



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Dottorato di ricerca in Diritto romano e Diritto pubblico interno e sovranazionale
(Discipline romanistiche: Diritto romano e Diritti dell'antichità)
Dipartimento di Giurisprudenza
IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità"

L'EFFICACIA TERRITORIALE DELLE COSTITUZIONI IMPERIALI NELLA TARDA ANTICHITÀ.

La questione del dualismo legislativo da Diocleziano al *Codex Theodosianus*.

IL DOTTORE
GIULIO FRANCO DARIO LONGO

IL COORDINATORE
Chiar.mo Prof. GIUSEPPE FALCONE

IL TUTOR
Chiar.mo Prof. FRANCESCO MILAZZO

CICLO XXVI
ANNO ACCADEMICO 2016-2017

INDICE

Introduzione	7
PRESENTAZIONE ED IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA Linee metodologiche e questioni preliminari:	
A. L'oggetto dell'indagine. i limiti cronologici	8
B. <i>Edicta e leges generales</i> nel sistema delle fonti di produzione del diritto nell'età tardo imperiale	9
C. Le condizioni della cultura giuridica nel tardo antico	16
D. Gli interventi di Valentiniano III e Teodosio II: la legge delle citazioni e il Codice Teodosiano	18
E. Considerazioni intorno allo stato delle fonti ricomprese nel Teodosiano	25
F. Gli archivi e le diverse copie delle costituzioni imperiali	29
G. Lo stato della dottrina:	32
- teoria dell'unità legislativa	33
- teoria del dualismo legislativo	42

Capitolo I

LA STRUTTURA COSTITUZIONALE UNITARIA DELL'IMPERO ROMANO

- PARTE I -

1.1 L'impero di Diocleziano e dei Tetrarchi	57
1.2 Dalla fine della Tetrarchia a Costantino imperatore unico (dal 305 al 324 d.c.)	60
1.3 I figli di Costantino: Costantino II, Costante e Costanzo II (dal 337 al 361)	62
1.4 Da Valentiniano I e Valente a Teodosio I (dal 364 al 395 d.c.)	63
1.5 Dalla morte di Valentiniano I a Teodosio I (375-395 d.c.)	66
1.6 Onorio e Arcadio	68
1.7 Onorio, Teodosio II e Valentiniano III	71
1.8 Considerazioni finali intorno all'unità costituzionale	72

- PARTE II -

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI *LEGES*. LA *SUMMA DIVISIO* TRA COSTITUZIONI DESTINATE AD AMBITI TERRITORIALI CIRCOSCRITTI E QUELLE RELATIVE A TUTTO L'IMPERO.

A. Le costituzioni destinate a territori circoscritti	76
B. Le costituzioni destinate a tutto l'impero	92
C. <i>segue</i> : Gli editti di pubblicazione dei prefetti del pretorio e altri atti. alcuni esempi	106

Capitolo II

LA LEGISLAZIONE DI DIOCLEZIANO E DEI TETRARCHI

2.1	I Tetrarchi e gli editti	113
2.2	L'editto in materia processuale	114
2.3	L' <i>Edictum de pretiis rerum venalium</i>	117
	2.3.1 <i>segue</i> : l'editto di circolazione monetaria	122
2.4	L'editto <i>de nuptiis</i> (coll.6.4)	122
2.5	Gli interventi in materia religiosa: la costituzione contro i Manichei (coll.15.3)	125
	2.5.1 <i>segue</i> : gli editti di persecuzione contro i cristiani	129
2.6	L'editto sugli atleti	143
2.7	I successori di Diocleziano e i loro provvedimenti normativi	145
2.8	Considerazioni finali sulla legislazione di questo periodo	146

Capitolo III

LA LEGISLAZIONE DI COSTANTINO E LICINIO

3.1	Cenni introduttivi	149
3.2	Le costituzioni occidentali di Costantino	150
3.3	Confronto tra le costituzioni di Costantino e quelle di Licinio. Collegamenti e presunti contrasti: 1) nell'ambito delle leggi del Teodosiano	163
	3.3.1 <i>segue</i> : 2) Confronto tra fonti del Codice Teodosiano e dei <i>Vaticana Fragmenta</i>	175
3.4	Una testimonianza epigrafica: la tavola di Brigetio	180
3.5	Considerazioni finali sulla legislazione di questo periodo	183

Capitolo IV

LA LEGISLAZIONE DEI COSTANTINIDI

4.1	Le costituzioni imperiali occidentali e orientali	185
4.2	I casi di invio di costituzioni imperiali da una parte all'altra dell'impero	198
4.3	Casi controversi discussi dalla dottrina: collegamenti tra leggi occidentali e leggi orientali	200
4.4	Considerazioni finali sulla legislazione del periodo	204

Capitolo V

LA LEGISLAZIONE DI VALENTINIANO I E VALENTE

5.1	Cenni introduttivi	207
5.2	Le costituzioni occidentali	208
5.3	Le costituzioni orientali	221
5.4	Casi controversi discussi dalla dottrina: confronto tra leggi occidentali e leggi orientali	224

5.5	Casi di trasmissione di costituzioni imperiali da una parte all'altra dell'impero sulla base dei dati risultanti dalle fonti	237
5.6	Casi controversi discussi dalla dottrina: presunti contrasti normativi tra leggi occidentali e leggi orientali	243
5.7	Richiami di costituzioni imperiali di questo periodo contenuti nella legislazione d'età successiva	247
5.8	Considerazioni finali sulla legislazione di questo periodo	248

Capitolo VI

LA LEGISLAZIONE DI GRAZIANO, VALENTINIANO II E TEODOSIO I

6.1	Il biennio 376-378	251
6.2	Le costituzioni occidentali (dal 379 al 386 d.c.)	253
6.3	Le costituzioni orientali (379-386 d.c.)	257
6.4	Casi di invio di costituzioni imperiali da una parte all'altra dell'impero	263
6.5	Casi controversi discussi dalla dottrina: collegamenti tra leggi occidentali e leggi orientali	270
6.6	Gli anni del "solo" Teodosio I (dal 388 al 394 d.c.)	275
6.7	Le costituzioni imperiali	275
6.8	Casi controversi discussi dalla dottrina	279
6.9	Considerazioni finali sulla legislazione di questo periodo	289

Capitolo VII

LA LEGISLAZIONE DI ONORIO E ARCADIO

7.1	Le costituzioni occidentali	291
7.2	Le costituzioni orientali	309
7.3	Casi controversi discussi dalla dottrina: confronto tra leggi occidentali e leggi orientali	315
7.4	Casi controversi discussi dalla dottrina: presunte divergenze normative tra occidente e oriente	318
7.5	Considerazioni finali sulla legislazione di questo periodo	334

Capitolo VIII

LA LEGISLAZIONE DI ONORIO E TEODOSIO II

8.1	Le costituzioni occidentali	337
8.2	Le costituzioni orientali	355
8.3	Casi controversi discussi dalla dottrina: collegamento e presunto contrasto tra la legislazione occidentale e quella orientale	368

8.4	Richiami di precedenti costituzioni imperiali presenti nella legislazione di questo periodo	372
8.5	Considerazioni finali sulla legislazione di questo periodo	374

Capitolo IX

LA LEGISLAZIONE DI TEODOSIO II E VALENTINIANO III

9.1	Le costituzioni occidentali	377
9.2	Le costituzioni orientali	383
9.3	Casi controversi discussi dalla dottrina: collegamento e presunto contrasto tra la legislazione occidentale e quella orientale	395
9.4	Considerazioni finali sulla legislazione di questo periodo	406

Capitolo X

IL *CODEX THEODOSIANUS*

10.1	La regolamentazione dei rapporti legislativi tra la <i>pars Occidentis</i> e la <i>pars Orientis</i> dopo l'entrata in vigore del codice teodosiano	409
10.2	Il codice di Teodosio II e la procedura della sua estensione a tutto l'impero	419
	10.2.1 <i>segue</i> : La presentazione del codice al senato di roma	423
10.3	Considerazioni finali	429

Conclusioni	431
--------------------	-----

Bibliografia	441
---------------------	-----

INTRODUZIONE

PRESENTAZIONE ED IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA

Uno dei temi più controversi dell'esperienza giuridica tardoantica è quello dei rapporti legislativi tra *pars Occidentis* e *pars Orientis* in cui si trovò articolato l'impero romano a seguito delle riforme dioclezianee.

In particolare, il sorgere di tale questione si pone di fronte a un quadro storico ben preciso. Nell'ambito di una serie di trasformazioni strutturali relative all'assetto costituzionale dell'Impero, che avevano avuto inizio con la riforma tetrarchica di Diocleziano, necessaria per sopperire alle nuove e diverse esigenze a cui ormai era esposto l'immenso e vastissimo territorio, si avviò un processo di ripartizione organizzativa e territoriale che portò l'impero medesimo a organizzarsi in due *partes* amministrative (*Occidentis* e *Orientis*), ciascuna con un proprio Augusto e un proprio apparato istituzionale e burocratico¹, pur rimanendo esso sempre un impero unico² dal punto di vista costituzionale.

Alla luce, dunque, di tali vicende storiche, si è imposta in dottrina la riflessione se tali eventi ebbero ripercussioni anche sull'esercizio del potere normativo da parte degli Augusti ed in particolare sull'efficacia nello spazio delle loro leggi.

Detto in altri termini, si tratta di vedere se si mantenne l'unità normativa ovvero ebbe inizio il cosiddetto dualismo legislativo che avrebbe comportato l'esistenza di due distinte tradizioni legislative per le due *partes imperii*. Più nello specifico, gli studiosi sono divisi tra coloro che pensano che la legge dell'Augusto di una *pars imperii* fosse efficace *ipso iure* nei territori del collega e coloro che, al contrario, ritengono che ciascun imperatore avrebbe legiferato in maniera autonoma dal collega o dai colleghi ed esclusivamente per il territorio posto sotto il suo controllo. Questa, per grosse linee, è la descrizione sommaria della questione che, come vedremo, mostra in realtà un variegato quadro di sfumature di cui si parlerà nella descrizione dello stato della dottrina.

Si tratta di una problematica non nuova, che affonda le proprie radici in tempi lontani, eppure ancora oggi assai dibattuta, con una vivacità scientifica incessante, continuando ad alimentare il confronto tra gli studiosi che, appunto, parlano costantemente di carattere aperto e controverso dei rapporti legislativi nel tardo impero romano³.

¹O. Licandro, *Dall'anarchia militare a Giustiniano*, in F. Arcaria – O. Licandro, *Diritto romano I – Storia costituzionale di Roma*, Torino 2014, p.429.

²E. Dove, *Funzione sistemica del Codice Teodosiano*, in *KOINΩNIA*, 37, 2013, p.40.

³Tra gli studiosi che già nel passato hanno sottolineato il carattere controverso del dibattito, ricordiamo B. Biondi, *La L.12 Cod. de aed priv.8,10 e la questione delle relazioni legislative tra le due parti dell'Impero*, in *Scritti giuridici*, 11, Milano 1965, p.27 (= *BIDR*, 1937, pp. 363-384) e J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-empire d'après un ouvrage récent*, in *SDHI*, 21, 1955, p.319. Per quanto riguarda gli anni più vicini a noi, a testimonianza, appunto, del fatto che le polemiche in materia non accennano a concludersi, possiamo ricordare F. Pergami, *Considerazioni sui rapporti legislativi fra oriente e occidente: unità normativa o partage législatif?*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, a cura di C. Russo Ruggeri, IV, Milano 2010 (= in *Studi di diritto romano tardo antico*, Torino 2011, p.471); P. Lepore, *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente e Occidente nel tardo Impero romano*, Roma 2012, p.7; G. de Bonfils, *I rapporti legislativi tra le due partes Imperii*, in *Société, Économie, Administration dans le Code Théodosien*, 2012, p. 234 (ripreso da F. Pergami, *Il Codice Teodosiano fra obiettivi raggiunti, spunti ricostruttivi e prospettive di ricerca*, in *Nuovi studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2014, p.173, già in *Index, Quaderni Camerti di studi romanistici, International Survey of Roman Law*, 42, Napoli 2014); A. Laquerrière-Lacroix: "Les effets juridiques de la partitio imperii restent au coeur du débat, *Unanimitas et partitio imperii. Comment unir un empire divisé? (IV-V siècles)*", in *Carmina Iuris. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert*, Paris 2012, p.458 e Ead., *Le droit de l'empire roman tardif*, in *L'oeuvre scientifique de Jean Gaudemet. Actes du colloque tenu à Sceaux et à Paris les 26 et 27 janvier 2012*, Paris 2012, p..38; O. Licandro, *op.cit.*, p.429.

La presente ricerca si innesta, dunque, in questo contesto e si prefigge di studiare non soltanto l'aspetto relativo alle modalità di realizzazione della validità universale di una legge imperiale, ma anche tutti gli altri che ruotano attorno alla tematica dei rapporti legislativi. Tra questi ultimi particolare rilievo assume la disamina di casi controversi, come quelli riguardanti i presunti contrasti normativi tra Occidente ed Oriente. Altra parte fondamentale di questo lavoro, poi, è l'esame delle costituzioni imperiali che dal punto di vista dei connotati formali e contenutistico-testuali possono ritenersi verosimilmente efficaci per tutto l'impero.

Prima di passare al merito della ricerca, verranno esposti gli aspetti metodologici seguiti e si presenterà il quadro storico di riferimento insieme con le questioni preliminari che fanno da sfondo al tema.

LINEE METODOLOGICHE E QUESTIONI PRELIMINARI

A. L'OGGETTO DELL'INDAGINE. I LIMITI CRONOLOGICI

Le fonti giuridiche che verranno esaminate nelle pagine seguenti sono rappresentate dalle costituzioni imperiali di tipo generale, *edicta* e *leges generales*, prodotte in un arco temporale di circa centocinquant'anni. Si va, infatti, dall'avvento al potere di Diocleziano (284-285 d.C.) sino all'entrata in vigore del Codice Teodosiano in entrambe le *partes imperii* (439 d.C.).

Questi due momenti storici, fondamentali per l'esperienza giuridica romana, rispondono ad una logica ben precisa.

Per quanto riguarda, infatti, il termine iniziale dobbiamo dire che la grande riforma costituzionale, nota ai moderni con il nome di tetrarchia⁴, messa in atto dall'imperatore illirico con la creazione di due Augusti, uno per l'Occidente e uno per l'Oriente, affiancati ciascuno da due Cesari collocati in posizione subordinata, segnò l'inizio di una collegialità imperiale costante e stabile che si sarebbe mantenuta negli anni a seguire, salvi i limitati periodi di impero unico nella mani di un solo reggente⁵.

In secondo luogo, poi, prendere le mosse dall'età diocleziana assume anche un senso in ragione delle problematiche, sorte in dottrina, sulla estensione nello spazio di taluni *edicta*⁶ propri di quel tempo.

Questi presupposti vogliono, quindi, giustificare la scelta di anticipare l'avvio della ricerca, partendo già dai primi anni del Dominato, cronologicamente distanti rispetto all'età in cui solitamente la dottrina pone il sorgere del cosiddetto dualismo legislativo⁷. Nonostante ciò, appunto, ragioni di uniforme struttura costituzionale dell'impero, di

⁴ L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*. Roma 2007, p.128.

⁵ L'età postclassica conobbe, infatti, limitati periodi di ritorno ad un unico imperatore. Ricordiamo i casi di Costantino dalla sconfitta di Licinio e sino alla sua morte (324-337 d.C.), Costanzo II dall'uscita di scena del fratello Costante in Occidente e sino alla sua morte (350-361 d.C.), Giuliano, detto l'Apostata (361-363) e Gioviano (363-364). Va da sé che le leggi emanate da tali imperatori durante questi periodi non saranno oggetto di esame, in quanto è indubbia la loro vigenza per tutto l'impero, visto che non vi era un collega per il quale si sarebbe posto il problema del loro riconoscimento, cfr. G. Cervencia, *Il Dominato*, in *Lineamenti di storia del diritto romano* (A.a.V.v. sotto la direzione di M. Talamasca), Milano 1989, p.596.

⁶ In questa sede si pensi soprattutto all'*Edictum de pretiis rerum venalium* del 301 d.C.

⁷ In particolare Lepore ricorda come la "quasi totalità della dottrina si è mostrata concorde nel sostenere l'esistenza di un regime improntato all'unità legislativa tra Oriente e Occidente durante gli anni della Tetrarchia", cfr. P. Lepore, *Un problema ancora aperto: i rapporti legislativi tra Oriente e Occidente nel tardo Impero romano*, già in *SDHI*, 66, 2000, ora in *Riflessioni cit.*, p.21 nt.19. Cfr. anche M. Amelotti, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960, p.13.

contiguità storico-concettuale fra le costituzioni imperiali di tipo generale, nonché questioni aperte nell'ambito del dibattito scientifico suggeriscono di trattare la materia nel suo *continuum* storico.

Passando, invece, al termine finale, ovvero la promulgazione del Codice Teodosiano, le ragioni sono altre. Al di là del fatto che quest'ultimo entrò in vigore in tutto l'impero e che, dunque, anche quando fosse esistito prima un dualismo, di certo con la codificazione si realizzò un obiettivo unitario, vi è, ancora, una costituzione di Teodosio II del 429 d.C., inclusa nella sua compilazione come CTh.1.1.5, la quale contiene un'affermazione molto importante e dalla quale non si può prescindere quando si parla di rapporti legislativi. Infatti, quasi in chiusura del testo, sono presenti le seguenti parole: "*In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur, sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum*". Con riserva di rimandare l'esegesi di questo frammento alle pagine successive, in questa sede possiamo limitarci a osservare che con tale inciso la cancelleria costantinopolitana intendeva riferirsi soltanto alle modalità di comunicazione delle *leges generales* tra le due *partes imperii*, imprimendo ad esse il suggello dell'ufficialità, senza chiamare in causa, ma anzi presupponendola, la scontata validità universale delle leggi imperiali. Ciò che si vuol dire, in sostanza, è che se una legge, ovunque emanata, avesse avuto in sé la capacità astratta di essere valida ed efficace in tutto l'impero, con questo principio si sarebbe giunti, però, a subordinare la concretezza di questa validità al rispetto di quelle modalità ufficiali di trasmissione di cui si è detto⁸. Con ciò, dunque, per la prima volta, nella storia della legislazione imperiale, si veniva a porre una norma *ad hoc*, e, di conseguenza, si capisce come tale evento segni, in qualche modo, un discrimine tra un prima e un dopo, stante il fatto che le Novelle postteodosiane, che appunto sono successive alla promulgazione del Codice, si sarebbero adeguate proprio a queste nuove disposizioni destinate a valere per l'avvenire.

B. EDICTA E LEGES GENERALES NEL SISTEMA DELLE FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO NELL'ETÀ TARDO IMPERIALE

Una volta indicati gli estremi cronologici della ricerca, appare chiaro che l'endiadi *edicta* e *leges generales*, utilizzata in questa sede, vuole essere anche un modo per rappresentare l'andamento progressivo che parte dalle costituzioni di tipo generale di Diocleziano che ancora al tempo erano chiamate editti e prosegue poi con il grande arco temporale che va da Costantino sino a Teodosio II durante il quale inizia e va gradatamente affermandosi nelle fonti l'uso di *lex generalis*. Questa evoluzione, che non presenta soltanto un mero riflesso terminologico, implica la necessità di accennare a delle trasformazioni intervenute sul piano delle fonti di produzione del diritto in età tardoantica⁹, in un periodo in cui, ormai, le costituzioni imperiali rappresentavano l'unica modalità di produzione del diritto, quale tipico riflesso dell'assolutismo inaugurato dall'avvento del regime diocleziano¹⁰.

⁸ Si veda anche Nov.Theod.1 del 15 febbraio del 438.

⁹ Affermatesi durante l'età classica con l'avvento e il successivo perfezionamento dell'istituzione imperiale, le *constitutiones principum* erano riconducibili fondamentalmente a queste tipologie: *edicta*, *rescripta* o *epistulae*, *decreta*, *mandata*. Ancora a quel tempo, però, esse non si possedevano il crisma dell'esclusività che avrebbero assunto nei secoli a venire, ma esistevano altre fonti produttive, come i *senatusconsulta* e gli *edicta magistratuum*, che però erano andati progressivamente scemando a seguito del consolidamento sempre più intenso del potere imperiale sino a non lasciare più traccia man mano che si procedeva verso anni più avanzati.

¹⁰ L. Vacca, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Torino 2012, p.179. Cfr. anche M. Amelotti, *Caratteri formali e fattori di sviluppo del diritto privato romano nel IV secolo* (già in *Da Costantino a Teodosio il Grande. Cultura, Società, Diritto. Atti del Convegno Internazionale*. Napoli 26-28 aprile 2001, a cura di U. Criscuolo, Napoli

Tuttavia, ancora al tempo del fondatore della tetrarchia, l'esercizio del potere normativo si estrinsecava secondo i modelli e le forme propri dell'età classica. Infatti alla luce del suo ruolo di creatore ed interprete del *ius*¹¹, Diocleziano preferì di gran lunga l'uso del *rescriptum*¹², costituzione di tipo casistico e particolare destinata a disciplinare un caso concreto.

Nonostante questa preferenza motivata dalle questioni di diritto privato¹³, non furono comunque pochi gli editti, sebbene di numero inferiore¹⁴, cui fece ricorso per disciplinare materie di natura pubblicistica¹⁵. A quest'ultimo riguardo, infatti, possiamo ricordare come per mezzo dello strumento edittole, caratterizzato da generalità ed astrattezza, destinato a regolamentare problematiche concernenti un numero indefinito di destinatari, furono realizzati interventi in materia economica, finanziaria e religiosa, tutti settori particolarmente delicati tali da involgere gli interessi di una moltitudine di consociati¹⁶.

Quest'ultima precisazione, pertanto, ci porta a vedere perché soltanto gli editti e non anche i rescritti rientrano nel nostro campo di indagine¹⁷.

Nonostante l'età di Diocleziano non sia stata completamente infeconda in fatto di modificazioni del quadro delle fonti e riforme di politica legislativa¹⁸, spettano alla successiva

2003), in *Altri scritti giuridici*, a cura di M. P. Pavese, Torino 2014, p.219. Con riserva di parlarne meglio più avanti, in questa sede accenniamo anche ad un'altra fonte autoritativa, tipica di questo periodo, rappresentata dalle ordinanze dei prefetti del pretorio, titolari anche di un potere normativo, cfr. G. Cervenca, *Il Dominato cit.*, p.593. Questo nuovo stato di fatto generò notevoli ripercussioni sul ceto dei giuristi, i quali, nonostante il loro glorioso ruolo di autori dell'attività rispondente svolta nel corso di tutta l'esperienza giuridica romana, persero la loro centralità (con espressione efficace Schiavone sintetizza questo processo con la formula "dal diritto giurisprudenziale al diritto legislativo", cfr. A. Schiavone, *Dai giuristi ai codici. Letteratura giuridica e legislazione nel mondo tardoantico*, in *Storia di Roma*, vol. III/2, Torino 1993, p.963. Così anche L. Maggio, *Le fonti di produzione del diritto postclassico*, in *Le fonti di produzione del diritto romano. Epoca classica e postclassica*², a cura di F. Arcaria, Catania 2001, p.85-85, che afferma, appunto, che "la storia della produzione normativa postclassica si riduce sostanzialmente ad una storia delle costituzioni imperiali". Tradizionalmente si afferma che l'ultimo grande esponente d'età severiana era stato Erennio Modestino, attivo intorno alla metà del III sec. d.C. Dopo di lui ancora campeggiano i nomi di altri tre giuristi attivi durante l'età diocleziana, Arcadio Carisio, Ermogeniano e Gregoriano. In ogni caso, come ricorda Licandro, la figura del giurista non si estinse: venne meno la sua attività principale rappresentata dall'opera interpretativa del *ius*, ma trovò diffusione nell'ambito di altri settori, come l'insegnamento, il foro e la produzione letteraria, cfr. O. Licandro, *op.cit.*, p.439.

¹¹ L. Maggio, *Le fonti cit.*, p.84.

¹² La preferenza accordata da Diocleziano a questo tipo di costituzione imperiale è ben nota alla letteratura. Si considerino tra gli altri, M. Amelotti, *Per l'interpretazione cit.*, p.15; N. Palazzolo, *Crisi istituzionale e sistema delle fonti dai Severi a Costantino*, in *Società romana e impero tardoantico. Istituzioni, ceti, economie*, Bari 1986, p.65; L. De Giovanni, *Istituzioni cit.*, p.246; O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.424.

¹³ Amelotti avverte che le costituzioni dioclezianee ammontano a circa milleduecento, in grandissima parte ricomprese nel Codice di Giustiniano, cfr. M. Amelotti, *Per l'interpretazione cit.*, p.5.

¹⁴ Ciò dipende principalmente dal fatto che a differenza dei rescritti, gli editti non furono raccolti in un'opera compilatoria, ma ci sono restituiti da altre fonti di cognizione come la letteratura non giuridica ovvero da epigrafi e papiri.

¹⁵ M. Amelotti, *Caratteri cit.*, p. 219. Nel senso di un ricorso non infrequente agli editti da parte di Diocleziano, cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, p.91, dove si dice che "l'attività imperiale si esercita principalmente nell'emanare norme di carattere generale". Più di recente su questa linea cfr.. O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.425. *Contra* L. Maggio, *Le fonti cit.*, p.88.

¹⁶ Di Diocleziano si ricorda anche un editto in materia privatistica, ovvero quello sugli impedimenti matrimoniali, Coll.6.4, cfr. M. Amelotti, *Per l'interpretazione cit.*, p.15.

¹⁷ G. Cervenca, *op.cit.*, p.596.

¹⁸ Innanzitutto la stessa denominazione dei rescritti subì delle modificazioni: per quanto riguarda quelli che erano indirizzati a funzionari e che ancora in età classica venivano indicati con il nome di *epistulae*, iniziarono a chiamarsi *rescripta ad consultationes emissa*; invece, quelli che erano emanati su richiesta dei privati richiedenti presero il nome di *rescripta ad preces emissa*, cfr. M. Amelotti, *Caratteri cit.*, p.219 Per quanto concerne gli altri tipi di costituzione imperiale, i decreta, ovvero le decisioni giudiziali che l'imperatore assumeva nell'ambito della procedura nota come *cognitio extra ordinem*, divennero sempre meno frequenti, in quanto l'imperatore stesso iniziò a delegare ai propri funzionari la soluzione delle controversie; i mandata, invece, istruzioni amministrative che il *princeps* era solito inviare ai propri funzionari e governatori finirono con l'essere sostituiti da *epistulae* e editti. L'epoca

età di Costantino le principali novità¹⁹. Veniamo, infatti, a parlare dell'affermazione di un nuovo ruolo, per usare le parole di De Giovanni, assunto dalla *constitutio principis* che prende il nome di *lex generalis*²⁰.

Costantino, che a differenza di Diocleziano fece ricorso a tale strumento per statuire sia in materia di diritto privato che pubblico²¹, fu l'autore di una costituzione imperiale, in cui, appunto, per la prima volta compare la nuova espressione, vale a dire CTh.16.8.3 del 321²².

La nuova terminologia, pertanto, rende chiaro che ormai, con Costantino, è l'imperatore l'unica fonte del diritto. Il termine *lex*, infatti, contiene le caratteristiche perché si possa parlare di una norma dettata per tutti i sudditi, mentre l'aggettivo *generalis* può essere inteso come lo strumento per rimarcare i caratteri dell'astrattezza e generalità del comando precettivo e ciò anche per sottolineare che una disposizione non fosse limitata ad un solo territorio, ma che avesse una portata più ampia, nel senso che potesse riguardare "un popolo, una regione o anche tutto l'impero", ma di certo non un singolo²³.

Descritte queste caratteristiche, si comprende bene come la *lex generalis*, lungi dall'essere il frutto di una statuizione ufficiale ad opera di Costantino, rappresentò, coerentemente con i

diocleziana, poi, vede ancora il sorgere di un nuovo tipo di costituzione imperiale, l'*adnotatio*, alla quale sembrano riferirsi indizi presenti in un rescritto del 290 restituitoci dalla *Collatio legum mosaicarum et romanarum*: Coll.1.10.1. Si tratta di un particolare tipo di risposta imperiale, ancora oggi non particolarmente definita, che in un primo tempo si sarebbe concretizzata nella risposta dell'imperatore scritta a margine della supplica o *prex* del privato, prima di assumere la forma del rescritto, quindi una tipologia analoga a quest'ultimo. Ancora, però, Cervenca sottolinea come da altre fonti emergerebbe la differenza sia pur formale tra i due tipi di provvedimenti, cfr. *op.cit.*, p.595, che, per Maggio, si traduce nel fatto che le *adnotationes* vennero usate per la concessione di privilegi, cfr. *op.cit.*, p.89-90.

¹⁹ N. Palazzolo, *op.cit.*, p.65.

²⁰ Mantovani mette in evidenza come nelle fonti l'espressione in questione si presenti come *generalis lex*. La forma ormai ricorrente di *lex generalis* o *leges generales* sono proprie della dottrina, cfr. D. Mantovani, Tavola rotonda, in *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità. Bilanci e prospettive*. Atti del Convegno internazionale, Napoli 21-23 novembre 2007, a cura di U. Criscuolo e L. De Giovanni, Napoli 2009, p.401. Prima di Costantino, come ancor al tempo di Diocleziano, il termine *lex* indicava unicamente la deliberazione frutto della volontà popolare, cfr. N. Palazzolo, *op.cit.*, p.64; M. Amelotti, *Caratteri cit.*, p.219; E. Dove, *De Iure. L'esordio delle Epitomi di Ermogeniano*, Napoli 2005, p.163. Sul concetto di *lex generalis* si sono cimentati molti romanisti. Oltre ai due già citati, Palazzolo e Amelotti, si ricordano, tra i tanti, G. G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976; M. G. Bianchini, *Caso concreto e "lex generalis". Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979; N. Van der Wal, "Edictum und lex generalis: Form und Inhalt der Kaisergesetze im spätrömischen Reich", in *RIDA*, 28, 1981. Gli anni più recenti, che mostrano come l'attenzione su questa tematica non si sia fermata, vedono ancora in maniera precipua l'opera di L. De Giovanni, *Istituzioni cit.*, pp.246 e ss.; ID., *Il diritto prima e dopo Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino*, a cura di G. Bonamente, N. Lenski, R. Lizzi Testa, Bari 2012, p.228; ID., *Potere e diritto nella tarda antichità*, in *Politica, religione e legislazione nell'impero romano (IV e V secolo d.C.)*, a cura di M. V. Escribano Paño e R. Lizzi Testa, Bari 2014, p.39; ID., *Le fonti del diritto nel mondo tardoantico*, in *Il calamo della memoria*, VI, 2014, pp.3-4; A. Calore, *L'imperatore Costantino e la legge*, in *KOINΩNL4*, 38, 2014, pp.141-164, *praecipue* p.151 ess.

²¹ M. Amelotti, *Caratteri cit.*, p.219.

²² Idem a. *decurionibus Agrippiniensibus. Cunctis ordinibus generali lege concedimus iudaeos vocari ad curiam. Verum ut aliquid ipsis ad solacium pristinae observationis relinquatur, binos vel ternos privilegio perpeti patimur nullis nominationibus occupari. Dat. III id. dec. Crispo II et Constantino II cc. cons.* Si tratta di un legge che risale al periodo della correggenza con Licinio, all'epoca detentore dei territori orientali e, per mezzo della quale, Costantino dettò, con riferimento *cunctis ordinibus*, ovvero tutti gli ordini cittadini, disposizioni in merito all'assolvimento dei doveri curiali da parte degli ebrei. Su questa costituzione cfr. L. De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli 1980, p.125 e G. de Bonfils, *Omnes... ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari 2000, p.6 e ss. Come afferma Palazzolo, se vogliamo andare oltre il dato terminologico, il primo vero atto avente carattere legislativo è da individuare in CTh.10.10.2 del 1 dicembre 312, emanata quindi poco dopo la sconfitta inflitta da Costantino a Massenzio presso Ponte Milvio, cfr. N. Palazzolo, *Concezione giurisprudenziale e concezione legislativa del diritto: la svolta costantiniana*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di san Costantino imperatore tra Oriente e Occidente*, a cura di F. Sini e P. P. Onida, Torino 2003, p.173.

²³ L. De Giovanni, *Istituzioni cit.*, pp.248 e ss. In ultimo, ancora, per mezzo di questo strumento l'imperatore avrebbe aggiornato il diritto e creato il nuovo che così andava a contrapporsi al *ius vetus*, rappresentato da tutte le precedenti statuizioni, comprese le stesse *constitutiones principum* dei predecessori.

modi della cultura giuridica romana, l'adattamento della costituzione d'età classica che meglio, per i suoi connotati, si prestava ad essere ricompresa sotto la nuova denominazione, ovvero l'*edictum*²⁴. Ciò, tuttavia, non vuol dire identificazione *tout court* delle *leges generales* con gli *edicta*, altrimenti non si capirebbe come mai, per esempio, la gran massa di *leges generales* ricomprese nel Teodosiano abbia la forma di *epistula*. Non sfugge, infatti, che per quanto non manchino costituzioni imperiali che si definiscano editto o che nel testo contemplino questo termine, specie quando il destinatario era il popolo²⁵, in misura maggiore riscontriamo quei provvedimenti destinati, in forma di lettera, a funzionari imperiali, come i prefetti del pretorio. Senza poter in questa sede affrontare l'argomento, dobbiamo, in ogni caso, sottolineare che una *lex generalis* era tale innanzitutto per quella sua sostanza normativa e formulazione testuale che la facevano assurgere a precetto generale ed impersonale, ancorché lo stile potesse mutare in ragione del destinatario (si pensi all'uso della seconda persona singolare laddove la *lex* fosse indirizzata ad un qualsivoglia funzionario). Pertanto, ciò può spiegare le difficoltà di inquadramento, accresciute, come dice Mantovani, dal fatto che era frequente che la medesima disposizione risultasse inviata a una pluralità di destinatari²⁶. Tuttavia, se l'esempio citato da Mantovani, da sì contezza di plurimi invii, questi rimangono pur sempre circoscritti alla sola *pars Orientis*. Ancor più pregnante, pertanto, si rivela un altro esempio riportato da Volterra, il quale, citando il caso di C.I.1.50.2 del 427 d.C., osserva come si tratti di un *mandatum* che nei suoi diversi esemplari era stato inviato a "tutti i prefetti del pretorio"²⁷.

La *lex generalis* non fu una forma che si impose e perfezionò dall'oggi al domani, ma il suo percorso di configurazione e assestamento proseguì nel tempo per culminare nel 426 d.C. con un intervento di Valentiniano III, C.I.1.14.3, allorquando vennero statuiti autoritativamente i requisiti perché una *lex* imperiale potesse definirsi *generalis*²⁸. Lungo lo stesso periodo, invece, si

²⁴ O. Licandro, *op.cit.*, p.426. Altrimenti dette *leges edictales* ricorda F. De Martino, *SCR*, p.472.

²⁵ Si pensi, per esempio, all'*inscriptio* dell'Editto di Tessalonica del 380 d.C., riportato in CTh.16.1.2: "Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius aaa. edictum ad populum urbis Constantinopolitanae".

²⁶ D. Mantovani, *Il diritto da Augusto al Teodosiano*, in *Introduzione alla storia di Roma*, A.a.V.v., Milano 1999, V Ristampa, p.515. L'Autore riporta l'esempio di CTh.11.28.9 del 414, una costituzione di Onorio e Teodosio II indirizzata al prefetto del pretorio orientale Antemio: "Per omnes provincias orientis ex indictione undecima valentiaca in quintam usque nuper transactam indictionem, annorum scilicet quadraginta, id est ex consulatu divorum Valentiniani et Valentis iterum Augustorum usque ad consulatum invictissimi Honorii patris mei septies et meum iterum, omnium generalium titulorum sub aequa lance tam curiis quam collatori privato et patrimoniali, divinae quin etiam domui omnique iuri munifico, nec non et cellariis, praeter trium metallorum debitoribus docimeni, proconensis et troadensis, concessimus reliqua, sive species sive aes pecunia aurum argentumque debetur, ita ut nec horreis et praefectoriae arcae nec nostro aliquid ex his aerario debeatur; sequentis temporis debitis ex indictione sexta usque ad praesentem duodecimam emergentibus necessitatibus reservatis. Dat. V id. april. Constantinopoli Constantio et Constante cons. De eadem re scriptum edictum ad populum: ad Marcianum comitem sacrarum largitionum: Musellio praeposito sacri cubiculi de titulis ad domum sacram pertinentibus: ad rectores provinciarum: et de metallariis edictum ad populum per provincias Illyrici et ad rectores provinciarum. Come possiamo vedere, trattasi di una legge destinata ai territori orientali e dalla cui *subscriptio* si evince il fatto di esser stata inviata a diversi soggetti, ma, evidentemente, ai fini della compilazione del Teodosiano, venne utilizzata la copia particolare inviata al prefetto Antemio.

²⁷ E. Volterra, *Intorno alla formazione del Codice teodosiano*, (già in *BIDR*, 83, 1980), in *Scritti giuridici*, VI, p.298: "Imperatores Theodosius, Valentinianus. Suggestente magnificentia vestra docta imperialis aeternitas debere eos, qui praeeptione principali seu vestrae sedis amplissimae tueri locum rectorum provinciarum noscuntur, auctoritatem habere tutores seu curatores petentibus dare, decretum etiam interponere ad alienandas minorum similliumque eis personarum seu curalium facultates, emancipationes quoque legibus celebrare et omnia quae ad iurisdictionem rectoris provinciae pertinent actitare, praecipere dignata est pro dispositione vestrae celsitudinis praefatas huiusmodi sollicitudines peragendi habere licentiam. THEODOS. ET VALENTIN. AA. MANDATA AD ANTIOCHUM PP. PER REFERENDARIUM, QUAE SIC HABENT: * < A 427 D. PRID. ID. OCT. CONSTANTINOPOLI HIERIO ET ARDABURE CONSS. > Il Codice di Giustiniano restituisce l'esemplare indirizzato al prefetto orientale Antioco. Tuttavia, come sempre afferma Volterra, proprio il testo ci informa che esso ebbe una diffusione più ampia: ciò non scaturisce soltanto dalla *subscriptio*, ma lo stesso contenuto precettivo si fa testimone di quanto stiamo dicendo, com'è possibile inferire, per esempio, dall'esordio *Suggestente magnificentia vestra*.

²⁸ Imperatores Theodosius, Valentinianus. *Leges ut generales ab omnibus aequabiliter in posterum observentur, quae vel missa ad venerabilem coetum oratione conduntur vel inserto edicti vocabulo nuncupantur, sive eas nobis spontaneus motus ingesserit sive*

precatio vel relatio vel lis mota legis occasionem postulaverit. Nam satis est edicti eas nuncupatione censerit vel per omnes populos iudicum programme divulgari vel expressius contineri, quod principes censuerunt ea, quae in certis negotiis statuta sunt similium quoque causarum fata componere. Sed et si generalis lex vocata est vel ad omnes iussa est pertinere, vim obtineat edicti; interlocutionibus, quas in uno negotio iudicantes protulimus vel postea proferemus, non in commune praeiudicantibus, nec his, quae specialiter quibusdam concessa sunt civitatibus vel provinciis vel corporibus, ad generalitatis observantiam pertinentibus. * THEODOS. ET VALENTIN. AA. AD SENATUM. A 426 D. VIII ID. NOV. RAVENNAE THEODOSIO XII ET VALENTINIANO II AA. CONSS. Per mezzo di questa disposizione, la cancelleria ravennate dispose che al ricorrere del rispetto di determinate formalità (es. se una legge conteneva il termine editto ovvero si qualificava editto o che concernesse tutti) si sarebbe parlato di *lex generalis ab omnibus aequabiliter in posterum observeretur*. In verità, però, dal nostro punto di vista, l'aspetto che dobbiamo porre in evidenza è un altro; non si tratta, come dice De Giovanni, della fine dei rescritti casistici (*Istituzioni cit.*, p.47), ma di un nuovo corso della politica normativa imperiale che incise notevolmente, con effetti limitativi, sull'efficacia e l'utilizzazione in sede processuale dei *rescripta* a tal punto che Honoré parla di "hostility to rescripts", cfr. T. Honoré, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998. Gli interventi degli Augusti furono motivati non solo dal fatto, come visto, che la loro attenzione si rivolse verso una formulazione astratta e impersonale del dettato normativo per raggiungere quanti più destinatari, ma anche da fattori dipendenti dal livello scadente della cultura giuridica e della prassi seguita dalle parti, avvocati e giudici, nei tribunali dell'impero durante i secoli III-V d.C. In particolare, per quanto concerne le costituzioni casistiche, si era diffusa in quel periodo la pratica deteriore messa in atto da avvocati privi di scrupoli di far circolare rescritti apocriefi che venivano utilizzati nell'ambito della *recitatio*, attraverso appunto l'allegazione di risposte fittiziamente provenienti dall'imperatore, quali precedenti dotati di forza analogica. Ecco, quindi, che la prima seria risposta che il potere imperiale diede fu quella di riformare la materia e, di conseguenza, eliminare la possibilità che un rescritto potesse esplicare efficacia di fronte ad un caso analogo a quello per il quale era stato richiesto. La prima misura che ricordiamo venne adottata da Diocleziano nel 292, C.I.1.23.3: "Imperatores Diocletianus, Maximianus. *Sancimus, ut authentica ipsa atque originalia rescripta et nostra manu subscripta, non exempla eorum, insinuentur.* DIOCL. ET MAXIM. AA. CRISPINO PRAESIDI PROV. PHOENICE. D. PRID. K. APRIL. HANNIBALIANO ET ASCLEPIODOTO CONSS". Circa l'interpretazione di questo rescritto, la dottrina del passato (Mommsen) riteneva che Diocleziano avesse inteso regolamentare la trasmissione della risposta imperiale ai privati richiedenti. In particolare si sosteneva che l'imperatore illirico aveva inteso ripristinare una prassi esistente prima di Adriano e che consisteva nell'inviare al destinatario l'originale del rescritto. Successivamente, nel periodo appunto compreso tra Adriano e Antonino Pio, sarebbe invalsa una diversa prassi e cioè quella di rendere l'originale oggetto di *propositio* (affissione pubblica), per poi tornare al passato con C.I.1.23.3. Spetta, invece, a Palazzolo aver reimpostato la questione nei giusti termini, nel senso che la costituzione di Diocleziano non avrebbe intaccato minimamente una prassi consolidata, ma si sarebbe limitata a sancire che in giudizio il privato avrebbe dovuto produrre l'originale del rescritto e non una sua copia, cfr. N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d.C.)*, in *IURA*, XXVIII, 1977, pp.40-94. Ciò riguardò soltanto i *rescripta ad preces emissa*. Ancora dopo, come detto, sarebbe stato Costantino ad intervenire in materia con due costituzioni molto importanti. La prima, CTh.1.2.2 del 29 agosto 315, con la quale sancì l'invalidità dei *rescripta contra ius*: IMP. CONSTANTINUS A. AD POPVLUM. *Contra ius rescripta non valeant, quocumque modo fuerint inpetrata. quod enim publica iura perscribunt, magis sequi iudices debent.* P(RO)P(OSITA) IIII KAL. SEPTEMB. ROMAE CONSTANTINO A. IIII ET LICINIO IIII CONSS. La seconda, CTh.1.2.6 del 11 novembre 333, con la quale stabilì che, sebbene conforme al *ius*, il rescritto era valido soltanto se i fatti narrati dal privato corrispondevano a verità: "IMP. CONSTANTINUS A. AD BARBARUM POMPEIANUM CONSULAREM CAMPANIAE. *Etsi non cognitio, sed executio mandatur, de veritate precum inquiri oportet, ut, si fraus intervenit, de omni negotio cognoscatur.* DAT. III ID. NOVEMB. AQVIS DALMATIO ET ZENOPHILO CONSS. A distanza di parecchi anni e nella *pars Orientis*, a sottolineare come l'atteggiamento degli imperatori fosse lo stesso attraverso il tempo e in tutto l'impero, Arcadio avrebbe adottato una soluzione in linea con questi orientamenti dioclezianeicostantiniani, una misura che vietava, questa volta, l'applicazione analogica dei *rescripta ad consultationes emissa*, ovvero le antiche *epistulae* indirizzate ai funzionari imperiali, CTh.1.2.11 del 6 dicembre 398 d.C.: IMP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. EUTYCHIANO PRAEFECTO PRAETORIO. *Rescripta ad consultationem emissa vel emittenda, in futurum his tantum negotiis opitulentur, quibus effusa docebuntur. et cetera.* DAT. VIII ID. DECEMB. CONSTANTINOPOLI HONORIO A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS. Tra gli ultimi provvedimenti in tal senso e sempre sulla stessa linea si segnalano un frammento della legge di Valentiniano III del 426 d.C., riportata dal Codice di Giustiniano, C.I.1.19.7: Imperatores Theodosius, Valentinianus. *Rescripta contra ius elicit ab omnibus iudicibus praecipimus refutari, nisi forte aliquid est, quod non laedat alium et prosit petenti vel crimen supplicanti indulgeat.* THEODOS. ET VALENTIN. AA. AD SENATUM. A 426 D. VIII ID. NOV. RAVENNAE THEODOSIO XII ET VALENTINIANO II AA. CONSS., volta a riaffermare che i rescritti *contra ius* erano da ruscusare, una costituzione di Zenone, C.I.1.23.7 del 477 d.C., che riprendeva il disposto costantiniano del 333 per cui occorreva che fosse soddisfatta la condizione *si preces veritate nituntur*: "Imperator Zeno. *Universa rescripta, sive in personam precantium sive ad quemlibet iudicem manaverint, quae vel adnotatio vel quaevis pragmatica sanctio nominetur, sub ea condicione proferri praecipimus, si preces veritate nituntur, nec*

ritiene che sorte diversa abbiano avuto i rescritti²⁹, i quali furono interessati da ben altre riforme volte a regolarne la loro dimensione processuale³⁰.

aliquem fructum precator oraculi percipiat impetrati, licet in iudicio adserat veritatem, nisi quaestio fidei precum imperiali beneficio monstretur inserta. Nam et vir magnificus quaestor et viri spectabiles magistri scriniorum: qui sine praefata adiectione quaecumque divinum responsum dictaverint, et iudices, qui susceperint, reprehensionem subibunt et, qui illicite dictata scribere ausi fuerint cuiuscumque scrinii memoriales seu pragmaticarii vel adiutores primicerii, amissione cinguli ferientur. Pragmaticas praeterea sanctiones non ad singulorum preces super privatis negotiis proferri, sed si quando corpus aut schola vel officium vel curia vel civitas vel provincia vel quaedam universitas hominum ob causam publicam fuderit preces, manare decernimus, ut hic etiam veritatis quaestio reseruetur. ZENO A. SEBASTIANO PP. A 477 D. X K. IAN. CONSTANTINOPOLI POST CONSULATUM ARMATI. e l'ennesimo intervento di Anastasio I, C.I.1.22.6 del 491 d.C., con la quale ammonì che i giudici *universae nostrae rei publicae* nel senso che nessun rescritto potesse avversare il *ius generale*: Imperator Anastasius. *Omnes cuiuscumque maioris vel minoris administrationis universae nostrae rei publicae iudices monemus, ut nullum rescriptum, nullam pragmaticam sanctionem, nullam sacram adnotationem, quae generali iuri vel utilitati publicae adversa esse videatur, in disceptatione cuiuslibet litigii patiantur proferri, sed generales sacras constitutiones modis omnibus non dubitent observandas.* ANASTAS. A. MATRONIANO PP. <A 491 ? D. K. IUL. CONSTANTINOPOLI. Nello stesso solco di coloro che reputano che Costantino non rinunciò ai rescritti, ma, nonostante ciò, fu il primo ad introdurre dei limiti, poi, come visto ribaditi in epoche differenti, cfr. F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975, pp.96 e ss. (ID., *Lezioni di storia del diritto romano*, Padova, 1999, pp.289 e ss.). La stessa autrice parla della reiterazione di norme fornite della medesima *ratio* quale modo per ovviare alle difficoltà che nascevano dal fatto che gli illeciti erano sempre frequenti e da pastoie legate all'applicazione, *op.cit.*, p.98. Sulla reiterazione dei provvedimenti imperiali cfr. anche S. Puliatti, *Le costituzioni tardo antiche: diffusione e autenticazione*, in *SDHI*, 74,2008, p.118. In tema di utilizzazione processuale dei rescritti cfr. F. De Marini Avonzo, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in *AARC*, XI, Napoli 1996. Un altro aspetto delle modifiche postclassiche che interessarono la natura dei rescritti è quello riguardante la presunta capacità di questa costituzione imperiale di alterare l'ordinario svolgimento del processo per il quale era stato emanato così come ammesso dalla dottrina tradizionale. Invero spetta a Lucio Maggio la precisazione per cui soltanto i *rescripta ad consultationes emissa* diedero luogo ad uno speciale procedimento, detto *per relationem*, con caratteri propri rispetto a quello ordinario, cfr. L. Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici*. 1. *Il c.d. processo per rescriptum*, in *SDHI*, 61, 1995, pp. 285-312 e ID., *Note critiche sui rescritti postclassici*. 2. *L'efficacia normativa dei rescritti ad consultationes e dei rescritti ad preces emissa*, in *AARC*, XIV, Napoli 2003, pp. 359-380.

²⁹ Tradizionalmente si afferma che, a partire da Costantino, iniziò a registrarsi un calo sensibile della quantità di *rescripta*, cfr. L. De Giovanni, *Istituzioni cit.*, p.248. Secondo Mantovani il calo sarebbe stato già drastico in epoca diocleziana, in quanto il maggior numero di rescritti risale al periodo precedente al 295 d.C., cfr. D. Mantovani, *Il diritto cit.*, p.517. Per quanto sia dubbia la ragione di ciò (se attribuirlo ad un nuovo corso della politica legislativa costantiniana ovvero al fatto che il Codice Teodosiano ha raccolto, almeno nelle intenzioni del suo ispiratore, soltanto *leges generales*), sta di fatto che, per quanto diminuiti, i rescritti rimasero pur sempre una realtà che non scomparve del tutto, tant'è che continuarono ad essere emanati a partire proprio dallo stesso Costantino e così in avanti, se ancora il Teodosiano del 438 contempla una rubrica intitolata *De diversis rescriptis*, cfr. L. De Giovanni, *Istituzioni cit.*, p.248; O. Licandro, *op.cit.*, 427. Si pensi, solo per fare due esempi, al rescritto di Spello in materia religiosa (sul quale si segnala il recente contributo di G. A. Cecconi, *Il rescritto di Spello: prospettive recenti*, in *Costantino prima e dopo Costantino*, a cura di G. Bonamente, N. Lenski, R. Lizzi Testa, Bari 2012, pp.273-290) oppure a quello sulla *longissimi temporis praescriptio* quale nuovo modo di acquisto della proprietà. Al riguardo, Archi si dice "convinto" che anche nel periodo postclassico si ricorresse ai *rescripta*, cfr. G. G. Archi, *Teodosio II cit.*, p.77. Ancor più di recente si segnala la posizione di Sargenti, il quale parla di una falsa convinzione che ha indotto a credere che le *leges generales* rappresentassero l'*unicum* attraverso il quale si esplicasse l'intera produzione normativa imperiale, cfr. M. Sargenti, *La diffusione del materiale normativo nell'impero romano*, in *Scritti in onore di Manlio Sargenti (1947-2006)*, Napoli 2011, già pubblicato in *L'information et la mer dans le monde antique*, 2002.

³⁰ In effetti, ricollegandoci a quanto detto nella nota precedente, l'aspetto che dobbiamo porre in evidenza è in realtà un altro. Non si tratta, come dice De Giovanni, della fine dei rescritti casistici (*Istituzioni cit.*, p.47), ma di un nuovo corso della politica normativa imperiale che incise notevolmente, con effetti limitativi, sull'efficacia e l'utilizzazione in sede processuale dei *rescripta* a tal punto che Honoré parla di "hostility to rescripts", cfr. T. Honoré, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998. Gli interventi degli Augusti furono motivati non solo dal fatto, come visto, che la loro attenzione si rivolse verso una formulazione astratta e impersonale del dettato normativo per raggiungere quanti più destinatari, ma anche da fattori dipendenti dal livello scadente della cultura giuridica e della prassi seguita dalle parti, avvocati e giudici, nei tribunali dell'impero durante i secoli III-V d.C. In particolare, per quanto concerne le costituzioni casistiche, si era diffusa in quel periodo la pratica deteriore messa in atto da avvocati privi di scrupoli di far circolare rescritti apocriefi che venivano utilizzati nell'ambito della *recitatio*, attraverso appunto l'allegazione di risposte fittiziamente provenienti dall'imperatore, quali precedenti dotati di forza analogica. Ecco, quindi, che la prima seria risposta

che il potere imperiale diede fu quella di riformare la materia e, di conseguenza, eliminare la possibilità che un rescritto potesse esplicare efficacia di fronte ad un caso analogo a quello per il quale era stato richiesto. La prima misura che ricordiamo venne adottata da Diocleziano nel 292, C.I.1.23.3: "Imperatores Diocletianus, Maximianus . *Sancimus, ut authentica ipsa atque originalia rescripta et nostra manu subscripta, non exempla eorum, insinuentur.* DIOCL. ET MAXIM. AA. CRISPINO PRAESIDI PROV. PHOENICE. D. PRID. K. APRIL. HANNIBALIANO ET ASCLEPIODOTO CONSS". Circa l'interpretazione di questo rescritto, la dottrina del passato (Mommson) riteneva che Diocleziano avesse inteso regolamentare la trasmissione della risposta imperiale ai privati richiedenti. In particolare si sosteneva che l'imperatore illirico aveva inteso ripristinare una prassi esistente prima di Adriano e che consisteva nell'inviare al destinatario l'originale del rescritto. Successivamente, nel periodo appunto compreso tra Adriano e Antonino Pio, sarebbe invalsa una diversa pratica e cioè quella di rendere l'originale oggetto di *propositio* (affissione pubblica), per poi tornare al passato con C.I.1.23.3. Spetta, invece, a Palazzolo aver reimpostato la questione nei giusti termini, nel senso che la costituzione di Diocleziano non avrebbe intaccato minimamente una pratica consolidata, ma si sarebbe limitata a sancire che in giudizio il privato avrebbe dovuto produrre l'originale del rescritto e non una sua copia, cfr. N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d.C.)*, in *IURA*, XXVIII, 1977, pp.40-94. Ciò riguardò soltanto i *rescripta ad preces emissa*. Ancora dopo, come detto, sarebbe stato Costantino ad intervenire in materia con due costituzioni molto importanti. La prima, CTh.1.2.2 del 29 agosto 315, con la quale sancì l'invalidità dei *rescripta contra ius*: IMP. CONSTANTINUS A. AD POPVLUM. *Contra ius rescripta non valeant, quocumque modo fuerint inpetrata. quod enim publica iura perscribunt, magis sequi iudices debent.* P(RO)P(OSITA) IIII KAL. SEPTEMB. ROMAE CONSTANTINO A. IIII ET LICINIO IIII CONSS. La seconda, CTh.1.2.6 del 11 novembre 333, con la quale stabilì che, sebbene conforme al *ius*, il rescritto era valido soltanto se i fatti narrati dal privato corrispondevano a verità: "IMP. CONSTANTINUS A. AD BARBARUM POMPEIANUM CONSULAREM CAMPANIAE. *Etsi non cognitio, sed executio mandatur, de veritate precum inquiri oportet, ut, si fraus intervenit, de omni negotio cognoscatur.* DAT. III ID. NOVEMB. AQVIS DALMATIO ET ZENOPHILO CONSS. A distanza di parecchi anni e nella *pars Orientis*, a sottolineare come l'atteggiamento degli imperatori fosse lo stesso attraverso il tempo e in tutto l'impero, Arcadio avrebbe adottato una soluzione in linea con questi orientamenti diocleziane-costantiniani, una misura che vietava, questa volta, l'applicazione analogica dei *rescripta ad consultationes emissa*, ovvero le antiche *epistulae* indirizzate ai funzionari imperiali, CTh.1.2.11 del 6 dicembre 398 d.C.: IMP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. EUTYCHIANO PRAEFECTO PRAETORIO. *Rescripta ad consultationem emissa vel emittenda, in futurum his tantum negotiis optulentur, quibus effusa docebuntur. et cetera.*DAT. VIII ID. DECEMB. CONSTANTINOPOLI HONORIO A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS. Tra gli ultimi provvedimenti in tal senso e sempre sulla stessa linea si segnalano un frammento della legge di Valentiniano III del 426 d.C., riportata dal Codice di Giustiniano, C.I.1.19.7: Imperatores Theodosius, Valentinianus . *Rescripta contra ius elicita ab omnibus iudicibus praecipimus refutari, nisi forte aliquid est, quod non laedat alium et prosit petenti vel crimen supplicanti indulgeat.* THEODOS. ET VALENTIN. AA. AD SENATUM. A 426 D. VIII ID. NOV. RAVENNAE THEODOSIO XII ET VALENTINIANO II AA. CONSS., volta a riaffermare che i rescritti *contra ius* erano da ricusare, una costituzione di Zenone, C.I.1.23.7 del 477 d.C., che riprendeva il disposto costantiniano del 333 per cui occorreva che fosse soddisfatta la condizione *si preces veritate nituntur*: "Imperator Zeno. *Universa rescripta, sive in personam precantium sive ad quemlibet iudicem manaverint, quae vel adnotatio vel quaevis pragmatica sanctio nominetur, sub ea condicione proferri praecipimus, si preces veritate nituntur, nec aliquem fructum precator oraculi percipiat inpetrati, licet in iudicio adserat veritatem, nisi quaestio fidei precum imperiali beneficio monstretur inserta. Nam et vir magnificus quaestor et viri spectabiles magistri scriniorum: qui sine praefata adiectione quaecumque divinum responsum dictaverint, et iudices, qui susceperint, reprehensionem subibunt et, qui illicite dictata scribere ausi fuerint cuiuscumque scrinii memoriales seu pragmaticarii vel adiutores primicerii, amissione cinguli ferientur. Pragmaticas praeterea sanctiones non ad singulorum preces super privatis negotiis proferri, sed si quando corpus aut schola vel officium vel curia vel civitas vel provincia vel quaedam universitas hominum ob causam publicam fuderit preces, manare decernimus, ut hic etiam veritatis quaestio reservetur.* ZENO A. SEBASTIANO PP. A 477 D. X K. IAN. CONSTANTINOPOLI POST CONSULATUM ARMATI. e l'ennesimo intervento di Anastasio I, C.I.1.22.6 del 491 d.C., con la quale ammonì che i giudici *universae nostrae rei publicae* nel senso che nessun rescritto potesse avversare il *ius generale*: Imperator Anastasius. *Omnes cuiuscumque maioris vel minoris administrationis universae nostrae rei publicae iudices monemus, ut nullum rescriptum, nullam pragmaticam sanctionem, nullam sacram adnotationem, quae generali iuri vel utilitati publicae adversa esse videatur, in disceptatione cuiuslibet litigii patiantur proferri, sed generales sacras constitutiones modis omnibus non dubitent observandas.* ANASTAS. A. MATRONIANO PP. <A 491 ? D. K. IUL. CONSTANTINOPOLI. Nello stesso solco di coloro che reputano che Costantino non rinunciò ai rescritti, ma, nonostante ciò, fu il primo ad introdurre dei limiti, poi, come visto ribaditi in epoche differenti, cfr. F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975, pp.96 e ss. (ID., *Lezioni di storia del diritto romano*, Padova, 1999, pp.289 e ss.). La stessa autrice parla della reiterazione di norme fornite della medesima *ratio* quale modo per ovviare alle difficoltà che nascevano dal fatto che gli illeciti erano sempre frequenti e da pastoie legate all'applicazione, *op.cit.*, p.98. Sulla reiterazione dei provvedimenti imperiali cfr. anche S. Puliatti, *Le costituzioni tardo antiche: diffusione e autenticazione*, in *SDHI*, 74, 2008, p.118. In tema di utilizzazione processuale dei rescritti cfr. F. De Marini Avonzo, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in *AARC*, XI Convegno Internazionale, Napoli 1996. Un altro aspetto delle modifiche postclassiche

C. LE CONDIZIONI DELLA CULTURA GIURIDICA NEL MONDO TARDOANTICO

La politica limitativa nei confronti dei rescritti cui si è fatto riferimento nell'ambito del precedente paragrafo ci conduce verso una visuale ben più ampia sulla realtà dello stato del diritto, sulla sua conoscenza da parte degli operatori e sulle condizioni della legislazione proprie dell'età postclassica.

I secoli di cui ci occupiamo, infatti, mostrano un quadro desolante³¹ che attendeva una forte risposta da parte del potere imperiale. L'incultura, l'assenza di professionalità, la difficile conoscenza del materiale normativo e la corruzione dilagante tra giudici e avvocati traspaiono da due documenti della seconda metà del IV sec. d.C.: le *Res Gestae* di Ammiano Marcellino e l'anonimo autore del trattatello *De rebus bellicis*³², dai quali possiamo ricavare delle preziose informazioni. Oltre ai già citati segnali di crisi, entrambi gli autori, infatti, insistono sulla confusione delle norme, sul contrasto che spesso esisteva tra le stesse, sulla difficile applicazione delle leggi a causa della scarsa attendibilità dei testi e, quindi, la mala fede di chi cercava di trarre giovamento, nell'attività forense, da queste situazioni³³.

Ammiano, per esempio, ci informa dei *discidia legum*, ovvero delle contraddizioni esistenti tra le norme che avevano distrutto la scienza del diritto³⁴. Ancora su questa stessa questione batte l'autore del *De rebus bellicis*, il quale invocava un intervento dall'alto per risolvere i problemi derivanti dallo stato di confusione in cui si trovavano le leggi (*confusas legum contrariasque sententias*)³⁵.

Possiamo vedere, quindi, come a partire dall'età diocleziana i lamentati problemi non erano stati risolti se ancora le due fonti appena richiamate proponevano l'ennesima testimonianza. I reiterati interventi degli imperatori, così come la redazione delle prime raccolte di leggi imperiali, quali il *Codex Gregorianus* e il *Codex Ermogenianus*, evidentemente non avevano sortito gli effetti sperati se, ancora a metà del V secolo, Teodosio II, in sede di promulgazione del suo Codice, faceva riferimento al difficile stato di fatto³⁶:

che interessarono la natura dei rescritti è quello riguardante la presunta capacità di questa costituzione imperiale di alterare l'ordinario svolgimento del processo per il quale era stato emanato così come ammesso dalla dottrina tradizionale. Invero spetta a Lucio Maggio la precisazione per cui soltanto i *rescripta ad consultationes emissa* diedero luogo ad uno speciale procedimento, detto *per relationem*, con caratteri propri rispetto a quello ordinario, cfr. L. Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici*. 1. *Il c.d. processo per rescriptum*, in *SDHI*, 61, 1995, pp. 285-312 e ID., *Note critiche sui rescritti postclassici*. 2. *L'efficacia normativa dei rescritti ad consultationes e dei rescritti ad preces emissa*, in *AARC*, XIV, Napoli 2003, pp. 359-380.

³¹ S.-A. Fusco, *Il Tardoantico, la "globalizzazione" e la crisi della giustizia*, in *SDHI*, LXIX, 2003, p.423 e ss.; L. De Giovanni, *I "mali della giustizia" in una testimonianza di Ammiano Marcellino*, in *Fides, Humanitas, Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, III, Napoli 2003, pp.1401-1406.

³² L. De Giovanni, *Istituzioni cit.*, p.333-335; O. Licandro, *Il diritto cit.*, p.431-432.

³³ Puliatti ritiene che circa l'attendibilità dei testi normativi occorre fare una distinzione. Da un lato, dice l'autore, vi erano delle trascrizioni ufficiali fatte dai funzionari imperiali che non avrebbero presentato problemi; dall'altro, invece, vi erano privati (per lo più avvocati) che non esitavano ad alterare il testo per piegarlo alle proprie ragioni di parte, cfr. S. Puliatti, *op.cit.*, p.118. A quest'ultimo riguardo, infatti, era prassi dei privati ricopiare il testo delle costituzioni imperiali privi di proemio e di epilogo, cfr. G. Barone-Adesi, *Ricerche sui corpora normativi dell'impero romano*. 1 – *I corpora degli iura tardo imperiali*, Torino 1998, p.18 nt.34.

³⁴ Amm. Marc.,30.4.11:"...qui iuris professi scientiam, quam repugnantium sibi legum absolevere discidia...". Cfr. l'ampia digressione di F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa cit.*, p.66 e ss.

³⁵ Anon. de rebus bellicis, 21.1:" *Divina providencia, sacratissime imperator, domi forisque rei publicae praesidiis comparatis, restat unum de tua serenitate remedium ad civilium curarum medicinam, ut confusas legum contrariasque sententias, improbitatis reiecto litigio, iudicio augustae dignationis illumines. 2. Quid enim sic ab honestate consistit alienum quam ibidem studia exerceri certandi ubi, iustitia profitente, discernuntur merita singulorum?*"

³⁶ Sull'argomento, di recente, cfr. G. Falcone, *Teodosio II e la "compendiosa divalium constitutionum scientia"*, in *Seminarios complutenses de derecho romano. Revista internacional de derecho romano y tradición romanística*, XXVIII, 2015, pp.339-368, *praecipue* p.356.

NTh.1. Impp. Theodosius et Valentinianus aa. Florentio praefecto Orientis. *Saepe nostra clementia dubitavit, quae causa faceret, ut tantis propositis praemiis, quibus artes et studia nutriuntur, tam pauci rarique exstiterint, qui plene iuris civilis scientia ditarentur, et in tanto lucubrationum tristi pallore vix unus aut alter receperit soliditatem perfectae doctrinae. Quod ne quoquam ulterius sedula ambiguitate tractetur, si copia immensa librorum, si actionum diversitas difficultasque causarum animis nostris occurrat, si denique moles constitutionum divalium, quae velut sub crassae demersa caliginis et obscuritatis vallo sui notitiam humanis ingeniis interclusit, verum egimus negotium temporis nostri, et discussis tenebris compendio brevitatis lumen legibus dedimus...* Dat. XV. kal. mart. Constantinopoli, d n Theodosio a. XVI. cons. et qui fuerit nuntiatus.

Peraltro, potremmo imputare questo stato di fatto anche alle condizioni in cui versavano gli archivi, dove erano custodite le copie delle leggi. Spesso, infatti, questi depositi non erano per nulla aggiornati e inoltre difficoltoso era il reperimento di una legge³⁷.

Non dovevano, poi, essere pochi i casi a cui dava luogo una trasmissione privata della conoscenza delle norme insieme con la fraudolenta azione di chi voleva piegare ai propri interessi e alle proprie istanze una certa legge da citare, ingenerando seri dubbi non soltanto sulla utilizzabilità della stessa, ma soprattutto sulla vigenza³⁸.

Proprio a questo proposito, è dato ricavare, dalle affermazioni di Puliatti³⁹, la possibilità di inquadrare nell'ambito di tale scenario un caso specifico offerto da una fonte giuridica particolarmente nota negli studi sul dualismo legislativo, vale dire CTh.12.1.158 che non mancherà di essere richiamata più avanti in quanto si presta ad essere esaminata da più punti di vista.

In questa sede possiamo limitarci a dire che si tratta di una costituzione emanata dall'imperatore Onorio il 13 febbraio o settembre del 398 per rispondere ad una richiesta che, probabilmente, era stata avanzata dagli ebrei dell'Italia meridionale, i quali, venuti a conoscenza di una legge orientale che li avrebbe esentati dal servizio curiale, l'avevano invocata innanzi alla corte di Onorio. Quest'ultimo, che già con la precedente CTh.12.1.157⁴⁰ aveva espresso un principio generale in materia di assolvimento degli obblighi delle curie a prescindere dall'appartenenza religiosa, si trovò a ribadire il medesimo dispositivo, manifestando nel contempo la propria perplessità in ordine alla legge orientale, indicata dagli ebrei, attraverso le parole *si qua est*, ovvero "semmai questa (legge *in Orientis partibus lata*) esista":

³⁷ Di tutta questa situazione offre una ricostruzione De Francisci. La necessità delle reiterate disposizioni relative all'autenticità dei rescritti lascia immaginare che vi fosse una dilagante difficoltà da parte dei giudici locali o dei funzionari periferici se le *preces* private fossero conformi al *ius* e alle *leges generales*. Il mancato aggiornamento degli archivi locali, come già accennato, oppure le difficili modalità per avere una regolare pubblicazione delle norme costituirono degli inconvenienti che, per lo studioso, si acuirono proprio nel lungo lasso temporale entro il quale si iscrive la presente ricerca e cioè da Diocleziano e sino alla compilazione del Teodosiano, cfr. P. De Francisci, *Osservazioni sulle condizioni della legislazione nei secoli IV e V*, in *Scritti della facoltà giuridica di Roma in onore di Antonio Salandra*, Milano 1926, pp.151-152.

³⁸ Occupandosi della parte finale di CTh.1.1.5 di Teodosio II, in cui sono contenute le disposizioni che stabiliscono per il futuro come una legge avrebbe dovuto assumere ufficiale vigenza in tutto l'impero, Barone-Adesi ritiene che ciò era stato statuito autoritativamente per evitare che la vigenza di una norma emanata nell'altra *pars imperii* dipendesse dal puro caso che qualche avvocato ne facesse oggetto di *recitatio*, chiamandola in causa, cfr. G. Barone-Adesi, *op.cit.*, p.53. Si comprende bene, quindi, come prima che l'imperatore d'Oriente fissasse delle regole precise per ovviare ai tanti inconvenienti cui abbiamo fatto cenno, la stessa vigenza di una legge poggiasse su asserzioni private (si pensi a quanto dice Teodosio II in CTh.1.1.5: "... *ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur...*).

³⁹ S. Puliatti, *op.cit.*, p.122 ed ivi nt.74. Sull'argomento cfr. anche O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.430.

⁴⁰ Idem aa. Theodoro praefecto praetorio. *Omnes, qui quolibet curiae iure debentur, cuiuscumque superstitionis sint, ad implenda munia teneantur*. Dat. id. feb. Mediolano Honorio a. IIII et Eutychiano cons.

Idem aa. Theodoro praefecto praetorio. *Vaccillare per apuliam calabriamque plurimos ordines civitatum comperimus, quia iudaicae superstitionis sunt et quadam se lege, quae in Orientis partibus lata est, necessitate subeundorum munerum aestimant defendendos. Itaque hac auctoritate decernimus, ut eadem, si qua est, lege cessante, quam constat meis partibus esse damnosam, omnes, qui quolibet modo curiae iure debentur, cuiuscumque superstitionis sint, ad complenda suarum civitatum munia teneantur.* Dat. id. sept. Mediolano Honorio a. IIII et Eutychiano cons.

Si capisce bene, dunque, che se un Augusto arrivava ad esprimersi in questi termini in seno ad una legge, evidentemente il problema della corretta individuazione delle norme era percepito anche ai più alti livelli. Non è da escludere, inoltre, la stessa ipotesi che l'invocata legge orientale non fosse esattamente nota nei suoi termini, proprio per quello stato di confusione di cui si è parlato. Può darsi, infatti, che l'esatta formulazione della norma fosse un'altra⁴¹ e che potesse, al limite, essere anche in linea con quanto previsto da Onorio, ma per come veniva presentata, magari, non risultava consentanea ai territori occidentali. Poiché il campo delle ipotesi rimane aperto, non è detto che la risposta di Onorio debba essere per forza indice di una separazione tra le due *partes imperii* che si riflette in campo normativo, ma che, al contrario, le parole dell'imperatore stiano a testimoniare il disagio ad accettare l'esistenza di una legge orientale che non fosse in linea con la politica perseguita in materia di doveri curiali, anche alla luce del fatto che la precedente CTh.12.1.157 aveva un tenore così ampio (*Omnes, qui quolibet curiae iure debentur, cuiuscumque superstitionis sint, ad implenda munia teneantur*) da suggerire una sua estensione a tutto l'impero. D'altronde, di lì ad un anno di distanza da CTh.12.1.158, Arcadio avrebbe emanato un'altra legge, CTh.12.1.165⁴², per mezzo della quale si sarebbe raggiunta un'uniformità tra le due *partes imperii*.

D. GLI INTERVENTI DI VALENTINIANO III E TEODOSIO II: LA LEGGE DELLE CITAZIONI E IL CODICE TEODOSIANO

Per arginare e cercare di risolvere i problemi descritti, vennero messi in atto, a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, due interventi tanto ad opera della cancelleria ravennate quanto di quella costantinopolitana, a sottolineare come le esigenze di semplificazione e di chiarezza in tema di fonti del diritto fossero sentite ed avvertite in tutto l'impero⁴³.

Innanzitutto fu l'Occidente a fornire una risposta con un complesso provvedimento emanato da Valentiniano III nel 426⁴⁴, del quale ricordiamo la sola parte che va sotto il nome di "Legge delle citazioni", CTh.1.4.3, destinata a regolare la prassi della *recitatio* in giudizio delle opere della giurisprudenza. Si tratta di CTh.1.4.3⁴⁵.

⁴¹ D'altronde, come vedremo *ex professo*, la dottrina è divisa circa l'identificazione di questa legge orientale con quella che solitamente si cita, ovvero CTh.16. 8.13.

⁴² Idem aa. Eutychiano praefecto praetorio. *Quicumque ex iudaeis obnoxii curiae comprobantur, curiae mancipentur.* Dat. III kal. ian. Theodoro v. c. cons.

⁴³ Così De Giovanni, cfr. L. De Giovanni, *Prospettive di lettura riguardo ad alcune costituzioni del Codice Teodosiano*, in *Politica, cultura e religione nell'impero romano (secoli IV-VI) tra Oriente e Occidente*, Atti del Secondo Convegno dell'Associazione di Studi Tardoantichi, a cura di F. Conca, I. Gualandri, G. Lozza, Napoli 1993, p.78

⁴⁴ Il testo di cui stiamo parlando risulta smembrato in tanti frammenti che sono distribuiti tra il Codice Teodosiano e quello Giustiniano. Per quanto riguarda gli scopi presenti, ci si limita ad indicare CTh.1.4.3, C.I.1.14.2, C.I.1.14.3, C.I.1.19.7 e C.I.1.22.5, mentre gli altri brani concernono questioni che attengono al diritto successorio, cfr. L. Maggio, *op.cit.*, p.95.

⁴⁵ IMPP. THEOD(OSIUS) ET VALENTIN(IANUS) AA. AD SENATUM URBIS ROM(AE). POST ALIA. *Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et ceteros comitentur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur. Ubi autem diversae sententias*

Ora, data l'importanza di questa legge e il fatto indiscusso che ai fini della realizzazione del Codice di Teodosio II imprescindibile fu la collaborazione tra le cancellerie delle due *partes imperii*⁴⁶, non possiamo fare a meno di pensare che il provvedimento di Valentiniano III fosse conosciuto in Oriente prima che Teodosio II avviasse i lavori di realizzazione della sua compilazione con CTh.1.1.5 del 429 d.C.

A suggello di questa ipotesi possiamo indicare gli altri due brani riportati dal Codice di Giustiniano e cioè C.I.1.14.2⁴⁷ e 3⁴⁸. Mentre con il primo Valentiniano andava a stabilire che le disposizioni particolari non assurgessero a dignità di diritti generali (*nec iura generalia sint*), con il

preferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari. Ubi autem eorum pares sententiae recitantur, quorum par censetur auctoritas, quos sequi debeat, eligat moderatio iudicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus. ET CETERA. DAT. VII ID. NOVEMB. RAVENNA DD.NN. THEOD(OSIO) XII ET VALENT(INIANO) II AA. CONSS. In virtù di tale disposizione l'imperatore Valentiniano III sancì che in giudizio la citazione degli iura dovesse limitarsi alle opere di cinque grandi giuristi dell'età classica ed epiclassica: Gaio, Modestino, Papiniano, Ulpiano e Paolo. A tal riguardo, la legge fissava un criterio contabile in base al quale, ai fini della risoluzione del caso concreto, sarebbe dovuta prevalere l'opinione della maggioranza dei predetti giuristi. Laddove, invece, vi fosse stata la parità tra le opinioni, a prevalere sarebbe stata quella di Papiniano; se neanche quest'ultimo si fosse espresso sulla questione, il giudice sarebbe stato libero di seguire la tesi che preferiva. La letteratura sulla legge delle citazioni è molto ampia e, a tal fine, ricordiamo A. Biscardi, *Studi sulla legislazione del Basso Impero*, I. *La legge delle citazioni di Valentiniano III*, in *Studi senesi*, LIII, 1939, pp.406 e ss.; G. Scherillo, *La critica del Codice Teodosiano e la legge delle citazioni di Valentiniano III*, 1942, in *Scritti giuridici*, I, Milano 1992, p.155 e ss. F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa cit.*, p.71 e ss.; G. G. Archi, *Teodosio II cit.*, p.91 e ss.; G. Bassanelli Sommariva, *La legge di Valentiniano III del 7 novembre 426*, in *Labeo*, 29, 1983, p.280 e ss. e ID, *Il codice teodosiano e il codice giustiniano posti a confronto*, in *Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité* [En ligne], 125-2 | 2013; G. L. Falchi, *La codificazione di Teodosio II e la legge delle citazioni nella parte orientale dell'impero*, in *AARC*, V, Perugia 1983, p.209 e ss. e ID, *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo d.C.*, Roma 1989, p.87 e ss.; E. Volterra, *Sulla legge delle citazioni*, in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei*, Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, ser.VIII, 27, 1983, p.185 e ss. (ora in *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994, p.489 e ss.); A. Biscardi, *Nuovi spunti sulle fonti del diritto nell'età del tardo impero*, in *AARC*, X, Napoli 1995, p.329 e ss.; L. De Giovanni, *Istituzioni cit.*, p.335 e ss.; M. De Bernardi, *La legge "delle citazioni" del 426 d.C. e l'art.118 delle disposizioni per l'attuazione del vigente codice di procedura civile italiano*, in *Rivista di diritto romano*, XIII, 2013 (http://www.ledonline.it/rivistadidiritto_romano). In passato la dottrina ha espresso un'opinione poco felice sull'entità di questa legge, cfr. O. Seeck, *Geschichte der Untergangs der antiken Welt*, VI., Stoccarda, 1920 (ristampa Darmstadt, 1966), p.170. Al contrario, la critica recente pone sotto una migliore luce l'operato di Ravenna, cfr.. O. Licandro, *op.cit.*, p.446.

⁴⁶ O. Licandro, *Edictum Theoderici. Un misterioso caso librario del Cinquecento*, Roma 2013, p.88. A questo riguardo, Harper definisce la Legge delle citazioni "a western law possibly inspired by eastern court", cfr. K. Harper, *The SC. Claudianum in the Codex Theodosianus: social history and legal texts*, in *Classical Quarterly*, 60.2, 2010, p.610.

⁴⁷ Imperatores Theodosius, Valentinianus. *Quae ex relationibus vel suggestionibus iudicantium per consultationem in commune florentissimorum sacri nostri palatii procerum auditorium introducto negotio statuimus vel quibuslibet corporibus aut legatis aut provinciae vel civitati vel curiae donavimus, nec generalia iura sint, sed leges fiant his dumtaxat negotiis atque personis, pro quibus fuerint promulgata, nec ab aliquo retractentur: notam infamiae subituro eo, qui vel astute ea interpretari voluerit vel impetrato impugnare rescripto, nec habituro fructum per subreptionem elicit: et iudices, si dissimulaverint vel ulterius litigantem audierint vel aliquid allegandum admiserint vel sub quodam ambiguitatis colore ad nos rettulerint, triginta librarum auri condemnatione plectendi sunt. THEODOS. ET VALENTIN. AA. AD SENATUM. A 426 D. VIII ID. NOV. RAVENNAE THEODOSIO XII ET VALENTINIANO II AA. CONSS.*

⁴⁸ Imperatores Theodosius, Valentinianus. *Leges ut generales ab omnibus aequabiliter in posterum observentur, quae vel missa ad venerabilem coetum oratione conduntur vel inserto edicti vocabulo nuncupantur, sive eas nobis spontaneus motus ingesserit sive precatio vel relatio vel lis mota legis occasionem postulaverit. Nam satis est edicti eas nuncupatione censi vel per omnes populos iudicum programme divulgari vel expressius contineri, quod principes censuerunt ea, quae in certis negotiis statuta sunt similium quoque causarum fata componere. Sed et si generalis lex vocata est vel ad omnes iussa est pertinere, vim obtineat edicti; interlocutionibus, quas in uno negotio iudicantes protulimus vel postea proferemus, non in commune praeiudicantibus, nec his, quae specialiter quibusdam concessa sunt civitatibus vel provinciis vel corporibus, ad generalitatis observantiam pertinentibus. THEODOS. ET VALENTIN. AA. AD SENATUM. A 426 D. VIII ID. NOV. RAVENNAE THEODOSIO XII ET VALENTINIANO II AA. CONSS.*

secondo fissava i criteri per definire una *lex generalis*⁴⁹, quindi il tipo di fonte che poteva rientrare nell'ambito degli *iura generalia*, "vigenti in tutto l'impero"⁵⁰.

Ora, gran parte della dottrina⁵¹ ritiene che Teodosio II avesse presente il concetto di *lex generalis* elaborato dalla cancelleria ravennate, quando nel 429 fissò le linee direttive per il proprio programma di codificazione⁵².

In questa sede, dunque, a noi interessa soltanto far presente la tesi del recepimento, sotto il profilo dell'invio e della vigenza della legge di Valentiniano III in Oriente, così come messo in luce dall'ipotesi ricostruttiva di Voci⁵³, posto che, al di là di tutto, essa andava ad affrontare

⁴⁹ Vedi p.7.

⁵⁰ G. Barone – Adesi, *op.cit.*, p.13. È lo stesso studioso, peraltro, a ricordare un esempio della situazione, precedente all'emanazione della legge di Valentiniano III, che si poteva vivere in un tribunale dell'impero, proprio a causa della confusione che si faceva tra leggi di carattere generale da un lato e particolare dall'altro. Spesso avvocati infidi "giocavano" sulle affermazioni di principio e generalizzanti contenute nei proemia dei testi normativi sia di carattere generale sia particolare. In tal modo l'intento del *practicus* era quello, magari, di forzare il senso di una disposizione casistica per renderla di dubbia generalità allo scopo di ottenere il risultato voluto. Dall'altra parte, peraltro, poteva anche capitare che un *praemium* venisse eliminato dalla trascrizione fatta un privato, perché, magari, controproducente, cfr. G. Barone-Adesi, *op.cit.*, p.18-19.

⁵¹ Sono di questo avviso, per esempio, F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa* cit., p.122; G. G. Archi, *Teodosio II cit.*, p.6 e ss.; M. G. Bianchini, *Caso concreto cit.*, p.141 e ss.; T. Honoré, *Law cit.*, p.124 e ss. Di contrario avviso è G. Bassanelli Sommariva, *Il codice teodosiano cit.*

⁵² CTh.1.1.5: IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. AD SENATUM. *Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus, edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas..... ET CETERA. DAT. VII KAL. APRIL. CONST(ANTINO)P(OLI) FLORENTIO ET DIONYSIO CONSS.*

⁵³ P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. II. Il V secolo* (già pubblicato in *SDHI*, 48, 1982), in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, pp.392-393. Lo studioso cerca di fornire una possibile giustificazione all'invio del complessivo provvedimento di Valentiniano, argomentando, però, non dalla parte relativa alla legge delle citazioni, bensì prendendo le mosse da uno dei tanti frammenti in cui risulta smembrata e che, per di più, non rientra nell'ambito della disciplina delle fonti del diritto, ma nella materia successiva. Uno dei brani, infatti, che rientrano in quest'ultima branca è CTh.8.19.1: "IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. AD SENATUM. POST ALIA: *Cum venerandae leges veterint patribus iure potestatis adquiri, quidquid eorum filiis avus, proavus proavia a linea materna venientes quocumque titulo contulissent, hoc quoque convenit observari, ut, quidquid vel uxor marito non emancipato vel maritus uxori in potestate positae quocumque titulo vel iure contulerit sive transmiserit, hoc patri nullatenus adquiratur, atque ideo in eius tantum, cui delatum est, iure durabit. ET CETERA. DAT. VII ID. NOV. RAVENNA DD. NN. THEODOSIO XII ET VALENTINIANO II AA. CONSS.* Per mezzo di questa disposizione l'Augusto occidentale introdusse l'istituto dei bona ex matrimonio filiis familiae acquisita che successivamente sarebbe stato perfezionato da Teodosio II per mezzo di C.I.6.61.2 del 428 d.C.: *Imperatores Theodosius, Valentinianus. Constitutionis novae capitulum clariore interpretatione sancimus, ut, quae per filios nepotes pronepotes itemque filias neptes proneptes, quamvis in potestate sint, minime adquiri decevimus a marito vel uxore quocumque titulo collata sive ultima voluntate transmissa, nullus ad id quoque pertinere existimet, quod ab ipso parente datum vel ante nuptias donationis causa pro una ex memoratis personis praestitum fuerat, ut minime ad eum, si casus tulerit, revertatur (prospiciendum est enim, ne hac iniecta formidine parentum circa liberos munificentia retardetur) : sed ut his potestatis iure ad parentes reversis cetera, quae ex substantia speciali coniugis ad superstitem devenerunt, quamvis idem in sacris sit, fructu tamen solo atque usu parentibus deputato, dominium ei qui a coniuge vel quae meruit reservetur, parente pro emancipationis etiam beneficio, si voluerit, sicut in maternis rebus vel quae per eanden lineam veniunt, praemium habituro. THEODOS. ET VALENTIN. AA. HIERIO PP. A 428 D. X K. MART. FELICE ET TAURO CONSS.* Secondo, quindi, la tesi di Voci se la norma occidentale del 426 non fosse stata valida in Oriente, non si potrebbe spiegare l'intervento che su di essa spiegò Teodosio soltanto due anni dopo. Poggiando, dunque, la prospettiva di Voci sulla ricostruzione che Mommsen e Seeck hanno fatto di tutti i frammenti come rientranti in un unico provvedimento emanato nel 426, appare chiaro che anche le disposizioni sulle fonti del diritto ebbero estensione in Oriente prima dell'avvio dei lavori del Teodosiano. In ogni caso lo studioso si accosta alla schiera di coloro che ritengono che Teodosio II fa un uso del concetto di *lex generalis* mutuandolo dalle parole di Valentiniano. In ultimo Voci pensa che la recezione della normativa occidentale sia stato anche un atto di benevolenza verso l'imperatore fanciullo, fermo restando che, per il romanista, sia da escludere che l'Oriente sia stato l'ispiratore della legge di Valentiniano III, cfr. *op.cit.*, nt.94 p.393. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la posizione di Voci diverge da quella di Purpura, il quale afferma che la "la legge ravennate rappresenta quasi un'anticipazione ed una sperimentazione di un progetto concordato con l'Oriente", dal momento che gli intenti di politica legislativa perseguiti tra il 426 e il 439 d.C. nelle due *partes imperii* erano identici, ma diretti dalla corte orientale, stante la maggiore *auctoritas* del *pater* Teodosio rispetto al *filius* Valentiniano, cfr. G. Purpura, *La*

problemi, come afferma Archi⁵⁴, non di una sola parte, “ma di vecchie questioni riguardanti tutto l'impero”⁵⁵.

Venendo adesso all'intervento della corte costantinopolitana, che si concretizzò nel Codice di Teodosio II, occorre, prima di tutto, ricordare come già alla fine del III secolo d.C. avevano fatto la loro comparsa due opere: il *Codex Gregorius* (o *Gregorianus*) e il *Codex Hermogenianus*. Si trattava del prodotto di due autori, forse membri della burocrazia imperiale⁵⁶, che in Oriente avevano proceduto alla selezione e raccolta di *constitutiones principum*, in particolar modo di *rescripta*⁵⁷. Nonostante il loro rilievo, queste opere erano comunque scevre del crisma dell'ufficialità⁵⁸. Occorre arrivare, dunque, al *Codex Theodosianus* per trovarci di

compilazione del Codice Teodosiano e la Lex Digna, in *Studi in onore di Antonino Metro*, V, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010, pp.167-168. A questa visione di un'idea concertata tra le due *partes coniunctissimae imperii* aderisce anche Barone-Adesi, il quale prende le mosse da C.I.1.14.4: Imperatores Theodosius, Valentinianus. *Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri: adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. Et re vera maius imperio est submittere legibus principatum. Et oraculo praesentis edicti quod nobis licere non patimur indicamus*. THEODOS. ET VALENTIN. AA. AD VOLUSIANUM PP. D. III. ID. IUN. RAVENNAE FLORENTIO ET DIONYSIO CONSS., con la quale nel 429, quindi tre anni dopo il primo grande intervento e in contemporanea con l'altrettanto nota C.Th.1.1.5, stabilì il principio di sottoposizione dell'imperatore alla legge. Tale contesto, secondo l'autore, “riflette la coerenza della cancelleria occidentale con il disegno perseguito dal progetto compilatorio appena avviato a Costantinopoli da Teodosio II”, attraverso il quale l'*auctoritas iuris* avrebbe goduto di un suggerimento rilevante quale appunto il Codice, G. Barone-Adesi, *op.cit.*, p.43.

⁵⁴ G. G. Archi, *Teodosio II cit.*, p.19.

⁵⁵ Questa è la ragione anche della supposizione di Barone-Adesi, cfr. *op.cit.*, p.45.

⁵⁶ Per quanto riguarda la figura di *Gregorianus*, Licandro avverte che è tutt'ora in corso un “vivace dibattito” circa l'individuazione di questo giurista. La dottrina si divide tra chi lo considera un *magister memoriae* attivo sotto Diocleziano e Galerio, e chi invece lo considera un *antecessor* presso la scuola di Berito, cfr. O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.433. Quest'ultima pare sia la ipotesi ricostruttiva più accreditata secondo gli studi più recenti, cfr. M. U. Sperandio, *Codex Gregorianus: origine e vicende*, Napoli 2005, p.209 e ss. Cfr. anche L. De Giovanni, *Istituzioni cit.*, p.170 ed ivi maggiore bibliografia. Riguardo ad Ermogeniano, invece, si pensa che sia stato un *magister libello rum*, poi divenuto *praefectus praetorio* sul finire della carriera. Come nota Dovere, la sua carriera all'interno della burocrazia imperiale lo avrebbe visto operare tanto in Oriente quanto in Occidente, secondo una prassi “non ancora divenuta inconsueta, visto che in età tardoantica erano ancora frequenti le trasmissioni all'interno dell'amministrazione dello Stato da una *pars imperii* all'altra. In ordine alla sua identificazione, comunque, lo studioso precisa che ad oggi l'ipotesi più accreditata è quella che fa dell'autore del *Codex* omonimo lo stesso realizzatore di quell'opera di diritto realizzata nell'ultima età di Diocleziano che prende il nome di *Epitome iuris*, cfr. E. Dovere, *De Iure cit.*, pp-7-14

⁵⁷ Il *Gregorianus* fu una raccolta articolata in 14 o 16 libri, a loro volta divisi in *tituli* e, quindi per materia. Il più antico rescritto risale certamente al tempo di Settimio Severo (196 d.C.), sebbene sembri che vi sia anche qualche provvedimento di Adriano, cfr. L. De Giovanni, *Istituzioni cit.*, pp.171 e 172. Passando all'Ermogeniano, fino a poco tempo fa si pensava che esso fosse un complemento del Gregoriano, dal momento che racchiude rescritti limitati al biennio 293-294. Allo stato delle ultime indagini, invero, pare che l'opera sia diversa dal precedente, come testimoniato da alcuni indizi, quali il carattere recente delle costituzioni raccolte, la redazione non curata e la suddivisione in *tituli* e non in libri. Secondo Archi, i rescritti contenuti nei due codici sono di un tipo particolare: si tratterebbe di *rescripta* che, alla luce di quanto afferma Ulpiano (D.1.4.1.2: *Plane ex his quaedam sunt personales nec ad exemplum trahuntur: nam quae princeps alicui ob merita indulsit vel si quam poenam irrogavit vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur*) sono *ad exemplum trahuntur*. Questa definizione, secondo il romanista, non va a individuare le *constitutiones personales*, bensì quei rescritti che se non da intendere come *generalia* al momento della loro emissione, erano diventati tali secondo l'intendimento degli autori dei *codices*, cfr. G..G. Archi, *Teodosio II cit.*, p.30.

⁵⁸ G. G. Archi, *Teodosio II cit.*, p.30. A dire il vero, però, per quanto riguarda il solo codice Ermogeniano, Varvaro, partendo dal presupposto che il suo autore fosse un pubblico funzionario, ipotizza la natura “semi-pubblica” dell'opera, cfr. M. Varvaro, *Riflessioni sullo scopo del codice Ermogeniano*, in *AUPA*, XLIX, 2004, p. 255. Inoltre, un altro aspetto interessante ai nostri fini che emerge dallo studio del romanista palermitano è il fatto che sempre lo stesso codice, pur raccogliendo rescritti diocleziane emanati in Oriente, potrebbe aver avuto lo scopo di rinsaldare l'unità giuridica in tutto l'impero ormai diviso su base territoriale tra gli Augusti e i rispettivi Cesari, e, dunque, garantire l'applicazione uniforme delle costituzioni imperiali, in ragione, peraltro, della loro intestazione all'intero collegio imperiale⁵⁸.

fronte al primo vero codice ufficiale⁵⁹. L'avvio della sua realizzazione rimonta alla già ricordata costituzione di Teodosio II, CTh.1.1.5, emanata il 26 marzo del 429 d.C.⁶⁰ In virtù di questa legge l'imperatore d'Oriente diede incarico ad una commissione formata da vari esperti⁶¹ di realizzare un progetto⁶² che, a quel tempo, prevedeva la messa in opera di due codici: uno

⁵⁹ Gli studi sul Teodosiano sono assai numerosi. Per quanto concerne la fortuna alterna di cui ha goduto nei secoli l'attenzione di quest'opera capitale, rimane emblematica l'espressione usata da Seeck che lo definì "una pietosa rattoppatura", cfr. O. Seeck, *Geschichte des Untergangs cit.*, p.176. Come ricorda Volterra, infatti, dopo il magistrale ed approfondito commento settecentesco del Gotofredo, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, gli studiosi non hanno speso molte energie intorno ad ulteriori ricerche in merito, complice anche il fatto che il grosso dell'attenzione è stato ricevuto da un'opera di ben altra mole, quale il *Corpus iuris* di Giustiniano, cfr. E. Volterra, *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, 3ª serie, XXI, LXXXIII, 1980, pp.109-145. In ogni caso, a partire dagli anni '70 del secolo scorso, l'interesse verso quest'opera ha iniziato ad essere più evidente. Il Teodosiano, pertanto, ha attratto le energie di molti studiosi, autori di importanti ed imprescindibili contributi. Oltre lo studio già citato della De Marini Avonzo, *La politica legislativa cit.*, si ricordano, in particolare, gli scritti di Archi e tra questi il suo *Teodosio II cit.* ed altri per lo più raccolti in *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano: Teodosio II e Giustiniano*, Cagliari 1987 ed ancora M. G. Bianchini, *Caso concreto cit.* Rilevanti i lavori di Volterra in cui si è concretizzata la sua ultima attività scientifica, come risulta dai ricordi di O. Bucci, *L'operosità scientifica di Edoardo Volterra: bilancio e prospettive*, Bruxelles 1985, pp.208-235, *praecipue* p.212. Si ricordano, a questo riguardo, E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto*, "La critica del testo", Firenze 1971, 2, pp.821-1097; ID., *Intorno alla formazione cit.*; ID., *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, LXXXIV, (1981-83), pp.85-124. Tra gli altri studiosi, J. Gaudemet, *Théodosien (code)*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris 1965, 1223 e ss.

⁶⁰ IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. AD SENATUM. *Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus, edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas. Et primum tituli, que negotiorum sunt certa vocabula, separandi ita sunt, ut, si capitulis diversis expressis ad plures titulos constitutio una pertineat, quod ubique aptum est, collocetur; dein, quod in utramque dici partem faciet varietas, lectionum probetur ordine non solum reputatis consulibus et tempore quaesito imperii, sed ipsius etiam compositione operis validiora esse, quae sunt posteriora, monstrante; post haec, ut constitutionum ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quae sancienda rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt. Sed cum simplicius iustiusque sit praetermissis eis, quas posteriores infirmant, explicari solas, quas valere conveniet, hunc quidem codicem et priores diligentioribus compositos cognoscamus, quorum scholasticae intentioni tribuitur nosse etiam illa, quae mandata silentio in desuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis negotiis valitura. Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, eorundem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius, qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit. Ad tanti consummationem operis et contexendos codices - quorum primus omni generalium constitutionum diversitate collecta nullaque extra se, quam iam proferri liceat, praetermissa inanem verborum copiam recusabit, alter omni iuris diversitate exclusa magisterium vitae suscipiet - deligendi viri sunt singularis fidei, limatioris ingenii; qui, cum primum codicem nostrae scientiae et publicae auctoritati obtulerint, adgredientur alium, donec dignus editione fuerit, pertractandum. Electos vestra amplitudo cognoscat: Antiochum virum illustrem, ex quaestore et praefectum elegimus, Antiochum virum illustrem quaestorem sacri palatii, Theodorum v(irum) s(pectabilem) com(ite)m et magistrum memoriae, Eudicium et Eusebium v(iros) s(pectabiles) magistros scriniorum, Iohannem v(irum) s(pectabilem) ex com(ite) nostri sacrarii, Comazontem atque Eubulum v(iros) s(pectabiles) ex magistris scriniorum et Apellem virum disertissimum scholasticum. Hos a nostra perennitate electos eruditissimum quemque adhibituros esse confidimus, ut communi studio vitae ratione deprehensa iura excludantur fallacia. In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur, sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum. Missum enim suscipi et indubitanter optinere conveniet, emendandi vel revocandi potestate nostrae clementiae reservata. Declarari autem invicem oportebit nec admittenda aliter. et cetera. DAT. VII KAL. APRIL. CONST(ANTINO)P(OLI) FLORENTIO ET DIONYSIO CONSS.*

⁶¹ Per approfondimenti intorno alla figura dei compilatori sia della prima che della seconda commissione, cfr. E. Volterra, *Intorno alla formazione cit.*, *passim*.

⁶² Intorno all'espressione iniziale *Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis* occorre vedere le posizioni di due studiosi. Secondo Scherillo, infatti, queste parole starebbero a significare il fatto che il Teodosiano andava a "collocarsi" accanto ai primi due codici privati. Pertanto, il Teodosiano non si sarebbe presentato come qualcosa di nuovo, alla pari del Codice di Giustiniano, bensì, sarebbe stato un "complemento". Ciò spiegherebbe, fra le altre cose, perché mai l'opera di Teodosio II lascerebbe maggiore spazio al diritto pubblico piuttosto che a quello privato, cfr. G. Scherillo, *Teodosiano, Gregoriano, Ermogeniano*, in *Studi Ratti*, Milano 1934, pp.247 e ss. A questa interpretazione si oppone quella di Volterra, il quale, al contrario, sostiene che il Teodosiano rappresentava un'opera legislativa innovativa rispetto al passato. La novità, per Volterra, andrebbe vista anche rispetto alla coeva tradizione giuridica occidentale che si era concretizzata, tre anni prima, nella "legge delle citazioni", cfr. E.

avrebbe dovuto contenere una raccolta di *leges generales*⁶³ da Costantino in avanti⁶⁴, comprese quelle abrogate, e avrebbe dovuto assolvere esigenze di studio e scolastiche, tanto che si prevedeva il rispetto dell'autenticità dei testi normativi; il secondo, al contrario, avrebbe dovuto contenere costituzioni tratte da questo primo *codex* così descritto e dal Gregoriano e dall'Ermogeniano, in accostamento a brani della giurisprudenza al fine di soddisfare bisogni pratici e da imporsi come *magisterium vitae*.

Tuttavia questo progetto non andò in porto⁶⁵, e, di conseguenza, Teodosio II lo sottopose a rivisitazione⁶⁶, conferendo un nuovo incarico con la costituzione CTh.1.1.6 del 435 a una

Volterra, *Intorno alla formazione cit., passim* e ID., *Sulla legge delle citazioni cit., passim*. L'espressione di cui stiamo discutendo è stata sottoposta ad attento esame anche da Archi, alla luce di un suo innovativo punto di vista che, appunto, tende a privilegiare lo studio della genesi del Teodosiano alla luce delle raccolte normative precedenti, piuttosto che, come si è tradizionalmente fatto, instaurando un paragone con il Codice di Giustiniano. Secondo questo studioso, la *similitudo* invocata da Teodosio II starebbe a significare che la raccolta delle costituzioni imperiali da inserire nel suo Codice non avrebbe dovuto rispondere ad uno schema ordinato secondo un criterio cronologico, bensì *ratione materiae*. Pertanto, una volta ordinate le fonti per contenuti, solo successivamente sarebbero state sistemate cronologicamente all'interno di ciascun titolo. Ricorda, ancora, Archi, che un simile modo di procedere non era stato inventato per la prima volta dagli autori dei *codices* privati, ma rispondeva ad una tradizione romana ben più antica che poi era quella propria della realizzazione delle opere tipo *Digesta*, G. G. Archi, *Teodosio II cit.*, pp.25-26. Per una riflessione critica generale sulle diverse posizioni intorno alla realizzazione del progetto codificatorio, cfr. anche G.G. Archi, *I principi generali del diritto, Compilazione teodosiana e legislazione giustiniana*, in *SDHI*, LXVII, 1991, pp.138-149.

⁶³ Nelle intenzioni di CTh.1.1.5 la compilazione avrebbe dovuto raccogliere soltanto questa tipologia di costituzioni imperiali. In verità, però, si evidenzia come la dottrina abbia sollevato dubbi sulla reale entità di questa selezione. Possiamo ricordare la perplessità di Volterra, il quale parla di "opinione costante" circa la corrispondenza tra gli scopi di CTh.1.1.5 e l'esito della raccolta, in quanto non vi è una dimostrazione certa che si tratterebbe esclusivamente di *leges generales*, cfr. E. Volterra, *Il problema del testo cit.*, p.957. Più di recente Sargenti ha precisato che il Codice contiene provvedimenti in forma di *epistulae* che non hanno alcun carattere di generalità, ma si appalesano simili a quelle che oggi potremmo chiamare istruzioni amministrative dal contenuto particolare. Leciti, quindi, sono i dubbi dello studioso in merito alla portata territoriale di queste disposizioni, ancorché si ribadisce che sganciati dal loro contesto originario difficilmente possono darci il senso della loro natura originaria cfr. M. Sargenti, *Codice Teodosiano cit.*, p.388.

⁶⁴ Così ricordato ancora nel VI secolo d.C. da Isidoro di Siviglia, *Etymologiae*, V, 1, 1-7: *Postea Theodosius minor Augustus ad similitudinem Gregoriani et Hermogeniani codicem factum constitutionum a Constantini temporibus...* Un canone rimarchevole della storiografia sul Teodosiano, a partire dalle congetture formulate già nel XVII secolo, è quello secondo il quale l'opera avrebbe preso abbrivio dalle leggi del primo imperatore cristiano, in quanto Teodosio II avrebbe inteso dare un'impronta ben precisa, nel senso di includere disposizioni normative dei soli imperatori cristiani, cfr. E. Volterra, *Intorno alla formazione cit.*, p.114. A sostegno di questa ipotesi De Giovanni nota, infatti, che nella codificazione non compaiono leggi in materia religiosa disposte da Giuliano l'Apostata, cfr. *Istituzioni cit.*, p.344. Per una valutazione critica di questa idea "ovvia" che prende spunto dal fatto che Costantino fu il primo Augusto a fregiarsi della nuova si veda R. Lizzi Testa, *Costantino nel Codice Teodosiano*, in *Costantino prima e dopo Costantino cit.*, pp.482-483. La studiosa, infatti, pone l'accento sul fatto che tra i contemporanei "la fisionomia religiosa" di Costantino era al centro di un dibattito.

⁶⁵ A porsi questa domanda anche Giuffrè, il quale riporta alcune possibili spiegazioni al riguardo, cfr. V. Giuffrè, *La "scientia" della "divales constitutiones"*, in *Divagazioni intorno al diritto romano*, Napoli 2014, p.408

⁶⁶ Di "profonda revisione" cui fu sottoposto nel 435 il programma precedente parla A. Lovato, *La pubblicazione del Codice Teodosiano in Oriente e in Occidente e il giudizio sull'attività dei prudentes*, in *Société, Économie, Administration dans le Code Théodosien*, S. Crogiez-Pétrequin – P. Jaillette (éds), 2012, p.65. Sulla questione della continuità o meno tra i due progetti con indicazione delle diverse opinioni degli studiosi, cfr. A. D. Manfredini, *Osservazioni sulla compilazione teodosiana cit.*, p.393 nt.9. La posizione di quest'ultimo viene ascritta all'ambito di coloro che sostengono la continuità tra i due codici, ancorché De Giovanni la definisca una posizione "suggestiva, ma isolata nella storiografia", cfr. L. De Giovanni, *Istituzioni cit.*, p.353. *Contra* Sargenti, il quale, facendo riferimento al disaccordo tra gli studiosi intorno al rapporto tra i due programmi compilatori della cancelleria costantinopolitana, lascia intendere che "in generale" la dottrina propenda oggi per il riconoscimento del legame tra l'idea del 429 e quella del 435, cfr. M. Sargenti, *Codice Teodosiano cit.*, p.375 ed ivi nt.9. Ancora oggi, comunque, il dibattito è aperto anche su tale questione, cfr. O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.437. Per una valutazione globale della portata politica della codificazione imperniata sul valore dell'unità dell'ordinamento giuridico ancora fortemente sentito ancora alla metà del V secolo si veda G. G. Archi, *Problemi e modelli legislativi all'epoca di Teodosio*

nuova e più ampia commissione di compilatori. In virtù delle nuove disposizioni vennero apportate delle modifiche al primo programma. In particolare, a noi importa segnalare l'esclusione dei brani della giurisprudenza, alla quale si ovviò con l'inserimento della "Legge delle citazioni" e l'inclusione delle *omnes edictales generalesque constitutiones vel in certis provinciis seu locis valere aut proponi iussae*⁶⁷.

Il Teodosiano, pertanto, strutturato in sedici libri, si occupa in prevalenza di materie di diritto pubblico⁶⁸ e costituisce una fonte indispensabile per conoscere sia l'articolazione delle strutture imperiali di età tardo antica sia la prima regolamentazione dei rapporti tra lo

Stato e l'allora nascente organizzazione ecclesiastica cui il legislatore dedicò un intero libro, il XVI⁶⁹.

Il Codice così composto entrò in vigore in entrambe le *partes imperii* il 1 gennaio del 439 d.C e rimase in auge sino all'avvento del primo *Codex Iustinianus*, pubblicato con la costituzione *Summa rei publicae* il 7 aprile del 529 d.C. Infine ricordiamo che il Teodosiano non ci è giunto integro, né in maniera diretta, ma in gran parte per il tramite della *Lex Romana Wisigothorum* detta altrimenti *Breviarium Alariciani*⁷⁰.

Il e di Giustiniano, in Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano, Cagliari 1987, p.107 (= ID., in SDHI, 50, 1984).

⁶⁷ IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. *Omnes edictales generalesque constitutiones vel in certis provinciis seu locis valere aut proponi iussae, quas divus Constantinus posterioresque principes ac nos tulimus, indicibus rerum titulis distinguantur, ita ut non solum consulum dierumque supputatione, sed etiam ordine compositionis apparere possint novissimae. Ac si qua earum in plura sit divisa capita, unumquodque eorum, diiunctum a ceteris apto subiciatur titulo et circumcisis ex qua[que] constitutione ad vim sanctionis non pertinentibus solum iu[s] relinquatur. Quod ut brevitate constrictum claritate luc[e]at, adgressuris hoc opus et demendi supervacanea verba et a[di]cendi necessaria et demutandi ambigua et emendandi incongrua tribuimus potestatem, scilicet ut his modis unaquaqueque inlustrata constitutio e[mineat]. Erunt] contextores huius Theodosiani codicis Antiochus amplissimus adque gloriosissim[us] praefectorius ac consularis; Eubulus inlustris ac magnificus comes et quaestor noster; Maximinus v(ir) i(n)lustris insignibus quaestoriae dignitatis ornatus; Sperantius, Martyrius, Alypius, Sebastianus, Apollodorus, Theodorus, Eron spe[c]tabiles comites consistoriani; Maximinus, Epigenes, Diodorus, Procopius spectabiles comites et magistri sacr[o]rum scriniorum; Erotius v(ir) s(p)ectabilis ex vicariis iuris doctor; Neoterius v(ir) spectabilis ex... Quorum si quis au[t] humano praepeditus casu aut aliqua rei publicae detentus sollicitudine ab iniuncto fuerit abstractus negotio, alius in locum eius, si ita fuerit visum, nostro substitu[er]tur arbitrio; ut absolutionem codicis in omnibus negotiis iudicis[que] valituri nullumque extra se novellae constitutioni locum relicturi, nisi quae post editionem huius fuerit promulgata, nullum possit inhibere obstaculum. DAT. XIII K. IAN. CONST(ANTINO)(OLI), DD. NN. THEOD(OSIO) A. XV ET VAL(ENTINI)ANO IIII A. CONS[S].*

⁶⁸ Il libro I tratta delle fonti del diritto e le competenze dei funzionari imperiali; i libri dal II al V trattano di diritto privato; il VI si occupa di privilegi delle gerarchie burocratiche; il VII tratta della materia militare; l'VIII si occupa in gran parte di decurionato; il IX di diritto e processo criminale; il X e l'XI di diritto finanziario. Poiché tale stato di fatto appare in netto contrasto non soltanto con il rilievo dato al settore privatistico dalla Compilazione di Giustiniano, ma anche da altre opere, come il Codice Gregoriano che dedica a siffatta materia ben 13 libri su 15, De Robertis tenta una spiegazione, ipotizzando che la lacuna sarebbe stata colmata indirettamente, attraverso l'inclusione nel Teodosiano della legge delle citazioni la quale, richiamando l'opera dei cinque famosi giuristi, avrebbe permesso di trovare la regolamentazione di diritto privato nelle opere di questi ultimi, cfr. F. M. De Robertis, *La "grande lacuna" – per la materia privatistica – nel Codice Teodosiano*, in *AARC*, XIV, Napoli 2003, pp261-264. Sul carattere indiscusso della prevalenza della materia pubblicistica su quella privatistica si veda anche G. G. Archi, *La legislazione di Giustiniano e un nuovo vocabolario delle costituzioni di questo imperatore*, in *Scritti di diritto romano*, III, Milano 1981 (= in *SDHI*, XLII, 1976), p.1947 e, ancora di recente, è stato precisato da Falcone, cfr. G. Falcone, *Teodosio II e la "compendiosa divalium constitutionum scientia cit.*, p.353.

⁶⁹ Sul libro XVI si ricorda la monografia L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*

⁷⁰ Essa è ricordata come la più importante delle *leges romano-germaniche*, accanto al *Codex Eurici*, alla *Lex Romana Burgundionum* e al cosiddetto *Edictum Theoderici*. Fu emanata da Alarico II nel 506 d.C per la popolazione romana del regno visigoto. Per una visione d'insieme della ricostruzione del Codice Teodosiano e delle diverse edizioni critiche si veda, E. Volterra, *Intorno alla formazione cit.*

E. CONSIDERAZIONI INTORNO ALLO STATO DELLE FONTI RICOMPRESE NEL TEODOSIANO

Non potendo in questa sede affrontare questioni di spessore che costellano la storia del Codice e che, comunque, esulerebbero dalle connessioni con il tema principale, dobbiamo, tuttavia, prendere in considerazione alcuni aspetti che più da vicino ci riguardano per le ricadute che possono avere sull'esame delle dinamiche dei rapporti legislativi. Si tratta di valutazioni ed opinioni che nascono dall'approccio che oggi gli interpreti moderni debbono avere rapportandosi con i brani contenuti nel Teodosiano.

Innanzitutto, un punto di partenza, per comprendere oggi le difficoltà che sottendono ad un esame sereno delle costituzioni imperiali, può essere rappresentato dal fatto che le fonti riportate dal Codice non corrispondono ai testi originali licenziati dalle cancellerie⁷¹. Su tale realtà giocano diversi fattori.

In primo luogo si segnalano alcune cause contemporanee alla stessa redazione del Codice, in quanto Teodosio II diede ai propri commissari ampia facoltà di intervenire sui testi. Non soltanto si concesse di rimuovere la "vuota abbondanza verbale" e quanto di contraddittorio vi fosse tra i contenuti⁷², ma addirittura di apportare modifiche sostanziali⁷³.

Se, pertanto, già risulta di per sé difficile comprendere il significato dell'espressione *constitutiones edictorum viribus aut sacra generalitate subnixae*, gli ostacoli ad una corretta comprensione si accrescono anche in ragione di interventi successivi. I cambiamenti apportati, infatti, rendono ostica oggi l'individuazione del senso originario di una *lex generalis*, la quale, sfrondata di originarie parti essenziali⁷⁴, si presta ad un esame che può condurre ad esiti inficiati proprio dallo stato in cui si trova. Oltre a queste operazioni concernenti la "sostanza" delle fonti e che hanno rimaneggiato i contenuti, deve tenersi conto anche delle esigenze redazionali, allorché i commissari dovettero procedere alla suddivisione del materiale raccolto in libri e *tituli*, secondo il volere del disposto imperiale⁷⁵. Per dare un'idea delle

⁷¹ Sull'argomento, fondamentale il contributo già citato di E. Volterra, *Il problema del testo cit.* intorno all'opera di sunteggiatura e riduzione dei testi delle costituzioni imperiali che portò alla cosiddetta "massimazione", quale punto di approdo di un processo di trasformazione in virtù del quale da una norma dettata per un caso concreto, si addiveniva alla "massima", valevole per tutti i casi analoghi. In maniera critica sul concetto di "massimazione" delle costituzioni imperiali si veda G. G. Archi, *Sulla cosiddetta "massimazione" delle costituzioni imperiali*, in *SDHI*, 52, 1986, pp.161 e ss. Di recente Harper si è cimentato sullo stato delle costituzioni imperiali contenute nel Codice Teodosiano, prospettando la tesi per cui ogni disposizione normativa è andata incontro a "three distinct stages", ovvero creazione, codificazione e trasmissione. Per quanto riguarda la prima fase, l'autore ricorda come ogni costituzione potesse nascere in virtù di diverse modalità e quindi per mezzo di una iniziativa proveniente dall'esterno (in questo caso il provvedimento editato assumeva i connotati di una risposta alla richiesta presentata da un funzionario) oppure per volontà autonoma e propria della corte imperiale). In secondo luogo, il processo di codificazione, dunque l'opera, in senso lato "modificatrice" compiuta sui testi dai commissari di Teodosio II per "astrarre" da pregresse fonti oppure ravvisare quella *generalitas* così come richiedevano le istruzioni dell'imperatore (ricordiamo che la gran parte dei testi presenti nel Codice si presentano sotto la foggia di misure particolari indirizzate a singoli funzionari). In ultimo, il fenomeno della trasmissione, con la già ricordata considerazione che ad oggi "no complete manuscripts of the Codex Theodosianus survive", cfr. K. Harper, *The SC. Claudianum cit.*, pp.613-617.

⁷² O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.436.

⁷³ M. Sargenti, *Il Codice Teodosiano cit.*, p.375.

⁷⁴ Si pensi, per esempio, all'eliminazione dei riferimenti all'*occasio legis*, la quale costituiva il punto di partenza casistico e concreto dal quale, attraverso il dettato normativo, si addiveniva alla formulazione di un principio dispositivo generalizzato. Si veda, appunto, nello specifico la già citata monografia di M. G. Bianchini, *Caso concreto cit.* Un esempio calzante in questo senso è offerto da Giuffrè a proposito di CTh.7,4,25 che, peraltro, costituisce un caso in cui l'*occasio legis* si è conservata, mentre la versione giustiniana della medesima costituzione, C.I.12.37.10, non la contempla con chiare ripercussioni ai fini delle valutazioni che interessano il nostro tema, cfr. V. Giuffrè, *"Iura" e "arma". Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli 1981, pag.130.

⁷⁵ Sintomatica di questo intervento operato sulle fonti è, per esempio, il fatto che molte volte nel Teodosiano ritroviamo brani di costituzioni imperiali concettualmente contigui, tanto da far pensare, con maggiore o minore

trasformazioni così verificatesi, possiamo pensare alle parole di Volterra, allorché nota che i brani di costituzioni così smembrate hanno ricevuto l'aggiunta di un' *inscriptio* che ha conferito loro "l'aspetto formale di una manifestazione originaria della volontà imperiale"⁷⁶, come se si trattasse di costituzioni "isolate e complete"⁷⁷.

Ma non sono soltanto gli interventi sui testi realizzati dai compilatori a costituire l'unico fattore. Aggiungiamo, come già accennato, anche l'evidenza che noi oggi non possediamo il Codice Teodosiano originale, bensì quello che risulta dalle vicende della tradizione manoscritta della *Lex Romana Visigothorum*.

Concludendo, quindi, su questo punto, si può esplicitare meglio il senso di ciò sul che si pensi a un rapido confronto tra un qualsivoglia brano del Teodosiano e un testo imperiale come l'*Edictum de pretiis rerum venalium*, restituitoci da un'epigrafe, la quale, data la propria particolare natura di supporto scrittorio durevole⁷⁸, tende a conservare un contenuto più integro e più vicino all'originale.

Rimanendo nell'ambito del confronto tra frammenti del Teodosiano e altre fonti che riportano redazioni più ampie e affidanti, verosimilmente più prossime alla versione originaria, ai nostri fini risulta proficuo il ricorso alla raccolta che va sotto il nome di *Constitutiones Sirmondianae* o *Sirmondi*⁷⁹, che formano anch'esse oggetto del nostro esame⁸⁰. Dal confronto che possiamo fare con queste ultime, emerge, per esempio, un aspetto degno di considerazione quale l'ordine di pubblicazione, che la cancelleria indicava alla fine del testo normativo prima della *subscriptio*⁸¹ e che nelle costituzioni del Teodosiano non compare. Per quanto in queste pagine lo studio delle costituzioni imperiali si basi sull'esame dei loro contenuti normativi, al fine di rilevarne la sfera di efficacia, si comprendono, altresì, le ragioni dell'importanza che aveva anche la clausola di pubblicazione, in quanto dalla sua formulazione possono scaturire informazioni assai rilevanti. Considerando, poi, che la grandissima maggioranza, come già detto, delle *leges* contenute nel Teodosiano presenta la foggia di *epistulae*, il predetto ordine di pubblicazione conteneva anche un'indicazione dei destinatari a cui la norma in ultimo si rivolgeva e che potevano essere considerati in maniera universale⁸². Pertanto, quello che si vuol dire è che magari dal testo precettivo e dispositivo vero e proprio possono non risultare validi elementi che, al contrario, possono ricavarsi *aliunde*.

sicurezza, a smembramenti di testi che, poi, i compilatori hanno smistato sotto l'egida di diversi libri o titoli del Codice. Gli indicatori di tali operazioni sono per lo più rappresentati dalle formule *post alia* e *et cetera* che, rispettivamente aprono e chiudono i brani presenti nella codificazione. Cfr. R. Lambertini, *Introduzione allo studio esegetico del diritto romano*, Bologna 1997, p.142. L'Autore, peraltro, pur mettendo in evidenza che tali formule non compaiono mai nel Codice di Giustiniano, avverte, tuttavia, che ciò non deve far pensare che colà le costituzioni appaiano in un aspetto integro, ma, al contrario, molte volte presentano uno stato di riduzione ancor più esiguo, cfr. *op.cit.*, pag.143. Si veda anche lo studio ad opera di J. Gaudemet, *Quelques aspects de la politique législative au Ve siècle*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, I, Milano 1969, pp.225-234.

⁷⁶ E. Volterra, *Intorno alla formazione cit.*, p.133 (= *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994, p.305).

⁷⁷ E. Volterra, *La costituzione introduttiva del Codice Teodosiano*, in *Sodalitas. Scritti Guarino*, VI, Napoli 1984, p.3086 (= *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994, p.502).

⁷⁸ Per l'approfondimento di queste tematiche si rinvia a O. Licandro, *Il "diritto inciso". Lineamenti di epigrafia giuridica romana*, Catania 2002, pp.3-269.

⁷⁹ Trattasi di una raccolta di sedici costituzioni imperiali che va sotto il nome del gesuita settecentesco Jacques Sirmond, il quale curò la prima edizione nel 1631.

⁸⁰ Giunteci per una via diversa rispetto alla tradizione del Teodosiano, queste costituzioni si occupano unicamente dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa e, pertanto, trovano i loro omologhi quasi esclusivamente nel libro sedicesimo del Codice. Come afferma la Cimma, le sirmondiane nn.2,4,6,9,10,11,12,14,15 e 16 sono contenute anche nel Codice Teodosiano, cfr. M. R. Cimma, *A proposito delle constitutiones Sirmondianae*, in *AARC*, X, 1995, p.371.

⁸¹ L. De Giovanni, *Istituzioni cit.*, p.252.

⁸² M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le novelle di Valentiniano III*. I. *Le fonti*, Padova 1988, pp.47 e ss., *praecipue* p.48.

Una considerazione delle manchevolezze e lacune che i testi del Teodosiano presentano non può esimersi dall'affrontare anche altri fattori la cui incertezza si ripercuote⁸³ sulla cronologia delle costituzioni, la loro paternità e il loro ambito di applicazione.

Cercando di presentare un quadro critico degli aspetti che ci interessano, iniziamo dalle *inscriptiones* delle costituzioni imperiali. Dal momento che trattiamo di frammenti e brani che risultano imputati ad entrambi o più membri di un collegio imperiale, va da sé che l'assenza del nome di uno dei due, laddove non vi sia un ulteriore indizio che possa gettare un po' di luce, pone seri problemi di interpretazione.

I casi di questo genere, in effetti, si concentrano quasi esclusivamente in un arco temporale tutto sommato breve, dal momento che li ritroviamo per lo più negli anni che vanno da Costantino e Licinio ai figli del primo. Per quanto concerne le *leges* fino al 324 d.C., sappiamo che il Teodosiano non riporta il nome di Licinio, colpito da *damnatio memoriae*, pertanto l'attribuzione al solo Costantino, per esempio, può essere affermata laddove la *scriptio* ci dica che la costituzione è stata emanata in Occidente oppure che è stata rivolta ad un funzionario presumibilmente in carica nei ranghi amministrativi del primo imperatore cristiano.

Gli anni degli eredi di Costantino non sono poi da meno, dal momento che a farne le spese in questo caso è il nome di Costantino II, anch'egli colpito da *damnatio memoriae*⁸⁴.

Concludendo, poi, in punto di *inscriptiones*, vi è anche il problema della mancata identificazione dei destinatari, per non parlare dei casi di costituzioni che sono addirittura prive dell'indicazione dei soggetti a cui sono indirizzate⁸⁵.

Veniamo adesso alle *subscriptiones*. Come avverte Lepore⁸⁶, le *subscriptiones* che si trovano nella compilazione del Teodosiano sono quasi totalmente incomplete. Attraverso, infatti, gli studi specifici che sono stati svolti sulla comparazione tra i suddetti testi e quelli originali, è possibile constatare come non vi sia corrispondenza tra gli uni e gli altri, in quanto, come afferma Volterra, tanto le sottoscrizioni quanto le *inscriptiones* delle fonti originarie erano non soltanto diverse, ma anche di maggiore ampiezza⁸⁷.

In origine, infatti, le *subscriptiones* dovevano riportare tre dati:

1. la *datio*, ovvero l'indicazione del giorno e del luogo di emanazione;
2. l'*acceptio*, vale a dire l'indicazione del giorno e del luogo di ricezione;
3. la *scriptio*, ovvero l'indicazione del giorno e del luogo della pubblicazione

Ora, nella grande maggioranza dei casi il Teodosiano riporta soltanto l'indicazione della *datio*⁸⁸, molto pochi sono i casi in cui alla stessa si accompagna la menzione dell'*acceptio* e della *propositio*⁸⁹, mentre un discreto numero non fornisce alcuna informazione. Dal momento che, come detto, ci confrontiamo con testi che presentano soltanto il primo di questi elementi, dobbiamo fermarci a svolgere una riflessione.

⁸³ Fattori sui quali, come avverte Sargenti, "la confusione è grandissima", cfr. M. Sargenti, *Il Codice Teodosiano cit.*, p.394. In ogni caso, seguendo il monito dello studioso, per una trattazione diffusa di questi argomenti può rinviarsi al commento del Gotofredo, così come i *Prolegomena* mommseniani e soprattutto i *Regesten* di Seeck.

⁸⁴ P. O. Cuneo, (a cura di), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997, p.LXXII. Il nome di Costantino II compare soltanto in alcune testimonianze del Codice di Giustiniano, cfr. ID, *Codice Teodosiano, Codice Giustiniano e diritto del tardo impero*, in *Labeo*, 42, 1996, p.214.

⁸⁵ Per una rassegna delle fonti di questo tipo si rinvia all'elencazione di Mommsen, cfr. T. Mommsen, *Codex Theodosianus, pars prior, Prolegomena*, Berlin 1905, p.CCVII.

⁸⁶ P. Lepore, *Un problema ancora aperto cit.*, p.25.

⁸⁷ E. Volterra, *Il problema cit.*, p.1097 (= *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994, p.279).

⁸⁸ Sirks ci informa che le costituzioni con il solo *datum* siano circa 85%, mentre il restante 15% riguarda i casi che contemplano *acceptio* e *scriptio*, cfr. A. J. B. Sirks, *Where did the Theodosian compilers take their text from?*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, a cura di S. Crogiez-Pétrequin e P. Jaillette, Lille 2012.

⁸⁹ P. Lepore, *Un problema cit.*, p.26.

Poc'anzi abbiamo specificato che per *datio* solitamente si intende l'emanazione della legge⁹⁰, e, come tale, la assumiamo nel corso di queste pagine. Tuttavia, come avverte parte della dottrina, non possiamo essere del tutto sicuri che il significato sia sempre questo⁹¹. Non essendo pienamente edotti circa tutte le fasi che coinvolgevano il procedimento di formazione normativa, si è supposto che il termine *datio* possa anche indicare il momento e il luogo in cui la costituzione veniva diramata dalla cancelleria⁹². Se così fosse, quindi, le località che noi oggi leggiamo non necessariamente coinciderebbero con le posizioni degli imperatori nei loro spostamenti, e ciò avrebbe indubbe ripercussioni anche sulla valutazione del raggio d'azione che può aver avuto una norma giuridica. Per esemplificare questa considerazione, si pensi al fatto che l'interprete odierno si confronta con un testo che risulta *datum* in una località occidentale o orientale che dir si voglia e che reca nell'*inscriptio* il nome di un funzionario o governatore della medesima *pars imperii* in cui risulta "emanato". Se ci arrestassimo soltanto a questi dati formali, non andremmo molto lontani da chi sostiene che ciò sarebbe la prova di un presunto dualismo legislativo, in quanto il campo di azione di quella legge sarebbe limitato soltanto all'Occidente o all'Oriente. Se, invece, provassimo ad accogliere l'ipotesi che *datio* possa significare anche "diramazione", "spedizione" da parte della cancelleria, senza alcuna connessione con la residenza o il luogo in cui si trovava realmente l'imperatore⁹³ che dettava una determinata legge, si comprende bene come il campo delle congetture possa allargarsi e giungersi a ritenere che l'imperatore emanante potesse essere ovunque, anche in un luogo diverso dalla sua zona di competenza, così come, d'altronde, era riconosciuto dallo stesso Teodosio II nella sua NTh.¹⁹⁴, con implicita ammissione⁹⁵ del principio tradizionale dell'unità normativa da considerarsi valido in tutto l'impero.

In ogni caso, dal momento che le *subscriptiones* del Teodosiano hanno perduto la loro originaria integrità, l'assenza dell'*acceptio* o della *propositio* sicuramente non depone a nostro vantaggio per una valutazione serena del fenomeno dei rapporti legislativi.

Se, per esempio, porghiamo l'attenzione a quelle fonti, per così dire, anodine (che sono la stragrande maggioranza e che, con ogni verosimiglianza, sono il risultato dell'opera di rimaneggiamento dei testi da parte dei commissari) nel senso che presentano un contenuto così generico da non poterci dire, ad una prima lettura, se fossero leggi universali o territorialmente limitate, l'assenza del luogo di ricezione o di pubblicazione reca seco un grande svantaggio, in quanto attraverso la loro indicazione oggi sarebbe stato possibile conoscere, con maggior dovizia di particolari, l'*iter* seguito da una determinata *lex generalis*⁹⁶.

⁹⁰ Cfr. anche B. Albanese, *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo 1978, p.54 nt.121, il quale nota l'uso di *emissa* in talune costituzioni tarde.

⁹¹ M. Sargenti, *Il Codice Teodosiano cit.*, p.395; P. O. Cuneo, *La legislazione cit.*, pp.LXXIII-LXXIV.

⁹² La Cuneo avverte che il momento in cui una *lex generalis* nasceva era quello della sottoscrizione imperiale che figura in un solo caso del Teodosiano, ovvero CTh.10.15.3 del 9 aprile 340: "Imp. Constantius a. ad Petronium vicarium Africae. *Patroni fiscalium commodorum fidem cum veritate tueantur, ne, si forte intra praescriptas causae cognoscendae metas fiscus aliqua circumscriptione fuerit irretitus, collusionis fraude vulgata ex eorum facultatibus recuperet, quidquid calliditate praevaricationis perdidit.* Subscripta V id. april. Aquileiae Acindyno et Proculo cons. Leggiamo che la costituzione in esame è stata *subscripta* ad Aquileia, cfr. P. O. Cuneo, *op.cit.*, p.LXXIV.

⁹³ Con riferimento agli anni di Costantino, Archi afferma che "i luoghi delle sue soste sono indipendenti dalle *subscriptiones* delle costituzioni tramandateci dal Teodosiano, cfr. G. G. Archi, *Milano capitale e la legislazione imperiale postclassica*, in *BIDR*, XXX (terza serie), XCI (dell'intera collezione), Milano 1988, p.85.

⁹⁴ Imp. Theodosius et Valentinianus aa. Florentio praefecto Orientis...*nullam constitutionem in posterum velut latam in partibus occidentis aliove in loco ab invictissimo principe filio nostrae clementiae, perpetuo Augusto Valentinianus posse proferri.*

⁹⁵ G. Barone-Adesi, *Ricerche cit.*, p.63 nt.21.

⁹⁶ Un esempio di quanto diciamo può essere rappresentato da CTh.6.4.18 del 28 giugno 365: [IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA.] AD VOLUSIANUM P(RAE)FECTUM U(RBI). *Legem divae memoriae Constan[t]ini, qua editores munerum sive ludorum, si editionis [te]mpore abesse voluissent, condemnari pro dignitatis [gra]du certa tritici quantitate praecepti sunt, fixam at[que] in]violabilem volumus permanere. Sinceritas tua igi[tur] abs]que his, quibus liberum conneatum clementia no[stra] concesserit, in omnes reliquos promulgatam [legem] extendat.* [DATA.....]MED(IOLANO), [AC]C(EPTA) IIII KAL.

F. GLI ARCHIVI E LE DIVERSE COPIE DELLE COSTITUZIONI IMPERIALI

Questione già da tempo posta all'attenzione degli storici del Codice Teodosiano⁹⁷ è quella concernente lo studio della ricerca delle fonti utilizzate per questa codificazione, vale a dire le modalità per mezzo delle quali e i luoghi dove i commissari incaricati reperirono i testi da raccogliere secondo le direttive impartite dall'imperatore d'Oriente.

Partendo proprio dalle *subscriptiones* di cui abbiamo parlato, Varvaro osserva che, tra le tante possibilità offerte dal passato, anche queste costituiscono uno strumento per inferire l'esistenza degli archivi imperiali⁹⁸, i quali, dislocati nei vari punti del territorio, sia nelle capitali che presso gli *officia* provinciali e diocesani⁹⁹, fornirono ai compilatori i testi che successivamente confluirono nel Codice.

Dal momento che la codificazione prese vita in Oriente, appare chiaro che gli archivi di Costantinopoli, così come altri orientali, furono scandagliati¹⁰⁰, ma, dai tempi di Seeck, la dottrina è giunta alla conclusione che la gran parte dei testi provenga da ambienti occidentali¹⁰¹.

Se i centri maggiori non furono trascurati¹⁰², un numero assai considerevole comunque proviene da archivi provinciali, come quelli italiani e soprattutto africani¹⁰³, connessi ai luoghi in cui i testi stessi erano stati ricevuti ovvero pubblicati¹⁰⁴.

IUL. CONSTAN(TINO)P(OLI) VAL(ENTINI)ANO ET VAL(EN)TE AA. CONSS. Dalla *scriptio* di questa legge indirizzata al prefetto della città di Roma, Volusiano, apprendiamo che il luogo della *datio* è Milano, mentre l'*acceptio* indica Costantinopoli. Essa, invero, non risulta direttamente indirizzata ad un funzionario orientale, ma ad uno occidentale che è da ravvisare nel prefetto della città di Roma. In breve, da questi pochi dati possiamo arguire che CTh.6.4.18 dovette interessare tanto l'Occidente quanto l'Oriente e lo apprendiamo proprio dal fatto che oltre al *datum* è indicato anche l'*acceptum*, altrimenti, se avessimo dovuto fare ricorso all'interpretazione pura e semplice del frammento, non avremmo potuto ipotizzare una conclusione siffatta. Detto ciò, però, dobbiamo avvertire che tale conclusione cui perveniamo discende pur sempre da un'ipotesi di trasmissione e non da un'analisi di contenuto. Si rammenta, quindi, che terremo conto nell'esposizione seguente della categoria della trasmissione, ma sempre consapevoli che per quanto foriera di valutazioni interessanti sulla diffusione che i testi normativi ebbero nel tardo impero romano, sta su un piano diverso da quello che concerne l'efficacia o la vigenza. Dopo aver esposto questa panoramica sulle problematiche legate allo stato dei testi, si comprende bene come rilevanti siano le parole di Sargenti, il quale, pur parlando della ricostruzione del Codice di Giustiniano (ma il discorso può essere riferito anche al Teodosiano), rimangono ombre molto fitte "su due momenti di fondamentale importanza per l'interpretazione delle costituzioni imperiali e cioè le iscrizioni e le sottoscrizioni", cfr. M. Sargenti, *Discorsi di salute*, XIV, AARC 2003, p.25

⁹⁷ Si consideri in particolar modo il libro di O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 (Frankfurt/Main 1984), *praecipue* pp.1-18.

⁹⁸ M. Varvaro, *Note sugli archivi imperiali nell'età del Principato*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, III, (a cura di C. Cascione – C. Masi Doria, Napoli 2007).

⁹⁹ Ricorda la De Marini Avonzo che si deve all'opera già citata di Seeck la dimostrazione "indubitabile" che le costituzioni più recenti si trovavano presso gli *scrinia* centrali, mentre le più antiche erano da ricercare nelle varie parti dell'impero, cfr. F. De Marini Avonzo, *Codice Teodosiano e Concilio di Efeso*, in AARC, V, Città di Castello (PG) 1983, p.107. Diversamente, nel senso che i commissari non trovarono materiale recente negli *scrinia* centrali, A.H.M. *The later Roman empire. 284-602. A social economic and administrative survey*, I, Oxford 1964, p.474. Si pensa, ma rimane una pura ipotesi, che i testi vennero recuperati anche nell'ambito degli archivi familiari dei prefetti appartenenti ad importanti famiglie dell'aristocrazia, cfr. J. F. Matthews, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, Yale 2000, p.283.

¹⁰⁰ T. Honoré, *Law in the crisis of Empire cit.*, p.137.

¹⁰¹ J. Gaudemet, *La formation du droit séculier et du droit de l'église aux IV^e et V^e siècles*, Parigi 1979, p.60 ed ivi nt.1.

¹⁰² Honoré ricorda come molto probabilmente le fonti più accessibili si trovavano a Roma, Milano, Ravenna, cfr. T. Honoré, *Law in the crisis of Empire cit.*, p.140.

¹⁰³ P. O. Cuneo, *La legislazione cit.*, p.LXXV; T. Honoré, *in the crisis of Empire cit.*, p.140.

¹⁰⁴ La ricostruzione dei graduali passaggi nella trasmissione dei testi normativi è ancora oggi oscura. Il Codice, infatti, ci mette di fronte ad uno stato di fatto che inevitabilmente sembra dimostrare l'esistenza di queste diverse fasi. Per esempio possiamo considerare CTh.11.7.8 del 2 settembre 355 di cui il Teodosiano ci conserva

Proviamo ad esemplificare quanto si dice. Se, per esempio, limitiamo il campo d'osservazione all'intero periodo della legislazione costantiniana (anni 313-337 d.C.), osserviamo con Gaudemet¹⁰⁵ che molte copie di *leges generales* provengono da Roma ed altre città d'Italia, dall'Africa (in particolare Cartagine) e, si può dire, anche la Spagna. Al contrario, Gallia e Germania non hanno fornito alcun testo e, per quanto riguarda l'Oriente, Asia minore ed Egitto hanno contribuito in misura decisamente trascurabile. Se ancora vogliamo fermare l'attenzione sulla capitale d'Oriente, abbiamo soltanto pochissime testimonianze¹⁰⁶ di un'attività di ricerca dei testi sul posto.

Dobbiamo ancora fare una considerazione molto importante. Cosa vuol dire che una legge fu ricevuta o pubblicata in una data posto? Vuol dire che quel provvedimento ebbe un impatto soltanto locale oppure no? O ancora cosa vuol dire che un data misura normativa fu indirizzata a questo o a quel prefetto del pretorio oppure ad un funzionario o governatore provinciale che fosse? Provare a dare una risposta a questi interrogativi richiede la valutazione congiunta di diversi fattori.

Intanto dobbiamo vedere che incidenza abbiano i dati formali che, per esempio, emergono dalle *inscriptions*. Possiamo notare come i frammenti del Teodosiano risultino indirizzati a diversi destinatari: prefetti del pretorio, *comites sacrarum largitionum*, governatori provinciali, singole popolazioni ed altri ancora. Non dobbiamo pensare che le indicazioni che così leggiamo siano sempre da intendersi in maniera vincolante, nel senso che una costituzione destinata, per esempio, a un funzionario sia da considerare come un *unicum* normativo e cioè che l'imperatore destinò a lui soltanto quella data *lex*. Tanti, infatti, sono i fattori da considerare ed iniziamo da quelli che nascono da valutazioni astratte.

Insomma, per esempio, ai prefetti del pretorio, altissimi funzionari che venivano subito dopo l'imperatore. Essi estendevano il loro potere su un'ampia circoscrizione che ricomprendeva a sua volta una serie di altri soggetti alle loro dipendenze. Allorquando un imperatore dettava una disciplina su una qualsivoglia materia di un certo tenore (es. fisco, procedura criminale, ordine pubblico), non possiamo immaginare che lo facesse con riferimento ad un singolo prefetto. Anche quando volessimo limitare l'osservazione all'interno di una sola *pars imperii*, è mai pensabile che l'imperatore emanasse una legge e la indirizzasse, per esempio al solo prefetto d'Italia? E quello della Gallie non riceveva una copia? Se il dubbio

l'esemplare *acceptum* a Cartagine. Tuttavia la costituzione risulta indirizzata a Tauro, prefetto del pretorio di Italia, Illirico e Africa, il quale non poteva trovarsi a Cartagine, dove invece aveva sede il *proconsul* o il vicario. Quello che si vuol dire è che la copia di CTh.11.7.8 che il Codice ci restituisce non è l'esemplare della legge indirizzato dalla cancelleria imperiale al prefetto del pretorio, ma molto probabilmente quello che dalla prefettura fu inviato alla carica subordinata. Cfr. M. Sargenti, *La diffusione cit.*, p.1471. Un caso ancor più evidente è testimoniato da CTh.8.11.3 del 13 febbraio 369 la cui *scriptio* mostra chiaramente come dovesse funzionare la fase intermedia nel processo di diffusione delle leggi: "IMPPP. VALENTINIANUS, VALENS ET GRATIANUS AAA. AD MAMERTINUM P(RAEFECTUM) P(RAETORIO). *Si quando faustorum nuntiorum gaudia provincialibus intimantur quotiensque quid per terrarum orbem disseminatur, seu militum illustres victoriae seu strages hostium aut nostri triumphus perferuntur vel hi quos geremus aut deferimus consulatus, nulli publica distributione et arbitrio iudicis munera, quae vocant sportulas, deputentur. Ceterum si quis iudicium vim decretorum nostrorum violaverit, eius rei, quae viritum distributa fuerit et coacta, duplicem poenam subibit aut officium quoque, quod ei paruerit, in quattuor partibus multa exaggerata constringat. Honorati vero et urbibus suis eminentes ex arbitrio suo, quantum mens tulerit, largiantur.* MISSA A P(RAEFECTO) P(RAETORIO) DIE ID FEB. MED(IOLANO) VALENTINIANO NB. P. ET VICTORE V. C. CONSS. Possiamo vedere come i commissari abbiano utilizzato l'esemplare "spedito" dalla prefettura del pretorio in questione.

¹⁰⁵ J. Gaudemet, *Les constitutions constantiniennes du Code Théodosien*, in *AARC*, V, Città di Castello (PG), 1983, pp.135-156.

¹⁰⁶ Del periodo in questione ricordiamo CTh.1.16.6 e 7 del 1 novembre 331 (si tratta di due frammenti che probabilmente provengono dal medesimo testo normativo stante l'identità di destinatari, *ad provinciales*, e di data) e CTh.13.3.3 del 27 settembre 333 che risulta pubblicata a Costantinopoli. Per quanto riguarda le prime due citate, si osserva che Gaudemet afferma che "toutes deux affichées à Constantinople", ma in realtà della prima soltanto possiamo dire che è così, mentre per c.7 la *scriptio* riporta la capitale d'Oriente come luogo di *datio*, cfr. J. Gaudemet, *Les constitutions cit.*, p.154 nt.87.

persiste, ciò dipende appunto dal fatto che il Teodosiano riporta un esemplare soltanto e noi con questo dobbiamo confrontarci.

Se queste appena descritte possono apparire delle congetture sia pur motivate da buon senso, sono sempre le fonti che dimostrano che la prassi doveva essere questa. Facciamo, per esempio, riferimento alla *subscriptio* di CTh.11.28.9 del 9 aprile 414¹⁰⁷, una legge di Onorio e Teodosio indirizzata ad Antemio, prefetto del pretorio d'Oriente, che si occupava di una generale remissione dei debiti ai contribuenti di regioni orientali¹⁰⁸.

Un altro esempio che stavolta proviene dalla *pars Occidentis* costituisce un'ulteriore testimonianza circa il modo di procedere all'invio di diverse copie con date diverse, man mano che venivano approntate e diramate¹⁰⁹. Si tratta di tre testi, di cui due sono frammenti inclusi nel libro sedicesimo del Teodosiano¹¹⁰, mentre il terzo¹¹¹ è un brano più ampio che ritroviamo

¹⁰⁷ La Bianchini ricorda che l'intero titolo ventottesimo del libro 11, comprendente diciassette *leges* in gran parte provenienti dalla cancelleria occidentale, si occupa dell'indulgentia principis frequente tra il IV e il V secolo d.C., cfr. M. G. Bianchini, *Caso concreto cit.*, p.154 nt.35.

¹⁰⁸ IMPP. HONOR(IUS) ET TEOD(OSIUS) AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETOR)O. *Per omnes provincias Orientis ex indictione undecima Valentiaca in quintam usque nuper transactam indictionem, annorum scilicet quadraginta, id est ex consulatu divorum Valentiniani et Valentis iterum Augustorum usque ad consulatum invictissimi Honorii patrum mei septies et meum iterum, omnium generalium titulorum sub aequa lance tam curiis quam conlatori privato et patrimoniali, divinae quin etiam domui omnique iuri munifico, nec non et cellariis, praeter trium metallorum debitoribus Docimeni, Proconensis et Troadensis, concessimus reliqua, sive species sive aes pecunia aurum argentumque debetur, ita ut nec horreis et praefectoriae arcae nec nostro aliquid ex his aerario debeatur; sequentis temporis debitis ex indictione sexta usque ad praesentem duodecimam emergentibus necessitatibus reservatis.* DAT. V ID. APRIL. CONSTA(NTI)NOP(OLI) CONSTANTIO ET CONSTATE CONSS. DE EADEM RE SCRIBTUM EDICTUM AD POPULUM: AD MARCIANUM COM(ITEM) S(ACRARUM) L(ARGITIONUM): MUSELLIO PRAEPOSITO SACRI CUBICULI DE TITULIS AD DOMUM SACRAM PERTINENTIBUS: AD RECTORES PROVINCiarUM: ET DE METALLARIIS EDICTUM AD POPULUM PER PROVINCIAS ILLYRICI ET AD RECTORES PROVINCiarUM. Come può ricavarsi dai dati della *subscriptio*, sulla medesima questione (de eadem re) era stato scritto un edictum ad populum, un altro testo era stato inviato a Marciano, comes sacrarum largitionum, a Musellio, praepositus sacri cubiculi, ai rettori provinciali ed infine un edictum ad populum per provincias Illyrici et ad rectores provinciarum. I soggetti menzionati sono tutti appartenenti alla *pars Orientis*, probabilmente perché si trattava di una legge di tipo territoriale.

¹⁰⁹ M. Sargenti, *Il Codice Teodosiano cit.*, p.392.

¹¹⁰ CTh.16.5.62 del 17 luglio [6 agosto] 425: Imp. Theodosius, a. et Valentinianus Caesaris ad Faustum praefectum Urbi. *Manichaeos haereticos schismaticos sive mathematicos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbis Romae exterminari praecipimus, ut nec praesentiae criminorum contagione foedetur. Circa hos autem maxime exercenda commonitio est, qui pravis suasionibus a venerabilis papae sese communionem suspendunt, quorum schismate plebs etiam reliqua vitiatur. His conventionem praemissa viginti dierum condonavimus indutias, intra quos nisi ad communionem redierint unitatem, expulsi usque ad centesimum lapidem solitudine quam eligunt macerentur.* Dat. XVI kal. aug. Aquileiae Theodosio a. XI et Valentiniano caes. cons. ; CTh.16.5.64 del 6 agosto 425: Idem a. et caesar Basso comiti rerum privatarum. *Post alia: manichaeos haereticos sive schismaticos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbium diversarum exterminari praecipimus, ut nec praesentiae criminorum contagione foedentur. Omnes igitur personas erroris infausti iubemus excludi, nisi his emendatio matura subvenerit.* Et cetera. Dat. VIII id. aug. Aquileiae d. n. Theodosio a. XI et Valentiniano caes. cons.

¹¹¹ *Sirm. 6 data ad ad Aquileia il 9 luglio [6 agosto] 425: IMPP. THEODOSIUS A. ET VALENTINIANUS CAESAR AMATIO V. I. PRAEF(ECTO) PR(AE)T(O)R(IO) GALL(IARUM).* *Privilegia ecclesiarum vel clericorum omnium, quae saeculo nostro tyrannus inviderat, prona devotione revocamus. Scilicet ut quidquid a divinis principibus singuli quique antistites impetrarunt, iugi solidata aeternitate servantur nec cuiusquam audeat titillare praesumptio, in quo nos nobis magis praestitum confitemur. Clericos etiam, quos indiscretim ad saeculares iudices debere deduci infaustus praesumptor edixerat, episcopali audientiae reservamus, his manentibus, quae circa eos sanxit antiquitas. Fas enim non est, ut divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio. Illustris itaque auctoritas tua omni aevo mansura quae iussimus in provinciarum missa notitiam praecipiet etiam sub poena sacrilegii custodiri, specialiter id illustribus comprehensura praecipit, ut in omnibus circa ecclesiastica privilegia veterum principum statuta servantur. Diversos vero episcopos nefarium pelagiani et caelestiani dogmatis errorem sequentes per Patroclum sacrosanctae legis antistitem praecipimus conveniri: quos quia confidimus emendari, nisi intra viginti dies ex conventionis tempore, intra quos deliberandi tribuimus facultatem, errata correxerint seseque catholicae fidei reddiderint, gallicanis regionibus expelli adque in eorum loco sacerdotium fidelium subrogari, quatenus praesentis erroris macula de populorum animis tergeatur et futurae bonum disciplinae iustioris instituat. Sane quia religiosos populos nullis decet superstitionibus depravari, manichaeos omnesque haereticos vel schismaticos sive mathematicos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbium diversarum exterminari debere praecipimus, ut nec praesentiae quidem criminorum contagione foedentur. Iudaeis quoque vel paganis causas agendi vel militandi licentiam denegamus: quibus Christianae legis nolumus servire personas, ne*

nella raccolta delle Sirmondiane¹¹². Con riserva di tornare più avanti su questo provvedimento, qui ci limitiamo ad alcuni aspetti che mostrano come il contenuto fosse modulato, attraverso apposite varianti testuali, in ragione della sua destinazione e della efficacia che avrebbe dovuto svolgere. Infatti, se da un lato *Sirm.6* è destinata al prefetto delle Gallie e il suo testo statuisce proprio che gli eretici fossero espulsi dalle *gallicanis regionibus*, dall'altro lato CTh.16.5.62 e 64, dirette rispettivamente al prefetto di Roma e al *comes rerum privatarum*, dispongono la medesima espulsione, nel primo caso, *ab ipso aspectu urbis Romae*, mentre nel secondo, *ab ipso aspectu urbium diversarum*.

G. LO STATO DELLA DOTTRINA

Come detto nella presentazione della ricerca, la questione dei rapporti legislativi tra la *pars Occidentis* e la *pars Orientis* dell'Impero romano continua, ancora oggi, ad alimentare, un dibattito "ouvert depuis longtemps", per usare una formula di Jean Gaudemet¹¹³, assai ricorrente negli scritti di coloro che al tema si avvicinano per evidenziarne il carattere risalente.

Si tratta di una tematica caratterizzata da una natura assai complessa, così come è stato spesso indicato dagli studiosi e di ciò possono essere proprio una reale testimonianza sempre le parole di Gaudemet, allorché afferma che "i giuristi si mostrano reticenti"¹¹⁴ ovvero usano "formule prudenti, sottolineando la difficoltà" dell'argomento¹¹⁵.

Tutto ciò, d'altronde, viene riflesso dalle opinioni eterogenee degli studiosi, che non è facile inquadrare entro uno schema dai contorni ben delimitati. Infatti, non sono soltanto le divergenze tra chi propende per l'unità e chi per il dualismo, ma anche nell'ambito di una stessa corrente non mancano modi diversi di approcciarsi ora all'una come all'altra corrente, per non parlare di coloro che, nel corso del tempo, hanno cambiato parere.

Di tutto ciò si cercherà di dare contezza, con l'avvertenza che un certo margine di elasticità è necessario, dal momento che spesso le formule utilizzate dai romanisti per spiegare il nostro fenomeno presentano tratti di vaghezza e oscillazioni che hanno reso difficile capire se aderissero all'una o all'altra visione¹¹⁶. Pertanto, a parte le posizioni nette e indiscutibilmente annoverabili ora nell'una ora nell'altra tesi, non si esclude che, innanzi a quelle situate nelle

occasione dominii sectam venerandae religionis inmutent. Omnes igitur personas erroris infausti iubemus excludi, nisi his emendatio matura subvenerit. DATA VII IDUS IULIAS AQUILEIAE D. N. THEODOSIO A. XI ET VALENTINIANO CONSS.

¹¹² Si veda una trattazione approfondita in J. F. Matthews, *Laying down cit.*, pp.155-160.

¹¹³ J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-Empire cit.*, p.319. Le parole del romanista francese ricorrono in questo suo contributo citato e non nello scritto sul *partage* dell'anno successivo, come erroneamente indicato in premessa da Lepore, cfr. *Riflessioni sui rapporti cit.*, p.7, dovuto ad un evidente refuso, in quanto correttamente Lepore cita il numero di pagina.

¹¹⁴ J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-Empire cit.*, p.319.

¹¹⁵ J. Gaudemet, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^{ème} siècle*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, II, Milano 1956, p.320. L'autore sottolinea come gli stessi Mommsen e Meyer non affrontino addirittura il problema nelle duecento pagine dei *Prolegomena* alla loro edizione del Codice Teodosiano del 1905, cfr. *ivi* nt.1. Per de Bonfils, invece, il problema "oggi ha perso la sua carica polemica che lo aveva caratterizzato agli inizi", cfr. G. de Bonfils, *Commune imperium divisum tantum sedibus: i rapporti legislativi tra le partes imperii alla fine del IV secolo*, in *AARC*, XIII, 2001, pp.107-108.

¹¹⁶ Un'esemplificazione di ciò scaturisce dalla posizione della Pietrini, cfr. S. Pietrini, *Sui rapporti legislativi tra Oriente e Occidente*, in *SDHI*, 64, 1998, pp.519-528. Senza voler, per ora, entrare nel merito degli argomenti sostenuti dalla studiosa e che verranno esaminati in seguito, qui può soltanto indicarsi che mentre per Pergami la tesi della Pietrini è da annoverare nell'ambito dell'unità normativa (cfr. F. Pergami, *Considerazioni sui rapporti legislativi fra Oriente e Occidente: unità normativa o partage législatif?*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, IV, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010, p.527 nt.3), al contrario, per Lepore, la medesima argomentazione è da ricondurre a una particolare versione del dualismo legislativo (cfr. P. Lepore, *Un problema ancora aperto cit.*, p.16 nt.12).

cosiddette "zone grigie", nell'interpretarle si dia risalto a un elemento particolare, o meglio a quella particolare sfumatura, che induce a propendere per una certa attribuzione, rispetto, invece, a chi ha dato prevalenza ad un altro fattore che, al contrario, ha indotto a collocare la posizione in tutt'altro luogo.

In ultimo, appare necessario premettere un'altra considerazione. Non sempre il nostro tema ha ricevuto l'attenzione che la sua complessità intrinseca richiede. In passato, infatti, l'argomento è stato trattato ora con approssimazione ora vi si è dedicato qualche timido accenno, ora, ancora, sono prevalse definizioni drastiche e perentorie e ciò, quasi esclusivamente, nelle opere manualistiche. Altrove, poi, la tematica è stata soltanto delibata marginalmente quando si è affrontato lo studio di qualche altro istituto contiguo.

In sostanza, quindi, si può essere d'accordo con Lepore¹¹⁷ quando afferma che le opinioni, in un primo tempo, sono state impostate più su intuizioni che su un esame approfondito delle costituzioni imperiali. Soltanto a partire dagli anni '50 del secolo scorso, quando si è affermato un interesse precipuo e l'argomento è divenuto topico, per usare le parole di Mantovani¹¹⁸, le ricerche hanno preso slancio con maggior vigore, concretizzandosi in lavori specifici. Questi ultimi, poi, come ancora ricorda Lepore, piuttosto che tentare di abbracciare una grande mole di fonti nel tentativo di sviluppare una soluzione univoca e generale al problema, hanno circoscritto l'attenzione a determinati periodi, analizzando la relativa produzione legislativa.

- Teoria dell'unità legislativa:

Secondo la teoria dell'unità legislativa, a seguito della divisione dell'impero in due *partes* amministrative ben distinte¹¹⁹, le *leges generales* emanate dall'Augusto di una *pars imperii* avrebbero avuto vigenza *ipso iure* nell'altra *pars* retta dal collega.

Riflesso della persistente unità giuridico-costituzionale dell'impero, tale tesi si basa fondamentalmente sul dato della presenza, nelle *inscriptiones* delle leggi tardo imperiali, dei nomi dei due o più Augusti, quindi, dell'intero collegio imperiale¹²⁰.

La tesi così formulata, peraltro, non cede di fronte al dato storico inequivocabile per cui di fatto una *lex generalis* era materialmente il frutto della volontà di un solo imperatore ovvero di una sola cancelleria¹²¹, ma, poiché essa legge recava il nome dell'altro collega (che rimaneva estraneo alla creazione della norma), essa veniva comunque fatta giuridicamente propria anche da quest'ultimo e destinata a valere nei suoi territori¹²².

¹¹⁷ P. Lepore, *Un problema ancora aperto cit.*, pp.10-11.

¹¹⁸ D. Mantovani, *Il diritto da Augusto cit.*, p.524.

¹¹⁹ O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.429.

¹²⁰ Come ricorda De Martino, il nome degli Augusti figurava in tutti gli atti ufficiali e non soltanto nelle *inscriptiones* delle costituzioni imperiali. Anche le stesse petizioni che i funzionari o i sudditi esponevano erano sempre rivolte al collegio imperiale nel suo complesso, cfr. F. De Martino, *Storia cit.*, p.237

¹²¹ L'aspetto, d'altronde, non era sfuggito al Gotofredo, il quale nei suoi Prolegomena annotava: "*ab uno tantum Imperatore revera scripta lex esset, ex aequo tamen omnium nomina praeferret*", cfr. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, I, Lipsiae MDCCXXXVI, p.CCXXVII.

¹²² Si insiste, ancora, che ogni imperatore era titolare di un esercizio disgiunto del pur unitario potere normativo e, si ribadisce, ha senso trattare dell'efficacia territoriale delle leggi imperiali proprio in relazione ai casi (invero la stragrande maggioranza) in cui esse erano promulgate separatamente, mentre non viene per niente in considerazione l'esame di quelle fonti normative che attengono a periodi in cui gli imperatori erano vicini fisicamente, in quanto è indubbia l'efficacia di queste ultime per tutto l'impero se disposte congiuntamente. A quest'ultimo riguardo, ricordiamo alcuni esempi, come il cosiddetto "editto di Milano del 313 d.C. oppure le *leges generales* emanate dai fratelli Valentiniano I e Valente nei primi mesi del 364 d.C., prima che si separassero.

A partire dalle osservazioni di Mommsen, incentrate sull'idea di un "Reichseinheit", ovvero di un'unità imperiale che da Diocleziano in avanti si sarebbe sempre mantenuta¹²³, l'idea dell'unità normativa è stata seguita da altri autori come Karlowa, il quale afferma che "Jeder Augustus hat das Recht der Gesetzgebung für das ganze Reich"¹²⁴, Bonfante¹²⁵, Biondi¹²⁶, il quale afferma che "la pubblicazione di leggi orientali in Occidente è normale, giacché discende da quella tradizione della unità imperiale, che da Costantino a Giustiniano mai si smarrisce"¹²⁷, Albertario¹²⁸, Longo – Scherillo¹²⁹, Monier¹³⁰, Jolowicz¹³¹, Arangio-Ruiz¹³², Ostrogorsky¹³³ e Torrent¹³⁴.

Questi studiosi così richiamati hanno affermato, in sostanza, che le *leges generales*, da qualunque *pars* provenissero, avevano riguardo all'intero impero e, dal momento che non parlano, né accennano ad alcuna particolare modalità di recezione da parte dell'Augusto non emanante ovvero pongono alcuna condizione perché la legge medesima potesse spiegare così efficacia, dobbiamo ritenere che, per loro, la vigenza fosse da intendere come *ipso iure*, per la sola indicazione di entrambi i nomi degli Augusti.

Tale convinzione, d'altronde, è resa in maniera esplicita da de Robertis, il quale, in effetti, parla di "estensione automatica" delle *leges generales* emanate in ciascuna delle *partes imperii*. La ragione di ciò viene resa chiara dal romanista alla luce del fatto che "l'attività legislativa si poneva come qualcosa che trascendeva l'iniziativa personale del costituente effettivo e diventava riferibile anche a chi in realtà fosse rimasto estraneo al processo formativo dei vari atti che la costituivano [...]" Continua ancora de Robertis che, così operando, l'esercizio dell'attività normativa più che essere il prodotto del singolo imperatore, era il frutto della volontà di "un ente istituzionale", "superindividuale, astratto ed immutabile"¹³⁵.

Nonostante le suggestioni che possono scaturire da una simile lettura, comunque resta impregiudicata la sensazione che gli autori in questione abbiano appiattito una tematica così complessa sull'unico argomento da loro addotto che da solo appare non sufficiente a dar conto di una realtà storico-politica più complessa.

Non tutti, infatti, hanno prestato adesione a una visione così scontata dei rapporti legislativi, pertanto, non mancano anche altre posizioni più critiche, pur sempre nel solco della difesa dell'unità della legislazione tardo imperiale.

Per restare sempre ai primi periodi, pensiamo, per esempio, a Krueger, il quale si domanda come si giungesse all'applicazione delle leggi in tutto l'impero¹³⁶. A come le leggi potessero realizzare la loro universalità in un impero unito sul piano politico, sebbene diviso su quello amministrativo, pensa anche de Francisci¹³⁷. Stesse perplessità, ma con motivazione

¹²³ T. Mommsen, *Die Inschrift von Hissarlik und die Römische Sammherrschaft in Ihrem Titularen Ausdruck*, in *Hermes*, 17, 1882, p.529 e ID., *Abriss des römischen Staatsrechts*, Leipzig 1907.

¹²⁴ O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, Erster Band – Staatsrecht und Rechtsquellen, Leipzig 1885, p.940.

¹²⁵ P. Bonfante, *Storia del diritto romano*³, II, Milano 1923, p.26.

¹²⁶ B. Biondi, *La L.12 Cod. de aed. priv.8,10 cit.*, pp.375-376.

¹²⁷ E che, in verità, aggiungiamo noi, meno che mai era stata messa in discussione neanche con Diocleziano.

¹²⁸ E. Albertario, *Il diritto romano*, Milano-Messina 1940, p.25.

¹²⁹ C. Longo – Scherillo, *Storia del diritto romano*, Milano 1947, p.255.

¹³⁰ R. Monier, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris 1947, ristampa della sesta edizione, 1970, p.105.

¹³¹ H. F. Jolowicz, *Historical introduction to the study of roman law*, Cambridge 1954, pp.437-438.

¹³² V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli 1957, p.355.

¹³³ G. Ostrogorsky, *Storia dell'impero bizantino*, Monaco 1963, qui utilizzato in edizione Milano 2011, p.48.

¹³⁴ A. Torrent, *Derecho publico romano y sistema de fuentes*, Oviedo 1982, p.492.

¹³⁵ F. de Robertis, *Elementi istituzionali ed elementi personali nella configurazione giuridica del principato*, in *RIDA*, tome 4, 1950, pp.414-415.

¹³⁶ P. Krueger, *Histoire des sources du droit romain* (qui utilizzato nella traduzione francese), Paris 1894, pp.364-365.

¹³⁷ P. De Francisci, *Storia del diritto romano*, III, Milano 1936, pp.189-190 e, senza aspetti di problematicità, ID., *Sintesi storica del diritto romano*³, Roma 1965.

diversa, sono poste da Pacchioni, allorché osserva che in quel tempo la produzione legislativa era tale e tanta da rendere difficile la conoscenza delle norme¹³⁸.

Vi sono, poi, altri due studiosi che, addirittura, hanno abbandonato una posizione di certezza, per abbracciare una visione diversa.

Innanzitutto, abbiamo Riccobono, il quale se in un primo tempo sostiene che le *leges edictales* "emanate in una parte dell'impero vigono anche nell'altra"¹³⁹, successivamente manifesta una esitazione, allorché si trova ad affermare che "ogni costituzione comunicata dall'uno all'altro (imperatore) *ha o dovrebbe avere* (il corsivo è mio) vigore nelle due parti"¹⁴⁰. Se però con il romanista palermitano persistiamo in una posizione di dubbio, ancor più radicale è il caso di Guarino, il quale, come il primo, dapprima non esclude che ogni *lex generalis* avesse vigore in tutto l'impero¹⁴¹, mentre poi ritorna sui suoi passi, laddove nota che "è discusso se le *leges generales* prive di limitazioni esplicite si applicassero a tutto l'impero allorché fossero state emanate dall'*Augustus* di una sola *pars imperii*". Continua poi argomentando, ma senza fornire alcuna dimostrazione, che "probabilmente, solo con la scissione dell'impero seguita alla morte di Teodosio I (395 d.C.) si affermò chiaramente il principio secondo cui l'*Augustus* di ciascuna *pars imperii* non poteva dettar legge in relazione all'altra *pars*, né poteva emanare *leges* applicabili al di fuori del proprio dominato"¹⁴².

Le ultime due posizioni richiamate, dunque, sono davvero eloquenti di una certa difficoltà che, nel caso di Guarino, crea anche i presupposti per ingenerare il sospetto che lo studioso abbia aderito all'idea della separazione legislativa.

Altri studiosi, ancora, si mostrano più prudenti. Si pensi, per esempio, a Ortolan, il quale parla di "due imperi distinti", per quanto retti *en général* dalle stesse leggi¹⁴³. Appare, invero, evidente la *contradictio* in cui cade l'autore, in quanto risulta assai difficile capire come due imperi separati, semmai si potesse realmente parlare in questi termini, abbiano potuto far ricorso alle medesime leggi, quantunque in via generale. O erano due entità statuali autonome con proprie tradizioni legislative oppure era un unico impero, come in effetti era, con una sola attività legislativa, sia pur di diverso tenore. Espresa in termini meno radicali ma sempre esitante è la tesi di Giffard, che parla di legislazione emessa a nome dei due imperatori e che rimase *en principe* comune¹⁴⁴. Nonostante la mancanza di una netta presa di posizione, si ritiene, comunque, di ascrivere i nomi dei due autori pur sempre nell'alveo dell'unità normativa, in quanto l'accento è posto proprio sull'elemento della legislazione comune.

Queste prime interpretazioni nel corso degli anni successivi hanno fatto da sfondo alle argomentazioni di altri che, al contrario, hanno impostato il discorso su una serie articolata di variabili storiche al fine di andare oltre un'idea semplicistica così come era stata presentata.

In questo senso c'è chi di fronte all'asserzione per cui "le *leges generales* valevano o si applicavano *tout court* per tutto l'impero" ha ravvisato la necessità di puntualizzare alla luce di tre elementi che vanno coniugati insieme: unità costituzionale dell'impero, legislazione e l'indirizzo politico della *pars Occidentis* e *Orientis*.

Al riguardo, interessante si presenta l'analisi di Mazzarino¹⁴⁵. Lo studioso siciliano sostiene che l'unità costituzionale dell'Impero si sia sempre mantenuta e ciò anche e soprattutto in un

¹³⁸ G. Pacchioni, *Corso di diritto romano*, I, Innsbruck 1905, p.394.

¹³⁹ S. Riccobono, *Storia del diritto romano*, Palermo 1953, p.424.

¹⁴⁰ S. Riccobono, *Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano*, Milano 1954, p.154.

¹⁴¹ A. Guarino, *L'ordinamento giuridico romano*⁴, Napoli 1990, p.401 e negli stessi termini, ID., *Storia del diritto romano*¹², Napoli 1998.

¹⁴² A. Guarino, *Diritto privato romano*¹⁷, Napoli 1997, pp.110-111 ed ivi nt.4.5.2.

¹⁴³ J. Ortolan, *Histoire de la législation romaine*, Paris 1884, p.395.

¹⁴⁴ A. – E. Giffard, *Précis de droit romain*, I, Paris 1938.

¹⁴⁵ S. Mazzarino, *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*², Milano 1990, pp.60 e ss.

periodo assai critico come quello successivo al 395 d.C., anno in cui la storiografia tradizionale pone, al contrario, la definitiva divisione dell'Impero¹⁴⁶.

Il riflesso della persistente unità era dato, per Mazzarino, proprio dalla legislazione che rimaneva comune a tutto lo Stato, perché le leggi, senza soluzione di continuità in tutta l'età tardo imperiale, erano intestate a tutti gli imperatori. Ciò che, però, rende particolare l'analisi dello storico è l'introduzione della considerazione intorno alle scelte politiche di quegli anni che posero in contrasto non tanto i due Augusti fratelli, quanto i potenti uomini di corte, tanto in Occidente quanto in Oriente. Secondo Mazzarino, pertanto, nonostante la conclamata unità legislativa sia pure in linea di principio, le differenti scelte politiche avrebbero condotto a diversi orientamenti giuridici nelle due *partes* dell'impero. Per dare un'idea della sua argomentazione, lo storico esemplifica attraverso un noto esempio già riportato nelle pagine precedenti, vale a dire CTh.12.1.158 *data* da Onorio a Milano il 13 febbraio o 13 settembre 398:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. THEODORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Vaccillare per Apuliam Calabriamque plurimos ordines civitatum comperimus, quia Iudaicae superstitionis sunt et quadam se lege, quae in Orientis partibus lata est, necessitate subeundorum munerum aestimant defendendos. Itaque hac auctoritate decernimus, ut eadem, si qua est, lege cessante, quam constat meis partibus esse damnosam, omnes, qui quolibet modo curiae iure debentur, cuiuscumque superstitionis sint, ad complenda suarum civitatum munia teneantur.* DAT. ID. SEPT. MED(IOLANO) HON(ORIO) A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS.

Questa fonte, per Mazzarino, assurge proprio a prova del suo discorso, in quanto le ragioni dell'abrogazione (*lege cessante*) avrebbero riposato sulla politica antisemita condotta in Occidente, oltre che su questioni legate al fisco o alla religione. Nonostante i contenuti, lo storico non si esime, però, dal precisare che essi erano legati a scelte politiche, che, in ogni caso, non mettevano in discussione l'idea dell'unità imperiale, la quale trascendeva questi particolarismi.

Se ci spostiamo, infatti, dal piano dei contenuti a quello giuridico, CTh.12.1.158 può assurgere a emblema dell'unità legislativa, sebbene ciò sia avversato, come vedremo, dai teorici del dualismo. Dal testo emerge in maniera chiara che Onorio abroga la legge del fratello, proprio quest'ultima non poteva che essere *ipso iure* efficace nei territori occidentali.

In assenza, quindi, di altri elementi la validità della legge orientale non poteva che basarsi proprio sul fatto che le disposizioni imperiali, intestate ad entrambi gli imperatori, valessero ovunque. In tal senso opina Honoré, il quale partendo da questo presupposto, ritiene che ciò fosse conforme alla "teoria costituzionale"¹⁴⁷ e, infatti, sostiene che non occorresse alcuna forma di conferma preventiva, anche con riferimento a CTh.12.1.158¹⁴⁸.

A principi costituzionali si richiama la Pietrini, la quale discute alla luce di ciò non soltanto quest'ultima costituzione, ma anche altre che assumono una precipua rilevanza nell'ambito dei rapporti legislativi¹⁴⁹.

La studiosa, infatti, parte dal presupposto che esistesse un obbligo giuridico, non risultante da alcun testo costituzionale scritto, in base al quale gli imperatori erano tenuti a riconoscere l'universalità di una *lex generalis* e a darle applicazione così garantendo l'estensione della norma in tutto l'impero. Secondo l'autrice questo principio si sarebbe dovuto estrinsecare sempre attraverso due momenti: in primo luogo attraverso un obbligo posto a carico

¹⁴⁶ Come avremo modo di vedere più avanti nei dettagli, qui ci limitiamo a ricordare che nel 395 d.C., dopo la morte di Teodosio I, l'impero venne "diviso" tra i suoi figli: Onorio ebbe l'Occidente e Arcadio l'Oriente.

¹⁴⁷ T. Honoré, *The making of the Theodosian Code*, in *ZSS*, 116, 1986, p.177.

¹⁴⁸ T. Honoré, *Law in the crisis of Empire cit.*, p.148.

¹⁴⁹ S. Pietrini, *Sui rapporti cit.*, pp. 519 e ss.

dell'imperatore emanante di provvedere all'invio della costituzione e, di conseguenza, con la necessità a carico dell'imperatore ricevente di procedere ad una ricezione formale, seguita poi dalla pubblicazione nei suoi territori¹⁵⁰.

Per la Pietrini, inoltre, l'universalità di una *lex generalis* fosse davvero *in re ipsa*, dal momento che essa non veniva meno neanche quando l'obbligo di invio e/o di ricezione non fossero stati osservati; in ragione di ciò, infatti, un qualunque suddito, proprio perché viveva in un *imperium commune*, come dice Orosio¹⁵¹, poteva invocare l'esistenza della norma, della quale, magari veniva a sapere per canali diversi da quelli ufficiali.

Quale esempio dell'obbligo da parte dell'imperatore di dare esecutività alla legge inviata dal collega, la Pietrini riferisce una testimonianza tratta dall'autobiografia di Libanio (1.145)¹⁵². In questo passo si racconta della richiesta rivolta dal retore a Valente per ottenere l'applicazione di una norma a lui favorevole e che è da ravvisare in una legge, CTh.4.6.4¹⁵³, emanata in Occidente da Valentiniano I¹⁵⁴. Diversamente da come hanno sostenuto altri¹⁵⁵, secondo la tesi della Pietrini, la decisione di Valente non fu discrezionale, bensì necessitata da quell'obbligo che sovrastendeva ai rapporti legislativi tra le due *partes*. L'Augusto d'Oriente o l'applicava o la ricusava. Non scegliendo quest'ultima soluzione, accolse la prima. D'altronde, non dimentichiamo che la legge di Valentiniano era pur sempre intestata a tutti gli imperatori e quindi essa era già efficace per l'Oriente. Di fronte alla richiesta di Libanio, Valente non fece altro che darle applicazione in occasione di un caso concreto e, d'altro canto, sarebbe impensabile che una decisione autoritativa dell'imperatore venisse condizionata da un privato. Questo caso, peraltro, ci mette di fronte alla categoria dell'applicazione che è cosa diversa dall'efficacia. Una norma può essere vigente e non trovare mai applicazione, ma fin tanto che non viene abrogata, essa può essere applicata ai vari casi che si propongono e che rientrano nella sua previsione.

Come prima accennato, se l'Augusto non avesse manifestato l'intenzione di ricevere la legge, l'alternativa era quella della ricusazione esplicita. Oltre alla già vista CTh.12.1.158, la Pietrini prende in considerazione il caso diofferto da CTh.16.5.48 emanata da Teodosio II il 21 febbraio 410:

IMPP. HONORIUS ET THEOD(OSIUS) AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Montanistas et Priscillianistas et alia huiusmodi genera nefariae superstitionis per multiplicata scita divalia diversa ultionum supplicia contemnentis ad sacramenta quidem militiae, quae nostris obsecundat imperiis, nequaquam admitti censemus: si quos vero ex his curialis origo vel ordinum nexus aut

¹⁵⁰ L'ipotesi ricostruttiva della Pietrini ha indotto Lepore a vedervi gli estremi di una visione dualista, cfr. P. Lepore, *Un problema cit.*, p.16 nt.12. In realtà, non vi è motivo di tenerla distante dalle altre posizioni unitarie, stante appunto la ritenuta vigenza di una norma costituzionale che facesse sì che i rapporti legislativi non fossero basati sull'andamento delle relazioni politiche tra gli Augusti, ma che dovesse funzionare sempre così, cfr. S. Pietrini, *Sui rapporti cit.*, p.522 nt.11. Sul carattere "giuridicamente indefettibile" di tale postulato riposa, quindi, la differenza rispetto a chi ritiene che la ricezione della norma fosse rimessa a valutazioni discrezionali.

¹⁵¹ *Hist.adv.pag.*, 7.36.1.

¹⁵² In questa sede ci limitiamo agli aspetti essenziali, rinviando la trattazione completa del caso in questione alle pagine successive.

¹⁵³ IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VAL(ENS) ET GRAT(IANUS) AAA. AD AMPELIUM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Placuit man(entibus) ceteris, quae de naturalibus liberis Constantinianis legibus c(auta) sunt, haec tantummodo temperare, ut is, qui heredem h(eredes)ve filios ex legitimo matrimonio vel nepotes, qui filioru(m loco) habendi sunt, patrem quoque matremve dimittit, si ex cons(ortio) cuiuslibet mulieris naturales susceperit, unam tant(um bo)norum suorum et hereditatis unciam naturalibus vel m(ulier) donandi aut relinquendi habeat facultatem. Si qui(s) vero) nullo ex his, quos excipimus, superstite morietur at(que ex mu)liere, quam sibi adiunxerat, naturalem pluresve d(imit)tet, usque ad tres tantum, si volet, uncias tam in mulie(rem) quam in naturales, quo maluerit iure, transcri(bat. DAT.) XVII K. SEPT. CONTIONACI GRAT(IANO) A. II. ET PROBO CONSS.*

¹⁵⁴ S. Pietrini, *Sui rapporti cit.*, pp.523-524.

¹⁵⁵ In primo luogo Gualandi, il quale ha dedicato all'argomento uno studio specifico, cfr. G. Gualandi, *Privilegi imperiali e dualità legislativa nel Basso Impero alla luce di alcuni testi di Libanio*, in *AG*, 25, 1959.

cohortalinae militiae inligat obsequiis et functionibus, his adstringi praecipimus, ne sub colore damnatae religionis eliciant vacationis cupitae sibi suffragia. Nec enim placet ex lege, quae in occidentalibus partibus promulgata praedictas caerimonias ita insecuta est, ut ab omni contractu eos et propemodum Romana conversatione submoverit, cohortalis militiae vel curiarum eos necessitatibus liberari. DAT. VIII KAL. MAR. CONST(ANTINO)P(OLI) VARANE V. C. CONS.

In virtù di questa costituzione, l'imperatore d'Oriente stabiliva che gli appartenenti ad una serie di eresie non potessero entrare nei servizi imperiali, stabilendo un'eccezione a carico di quegli eretici, invece, che erano legati fin dalla nascita alle curie o alla *militia cohortalina*: questi ultimi, quindi, avrebbero dovuto assolvere gli obblighi curiali. Nel fissare queste prescrizioni l'Augusto richiama una disposizione *in occidentalibus partibus promulgata*¹⁵⁶, la quale, al contrario, aveva previsto un divieto generale, senza esclusioni di sorta, per gli eretici, in modo da porli al di fuori della *Romana conversatio*. Teodosio II non condivideva un orientamento così radicale, ma ugualmente richiama la disposizione di tre anni prima. Anche qui, pertanto, se CTh.16.5.40 non avesse avuto una validità universale, dice bene la Pietrini, che senso avrebbe avuto il richiamo contenuto nell'altra legge? Secondo Corcoran, a motivare l'intervento di Teodosio II vi fu qualcosa di analogo a ciò che si era verificato con CTh.12.1.158: mentre li Onorio aveva ricevuto la richiesta da parte degli ebrei dell'Italia meridionale, adesso Teodosio II aveva ricevuto la richiesta di alcuni interessati, i quali, per mezzo di CTh.16.5.40, norma più favorevole, aspiravano ad ottenere, in maniera surrettizia, l'esonero dal servizio curiale¹⁵⁷.

Concludendo su questa ricostruzione, si può concordare con l'autrice nel senso che la modifica di una legge emanata dal collega ovvero un'abrogazione non mettevano a repentaglio l'esistenza dell'unità normativa. Quest'ultima, infatti, non risultava per nulla compromessa dall'esistenza di correttivi dovuti alla necessità di venire incontro ad esigenze peculiari delle varie regioni dell'impero.

Sempre lungo la linea dell'unità altri romanisti hanno puntato l'attenzione sui contenuti veri e propri delle *leges generales*, al fine di trarre degli elementi utili a sostegno della propria tesi.

In questo solco, per esempio, si situano due studi realizzati, sotto l'egida dell'Accademia Romanistica Costantiniana, da parte della Cuneo e di Pergami, i quali hanno ad oggetto

¹⁵⁶ Si tratta di CTh.16.5.40 emanata da Onorio il 22 febbraio del 407: "Idem aaa. Senatori praefecto Urbi. *Quid de donatistis sentiremus, nuper ostendimus. Praecipue tamen manichaeos vel frygas sive priscillianistas meritissima severitate persequimur. Huic itaque hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus sit commune cum ceteris. Ac primum quidem volumus esse publicum crimen, quia quod in religionem divinam committitur, in omnium fertur iniuriam. Quos bonorum etiam publicatione persequimur, quae tamen cedere iubemus proximis quibusque personis, ita ut ascendentium vel descendantium vel venientium ex latere cognatorum usque ad secundum gradum velut in successione ordo servetur. Quibus ita demum ad capiendas facultates esse ius patitur, si non et ipsi pari conscientia polluuntur. Ipsos quoque volumus amoveri ab omni liberalitate et successione quolibet titulo veniente. Praeterea non donandi, non emendi, non vendendi, non postremo contrahendi cuique convicto relinquimus facultatem. In mortem quoque inquisitio tendit. Nam si in criminibus maiestatis licet memoriam accusare defuncti, non inmerito et hic debet subire iudicium. Ergo et suprema illius scriptura irrita sit, sive testamento sive codicillo sive epistula sive quolibet genere reliquerit voluntatis qui aut manichaeus aut fryga aut priscillianista fuisse convincitur, hoc quoque casu eadem illa circa gradus superius comprehensos condicione servata: alioquin nec filios heredes existere aut adire permittimus, nisi a paterna pravitate discesserint: delicti enim veniam paenitentibus damus. Servos etiam extra noxam esse volumus, si dominum sacrilegum revertentes ad ecclesiam catholicam servitio fideliore transierint. Praedium, quo se huiusmodi hominum coetus, domino, etsi non communionem criminis implicato, sciente tamen nec prohibente, contraxit, patrimonio nostro societur, ac, si dominus ignoravit, actor vel procurator possessionis cohercitus plumbo perpetui metallorum operi deputetur, conductor, si idoneus est, deportabitur. Rector provinciae, si haec crimina dissimulatione vel gratia delata distulerit aut convicta neglexerit, sciat se multa viginti librarum auri ferendum. Defensores quoque et principales urbium singularum nec non et officia provincialia decem librarum auri poena constringet, nisi in his, quae a iudicibus super hoc praecepta fuerint, exsequendis et sagacissimam curam et sollertissimam operam commodarint.* Dat. VIII kal. mart. Romae Honorio VII et Theodosio II aa. cons.

¹⁵⁷ S. Corcoran, *From Unholy Madness to Right-mindedness: Or How to legislate for Religious Conformity from Decius to Justinian*, in *Conversion in Late Antiquity: Christianity, Islam and Beyond*. Papers from the Andrew W. Mellon Foundation Sawyer Seminar, University of Oxford, 2009-2010.

esclusivo, rispettivamente, la produzione legislativa dei Costantinidi (anni 337-361 d.C.)¹⁵⁸ e quella dei Valentinianidi (anni 364-375)¹⁵⁹.

Le tesi elaborate da questi due studiosi si muovono nell'ambito di una cornice identica, nel senso che il problema dell'efficacia delle *leges* viene discusso alla luce di questioni palinogenetiche relative alla datazione, alla paternità, nonché in rapporto ai dati risultanti dalle *inscriptiones* e dalle *subscriptiones*. Le lacune che possono riscontrarsi (maggiormente nelle fonti del periodo dei Costantinidi) hanno certamente un'influenza non irrilevante sull'esatta valutazione del fenomeno che consideriamo, in quanto potrebbero condurci ad esiti fuorvianti.

Partendo dalla descrizione delle ricerche della Cuneo, quest'ultima crede che una legislazione unica per l'impero facesse da *pendant* a una serie di indubitabili indici di unità imperiale, quali l'unicità della magistratura consolare (che, si ricordi, e verrà evidenziato in seguito, è un forte argomento valido per tutta l'epoca tardo antica) e quella della monetazione¹⁶⁰.

Di certo, però, non mancano nella sua opera rilevanti problematizzazioni. Pensiamo alla considerazione, ribadita da molti¹⁶¹, che lavorando sui testi del Teodosiano ci si imbatte su tante fonti che non sembrano proprio aver la sostanza di costituzioni generali, così come aveva statuito Teodosio II. Molte volte, infatti, ci troviamo in presenza di quelle che assomigliano più a istruzioni di servizio, circolari esecutive, di cui difficilmente possiamo ipotizzare l'ambito di applicazione. La studiosa, poi, così come adesso vedremo con Pergami, si chiede se l'indicazione del destinatario di una costituzione imperiale fosse vincolante oppure no ai fini della determinazione dell'ambito di efficacia spaziale di una norma. In effetti, si domanda la Cuneo, se una costituzione risulta indirizzata al prefetto d'Italia, *quid* per quello delle Gallie che faceva pur sempre parte della *pars Occidentis*? In sostanza, la studiosa offre uno spunto per porre una questione che verrà sviluppata più avanti, e cioè che non risultano dalle fonti costituzioni che erano indirizzate *tout court* alla *pars Occidentis* oppure alla *pars Orientis*, ma sempre provvedimenti destinati a funzionari, a parte i casi di *leges* destinate a popoli o categorie ben individuate.

Ancora, nota sempre la Cuneo, vi sono costituzioni che trattano di argomenti rilevanti come diritto penale, regime fiscale, ordinamento amministrativo, le quali, in assenza di prove contrarie, non possiamo non pensare se non destinate a tutto l'impero.

Infine la studiosa tiene a precisare anche l'esistenza di quelle leggi che a primo impatto penseremmo proprie di un contesto territoriale più limitato, ma, alla prova dei fatti, in mancanza di ulteriori elementi, non possiamo dirci del tutto sicuri che esse non potessero riguardare un più ampio spettro. La conclusione della Cuneo è nel senso di ricusare soluzioni generali, univoche e onnicomprensive, per far spazio, invece, a una prudenza maggiore che tenga conto delle singole situazioni che si vanno ad esaminare.

Per quanto concerne la posizione di Pergami, anch'egli si avvale di argomentazioni analoghe a queste ultime riferite e che, d'altronde, risulterebbe difficile ritenere non estensibili all'impero unico di Valentiniano I e Valente.

Rispetto, però, alla precedente età dei Costantinidi, l'analisi di Pergami si segnala per alcune peculiarità. Innanzitutto, lo studioso, per quanto sostenga comunque l'unità normativa, introduce un elemento di discontinuità rispetto agli altri autori prima richiamati. Il romanista, per esempio, non ritiene decisivo il rilievo della doppia intestazione delle costituzioni imperiali, giudicandolo un dato meramente formale e finendo in tal modo per accogliere, come

¹⁵⁸ P. O. Cuneo, *La legislazione cit.*

¹⁵⁹ *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375). Materiali per una palinogenesi delle costituzioni tardo imperiali*, a cura di F. Pergami, Milano 1993.

¹⁶⁰ P. O. Cuneo, *La legislazione cit.*, p.LXXXVII.

¹⁶¹ Valgano in maniera ampia le considerazioni svolte da M. Sargenti, *Il Codice Teodosiano cit.*

vedremo, i rilievi di Gaudemet¹⁶². Per tal via, quindi, Pergami si dimostra convinto che valessero, prima di tutto, i contenuti delle norme prese in considerazione.

A questo riguardo, dunque, nell'analisi dello studioso assume un peso la constatazione per cui le norme concernenti gli aspetti più rilevanti per la vita istituzionale dell'impero (diritto penale, fiscale, amministrativo, procedurale) provengono, in misura assai rilevante dall'Occidente, quindi da Valentiniano¹⁶³. Come già emerso in uno studio di Andreotti¹⁶⁴, si registra una preponderanza della produzione normativa occidentale rispetto a quella orientale, la quale, al contrario, risulta essere in gran parte marginale e di carattere territoriale. Stante tale squilibrio, dunque, laddove si accedesse al principio per cui ogni costituzione valeva per la sola *pars imperii* in cui era stata emessa, significherebbe che per dodici anni l'Oriente avrebbe prodotto una disciplina esigua, lasciando non regolamentati ampi settori della vita statale. Per ovviare a questo inconveniente, sostiene Pergami, non può che pensarsi che leggi provenienti da Valentiniano e concernenti i settori rilevanti del diritto abbiano avuto vigenza anche in Oriente.

Al carattere predominante della figura di Valentiniano fa riferimento lo studioso inglese Honoré¹⁶⁵.

Quest'ultimo discute di quei casi in cui uno dei due imperatori avesse maggior carisma rispetto al collega. Non soltanto Valentiniano, quindi, ma anche e soprattutto Teodosio I nei confronti di Valentiniano II. Tale stato di fatto avrebbe creato i presupposti perché l'Augusto più "forte" potesse legiferare per l'intero impero, mentre quello "subordinato" avrà agito con misure relative ai propri territori. Tale argomentazione può di certo essere valida, ma, come ben osserva Honoré, non dimentichiamo che se l'Augusto "maggior" agiva in questa maniera, lo poteva fare perché "legalmente" era abilitato a farlo, così come avrebbe potuto "legittimamente" farlo l'imperatore ritenuto più imbecille. Se non vi fossero stati determinati presupposti (un impero unico, leggi intestate ad entrambi gli imperatori, etc.), deve credersi, una legislazione estesa a tutto l'impero non sarebbe stata possibile.

Tuttavia, rimanendo sempre sul piano giuridico, l'argomento del carattere predominante di un imperatore sull'altro non dev'essere enfatizzato troppo. Da un lato perché è un aspetto che inerisce ai rapporti politici tra gli Augusti e dall'altro perché, dal punto di vista delle fonti, anche in casi di posizioni impari, vi sono sempre stati più titolari. Semmai, è possibile tener conto di questo fattore, quando si vuol ipotizzare se una legge abbia avuto applicazione in una delle due parti dell'impero. In mancanza, infatti, di altre prove, possiamo pensare che la maggiore autorevolezza di un collega abbia giocato un ruolo non da poco perché l'altro Augusto provvedesse ad applicare la legge. Però non si deve dimenticare che, in tal caso, si parla applicazione e non di vigenza o efficacia.

Al di là, comunque, di quelle situazioni "fattuali" che possono rendere difficile la comprensione dello svolgimento dei rapporti legislativi in determinati periodi (si pensi a scontri politici tra le due corti, divergenze normative legate soprattutto ad un'effettiva conoscenza delle leggi), in linea generale, Honoré parla di un sistema di *civil law* che era valido in tutto l'impero. All'interno di questo quadro, a meno che gli Augusti non volessero legiferare per esso, ognuno, in via principale, tendeva a normare situazioni che si verificavano nei territori sottoposti al proprio controllo. È da credersi che tale stato di fatto rientrasse, come rientra, nel normale gioco dell'ordinaria amministrazione, senza, tuttavia, escludere l'unità normativa. Dice lo studioso che, così come era sempre stato nella storia di Roma, esistevano

¹⁶² F. Pergami, *La legislazione cit.*, p. XLII ed ivi nt.74.

¹⁶³ F. Pergami, *La legislazione cit.*, p. XXXIII. L'autore insiste anche sul maggior carisma di Valentiniano I rispetto al fratello, ritenendo che ciò abbia giocato un ruolo non indifferente nei rapporti, anche legislativi, tra i due Augusti.

¹⁶⁴ R. Andreotti, *Incoerenza della legislazione dell'imperatore Valentiniano I*, in *NRS*, 15, 1931, p.458.

¹⁶⁵ T. Honoré, *Law in the crisis cit.*, p.130.

leggi, espressamente o meno, limitate a dei territori, che potevano, al limite, anche essere richiamate in entrambe le parti dell'impero¹⁶⁶.

Ciò che del discorso di Honoré dev'essere, quindi, posto sotto la debita considerazione, è la formula secondo la quale "costituzionalmente parlando non esistevano leggi occidentali o orientali, ma soltanto leggi di generale o locale applicazione"¹⁶⁷, dal momento che, come vedremo, è questa la realtà che emerge dall'esame delle fonti e, pertanto, non può sostenersi una formula approssimativa come quella di Casavola¹⁶⁸, il quale ritiene che "le leggi del tardo Impero sono editi *ad cunctos populos*", in quanto, in tal modo, non sembra tener conto delle differenze esistenti.

Lungo queste parole di Honoré possiamo inserire le argomentazioni di altri romanisti per i quali, infatti, non ha senso qualificare le leggi come "occidentali" o "orientali" se non come formula di comodo.

Al riguardo, Mantovani¹⁶⁹ e Licandro¹⁷⁰ danno forza a questa convinzione attraverso il fatto che nelle costituzioni imperiali si parla in maniera costante di *partes* al plurale e non di *pars* al singolare¹⁷¹, a voler significare, appunto, le diverse regioni e non "le due metà dell'impero". L'unica differenza da fare, per loro, è appunto quella tra leggi destinate a tutto l'impero e leggi che in maniera esplicita si rivolgevano a determinati territori più o meno ampi. Come dice Licandro, non si mette in discussione l'esistenza di leggi "territoriali" che abbiano potuto modulare, in ragione delle peculiarità regionali, la disciplina di determinati istituti, ma ciò non significa per nulla avallare l'idea di un dualismo legislativo¹⁷². Se parliamo di quest'ultimo così come lo ha impostato la dottrina tradizionale, dobbiamo prendere poi atto del fatto che non vi è documento ufficiale che ne attesti l'esistenza. Ha più senso, in definitiva, parlare, con Mantovani, di un particolarismo normativo da collocare all'interno di tutto l'impero.

Un ultimo argomento poi che gli ultimi due studiosi richiamati mettono in evidenza è particolarmente cogente. Fermo restando che lo stesso progetto del Codice Teodosiano, da ogni parte riconosciuto quale emblema dell'unità legislativa, non avrebbe avuto senso se, già da almeno un sessantennio, le legislazioni avessero preso strade autonome, in ogni caso la più volte ricordata CTh.1.1.5 conterrebbe una evidente attestazione del carattere universale delle *leges generales* che non era mai venuto meno.

Riprendiamo il testo della costituzione nella parte che ci interessa:

IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. AD SENATUM. *In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur, sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriiniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum. [...].*

Riprendendo un'argomentazione già avanzata da Biondi¹⁷³, gli autori affermano che con tale disposizione non si era mai messo in discussione che le leggi valessero per tutto l'impero, ma soltanto che veniva fissata una regola per garantire le giuste condizioni di prova e autenticità dei testi al fine di ovviare a carenze informative come si erano manifestate in passato.

¹⁶⁶ T. Honoré, *Law in the crisis cit.*, pp.130-131.

¹⁶⁷ T. Honoré, *The making cit.*, p.177.

¹⁶⁸ F. P. Casavola, *Dall'ecumene stoica all'ecumene imperiale*, in *Index*, 32, 2004, p.429.

¹⁶⁹ D. Mantovani, *Il diritto da Augusto cit.*, pp.524-525.

¹⁷⁰ O. Licandro, *Odoacre e Teoderico. Dalla reggenza della pars Occidentis al protettorato gotico*, in *AARC*, XX, 2014, p.230 ed ivi nt.19.

¹⁷¹ Come si vedrà meglio più avanti, nelle leggi del Teodosiano l'uso di *pars* al singolare è attestato soltanto due volte, mentre per il resto si parla sempre di *partes* al plurale.

¹⁷² O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.430.

¹⁷³ B. Biondi, *La L. 12 Cod. de aed priv.8,10 cit.*, p.

- Teoria del dualismo legislativo

Se la tesi dell'unità trova il suo principale punto di forza nei nomi degli imperatori presenti nelle *inscriptions* delle costituzioni imperiali, il dualismo legislativo, al contrario, ritiene che questo dato aveva soltanto un valore formale e simbolico. In ragione di ciò, quindi, l'impero avrebbe mantenuto una parvenza di unità soltanto nominale¹⁷⁴, mentre di fatto a Occidente e a Oriente si sarebbero venute a creare due distinte tradizioni legislative in linea con la ritenuta progressiva separazione delle due *partes imperii*.

Per quanto riguarda questa seconda corrente, le posizioni degli studiosi che l'hanno appoggiata sono ancor più eterogenee tra di loro rispetto a quanto abbiamo osservato con la prima. Per fare un esempio, mentre gli studiosi già esaminati non prendono in grande considerazione la cronologia relativa alla legislazione dei vari imperatori, in quanto per loro l'unità normativa non è mai venuta meno nel corso della storia imperiale, al contrario, tra coloro che aderiscono al dualismo, come vedremo, i riferimenti temporali ai vari collegi imperiali costituiscono un aspetto dirimente per distinguere tra le varie tesi e, non ultimo, anche per mostrare come non vi sia un'uniformità di vedute.

Seguendo, per esempio, la trattazione di Lepore¹⁷⁵, il dualismo normativo è stato inteso dagli autori in diverso modo. Da un lato vi sono coloro che assumono una visione drastica del fenomeno, dal momento che pensano che esistesse un regime di quasi assoluta divisione, mentre dall'altro lato più numerosi si mostrano coloro che, invece, ritengono che la separazione normativa fosse sì la regola, ma, poi, era possibile che una legge generale emanata in una *pars imperii* potesse essere recepita nell'altra parte, salvo vedere come i romanisti abbiano prospettato le loro ipotesi al riguardo.

Per quanto concerne la prima posizione, anche qui possiamo osservare come gli studiosi spesso abbiano espresso opinioni nette e risolte. Consideriamo, per esempio, Savigny¹⁷⁶, Seeck, il quale afferma che "ogni imperatore legiferava per la sua parte e che l'impero era diviso in due"¹⁷⁷, Volterra¹⁷⁸ e Wolf, il quale nota che, con la separazione dell'impero nel 395 d.C., "the uniform imperial law split into two branches"¹⁷⁹.

¹⁷⁴ Già nel XVIII sec. Ludovico Muratori, riferendosi all'età dei Costantinidi, annotava: "Allora se uno di essi imperatori pubblicava una legge, non il solo suo nome, ma quello ancora de gli altri due fratelli Augusti vi si metteva in fronte, acciocchè paresse, che il Romano imperio, tuttoché diviso fra i tre regnanti, seguitasse nondimeno un corpo ed una cosa stessa", cfr. *Anonymi graeci oratio funebris in Costantinum II*, a cura di P. O. Cuneo, Milano 2012, p.92 nt.332.

¹⁷⁵ P. Lepore, *Un problema ancora aperto cit.*, pp.14 e ss.

¹⁷⁶ F. C. Savigny, *Storia del diritto romano nel medioevo*, I, Torino 1854, p.22.

¹⁷⁷ O. Seeck, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, I, Stuttgart 1966, p.165.

¹⁷⁸ E. Volterra, *Diritto romano e diritti orientali*, Bologna 1937, p.281 nt.1. A proposito di questo studioso va detto che la sua posizione netta a sostegno del dualismo risulta da altre sue opere come *L'efficacia delle costituzioni imperiali emanate nelle provincie e l'istituto dell'expositio*, in *Studi E. Besta*, I, Milano 1937 (= *Scritti giuridici*, IV. *Le fonti*, Napoli 1993). Si segnala, d'altro canto, l'attribuzione di Volterra alla corrente dell'unità normativa, in J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.321 nt.1, ripresa da A. Laquerrière-Lacroix, *Le droit de l'empire cit.*, p.38 ed ivi nt.73.

¹⁷⁹ H. J. Wolf, *Roman law. A historical introduction*, Oklahoma 1951, p.149.

Per quanto riguarda, invece, coloro che hanno assunto un orientamento più relativo, possiamo annoverare, tra gli altri, Bethmann-Hollweg¹⁸⁰, Willems¹⁸¹, Cuq¹⁸², Amelotti¹⁸³, Grosso¹⁸⁴, De Martino¹⁸⁵, Franciosi¹⁸⁶ e Pugliese¹⁸⁷. Tutti questi studiosi, pertanto, pur ammettendo che gli imperatori d'Occidente e d'Oriente procedessero in maniera separata, tuttavia, pensano che fosse possibile che una costituzione imperiale, per quanto destinata in primo luogo a valere nella *pars imperii* in cui era stata emanata, avrebbe potuto acquistare efficacia anche nell'altra parte, ancorché non *ipso iure*.

Di certo, anche in questi ultimi casi considerati, non manca la possibilità di muovere delle critiche al modo in cui le tesi sono state formulate, dal momento che nella maggior parte dei casi si presentano esposte in maniera vaga e generica, senza un'adeguata argomentazione.

Un primo e approfondito studio dei rapporti legislativi tra le due *partes imperii* si è avuto soltanto negli anni '50 del secolo scorso, grazie alle ricerche di de Dominicis e Gaudemet, i quali, nello stesso periodo, pur utilizzando metodologie di indagine diverse, pervenivano a conclusioni in linea con un "accentuato separatismo legislativo"¹⁸⁸.

Iniziando a parlare del lavoro di de Dominicis, questo si è concretizzato in un'analisi sistematica e capillare delle costituzioni imperiali sulla base delle corrispondenze tra i dati risultanti dalle *inscriptiones* e quelli delle *subscriptiones* e ha ad oggetto la produzione legislativa che si pone nell'arco di tempo che va dal 338 al 468 d.C.¹⁸⁹

Gli esiti di questa ricerca hanno condotto il romanista alle seguenti conclusioni. Mettendo a confronto le informazioni ricavate dalle stesse fonti, de Dominicis ha potuto constatare come sia possibile mettere in relazione il luogo di emanazione di una costituzione imperiale (*datio*) con il luogo in cui si trovava il destinatario (funzionario imperiale, governatore provinciale, etc.) della stessa, arrivando alla conclusione che entrambi risultano situati nella medesima *pars imperii*. In sostanza, secondo de Dominicis, ogni *lex generalis* esauriva la propria sfera d'azione nell'ambito della medesima *pars imperii* in cui veniva emanata, dando luogo, quindi, a partire dal 338 d.C., al "separatismo burocratico legislativo"¹⁹⁰.

Tuttavia, sino al 394/395 d.C., questo stato di fatto non sarebbe stato assoluto, ma avrebbe conosciuto delle eccezioni, nel senso che, fino alla morte di Teodosio I, è possibile constatare come risultino casi di costituzioni imperiali emanate in una *pars imperii* e dirette a funzionari dell'altra ovvero che furono oggetto di "ritrasmissione", cioè, emesse in una *pars imperii* e dirette a funzionari della medesima *pars*, furono poi *acceptae* nell'altra *pars*¹⁹¹. Secondo lo studioso, quindi, ciò sarebbe segno di un'unità costituzionale che ancora, sino appunto a quell'anno, faceva sentire la propria eco.

A partire da quest'ultima data, che non a caso coincide con il momento in cui la storiografia tradizionale pone la cosiddetta "divisione definitiva dell'impero", invece, il separatismo avrebbe assunto un carattere assoluto, in quanto dalle fonti non emerge alcuna

¹⁸⁰ M. A. Bethmann-Hollweg, *Der römische Zivilprozess, III: Cognitiones*, Aalen 1866, p.216.

¹⁸¹ P. Willems, *Le droit public ou Les institutions politiques de Rome depuis l'origine de la ville jusqu'à Justinien*, Louvain/Paris, 1888, p.553.

¹⁸² E. Cuq, *Manuel des institutions juridiques des romains*², Paris 1928, p.32.

¹⁸³ M. Amelotti, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano 1958, p.226.

¹⁸⁴ G. Grosso, *Lezioni di storia del diritto romano*⁵, Torino 1965, p.440.

¹⁸⁵ F. De Martino, *Storia cit.*, p.238 e p.475.

¹⁸⁶ G. Franciosi, *Manuale di storia del diritto romano*, Napoli 2001, p.271 e p.280.

¹⁸⁷ G. Pugliese, *Istituzioni di diritto romano*⁴, Torino 2012, p.410.

¹⁸⁸ P. Lepore, *Un problema cit.*, p.20.

¹⁸⁹ M. A. de Dominicis, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra "Occidente e Oriente" nel basso impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, in *Rendiconti della classe di lettere e scienze morali e storiche dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere*, LXXXVII, Milano 1954.

¹⁹⁰ M. A. de Dominicis, *Il problema cit.*, pp.386-7.

¹⁹¹ M. A. de Dominicis, *Il problema cit.*, p.471.

eccezione che deroghi al quadro di autonomia legislativa che ciascuna *pars imperii* avrebbe manifestato.

La ricerca di de Dominicis, tuttavia, si basa unicamente sul riscontro dei dati formali. Ammettere questo significa, pertanto, presupporre che l'esito di una simile analisi sconti i problemi legati allo stato di conservazione e le condizioni dei testi normativi contenuti nelle compilazioni d'età postclassica e, in particolare, nel Teodosiano.

Abbiamo detto che, nella sua versione originale, la *subscriptio* di una costituzione imperiale recava tre indicazioni di tempo e luogo, in relazione alla sua emanazione (*datio*), ricezione (*acceptio*) e pubblicazione (*propositio*). Ora, le fonti del Codice di Teodosio II riportano, nella quasi totalità dei casi, soltanto la prima, la *datio*, mentre in pochissime circostanze siamo in grado di conoscere anche l'*acceptio* o la *propositio*.

Stante, quindi, questo stato della documentazione, i risultati cui perviene l'indagine di de Dominicis non possono che essere parziali, dal momento che se avessimo avuto a disposizione le costituzioni originali, non è da escludere che gli esiti avrebbero potuto anche essere diversi.

È, poi, degno di nota il fatto che a svolgere queste notazioni sia stato, in primo luogo, Gaudemet, il quale, nello stesso periodo in cui attendeva al suo lavoro di cui a breve passiamo a parlare, esponeva le sue critiche al metodo e ai risultati raggiunti da de Dominicis, il quale, a suo giudizio, si era basato su dati che non sono degni di fede¹⁹².

La critica di segno dualista di Gaudemet si appunta, in particolare, proprio su quei casi che dallo studioso italiano sono ritenuti esempi di invio da una parte all'altra dell'impero¹⁹³, al fine di sostenere che, in realtà, si tratta di indicazioni testuali corrotte o mal ricostruite, e che quindi non sarebbero veritiere.

Al di là, comunque, delle critiche fatte da Gaudemet, vi è da dire che le costituzioni imperiali che si trovano nel Teodosiano sono esemplari di testi normativi che ebbero una più ampia diffusione, pertanto le indicazioni ritenute probanti da de Dominicis non debbono assumere un carattere vincolante ai fini della soluzione, ma risentono, con ogni verosimiglianza, della provenienza dei testi prelevati dai vari depositi siti nelle capitali e nelle località provinciali.

Vi sono, ancora, altre due considerazioni da fare.

Innanzitutto prendiamo il caso di CTh.15.1.35:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. CAESARIO P(RAEFECTO) P(RAETORI) O. *Quidquid de palatiis aut praetoriis iudicum aut horreis aut stabulis et receptaculis animalium publicorum ruina lapsum fuerit, id rectorum facultatibus reparari praecipimus, qui a primo consulatu divi genitoris nostri usque praesens tempus gesserunt iudiciariam potestatem.* P(RO)P(OSITA) REGIO ARCAD(IO) IIII ET HONOR(IO) III AA.

¹⁹² J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-Empire d'après cit.*, pp.319-331.

¹⁹³ Si pensi, per esempio, al caso di CTh.4.12.6 del 4 aprile 366: " (IMPP)P. VAL(ENTINI)ANUS, VAL(ENS) ET GRAT(IANUS) AAA. AD SECUNDUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Si apud libi(di)nosam mulierem plus valuit cupiditas quam libertas, ancil(la) facta est non bello, non praemio, sed conubio, ita ut eius (fili iu)go servitutis subiaceant. Manifestum est enim an(cil)lam esse voluisse eam, quam liberam esse paenituit.* DAT. (PR)ID. NON. APRIL. TRIV(ERIS) GRAT(IANO) N.P. ET DAGALAIFO CONSS. Stando ai dati riportati dal Codice la costituzione in esame sarebbe un esempio di invio dall'Occidente (Treviri) al prefetto del pretorio d'Oriente. Secondo Gaudemet le circostanze storiche non consentono di considerare attendibili i dati risultanti da questa fonte, in particolare la città di Treviri non sarebbe conciliabile con gli spostamenti di Valentiniano I, autore materiale della disposizione. Pertanto Gaudemet sostiene che l'indicazione *Treviri* non sia affidante e, dunque, dovrebbe essere corretta nel nome di una località orientale. Alla luce di ciò, pertanto, lo studioso ritiene che l'artefice della disposizione sia Valente, con evidente conciliazione dei dati secondo gli schemi di un perfetto dualismo legislativo, cfr. J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-Empire d'après cit.*, pp.322-323.

La *subscriptio* non dice dove la *lex* sia stata emanata, ma seguendo i criteri generali, dobbiamo arguire che essendo destinata a Cesario, prefetto del pretorio di Oriente¹⁹⁴, sia opera di Arcadio. La nota rilevante deriva, invece, dall'indicazione della *propositio* che ci dice che la legge venne pubblicata a *Regium*, con molta probabilità l'omonima località italica¹⁹⁵.

Ora, de Dominicis prende in considerazione questa fonte, ma, a causa di un errore materiale¹⁹⁶, le assegna la data del 22 ottobre del 384¹⁹⁷. In verità è da ritenere che la datazione che riporta il Teodosiano sia esatta e che quindi la legge in questione vada riferita al 396 d.C. Nonostante si tratti dell'anno successivo al 395 e nonostante si tratti di un caso unico per il periodo successivo a tale data, comunque è pur sempre un segnale che deve far riflettere, così come ha portato Mazzarino a ritenere questa legge sintomo di unità normativa¹⁹⁸.

La seconda notazione da fare, invece, vuole porre a confronto il termine iniziale assegnato da de Dominicis all'avvio della sua ricerca con un esempio tratto dalla legislazione degli anni relativi alla correggenza di Costantino e Licinio (313-324 d.C.), quindi un periodo precedente.

Come avremo modo di vedere nell'ambito della disamina delle leggi di questo periodo, il Teodosiano conserva, quasi sempre, *leges generales* del solo Costantino, in quanto la produzione normativa liciniana venne soppressa con la *damnatio memoriae*. Tuttavia, per ragioni che non conosciamo, il Codice ci restituisce alcune fonti che non possono essere di Costantino (nonostante l'*inscriptio* rechi soltanto il suo nome), dal momento che specifici motivi hanno indotto gli studiosi che se ne sono occupati a ritenerle opera di Licinio. Possiamo, in questa sede, riferirne una in particolare, CTh.8.4.3 del 21 luglio 317:

IMP. CONSTANTINUS A. AD BITHYNOS. *Primpilaribus post emeritam militiam perfectissimatus vel ducenae vel centenae vel egregiatus dari dignitas potest.*DAT. XII KAL. AUG. GALLICANO ET BASSO CONSS.

La letteratura ritiene che la data e la natura del destinatario siano in contrasto con l'attribuzione a Costantino, pertanto, CTh.8.4.3 viene assegnata a Licinio.

Riservandoci di tornare in seguito sull'argomento, qui l'esempio vuol soltanto indurci a notare un aspetto. Se escludiamo l'ipotesi non del tutto peregrina che anche la costituzione citata possa essere di Costantino e, quindi, un'ipotesi di invio dall'Occidente all'Oriente (anche perché la *subscriptio* non ci dice dove sia stata emanata), i principi del dualismo imporrebbero di ritenerla una legge "orientale" anche per la sua provenienza. Seguendo, pertanto, questo *modus operandi*, a rigore, la distinzione delle costituzioni imperiali secondo le loro aree geografiche di riferimento (Oriente e Occidente), potrebbe risalire anche a quest'epoca, quindi, contestando la convizione di de Dominicis quando si trova ad affermare che "la questione dei rapporti legislativi[...] si delinea, com'è ovvio, soltanto dopo la morte di Costantino"¹⁹⁹.

In ultimo, si consideri ancora che, per quanto si tratti di lavoro approfondito, lo studio di de Dominicis rimane avulso da un esame specifico dei contenuti ai quali dedica pochissimo spazio, lasciando nell'ombra tutta una serie di indicazioni rilevanti, come, per esempio, i casi di costituzioni "orientali" che rimandano ad altre "occidentali". Pertanto, fondata è l'osservazione di Lepore, quando sostiene che maggiori riscontri si possono avere se all'analisi delle *inscriptiones* e *subscriptiones* si accompagna anche un'indagine di ordine sostanziale delle singole *leges generales*, nonché l'integrazione di altre fonti giuridiche e non.

¹⁹⁴ T. Mommsen, *Prolegomena cit.*, p.CCLXXVII.

¹⁹⁵ Il Teodosiano restituisce un'altra testimonianza di costituzione *accepta* a *Regium*. Si tratta di CTh.3.1.5 del 22 settembre 384 che destinata da Teodosio I al prefetto del pretorio d'Oriente, fu oggetto di ritrasmissione in Occidente.

¹⁹⁶ J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-Empire d'après cit.*, p.328 nt.37.

¹⁹⁷ M. A. de Dominicis, *Il problema cit.*, p.396.

¹⁹⁸ S. Mazzarino, *Stilicone cit.*, p.63.

¹⁹⁹ M. A. de Dominicis, *Il problema cit.*, p.329.

In questo senso coglie nel segno lo studio condotto da Gaudemet²⁰⁰. Infatti, al di là del suo citato contributo in cui poneva delle critiche a de Dominicis, lo studioso francese ha focalizzato l'attenzione sulla legislazione rientrante nel trentennio che va dal 364 al 395 d.C. e, quindi, dall'avvento di Valentiniano I alla morte di Teodosio I.

Riprendendo una visione già espressa negli anni immediatamente precedenti²⁰¹, confermava la propria idea "separatista" della legislazione tardo imperiale, basata, in via principale, sulla critica al principio dell'*unanimitas*.

La prima e immediata differenza che risalta, rispetto a de Dominicis, è il più ristretto arco cronologico in cui si snoda la produzione normativa da lui esaminata. Non parte dai Costantinidi, bensì dai due fratelli Valentinianidi, dal momento che, per l'autore, con il 364 d.C. iniziò un periodo di transizione in cui "le partage législatif devient habituel"²⁰², per quanto ancora non fossero presenti quei caratteri netti e marcati che si sarebbero avuti nel 395 con l'avvento dei figli di Teodosio I.

I punti salienti della sua ricerca sono tre.

Innanzitutto, Gaudemet si pone l'obiettivo di verificare se esistessero leggi promulgate per una sola parte dell'impero. Esclusa la serie di disposizioni fino all'agosto del 364²⁰³, lo studioso si imbatte in CTh.7.20.8 del 17 novembre dello stesso anno²⁰⁴. Per quanto si tratti, per il periodo preso in esame, dell'unico esempio avente una destinazione così ampia come lascia intendere la formula *ad universos provinciales*, la quale potrebbe far pensare "a tutti i provinciali" dell'impero, Gaudemet sembra lasciare in sospeso il giudizio, a differenza di de Dominicis²⁰⁵, il quale, in maniera recisa, si trova ad affermare che una simile destinazione, in quanto successiva al 338, non può che riferirsi "a tutti i provinciali" di una sola *pars imperii*. L'esempio, per il momento, vuol mostrare come tra gli stessi sostenitori del dualismo legislativo vi siano delle fondamentali differenze circa il modo di interpretare la medesima *inscriptio*.

Proseguendo, ancora, Gaudemet, al pari del suo collega italiano, condivide l'impostazione separatista, per cui stante la corrispondenza tra luogo di emanazione e collocazione del destinatario, ogni *lex generalis* valeva in una sola *pars imperii*. Il romanista, in più, rafforza questa convizione, notando quella sorta di "généalogie" all'interno delle leggi "occidentali" da un lato e all'interno di quelle "orientali dall'altro"²⁰⁶. In sostanza, egli osserva che in un gran numero di costituzioni sono frequenti dei rinvii a leggi precedenti, ma che sono della medesima *pars imperii* alla quale appartiene la legge richiamante. Ciò è di certo vero, ma non in assoluto e, limitandoci sempre allo stesso trentennio, possiamo indicare cinque casi che sembrano confessare la prova di una "discendenza normativa" propria di ciascuna *pars imperii*:

1. CTh.16.6.2 del 17 ottobre 377, emanata a Costantinopoli, si richiama la conformità a

²⁰⁰ J. Gaudemet, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^{ème} siècle cit.*

²⁰¹ J. Gaudemet, *Cours de droit romain*, Paris 1951-52, pp.351-352.

²⁰² L'autore precisa che, se nel 364 la separazione normativa diventò abituale, la divisione territoriale, invece, divenne definitiva seppur in via di fatto, per quanto ciò, come lui stesso dice, non fu l'oggetto di un atto giuridico, cfr. J. Gaudemet, *Le partage législatif dans cit.*, p.322.

²⁰³ Si ricorda che fino a quel mese Valentiniano I e Valente erano ancora fisicamente vicini e le relative leggi sono state opera di una collaborazione.

²⁰⁴ IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD UNIVERSOS PROVINCIALES. *Omnibus benemeritis veteranis quam volunt patriam damus et immunitatem perpetuam pollicemur. Habeant ex vacantibus sive ex diversis, ubi elegerint, agros et ea lege habeant, ut sibi soli eorundem fructus cessuros esse cognoscant; nullum ex his agris stipendium, nullam annuam praestationem postulabimus: amplius addentes, ut etiam ad culturam eorundem agrorum et animalia et semina praebeamus, ita ut is, qui ex protectore dimissus erit, duo boum paria et centum modios utriusque frugis consequatur, alii vero, qui honestas missiones sive causarias consequuntur, singula paria boum et quinquaginta modios utriusque frugis accipiant. Super quibus praebeendis ad competentes iudices scribta congrua destinata sunt. Si quos etiam veterani servulos familiasve ad agrum duxerint, immunes perpetuo possideant.* DAT. XV KAL. DEC. ROM(AE) DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.

²⁰⁵ M. A. de Dominicis, *Il problema .cit.*, pp.473-474.

²⁰⁶ J. Gaudemet, *Le partage législatif dans cit.*, p.325.

precedenti testi normativi, la cui paternità è ricondotta a Costantino, Costanzo e Valentiniano, quest'ultimo Augusto occidentale (*sicut lege divali parentum nostrorum Constantini Constanti Valentiniani decreta sunt*);

2. CTh.10.3.3 del 12 giugno 380, emanata a Tessalonica da Teodosio I richiama una precedente legge di Valentiniano (*secundum legem divi Valentiniani*);
3. CTh.12.1.90 del 8 marzo 382 [383?], emanata a Costantinopoli contiene il riferimento al tempo di Valentiniano e Valente (*divorum parentum nostrorum Valentiniani et Valentis decreta signarunt*);
4. CTh.9.42.10 del 6 aprile 383 ed emanata a Costantinopoli richiama una legge di Valentiniano (*Ad beneficium legis Valentinianae*) che secondo Pharr²⁰⁷ è da ricondurre a CTh.9,42,6;
5. CTh.11.30.47 emanata il 26 gennaio 386 a Costantinopoli che, invero, non ha un richiamo esplicito, ma un esordio *Cum antea sit constitutum* che, secondo Pharr²⁰⁸, è da ricondurre a CTh.11.30.34 emanata in Occidente da Valentiniano. In ogni caso, più avanti, sarà lo stesso Gaudemet ad affermare che comunque l'aver ciascuna *pars imperii* una propria autonoma legislazione non implicava "un cloisonnement total"²⁰⁹.

Ancora, un altro punto fondamentale dello scritto di Gaudemet è dato dalla constatazione di differenze normative tra l'Occidente e l'Oriente. Richiamando una fonte già citata dai sostenitori dell'unità, vediamo adesso come la medesima sia stata intesa dai teorici del dualismo. Si tratta di CTh.12.1.158 del 13 febbraio/settembre 398:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. THEODORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Vaccillare per Apuliam Calabriamque plurimos ordines civitatum comperimus, quia Iudaicae superstitionis sunt et quadam se lege, quae in Orientis partibus lata est, necessitate subeundorum munerum aestimant defendendos. Itaque hac auctoritate decernimus, ut eadem, si qua est, lege cessante, quam constat meis partibus esse damnosam, omnes, qui quolibet modo curiae iure debentur, cuiuscumque superstitionis sint, ad complenda suarum civitatum munia teneantur.* DAT. ID. SEPT. MED(IOLANO) HON(ORIO) A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS.

Senza voler riprendere considerazioni già fatte, qui diciamo che Gaudemet incentra la sua attenzione sul rifiuto, da parte di Onorio, della legge orientale, per sostenere che le due *partes imperii* avessero orientamenti differenti in materia, senza indugiare sull'intervento abrogativo vero e proprio che è, invece, assolutamente rilevante. Quello su cui non pone mente il dualismo, però, è la considerazione per cui è probabile che la statuizione di Arcadio sia stata ricusata, in quanto legge avente un carattere talmente particolare che non sarebbe stato possibile applicare in Occidente. In sostanza, e occorre ribadirlo, Onorio qui non afferma che non avrebbe applicato la legge di Arcadio perchè "orientale", ma soltanto che essa era *damnosa*.

Pertanto, concludendo su questo esempio, si vuol dire che esso non dimostra affatto l'esistenza del dualismo legislativo, ma soltanto che un Augusto ricusava una legge dell'altra *pars imperii*, visto il suo accentuato tenore regionale che, a sua volta, la rendeva inapplicabile altrove²¹⁰.

Un'ultima notazione va fatta, infine, per quanto concerne il periodo "occidentale" di Teodosio I (in particolare gli anni 388-391 d.C.).

A questo proposito, ricordiamo che le traversie militari di quegli anni condussero questo imperatore della *pars orientis* a recarsi in Occidente, da dove avrebbe legiferato per

²⁰⁷ C. Pharr, *The Theodosian Code*, Princeton 1952, p.261.

²⁰⁸ C. Pharr, *The Theodosian cit.*, p.328.

²⁰⁹ J. Gaudemet, *La formation du droit cit.*, p.29.

²¹⁰ O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.430.

tutto l'impero. Quest'ultima circostanza, secondo Gaudemet, non significò restaurazione dell'unità normativa, ma fu il risultato di circostanze storico-politiche che portarono alla sudditanza del giovane e imbecille Valentiniano II rispetto alla predominante figura di Teodosio. Potremmo replicare a questa argomentazione con le già viste osservazioni di Honoré, tuttavia un'ulteriore critica può provenire dall'esame di due ulteriori testimonianze risalenti a quel periodo e su cui sempre Gaudemet ha posto più volte l'attenzione.

Facciamo riferimento a due costituzioni imperiali, CTh.16.10.10²¹¹ e 11²¹², rispettivamente del 24 febbraio e 16 giugno 391, le quali, come nota lo studioso francese, presentano dei contenuti molto simili, per non dire quasi identici, sebbene risultino emesse non soltanto in località e in tempi diversi, ma soprattutto sono indirizzate a destinatari differenti, uno a Roma e l'altro in Egitto. La fattispecie offre a Gaudemet l'occasione per ritenere provata l'esistenza di un "doppio binario" normativo, dal momento che, se fosse esistita un'unità legislativa, Teodosio non avrebbe avuto bisogno di emanare due provvedimenti quasi uguali²¹³. Con riserva di affrontare più avanti l'esame *ex professo* di questi due brani, qui possiamo soltanto dire che una conclusione siffatta non è per nulla scontata, in quanto potrebbe trattarsi di copie diverse di uno stesso provvedimento imperiale oppure di provvedimenti territoriali simili, ma emanati per rispondere a esigenze diverse.

Anche in questo caso, dunque, possiamo affermare che l'esistenza di due leggi molto simili non significa necessariamente dualismo normativo. Se, infatti, per esempio reputiamo che CTh.16.10.11 abbia riguardato soltanto l'Egitto (per non dire una parte soltanto dell'Egitto), essa avrebbe avuto valore per quella zona; ma da qui affermare che *tout court* la legge riguardasse soltanto la *pars Orientis* è, come pare ovvio, un problema che non deve sussistere, anche perché, pur accogliendo la tradizionale distinzione in due *partes*, queste erano talmente vaste che presentavano peculiarità regionali all'interno di ciascuna di esse!

Le due leggi, poi, concernono la materia religiosa, che, per Gaudemet, si identifica con il settore in cui maggiormente si sarebbero verificate le discrasie tra le due parti. Al di là del fatto, che proprio in tale materia, invece, si registra un numero copioso di leggi relative a tutto l'impero, in ogni caso le divergenze di regolamentazione non autorizzano a parlare di dualismo, in quanto appare verosimile che ogni settore della vita statale abbia conosciuto norme di carattere limitato e altre di tipo universale.

I temi e i risultati raggiunti da de Dominicis e Gaudemet hanno tracciato la linea dottrinale degli anni successivi, a tal punto che molti altri studiosi si sono accodati: Gualandi²¹⁴, Amelotti²¹⁵, la Bianchini²¹⁶, Cervenca²¹⁷, la De Marini Avonzo²¹⁸, de Bonfils²¹⁹,

²¹¹ Idem aaa. ad Albinum praefectum praetorio. *Nemo se hostiis polluat, nemo insontem victimam caedat, nemo delubra adeat, templa perlustret et mortali opere formata simulacra suspiciat, ne divinis adque humanis sanctionibus reus fiat. Iudices quoque haec forma contineat, ut, si quis profano ritui deditus templum uspiam vel in itinere vel in urbe adoraturus intraverit, quindecim pondo auri ipse protinus inferre cogatur nec non officium eius parem summam simili maturitate dissolvat, si non et obstiterit iudici et confestim publica adtestatione rettulerit. Consulares senas, officia eorum simili modo, correctores et praesides quaternas, apparitiones illorum similem normam aequali sorte dissolvant.* Dat. VI kal. mart. Mediolano Tatiano et Symmacho cons.

²¹² Idem aaa. Evagrio praefecto Augustali et Romano comiti Aegypti. *Nulli sacrificandi tribuatur potestas, nemo templa circumeat, nemo delubra suspiciat. Interclusos sibi nostrae legis obstaculo profanos aditus recognoscant adeo, ut, si qui vel de diis aliquid contra vetitum sacrisque molietur, nullis exuendum se indulgentiis recognoscat. Iudex quoque si quis tempore administrationis suae fretus privilegio potestatis polluta loca sacrilegus temerator intraverit, quindecim auri pondo, officium vero eius, nisi collatis viribus obviarit, parem summam aulario nostro inferre cogatur.* Dat. XVI kal. iul. Aquileiae Tatiano et Symmacho cons.

²¹³ Questa è la conclusione anche di Cervenca, cfr. G. Cervenca, *Il Dominato cit.*, p.598.

²¹⁴ G. Gualandi, *Privilegi imperiali cit.*

²¹⁵ M. Amelotti, *Per l'interpretazione della legislazione cit.*

²¹⁶ M. G. Bianchini, *Caso concreto cit.*

²¹⁷ G. Cervenca, *Il Dominato cit.*

²¹⁸ F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III cit.*

²¹⁹ G. de Bonfils, *CTH.3.1,5 e la politica ebraica di Teodosio I*, in *BIDR*, 92, 1989; *Gli schiavi degli Ebrei nella legislazione del IV secolo*, Bari 1992; *CTH.12.1.157-158 e il prefetto Flavio Mallio Teodoro*, Bari 1994; *Commune imperium divisus cit.*; *Omnis...ad implenda cit.* *I rapporti legislativi tra le due partes imperii cit.*

Sirks²²⁰, Capogrossi Colognesi²²¹ e da ultimo ancora Laquerrière-Lacroix²²², per restare ai nomi di coloro che più di altri hanno trattato l'argomento in questione.

Tra questi ultimi, in particolare, Gualandi porta avanti la tesi dei due romanisti trattati prima, attraverso lo studio di una testimonianza già esaminata con riferimento alla posizione unitaria della Pietrini²²³. Si tratta dell'episodio contenuto nella autobiografia del retore antiocheno Libanio:

“Σὸν ἔργον, ὦ δαῖμον, καὶ τὸ τεθῆναι νόμον τῶν παίδων τοῖς νόθοις ἐπίκουρον. Τὸ μὲν οὖν ἐπὶ νοῦν τε αὐτὸν τῷ πρεσβυτέρῳ τοῖν βασιλείοιν ἐλθεῖν, ἓνα τε τῶν κρατούντων τοῖς ἐκείνου γεγονέναι γράμμασι, κοινῆς τοῦτο ἔστω τῆς τῶν ἐν χρεῖα τοῦ νόμου καθεστηκότων τύχης· τὸ δὲ τὸν νεώτερον ἥκιστα αὐτὸν ἐπαινοῦντα μάλιστα ἐπαινοῦντα φανῆναι, ποιῆσαι τε κύριον ἐπειδὴ με ἐξουσίας τῆς ἀπ' αὐτοῦ δεόμενον ἦσθετο, πῶς οὐκ ἂν ἐν δίκῃ τῆς ἐμῆς κριθείη τύχης;”.

Senza voler richiamare il merito della questione, vediamo adesso come la fonte sia interpretata da Gualandi alla luce della sua impostazione dualista. Il frammento particolare che a noi interessa è: “τὸ δὲ τὸν νεώτερον ἥκιστα αὐτὸν ἐπαινοῦντα μάλιστα ἐπαινοῦντα φανῆναι, ποιῆσαι τε κύριον”, ovvero che “il più giovane (cioè Valente), se da un lato non approvava il contenuto della legge (CTh.4.6.4²²⁴), alla fine si dispose favorevolmente e la mise in applicazione”²²⁵.

Ora, secondo Gualandi, questa testimonianza starebbe a indicare che già nel IV secolo inoltrato, i rapporti legislativi tra le due *partes* fossero regolati nel senso che perché la legge di una *pars* potesse acquistare validità nei territori retti dall'altro Augusto, occorresse un autonomo atto di consenso da parte di quest'ultimo che, in sostanza, si traduceva nella nuova ripromulgazione del testo di legge²²⁶.

Tale ipotesi, in verità, non pare possa essere accettata in maniera passiva. Il brano di Libanio non sembra chiamare in causa la categoria dell'efficacia di una *lex generalis*; basta considerare il fatto che la norma, nota in Oriente, viene appunto invocata dal retore, pertanto, se vi fosse stata una divisione così importante tra le due *partes* non è pensabile che egli l'avrebbe potuta chiamare in causa. Ritenerne, come fa Gualandi, che fosse necessario un autonomo atto di riconoscimento da parte di Valente significa fare violenza sul testo, in quanto la fonte non dice nulla di tutto ciò. Dall'altro lato, poi, non è possibile immaginare che una legge imperiale acquistasse efficacia sulla base della sola supplica di un privato (per quanto autorevole), piuttosto che soggiacere a delle ben precise regole costituzionali. In ultimo, poi, il

²²⁰ A.J. B. Sirks, *Food for Rome: The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople* (Studia Amstelodamensia ad epigraphicam, ius antiquum et papyrologicam pertinentia XXXI). Amsterdam, 1991. Dello stesso autore cfr. anche *From the Theodosian to the Justinian Code*, in *AARC*, VI, 1983; *Observations on the Theodosian Code: Lex generalis, validity of Laws*, in *AARC*, XIV, 2003; *The Theodosian Code. A study*, Friedrichsdorf 2007.

²²¹ L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2009.

²²² A. Laquerrière-Lacroix, *Le droit de l'Empire romain tardif cit.*

²²³ S. Pietrini, *Sui rapporti legislativi cit.*, pp.523-524.

²²⁴ IMPPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VAL(ENS) ET GRAT(IANUS) AAA. AD AMPELIUM P(RAE)FECTUM U(RBI). *Placuit man(entibus) ceteris, quae de naturalibus liberis Constantinianis legibus c(auta) sunt, haec tantummodo temperare, ut is, qui heredem h(eredes)ve filios ex legitimo matrimonio vel nepotes, qui filioru(m loco) habendi sunt, patrem quoque matremve dimittit, si ex cons(ortio) cuiuslibet mulieris naturales suscepit, unam tant(um bo)norum suorum et hereditatis unciam naturalibus vel m(ulier) donandi aut relinquendi habeat facultatem. Si qui(s vero) nullo ex his, quos excipimus, superstite morietur at(que ex mu)liere, quam sibi adiunxerat, naturalem pluresve d(imit)tet, usque ad tres tantum, si volet, uncias tam in mulie(rem) quam in naturales, quo maluerit iure, transcri(bat. DAT.) XVII K. SEPT. CONTIONACI GRAT(IANO) A. II. ET PROBO CONSS.*

²²⁵ Libanios, 1.145, *Discours*, I, *Autobiographie* (Discours I), Paris 1979, 156.

²²⁶ G. Gualandi, *Privilegi imperiali cit.*, pp.27-28.

caso di Libanio altro non può che individuare la semplice richiesta di applicazione di una norma in relazione a un caso concreto da lui prospettato e anche quando il participio presente accusativo ἐπαινοῦντα dal verbo ἐπαινέω si traduca con “approvare”, non è detto che debba intendersi nel senso tecnico di “approvazione di una legge”²²⁷.

L’episodio della vita di Libanio, ancora, assurge a ulteriore riprova di come anche all’interno dello stesso dualismo legislativo, la medesima fonte abbia dato luogo a interpretazioni diverse. Troviamo, per esempio, Jones²²⁸, il quale afferma che il retore “fu contento quando Valente dispose una legge simile”. In realtà, come visto, nel frammento non si dice che l’Augusto orientale emanò un’altra legge. Ancora, addirittura, la Bianchini²²⁹ arriva a sostenere che la *lex* di Valentiniano ebbe applicazione soltanto in Occidente, quasi come se la fonte letteraria di cui stiamo parlando (che la studiosa, comunque, mostra di conoscere) non avesse alcun rilievo e a tal punto da dire che l’innovazione “occidentale” arrivò in Oriente soltanto nel 405 d.C. con CTh.4.6.6!

In ogni caso, questa unica testimonianza (neanche di natura giuridica!) ha radicato negli studiosi successivi la convinzione per cui una *lex generalis* richiedesse un autonomo e formale atto di ricezione da parte dell’imperatore diverso da quello emanante, per potersi considerare valida nell’altra parte dell’impero.

Per esempio, di questo avviso è de Bonfils²³⁰, sebbene contro questa idea tornano sempre le parole di Sargenti, il quale, ribadendo che non esistono prove testuali che possano confermare la necessità di un atto formale, in ogni caso non è pensabile che al tempo dei Valentiniani, quando esisteva (lo si vedrà meglio più avanti), un’idea forte dell’unità dell’impero, ci si dividesse proprio sul terreno legislativo²³¹.

²²⁷ Il verbo greco ἐπαινέω, infatti, presenta una vasta gamma di significati e, laddove lo si traducesse con “approvare”, il senso è quello di lodare o elogiare. D’altronde, non si dimentichi che Libanio non era un giurista, quindi poteva anche non fare uso dell’espressione tecnica e limitarsi soltanto a riferire dell’apprezzamento da parte di Valente del contenuto, per esempio morale, della legge del fratello.

²²⁸ A. H. M. Jones, *The later Roman empire cit.*, p.473.

²²⁹ M. G. Bianchini, *Caso concreto cit.*, p.34 nt.41.

²³⁰ G. de Bonfils, *Commune imperium cit.*, p.111.

²³¹ M. Sargenti, *Centralismo cit.*, pp.808-809. La tesi di de Bonfils urta contro considerazioni molto importanti. Innanzitutto il fatto che come nota anche Sargenti e come si vedrà ancora in seguito, de Bonfils ammette che l’impero fosse ancora unito al tempo dei Costantiniani che sono la dinastia imperiale immediatamente precedente quella dei fratelli pannonici. Un altro aspetto problematico della concezione di de Bonfils è il fatto che secondo lui, al momento dell’assunzione del potere imperiale, ogni Augusto dichiarasse in maniera generale che volesse un regime di automatica validità per tutte le leggi che provenissero dall’altra parte e che tale prassi andasse ripetuta per ogni imperatore. Invero, tale costruzione appare artificiosa e lo stesso studioso, alla fine, conviene che non esistono attestazioni di questo modo di agire. L’assenza di testimonianze serve a de Bonfils per convalidare la sua idea che appunto non esistesse un regime di validità *ipso iure*, noi possiamo dire che le suddette testimonianze mancano proprio perché la regola avrebbe potuto essere, al contrario, l’automaticità, cfr. G. de Bonfils, *Commune imperium cit.*, p.109. Criticabile, inoltre, appare anche l’esegesi della ben nota CTh.12.1.158 del 398 d.C. da parte del romanista barese, seppure sia un profondo conoscitore non soltanto della norma in questione, ma in generale della legislazione ebraica tardo imperiale. Riprendiamo il testo della legge di Onorio:” Idem aa. Theodoro praefecto praetorio. *Vaccillare per apuliam calabriamque plurimos ordines civitatum comperimus, quia iudaicae superstitionis sunt et quadam se lege, quae in Orientis partibus lata est, necessitate subeundorum munerum aestimant defendendos. Itaque hac auctoritate decernimus, ut eadem, si qua est, lege cessante, quam constat meis partibus esse damnosam, omnes, qui quolibet modo curiae iure debentur, cuiuscumque superstitionis sint, ad complenda suarum civitatum munia teneantur.* Dat. id. sept. Mediolano Honorio a. IIII et Eutylichiano cons. Facendo leva proprio sul supposto regime che si sarebbe affermato durante i Valentiniani, de Bonfils pensa che la cancelleria occidentale non poteva non sapere di aver ripromulgato la legge orientale invocata dagli ebrei dell’Italia meridionale. In ragione di ciò, quindi, il dubbio e la perplessità mostrati dall’imperatore con le parole *si qua est* si spiegherebbero con l’ignoranza circa l’originaria concessione da parte di Arcadio. L’autore, tuttavia, non indugia sull’espressione *lege cessante*: perché, quindi, ne dispone l’abrogazione?, cfr. G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.83.

In questa particolare declinazione del dualismo legislativo si inserisce la tesi di Voci²³², la quale si presenta come un'ulteriore sfumatura che rende ancor più articolato il quadro delle opinioni in materia. Si tratta di una posizione che potremmo definire un *tertium genus* tra i due estremi dell'unità e del dualismo *stricto sensu* intesi: infatti, se da un lato Voci è lontano dal credere a una vigenza automatica di tutte le *leges generales*, dall'altro lato, il suo separatismo legislativo può essere definito soltanto di principio.

Secondo questo studioso, quindi, ogni Augusto, innanzitutto, legiferava per la sua parte, ma la legge avrebbe potuto diventare universale per mezzo di due modalità: la recezione e l'imitazione²³³.

Per quanto riguarda la prima, essa si sarebbe basata sull'invio della costituzione da un imperatore al collega, il quale l'avrebbe recepita e estesa alla sua *pars imperii*. Secondo questo meccanismo, l'individualità originaria della *lex* non sarebbe venuta meno.

In ordine alla imitazione, invece, a seguito dell'invio operato da un imperatore, l'altro ne avrebbe trasfuso il contenuto in una propria legge che avrebbe presentato delle differenze tanto sul piano formale, quanto su quello contenutistico.

Descritto questo quadro, vediamo se esso possa resistere in maniera piena all'esame delle fonti.

Con riferimento all'imitazione, in effetti il Teodosiano contempla casi di leggi dal contenuto molto simile, per quanto non identico²³⁴. Proprio l'assenza di una identità deve far pensare che, appunto, non poteva sussistere, in quanto in un impero unito non avrebbe avuto senso questa duplicazione. La somiglianza tra due disposizioni, al contrario, può, infatti, spiegarsi, nel senso che una avrebbe funto da modello per emanarne una seconda piegata a esigenze peculiari.

Giungendo, invece, alla ricezione, dobbiamo spendere qualche parola in più. Partiamo dall'osservazione che per lo studioso erano gli imperatori a dire quando fosse il caso che una legge dovesse diventare universale per tutto l'impero²³⁵, disponendone così l'invio e la conseguente ricezione da parte del collega che avrebbe provveduto, unico legittimato per i suoi territori, a dare ordini di pubblicazione ai suoi funzionari.

Se, però, le cose fossero andate così, allora la dimensione politica avrebbe preso il sopravvento su quella giuridica, nel senso che i rapporti legislativi non sarebbero stati regolati da principi costituzionali, bensì dagli umori e dalla discrezionalità degli uomini di governo, situazione analoga, del resto, a quella indicata da coloro che pensano che le contingenze storico-politiche abbiano determinato fugaci, quanto illusori, passaggi dal dualismo all'unità legislativa²³⁶.

Ma vediamo cosa dicono le fonti. Una testimonianza sembra dar ragione alla tesi della ricezione così come esposta e si tratta di CTh.6.4.18 del 28 giugno 365:

²³² P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Il IV secolo. Seconda parte*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, II, Milano 1982, *praecipue* pp.698-700 (pubblicato anche, con titolo diverso, in P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. I. Dal Principato alla fine del IV secolo*, in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985).

²³³ Giusto per completezza, è opportuno ricordare che per l'autore i rapporti legislativi potevano anche implicare la terza possibilità del rifiuto espresso (la ricusazione avveniva nel corpo stesso della legge che rifiutava) o implicito (provvedeva a emanare una costituzione contraria), allorché un imperatore non fosse d'accordo con quanto statuito dal collega.

²³⁴ Abbiamo in precedenza fatto riferimento ai frammenti CTh.16.10.10 e 11. Appare chiaro che dobbiamo sempre presupporre che le due leggi facciano riferimento alle due *partes imperii*, dal momento che casi di identità si registrano, ma sono riconducibili a più fonti relative alla medesima *pars imperii*.

²³⁵ P. Voci, *Il diritto ereditario cit.*, pp.734-735.

²³⁶ Sono emblematici gli episodi relativi alla legislazione di Valentiniano I e Valente durante i primi mesi del 364 d.C., quanto i due fratelli erano ancora insieme e la posizione di supremazia esercitata da Teodosio I durante gli anni della sua permanenza in Occidente.

[IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA.] AD VOLUSIANUM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Legem divae memoriae Constan[t]ini, qua editores munerum sive ludorum, si editionis [te]mpore abesse voluissent, condemnari pro dignitatis [gra]du certa tritici quantitate praecepti sunt, fixam at[que] in]violabilem volumus permanere. Sinceritas tua igi[tur] abs]que his, quibus liberum conmeatum clementia no[stra] concesserit, in omnes reliquos promulgatam [legem] extendat.* [DATA.....]MED(IOLANO), [AC]C(EPTA) IIII KAL. IUL. CONSTAN(TINO)P(OLI) VAL(ENTINI)ANO ET VAL(EN)TE AA. CONSS.

Ci troviamo di fronte a una legge di provenienza e destinazione occidentali (si rispettano i dati originari), mentre la nota aggiuntiva è data dal fatto che risulta *accepta* a Costantinopoli. Secondo il romanista, dunque, la fonte rispecchierebbe il seguente quadro: Valentiniano avrebbe inviato la legge al fratello Valente che, a sua volta, si sarebbe adoperato per la pubblicazione ed estensione in Oriente²³⁷.

Passiamo, adesso, a un altro esempio, sempre considerato da Voci. CTh.10.3.3 del 12 giugno 380:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. PANCRATIO COM(ITI) R(ERUM) P(RIVATARUM). *Secundum legem divi Valentiniani, quae semel conductas possessiones nulla ad alios constituit ratione transferri, nullum priorem conductorem a secundo patiaris excludi, sed penes eos iugem permanere iubeas possessionem, quos priore conductionis iure eandem meruisse constiterit.* DAT. PRID. ID. IUN. THESSAL(ONICAE) GRATIANO V ET THEOD(OSIO) I AA. CONSS.

Siamo in presenza di una legge di Teodosio che tutela i titolari di *ius perpetuum*. L'imperatore, che ancora in quell'anno reggeva la sola *pars Orientis*, richiama nel testo una legge di Valentiniano I²³⁸, Augusto dell'Occidente sino alla sua morte avvenuta nel 375, attraverso le parole *Secundum legem divi Valentiniani*. Per stessa ammissione di Voci, Teodosio non opera un'estensione della legge, in quanto la preposizione *secundum* lascia intendere che la passata disposizione normativa fosse già in vigore in Oriente.

Ora, se seguiamo lo schema dell'autore, dovremmo ritenere che la vigenza si fosse realizzata a seguito di un invio pregresso quand'era in vita Valentiniano I. Ma possiamo dirci sicuri che le cose siano andate così? La risposta non può che essere negativa, in quanto per questa legge di Valentiniano non abbiamo riscontri come nel precedente caso di CTh.6.4.18. Se, per esempio, quella disposizione occidentale fosse arrivata in Oriente per trasmissione privata? Comunque Teodosio la ritiene valida anche per l'Oriente. E come si sarebbe potuta negare questa validità visto che la legge avrebbe dovuto essere intestata a entrambi gli imperatori?

Concludendo, quindi, su questo punto, alla tesi della ricezione possiamo muovere i seguenti rilievi critici. È da congetturare, infatti, che, a meno che non nascesse espressamente limitata per un territorio, ogni *lex generalis* avesse *ipso iure* una validità universale, in quanto legge che intestata al collegio imperiale avrebbe potuto disciplinare una data materia in tutto l'impero. Se, dunque, riteniamo che qualunque *lex generalis* fosse inviata da una parte all'altra, ciò che poteva fare la differenza era tutt'al più l'applicazione della medesima, che, lo si ripete, sta su un piano diverso rispetto alla vigenza. Ecco, dunque, dove potrebbe appuntarsi l'arbitrio del legislatore ricevente e la ricezione altro non connota che la procedura di trasmissione.

Ancora un altro punto va messo in evidenza. Per quanto, infatti, numerosi siano i frammenti che Voci elenca e che danno contezza della vigenza della *lex* di una parte anche nell'altra, comunque, rimarrebbero fuori dal campo di osservazione una moltitudine di norme

²³⁷ P. Voci, *Il diritto ereditario cit.*, p.723.

²³⁸ P. Voci, *Il diritto ereditario cit.*, p.723.

che si presumono relative a questioni di interesse generale e per le quali, però, non siamo informati. Sargenti, d'altronde, non manca di sottolineare il carattere incerto dell'indagine alla luce delle note condizioni in cui ci è giunto il Teodosiano²³⁹. Pertanto, stando ai risultati di Voci in pochi casi la recezione sarebbe provata.

In ogni caso, però, se il cosiddetto dualismo si fosse realizzato anche di fatto in questi termini, le procedure di imitazione e ricezione avrebbero assicurato all'impero una legislazione uniforme²⁴⁰.

Giunti a questo punto, però, sorge l'impressione che tutte queste argomentazioni che i romanisti hanno espresso e che sono basate sul convincimento della necessità di un formale atto di recezione siano state formulate sulla scorta delle regole disposte da Teodosio II in CTh.1.1.5 del 429, applicandole, pertanto, a una realtà storica pregressa. Sargenti, infatti, invita a contestualizzare il portato normativo della legge proprio alla luce delle condizioni della prima metà del V secolo, mentre sarebbe inappropriato farlo per gli anni precedenti²⁴¹.

Riprendiamo il brano della costituzione di Teodosio II:

IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. AD SENATUM. [...] *In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur, sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriiniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum. missum enim suscipi et indubitanter optinere conveniet, emendandi vel revocandi potestate nostrae clementiae reservata. Declarari autem invicem oportebit nec admittenda aliter.* ET CETERA. DAT. VII KAL. APRIL. CONST(ANTINO)P(OLI) FLORENTIO ET DIONYSIO CONSS.

Le parole di questo frammento di CTh.1.1.5 sono state lette nel senso che essa avrebbe codificato un uso pregresso²⁴², legittimando il dualismo legislativo²⁴³.

Invero, non sembra che simili affermazioni possano essere accolte. Della prima parte di questo frammento si è già visto cosa dice la dottrina che si richiama all'unità e alla quale possiamo rimandare. Di certo, Teodosio II, come già evidenziato, non metteva in discussione la validità universale delle *leges generales*, ma, fissando determinate prescrizioni, intendeva regolamentare la trasmissione dei testi da una parte all'altra dell'impero, ancorando l'efficacia della legge al fatto che essa fosse inviata in maniera ufficiale (quindi *cum sacris adfatibus*) e, di poi, per essere conservata negli archivi e divulgata con il sistema degli editti.

Ancora, poi, prosegue il testo, "si conviene che ciò che verrà inviato sia accettato e valga senza dubbio, riservata agli imperatori la facoltà di emendare e revocarlo. Sarà necessario, poi, che ciò sia vicendevolmente dichiarato²⁴⁴, né saranno da ammettere cose contrarie".

Cosa, quindi, possiamo inferire dalle parole dell'Augusto d'Oriente? Si può dire che vi sia, come afferma parte della dottrina, la consacrazione di un principio separatista? Iniziando a esaminare il passo *missum enim suscipi...conveniet*, Voci ritiene che l'imperatore ricevente aveva il dovere di dare efficacia alla costituzione ricevuta²⁴⁵; da ciò, quindi, non pare scaturisca quella

²³⁹ M. Sargenti, *Centralismo cit.*, pp.807-808.

²⁴⁰ O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.430.

²⁴¹ M. Sargenti, *Centralismo cit.*, p.808. Infatti lo studioso pensa che alla fine la costruzione di Voci sia "ipotetica e impressionistica, cfr. *op.cit.*, p.808 nt.6.

²⁴² P. Voci, *Il diritto ereditario cit.*, pp.700-701.

²⁴³ F. De Martino, *Storia cit.*, p.475; G. Cervenca, *Il Dominato cit.*, p.599; A. Laquerrière-Lacroix, *Unanimitas cit.*, p.470.

²⁴⁴ Secondo Voci con questa espressione l'imperatore ha inteso dire che ciò che dev'essere mutualmente dichiarato è la modifica apportata al testo ricevuto, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.382.

²⁴⁵ Anche se la cosa sarebbe detta in termini sommessi per rispettare la pari *potestas* degli Augusti, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.382. Cfr. anche ID., *Il diritto ereditario cit.*, p.700, Negli stessi termini si esprime Sirks, quando

discrezionalità che lascia intendere Cervenca²⁴⁶. Certamente, Teodosio II ammette che ciascun Augusto avesse il potere di apportare delle modifiche al testo (si pensi alla categoria dell'imitazione di cui abbiamo parlato prima), oppure di rifiutarla²⁴⁷.

Un punto, ancora, merita di essere sottolineato. La dottrina del dualismo ha visto nelle parole di CTh.1.1.5 l'affermazione del principio per cui l'imperatore doveva promulgare, per i suoi territori, la legge ricevuta. Ora, anche qui, dobbiamo vedere cosa dice Teodosio II.

L'espressione che indurrebbe a credere ciò è da ravvisare in *cum edictorum sollemnitate vulgandum*, cioè quando l'imperatore dice che la legge inviata avrebbe dovuto essere "diffusa, divulgata con il sistema degli editti". Ma di quali editti si parla? Secondo Sirks²⁴⁸, questi dovrebbero essere i canonici atti normativi generali emessi da un imperatore, dal momento che lo studioso olandese parla di "edict or *lex edictalis*". Invero, al di là della minima notazione per cui l'imperatore avrebbe potuto anche esprimersi con l'uso, ormai invalso nella realtà tardo imperiale, di *generalis lex*, comunque, visto che Teodosio II allude all'attività di diffusione del testo normativo, perché non pensare che *sollemnitas edictorum* non stia a significare gli editti di proposizione emessi, per esempio, dai prefetti del pretorio? Certo, l'imperatore emittente non poteva disporre l'ordine di pubblicazione in capo a un prefetto dell'altra parte, ma ammettere ciò non vuol dire che esistesse la separazione normativa. D'altro canto, la stessa Laquerrière-Lacroix, convinta assertrice del dualismo consacrato dal Teodosiano, sostiene che con il 429 non sarebbe invalso un "système de double législation, par simple publication"²⁴⁹.

In ogni caso, anche laddove volessimo ammettere che il Codice Teodosiano avesse introdotto la regola per cui una *lex generalis* richiedeva un autonomo atto di riconoscimento da parte dell'imperatore ricevente²⁵⁰, comunque tutto ciò fu codificato soltanto nel 429 d.C., mentre fino al quel periodo non abbiamo alcuna traccia di una siffatta procedura.

Dopo aver passato in rassegna le diverse espressioni del dualismo legislativo, concludiamo questo paragrafo con alcune considerazioni critiche d'insieme che vadano al di là delle notazioni che sinora sono state rivolte alle singole argomentazioni.

Innanzitutto, dobbiamo porre in primo piano e tenere sempre presenti le parole di Licandro, il quale afferma che "non esiste alcun documento ufficiale da cui possa trarsi la statuizione dell'autonomia legislativa delle due *partes imperii*"²⁵¹.

Se, infatti, il cosiddetto dualismo fosse stato sancito o codificato in maniera puntuale da una qualche fonte tardoantica, gli studiosi che ad esso si richiamano non avrebbero proposto argomentazioni tanto incongruenti tra di loro.

La difformità principale che, infatti, emerge da una visione di insieme e da una messa a confronto degli scritti sulla separazione legislativa è data da questo interrogativo: quando il *partage* si sarebbe verificato per la prima volta?

dice chiaramente "the other emperor cannot refuse such a transmitted constitution", cfr. A. J. B. Sirks, *The Theodosian Code cit.*, p.65.

²⁴⁶ G. Cervenca, *Il Dominato cit.*, p.599.

²⁴⁷ B. Biondi, *La L.12 Cod. de aed priv.8,10 cit.*, p.377. Secondo Archi, la norma letta in maniera decontestualizzata potrebbe far pensare che essa abbia inteso ribadire l'autonomia propria di ciascuna *pars imperii*. Tuttavia, il romanista ritiene, al contrario, che l'idea prevalente di Teodosio sia quella di ribadire l'unità giuridica dell'impero, ma per difenderla deve anche consentire la possibilità che si dia luogo a eccezioni, cfr. G. G. Archi, *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Le codificazioni postclassiche*, in *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*², Cagliari 1990, p.192.

²⁴⁸ A. J. B. Sirks, *The Theodosian Code cit.*, p.65.

²⁴⁹ A. Laquerrière-Lacroix, *Unanimitas cit.*, p.471.

²⁵⁰ Cosa comunque difficile da credere, in quanto la forza di legge è associata alla presenza della *pragmatica sanctio* che accompagna l'invio della costituzione. È interessante, infatti, notare come la stessa NTh.1 del 15 febbraio 438 d.C. che in sostanza riassume le prescrizioni di CTh.1.1.5, per quanto ci riguarda, si occupa soltanto di questo aspetto, mentre non riproduce le ulteriori statuizioni che abbiamo visto nel corso dell'esame del frammento tratto dalla legge del 429.

²⁵¹ O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.430.

Esclusa, infatti, l'età diocleziana, per la quale la totalità della dottrina, anche quella dualista²⁵², non esita ad affermare l'esistenza di un regime giuridico unitario per tutto l'impero, motivandolo per lo più sulla posizione di maggior carisma e autorevolezza di Diocleziano rispetto ai colleghi²⁵³, la divisione sul piano normativo incomincia ad essere posta a partire dagli anni successivi. Ma ecco che qui i romanisti non esprimono una visione unanime.

Da un lato alcuni pensano che il problema inizi a porsi già all'indomani della fine della tetrarchia, allorché a contendersi l'impero rimasero Costantino e Licinio²⁵⁴, in quanto come afferma Voci, con loro iniziò la serie degli imperatori dotati di pari potestà²⁵⁵.

Seguono, poi, coloro che, sulla scia degli studi di de Dominicis, ritengono che l'inizio del dualismo vada collocato quanto meno a partire dai figli di Costantino²⁵⁶.

Altri, in virtù dell'adesione alle ricerche di Gaudemet, spostano ancora in avanti e precisamente a partire dal 364 d.C. con l'avvento di Valentiniano I e Valente²⁵⁷.

Infine, non mancano quelli che, in maniera conforme al canone inveterato della "partizione definitiva" dell'impero avvenuta nel 395 d.C., riportano a quell'anno anche la separazione normativa²⁵⁸.

Pertanto, poi, questo schematismo non è detto che sia rispettato, in quanto anche nell'ambito dello stesso le incertezze e la difficoltà di comprendere in maniera piena il tema in questione portano gli studiosi a non esprimere una visione chiara e netta²⁵⁹.

²⁵² E. Volterra, *Diritto romano cit.*, p.M. Amelotti, *Per l'interpretazione cit.*, p.

²⁵³ Per tutti P. Voci, *Il diritto ereditario cit.*, p.703.

²⁵⁴ G. de Bonfils, *Omnes cit.*, pp.67-68.

²⁵⁵ P. Voci, *Il diritto ereditario cit.*, p.735.

²⁵⁶ G. Grosso, *Lezioni di storia cit.*, p.440; G. Cervenca, *Il Dominato cit.*, p.596. Relativamente a questi anni, si segnala poi la posizione della Coppola, la quale, più in particolare, riporta la fine dell'unità politico-amministrativa al 340 d.C, quindi alla morte di Costantino II, cfr. G. Coppola, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 1994, p.338 nt.111.

²⁵⁷ F. De Marini Avonzo, *La politica cit.*, p.55; A. J. B. Sirks, *The Theodosian Code cit.*, p.16.

²⁵⁸ Si ricordi la posizione assunta da Guarino, cfr. A. Guarino, *Diritto privato cit.*, pp.110-111 ed ivi nt.4.5.2; G. Franciosi, *Manuale di storia cit.*, p.270 e ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma cit.*, p.453. Nonostante Capogrossi assegni un valore pregnante al rispetto della doppia intestazione delle costituzioni imperiali quale simbolo di unità, passa poi a dire che dopo il 395 d.C la suddetta unità finì; invero si precisa che il ricorrere di entrambi i nomi degli imperatori non venne mai meno e continuò ben oltre il 395 d.C. Secondo Falchi, ancora, sino al 395, la cancelleria occidentale e quella orientale si sarebbero alternate, legiferando sulle stesse materie, senza che alcuna delle due assumesse una specializzazione in determinati campi. Al contrario, dopo la morte di Teodosio I, ciascuna cancelleria avrebbe assunto specifiche competenze esclusive in determinate materie, cfr. G. L. Falchi, *Sulla codificazione cit.*, p.27 nt.30. In uno studio dedicato alla comparazione tra attività normativa occidentale e quella orientale per gli anni di Onorio e Arcadio, Fusco osserva delle differenze specifiche che con ogni probabilità, secondo l'autore, vanno ricondotte alle diversità presenti nella struttura sociale ed economica, nella situazione politica e militare, nel diverso grado della cultura giuridica e non ultimo nella diversa misura in cui il problema delle invasioni barbariche si faceva sentire nelle due *partes imperii*. Lo studioso osserva, quindi, che le differenti istanze si riflettono a livello di contenuti normativi, per cui, per esempio, in Occidente troviamo il legislatore impegnato soprattutto sulla remissione dei debiti oppure sulle opere di difesa, mentre in Oriente si punta l'attenzione su altri fattori come i privilegi dei funzionari di palazzo o le questioni di fede intese in senso lato (pagani, eretici e apostati). Appare, però, necessario domandarsi quanto di questa attività normativa sia da considerare propria delle *partes occidentales* ovvero *orientales*; si vuole dire, in sostanza, che le *occasiones legum* potranno anche esser state diverse, ma gli effetti che il legislatore si prefiggeva di raggiungere non è detto che fossero limitati a determinati territori. Ecco, quindi, che occorre valutare in attentamente i testi per cogliere la eventuale loro diversa portata territoriale, cfr. S.-A. Fusco, *Frequenza comparata dell'attività normativa imperiale in Occidente e in Oriente alla vigilia della codificazione teodosiana*, in *AARC*, IV, Perugia 1981, pp.278-279.

²⁵⁹ L'esempio più evidente è rappresentato dalle parole di de Bonfils, il quale, come già visto, afferma che "il primo collegio imperiale per cui si può porre il problema dell'unitarietà o della divisione legislativa è costituito dalla coppia di imperatori che regna dal 313 al 325", ovvero Costantino e Licinio, per quanto poi si arresti di fronte alla scarsità di fonti che non permettono di valutare in maniera esaustiva come concretamente i rapporti legislativi si svolgessero a quel tempo, cfr. G. de Bonfils, *Omnes cit.*, pp.67-68. Di seguito, per l'età dei Costantinidi afferma che l'impero era unico, mentre, poi, torna ad affermare che la divisione si affermò a partire dal 364 d.C. cfr. *op.cit.*, pp.68-69. *Contra* G. Coppola, cfr. nota precedente per gli anni dei Costantinidi.

Rispetto a questo quadro, al contrario, la tesi dell'unità reca una coerenza di fondo sul piano cronologico, nel senso che gli studiosi, che ad essa si richiamano, ritengono che a partire da Diocleziano e sino all'avvento del Codice Teodosiano (che, da tutti, è ritenuto momento indiscusso di piena unità giuridica) il principio unitario si sia svolto secondo un *continuum* lineare, analogamente all'uso da parte degli Augusti di indicare, per tutta l'età tardo imperiale, anche il nome del collega nelle *inscriptiones* delle leggi. Se, infatti, l'impero si fosse diviso, che senso avrebbe avuto il rispetto del principio della doppia intestazione, anche soltanto per fini simbolici o formali?

In ragione, dunque, delle obiezioni e delle critiche mosse, ritengo che la separazione normativa sia più un'espressione che contrassegni un problema della dottrina moderna, che un regime giuridico proprio della tarda antichità.

CAPITOLO I

LA STRUTTURA COSTITUZIONALE UNITARIA DELL'IMPERO ROMANO

- PARTE I -

1.1 L'impero di Diocleziano e dei tetrarchi

L'avvento al potere imperiale di Diocleziano si situa alla fine di quel convulso periodo, durato un cinquantennio, cioè dalla morte di Alessandro Severo (intorno al 235 d.C.) e culminato, appunto, nel 285 d.C. e che è noto come "anarchia militare".

Come osserva Chastagnol²⁶⁰, tra la fine del 284 e il 285 d.C. l'impero era di fatto conteso tra due imperatori in lotta tra loro, Carino in Occidente e Diocleziano in Oriente, quest'ultimo non riconosciuto dal primo. Al termine del conflitto, fu il futuro fondatore della tetrarchia ad avere la meglio, riunendo l'impero sotto il suo dominio.

Dati, tuttavia, i gravi problemi legati alle insurrezioni e sommosse presenti in Occidente (in particolare si ricordi la rivolta dei Bagaudi in Gallia), nel 286 Diocleziano concepì il disegno di associare al potere un collega cui affidare il controllo delle regioni occidentali e, così, tale scelta cadde su Massimiano, mentre il dalmata si riservava quelle più tranquille, in modo da poter pensare alle riforme strutturali, prima fra tutte proprio la tetrarchia, di cui parleremo a breve.

Attraverso tale atto, veniva a crearsi una diarchia, ovvero un "governo a gestione collegiale"²⁶¹, dove comunque Diocleziano manteneva una superiorità personale e gerarchica, malgrado i *Panegirici latini*, una delle fonti principali di questo periodo, intendano presentare i due come parti di un rapporto giuridicamente egualitario e non impari tra padre e figlio adottivo²⁶². È sempre la stessa fonte ad informarci che con i due imperatori non vi era alcuna divisione territoriale²⁶³, che l'intero orbe romano rimaneva un "patrimonio indiviso" e che essi si dividevano i compiti in completo accordo²⁶⁴.

Prima di proseguire con l'aspettarsi del sistema diocleziano, dobbiamo fare una considerazione. La collegialità imperiale non fece la sua prima comparsa alla fine del III secolo d.C. in quanto già da prima si erano verificati dei prodromi. Secondo Arcaria²⁶⁵ una piena correggenza, ovvero "una posizione paritaria non finalizzata esclusivamente alla successione, si ebbe per la prima volta con Marco Aurelio e Lucio Vero nel 177 d.C.

La *Vita Marci*²⁶⁶, infatti, ci informa che i *Divi Fratres coeperunt rem publicam regere*, ovvero "iniziarono a reggere la *res publica*" e, da quel momento l'impero romano *duos Augustos habere coepit*, cioè "iniziò ad avere due Augusti" che, in tal modo, governavano congiuntamente, ma soprattutto *pariter*.

²⁶⁰ A. Chastagnol, *L'accentrarsi del sistema: la tetrarchia e Costantino*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, 18, *La Roma tardo-antica. Per una preistoria dell'idea di Europa*, (già *Storia di Roma*, III/1, Torino 1993) Milano 2008, p.196.

²⁶¹ O. Licandro, in F. Arcaria – O. Licandro, *Diritto romano I- Storia costituzionale di Roma*, Torino 2014, p.343.

²⁶² Sintomatica, in questo senso, è l'espressione "*te tuunqve frater*", presente in *Pan.lat.2(10).1.5*.

²⁶³ P. De Francisci, *Arcana Imperii*, III, tomo III, Milano 1948, p.8.

²⁶⁴ *Pan.Lat.3(11).6.3*. Cfr. A. Chastagnol, *op.cit.*, p.197. A sostegno di questa tesi unitaria dell'impero, Sirago accosta ai testi dei Panegirici anche le testimonianze numismatiche, cfr. V. A. Sirago, *Diocleziano*, estratto da *Nuove Questioni di Storia Antica*, Milano 1967, p.22 ed ivi ulteriore bibliografia.

²⁶⁵ F. Arcaria, in *Diritto romano I cit.*, pp.251-252.

²⁶⁶ SHA., *Vita Marci* 7.5-6.

Questo episodio sta a significare il primo esempio di correggenza imperiale nella storia costituzionale romana, così come risulta anche dalle costituzioni imperiali che recavano il nome dei due. Come possiamo vedere, quindi, da questo punto di vista, si trattava di una situazione molto simile a quella della coppia Diocleziano-Massimiano, anche sotto il profilo della maggiore autorità di un Augusto (Marco Aurelio nei confronti di Lucio Vero).

Una differenza non di poco conto, però, deve rilevarsi. L'avvento della prima coppia imperiale avvenne in un'epoca in cui, di certo, non può dirsi che l'impero era separato sul piano territoriale, a ulteriore riprova del fatto che correggenza imperiale non implica, per definizione e di necessità, che vi sia una divisione.

La prassi di avere diarchie, ovvero quel "Doppelprinzipat" che, sul piano costituzionale, aveva preso abbrivio già alla fine del II sec. d.C.²⁶⁷, continuò anche negli anni del periodo prediocleziano²⁶⁸: Pupieno e Balbino²⁶⁹, Massimino e Massimo, i due Gordiani, i due Filippi, Valeriano e Gallieno. Questi doppi principati, in effetti, rappresentano il sintomo di un'epoca travagliata, dove emergeva la necessità che la presenza imperiale fosse stabile sui due fronti occidentale e orientale, secondo quello schema che si sarebbe visto più avanti.

Allora, per esempio, vediamo che al tempo di Valeriano e Gallieno, la drammatica situazione che stava vivendo l'Oriente, da dove gli imperatori mancavano da molti anni, costrinse il primo a partire per quei territori, lasciando al collega il controllo delle regioni occidentali, secondo una tipologia di accordo che già era stata sperimentata da Filippo l'Arabo, allorquando aveva designato il fratello Prisco come *rector Orientis*.

Accennandosi al collegio imperiale di Valeriano e Gallieno, torna utile un'ultima considerazione ai fini del nostro argomento principale, in quanto si lega al tema dell'unità normativa. Per quanto, infatti, il periodo storico in questione non può neanche lontanamente entrare nella discussione del *partage législatif*, è interessante notare come Astolfi²⁷⁰ ci parli di un rescritto²⁷¹, qualificato generale, che si occupa di un caso di bigamia. Secondo l'autore, tale costituzione venne *data* da Gallieno in Occidente, ma la *scriptio* ci informa che fu *accepta* ad Antiochia, quindi nelle zone controllate da Valeriano. Il caso, pertanto, oltre a sollecitare un'estensione della ricerca anche in ordine ai rescritti, per quanto considerati generali, e non soltanto alle *leges generales* come fa la metodologia tradizionale, mostra come in simile caso vi fosse uniformità normativa in tutto l'impero e che, alla luce dei soli dati che emergono dalle fonti (es. *scriptio*), evidenziano un regime che continuò a funzionare nel tempo senza soluzione di continuità.

La "Sammtherrschaft" di cui parla Mommsen²⁷², quindi, divenne una delle colonne del sistema diocleziano che, però, non rimase confinata entro lo schema di una collegialità duale.

²⁶⁷ S. Mazzarino, *L'impero romano*, Bari 1973, qui utilizzato nell'edizione Milano 2010, p.424. In effetti, Mazzarino anticipa la serie di coppie imperiali già all'associazione di Marco Aurelio, quale Cesare, accanto ad Antonino Pio. Sul concetto di Doppelprinzipat si veda, in particolare, E. Korne.

²⁶⁸ O. Licandro, *Diritto romano I cit.*, p.344.

²⁶⁹ Per quanto riguarda questo doppio principato, si ricorda che i patres designarono Pupieno e Balbino con uguali poteri e identica titolatura. Rispetto, poi, alle diarchie elencate sopra, le quali ebbero la caratteristica di fondare delle dinastie, quello di Pupieno e Balbino, si fonda sul compromesso aristocratico, cfr. M. Silvestrini, *Il potere imperiale da Severo Alessandro ad Aureliano*, in *Storia dei Greci e dei Romani cit.*, p.161.

²⁷⁰R. Astolfi, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli 2012, pagg.127 e ss.

²⁷¹ C.I.9.9.18: "Imperatores Valerianus, Gallienus. *Eum qui duas simul habuit uxores sine dubitatione comitatur infamia. In ea namque re non iuris effectus, quo cives nostri matrimonia contrahere plura prohibentur, sed animi destinatio cogitatur. 1. Verumtamen ei, qui te ficto caelibatu, cum aliam matrem familias in provincia reliquisset, sollicitavit ad nuptias, crimen etiam stupri, a quo tu remota es, quod uxorem te esse credebas, ab accusatore legitimo sollemniter inferetur. 2. Certe res tuas omnes, quas ab eo interceptas matrimonii simulatione deploras, restitui tibi omni exactionis instantia impetrabis a rectore provinciae: nam ea quidem, quae se tibi ut sponsae daturum promisit, quomodo repetere cum effectu potes quasi sponsa?** VALER. ET GALLIEN. AA. ET C. THEOD. A 258 ACCEPTA ID. MAI. ANTIOCHIAE TUSCO ET BASSO CONSS.

²⁷² T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II, parte seconda, Lipsia 1877, pp.1109 e ss, qui utilizzato nella traduzione francese T. Mommsen, *Le droit public romain*, Paris 1896, p.485.

Infatti, e veniamo così alla vera e propria innovazione realizzata dall'imperatore illirico, venne ampliata da quest'ultimo fino a ricomprendervi altri due reggenti.

Consapevole delle enormi difficoltà che un impero così vasto doveva fronteggiare, Diocleziano associò al potere due nuovi principi, i quali, nella qualità di *nobilissimi Caesares*, andavano ad affiancare, in posizione subordinata i due Augusti. In sostanza si veniva a creare questo schema: in Occidente vi erano l'Augusto Massimiano e il suo Cesare Costanzo Cloro, mentre in Oriente si trovavano Diocleziano e il suo Cesare Galerio. In tal modo la diarchia cedeva il passo a quella che i moderni²⁷³ hanno chiamato tetrarchia, ovvero governo dei quattro.

Non è questa la sede per indugiare sulla concezione che stava alla base di questa prima grande riforma dello Stato, che era stata elaborata anche per assicurare all'impero un valido ed efficace sistema di successione imperiale, in quanto dobbiamo vedere se con essa l'impero, dal punto di vista costituzionale, ebbe a subire delle conseguenze in termini di divisione.

Una prima fonte che ci informa al riguardo è rappresentata da Aurelio Vittore:

*De Caes.*39.30: *Et quoniam bellorum moles, de qua supra memoravimus, acrius urgebat, quadripartito imperio cuncta, quae trans Alpes Galliae sunt, Constantio commissa, Africa Italiaque Herculio, Illyrici ora adusque Ponti fretum Galerio; cetera Valerius retentavit.*

Dalle parole dello storico romano del IV sec. d.C si evince in maniera evidente che la divisione fu soltanto un'operazione avente ad oggetto l'attribuzione a ciascun governante di zone di influenza, mentre non si parla di una *pars Occidentis* e una *pars Orientis*.

Lo stesso può essere confermato anche da quanto ci dice Lattanzio:

De mort. pers., 18.5: *duo sint in re publica maiores, qui summam rerum teneant, item duo minores, qui sint adiumento [...]*

Anche qui il retore cristiano ci dice che due sono i *maiores* che reggono gli affari di governo e poi vi sono *duo minores*, posti in funzione ausiliaria. Ai nostri fini, comunque, appare opportuno evidenziare che Lattanzio parla di un solo Stato, una sola *res publica*.

In sostanza la dottrina moderna non mostra dubbi nel ritenere che, dal punto di vista dell'ordinamento dello Stato, la tetrarchia assolse la funzione di garantire un'amministrazione articolata che funzionasse in maniera più efficace. Quindi, si trattò soltanto di un processo di divisione amministrativa, visto che l'impero rimase uno soltanto²⁷⁴. Sirago tiene a precisare che i tetrarchi agivano sì ognuno nel proprio settore, ma senza che vi fossero delimitazioni rigide a creare delle giurisdizioni separate²⁷⁵. Vi è da dire, ancora, che tale unità veniva garantita dalla posizione politicamente superiore del carismatico Diocleziano²⁷⁶, il quale, riusciva in tal modo

²⁷³ Il termine, infatti, non è attestato dalle fonti antiche, cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, p.73 nt.2.

²⁷⁴ G. Cervenca, *Il Dominato*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, a cura di M. Talamanca, Milano 1989, p.532; D. Mantovani, *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in *Introduzione alla storia di Roma*, A.a.V.v., Milano 2004, pp.524-525; A. Goldworthy, *La caduta di Roma. La lunga fine di una superpotenza dalla morte di Marco Aurelio fino al 476 d.C.*, Roma 2013, p.173

²⁷⁵ V. A. Sirago, *op.cit.*, 22. L'autore insiste molto sulla concezione unitaria dell'impero ben presente a Diocleziano e dallo stesso difesa. Le stesse città in cui risiedevano gli imperatori e i cesari, più che capitali vere e proprie, fisse, erano delle *sedes imperatorum*, che variavano in ragione dei loro spostamenti. In tal modo si dava l'idea che l'impero fosse ovunque si trovava l'imperatore, cfr. *op.cit.*, p.11.

²⁷⁶ Si ricordi che già al tempo della diarchia durata dal 286 al 293 d.C. questa posizione di preminenza era già stata fatta palese dai diversi appellativi che qualificavano Diocleziano quale *Iovius* e Massimiano quale *Herculius*. Si trattava di una maggiore autorevolezza che riposava su fattori extragiuridici, in quanto, come ben osserva De Martino, manca nelle fonti la prova di un *imperium* maggiore di cui fosse titolare l'Augusto delle *partes Orientis*, cfr. F. De Martino, *Storia cit...*p.88.

ad intromettersi negli affari delle zone occidentali affidate a Massimiano, secondo gli schemi, osserva De Martino, di quell'*imperium maius et infinitum* di matrice augustea, e a dirigere l'attività legislativa di diritto pubblico, la quale, pur portando il nome di tutti i tetrarchi, era pur sempre frutto della volontà di Diocleziano che così la imponeva a tutti i colleghi²⁷⁷.

1.2 Dalla fine della Tetrarchia a Costantino imperatore unico (dal 305 al 324 d.C.)

Nel 305 d.C. Diocleziano e Massimiano abdicarono e, di conseguenza, divennero Augusti i corrispettivi Cesari, Galerio e Costanzo Cloro, i quali, a loro volta, nominarono altri due Cesari.

Gli anni che seguirono furono particolarmente critici per le sorti dell'impero, in quanto alterne vicende crearono le condizioni perché esso fosse conteso dai vari successori, legittimi e non.

Ai nostri fini non interessano questi eventi che possono essere classificati come lotte di potere all'interno di un impero che formalmente rimaneva unico.

Innanzitutto, così com'era stato sotto Diocleziano, è probabile, dice Voci²⁷⁸, che Galerio abbia continuato quel *modus operandi* del predecessore, nel senso che abbia incarnato una posizione di predominio sugli altri, anche perché era l'Augusto più anziano²⁷⁹.

Al di là di questo, comunque, un'attestazione dell'unità imperiale la si può inferire dall'*inscriptio* dell'editto di Serdica del 311 d.C., frutto della volontà di Galerio, ma intestato a tutti gli altri colleghi²⁸⁰.

Di lì a poco, constatato il fallimento del sistema tetrarchico, si tornò ad una nuova diarchia nei nomi di Costantino e Licinio²⁸¹.

Per quanto riguarda gli aspetti che ci interessano da vicino, ricordiamo che, con l'ingresso in Roma successivo alla vittoria su Massenzio, Costantino fu investito dal Senato del rango di primo Augusto²⁸² che gli attribuiva il potere esclusivo della legislazione²⁸³. Secondo la Dupont,

²⁷⁷ Si ricordi che l'unità legislativa al tempo di Diocleziano e dei suoi colleghi è accettata unanimemente dagli studiosi (si pensi, tra gli altri, a Seston, Sirago, De Martino, Sargenti, Gaudemet, Voci, Nocera, Bretone, Cameron, Clemente), cfr. P. Lepore, *Un problema ancora aperto: i rapporti legislativi tra Oriente e Occidente nel tardo Impero romano*, in *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente e Occidente nel tardo impero romano*, Roma 2012, pp.21-22 nt.19.

²⁷⁸ P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. I. Dal Principato alla fine del IV secolo*, (già in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, II, 1982), in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, p.318.

²⁷⁹ A questa posizione di prevalenza sembrano rimandare le parole di Andreotti, quando afferma che Galerio "aveva tentato di preservare l'unità del sistema tetrarchico", cfr. R. Andreotti, *L'imperatore Licinio ed alcuni problemi della legislazione costantiniana*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, III, Milano 1962, p.43

²⁸⁰ La lunga *inscriptio* ci viene restituita soltanto da Eusebio di Cesarea, *hist.eccl.*, 8.17.2-10: "Αὐτοκράτωρ ἑ [3] Καῖσαρ Γαλέριος Οὐαλέριος Μαξιμιανὸς ἀνίκητος Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγιστος, Γερμανικὸς μέγιστος, Αἰγυπτιακὸς μέγιστος, Θηβαϊκὸς μέγιστος, Σαρματικὸς μέγιστος πεντάκις, Περσῶν μέγιστος δῖς, Κάρπων μέγιστος ἐξάκις, Ἀρμενίων μέγιστος, Μήδων μέγιστος, Ἀδιαβηνῶν μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ εἰκοστόν, αὐτοκράτωρ τὸ ἔννεακαιδέκατον, ὕπατος τὸ ὄγδοον, πατὴρ πατρίδος, ἀνθύπατος: ἑ [4] καὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Φλαύιος Οὐαλέριος Κωνσταντῖνος εὐσεβῆς εὐτυχῆς ἀνίκητος Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας, αὐτοκράτωρ τὸ πέμπτον, ὕπατος, πατὴρ πατρίδος, ἀνθύπατος. ἑ [5] καὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Οὐαλέριος Λικιννιανὸς Λικίννιος εὐσεβῆς εὐτυχῆς ἀνίκητος Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ τέταρτον, αὐτοκράτωρ τὸ τρίτον, ὕπατος, πατὴρ πατρίδος, ἀνθύπατος, ἐπαρχιώταις ἰδίοις χαίρειν".

²⁸¹ O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.357. Si ricordi che questi due imperatori avevano eliminato i propri contendenti nelle rispettive zone di influenza. Costantino, infatti, nell'ottobre del 312, presso Ponte Milvio a Roma, aveva sconfitto Massenzio, giudicato da tutti gli altri, un usurpatore, mentre poco dopo, Licinio riportò la vittoria su Massimino Daia, estendendo in tal modo il proprio potere a tutto l'Oriente.

²⁸² Lact., *de mort. pers.*, 44.11.

²⁸³ F. De Martino, *Storia cit.*, p.116.

dal momento che Costantino mantenne questa prerogativa dal 312 sino all'autunno del 314, in questo periodo ebbe il diritto di legiferare e di nominare i consoli per tutto l'impero²⁸⁴.

Successivamente, poi, eliminato ad Oriente anche Massimino Daia, Costantino e Licinio addivenivano ad un accordo sulla spartizione delle zone di controllo dell'impero, e, in tale occasione, il primo veniva a cedere il monopolio della legislazione, sebbene, dice De Martino, non risulti abbia rinunciato al grado preminente²⁸⁵. In ogni caso, l'idea dell'unità imperiale, garantita altresì dalla personalità dominante di Costantino, emerge dalle parole di Aurelio Vittore, il quale, a proposito degli accordi successivi alla sconfitta di Massimino Daia, ricorda che *ita potestas orbis Romani duobus quaesita [...]*²⁸⁶, ovvero "ottenuto dai due (Augusti), il potere dell'orbe Romano.

Nonostante queste premesse, tuttavia, i loro rapporti furono altalenanti, in quanto a periodi di concordia si alternarono ben due scontri²⁸⁷.

Gli anni di quiete videro, per esempio, entrambi gli imperatori rivestire insieme il consolato nel 313 e 315²⁸⁸, segno rilevante dell'unità fra le due parti. Si ricordi, poi, che ancora negli anni precedenti al 324, la *pars Orientis* non aveva una struttura istituzionale sviluppata, in quanto, per esempio, mancavano una capitale e un senato²⁸⁹ che sarebbero stati opera di Costantino negli anni immediatamente successivi alla conquista dell'Oriente. I principali organi istituzionali si trovavano in Occidente, vero centro propulsore dell'impero.

Un altro aspetto istituzionale degno di considerazione si può cogliere in relazione alla designazione di Bassiano al rango di Cesare²⁹⁰, avvenuta prima del *bellum Cibalense*²⁹¹. L'Anonimo Valesiano²⁹² narra che in occasione di quella nomina Costantino inviò a Licinio il prefetto del pretorio Costanzo, affinché il collega orientale lo riconoscesse. Pertanto, come può vedersi, la ratifica della designazione del Cesare rappresenta un ulteriore riprova del fatto che le dinamiche istituzionali si basavano sull'unità dell'impero.

In conclusione, dunque, gli scontri che si verificarono tra i due Augusti debbono essere letti nell'unica chiave possibile e cioè quella di uno scontro politico e militare (nonché religioso²⁹³), allo scopo di contendersi l'unico impero. Alla fine ebbe la meglio Costantino che nel 324 d.C. riunì sotto il suo potere anche i territori di Licinio, esercitando un potere monocratico sino all'anno della sua morte avvenuta nel 337 d.C.

²⁸⁴ C. Dupont, *Constantin et les constitutions imperiales*, in *Studi in onore di E. Volterra*, I, Milano 1971, p.557.

²⁸⁵ F. De Martino, *Storia cit.*, p.117.

²⁸⁶ Aur. Vict., *De caes.*, 41.2.

²⁸⁷ Un primo scontro si situa nel 314 o nel 316 d.C., mentre il successivo e definitivo si riaccese nel 321 e culminò nel 324, con due battaglie decisive a Adrianopoli e Crisopoli, decretando l'uscita di scena di Licinio.

²⁸⁸ Anon.Val.1.14: " *Post aliquantum deinde temporis Constantium Constantinus ad Licinium misit, persuadens ut Bassianus Caesar fieret, qui habebat alteram Constantini sororem Anastasiam, ut exemplo Maximiani inter Constantinum et Licinium Bassianus Italiam medius optineret.*" L'*Anonymus Valesianus* (detto anche *Annales Valesiani*) sono una coppia di scritti in latino e prendono il nome dal fatto che furono pubblicati per la prima volta a Parigi da Henri Valois nella prima metà del XVII sec. Il primo scritto concerne vicende della vita di Costantino, mentre il secondo si occupa di Teoderico.

²⁸⁹ A. Chastagnol, *Constantin e le Sénat*, in *AARC*, II, Perugia 1976, pp.60 e ss.

²⁹⁰ Bassiano era cognato di Costantino, in quanto ne aveva sposato la sorella Anastasia. A seguito della elevazione a Cesare ottenne il controllo dell'Italia e dell'Africa, cfr. E. Gibbon, *Declino e caduta dell'impero romano*, Milano 2007, p.184.

²⁹¹ La guerra prende il nome dalla città della Pannonia dove avvenne la prima battaglia che segnò l'inizio delle ostilità tra i due Augusti, cfr. E. Gibbon, *Declino cit.*, p.185.

²⁹² E. Gibbon, *Declino cit.*, p.184.

²⁹³ F. De Martino, *Storia cit.*, p.110.

1.3 I figli di Costantino: Costantino II, Costante e Costanzo II (dal 337 al 361)

Come già visto in occasione dell'esposizione dello stato della dottrina, il sorgere della questione dei rapporti legislativi viene collocato da qualcuno²⁹⁴, quanto meno a partire dagli anni successivi alla morte di Costantino, allorché l'impero rimase affidato ai suoi tre figli, Costantino II, Costante e Costanzo. Occorre, quindi, vedere se l'avvento di questi nuovi tre regnanti ebbe delle ripercussioni sulla compagine imperiale.

Occorre rilevare, soprattutto in relazione agli obiettivi che ci prefiggiamo, che questo periodo può essere distinto in tre segmenti temporali:

- 1) dal 337 al 340 d.C. (regno congiunto di Costantino II, Costante e Costanzo II)
- 2) dal 340 al 349 d.C. (regno congiunto di Costante e Costanzo II)
- 3) dal 350 al 361 (compresenza dell'usurpatore Magnenzio e Costanzo II fino al 353 e successivamente regno unitario del solo Costanzo II)

Per quanto concerne la trasmissione del potere da Costantino ai figli, le fonti antiche testimoniano una successione al trono che presentava un carattere dinastico, come se si fosse trattato di un passaggio di natura privatistica²⁹⁵.

A questo episodio fa riferimento, per esempio, lo pseudo-Aurelio Vittore:

Epitome de Caesaribus, 41.19-20: *Ita ad tres orbis Romani redacta dominatio est, Constantinum et Constantium ac Constantem, filios Constantini. Hi singuli has partes regendas habuerunt: Constantinus iunior cuncta trans Alpes, Constantius a freto Propontidis Asiam atque Orientem, Constans Illyricum Italiamque et African, Delmatius Thraciam Macedoniamque et Achaiam, Annibalianus, Delmatii Caesaris consanguineus, Armeniam nationesque circumsocias.*

Questo frammento afferma che il dominio dell'orbe Romano fu ricondotto ai tre figli di Costantino, i quali si trovarono a governare delle *partes* che, come nota Inglebert, per l'anonimo autore del 400 d.C. sono delle regioni in senso geografico e non delle entità amministrative strutturate²⁹⁶. Va evidenziato, poi, l'uso che di *partes* fa la fonte in questione, dal momento che il termine plurale sta a indicare soltanto le regioni e giammai le cosiddette "*duae partes*" dell'impero²⁹⁷.

I primi anni del regno congiunto conobbero una crisi, ma questa fu interna alla sola *pars Occidentis*, in quanto nasceva dal tentativo di Costantino II di impadronirsi dei territori di Costante. Uscito, quindi, di scena il più anziano dei fratelli, Costante e Costanzo II tornarono ad una dimensione governativa improntata alla dualità collegiale che continuava a riflettere la spartizione geografica tra Occidente e Oriente, ma nel segno, pur sempre, dell'unità politica²⁹⁸.

Il governo dei due fratelli durò sino al 349 d.C., quando, venuto meno Costante in Occidente, rimase l'usurpatore Magnenzio che si contese il campo con l'unico imperatore legittimo. Questa situazione andò avanti per poco tempo, fintanto che Costanzo II riuscì, nel

²⁹⁴ Si ricordi in via principale il lavoro di M. A. de Dominicis, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra "Occidente e Oriente" nel basso impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, in *Rendiconti della classe di lettere e scienze morali e storiche dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere*, LXXXVII, Milano 1954. Si è visto anche come la dottrina stessa non esprima una visione unanime della cronologia del *partage*.

²⁹⁵ Sulla base di Eus., *vita Const.*, IV, 51. Cfr. L. De Giovanni, *Costantino e il mondo pagano*, Napoli, p.134; G. Nocera, *Unità e assolutismo sotto i Teodosi*, AARC, IV, Perugia 1981, p.6 ed ivi anche nt.4. Una situazione simile di successione dinastica si era verificata, secondo quanto ci riferisce Lattanzio, *De mort. pers.*, XXIV,8, allorché Costantino aveva ricevuto "l'eredità" di Costanzo.

²⁹⁶ H. Inglebert, *Les discours de l'unité romaine au quatrième siècle*, in *East and West in the Roman Empire of the Fourth Century. An End of Unity?*, Leiden/Boston 2015, p.11.

²⁹⁷ Di questo aspetto si parlerà diffusamente più avanti.

²⁹⁸ M. Casella, *La formazione dell'impero cristiano*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo. Il mondo antico. III. L'ecumene romana*. Vol.VII. *L'impero tardoantico*, a cura di G. Traina, Roma 2010, p.106.

353 d.C., a riunire l'impero sotto il suo unico comando, aprendo, in tal modo, l'ennesimo periodo monarchico.

Tornando agli aspetti che più ci riguardano da vicino, il riconoscimento dell'unità imperiale nel periodo che stiamo considerando, trova dei consensi anche in autori che mostrano delle decise inclinazioni verso il dualismo legislativo. È sintomatico, infatti, che uno studioso come de Bonfils, pur nell'incertezza di trovare una formula atta a definire in maniera precisa i contorni della gestione del potere imperiale da parte dei Costantinidi, giunge pur sempre ad affermare che con riferimento a quello dei figli di Costantino "non si tratta di un impero diviso in più *partes* unite dal punto di vista politico e legislativo, ma di un impero unico con più titolari"²⁹⁹. Notiamo, quindi, come lo studioso ponga l'accento proprio sull'aspetto dell'unità dell'impero più che sull'unione di più *partes* per quanto unificate.

Tale unità, d'altronde, viene confermata dalle stesse fonti relative al periodo. Pensiamo, per esempio, alla natura della collegialità imperiale e, al riguardo, può ricordarsi come in un passo del suo *De errore profanarum religionum* Firmico Materno si rivolga "a tutti gli imperatori" e non a uno soltanto, affinché procedessero alla confisca degli *ornamenta templorum*³⁰⁰.

L'unità del collegio imperiale è un argomento su cui insiste molto la riflessione della Cuneo, ma vi sono anche altri fattori che la studiosa prende in considerazione³⁰¹.

Pensiamo, per esempio, al collegio consolare, peraltro rivestito insieme da Costanzo II e Costante nel 339, 342 e nel 346 d.C. Si osserva, ancora, che anche quando non si tratti degli stessi imperatori, ma siano altri i personaggi a rivestire la magistratura, ci troviamo comunque di fronte a soggetti, il cui *cursus honorum* li aveva visti protagonisti di incarichi, senza differenza, all'interno tanto dell'una quanto dell'altra amministrazione di ciascuna *pars imperii*³⁰².

Altro dato molto importante è dato dalla moneta e dalla sua circolazione. Ricordiamo che Costante e Costanzo II, tra il 344 e il 348 d.C., furono gli artefici di una riforma monetaria che ebbe effetto per tutto l'impero, così come è possibile arguire dall'effigie di entrambi gli imperatori sulle monete che venivano coniate indifferentemente tanto in zecche orientali quanto in altre occidentali e circolavano in tutto l'impero³⁰³.

1.4 Valentiniano I e Valente (dal 364 al 375 d.C.)

Dopo Costanzo II, vi furono i regni monarchici di due imperatori che governarono da soli per un breve periodo: si tratta di Giuliano, detto l'Apostata, che resse l'impero dal 361 al 363 e Gioviano che rimase in carica per meno tempo, ovvero dal 363 al 364.

A seguito della morte di quest'ultimo, agli inizi dello stesso 364, fu acclamato imperatore Valentiniano I, il quale rimase unico detentore del potere per un mese soltanto, quando, incalzato dalle truppe, provvide a nominare a suo fianco un collega, individuandolo nella persona del fratello Valente. Per pochi mesi ancora i due restarono fisicamente vicini, fino a quando Valentiniano non prese delle risoluzioni che adesso passiamo a considerare.

Racconta Ammiano Marcellino, fonte principale di questo periodo, che i due fratelli, nei pressi della città di Naisso, provvidero a dividersi i *comites*³⁰⁴, così come le unità dell'esercito³⁰⁵.

²⁹⁹ G. de Bonfils, *Omnēs... ad implenda munia teneantur*, Bari 2000, pp.68-69.

³⁰⁰ Firm. Mat.28.6: "Tollite, tollite securi, sacratissimi imperatores, ornamenta temporum". Cfr. L. De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli 1980, p.145.

³⁰¹ P. O. Cuneo, *Unità e separazione: la legislazione dei Costantinidi*, in *AARC*, XIII, 2001, pp.165 e ss.

³⁰² P. O. Cuneo, *Unità cit.*, p.171.

³⁰³ Su questa riforma si veda di recente P. Maraval, *I figli di Costantino*, Palermo 2015, pp.198-200. Circa gli effetti nello spazio, cfr. *op.cit.*, p.64.

³⁰⁴ Amm., 26.5.1

³⁰⁵ Amm., 26.5.3

(*militares partiti sunt numeri*) e, di lì a poco, si ritrovarono a Sirmio, dove invece avvenne la divisione delle cariche di corte³⁰⁶ (*diviso palatio*). Adottati questi provvedimenti, i due Augusti presero ciascuno la propria strada senza più incontrarsi: Valentiniano si diresse verso l'Occidente e Valente verso Costantinopoli.

Partire da questi brani di Ammiano e cercare di comprenderli nel loro reale significato è necessario, in quanto, per parte della dottrina, la divisione dell'impero si impose in via di fatto a cominciare dai Valentinianidi, quando anche il dualismo legislativo iniziò ad assumere caratteri abituali³⁰⁷.

Cosa avvenne, dunque, nell'estate del 364 d.C.? Possiamo dire che l'impero romano andò incontro a quella che la Pabst chiama la prima "wirkliche Reichsteilung"³⁰⁸, ovvero la prima "vera divisione dell'impero"?

Dobbiamo tornare ai passi di Ammiano. Lo storico, in effetti, non parla di impero, in termini di struttura costituzionale, bensì parla di appartenenti all'esercito (*comites*) e di cariche di corte (*palatio*): le misure prese da Valentiniano, pertanto, furono legate alla sfera militare e a quella amministrativa. Stando alle osservazioni di Pergami³⁰⁹, rimanendo al piano militare, la divisione non coinvolse tutte le categorie, ma soltanto i *comites rei militaris* ed inoltre, per le altre alte cariche di palazzo, pare non esistano prove certe della loro duplicazione in entrambe le *partes imperii*.³¹⁰

Se, quindi, una divisione vi fu, essa riguardò soltanto il piano amministrativo e quello militare, ma sempre, come dice Drijvers, al fine di preservare l'unità dello Stato³¹¹. In sostanza, l'azione di Valentiniano I si inseriva lungo il solco di quel processo di ripartizione amministrativa già iniziato con Diocleziano e che, sempre secondo Drijvers, non faceva altro che contribuire a delineare ancor di più i contorni delle due amministrazioni imperiali.

Ciò, peraltro, potrebbe spiegare il motivo per cui le nostre fonti, Ammiano³¹² e Zosimo³¹³, non si dilungano in grossi particolari, dal momento che i contemporanei erano ormai abituati a simili riforme già da tempo. Possiamo, al riguardo, anche ricordare che Meloni (sebbene faccia riferimento alla divisione dell'impero), ritiene che, con le loro decisioni, i due Augusti avevano provveduto a "restaurare un sistema dualistico che aveva già precedenti"³¹⁴.

Sul piano *stricto sensu* giuridico-costituzionale l'unità dell'impero non fu intaccata neanche durante l'età dei Valentinianidi ed è sintomatico che lo stesso Gaudemet affermi che, con i due Augusti, il *partage* non fu oggetto di un atto giuridico e i domini restarono indivisi³¹⁵, dovendo limitarsi a parlare tutt'al più di una situazione fattuale.

Questa unità imperiale è, d'altronde, confermata dalla *concordia Augustorum*, come risulta da Ammiano che definisce i due fratelli *concordissimi principes*. Lo stesso Themistio, addirittura, giunge a dire che i due imperatori quasi formavano una sola persona³¹⁶.

³⁰⁶ Amm., 26.5.4

³⁰⁷ J. Gaudemet, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^{ème} siècle*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, II, Milano 1956, pp.322-328.

³⁰⁸ A. Pabst, *Divisio Regni. Der Zerfall des Imperium Romanum in der Sicht der Zeitgenossen*, Bonn 1986, p.86.

³⁰⁹ *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375). Materiali per una palinogenesi delle costituzioni tardo imperiali*, a cura di F. Pergami, Milano 1993, p.XXX.

³¹⁰ Secondo Pergami, per esempio, la figura di *magister officiorum* pare sia attestata soltanto in Occidente, cfr. F. Pergami, *op.cit.*, p.XXX.

³¹¹ J. W. Drijvers, *The divisio regni of 364: The End of Unity?*, in *East and West in the Roman Empire of the Fourth Century. An End of Unity?*, Leiden/Boston 2015, p.89

³¹² Amm., 26.5.1.6

³¹³ Zos., 4.3.1

³¹⁴ P. Meloni, *L'amministrazione della Sardegna da Augusto all'invasione vandalica*, Roma 1966, p.154

³¹⁵ J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.322.

³¹⁶ Them., *Or.*, 6.75

Se, però, la rappresentazione ufficiale di questa concordia implicava un'azione condotta *pari iure* e un'attribuzione ad entrambi della *cura rei publicae* su basi egualitarie³¹⁷, tuttavia, dalle fonti emerge anche una considerazione diversa dei due imperatori.

Da più parti, infatti, non può nascondersi che Valentiniano I rivestiva una posizione di maggior carisma e autorità rispetto al fratello, come risulta da alcuni episodi significativi, a cominciare dalla stessa proclamazione ad Augusto di Valente.

Al momento poi della già indicata divisione dei *comites*, lo storico non perde l'occasione per ricordarci che essa era avvenuta per iniziativa dell'Augusto d'Occidente (*cuius arbitrio*), così come, sempre dai desideri del *potior*, dipese l'altra relativa ai funzionari di palazzo.

Già dall'inizio, dunque, emerge un evidente carattere predominante di Valentiniano, il quale, così comportandosi, non nascondeva certo una sua visione unitaria dell'impero.

Un esempio è offerto dal tentativo di usurpazione ad opera di Procopio avvenuto in Oriente nel 365 d.C. Valentiniano voleva correre in aiuto del fratello³¹⁸, ma la minaccia degli Alamanni lo tenne legato all'Occidente. Per quanto possa sembrare che vi fosse una separazione delle sfere di interesse, in realtà è opportuno leggere il frammento di Ammiano per provare a capire come Valentiniano assunse le sue determinazioni:

*hostem suum fratrisque solius esse Procopium, Alamannos vero totius orbis Romani*³¹⁹.

Questo frammento riassume una duplice visione unitaria. Da un lato il problema rappresentato dall'usurpatore Procopio, che l'Augusto d'Occidente avverte non soltanto come pericolo per il fratello, ma anche per lui; dall'altro la minaccia degli Alamanni che era ritenuta propria di tutto l'orbe romano. Pertanto, se Valentiniano soppesa le due situazioni, è evidente che non fosse indifferente alle sorti della *pars Orientis*, ma alla fine, è probabile, scelse la linea politica più opportuna. In ogni caso, prosegue Ammiano, risolto il problema di Procopio, la testa dell'usurpatore fu recapitata a Valentiniano presso Parigi, quale segno della sua superiorità rispetto al collega³²⁰.

Anche in un'altra occasione la nostra fonte non esita a trasmetterci un'altra immagine di sudditanza da parte di Valente, il quale era stato scelto proprio "quale docile esecutore" degli ordini di Valentiniano³²¹. A proposito delle iniziative militari che l'Augusto orientale avrebbe dovuto intraprendere contro i Goti in Tracia, Ammiano si esprime così: "*Valens enim ut consulto placuerat fratri, cuius regebatur arbitrio, arma concussit Gothos*"³²².

Anche in questo caso, quindi, Valente si mostrava, in maniera chiara, dipendente dalle decisioni del fratello maggiore, il quale, dal canto suo, non nascondeva di tenere a cuore anche lo scenario orientale.

Infine può chiudersi questa esemplificazione di testimonianze con l'ulteriore riprova della marginalità della figura di Valente, allorché l'Augusto occidentale, per propria iniziativa, nel 367 provvide ad associare alla porpora imperiale il figlio Graziano³²³, rendendolo compartecipe dell'intero collegio imperiale e cioè *ut patris patruisque collega*, quindi collega del padre e dello zio³²⁴. Come osserva Drijvers³²⁵, Valentiniano vedeva nel proprio figlio il successore che avrebbe dovuto governare su tutto l'impero romano, dal momento che, come

³¹⁷ Simm., *Or.*, 1.14

³¹⁸ F. Pergami, *op.cit.*, p.XXVI.

³¹⁹ Amm., 26.5.13

³²⁰ Amm., 27.2.10

³²¹ Amm., 26.4.3

³²² Amm., 27.4.1

³²³ Sulla nomina di Graziano si veda M. Mc Evoy, *Child Emperor Rule in the Late Roman West. AD 367-455*, Oxford 2014, pp.48-60.

³²⁴ Amm., 27.6.12

³²⁵ J. W. Drijvers, *op.cit.*, pp.93-94.

apprendiamo dal racconto ammiano, Valentiniano lo invita a "non considerare estraneo a lui nulla che riguardi la stabilità del *Romanum imperium*".

Infine anche in questi anni i due imperatori fratelli si ritrovarono a rivestire insieme il consolato e, precisamente, negli anni 365, 368, 370, 373.

1.5 Dalla morte di Valentiniano I a Teodosio I (375-395 d.C.)

Nel 375 d.C. Valentiniano I morì e, nello stesso anno, venne associato al collegio imperiale ancora in giovanissima età un terzo imperatore, Valentiniano II, esponente della medesima dinastia al fine di garantirne l'unità³²⁶. L'avvento al potere di quest'ultimo, comunque, determinò una distribuzione del controllo dei territori fra lui e il fratello Graziano all'interno della stessa *pars Occidentis*.

Per quanto riguarda gli anni immediatamente successivi, è da notare che il legame dinastico tra i membri del collegio imperiale di certo continuò a rendere salda la visione di un impero percepito sempre come unitario. Infatti, possiamo richiamare, ancora una volta, la narrazione di Ammiano³²⁷ a proposito degli eventi che precedettero la dolorosa sconfitta subita dall'esercito romano ad opera dei Goti nella battaglia di Adrianopoli il 9 agosto del 378 d.C.³²⁸. L'imperatore Graziano si era mostrato pronto a fornire allo zio Valente il sostegno per fronteggiare la minaccia barbarica, segno questo che, al di là della solidarietà di vincolo familiare e della concordia tra i colleghi, comunque, le incursioni barbariche erano pur sempre un problema per tutto l'impero. Anche in questo periodo, e precisamente nel 376 e 378, si ricorda che il consolato fu rivestito da Valente e Valentiniano II.

Morto Valente nella disfatta di Adrianopoli, la *pars Orientis* si ritrovò senza Augusto. Gli unici imperatori in carica si trovavano ad Occidente³²⁹ e, pertanto, sia pur per poco tempo, l'intero impero fu retto proprio da Graziano³³⁰ e Valentiniano II. In ogni caso, in quanto consapevole dell'impossibilità di controllare da solo l'intero orbe³³¹, nel gennaio del 379 Graziano passò a proclamare il nuovo Augusto cui affidare il controllo dell'Oriente, individuandolo nella persona di Teodosio, valente generale al suo servizio e abbastanza esperto per assurgere al ruolo di collega.

A proposito di questa nomina si osserva che le circostanze non permettevano di fare diversamente. In Oriente mancava un esercito che potesse esprimere le indicazioni per la scelta del nuovo imperatore³³², così come era avvenuto per la nomina di Valentiniano I. Eppure, osserva Barbero, alla fine non si agì diversamente da quanto era successo in Occidente; infatti, allo stesso modo in cui Valentiniano I aveva nominato collega per l'Oriente il fratello Valente, dopo Adrianopoli un imperatore occidentale tornava a scegliere il nuovo reggente per l'altra parte. Queste modalità, sempre secondo Barbero, riflettono anche il principio per cui l'Occidente, a quel tempo, era ancora avvertito come il centro propulsore dell'impero, da cui proveniva quel sentimento di considerazione unitaria dell'intero territorio.

Si ponga mente ancora ad un altro aspetto, per certi versi, anomalo rispetto ai collegi imperiali precedenti. Teodosio non era figlio di imperatore, né era legato alla casa imperiale da

³²⁶ G. de Bonfils, *Ammiano Marcellino e l'imperatore*, Bari 1997, p.44.

³²⁷ Amm., 31.11-12

³²⁸ Si veda sull'argomento A. Barbero, *9 agosto 378. Il giorno dei barbari*, Roma-Bari 2012, *praecipue* pp.89 e ss.

³²⁹ A. Barbero, *op.cit.*, pp.183 e ss.

³³⁰ A. Goldsworthy, *op.cit.*, p.286.

³³¹ V. Marotta, *Il potere imperiale dalla morte di Giuliano al crollo dell'impero d'Occidente*, in *Storia dei Greci e dei Romani*. 19. *Accentramento e disgregazione* (da *Storia di Roma*, III/1, Torino 1993), Milano 2009, p.564.

³³² A. Barbero, *op.cit.*, p.184.

vincoli matrimoniali, quindi, il consenso espresso da Graziano assunse un valore cruciale nella sua proclamazione³³³.

Gli anni che seguirono continuarono a vedere una concordia tra gli esponenti del collegio imperiale, come, ad esempio, in tema di politica religiosa antieretica che fu condotta congiuntamente da Graziano e da Teodosio³³⁴. Al contrario, i problemi che si verificarono in questi anni furono di diversa natura, in quanto dipesero dalle usurpazioni ad opera di Massimo e di Eugenio. Per quanto riguarda il primo, a lui dev'essere ricondotta la morte di Graziano avvenuta nel 383 d.C. L'usurpatore chiese di essere riconosciuto come collega, rivolgendosi a Teodosio³³⁵, il quale implicitamente accettò, pur di difendere la posizione del giovanissimo Valentiniano II e purché Massimo si accontentasse della sola prefettura delle Gallie. La richiesta di riconoscimento avanzata dall'usurpatore nei confronti di Teodosio non può non far pensare ad un ulteriore indice di unità dell'impero, altrimenti perché il nuovo arrivato sulla scena politica avrebbe dovuto ottenere l'assenso da parte dell'Augusto orientale, che, al di là di tutto, presentava un carattere predominante rispetto al più timido Valentiniano II? Di certo, il sentimento di unità, come avremo ancora modo di vedere, era molto forte anche nello stesso Teodosio, il quale, come detto, si preoccupava pure della salvaguardia dei domini occidentali (Italia, Africa e Illirico) di Valentiniano.

In ogni caso, la concordia con Massimo non durò molto, in quanto nel 387 quest'ultimo invase l'Italia e, così facendo e alla luce di quanto già detto, provocò l'intervento di Teodosio I in quei territori. A seguito della sconfitta dell'usurpatore nel 388 Teodosio rimase in Occidente dove ebbe modo anche di contrarre matrimonio con Giustina, madre di Valentiniano II, in modo da aggiungere il vincolo dinastico a quello della collegialità imperiale e, nel contempo, "relegando" in Gallia Valentiniano II, assistito dal *magister militum* Arbogaste, messogli a fianco proprio dallo stesso Teodosio³³⁶.

A questo punto si aprì una nuova fase, in quanto, in sostanza, tutto l'impero si ritrovò ad essere retto dal solo Teodosio, per quanto il collegio imperiale fosse composto nominalmente da lui, da Valentiniano II e dal giovane figlio Arcadio che già nel 383 d.C. era stato associato al trono d'Oriente dove era rimasto.

Prova evidente di questa posizione di predominio goduta da Teodosio viene proprio dal fronte legislativo, in quanto, come dice Voci, l'imperatore legiferò per l'Oriente e per l'Occidente³³⁷. Teodosio I fece ritorno a Costantinopoli a metà del 391, ma ancora una volta le circostanze politiche lo costrinsero a riprendere le armi per affrontare una nuova guerra civile in Occidente. Le mire di potere di Arbogaste e la morte violenta di Valentiniano II nel 392 d.C. condussero all'avvento di un nuovo usurpatore, Eugenio, il quale, a differenza di Massimo, non venne riconosciuto da Teodosio, che, al contrario, nel 393 nominò per l'Occidente il figlio Onorio.

La situazione degenerò e così Teodosio I fu costretto a tornare in Occidente per ristabilire l'ordine e lì rimase sino alla sua morte avvenuta a Milano il 17 gennaio del 395.

³³³ H. Sivan, *Was Theodosius I A Usurper?*, in *Klio*, 78, I, 1996, p.202. Sempre in relazione alle vicende legate all'avvento al trono di Teodosio, cfr. R. M. Errington, *The Accession of Theodosius I*, in *Klio*, 78, II, 1996, pp.438-453.

³³⁴ V. Marotta, *op.cit.*, p.566.

³³⁵ V. Marotta, *op.cit.*, pp.567-568.

³³⁶ P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali*. I *cit.*, p.345 nt.237. A. Goldsworthy, *op.cit.*, p.289

³³⁷ P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali*. I *cit.*, p.346. L'autore precisa, però, che Teodosio legiferò per la sua sola parte di Occidente, visto il riparto di competenze con Valentiniano. La questione verrà affrontata più avanti in sede di disamina delle costituzioni imperiali relative a questo periodo. Al di là, comunque, delle condizioni politiche che portarono Teodosio I ad assumere un controllo così vasto e un'egemonia su Valentiniano II, c'è da dire con Honoré, lo ribadiamo, che in ogni caso se questa attività normativa ebbe modo di esplicarsi nei termini che abbiamo descritto, ciò fu possibile, in quanto presupponeva una base di legittimità. Si ricordi poi che, stando alla novella di Teodosio del 15 febbraio 438, l'esercizio del potere normativo non era legato a questa o a quell'altra *pars imperii*, in quanto l'imperatore era legittimato a esercitare, ovunque si trovasse, l'unico potere legislativo all'interno dell'unico impero

1.6 Onorio e Arcadio

A seguito della morte di Teodosio I l'impero rimase affidato ai suoi due figli, i quali, come detto, erano già stati elevati al rango di Augusti: Onorio in Occidente e Arcadio in Oriente. Con loro, secondo le intenzioni del padre, l'impero avrebbe dovuto continuare a rimanere unito, quantunque diviso sul piano amministrativo³³⁸.

Tuttavia, data la giovane età dei *principes pueri*³³⁹, la loro tutela fu assunta dall'erede politico del defunto imperatore, il *magister utriusque militiae* di origine vandala Stilicone, il quale, in posizione di *parens* dei due fratelli, si trovò, per usare le parole della Giuffrida³⁴⁰, a rivestire il ruolo di "guardiano dell'impero" nella sua totalità.

Nonostante queste premesse, gli anni che seguirono furono parecchio critici per l'impero e, non a caso, il 395 d.C. viene di solito associato a quel canone storiografico che parla di *divisio imperii* intesa in senso radicale e assoluto³⁴¹. Ma siamo sicuri che si andò davvero incontro a una tale separazione?

Per procedere innanzi in questo senso, dobbiamo intendere bene i termini della questione, nel senso che è necessario, come insegna Mazzarino³⁴², distinguere due piani: quello giuridico-costituzionale e quello delle azioni politiche e degli orientamenti di governo.

Se guardiamo al primo aspetto, non vi è dubbio che l'impero rimase unito come lo era stato in passato e come lo sarebbe stato ancora in futuro.

Non dimentichiamo che in quel periodo Orosio definiva l'*imperium* dei figli di Teodosio come *commune*, sebbene *divisis tantum sedibus*, cioè divisi soltanto per la sede³⁴³.

Il passo appena citato, infatti, nella sua chiarezza e nel suo carattere inequivoco³⁴⁴, è ritenuto un valido argomento di prova a suggello dell'unità imperiale, sentita anche da altri intellettuali del tempo come il poeta Claudiano³⁴⁵.

Sulla base, dunque, di quanto riportano queste fonti del IV e del V secolo d.C., non erra quella letteratura secondo la quale l'impero non poteva che essere uno³⁴⁶, anche perché, a

³³⁸ U. Roberto, *L'impero di Teodosio*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, vol.VII. *L'impero tardoantico. Il mondo antico*. III. *L'ecumene romana*, (a cura di G. Traina), Roma 2010, p.167.

³³⁹ Afferma Marotta che per la prima volta erano al potere due imperatori senza l'assistenza di uno o più colleghi di età avanzata, cfr. V. Marotta, *op.cit.*, p.573. A ben vedere, però, Arcadio aveva diciotto anni, quindi, un'età in cui, come afferma Mitchell, era quasi in grado da governare da sé, cfr. S. Mitchell, *A History of the Later Roman Empire. AD 284-641*, Oxford 2007, p.91.

³⁴⁰ C. Giuffrida, *Dalla "rivoluzione costantiniana" alla formazione dei regni romano-barbarici*, in *Storia di Roma. Dalle origini alla tarda antichità*, A.a.V.v. (coordinam. di M. Mazza), Catania-Roma 2015, p.366. Licandro scorge "nell'exemplum stiliconiano" un precedente di un solo Augusto per tutto l'impero, così come sarebbe stato per Zenone negli anni successivi alla deposizione di Romolo Augusto nel 476 d.C., O. Licandro, *Odoacre e Teoderico. Dalla reggenza della pars occidentis al protettorato goto*, in *AARC*, XX, 2014, p.241.

³⁴¹ Tra i tanti, cfr. E. Demougeout, *De l'unité à la division de l'Empire romain*, Paris, 1951.

³⁴² S. Mazzarino, *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*, Roma 1942, qui utilizzato nell'edizione Milano 1990, pp.60-66.

³⁴³ Orosio, *Historiae adversos paganos*, 7.36.1, II, (a cura di A. Lippold), Fondazione Lorenzo Valla, 2001, p.367. Riportiamo qui di seguito il passo nella sua versione integrale: "Anno ab Urbe condita MCXLVIII Arcadius Augustus, cuius nunc filius Theodosius Orientem regit, et Honorius Augustus frater eius, cui nunc respublica innititur, quadragesimo secundo loco commune imperium divisis tantum sedibus tenere coeperunt [...]".

³⁴⁴ O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.410. Sargenti attribuisce all'espressione orosiana un significato oggettivo, in linea del resto con tutta la cultura tardoantica, M. Sargenti, *Centralismo o autonomie nella tarda antichità? Posizioni attuali e prospettive future*, in *AARC*, XIII, 2001, pp.806-807. *Contra* de Bonfils, il quale ritiene che le parole dello storico del V secolo possono assumere una direzione soltanto se lette in maniera avulsa dal contesto complessivo, né, in ogni caso, costituiscono un argomento a favore dell'unità legislativa. Infatti, l'autore sostiene che il *commune imperium* sia quello di matrice cristiana e retto dai due Augusti in contrapposizione al tentativo di usurpazione dell'africano Gildone, il quale si muoveva nell'ambito di una matrice pagana, cfr. G. de Bonfils, *Commune imperium divisis tantum sedibus: i rapporti legislativi tra le partes imperii alla fine del IV secolo*, in *AARC*, XIII, 2001, pp.119-120.

³⁴⁵ Su questo aspetto si veda di recente O. Fuoco (a cura di), *Claudio Claudiano. Fescennina dicta Honorio Augusto et Mariae*, Bari 2013, p.128.

³⁴⁶ M. Sargenti, *Centralismo cit.*, p.806.

maggior ragione, non esiste alcun documento che abbia mai sancito una divisione a livello statale.

Se, infatti, nel 395 d.C. questa cosiddetta *partitio imperii* si fosse verificata sul serio, le cronache del tempo avrebbero di certo registrato un fenomeno dalla portata così epocale, allo stesso modo così come Licandro si chiede per un altro "evento" di maggiore risonanza come la cosiddetta "caduta dell'impero romano d'Occidente"³⁴⁷.

Al contrario, dobbiamo ritenere che i contemporanei, così come nel 364 d.C., con la "ripartizione" di Valentiniano e Valente, non ebbero percezione alcuna di una presunta fine dell'unità, allo stesso modo continuarono a non averne nel 395³⁴⁸; un'ipotesi questa fondata e che si pone in senso decisamente contrario a quanto molti studiosi odierni si ostinano ad affermare secondo le loro categorie.

Tutt'al più si può dire che si era messo in moto un processo di settorializzazione ovvero differenziazione burocratica che si svolgeva nel suo *continuum* storico come un qualunque fenomeno che si perfeziona nel tempo e che non accade in maniera puntuale e netta.

Anche qui, quindi, dobbiamo convenire che la date convenzionali non rendono giustizia alla chiara comprensione degli eventi storici.

A questo quadro, però, si contrapponeva una realtà storica che, negli anni che stiamo considerando, raggiunse punte molto critiche.

Dall'età di Diocleziano, passando per Costantino e quindi Valentiniano I e infine Teodosio I, si era avuta la presenza costante di una figura dominante e carismatica in grado di tenere più salda che mai la struttura unitaria dell'impero.

Con la morte di Teodosio questo ruolo avrebbe dovuto essere assolto da Stilicone, ma gli eventi storico-politici che ne seguirono dimostrarono come i rapporti tra le due *partes* ebbero difficoltà, almeno per taluni frangenti, a rimanere improntati ad una reale *Concordia Augustorum*. Non è questa la sede per indagare a fondo le motivazioni politiche che opposero la corte occidentale a quella orientale, ma possiamo soltanto accennare a quello che, poco prima, è stato definito il piano degli orientamenti di politica governativa.

Stilicone fu avversato da subito nel suo ruolo di tutore per entrambi gli Augusti, o meglio, l'Oriente fece in modo da limitare il suo campo d'azione al solo Occidente. Infatti, a Costantinopoli esistevano uomini di corte particolarmente potenti, come il prefetto del pretorio Rufino o il *praepositus sacri cubiculi* Eutropio che non mancarono di esercitare la loro influenza sull'imperatore Arcadio, facendo di tutto per evitare che il *magister militum* vandalo potesse "espandersi" anche in Oriente. A questi scontri di potere si accompagnarono altri eventi, come il tentativo di usurpazione da parte di Gildone in Africa, il quale si adoperò perché i suoi territori venissero sottratti all'Occidente e annessi all'Oriente.

Pensiamo ancora ai gravi eventi legati alle incursioni di Alarico e dei suoi goti, i quali agivano quasi fossero delle pedine sullo scacchiere dei rapporti tra le due *partes imperii*.

Non ultimo, poi, l'accrescersi dell'influenza del "partito antigermanico" in Oriente prima e in Occidente dopo, che condusse all'ultimo alla fine del generale vandalo.

Ora, che questo stato di fatto abbia creato le condizioni per generare politiche indipendenti non lo si nega, ma da qui ad affermare che l'impero fosse diviso in due entità distinte e separate ne passa.

Se le cose fossero andate così, che senso avrebbe avuto, per esempio, mantenere ancora il nome di entrambi gli imperatori nelle *inscriptiones* delle costituzioni, negli atti ufficiali e nelle dediche imperiali? Per certi versi, può avanzarsi l'ipotesi che, in virtù del principio dinastico

³⁴⁷ Sul punto si veda in maniera specifica O. Licandro, *L'Occidente senza imperatori*, Roma 2012.

³⁴⁸ S. Mitchell, *op.cit.*, p. 91. Goldworthy dice proprio che l'impero di Onorio e Arcadio "ricalcava" la stessa divisione che si era avuta con Valentiniano e Valente, cfr. A. Goldworthy, *op.cit.*, p.292. Vedi anche J. W. Drijvers, *op.cit.*, pp.94-95.

che legava gli Augusti e della presenza di un uomo come Stilicone, il sentimento unitario fosse più forte adesso rispetto addirittura agli anni dello scontro tra Costantino e Licinio³⁴⁹.

La letteratura, tuttavia, non ha mancato di ravvisare le presunte ricadute e ripercussioni di quella temperie politica e diplomatica anche sulla legislazione³⁵⁰. Come già sostenuto in seno all'esposizione dello stato della dottrina, dalle fonti giuridiche non emergono aspetti così radicali a tal punto da affermare che siano sorte due distinte tradizioni legislative antitetice fra di loro. Se questa separazione vi fosse stata, ogni *pars imperii* avrebbe innovato per conto suo, ma, in effetti le cose non stanno così.

Se anche vi furono dei provvedimenti propri di una sola *pars*, non può disconoscersi che si trattava di leggi a carattere regionale e, comunque, contingente.

Guardiamo a due esempi. Innanzitutto, CTh.16.8.14³⁵¹, con cui Onorio nel 399 dispose che l'*aurum coronarium*³⁵² non venisse più inviato dagli ebrei al Patriarca che si trovava in Oriente. Come nota de Bonfils, più che proteggere gli ebrei, lo scopo del legislatore era quello di precludere all'Oriente di accumulare ingenti capitali. Tuttavia, in un momento successivo, tale disposizione venne abrogata³⁵³.

Simile motivazione di carattere finanziario ed economico ebbe anche un'altra legge, per la quale siamo informati da una successiva che provvide ad abrogarla, CTh.7.16.1 del 408, emanata dopo la morte di Stilicone³⁵⁴. La cesura dei traffici commerciali, disposta dalla legge abrogata, di certo ebbe delle ripercussioni economiche e CTh.7.16.1, in tal modo, intendeva spianare la strada verso la ripresa di un clima più sereno.

Se però osserviamo bene, queste due testimonianze eclatanti non vanno oltre il mero carattere episodico ed effimero, scaturito da scelte politiche proprie di quegli anni e non si può dire di certo che abbiano intaccato le basi di un sistema giuridico valido per tutto l'impero. Se si vuol sostenere che esempi di questo tipo tendano a dimostrare che l'Occidente e l'Oriente procedevano in maniera separata sul terreno normativo si è fuori strada.

³⁴⁹ Possiamo ricordare le parole di Goldsworthy a proposito della situazione che si venne a creare dopo il 395 d.C.: "Non ci furono mai tentativi di riconquistare la totalità dell'impero con la forza, né le due metà dell'impero si opposero mai come potrebbero farlo due stati indipendenti moderni. Potevano esserci rivalità, ma sempre per poste in gioco limitate, per stabilire influenze più che controllo", cfr. A. Goldsworthy, *op.cit.*, p.292.

³⁵⁰ G. de Bonfils, *Commune imperium cit., passim*.

³⁵¹ Idem aa. Messalae praefecto praetorio. *Superstitionis indignae est, ut archisynagogi sive presbyteri iudaeorum vel quos ipsi apostolos vocant, qui ad exigendum aurum adque argentum a patriarcha certo tempore diriguntur, a singulis synagogis exactam summam adque susceptam ad eundem reportent. Qua de re omne, quidquid considerata temporis ratione confidimus esse collectum, fideliter ad nostrum dirigatur aerarium: de cetero autem nihil praedicto decernimus esse mittendum. Noverint igitur populi iudaeorum removisse nos depraedationis huiusmodi functionem. Quod si qui ab illo depopulatore iudaeorum ad hoc officium exactionis fuerint directi, iudicibus offerantur, ita ut tamquam in legum nostrarum violatores sententia proferatur.* Dat. III id. april. Mediolano Theodoro v. c. cons.

³⁵² Si trattava dell'obolo che gli ebrei raccoglievano, secondo un antico costume, per il tempio di Gerusalemme.

³⁵³ Si tratta di CTh.16.8.17 del 25 luglio del 404: "Idem aa. Hadriano praefecto praetorio. *Dudum iusseramus, ut ea, quae patriarchis a iudaeis istarum partium ex consuetudine praebebantur, minime praeberentur. Verum nunc amota prima iussione secundum veterum principum statuta privilegia cunctos scire volumus iudaeis mittendi copiam a nostra clementia esse concessam.* Dat. VIII kal. aug. Romae Honorio a. VI et Aristaeneto cons.

³⁵⁴ IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. THEODORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Hostis publicus Stilicho novum adque insolitum reppererat, ut litora et portus crebris vallaret excubiis, ne cuiquam ex Oriente ad hanc imperii partem pateret accessus. Huius iniquitate rei moti et ne rarior sit diversarum mercium commeatus, praecipimus hac sanctione, ut litorum desistat ac portuum perniciosa custodia et eundi ac redeundi libera sit facultas.* DAT. IIII ID. DEC. RAV(ENNA) BASSO ET PHILIPPO CONSS. La Cuneo si chiede se questo provvedimento novum atque insolitum, come altri, abbia avuto un'effettiva applicazione, cfr. P. Cuneo, *Economia di mercato e dirigismo nella normativa di Costanzo II*, in *AARC*, XII, Napoli 1998, p.207 nt.10. La costituzione in esame definisce Stilicone *hostis publicus*: si fa qui riferimento ad un momento difficile nel rapporto tra le due *partes*, allorché nel 397 d.C. mentre era in procinto di sconfiggere Alarico, da Costantinopoli arrivava l'improvvisa nomina di quest'ultimo a *magister militum per Illyricum* e la contestuale dichiarazione, appunto, di *hostis publicus* per il generale vandalo, cfr. O Licandro, *Diritto romano cit.*, p.409.

1.7 Onorio, Teodosio II e Valentiniano III

Nel maggio del 408 l'imperatore Arcadio morì e ad Onorio si presentò l'occasione di recarsi a Costantinopoli per assumere la tutela del nipote, il giovanissimo Teodosio II³⁵⁵. Questo frangente può, ancora una volta, venirci a sostegno del principio dell'unità del potere imperiale, nel senso che se le cose fossero andate così, è probabile che Onorio avrebbe assunto un comando di fatto su tutto l'impero, per quanto nominalmente il collegio imperiale sarebbe stato composto come sempre dai due Augusti.

Gli anni che seguirono furono difficili, soprattutto per la tenuta della *pars Occidentis*, com'è ricordato dal sacco di Roma ad opera dei barbari di Alarico nel 410. Non furono soltanto le incursioni e le scorrerie dei popoli invasori a tener desta l'attenzione della corte imperiale, ma anche i vari tentativi di usurpazione (come Giovino in Germania e Eracliano in Africa).

Nel 421 il rapporto tra Occidente e Oriente raggiunse un momento di forte divaricazione, allorché Costantinopoli non intese riconoscere il nuovo Augusto occidentale, Costanzo, accanto a Onorio.

Eppure, ancora una volta, se guardiamo le fonti possiamo trarre ulteriori indicazioni per ritenere che, salvi appunto alcuni periodi critici, i contemporanei dovevano avere la stessa impressione di sempre e cioè che l'impero fosse unico.

Al riguardo possiamo riprendere il precedente brano di Orosio. Quando lo storico riferisce il *commune imperium* ai figli di Teodosio, vi contrappone la situazione del suo tempo, cioè i primi anni del V secolo d.C.³⁵⁶, quando Augusti erano Teodosio II in Oriente e Onorio in Occidente. Nel riferirsi a questi ultimi, le parole di Orosio sembrano foriere di spunti interessanti: mentre di Teodosio II afferma che "governa l'Oriente" (*Theodosius Orientem regit*), invece, per quanto riguarda Onorio, lo storico dice "colui sul quale si poggia lo Stato (*cui nunc respublica innititur*). I diversi termini utilizzati non sembrano, propriamente, equiparare le due posizioni degli Augusti: se il verbo *regere* usato per Teodosio dà più la misura dell'amministrazione, invece l'altro, *inniti*, rende l'idea di qualcosa che poggia, che si sostiene (nel caso specifico lo Stato).

Non dovrebbe essere un caso, poi, che a *Orientem* Orosio non contrappone l'Occidente, ma la *respublica*, l'impero tutto che appunto si poggia su Onorio, come se l'Augusto occidentale fosse anche responsabile della *pars Orientis*.

Un esempio, invece, di concordia e di unione tra le due *partes*, sembra provenire da una fonte giuridica, CTh.7.16.2 del 24 aprile 410:

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Omnes stationes navium portus litora, omnes abscessus provinciarum, abdita quin etiam loca et insulae tuae magnificentiae dispositione sollerti custodiantur indagine, ut nullus vel vi vel clam, vel aperto vel etiam occulto nostri possit imperii regiones irrepere, qui non aut interiectis prohibeatur obicibus aut, cum accesserit, ilico teneatur, nisi sacros apices a domino patruo meo Hon[or]io ad me perferre apertissima ratione monstraverit: cum eadem diligentia observando, ut, si ad alium quemquam a memorato principe dixerit habere affatus, portitore detento sacrae litterae cum omnibus chartis signatae ad meam clementiam transmittantur. Hoc enim et tyrannici furoris et barbaricae feritatis occasio persuadet et inter me domnumque et patruum meum Honorium vicissim recurrente admonitione convenit.* DAT. VIII KAL. MAI. CONST(ANTINO)P(OLI) VARANE V C CONS.

³⁵⁵ V. Marotta, *op.cit.*, p.581. A. Goldworthy, *op.cit.*, p.328. Stesso desiderio nutriva Stilicone. In realtà, di lì a poco, il *magister militum* vandalo avrebbe perso la vita, in quanto la fazione di corte a lui avversa avrebbe indotto Onorio a diffidare delle sue intenzioni: si pensava, infatti, che il viaggio di Stilicone in Oriente avrebbe dovuto creare le basi per favorire l'ascesa al trono del proprio figlio.

³⁵⁶ Sappiamo molto poco della vita di Paolo Orosio. Ai nostri fini, importa ricordare che la sua Storia contro i pagani fu scritta intorno al 417-418 d.C..

Data la temperie di quegli anni a ridosso delle scorrerie di Alarico, Teodosio II indirizza questa costituzione, occasionata dal *tyrannicus furor* e dalla *barbarica feritas*, al prefetto del pretorio Antemio, al fine di approntare un controllo su *Omnes stationes navium portus litora, omnes abscessus provinciarum, abdita quin etiam loca et insulae*. Ciò che, per il momento, dobbiamo porre in rilievo è il fatto che la misura normativa, come afferma Giuffrè³⁵⁷, fu presa di comune accordo dall'Augusto d'Oriente e dallo zio Onorio (*inter me domnumque et patruum meum Honorium vicissim recurrente admonitione convenit*), al fine di sottoporre a controllo gli ingressi nei territori orientali da chi provenisse dall'Occidente³⁵⁸ (l'accesso era precluso, a meno che, dice Teodosio, non gli fossero mostrati i *sacros apices* rilasciati da Onorio).

Tornando, quindi, al quadro generale, nel 423 d.C. Onorio morì, ma, come dice Marotta, "se dal punto di vista costituzionale la scomparsa dello zio faceva di Teodosio II l'unico sovrano dell'impero"³⁵⁹, in realtà le cose non furono così semplici, visto un nuovo tentativo di usurpazione da parte di Giovanni. Al di là di questi fatti, comunque, il sogno della corte orientale di far sì che l'impero fosse riunito nelle mani del solo Teodosio non andò in porto. Vi era un nuovo pretendente al trono d'Occidente, così come aspirava Galla Placidia, e si trattava del di lei figlio Valentiniano III. Di certo, alla fine, stante l'impossibilità di realizzare il desiderio della riunione dell'impero in un unico sovrano, di fronte al pericolo dell'usurpatore, ci si appellò al principio dinastico, in modo da conservare lo Stato nelle mani dei discendenti di Teodosio I.

In ragione di ciò, pertanto, nel 424, si ebbe innanzitutto la proclamazione di Valentiniano quale Cesare ad opera del funzionario orientale Elione. Successivamente, sconfitto Giovanni grazie all'ausilio fondamentale delle truppe di Teodosio II, l'anno dopo, il giovane figlio di Galla Placidia, veniva elevato a nuovo Augusto d'Occidente.

Come afferma Marotta, Teodosio II avrebbe voluto procedere all'incoronazione del cugino, ma le circostanze lo tennero lontano e vi procedette sempre lo stesso *patricius* Elione³⁶⁰. Ancora una volta, la prassi per cui spettava all'imperatore superstite il potere di legittimare il collega veniva rispettata.

In conclusione, pertanto, con questi due Augusti, si inaugurò l'ultima stagione di un impero che, retto collegialmente, rimaneva unito nelle mani di appartenenti alla stessa dinastia. A quel periodo, d'altronde, (429 d.C.) risale la più volte citata costituzione programmatica del *Codex Theodosianus*, CTh.1.1.5, che, in maniera chiara, qualificava l'impero *coniunctissimum* e, dieci anni più tardi, quello stesso Codice sarebbe entrato in vigore in entrambe le *partes imperii* a ribadire che quell'impero più che mai poteva vivere delle stesse leggi.

1.8 Considerazioni finali intorno all'unità costituzionale

La descrizione che abbiamo sin qui esposto ha voluto mostrare come le fonti non siano avere di indici peculiari di unità imperiale mantenutasi tale per tutto il lasso di tempo che va da Diocleziano a Teodosio II.

Certo, non può disconoscersi che esistevano notevoli differenze e disomogeneità proprie di un *imperium* dalle dimensioni vastissime: si pensi alle diversità di natura culturale in senso lato e, quindi, etniche, linguistiche, religiose ed economiche. Per tutti questi motivi, infatti, ha ragione De Martino, quando afferma che da questo punto di vista non vi fu mai un'unificazione civile tra Occidente e Oriente³⁶¹. Eppure, appare opportuno ribadirlo, si può

³⁵⁷ V. Giuffrè, *Il prestito ad "interessi marittimi" nel tardo impero*, in *AARC*, XII, Napoli 1998, p.356 nt.12.

³⁵⁸ P. Cuneo, *Economia di mercato cit.*, p.207 nt.10.

³⁵⁹ V. Marotta, *op.cit.*, p.591.

³⁶⁰ V. Marotta, *op.cit.*, p.593.

³⁶¹ F. De Martino, *Storia cit.*, p.237.

convenire con Licandro, quando afferma che, sul piano propriamente giuridico-costituzionale, quel mondo, “nonostante le profonde differenze e una divaricazione crescente, a dispetto delle nostre convenzioni storiografiche era ancora unito”³⁶².

Nonostante ciò, tuttavia, nella storiografia del passato le differenze, di cui si parlava, sono state spesso accentuate ed enfatizzate³⁶³, allo scopo di irrobustire l'assunto tanto tralattico quanto infondato dei “due imperi” (ciascuno con caratteristiche sue proprie), basato sull'argomento principe del collegio di due Augusti, la cui *ratio*, lo ribadiamo, riposava sulla necessità di rispondere ad esigenze oggettive (di ordine strategico e militare soprattutto) per mezzo di una maggiore presenza della sovranità³⁶⁴.

Invero, però, altri autori hanno opposto a tale visione la considerazione che fin dagli anni della diarchia di Diocleziano e Massimiano prima e la tetrarchia dopo si mise in moto un processo di divisione territoriale da intendersi nel senso di “aggregazione delle regioni dell'impero in due distinte zone di governo”³⁶⁵, che nel tempo portò a due separate e definite amministrazioni con funzionari omologhi a Occidente e a Oriente, così come testimonia la *Notitia Dignitatum*. Sul piano costituzionale, quindi, nulla cambiò né alla fine del III secolo d.C., né nel 395 d.C.³⁶⁶ né ancora dopo. Seguendo Licandro, non vi è una data che assurga al crisma della definitività, in quanto, si trattava di un processo *in fieri*, che porta lo studioso ad affermare che “la cosiddetta divisione dell'impero fu in realtà un colossale fraintendimento di un'organizzazione amministrativa, modulatasi in una ripartizione dei compiti su base geografica che non infranse affatto l'idea dell'unità dell'impero”³⁶⁷.

Queste parole possono essere corroborate da quanto afferma Mantovani, il quale dubita circa l'opportunità di continuare ad usare il sintagma *pars imperii*, se riferito, in maniera impropria, al potere³⁶⁸ e quindi per indicare ora questa ora quell'altra metà dell'impero. A un esame delle costituzioni imperiali del Teodosiano, risulta infatti che l'espressione ricorre soltanto due volte³⁶⁹, mentre assai più frequente³⁷⁰, lo vedremo meglio in seguito, è la preferenza accordata dal legislatore per la declinazione plurale *partes*, che, come osserva Löfstedt³⁷¹, nel latino tardo assume proprio l'accezione di regioni, quindi aree e territori del

³⁶² O. Licandro, *Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, in *KOINΩNIA*, 38, 2014, p.449.

³⁶³ Si pensi, per esempio, alla diversa fede religiosa di Costante e Costanzo II, così come tra Valentiniano I e Valente, cfr. C. Giuffrida, *Dalla “rivoluzione” costantiniana alla formazione dei regni romano-barbarici*, in *Storia di Roma. Dalle origini alla tarda antichità*, A.a.V.v., (coordin. di M. Mazza), Catania-Roma 2015, p.351 e p.355.

³⁶⁴ Erano queste necessità che fanno dire a Tondo che l'imperatore era “una guardia dei confini”, secondo quell'idea che gli stessi romani non disconoscevano se Simmaco, con riferimento all'organizzazione del potere tra Valentiniano e Valente, diceva: “*ergo in duas curas dividis orbis excubias*” (or.1.14), cfr. S. Tondo, *Aspetti giuridici della fondazione di Costantinopoli*, in *SDHI*, LXV, 1999, pp.255-256.

³⁶⁵ D. Mantovani, *Il diritto cit.*, p.523.

³⁶⁶ D. Mantovani, *op.cit.*, p.524. L'autore, infatti, sostiene che l'avvio della “divisione” sotto Diocleziano e Massimiano dovrebbe indurre a “mitigare” la portata simbolica del 395 d.C. come anno della cosiddetta separazione definitiva. A questo riguardo molto importanti si rivelano le parole di Lillie: “il 395 è comunemente ritenuto una data epocale, che indica la fine dell'unità dello stato romano. Ma non fu così per chi visse allora e anche ciò che successe dopo non fornisce alcun valido motivo per sostenere quest'opinione. Teodosio divise l'amministrazione imperiale tra i suoi due figli, senza rompere l'unità dell'impero, ma anzi in accordo con la prassi, introdotta da Diocleziano, di far amministrare l'impero da più centri e da più governanti dello stesso rango e in concordia fra loro”, cfr. R.-J. Lillie, *Bisanzio, la seconda Roma. La storia dell'Impero Romano d'Oriente, dalla sua nascita nel 330 d.C. alla sua caduta definitiva nel 1453*, Roma 2006, pp.47-48.

³⁶⁶ Si rimanda al libro di Mazarino qui citato per vari esempi tratti dall'epigrafia ufficiale

³⁶⁷ O. Licandro, *Odoacre e Teoderico. Dalla reggenza della pars occidentis al protettorato gotico*, in *AARC*, XX, 2014, pp.241-242.

³⁶⁸ D. Mantovani, *op.cit.*, p.524 e così O. Licandro, *Odoacre e Teoderico cit.*, p.242 nt.19.

³⁶⁹ CTh.1.1.5 del 429 e CTh.7.16.1 del 408.

³⁷⁰ Come nota anche Voci, P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Il IV secolo. Seconda parte*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, II, Milano 1982, p.697 nt.136.

³⁷¹ E. Löfstedt, *Il latino tardo. Aspetti e problemi*, Brescia 1980, pp.160-161.

mondo romano³⁷². In ultimo, poi, per De Martino anche la stessa distinzione tra *partes Orientis* e *Occidentis* non aveva per i contemporanei la stessa importanza di altre che avevano un'incidenza maggiore³⁷³.

In conclusione, quello che può tutt'al più sostenersi, dunque, è che, accanto ai tradizionali fattori di disomogeneità cui abbiamo accennato, la nascita di una nuova capitale a Oriente³⁷⁴, diverse condizioni di prosperità economica e una più efficiente difesa contro i barbari portarono allo sviluppo di un centro di potere, alternativo e contendente con quello occidentale e quindi ai presupposti per il verificarsi anche di azioni di forza e frizioni tra la corte costantinopolitana e quella occidentale. Pertanto, che tra Occidente e Oriente vi fu una crisi non lo si può negare, ma si trattava comunque di tensioni che rimanevano sul piano politico e diplomatico³⁷⁵.

Nella disamina che precede sono stati richiamati esempi sintomatici di unità relativi a fattori che facevano parte, in maniera strutturale, dell'impianto istituzionale dell'impero.

Per esempio, si è accennato ai casi in cui gli imperatori hanno rivestito insieme il consolato. Dal nostro punto di vista, questo collegio magistratuale assume un'importanza non da poco, visto che in virtù dell'eponimia dava il nome all'anno in tutti i territori dell'impero³⁷⁶. La stessa procedura che portava alla loro nomina merita qualche parola ancora. Per un lungo periodo, questi magistrati venivano nominati dal più anziano tra gli Augusti (quindi sempre da un imperatore per tutto il territorio); ma anche quando il procedimento di elezione fu diviso tra i due Augusti, intorno agli ultimi anni del IV sec. d.C., comunque ciascuno dei due colleghi usava comunicare all'altro la nomina del console, in modo che i nomi di entrambi figurassero nei documenti ufficiali e valessero per tutto l'impero³⁷⁷.

Altro aspetto di grande rilievo e al quale si è pure fatto riferimento è quello relativo all'investitura degli imperatori e la loro successione.

³⁷² Infatti possiamo ricordare un'espressione come *lex in partibus Orientis lata* contrapposta a *meis partibus* (CTh.12.1.15). Ancora *in Orientis partibus* (CT.16.1.3); *ex lege, quae in occidentalibus partibus promulgatae* (CTh.16.5.48); *de occidentalibus partibus* (CTh.16.8.29). Tali formule risultano attestate anche nelle fonti non giuridiche, come apprendiamo, per esempio, dallo storico cristiano Socrate Scolastico, il quale, in *hist. eccl.*, 7.24, per riferirsi all'Occidente, usa l'espressione *ἐπὶ τὰ ἐσπέρια μέρη*, ovvero "nelle parti occidentali". Sul parallelismo tra il termine latino e l'omologo greco si veda ancora E. Löfstedt, *Il latino tardo cit.*, pp.160-161 ed ivi altri esempi di scrittori non giuristi. Per quanto riguarda gli autori moderni, l'uso del plurale *partes* è messo in risalto, per esempio da Seeck, nella cui edizione della *Notitia Dignitatum* può leggersi la distinzione tra *Notitia Dignitatum in partibus Orientis* e *Notitia Dignitatum in partibus Occidentis*, cfr. O. Seeck, *Notitia Dignitatum*, Berolini MDCCCLXXVI, p.1 e p.103. La consapevolezza di dover parlare, con preferenza, di *partes* e non di *pars* è presente in Arangio-Ruiz, il quale non soltanto nella sua esposizione ricorre spesso a quest'uso, ma addirittura lo riferisce anche al noto frammento *alia parte coniunctissimi imperii* di CTh.1.1.5, rendendolo con *partes* e forzandone il dettato originario, cfr. V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli 1957, p.322.

³⁷³ Si pensi, dice lo studioso, al riparto di competenze tra uffici civili e militari, F. De Martino, *op.cit.*, p.254.

³⁷⁴ Si veda, in primo luogo, G. Dagron, *Costantinopoli. Nascita di una capitale.330-451* (traduzione italiana) Torino 1999. Più di recente anche *Two Romes. Rome and Constantinople in Late Antiquity*, edited by L. Grig and G. Kelly, New York 2012, pp.1-465.

³⁷⁵ Ancora De Martino insiste: "Le relazioni fra i diversi Augusti appartengono alla politica, non alla storia della costituzione, perché non vi sono norme che abbiano disciplinato i reciproci rapporti", *Storia cit.*, p.238.

³⁷⁶ G. Poma, *Le istituzioni politiche del mondo romano*, Bologna 2005, p.187.

³⁷⁷ F. De Martino, *Storia cit.*, p.240. Per quanto riguarda la formazione del collegio consolare, Mommsen parla di tre alternative: 1) designazione da parte del *senior Augustus*, 2) designazione alternata da parte di ciascun imperatore; 3) designazione concordata, cfr. T. Mommsen, *Die Consuldatierung des getheilten Reiches in Neues Archiv*, 14, 1890= in *Gesammelte Schriften*, 6, pp.363 e ss. Questa triplice possibilità è però contestata da Palanque, il quale, al contrario, sostiene che fino al 383 d.C. la magistratura consolare è stata costituita per volontà esclusiva del *senior Augustus*, cfr. J. Palanque, *Collégialité et partages dans l'Empire romainaux IVe et Ve siècles*, in *Revue des Études Anciennes*, 1944, 46, pp.282 e ss.

In età tardo antica l'Augusto in carica era quello che doveva dare il proprio consenso per legittimare la posizione del collega³⁷⁸. Abbiamo visto prima come la storia abbia conosciuto casi di Augusti che presero l'iniziativa nella scelta del collega di una *pars imperii*: Valentiniano I, agendo nel rispetto del principio dinastico, scelse il fratello Valente, mentre Graziano provvide a nominare Teodosio³⁷⁹. Questi esempi dimostrano, a chiare lettere, come l'Augusto superstite fosse autorizzato a farsi carico delle sorti dell'altra *pars imperii* quando si verificava una vacanza imperiale.

Andando avanti negli anni, un altro esempio è quello che emerge dalle vicende che accompagnarono la nomina di Marciano al trono d'Oriente a metà del V secolo d.C.

Infatti, in un primo tempo, Marciano era stato proposto in autonomia dalla corte costantinopolitana³⁸⁰, senza la designazione e l'assenso dell'imperatore Valentiniano III³⁸¹. Per queste ragioni, stando alla narrazione di Evagrio Scolastico, l'Augusto occidentale "si riteneva autorizzato ad emanare costituzioni imperiali iscritte solo col suo nome"³⁸², mentre, dall'altro lato, secondo quanto riporta Nocera, Marciano, nelle costituzioni da lui emanate, anteponeva il nome del collega al proprio e questo ancor prima del riconoscimento da parte dell'Augusto d'Occidente che intervenne in un momento successivo³⁸³.

Un altro esempio che dimostra il rispetto di questo principio ancora in età più tarda è offerto dall'avvento di Antemio al trono di Occidente. Tale insediamento avvenne a seguito dell'invio di quello che sarebbe stato il nuovo Augusto, proclamato tale il 12 aprile del 467 d.C., da parte dell'imperatore orientale Leone, che, in tal modo, rispondeva a una formale richiesta avanzata dal senato di Roma³⁸⁴.

In conclusione, dunque, al di là delle vicende particolari che possono essere richiamate a mò di esemplificazione, appare in ogni caso importante ricordare che una fonte bizantina tarda, quale Michele il Siro o il Siriano, parlava in generale di una legge imperiale, la quale stabiliva che quando, per esempio, l'imperatore di Roma moriva, quello di Costantinopoli nominava al suo posto un'altra persona di suo gradimento e così avveniva al contrario, quando a morire era l'Augusto d'Oriente³⁸⁵.

³⁷⁸ O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.430. Cfr. anche H. Inglebert, *Les discours de l'unité romaine cit.*, p.10. Nei casi in cui mancasse un imperatore regnante, De Martino afferma che spettava all'esercito, depositario della procedura di acclamazione degli imperatori, che in età tardo imperiale ormai aveva assunto un ruolo notevole in tal senso. Si pensi all'investitura di Gioviano ad opera delle unità militari occidentali e orientali oppure ancora si pensi all'avvento di Valentiniano I, cfr. F. De Martino, *Storia cit.*, pp.228-232.

³⁷⁹ La nomina di Teodosio, oltre ad essere avvenuta innanzi ai soldati, fu comunicata tanto al senato di Roma quanto a quello di Costantinopoli che prestarono il loro assenso, cfr. F. De Martino, *Storia cit.*, p.249. Circa il ruolo del senato nell'ambito di tale procedura durante l'età tardo antica, cfr. F. De Martino, *Storia cit.*, p.229.

³⁸⁰ Alla morte di Teodosio II, in mancanza di eredi maschi, la figlia Pulcheria (era la prima volta che una donna operasse in tal senso) provvide a designare il nuovo Augusto.

³⁸¹ F. De Martino, *Storia cit.*, pp.240-241.

³⁸² E. Dovere, *Tracce di prassi costituzionale nella Narratio storiografica di Evagrio*, in *SDHI*, 61, 1995, pp.544-546.

³⁸³ G. Nocera, *Unità e assolutismo cit.*, pp.26-27.

³⁸⁴ Questo ci riferisce lo storico bizantino Teofane il Confessore nella sua *Chronographia*, A.M.5957: "Hoc eodem anno senatu Romano per legatos postulante, Anthimum, Marciani decessoris sui generum, virum alioquin Christianis dogmatibus probe instructum et imperii munus pissime administrantem, Leo imperator imperatorem Romae designavit". Cfr. U. Roberto, *Politica, tradizione e strategie familiari: Antemio e l'ultima difesa dell'unità dell'impero (467-472)*. Publications de l'École française de Rome, Roma 2015, p.7.

³⁸⁵ G. Nocera, *Unità e assolutismo cit.*, pp.24-25.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI *LEGES*.
LA *SUMMA DIVISIO* TRA COSTITUZIONI DESTINATE AD AMBITI
TERRITORIALI CIRCOSCRITTI E QUELLE RELATIVE A TUTTO L'IMPERO

L'*excursus* storico che è stato descritto nelle pagine precedenti può concludersi con un inquadramento, a caratteri generali, delle costituzioni imperiali, in modo da vedere come anche attraverso le fonti giuridiche sia possibile suffragare la tesi dell'unità dell'impero.

Il quadro d'insieme che andiamo a descrivere si prefigge soltanto lo scopo di individuare le diverse tipologie dei provvedimenti normativi, cercando di vedere se è possibile costruire delle categorie entro le quali suddividere le fonti in base a diversi criteri. L'analisi vera e propria delle singole *leges generales* distinte *ratione temporis* e *materiae*, e quindi in base alla produzione normativa dei collegi imperiali, verrà affrontata nelle pagine successive.

Innanzitutto, possiamo partire da un'espressione già citata di Honoré: "constitutionally speaking there were no western or eastern laws but only laws of general or local application"³⁸⁶. Seguendo la categorica formula dello studioso inglese, in effetti, non possiamo non essere d'accordo, dal momento che se l'impero era uno non ha senso parlare di leggi occidentali o leggi orientali, avallando, in tal modo, quell'impostazione che vorrebbe affermare l'esistenza di due distinte tradizioni legislative. Si può parlare di leggi *datae* in Oriente o in Occidente, ma soltanto come espressione di comodo per rinviare alla legislazione dell'uno o dell'altro imperatore che stavano nelle diverse regioni dell'impero. Le leggi imperiali, quindi, erano sempre leggi dell'unico impero, provvedimenti normativi romani che poi potevano avere non soltanto contenuti di vario tipo, ma anche destinazioni diverse per come risulta da un esame anche sommario delle *inscriptiones*. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, Mommsen³⁸⁷ distingue le *constitutiones* in base a quanto riportano gli indirizzi e cioè, per esempio, quelle che recano la dicitura *edictum*, quelle destinate *ad provinciales*, oppure ancora quelle che costituiscono la maggioranza, ovvero le costituzioni rivolte ai diversi magistrati e funzionari imperiali.

A. LE COSTITUZIONI DESTINATE A TERRITORI CIRCOSCRITTI

Il discorso che adesso andremo ad affrontare si prefigge lo scopo di verificare come la superiore affermazione di Honoré non valga soltanto per descrivere l'esperienza normativa tardoantica, in quanto la distinzione tra costituzioni aventi efficacia per tutto l'impero e costituzioni, invece, dagli effetti territoriali limitati, altrimenti note in dottrina con l'appellativo di leggi provinciali, rappresenta una costante che accompagna la storia del diritto pubblico romano, chiaramente almeno da quando le *constitutiones principum* hanno fatto la loro comparsa, quali nuove forme di produzione del diritto, a partire dall'età classica: quindi quando sorse e andò sempre più assestandosi il nuovo potere normativo in capo all'imperatore.

Entrando nel merito di un discorso che ci riguarda più da vicino, ricordiamo che importanti contributi romanistici del passato hanno avuto il pregio di portare all'attenzione degli studiosi la questione dell'efficacia territoriale delle costituzioni imperiali destinate alle

³⁸⁶ T. Honoré, *The Making of the Theodosian Code*, in ZSS,103, 1986, p.177.

³⁸⁷ T. Mommsen, *Prolegomena*, pp.CLIII-CLIV.

province³⁸⁸. In particolare, il problema è il seguente: il provvedimento indirizzato dall'Augusto nei confronti di una provincia particolare aveva un'efficacia limitata a quella provincia oppure essa costituzione poteva estendere la propria validità a tutto l'impero?³⁸⁹

³⁸⁸ In questa materia non si può prescindere per la sua visione d'insieme da G. I. Luzzatto, *Ricerche sull'applicazione delle costituzioni imperiali nelle provincie*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini pubblicati dalla R. Università di Pavia*, Milano 1946; E. Volterra, *L'efficacia delle costituzioni imperiali emanate per le provincie e l'istituto dell'expositio*, in *Studi Besta*, I (= *Scritti giuridici*, IV, *Le fonti*, Napoli 1993); R. Orestano, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali* e ID., *Gli editti imperiali. Contributo alla teoria della loro validità ed efficacia nel diritto romano classico*, in *BIDR*, 1937. Riferiscono in breve i termini della questione anche S. Mazzarino, *L'impero romano* (in orig., Bari 1973), Milano 2010, p.521 e R. Soraci, *Ricerche sui conubia tra Romani e Germani nei secoli IV – VI*, Catania 1974, p.39 nt.33.

³⁸⁹ Circa tale questione la dottrina conosce due tendenze di fondo. Da un lato la tesi espressa da Orestano, secondo il quale le costituzioni indirizzate alle provincie, almeno a partire dall'età di Adriano, si estendevano a qualunque parte dell'impero, a meno che non fosse l'imperatore a limitarne in maniera espressa l'efficacia ad una certa zona soltanto, cfr. R. Orestano, *Il potere normativo cit.* e ID., *Gli editti imperiali cit.* A questa visione si oppone quella di Volterra, il quale ritiene che almeno sino alla codificazione di Teodosio II sia esistito un particolarismo derivante dal fatto che una costituzione provinciale fosse limitata appunto alla provincia particolare, cfr. E. Volterra, *L'efficacia cit.*, *Scritti giuridici*, IV, pp.389-390. Vedi anche G. I. Luzzatto, *op.cit.*, pp.266-267; S. Mazzarino, *L'impero cit.*, p.521. Volendo entrare nello specifico, il punto forte della tesi di Volterra si basa su un rapporto epistolare tra Plinio il Giovane e l'imperatore Traiano. Il fulcro della questione è il seguente. Plinio, governatore della Bitinia, si trova ad affrontare un caso legato all'istituto dell'*expositio*, vale a dire la pratica, appunto, da parte del padre di esporre i fanciulli che poi sarebbero stati cresciuti da un allevatore. Secondo la regola del diritto romano classico e tradizionale, il padre naturale avrebbe potuto riscattare il proprio figlio esposto, previo rimborso delle spese sostenute dall'allevatore nel corso degli anni. Plinio, pertanto, si domanda se deve ricorrere a questa regola oppure ad un'altra. Non trovando alcun precedente *aut proprium aut universale*, scrive a Traiano, chiedendogli come dovesse agire e facendogli presente che in materia esistevano altri provvedimenti già emessi in favore di altre popolazioni, Ep.LXV: " C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI. *Magna, domine, et ad totam provinciam pertinens quaestio est de condicione et alimentis eorum, quos vocant 'threptous'. In qua ego auditis constitutionibus principum, quia nihil inveniēbam aut proprium aut universale, quod ad Bithynos referretur, consulendum te existimavi, quid observari velles; neque putavi posse me in eo, quod auctoritatem tuam posceret, exemplis esse contentum. Recitabatur autem apud me edictum, quod dicebatur divi Augusti, ad Andaniam pertinens; recitatae et epistulae divi Vespasiani ad Lacedaemonios et divi Titi ad eosdem et Achaeos et Domitiani ad Avidium Tigrinum et Armenium Brocchum proconsules, item ad Lacedaemonios; quae ideo tibi non misi, quia et parum emendata et quaedam non certae fidei videbantur, et quia vera et emendata in scriiniis tuis esse credebam*". Ecco, dunque, la risposta dell'imperatore, Ep.LXVI: " TRAIANUS PLINIO. *Quaestio ista, quae pertinet ad eos qui liberi nati expositi, deinde sublata a quibusdam et in servitute educati sunt, saepe tractata est, nec quicquam invenitur in commentariis eorum principum, qui ante me fuerunt, quod ad omnes provincias sit constitutum. Epistulae sane sunt Domitiani ad Avidium Nigrinum et Armenium Brocchum, quae fortasse debeant observari: sed inter eas provincias, de quibus rescripsit, non est Bithynia; et ideo nec assertionem denegandam iis qui ex eius modi causa in libertatem vindicabuntur puto, neque ipsam libertatem redimendam pretio alimentorum*". L'Augusto risponde che conosceva le leggi pregresse citate da Plinio, ma queste riguardavano le provincie per le quali erano state emanate. Pertanto, per la Bitinia, rassegna la propria conclusione che bisogna seguire il diritto di quelle regioni orientali che ha una matrice greca (infatti, la soluzione del caso consiste nel fatto che il padre può riscattare il figlio esposto senza obbligo di risarcimento, diversamente dalla regola di diritto romano), cfr. E. Volterra, *L'efficacia delle costituzioni cit.*, pp.391-393; G. I. Luzzatto, *op.cit.*, pp.272-273. Come possiamo vedere, dunque, in un caso emblematico come questo è la stessa fonte antica, lo stesso imperatore, a dirci che esistevano leggi proprie di provincie particolari che non potevano andare incontro ad un'opera di applicazione analogica. La conclusione in tal senso è condivisa anche da Luzzatto, il quale, però, non è radicale come Volterra e, pertanto, ammette che accanto a questo tipo di leggi ve ne erano altre che, invece, potevano subire un'estensione a tutto l'impero o che comunque erano proprie di tutto l'impero. Per queste ultime l'autore ricorda come il contenuto delle disposizioni sia molto importante e, se del caso, è tale da proiettare le prescrizioni normative al di là del limite formale rappresentato dalla destinazione dell'*inscriptio*. Falchi presenta la questione alla luce delle conseguenze che sarebbero intervenute sull'efficacia delle *leges* una volta inserite nel Codice Teodosiano. Lo studioso pone a confronto la tesi di Orestano, per il quale nessuna differenza di regime normativo, com'è logica conseguenza di quando detto prima, si sarebbe verificato tra l'età precedente all'entrata in vigore della codificazione e quella successiva, e poi Luzzatto, il quale, invece, sostiene che le leggi particolari avrebbero mantenuto il loro valore originario. Della questione intorno alla validità delle leggi incluse nel Teodosiano si parlerà ex professo successivamente, cfr. G. L. Falchi, *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo*, Roma 1989, p.28. Luzzatto, inoltre, sostiene che che accanto alle leggi relative in maniera specifica per una provincia, vi fossero anche leggi universali che valevano tanto per quella quanto per tutto il resto dell'impero, cfr. G. I. Luzzatto, *op.cit.*, pp.289-293.

Se, come testimoniato dalle stesse fonti classiche, un simile dilemma era già noto ai contemporanei, appare immediatamente chiaro che tale questione non è proprio coincidente con il nostro tema, sebbene, come a breve diremo, vi inerisca non poco.

Infatti, come già detto in seno alle premesse metodologiche del presente lavoro, noi ci occupiamo, in maniera precipua, dell'efficacia di una *lex generalis* nella *pars imperii* diversa da quella in cui la legge stessa era stata emanata³⁹⁰. Pertanto, nonostante il problema che affrontiamo involga sempre gli aspetti dell'efficacia nello spazio di una norma, tuttavia il suo taglio è diverso, in quanto si inserisce nella più ampia cornice relativa alla presunta divisione politico-costituzionale dell'impero in due *partes* che sarebbe avvenuta in età tardoantica (il rapporto, dunque, non si basa sull'opposizione tra legge per tutto l'impero/legge per una provincia, ma legge per tutto l'impero/legge per una sola *pars imperii*). In realtà, però, come si cercherà di dimostrare, se assumiamo che l'impero non abbia conosciuto, in quel tempo, alcuna *divisio*, possiamo già da ora dire che, anche a partire dall'età di Diocleziano in avanti, nulla è cambiato sotto il profilo delle fonti imperiali, per cui le leggi ebbero sempre due possibilità di contenuti: universale oppure provinciale. Allora, come si intuisce in modo evidente, i termini sono diversi, nel senso che, fermo restando sul piano spaziale l'uno come l'altro tipo di validità, che non viene minimamente in discussione, dal momento che facciamo riferimento ad un'epoca caratterizzata dalla presenza costante di due Augusti, l'attenzione, tutt'al più, si deve spostare su un'altra categoria, vale a dire quella dell'applicazione della norma, la quale poteva dipendere da vari tipi di fattori: diversi orientamenti politici riconducibili alle due cancellerie, valutazioni discrezionali, maggiore o minore lassismo dell'apparato deputato a far osservare il rispetto delle leggi.

Tutto questo, è chiaro, non si poneva nel tempo precedente all'avvento di Diocleziano, o meglio, fin quando fosse viva la coscienza e la prassi per cui tutto l'impero fosse nelle mani di un solo Augusto. Pertanto, è ovvio che l'unico problema che si poteva affrontare era quello della pura e semplice efficacia delle leggi provinciali. Che poi la storia imperiale non abbia conosciuto soluzione di continuità risulta altresì ovvio dal fatto che dubbi del genere sono stati sollevati (e non poteva essere altrimenti) anche in quei brevi periodi in cui, dopo Diocleziano, l'impero è tornato ad essere retto da un solo Augusto.

Tuttavia, trattare dell'efficacia di una costituzione rivolta, per esempio, a una determinata popolazione mantiene comunque la sua importanza anche nel quadro del periodo cronologico considerato in questo lavoro, senza per questo contravvenire alle condizioni di metodologia. Come avremo modo di vedere, infatti, non sono pochi i casi (quasi esclusivamente nella letteratura di marca dualista) ove si afferma che una data *lex generalis* destinata a questi o a quegli altri provinciali, venga poi *tout court* ritenuta propria di tutto la *pars imperii* in cui quella popolazione risiedeva. Al contrario, invece, dobbiamo cambiare l'ottica, nel senso che dobbiamo vedere se la legge potesse estendersi non a un *pars imperii* (salvo considerare, come vedremo meglio più avanti, quest'ultima espressione come sinonimo onnicomprensivo di più territori), ma a tutto l'impero e che quindi fosse in tal modo espressione normativa di unità.

Perché, dunque, il discorso possa proseguire, innanzitutto vediamo, per usare le parole di Guarino³⁹¹, quali leggi fossero "espressamente limitate dal riferimento a determinate prefetture o provincie".

Il Codice Teodosiano, nostro privilegiato oggetto di osservazione, risulta particolarmente ricco di costituzioni provinciali, a tal punto da indurre Luzzatto a dire che esso "ci conserverebbe, in gran parte, il diritto vigente nelle provincie"³⁹².

In verità, questa espressione abbisogna di un chiarimento. Non dobbiamo dimenticare che l'arco cronologico interessato da questo lavoro si identifica in pieno con l'età postclassica

³⁹⁰ J. Gaudemet, *Le partage législatif cit.*, p.323 nt.2.

³⁹¹ A. Guarino, *Diritto privato romano*¹², Napoli 2011, p.111 nt.4.5.2.

³⁹² G. I. Luzzatto, *op.cit.*, p.266.

in cui, è noto, l'unica fonte di produzione del diritto è rappresentata dalle leggi dell'imperatore, nella foggia di *generales leges*. È, d'altro canto, a questa categoria di fonti che, secondo le direttive di Teodosio II, i suoi compilatori avrebbero dovuto guardare in via esclusiva ai fini della loro raccolta e conseguente inclusione nel Codice. Purtroppo, non si può negare che questa età, come dice Cervenca, mostra come il diritto ufficiale promanante dalle cancellerie abbia incontrato non poche difficoltà ad imporsi come fonte unica del diritto vigente³⁹³. È fuor di dubbio che nell'impero degli anni successivi all'Editto di Caracalla del 212 d.C., siano sopravvissuti diritti propri dei popoli inglobati nel territorio statale e ciò con maggiore incidenza in Oriente rispetto a un Occidente più romanizzato. Di certo, quindi, consuetudini particolari, costumi, ma anche prassi negoziali e giudiziali avranno interagito con l'operatività del diritto ufficiale, dando luogo a modificazioni di istituti giuridici che vanno nel complesso a comporre quell'immagine di "diritto volgare" su cui in dottrina esiste un dibattito³⁹⁴.

Ritornando, quindi, al nostro argomento precipuo, non si esclude che una costituzione destinata a una provincia orientale abbia potuto dettare una disciplina in linea con le tradizioni normative di una data popolazione, e, in tal modo, configurarsi quale norma non in sintonia con il diritto "del resto dell'impero"³⁹⁵. D'altronde, se intendiamo il diritto come un fatto

³⁹³ G. Cervenca, *Il Dominato*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, a cura di M. Talamanca, Milano 1989, p.604.

³⁹⁴ O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.454.

³⁹⁵ A proposito dell'influenza e del rapporto tra il diritto romano ufficiale e la coesistenza di diritti locali viene in evidenza un aspetto degno di grande considerazione. Secondo Volterra, prima dell'avvento del Codice di Teodosio II non sarebbe esistita nell'impero una vera e propria unità giuridica sul piano del diritto privato romano, cfr. E. Volterra, *L'efficacia cit.*, pp.389-390. Come avremo modo di vedere nel corso dell'esposizione, i principali (se non addirittura esclusivi) casi di difformità che la dottrina ha posto in risalto tra costituzioni di provenienza occidentale e quelle di origine orientale riguardano proprio questioni di diritto di famiglia ed ereditario. Con questo si vuol prospettare una delle possibili risposte che convivono con meno plausibili ipotesi. Tuttavia, nonostante si tratti di testimonianze normative che potrebbero suffragare l'ipotesi di Volterra, dall'altro lato è bene dire che comunque il Teodosiano e il Giustiniano non riportano molti esempi di questo tipo. Alla luce di ciò, dunque, dobbiamo anche ricordare come altri autori abbiano parlato non soltanto di differenze, ma soprattutto di "coincidenze tra il diritto dell'Oriente e quello dell'Occidente". Con questa espressione Albertario si riferiva a "quei principi e a quegli istituti che dominano nel diritto privato postclassico" dell'una come dell'altra *pars imperii*. L'omogeneità tra Occidente e Oriente riposerebbe, per l'autore, su diversi fattori, come il cristianesimo che si diffuse in tutto l'impero oppure sulla capacità di un istituto giuridico locale di essersi imposto in tutto l'orbe dopo aver, magari, resistito al diritto ufficiale per anni prima di essere assimilato. Tra gli esempi che Albertario propone, possiamo ricordare la desuetudine della *summa divisio* tra *res Mancipi* e *nec Mancipi*, la quale venne sostituita "dappertutto" dall'altra *res immobiles* e *mobiles*. Vi è ancora un altro caso, quello cioè relativo al concetto di *universitas iuris* che, in quel tempo, andava a trapiantarsi sull'altro classico di *hereditas*. Tale nuova versione era comune tanto all'Occidente quanto all'Oriente e, secondo Albertario, seguace della vecchia impostazione che vedeva un Oriente florido sul piano della scuole e un Occidente, al contrario, decadente, tutto ciò, appunto, non era frutto di un caso, bensì la conseguenza di un trapianto di correnti dottrinali che dall'Oriente trasmigravano in Occidente per effetto dell'arrivo di uomini dotti (si sa, infatti, che Autun, in Gallia, era un centro di studi fiorente dove si stabilirono eruditi greci già nel corso del secolo IV. Di certo questa è l'ipotesi di Albertario che preferisce all'idea, più difficile per lui, che lo sviluppo delle concezioni privatistiche sia avvenuto in parallelo e in maniera spontanea in entrambe le *partes imperii*. Ad ogni buon conto, comunque, ciò che, in questa sede, va messo in risalto è il risultato di tutti questi processi e non tanto il modo come essi siano avvenuti. Si trattasse anche di una cultura orientale più sensibile che andava a riversare in Occidente nuove concezioni, sta di fatto che comunque tutto ciò era sintomo di una visione e percezione di un apparato statale unitario che, come tale, poteva permettere la realizzazione di questo stato di fatto, addirittura, come ben dice Albertario, ben oltre "la data fatale in cui l'impero d'Occidente" precipitava, cfr. E. Albertario, *Oriente e Occidente nel diritto romano del basso Impero*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini pubblicati dalla R. Università di Pavia*, Milano 1946, pp.121-137. Lo stesso Cervenca, peraltro, parla di "singolare uniformità nel campo della prassi giudiziaria fra l'Occidente postclassico e l'Oriente pregiustiniano". A questa l'autore contrappone la visione di un dualismo in campo legislativo, al quale aderisce in maniera convinta, cfr. G. Cervenca, *Il Dominato.cit.*, pp.602-603. Sulla base delle parole di Cervenca si può fare un'ulteriore osservazione: se davvero l'impero fosse stato diviso o se il divario tra la cultura latina e quella greca fosse stato così incisivo così come di solito si presenta, ci saremmo aspettati maggiore disomogeneità proprio sulla prassi che non sul piano della produzione normativa per la quale non esiste alcuna documentazione che attesti la separazione.

dinamico e non statico, che opera nella vita quotidiana, non dobbiamo stupirci di fronte a fenomeni di mutua interdipendenza e trasmissione dal diritto statale a quello locale e viceversa, che avrebbe portato, per esempio, al recepimento di istituti tipici nell'alveo dell'ordinamento romano. Sebbene questo sia un discorso che esula dalla nostra trattazione, è bene comunque tenerne conto, in quanto fatti di questo tipo potrebbero spiegare quelle divergenze tra costituzioni emanate da imperatori occidentali e orientali che la dottrina dominante riconduce nell'ambito del dualismo legislativo. In realtà, ad un'attenta osservazione, non è esatto parlare in questi termini, in quanto, se la causa di queste divergenze apparenti fosse davvero il rapporto di mutua influenza tra il diritto ufficiale e quelli locali, ciò non vuol dire affatto esistenza di due distinte tradizioni legislative. Premesso tutto ciò, adesso passiamo a vedere quali sono quelle costituzioni che, diretta espressione del potere imperiale, erano destinate a valere per ben precisi territori³⁹⁶.

³⁹⁶ Ai fini di questo discorso non possiamo prescindere da quanto Teodosio II affermava nella sua CTh.1.1.6. La costituzione con la quale l'Augusto d'Oriente nel 435 d.C. dispose una revisione dei lavori relativi alla compilazione omonima, come già accennato, conteneva un'aggiunta testuale rispetto all'ordine già compreso in CTh.1.1.5 del 429. Le parole, infatti, di cui si tratta fanno riferimento al nuovo ordine rivolto ai commissari di raccogliere *Omnes edictales generalesque constitutiones vel in certis provinciis seu locis valere aut proponi iussae*, espressione questa che fa riferimento anche alle costituzioni imperiali che "valessero o fossero state pubblicate in certe provincie o luoghi", quindi, come nota Falchi (*Sulla codificazione cit.*, p.20), si trattava di includere nella codificazione non soltanto le sole *omnes edictales generalesque constitutiones* (in sostanza le costituzioni *edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas*, per usare le parole di CTh.1.1.5), ma anche le costituzioni fornite di limitato valore territoriale (In maniera dissonante rispetto all'interpretazione diffusa delle parole di Teodosio, sembra porsi l'ipotesi di Volterra, il quale, a commento della "novità" introdotta da CTh.1.1.6, ritiene che la raccolta così avrebbe dovuto contenere "tutte le costituzioni aventi il valore di *edictales* e *generales* in qualunque provincia o luogo siano state proposte", cfr. E. Volterra, *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, LXXXIV, (1981-83) p.346). L'interpretazione dell'aggiunta di CTh.1.1.6 ha suscitato in dottrina un amplissimo dibattito, soprattutto in merito al rapporto tra questa e l'enunciazione già compresa in CTh.1.1.5 (Prendere posizione su un siffatto dibattito non è cosa semplice come afferma Manfredini, cfr. A. D. Manfredini, *Osservazioni sulla compilazione teodosiana (CTh.1.1.5.6 e Nov.Theod.1)*, in *margini a CTh.9.34 (de famosis libellis)*, in *AARC*, IV, Perugia 1981, p.391 nt.7. Le posizioni in merito sono alquanto disperate e il dissidio maggiore è proprio insito nella questione se tali leggi dal carattere territoriale fosse o meno incluse già nella previsione di CTh.1.1.5. Tra chi pensa che le parole del 429 d.C. includessero anche le leggi territoriali si segnala, per esempio Mommsen, cfr. T. Mommsen, *Theodosiani libri XVI, Prolegomena*, Berolini 1905, p.CLIII. Su questa scia, di recente, si segnala la posizione di G. Bassanello Sommariva, *Il codice teodosiano cit.* Al contrario, parecchi sono gli autori che opinano in senso diverso, come la De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975, p.121 ed anche la Bianchini, la quale, ancorando la questione al rapporto tra gli intendimenti le direttive politica legislativa tanto di Valentiniano III quanto di Teodosio II, pensa che quest'ultimo si sia adeguato alla legge del collega occidentale sulle fonti del diritto con CTh.1.1.5, salvo poi operare un discostamento allorché nel 435 pensò di inserire anche le leggi territoriali che alla luce di C.I.1.14.3 non potevano rientrare tra gli *iura generalia*, cfr. M. G. Bianchini, *Caso concreto e lex generalis. Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979, p.147 e ss. Una posizione ambigua sembra tenere Archi, il quale da un lato afferma che nel 435 i commissari operarono sulle costituzioni già raccolte a partire dal 429, mentre poi non sembra prendere una posizione netta intorno al significato di costituzioni *in certis provinciis rell.*, cfr. G. G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976, pp.33 e ss. e p.97). Al riguardo, può in questa sede ricordarsi la questione se Teodosio II, nell'emanare CTh.1.1.5, avesse tenuto presente la definizione di *lex generalis* data dalla cancelleria ravennate nel 426 oppure no. Si è visto come sul punto la dottrina sia divisa, sebbene gran parte degli studiosi propenda per la risposta affermativa. Detto ciò, tuttavia, è fuori di dubbio, che per Valentiniano III una legge limitata ad una certa zona (si pensi al passo di C.I.1.14.3 dove si parla delle leggi concesse *civitatibus vel provinciis vel corporibus*) non rientrasse nel concetto di disposizione da osservarsi *generaliter*. Per cercare, quindi, di risolvere questa antinomia, Honoré (T. Honoré, *Law in the crisis cit.*, p.129, il quale parla di un affinamento del concetto di *generalitas* e non di un'alterazione. A questo modo di vedere sembra aderire A. J. B. Sirks, *The Theodosian Code. A study*, Friedrichsdorf 2007, p.69), per esempio, pensa che nel 435 d.C. Teodosio II abbia esteso il senso della legge occidentale del 426, al fine di includere nel suo Codice anche le disposizioni normative limitate a certe regioni. In effetti si può prestare adesione a questo modo di intendere le "leges territoriales", sol considerando quanto dice De Giovanni e cioè che una *lex generalis* era tale non soltanto se riguardava tutto l'impero, ma anche se fosse stata destinata agli abitanti di un determinato territorio (L. De Giovanni, *Istituzioni cit.*, pp.248 e ss. Così anche F. De Marini Avonzo, *Lezioni di storia del diritto romano*, Padova 1999, pp.284-285). D'altronde se ricordiamo quanto detto prima e cioè

Per procedere in tal senso, dobbiamo individuare i criteri che ci possano aiutare in quest'opera di individuazione, con l'avvertenza preliminare che essi, tanto se di natura formale quanto sostanziale, rendono all'interprete un compito tutt'altro che semplice.

Il primo fattore che assurge a indice di rilievo è dato dalla destinazione che segue l'*inscriptio* di una *lex generalis*³⁹⁷.

Il Teodosiano conserva un congruo numero di testi normativi indirizzati, per esempio, a diversi provinciali³⁹⁸. Gli studiosi che hanno puntato l'attenzione su questi aspetti, come i già ricordati Luzzatto e Volterra, tendono a ritenere vincolante la destinazione così come l'*inscriptio* ce la mostra: ma, oggi, possiamo dirci del tutto certi che questo solo elemento formale avesse il potere di connotare in senso spaziale la portata di una legge? Purtroppo non siamo in grado di dare una risposta precisa, in quanto, da un lato, potremmo anche rispondere in senso affermativo, ma, dall'altro, plausibili congetture ci inducono a ritenere che la fonte che il Teodosiano ci restituisce sia soltanto l'esemplare di una statuizione che abbia avuto più larga diffusione³⁹⁹.

Un esempio di questo tipo che in dottrina ha ricevuto parecchia attenzione è dato da CTh.3.12.1 del 31 marzo 342:

IMPP.CONSTANTIUS ET CONSTANS AA. AD PROVINCIALES FOENICES. *Si quis filiam fratris sororisve faciendam crediderit abominanter uxorem aut in eius amplexum non ut patruus aut avunculus convolaverit, capitalis sententiae poena teneatur.* DAT. PRID. KAL. APR. ANTIOCHIAE CONSTANTIO III ET CONSTANCE II AA. CONSS.

Questa costituzione commina la pena capitale a chiunque avesse inteso contrarre matrimonio con la figlia del fratello o della sorella. Osservando i dati che la legge presenta, essa risulta *data* ad Antiochia e indirizzata ai provinciali fenici.

In ordine alla sua sfera di efficacia territoriale, Volterra, in questo come in altri casi simili, ritiene che non sarebbe difficile "determinare la regione in cui doveva applicarsi la disposizione"⁴⁰⁰. Appare chiaro che per lo studioso tale conclusione scaturisce dalla destinazione della legge. Possiamo, quindi, aderire a questa opinione? Per quanto, infatti, vi siano buone probabilità che tale disposizione possa aver avuto un carattere territoriale, dal momento che chiama in causa questioni legate alle pratiche endogamiche proprie delle regioni

che la nuova forma di manifestazione normativa recuperava le caratteristiche precipue della sua omologa d'età classica, ovvero l'*edictum*, non possiamo fare a meno di dire con Orestano che anche questo nell'età precedente poteva riguardare tanto tutto l'impero quanto una zona ben precisa (R. Orestano, *Gli editti imperiali. Contributo alla teoria della loro validità ed efficacia nel diritto romano classico*, in *BIDR* 44, 1936-37, pp.238 e ss.), quindi, confermandosi un modo di legiferare che era stato e continuava anche in età postclassica a rimanere inalterato (T. Honoré, *Law in the crisis cit.*, p.130). Tutto ciò, comunque, manifesta una sua chiarezza netta se rimaniamo a livello di principio, in quanto, come avverte sempre Honoré, con riguardo ad una *lex generalis* in pratica non sempre è semplice capire se essa fosse generale in senso geografico o concettuale (T. Honoré, *The Making cit.*, p.177).

³⁹⁷ M. P. Baccari, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 1996, p.135. L'autrice intende questi dati come "elementi preziosi [...] per stabilire la sfera di applicazione [...]".

³⁹⁸ Oltre a quelli diretti *ad provinciales* o *ad universos provinciales* di cui parleremo dopo, ricordiamo quelli *ad Bythinios* (CTh.8.4.3), *ad Byzacenos* (CTh.12.1.59), *ad Lusitanos* (CTh.1.1.1) e altri ancora.

³⁹⁹ G. I. Luzzatto, *op.cit.*, p.284. Non torneremo su tale questione che è già stata trattata nelle pagine precedenti, ma, in questa sede, con Luzzatto ci limitiamo ad osservare che tale fenomeno riguardava anche le costituzioni imperiali aventi forma di *mandatum* o *epistulae* indirizzati ai vari funzionari o organismi collettivi, come i *navicularii* e che, comunque, dobbiamo stare attenti, come dice l'autore, al fatto che l'identità di contenuti non sempre è da mettere in relazione con la pluralità di esemplari, ma semmai con leggi dello stesso tenore emanate in tempi diversi, cfr. *op.cit.*, pp.284-285 nt.4. Per quanto concerne la questione della copie, comunque, è sempre bene ricordare il monito di Mazzarino, il quale avverte che si tratta di "aspetto spesso dimenticato dalla dottrina, cfr. S. Mazzarino, *L'impero romano cit.*, p.521.

⁴⁰⁰ E. Volterra, *Diritto romano e diritti orientali*, p.281.

orientali, in dottrina c'è chi, come la Cuneo, ha prospettato il dubbio che possa trattarsi di un norma generale e che quindi CTh.3.12.1 possa essere una delle tante copie della legge.

L'incertezza che regna sulla portata di CTh.3.12.1 viene, altresì, alimentata dal fatto che il suo contenuto è scevro di ulteriori indicazioni che possano aiutarci a precisare meglio l'ambito di efficacia della norma.

Un altro esempio, ancora, è dato da CTh.9.34.5 del 18 giugno 338:

Imp. Constantius a. ad Afros. *Libellis quos famosos vocant, si fieri possit, abolendis inclutus pater noster providit et huiusmodi libellos ne in cognitionem quidem suam vel publicam iussit admitti. non igitur vita cuiusquam, non dignitas concussa his machinis vacillabit; nam omnes huiusmodi libellos concremari decernimus.* Dat. XIII kal. iul. Urso et Polemio cons.

La presente costituzione offre vari spunti di riflessione. Innanzitutto l'*inscriptio* non è completa, perché presenta il nome del solo Augusto d'Oriente Costanzo II, quando, dato l'anno a cui risale, avrebbe dovuto riportare anche i nomi di Costante e Costantino II. Continuando a leggere, ci accorgiamo che essa è indirizzata *ad Afros*, quindi ad una popolazione che rientrava nella *pars Occidentis*. In ultimo vediamo che la *subscriptio* non ci informa intorno al luogo della sua emanazione. Limitandoci a questi soli dati, già un primo dubbio rilevante ai nostri fini non tarderebbe ad emergere; infatti, laddove non si volesse ritenere corrotta l'*inscriptio*⁴⁰¹, potremmo anche immaginare che l'artefice materiale della costituzione sia proprio Costanzo II, il quale l'avrebbe destinata ad una popolazione d'occidente.

Nonostante si sia voluta evidenziare questa sfumatura che potrebbe tornarci utile nel sostenere la tesi dell'invio di *leges generales* da una parte all'altra dell'impero, non è comunque questa la reale motivazione che ci spinge a valutare il caso di CTh.9.34.5, quanto, invece, il pensiero di Sargenti al riguardo⁴⁰². Il romanista insiste sulla destinazione della *lex* e osserva che è dubbio che una disposizione concernente un tema assai dibattuto nel tardo impero, quale quello dei *libelli famosi*⁴⁰³, potesse riguardare soltanto gli *Afri*. In effetti la perplessità dello studioso è legittima, e ciò vieppiù perché anche nel caso di CTh.9.34.5 il contenuto è anodino.

Un ultimo rilevante esempio di questo tipo è dato, ancora, dalla prima costituzione del Teodosiano, vale a dire CTh.1.1.1 del 26 luglio del 326 indirizzata da Costantino *ad Lusitanos*:

IMP. CONSTANT(INUS) A. AD LUSITANOS. *Si qua posthac edicta sive constitutiones sine die et consule fuerint deprehensa, auctoritate careant.* DAT. VII. KAL. AUG. SAVARIAE, PROBIANO ET IULIANO CONSS.

Come si vede, è un breve, ma significativo escerto. Con questa disposizione, infatti, l'imperatore stabiliva il principio per cui non sarebbero state valide le costituzioni imperiali e gli editti scevri del riferimento al giorno e al console, quindi, in sostanza dei requisiti presenti nelle *subscriptions* per determinare la cronologia delle fonti imperiali. Se, come Licandro ritiene, si tratta di "un principio generale della forma legislativa" che, invalso e codificato sin dai primi decenni del IV secolo d.C., era ancora osservato dai sovrani longobardi⁴⁰⁴, può mai pensarsi

⁴⁰¹ Si ricorda, infatti, come la legislazione dei figli di Costantino presenti parecchi casi di *inscriptions* lacunose.

⁴⁰² M. Sargenti, *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, in *SDHI*, 61, 1995, p.392.

⁴⁰³ Il *libellus famosus* era un libello, uno scritto diffamatorio, spesso redatto anche in maniera anonima, nei confronti di qualcuno. Tale pratica fu severamente punita nel corso del tardo impero, cfr. A. Berger, *Encyclopedic dictionary of roman law*, Philadelphia 1953, p.562.

⁴⁰⁴ O. Licandro, *Edictum Theoderici. Un misterioso caso librario del Cinquecento*, Roma 2013, pp.89-90.

che una siffatta regola valesse soltanto per i Lusitani? Ben opina, infatti, Palacios, quando afferma che essa deve intendersi “de general aplicación en todo el imperio”⁴⁰⁵.

In linea, quindi, con quello che dice Luzzatto, in casi di questo tipo possiamo ritenere con verosimile sicurezza, che, al di là della destinazione formale, il valore concreto della norma fosse universale⁴⁰⁶.

Ma ancora, sempre in tema di destinazioni, possiamo aggiungere un'altra osservazione.

Prendendo abbrivio da Volterra⁴⁰⁷, ci imbattiamo in CTh.7.1.6⁴⁰⁸, di data incerta⁴⁰⁹, ma che comunque si fa risalire a Valentiniano e Valente. Secondo lo studioso, dal momento che essa risulta indirizzata *Mauris Sitifensibus*⁴¹⁰, ciò basterebbe a connotarne l'ambito di applicazione limitata a determinati territori africani. Tuttavia, Voci mette in evidenza che CTh.7.1.6 risulta richiamata da due successive leggi di Teodosio II, cioè CTh.6.27.16 del 8 ottobre 413⁴¹¹ e CTh.8.4.28⁴¹² del 18 maggio 423, nell'un caso per convalidarne il vigore (...*ita ut divi Valentiniani constitutio valeat*...), nell'altro per disporne l'abrogazione (*Valentinianae ceterarumque legum, quae diversa super temporibus usurpatae militiae statuerunt, auctoritate cessante*...). Ora, in ragione di quanto vogliamo affermare, possiamo anche limitarci alla prima di queste due *leges generales*, per poter ipotizzare qualche conclusione. Se Teodosio II riprende in una sua disposizione orientale il vigore di CTh.7.1.6, delle due l'una: o la destinazione *Mauris Sitifensibus* non aveva la rigida efficacia territoriale limitata che la dottrina le attribuisce oppure devesi ritenere che una legge provinciale (intestata in ogni caso ad entrambi gli imperatori e, per questo, esempio ulteriore di come l'*inscriptio* collegiale non fosse un banale e simbolico elemento) potesse anche avere valore non soltanto nel territorio per il quale era stata emanata, ma financo nei territori dell'altra parte dell'impero, magari per il sotteso carattere generale che il suo contenuto esprimeva.

⁴⁰⁵ J. L. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales: la población bajoimperial en la inscriptio de las constituciones del Codex Theodosianus*, in *Veleia*, 27, 2010, p.293.

⁴⁰⁶ G. I. Luzzatto, *op.cit.*, pp.279 e ss.

⁴⁰⁷ E. Volterra, *Diritto romano cit.*, p.283.

⁴⁰⁸ Idem aa. *Mauris Sitifensibus. Si quis armatae sacramenta militiae impigro quinquennii labore pertulerit, avo licet ac patre sit decurione progenitus, ab omni nexu curiali personam dumtaxat propriam vindicaverit. Diversis autem officiis servientes quinque et viginti annis in militia decursis pari securitate donamus. Et cetera. Dat. VIII k. mai. Treveris Valentiniano et Valente aa. cons.*

⁴⁰⁹ V. Giuffrè, “*Iura*” e “*arma*”. *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*², Napoli 1981, p.26.

⁴¹⁰ P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. I. cit.*, p.340.

⁴¹¹ IDEM AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Nemo post insignia principatus, quae stipendiis ac sudore promeruit, nec revocari ad originem, si forte natus est curialis, nec nominari, quod nefas quidem dictu est, perhorrescat. In medio sane militiae tempore si quem huiusmodi lris iurgiumque perculerit, sua defensione nitatur, nec enim ordines civitatum suis decurionibus passim spoliari oportet. Quos si forte quis, ut adsolet, honorarii principatus insignibus inpetratis isdem privilegiis uti voluerit, ita impetrata largitate [fru]atur, si incassum se pulsari sub iudiciaria cogni[ti]one probaverit, nisi forte annosa militia et longa [st]ipendiorum mole vexatus et in ordine non temnen[dae] militiae constitutus principatum non ut laborum [com]pendium voluit expectare, sed ut portum quietis maluit indipisci. Quod etiam in his custodiri oportet, qui [a]rmata militia perfruuntur, ita ut divi Valentiniani [c]onstitutio valeat potianturque et ipsi fructu stipendiorum suorum, si eadem sine ullo naevo excusationis incurrere valuerunt. Sed his addimus, ut si quis ex lucrativa causa de substantia aliquid perceperit curialis, pro contingenti portione onera, quae huiusmodi facultates secuntur, et universas descriptiones sustineat. DAT. VIII ID. OCT. LUCIO V. C. CONS.*

⁴¹² IDEM AA. ASCLEPIODOTO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Valentinianae ceterarumque legum, quae diversa super temporibus usurpatae militiae statuerunt, auctoritate cessante haec praecipimus observari: primum ut neque curialis neque cohortalinus neque curialis aut cohortalini filius condicione deserta ad aliam audeat adspirare fortunam, cui maiorum suorum exempla praeiudicant. Dein si quis memoratarum condicionum laqueis inretitus ad militiam armatam per subreptionem vel illicitum patrocinium transierit et id curia, ex qua tiro ortus est, per decennium iugiter siluerit, ut is, qui in castris sine aliqua fortunae pristinae conventionem incessanter stipendia meruerit designata sibi et strenue susceptis armis insudaverit, minime conveniatur ulterius, sed privilegia et praemia viri fortis expectet. ET CETERA. DAT. XV. KAL. IUN. CONST(ANTINO)P(OLI) ASCLEPIODOTO ET MARINIANO VV. CC. CONSS.*

Ora, l'argomento in questione non investe soltanto quelle *leges* destinate a città o a determinati provinciali, ma anche le altre che si presentano sotto forma di *epistulae* indirizzate ai vari funzionari o governatori di stanza nelle diverse parti dell'impero⁴¹³.

In relazione anche a questi casi Volterra non può fare a meno di notare come molte volte il loro contenuto presenti dei caratteri generali e passa a spiegare ciò, in linea con de Francisci, o "con la circostanza che il destinatario è colui che ha porto occasione alla costituzione o con la supposizione che il destinatario che appare nei nostri testi è subentrato al posto dell'originario, o con l'imperfezione degli archivi di cui disponevano i raccoglitori"⁴¹⁴.

D'altro canto, quest'ultimo punto riecheggia la già discussa questione dello stato dei testi rimaneggiati dai compilatori di Teodosio II e di Giustiniano che portano sempre Volterra a ricordarci come oggi noi ci troviamo di fronte a brani ridotti alla sola parte dispositiva, mentre tutte quelle informazioni sui limiti e luoghi di applicazione si sono perse⁴¹⁵.

Se, pertanto, le *inscriptiones* da sole talvolta possono rivelarsi strumenti insufficienti, non rimane che rivolgere l'attenzione verso i contenuti che hanno preservato delle informazioni rilevanti in punto di efficacia territoriale.

Per questa via, un esempio di legge che possiamo classificare propria di un certo territorio è certamente CTh.7.6.4 del 17 gennaio 396:

IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. MAMERTIANO COM(ITI)
S(ACRARUM) L(ARGITIONUM). *Fortissimis militibus nostris per Illyricum non binos tremisses pro singulis chlamydibus, sed singulos solidos dari praecipias.* DAT. XVI KAL. FEB.
CONST(ANTINO)P(OLI) ARCADIO IIII ET HONORIO III AA. CONSS.

Questa disposizione, che somiglia più a un'istruzione amministrativa che a un atto normativo vero e proprio, risulta dettata da Arcadio a Costantinopoli e diretta a Mamerziano, *comes sacrarum largitionum*. A noi interessa il suo contenuto, in quanto con essa l'Augusto statuisce che vengano dati *singuli solidi* ai *milites per Illyricum*.

Un'altra testimonianza si può ritrovare in CTh.13.7.1 del 14 marzo 399, che concerne tutti i *navicularii* d'Egitto:

⁴¹³ E. Volterra, *Diritto romano cit.*, pp.283-286. Due esempi di questo tipo possono essere ricavati dalla trattazione di Meloni sull'amministrazione della Sardegna durante l'età dei figli di Costantino. L'autore, infatti, accenna a due costituzioni imperiali emanate da Costante: la prima CTh.10.10.5 risale al 2 febbraio 340:" Idem a. Callepio rationali trium provincialiarum. *Donatarum rerum dominium his tradatur, quos anteriores tempus imperialis donationis ostenderit.* Dat. IIII non. feb. Naisso Acindyno et Proculo cons., mentre la seconda, CTh.11.7.7 risulta *data* il 6 dicembre del 346 o il 353:" Impp. Constantius et Constans aa. Bibuleno restituto praesidi Sardiniae. *Provinciales pro debitis plumbi verbera vel custodiam carceris minime sustinere oportet, cum hos cruciatus non insontibus, sed noxiis constitutos esse noscatur, satis vero sit debitorem ad solvendi necessitatem capione pignorum conveniri.* Dat. VIII id. dec. Thessalonicae Constantio VI et Costante III aa. cons. Venendo al merito delle questioni affrontate con questi provvedimenti normativi, nel primo caso Costante dettava un principio dispositivo che, imponendo il rispetto del criterio cronologico, cercava di dirimere questioni sorte intorno a più donazioni intervenute nel tempo, mentre nel secondo caso, l'imperatore forniva al destinatario le istruzioni perché fosse sufficiente, per i debitori, ricorrere al pignoramento. Al di là, comunque, delle faccende di merito, qui, in accordo con Meloni, vuol sottolinearsi che i testi di queste due leggi sono molto generici e non lasciano sospettare che avessero riguardo a situazioni specifiche della Sardegna, sulla quale avevano giurisdizione i funzionari indicati quali destinatari delle medesime (nel caso di CTh.10.10.5 Callepio era addirittura *rationalis* delle tre provincie, cioè Sardegna, Sicilia e Corsica). Pertanto, anche in questo caso, non possiamo fare a meno di constatare come, con ogni verosimiglianza, si tratta di disposizioni relative a uno spettro territoriale molto più ampio che, per l'autore, in omaggio alla sua visione dualista, coincide con la sola pars imperii di Costante, mentre, dall'altro lato, non si vede perché non potessero anche riguardare tutto l'impero, cfr. P. Meloni, *L'amministrazione della Sardegna da Augusto all'invasione vandolica*, Roma 1966, p.148.

⁴¹⁴ E. Volterra, *Diritto romano cit.*

⁴¹⁵ E. Volterra, *Diritto romano cit.*, p.291.

Imp. Arcadius et Honorius aa. Eutychiano praefecto praetorio. *Cunctis per Aegyptum intemetur viginti librarum auri multae esse subdendos eos, qui naves suo nomine vel defensione a transvectionibus publicis excusare temptaverint, publica iactura navium quoque dominis feriendis, qui neglectis necessitatibus publicis potiorum voluerunt patrociniis excusari.* Dat. prid. id. mart. Constantinopoli Theodoro v. c. cons.

Infine si può guardare all'Occidente dove ritroviamo CTh.11.28.8 del 3 aprile 414:

Idem aa. Seleuco praefecto praetorio. *Naviculariis intra Africam ex quarta decima indictione consulatus Valentiniani aug. III et Eutropi viri clarissimi usque ad indictionem quartam consulatus nostri septies et Theodosi iterum omnia reliqua indulgemus.* Dat. III non. april. Ravennae Constantio et Constante cons.

Anche qui siamo di fronte ad un'altra disposizione che, come la precedente, riguarda i *navicularii*, ma questa volta d'Africa, sancendo nei loro confronti una estinzione totale di debiti.

Gli esempi ancora potrebbero continuare, soprattutto proseguendo nella lettura dei frammenti rubricati sotto il titolo ventottesimo del libro XI del Codice Teodosiano che ne annovera parecchi.

Un esempio, invece, che sembra "conciliare" *inscriptio* e testo nasce dall'esame di CTh.14.5.1 del 370 circa:

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD OLYBRIUM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Quidquid erga mancipes, qui thermarum exhibitionem Romae curant, in exercitio compendiisque salinarum scitis priorum principum cautum est, aeterna sanctione firmamus.* SU]DAT. III NON. APRIL. TREV(IRIS) VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE CONSS.

Il caso presente riguarda una legge dell'imperatore d'Occidente Valentiniano I diretta a disciplinare la cura che gli schiavi erano tenuti a prestare per le terme dell'urbe. In un caso come questo possiamo dire che l'*inscriptio* sia probante, in quanto la legge è indirizzata al prefetto urbano e il contenuto richiama proprio Roma⁴¹⁶.

⁴¹⁶ Non a caso la fonte in questione viene citata da Mantovani proprio come esempio di costituzione a carattere locale, cfr. D. Mantovani, *Il diritto da Augusto cit.*, p.525. L'esempio proposto ci può introdurre nell'ambito di un'altra serie di *leges* e cioè quelle riguardanti, non tanto le singole città dell'impero, quanto i due maggiori e più importanti centri urbani, Roma e Costantinopoli. Se per Roma abbiamo visto, tra i tanti CTh.14.5.1, per la sua omologa orientale, possiamo ricordare CTh.1.10.4 del 15 aprile 391: "IMPPP. VALENTINIANUS, THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. SEVERINO COM(ITI) SACRARUM LARGIT(IONUM). *Comperimus inconsulto praefecto urbis ac penitus ignorante raptos ad supplicium mercatores corporalibus affectos iniuriis, gravis insuper multae acerbitate nudatos. Cum igitur omnia corporatorum genera, quae in Constantinopolitana urbe versantur, universos quoque cives atque populares praefecturae urbanae regi moderamine recognoscas, si cuiuspiam fortasse personam fisci flagitabit examen vel in aliquem horum similis posthac redundabit invidia, is non per officium palatinum, sed per apparitionem sedis urbanae cognoscendo negotio praeparatus ad eum cognitorem, cui urbs tota subiacet, deducetur, ut ab eo possit audiri aut, si necessitas suaserit, ad iudicium tuum te petente transmitti.* DAT. XVII K. MAI. MEDIOL(ANO) TATIANO ET SYMMACHO CONSUL. Ancora CTh.1.15.11 del 4 aprile 380: "IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. IUSTIANO VICARIO PONTICAE. *Cornicularios officii, quod meritis tuis paret, institutam antiquitus ordinationem militiae repetisse cognovimus, ut peracto corniculario agentium in rebus numero conectantur. Sed divalia statuta obsistunt, quibus comperimus virorum quoque illustrium praefectorum praetorio cornicularios, comitis quin etiam Orientis camelorum gregibus praecepto sic temporis praefici, quo vicariorum omnium corniculariis variae erogationis in urbe Constantinopolitana constat impositam functionem.* DAT. II NON. APRIL. THESSAL(ONICAE) GRATIANO V ET THEODOSIO I[AA. CONSS.]. Se di fronte a questi brani il dubbio non dovrebbe sussistere, vista la menzione della specifica città, in altri casi, invece, la soluzione non è così immediata. Nel Teodosiano, infatti, molte volte i testi non usano riferirsi a queste città con il nome loro proprio, bensì attraverso l'impiego di epiteti. Tra questi molto ricorrente è quello di *sacratissima urbs*: a quale delle due capitali fa riferimento la *lex* che impiega questa espressione? La risposta non è sempre semplice. Possiamo, per esempio qui ricordare una fonte, CTh.13.5.35 del 6 marzo 412: "IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA.

L'ennesimo esempio è molto indicativo e viene tratto da CTh.15.1.49 del 9 aprile 412:

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. HERCULIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O ILLYRICI. *Constructioni murorum et comparationi transvectionique specierum universi sine ullo privilegio coartentur, ita ut in his dumtaxat titulis universi pro portione suae possessionis et iugationis ad haec munia coartentur, quo ita demum, a summis ad infimos usque sarcina decurrente, ferendi oneris non leve solacium, sed in commune omnibus profuturum communi labore curetur. Quod in partibus dumtaxat Illyricianis nostram clementiam statuisset tua sublimitas recognoscat.* DAT. V ID. APRIL. CONSTAN(TINO)P(OLI) DD. NN. HONOR(IO) VIII ET THEOD(OSIO) V AA. CONSS.

Questo brano mostra in maniera eloquente l'esplicita volontà dell'imperatore Teodosio II di limitare l'efficacia delle prescrizioni così impartite al prefetto Erculio "alle sole parti illiricane".

In realtà, però, questo testo permette ancora un'osservazione. In maniera indiretta, esso ci dice che non solo non era estensibile a tutto l'impero, ma neanche alla sola *pars Orientis*, alla quale accedeva la prefettura dell'Illirico. Tutto ciò è, ancora una volta, una riprova del fatto che non esisteva una coincidenza tra "legge emanata in Oriente" e "legge destinata a tutto o al solo Oriente". Il dato testuale che ci autorizza a dire questo è offerto proprio dall'uso del plurale *partes* per significare i territori dell'Illirico.

Prendendo spunto, dunque, dal termine plurale, adesso, possiamo passare a considerare un'ultima categoria di leggi a carattere locale che è proprio incentrata sull'uso di *partes* piuttosto che sulla formula *pars imperii*.

Per quanto riguarda le fonti del Teodosiano, possiamo notare come del termine *partes* vi sia un impiego frequente, ma non sempre uniforme.

Innanzitutto, va detto che il genitivo *imperii* si ritrova associato soltanto al singolare *pars*, dando luogo a un sintagma che a sua volta si riscontra soltanto due volte, in CTh.1.1.5⁴¹⁷ e in CTh.7.16.1⁴¹⁸. Su questo impiego si tornerà a breve, ma al momento è importante dire che non troviamo, al contrario, alcuna occorrenza del tipo *partes imperii*.

SELEUCO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Universos, quos naviculariae conditioni obnoxios invenit antiquitas, praedictae functioni conveniet famulari. Personas igitur memoratas et eorum heredes et praedia persequenda esse decernimus, ut canon sacratissimae urbis vel expeditionalium portuum necessitas impleatur.* DAT. PRID. NON. MAR. RAVENNAE HONORIO VIII ET THEODOSIO V. AA. CONSS. Questa costituzione è data a Ravenna, quindi è da ricondurre all'attività di Onorio. Se dovessimo ragionare secondo i criteri del dualismo legislativo, la conclusione dovrebbe essere che la richiamata *sacratissima urbs* sia Roma, poichè ci muoviamo nell'ambito della *pars occidentis*. Tuttavia, però, lo stesso Pharr, il quale propende per la tesi della separazione normativa, nel commentare questa espressione pone l'alternativa tra Roma e Costantinopoli, cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code*, Princeton 1952, p.395 nt.58. A ciò aggiungasi che in virtù di un'analisi condotta da Palacios risulta che l'appellativo in questione, usato inizialmente per la sola città di Roma, venne col tempo, nel processo di assimilazione tra le due capitali, ad essere applicato sempre più estensivamente anche a Costantinopoli e ciò a partire da CTh.14.12.1 del 386, cfr. J. L. Cañizar Palacios, *From vetus Byzantium (Amm.22.8.8) to urbs regia: Representation of Constantinople in Late Roman Empire Laws*, in *New Perspectives on Late Antiquity in the Eastern Roman Empire*, Cambridge 2014, p.299. Viste queste premesse, a questo punto tre sono le ipotesi che si affacciano: 1) Roma; 2) Costantinopoli; 3) indifferentemente Roma o Costantinopoli. In conclusione, tornando al discorso da cui eravamo partiti, qualunque sia la soluzione che l'interprete scelga, comunque non cambia il carattere territoriale della legge. La divagazione sul significato dell'epiteto si è resa, però, necessaria, in quanto, per evidenti motivi, si lega al tema dei rapporti legislativi tra le due *partes imperii*.

⁴¹⁷ IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. AD SENATUM. [...] *In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur, sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriiniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum.* [...].

⁴¹⁸ IMPP. HONORIO ET THEODOSIO AA. THEODORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Hostis publicus Stilicho novum adque insolitum reppererat, ut litora et portus crebris vallaret excubiis, ne cuiquam ex Oriente ad hanc imperii partem pareret accessus.* [...].

Un'altra osservazione poi è quella per cui mentre l'aggettivo *occidentales* ricorre in due testi, CTh.16.5.48⁴¹⁹ e CTh.16.8.29⁴²⁰, e comunque solo per indicare una provenienza e non che una certa normativa fosse propria "dell'Occidente", l'aggettivo speculare *orientales*, al contrario non risulta mai utilizzato se non in un caso⁴²¹, mentre per lo più campeggia il sostantivo *Oriens*, come per esempio, nell'ormai nota CTh.12.1.158⁴²².

Riprendendo CTh.16.5.48 e CTh.16.8.29, le rispettive espressioni *in occidentalibus partibus* e *de occidentalibus partibus*, al netto del loro ampio respiro territoriale, non nascondono comunque una certa genericità, nel senso che potrebbero dare adito a pensare che Teodosio II, nell'usarle, abbia fatto un riferimento generico ai territori occidentali *tout court*, magari perché l'imperatore non sapeva con esattezza dove una certa legge fosse stata promulgata e quindi, con approssimazione, abbia fatto riferimento alle "parti occidentali"⁴²³. Si dice questo perché, per lo più, le costituzioni che fanno uso del termine in questione riflettono un impiego più settoriale e specifico per far riferimento alle *partes*, quindi alle regioni di un più limitata area geografica dell'Oriente come dell'Occidente⁴²⁴.

Altre volte, ancora, *partes* è utilizzato per indicare settori ancora più ristretti nell'ambito di un certo territorio⁴²⁵.

⁴¹⁹ IMPP. HONORIUS ET THEOD(OSIUS) AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. [...] *Nec enim placet ex lege, quae in occidentalibus partibus promulgata praedictas caerimonias ita insecuta est, ut ab omni contractu eos et propemodum Romana conversatione submoverit, cohortalis militiae vel curiarum eos necessitatibus liberari.*

⁴²⁰ IMPP. THEOD(OSIUS) ET VAL(ENTINI)ANUS AA. IOHANNI COM(ITI) SACR(ARUM) L(ARGITIONUM). [...] *quae tamen quanta sit, sollerti inquisitione discutias; et quod de occidentalibus partibus patriarchis conferri consueverat, nostris largitionibus inferatur.*

⁴²¹ Si tratta di CTh.13.5.14, dove si parla di *Orientalis provincias*.

⁴²² IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. THEODORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. [...] *quia Iudaicae superstitionis sunt et quadam se lege, quae in Orientis partibus lata est [...].*

⁴²³ A questa ipotesi si presta in particolar modo il dettato di CTh.16.5.48.

⁴²⁴ Si pensi, per esempio, a CTh.5.6.3: "... a partibus Thraciae vel Illyrici..."; CTh.10.10.25: "... per Illyrici partes..."; CTh.12.1.158: "... in Orientis partibus..."; CTh.15.1.49: "... in partibus dumtaxat Illyricianis..."; CTh.16.2.15: "... qui de Italiae partibus venerunt, et illi quoque, qui ex Hispania adque Africa commearunt..."

⁴²⁵ Per esempio in CTh.6.29.12 l'esordio della costituzione parla di *Dalmatiae litora*, le coste della Dalmazia, una parte dell'Illyrico che si affaccia sul mar Adriatico, e poi, subito dopo, si allude a queste zone con l'espressione *memoratis partibus*; CTh.8.8.6: "... per diversas provinciarum partes..."; CTh.9.40.16: "... in ea parte regionis..."; CTh.15.1.27: "... Augustae in partibus civitatis...". Anche per quanto riguarda l'Oriente, possiamo vedere come le costituzioni operino delle distinzioni. Prendiamo la prima parte di CTh.13.5.14 del 11 febbraio 371, una costituzione che si occupa di *navicularii*: "Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus, aaa. ad Modestum praefectum praetorio. *Iuxta eum tenorem, quem a divo principe Constantio datum Musoniani clarissimae memoriae praefecti praetorio executione constat esse roboratum, intra Orientales provincias naviculariorum corpus impleri iubemus, ea videlicet statutorum ratione servata, ut per eminentiam tuam numerus naviculariorum designetur tam intra Orientem quam intra Aegyptiacas partes, qui praesenti possit indictione compleri, excusandis videlicet pro denum milium modiorum luitione quinquagenis numero iugis in annonaria praestatione dumtaxat, ita ut vestes adque equi ceteraeque canonicae species ab indictione eadem non negentur.....* Dat. III id. feb. Constantinopoli Gratiano a. II et Probo cons. In questo testo vediamo che si contrappone l'Oriente alle *Aegyptiacas partes*. Un'altra testimonianza è offerta da CTh.16.1.3 del 30 luglio 381 dove si parla di diversi territori, ma tutti ricompresi in Oriente in senso lato: "Idem aaa. ad Auxonium proconsulem Asiae. *Episcopis tradi omnes ecclesias mox iubemus, qui unius maiestatis adque virtutis patrem et filium et spiritum sanctum confitentur eiusdem gloriae, claritatis unius, nihil dissonum profana divisione facientes, sed trinitatis ordinem personarum adsertione et divinitatis unitate, quos constabit communioni nectari episcopi Constantinopolitanae ecclesiae nec non Timothei intra Aegyptum Alexandrinae urbis episcopi esse sociatos; quos etiam in Orientis partibus Pelagio episcopo Laodicensi et Diodoro episcopo Tarsensi: in Asia nec non proconsulari adque Asiana dioecesi Amphilocho episcopo Iconiensi et optimo episcopo Antiocheno: in pontica dioecesi Helladio episcopo Caesariensi et Otreio Meliteno et Gregorio episcopo Nysseno, Terennio episcopo Scythiae, Marmario episcopo Marcianopolitano communicare constiterit. Hos ad optinendas catholicas ecclesias ex communione et consortio probabilius sacerdotum oportebit admitti: omnes autem, qui ab eorum, quos commemoratio specialis expressit, fidei communione dissentiunt, ut manifestos haereticos ab ecclesiis expelli neque his penitus posthac obtinendarum ecclesiarum pontificium facultatemque permitti, ut Verae ac Nicaenae fidei sacerdotia casta permaneant nec post evidentem praeccepti nostri formam malignae loci detur astutiae.* Dat. III kal. aug. Heracleae Eucherio et Syagrio cons. La *lex* di Teodosio I fa riferimento a diverse realtà, dal momento che vengono menzionati l'Egitto, le *partes Orientis*, l'Asia, la diocesi Asiana, la diocesi pontica. Quello che può dirsi in via immediata è il fatto che in questi brani è ricorso all'individuazione delle diverse circoscrizioni amministrative

Alla luce di quanto esemplificato e cioè che *partes* potesse anche designare una realtà territoriale non coincidente con “i territori occidentali”, né, meno che mai, con “una metà dell’impero”, possiamo tentare una diversa ipotesi ricostruttiva che valga a escludere la tradizionale lettura impostata su base dualista che, di volta in volta, afferma che una certa legge fosse propria dell’Occidente o dell’Oriente intesi in senso lato.

Quando si è parlato della realtà che l’impero romano si trovò a vivere durante la correggenza di Onorio e Arcadio, quale esempio del contrasto al tempo esistente tra Milano e Costantinopoli, si è riferito il testo di CTh.16.8.14⁴²⁶, una legge con la quale la corte occidentale aveva proibito agli ebrei di trasmettere l’*aurum coronarium* al Patriarca ebraico, per dirottarlo verso l’erario imperiale. In realtà, si pensa, la disposizione non voleva colpire gli ebrei, quanto, al contrario, porre un blocco di capitali verso l’Oriente al fine di danneggiarlo economicamente.

Di questo testo è tornato ad occuparsi di recente de Bonfils⁴²⁷, il quale, in maniera conforme alla sua impostazione dualista, ritiene che la norma fosse limitata alla sola parte occidentale⁴²⁸. Che la disposizione avesse un taglio non universale, possiamo anche ritenerlo, ma che fosse, in breve, riferibile a tutta la *pars* di Onorio, forse potrebbe non essere proprio esatto.

Infatti, cinque anni dopo l’emanazione di questa legge, l’Augusto d’Occidente tornò sui suoi passi, revocando CTh.16.8.14 attraverso la concessione di un nuovo provvedimento, CTh.16.8.17⁴²⁹:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS)AA. HADRIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Dudum iusseramus, ut ea, quae patriarchis a iudaeis istarum partium ex consuetudine praebebantur, minime praeberentur. Verum nunc amota prima iussione secundum veterum principum statuta privilegia cunctos scire volumus Iudaeis mittendi copiam a nostra clementia esse concessam.* DAT. VIII KAL. AUG. ROM(AE) HONORIO A. VI ET ARISTAENETO CONSS.

I motivi del cambiamento di opinione da parte di Onorio circa i rapporti con il patriarca di Gerusalemme, come dice de Bonfils, rimangono nel campo delle ipotesi, ma qui ciò che preme rilevare è l’uso che la cancelleria fa di *istarum partium*.

tipiche dell’età tardo antica. Pur non volendo entrare troppo nello specifico, ciò che si vuol rilevare, almeno in relazione a questi pochi esempi, è che l’imperatore, nel legiferare, non guardava alla *pars orientis* in quanto tale, ma tendeva a distinguere. Questa notazione, quindi, è in linea con l’idea che al tempo non vi fosse contezza di questa o quell’altra *pars imperii*. Un ultimo aspetto non meno importante da portare in evidenza è dato dal fatto che a fronte di un contenuto normativo che guarda a diverse realtà, la costituzione è rivolta al proconsole d’Asia Ausonio, segno questo della possibilità che anche qui i compilatori abbiano reperito l’esemplare particolare di una legge avente una più ampia diffusione.

⁴²⁶ Idem aa. Messalae praefecto praetorio. *Superstitionis indignae est, ut archisynagogi sive presbyteri iudaeorum vel quos ipsi apostolos vocant, qui ad exigendum aurum adque argentum a patriarcha certo tempore diriguntur, a singulis synagogis exactam summam adque susceptam ad eundem reportent. Qua de re omne, quidquid considerata temporis ratione confidimus esse collectum, fideliter ad nostrum dirigatur aerarium: de cetero autem nihil praedicto decernimus esse mittendum. Noverint igitur populi iudaeorum removisse nos depraedationis huiusmodi functionem. Quod si qui ab illo depopulatore iudaeorum ad hoc officium exactionis fuerint directi, iudicibus offerantur, ita ut tamquam in legum nostrarum violatores sententia proferatur.* Dat. III id. april. Mediolano Theodoro v. c. cons.

⁴²⁷ G. de Bonfils, *I rapporti legislativi tra le due partes imperii*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, a cura di S. Crogiez-Pétrequin e P. Jaillette, Université Lille Nord de France, 2012, pp.233-241. In questo contributo lo studioso ha trattato *ex professo* la questione regolata da CTh.16.8.14, ma, in verità, ne aveva già trattato, con riferimento al quadro più lato della normativa concernente gli ebrei nel tardo impero già in *Omnes... ad implenda munia teneantur*, Bari 2000, pp.113-117.

⁴²⁸ G. de Bonfils, *I rapporti cit.*, p.240 e ID., *Omnes cit.*, p.113.

⁴²⁹ La legge del 404 parla in maniera chiara di rimozione della precedente disposizione (amota prima iussione), quindi non si comprende come Sirks parli di “estensione” (CTh.16.8.14, 399, *extended* by CTh.16.8.17 of 404), cfr. A. J. B. Sirks, *The Theodosian Code cit.*, p.16.

Lo studioso, invero, non indugia su questo aspetto che, invece, alla luce del discorso che stiamo conducendo, potrebbe assumere una certa rilevanza.

Potremmo congetturare che laddove il legislatore avesse voluto fare riferimento agli ebrei dei territori occidentali, magari ci saremmo aspettati un'espressione come *occidentales partes*, mentre il dato letterale della norma parla di "tutto ciò che veniva offerto dagli ebrei di *queste parti*". Ora, la *scriptio* ci dice che CTh.16.8.17 venne *data* a Roma e indirizzata al prefetto del pretorio d'Italia Adriano: non è da escludere, pertanto, che l'espressione *istarum partium vada* riferita limitatamente ai territori ricompresi in questa prefettura, con esclusione, per esempio, della Gallia. L'ipotesi non sarebbe del tutto peregrina, sol considerando il commento alla presente legge da parte di Gotofredo, il quale parla del trasferimento dell'*aurum coronarium* "anche dalla prefettura d'Italia" verso l'Oriente (*in Orientem ex Praefectura Praetoriana Italiae quoque deferr*)⁴³⁰.

Tale idea, inoltre, potrebbe trovare un suggello nell'uso dell'aggettivo dimostrativo *iste* da parte della cancelleria. L'aggettivo, infatti, si traduce con "codesto", ovvero "questo", ma con particolare riferimento a ciò che si trova in prossimità dell'interlocutore (in questo caso il prefetto Adriano, così come in CTh.16.8.14 era stato Messalla). D'altronde, sebbene CTh.16.8.17 sia l'unica testimonianza in cui troviamo il presente sintagma, dall'altro lato è possibile tentare un confronto con la già menzionata CTh.7.16.1, in cui l'imperatore usa le parole *ad hanc partem imperii*.

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. THEODORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Hostis publicus Stilicho novum adque insolitum reppererat, ut litora et portus crebris vallaret excubiis, ne cuiquam ex Oriente ad hanc imperii partem pateret accessus. Huius iniquitate rei moti et ne rarior sit diversarum mercium commeatus, praecipimus hac sanctione, ut litorum desistat ac portuum perniciosam custodia et eundi ad redeundi libera sit facultas.* DAT. IIII ID. DEC. RAV(ENNA) BASSO ET PHILIPPO CONSS.

In tale costituzione, per indicare "questa parte dell'impero", Onorio fa uso di *hanc* e non *istam*, pertanto, secondo le regole della grammatica latina, a differenza dell'altro caso, qui l'imperatore dovrebbe far riferimento alla regione dell'impero che si trovava in prossimità sua (quindi la zona dell'Italia ricomprensente Ravenna da cui la costituzione risulta emanata) e non di Teodoro, destinatario della legge.

In ultimo, prima di chiudere questo discorso, dopo aver parlato di *partes* al plurale, è opportuno spendere qualche parola anche sull'uso del singolare *pars*.

L'idea di Mantovani diretta a scoraggiare l'impiego di *pars imperii*, laddove tenda a ipostatizzare una "metà dell'impero", può essere sorretta da un ulteriore esame delle fonti. In sostanza, si vuole dire che è possibile ipotizzare che *pars* significhi, in linea di principio, qualunque regione, territorio, area dell'impero⁴³¹.

Anche qui non mancano esemplificazioni come in CTh.9.16.6 del 358 d.C. in cui rilevano le parole *in quacumque... parte terrarum*, cioè "in qualunque regione della terra", oppure in CTh.7.20.4 del 367 d.C., dove troviamo *in quacumque rei publicae parte*, cioè "in qualunque zona della *res publica*, quindi dello Stato".

Un'ultima testimonianza è ancora da ravvisare in una *lex generalis* sulla quale si tornerà in seguito, vale a dire CTh.10.19.5, dove è possibile leggere *Nullam partem Romani orbis credidimus relinquendam*, con la quale l'imperatore Valente intende dire che "non era da tralasciare alcuna

⁴³⁰ I. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, VI, pars I, Lipsiae MDCCXLIII, p.251.

⁴³¹ R. W. Mathisen, *Natio, Gens, Provincialis and Civis: Geographical Terminology and Personal Identity in Late Antiquity, in Shifting Genres in Late Antiquity*, UK, 2015, p.286 dove viene indicato che nell'*Expositio totius mundi et gentium* (trattato geografico anonimo in latino del IV secolo d.C), anche il termine *pars*, al singolare, viene utilizzato "to describe different regions of the empire", così come con altri termini, quali *provincia, regio, terra*.

regione del mondo romano". In tutti questi casi, quindi, notiamo come il termine *pars* sia usato in maniera generica.

Allora, a seguito di questa argomentazione, riprendiamo gli unici due testi in cui compare l'espressione *pars imperii*, cioè CTh.7.16.1 e CTh.1.1.5, per tentare una diversa ricostruzione delle parole usate in questi due ultimi frammenti. Se del primo abbiamo già detto qualcosa, per quanto concerne la legge di Teodosio II del 429, ancora una volta è la formula *alia parte coniunctissimi imperii* a suscitare il nostro interesse:

CTh.1.1.5:"[...] *In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii* [...]

Di solito, quando si affronta l'esame di questo escerto, si tende a rendere la prima parte della proposizione consecutiva con "così varrà nell'altra parte del *coniunctissimum* impero". Tuttavia, a questa interpretazione canonica potrebbe accostarsi anche un altro tentativo.

Sappiamo che la lingua latina conosceva due tipi di aggettivo indefinito per indicare "un altro" o "l'altro": *alter*, *altera*, *alterum* per designare "un altro" tra due, e poi *alius*, *alia*, *aliud* per indicare "un altro" fra tanti. Nel caso che ci occupa, la cancelleria costantinopolitana fa uso di *alia*, pertanto potrebbe anche ipotizzarsi che l'imperatore abbia voluto dire che una legge avrebbe avuto valore universale non "nell'altra parte del congiuntissimo impero" (per intenderci, i domini di Valentiniano III), bensì "in un'altra parte (fra tante) del congiuntissimo impero, quindi ovunque, *in quacumque parte*, per usare le parole già viste di CTh.9.16.6 e 7.20.4. Se rimaniamo, infatti, sul piano strettamente grammaticale, dobbiamo ritenere che, ancora a metà del V secolo d.C., la cancelleria conoscesse l'impiego distinto di *alius* e *alter* e ciò lo dimostra proprio lo stesso Teodosio II, allorché, nell'immediata prosecuzione di CTh.1.1.5, si trova a utilizzare anche il genitivo di *alter*:

CTh.1.1.5:"[...] *sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum* [...]

Ancora più sintomatico, poi, è l'uso di *alter* nel *principium* di un'altra costituzione di Teodosio, cioè NTh.2 del 447 d.C.:

Domino Valentiniano inclito victori ac triumphatori, semper augusto filio Theodosius perpetuus Augustus pater. *Postquam in corpus unius codicis divorum retro principum constitutiones nostrasque redegimus, aliam mox legem nostra pietas promulgavit, quae tam confecto codici vires auctoritatemque tribueret nec aliter in iudicio quas contineret leges, nisi ex ipso proferrentur, valere praeciperet, quam si quid iuris ab altero nostrum postea conderetur, id demum in alterius quoque principis regno vires proprias obtinere, quod generatim constitutum esset et divinis prosequentibus scriptis ad alterum principem fuisset emissum.*

Si tratta della Novella mediante la quale l'Augusto d'Oriente trasmise al collega Valentiniano le leggi successive alla promulgazione del *Codex Theodosianus*. In questo escerto, ancora, Teodosio ha modo di ribadire la regola perché una sua *lex* valesse nei territori occidentali e, a questo fine, è significativo il fatto che usi l'espressione *in alterius quoque principis regno*; come si vede, dunque, l'imperatore orientale, in questo caso, utilizza appunto il genitivo di *alter* per riferirsi "all'altro *princeps*", proprio perché gli Augusti erano due soltanto, concetto ribadito anche dalle successive parole *ad alterum principem*.

Per rimanere nell'ambito del discorso che stiamo facendo, questo stesso frammento del 447 si presta anche ad un'altra considerazione. Nel riferirsi ai territori dell'*alterum principem*, Teodosio parla di *regnum* e non di *pars*. Questa terminologia dovrebbe, quindi, avvalorare

ancora di più il fatto che l'*alia pars* di CTh.1.1.5 non fosse per Teodosio "l'altra parte dell'impero" o "l'altra metà dell'impero", in quanto, al di là del piano grammaticale, il termine *pars*, nel latino tardo, aveva l'accezione semantica di regione o zona, da preferire addirittura alla traduzione pura e semplice di "parte" in senso stretto⁴³². Pertanto, assumendo questo significato, l'idea "dell'altra metà dell'impero" si allontanerebbe ancora di più.

Oltre a queste argomentazioni, sono viepiù le stesse fonti giuridiche di quel tempo a sorreggere il nostro ragionamento. Si pensi ad un'altra legge emanata sempre da Teodosio II e sempre nel 429 d.C. Facciamo riferimento alla già menzionata CTh.16.8.29, di cui riportiamo le parole che ci interessano:

IMPP. THEOD(OSIUS) ET VAL(ENTINI)ANUS AA. IOHANNI COM(ITI) SACR(ARUM) L(ARGITIO)NUM) [...] *et quod de occidentalibus partibus patriarchis conferri consueverat, nostris largitionibus inferatur*. DAT. III KAL. IUN. CONSTANTINOP(OLI) FLORENTIO ET DIONYSIO CONSS.

Nel disporre che l'*aurum coronarium* largito dai territori occidentali ai patriarchi fosse da destinare alle casse imperiali, come già anticipato, l'imperatore orientale fa uso, di *partes* e non di *pars*. Se l'espressione *pars imperii*, come afferma la dottrina dominante sulla base della lettura canonica di CTh.1.1.5, avesse individuato "una metà dell'impero", immaginiamo che l'Augusto ne avrebbe fatto uso anche in CTh.16.8.29 che è addirittura successiva di tre mesi all'altra costituzione. Invece, così come nella maggioranza dei casi, vediamo che anche qui il legislatore preferisce impiegare il sostantivo declinato al plurale, secondo l'invalso significato "di insieme delle regioni occidentali".

Ancora si può continuare su questa linea, richiamando un altro frammento sempre di Teodosio II, tratto dalla richiamata NTh.1 del 15 febbraio 438:

Imp. Theodosius et Valentinianus aa. Florentio praefecto Orientis. [...] *His adicimus nullam constitutionem in posterum velut latam in partibus occidentis aliove in loco ab invictissimo principe filio nostrae clementiae, perpetuo Augusto Valentinianus posse proferri vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentibus intimetur* [...]

Nel ribadire, infatti, le medesime prescrizioni che aveva già sancito nel 429, Teodosio II precisa che una costituzione di Valentiniano III (che avrebbe successivamente acquisito *vim legis* in Oriente se trasmessa con una *divina pragmatica*) avrebbe potuto essere concessa *in partibus occidentis* oppure *in alio loco*, cioè "in qualunque altro luogo" e il fatto che le parole *in alio loco* siano poste in opposizione alle prime, *in partibus occidentis*, potrebbe, anche qui, indicare che si trattava di qualunque posto nel territorio dell'impero, riflesso, come dice Barone-Adesi, del "principio tradizionale dell'unità che caratterizza un'unica *respublica Romana* pur governata da un collegio imperiale"⁴³³.

Concludendo, dunque, possiamo fare le seguenti osservazioni. Così come detto a proposito delle consuetudini locali il cui incontro-scontro con il diritto imperiale avrà generato situazioni di particolarismo normativo, queste ultime saranno scaturite anche in altro modo e cioè per mano e iniziativa dello stesso imperatore. Con questo si vuole dire che, a prescindere dalle peculiarità provinciali a cui abbiamo accennato prima, non è da escludere che la cancelleria nel dettare, per esempio, una legge valevole per sola città di Roma, Costantinopoli o di qualunque altra porzione di territorio avrà creato, magari, una divergenza rispetto al resto dell'ordinamento, motivandola sulla base di valutazioni politiche (fisco, amministrazione,

⁴³² E. Löfstedt, *Il latino tardo cit.*, pp.160-161.

⁴³³ G. Barone-Adesi, *Ricerche sui corpora normativi dell'impero romano. 1 – I corpora degli iura tardoimperiali*, Torino 1998, p.63 nt.21.

economia, produzione commerciale, etc.) . Ma tutto ciò, lo si ribadisce con Mantovani⁴³⁴, non creava un dualismo tra le Occidente e Oriente, semmai un “particolarismo normativo” che conviveva all’interno di entrambi.

Per suggellare simile congettura può citarsi una fonte in particolare, CTh.13.1.11 del 2 o 3 luglio del 379:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. AD HESPERIUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Etsi omnes mercatores spectat lustralis auri depensio, clerici tamen intra Illyricum et Italiam in denis solidis, intra Gallias in quinis denis solidis immunem usum conversationis exercent. Quidquid autem supra hunc modum negotiationis versabitur, id oportet ad functionem aurariam devocari.* DAT. III. NON. IUL. AQUILEIAE AUXONIO ET OLYBRIO CONSS.

Si tratta di una legge dell’imperatore Graziano diretta a restringere l’ambito di operatività dell’esenzione fiscale in favore dei chierici che esercitassero il commercio⁴³⁵. Ai nostri fini importa notare come il legislatore fissasse differenti limiti: uno più basso per i chierici dell’Italia e dell’Illirico, e uno più alto per quelli della Gallia. Nonostante i motivi di questa disparità di trattamento, come dice Caron, siano ignoti, in ogni caso assistiamo a quella che può chiamarsi una difformità normativa.

La nota rilevante è che questa si veniva a creare tra regioni del medesimo Occidente! Ma, com’è evidente, tutto questo non ha nulla a che vedere con un presunto dualismo legislativo. Se, infatti, l’imperatore d’Occidente doveva tener conto di particolarità fra aree, in un certo senso, “contigue” perchè tutte rientranti nella sua zona di influenza, non dobbiamo stupirci poi se differenze normative si riscontrano, a maggior ragione, quando compariamo disposizioni concernenti realtà molto distanti nello spazio.

B. LE COSTITUZIONI DESTINATE A TUTTO L’IMPERO

Veniamo adesso a parlare delle *leges generales* che, tanto per l’*inscriptio* quanto per il loro contenuto, verosimilmente, abbiano potuto interessare tutto l’impero.

Per quanto concerne una prima selezione da effettuare sulla base delle *inscriptiones*, anche qui non possiamo che evidenziare il loro numero ridotto rispetto alla gran massa di costituzioni che si presentano sotto la veste di *epistulae*. Al riguardo, però, come nota Palacios, nell’individuare l’ulteriore ripartizione tra leggi destinate a funzionari, Senato, etc. e quelle aventi destinazione collettiva, comunque, non sembra sussistere alcuna differenza formale tra di loro⁴³⁶.

Entrando nel merito della questione, prima di tutto, la nostra attenzione viene carpiata da quelle indicazioni come *ad universos provinciales* (o anche *veteranos* o *palatinos*) da un lato e semplicemente *ad provinciales*⁴³⁷ dall’altro. In entrambi i casi, comunque, non è presente alcuna aggettivazione che valga a denotarne l’area etnica o geografica di riferimento e, d’altro canto, si

⁴³⁴ D. Mantovani, *Il diritto da Augusto cit.*, p.525.

⁴³⁵ P. G. Caron, *L’esenzione fiscale del clero nella legislazione degli imperatori romani cristiani*, in *AARC*, XII., Napoli 1998, p.268.

⁴³⁶ J. L. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales cit.*, p.289.

⁴³⁷ Del primo tipo il Teodosiano conserva la seguente serie: CTh.2.26.3, CTh.2.30.1, CTh.6.35.5, CTh.7.20.3, CTh.7.20.8, CTh.9.1.4, CTh.11.30.16, CTh.11.30.17, CTh.11.34.1, CTh.15.14.2, CTh.15.14.5. Per quanto riguarda quelle *ad provinciales*, ricordiamo CTh.1.16.6, CTh.1.16.7, CTh.4.5.1, CTh.5.17.1, CTh.7.9.1., CTh.8.8.6, CTh.9.14.2, CTh.9.27.6, CTh.10.1.3, CTh.10.10.3, CTh.12.12.9.

evidenza con Meynial che in età tardoantica il termine *provinciales* stava ad indicare "tous les Romains et non pas seulement les anciens provinciaux"⁴³⁸.

La prima, immediata e ovvia differenza⁴³⁹ tra i due tipi di *inscripciones* è quella relativa alla presenza dell'aggettivo *universus* che si ritrova in un primo gruppo, mentre è assente nelle altre. Che significato possiamo trarre da questa notazione?

Non sembrano esserci dubbi intorno al fatto che laddove sia presente l'aggettivo in questione il senso da attribuire alla portata della norma non può che essere quello di un'universalità tale da ricomprendere "tutti" i soggetti (di volta in volta provinciali, palatini, veterani) diffusi nell'impero. D'altro canto, se riferiamo norme con questa portata a un impero la cui divisione a livello costituzionale non è mai avvenuta, la conclusione non potrebbe che essere questa.

Ad avvalorare tale ipotesi, possono addursi le non coincidenti posizioni che grandi esponenti del dualismo manifestano di fronte a un'*inscriptio* come *ad universos provinciales* per vedere come non vi sia un'interpretazione unanime. Da un lato, infatti, ritroviamo Volterra, il quale non si esprime al riguardo, ma include in un unico novero destinazioni così ampie accanto a quelle particolari viste nel precedente paragrafo⁴⁴⁰, all'opposto, invece, c'è de Dominicis, il quale afferma che, dopo il 338 d.C., leggi di questo tipo iniziarono a riguardare i sudditi di una sola *pars imperii*⁴⁴¹. Infine, in posizione mediana ed esitante rispetto a queste prime due, Gaudemet, il quale con riferimento particolare alla legislazione di Costantino e Licinio (alla quale d'altronde risalgono tre dei pochi esempi di questo tipo), afferma che esse sollevano problemi "non ancora risolti in maniera perfetta"⁴⁴².

I dubbi, semmai, dovrebbero riguardare quelle iscrizioni che non sono accompagnate dall'aggettivo *universus*. Ma possiamo dirci certi che questa assenza sia di per sé indice che la *lex generalis* non fosse propria di tutto l'impero? Una risposta a questa domanda non è semplice e possiamo soltanto avanzare delle ipotesi. Nell'impossibilità, oggi, di ricavare una testimonianza certa che ci renda un ausilio a tal proposito, si può rimanere fermi dell'avviso che laddove il contenuto della norma non ci informi circa la restrizione della stessa ai *provinciales* di una certa regione, non possiamo far altro che ritenere la genericità della destinazione il sintomo di una probabile efficacia della legge stessa verso i provinciali di tutto l'impero. Questa, d'altronde, sembra essere l'interpretazione di Larsen, il quale accenna agli editti indirizzati *ad provinciales* del tardo impero, intendendoli inviati "a tutte le assemblee dell'Impero"⁴⁴³. Ancora pare porsi sullo stesso piano il già ricordato Luzzatto⁴⁴⁴, il quale trae prova *e contrario* dell'esistenza di leggi proprie di determinate provincie dal fatto che i codici, all'opposto, annoverino altre fonti come quelle *ad universos provinciales*, che, per lo studioso, stanno sullo stesso piano di quelle *ad provinciales*. Sempre sulla stessa scia, di recente, Palacios ritiene che leggi indirizzate *ad*

⁴³⁸ E. Meynial, *Le mariage après les invasions*, in *Nouv.rev.hist.de droit franç. et étrang.*, XX, 1896, pp.750-751. A tal riguardo, come afferma Palacios, bisogna tener conto del fatto che in età tardo imperiale il termine *civis* risulta "svalutato, dal momento che, da quando era entrata in vigore la constitutio Antoniniana, ormai tutti gli abitanti dell'impero erano diventati cives, cfr. J. L. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales cit.*, pp.286-287. TLL, III, s.v.*provinciales*: "qui ex provinciis sunt", p.678.

⁴³⁹ È, infatti, altresì possibile cogliere almeno un altro aspetto. Innanzitutto si registra una tendenza cronologicamente decrescente nell'uso del tipo *ad universos provinciales*, per esempio, rispetto all'altra tipologia priva dell'aggettivo qualificativo. Mentre, infatti, l'ultima testimonianza più tarda del primo tipo che il Teodosiano riporta è da ricondurre all'età di Valentiniano I e Valente (CTh.7.20.8 del 17 novembre 364), per quanto concerne il secondo tipo, l'uso è ancora testimoniato da una *lex generalis* di Arcadio e Onorio (CTh.8.8.6 del 15 giugno 395).

⁴⁴⁰ E. Volterra, *Diritto romano cit.*, pp.281 e ss.

⁴⁴¹ M. A. de Dominicis, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi cit.*, pp.473-474.

⁴⁴² J. Gaudemet, *Le partage législatif cit.*, p.327.

⁴⁴³ J. A. O. Larsen, *Representative government in Greek and Roman history*, Berkeley/Los Angeles, London 1966, pp.147-148.

⁴⁴⁴ G. I. Luzzatto, *Ricerche cit.*, pp.267-271.

provinciales siano relative “a la masa de súbditos del imperio”, in quanto sembra che l’indicazione conferisca “un carácter más universal”⁴⁴⁵.

Accanto a queste ipotesi, però, possiamo accostarne altre. Non dimentichiamo, per esempio, l’incidenza che abbiano potuto avere le vicende della tradizione manoscritta, per cui a seguito dell’opera dei copisti l’aggettivo sia venuto meno. Ancora non è da escludere che a venir meno sia stato l’aggettivo denotante l’area geografica di riferimento, nel senso che in origine l’*inscriptio* avrebbe potuto indicare una determinata categoria di provinciali. Magari, infatti, è possibile che i compilatori teodosiani, nel tentativo di rendere generale una costituzione territoriale al momento della sua inclusione nel Codice, abbiano rimosso il riferimento alla regione⁴⁴⁶. Ancora, poi, un’ultima considerazione degna di rilievo può nascere dai quei casi in cui la *subscriptio* non ci fornisce le indicazioni sulla *datio*. Quando infatti quest’ultimo dato manca in una costituzione diretta a un funzionario dell’amministrazione oppure a determinati provinciali o città, l’attribuzione a questo o a quell’altro Augusto può tentarsi proprio sulla scorta della qualifica del destinatario. Ma quando, invece, la legge è diretta a un soggetto generico, come può essere appunto la dicitura *ad provinciales*⁴⁴⁷, in assenza di ulteriori informazioni, può risultare davvero difficile ricondurla all’opera di un preciso legislatore.

Accenniamo, infine, in questa sede che, almeno in un caso, le stesse fonti normative potrebbero suffragare l’idea che i *provinciales tout court*, possano essere intesi con riferimento ai provinciali appunto di aree ricomprese in Occidente come in Oriente. Si tratta di una costituzione di Costantino, che verrà ripresa e trattata diffusamente nell’ambito dell’esame della sua legislazione⁴⁴⁸.

Oltre all’uso di *universus* che rappresenta l’aggettivo più usato nelle *inscriptiones*, il Teodosiano contempla, in un caso soltanto, l’utilizzo di *omnes* sempre per rafforzare il riferimento ai *provinciales*. Si tratta di CTh.4.4.5 del 13 marzo 416, un *edictum* emanato a Costantinopoli da Teodosio II, ma come sempre intestato anche all’Augusto d’Occidente, e destinato *ad populum urbis constantinopolitanae et ad omnes provinciales*. Rinviando l’inquadramento della legge ad un momento successivo, possiamo sin d’ora attenerci al dato formale e notare come, in questo caso, il legislatore sia stato chiaro nell’indirizzare la sua disposizione non soltanto al popolo della capitale d’Oriente, bensì anche “a tutti i provinciali”⁴⁴⁹.

Riservandoci di discutere in maniera approfondita di questi aggettivi quando passeremo a trattare dei contenuti precettivi veri e propri, rimaniamo ancora in tema di *inscriptiones* di carattere generale, per notare un’altra categoria di *leges*, vale a dire quelle indirizzate *ad populum*⁴⁵⁰. Si fa qui riferimento, per lo più, a quei casi (che poi costituiscono la maggior parte)

⁴⁴⁵ J. L. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales cit.*, p.289 e p.291.

⁴⁴⁶ Nel discutere del minor numero di tale tipo di *leges generales* all’interno del Codice Teodosiano, Palacios invita a considerare anche l’ipotesi relativa all’intervento dei compilatori di Teodosio II. D’altro canto, sulla base della documentazione disponibile, oggi noi affermiamo che possediamo pochi esemplari di questo genere, ma non possiamo dirci del tutto certi che la realtà fosse quella che ci riflette la compilazione della metà del V secolo, cfr. J. L. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales cit.*, p.290.

⁴⁴⁷ Si veda il caso di CTh.9.14.2 del 1 luglio 391.

⁴⁴⁸ CTh.11.27.2 del 6 luglio 322: “Idem a. Menandro. *Provinciales egestate victus atque alimoniae inopia laborantes liberos suos vendere vel obpignorare cognovimus. Quisquis igitur huiusmodi repperietur, qui nulla rei familiaris substantia fultus est quique liberos suos aegre ac difficile sustentet, per fiscum nostrum, antequam fiat calamitati obnoxius, adiuvetur, ita ut proconsules praesidesque et rationales per universam africanam habeant potestatem et universis, quos adverterint in egestate miserabili constitutos, stipem necessariam largiantur atque ex horreis substantiam protinus tribuant competentem. Abhorret enim nostris moribus, ut quemquam fame confici vel ad indignum facinus prorumpere concedamus.* Dat. prid. non. iul. Romae Probianus et Iuliano conss.” Cfr. E. Volterra, *L’efficacia delle costituzioni cit.*, pp.409 e ss.

⁴⁴⁹ Sull’uso congiunto di *populus* e *provinciales* nell’ambito della medesima *inscriptio* cfr. J. L. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales cit* passim ed anche le considerazioni *infra*.

⁴⁵⁰ Su questo argomento, in particolare, cfr. C. Dupont, *Les constitutions ad Populum*, in *Revue Historique de droit français et étranger*, XLIX, Paris 1971, pp.586-600. La studiosa, tuttavia, ritiene che la tematica delle *leges ad populum*

in cui la destinazione è espressa, appunto, in maniera pura e semplice “al popolo”⁴⁵¹. Questo tipo di indirizzo fa la sua comparsa con Costantino, la cui produzione, in effetti, presenta un numero cospicuo di questo tipo di *leges* che, poi, decresce man mano che si va avanti nel tempo.

Ma che significato bisogna attribuire a un indirizzo come *ad populum* nell’ambito dell’efficacia delle disposizioni valide per tutto l’impero?⁴⁵² Anche in questo caso non siamo dinnanzi a una questione semplice. Già Gotofredo se ne era occupato, ritenendo che “quando una legge è emessa *ad populum*, il popolo in questione è quello della città di Roma”. Questa identificazione, in effetti, riposa sulla valenza simbolica e retorica che rivestiva, appunto, l’antica e gloriosa capitale dell’impero. Tuttavia, sempre il celebre commentatore settecentesco, occupandosi poi nello specifico di CTh.7.4.13 emanata da Valentiniano I nel 364/365⁴⁵³, si domandava quale fosse il popolo dell’*inscriptio*, visto che, alla luce del contenuto, non poteva essere quello di Roma⁴⁵⁴.

In effetti, i dubbi e le perplessità durano ancora oggi ed è proprio per questo che non possiamo esimerci dal prendere in considerazione anche queste fonti: se, infatti, fosse assolutamente certo che il *populus* di cui si parla fosse quello urbano di una ben precisa città, queste leggi andrebbero collocate nell’ambito delle disposizioni di natura territoriale. Invece, Luzzatto⁴⁵⁵ segnala che, in relazione a queste testimonianze, sorge “di volta in volta il problema di determinare se dovevano essere applicate per tutto l’ambito dell’impero, o erano rivolte soltanto alla popolazione di Roma e Costantinopoli”.

Ora, accogliendo le indicazioni della Dupont, bisogna valutare attentamente i dati della *subscriptio* e il contenuto.

Procedendo in questo modo, non si esclude che in alcuni casi il *populus* sia proprio quello di Roma, come per esempio sembra testimoniare CTh.14.14.1 del 397⁴⁵⁶, dove vengono comminate sanzioni per coloro che hanno edificato nel Campo Marzio. La costituzione, poi, oltre ad essere rubricata sotto il titolo *De campo Martio urbis Romae*, risulta *data e proposita* nella stessa città. In altre ipotesi, invece, un nesso evidente con la città di Roma non si pone e, quindi, occorre capire se possa per esempio riferirsi anche alla capitale d’Oriente, Costantinopoli, che con l’andare del tempo venne sempre più assumendo i connotati di una “seconda Roma”.

Tuttavia, e veniamo così all’aspetto più interessante, poiché questi testi trattano argomenti importanti e le materie più diverse, dal diritto pubblico a quello privato⁴⁵⁷, le conclusioni possono anche cambiare. Prendiamo, per esempio, il testo della costantiniana CTh.1.2.2 del 29 agosto 315:

non afferisca al più vasto problema del *partage législatif*, cfr., *op.cit.*, p.592 nt.66; M. P. Baccari, *Cittadini popolo e comunione cit.*, *praecipue* pp.135-136, pp.163-181 e pp.191-193; J. L. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales cit passim*.

⁴⁵¹ Le fonti, infatti, mostrano anche destinazione “plus complexe”, come dice la Dupont, e che ritroviamo per esempio in una legge di Costanzo II del 352 d.C. indirizzata *ad universos provinciales et populum*, cioè CTh.15.14.5

⁴⁵² A dire il vero, nonostante si occupi della determinazione dello spazio di applicazione di questa categoria di leggi, la Dupont pensa che tale questione non abbia alcuna incidenza su quella più ampia dei rapporti legislativi tra le due *partes imperii*, C. Dupont, *Les constitutions cit.*, p.592 nt.66.

⁴⁵³ IDEM AA. AD POPULUM. *Actuarii per singulos vel ut multum binos dies authentica pittacia prorogent, ut hoc modo immisiss pittaciis species capitum annonarumve ex horreis proferantur. Quod nisi fuerit custoditum, actuarius et susceptor, sed et officium iudicantis, quod non institerit huic iussioni, statutae obnoxium tenebitur.* DAT. KAL. OCT. AQUIL(EIA) VALENTINIANO ET VALENTE AA. CONSS.

⁴⁵⁴ I. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, II, Lipsiae MDCCXXXVII, p.305.

⁴⁵⁵ G. I. Luzzatto, *Ricerche cit.*, pp. 267-268 nt.2. Sulla stessa linea la Baccari, *Cittadini cit.*, p.136 ed ivi nt.6 e, più di recente J. L. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales cit.*, *passim*.

⁴⁵⁶ Impp. Arcadius et Honorius aa. ad populum. *Post alia: eos, qui in Campo Martio casas seu tuguria collocare temptaverint, sententia viri illustris praefecti spoliatos omnibus facultatibus tradi in perpetuum exilio praecipimus. Et cetera.* Dat. et proposita Romae in foro divi Traiani Caesario et Attico cons.

⁴⁵⁷ C. Dupont, *Les constitutions cit.*, p.590.

IMP. CONSTANTINUS A. AD POPVLUM. *Contra ius rescripta non valeant, quocumque modo fuerint inpetrata. quod enim publica iura perscribunt, magis sequi iudices debent.* P(RO)P(OSITA) IIII KAL. SEPTEMB. ROMAE CONSTANTINO A. IIII ET LICINIO IIII CONSS.

Si tratta di un brano molto importante e noto agli studiosi della produzione normativa d'età tardo imperiale. La legge è indirizzata *ad populum* e risulta pubblicata a Roma. Basta questo a dire che essa fosse rilevante soltanto per la grande capitale dell'impero? Di certo, il contenuto che riguarda la invalidità dei rescritti *contra ius* non autorizza a pensare questa conclusione, alla quale si arriverebbe se ci basassimo unicamente sulla *propositio*.

Dal momento, quindi, che il panorama delle testimonianze di questo tipo è così variegato che una soluzione univoca non è possibile⁴⁵⁸, l'ipotesi ricostruttiva della Dupont è nel senso di ritenere che nei casi in cui manca un nesso con una ben precisa città, la legge sia da intendere come riferita alla popolazione di una qualunque città dell'impero⁴⁵⁹. La legge, poi, avrebbe trovato applicazione in tutti i centri in cui fosse stata pubblicata, forte, peraltro, del vantaggio rappresentato da una *inscriptio* che non avrebbe dovuto subire cambiamenti⁴⁶⁰. Alla luce, dunque, di questa interpretazione che ha il pregio di basarsi sull'evidenza dei testi, ha senso discutere anche delle *leges ad populum*, perché ad esse potrebbe riconoscersi una validità universale⁴⁶¹.

⁴⁵⁸ Tra le obiezioni mosse dalla studiosa francese vi è la seguente: se il *populus* fosse sempre quello romano in senso stretto, che senso avrebbe una costituzione *ad populum* la cui origine è da ravvisa in un'*occasio* postasi, per esempio, in una località orientale? Se l'imperatore, infatti, emanasse una costituzione prendendo lo spunto da un fatto concreto che non ha nulla a che vedere con la città di Roma, sarebbe del tutto strano che poi la legge fosse destinata al popolo romano, cfr. C. Dupont, *Les constitutions cit.*, p.594

⁴⁵⁹ La studiosa ritiene di trovare un riscontro di quanto dice in una costituzione di Onorio e Arcadio del 396: "IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. AD POPULUM. *Quisquis in domo patrimoniave suo vel qualibet abstrusa et longissime a se possessione discreta desertorem latere cognoscit, ad eos, quibus cura indagandi mandata est vel, si forte defuerint, ad rectorem provinciae protinus spontanea oblatione deducat veniam delicti veteris habiturus. Exactis enim quattuor mensibus, postquam edictum nostrum intra eam urbem, quam quisque habitat, fuerit publicatum, si quis noluerit moderationi praesentis obedire praecepti, haec in eum poena inponetur, ut et qui occultatus fuerit eruatur et latebrae auctor pro uno desertore vel duas praeter eum auri libras vel duos iuniores militaris roboris ac staturae cogatur fisco abscessa spe totius defensionis inferre. Et quoniam plurimos cognovimus, priusquam victricibus aequilis sociarentur, vel illuc, unde electi fuerant, vel quo placuerit abire, alios autem litterarum initiatos auspicio, quamquam necdum dicantur meruisse sub signis, praecipimus, ut post tempus definitum quicumque ex iunioribus fuerit retentus, praeter eum vel duos tirones per singulos vel duas auri libras malo coactus fisco nostro adnumeret. Qui vero causarias vel honestas indepti sunt missiones, ab invidia et formidine desertionis amoveantur, etsi haec sunt tyrannico tempore consecuti, dummodo eos eas meruisse vel peracto milit[ae] labore vel probata debilitate pateat. Si qui etiam ex sferjvorum numero militiae se sociarunt, quos dominis suis legitima iudicum reformavit auctoritas, sine metu legis ab his, quibus recte docentur redditi, tenebuntur.* DAT. VI KAL. MAI. MED(IOLANO) ARCADIO IIII ET HONORIO III AA. CONSS. In questo provvedimento che riguarda i disertori e che Onorio definisce edictum, viene detto che: "Passati quattro mesi dopo che il nostro editto sia stato pubblicato in quella città che ciascuno abita...".

⁴⁶⁰ Certo, alcuni punti oscuri rimangono: che significato allora dare ai casi in cui una legge era indirizzata a una popolazione ben precisa? Prendiamo il caso di CTh.16.2.16 emanata da Costanzo e Giuliano il 14 febbraio 361: Idem aa. ad Antiochenses. *In qualibet civitate, in quolibet oppido vico castello municipio quicumque voto christianae legis meritum eximiae singularisque virtutis omnibus intimaverit, securitate perpetua potiat. Gaudere enim et gloriari ex fide semper volumus, scientes magis religionibus quam officiis et labore corporis vel sudore nostram rem publicam contineri.* Dat. XVI kal. mart. Antiochiae Tauro et Florentio cons. Basta considerare le prime parole della presente legge, per rendersi conto che essa non poteva essere destinata ai soli abitanti di Antiochia. Ma allora perché la scelta di indirizzarla *ad Antiochenses* e non *ad populum*? L'obiezione è legittima, ma non esiste alcuna spiegazione plausibile, se non immaginando che ciò dipendesse dalla libera scelta del legislatore, cfr. C. Dupont, *Les constitutions cit.*, p.596.

⁴⁶¹ La Dupont, poi, sostiene che la sua tesi sia corroborata dall'uso del plurale *populi* che si trova in altri brani. Per esempio il ben noto Editto di Tessalonica del 380 è indirizzato *ad populum urbis Constantinopolitanae*, mentre l'esordio è dato dalle altrettanto note parole *Cunctos populos*: secondo l'autrice, quindi, Teodosio si sarebbe rivolto tanto al popolo della capitale d'Oriente, quanto ai popoli di tutte le altre città, ma sempre assegnando al termine in questione il medesimo significato, cfr. C. Dupont, *Les constitutions cit.*, p.595. Ancora, poi, l'ampia diffusione che leggi di questo tipo avevano è testimoniata anche da CTh.6.35.5 emanata da Costantino nel luglio del 328, quindi in un periodo in cui era ormai unico imperatore: " IDEM A. AD UNIVERSOS PALATINOS. *Ab his, qui post inpleta officia fidelis obsequii administrationes publicas me[fr]uerunt, concessa quidam conantur privilegia def[or]jquere nec intellegunt*

Di recente, Palacios è tornato sul tema in questione, in particolare occupandosi proprio del rapporto tra i termini *populus* e *provinciales* che ricorrono nelle *inscriptiones*. Lo studioso mostra di aderire alle argomentazioni della Dupont⁴⁶²: nello specifico, richiamando l'importanza dei contenuti delle leggi *ad populum*, Palacios individua una maggiore concentrazione, per esempio, nel settimo e nono libro del Teodosiano, in cui, rispettivamente, sono contenute disposizioni relative alla materia militare e penale, settori in cui forte era l'esigenza sentita dagli Augusti di informare la gran massa della popolazione, dal momento che proprio in essi si ponevano questioni rilevanti per l'ordine pubblico e la stabilità dello Stato⁴⁶³.

Rivolgendo, adesso, l'attenzione ai contenuti veri e propri, il discorso può prendere le mosse da quanto abbiamo visto prima a proposito dell'uso degli aggettivi indefiniti. A differenza, però, delle *inscriptiones*, nel corpo delle varie *leges* l'uso di aggettivi come *universus* o *omnes* risulta di gran lunga più copioso. Dato il loro numero non è possibile in questa sede richiamarle tutte, sebbene saranno oggetto di disamina nelle prossime pagine. Limitiamoci, dunque, ad alcune osservazioni preliminari.

Come avremo modo di vedere, nel riferirsi alle varie categorie di destinatari degli effetti delle norme, gli imperatori spesso li qualificano con *omnes*, *universi* ed anche, molto frequente, *cuncti*.

In tutti e tre i casi il significato più immediato da attribuire loro è quello di "tutti", quantunque non siano assenti delle sfumature di senso che ad essi si accompagnano.

Nel suo manuale di sinonimi latini⁴⁶⁴, il filologo Döderlein, pur sottolineando che nel complesso i tre termini denotino tutti insieme "delle originarie individualità che formano un insieme dalla loro associazione", mette in luce queste sfumature. In particolare, *omnes* (che si contrappone a *unus* o *nemo*) sta ad indicare la totalità pura e semplice che nasce da un insieme di parti, *universi* (in opposizione a *singuli*) individua la totalità in opposizione alle singole parti, ed infine *cuncti* (cioè "tutti quanti" da *coniuncti*, in contrapposizione a *dispersi*) sottolinea l'unione di diverse parti in una totalità. In particolare, merita di essere ricordata la definizione che da Forcellini, per il quale *cuncti* sono *omnes, sed coniuncti et congregati: at vero omnes, etiam in diversis locis sint.*, quindi anche se i soggetti "si trovino in luoghi diversi"⁴⁶⁵.

Al di là del fatto di evidenziare che *cuncti* era già usato in età diocleziana, mentre *universi* e *omnes* ebbero a diffondersi a partire dalla legislazione costantiniana, Catalano insiste sul dato che questa terminologia, usata nelle fonti giuridiche del IV e del V secolo, serve ad indicare tutti *qui in orbe Romano sunt*, quale riflesso linguistico del dell'universalismo giuridico, includendo sotto l'impero del *ius Romanum* tutti indistintamente⁴⁶⁶, secondo la vigenza del principio di territorialità⁴⁶⁷. E *orbis Romanus*, a tacer d'altro, non può che essere tutto l'impero.

fastigiis promotionum [in] sublime provectos ab immunitate legitima exire minime oportere. Ideoque praecipimus, ut palatini [nos] tri expleto munere fidelis obsequii, cum ad dign[it]atum cumulos elati fuerint, nihil de concessis p[ro]v[inc]ialibus legibus perdant, sed incrementis dignitatum utilis [au]geatur immunitas. De qua re ad praefectos praeto[ri]o et ad praefectum urbis scribita direximus. DAT. NON. IUL. YSCO IANUARINO ET IUSTO CONSS. Come possiamo vedere, la legge è destinata ad universos palatinos; tuttavia, al termine del frammento leggiamo le parole *De qua re ad praefectos praeto[ri]o et ad praefectum urbis scribita direximus*, ovvero che "sulla medesima questione la cancelleria aveva inviato degli scritti anche ai prefetti del pretorio e al prefetto urbano (solo quello di Roma, visto che in quell'anno ancora non esisteva una carica omologa per la città di Costantinopoli).

⁴⁶² J. L. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales cit., passim*.

⁴⁶³ J. L. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales cit.*, pp.295-296.

⁴⁶⁴ L. Döderlein, *Hand-book of Latin Synonymes*, usato nella traduzione inglese di H. H. Arnold, London 1841, pp.178-179.

⁴⁶⁵ A. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, I, s.v. *Cunctus*, secunda impressio anastatice confecta quartae editionis aa. 1864-1926, Patavii, p.913.

⁴⁶⁶ P. Catalano, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*. I. Torino 1990, p.73. Su questi aspetti cfr. anche M. P. Baccari, *Cittadini cit.*, pp.207 e ss.

⁴⁶⁷ La considerazione svolta intorno alla territorialità delle norme giuridiche offre l'occasione per accennare a quanto afferma Ascheri a proposito della coesistenza, all'interno di uno stesso ordinamento, di più sistemi

Ciò, è chiaro, vale ogni qualvolta questi aggettivi siano utilizzati in maniera sostantivata, come nel caso di CTh.9.14.2 del 1 luglio 391 (*Liberam resistendi cunctis tribuimus facultatem ...*)⁴⁶⁸ oppure quando l'aggettivo vada a connotare, per esempio, una definita categoria professionale come CTh.14.3.1 del 13 agosto 319 (*Cunctis pistoribus intimari oportet...*)⁴⁶⁹: in questi casi il legislatore parla in maniera generica, per cui, non dovremmo avere difficoltà a dire che la legge avesse un'efficacia universale. Una conferma di ciò potrebbe scaturire in maniera indiretta dal fatto che gli imperatori quando intendevano riferirsi a tutti indistintamente oppure a tutti coloro che rivestivano una determinata qualità, ma nell'ambito di una zona territoriale circoscritta, lo specificavano. A questo riguardo, possiamo indicare le seguenti testimonianze. CTh.11.1.6 del 22 maggio 354:

IMPP. CONSTANTIUS ET CONSTANS AA. ORDINI CAESENATIUM. *Vinum, quod ad cellarii usus ministrari solet, cuncti Italiae possessores iuxta statutum Constantii fratris mei conparent. Quod ut fieri facilius possit, ab omnibus Italis nostris conferatur pecuniae quantitas ea, quam Rufini viri clarissimi et inlustri praefecti praetorio parentis amicique nostri moderatio dandam esse censuerat.* DAT. XI KAL. IUN. MED(IOLANO) CONSTANTIO VII ET CONSTANTE III AA. CONSS.

In questo brano vediamo come l'imperatore faccia riferimento a "tutti i *possessores* di Italia" (*cuncti Italiae possessores*).

Un'altra testimonianza si ricava da un testo sul quale avremo modo di tornare più avanti, CTh.10.19.7 del 19 marzo 370/373:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS AAA. AD PROBUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Quemadmodum dominus noster Valens per omnem Orientem eos, qui ibidem auri metallum vago errore sectantur, a possessoribus cunctis iussit arceri, ita sinceritas tua universos per Illyricum et dioecesim Macedonicam provinciales edicto conveniat, ut nemo quemquam Thracem ultra in possessione propria putet esse celandum, sed ut singulos potius regredi ad solum genitale compellant, quos inde venisse cognoscunt. Alioquin gravis in eum animadversio proferetur, qui latebram huiusmodi hominibus post haec interdicta praebuerit.* DAT. XIII KAL. APRIL. TREV(IRIS) VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

Attraverso questa disposizione Valentiniano I impartisce un ordine al suo prefetto del pretorio Probo, affinché, con proprio editto, radunasse "tutti i provinciali *per Illyricum et dioecesim*

giuridici, cfr. M. Ascheri, *Il diritto dal tardo impero romano all'alto Medioevo. Estratto da Introduzione storica al diritto medioevale*, Torino 2007, pp.6-7. La *constitutio Antoniniana* del 212 d.C., rendendo *cives* quasi tutti gli abitanti dell'impero, aveva comportato la conseguenza che in tal modo essi avrebbero sopportato gli effetti del *ius proprium civium Romanorum*. Così come, però, continuavano a sussistere insopprimibili differenze socio-culturali, parimenti Roma lasciava sopravvivere le prassi giuridiche e i costumi vigenti presso le popolazioni dell'impero e che erano dominati dal principio della personalità. Il risultato di tale stato di fatto fu appunto la sovrapposizione, diciamo così, di due modelli prescrittivi: da un lato il diritto romano con le sue norme territoriali vavevoli per tutti e dall'altro norme locali e personali applicabili in base all'etnia. Il tutto, lo si ribadisce, all'interno di uno stesso ordinamento politico.

⁴⁶⁸ Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius aaa. ad provinciales. *Liberam resistendi cunctis tribuimus facultatem, ut quicumque* militum vel privatorum ad agros nocturnus populator intraverit, aut itinera frequentata insidiis aggressionis obsederit, permissa cuicumque* licentia, dignus illico supplicio subiugetur, ac mortem, quam minabatur, excipiat, et id, quod intendebat, incurrat. Melius est enim occurrere in tempore, quam post exitum vindicari. Vestram igitur vobis permittimus ultionem, et, quod serum est punire iudicio, subiugamus edicto. Nullus parcat militi, cui obviari telo oporteat ut latroni.* Dat. kal. iul. Tatiano et Symmacho coss.

⁴⁶⁹ Imp. Constantinus a. ad profuturum praefectum annonae. *Cunctis pistoribus intimari oportet, quod, si quis forte possessiones suas ideo putaverit in alios transferendas, ut postea se, rebus in abdito collocatis, minus idoneum adseveret, tamquam in locum eius alio subrogando, nihil ei haec astutia nec detestabilia commenta profutura sunt, sed in obsequio pistrini sine ulla excusatione durabit nec ad eius iura revocabuntur, si quas emptiones transcripserit.* Proposita id. aug. Constantino a. V et Licinio caes. conss.

Macedonicam". Pertanto, in questo caso, è vero che l'imperatore fa riferimento a *universos provinciales*, ma quelli situati in quei territori.

Tornando al discorso principale, il novero di questi aggettivi non sarebbe completo se non si menzionasse anche *totus*, il quale, come evidenzia sempre Döderlein, a differenza di *cuncti*, *universi* e *omnes*, ravvisa un oggetto intero, ma che può scindersi in singole unità.

Totus risulta maggiormente usato nelle determinazioni di luogo, come, per esempio in CTh.16.5.6 del 10 gennaio 381, emanata da Teodosio a Costantinopoli per contrastare l'azione degli eretici:

IMPPP. GRATIANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. EUTROPIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Nullus haereticis mysteriorum locus, nulla ad exercendam animi obstinatoris dementiam pateat occasio. Sciant omnes etiam si quid speciali quolibet rescripto per fraudem elicitum ab huiusmodi hominum genere impetratum est, non valere. Arceantur cunctorum haereticorum ab illicitis congregationibus turbae. Unius et summi dei nomen ubique celebretur; nicaenae fidei dudum a maioribus traditae et divinae religionis testimonio atque adsertione firmatae observantia semper mansura teneatur; fotiniana labis contaminatio, arriani sacrilegii venenum, eunomiana perfidia crimen et nefanda monstruosis nominibus auctorum prodigia sectarum ab ipso etiam aboleantur auditu. Is autem nicaenae adsertor fidei, catholicae religionis verus cultor accipiendus est, qui omnipotentem deum et christum filium dei uno nomine confitetur, deum de deo, lumen ex lumine: qui spiritum sanctum, quem ex summo rerum parente speramus et accipimus, negando non violat: apud quem intemeratae fidei sensu viget incorruptae trinitatis indivisa substantia, quae Graeci adsertione verbi ousia recte credentibus dicitur. Haec profecto nobis magis probata, haec veneranda sunt. Qui vero isdem non inserviunt, desinant adfectatis dolis alienum verae religionis nomen adsumere et suis apertis criminibus denotentur. Ab omnium submoti ecclesiarum limine penitus arceantur, cum omnes haereticos illicitas agere intra oppida congregationes vetemus ac, si quid eruptio factiosa temptaverit, ab ipsis etiam urbium moenibus exterminato furore propelli iubeamus, ut cunctis orthodoxis episcopis, qui nicaenam fidem tenent, catholicae ecclesiae toto orbe reddantur.* Dat. IIII id. ian. Constantinopoli Eucherio et Syagrio cons.

Come possiamo leggere al termine di questa disposizione, l'imperatore sancisce un ordine che fa riferimento a tutti i vescovi ortodossi appartenenti alla chiesa cattolica "in tutto il mondo". L'aggettivo *totus* rafforza il senso onnicomprensivo della norma, già comunque reso chiaro dall'utilizzo del termine *orbis*.

Questo esempio, poi, ci permette di introdurre un'ulteriore categoria di *leges generales* che proprio della parola *orbis* fanno uso⁴⁷⁰. Così come si vedrà meglio in seguito, anche qui un termine come questo non può non essere indicativo della volontà di dettare provvedimenti con riferimento ad uno spazio coinvolgente l'intero mondo romano. Non si dimentichi, infatti, che il *Thesaurus Linguae Latinae*, tra le tante accezioni che assegna ad *orbis*, non esclude di certo quella che ha riguardo *de imperio Romano* e lo fa non solo nel senso di intera οἰκουμένη sottoposta al dominio romano, ma anche nel senso di *pars Romana totius terrae*⁴⁷¹.

⁴⁷⁰ Si tratta di nove *leges generales* che impiegano il termine *orbis* in diversi casi: CTh.10.19.5 (*Nulla partem Romani orbis...*) e CTh.15.5.5 (*...universi obsequium orbis inpenditur*). Al dativo in CTh.7.20.1 (*...universo orbi...*). All'accusativo in CTh.8.11.3 (*...per terrarum orbem disseminatur...*), CTh.13.5.5 (*...per orbem terrarum...*). All'ablativo in CTh.16.1.4 (*...ex omni orbe Romano...*), CTh.16.5.6 (*...toto orbe reddantur*), CTh.16.5.18 (*...ex omni quidem orbe terrarum...*), CTh.16.10.20 (*...in nostro orbe...*).

⁴⁷¹ *Thesaurus Linguae Latinae*, IX, s.v. *Orbis*, 916-917.

Vi sono, infine, due testimonianze⁴⁷² che mettono insieme tutti questi elementi testuali che sin qui abbiamo considerato e che suffragano ancora di più il principio dell'universalità della legge imperiale.

Il primo è per esempio offerto da una costituzione, CTh.13.5.17, sui *navicularii* emanata ad Aquileia il 20 aprile del 386 d.C. e che reca nell'*inscriptio* i nomi di Graziano, Valentiniano II e Teodosio I⁴⁷³:

Idem aaa. ad Principium praefectum praetorio. *Omnes navicularii per omne aevum ab omnibus oneribus et muneribus et collationibus et oblationibus sublevantur, cuiuscumque loci fuerint vel dignitatis. Et quicumque contra istam fecerit legem, seu custos litorum seu vectigalium praepositus seu exactor vel decurio seu rationalis vel iudex cuiuscumque provinciae, exhibitus sublatis universis facultatibus suis capitali sententiae subiugetur.* Dat. XII kal. mai. Aquileiae Honorio n. p. et Evodio cons.

Il legislatore qui sta affermando che "tutti i *navicularii*, in ogni tempo, di qualunque luogo o dignità siano, venissero dispensati da ogni onere e quant'altro". Alla luce di quanto detto prima e dello stato della fonte così come il Teodosiano ce la restituisce, non dovremmo avere difficoltà a sostenere che gli *omnes navicularii* di cui si parla siano proprio quelli di tutto l'impero. Tuttavia, se ancora le argomentazioni di natura testuale non bastassero, può aggiungersi che questa disposizione del 386 andava a confermare⁴⁷⁴ una precedente legge in materia emessa da Costantino il 18 settembre del 326, vale a dire CTh.13.5.5:

Idem a. ad Ablavium praefectum praetorio. *Navicularios omnes per orbem terrarum per omne aevum ab omnibus oneribus et muneribus cuiuscumque fuerint loci vel dignitatis, securos vacuos immunesque esse praecipimus, sive decuriones sint sive plebei seu potioris alterius dignitatis, ut a collationibus et omnibus oblationibus liberati integris patrimoniis navicularium munus exerceant. Naves quoque eorum, quantaecumque fuerint, ad aliud munus ipsis invitis teneri non convenit, ad quodcumque litus accesserint; litorum custodibus et vectigalium praepositis exactoribus decurionibus adque rationalibus et iudicibus scituris, quod qui hanc legem violaverit capite punietur.* Dat. XIII kal. octob. Constantino a. VII et Constantio caes. cons.

Se soffermiamo l'attenzione al primo periodo che da *Navicularios* arriva al verbo *praecipimus*, possiamo agevolmente constatare come non soltanto la prescrizione, ma anche le parole usate da Costantino siano uguali a quelle della legge del 386 (a parte l'assenza in quest'ultima del complemento di moto per luogo *per orbem*). Non interessa, in questa sede, cercare i motivi che indussero a riprendere il contenuto della disposizione costantiniana in CTh.13.5.17, quanto fare alcune riflessioni. Se davvero CTh.13.5.5 è da riportare al 326 d.C., non vi è dubbio che essa avesse riguardo a tutto l'impero, ormai retto dal solo Costantino; ma se ancora su questo punto residuassero dei dubbi, il testo rimane comunque chiaro, in quanto la fonte fa riferimento a "tutti i *navicularii per orbem*". Spostando, adesso, l'attenzione su CTh.13.5.17, pur non conoscendo i motivi per cui l'inciso *per orbem* non sia stato riprodotto⁴⁷⁵, in ogni caso, dal momento che stabilisce in maniera pedissequa lo stesso principio dispositivo,

⁴⁷² F. de Robertis, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, II, Bari 1973, *praecipue*, pp.175 e ss.; L. De Salvo, *Economia privata e pubblici servizi nel mondo romano. I corpora naviculariorum*, Messina 1992, pp. 284 nt.316-499 nt.79-502 nt.93.

⁴⁷³ Gotofredo assegna questa legge a Valentiniano II, cfr. I. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, V, Lipsiae MDCCXLI, p.84.

⁴⁷⁴ F. De Robertis, *Storia delle corporazioni cit.*, p.175; L. De Salvo, *Economia privata cit.*, p.499 nt.79.

⁴⁷⁵ Nulla osserva in proposito Gotofredo, cfr. *ad I.* Un sostenitore del dualismo legislativo troverebbe comodo sospettare che l'eliminazione dell'inciso sia da ricollegare al processo di separazione dell'impero già in atto. Ma sarebbe tutto da dimostrare.

gli *omnes navicularii* che richiama non possono che essere tutti quelli già considerati da una precedente norma (che si esprime allo stesso modo) e di indiscussa validità universale.

Un secondo esempio assai significativo è dato da CTh.16.10.20 del 30 agosto 415⁴⁷⁶, di cui, però, consideriamo soltanto la prima parte:

Impp. Honorius et Theodosius aa. *Sacerdotes paganae superstitionis competenti coercitioni subiaccere praecipimus, nisi intra diem kalendarum novembrium de Karthagine decedentes ad civitates redierint genitales, ita ut simili quoque censurae per totam Africam sacerdotes obnoxii teneantur, nisi de Metropolitanis urbibus discesserint et remearint ad proprias civitates. Omnia etiam loca, quae sacris error veterum deputavit, secundum divi Gratiani constituta nostrae rei iubemus sociari ita ut ex eo tempore, quo inhibitus est publicus sumptus superstitioni deterrimae exhiberi, fructus ab incubatoribus exigantur, quod autem ex eo iure ubicumque ad singulas quasque personas vel praecedentium principum largitas vel nostra maiestas voluit pervenire, id in eorum patrimoniis aeterna firmitate perduret. Quod non tam per Africam quam per omnes regiones in nostro orbe positas custodiri decernimus.* Dat. III kal. sept. Ravennae Honorio X et Theodosio VI aa. cons.

Si tratta di una costituzione *data* a Ravenna dall'imperatore Onorio. Dall'esemplare riportato nel Codice Teodosiano, tuttavia, non siamo in grado di risalire al destinatario che è mancante. La lacuna può essere integrata attraverso il testo omologo contenuto nel Codice di Giustiniano, C.I.1.11.5, dal quale apprendiamo che essa era rivolta *populo Carthaginiensi*.

Passando all'esame del brano, vediamo innanzitutto che il legislatore dispone una misura contro i *sacerdotes* della religione pagana, statuendo che entro le calende di Novembre lasciassero Cartagine per ritornare alle proprie *civitates genitales*, ovvero alle proprie città d'origine, disponendo ancora che i suddetti *sacerdotes* fossero costretti a tale obbligo (*obnoxii teneantur*) *per totam Africam*. Se fermiamo l'attenzione a queste sole parole, la conclusione che potremmo trarre sarebbe molto simile, per non dire uguale, a quella che abbiamo formulato in ordine agli esempi di leggi territoriali già esaminati e, quindi, ritenere che in questo caso Onorio abbia voluto fare riferimento ad una situazione che si poneva in Africa.

Se, però, andiamo oltre nella lettura della fonte, notiamo come l'imperatore disponga un'ulteriore misura, consistente nella confisca dei beni del clero pagano, sebbene, questa volta, preveda una diversa estensione del provvedimento, in quanto non limitato alla sola Africa, ma esteso *per omnes regiones in nostro orbe positas*, ovvero "per tutte le regioni poste nel nostro mondo"

Che conseguenza trarre, dunque, da questo brano? Si tratta di una legge territorialmente circoscritta, stanti i primi riferimenti a Cartagine e all'Africa, oppure dobbiamo concludere che si tratti di una disposizione di più ampia portata, come suggerisce l'inciso *per omnes regiones in nostro orbe positas*? Per ora possiamo dire soltanto che, al di là della questione relativa all'uso di una copia particolare (quella indirizzata ai Cartaginesi) usata dai compilatori per inserirla nel Codice, questa legge presenta da un lato delle misure che riguardano esclusivamente l'Africa, ma, dall'altro lato, ne esiste una (la confisca dei beni del clero pagano) che, al contrario, era destinata ad operare al di là dell'Africa, ovvero per tutto l'impero. Come si vede, quindi, una stessa fonte giuridica può presentarci un quadro composito.

Dalle fonti, ancora, è possibile ricavare un ulteriore argomento a sostegno della vigenza universale.

Non poche volte le costituzioni del Teodosiano fanno riferimento ovvero richiamano l'attenzione su precedenti provvedimenti già disposti. Si può trattare, per esempio, di leggi

⁴⁷⁶ Per questa fonte si vedano in particolare J. Rougé, *Code Théodosien XVI,10,20: essai d'interprétation*, in *Revue historique de droit français et étranger*, Quatrième série. Cinquante-neuvième année, Paris 1981, pp.55-56; J. Gaudemet, *La formation du droit séculier et du droit de l'église aux IV^e et V^e siècles*, Paris 1979, pp.16-17.

emanate nella *pars Occidentis* che rinviano a passate disposizioni emesse nella stessa *pars* oppure nella *pars Orientis*.

Circa il primo caso, si ricordi che, secondo Gaudemet, esiste una sorta di genealogia delle costituzioni imperiali nell'ambito di ciascuna *pars*. Tuttavia, quantunque non si disconosca il copioso numero di testimonianze di tale tipo, alla fine, lo stesso romanista francese non può non ammettere l'esistenza di relazioni tra Occidente e Oriente che, adesso, passiamo ad approfondire.

In generale, quando una *lex* rinvia a un'altra precedente, lo fa per richiamarne in auge la vigenza oppure per prenderne le distanze, disponendo poi un'abrogazione totale o parziale. Se di questa seconda eventualità gli esempi sono pochi⁴⁷⁷, più numerosi, in verità, sono quelli del primo tipo.

Purtroppo vi sono casi in cui non è possibile appurare la provenienza ovvero la paternità delle legge⁴⁷⁸ e, pertanto, dire se si tratti di un provvedimento della medesima *pars* oppure dell'altra, dal momento che il legislatore si esprime in maniera generica⁴⁷⁹.

Altrove, invece, è lo stesso imperatore a dirci qual è la legge richiamata connotandola attraverso il nome del suo autore⁴⁸⁰.

⁴⁷⁷ Ricordiamo i casi di CTh.12.1.158 e CTh.16.5.48 già visti in occasione dell'esposizione dello stato della dottrina al quale si rinvia.

⁴⁷⁸ In altri casi, invece, gli studiosi, attraverso un esame comparato a livello contenutistico delle varie fonti, hanno potuto individuare l'oggetto del richiamo. Per un'agevole consultazione si rinvia alla traduzione e alle note di C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, *passim*.

⁴⁷⁹ Si può richiamare al riguardo l'esempio a cui abbiamo fatto cenno prima e cioè CTh.16.8.17 del 404; con questo provvedimento, come visto, Onorio, nell'abrogare la sua precedente CTh.16.8.14 del 399, si riallaccia ai *veterum principum statuta*, quindi una formulazione generica per intendere la normativa dei precedenti imperatori. In altri casi è possibile risalire alla paternità dell'atto normativo come in CTh.11.30.47 del 26 gennaio 386: "Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius aaa. Cynegio praefecto praetorio. *Cum antea sit constitutum, ut consultationem iudicis ad comitatum sacrum missam litigatorum nemo sequeretur, hoc integra deliberatione sancimus, ut, si ad consultationem anno decurso non fuerit aliqua ratione responsum, litigatores quorum interest collectis omnibus gestis et ipsius relationis exemplis veniendi ad comitatum nostrae serenitatis habeant liberam facultatem*. Dat. VII kal. feb. Constantinopoli Honorio nb. p. et Evodio cons. In questo passo Teodosio I da Costantinopoli si rifa a una precedente statuizione (*Cum antea sit constitutum*) che per Voci è da identificare in CTh.11.30.34 di Valentiniano I, emessa il 9 novembre 364: "Idem aa. ad Symmachum praefectum Urbi. *Si quisquam ausus consultationem sequi circa limina palatii nostri comitatumve fuerit deprehensus, aestimatae litis, quae in controversiam venit, medietatem in auro atque argento fisci viribus inferre cogetur. Iudex sane, qui relationem promiserit, nisi intra triginta dies dictae sententiae promissam relationem ad nostra scrinia destinavit, ipse quidem notabili sententia reprehensus X librarum auri condemnatione quatietur, officium vero eius, quod non suggesserit nec commoverit de relationis necessitate, viginti libris auri fiat obnoxium*. Dat. V id. nov. Mediolano divo Ioviano et Varroniano cons., cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia I, cit.*, p.337.

⁴⁸⁰ A questo proposito, però, è bene ricordare che se ad essere richiamata è, per esempio, una legge di Costantino o del figlio Costanzo II, i quali furono imperatori che governarono sia insieme ad altri che da soli, si deve distinguere, per ovvi motivi, a seconda che la legge riferita appartenga all'uno o all'altro periodo. Per quanto riguarda ancora la questione del richiamo ad una disposizione pregressa individuata con il nome del suo autore, Lepore evidenzia che esso è fatto sempre a nome di uno soltanto degli imperatori, vale a dire quello che effettivamente e materialmente aveva provveduto all'emanazione della norma e ciò a dispetto dell'*inscriptio* collegiale che, pertanto, assumerebbe soltanto una valenza nominale e formale, cfr. P. Lepore, *Un problema cit.*, pp.76-77. Si tratta, in verità, di un'osservazione non decisiva, in quanto è ovvio che di fatto una *lex generalis* era predisposta da una sola cancelleria e, pertanto, ricondotta, più o meno verosimilmente, alla volontà dell'imperatore stesso che regnasse sull'Occidente o sull'Oriente; altro, poi, era la riconduzione della vigenza *toto orbe* a seguito della presenza del nome anche del collega che non aveva partecipato al procedimento di formazione normativa. Come avremo modo di vedere più avanti, una testimonianza concreta di questa realtà emerge da un editto di pubblicazione del prefetto del pretorio d'Oriente, Flavio Antemio Isidoro, connesso alla legge di Teodosio II, CTh.16.5.66 del 3 agosto 435, e concernente il nestorianesimo, cfr. J. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, V, Graz 1960, coll.415-418. Mentre in apertura dell'editto prefettizio il funzionario si riferisce a entrambi gli imperatori (*Nihil imperatoribus nostris aequè gratum est...*), all'opposto, in chiusura, usa l'espressione *imperator legem ferens*, parole queste che stanno a significare un riferimento al singolo autore materiale della legge in questione, ovvero l'Augusto "proponente la legge". Pertanto, i due profili dell'*inscriptio* collegiale e della reale provenienza della costituzione non sono per nulla incompatibili tra di loro.

In precedenza abbiamo accennato a un esempio⁴⁸¹, tratto dall'esame che Voci ha condotto su queste testimonianze⁴⁸², nell'ambito delle quali possiamo ancora annoverare: 1) CTh.9.42.10 del 6 aprile 383⁴⁸³ emanata da Teodosio I, il cui inciso *Ad beneficium legis Valentinianae* viene riferito dallo studioso a CTh.9.42.6 del 25 novembre 364⁴⁸⁴; 2) Un'altra *lex generalis* sulle *superexactiones*⁴⁸⁵ è CTh.11.8.1 emessa da Arcadio a Costantinopoli il 6 marzo 397⁴⁸⁶, in cui si parla di *poena, quae divi Valentiniani sanctione dudum fuerat definita*, che a sua volta dovrebbe rimandare a CTh.11.16.11 del 19 marzo 365⁴⁸⁷; 3) una legge di Valentiniano I, CTh.7.1.6 del 23 aprile 368⁴⁸⁸, che disciplinava il ritorno alle curie, dopo un certo lasso di tempo, di coloro che avessero svolto compiti nella *militia*, per Voci trova una eco in due leggi successive di Teodosio II, CTh.6.27.16 del 8 ottobre 413⁴⁸⁹ e CTh.8.4.28 del 18 maggio 423⁴⁹⁰: nel primo caso ne è presupposta l'efficacia (*ita ut divi Valentiniani constitutio valeat*), mentre nel secondo ne dispone l'abrogazione (*Valentinianae ceterarumque legum... auctoritate cessante haec praecipimus*); 4)

⁴⁸¹ Si tratta di CTh.10.3.3 del 12 giugno 380 in cui Teodosio I richiama il vigore di una *lex Valentiniani*.

⁴⁸² P. Voci, *Note sull'efficacia cit., passim*.

⁴⁸³ Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius aaa. Postumiano pf. p. *Ad beneficium legis Valentinianae pertineant postumi* quoque puniti patris, ut bona faciant non caduca. Et ne quis partum, qui fuerit, vel suppositum arguat, vel non suppositum mentiatur, si forte eo tempore, quo maritum severitas rapiet ad poenam (excepto tamen maiestatis reatu, sicut ante praeceptum est), gravidam se uxor adverterit, mittat ad iudicem, conveniat magistratus, maneat deposita de conceptione testatio, petantur futurae partitudinis testimonia, adhibitisque custodibus foecunditas pudica servetur. Quippe illam fidem solam generis fisco nostro volumus esse potioem, de cuius minime nativitate dubitetur.* Dat. VIII. id. april. Constantinopoli, Merobaude II. et Saturnino coss.

⁴⁸⁴ Imppp. Valentinianus et Valens aa. ad Symmachum pf. U. *Substantiam damnatorum integram ad liberos pervenire, et in qualibet causa positis parentibus liberos heredes esse praecipimus, excepta sola maiestatis quaestione: quam si quis sacrilego animo assumit, iuste poenam ad suos etiam posteros mittit.* Dat. VII. kal. dec. Mediolano, divo Ioviano et Varroniano coss.

⁴⁸⁵ La *superexactio* consisteva nel pagamento di debiti pubblici in una misura superiore a quella legale, cfr. A. Berger, *Encyclopedic dictionary cit.*, p.458

⁴⁸⁶ Imppp. Arcadius et Honorius aa. Caesario praefecto praetorio. *Si quis exactorum superexactionis crimen fuerit confutatus, eandem poenam subeat, quae divi Valentiniani sanctione dudum fuerat definita. Capitis namque periculo posthac cupiditas amovenda est, quae prohibita totiens in isdem sceleribus perseverat.* Dat. prid. non. mart. Constantinopoli Caesario et Attico cons.

⁴⁸⁷ Imppp. Valentinianus et Valens aa. Secundo pf. p. *Nihil a provincialibus extraordinaria patimur indictione deposci. Caveat igitur magnifica auctoritas tua, ne praeter ea, quae a mansuetudine nostra patuerit indicta, tenuiorum oneret functionem; ut, si quis usurpatoria temeritate amplius aliquid fuerit conatus exigere, obnoxius quadrupli repetitione teneatur. Quae severitas iussionis ad ordinariorum iudicum officiorumque terrorem debet excurrere, ut, si eorum vel gratiosa conniventia vel ignobili dissimulatione temeritas admiserit curialis, eos quoque damni similis poena castiget.* Dat. XIV. kal. april. Constantinopoli, Valentiniano et Valente aa. coss.

⁴⁸⁸ Idem aa. Mauris Sitifensibus. *Si quis armatae sacramenta militiae impigro quinquennii labore pertulerit, avo licet ac patre sit decurione progenitus, ab omni nexu curiali personam dumtaxat propriam vindicaverit. Diversis autem officiis servientes quinque et viginti annis in militia decursis pari securitate donamus. Et cetera.* Dat. VIII k. mai. Treveris Valentiniano et Valente aa. cons.

⁴⁸⁹ Idem aa. Anthemio praefecto praetorio. *Nemo post insignia principatus, quae stipendiis ac sudore promeruit, nec revocari ad originem, si forte natus est curialis, nec nominari, quod nefas quidem dictu est, perhorrescat. In medio sane militiae tempore si quem huiusmodi lis iurgiumque perculerit, sua defensione nitatur, nec enim ordines civitatum suis decurionibus passim spoliari oportet. Quod si forte quis, ut adsolet, honorarii principatus insignibus impetratis isdem privilegiis uti voluerit, ita impetrata largitate fruatur, si incassum se pulsari sub iudicialia cognitione probaverit, nisi forte annosa militia et longa stipendiorum mole vexatus et in ordine non temendae militiae constitutus principatum non ut laborum compendium voluit expectare, sed ut portum quietis maluit indispisci. Quod etiam in his custodiri oportet, qui armata militiae perfruuntur, ita ut divi Valentiniani constitutio valeat potianturque et ipsi fructu stipendiorum suorum, si eadem sine ullo naevo excusationis incurrere valuerunt. Sed his addimus, ut, si quis ex lucrativa causa de substantia aliquid perceperit curialis, pro contingenti portione onera, quae huiusmodi facultates secuntur, et universas descriptiones sustineat.* Dat. viii id. oct. Lucio v. c. cons.

⁴⁹⁰ Idem aa. Asclepiodoto praefecto praetorio. *Valentinianae ceterarumque legum, quae diversa super temporibus usurpatae militiae statuerunt, auctoritate cessante haec praecipimus observari: primum ut neque curialis neque cohortalinus neque curialis aut cohortalini filius condicione deserta ad aliam audeat adspirare fortunam, cui maiorum suorum exempla praeiudicant. Dein, si quis memoratarum condicionum laqueis irretitus ad militiam armatam per subreptionem vel illicitum patrocinium transierit et id curia, ex qua tiro ortus est, per decennium iugiter siluerit, ut is, qui in castris sine aliqua fortunae pristinae conventionem incessanter stipendia meruerit designata sibi et strenue susceptis armis insudaverit, minime conveniatur ulterius, sed privilegia et praemia viri fortis expectet. Et cetera.* Dat. XV kal. iun. Constantinopoli Asclepiodoto et Mariniano vv. cc. cons.

ancora Voci ritiene che una legge di Valentiniano I del 2 marzo 372⁴⁹¹ sia ricordata da Teodosio I attraverso le parole *a nostris parentibus* presenti in CTh.16.5.7 emanata a Costantinopoli il giorno 8 maggio 381⁴⁹²; 5) Vi sono ancora due leggi emanate in Oriente da Teodosio I e ricordate dal figlio Onorio in Occidente e di cui ne dispone la rinnovazione: le disposizioni paterne sono CTh.10.10.12⁴⁹³ e 13⁴⁹⁴ rispettivamente del 30 gennaio 380 e del 31 agosto 380 e si occupano di punizione dei delatori, mentre quella di Onorio è CTh.10.10.22 del 27 ottobre 398⁴⁹⁵ in cui campeggia l'espressione *Divi patris nostri statuta renovantes*. Per

⁴⁹¹ Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius aaa. ad Hesperium praefectum praetorio. *Omnes vetitae legibus et divinis et imperialibus haereses perpetuo conquiescant. Quisquis opinionem plectibili ausu dei profanus inminuit, sibi tantummodo nocitura sentiat, aliis obfutura non pandat. Quisquis redempta venerabili lavacro corpora reparata morte tabificat, id auferendo quod geminat, sibi solus talia noverit, alios nefaria institutione non perdat. Omnesque perversae istius superstitionis magistri pariter et ministri, seu illi sacerdotali adsumptione episcoporum nomen infamant seu, quod proximum est, presbyterorum vocabulo religionem mentiuntur, seu etiam se diaconos, cum nec christiani quidem habeantur, appellant, hi conciliabulis damnatae dudum opinionis abstineant. Denique antiquato rescripto, quod apud Sirmium nuper emerit, ea tantum super catholica observatione permaneat, quae perennis recordationis pater noster et nos ipsi victura in aeternum aequae numerosa iussione mandavimus.* Dat. III non. aug. Mediolano, acc. XIII kal. sept. Auxonio et Olybrio cons.

⁴⁹² Idem aaa. Eutropio praefecto praetorio. *Si quis manichaeus manichaeave ex die latae dudum legis ac primitus a nostris parentibus in quamlibet personam condito testamento vel cuiuslibet titulo liberalitatis atque specie donationis transmisit proprias facultates, vel quisquam ex his aditae per quamlibet successionis formam collatione ditatus est, quoniam isdem sub perpetua inustae infamiae nota testandi ac vivendi iure Romano omnem protinus eripimus facultatem neque eos aut relinquendae aut capiendae alicuius hereditatis habere sinimus potestatem, totum fisci nostri viribus imminentis indagatione societur. Sive id marito sive propinquo aut cuilibet bene merito sive etiam filiis, quos tamen vitae eiusdem et criminis facinora sociata coniungent, sive etiam per interpositam quamlibet personam profuturum eidem, qui e tali hominum genere et grege repperitur, illicita liberalitate provenerit, caduci titulo vindicetur. Nec in posterum tantum huius emissae per nostram mansuetudinem legis forma praevaleat, sed in praeteritum etiam, quidquid talium personarum aut proprietatis reliquit aut successio habuit, usurpatio fiscalis commodi persequatur. Nam licet ordo caelestium statutorum secuturis post observantiam sacrae constitutionis indicat neque actis obesse consueverit, tamen, quoniam quid consuetudo obstinationis et pertinax natura mereatur, in hac tantum, quam specialiter vigere volumus, sanctione iustae sensu instigationis agnoscimus et eos, qui etiam post legem primitus datam nequaquam ab illicitis et profanis coitionibus refrenari divina saltem monitione potuerunt, tamquam in ipsius depictae legis iniuriam veluti sacrilegii reos tenemus, severitatem praesentium statutorum non tam ad constituendam, sed ad ulciscendam legis sanximus exemplum, ita ut nec defensio temporis prosit. His tantum filiis paternorum vel maternorum bonorum successio deferatur, qui licet ex manichaeis orti sensu tamen et affectu propriae salutis admoniti ab eiusdem vitae professionisque collegiis pura semet dediti religione demoverint, tali inermes a crimine. Illud etiam huic adicimus sanctioni, ne in conventiculis oppidorum, ne in urbibus claris consueta feralium mysteriorum sepulcra constituent; a conspectu celebri civitate penitus coherceantur. Nec se sub simulatione fallaci eorum scilicet nominum, quibus plerique, ut cognovimus, probatae fidei et propositi castioris dici ac signari volent, maligna fraude defendant; cum praesertim nonnulli ex his encratitas, apotactitas, hydroparastatas vel saccoforos nominari se velint et varietate nominum diversorum velut religiosae professionis officia mentiantur. Eos enim omnes convenit non professione defendi nominum, sed notabiles atque execrandos haberi scelere sectarum.* Dat. VIII id. mai. Constantinopoli Eucherio et Syagrion cons.

⁴⁹³ Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius aaa. Pancratio comiti rerum privatarum. *Qui cum ex praesenti die ut caducas poposcerit facultates ex consensu nostrae liberalitatis acceperit, non ante allegare rescriptum, non prius obtinere sententiam, non denique effectum executionis debet accipere, quam eum iudiciis introducat, a quo sibi id quod poposcerit delatum adserit esse patrimonium. Quod quidem non solum in generali iubemus bonorum petitione servari, verum etiam si carptim fundos vel vacantia rura, aliqua denique praedia vel rustica vel urbana poscentur, aliqua etiam huiusmodi, quae viritim solent obtentu liberalitatis invadi, ut, si causam non tenuerit, cautum legibus supplicium delator excipiat. Neque sane introduci eum satis erit eo tempore, quo rescriptum allegatur ac liberalitas intimatur, verum dirigendus is erit ad eam provinciam provinciasve, in quibus patrimonium delata consistunt, ut eius instruat actiones qui nostra liberalitate nitetur et cuius se honestati per blandum ministerium iniustae delationis immersit, ut scilicet maiore omnium plausu detecta ibi calumnia eius supplicio publicae severitati litetur, ubi securi ac tuti domini trepidare fortunae. Illud etiam ad professionem odii, quo universas delationes execramur, adiungimus, ut, si idem delator etiam in bonis causis, tertio tamen fuerit inventus, post victoriam tertiae prodicionis capitali supplicio coherceatur.* Dat. III kal. feb. Thessalonicae Gratiano V et Theodosio I aa. cons.

⁴⁹⁴ Idem aaa. edictum ad provinciales. *Delatores ab ipsis, qui bona a nobis delata vel carptim suscipiunt fundos vel vacantia rura tam rustica quam urbana, cum rescriptum allegatur, primum aput virum clarissimum comitem inducantur, deinde ad provinciam provinciasve ducantur, ut praesentibus ibidem probationibus quae detulerant indicarent. Illud etiam odio eorum ducti decernendum esse censuimus, ut, etsi vera in delationem negotia detulissent, post victoriam tertiae delationis delator capite plecteretur.* Dat. prid. kal. sept. Thessalonicae Gratiano V et Theodosio I aa. cons.

⁴⁹⁵ Idem aa. Firmino comiti rerum privatarum. *Divi patris nostri statuta renovantes aeterna lege sancimus officium palatinum quinquaginta auri libras de suis facultatibus exigi, si prius allegari divalia rescripta permiserit, quam delator in iudicio fuerit constitutus.* Dat. VI kal. nov. Mediolano Honorio a. IIII et Eutychiano cons.

quanto il nome di Teodosio non venga menzionato esplicitamente, il termine *pater* rinvia a lui⁴⁹⁶; 6) sul diritto di rappresentazione intervenne una legge di Valentiniano II, CTh.5.1.4 del 25 febbraio 389⁴⁹⁷ che fu ripresa successivamente da Arcadio in Oriente attraverso CTh.5.1.5 del 6 ottobre 396⁴⁹⁸ in cui figurano le parole *lex divalis censuit*; 7) un'altra legge di Valentiniano II sui privilegi degli *scriniarii*, ovvero gli addetti agli *scrinia* imperiali, è CTh.6.26.5 del 8 novembre 389⁴⁹⁹; tali privilegi, così sanciti, trovarono conferma in una disposizione orientale di Arcadio del 14 febbraio 396, cioè CTh.6.26.7⁵⁰⁰, come possiamo arguire dalle parole *illum honorem, quem augustae memoriae Val(entini)anus isdem detulit, confirmantes*. Invero, la norma di Arcadio non si limita a dare conferma alle sole statuizioni di Valentiniano, ma anche a quelle dell'imperatore Giuliano contenute in CTh.6.26.1 del 25 settembre 362⁵⁰¹; 8) infine si può chiudere questa rassegna con un ultimo confronto tra un'altra legge occidentale e una orientale, entrambe in materia di privilegi a *decuriones* e *silentiarii*⁵⁰²: CTh.6.23.3 del 24 marzo

⁴⁹⁶ Per un'interpretazione in chiave dinastica intorno all'uso del termine *pater* piuttosto che del nome proprio Teodosio si rinvia a P. Lepore, *Un problema ancora aperto cit.*, p.77 nt.143. Sempre a proposito dell'utilizzo che nelle constitutiones si fa di questo tipo di termini in luogo del nome proprio, si rinvia a un altro contributo dello stesso autore, cfr. P. Lepore, *Codex Theodosianus e i "parentes non genuini" di Iacobus Gothofredus*, in *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente e Occidente nel tardo Impero romano*, Roma 2012, pp.211-235 (= in *SDHI*, 64, 1998, pp.503-518).

⁴⁹⁷ Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius aaa. Constantiano pf. p. Galliarum. *Si defunctus cuiuscumque* sexus aut numeri reliquerit filios et ex filia defuncta cuiuscumque sexus aut numeri nepotes, eius partis, quam defuncti filia, superstes patri, inter fratres suos fuisset habitura, duas partes consequantur nepotes ex eadem filia, tertia pars fratribus sororibusve eius, quae defuncta est, id est filiis filiabusque eius, de cuius bonis agitur, avunculis scilicet sive materteris eorum, quorum commodo legem sancimus, accrescat. Quod si hic defunctus, de cuius bonis loquimur, habebit ex filia nepotes, et praeterea filios non habebit, sed qui praeferrere nepotibus possint, habebit agnatos, in quandam Falcidiam et in dodrantem nepotes iure succedant. Haec eadem, quae de avi materni bonis constituimus, de aviae maternae sive etiam paternae simili aequitate sancimus; nisi forte avia elogia inurenda impiis nepotibus iusta semotis ratione monstraverit. Non solum autem, si intestatus avus aviave defecerit, haec nepotibus, quae sancimus, iura servamus, sed et si avus vel avia, quibus huiusmodi nepotes erant, testati obierint et praeterierint nepotes aut exheredaverint eosdem, et de iniusto avorum testamento, et si quae filiae poterant vel de re vel de lite competere actiones nepotibus deferimus, secundum iustum nostrae legis modum, quae de parentum inofficiosis testamentis competunt filiis. Dat. v. kal. mart. Mediolano, Timasio et Promoto coss.*

⁴⁹⁸ Imp. Arcadius et Honorius aa. Aureliano pf. p. *Nepotes ex filia avis pro rata parte hac condicione succedant, qua et matres, si viverent, hereditatem patrum sibi cum fratribus vindicarent, scilicet ut mixtis matrum suarum dotibus avi hereditatem pro rata parte, quam lex divalis censuit, cum avunculis partiantur; nec amplius his quicquam de avitis facultatibus tribuatur, quam legis dudum latae sanctio comprehendit, scilicet detracta tertia partis eius, quae eorum matri, si dotem iungeret, debebatur. Si vero dotem matris miscere noluerint, maternis et paternis facultatibus oportet esse contentos, quos constat alienae iam familiae esse procreatos. Dat. prid. non. oct. Constantinopoli, Arcadio iv. et Honorio iii. aa. coss.*

⁴⁹⁹ Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius aaa. Constantio praefecto praetorio. *In sacris scriniis nostris militantes ordinarii iudices a salutatione non arceant, etiam inviti in consessum accipiant; scituris vel principe vel corniculario vel capitibus officii ternas libras auri ex suis facultatibus eruendas, si consistorium nostrum saepe ingredientibus secretarii iudicum non patuerit ingressus aut reverentia non fuerit in salutatione delata aut sedendi cum iudice societas denegata. Dat. vi id. nov. Treviris Timasio et Promoto viris clarissimis cons.*

⁵⁰⁰ Idem aa. Caesario praefecto praetorio. *Privilegia, quae divae memoriae Iulianus in sacris scriniis militantibus tribuit, et illum honorem, quem augustae memoriae Valentinianus isdem detulit, confirmantes, scilicet ut ingrediendi sponte sine ullo nuntio secretarium iudicantur, considendi etiam iudicibus habeant potestatem, id etiam nostra moderatione decernimus, ut xx annis in militia scriniorum memoriae epistularum libellorumque versatus consularis inter allectos dignitate cumulatus abscedat eumque honorem vel aput rectorem vel in coetu amplissimi senatus obtineat. Ita autem eos post militiam esse volumus otiosos, ut ab omni publica molestia habeantur immunes nec iniungendi quicquam quis in eos habeat potestatem. Dat. xvi kal. mart. Constantinopoli Arcadio iiiii et Honorio iii aa. cons.*

⁵⁰¹ Imp. Iulianus a. ad Secundum praefectum praetorio. *In rebus prima militia est, secundus in litterarum praesidiis pacis ornatus. Ideoque scriniorum nostrorum merita perpendentes secundum eis in privilegiis locum tribuimus, ut omnes, qui quindecim annis in scriniis laboraverunt memoriae ac dispositionibus epistularum ac libellorum, licet patre vel avo ceterisque maioribus curialibus orti ac prodi sint, tamen ab omni hac necessitate habeantur immunes nec ad curiam devocentur. Dat. vii kal. oct. Antiochiae, acc. v id. nov. ..isis Mamertino et Nevitta v. c. cons.*

⁵⁰² I *decuriones* in questione non erano i membri delle curie ovvero dei consigli municipali (*ordo decurionum*), cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.134 nt.1. I soggetti di cui parla la costituzione erano, invece, alti funzionari palatini alle cui dipendenze si trovavano i *silentiarii*, non a caso posti accanto nell'esordio del testo normativo, i

432⁵⁰³ e CTh.6.23.4 del 16 marzo 437⁵⁰⁴. Dall'esame di quest'ultima disposizione di Teodosio II possiamo apprendere che la precedente legge di cinque anni prima venne confermata dall'Augusto d'Oriente.

Riservandoci di affrontare in seguito l'esame peculiare di queste fonti, per il momento possiamo dire che il prospetto delineato ha voluto soltanto mettere in risalto la rilevanza delle informazioni che ricaviamo dall'esame delle costituzioni circa l'aspetto specifico dei richiami normativi. Se poi poniamo l'attenzione sulle formule utilizzate dai legislatori nelle proprie leggi per richiamare una precedente disposizione emanata nell'altra *pars*, notiamo come si tratti di espressioni generiche che si limitano a farci intendere il puro e semplice vigore (per esempio: *secundum, ad beneficium, lex...valeat*) e dalle quali non inferiamo alcunché intorno a una presunta procedura che implicasse la prestazione di un consenso o un'accettazione da parte dell'imperatore ricevente⁵⁰⁵.

C. *Segue*: GLI EDITTI DI PUBBLICAZIONE DEI PREFETTI DEL PRETORIO E ALTRI ATTI. ALCUNI ESEMPI

Affrontare il tema delle costituzioni imperiali sotto l'angolo visuale della loro efficacia territoriale può trovare un ulteriore spunto di riflessione nello studio degli editti di pubblicazione emessi da coloro ai quali spettava provvedere in tal senso.

A questo riguardo non sarà inutile ricordare che ogni *lex generalis* che si presentava nella forma di *epistula* rivolta a un destinatario laico o religioso, conteneva, dopo l'esposizione del contenuto normativo vero e proprio, l'ordine di procedere alla *propositio*, ovvero alla pubblicazione del provvedimento imperiale, affinché il medesimo fosse portato a conoscenza degli interessati⁵⁰⁶. Abbiamo detto anche che, purtroppo, nella quasi totalità delle costituzioni ricomprese nel Teodosiano, quest'ordine è stato soppresso, mentre lo possiamo ritrovare, ad

quali, invece, costituivano un corpo di trenta ufficiali deputati al mantenimento dell'ordine all'interno del palazzo imperiale e nel consistorium, cfr. A. Berger, *The Theodosian Code cit.*, p.707.

⁵⁰³ *Imp. Theodosius et Valentinianus aa. Flaviano praefecto praetorio. Decurionibus et silentiariis vel his, qui post hanc militiam honoratae quietis otio perfruuntur vel ad superiorem gradum successu meliore transcendunt, omnia privilegia, quae iam dudum divorum principum iudicio meruerunt, legis istius praeceptione noveris esse firmata. Illa quoque, quae prioribus indultis omissa videntur, adicienda esse censemus, ne angarias vel parangarias sive paraveredos ulla eis amplissimae praeceptionis imponat auctoritas. A sordidis quoque muneribus, excoctione calcis et superindicticiis titulis, non praeiudicatura quacumque generalitate pragmatici, peculiari eos beneficio esse iubemus alienos, permessa veniendi ad comitatum licentia praeter evocatoriae securitatem, et multa X librarum auri iudicibus provinciarum eorumque officii infligenda, si statuta numinis nostri crediderint esse temnenda. Dat. viii kal. april. Ravenna Aetio et Valerio cons.*

⁵⁰⁴ *Idem aa. Dario viro illustri praefecto praetorio Orientis. Decurionum et silentiariorum meritis provocati collata in eos beneficia, quae dominus ac filius noster Valentinianus semper augustus erga eos contulit, confirmamus, specialibus eosdem privilegiis honorantes, ut eorum videlicet possessiones nullas angarias sive parangarias vel etiam paraveredos alicuius calumnia dare cogantur nec sordidis sint adstricti muneribus. Omni quoque eos excoctione calcis, omni superindicti gravamine liberamus, licentiam post militiam tribuentes, ut, ubi eis fuerit visum, etiam accedendi ad sacratissimum comitatum habeant facultatem, provinciarum rectoribus eorumque apparitionibus denarum librarum auri dispendio feriendis, si mansuetudinis nostrae statuta violare temptaverint. His addimus, ut, cum optatam quietem acceperint et inter senatores coeperint numerari, honore curiae sine aliqua functione laentur immunitatisque gaudio plena dignitatis laetitia potiantur, nec praetoriano nomine pulsandi nec glebali onere praegravandi, sed ut dignitatem solam habeant ex senatu. Domos quoque eorum vel in hac sacratissima urbe vel in qualibet alia positas civitate immunes ab omni hospitem cuiuslibet dignitatis inquietudine vindicamus: sub hac videlicet definitione, ut triginta tantummodo numero haec privilegia consequantur, decuriones quoque tres, quos numquam plures fieri inveterata consuetudo permisit. Sed eos tum demum potiri decernimus beneficiis supra scriptis, cum continuos tredecim annos inculpatas excubias peregerint. Illustris auctoritas tua statuta nostrae clementiae edictis propositis ad omnium notitiam faciet pervenire. Dat. xvii kal. april. Constantinopoli post consulatum Isidori et Senatoris vv. cc.*

⁵⁰⁵ Circa gli effetti dell'uso del verbo *confirmare* presente tanto in CTh.6.23.4 quanto in CTh.6.26.7 rinviamo alle pagine successive l'esame particolareggiato dei testi in questione.

⁵⁰⁶ P. Voci, *Il diritto ereditario cit.*, p.674.

esempio, nelle *constitutiones Sirmondianae* che, si ricorda, offrono all'interprete una redazione più integra e, quindi, più vicina all'originale⁵⁰⁷.

Non è questa la sede per indagare *ex professo* il significato della pubblicità e della pubblicazione delle costituzioni imperiali⁵⁰⁸, ma soltanto per cogliere degli aspetti che possano essere rilevanti ai fini della nostra disamina.

Uno di questi, per esempio, si potrebbe ricavare dalle parole usate dal legislatore, allorché specificava l'ambito di diffusione che la norma avrebbe dovuto avere. Come precisa la Bianchi Fossati Vanzetti, la definizione di coloro che la legge doveva raggiungere può esserci d'aiuto nella determinazione dell'ambito di efficacia, in quanto talvolta il legislatore si preoccupava di specificare i soggetti destinatari degli effetti normativi con riferimento ad un preciso ambito territoriale, mentre in altri casi affermava, in maniera generica, che la legge andava portata a conoscenza "di tutti"⁵⁰⁹.

⁵⁰⁷ I compilatori del V e del VI secolo, per ragioni di sintesi, hanno eliminato dalle costituzioni non soltanto gran parte delle espressioni cortesia, ma anche le informazioni sulla pubblicazione che ritroviamo anche nelle Novelle postteodosiane, cfr. P. Porena, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, pp.230-231.

⁵⁰⁸ Per una visione generale dei fenomeni si rinvia all'Appendice di O. Licandro, *Pubblicità e pubblicazione*, in *Le fonti di produzione del diritto romano*, A.a.V.v., Catania 2002, pp.155-163. Sia pur relativa alla produzione novellare di Valentiniano III, prezioso è il contributo sui modi e la funzione della pubblicazione di M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le novelle di Valentiniano III*. I. *Fonti*, Padova 1988, pp.47-67. La Franciosi afferma che "quello della pubblicità delle leggi in età tardoantica è uno dei problemi più dibattuti e che più hanno attirato l'attenzione della critica sin dagli inizi del secolo scorso", cfr. E. Franciosi, *Nov.66 e l'efficacia della legge in età giustiniana*, in *Legem ne quis se ignorasse confingat. Osservanza e applicazione del diritto in età tardo imperiale*, in *LR*, 1, 2012, p.77. In dottrina si discute dell'efficacia costitutiva della pubblicazione circa l'entrata in vigore della costituzione, cfr. P. De Francisci, *Sintesi storica del diritto romano*³, Roma 1965, p.490. Al riguardo in passato due posizioni autorevoli sono state espresse da Mommsen e Seeck, i quali hanno legato alla pubblicazione la vigenza di una norma; tuttavia, poiché, era frequente che vi fosse uno stacco temporale notevole non soltanto tra la *datio* e una *propositio*, ma anche tra due pubblicazioni in due località diverse, e pertanto è la *datio* "l'unico elemento temporale comune a tutti", la Bianchi Fossati Vanzetti conclude nel senso che "la legge era esistente ed efficace" con il suddetto momento dell'emanazione, cfr. M. Bianchi Fossati Vanzetti, *op.cit.*, p.66. Per quanto riguarda la *propositio*, essa determinava una presunzione di conoscenza *iuris et de iure* della legge. Sull'argomento della diffusione dei testi normativi in età postclassica e della loro conoscenza, si rinvia a S. Puliaatti, *Le costituzioni tardo antiche: diffusione e autenticazione*, in *SDHI*, LXXIV, 2008, pp.99-133 e, più di recente, ID., *Aspetti linguistici e diffusione dei testi normativi in età tardo imperiale*, in *Legem ne quis se ignorasse confingat cit.*, pp.63-77.

⁵⁰⁹ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *op.cit.*, p.61. Possiamo fare un esempio che nasce dal confronto tra due diversi tipi di leggi. Prima abbiamo citato una costituzione imperiale, mettendone in evidenza il suo limitato vigore territoriale anche all'interno della stessa *pars Orientis*; si tratta di CTh.15.1.49: "Idem aa. Herculio praefecto praetorio Illyrici. *Constructioni murorum et comparationi transvectionique specierum universi sine ullo privilegio coartentur, ita ut in his dumtaxat titulis universi pro portione suae possessionis et iugationis ad haec munia coartentur, quo ita demum, a summis ad infimos usque sarcina decurrente, ferendi oneris non leve solacium, sed in commune omnibus profuturum communi labore curetur. Quod in partibus dumtaxat Illyricianis nostram clementiam statuisse tua sublimitas recognoscat.* Dat. V id. april. Constantinopoli dd. nn. Honorio VIII et Theodosio V aa. cons. Per quanto concerne lo scopo che adesso ci prefiggiamo, osserviamo l'ultimo periodo del brano: Teodosio II si sta rivolgendo al prefetto dell'Illyrico, con una formula di invito a riconoscere "ciò che la *clementia* imperiale ha statuito per le sole regioni illiricane". Ora, siamo consapevoli che con queste parole l'imperatore non rivolgeva il classico ordine di *propositio*, ma soltanto il monito affinché il prefetto facesse rispettare nella sua area di competenza le prescrizioni imperiali. Per quanto, comunque, manchi (com'è frequente nel Teodosiano) la clausola di pubblicazione, non è difficile ipotizzare che nel testo originale essa fosse formulata sulla falsariga di quanto visto e che quindi fosse limitata sempre agli stessi territori. Al contrario, se prendiamo ancora una volta la già menzionata NTh.1, qui l'ordine di pubblicazione rivolto al prefetto d'Oriente Florenzio indica una massima diffusione per tutto l'impero, come si ricava dal riferimento agli *omnes populi* [...] *Quod restat, Florenti, parens karissime atque amantissime inlustris et magnifica auctoritas tua, cui amicum, cui familiare est placere principibus, edictis propositis in omnium populorum, in omnium provinciarum notitiam scita maiestatis augustae nostrae faciat pervenire* [...].

L'aspetto, però, che più di altri rileva, è quanto emerge dalle *inscriptiones* degli *edicta* di pubblicazione emanati dai più alti collaboratori dell'ufficio imperiale, vale a dire i prefetti del pretorio⁵¹⁰, che in tal modo davano diffusione alle norme.

Al pari del collegio imperiale, anche questi altissimi magistrati formavano un collegio che, secondo De Martino, era posto al servizio di tutti gli Augusti⁵¹¹. Tali soggetti dell'amministrazione imperiale erano titolari non soltanto della funzione di cui stiamo discutendo, ma anche di un potere normativo⁵¹².

I loro editti, a somiglianza delle *leges* imperiali, erano intestati a tutti i prefetti, occidentali e orientali: quale conseguenza trarre da questo dato? Sebbene gli autori esprimano delle incertezze al riguardo⁵¹³ oppure ritengano ciò soltanto un elemento virtuale⁵¹⁴, anche in questo caso, però, non possiamo fare a meno di osservare che l'intestazione di un editto di pubblicazione a tutti i prefetti è, prima di tutto, un indice di unità imperiale.

Per quanto, poi concerne, i risvolti sul piano dell'efficacia nello spazio, se esistevano leggi universali, allo stesso modo possiamo pensare che il *programma* di un prefetto del pretorio, per

⁵¹⁰ Sul ruolo dei prefetti del pretorio nella loro opera di divulgazione della legislazione tardoantica, si vedano W. Ensslin, *Praefectus praetorio*, RE XXII/2, coll.2454 e ss.; F. De Martino, *Storia cit.*, pp.300, 473, 478; N. Van der Wal, *Die Textfassung der spätromischen Kaisergesetze in der Codices*, in *BIDR*, 83, 1980, pp.1-27. Secondo Porena, poiché l'*epistula* indirizzata dall'imperatore al prefetto rimaneva nella sostanza una comunicazione di carattere privato, l'assenza dell'ordine di pubblicazione avrebbe dovuto comportare il perdurante carattere privato e riservato dell'*epistula* stessa. Pertanto, per lo studioso, l'*epistula*, a differenza di un *edictum*, era di per sé un documento non destinato alla pubblicazione, cfr. P. Porena, *La prefettura cit.*, p.229. Per quanto riguarda i rescritti, pur essendo anch'essi in origine atti non destinati alla pubblicazione, col tempo si piegarono alla funzione di diffondere la giurisprudenza per mezzo della loro affissione, cfr. J.- P. Coriat, *La technique du rescrit à la fin du principat*, in *SDHI*, 51, 1985, pp.319-348. Ogni volta che l'*epistula* imperiale giungeva all'*officium* del prefetto, quest'ultimo provvedeva a copiarla e divulgarla. Inoltre, come molto importante, il documento normativo dell'Augusto veniva preceduto o accompagnato dall'editto di pubblicazione del prefetto. Ciò rappresentò una prassi molto diffusa nel corso dell'età tardoantica, così come attestano le numerose testimonianze di ordini di *propositio*, cfr. P. Porena, *La prefettura cit.*, pp.230-231.

⁵¹¹ Il romanista, tuttavia, tiene a precisare che la dipendenza esisteva "in teoria", cfr. F. De Martino, *op.cit.*, p.237. In vero, è da ricordare una fonte già citata in precedenza nelle pagine introduttive. Volterra cita il caso di C.I.1.50.2, una costituzione di Teodosio II e Valentiniano III emessa nel 427 che il Codice di Giustiniano riporta nel suo esemplare indirizzato al prefetto orientale Antioco. Oltre al fatto che, come dice lo studioso, la disposizione venne inviata a "tutti i prefetti" è da mettere in rilievo l'esordio del brano in cui si dice *Suggestente magnificentia vestra*: l'ablativo assoluto sta ad indicare che l'intero collegio dei prefetti si era rivolto agli imperatori, cfr. E. Volterra, *Intorno alla formazione del codice teodosiano*, p.298.

⁵¹² Gli atti normativi dei prefetti del pretorio prendevano il nome di *edicta* o *formae* generali. De Martino afferma che questa produzione è stata definita di "legislazione secondaria" o di ordinanza, in quanto doveva muoversi all'interno del diritto imperiale al quale non poteva contravvenire, cfr. F. De Martino, *Storia cit.*, p.300; G. Cervencia, *Il Dominato cit.*, p.593. Secondo Porena, questo tipo di attività non era limitata ai soli prefetti del pretorio, ma riguardava anche i governatori delle provincie, i prefetti urbani di Roma e Costantinopoli e i responsabili degli *scrinia* palatini. Per tal via, tutti questi soggetti, potevano introdurre dei regolamenti sulle più disparate materie e valevoli soltanto nell'area rientrante nella loro sfera di competenza, cfr. P. Porena, *La prefettura cit.*, pp.231-232 nt.104. In virtù di una costituzione di Alessandro Severo del 235 d.C. (C.I.1.26.2), queste statuizioni di carattere generale, purché non fossero state in contrasto con leggi imperiali ovvero non fossero state caducate da provvedimenti successivi, rimanevano in vigore anche dopo la fine della carica del loro autore, cfr. F. Goria, *La prefettura del pretorio tardo-antica e la sua attività edittale*, Lezione per l'Associazione studi tardo antichi, Npaoli 2011, p.1. Per una visione generale del problema dell'esercizio del potere normativo da parte dei prefetti del pretorio e, in particolare, sulla critica all'opinione tradizionale che vede affermarsi l'inizio di questo potere in età epiclassica, piuttosto che nel VI sec. d.C. avanzato, si rinvia al contributo di F. Arcaria, *Sul potere normativo del prefetto del pretorio*, in *SDHI*, 63, 1997, pp.301-341. Di recente, ancora sullo stesso argomento, si veda S. Pietrini, *Una testimonianza sul potere normativo del praefectus praetorio*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, IV, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010, pp.563-580.

⁵¹³ Per Goria, infatti, "le eventuali conseguenze concrete di una simile impostazione non sono state adeguatamente accertate", cfr. F. Goria, *op.cit.*, p.1 nt. 3.

⁵¹⁴ La Vanzetti, partendo dalla considerazione che ciò discendesse dal carattere formale dell'unità, pensa che anche questo dato fosse soltanto fittizio, cfr. M. Bianchi Fossati Vanzetti, *op.cit.*, p.54.

quanto non fosse un atto normativo nel vero senso del termine, soggiacesse, comunque, al principio unitario. Con questo si vuole dire che l'Augusto, quando disponeva l'ordine di *propositio* nei confronti del destinatario di un'*epistula*, otteneva, innanzitutto, che quest'ultimo provvedesse alla pubblicazione nella circoscrizione amministrativa (la prefettura) di cui rappresentava l'organo di vertice⁵¹⁵ (e comunque sarebbe stata soltanto una sola prefettura e non una "metà dell'impero"). Ciò, come al solito, era la conseguenza del fatto che il destinatario fosse un individuo particolare, mentre poi la norma avrebbe avuto valore in tutto l'impero. In ogni caso, poiché l'editto recava i nomi degli altri colleghi, è da ritenere che la pubblicazione della costituzione avvenisse anche negli altri territori (in virtù di analoghi ordini rivolti agli altri funzionari) altrimenti non si spiegherebbe il motivo della presenza dei nomi degli altri prefetti. A convalidare questa ipotesi si aggiunga il fatto che, come dice Porena, il prefetto con il suo editto si limitava "a parafrasare ed esaltare pedissequamente i contenuti" degli atti imperiali⁵¹⁶.

Purtroppo non disponiamo di molte fonti di questo tipo e quelle poche che possiamo citare sono riconducibili a raccolte ecclesiastiche o atti conciliari che ci hanno trasmesso leggi del V secolo accompagnate dall'editto del funzionario pubblicante⁵¹⁷.

Consideriamo due leggi emanate in Occidente e due in Oriente⁵¹⁸. Per quanto riguarda la prime, iniziamo da una costituzione imperiale *data* da Onorio a Ravenna il 30 aprile del 418 e indirizzata al prefetto del pretorio d'Italia, Palladio⁵¹⁹. Ai nostri fini interessa notare come alla legge faccia seguito l'editto del prefetto (*Exemplar edicti propositi a Palladio PP.*) che, appunto, risulta intestato non soltanto al predetto Palladio, ma anche a Monaxio, responsabile della prefettura d'Oriente, e Agricola, titolare di quella della Gallie.

La seconda legge emessa in Occidente è ancor più tarda, in quanto si tratta di un provvedimento dell'imperatore Glicerio concesso a Ravenna il giorno 11 marzo 473 e diretto al prefetto d'Italia Felice Imelcone⁵²⁰. Anche in questo caso fa seguito l'editto del prefetto che è intestato tanto allo stesso autore, quanto a Dioscuro, prefetto d'Oriente, Aureliano, prefetto delle Gallie e Protadio per l'Ilirico. Di questo secondo esempio colpisce il fatto che nonostante l'*epistula* inviata da Glicerio non rechi anche il nome dell'imperatore d'Oriente⁵²¹, comunque l'editto del suo prefetto è comune anche agli altri colleghi.

⁵¹⁵ Il prefetto, poi, a cascata, diramava una serie di ordini rivolti ai funzionari minori ovvero ai governatori e vicari delle aree di cui si componeva la prefettura, i quali procedevano con propri *edicta* o *programmata*, cfr. F. De Martino, *Storia cit.*, p.478. Si tratta, in sostanza, di quel processo di ritrasmissione dei testi normativi di cui parla de Dominicis, specificando, dal suo punto di vista, che la stessa avveniva nell'ambito della medesima *pars imperii* in cui la norma veniva sia *data* che *accepta* o *proposita*. Il fenomeno della diffusione dei testi e soprattutto quello delle comunicazioni legislative è stato illustrato sempre da M. A. de Dominicis, *Le comunicazioni legislative nel basso impero*, in *Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere*, 83, 1950, pp.315-358. Si veda anche S. Puliatti, *Aspetti linguistici cit.*, p.68 nt.12.

⁵¹⁶ P. Porena, *La prefettura cit.*, p.231.

⁵¹⁷ P. Porena, *La prefettura cit.*, p.231. Si ricorda un'antologia di editti prefettizi del VI secolo pubblicata da C.E. Zachariae von Lingenthal, *Anekdotia*, Leipzig 1843, pp.227 e ss.

⁵¹⁸ Facciamo riferimento al testo della Bianchi Fossati Vanzetti cit., pp.49-54. Invero, l'autrice elenca anche un quinto testo normativo seguito da pedissequo editto di *propositio*: non lo prenderemo in considerazione in quanto esso, connesso a una legge dell'imperatore Costanzo del 421, reca soltanto il nome del praefectus urbi Volusiano, destinatario della medesima legge (*Exemplar edicti propositi a Volusiano praefecto urbis. Volusianus praefectus urbis edicit*), cfr. J. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, IV, Graz 1960, col.448

⁵¹⁹ J. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum*, IV cit., coll.444-446. Si tratta di una epistula in cui l'imperatore d'Occidente stabilisce la deportazione dei seguaci di Clestino e Pelagio, a seguito delle risoluzioni del Concilio di Cartagine

⁵²⁰ J. P. Migne, *Patrologiae latinae tomus LVI*, 1865, pp896-898. La costituzione stabilisce delle sanzioni in relazione al fenomeno della simonia.

⁵²¹ A seguito della morte di Olibrio, l'Occidente si ritrovò senza imperatore. L'Augusto d'Oriente Leone avrebbe dovuto designare il nuovo collega, ma il ritardo della decisione, dovuta al fatto che mancasse un personaggio in grado di assumere il ruolo ovvero perché Leone, forse, pensava di potere reggere da solo l'intero impero, portarono alla fine all'avvento di Glicerio, acclamato dalle truppe e sostenuto dal favore del *patricius* e *magister*

Passando alle leggi di provenienza orientale, entrambe sono opera di Teodosio II. La prima risale al 3 agosto del 435⁵²² e risulta trasmessa, in forma abbreviata, anche dal Codice Teodosiano, CTh.16.5.66⁵²³. Mentre l'esemplare riportato dal Mansi non indica il destinatario, la copia del Teodosiano, invece, risulta indirizzata a Leonzio, *praefectus urbi* della città di Costantinopoli. A questo punto, però, occorre fare una notazione molto importante. Dal momento che l'esemplare della raccolta ecclesiastica, come negli altri casi, è accompagnato dall'editto del prefetto del pretorio, dobbiamo ipotizzare che si tratti della copia particolare destinata appunto all'altissimo funzionario. Pertanto, ancora una volta, ciò prova che di una medesima legge circolavano più esemplari, uno dei quali era anche CTh.16.5.66, il quale, a sua volta, sarà stato accompagnato dall'editto di pubblicazione emesso ad opera del prefetto urbano che, però, non ci è giunto. Tornando al discorso principale, pure in merito alla legge contro il Nestorianesimo, possiamo dire che l'*inscriptio* dell'editto prefettizio riporta non soltanto il nome di Antemio Isidoro, prefetto d'Oriente, ma anche quelli di Flavio Basso, prefetto d'Italia e quello di Flavio Simplicio Regino, titolare dell'Illirico, i quali insieme sono richiamati e insieme statuiscono (*Edictum praefectorum de Nestoriis libris non legendis. Flavius Anthemius Isidorus, Flavius I Bassus, Flavius Simplicius Reginus, praefecti edicunt*).

Infine accenniamo ad un'altra *epistula* del 448 sempre di Teodosio II⁵²⁴. Per quanto riguarda la versione riferita dal Mansi, essa riporta nell'*inscriptio* il solo nome dell'Augusto d'Oriente e manca dell'indicazione del destinatario; invece, l'esemplare che si trova nel Codice di Giustiniano, C.I.1.1.3, oltre a essere intestato anche a Valentiniano III, risulta indirizzato a Ormisda⁵²⁵, prefetto del pretorio. In ordine all'*inscriptio* dell'editto di pubblicazione, qui non abbiamo la plurima intestazione, ma soltanto la dicitura *Edictum propositum a praefectis cum sacra pragmatica*⁵²⁶.

La connessione, quindi, di queste *inscriptiones* con le *leges generales* fornisce un motivo in più per ritenere che le seconde riguardassero tutto l'impero. A quest'ultimo riguardo (ma lo si vedrà meglio in sede di esame specifico delle singole *leges generales*), l'analisi del contenuto di qualcuno di questi editti permette di acquisire informazioni preziose ai fini dello studio dell'efficacia territoriale delle norme vere e proprie.

militum Gundobado. Questa nomina, tuttavia, non venne riconosciuta dall'imperatore d'Oriente e ciò spiega l'assenza del nome di quest'ultimo nell'*inscriptio* della costituzione di cui stiamo discutendo. Per quanto concerne le turbinate vicende del trono d'Occidente in quegli anni prossimi alla fatidica data del 476 d.C., si veda O. Licandro, *Occidente senza imperatori*, Roma 2012, p.20.

⁵²² J. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, V, Graz 1960, coll.413-414. Si tratta di un importante testo legislativo che concerne la proibizione dei libri di Nestorio, nonché la condanna dell'eresia omonima. Il Mansi riporta l'*epistula* imperiale con allegati gli atti del Concilio di Efeso del 431. Il testo normativo vero e proprio, riportato sia in greco che in latino, è preceduto, in questa seconda versione, dall'intitolazione *Exemplum sacrae legis contra Nestorium*, però, manca dell'indicazione della data e del destinatario.

⁵²³ Idem aa. Leontio praefecto Urbi. pr. *Damnato portentuosae superstitionis auctore nestorio nota congrui nominis eius inuratur gregalibus, ne christianorum appellatione abutantur: sed quemadmodum arriani lege divinae memoriae Constantini ob similitudinem impietatis porfyriani a Porfyrio nuncupantur, sic ubique participes nefariae sectae nestorii simoniani vocentur, ut, cuius scelus sunt in deserendo deo imitati, eius vocabulum iure videantur esse sortiti. 1. Nec vero impios libros nefandi et sacrilegi nestorii adversus venerabilem orthodoxorum sectam decretaeque sanctissimi coetus antistitum Ephesi habiti scriptos habere aut legere aut describere quisquam audeat: quos diligenti studio requiri ac publice conburi decernimus. 2. Ita ut nemo in religionis disputatione alio quam supra dicto nomine faciat mentionem aut quibusdam eorum habendi concillii gratia in aedibus aut villa aut suburbano suo aut alio quolibet loco conventiculum clam aut aperte praebeat, quos omni conventus celebrandi licentia privari statuimus, scientibus universis violatorem huius legis publicatione bonorum esse coercendum.* Dat. III non. aug. Constantinopoli d. n. Theodosio a. XV et qui fuerit nuntiatus cons.

⁵²⁴ J. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, V, Graz 1960, coll.418-419. Il testo concerne provvedimenti contro gli scritti di Porfirio, i seguaci di Nestorio e Ireneo, vescovo di Tiro.

⁵²⁵ Il Codice di Giustiniano (*Codex Iustinianus*, von P. Krüger, Berlin 1998) contiene il testo in greco della costituzione di cui si riporta la sola *inscriptio*: *Ἀυτοκράτορες Θεοδοσιος καὶ Οὐαλεντινιανὸς ΑΑ. Ὁρμίσδα ἐπάρχῳ πραιτωρίων.*

⁵²⁶ J. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, V, Graz 1960, col.419.

Il discorso sugli atti dei prefetti del pretorio non si esaurisce però ai soli editti. Questi magistrati, infatti, emanavano altri tipi di documenti, come, per esempio, circolari amministrative. A questo riguardo, Porena⁵²⁷ riporta un brano tratto da Ottato di Milevi, che riferisce di una *epistula* indirizzata da *Petronius Annianus* e *Iulianus*, rispettivi funzionari al seguito di Costantino e Licinio⁵²⁸.

Per quanto si tratti di uno dei pochi esempi di epistole prefettizie che trasmettevano informazioni interne nell'ambito di quello che era il rapporto di subordinazione gerarchica tra funzionari appartenenti a gradi diversi, l'esempio vuole mostrare come anche in questo caso l'*intitulatio* del documento rechi i nomi degli allora due unici prefetti di entrambe le *partes*, sebbene materialmente esso fosse riconducibile alla cancelleria di *Annianus* che appunto si trovava a Treviri.

Porena fa presente che tale missiva è indirizzata soltanto a Domizio Celso: invero, dall'esame del contenuto, apprendiamo che si trattava di una questione locale e, comunque, rientrante nell'ambito della giurisdizione occidentale del prefetto Anniano⁵²⁹.

Tuttavia, così come potevano esservi questi tipi di documenti amministrativi limitati a un piccolo territorio, parimenti dovevano esistere anche altri atti che, al contrario, avevano un raggio d'azione molto più vasto, per non dire universale.

Un esempio di tal fatta discende dal contenuto di un papiro, P. Oxy.3791, che ci ha restituito parte di un bilancio annuale del 318 d.C. ad opera di un ufficio egiziano. In questo testo si parla del pagamento operato in favore di un pittore, tale Artemidoro, per la realizzazione di un ritratto dell'intero collegio imperiale, quindi di Costantino e Licinio Augusti e dei tre Cesari, Crispo, Licinio II e Costantino II, secondo gli ordini impartiti dai prefetti del pretorio:

“Ἀρτεμιδώρῳ ζωγράφῳ ὑ(πὲρ) τι(μῆς) χρωμάτων καὶ ζωγραφίας θείων χαρακτῆρων κατὰ κέλευσιν τῶν ἐξοχωτ(άτων) ἐπάρχων”.

Secondo Porena tale disposizione comune dei prefetti (κέλευσιν τῶν ἐξοχωτ(άτων) ἐπάρχων), dovette avere diffusione in tutto l'impero, dal momento che seguiva l'accrescimento del collegio imperiale a seguito dell'elevazione di Serdica del 317⁵³⁰ e che si voleva render noto in tutto il territorio e non in una zona soltanto. D'altro canto, Zosimo ricorda che una cosa analoga era avvenuta nel 306, allorché Costantino, in qualità di Cesare, era stato cooptato da Galerio nel collegio imperiale⁵³¹.

⁵²⁷ P. Porena, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, pp.299 e ss.

⁵²⁸ Optatus di Milevi, *App.VIII, CSEL 26: Petronius Annianus et Iulianus Domitio Celso vicario Africae. Quoniam Lucianum, Capitonem, Fidentium et Nasutium episcopos et Mammarium presbyterum, qui secundum caeleste praeceptum domini Constantini maximi, invicti, semper Augusti ad Gallias cum aliis legis eius hominibus venerant, dignitas eius ad lares proprios venire praecepit, angaria lem his cum annonaria competentia usque ad Arelatensem portum secundum imperatum aeternitatis eiusdem clementissimi principis dedimus, frater, qua inde Africam navigarent, quod sollertiam tuam litteris nostris scire conveniat. Optamus te, frater, felicissimum bene valere. Hilarius princeps optulit IIII Kal(endas) Maias Triburis.*

⁵²⁹ Il testo si inserisce nell'ambito della questione donatista che l'imperatore Costantino si trovò ad affrontare nei primi anni del suo regno. Il prefetto ricevette l'ordine imperiale di rinviare i vescovi, appartenenti a questa eresia, presso le loro sedi africane, e, di conseguenza dispose in materia di *evectiones*, ovvero rilasciando i permessi per l'utilizzo del trasporto pubblico (*cursus publicus*). Con la sua lettera Anniano comunica al vicarius Africae di aver concesso ai prelati un documento, la *tractoria*, il quale specificava, tra le altre cose, l'itinerario, la tipologia di animali da utilizzare per il percorso, nonché il vettovagliamento (*annonaria competentia*). Tale documento doveva essere presentato presso le varie *stationes* che si incontravano lungo il tragitto che copriva la distanza da Treviri al porto di Arles. Fin lì il controllo sarebbe stato operato dal prefetto del pretorio, dopo, una volta intrapreso il viaggio verso l'Africa, la verifica delle *evectiones* sarebbe stata di competenza di Domizio Celso. Secondo Porena, scopo ultimo di questa informativa doveva essere quello di invitare il vicario a effettuare i debiti controlli in terra africana, affinché non venissero commessi degli abusi. Cfr. P. Porena, *La prefettura cit.*, pp.303-305.

⁵³⁰ P. Porena, *La prefettura cit.*, p.302.

⁵³¹ Zos., II.9.2.

Concludendo su questo punto, pertanto, con gli esempi riportati in queste pagine si è voluto mostrare come anche i prefetti del pretorio, al pari degli imperatori, agissero in maniera collegiale. Alla luce, poi, delle ultime fonti risalenti alla prima metà del IV secolo d.C., si è visto, a maggior ragione, come i loro documenti potevano far riferimento tanto a situazioni locali oppure potevano riguardare tutto l'impero. *Mutatis mutandis*, si può dire che il collegio dei prefetti riflettesse, in maniera gerarchicamente subordinata, il *modus procedendi* degli imperatori.

CAPITOLO II

LA LEGISLAZIONE DI DIOCLEZIANO E DEI TETRARCHI

2.1 I tetrarchi e gli editti

Sebbene la gran parte della dottrina non esiti a riconoscere la vigenza dell'unità normativa durante gli anni di Diocleziano, spunti critici che sono stati sollevati intorno all'efficacia territoriale di talune fonti normative, suggeriscono, come si diceva all'inizio, di dare abbrivio all'indagine proprio a partire da quest'epoca.

Gli studiosi sono concordi nell'ammettere la supremazia di Diocleziano rispetto non soltanto ai due Cesari, ma financo al secondo Augusto⁵³². Tale superiorità, per De Martino, ebbe inevitabili riflessi anche sull'esercizio del potere normativo, in quanto Diocleziano assunse "su di sé il compito di dirigere tutta l'attività legislativa e giuridica"⁵³³, tanto di carattere particolare quanto generale⁵³⁴. A lui spettava l'iniziativa politica delle costituzioni imperiali, le quali, formalmente intestate a tutti i colleghi, indicavano per primo il nome dell'imperatore dalmata.

Per i motivi che abbiamo già esposto in sede introduttiva, il nostro esame riguarderà soltanto le fonti normative a carattere generale, ovvero quelle che, ancora a quel tempo, erano note con il nome classico di *edicta*, per cercare di vedere se esse avessero un'efficacia estesa a tutto l'impero. Nonostante il loro numero ridotto rispetto alla gran mole di rescritti (che erano ancora prevalenti), tuttavia, come afferma Licandro, "il ricorso agli editti fu possente"⁵³⁵, in quanto proprio per mezzo di tali provvedimenti (che erano poi quelli deputati alle questioni di natura pubblicistica) Diocleziano poté attuare le importanti riforme dello Stato all'interno di un programma di rivitalizzazione dei valori classici e tradizionali della romanità.

I principali interventi strutturali voluti dall'imperatore illirico puntavano sì a un rinnovamento, ma anche a una restaurazione dei gangli nevralgici della *res publica* e riguardarono in maniera principale i seguenti settori: l'assetto istituzionale, il sistema fiscale, l'ordinamento economico-finanziario, il processo civile e non ultime la religione e il costume.

La prima e più importante riforma fu di certo quella che condusse all'avvento della diarchia prima, poi perfezionatasi nel successivo assetto della tetrarchia. In tal modo si gettavano le basi per la futura e stabile presenza di un collegio imperiale formato quantomeno da due Augusti. In questa sede ci limitiamo a ricordare che le fonti contemporanee relative a questa innovazione ci parlano soltanto degli effetti che essa ebbe, inutile sottolinearlo, per l'intero impero, mentre nulla dicono intorno allo strumento che venne utilizzato per metterla in pratica⁵³⁶.

⁵³² Attraverso l'esame delle fonti sarà possibile "toccare con mano" l'evidente carisma di Diocleziano che, sebbene titolare della *pars orientis* dell'impero, di fatto era reggitore dell'intera *res publica*. A titolo di esempio possiamo ricordare il ruolo che Diocleziano ebbe all'inizio delle persecuzioni contro i cristiani.

⁵³³ F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, p.92.

⁵³⁴ Voci afferma che Diocleziano era investito del *titulus primi nominis et ordinis* che, molto probabilmente non spettava a Massimiano, il quale in tal modo, non sarebbe stato legittimato a emanare leggi con efficacia universale, ma soltanto rescritti, cfr. P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Il IV secolo*. Seconda parte, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, Milano 1982, p.702.

⁵³⁵ O. Licandro, in F. Arcaria – O. Licandro, *Diritto romano I – Storia costituzionale di Roma*, Torino 2014, p.425.

⁵³⁶ Dato il carattere pubblicistico della ristrutturazione dell'assetto statale e la sua rilevanza per tutto l'Impero, potremmo ipotizzare che l'obiettivo sia stato raggiunto attraverso costituzioni imperiali di carattere generale.

Strettamente connessa a questa prima riforma fu quella relativa alla riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, ovvero il nuovo assetto delle province. Esse, infatti, aumentarono di numero a seguito della divisione in entità più piccole di quelle esistenti⁵³⁷ e, di conseguenza, furono inglobate in circoscrizioni amministrative più ampie, dette diocesi con a capo un *vicarius*.

Analogamente a quanto detto prima, anche questo intervento ebbe innegabili effetti per tutto l'impero, come d'altronde ricorda Lattanzio con tutto l'interesse polemico che lo pervadeva⁵³⁸, sebbene, ancora una volta, le fonti tacciano sulle modalità di attuazione.

2.2 L'editto in materia processuale

Per cercare delle vere e proprie testimonianze normative, dobbiamo guardare alle altre riforme volute da Diocleziano. Lasciando da parte la questione dell'ordinamento fiscale, dal momento che ancora oggi presenta tratti assai controversi⁵³⁹, il primo editto che passiamo a

Contra Cerami, il quale ritiene che il sistema tetrarchico di Diocleziano rientra in quegli eventi che "sfuggono ad una rigorosa configurazione normativa", potendosi intendere, secondo il pensiero dell'autore, come vicende verificatesi in via fattuale e non vere e proprie riforme costituzionali come, noi moderni, siamo abituati a pensare. Cfr. P. Cerami, *Potere ed ordinamento nella esperienza costituzionale romana*, Torino 1987, p.207.

⁵³⁷ A capo delle province si trovavano i *praesides*, cfr. O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.346. L'Italia era governata da *correctores*, mentre Africa e Asia da *consulares*. L'aspetto più incisivo di tale riforma, comunque, fu rappresentato dalla sottrazione dei poteri militari ai governatori provinciali e assegnato ad una diversa categoria di ufficiali, detti *duces*. In tal modo si veniva a creare una doppia gerarchia, civile e militare. Cfr. Cervencia, *Il Dominato*, in *Lineamenti di storia del diritto romano* (A.a.V.v. sotto la direzione di M. Talamanca), Milano 1989, p.533. Il ruolo fondamentale dei *praesides* è sottolineato da Porena, il quale afferma che questi governatori provinciali, attraverso la loro azione locale, garantirono la più ampia diffusione dei grandi editti diocleziane, cfr. P. Porena, *Le origini della prefettura del pretorio tardo antica*, Roma 2003, p.566.

⁵³⁸ Lattanzio, *De mort.pers.*7.4: *Et ut omnia terrore complerentur, provinciae quoque in frusta concisae: multi praesides et plura officia singulis regioni bus ac paene iam civitatibus incubare[...].*

⁵³⁹ Secondo le parole di Carrié la riforma del fisco sotto Diocleziano costituisce "una delle questioni più controverse della storia romana, cfr. J. – M- Carrié, *Le riforme economiche da Aureliano a Costantino*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, XVIII. *La Roma tardo-antica. Per una preistoria dell'idea di Europa*, Milano 2008 (già *Storia di Roma*, III/1, Torino 1993), p.293. Per tale ragione, quindi, in ordine agli aspetti generali, in questa sede possiamo limitarci a ricordare che a partire da Savigny si è stabilita l'idea che il perno della riforma sarebbe consistito nei due termini *iugatio* e *capitatio*, nel senso che l'imposta si sarebbe calcolata alla luce di un meccanismo complesso facente leva su due parametri il *caput* e il *iugum*. In concreto, dunque, il tributo a composizione mista sarebbe stato fissato sulla base del terreno e delle sue qualità (*iugum*), ed inoltre sulle unità di forza lavoro in base ad altri parametri come capacità e limiti di età (*caput*). Tuttavia, a quanto ancora afferma Carrié, non pare che questa sia l'unica ricostruzione, in quanto altre tradizioni esegetiche hanno ammesso che tale sistema non avesse un valore universale e che quindi nelle diverse parti dell'impero si facesse ricorso ad altre modalità (in particolare si pensa che in certi territori si sia fatto ricorso soltanto alla *capitatio* oppure soltanto alla *iugatio*, mentre Licandro ricorda che in Egitto l'innovazione diocleziana si combinava con altri criteri, cfr. O.Licandro, *Diritto romano cit.*, p.355). Appare chiaro che tutti questi aspetti dubbi incidono anche sulla questione dell'estensione territoriale delle riforme. Al riguardo De Martino sembra convinto del fatto che il sistema non sia stato introdotto dovunque e allo stesso modo, cfr. F. De Martino, *Storia cit.*, p.407. Di certo lo stato delle fonti non ci viene in aiuto, in quanto si troviamo di fronte a una documentazione disomogenea, frammentaria e, per certi versi anche contraddittoria. Licandro, d'altronde, fa presente che essendo discussa la stessa cronologia della riforma, non sappiamo con certezza se essa sia stata introdotta in maniera graduale, cfr. O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.355. Non possediamo anche qui un testo normativo diretto che ci informi sull'intervento di Diocleziano. Per quanto riguarda il profilo che a noi interessa, possiamo soltanto fare riferimento a un papiro greco rinvenuto in Egitto nel 1923 (P.Cair.Isid.1.3-4) che ci ha restituito l'editto di un prefetto d'Egitto, Aristio Optato del 297 d.C. In questa fonte il prefetto parla di un editto riconducibile a tutti i tetrarchi, con il quale si annunciava ai cittadini dell'impero (Licandro) l'accertamento finalizzato a colpire e eliminare le iniquità legate all'esazione tributaria. Probabilmente questo provvedimento prefettizio rappresenta la misura adottata a livello locale per dare esecuzione a un editto imperiale generale, ma, di certo, non può andarsi oltre il campo delle ipotesi.

considerare è quello in materia processuale, emanato alla fine del III sec. d.C.⁵⁴⁰ e che è stato definito come “la più ampia regolamentazione processuale dopo l’*Oratio Marci*”.

Il provvedimento di Diocleziano ci viene restituito da quattro frammenti⁵⁴¹ ricompresi in vari libri e titoli del Codice di Giustiniano⁵⁴²:

1) C.I.3.3.2: DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. DICUNT: *Placet nobis praesides de his causis, in quibus, quod ipsi non possent cognoscere, antehac pedaneos iudices dabant, notionis suae examen adhibere, ita tamen ut, si vel per occupationes publicas vel propter causarum multitudinem omnia huiusmodi negotia non potuerint cognoscere, iudices dandi habeant potestatem. (Quod non ita accipi convenit, ut etiam in his causis, in quibus solebant ex officio suo cognoscere, dandi iudices licentia permissa credatur: quod usque adeo in praesidium cognitione retinendum est, ut eorum iudicia non deminuta videantur): dum tamen de ingenuitate, super qua poterant et ante cognoscere, et de libertinitate praesides ipsi diiudicent.* A 294 D. XV K. APRIL. CC. CONSS.

2) C.I.3.11.1: DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. DICUNT: *Quoniam plerumque evenit, ut iudex instrumentorum vel personarum gratia dilationem dare rerum necessitate cogatur, spatium instructionis exhibendae postulatum dari conveniet. Quod hac ratione arbitramur esse moderandum, ut, si ex ea provincia ubi lis agitur vel persona vel instrumenta poscentur, non amplius quam tres menses indulgeantur: si vero ex continentibus provinciis, sex menses custodiri iustitiae est: in transmarina autem dilatione novem menses computari oportebit. Quod ita constitutum iudicantes sentire debebunt, ut hac ratione non sibi concessum intellegant dandae dilationis arbitrium, sed eandem dilationem, si rerum urgentissima ratio flagitaverit et necessitas desideratae instructionis exegerit, non facile amplius quam semel nec ulla trahendi arte sciant esse tribuendam.* A 294 D. XV K. APRIL. CC. CONSS.

3) C.I.7.53.8: DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC.: *Executorem eum solum esse manifestum sit, qui post sententiam, inter partes audita omni et discussa lite, prolatam iudicatae rei vigorem ad effectum videtur adducere.* A SINE DIE ET CONSULE.>

4) C.I.7.62.6: DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. DICUNT: *Eos, qui de appellationibus cognoscent ac iudicabunt, ita iudicium suum praebere convenit, ut intellegant, quod, cum appellatio post decisam per sententiam litem interposita fuerit, non ex occasione aliqua remittere negotium ad iudicem suum fas sit, sed omnem causam propria sententia determinare conveniat, cum salubritas legis constitutae ad id spectare videatur, ut post sententiam ab eo qui de appellatione cognoscit recursus fieri non possit ad iudicem, a quo fuerit provocatum. Quapropter remittendi litigatores ad provincias remotam occasionem atque exclusam penitus intellegant, cum super omni causa interpositam provocationem vel iniustam tantum liceat pronuntiare vel iustam. Si quid autem in agendo negotio minus se adlegasse litigator crediderit, quod in iudicio acto fuerit omissum, apud eum qui de appellatione cognoscit persequatur, cum votum gerentibus nobis aliud nihil in iudiciis quam iustitiam locum habere debere necessaria res forte transmissa non excludenda videatur. Si quis autem*

Concludendo, potrebbe anche pensarsi che Diocleziano abbia voluto una riforma per tutto l'impero, ma la cui applicazione concreta dovette fare i conti con particolarità regionali e che, quindi, a una costituzione universale si accompagnarono dei decreti attuativi che calibrassero gli effetti della riforma nei vari territori dell'impero.

⁵⁴⁰ Tra gli studi specifici più recenti si segnala F. Pergami, *Un editto di Diocleziano in tema di processo* in *Atti del Convegno sulla Problematica Contrattuale in Diritto Romano*, Milano 11-12 maggio 1995 (Milano 1998) (= *Studi di diritto romano tardo antico*, Torino 2011, pp.175-193).

⁵⁴¹ C.I.3.3.2 e C.I.3.11.1, rispettivamente riguardano l'introduzione di limiti alla nomina di *iudices pedanei* e la disciplina dei termini dilatori da accordare per la produzione di mezzi istruttori; C.I.7.53.8 riguarda la definizione della qualifica di *executor* in merito al tema della *res iudicata*; C.I.7.62.6 inerisce alla normativa sull'appello.

⁵⁴² Tra coloro che ritengono che i quattro frammenti siano distinti ed autonomi provvedimenti normativi si segnala il Dell'Oro, mentre oggi la dottrina maggioritaria assume che invece i brani vadano ad individuare un complessivo intervento dell'imperatore; fra tutti cfr. A.F. Barreiro, *Un edicto general de Diocleciano sobre procedimiento*, in *Estudios de derecho romano en honor de Alvaro D'Ors*, Pamplona 1986.

post interpositam appellationem necessarias sibi putaverit esse poscendas personas, quo apud iudicem qui super appellatione cognoscat veritatem possit ostendere, quam existimabit occultam, hocque iudex fieri prospexerit, sumptus isdem ad faciendi itineris expeditionem praebere debet, cum id iustitia ipsa persuadeat ab eo haec recognosci, qui evocandi personas sua interesse crediderit. Super his vero, qui in capitalibus causis constituti appellaverint (quos tamen et ipsos vel qui pro his provocabunt non nisi audita omni causa atque discussa post sententiam dictam appellare conveniet), id observandum esse sancimus, ut inopia idonei fideiussoris retentis in custodia reis opiniones suas iudices exemplo appellatoribus edito ac refutatorios eorum ad scrinia quorum interest transmittant, quibus gestarum rerum fides manifesta relatione pandatur, ut meritis eorum consideratis pro fortuna singulorum sententia proferatur. Ne temere autem ac passim provocandi omnibus facultas praeretur, arbitramur eum, qui malam litem fuerit persecutus, mediocriter poenam a competenti iudice sustinere. Sin autem in iudicio propriam causam quis fuerit persecutus atque superatus voluerit provocare, eodem die vel altero libellos appellatorios offerre debet. Is vero, qui negotium tuetur alienum, supra dicta condicione etiam tertio die provoca bit. Apostolos post interpositam provocationem etiam non petente appellatore sine aliqua dilatione iudicem dare oportet, cautione videlicet de exercenda provocatione in posterum minime praebenda. < S. DIE ET CONSULE.>

Partendo dall'esame dell'*inscriptio* di questi quattro brani, possiamo vedere come siano riportati i nomi dei soli Augusti, mentre, per quanto concerne i Cesari, la fonte supplisce con la sigla *CC*. Si aggiunga, poi, che il plurale *dicunt* testimonia la formula tipica degli editi⁵⁴³, pertanto, ciò vale a scansare l'ipotesi che il provvedimento possa essere ascritto ad un'altra tipologia di *constitutio principis*⁵⁴⁴.

Venendo al contenuto, invece, dato lo stato dei frammenti, non ci è consentito appurare elementi indicativi della sua efficacia territoriale. Se, quindi, vogliamo tentare una valida e ragionevole ipotesi ricostruttiva, possiamo basarla sui seguenti argomenti: 1) plurima intestazione a tutti i componenti il collegio imperiale; 2) quasi sicura iniziativa di Diocleziano nel volere il provvedimento editto; 3) natura e carattere generale di una materia, quale quella processuale, che non poteva che avere la medesima regolamentazione in qualunque parte del territorio romano. Basandosi sul linguaggio programmatico e astratto tipico dell'atto editto, Minale adesso propone un'accostamento tra il nostro editto e la costituzione contro i Manichei, giungendo a ipotizzare che, così come quest'ultima dovette avere diffusione universale, anche la legge sul processo sarà stata diramata per mezzo di lettere in tutti i territori dell'impero⁵⁴⁵. In conclusione, quindi, pur nell'assenza di dati espliciti, non sembrerebbero sussistere elementi ostativi all'ipotesi di un'efficacia *toto orbe* di questo editto.

⁵⁴³ F. Pergami, *Un editto cit.*, p.177.

⁵⁴⁴ Invero, la precisazione non vuol apparire superflua. Infatti, come si avrà modo di vedere nel corso dell'esame delle altre fonti, spesso la dottrina non ha sempre definito allo stesso modo una medesima costituzione imperiale. consideri

⁵⁴⁵ V. M. Minale, *Legislazione imperiale e manicheismo da Diocleziano a Costantino. Genesi di un'eresia*, Napoli 2013, pp.43-45.

2.3 L' *Edictum de pretiis rerum venalium*

Ai fini del nostro discorso, maggiori e più pregnanti informazioni ricaviamo da una fonte molto importante, quale l' *Edictum de pretiis rerum venalium* del 301 d.C., definito da Volterra il documento "più imponente per la storia economica del mondo antico"⁵⁴⁶. Il provvedimento in questione nacque dall'esigenza di frenare il fenomeno dell'inflazione dei prezzi, ponendo un calmiera. Probabilmente, poi, tale editto fu concepito da Diocleziano non isolatamente, ma nel quadro di una serie di riforme di natura economica, come precisa Marta Giaccherio, curatrice della più recente edizione critica del testo editto⁵⁴⁷.

L'editto sui prezzi ci è giunto esclusivamente per via epigrafica⁵⁴⁸ e i frammenti sono incisi sia in latino che in greco⁵⁴⁹.

Andando al centro della questione, l'editto sui prezzi ha posto alla storiografia moderna una serie di problemi intorno alla sua efficacia nell'ambito dell'impero, nonostante il suo contenuto quanto mai esplicito in tal senso. Gli studiosi, infatti, si dividono tra coloro che sostengono la vigenza ecumenica del provvedimento (tra gli altri Cincotti⁵⁵⁰, Seston⁵⁵¹, Sirago⁵⁵², la Guarducci⁵⁵³, Volterra⁵⁵⁴ e, ancora di recente, Grelle⁵⁵⁵) e quelli che, al contrario,

⁵⁴⁶ E. Volterra, *rc.* a M. Giaccherio, *Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum e Latinis Graecisque fragmentis*, I *Edictum*, Genova 1974, in *B.I.D.R.*, LXXIX, 1977, pp.260 e ss.

⁵⁴⁷ M. Giaccherio, *Edictum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum e Latinis Graecisque edidit Marta Giaccherio*, I *Edictum*, Genova 1974. Per la studiosa, infatti, l' *Edictum de pretiis* si inscriveva nel quadro di una serie di politiche economiche che erano iniziate nel 294 d.C. con la riforma monetaria, poi proseguite con la riforma della circolazione del settembre del 301 d.C., concludendosi, appunto, con il calmiera. Il carattere congiunto delle predette riforme può, per esempio, inferirsi dal fatto che tanto i frammenti del calmiera, quanto l'epigrafe che ci ha restituito il testo della *constitutio*, forse un *epistula*, ("lettera-editto" la chiama S. Mazzarino, *Aspetti sociali del IV secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Milano 2002, p.386) relativa all'editto sulla circolazione monetaria entrato in vigore nel 301, sono stati rinvenuti ad Afrodisia, presso il portico di Tiberio, dove probabilmente i due testi normativi si sarebbero trovati vicini anche e soprattutto perché l'editto sulla circolazione monetaria, a tacer d'altro, stabiliva il valore delle monete con cui dovevano essere pagati i prezzi indicati nella tariffa che completava l' *edictum de pretiis*. Peraltro, dal punto di vista che a noi interessa ai fini della presente ricerca, mettendo in relazione la riforma monetaria con l'emanazione del calmiera, è possibile arrivare anche ad un'altra ipotesi interessante: infatti, stando a quello che nota la Giaccherio, sussiste un'analogia di segni tra le monete coniate in Oriente e quelle emesse dalla zecca di Siscia, in Occidente, indice probabile del fatto che anche il provvedimento di riforma monetaria interessasse l'intero impero, cfr. M. Giaccherio, *op.cit.*, p.113. All'idea del carattere unitario della riforma monetaria, fiscale ed economica di Diocleziano fanno riferimento sia Carrié, cfr. J-M Carrié, *Le riforme economiche cit.*, p.305, sia, di recente Licandro, il quale parla, appunto di "un pacchetto di riforme assai incisivo", cfr. O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.349. Esprime perplessità sul carattere congiunto tra l'editto dei prezzi e la riforma del 301 Corcoran, cfr. S. Corcoran, *The empire of the tetrarchs : imperial pronouncements and government, AD 284-324*, Oxford 1996, p.215.

⁵⁴⁸ Prima del loro rinvenimento la costituzione di cui stiamo parlando era conosciuta attraverso la tradizione indiretta rappresentata da Lattanzio (de mort.pers.VII.6), Malalas (*Chronogr.*XII p.307 II.2-5), Aurelio Vittore (*Caes.*39-45) e i Fasti Idatiani (302 A.D). Tutte queste fonti letterarie, comunque, riportano accenni minimali.

⁵⁴⁹ Occorre fare una precisazione: la fonte normativa consta dell'editto vero e proprio e della pedissequa tariffa, ovvero l'elenco dei prezzi e delle merci. Dell'editto vero e proprio tutti i frammenti finora noti sono scritti in latino, mentre del calmiera possediamo frammenti scritti sia in latino che in greco, probabilmente ciò in ragione della lingua parlata dalla popolazione del luogo dove l'editto e/o la tariffa erano esposti. Cfr. Margherita Guarducci, *Epigrafia greca*, II°, epigrafi di carattere pubblico, Istituto poligrafico di Stato, Roma 1969, p.95.

⁵⁵⁰ E. Cincotti, *Il crollo dell'Impero e della civiltà antica* in NRS, anno XIX, Fasc.VI, Milano-Genova-Roma-Napoli,1935, p.321.

⁵⁵¹ William Seston, *Diocletien et la tétrarchie*, Paris 1946, p.240.

⁵⁵² V.A.Sirago, *Diocleziano*, in *Nuove questioni di storia antica*, Milano 1967.

⁵⁵³ M. Guarducci, *La pubblicazione in Italia del calmiera di Diocleziano* in Atti della Accademia nazionale dei Lincei, serie ottava, *Rendiconti*, XVIII, Roma,1963, p. 43.

⁵⁵⁴ E. Volterra, *rc. cit. precipue* p. 262 e p. 275.

⁵⁵⁵ F. Grelle, *La forma dell'impero e L'esegesi dell'edictum de pretiis diocleziano e i fondamenti dell'attività normativa imperiale*, in *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di Lucia Fanizza, Roma 2005.

come Mommsen⁵⁵⁶, la stessa Giacchero, Degrassi e Crawford, ritengono che la misura valesse soltanto per l'Oriente, quindi nei territori posti sotto l'influenza di Diocleziano. Andando nello specifico, la disparità di vedute nasce principalmente dalla "contraddizione" tra la sua *inscriptio* insieme con il contenuto da un lato e le località in cui sono stati ritrovati i frammenti epigrafici dell'editto-calmiere dall'altro. Riguardo a quest'ultimo punto, infatti, va detto che la convinzione che l'editto riguardasse soltanto la *pars Orientis* nasce dal fatto che sino al 1940 tutte le epigrafi erano state rinvenute in località orientali. Tuttavia in quell'anno avvenne una scoperta che ha apportato nuova linfa al dibattito scientifico, rimettendo anche in discussione convinzioni che si credevano ormai salde: infatti, in Italia, e precisamente presso Pettorano sul Gizio (Sulmona) in Abruzzo⁵⁵⁷, venne portato alla luce un nuovo frammento dell'epigrafe (in particolare del calmiere), ponendo i termini della questione relativa alla pubblicazione dell'editto anche nella penisola italiana, quindi nella *pars Occidentis*.

Tralasciando le questioni tecniche e alcune volte irrilevanti che sono state sollevate dagli opposti studiosi⁵⁵⁸, per tentare di trarre qualche spunto utile alla nostra indagine, è necessario soffermarci, sia pur rapidamente, sul testo⁵⁵⁹ dell'editto:

[Imp(erator) Caesar C. Aurel(ius) Val(erius) Diocletian]us P(ius) F(elix) Inv(ictus) Aug(ustus), p[ro]nt(ife)x max(imus), Germ(anicus) max(imus) VI, Sarm(aticus) max(imus) IIII, Persic(us) max(imus) II, Britt(anicus) max(imus), Carp(ic)us max(imus), Armen(icus) max(imus), Medic(us) max(imus), Adiabenic(us) max(imus), trib(unicia) p(otestate) XVIII, coss(ul) VII, Imp(erator) XVIII, p(ater) p(atriciae), procoss(ul), et Imp(erator) Caesa[r] M Aurel(ius) Val(erius) Maximianus P(ius) F(elix) Inv(ictus) Aug(ustus), p[ro]nt(ife)x max(imus), Germ(anicus) max(imus) V, Sarm(aticus) [max(imus) IIII, Persic(us) max(imus) II, Britt(anicus) max(imus), Carp(ic)us max(imus), Armen(icus) max(imus), Medic(us) max(imus), Adiabenic(us) max(imus), trib(unicia) p(otestate) XVII, coss(ul) VI, Imp(erator) XVII, p(ater) p(atriciae), procoss(ul), et Fl(avius) Val(erius) Constantius, Germ(anicus) max(imus) II, Sarm(aticus) max(imus) II, Persic(us) max(imus) II, Britt(anicus) max(imus), <Carp(ic)us> max(imus), Armenic(us) max(imus), Medic(us) max(imus), Adiaben(icus) max(imus), trib(unicia) p(otestate) VIII, coss(ul) III, nobil(issimus)Caes(ar), et G(alerius) Val(erius) Maximianus Germ(anicus) max(imus) II, Sarm(aticus) [max(imus) II, Persic(us) max(imus) II, Britt(anicus) max(imus), Carp(ic)us max(imus), Armeni(cus) max(imus), Medic(us) max(imus), Adia]b(enicus) max(imus), trib(unicia) p(otestate) VIII, coss(ul) III, nobil(issimus) Caes(ar), dicunt: *fortunam rei publicae nostrae, cui iuxta immortales deo<s> bellorum memoria, quae feliciter gessimus, gratulari licet tranquillo orbis statu et in gremio altissima[e] quietis locato, etiam pacis bonis, p[ro]pter quam sudore largo lavoratum est, disponi fideliter adque ornari decenter honestum publicum et Romana dignitas maiestasque desiderant, ut nos, qui benigno favore numinum aestuantes de praeterito rapinas gentium barbararum ipsarum nationum clade compressimus, in aeternum fundatam quietem [de]bitis iustitiae munimen[ti]s saepiamus. etenim si ea, quibus nullo sibi fine proposito ardet avaritia desaeviens, quae sine respectu generis humani, non annis modo vel mensibus aut diebus, sed paene horis ipsisque momentis ad incrementa sui et augmenta festinat, aliqua continentiae ratio frenaret, vel si fortunae commun<e>s aequ[o] animo perpeti possent hanc debachandi licentiam, qua pessime in dies eiusmodi sorte lacerantur, dissimulandi*

⁵⁵⁶ T. Mommsen, *Der Maximaltarif des Diocletian*, Berlin, 1893, p. 54.

⁵⁵⁷ M. Giacchero, *Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum e Latinis Graecisque fragmentis*, II°, Imagines, Genova, 1974, Tav. II.

⁵⁵⁸ A seguito della scoperta del frammento "italiano" si è altresì avviato anche un dibattito circa la sua provenienza che non ha, a tutt'oggi, sopito la *vexata quaestio*. Infatti la lingua greca in cui sono incise le indicazioni commerciali ha indotto i sostenitori della cosiddetta "vigenza orientale" dell'editto-calmiere a ritenere che tale frammento provenisse dalla Grecia e che non fosse stato redatto in Italia. In particolare si segnala una *querelle* tra la Guarducci e Crawford intorno alla natura del marmo in cui è inciso il testo epigrafico scoperto in Italia, cfr. *Athenaeum*, vol. LXII, Pavia 1984, pp. 315-316 e vol. LXIII, 1985, p. 491 e ss.

⁵⁵⁹ *Diokletians Preisdikt*, ed. Siegfried Lauffer, Berlin 1971.

forsitam adque reticendi relictus locus videretur, cum detestandam inmanitatem condicionemque miserandam communis animorum patientia temperaret. sed quia una est cupido furoris indomiti nullum communis necessitudinis habere dilectum, et gliscentis avaritiae ac rapidis aestuantis ardoribus velut quaedam religio apud improbos et immodestos existimatur in lacerandis fortunis omnium necessitate potius quam voluntate destitui, adque ultra conivere non possunt, quos ad sensum miserrimae condicionis egestatis extrema traxerunt, convenit prospicientibus nobis, qui parentes sumus generis humani, arbitram rebus intervenire iustitiam, ut, quod speratum diu humanitas ipsa praestare non potuit, ad commune omnium temperamentum remediis provisionis nostrae comferatur. et huius quidem causae, quantum communis conscientia recognoscit et ipsarum rerum fides clamat, paene sera prospectio est, dum hac spe consilia molimur aut remedia inventa cohibemus, ut, quod expectandum fuit per iura naturae, in gravissimis deprehensa delictis ipsa se emendaret humanitas, longe melius existimantes non ferendae direptionis notas a communibus iudiciis ipsorum sensu adque arbitrio submoveri, quos cottidie in peiora praecipites et in publicum nefas quadam animorum caecitate vergentes inimicos singulis et universis reos atrocissimae inhumanitatis gravis noxa dederat. ad remedia igitur iam diu rerum necessitate desiderata prorumpimus et securi quidem querellarum, ne ut intempestivo aut superfluo medellae nostrae interventus vel apud improbos levior aut vilior aestimaretur, qui tot annorum reticentiam nostram praecepticem modestiae sentientes sequi tamen noluerunt. quis enim adeo optimi pectoris et a sensu humanitatis extorris est, qui ignorare possit, immo non senserit in venalibus rebus, quae vel in mercimoniis aguntur vel diurna urbium conversatione tractantur, in tantum se licentiam difusisse pretiorum, ut effrenata livido rapiendi nec rerum copia nec annorum ubertatibus mitigaretur? ut plane eiusmodi homines, quos haec officia exercitos habent, dubium not sit senper pendere animi[s] etiam de siderum motibus auras ipsas tempestatesque captare neque iniquitate sua perpeti posse ad spem frugum futurarum inundari superis imbribus arva felicia; ut qui detrimentum sui existiment caeli ipsius temperamentis abundantiam rebus provenire. et quibus senper studium est in questum trahere etiam beneficia divina ac publicae felicitatis affluentiam stringere rursusque anni sterilitate de seminum] iactibus adque institorum officiis nundinari, qui singuli maximis divitiis diffluentes, quae etiam populos adfatim explere potuissent, consecentur peculia et laceratrices centensimas persequantur, eorum avaritiae modum statui, provinciales nostri, communis humanitatis ratio persuadet. sed iam etiam ipsas causas, quarum necessitas tandem providere diu prolatam patientiam compulit, explicare debemus, ut, quamvis difficile sit toto orbe avaritiam saevientem speciali argumento vel facto potius revelari, iustior tamen intellegatur remedii constitutio, cum intemperatissimi homines mentium suarum indomitas cupid[ines desig]natione quadam et notis cogentur agnoscere. quis ergo nesciat utilitatibus publicis insidiatricem audaciam, quacumque exercitus nostros dirigi communis omnium salus postulat non per vicos modo aut per oppida, sed in omni itinere, animo sectionis occurrere, pretia venalium rerum non quadruplo aut octuplo, sed ita extorquere, ut nomina aestimationis et facti explicare humanae linguae ratio non possit, denique interdum distractione unius rei donativo militem stipendioque privari et omnem totius orbis ad sustinendos exercitus collationem detestandis quaestibus diripientium cedere, ut manu propria spem militiae suae et emeritos labores milites nostri sectoribus omnium comferre videantur, quo depraedatores ipsius rei publica tantum in dies rapiant, quantum habere nesciant? his omnibus, quae supra comprehensa sunt, iuste ac merito permoti, cum iam ipsa humanitas deprecari videretur, non praetia venalium rerum - neque enim fieri id iustum putatur, cum plurimae interdum provinciae felicitate optatae vilitatis et velut quodam affluentiae privilegio gloriantur - sed modum statuendum esse censuimus, ut, cum vis aliqua caritatis emergeret - quod dii omen averterent -, avaritia, quae velut campis quadam immensitate diffusis teneri non poterat, statuti nostri finibus et moderaturae legis terminis stringeretur. placet igitur ea pretia, quae subditi brevis scriptum designat, ita totius orbis nostri observantia contineri, ut omnes intellegant egrediendi eadem licentiam sibi esse praecisam; non impedita utique in his locis, ubi copia rerum perspicitur afluere, vilitatis beatitudine, cui maxime providetur, dum praefinita avaritia conpescitur. inter venditores autem emptoresque, quibus consuetudo est adire portus et peregrinas obire provincias, haec communis actus debebit esse moderatio, ut, cum et ipsis sciant in caritatis necessitate statuta rebus pretia non posse transcendi, distractionis tempore ea locorum adque discursuum totiusque negotii ratio subputetur, qua iuste placuisse perspicitur nusquam carius vendituros esse, qui transferunt. quia igitur et apud maiores nostros hanc ferendarum legum constat fuisse rationem, ut praescripto metu conpesceretur audacia - quod rarum admodum est humanam

condicionem sponte beneficam deprehendi et senper praeceptor metus iustissimus officiorum invenitur esse moderator -, placet, ut, si quis contra formam statuti huius conixus fuerit audentia, capitali periculo subiugetur. nec quisquam duritiam statui putet, cum in promptu adsit perfugium declinandi periculi modestiae observantia. eidem autem periculo etiam ille subdetur, qui comparandi cupiditate avaritiae distrahentis contra statuta consenserit. ab eiusmodi quoque noxa immunis nec ille praestavitur, qui habens species victui adque usui necessarias post hoc statuti temperamentum exist<u>maverit subtrahendas, cum poena vel gravior es<s>e debeat inferentis paenuriam quam contra statuta quatientis. cohortamur ergo omnium devotionem, ut res constituta ex commodo publico benignis obsequis et debita religione <custodi>atur, m[ax]ime cum e<iu>s modi statuto non civitatibus singulis ac populis adque provinciis, sed universo orbi provisum esse videatur, in cuius pe[rnici]em pauci atmodum desaebisse noscantur, quorum avaritiam nec prol<i>xitas temporum nec divitiae, quibus studuisse cernuntur, m[iti]gare aut satiare potuerunt.

Come già visto a proposito del provvedimento di riforma del processo civile, anche per questa fonte non vi sono dubbi circa la sua natura edittale, com'è possibile arguire dall'*inscriptio* caratterizzata dalla tipica formulazione enfatica e ampollosa⁵⁶⁰. Essa reca i nomi di tutti i tetrarchi e culmina con l'uso del verbo plurale *dicunt*⁵⁶¹. Inoltre, ancora, un'ulteriore conferma proviene dallo stesso testo, in quanto, come nota la Giacchero a proposito del frammento ritrovato ad Aezani nell'antica Frigia, si ravvisa un'espressione non presente negli altri pezzi. Dopo l'elencazione delle merci sono presenti quindici linee (di cui si possono leggere le ultime sette), in cui si afferma che le autorità locali hanno inteso dare pubblicità al *διάταγμα*, ovvero all'*edictum*⁵⁶².

Una volta individuati questi elementi formali, occorre esaminare il contenuto del provvedimento.

Non pochi, in verità, sono i riferimenti concernenti un'estensione generalizzata. Possiamo iniziare dai seguenti: *...quamvis difficile sit toto orbe..., communis omnium salus.....;....et omnem totius orbis ad sustinendos exercitus collationem....., ipsa humanitas.....Placet igitur ea pretia, quae subditi brevis scriptura designat, ita totius orbis nostri observantia contineri...., haec communis actus* che inducono a leggersi gli estremi di una precisa volontà imperiale di estendere l'editto all'intero territorio dell'impero romano. Ancora più indicativi, poi, sono i termini contenuti nella chiusa finale del testo dove si dice "*....modi statuto non civitatibus singulis ac populis adque provinciis, sed universo orbi provisum esse videatur...*": è chiarissimo il riferimento implicante l'intenzione che la costituzione imperiale valesse in tutto l'Impero, in quanto il legislatore dice, in maniera incontestabile, che non si è inteso provvedere per le singole città, ovvero popoli e provincie, ma per l'intero mondo.⁵⁶³

Giunti a questo punto possiamo tentare la seguente spiegazione. La polemica che nel passato si è innescata circa la limitazione alla sola *pars Orientis* non ha ragion d'essere e ciò proprio alla luce di un testo normativo che, addirittura rispetto ad altre fonti, presenta un'evidenza che non può essere sconfessata. Ciò può ancora essere suffragato dalle

⁵⁶⁰ Di "stile aulico e ridondante" parla M. Giacchero, *Note sull'Editto-Calmiere di Diocleziano*, Genova 1962, p.20. Anche la Guarducci è dello stesso avviso: "L'editto vero e proprio è un lungo testo scritto nello stile ampolloso e solenne che a quei tempi incontrava molto favore" in *Epigrafia greca cit.*, p.95.

⁵⁶¹ Lo si è già visto e lo si ribadisce che ciò era consono dei provvedimenti di carattere generale, cfr. S. Corcoran, *The empire cit.*, pp.170-171. L'Autore parla appunto di "usual edictal format".

⁵⁶² M.Giacchero, *Edictum de pretiis et Collegarum cit.*, p.95.

⁵⁶³ Proprio con riferimento a quest'ultimo inciso dell'editto la Baccari ha messo in luce il fine universale concepito dall'Imperatore, cfr. M. P. Baccari, *Cittadini cit.*, p.185. Sulla stessa linea cfr. F. Grelle, *Le forme dell'Impero*, in *Storia di Roma. III. L'età tardoantica*, I, *Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, pp.69 e ss. Infine pare che un papiro del IV o V secolo (Papii greci e latini, 8, n.965, l.1) conterrebbe un'allusione al nostro editto da ritenersi esteso all'intero orbe romano (ἀπὸ κοινότητος).

osservazioni di Mazzarino⁵⁶⁴, il quale oltre a notare che l'editto "stabilisce prezzi che si pagano per servizi resi *esclusivamente* in occidente", non crede alla sua promulgazione nella sola parte orientale dell'impero, in quanto una eventuale mancata ricezione occidentale del provvedimento da parte di Massimiano avrebbe assunto i caratteri di una "protesta" difficilmente immaginabile. Non è infatti possibile credere che l'editto non abbia avuto pubblicazione nella città di Roma e, poi, a tacer d'altro, non vi è chi non veda che, tutt'al più, si sarebbe verificata una situazione analoga a quella che ebbe luogo con il primo editto di persecuzione contro i Cristiani che interessò tutto l'impero⁵⁶⁵.

Per quanto concerne, poi, la questione dei ritrovamenti archeologici, essa nulla prova in contrario alla vigenza universale. Ancora con Mazzarino, infatti, possiamo ritenere che il mancato rinvenimento di copie occidentali non significhi nulla di più di quanto provi l'assenza di frammenti delle *Res gestae* di Augusto a Roma⁵⁶⁶. Appare, in verità, ancora valida l'opinione di Costa, peraltro formulata in un'epoca in cui non si era avuta la conoscenza del marmo abruzzese e gli unici frammenti noti erano quelli scoperti in Grecia e Asia minore: "...l'editto fu molto probabilmente affisso solo là dove ne fu riscontrata necessaria l'applicazione, ed a ciò presumibilmente dobbiamo se finora non si sono trovati frammenti che in Oriente, poiché forse prima che giungesse in Occidente se ne riconobbe l'inutilità, anzi il pericolo: il che però non esclude che si possano trovare anche qui dei frammenti, perché il provvedimento fu generale per esplicita attestazione del legislatore (*universo orbi provisum esse videatur*)⁵⁶⁷".

In ragione di queste ultime parole, dunque, possiamo concludere dicendo che, se anche il maggior numero di frammenti ritrovati in Oriente possa esser ritenuto un argomento cogente, ciò non riguarderebbe la validità ovvero l'efficacia dell'editto, ma soltanto la sua applicazione che, comunque, sta su un piano diverso. Al riguardo, Chastagnol⁵⁶⁸ individua un parallelismo tra la riforma fiscale, la persecuzione anticristiana e il calmiere. Lo storico francese nota che in tutti questi tre casi⁵⁶⁹ si è posta la questione della loro riferibilità alle particolari e non uniformi condizioni territoriali dell'impero e che, pertanto, l'editto che stiamo trattando "abbia potuto avere forza di legge in alcune zone e non in altre"⁵⁷⁰, ferma restando la sua astratta efficacia *totò orbe*.

⁵⁶⁴ S. Mazzarino, *Aspetti sociali cit.*, pp.414-415. Ancorché l'Autore abbia a riferimento il frammento di Aezani, si può, comunque fermare l'attenzione su quanto indica il capitolo dei noli contenuto nel frammento di Afrodisia: infatti, per quanto si voglia convenire con la Giacchero che "il punto di vista" dell'estensore del calmiere sia orientale, in quanto molte di più sono le indicazioni relative a porti di partenza situati in Oriente (da cui sarebbero partite le merci per l'Occidente), l'unica tratta "tutta occidentale" è quella Ravenna-Aquileia, sebbene la studiosa, riprendendo una tesi del Degrossi, ritiene non avere valore decisivo. Cfr. M. Giacchero, *Note cit.*, p.33.

⁵⁶⁵ Come si avrà modo di vedere in avanti, a proposito delle misure prese da Diocleziano contro i cristiani, Lattanzio ci informa dell'invito rivolto a Massimiano e a Costanzo di fare allo stesso modo così come si faceva in Oriente, cfr. *Lact., de mort.pers.*,15.6.

⁵⁶⁶ Anche nel caso del testamento politico del fondatore dell'impero, le epigrafi provengono da Ancyra, Apollonia e Antiochia di Pisidia.

⁵⁶⁷ G. Costa, v. *Diocletianus* in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, di Ettore De Ruggiero, II, parte III, Roma 1961, p.1851.

⁵⁶⁸ A. Chastagnol, *L'accentrarsi del sistema: la tetrarchia e Costantino*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, XVIII. *La Roma tardo-antica. Per una preistoria dell'idea di Europa*, Milano 2008 (dall'originale *Storia di Roma*, III/1, Torino 1993), p.205.

⁵⁶⁹ Per quanto concerne l'ordinamento fiscale si è visto prima, mentre per gli editti di persecuzione si rinvia alle pagine seguenti.

⁵⁷⁰ Se per forza di legge intendiamo la "vigenza", sarebbe meglio dire attuazione o applicazione.

2.3.1 Segue: L'Editto di circolazione monetaria.

Come già accennato, ragioni di contesto con la fonte appena trattata consigliano di accennare anche all'editto di circolazione monetaria del 301 d.C., il quale si lega alla riforma in materia già avviata qualche anno prima e che progressivamente si estese a tutto l'impero⁵⁷¹.

Per mezzo di questo editto, Diocleziano intese soltanto attribuire alle monete di nuovo conio un valore nominale doppio, al quale si sarebbe dovuto fare riferimento per pagare i prezzi indicati nell'editto-calmiere di cui abbiamo parlato. La connessione tra queste due misure non dovrebbe, pertanto, dare adito a dubbi, al di là del fatto che il primo frammento epigrafico relativo all'editto del 301 fu scoperto nel 1970 ad Afrodisia di Caria, presso il portico di Tiberio, nella stessa area che ha riportato alla luce altri frammenti dell'*Edictum de pretiis*.⁵⁷² Corcoran, oltre a mettere in luce ancor di più il carattere *toto orbe* della costituzione imperiale, puntualizzando che la stessa fa riferimento alle provincie e a Roma, richiama altresì l'attenzione su una "espressione misteriosa" e cioè *in maiore orbis parte*, la quale, dal punto di vista amministrativo, non sembra avere alcun senso nella sua genericità. Infatti se la traduciamo nel senso di "maggior parte del mondo", vuol dire che delle zone (imprecise) sarebbero rimaste prive di copertura normativa, ma, pensandoci, la Britannia, in mano ad Alletto era stata riconquistata nel 296 e la zecca provinciale di Alessandria aveva smesso di funzionare già nel 294. L'espressione, pertanto, allo stato delle nostre conoscenze che si basano su uno stato assai frammentario delle informazioni, è destinata a restare, per ora, senza chiara interpretazione⁵⁷³.

2.4 L'Editto *de nuptiis* (Coll.6.4)

Con questa fonte iniziamo a considerare quei provvedimenti normativi di Diocleziano dettati dall'intento di perseguire una politica volta alla restaurazione dei valori tradizionali della *Romanitas*. Per il momento fermiamo l'attenzione su una lunga costituzione *de nuptiis*⁵⁷⁴

⁵⁷¹ La riforma monetaria voluta da Diocleziano andava a innestarsi sulla precedente di Aureliano. Senza entrare troppo nei dettagli, possiamo dire che con questo intervento l'Augusto illirico operò quello che è stato definito "un tentativo di plurimetallismo" (O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.349), nel senso che introdusse un vario spettro di monete da mettere in circolazione e cioè di tipo aureo, argenteo e di rame. Secondo la Giacchero la riforma risalirebbe al 294 (M. Giacchero, *Edictum cit.*, p.112), mentre è più plausibile ricondurla al 296 d.C., cfr. Carriè, *op.cit.*, p.303; O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.349. Questa riforma comportò l'aumento delle zecche imperiali tanto in Occidente quanto in Oriente⁵⁷¹ (cfr. H. Mattingly, *Roman coins. From the earliest times to the fall of the western empire*, Chigaco 1960), da Londra ad Alessandria, cfr. R. Abdy, *Tetrarchy and the house of Constantine*, in *Greek and Roman coinage*, Oxford 2012, p.588. Quest'ultima città, infatti, può assurgere ad emblema della fine dell'ultimo baluardo di produzione monetaria di stampo provinciale che aveva connotato il sistema romano sino all'avvento della riforma diocleziana, la quale in tal modo andava a installare "one imperial coinage system produced from a network of state mints throughout the empire" (Abdy). In sostanza, quindi, è fuor di dubbio che il nuovo organigramma monetario disposto dal fondatore della tetrarchia abbia avuto diffusione in tutto l'impero, con l'esclusione, probabilmente, della Britannia, la quale in quel periodo era in mano al tesoriere di Carausio, l'usurpatore Alletto, cfr. R. Abdy, *Tetrarchy cit.*, p.588.

⁵⁷² T. Erim, J. Reynolds e M. Crawford, *Diocletian's Currency Reform; a new inscription*, in *JRS*, LXI, 1971, pp.171-177.

⁵⁷³ S. Corcoran, *The empire cit.*, p.178. Lo storico inglese propone la sua visione e cioè che le parole in questione avrebbero un significato retorico finalizzato a mettere in risalto il carattere diffuso (nella maggior parte del mondo appunto) del fenomeno inflattivo.

⁵⁷⁴ Di *Coll.6.4* possediamo anche una riproduzione ridotta all'essenziale trasmessaci dal codice di Giustiniano sotto il titolo *De nuptiis*, C.1.5.4.17: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. *Nemini liceat contrahere matrimonium cum filia nepte pronepte, itemque matre avia proavia et ex latere amita ac matertera, sorore sororis filia et ex ea nepte, praeterea fratris filia et ex ea nepte, itemque ex adfinibus privigna noverca nuru socru ceterisque, quae iure antiquo prohibentur: a quibus cunctos volumus abstinere*. D.k.Mai. Damasco Tusco et Anullino cons. La norma del codice di Giustiniano rappresenta un esempio "compiuto" di massimazione delle costituzioni imperiali, cfr. E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Scritti giuridici*, VI, p.211.

riportata dalla *Collatio legum mosaicarum et romanarum*⁵⁷⁵, che l'ignoto autore della raccolta dichiara esser stata escerpita dal quinto libro del *Codex Gregorianus*⁵⁷⁶:

Greg. libro quinto sub titulo de nuptiis. Exemplum litterarum Diocletiani et Maximiani imp. talem coniunctionem graviter punire commemorat :

Exemplum edicti Diocletiani et Maximiani Augg. et Constantii et Maximiani nobilissimorum Caesarum. Quoniam piis religiosisque mentibus nostris ea, quae Romanis legibus caste sancteque sunt constituta, venerabilia maxime videntur atque aeterna religione servanda, dissimulare ea, quae a quibusdam in praeteritum nefarie incesteque commissa sunt, non oportere credimus : cum vel cohibenda sunt vel etiam vindicanda, insurgere nos disciplina nostrorum temporum cohortatur. Ita enim et ipsos immortales deos Romano nomini, ut semper fuerunt, faventes atque placatos futuros esse non dubium est, si cunctos sub imperio nostro agentes piam religiosamque et quietam et castam in omnibus mere colere perspexerimus vitam. 2. In quo id etiam providendum quam maxime esse censuimus, ut matrimoniis religiose atque legitime iuxta disciplinam iuris veteris copulatis tam eorum honestati, qui nuptiarum coniunctionem sectantur, quam etiam his, qui inde deinceps nascentur, servata religione incipiat esse consultum et honestate nascendi etiam posteritas ipsa purgata sit. Id enim pietati nostrae maxime placuit, ut sancta necessitudinum nomina optineant apud affectus suos piam ac religiosam consanguinitati debitam caritatem. Nefas enim credere est ea, quae in praeteritum a compluribus constat esse commissa, cum pecudum ac ferarum promiscuo ritu ad illicita conubia instinctu execrandae libidinis sine ullo respectu pudoris ac pietatis intruerint. 3. Sed quaecumque antehac vel imperitia delinquentium vel pro ignorantia iuris barbaricae inmanitatis ritu ex illicitis matrimoniis videntur admissa, quamquam essent severissime vindicanda, tamen contemplatione clementiae nostrae ad indulgentiam volumus pertinere, ita tamen, ut quicumque in ante actum tempus illicitis incestisque se matrimoniis polluerunt, hactenus adeptos se esse nostram indulgentiam sciant, ut post tam nefaria facinora vitam quidem sibi gratulentur esse concessam, sciant tamen non legitimos se suscepisse liberos, quos tam nefaria coniunctione genuerunt. Ita enim fiet, ut de futuro quoque nemo audeat infrenatis cupiditatibus oboedire, cum et sciant ita praecedentes admissores istius modi criminum venia liberatos, ut liberorum quos illicito genuerunt successione arceantur, quae iuxta vetustatem Romanis legibus negabatur. Et optassemus quidem nec ante quicquam eiusmodi esse commissum, quod esset aut clementia remittendum aut legibus corrigendum. 4. Sed posthac religionem sanctitatemque in conubiis copulandis volumus ab unoquoque servari, ut se ad disciplinam legesque Romanas meminerint pertinere et eas tantum sciant nuptias licitas, quae sunt Romano iure permissae. 5. Cum quibus autem personis tam cognatorum quam ex adfinium numero contrahi non liceat matrimonium, hoc edicto nostro complexi sumus : cum filia nepte pronepte itemque matre avia proavia et ex latere amita ac matertera sorore sororis filia et ex ea nepte. Itemque ex adfinibus privigna noverca socru nuru ceterisque quae antiquo iure prohibentur, a quibus cunctos volumus abstinere. 6. Nihil enim nisi sanctum ac venerabile nostra iura custodiunt et ita ad tantam magnitudinem Romana maiestas cunctorum numinum favore pervenit, quoniam omnes leges suas religione sapienti pudorisque observatione devinxit. 7. Quare hoc edicto nostro volumus omnibus palam fieri, quod praeteritorum venia, quae per clementiam nostram contra disciplinam videtur indulta, ad ea tantum delicta pertineat, quae in diem III kal. Ian. Tusco et Anullino cons. videntur esse commissa. 8. Si qua autem contra Romani nominis decus sanctitatemque legum post supradictum diem deprehendantur admissa, digna severitate plectentur. Nec enim ullam in

⁵⁷⁵ Detta anche *Lex Dei*, la *Collatio* rappresenta un'opera *sui generis*, in quanto è un unico esempio di testo che mette a confronto norme della legislazione mosaica e norme di diritto romano. Essa ci è giunta incompleta ed è da ricondurre ad ambienti occidentali, probabilmente cristiani, del III-IV sec. d.C., cfr. O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.450.

⁵⁷⁶ Dalla stessa codificazione privata di fine III sec. d.C. deriva anche un'altra costituzione di Diocleziano, vale a dire quella contro i Manichei (*Coll.* 15.3). L'analogia tra i due testi riguarda, poi, non soltanto la provenienza, ma anche la "inusitata" lunghezza dei provvedimenti inclusi nella raccolta, la quale, come è ben noto, contempla per lo più rescritti.

tam nefario scelere quisquam aestimet veniam se consequi posse, qui tam evidenti crimini et post edictum nostrum non dubitabit inruere. Dat. kal. Mai. Damasco Tusco et Anullino cons.

Premettiamo subito che a differenza di quanto già detto a proposito dell'*Edictum de pretiis*, per quanto concerne questa costituzione, la dottrina non ha avuto motivi per sollevare dubbi e questioni intorno alla sua estensione nello spazio.

Partendo dalla *subscriptio*, essa ci informa che la *datio* è da collocare a Damasco nel 295 d.C. e ciò rinforza, ancor di più, l'ipotesi della paternità diocleziana⁵⁷⁷. La collocazione dell'*occasio legis* in Oriente, e in Siria in particolare⁵⁷⁸, ha indotto la dottrina a ritenere che, con tale intervento, Diocleziano⁵⁷⁹ intendesse reagire alle "costumanze endogamiche delle popolazioni orientali dell'impero"⁵⁸⁰, probabilmente previste dai diritti locali, e per le quali gli effetti della *Constitutio Antoniniana* del 212 d.C. rendevano necessaria un'opera di confronto alla luce dell'*antiquum ius Romanorum*. In ragione di ciò, dunque, il legislatore manifestava l'intenzione di rinsaldare gli estremi del modello matrimoniale romano, quale unico schema giuridicamente valido⁵⁸¹.

Al di là, però, degli aspetti particolari e contingenti che hanno potuto essere alla base dell'emissione di simile costituzione, dobbiamo vedere se anche in questo caso possiamo parlare di legge universalmente valida in tutto l'impero.

Innanzitutto, ancora una volta, prendiamo le mosse dai dati più immediati e cioè l'*inscriptio* collegiale e il tono enfatico e magniloquente tipico degli editti imperiali e di quelli Dioclezianeî in particolare⁵⁸².

Passando all'esame del contenuto, l'argomento principale su cui può fondatamente incentrarsi la validità universale del nostro provvedimento è dato da quanto si afferma al termine del par.1, ove si dice che *Ita enim et ipsos immortales deos Romano nomini, ut semper fuerunt, faventes atque placatos futuros esse non dubium est, si cunctos sub imperio nostro agentes piam religiosamque et quietam et castam in omnibus mere colere perspexerimus vitam*, ovvero che gli dei immortali rimarranno favorevoli al *nomen Romanum*, se tutti quanti (*cunctos*) sotto il nostro comando, trascorreranno una vita pia e casta.

Stanti queste parole, la dottrina non ha mancato di sottolineare che appunto l'editto di *Coll.6.4* valesse per tutti i sudditi dell'Impero⁵⁸³. In particolare, ciò trova sostegno nelle

⁵⁷⁷ R. Astolfi, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli 2012, p.117.

⁵⁷⁸ Non si dimentichi, d'altronde, che il codice Teodosiano mostra un esempio in tema che si riferisce ad una costituzione di Costanzo II, emanata il 31 marzo 342 proprio ad Antiochia di Siria ed indirizzata *ad provinciales foenices*: *Si quis filiam fratris sororisque faccenda crediderit abominanter uxorem aut in eius amplexum non ut patruus aut avunculus convolaverit, capitalis sententiae poena teneatur* (CTh.3.12.1).

⁵⁷⁹ Sperandio nota che non manca in dottrina chi, come Barnes, vorrebbe attribuire l'editto in questione a Galerio, ovvero chi si mostra incerto tra l'Augusto e il suo Cesare, così come ritiene Corcoran, cfr. M. U. Sperandio, "Codex Gregorianus. Origine e vicende", Napoli 2005, p.195 nt.117. In ogni caso non si mette in discussione la provenienza *ex parte Orientis* del provvedimento.

⁵⁸⁰ A. Guarino, *Studi sull'"incestum"*, in ZSS, 1943, p.254.

⁵⁸¹ S. Puliatti, *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*. Milano 2001, p.160.

⁵⁸² Per vari motivi non vi sono dubbi circa il fatto che si tratti di un editto. Invero l'intestazione contiene il preludeo *Exemplum edicti*, espressione questa che lascia pensare a una copia dell'originale. Infatti, senza pretesa di completezza, in questa sede può dirsi che, probabilmente, la dicitura *exemplum edicti* dipenda dal fatto che l'autore del *Gregorianus*, forse un provinciale orientale, avesse a disposizione non gli originali dei provvedimenti imperiali che si trovavano presso gli archivi imperiali, ma soltanto "copie" reperibili in provincia, presso gli archivi del governatore provinciale. Cfr. M.U. Sperandio, *Codex Gregorianus cit.*, pp.203-204. In ogni caso il contenuto del provvedimento fa più volte riferimento, in maniera esplicita, al carattere edittale: *hoc edicto nostro complexi sumus hoc edicto nostro volumus. post edictum nostrum*. Stante la già ricordata preferenza di Diocleziano per i rescritti, il provvedimento in questione rappresenta l'unico caso di editto su di una materia privatistica, cfr. P. Catalano, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*. I. Torino 1990, p.63 e anche M. Amelotti, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960, p.15.

⁵⁸³ E. Volterra, *Diritto romano e diritti orientali*, Napoli 1999, pp.288-289 nt.2.

affermazioni di autori come Barone Adesi, il quale, nell'interpretare non solo il pensiero, ma soprattutto le parole usate dal legislatore, nota che l'auspicio riguardasse "tutti i sudditi"⁵⁸⁴ e negli stessi termini si esprime Astolfi⁵⁸⁵.

In conclusione, quindi, non vi sono motivi ostativi all'accoglimento di questa opinione, la quale può altresì essere corroborata da una notazione di tipo sistematico. Infatti se ci accostassimo all'esame dell'editto *de nuptiis* come se fosse una misura a sé stante⁵⁸⁶, non potremmo far altro che attenerci ai soli dati testuali, ma se lo collochiamo nel quadro di una serie di misure, come già accennato e che a breve vedremo, finalizzate a restaurare i valori tradizionali della *Romanitas*, risulta veramente difficile immaginare che ciò non fosse relativo all'universo mondo Romano⁵⁸⁷.

2.5 Gli interventi in materia religiosa: 1) La costituzione contro i Manichei (Coll.15.3)

Sempre la *Collatio legum* ci restituisce un'altra costituzione imperiale, il cui testo riflette sottostanti motivazioni ideologiche conservatrici⁵⁸⁸, come nel caso del precedente editto⁵⁸⁹: si tratta di Coll.15.3, nota come costituzione contro i Manichei⁵⁹⁰.

Come ricorda Amelotti⁵⁹¹, questa fonte ha suscitato in dottrina un interesse davvero notevole, sebbene per quanto concerne il profilo che pertiene alla presente indagine ci si sia limitati a qualche timido accenno⁵⁹². Per il resto, infatti, la legge antimanichea ha attirato l'attenzione degli studiosi sui suoi connotati ideologici oppure su altre questioni, come la ricostruzione della datazione⁵⁹³.

Prima di passare all'esame del testo, vediamo che in dottrina non vi sia unanimità di vedute circa la tipologia di atto normativo. Se, infatti, sinora abbiamo preso in considerazione fonti sulla cui natura edittoale non vi è alcun dubbio, nel caso che ci occupa, invece, possiamo

⁵⁸⁴ G. Barone-Adesi, *L'età della Lex Dei*, Napoli 1992, p.50.

⁵⁸⁵ R. Astolfi, *Studi cit.*, p.118.

⁵⁸⁶ Come messo in evidenza da Catalano, l'imperatore Diocleziano si era già espresso, attraverso un rescritto di qualche anno precedente, contro la bigamia: C.I. 5.5.2. Imperatores Diocletianus, Maximianus. *Neminem, qui sub ditione sit romani nominis, binas uxores habere posse vulgo patet, cum et in edicto praetoris huiusmodi viri infamia notati sint. Quam rem competens iudex inultam esse non patietur* * DIOCL. ET MAXIM. AA. SEBASTIANAE. * <A 285 PP. III ID. DEC. DIOCLETIANO A. II ET ARISTOBULO CONSS.>. Cfr. P. Catalano, *op.cit.*, p.63 nt.20.

⁵⁸⁷ Volterra ricorda come in tal modo si rendesse palese l'intento di unificare il regime del matrimonio in tutto l'impero, cfr. E. Volterra, v. *Matrimonio (diritto romano)*, in *Scritti giuridici*, III, Napoli 1991, p. 281. Dello stesso autore si ricorda ancora, sempre nella medesima raccolta di scritti, il contributo dal titolo *Intorno a Vat. Fragm. 284*, p.307, in cui, trattando del rescritto compreso nella richiamata compilazione postclassica, dice espressamente che la risposta di Diocleziano "intendeva applicare il regime e la struttura giuridica del matrimonio romano a tutte le popolazioni e in tutte le provincie dell'impero, conformemente alla politica unificatrice della legislazione matrimoniale perseguita dal medesimo imperatore e che appare evidente nel suo editto del 295 il cui testo è conservato in *Coll.6.4*".

⁵⁸⁸ A. Marcone, *La politica religiosa: dall'ultima persecuzione alla tolleranza*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, XVIII, Milano 2008, p.224.

⁵⁸⁹ E anche in questo caso l'autore afferma che *Coll.15.3* risulta escerpita dal *Codex Gregorianus*.

⁵⁹⁰ Il Manicheismo (che prende il nome dal fondatore Mani) era una religione gnostica nata nell'antica Persia. Cfr. *Storia delle religioni*, a cura di H.-C. Puech, 8 Gnosticismo e Manicheismo, Bari 1977.

⁵⁹¹ M. Amelotti, *Per l'interpretazione cit.*, p.12 nt.15.

⁵⁹² G. I. Luzzatto, *Ricerche sull'applicazione delle costituzioni imperiali nelle provincie*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini*, Milano 1946, p. 280.

⁵⁹³ Per quanto riguarda la datazione la dottrina è generalmente divisa tra il 297 d.C. e il 302 d.C. con preferenza per la seconda, cfr. V. M. Minale, *Legislazione imperiale e manicheismo. Da Diocleziano a Costantino. Genesis di un'eresia*, Napoli 2013, p.29; ID., *Per execrandas consuetudine set scaevas leges persarum. Manicheismo e barabrità persiana in Coll. Legum 15.3 e sopravvivenza del clichè in età giustiniana*, in *AARC*, XX, Roma 2014. La prima data, 297 d.C., in passato è stata sostenuta da Seston, il quale mette in colloca l'emanazione della nostra costituzione al tempo delle operazioni belliche intraprese da Diocleziano contro la Persia, cfr. G.. Barone-Adesi, *L'età cit.*, p.55.

ricordare che la questione non sia pacifica, in quanto se da un lato possiamo annoverare autori come Mazzarino⁵⁹⁴, Puech⁵⁹⁵, Amelotti⁵⁹⁶, Barone-Adesi⁵⁹⁷ e Dall'Oro⁵⁹⁸ che propendono per il carattere di editto, dall'altro lato si situano Volterra⁵⁹⁹ e Seston⁶⁰⁰, che pensano si tratti di un rescritto, poi ancora Sperandio che parla di *epistula*⁶⁰¹ e Luzzatto di mandato⁶⁰².

Premesso ciò, passiamo adesso a esaminare il testo normativo:

Greg. libro VII sub titulo de maleficis et Manichaeis:

Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et Constantius et Maximianus, nobilissimi CC. Iuliano proconsuli Africae. *Otia maxima interdum homines in communionē condicionis naturae humanae modum excedere hortantur et quaedam genera inanissima ac turpissima doctrinae superstitionis inducere suadent, ut sui erroris arbitrio pertrahere et alios multos videantur, Iuliane karissime. 2. Sed dii immortales providentia sua ordinare et disponere dignati sunt, quae bona et vera sunt ut multorum et bonorum et egregiorum virorum et sapientissimorum consilio et tractatu inlibata probarentur et statuerentur, quibus nec obviam ire nec resistere fas est, neque reprehendi a nova vetus religio deberet. Maximi enim criminis est retractare quae semel ab antiquis statuta et definita suum statum et cursum tenent ac possident. 3. Unde pertinaciam pravae mentis nequissimorum hominum punire ingens nobis studium est: hi enim, qui novellas et inauditas sectas veterioribus religionibus obponunt, ut pro arbitrio suo pravo excludant quae divinitus concessa sunt quondam nobis, 4. de quibus sollertia tua serenitati nostrae retulit, Manichaei, audivimus eos nuperrime veluti nova et inopinata prodigia in hunc mundum de Persica adversaria nobis gente progressa vel orta esse et multa facinora ibi committere, populos namque quietos perturbare nec non et civitatibus maxima detrimenta inserere: et verendum est, ne forte, ut fieri adsolet, accedenti tempore conentur per execrandas consuetudines et scaevas leges Persarum innocentioris naturae homines, Romanam gentem modestam atque tranquillam et universum orbem nostrum veluti venenis de suis malivolis inficere. 5. Et quia omnia, quae pandit prudentia tua in relatione religionis illorum, genera maleficiorum statutis evidentissime sunt exquisita et inventa commenta, ideo aerumnas atque poenas debitas et condignas illis statuimus. 6. Iubemus namque auctores quidem ac principes una cum abominandis scripturis eorum severiori poenae subici, ita ut flammeis ignibus exurantur: consentaneos vero et usque adeo contentiosos capite puniri praecipimus, et eorum bona fisco nostro vindicari sancimus. 7. Si qui sane etiam honorati aut cuiuslibet dignitatis vel maiores personae ad adhuc inauditam et turpem atque per omnia infamem sectam, vel ad doctrinam Persarum se transtulerint, eorum patrimonia fisco nostro adsociari facies, ipsos quoque Phaenensibus vel Proconnensibus metallis dari. 8. Ut igitur stirpitus amputari lues haec nequitiae de saeculo beatissimo nostro possit, devotio tua iussis ac statutis tranquillitatis nostrae maturet obsecundare. Dat. pridie k. Aprilis, Alexandriae.*

⁵⁹⁴ S. Mazzarino, *L'Impero romano*, Bari 1973, p. 521.

⁵⁹⁵ Puech (a cura di) *Storia cit.*, p.178.

⁵⁹⁶ M. Amelotti, *Per l'interpretazione cit.*, p. 13 nt. 15.

⁵⁹⁷ G. Barone-Adesi, *L'età cit.*, p.56. E' da notare che lo stesso autore definisce la costituzione imperiale un *rescriptum*: in *Eresie "sociali" ed inquisizione teodosiana* in *AARC*, VI, Città di Castello (PG) 1986, p.123 nt.5.

⁵⁹⁸ A. Dall'Oro, *Mandata et litterae*, Bologna 1960, p.93.

⁵⁹⁹ E. Volterra, *La costituzione di Diocleziano e Massimiano contro i Manichei* in *Accademia dei Lincei*, 1996, p.8 (= *Scritti giuridici*, V, p.80). In qualche modo a conferma delle incongruenze palesate dagli studiosi, sempre a proposito di Volterra, può qui segnalarsi come quest'ultimo qualificò il provvedimento come editto nel suo studio dedicato alle *inscriptiones* delle costituzioni diocleziane, cfr. *Sulle inscriptiones di alcune costituzioni di Diocleziano* in *B.I.D.R.*, XV, 1973, pp.255-256 nt.27. Sempre lo stesso autore p.256 usa il termine "missiva" che sembrerebbe alludere ad una *epistula*.

⁶⁰⁰ W. Seston, *Diocletien et la tétrarchie*, Paris 1946, p. 158. Anche questo autore non si mostra sicuro se usa il termine editto nel titolo di un suo celebre scritto "*Authenticité et date de l'édit de Diocletien contre le Manichéens*", in *Mélanges A. Ernout*, Paris 1940.

⁶⁰¹ M.U. Sperandio, "*Codex Gregorianus cit.*", p.177.

⁶⁰² G.I. Luzzatto, *Ricerche cit.*, p.280.

Similmente all'editto *de nuptiis*, anche *Coll.15.3* presenta una *datio* nella *pars Orientis* di Diocleziano e, precisamente, ad Alessandria d'Egitto.

Per quanto riguarda l'*inscriptio*, oltre a ritrovare i nomi dei componenti il collegio imperiale, ravvisiamo un ulteriore elemento e cioè l'indicazione del destinatario del provvedimento che risponde al nome di *Iulianus, proconsul Africae*.

Da questi primi elementi possiamo provare ad avviare un discorso sull'efficacia territoriale della costituzione, in quanto dal confronto tra il luogo di emissione e la collocazione geografica del destinatario, scaturisce un dato interessante. Vediamo, infatti, che Giuliano era un funzionario che rientrava nella sfera di competenza di Massimiano, dal momento che l'Africa era ricompresa a sua volta nella *pars Occidentis*. In ragione di ciò, quindi, i soli dati formali permettono di condividere l'opinione di Voci, per il quale *Coll.15.3* rappresenta un caso di invio dall'Oriente all'Occidente⁶⁰³.

Data l'entità dei rapporti fra i tetrarchi, non è difficile immaginare che Diocleziano abbia potuto indirizzare la legge a un funzionario che non rientrava nell'amministrazione orientale, in quanto è verosimile che la sua maggiore *auctoritas* lo portasse ad avere una visione unitaria dell'impero e a farsi tutore di tutto l'orbe romano. In ogni caso, qualunque sia la ragione di questo fatto, a noi interessa notare che la fonte ci dà un'indicazione rilevante intorno alla dinamica dei rapporti legislativi secondo uno schema che si sarebbe mantenuto ancora per molto tempo in avanti, addirittura man mano che la ripartizione amministrativa in due *partes* si andava facendo sempre più incisiva⁶⁰⁴.

Passiamo adesso al contenuto. Si è detto prima come regni discordia in dottrina intorno al fatto che *Coll.15.3* sia un rescritto o un editto. Invero, ancorché destinato a un funzionario in particolare, il provvedimento, nella sostanza, sembra avere tutti i connotati dell'*edictum* imperiale, densamente caratterizzato da una vena ideologica che lo pone in sintonia con le altre già viste misure diocleziane⁶⁰⁵.

Su questo punto si appalesa interessante l'opinione di Minale, il quale parla di "forma ibrida" del provvedimento⁶⁰⁶. Secondo l'autore, infatti, si tratterebbe di un atto normativo avente la forma di *epistula* e la sostanza di *edictum*, fatto non del tutto strano, sol che si consideri che entrambe le tipologie provenivano dal medesimo *scrinium ab epistulis*⁶⁰⁷. In ultimo, poi, sulle

⁶⁰³ P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Il IV secolo*. Seconda parte, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, II, Milano 1982, p.702. In verità l'autore non sa rispondere con certezza se la costituzione sia arrivata a Giuliano in maniera diretta ovvero per il tramite di Massimiano. Tuttavia egli propende per l'ipotesi che Diocleziano abbia provveduto a una trasmissione diretta.

⁶⁰⁴ Si pensi agli esiti dell'articolato studio di M.A.de Dominicis, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra "Occidente ed Oriente" nel basso impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, Pavia 1954.

⁶⁰⁵ Infatti, guardando alla sua struttura, Volterra ha opportunamente evidenziato come la fonte si possa scomporre in due parti: innanzitutto, subito dopo l'*inscriptio*, il testo (da *Otia maxima a inficere*) contiene una serie di motivazioni e di principi generali per fondare i precetti e le disposizioni repressive che sono, invece, previsti nella seconda parte (da *Et quia a obsecundare*). Se concentriamo la nostra attenzione sulla lunga motivazione che l'imperatore Diocleziano antepone al testo precettivo e sanzionatorio vero e proprio, notiamo un tono enfatico, solenne e magniloquente, tipico di un editto, che si fa forza di una serie di superlativi (*genera inanissima ac turpissima*) per denigrare la *inlicita religio*, così definita sempre da Volterra, in quanto il manicheismo non era mai stato autorizzato dagli organi istituzionali romani secondo un uso che risaliva all'età repubblicana, cfr. E. Volterra, *La costituzione cit.*, pp.90 e ss. Evidente è poi il contrasto tra la "turpe dottrina" e gli antichi costumi della religione romana, arrivando a definire *maximum crimen* il mettere da parte quanto *ab antiquo* stabilito in materia (*Maximi enim criminis est retractare quae semel ab antiquis statuta et definita suum statum et cursum tenent ac possident*). Il testo dispositivo vero e proprio, poi, è munito di tono perentorio e in esso l'imperatore fissa le diverse pene per gli adepti. Anche in questa seconda parte del testo è possibile cogliere indicazioni utili a ritenere la natura edittole della costituzione: si pensi all'uso di determinati verbi precettivi come *statuimus, iubemus e praecipimus*.

⁶⁰⁶ V. M. Minale, *Legislazione cit.* p.43.

⁶⁰⁷ Le argomentazioni di Minale possono condurci a fare alcune riflessioni. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che in quel tempo il mondo delle fonti di produzione del diritto imperiale stava vivendo un momento fondamentale di cambiamento nelle tecniche redazionali. Di lì a poco, secondo la dottrina maggioritaria, avrebbe

orme di Mazzarino⁶⁰⁸, non è da escludere che l'esemplare restituitoci dalla *Lex Dei* altro non sia che una copia particolare di un testo che era stato diramato anche in altre direzioni.

Venendo alle prescrizioni vere e proprie, esso non presenta espressioni volte a delimitare il campo di applicazione della norma, in particolare non risulta specificato che la stessa fosse limitata alla sola provincia africana⁶⁰⁹.

Dal testo, ancora, è dato ricavare le seguenti parole: "*innocentioris naturae homines, Romanam gentem modestam atque tranquillam et universum orbem nostrum.....inficere*": l'imperatore Diocleziano esprime la preoccupazione che il seguire le empie dottrine persiane infici gli uomini di natura piuttosto innocente, la modesta e tranquilla gente romana, ma soprattutto "l'intero nostro mondo"⁶¹⁰. È, pertanto, evidente il richiamo da parte dell'imperatore a un pericolo diffuso in tutto il territorio imperiale⁶¹¹.

D'altronde, l'espressione *universum orbem nostrum* permette un'altra considerazione. Nel suo scritto più volte richiamato⁶¹², Volterra esordisce notando come misteriosamente la costituzione contro i Manichei non sia ricordata nelle fonti cristiane a parte l'*Ambrosiaster*⁶¹³. Per quanto riguarda le fonti giuridiche più tarde, come il Codice Teodosiano e la compilazione di Giustiniano, stranamente non si trova alcun accenno al nostro testo. Un unico timido riferimento pare possa leggersi soltanto in una Novella 18 del 19 giugno 445 di Valentiniano III ricordata sempre dall'*Ambrosiaster*⁶¹⁴ :

Dd. nn. imp. Theodosius et Valentinianus aa. Albino II praefecto praetorio. Superstitio paganis quoque damnata temporibus, inimica publicae disciplinae et hostis fidei christianae, ad excidium sui clementiam nostram non immerito provocavit. Manichaeos loquimur, quos execrabiles et toto orbe pellendos omnium retro principum statuta iudicarunt. Nec dissimulationem crimina nuper detecta patiuntur. Quae enim et quam dictu audituque obscena in iudicio beatissimi Leonis coram senatu amplissimo manifesta ipsorum confessione patefacta sunt? adeo, ut eorum quoque qui diceretur episcopus et voce propria proderet et omnia scelerum suorum secreta perscriberet. Quod notitiam nostram latere non potuit, quibus tutum non est negligere tam detestandam divinitatis iniuriam et impunitum relinquere scelus, quo non solum corpora deceptorum, sed etiam animae inexpiabiliter polluuntur. 1. Unde Albine parens karissime atque amantissime, illustris et praecelsa magnificentia tua hac nos in aeternum victura lege statuisse cognoscat, quam in omnium provinciarum faciet notitiam edictis propositis pervenire, ut, ubicumque terrarum quisquis Manichaeorum fuerit deprehensus, poenas, quas in sacrilegos iura

fatto la sua comparsa per la prima volta con Costantino la *lex generalis*. Quello che si vuol dire è che, per quanto ancora con Diocleziano la terminologia delle fonti sia quella di matrice classica, non è da escludere che in Coll.15.3 si possa ravvisare proprio un primo esempio di *lex generalis*, paragonabile in tutto e per tutto a una qualsiasi delle costituzioni imperiali ricomprese nel Teodosiano e che risultano destinate a funzionari particolari.

⁶⁰⁸ S. Mazzarino, *L'impero romano cit.*, p.521.

⁶⁰⁹ La Baccari congettura che il plurale *populos quietos*, che si ritrova nell'espressione "*populos namque quietos perturbare nec non et civitatibus maxima detrimenta inserere*" riguardasse gli Africani, ma sarebbe una limitazione di senso dipendente dalla carica rivestita dal destinatario della misura normativa, cfr. M. P. Baccari, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 1996, p.190.

⁶¹⁰ Chiare sono le somiglianze con analoghe espressioni o addirittura identiche contenute nel testo *dell'edictum de pretiis. toto orbe, totius orbis, universo orbi*.

⁶¹¹ M. P. Baccari, *Cittadini popoli cit.*, p.190. L'autrice segnala, altresì, due analogie: una è presente in Coll.15.2.3 (e non 15.2.2, forse per un errore di stampa): "*publicam quietem imperiumque populi Romani*" e l'altra è in PS.5.21.1: "*Vaticinatores, qui se deo plenos adsimulant...vel certe ex eo populares animi turbarentur*"

⁶¹² E. Volterra, *La costituzione cit.*

⁶¹³ Anticamente, dice Volterra, un commento alle lettere di S. Paolo, già attribuito a S. Ambrogio, è stato riconosciuto quale opera di autore diverso che l'umanista Erasmo da Rotterdam ha indicato con il nome di Ambrosiaster. Cfr. E. Volterra, *La costituzione cit.*, in *Scritti giuridici*, V, p.76 nt.3. E', altresì, da notare come il medesimo anonimo in un altro brano (*Quaestio CCXXVII*), sempre che alluda al testo diocleziano, utilizza l'espressione "...*quod non solum privatum, sed etiam edictis proditum est imperatorum* altro riferimento agli editti con gli imperatori provvedevano *in subiecta materia*.

⁶¹⁴ E. Volterra, *La costituzione .cit.*, p.86.

sanxerunt, auctoritate publicae severitatis excipiat. 2. Sitque publicum crimen et omni volenti sine accusationis periculo tales arguere sit facultas. 3. Nec cuiquam licitum tutumque sit aut celare tales aut talibus conivere, cum omnia de his a nobis confirmata sint retro principum constituta, ut noverint universi hac edictali lege proposita, Manichaeos dignitate militiae et urbium habitatione privandos, ne quis innocens talium conversatione aut societate capiatur. Successiones nec capiant, nec relinquunt, sed fisci nostri viribus adgregentur. Nec his quod palam interdicimus, ulla fraude quaeratur. Iniuriarum careant actione, contractus liberos omnino non habeant. 4. Primates uniuscuiusque militiae vel officii mox exigenda per apparitionem vestram X librarum auri multa percipiat, si quem hac superstitione pollutum siverint militare. Neque enim aliquid nimium in eos videtur posse decerni, quorum incesta perversitas religionis nomine lupanaribus quoque ignota vel pudenda committit. Dat. XIII. kal. iul. Romae, d.n. Valentiniano a. VI. et Nomo vc. cons.

Nel voler ricordare l'alta antichità dei provvedimenti imperiali contro i Manichei, l'imperatore parrebbe alludere anche alla costituzione diocleziana con le parole *Manichaeos loquimur, quos execrabiles et toto orbe pellendos omnium retro principum statuta iudicarunt*. L'ablativo *toto orbe* alluderebbe proprio alla necessità di scacciare gli adepti della religione persiana da tutto il mondo e questo già *retro*. Se, quindi, il riferimento anche alla nostra costituzione fosse certo, la Novella potrebbe essere un'ulteriore testimonianza del fatto che il "pericolo manicheo" fosse proprio diffuso nell'intero mondo romano, così come già avvertito dallo stesso Diocleziano nel proprio provvedimento. Pare, pertanto, chiaro che un provvedimento come quello esaminato in questo paragrafo, per le motivazioni spiegate, difficilmente avrà esplicato la propria efficacia soltanto in una determinata provincia. Molto probabilmente quest'ultima avrà, lo si ribadisce, fornito gli estremi perché il proconsole Giuliano si attivasse ed interpellasse l'imperatore, ma che la costituzione in parola, per il semplice fatto di essere rivolta a Giuliano, fosse limitabile alla sola provincia africana, non pare plausibile⁶¹⁵. Ad un'efficacia territorialmente limitata osterebbe poi un'ultima considerazione di natura, per così dire, ideologica. Secondo lo stesso Mani, fondatore della dottrina, la sua religione avrebbe dovuto avere, a differenza delle altre che l'avevano preceduta, una vocazione universale, così come è possibile capire dalle parole dello stesso⁶¹⁶: *"La mia speranza andrà verso l'Occidente e andrà anche verso l'Oriente e sarà udita la voce del suo messaggio in tutte le lingue e sarà annunciata in tutte le città. Su questo punto la mia chiesa è superiore a tutte le chiese che l'hanno preceduta. Queste chiese, infatti, sorgevano in paesi particolari e in particolari città. La mia chiesa si diffonderà in tutte le città, il mio Vangelo toccherà ogni paese"*.

Come si nota, lo stesso profeta era convinto che il proprio messaggio evangelico dovesse essere universale. In effetti, le missioni manichee si erano indirizzate tanto verso oriente, anche estremo, quanto verso occidente: presenze manichee si segnalavano a Roma durante gli anni 311-314, quindi a ridosso della costituzione diocleziana, in Dalmazia, in Gallia, in Spagna⁶¹⁷.

2.5.1 Segue: Gli editti di persecuzione contro i cristiani

L'interesse dei tetrarchi verso la difesa del culto tradizionale⁶¹⁸ ebbe modo di manifestarsi anche attraverso gli editti di persecuzione contro i cristiani che attuarono l'ultima e più dura attività repressiva, dopo un relativo periodo di pace che risaliva all'imperatore Gallieno.

⁶¹⁵ Luzzatto ricorda come, dato il clima di ostilità verso la Persia di cui lo stesso provvedimento normativo costituisce una chiara testimonianza, quest'ultimo risulta pervaso da un sentimento di "preoccupazione nazionale", per cui non poteva essere limitato alla sola provincia africana, cfr.. G.I.Luzzatto, *Ricerche cit.*, p.280.

⁶¹⁶ H.-C. Puech (a cura di), *Storia delle religioni, cit.*, p.176.

⁶¹⁷ H.-C. Puech (a cura di), *Storia delle religioni, cit.*, p.179.

⁶¹⁸ Non si dimentichi, peraltro, che il fondamento religioso pagano era alla base e sorreggeva lo stesso istituto tetrarchico come è reso evidente dagli appellativi scelti dai due Augusti e cioè *Iovius* per Diocleziano e *Herculius*

Le severe disposizioni normative non interessarono soltanto il regno di Diocleziano, ma rimasero in vigore negli anni successivi⁶¹⁹ sotto i diversi successori, fino a quando non si giunse all'epilogo rappresentato dal cosiddetto Editto di Milano di Costantino e Licinio del febbraio del 313 d.C., il quale avrebbe inaugurato un clima di nuova tolleranza.

In ragione, quindi, di questo *continuum* storico e di quella "unitarietà di oggetto della legislazione", per usare le parole di Amelotti⁶²⁰, appare opportuno svolgere un unico *excursus* d'insieme.

Purtroppo non abbiamo fonti giuridiche dirette che ci riportino i testi delle misure normative, e, pertanto, dobbiamo far riferimento alla tradizione indiretta della letteratura cristiana, in particolare Eusebio di Cesarea e Lattanzio⁶²¹. Oltre a ciò, si profila un'altra questione preliminare ai fini dell'esatta comprensione dell'avvicendamento degli editti diocleziani, in quanto controverso è il loro numero.

Secondo l'opinione prevalente si reputa che gli editti di persecuzione siano stati quattro⁶²², ancorché, come avverte Amelotti, le fonti in materia "presentino oscurità e sovrapposizioni che rendono arduo determinare numero e contenuto dei singoli provvedimenti"⁶²³. Tale stato di fatto induce, pertanto, altra parte della dottrina a rivedere l'interpretazione canonica dei testi, per dedurne e sostenere che, invece, l'editto sia stato uno soltanto, mentre gli altri provvedimenti succedutisi nel tempo altro non siano che misure applicative dello stesso unico editto generale emanato a Nicomedia il 23 febbraio del 303⁶²⁴. In

per Massimiano, cfr. P. Siniscalco, *Gli imperatori romani e il cristianesimo nel IV secolo*, in *La legislazione imperiale e religione nel IV secolo*, Roma 2000, p.75. Attraverso questi due epiteti può, ancora, notarsi la superiorità del primo rispetto al suo collega occidentale.

⁶¹⁹ Sulla persistente vigenza di tali precetti anche dopo l'abdicazione di Diocleziano nel 305 d.C. cfr. M. Amelotti, *Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali*, in *Scritti giuridici* a cura di L. Migliardi Zingale, Torino 1996, pp.529 e ss.

⁶²⁰ M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.528.

⁶²¹ M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.528 nt.104. L'autore mette, altresì, in rilievo come la *Storia ecclesiastica* di Eusebio "generi delicate questioni filologiche per le sue successive redazioni". Su questo punto si richiama altresì la notazione di Sperandio circa, appunto, le vicende relative alla tradizione manoscritta di quest'opera come de *I martiri di Palestina* (altra fonte degna di rilievo ai nostri fini come si vedrà bene), anche per le inevitabili ricadute ai fini della comprensione dell'avvicendamento degli editti diocleziani, cfr. M. U. Sperandio, *Diocleziano cit.*, pp.89-90. Secondo quest'ultimo studioso, inoltre, Eusebio richiama gli eventi sulla base di informazioni incomplete, cfr. pag.66, pur mettendo in risalto altrove le parole di Momigliano, il quale elogiava il lavoro documentale di Eusebio, rivelatosi tuttavia carente proprio con gli editti anticristiani, cfr. p.83. Per quanto, invece, concerne Lattanzio (autore del *De mortibus persecutorum*), trovandosi a Nicomedia, probabilmente fu spettatore diretto degli eventi di cui parla, cfr. M. U. Sperandio, *Diocleziano e i cristiani. Diritto religione politica nell'era dei martiri*. Napoli 2013, p.66. In ogni caso si tratta di fonti che, non avendo come scopo precipuo la precisione giuridica, ma al contrario un intento apologetico, vanno valutate con attenzione e cautela.

⁶²² M. U. Sperandio, *Diocleziano cit.*, p.86. La tesi tradizionale dei quattro editti trova riscontro in M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.529; G. Lanata, *Gli atti dei martiri come documenti processuali*, Milano 1973, p. 80; G. Cervenca, *Il Dominato*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, sotto la direzione di M. Talamasca Milano 1989, p. 537; M. Sordi, *Il Cristianesimo e Roma*, Bologna 1965, pp.346 e ss.; L. De Giovanni, in *Le forme costituzionali. L'età tardo antica*, in *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, a cura di Aldo Schiavone, Torino 2011, p. 121. Sempre De Giovanni in *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, p. 154, afferma che "se alla testimonianza di Lattanzio si aggiunge quella di Eusebio, appare che furono promulgati, tra il 303 e il 304, quattro editti contro i seguaci della nuova religione", e nt.393 in cui da conto di una recente tesi contrastante con quella esposta, secondo la quale sulla base di Latt., *de mort. pers.*, 13.1 gli editti non sarebbero stati quattro, ma uno soltanto, rinviando ad ampia bibliografia. Un'ultima adesione recente a questa diversa ricostruzione in M. U. Sperandio, *Diocleziano cit.*

⁶²³ M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.529 nt.106.

⁶²⁴ Dovizia di riferimenti bibliografici in ordine a questa dottrina che si oppone all'altra tradizione dei "quattro editti", in S. Giglio, *Il problema dell'iniziativa della "cognitio" criminale. Normative e prassi da Augusto a Diocleziano*. Torino 2009, p.134 nt.308. L'autore che dichiara di sentirsi vicino a questa diversa ricostruzione storica degli avvicendamenti normativi intorno alla questione della persecuzione contro i cristiani si muove sulla scia di Sperandio.

effetti il “Cicerone cristiano” parla di un solo editto⁶²⁵, mentre la tesi dei “quattro editti” è stata tradizionalmente portata avanti sulla base dell’integrazione di quanto dice il retore di Nicomedia con la testimonianza di Eusebio.

Non è questa, di certo, la sede per un esame particolareggiato della vicenda, ma non si potrà fare a meno di presupporlo nel prosieguo della trattazione che, come per le altre fonti, riguarda la questione delle dinamiche applicative degli editti⁶²⁶ e della loro efficacia territoriale, visto che anche per loro si pongono profili che denunciano una non uniforme applicazione in tutto l’impero.

Iniziando, quindi, da quello che è noto come primo editto di Diocleziano, sulla base di Lattanzio, sappiamo che il 24 febbraio del 303 d.C. a Nicomedia, in Oriente, venne pubblicato un editto, probabilmente già emanato il giorno prima⁶²⁷ e al quale, pare, si era data già applicazione.

Di questo provvedimento Lattanzio non ci trasmette il testo che non conosciamo neanche da Eusebio⁶²⁸, ma in ogni caso prendiamo le mosse da un suo frammento che presenta un’indubbia rilevanza:

Lact. de mort.pers.,15.6: *Etiam litterae ad Maximianum atque Constantium commeaverant, ut eadem facerent.*

In questo passo il retore fa riferimento all’invio del testo editto nei confronti dell’Augusto e del Cesare della *pars Occidentis*. Dalle sue parole emerge che ad essere spedito non fu l’*edictum* in quanto tale, bensì *litterae* che sono da intendere come i provvedimenti di accompagnamento dell’editto⁶²⁹ oppure potrebbero anche significare la forma esteriore, burocratica, della *constitutio principis*⁶³⁰. Lo scopo dell’invio, dice Lattanzio, consisteva nell’invito rivolto ai due suoi colleghi a fare altrettanto, quindi che applicassero la misura normativa anche nelle loro regioni⁶³¹.

⁶²⁵ In ogni caso, come afferma Sperandio, Lattanzio non ci fornisce il testo vero e proprio dell’editto in questione, (non conosciamo, fra altre cose, l’*inscriptio*, né le motivazioni che l’imperatore sovente indicava nel preambolo dei propri atti normativi, sulla falsariga dell’*Edictum de pretiis*, ma soltanto una “parafrasi decorativa”, cfr. M. U. Sperandio, *Diocleziano cit.*, p.113.

⁶²⁶ Osserva la Lanata che con Decio, autore di una imponente azione repressiva risalente alla metà del III secolo d.C., gli imperatori mutarono la propria politica normativa, preferendo lo strumento editto, per colpire in maniera generalizzata un fenomeno che evidentemente ormai riguardava tutto l’Impero, a tal punto da parlare di “persecuzione per editto”. G. Lanata, *Processi contro i cristiani negli atti dei martiri*, II ed., Torino 1989, pp.94-95. Analoga considerazione in F. De Martino: “Diversamente dall’uso antico [...] non ci si limitò a processi individuali [...], in *Storia della costituzione cit.*

⁶²⁷ Lact., de mort. pers.:13.1 “*Postridie prosopositum est edictum*”, cfr. anche S. Corcoran, *The empire cit.*, p.179. Sul punto c’è chi ritiene che il giorno dopo, 24 febbraio, sia stato pubblicato “a supplementary edict”, A.H.M. Jones, *The later roman Empire 284-602*, I, Oxford 1964, p.71.

⁶²⁸ Mentre Barnes afferma che le disposizioni dell’editto non sono riportate per intero da alcuna fonte, per Schwarte, invece, Eusebio si limita a “schizzarne il contenuto”, cfr. M. U. Sperandio, *Diocleziano cit.*, p.86 nt.3.

⁶²⁹ Sperandio usa l’espressione *scripta ad edictum*, cfr. M. U. Sperandio, *Diocleziano cit.*, p.87.

⁶³⁰ Non si dimentichi, comunque, che Lattanzio non era un giurista e, aspetto questo che non può essere sottovalutato nell’interpretazione dei termini giuridici di cui fa uso la fonte.

⁶³¹ La prosecuzione del passo in questione fornisce un’ulteriore riprova del carattere dominante di Diocleziano, in quanto il retore ci dice che il parere dei governanti dell’Occidente non era stato richiesto (*quorum sententia in tantis rebus expectata non erat*). Voci nota che Diocleziano non osservò alcun ordine gerarchico che, tutt’al più, se vi fosse stato, avrebbe potuto averlo sono nei confronti dell’altro Augusto, Massimiano, ma al riguardo Lattanzio è chiaro nel delineare una figura di colleghi occidentali subordinati all’Augusto orientale. Cfr. P. Voci, *Note sull’efficacia delle costituzioni imperiali. I. Dal principato alla fine del IV secolo*, in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, p.320. Continua lo studioso, osservando che Diocleziano, non soltanto emanò una misura edittole destinata a valere per tutto l’Impero, ma piuttosto che rivolgersi al solo Massimiano, il quale a sua volta avrebbe dovuto trasmettere il provvedimento al proprio Cesare Costanzo, direttamente l’Augusto d’Oriente si rivolse anche a quest’ultimo:

Non possedendo il testo normativo originale, non siamo in grado di poter affermare se l'editto di cui stiamo parlando avesse un'efficacia *toto orbe*, ma va da sé che la trasmissione del testo alla *pars Occidentis* sarebbe da sola sufficiente a dimostrarlo.

Tuttavia, a questo punto del racconto, si inserisce un particolare relativo alle sorti che il provvedimento ebbe in Occidente, in quanto sempre Lattanzio ci dice che l'applicazione non fu uniforme:

Lact. *de mort.pers.*, 15.6-7: *Et quidem senex Maximianus libens paruit per Italiam, homo non adeo clemens. Nam Constantius, ne dissentire a maiorum praeceptis videretur, conventicula, id est parietes, qui restitui poterant, dirui passus est, verum autem dei templum, quod est in hominibus, incolume servavit*

ed ancora:

Lact. *de mort. pers.*, 16.1: *Vexabatur ergo universa terra et praeter Gallias ab oriente usque ad occasum tres acerbissimae bestiae saeviebant*

I frammenti, infatti, ci dicono che mentre Massimiano non ebbe esitazione a seguire le prescrizioni del collega orientale, al contrario il Cesare Costanzo Cloro, in Gallia⁶³², si limitò a una applicazione più blanda, nel senso che fu rispettato soltanto l'ordine di distruggere i luoghi di culto, mentre gli uomini furono risparmiati.

Pertanto, con l'eccezione dell'esecuzione della misura normativa nei territori del Cesare occidentale, Lattanzio nel secondo brano ci conferma che la misura aveva riguardato tutto l'impero (*universa terra*).

Ma ancora a questo può aggiungersi quanto dice Eusebio, il quale, però, non riferisce il particolare della posizione del Cesare di Massimiano:

Eus. *hist. eccl.* 8.2.4: "...ἤπλωτο πανταχόσε βασιλικὰ γράμματα".

Eus. *mart. Pal. Praef.*1: "...ἤπλωτο...πανταχοῦ γράμματα".

In entrambe le opere il vescovo di Cesarea ci dice che "dappertutto furono affisse ovvero furono emanate lettere", termine quest'ultimo che l'autore rende con *γράμματα*⁶³³, assimilabile al latino *litterae* usato da Lattanzio. Al di là della questione terminologica che verrà approfondita nelle debite sedi, possiamo immaginare che Diocleziano emanò il suo "primo" editto e, conseguentemente, con "lettere di accompagnamento", venne diramato in tutto l'impero⁶³⁴. Concludendo, quindi, su questo punto, non sembrano esservi dubbi circa l'estensione universale del primo editto, fermo restando che l'atteggiamento tenuto al riguardo da Costanzo può essere ricondotto a una vicenda di mancata applicazione che, come

evidente, infatti, appare l'analogia con le modalità comunicative riscontrate nel caso dell'editto contro i manichei, in occasione del quale, come si ricorderà, Diocleziano era entrato in contatto direttamente con il *proconsul Africae*.

⁶³² Ad informarci sull'estromissione della Gallia, è anche un altro autore cristiano, Ottato di Milevi, *Contro il donatista*, I,22:" *ab hoc facinore immunis est Gallia*".

⁶³³ A notare la discordanza terminologica tra *edictum*, utilizzato da Lattanzio, e le "lettere imperiali" di cui parla Eusebio è Corcoran, il quale ricorda come nella *Passio Felicis*, I, si dicesse:" *exiit edictum imperatorum et Caesarum super omnem faciem terrae*". Al di là del fatto che tale passaggio possa servire ad illuminarci sulla reale portata territoriale delle misure diocleziane, ciò che lo storico inglese vuole evidenziare è il fatto che l'uso del termine *edictum* presente nella *Passio* potrebbe non essere di natura tecnica, bensì una forma di evocazione e di riecheggiamento di un analogo passo del vangelo di Luca,2.1:" *exiit edictum a Caesare Augusto ut profiteretur universus orbis terrae*". Cfr. S. Corcoran, *The empire cit.*, pp.179-180.

⁶³⁴ M. Sordi, *Il cristianesimo cit.*, p.348.

sappiamo, è cosa diversa dalla vigenza di un provvedimento normativo. Se ad esso Costanzo non diede un'integrale applicazione è questione che riguarda, appunto, il momento attuativo delle norme e non la sua efficacia astratta⁶³⁵.

Passando al secondo editto, è solo Eusebio di Cesarea la fonte alla quale dobbiamo guardare per avere delle informazioni in proposito:

Eus. *hist.eccl.* 8.6.8: “οὐκ εἰς μακρὸν ὄν ἑτέρων κατὰ τὴν Μελιτηνὴν οὕτω καλουμένην χώραν καὶ αὖ πάλιν ἄλλων ἀμφὶ τὴν Συρίαν ἐπιφυῆσαι τῇ βασιλείᾳ πεπειραμένων, τοὺς πανταχόσε τῶν ἐκκλησιῶν προεστῶτας εἰρκταῖς καὶ δεσμοῖς ἐνεῖραι πρόσταγμα ἐφοῖτα βασιλικόν”

I fatti che lo occasionarono furono locali, *ex parte Orientis*, e sono quelli ben individuabili nei disordini venutisi a creare nelle provincie di Melitene e di Siria⁶³⁶. Anche qui non possediamo il testo normativo, ma dobbiamo limitarci al racconto eusebiano che parla soltanto di πρόσταγμα βασιλικόν, quindi di un “editto imperiale”, emanato perché dappertutto (πανταχόσε) i capi delle Chiese fossero legati e messi in prigione.

A conferma ancora dell'estensione ampia data alle istruzioni, si può puntare l'attenzione su quanto lo stesso Eusebio afferma in:

Eus. *hist.eccl.* 8.2.5: “καὶ ἡ μὲν πρώτη καθ' ἡμῶν γραφὴ τοιαύτη τις ἦν: μετ' οὐ πολὺ δὲ ἑτέρων ἐπιφοιτησάντων γραμμάτων, προσετάττετο τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν προέδρους πάντας τοὺς κατὰ πάντα τόπον πρῶτα μὲν δεσμοῖς παραδίδοσθαι, εἴθ' ὕστερον πάσῃ μηχανῇ θύειν ἐξαναγκάζεσθαι”.

In quest'altro passo l'autore afferma che, poco dopo il primo editto, vi furono “altre ordinanze”, con le quali si aggiungeva che “tutti i presuli delle chiese di ogni luogo” fossero messi in ceppi e poi con ogni mezzo costretti a sacrificare”.

⁶³⁵ Non sfugge, infatti, la chiara osservazione che noi non possediamo il testo autentico dell'editto, ma soltanto il resoconto, peraltro parziale, che ci offre una fonte letteraria. L'*inscriptio* di questo provvedimento di carattere generale doveva necessariamente contenere i nomi di tutti e quattro tetrarchi, così come si evince chiaramente dall'*Edictum de pretiis rerum venalium* del 301. L'*unanimitas* (peraltro non messa minimamente in discussione in questo periodo) non trovava eccezioni. In conclusione, quindi, la posizione assunta dal Cesare occidentale nell'ambito della persecuzione non sarebbe, poi, tanto distante da una vicenda, per certi versi analoga, che si sarebbe verificata molti anni dopo e cioè quella nota attraverso la più volte ricordata CTh.12.1.158 di Onorio, del 13 febbraio o 13 settembre del 398 d.C.: “Idem aa. Theodoro praefecto praetorio. *Vaccillare per apuliam calabriamque plurimos ordines civitatum comperimus, quia iudaicae superstitionis sunt et quadam se lege, quae in Orientis partibus lata est, necessitate subeundorum munerum aestimant defendendos. Itaque hac auctoritate decernimus, ut eadem, si qua est, lege cessante, quam constat meis partibus esse damnosam, omnes, qui quolibet modo curiae iure debentur, cuiuscumque superstitionis sint, ad complenda suarum civitatum munia teneantur.* Dat. id. sept. Mediolano Honorio a. IIII et Eutychiano cons. Pertanto, così come Onorio aveva reputato *damnosa* per le *suae partes* la legge orientale del fratello Arcadio, decidendo, quindi, di non darvi applicazione, anzi di abrogarla (*lege cessante*), così, probabilmente, Costanzo aveva ritenuto *damnosum* l'editto anticristiano per le sue parti. A tale conclusione non dovrebbe ostare il fatto che nel 398 si descrive una vicenda che interessa due Augusti aventi pari potere legislativo, mentre nel nostro caso si tratta di un Cesare subordinato a Diocleziano come a Massimino. In generale siamo poco informati sulle modalità applicative degli editti, fermo restando che, in proposito, molto dipendeva dalle convinzioni proprie dei singoli imperatori, cfr. A. Marcone, *La politica religiosa*, in *Storia dei greci e dei romani*, XVIII, Milano 2008, p.235. Per la probabile vicinanza ai cristiani, Jones spiegherebbe il diverso atteggiamento del Cesare d'Occidente riguardo all'editto imperiale, A.H.M. Jones, *The later Roman empire. 284-602. A social economic and administrative survey*, I, Oxford 1964, p.72.

⁶³⁶ O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.400.

La fonte greca usa il termine γράμμάτων⁶³⁷, che starebbe ad indicare "lettere", ma ciò che dovrebbe rilevare è il fatto dell'estensione "a tutti i presuli delle chiese di ogni luogo (τούς κατὰ πάντα τόπον). Possiamo, purtroppo, arrestarci a questi soli dati, per quanto sintomatici, sebbene dall'altro lato non manchi chi affermi che le misure di cui parla il biografo di Costantino abbiano riguardato soltanto l'Oriente, proprio perché motivate da fatto ed episodi locali.

Giungiamo così al terzo editto del novembre del 303 d.C. con il quale si concesse, in occasione dei *vicennalia* di Diocleziano, un'amnistia per i cristiani che avessero accettato di sacrificare agli dei⁶³⁸.

Ancora una volta chiamiamo in causa Eusebio:

Eus.*hist.eccl.* 8.6.10: "Αὐθις δ' ἐτέρων τὰ πρῶτα γράμματα ἐπικατελιηφότων, ἐν οἷς τοὺς κατακλείστους θύσαντας μὲν ἔαν βαδίζειν ἐπ' ἐλευθερίας, ἐνισταμένους δὲ μυρίαὶ καταξάινειν προστέτακτο βασάνοις, πῶς ἂν πάλιν ἐνταῦθα τῶν καθ' ἑκάστην ἐπαρχίαν μαρτύρων ἀριθμήσειεν τις τὸ πλῆθος καὶ μάλιστα τῶν κατὰ τὴν Ἀφρικὴν καὶ τὸ Μαύρων ἔθνος Θηβαῖδα τε καὶ κατ' Αἴγυπτον; ἐξ ἧς καὶ εἰς ἐτέρας ἤδη προελθόντες πόλεις τε καὶ ἐπαρχίας διέπρεψαν τοῖς μαρτυροῖς".

Il vescovo ci dice che, dopo i precedenti, vi fu un ulteriore provvedimento, per mezzo del quale si disponeva l'obbligo di sacrificare. Prosegue, poi, testimoniando che le esecuzioni avvennero in vari luoghi, come l'Africa, la Mauritania, la Tebaide e l'Egitto

Nonostante Jones⁶³⁹ e Marcone⁶⁴⁰ sospettino che questo cosiddetto terzo editto non abbia avuto riguardo all'Occidente, al contrario possiamo vedere come la nostra fonte menzioni accanto a due regioni orientali (Tebaide ed Egitto) altre due ricadenti sotto il dominio di Massimiano⁶⁴¹, ovvero Africa e Mauritania.

Giungiamo così al quarto editto emanato nel 304. Come riportato dalla dottrina, di questo provvedimento ci parla soltanto Eusebio ne *I martiri di Palestina*:

Eus. *mart.Pal.*3.1: "Nel corso del secondo anno, la guerra che si mosse contro di noi si fece più violenta; era governatore della provincia Urbano. Giunsero per la prima volta lettere imperiali nelle quali, in virtù di un editto generale, si ordinava a tutti e in qualunque città di sacrificare e di fare libagioni".

Ancora una volta non possediamo il testo dell'editto vero e proprio, quindi dobbiamo affidarci alle parole del vescovo orientale, il quale denota chiaramente un'estensione universale della diffusione delle lettere di accompagnamento emanate in forza, si dice, di un editto generale. Stando al testo, non vi sarebbe dubbio che l'obbligo prescritto sia stato universale⁶⁴² (*si ordinava a tutti e in qualunque città*), ma, per quanto al solito concerne l'applicazione, si ritiene che essa sia mancata in Occidente⁶⁴³.

⁶³⁷ Corcoran nota come la fonte denomini l'ordinanza ora *prōstagma basilikōn* ora *grāmματα*, cfr. S. Corcoran, *The empire cit.*, p.181.

⁶³⁸ Esistono interpretazioni discordanti intorno alle ragioni giustificative di questo terzo editto, in quanto se per Marcone esso scaturì dalla necessità di far fronte alle difficoltà di attuazione del secondo editto, a causa di carenze del sistema carcerario, cfr. A. Marcone, *La politica religiosa cit.*, p.235, al contrario, per Licandro, dovette originare da difficoltà connesse al primo editto, cfr. O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.400.

⁶³⁹ A. H. M. Jones, *The later Roman empire cit.*, p.72.

⁶⁴⁰ A. Marcone, *La politica religiosa cit.*, p. 235.

⁶⁴¹ Non è infatti estranea alla dottrina la consapevolezza che Massimiano diede un'applicazione energica agli editti dioclezianeî, cfr. O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.400.

⁶⁴² In questo senso G. Lanata, *Gli atti dei martiri cit.*, p.81; O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.400.

⁶⁴³ In questo senso, per esempio, Marcone, il quale ritiene che l'argomento più forte per reputare questo editto limitato alla sola *pars Orientis* sia il fatto che ivi la forma consueta di apostasia fosse la *sacrificatio* o *turificatio*, mentre

Nonostante si affermi questo, però, dobbiamo osservare come, ancora una volta, l'Africa (quindi zona sottoposta al controllo di Massimiano) si rende testimone di informazioni che possono essere utili ai nostri fini. Jones pensa che, tra i documenti di provenienza occidentale, uno soltanto sia fededegno, cioè gli *Acta Crispinae*. La fonte processuale informa della deposizione di Crispina avvenuta il 5 dicembre del 304 a Teveste, in Africa⁶⁴⁴. L'invito a sacrificare rivoltole, dice il documento, venne fatto *secundum legem datam a dominis nostris Diocletiano et Maximiano piis Augustis, et Constantio et Maximo nobilissimis Caesaribus*.

Si potrebbe pensare che questa sia una statuizione del quarto editto, in quanto ci sarebbe compatibilità tra la data del provvedimento imperiale e la data del processo della martire. Ma le perplessità relative⁶⁴⁵ alle vicende di questo quarto e ultimo provvedimento imperiale sono destinate ad alimentarsi sol che si consideri la ricostruzione recente di Sperandio. Lo studioso, partendo dall'assunto che un obbligo di sacrificare era già previsto dal primo editto del 23/24 febbraio 303, così come afferma Lattanzio⁶⁴⁶, giungerebbe a ipotizzare, sulla scorta di una sorta di calco compiuto da Eusebio stesso tra *mart.Pal.3.1* e *mart.Pal.4.8*⁶⁴⁷, che il cosiddetto quarto editto di persecuzione possa essere il primo editto di Massimino Daia⁶⁴⁸, ovvero quello che, citando Marcone⁶⁴⁹, è stato inteso come "un'estensione del quarto editto".

Se così fosse, la ricostruzione avrebbe ricadute anche sul nostro tema, in quanto la prescrizione riguardante tutti indistintamente, ricordata da Eusebio in *mart.Pal.4.8*, dovrebbe essere limitata alle sole zone sottoposte al controllo di Massimino Daia, in quanto sempre la nostra fonte afferma che "gli araldi pubblici in tutta la Cesarea convocarono uomini e, insieme con essi, donne e bambini nei templi degli idoli, secondo l'ordine del governatore": il provvedimento, quindi, così ricostruito avrebbe avuto un'efficacia solamente regionale, limitata all'Oriente⁶⁵⁰.

Giunti al termine di questo resoconto avente ad oggetto la legislazione anticristiana di Diocleziano, non possiamo che constatare come l'assenza di fonti giuridiche dirette renda estremamente difficile e assai ipotetica la ricostruzione dei profili concernenti la sfera di estensione territoriale dei provvedimenti imperiali (per non parlare della stessa cronologia). D'altro canto, le fonti letterarie cristiane sono da considerare con estrema prudenza, in quanto al di là del fatto che gli autori non erano giuristi e narravano gli eventi alla luce di un intento

in Occidente si attuava mediante consegna dei libri e degli arredi sacri, cfr. A. Marcone, *La politica religiosa cit.*, p.236. Lo stesso Jones afferma che "no convincing evidence that this edict was promulgated in the West", cfr. A. H. M. Jones, *The later cit.*, p.72.

⁶⁴⁴ All'Africa fa riferimento anche lo stesso Marcone, per quanto le attestazioni storiche non siano numerose, cfr. A. Marcone, *La politica religiosa cit.*, p.236.

⁶⁴⁵ G. Lanata, *Gli atti dei martiri cit.*, p.94. E' sempre l'autrice a mettere in evidenza il carattere delicato di una fonte quale quella rappresentata dai martirologi. Ad alimentare i dubbi concorre il Jones, il quale osserva che comunque quello del sacrificare agli dei pagani era una sorta di prova che veniva richiesta in generale, a prescindere da un obbligo imposto da un editto specifico, e a richiederla era quasi sempre un funzionario locale. Cfr. A.H.M. Jones, *The later cit.*, III, p.9 nt. 68.

⁶⁴⁶ Lact., *de mort.pers.* 15.4: "Nec minus in ceterum populorum persecutio violenter incubuit. Nam iudices per omnia templa dispersi universos ad sacrificia cogebant". In effetti qui il retore cristiano, affermando che *i giudici [...] obbligavano tutti a sacrificare*, ha indotto qualcuno a limitare questa prescrizione all'ambito puramente giudiziale e non generale come sembrerebbe affermare Eusebio. Per maggiore approfondimento si rinvia a M. U. Sperandio, *Diocleziano cit.*

⁶⁴⁷ Eus., *mart.Pal.*, 4.8: "Un secondo attacco fu mosso a nostro danno sotto Massimino nel terzo anno della persecuzione. Per la prima volta allora apparvero lettere del tiranno con cui si ordinava che tutti [...] offerissero sacrifici e libagioni agli idoli".

⁶⁴⁸ M. U. Sperandio, *Diocleziano cit.*, p.107.

⁶⁴⁹ A. Marcone, *La politica religiosa cit.*, p.238.

⁶⁵⁰ Si opina anche che questo provvedimento, piuttosto che esser stato frutto dell'iniziativa isolata di Massimino Daia, il quale era pur sempre un Cesare, avrebbe visto la partecipazione del nuovo Augusto d'Oriente, Galerio, il quale negli anni 305/306 d.C., abbia potuto emanare "per la prima volta" quell'editto generale di cui parla Eusebio in *mart.Pal.3.1* e di cui le "lettere imperiali" di *mart.Pal.4.8* potrebbero essere le misure applicative relative ai territori di Massimino, cfr. M. U. Sperandio, *Diocleziano cit.*, pp.110-111.

apologetico, in ogni caso pongono all'interprete non minori problemi di anticipazioni storiche e corrotte e lacune della tradizione manoscritta.

Pertanto, sulla base dei dati a nostra disposizione, ribadiamo che, almeno per quanto concerne quello che è passato alla storia come "primo editto di persecuzione", stando a Lattanzio, non vi può essere ombra di dubbio che esso, emesso in Oriente, abbia riguardato anche la *pars Occidentis* e, quindi l'intero impero. Ruolo dominante di Diocleziano e invio delle *litterae* a Massimino e Costanzo Cloro, mentre la differente attività repressiva che i due governanti dell'Occidente misero in atto non può che ricondursi, lo si ribadisce, alle modalità applicative.

Ma anche l'altra fonte esaminata, Eusebio, mostra tutta la sua rilevanza per tentare di ricostruire il quadro dell'estensione territoriale degli editti. Così come abbiamo potuto vedere attraverso i brani de *la Storia ecclesiastica* e de *i Martiri di Palestina*, il vescovo fa frequente uso di espressioni (si pensi all'avverbio πανταχοῦ) che denotano universalità, allorché chiamano in causa la generalità dei luoghi o dei soggetti interessati dagli atti persecutori.

Queste misure normative rimasero in vigore, senza che alcuno dei successori si desse pensiero di abrogarle⁶⁵¹. Come afferma Amelotti⁶⁵², possiamo ritenere che gli editti dioclezianeî rimasero sostanzialmente in vigore: in Occidente può pensarsi che siano rimasti inoperanti⁶⁵³, cioè lettera morta, in Oriente, invece, l'atteggiamento verso le misure anticristiane fu più zelante, attraverso l'opera di Galerio e Massimino Daia, i quali, secondo le diverse ricostruzioni della dottrina, continuarono a dare esecuzione ai preesistenti provvedimenti dioclezianeî ovvero li rieditarono sotto il loro nome.

Questo stato di fatto andò avanti sino all'aprile del 311, quando Galerio, che era stato il più acceso sostenitore della politica anticristiana⁶⁵⁴, "di fronte all'irriducibile resistenza dei cristiani", mutò indirizzo emanando a Serdica un editto, *propositum* a Nicomedia il 30 aprile, che inaugurò una nuova stagione all'insegna della tolleranza⁶⁵⁵.

Ancora una volta gli autori antichi che dobbiamo richiamare per questo ennesimo editto sono i già considerati Lattanzio (*de mort.pers.*, 34) ed Eusebio (*hist. eccl.*, 8.17.2-10): una

⁶⁵¹ Potrebbe essere sintomatico il fatto che, come ci ricorda Paolo Orosio, Galerio, acceso d'odio, abbia acuito la persecuzione dioclezianeî: "Cumque persecutionem a Diocletiano et Maximiano missam ipse atroci bus edictis adcumulavisset", Orosio, *Hist. adv. pag.*, 7.28.12. Lo scrittore cristiano, in effetti, non esplicita il contenuto di questi editti che potrebbero essere una riconferma di quanto statuito da Diocleziano, oppure, presupponendo il non sempre corretto uso dei termini giuridici da parte delle fonti cristiane, potrebbero essere delle istruzioni amministrative, *mandata* appunto come quelli di cui ci parla Eusebio di Cesarea riferendole a Massimino *mart. Pal.*, 4.8, al fine di rinvigorire ovvero richiamare all'osservanza le norme dei predecessori. Non attribuisce grande spessore a queste fonti M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.530 nt.107, il quale tuttavia mette in risalto come in Occidente la situazione era completamente diversa, in quanto, se è vero che gli editti di Diocleziano erano formalmente in vigore non vennero tuttavia applicati in ragione di diverse cause che vanno dalla brevissima stagione di regno di Severo al calcolo opportunistico di Massenzio, ovvero ancora al possibile sentimento di adesione spirituale, unitamente a ragioni di strategia politica, di Costantino, continuatore della linea paterna.

⁶⁵² M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, pp.530-531.

⁶⁵³ L'applicazione degli editti, invero, fu assai disomogenea nei territori un tempo retti da Massimiano e Costanzo Cloro; i rispetti figli di questi ultimi, infatti, si resero piuttosto tolleranti, soprattutto Massenzio, in quanto al fine di accattivarsi la simpatia dei cristiani, nel 306 introdusse la libertà di culto, cfr. O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.400.

⁶⁵⁴ ritenuto da Lattanzio il vero e proprio ispiratore degli editti dioclezianeî.

⁶⁵⁵ L'editto di tolleranza di Galerio è stato oggetto di ampi studi come ricordano Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.531 nt.109; Si ricorda anche il contributo di P. Siniscalco, *L'editto di Galerio del 311. Qualche osservazione storica alla luce della terminologia*, in *AARC*, 1995, pp.41-53. Da ultimo C. Castello, *Per una rilettura dell'editto di Galerio del 30 aprile 311*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano 2008 e A. Capone, *Edictum proponere: nota a margine dell'Editto di Galerio (30 aprile 311)*, in *Quaderni Lupiensis di Storia e Diritto*, anno II, 2012, pp.63-70.

differenza, tuttavia, si staglia rispetto agli editti di persecuzione e cioè che in questo caso i due scrittori riportano il testo normativo del provvedimento imperiale⁶⁵⁶.

Iniziamo da quello che dice Lattanzio:

"*Inter cetera quae pro rei publicae semper commodis atque utilitate disponimus, nos quidem volueramus antehac iuxta leges veteres et publicam disciplinam Romanorum cuncta corrigere atque id providere, ut etiam Christiani, qui parentum suorum reliquerant sectam, ad bonas mentes redirent, 2. si quidem quadam ratione tanta eosdem Christianos voluntas invasisset et tanta stultitia occupasset, ut non illa veterum instituta sequerentur, quae forsitan primum parentas eorundem constituerant, sed pro arbitrio suo atque ut isdem erat libitum, ita sibimet leges facerent quas observarent, et per diversa varios populos congregarent. 3. Denique cum eiusmodi nostra iussio extitisset, ut ad veterum se instituta conferrent, multi periculo subiugati, multi etiam deturbati sunt. 4. Atque cum plurimi in proposito perseverarent ac videremus nec diis eosdem cultum ac religionem debitam exhibere nec Christianorum deum observare, contemplatione mitissimae nostrae clementiae intuentes et consuetudinem sempiternam, qua solemus cunctis hominibus veniam indulgere, promptissimam in his quoque indulgentiam nostram credidimus porrigendam. Ut denuo sint Christiani et conventicula sua componant, ita ut ne quid contra disciplinam agant. 5. <Per> aliam autem epistolam iudicibus significaturi sumus quid debeant observare. Unde iuxta hanc indulgentiam nostram debebunt deum suum orare pro salute nostra et rei publicae ac sua, ut undique versum res publica praestetur incolumis et securi vivere in sedibus suis possint.*"

Nella versione lattanziana, invero, non viene riportata l'*inscriptio* indicante Galerio e gli altri tetrarchi formalmente emittenti. Nel corpo del testo, poi, vediamo che l'Augusto orientale, dopo aver richiamato la inveterata consuetudine per mezzo della quale gli imperatori *solent veniam indulgere* "a tutti gli uomini" (*cunctis hominibus*), conferma il riconoscimento dell'indulgenza a tutti questi uomini (*his*), affinché "tornino ad esservi cristiani e possano riunirsi, purchè non si contrasti con l'ordine pubblico".

Segue poi l'indicazione del prossimo invio di un'epistola⁶⁵⁷, finalizzata a fornire le istruzioni ai giudici, perché sapessero come procedere, e infine il monito generale rivolto ai cristiani perché pregassero per la salvezza dell'imperatore e, indi, "dappertutto" (*undique*) lo Stato rimanesse incolume.

Prima di poter formulare qualche conclusione intorno ai profili che interessano il nostro argomento, conviene porre l'attenzione sulla versione che del medesimo editto ci tramanda Eusebio nella sua *Storia ecclesiastica*:

[2] αὐτίκα γοῦν ἔργου τῷ λόγῳ παρηκολουθηκότος, ἤπλωτο κατὰ πόλεις βασιλικὰ διατάγματα, τὴν παλινφθίαν τῶν καθ' ἡμᾶς τοῦτον περιέχοντα τὸν τρόπον: ' Αὐτοκράτωρ ' [3] Καῖσαρ Γαλέριος Οὐαλέριος Μαξιμιανὸς ἀνίκητος Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγιστος, Γερμανικὸς μέγιστος, Αἰγυπτιακὸς μέγιστος, Θηβαϊκὸς μέγιστος, Σαρματικὸς μέγιστος πεντάκις, Περσῶν μέγιστος δῖς, Κάρπων μέγιστος ἐξάκις, Ἀρμενίων μέγιστος, Μήδων μέγιστος, Ἀδιαβηνῶν μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ εἰκοστόν, αὐτοκράτωρ τὸ ἔννεακαιδέκατον, ὕπατος τὸ ὄγδοον, πατὴρ πατρίδος,

⁶⁵⁶ Riprendendo il giudizio che il grande storico Arnaldo Momigliano forniva sulla capacità di Eusebio di documentarsi attraverso ampio materiale probatorio, Sperandio, nondimeno, non può fare a meno di notare che lo scrittore di Cesarea, mentre non fornisce alcun testo dei provvedimenti anticristiani, è particolarmente preciso, allorchando si tratta delle misure favorevoli al culto di Dio emanate da Galerio, Licinio, Massimino Daia e Costantino, manifestando chiaramente un maggior interesse di fronte ai provvedimenti di favore per la nuova religione piuttosto che per quello contrari, cfr. M. U. Sperandio, *Diocleziano cit.*, p.85.

⁶⁵⁷ Ovvero, più tecnicamente, un *mandatum* di cui, tuttavia, non consta storicamente esservi mai stata emissione, probabilmente per la repentina morte di Galerio avvenuta a pochissimi giorni di distanza dalla promulgazione del suo editto, cfr. M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.533.

ἀνθύπατος: ‘ [4] καὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Φλαύιος Οὐαλέριος Κωνσταντῖνος εὐσεβῆς εὐτυχῆς ἀνίκητος Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας, αὐτοκράτωρ τὸ πέμπτον, ὕπατος, πατὴρ πατρίδος, ἀνθύπατος. ‘ [5] καὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Οὐαλέριος Λικιννιανὸς Λικίνιος εὐσεβῆς εὐτυχῆς ἀνίκητος Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ τέταρτον, αὐτοκράτωρ τὸ τρίτον, ὕπατος, πατὴρ πατρίδος, ἀνθύπατος, ἐπαρχιώταις ἰδίοις χαίρειν. ‘ [6] μεταξύ τῶν λοιπῶν, ἅπερ ὑπὲρ τοῦ χρησίμου καὶ λυσιτελοῦς τοῖς δημοσίοις διατυπούμεθα, ἡμεῖς μὲν βεβουλήμεθα πρότερον κατὰ τοὺς ἀρχαίους νόμους καὶ τὴν δημοσίαν ἐπιστήμην τὴν τῶν Ῥωμαίων ἅπαντα ἐπανορθώσασθαι καὶ τούτου πρόνοιαν ποιήσασθαι ἵνα καὶ οἱ Χριστιανοί, οἵτινες τῶν γονέων τῶν ἑαυτῶν καταλελοίπασιν τὴν αἴρεσιν, εἰς ἀγαθὴν πρόθεσιν ἐπανεέλθοιεν: ‘ [7] ἐπεὶπερ τινὶ λογισμῷ τοσαύτη αὐτοὺς πλεονεξία κατεσχέκει καὶ ἄνοια κατελήφει ὡς μὴ ἔπεςθαι τοῖς ὑπὸ τῶν πάλαι καταδειχθεῖσιν, ἅπερ ἴσως πρότερον καὶ οἱ γονεῖς αὐτῶν ἦσαν καταστήσαντες, ἀλλὰ κατὰ τὴν αὐτῶν πρόθεσιν καὶ ὡς ἕκαστος ἐβούλετο, οὕτως ἑαυτοῖς καὶ νόμους ποιῆσαι καὶ τούτους παραφυλάσσειν καὶ ἐν διαφόροις διαφορὰ πλήθῃ συνάγειν. ‘ [8] τοιγαροῦν τοιοῦτου ὑφ’ ἡμῶν προστάγματος παρακολουθήσαντος ὥστε ἐπὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἀρχαίων κατασταθέντα ἑαυτοὺς μεταστήσαιεν, πλεῖστοι μὲν κινδύνῳ ὑποβληθέντες, πλεῖστοι δὲ ταραχθέντες παντοίους θανάτους ὑπέφερον: ‘ [9] καὶ ἐπειδὴ τῶν πολλῶν τῇ αὐτῇ ἀπονοίᾳ διαμενόντων ἐωρῶμεν μῆτε τοῖς θεοῖς τοῖς ἐπουρανίοις τὴν ὀφειλομένην θρησκείαν προσάγειν αὐτοὺς μῆτε τῷ τῶν Χριστιανῶν προσέχειν, ἀφορῶντες εἰς τὴν ἡμετέραν φιλανθρωπίαν καὶ τὴν διηνεκὴ συνήθειαν δι’ ἧς εἰώθαμεν ἅπασιν ἀνθρώποις συγγνώμην ἀπονέμειν, προθυμότατα [p. 320] καὶ ἐν τούτῳ τὴν συγχώρησιν τὴν ἡμετέραν ἐπεκτεῖναι δεῖν ἐνομίσαμεν, ἵνα αὐθις ὧσιν Χριστιανοὶ καὶ τοὺς οἴκους ἐν οἷς συνήγοντο, συνθῶσιν οὕτως ὥστε μηδὲν ὑπεναντίον τῆς ἐπιστήμης αὐτοὺς πράττειν. δι’ ἐτέρας δὲ ἐπιστολῆς τοῖς δικασταῖς δηλώσομεν τί αὐτοὺς παραφυλάξασθαι δεήσει: ‘ [10] ὅθεν κατὰ ταύτην τὴν συγχώρησιν τὴν ἡμετέραν ὀφείλουσιν τὸν ἑαυτῶν θεὸν ἰκετεύειν περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας καὶ τῶν δημοσίων καὶ τῆς ἑαυτῶν, ἵνα κατὰ πάντα τρόπον καὶ τὰ δημόσια παρασχεθῇ ὑγιῆ καὶ ἀμέριμνοι ζῆν ἐν τῇ ἑαυτῶν ἐστίᾳ δυνηθῶσι.

La prima fondamentale differenza che si registra rispetto alla versione lattanziana⁶⁵⁸ è rappresentata dall'*inscriptio* che riporta la titolatura imperiale completa⁶⁵⁹, alla quale segue il riferimento che a noi interessa massimamente e cioè che gli imperatori tutti rivolgono il saluto "agli abitanti delle loro provincie" (*ἐπαρχιώταις ἰδίοις χαίρειν*). Questa informazione è molto importante ai fini del nostro discorso, in quanto ci permette di appurare che, in astratto, il provvedimento, sebbene frutto della volontà di Galerio, era rivolto dagli imperatori a tutti i

⁶⁵⁸ Che costituisce l'originale dell'editto, come lo stesso Eusebio ammette in *hist.eccl.*8.17.11: "Tale era il tenore dell'editto che abbiamo tradotto dal latino in greco come meglio potevamo". La prudenza palesata da queste parole in merito all'opera di traduzione riecheggia l'episodio di Anastasio, bibliotecario e raro conoscitore del greco a Roma, il quale era stato inviato a Bisanzio per seguire lo svolgimento dell'ottavo Concilio ecumenico durante la seconda metà del IX sec. d.C. Incaricato dal pontefice Adriano II della traduzione degli Atti del Concilio, palesa la difficoltà in cui si trova, cfr. L. Canfora, *Il copista come autore*², Palermo 2006, p.45.

⁶⁵⁹ Invero qui occorre fare una debita precisazione. In origine l'intestazione avrebbe dovuto recare i nomi di tutti e quattro i tetrarchi e cioè Galerio (autore effettivo del provvedimento generale), Licinio, Massimino Daia e Costantino. Tuttavia la redazione definitiva dell'opera eusebiana contempla soltanto i nomi di Galerio e Costantino, mentre quello di Licinio, scomparso in questa per *damnatio memoriae* nel 324 d.C., figura in alcuni manoscritti che successivamente sono stati collazionati dallo Schwartz. Per quanto invece riguarda il nome di Massimino Daia questo risulta del tutto assente, in quanto già colpito da *damnatio* nel 313 e, quindi, omesso da Eusebio stesso, cfr. M.Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.531 ed ivi *praecipue* nt.109. Cfr. anche Eusebio di Cesarea, *Storia ecclesiastica e I martiri di Palestina*, testo greco con traduzione e note, Roma-Parigi-Tournai-New York 1964, p.675 nt.3.

loro sudditi⁶⁶⁰. Ciò, peraltro, si lega benissimo con quanto Eusebio dice poco prima della trasposizione dell'editto, allorquando afferma in *hist.eccl.*8.17.2 che "per tutte le città fu diramato un editto imperiale". Questa espressione, invero, potrebbe riflettere la visione "orientale" di Eusebio di Cesarea, dovuta al suo essere presente in quelle zone, ma non dovrebbe andare lontano dal vero Voci, quando afferma che "anche agli altri imperatori l'editto deve essere stato inviato"⁶⁶¹, quasi riecheggiando le parole di Lattanzio a proposito del primo editto diocleziano e considerando che, Galerio⁶⁶², Augusto di maggiore autorità, dev'essersi comportato come Diocleziano a suo tempo.

Ai fini della valutazione dell'estensione territoriale, pertanto, è quasi sicuro che l'Editto di Serdica dovesse essere rivolto a tutti gli abitanti dell'impero⁶⁶³ e ciò non soltanto per quella formula di saluto, ma anche per il suo contenuto, dal quale emergono indicazioni degne di nota e rilievo.

Innanzitutto, guardando al brano lattanziano, oltre al tono solenne, si punti l'attenzione a quel senso fatto esplicito dalle parole usate dal retore e che coglie bene Siniscalco⁶⁶⁴, allorquando Galerio allude ai Cristiani che *per diversa varios populos congregarent*.

Sul piano propriamente dispositivo, poi, gli imperatori fanno palese la concessione del perdono e dell'indulgenza *cunctis hominibus* (a tutti gli uomini), espressione che nel corrispondente passo di Eusebio viene mantenuta dal calco □ πασιν □ νθρώποις.

Per quanto concerne le vicende applicative dell'editto di tolleranza, conviene spendere qualche parola intorno alla sua sorte in Oriente⁶⁶⁵. Eusebio ci informa al riguardo:

Eus. *hist.eccl.*,9.1.1: "Τὰ μὲν δὴ τῆς παλινωδίας τοῦ προτεθέντος βασιλικοῦ νεύματος ἤπλωτο τῆς Ἀσίας πάντη καὶ πανταχοῦ κατὰ τε τὰς ἀμφὶ ταύτην ἐπαρχίας".

Con queste parole l'autore ci dice che "la ritrattazione dell'editto imperiale, che sopra abbiamo riportato, si diffuse per tutta l'Asia e le provincie limitrofe"⁶⁶⁶. Il testo si riferisce alla

⁶⁶⁰ Laddove avessimo anche il nome di Massimino Daia è certo che la formula di saluto avrebbe riguardato anche gli abitanti delle sue provincie.

⁶⁶¹ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.323.

⁶⁶² Secondo Marcone non si esclude che sul ripensamento del pagano Galerio abbia agito "la costrizione di Costantino o di Licinio", motivo in più, quindi, per reputare, laddove tale ipotesi fosse vera, che la promulgazione dell'Editto fosse stata "sollecitata" dai regnanti d'Occidente", cfr.. A. Marcone, *La politica religiosa cit.*, p.241. Pone sullo stesso piano nella decisione di interrompere le persecuzioni contro i cristiani Gugliandolo, che menziona, appunto i tre imperatori, ad eccezione di Massimino Daia, forse anche come riflesso della triplice e formale intestazione dell'editto imperiale, cfr. M. Gugliandolo, *Dall'età dei Severi alla morte di Giustiniano*, in *Storia di Roma. L'età tardo antica*, I, a cura di L. De Salvo e C. Neri, Roma 2010, p.37.

⁶⁶³ Marcone afferma che a seguito dell'Editto di Serdica il cristianesimo assurse allo *status* di *religio licita* in tutto l'impero, cfr.. A. Marcone, *La politica religiosa cit.*, p.242.

⁶⁶⁴ L'autore parla di "universalismo del cristianesimo", quale pericolo per le istituzioni romane, cfr. P. Siniscalco, *L'editto cit.*, p.48.

⁶⁶⁵ La dottrina ritiene che in Occidente il solo Massenzio, figlio di Massimiano, considerato comunque un usurpatore, non si sentisse vincolato dall'editto in questione limitatamente ai suoi territori, cioè Italia e Africa, cfr. M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.533; A. Marcone, *La politica religiosa cit.*, p.240. Solo in un momento successivo, possiamo pensare con Amelotti, con la vittoria di Ponte Milvio riportata da Costantino su Massenzio nell'ottobre del 312, sia stata disposta l'operatività della legge nelle regioni prima controllate dal tiranno.

⁶⁶⁶ Questa sembra essere la traduzione più in linea con il corrispondente passo eusebiano, cfr. Eusebio di Cesarea, *Storia ecclesiastica*, II, traduzione e note dei libri VIII-X a cura di G. Lo Castro, Roma 2005, pp.184-185; in effetti lo storico utilizza il verbo ἤπλωτο che significa, appunto "diffondersi, espandersi". Meno convincente la traduzione inglese "was posted", con il significato di "fu pubblicato", cfr. Eusebius Caesariensis, *The Church history of Eusebius*, translated with prolegomena and notes by Rev. Arthur Cushman McGiffert, p.751 (<http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf201.html>). Per quanto, poi, concerne l'estensione territoriale, le provincie vicine erano il Ponto, la Bitinia, la Galazia e le altre governate tutte da Galerio, con esclusione della altre, pure orientali, soggette al Cesare Massimino, cfr. Eusebio di Cesarea, *Storia ecclesiastica* e i *Martiri di Palestina*, con traduzione di Mons. G. Del Ton, Roma - Parigi - Tournai - New York, 1964.

pubblicazione ricevuta dall'editto di tolleranza in Oriente, ma sarebbe meglio dire nei territori del solo Galerio, in quanto Massimino Daia, non condividendo la *ratio* della legge generale, non si comportò in maniera limpida, in quanto rifiutò la pubblicazione scritta e si limitò ad impartire al proprio prefetto del pretorio Sabino un semplice ordine orale, al fine di invitare i funzionari, a lui sottoposti⁶⁶⁷, di provvedere alla sospensione della persecuzione contro i cristiani, così come era nelle intenzioni di Galerio⁶⁶⁸.

Non conviene indugiare troppo su un aspetto, quello della pubblicazione, che, come l'applicazione, si situa su un piano diverso rispetto alla già ritenuta vigenza universale dell'editto di Serdica, mentre conviene insistere sul modo di agire di Massimino, il quale di lì a poco avrebbe riaperto le ostilità contro i cristiani.

Ai nostri fini importa ricordare come questo sovrano operava mediante rescritti, quindi con misure particolari, le quali avevano una limitata efficacia territoriale. A questo proposito una fonte interessante è quella che ci restituisce l'epigrafe di Arykanda che, oltre a confermare il testo eusebiano, ci da una preziosa informazione.

Il documento mostra come il popolo di Licia e Panfilia si era rivolto all'intero collegio imperiale e cioè Costantino, Licinio e chiaramente Massimino Daia⁶⁶⁹. La prima cosa che risalta è proprio questa attestazione di unicità del collegio imperiale, che assume, ai nostri occhi, un'un'ulteriore conferma dell'*unanimitas* che non veniva messa da parte neanche in un momento in cui i rapporti fra gli Augusti erano tesi e difficili. L'occasione, quindi, serve ancora una volta a sottolineare come la dimensione politica di questi anni non oscurava, né impediva il rispetto del principio unitario costituzionale, il quale era tutto fuorchè simbolico.

Mentre nei territori di Massimino Daia si verificava questa ripresa delle azioni persecutorie, dall'altro lato Costantino approntava delle *litterae* indirizzate proprio al tiranno orientale e di cui ci parla Lattanzio:

Lact. *de mort. pers.*, 37.1: "Haec ille moliens Constantini litteris deterretur".

Più articolato, ma anche più discusso⁶⁷⁰, si presenta il testo di Eusebio in cui si parla degli stessi eventi. Infatti, il vescovo, a differenza della fonte latina, menziona non soltanto il nome di Costantino, ma anche quello di Licinio, che a quel tempo regnava in Oriente, insieme con Massimino Daia:

Eus. *hist.eccl.*, 9.9.12: "Καὶ δὴ ἐπὶ τούτοις αὐτός τε Κωνσταντῖνος καὶ σὺν αὐτῷ βασιλεὺς Λικίνιος, οὕτω τότε ἐφ' ἣν ὕστερον ἐκπέτωκεν μανίαν τὴν διάνοιαν ἐκτραπεῖς, θεὸν τὸν τῶν ἀγαθῶν ἀπάντων αὐτοῖς αἴτιον εὐμενίσαντες, ἄμφο μᾶ βουλῇ καὶ γνώμῃ νόμον ὑπὲρ Χριστιανῶν τελεώτατον πληρέστατα διατυποῦνται, καὶ τῶν πεπραγμένων εἰς αὐτοὺς ἐκ θεοῦ τὰ παράδοξα τά τε τῆς κατὰ τοῦ τυράννου νίκης καὶ τὸν νόμον αὐτὸν Μαξιμίνῳ, τῶν ἐπ' ἀνατολῆς ἐθνῶν ἔτι δυναστεύοντι φιλίαν τε πρὸς αὐτοὺς ὑποκορίζομένῳ, διαπέμπονται."

Da questo frammento cogliamo il dato essenziale, per cui "Costantino e Licinio (...), entrambi con una sola volontà e un solo scopo, disposero un νόμον τελεώτατον", quindi una

⁶⁶⁷ E chiaramente operanti nelle zone governate dallo stesso Massimino Daia, cioè Siria ed Egitto, territori originariamente a lui spettanti già prima che intendesse appropriarsi quelli di Galerio, cfr. M.Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.533.

⁶⁶⁸ Sulle vicende connesse alla pubblicità dell'editto di tolleranza si registra in dottrina un diverso modo di intendere il discorso eusebiano, in quanto se per Amelotti l'ordine verbale dato a Sabino non integrava gli estremi della pubblicazione dell'editto, cfr. M.Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.534, per Voci, invece, non esisteva un modo tassativo di procedere alla pubblicazione di un testo di legge, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.323 nt.167.

⁶⁶⁹ R. Ricci, *L'iscrizione di Arykanda*, in *BIDR* 6, 1893, pp.41-43.

⁶⁷⁰ M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.537 nt.127.

legge frutto di un'azione congiunta dei due imperatori⁶⁷¹, i quali provvidero ad inviarla a Massimino, che pur non pubblicandola, comunque, per timore diede ordine a Sabino di seguire la volontà imperiale.

Così come si è visto in relazione al primo editto di persecuzione di Diocleziano, possiamo anche qui registrare una dissonanza nell'uso dei termini tra Lattanzio ed Eusebio: mentre il primo parla di *litterae* inviate a Massimino, il secondo, invece, afferma che in Oriente fu inviata "la legge stessa" (τὸν νόμον αὐτὸν). Al di là, comunque, della questione nominalistica, dal momento che non conosciamo gli esatti termini del disposto imperiale, il racconto di Eusebio (così come l'accenno di Lattanzio) permette di svolgere alcune utili considerazioni ai fini del nostro tema. È immaginabile che, nonostante la volontà comune di Costantino e Licinio⁶⁷², la legge di cui parla il vescovo di Cesarea, sia stata decisa dal solo Costantino, il quale, com'è noto, aveva più a cuore degli altri colleghi le sorti dei cristiani. Astraendo dal contesto, non può non registrarsi un caso di invio di un atto imperiale dall'Occidente all'Oriente che, è ovvio, doveva sicuramente concernere la situazione dei soli cristiani orientali, dal momento che in Occidente il contesto era ben altro. Se, quindi, la lettera di cui parla Lattanzio o la legge di cui parla Eusebio doveva contenere prescrizioni aventi un'efficacia spaziale circoscritta e non valida per tutto l'impero, tuttavia non può non emergere un'attenzione di Costantino, imperatore al tempo della sola *pars Occidentis*, per le condizioni di politica religiosa condotte da Massimino Daia nei suoi territori orientali. Sebbene non possiamo parlare di legge universale, possiamo sempre dire che nella percezione di Costantino l'impero rimaneva unico, visto che lo stesso poteva predisporre l'invio di un atto normativo nelle altre *partes* dell'impero. Venendo a Massimino Daia, non sappiamo se questo eseguì la volontà del "collega" per timore dell'alleanza tra quest'ultimo e Licinio⁶⁷³ (com'è più probabile pensare) oppure perché vincolato giuridicamente dalla legge.

In conclusione, non possiamo terminare questa rassegna legislativa inerente al cristianesimo senza accennare a quello che è passato alla storia come l'Editto di Milano del 313.

La questione principale concernente questo "Editto" riguarda proprio la sua storicità, dal momento che non pare esser mai esistito e che piuttosto vada a significare soltanto un accordo politico di massima raggiunto da Costantino e Licinio, incontratisi a Milano nel gennaio del 313 d.C.⁶⁷⁴. Non è questa chiaramente la sede per poter discettare intorno alle ragioni circa l'esistenza o meno di un editto che, se fosse stato davvero promulgato dai due imperatori,

⁶⁷¹ S. Corcoran, *The empire cit.*, p.187.

⁶⁷² Come riferisce Amelotti, una dottrina in passato ha voluto vedere in questa azione congiunta di Costantino e Licinio il cosiddetto Editto di Milano. Tuttavia il *nomos teleótatós* di cui parla Eusebio dev'essere stato in ogni caso una cosa diversa, in quanto all'identificazione tra le due testimonianze si oppone una ragione cronologica: il *nomos* in discorso è da ricondurre alla fine del 312, mentre l'accordo di Milano a cui avrebbe fatto seguito il famoso Editto è da ascrivere al gennaio del 313. Cfr. in proposito M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.537 nt.127; S. Corcoran, *The empire cit.*, p.187.

⁶⁷³ M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.538.

⁶⁷⁴ Un argomentata contestazione alla presunta esistenza di questo editto è mossa da Amelotti, il quale osserva che stante l'importanza storica che ha avuto, è strano che Lattanzio ed Eusebio, non ne riferiscano il testo, così come invece fanno con l'Editto di Galerio, cfr. M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, pp.539 e ss. In particolare lo scritto dell'autore si segnala per una breve sintesi dei motivi che starebbero alla base della inesistenza dell'editto, cfr. p.540 nt.133 ed ivi ulteriore bibliografia. Ancora cfr. M. Amelotti, *Programmazione e propaganda negli atti normativi di età tardo antica*, in *Altri scritti giuridici*, Torino 2014, p.215. Sulla stessa scia diretta a contestare la storicità dell'Editto di Milano cfr. A. Marcone, *La politica cit.*, pp.244-245. Dall'altro lato non sembrano mettere in discussione la sua entità altri studiosi, cfr. M. A. Levi – P. Meloni, *Storia romana dagli Etruschi a Teodosio*, Varese-Milano 1968, p.520; P. Cerami – A. Corbino – A. Metro – G. Purpura, *Storia del diritto romano. Profilo*, Catanzaro 1996, p.317; F. Costabile, *Storia del diritto pubblico romano*, Reggio Calabria 2012, p.430. Ancora di recente punta l'attenzione sul carattere non certo dell'Editto P. Siniscalco, *Intorno al cosiddetto Editto di Milano e alla sua genesi*, in *V seminario sui fondamenti del diritto europeo "la libertà di coscienza"*, Roma (15 ottobre 2013), in *Archivio Giuridico*, CCXXXIV, I, 2014, p.5.

avrebbe avuto sicura validità in tutto l'impero⁶⁷⁵ e non sarebbe potuto essere diversamente dal momento che sia Lattanzio, *de mort.pers.*, 48.1 che Eusebio, *hist.eccl.*, 10.5.4 lo riconducono ad entrambi gli Augusti. Laddove, quindi, si propendesse per la reale storicità del provvedimento generale (che avrebbe parificato la religione cristiana a quella pagana, dando alla prima piena libertà e togliendo ogni privilegio alla seconda, con conseguente riconoscimento della restituzione alla Chiesa delle proprietà confiscate) dovremmo concludere che comunque esso, dal punto di vista metodologico, non potrebbe costituire oggetto della presente ricerca, in quanto costituzione imperiale emanata, in maniera congiunta, da ambedue gli imperatori regnanti.

Laddove invece si seguisse la dottrina dominante, proseguire nel nostro discorso sarebbe comunque pur sempre utile per valutare gli ultimi andamenti della legislazione religiosa tra Occidente e Oriente. Infatti, riprendendo in particolare Lattanzio, sappiamo che Licinio, nel corso della sua guerra contro Massimino Daia, entrato a Nicomedia il 13 giugno del 313, *de resituenda ecclesia huius modi litteras ad praesidem datas proponi iussit*, ovvero ordinò che venissero pubblicate lettere⁶⁷⁶ inviate al governatore della Bitinia. Quello di cui parla il retore di Antiochia è il cosiddetto Editto di Nicomedia, espressione della volontà del solo Licinio, il quale (stando ai sostenitori della tesi secondo la quale a Milano i due Augusti raggiunsero soltanto un accordo politico), avrebbe fatto riferimento proprio a questa intesa, per statuire nella sola *pars Orientis*, e, in particolare, con riguardo ai territori che man mano venivano sottratti a Massimino per poi passare a Licinio.

Questo editto, dunque, fu una misura limitata a ben precise regioni e, d'altronde, lo stesso suo testo non offre indicazioni tali da poter ritenere che avesse validità in tutto l'impero⁶⁷⁷. Inoltre, possiamo aggiungere che, molto probabilmente, a Costantino non interessava neanche, in quanto in Occidente i cristiani, oltre a farsi forti di un imperatore favorevole verso il loro credo⁶⁷⁸, godevano di condizioni normative migliori rispetto a quelle che potevano trovarsi in Oriente.

Come sostiene Marcone, può darsi che l'accordo di Milano sia servito più a Licinio come pretesto per ribadire nuovamente dei precetti che riecheggiavano l'Editto di Galerio e che in Oriente, a causa dell'atteggiamento di Massimino Daia, richiedevano una riconferma, rispetto all'Occidente dove invece l'Editto di Galerio "costituiva il presupposto per la politica di tolleranza verso i cristiani"⁶⁷⁹.

Concludendo, quindi, è da stimare che in materia di legislazione religiosa, l'ultimo grande editto valevole per tutto l'impero sia stato l'Editto di Serdica del 311, in quanto, dopo di esso, gli imperatori hanno agito con misure particolari e territoriali, ora per ribadire e nuovamente richiamare alla memoria i precetti di quella statuizione, ora per intraprendere delle nuove persecuzioni contro i cristiani. Queste ultime vicende si ebbero soltanto in Oriente, prima con Massimino Daia e dopo con Licinio, allorquando, rimasto unico signore della *pars Orientis* e

⁶⁷⁵ M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.539 e A. Marcone, *La politica cit.*, p.244.

⁶⁷⁶ Anche in questo caso notiamo come la fonte originale usi il termine *litterae*, mentre in dottrina si parli di editto. Suggestiva appare la ricostruzione di Amelotti, il quale contestando la denominazione di rescritto ovvero di mandato che taluno ha utilizzato per alludere al provvedimento di Licinio, non trova strano che si possa parlare di *littera*, nel senso di *epistula*, per far riferimento a quello che nella sostanza sembra essere un editto vero e proprio, ancorché indirizzato al governatore della Bitinia e non ad un corpo più o meno ampio di destinatari. Lo studioso, peraltro, non si perita a far uso della denominazione di *lex generalis*, la cui diffusione di lì a poco sarebbe invalsa, cfr. M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.543 nt.142.

⁶⁷⁷ *Contra Siniscalco*, il quale parla di concessione "a tutti i cittadini dell'Impero" della libertà di seguire la religione che ciascuno voglia, cfr. P. Siniscalco, *Intorno al cosiddetto Editto di Milano cit.*, p.5.

⁶⁷⁸ Volendo dare ascolto a Lattanzio, *de mort.pers.*, 24.9: " *Suscepto imperio Constantinus Augustus nihil egit prius quam Christianos cultui ac deo suo reddere. Haec fuit prima eius sanctio sanctae religionis restituae.*", subito dopo la morte di Costanzo Cloro nel 306, Costantino, appunto, acclamato Augusto, emanò un atto in favore dei cristiani.

⁶⁷⁹ A. Marcone, *La politica cit.*, p.245.

rotta la pace con Costantino, si sentì slegato dall'osservare le linee di normativa filocristiana, dando ascolto a quelle che, forse, erano le sue intime convinzioni pagane.

2.6 L'Editto sugli atleti

L'ultimo provvedimento di questa nostra rassegna relativa all'età tetrarchica è dato dall'editto⁶⁸⁰ di Diocleziano e Massimiano relativo ai privilegi degli atleti e degli attori scenici, contenuto in CPL.241(=P. Lips.44= M. Chr.381). A differenza delle fonti già viste, questo provvedimento non ha uno spessore di rilievo, eppure il suo testo costringe a esaminarlo

Col.II

Imp. Diocletianus et Maximianus Augg. / Et Constantius et Maximianus nobb. Caess. / Ad synodum xysticorum et thymelicorum. Et ividem : familiare / nobis, praerogativas integras inlibatas servare quas divorum / parentorum Augg. Constitutiones in suos quibusque concedunt. / Sed ne sub specie coronarum declinandi munera civilia potestas / omnibus detur, / ideo ad praeces vestras dato scripto declaramus eidem a muneribus civilibus / personalibus immunitatem iure competere qui per omne tempus aetatis / suae certaminibus adfuisse non nova corruptela et suscriptio interveniente / non minus quam aras certaminis nobilis retulerint / in quibus vel urbanae victoriae vel antiquae Graeciae vel ex numine nostro / comoediam certamine constitutorum no[.....]a[...].necet [.....] / quae species privilegii intra personam eorum quorum i[.....] non huiusmodi / beneficio remunerare placuit const necuit ut iustius persuasum / habeant a[...].o[...].a[...]. huiusmodi persona [...].[.....]. /

Col.III

nisi haec persona sub aemula / pro sessione / parentium privilegii / speciem / in se provocaverint

Verso

⁶⁸⁰ Si nota un certo interesse da parte della coppia imperiale verso la disciplina degli atleti, cfr. W. Turpin, *Imperial subscriptions and the administration of justice*, in *JRS*, 81,1991, p.108 nt.42. Circa la tipologia di *constitutio principis*, Purpura propende per la natura di editto, cfr. G. Purpura, *I papiri e le costituzioni imperiali in Egitto*, relazione presentata in occasione del XIII Convegno Nazionale Istituto Italiano Civiltà Egizia (IICE): Colloqui di Egittologia e Papirologia "Egitto terra di papiri", Siracusa, 17 – 20 Giugno 2010, pag. 39, mentre non manca chi denomina lo qualifica come rescritto, alla luce della Col.II: "*ad praeces vestras dato scribto (rescripto)*", cfr. R. Cavenaile, *Corpus papyrorum latinarum*, Wiesbaden 1956/1958, p.353 e G. Magdolna, *A cirkuszi játékok jogi szabályozása az antik Rómában*, Miskolc 2002, p. 52 (=http://droitromain.upmf-grenoble.fr/Constitutiones/Athletis_Magdolna.htm.) Dubbioso, invece, si mostra Corcoran, cfr. S. Corcoran, *The empire cit.*, pp.138-139 (il quale giunge a parlare di *epistula*) ed anche nt.67, ove si accenna ad un rescritto di Diocleziano dal contenuto molto simile, C.I.10.54.1, che apre, appunto, il titolo *de athletis* del libro decimo del codice giustiniano. Usa il termine rescritto anche Amelotti, cfr. M. Amelotti, *La posizione degli atleti di fronte al diritto romano*, in *SDHI*, 21,1955, pp.149-153 e ID., *Per l'interpretazione cit.*, p.8 nt.5. Circa l'uso del termine *sententia*, che nel nostro caso ricorre alla fine del testo, Palazzolo ritiene in generale che l'espressione, oltre che alludere specificamente ed esclusivamente ad atti giudiziari dell'imperatore, se intesa in maniera generica, può riferirsi a decisioni imperiali su questioni "a lui sottoposte mediante preces o libelli e risolte oralmente o per iscritto, cfr. N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d. C.)*, in *IURA*, XXVIII, 1977, p.54 nt.49. Sulla fonte in questione pendono, altresì, non pochi problemi, come quelli relativi alla sua provenienza e cronologia (Purpura oscilla tra il 293 e il 305 d.C), ma anche intorno alla paternità, per quanto, poi, non sia difficile ascriverla sempre al fondatore della tetrarchia.

[Haec] sententia ubicum[que servabitur]

Questa disposizione disciplina il riconoscimento dei privilegi e delle esenzioni da *munera civilia* verso coloro che avessero riportato almeno tre vittorie nei *certamina sacra* a Roma o in Grecia ovvero nell'ambito di un *certamen ex numine nostro*, nel senso di agone sportivo straordinario disposto per volontà dell'imperatore⁶⁸¹.

Per quanto lacunoso, il testo può fornirci alcune indicazioni sulla sua presumibile sfera di efficacia territoriale.

Partendo dall'*inscriptio*, intestata come sempre a tutti e quattro i governanti, esso ci mostra che l'atto fu indirizzato *ad synodum xysticorum et thymelicorum*, rispettivamente "al sinodo degli atleti e degli attori". A differenza del simile rescritto C.I.10.54.1 indirizzato a un tale Ermogene⁶⁸², qui, invece, ci troviamo di fronte a un atto rivolto ad un ente collettivo che, per riprendere la definizione di Forcellini, *ita appellabatur collegium scaenicorum et athletarum Romae sub Hadriano Aug. institutum*⁶⁸³. A ben guardare, però, data la connotazione generica, possiamo pensare anche che il termine abbia una valenza onnicomprensiva per alludere a tutti gli atleti e a tutti gli attori di teatro, comunque diffusi in ogni parte dell'impero⁶⁸⁴.

Superando gli aspetti formali della costituzione, passiamo a riscontrarne il contenuto e ci accorgiamo che due sono i fattori che catturano la nostra attenzione. Innanzitutto, abbiamo il riferimento al contesto del *certamen*, o meglio al contesto in cui la vittoria avrebbe dovuto essere riportata, affinché si potessero riconoscere i privilegi e le esenzioni di cui parla il legislatore:

Col.II: " *vel urbicae victoriae vel antiquae Graec(ia)e vel ex numine nostro / comoediam certamine*".

Il soggetto di questo inciso è il *certamen* in cui si doveva riportare la vittoria, la quale doveva essere conseguita a Roma ovvero nell'ambito dei tradizionali giochi greci ovvero ancora in qualunque altro avvenimento ludico disposto per volontà dell'imperatore, quindi con un'ampia gamma di localizzazioni.

L'altro dato ancor più rilevante è la chiusura del testo che si situa nel *verso* del papiro: "(Haec) sententia ubicum(que servabitur)". Al netto dell'integrazione proposta dall'editore, non dovrebbero esserci dubbi intorno al significato reso palese dalle parole, dal momento che,

⁶⁸¹ M. Amelotti, *La posizione cit.*, p.152. Lo storico siro Giovanni Malalas (*Malalas*, 12.310) ci parla di un aneddoto secondo il quale Diocleziano, lasciato l'Egitto per Antiochia (città dell'autore della *Chronografia*) in occasione dei giochi olimpici svolgentisi sul posto, *victoribus autem sacras dedit*, ovvero concesse, probabilmente per mezzo di provvedimenti casistici, privilegi ai vincitori.

⁶⁸² Vedi nt.155. DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. HERMOGENI: " *Athletis ita demum, si per omnem aetatem certasse, coronis quoque non minus tribus certaminis sacri, in quibus vel semel Romae seu antiquae Graetiae, merito coronati non aemulis corruptis ac redemptis probentur, civilium munerum tribui solet vacatio*. Su questa fonte cfr. E. Franciosi, *Gloriae et virtutis causa. Status sociale e giuridico degli atleti nel mondo romano*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, III, Milano 2007. p.456 e ss. Sulla base dell'analogia contenutistica tra C.I.10.54.1 e il frammento riportato dal papiro, l'autrice non si sofferma su quest'ultimo, cfr., *op.cit.*, p.457 nt.37.

⁶⁸³ A. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, IV, s.v. *Synodus*, secunda impressio anastatica confecta quartae editionis aa. 1864-1926, Patavii, p.645.

⁶⁸⁴ Circa l'identificazione di questo sinodo Amelotti, da un lato, propende per un'associazione sita in Egitto (precisamente ad Alessandria), cfr. M. Amelotti, *La posizione cit.*, p.152, mentre, altrove, non si pronuncia, cfr. ID., *Per l'interpretazione cit.*, p.8 nt.5. Ora, riprendendo quanto dice Forcellini, la definizione di *synodos* rimanda tanto agli *scaenici* quanto agli *athletae*, informandoci che un simile collegio era stato istituito a Roma sotto Adriano. Di quest'ultimo, d'altronde, ci parla lo stesso Amelotti come nascente dalla fusione tra la corporazione atletica orientale con quella occidentale (cfr. *La posizione cit.*, p.130 e ss.), reputando probabile che, appunto, sotto Adriano si sarebbe formato a Roma un sinodo, quindi un'associazione rappresentativa del mondo atletico in tutto l'impero. In ogni caso rimane il fatto che la collocazione in Egitto non appare molto sicura.

molto semplicemente, il papiro sta a dire che “questa *sententia* sarà osservata ovunque” e quindi universalmente⁶⁸⁵ (*ubicumque*).

2.7 I Successori di Diocleziano e i loro provvedimenti normativi

Sappiamo poco o nulla di un’attività edittale concernente tutto l’impero da parte dei successori di Diocleziano. Come visto, infatti, in materia religiosa, si segnala soltanto l’editto di Serdica emanato da Galerio nel 311, ma per il resto le fonti non trasmettono nulla di rilevante⁶⁸⁶. Vi è anche da dire, però, che in Occidente il dominio di personaggi come Costanzo Cloro o Severo è stato molto breve⁶⁸⁷ e, pertanto, è probabile che non siano state molte le occasioni per legiferare ad ampio raggio.

Possiamo, comunque, immaginare che gli anni convulsi che seguirono l’uscita di Diocleziano dalla scena politica, avendo portato a numerosi scontri tra tutti coloro che si contendevano le regioni dell’impero, abbiano avuto come riflesso un atteggiamento autocratico che sul piano normativo si esplicava attraverso una legislazione di carattere locale ovvero di opposizione e disapplicazione delle leggi universali. Ciò la dottrina lo ipotizza con riferimento a un Massenzio per l’Occidente o, ancor meglio, lo sostiene con vigore in relazione a un Massimino Daia per l’Oriente.

Di quest’ultimo abbiamo visto quanto trasmette il racconto eusebiano, ma, se vogliamo guardare a un ambito diverso da quello della legislazione religiosa, un ulteriore esempio può essere tratto da una costituzione del Codice Teodosiano, cioè CTh.13.10.2:

IMP. CONSTANTINUS A. AD EUSEBIUM V(IRUM) P(ERFECTISSIMUM) PRAESIDEM LYCIAE ET PAMFYLIAE. *Plebs urbana, sicut in Orientalibus quoque provinciis observatur, minime in censibus pro capitazione sua conveniatur, sed iuxta hanc iussionem nostram immunis habeatur, sicuti etiam sub domino et parente nostro Diocletiano seniore A(ugusto) eadem plebs urbana immunis fuerat.*
DAT. KAL. IUN. CONSTANTINO A. III ET LICINIO III CONSS.

Andando oltre il dato formale dell’*inscriptio* che riporta il solo nome di Costantino⁶⁸⁸, la dottrina ritiene che la legge, di fatto, non possa ascriversi alla volontà di quest’ultimo, non solo perché indirizzata a Eusebio, *praeses* delle provincie di Licia e Panfilia, ma anche perché il merito della norma riguarda, com’è evidente, una questione tutta orientale. Pertanto, ritenuto che il nome dell’altro Augusto sia venuto meno a seguito di *damnatio memoriae*, gli studiosi poi la riconducono a Licinio o a Massimino Daia, a seconda che si accetti la datazione del 1 giugno 313 ovvero 1 giugno 311⁶⁸⁹.

Se, però, si concorda con l’idea prevalente che autore della stessa sia Licinio, si opina che quest’ultimo, conquistati i territori di Massimino Daia, comunicò al governatore delle due provincie menzionate la statuizione che la *plebs urbana*, a differenza della popolazione delle campagne, andava tenuta esente dalla capitazione, analogamente alla normativa diocleziana che, già valida in Occidente, era da osservarsi *in Orientalibus quoque provinciis*. La riflessione che può farsi, dunque, è che probabilmente Massimino Daia, per le ragioni che abbiamo detto

⁶⁸⁵ “Universally”, cfr. Johnson, Coleman-Norton & Bourne, *Ancient Roman Statutes*, Austin 1961, p. 234, n. 297.

⁶⁸⁶ Di Galerio possiamo anche prendere in considerazione un’epigrafe (ILS, Dessau, I, 660) che sembra restituirci un *edictum Galerii et collegarum, rectius un exemplum sacrarum litterarum*, che purtroppo presenta un testo lacunoso, ma in cui si può leggere alla l.11: “*hostium in omnibus provinciis nostris mani*”.

⁶⁸⁷ M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.549.

⁶⁸⁸ Ma non così la *subscriptio*, in quanto l’indicazione consolare che menziona entrambi gli Augusti costituisce, come visto in precedenza, un sintomo forte dell’unità imperiale.

⁶⁸⁹ M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.556.

prima, avesse disatteso la disposizione fiscale voluta dal fondatore della tetrarchia e Licinio, di conseguenza, pensò di ripristinarla⁶⁹⁰.

2.8 Considerazioni finali intorno alla legislazione di questo periodo.

Giunti al termine dell'esame della legislazione edittale di Diocleziano, possiamo trarre alcune considerazioni. Dall'esame testuale degli editti e da altre verosimili considerazioni, abbiamo potuto vedere come questi provvedimenti non siano soltanto delle misure di carattere generale (particolare intrinseco alle costituzioni imperiali di questo tipo), ma, per quel che ci riguarda, si tratta di vere e proprie disposizioni concernenti tutto l'impero. Infatti, per quanto i settori interessati siano diversi (economia, fisco, religione e costumi), essi afferiscono pur sempre a questioni di natura pubblica che non potevano interessare che l'intero orbe romano.

Siamo partiti dall'editto in materia processuale, per il quale, come visto, le evidenze testuali non ci sono di grande aiuto; tuttavia abbiamo fondatamente ipotizzato che una disposizione di questo tipo non poteva non avere efficacia universale, in quanto appare davvero difficile pensare che la struttura del processo civile fosse diversa a seconda dei territori.

Siamo poi passati a fonti ben più rilevanti, come l'*Edictum de pretiis*, il quale presenta chiare e indiscutibili statuizioni che lo rendevano un provvedimento destinato a tutto l'impero. Si ricordi, inoltre, che una parte di questo editto concerne proprio le relazioni commerciali tra varie regioni dislocate nei vari punti dell'impero, per sostenere una struttura economica che non poteva che essere a vantaggio tanto della *pars Occidententis* quanto della *pars Orientis* e in connessione tra loro. Più avanti, avremo modo di esaminare anche altre costituzioni imperiali, in particolare ricomprese nel titolo XIII del Codice Teodosiano, le quali si occupano di questioni afferenti i *navicularii* e i trasporti marittimi. Certamente, si tratta di altra materia ed altra regolamentazione, ma quello che vogliamo sottolineare è il fatto che molte misure normative prese dagli imperatori relative a problematiche afferenti *lato sensu* il sostentamento economico dell'impero, avevano una portata decisamente universale.

Dopo aver considerato l'editto-calmiere, da solo e in relazione alle notizie riguardanti le altre misure di carattere finanziario, a parte abbiamo visto i provvedimenti diocleziane relativi alle questioni religiose.

Anche in questi casi, tanto per la costituzione contro i Manichei quanto per gli editti di persecuzione anticristiana, l'esame dei testi precettivi ha messo in evidenza rilevanti segni di universalità. Sappiamo che, salito al potere, Diocleziano intese perseguire anche un programma di restaurazione dei valori del paganesimo e della romanità, ma questi editti miravano anche a rispondere ad un'altra esigenza, cioè quella di garantire la sicurezza contro pericoli che potessero destabilizzare le fondamenta di tutto l'impero. Appare chiaro che, nel concepire queste disposizioni, Diocleziano, come un qualunque suo contemporaneo, percepisse l'impero con una struttura unitaria, visto che questo tipo di problemi di ordine pubblico che nascevano dall'ampio dilagare delle varie eresie e nuove correnti religiose non interessava soltanto questa o quell'altra regione, ma l'intero orbe. Se, però, il cristianesimo riuscì alla fine ad imporsi, tanto da divenire una vera e propria religione di Stato, il manicheismo, invece, rimase un movimento eretico temuto ed avversato dagli imperatori romani; infatti, come avremo modo di vedere più avanti, troveremo altre costituzioni repressive di questo fenomeno e sempre con un taglio universale e ciò sino a CTh.16.5.65, emanata da Teodosio II nella prima metà del V secolo d.C.

⁶⁹⁰ M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, pp.537 e ss.

Ma al di là degli aspetti propriamente prescrittivi, altre considerazioni ci aiutano a dire che questi editti avevano efficacia universale. Non vi sono dubbi che, nella maggior parte dei casi (forse in tutti), vero ispiratore di questi editti fu Diocleziano, come, d'altronde, può evincersi dalle indicazioni che emergono dalla *subscriptiones*, le quali riportano a località della *pars Orientis* retta, appunto, dal fondatore della tetrarchia. Quest'ultimo, infatti, aveva assunto una posizione di supremazia tale da poter essere considerato il vero e proprio reggente di tutto l'impero, di fronte al quale gli altri tetrarchi si ponevano in una posizione subordinata. Anche per quanto riguarda Massimiano, nonostante fosse Augusto della *pars Occidentis*, dobbiamo ritenere che subisse l'influenza del collega orientale. Certamente, i documenti che giungono a noi da questo periodo non sono molti, ma forse non è un caso che di Massimiano non sappiamo di editti a carattere universale da ricondurre alla sua cancelleria, né tanto meno risultano presunti contrasti tra la legislazione orientale e occidentale, come messo in evidenza per altri periodi della produzione normativa tardo imperiale. In ogni caso, tutte le volte che le fonti ce le restituiscono, le *inscriptiones* degli editti diocleziane non mostrano di venir meno al principio dell'unità, in quanto riportano i nomi di tutti i componenti il collegio imperiale compresi i Cesari.

Per finire, un'ultima riflessione va fatta in ordine a una questione che è stata sollevata in dottrina per sostenere che già in questi anni vi potessero essere germi di dualismo legislativo. In verità, la questione non ha motivo neanche di porsi, e ciò, quanto meno, per due ragioni. Innanzitutto, perché quel processo di riorganizzazione amministrativa dell'impero in una *pars Occidentis* e in una *pars Orientis* di cui abbiamo parlato, messo in moto dalle prime riforme diocleziane, era ancora soltanto agli inizi e, pertanto, il sentimento di unità costituzionale dell'impero, che comunque non ne risultava per niente compromesso, (come i testi d'altronde dimostrano) era più forte che mai e tale sarebbe rimasto per gli anni a venire. In secondo luogo, per una ragione più tecnica. Si è visto che per l'*Edictum de pretiis*, qualcuno ancora pone la questione se fosse stato applicato in Occidente; in realtà, anche qui, non vi è motivo di mettere in dubbio la validità universale di questa, come di ogni altro editto preso in considerazione, in quanto, una tale circostanza, se anche risultasse provata, in ogni caso riguarderebbe la sola applicazione, concetto diverso, lo ribadiamo, dalla vigenza o dalla efficacia e dipendente da fattori non relativi all'esercizio del potere normativo.

CAPITOLO III

LA LEGISLAZIONE DI COSTANTINO E LICINIO (ANNI 313 – 324 D.C.)

3.1 Cenni introduttivi

In questo capitolo verrà affrontato lo studio della legislazione universale compresa nell'arco temporale che va dal 313 al 324 d.C., quando l'impero era in mano ai due correggenti Costantino e Licinio⁶⁹¹, e prima, dunque, che l'Augusto d'Occidente, a seguito delle battaglie di Adrianopoli e di Crisopoli, divenisse unico reggente dell'impero.

Prima di passare all'esame dei testi, dobbiamo avvertire che, sotto il profilo della produzione normativa, il periodo in questione presenta una particolarità rispetto a quanto avremo modo di vedere per gli altri collegi imperiali. Infatti, mentre più avanti divideremo le fonti a seconda della loro provenienza geografica, adesso procederemo in una sola direzione, e cioè puntando l'attenzione sulle sole costituzioni di origine occidentale emanate da Costantino.

Tale *modus procedendi* ha una precisa spiegazione. In generale, di Licinio ci sono rimaste ben poche testimonianze⁶⁹², a causa non soltanto della *damnatio memoriae* che lo colpì, ma anche della *rescissio actorum* che comportò la caducazione dei suoi atti. A causa di ciò, il Teodosiano, al quale attingiamo perché nostra principale fonte di cognizione, presenta costituzioni imperiali che, appunto, riportano un'*inscriptio* con il solo nome del primo imperatore cristiano e che, per la quasi totalità, sono riconducibili all'ambito occidentale⁶⁹³. Si è detto "la quasi totalità", dal momento che, un'avveduta dottrina⁶⁹⁴ sostiene che anche nel Codice di Teodosio II siano rilevabili costituzioni, le quali, pur essendo intestate al solo imperatore occidentale, per varie ragioni non possono essere ricondotte a quest'ultimo.

⁶⁹¹ Si ricordi che, sia pur per pochi mesi dell'anno 313, Licinio si trovò a dividere con Massimino Daia, sconfitto dal primo il 30 aprile del medesimo anno, il governo della *pars Orientis*, cfr. A. Goldsworthy, *La caduta di Roma. La lunga fine di una superpotenza dalla morte di Marco Aurelio fino al 476 d.C.*, Roma 2013, p.191.

⁶⁹² M. Amelotti, *Legge e volontà imperiale*, in *Altri scritti giuridici*, Torino 2014, p.237. Anche Sargenti osserva che sappiamo molto poco dell'attività normativa di Licinio, ma che sicuramente ci fu, altrimenti non si spiegherebbe l'intervento normativo di Costantino, contenuto in CTh.15.14.1. Cfr. M. Sargenti, *Contributi alla palinogenesi delle costituzioni tardo imperiali*, in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986 (già in *AARC*, V, 1983), p. 267. La dottrina stima che leggi di Licinio si ritrovino, per lo più, nel Codice di Giustiniano, dov'è possibile leggere anche il suo nome nell'*inscriptio*, e nei *Vaticana Fragmenta*, i quali offrono qualche spunto, come si vedrà più avanti.

⁶⁹³ Sappiamo, peraltro, che la compilazione di Teodosio II inizia proprio con le leggi generali del primo imperatore cristiano; la ben nota costituzione CTh.1.1.5 del 26 marzo 429, con cui Teodosio II° diede incarico ai propri commissari di procedere ai lavori di compilazione, recitava infatti: "IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. AD SENATUM. *Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus, edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas...*". Tale intenzione comunque fu ripresa dalla CTh.1.1.6 del 20 dicembre 435.

⁶⁹⁴ Cfr. M. Amelotti, *Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali*, in *Scritti giuridici* a cura di L. Migliardi Zingale, Torino 1996; J. Gaudemet, *Constantin, restaurateur de l'ordre*, in *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli 1948; R. Andreotti, *L'imperatore Licinio ed alcuni problemi della legislazione costantiniana*, in *Studi Betti*, 3, Milano 1962; C. Castello, *Rapporti legislativi tra Costantino e Licinio alla luce dell' "inscriptio" e della "subscriptio" di CTh. 8, 18, 1*, in *AARC*, II, 1976.

Nonostante, avverte Corcoran, questa operazione di individuazione “non sia semplice”⁶⁹⁵, gli indici più usati dalla dottrina sono, per esempio, quelli che scaturiscono dall’osservazione dei dati contenuti nelle *subscriptions*, per cui, data una località orientale indicata come *datio*, essa non risulterebbe compatibile con la contemporanea posizione di Costantino per come attestata dalle fonti storiche. Un altro elemento di valutazione può ancora ricavarsi dall’ufficio ricoperto dal destinatario di una certa legge, laddove emerga che quest’ultimo non poteva appartenere all’amministrazione occidentale.

Fatta questa premessa, in ogni caso, tutto ciò non incide sul nostro percorso, dal momento che tra le pochissime testimonianze orientali non vi sono casi di costituzioni di tipo universale. Viceversa, talune disposizioni verosimilmente riconducibili a Licinio verranno in evidenza ai fini di un confronto che si tenterà tra norme dell’uno e dell’altro Augusto.

Chiudiamo questa premessa, con poche parole riassuntive di quanto già esposto in precedenza.

L’età di cui ci stiamo occupando ha attirato molto poco l’attenzione degli studiosi sotto il profilo del problema dei rapporti legislativi, il cui sorgere, se vogliamo rifarci agli scritti più noti di de Dominicis e Gaudemet, sarebbe, tutt’al più, da collocare in anni successivi. La ragione di ciò dipende dal fatto che anche gli stessi sostenitori del dualismo hanno difficoltà ad inquadrare la realtà di quegli anni e a ritenere “diviso” l’impero di Costantino e Licinio. Ciò emerge proprio da quelle formule e definizioni generiche, come nel caso di de Bonfils, il quale afferma che a quel tempo “il problema [dei rapporti legislativi] nasca solo ipoteticamente”⁶⁹⁶, mentre, dall’altro lato, troviamo per esempio Mannino, il quale trattando di C.I.6.1.5 del 319 d.C., giunge a dire che “all’epoca di Costantino l’impero non era ancora diviso”⁶⁹⁷. In effetti, questa difficoltà di trovare una visione comune riflette proprio la volontà di costringere, entro lo schema interpretativo della presunta divisione, un impero che comunque continuava a rimanere unito seppur in mano a due Augusti.

3.2 Le costituzioni occidentali di Costantino

Passando ad affrontare la disamina delle *leges* costantiniane, è possibile, innanzitutto, considerare in primo luogo quelle che si segnalano per l’indicazione del destinatario cui sono rivolte.

Un primo gruppo è composto da tre fonti, collocate in luoghi diversi del Teodosiano, che è possibile riunire sotto il denominatore comune del carattere collettivo dei destinatari:

⁶⁹⁵ S. Corcoran, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government. AD 284-324*. Oxford 1996, p.279. Non è d’altro canto possibile raggiungere una certezza assoluta, complici, tra le altre cose, lo stato delle fonti così come le ipotesi ricostruttive degli studiosi. Si darà conto, comunque, di volta in volta, M.Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.566. Per fare un esempio delle difficoltà insite in simile ricostruzione, può citarsi l’esempio di C.Th.8.12.2 che Mommsen (*Theodosiani libri XVI, Pars prior, Prolegomena*, Hildesheim 2002, p. CCXII) colloca, sia pur con dubbio, il 20 aprile 316. La perplessità circa la collocazione di questa costituzione all’aprile del 316 nasce dall’osservazione che fa Sargenti circa l’ipotesi di diversa datazione del *bellum cibalense* che vide opposti i due reggitori dell’impero. Infatti, lo scontro in questione portò all’attribuzione in favore di Costantino dell’Illirico, regione che, fino al quel momento, era rientrata nella *pars Orientis*. Tale guerra, secondo diversa ricostruzione, non sarebbe avvenuta tra il 314 e il 315, come riferiscono i Fasti Hydatiani, bensì tra l’autunno del 316 e i primi mesi del 317 d.C. Poiché la legge risulta data a Serdica, nell’Illirico appunto, ne consegue che, ferma la località di emissione e scongiurata ogni perplessità sulla data, potrebbe non essere di Costantino. Al riguardo, infatti, cfr. O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste. Für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, p.165, il quale colloca la legge al 17 aprile 317. La presenza di leggi di Licinio, inoltre, metterebbe in discussione un assunto consolidato in dottrina, secondo il quale il Teodosiano avrebbe dovuto contenere leggi dei soli imperatori cristiani. A questo riguardo, comunque, il ricorrere di costituzioni appartenenti a Giuliano l’Apostata risulta difficile da spiegare.

⁶⁹⁶ G. de Bonfils, *I rapporti legislativi tra le due partes Imperii*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, 2012, p.235.

⁶⁹⁷ V. Mannino, *Ricerche sul “defensor civitatis”*, Milano 1984, p.32.

- CTh.7.20.3 *ad universos veteranos* del 13 ottobre del 320⁶⁹⁸
- CTh.2.30.1 *ad universos provinciales* del 2 giugno 315
- CTh.10.1.3 *ad provinciales* del 30 maggio 319

In verità, però, queste tre costituzioni presentano una differenza: mentre nelle prime due i destinatari, *veterani* e *provinciales*, sono preceduti dall'aggettivo *universi*, nell'ultima, invece, questo manca e si trova soltanto il sostantivo *provinciales*. Come già detto in precedenza, in linea di principio questa differenza dovrebbe farci riflettere, in quanto l'interprete deve domandarsi il motivo della presenza e dell'assenza dell'aggettivo in questione.

Cercando i riflessi di ciò sul piano dell'efficacia territoriale, mentre per CTh.7.20.3 e 2.30.1, come dice la Dupont, non dovrebbero esserci dubbi circa la loro portata *toto orbé*⁶⁹⁹, minore sicurezza si ha di fronte a una legge come CTh.10.1.3; d'altro canto, poi, non si manca di osservare che, anche quando sia assente un aggettivo come *universus*, non si ravvisa comunque neanche una specificazione di tipo etnico o geografico.

Data la difficoltà di trovare una spiegazione precisa circa l'impiego differenziato delle destinazioni, non rimane che mettere da parte il piano formale, per tentare un'interpretazione dei contenuti.

Cominciamo da CTh.7.20.3:

IMP. CONSTANTINUS A. AD UNIVERSOS VETERANOS. *Veterani iuxta nostrum praeceptum vacantes terras accipiant easque perpetuo habeant immunes, et ad emenda ruri necessaria pecuniae in nummo viginti quinque milia follium consequantur, boum quoque par et frugum promiscuarum modios centum. Qui autem negotii gerendi habuerit voluntatem, huic centum follium summam immunem habere permittimus. praeter hos ergo, qui vel domicillis vel negotiis detinentur, omnes, qui vacatis et nullum negotium geritis, ne inopia laboretis, ad hoc remedium debetis concurrere.* DAT. III ID. OCT. CONSTANTINOP(OLI) CONSTANTINO A. VI ET CONSTANTINO CAES. CONSS.

Il provvedimento costantiniano si occupa del trattamento dei veterani, agevolandoli nell'avvio di un'attività, per evitare che restassero inoperosi⁷⁰⁰.

Di questo brano è la *subscriptio* che attira la nostra attenzione, in quanto sembra porre un problema. Già lo stesso Mommsen⁷⁰¹ esprimeva un suo dubbio in ordine al luogo in cui sarebbe avvenuta la *datio*, cioè Costantinopoli, mantenendo ferma, comunque, la data del 320.

Poichè ancora oggi gli studiosi non sono unanimi nel collocare temporalmente CTh.7.20.3⁷⁰², appare opportuno sospendere il giudizio circa gli effetti della sua estensione territoriale; infatti se lasciamo inalterata la cronologia tradizionale del 320, non vi è dubbio che essa debba rientrare nel nostro campo metodologico di osservazione e, di conseguenza,

⁶⁹⁸ Per questa cronologia cfr. T. Mommsen, *Prolegomena*, Hildesheim 2002, p. CCXV.

⁶⁹⁹ C. Dupont, *La domaine géographique d'application des teste constantiniens. Procédés de détermination*, in *IURA*, XVIII p.1, 1967, p.29. Resta fermo l'invito alla prudenza da parte dell'autrice quando ci si avvale di *inscriptions* di latro tipo per tentare di dedurne l'ambito di operatività spaziale.

⁷⁰⁰ H. Ankum, *Da Verlassen von Liegenschaften*, in *ZSS*, 114, 1997, p.420.

⁷⁰¹ T. Mommsen, *Prolegomena* cit., p. CCXV. Si potrebbe anche pensare che la legge appartenga a Licinio, ma se ci basiamo sull'autenticità del luogo, non dovrebbe esservi dubbio alcuno che il nome Costantinopoli invalse dopo l'elevazione dell'antica Bisanzio a capitale d'Oriente.

⁷⁰² Nel suo libro dedicato specificamente all'esame del libro VII del Codice Teodosiano, Giuffrè assume la datazione tradizionale del 320, cfr. V. Giuffrè, *"Iura" e "Arma". Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli 1979, p.87. Dall'altro lato, invece, Tondo assegna a questa costituzione una diversa cronologia, riportandola al 325, quindi ad un'epoca successiva alla vittoria di Costantino su Licinio, S. Tondo, *Restaurazione dell'impero nel segno del dominato*, in *BIDR*, voll.XLII-XLIII, 2000-2001, p.168 nt.329. Propende per quest'ultima data anche J. Gaudemet, *Privileges constantiniens en faveur des militaires et des vétérans*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, II, Milano 1982, p.185 nt.30. Nel ricondurre CTh.7.20.3 (come altre anche CTh.2.10.4 e CTh.2.24.2) a Costantino, Calderone non esclude il possibile aggiornamento operato dai compilatori, cfr. S. Calderone, *Costantinopoli: la "seconda Roma"*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, XIX, Milano 2008, p.735.

reputarsi a buon diritto una misura normativa che dev'essere stata editata per tutto l'impero. Se, invece, accogliamo una data che riporti la fonte agli anni successivi al 324 d.C., *nulla quaestio* sull'efficacia *toto orbe*, ma non potremmo avvalercene perchè emanata in periodo di regno unico. Quest'ultima precisazione, però, offre l'opportunità per riflettere ulteriormente.

Sebbene non si discuta sul presupposto metodologico per cui le *leges generales* emanate in anni in cui vi era un solo imperatore non entrano in gioco, non è inutile osservare che le *inscriptiones* rimanevano sempre le stesse. Con questo si vuole dire che provvedimenti di amplissimo respiro come CTh.7.20.3 (e sempre che la data reale sia quella del 320) furono emanati da Costantino anche dopo il 324 d.C. Per fare un esempio, prendiamo il caso di CTh.6.35.5 del luglio 328:

IMP. CONSTANTINUS A. AD UNIVERSOS PALATINOS. *Ab his, qui post impleta officia fidelis obsequii administrationes publicas me[ru]erunt, concessa quidam conantur privilegia de[tor]quere nec intellegunt fastigiis promotionum [in] sublime provector ab immunitate legitima exire minime oportere. Ideoque praecipimus, ut palatini [nos]tri expleto munere fidelis obsequii, cum ad dign[it]atum cumulos elati fuerint, nihil de concessis p[rivi]legiis perdant, sed incrementis dignitatum utilis [au]geatur immunitas. De qua re ad praefectos praetorio et ad praefectum urbis scripta direximus.* DAT. ... NON. IUL. YSCO IANUARINO ET IUSTO CONSS.

La legge è indirizzata *ad universos palatinos*. Se ad essa, come dice la Dupont, dobbiamo assegnare una sicura estensione per tutto l'impero⁷⁰³, lo stesso dovremmo dire anche per CTh.7.20.3. L'idea per cui quest'ultima dovrebbe essere limitata a una *pars* soltanto è convinzione dei moderni e non degli uomini del IV secolo. Se assumiamo che al tempo di Costantino e Licinio l'impero fosse unito, non vi è motivo di distinguere tra una legge emanata prima e una dopo. Possiamo davvero pensare che cambiasse qualcosa nella percezione del legislatore a pochi anni di distanza? È verosimile che Costantino nel predisporre una legge come CTh.7.20.3 avesse in mente che i suoi effetti si sarebbero arrestati al confine con le zone di influenza controllate da Licinio? La risposta non può che essere negativa, quindi come aveva efficacia universale CTh.6.35.5, lo stesso si deve dire per CTh.7.20.3. Per finire, poi, un elemento di maggior forza si può ricavare *a silentio*: le costituzioni come quelle del tipo che stiamo considerando non presentano una specificazione per questa o quell'altra parte dell'impero.

Proseguiamo con il secondo esempio, cioè CTh.2.30.1:

IMP. CONSTANT(INUS) A. AD UNIVERSOS PROVINCIALES. *Intercessores a rectoribus provinciarum dati ad exigenda debita ea, quae civiliter poscuntur, servos aratores aut boves aratorios pigneris causa de possessionibus abstrahunt, ex quo tributorum inlatio retardatur. Si quis igitur intercessor aut creditor vel praefectus pacis vel decurio in hac re fuerit detectus, a rectoribus provinciarum capitali sententiae subiugetur.* DAT. IV NON. IUN. SIRMIO CONSTANTINO A. IV ET LICINIO CONSS.

Questa legge si occupa della pratica degli *intercessores*, i quali, mandati dai *rectores provinciarum* a riscuotere i debiti, procedevano alla confisca di *servos aratores aut boves aratorios*. Si disponeva che i *rectores* stessi, laddove avessero avuto riscontro di una simile pratica, sottoponessero a sentenza capitale ogni *intercessor* ovvero un creditore, *praefectus pacis* o un *decurio* colpevole di ciò.

Partendo, anche in questo caso, dalla considerazione della destinazione, ma forti di una datazione che dovrebbe essere più affidante, non dovremmo avere difficoltà a ritenere che la

⁷⁰³ C. Dupont, *La domaine cit.*, p.30.

disposizione avesse riguardo agli *universi provinciales* di tutto l'impero⁷⁰⁴. Per quanto concerne il suo contenuto, nonostante la constatazione circa la sua generica irrilevanza intorno ai profili che ci interessano, l'unico aspetto degno di nota è offerto dalla menzione, al plurale, dei *rectores provinciarum*, quindi un riferimento non a una sola provincia, ma a un numero maggiore. Per il resto, possiamo dire che rimangono valide, anche per la presente fonte, le considerazioni già fatte a proposito della precedente.

Veniamo adesso all'ultima di questa prima terna di costituzioni e cioè CTh.10.1.3:

IMP. CONSTANTINUS A. AD PROVINCIALES. *Iustas etiam et quae locum habent fiscii actiones praecipimus concremari ob hoc solum, quod suis temporibus prolatae non sunt. Iam calumniae privatorum eo saltem arceantur exemplo, quo iustas fiscii lites silere praecipimus.* DAT. III KAL. IUN. CONSTANTINO A. V ET LICINIO C. CONSS.

Come si diceva prima, qui manca l'aggettivo connotante in senso onnicomprensivo. Ma allora che differenza sostanziale vi è tra CTh.10.1.3 e CTh.7.20.3? Non è semplice trovare una soluzione. Il contenuto di quest'ultima fonte, peraltro, nulla ci dice intorno all'ambito di applicazione, né in senso universale, né locale o territorialmente circoscritto. Dall'altro lato, è anche vero che le leggi *ad provinciales* sono diverse anche da altre disposizioni costantiniane come CTh.1.1.1 *ad Lusitanos*⁷⁰⁵ oppure CTh.8.4.2 *edicto suo ad Afros*⁷⁰⁶, che si rivolgono a popolazioni ben precise. A proposito di queste ultime, però, richiamando obiezioni già poste in evidenza, anch'esse pongono non minori problemi, in quanto presentano un contenuto dispositivo generale difficile da conciliare con una destinazione particolare: a titolo di esempio, infatti, CTh.1.1.1 era una legge relativa soltanto ai Lusitani oppure, come è più probabile che fosse, noi possediamo il testo particolare di una legge che ebbe più ampia diffusione? Anche qui, molto difficile è trovare una risposta che soddisfi in maniera certa, quindi si può procedere soltanto per congetture verosimili.

Tornando a CTh.10.1.3, piuttosto che dar seguito alla convinzione di de Dominicis, il quale pensa che una legge *ad provinciales* fosse da limitare ai provinciali di una sola parte dell'impero, di fronte a uno stato della documentazione che non ci permette ulteriori passi in avanti, preferibile è l'interpretazione di un Luzzatto⁷⁰⁷ o di un Larsen⁷⁰⁸, i quali sono a favore dell'universalità di questo tipo di fonti.

La legislazione costantiniana permette ancora di fare confronti di questo tipo, alla luce di *inscriptiones* che riguardano categorie ben precise di funzionari imperiali. Per esempio, troviamo due costituzioni che sono indirizzate ai *rationales*⁷⁰⁹.

⁷⁰⁴ Il provvedimento è qualificato "an edict addressed to all provincials" da Dillon, cfr. J.N.Dillon, *The justice of Constantine: Law, Communication, and Control*, 2012, p.173.

⁷⁰⁵ CTh.1.1.1: IMP. CONSTANT(INUS) A. AD LUSITANOS. *Si qua posthac edicta sive constitutiones sine die et consule fuerint deprehensa, auctoritate careant.* DAT. VII. KAL. AUG. SAVARIAE, PROBIANO ET IULIANO CONSS. (322 Iul. 26). Su questa costituzione cfr. anche C. Dupont, *Constantin et le constitutions imperiales*, in *Studi in onore di E. Volterra*, I, Milano 1971, p.551.

⁷⁰⁶CTh.8.4.2: IMP. CONSTANTINUS A. EDICTO SUO AD AFROS. *Stationariis primipilariis, quorum manifesta sunt loca, coram mandatum est, ut, si extra modum aliquid extorserint, sciant se capite puniendos: praeterea ne carcerem habeant neve quis personam pro manifesto crimine apud se habeat in custodia neve quis amplius quam duos agasones ex provincia secum habeat vel de Numidia sibi adiungat neve ex aliis provinciis agasonem habeat vel qui alicuius iam stationarii minister fuit.* p(ro)p(osita) vi id. mai. karthag(ine) constantino a. iiii et licinio iiii cons. (315 Mai. 10). Per quanto concerne questa destinazione in particolare, molti dubbi sussistono: nello specifico si discute se qui Costantino faccia riferimento a un suo precedente editto oppure a una deliberazione di provenienza africana, cfr. G. I. Luzzatto, *Ricerche sull'applicazione delle costituzioni imperiali nelle provincie*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini*, Milano 1946, p.270 nt.1.

⁷⁰⁷ G.I. Luzzatto, *Ricerche cit.*, p. 267.

⁷⁰⁸ J. A. O. Larsen, *Representative government in Greek and Roman history*, California-England 1966, p.147.

⁷⁰⁹ I *rationales rei privatae*, richiamati sia in questa costituzione che in quella precedente, erano diretti collaboratori del *comes rerum privatarum*, funzionario di creazione costantiniana che aveva soppresso la precedente figura del

La prima ha un taglio generico e si tratta di CTh.10.18.1 del 30 marzo 315:

IMP. CONSTANTINUS A. AD RATIONALES. *Quicumque thesaurum invenerit et ad fiscum sponte detulerit, medietatem consequatur inventi, alterum tantum fisci rationibus tradat, ita tamen, ut citra inquietudinem quaestionis omnis fiscalis calumnia conquiescat. Haberi enim fidem fas est his, qui sponte obtulerint quod invenerint. Si quis autem inventas opes offerre noluerit et aliqua ratione proditus fuerit, a supra dicta venia debet excludi.* DAT. III KAL. APRIL. CONSTANTINO A. IIII ET LICINIO IIII CONSS.

Da un certo punto di vista, questa costituzione si presenta analoga a CTh.10.1.3: come quest'ultima, infatti, anche qui i *rationales* formalmente non sono qualificati in senso universale. Quale conclusione trarre?

Se, da un lato, è semplice arrivare a ipotizzare che anche in questo caso la legge faccia riferimento ai *rationales* di tutto l'impero, cerchiamo di vedere se dal contenuto possa trarsi qualche elemento aggiuntivo che possa chiarire meglio. In verità, il testo non contiene alcuna indicazione utile sul piano dell'efficacia territoriale. Può soltanto dirsi che il principio dispositivo sotteso è tale da risultare valido in ogni parte dell'impero: la legge, infatti, stabilisce una disciplina in punto di invenzione del tesoro. Se, dunque, guardiamo alla natura di questa fattispecie, non pare vi siano motivi ostativi a riconoscere che una siffatta regolamentazione potesse valere proprio per tutto l'impero. Con ciò, quindi, ne risulterebbe rafforzata la stessa destinazione.

Due anni dopo questa costituzione ne troviamo un'altra, sempre di Costantino. Si tratta di CTh.10.11.1 del 15 marzo 317:

IMP. CONSTANTINUS A. RATIONALIBUS HISPANIARUM. *Is, cuius tacitae fidei commissa fuerit hereditas, statim officio gravitatis tuae nuntiet et gesta prodat et continuo quod actum fuerit renuntiet, et post hanc fidem tertiam ab omnibus defuncti bonis percipiat portionem. Quod si ab uxore defuncti istud officio devotionis tuae fuerit revelatum, ipsa etiam, quam defunctus esse voluit heredem, si gesta aperuerit, tali praemio mancipetur, ut ex omni patrimonio medium consequatur et cum fisco nostro celebret divisionem, id etiam habitura privilegium, ut prior eligat portionem; et tunc occultator ille gestorum, fisci et mulieris pariter inimicus, exutus omni patrimonio suo ac fisco vindicato in insulam deportetur.* DAT. ID. MAR. GALLICANO ET BASSO CONSS.

Partendo dall'*inscriptio*, osserviamo che qui siamo di fronte a una costituzione diretta ai *rationales* ispanici. Per ciò solo vuol dire che la disposizione fosse di carattere territoriale? Non è detto, in quanto il contenuto (che tratta di questioni successorie) non fornisce alcuna indicazione in tal senso, né può altrimenti ravvisarsi una efficacia universale.

Chiudiamo questo primo gruppo di *leges generales* con un'ultima fonte che, oltre a inserirsi a pieno titolo nel novero presente, rileva anche, per così dire, in virtù di un valore storico aggiunto alla luce del suo contenuto. Il frammento in questione è CTh.16.8.3 dell' 11 dicembre 321:

IMP. CONSTANTINUS A. DECURIONIBUS AGRIPPINIENSIBUS. *Cunctis ordinibus generali lege concedimus iudaeos vocari ad curiam. Verum ut aliquid ipsis ad solacium pristinae observationis relinquatur, binos vel ternos privilegio perpeti patimur nullis nominationibus occupari.* DAT. III ID. DEC. CRISPO II ET CONSTANTINO II CC. CONSS.

magister rei privatae e che aveva competenza in materia di patrimonio privato dell'imperatore. I *rationales* erano dislocati nelle varie provincie. Cfr. O. Licandro, in F. Arcaria – O. Licandro, *Diritto romano. I – Storia costituzionale di Roma*, Torino 2014, p.363.

Di questa legge abbiamo già parlato nelle premesse generali, in quanto contiene quella che dovrebbe essere la prima attestazione dell'espressione *generalis lex*, ovvero la nuova forma di manifestazione del potere normativo inaugurata da Costantino.

Adesso, però, è arrivato il momento di esaminare la legge alla luce del riconoscimento della sua possibile estensione a tutto l'impero. Sul piano formale la disposizione si presenta indirizzata a dei destinatari individuati con riferimento a una ben precisa località: si tratta, infatti dei decurioni di Agrippina, odierna Colonia, città in quel tempo situata nella *pars Occidentis*. Se ci dovessimo, quindi, attenere ai soli dati esteriori, si potrebbe pensare che essa sia stata un provvedimento diretto a disciplinare qualcosa con riguardo a quella località. Ecco, quindi, che per una maggiore comprensione del brano, dobbiamo addentrarci nell'esame del contenuto.

In esso l'imperatore afferma che "con legge generale si era concesso a tutti i consigli municipali⁷¹⁰ che i giudei venissero chiamati all'assolvimento dei doveri, appunto, imposti dall'appartenenza alle curie. Tuttavia, si stabiliva anche che, in ragione della *pristina observatio*, si riconoscesse il privilegio dell'immunità a due o tre ebrei".

Ora, seguendo queste indicazioni normative, non vi può essere dubbio alcuno che la legge avesse un'operatività che andasse oltre i limiti della città di Colonia, dal momento che essa parla di *cunctis ordinibus*. La città sul Reno, infatti, non poteva che avere un solo *ordo* curiale e, pertanto, è verosimile pensare che i cittadini del posto avessero soltanto rivolto all'imperatore una *supplicatio* ovvero una richiesta, alla quale, come dice la Nemo-Pekelman, Costantino non rispose con un "rescritt confirmatoire", ma con una *lex*.⁷¹¹

Appurato, dunque, che il carattere del provvedimento è comunque generale, resta da capire se questa generalità possa essere considerata tale da estendersi a tutto l'impero. La dottrina, in effetti, non è rimasta indifferente al problema, complice la già vista importanza e notorietà della fonte ad altro riguardo e ha proposto disparate interpretazioni.

A partire da Archi, il quale rileva come il caso di Colonia sia stato appunto l'*occasio legis* per dare a Costantino la possibilità di esprimere un principio generale, il romanista ha anche avvertito che l'inserimento degli Ebrei nel decurionato era un fatto che non trovava "soluzioni lineari" in Occidente come in Oriente⁷¹². Chi ha affrontato *ex professo*, anche sotto il profilo che a noi interessa, l'esame di CTh.16.8.3, è de Bonfils, il quale ritiene che essa sia sì una costituzione generale, ma che sino al 324 d.C abbia ricevuto applicazione soltanto in Occidente⁷¹³; grazie all'unificazione imperiale realizzata dopo quella data, Costantino sarebbe stato indotto ad emanare una nuova costituzione, CTh.16.8.2, con la quale avrebbe tenuto conto della nuova e diversa realtà orientale nella quale gli Ebrei erano non solo più numerosi, ma anche dediti a ruoli ben più pregnanti sotto diversi profili, dal sociale, al religioso, all'economico.

Un'altra posizione che si basa sul carattere vincolante dell'*inscriptio* è quella di Luzzatto, che indotto dalla indicazione del destinatario, ha ritenuto di ravvisare in essa una costituzione particolare o provinciale⁷¹⁴, dimostrando in tal modo di non tener conto del sostrato generale che la informa. Ancora, poi, vi è chi ha ritenuto di individuare "l'applicazione locale di una legge generale"⁷¹⁵.

⁷¹⁰ L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*. Roma 2007, p.247.

⁷¹¹ C. Nemo-Pekelman, *Rome et ses citoyens juifs (IV^e-V^e siècles)*, Paris 2010, p.28.

⁷¹² G. G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976, pp.66-67.

⁷¹³ G. de Bonfils, *Omnes...ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*. Bari 2000, p.27. non voler applicare la "presunta" costituzione orientale di Arcadio invocata dagli ebrei di Puglia e Calabria.

⁷¹⁴ G. I. Luzzatto, *Ricerche cit.*, p.269 nt.1.

⁷¹⁵ G. de Bonfils, *Omnes cit.*, pp.8-9 nt.8 ed ivi ulteriore bibliografia.

A favore, invece, della tesi sull'universalità di CTh.16.8.3 possiamo ricordare altri autori. Se da un lato la Nemo-Pekelman mostra una certa esitazione⁷¹⁶, non può dimenticarsi l'opinione di un autore più risalente come Juster, il quale ha ritenuto di vedere nella legge di Costantino una misura valida per tutto l'impero, così come tutte le altre relative agli Ebrei emanate da questo imperatore⁷¹⁷. Sulla stessa scia, anche l'opinione di Ferrari Dalle Spade, il quale non presuppone limiti di applicabilità territoriale⁷¹⁸.

Se queste sono le posizioni degli autori che più da vicino hanno toccato il tema dell'immunità dei giudei dagli obblighi curiali, una preferenza non può che accordarsi all'idea dell'efficacia *toto orbe* di CTh.16.8.3: l'elemento di maggior forza è non tanto l'espressione *generali lege*, quanto la concessione (*concedimus*) fatta *cunctis ordinibus*. Dal momento che non possediamo leggi di Licinio sullo stesso argomento tali da aiutarci a comprendere come fosse regolata la situazione degli Ebrei nella *pars Orientis* negli stessi anni della correggenza, non possiamo far altro che ipotizzare che in linea di principio la legge costantiniana del 321 fosse efficace per tutto l'impero. Altra questione, eventualmente, sarebbe la mancata applicazione da parte di Licinio, sempre che essa sia provata e documentata e non solamente supposta per il preconetto della divisione dell'impero.

Oltre a queste costituzioni imperiali, è possibile individuare un ulteriore gruppo di *leges* aventi tutte il medesimo tipo di destinazione: le *leges ad populum*.

Dal Teodosiano è possibile ricavare una particolarità: Costantino risulta essere l'imperatore che, più di altri, ha fatto ricorso a questo tipo di destinazioni. Se consideriamo che l'Augusto regnò sino al 337 d.C., già quelle che rientrano nel nostro periodo costituiscono un numero cospicuo se rapportato ad altri imperatori:

CTh.10.10.1 - 18 gennaio 313
CTh.13.10.1 - 18 gennaio 313
CTh.1.2.2 - 29 agosto 315
CTh.10.1.1 - 13 settembre 315
CTh.10.10.2 - 1 dicembre 319[?]
CTh.9.16.2 - 15 maggio 319
CTh.9.24.1 - 1 aprile 320 [?]
CTh.16.2.4 - 3 luglio 321

Si è già parlato per via generica di questa categoria di *leges generales* e dei tentativi messi in atto per spiegare tanto quale fosse lo scopo che l'imperatore si prefiggeva quando conferiva simile destinazione, quanto, soprattutto, quale fosse il *populus* al quale egli faceva riferimento.

È utile adesso richiamare le parole di Luzzatto, il quale afferma che di fronte a siffatte costituzioni, "sorge di volta in volta il problema di determinare se dovevano essere applicate per tutto l'ambito dell'impero, o erano rivolte soltanto alla popolazione di Roma e Costantinopoli"⁷¹⁹. Ora, per gli anni in questione, non dovrebbe esserci dubbio alcuno che la città di Costantinopoli non venga in considerazione: infatti, al di là dell'ovvia ragione storica per cui l'antica Bisanzio tra gli anni dieci e venti del quarto secolo non era ancora assunta al ruolo di "seconda Roma", in ogni caso, data la forte carica simbolica⁷²⁰ che la dottrina

⁷¹⁶ C. Nemo-Pekelman, *Rome cit.*, p.28.

⁷¹⁷ J. Juster, *Les Juifs dans l'Empire romain. Leur condition juridique, économique et sociale*. I. New York 1914, p.235 ed ivi nt.7.

⁷¹⁸ G. Ferrari dalle Spade, *Privilegi degli Ebrei nell'impero romano-cristiano* (già in *Festschrift für Leopold Wenger*, II 1944, p.102-117), in *Scritti giuridici*, III, Milano 1956, p.273.

⁷¹⁹ G. I. Luzzatto, *Ricerche cit.*, pp.267-268 nt.2.

⁷²⁰ J. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales: la población bajoimperial en la inscriptio de las constituciones del Codex Theodosianus*, in *Veleia*, 27, 2010, p.292.

riconosce al termine "populus", si deve ritenere che Costantino non si sia potuto rivolgere alla popolazione della futura capitale d'Oriente.

Per questi motivi, dunque, il cerchio si stringe, e di conseguenza bisogna capire se il *populus* sia quello di Roma oppure quello di qualsiasi altra città dell'impero ovvero ancora qualunque *populus* in generale. Per quanto riguarda la prima ipotesi, in effetti, data la temperie dei primi anni del IV secolo e considerate anche le vicende politico-militari che fecero di Costantino il vincitore su Massenzio, il fatto che l'Augusto destinasse una legge al popolo dell'urbe non dovrebbe stupirci.

Se questo, però, ci porta a intuire i motivi propagandistici perseguiti dal figlio di Costanzo I una volta diventato padrone dell'Occidente dopo la battaglia di ponte Milvio nell'ottobre del 312, altra questione, però, è quella relativa agli effetti territoriali veri e propri. Di certo, un imperatore poteva emanare una disposizione per regolare una determinata situazione propria della città di Roma e, in questo caso, a indirizzarci possono essere tanti fattori: la destinazione al *praefectus urbi*, per esempio, oppure, meglio ancora, i riferimenti concreti presenti nel corpo del dettato prescrittivo. Per gli anni di Costantino, però, il discorso è diverso. Stando a un esame letterale dei testi delle nove costituzioni che abbiamo sopra elencato, non pare che vi siano elementi così stringenti da portarci, in via esclusiva, al territorio e alla popolazione di Roma o, quanto meno, a essa soltanto.

Per quanto concerne le testimonianze che adesso andremo a vedere meglio, in effetti, un legame con la città di Roma scaturisce dalle indicazioni delle *subscriptiones*.

Si osservino, innanzitutto, CTh.10.10.1, CTh.10.10.2, CTh.13.10.1, CTh.1.2.2, CTh.16.2.4 delle quali rileva la *propositio*.

Iniziamo dalle prime tre:

CTh.10.10.1:

IMP. CONSTANTINUS A. AD POPULUM. POST ALIA: *De delatoribus iam certa statuimus; quibus si quis contra fecerit, poenam capitalem excipiet.* P(RO)P(OSITA) XV KAL. FEB. CONSTANTINO A. III ET LICINIO III CONSS.

CTh.10.10.2:

IMP. CONSTANTINUS A. AD POPULUM. *Conprimatur unum maximum humanae vitae malum delatorum exsecranda perniciis et inter primos conatus in ipsis faucibus stranguletur, et amputata radicibus invidiae lingua vellatur, ita ut iudices nec calumniam nec vocem prorsus deferentis admittant, sed si qui delator exstiterit, capitali sententiae subiugetur.* DAT. ET P(RO)P(OSITA) IN FORO DIVI TRAIANI KAL. DECEMB. CONSTANTINO A. V ET LICINIO CAES. CONSS.

CTh.13.10.1:

IMP. CONSTANTINUS A. AD POPULUM. *Quoniam tabularii civitatum per conclusionem potentiorum sarcinam ad inferiores transferunt, iubemus, ut, quisquis se gravatum probaverit, suam tantum pristinam professionem agnoscat.* ET CETERA. PROPOSITA. XV. KAL. FEBR. ROM(AE), CONSTANTINO A. III ET LICINIO III CONSS.

I primi due frammenti, CTh.10.10.1 e ⁷²¹, sono collocati sotto il titolo decimo del Teodosiano contrassegnato dalla dicitura *De petitionibus et ultro datis et delatoribus*. La rubrica in

⁷²¹ Sulla cronologia di questa costituzione Mommsen si mostra incerto e la riferisce alla stessa data di CTh.10.10.1 del 18 gennaio 313, cfr. T. Mommsen, *Prolegomena cit.*, p.CCXIV.

questione, pertanto, ci mostra come le due *leges* riguardino il problema della delazione e, in special modo, quella fiscale⁷²².

In base a quello cui si accennava prima, il legame con la città di Roma risulta particolarmente evidente in CTh.10.10.2, dal momento che la *subscriptio* ci dice che la

legge fu pubblicata *in foro divi Traiani*. Per quanto concerne, invece, l'altra fonte, i dati sono mancanti, in quanto la *subscriptio* riporta soltanto la dicitura *proposita*, senza indicazione di luogo; tuttavia, possiamo aderire a quanto ci dice Mommsen, il quale, stante l'identità di data, collega CTh.10.10.1 a un'altra legge *ad populum*, vale a dire CTh.13.10.1, che riporta la *propositio* a Roma.

Nonostante, però, queste informazioni, possiamo davvero ritenere che queste leggi fossero limitate alla sola città della *pars Occidentis*? In effetti, se ci atteniamo ai testi prescrittivi, nulla lascia inferire un rapporto immediato con Roma. Anzi, considerando la materia oggetto di CTh.10.10.1 e 2, la memoria corre all'osservazione di Sargenti, che è stata riportata nelle pagine precedenti: secondo lo studioso, infatti, un tema così delicato e diffuso nello spazio, come quello dei *delatores*, non può aver avuto un'incidenza soltanto in un determinato territorio. Appare probabile, pertanto, che le costituzioni incluse nel libro decimo, altro non siano che esemplari di un provvedimento che avrà avuto una diffusione molto più lata.

Questa congettura può essere suffragata da due argomenti. Innanzitutto, si ricordi il luogo in cui risulta pubblicata CTh.10.10.2, ovvero *forum divi Traiani*. La medesima espressione la ritroviamo in un'altra fonte di questi anni e cioè CTh.10.1.2 del 17 maggio 317⁷²³:

IMP. CONSTANTINUS A. AD SEVERUM RATIONALEM AFRIC(AE). POST ALIA:
Possessiones atque mancipia exempta fisci patrimonio quibusdam donavimus. Haec directo iure atque perpetuo absque omni quaestione volumus obtineri, poena contra rationales et magistros privatae rei atque officiales proposita, si quid contra temptaverint etc. P(RO)P(OSITA) XVI. KAL. IUN. ROM(AE)
IN FORO TRAIANI CONSTANTINO A. V ET LICINIO C. CONSS.

Anche questo provvedimento risulta pubblicato *in foro Traiani*, ma è indirizzato a Severo, *rationalis Africae*, quindi potrebbe essere la copia "per Roma" di una legge avente più ampio raggio.

Un secondo punto di forza, invece, scaturisce dalla già menzionata CTh.13.10.1. Quest'ultima contiene un riferimento ai *tabularii civitatum* e intendeva evitare che questi commettessero delle irregolarità, consistenti nel porre a carico degli *inferiores* oneri non pertinenti. Ebbene, al di là della considerazione per cui nulla di esclusivo alla *pars Occidentis* si ravvisa in una simile statuizione, la cosa principale da valutare è proprio l'uso al plurale del termine *civitatum*. È proprio questo elemento che renderebbe incompatibile la comprensione del disposto imperiale con una efficacia normativa limitata al solo territorio di Roma. D'altro canto, oltre alla Dupont, anche Palacios, partendo da questa riflessione e dalla considerazione pubblicistica che informa una norma diretta a reprimere gli abusi contro la popolazione, giunge a ritenere CTh.13.10.1 valida per tutto l'impero⁷²⁴.

Un altro esempio di legge pubblicata a Roma è offerto da CT.1.2.2:

⁷²² P. Bianchi, *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano 2007, p.154. Su queste costituzioni si vedano anche S. Pietrini, *Sull'iniziativa del processo criminale romano. IV-V secolo*, Milano 1996, *praecipue* p.107 nt.147 e F. Mercogliano, *rec.* a S. Pietrini, in ZSS, 115, 1998, p.605 nt.61. Su CTh.10.10.2 si vedano anche J. P. Meincke, *rec.* a T. Spagnuolo Vigorita, *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli 1984, in ZSS, 104, 1987, p.888; F. Mercogliano, *Die petitores in der Fiskalgesetzgebung*, in ZSS, 111, 1994, p.449 nt. 1, dove l'autore definisce "editto" il provvedimento costantiniano.

⁷²³ F. Mercogliano, *Die petitores cit.*, p.454.

⁷²⁴ J. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales cit.*, p.293.

IMP. CONSTANTINUS A. AD POPVLUM. *Contra ius rescripta non valeant, quocumque modo fuerint inpetrata. quod enim publica iura perscribunt, magis sequi iudices debent.* P(RO)P(OSITA) IIII KAL. SEPTEMB. ROMAE CONSTANTINO A. IIII ET LICINIO IIII CONSS.

Si tratta di un breve escerto preso da un testo normativo che, dato il tema affrontato, dovette essere più lungo e articolato. Anche in questo caso la *scriptio* ci informa di una sua *propositio* a Roma, ma, di certo, il principio sottostante difficilmente può reputarsi proprio di un ambito circoscritto.

Questa norma, molto importante per la storia delle fonti del diritto in età tardoimperiale⁷²⁵, segna una tappa fondamentale di un percorso normativo di limitazione dell'uso del *rescriptum* che aveva manifestato i prodromi già in età diocleziana. Adesso, con Costantino, riceveva maggiore slancio, e infatti si veniva a stabilire l'invalidità di tutti i rescritti che si ponessero *contra ius*, cioè contro il "diritto legislativo vigente"⁷²⁶. Ora, data la rilevanza di una siffatta innovazione, pare difficile ammettere che non valesse per tutto l'impero, anche perché, in questa materia, vi fu sempre una sintonia tra le cancellerie d'occidente e d'oriente come testimoniano i vari frammenti di costituzioni imperiali che nel corso del tempo hanno sempre più limitato il ricorso ai *rescripta*⁷²⁷.

L'ultimo esempio di *propositio* a Roma è dato da CTh.16.2.4 del 3 luglio 321:

IMP. CONSTANTINUS A. ad populum. *Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicae venerabilique concilio decedens bonorum quod optavit relinquere. Non sint cassa iudicia. Nihil est, quod magis hominibus debetur, quam ut supremae voluntatis, post quam aliud iam velle non possunt, liber sit stilus et licens, quod iterum non redit, arbitrium.* P(RO)P(OSITA) V NON. IUL. ROM(AE) CRISPO II ET CONSTANTINO II CAESS. CONSS.

Si tratta di un provvedimento di favore nei confronti del cristianesimo: infatti, con tale disposizione, Costantino consentiva la libertà di testare a vantaggio delle chiese⁷²⁸. In sostanza veniva riconosciuta la legittimazione passiva testamentaria delle comunità cristiane⁷²⁹.

Il prossimo caso non riguarda la *propositio*, bensì la *datio* che risulta sempre essere avvenuta a Roma. Si tratta di CTh.10.1.1:

IMP. CONSTANTINUS A. ET CAES. AD POPULUM. *Si quid a fisco fuerit occupandum vel a nobis de cetero pro unius cuiusque meritis obsequisque donandum vel ab eodem distraendum, intra*

⁷²⁵ La stessa Dupont annovera questa costituzione tra quelle che operano "des riformes de premier plan", cfr. C. Dupont, *Les constitutions ad populum*, in *Revue historique de droit français et étranger*, Paris 1971, p.590. Si vedano anche G. G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976, p.; D. V. Simon, *rec. a G. G. Archi, Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976, in *ZSS*, 102, 1985, p.758; T. Honoré, *The Making of the Theodosian Code*, in *ZSS*, 103, 1986, p.169 nt.47.

⁷²⁶ L. Maggio, *Il diritto postclassico*, in *Le fonti di produzione del diritto romano (AA.VV.)*, Catania 2002, p.144.

⁷²⁷ O. Licandro, *Diritto romano cit.*, pp.424-428.

⁷²⁸ G. Crifò, *Costantino, una metafora tradotta in realtà, alla prova della storia*, in *Diritto @ storia*, 11, 2003; G. Mancini, *Pro tam magna sui confidentia*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin 2011, p.169 nt.62; H. Leppin, *Old Religions Transformed: Religions and Religious Policy from Decius to Constantine*, in *A companion to Roman religion*, edited by J. Rüpke, 2011, p.105. L'imperatore aveva, altresì, disposto che la forma per questi testamenti era libera, cfr. S. Puliatti, *De cuius ereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino 2016, p.92.

⁷²⁹ U. Agnati, Cronaca relativa all'incontro svoltosi a Parma nei giorni 28 e 29 novembre 2013 avente titolo "Oltre l'intolleranza: l'evoluzione della politica religiosa imperiale e l'incontro di Milano del 313. Premesse storiche e ed ideologiche e alterni sviluppi fino a Giuliano l'Apostata", in *European Legal Roots. The International Network of Legal History and Comparative Law*, 2013, p.6. Al riguardo De Giovanni ritiene che CTh.16.2.4 si riferisca alla Chiesa cattolica come gruppo, in quanto la fonte indica con chiarezza che "la proprietà dei beni lasciati dal morente appartiene alla congregazione e non ai singoli individui", cfr. L. De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli 1981, pp.57-58.

annum, omnibus vel a petitione vel a comparatione se abstinentibus ii, qui putant iniuste res proprias a fisco esse comparatas, contra eundem agere contendant scientes gratulantesque, quod annua spatia, intra quae suum repetant, sint indulta, ac si probaverint iustitiam petitioni suae adesse, recipiant et nostro beneficio habeant restituta. DAT. ID. SEPT. ROM(AE) CONSTANTINO A. IIII ET LICINIO IIII CONSS.

Anche per questa testimonianza normativa che appartiene sempre al medesimo libro decimo e tratta tematiche affini con quelle disciplinate dalle leggi già viste, il ragionamento da seguire non muta. Il contenuto di questo editto⁷³⁰ riguarda l'eventualità di acquisizioni indebite da parte del *fiscus* aventi ad oggetto beni di proprietà privata e, come in tanti altri casi analoghi, nulla dice in merito all'estensione dei suoi effetti nello spazio. Visto quindi che il caso previsto nella norma si sarebbe potuto verificare ovunque, il *populus* cui è indirizzata, se anche fosse da identificare con quello di Roma, non esclude che possa riferirsi a quello di qualunque altra città dell'impero, e ciò a prescindere dal luogo di *datio*.

Non a Roma, ma ad Aquileia risulta emessa CTh.9.24.1:

IMP. CONSTANTINUS A. AD POPULUM. *Si quis nihil cum parentibus puellae ante depectus invitam eam rapuerit vel volentem abduxerit, patrocinium ex eius responsione sperans, quam propter vitium levitatis et sexus mobilitatem atque consilii a postulationibus et testimoniis omnibusque rebus iudicialiis antiqui penitus arcuerunt, nihil ei secundum ius vetus prosit puellae responsio, sed ipsa puella potius societate criminis obligetur. Et quoniam parentum saepe custodiae nutricum fabulis et pravis suasionibus deluduntur, his primum, quarum detestabile ministerium fuisse arguitur redemptique discursus, poena immineat, ut eis meatus oris et faucium, qui nefaria hortamenta protulerit, liquentis plumbi ingestione claudatur. Et si voluntatis assensio detegitur in virgine, eadem, qua raptor, severitate plectatur, quum neque his impunitas praestanda sit, quae rapiuntur invitae, quum et domi se usque ad coniunctionis diem servare potuerint et, si fores raptoris frangerentur audacia, vicinorum opem clamoribus quaerere seque omnibus tueri conatibus. sed his poenam leviolem imponimus solamque eis parentum negari successionem praecipimus. Raptor autem indubitate convictus si appellare voluerit, minime audiatur. Si quis vero servus raptus facinus dissimulatione praeteritum aut pactione transmissum detulerit in publicum, Latinitate donetur, aut, si Latinus sit, civis fiat Romanus: parentibus, quorum maxime vindicta intererat, si patientiam praebuerint ac dolorem compresserint, deportatione plectendis. Participes etiam et ministros raptoris citra discretionem sexus eadem poena praecipimus subiugari, et si quis inter haec ministeria servillis conditionis fuerit deprehensus, citra sexus discretionem eum concremari iubemus.* DAT. KAL. APRIL. AQUIL(EIAE) CONSTANTINO A. VI ET CONSTANTINO C. CONSS.

Questo lungo provvedimento appartiene al nuovo corso della politica legislativa inaugurata dall'imperatore Costantino. L'oggetto di questa misura normativa riguarda la repressione del ratto della fanciulla. Su questa costituzione pende un problema di datazione, in quanto si è divisi, principalmente, tra l'attribuzione al 320 o al 326 d.C.⁷³¹. Stante questa

⁷³⁰ G. Klingenberg, *Die venditio ob tributorum cessationem facta*, in ZSS, 109, 199, pp.376-377; F. Mercogliano, *Die petitores cit.*, pp.450-451.

⁷³¹ Mommsen propende per il 320 d.C., cfr. T. Mommsen, *Prolegomena cit.*, CCXV, mentre Seeck opina per il 326, cfr. O. Seeck *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 276 n. Chr.*, Stuttgart 1919, pp.61,63, 176. La datazione proposta da questo secondo studioso è condivisa anche da De Martino, cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, p.128 nt.58. In verità non manca chi propone anche una terza possibilità riconducendo la legge al 318, come P. Bruun, *Studies in Constantinian Chronology*, New York 1961, 42 e 44. Sull'incertezza della datazione vedi anche R. Haase, *Justinian I und raptus*, in ZSS, 111, 1994, pp.458 e G. Mancini, *Pro tam cit.*, p.156 nt.20. A questi due ultimi autori si rinvia per ampia discussione sulla fonte, così come anche a L. Di Cintio, *Riflessioni sul libro IX della "Interpretatio" alariciana*, in *Rivista di diritto romano*, XII, 2012, p.24 e ss. e L. Solidoro Maruotti, *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino 2014, p.27.

incertezza e considerando i diversi riflessi sulla nostra indagine a seconda che si aderisca all'una come all'altra cronologia se ne trascuri l'esame.

Per finire, l'ultimo brano che osserviamo è CTh.9.16.2:

IMP. CONSTANTINUS A. AD POPULUM. *Haruspices et sacerdotes et eos, qui huic ritui adsolent ministrare, ad privatam domum prohibemus accedere vel sub praetextu amicitiae limen alterius ingredi, poena contra eos proposita, si contempserint legem. Qui vero id vobis existimatis conducere, adite aras publicas adque delubra et consuetudinis vestrae celebrate sollemnia: nec enim prohibemus praeteritae usurpationis officia libera luce tractari.* DAT. ID. MAI. CONSTANTINO A. V ET LICINIO CONSS.

A differenza delle precedenti, qui la *subscriptio* non ci dice proprio nulla sull'emanazione o pubblicazione. La legge si occupa di aruspici e di sacerdoti pagani e anche in questo caso dal testo non emerge alcunché di sintomatico intorno al suo ambito di efficacia spaziale. Al riguardo, De Giovanni opina nel senso di non ritenerla esclusivamente limitata al territorio della città di Roma⁷³².

Dopo aver trattato delle non poche leggi a destinazione collettiva, chiudiamo questa prima parte dedicata alla legislazione di marca universale, con altre due costituzioni imperiali che si presentano sotto la più diffusa foggia di *epistulae*, ma dalle quali possono trarsi altri indizi in favore di una loro ritenuta estensione a tutto l'impero.

Iniziamo da una disposizione in materia di diritto processuale, cioè CTh.2.4.2 del 23 maggio 322:

IMP. CONSTANT(INUS) A. AD MAXIMUM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Denuntiari vel apud provinciarum rectores vel apud eos, quibus actorum conficiendorum ius est, decernimus, ne privata testatio mortuorum aut in diversis terris absentium aut eorum, qui nusquam gentium sint, scripta nominibus, falsam fidem rebus non gestis adfigat.* DAT. X. KAL. IUN. SIRMIO, PROBIANO ET IULIANO CONSS.

Segue l'*Interpretatio*: *Contestari apud rectores provinciae vel defensores aut omnes, apud quos gesta conficiuntur, litem iubemus, ne ullus nomen absentis aut mortui vel qui non potuerit inveniri in litis contestatione recipiat, ne falsitatis inveniat occasio.*

Data l'importanza che riveste⁷³³, la dottrina ha esaminato questa fonte sotto diversi profili. Per mezzo della stessa Costantino stabilì che la *denuntiatio*⁷³⁴ andasse fatta innanzi (*apud*) ai *rectores* delle provincie ovvero innanzi a coloro che avessero il *ius conficiendorum actorum*, cioè, come specifica Mannino⁷³⁵, i *curatores civitatum*. Tale disposizione nasceva dall'esigenza di evitare che una *privata testatio* scritta in nome di un defunto ovvero di coloro che si trovassero in terre lontane ovvero ancora di qualcuno che "non fosse in alcuna parte del mondo" potesse ingenerare qualche falso affidamento, pertanto per esigenze di certezza si chiamava in causa l'intervento dell'autorità pubblica⁷³⁶.

Lasciamo da parte gli aspetti di merito della disposizione normativa e per i quali si rinvia alla bibliografia specifica, per occuparci, anche qui, di quelli che invece ineriscono al tema della presente ricerca.

⁷³² L. De Giovanni, *Costantino e il mondo pagano. Studi di politica e legislazione*. Napoli 1982, p.25. L'autore, comunque, non si spinge sino a poter pensare ad una validità per l'intero impero.

⁷³³ La costituzione in esame interessa diversi settori del diritto romano, dall'ambito privativistico a quello pubblicistico

⁷³⁴ L. Aru, *Il processo civile contumaciale. Studio di diritto romano*, Roma 1934, p.147.

⁷³⁵ V. Mannino, *Ricerche cit.*, p.31.

⁷³⁶ U. Agnati, *Costantino abolisce la privata testatio*, in *TSDP*, 2012, p.2.

Invero, per quanto concerne la sfera di applicazione territoriale della presente costituzione, a fronte di un mancato pronunciamento sul punto da parte, per esempio, di Biscardi⁷³⁷, Aru riferisce dell'opposizione tra Wlassak⁷³⁸ e Boyé⁷³⁹, in base alla quale mentre il primo sostiene che l'ambito di operatività della norma fosse quello urbano, stante il destinatario della stessa, Massimo, *praefectus urbi*, il secondo, invece, facendo leva sul fatto che il testo richiama i *rectores provinciarum*, pensa che essa si potesse riferire anche alle provincie⁷⁴⁰.

In effetti, sulla base alla lettura della costituzione, sembra che sia da preferire una posizione come quella di Boyé, in quanto il legislatore richiama i *rectores provinciarum* senza alcuna precisazione e poi perché non è detto che la destinazione al *praefectus urbi* debba intendersi come vincolante.

A quest'ultimo riguardo, però, è da richiamare la posizione di Mannino, in quanto quest'ultimo, pur riconoscendo che CTh.2.4.2 risalga al 322 d.C., ritiene che essa appartenga alla *pars Orientis*⁷⁴¹. La costituzione, in effetti, risulta emessa a Sirmio che si trovava in Illirico⁷⁴² lungo il confine tra le Occidente e Oriente, ma ancora rientrando nella *pars Occidentis*.

Ora, è chiaro che è difficile verificare con sicurezza la reale posizione di una città come Sirmio che, trovandosi al confine con la *pars Orientis*, avrà subito delle "variazioni" nella ricostruzione di una linea di demarcazione tra le due parti che scaturisce per lo più dagli studi dei moderni. In ogni caso, anche a voler ritenere con Mannino che CTh.2.4.2 appartenga alla legislazione orientale, non viene comunque attribuita a Licinio, ma sempre a Costantino, il quale, così sulla base dell'ammissione dello studioso, rappresenterebbe un caso in cui l'imperatore d'Occidente avrebbe legiferato trovandosi *in partibus Orientis*. Se quest'ultima, comunque, rappresenta una ricostruzione non attendibile, ancora, anche quando CTh.2.4.2 venisse riportata ad un ambito orientale, essa testimonierebbe comunque un invio dall'Oriente all'Occidente, visto che il suo destinatario risiedeva a Roma, unica carica esistente, visto che il suo omologo a Costantinopoli risale al 359 d.C.

Lasciando, pertanto, da parte le supposizioni e le ipotesi che nascono dalla letteratura, ritornando al testo di CTh.2.4.2, cerchiamo di capire quale potesse essere l'ambito di efficacia e, se del caso, ipotizzare un'estensione *toto orbe*. La norma, come si è visto, richiama genericamente i *rectores provinciarum*, senza delimitare sfere di competenza, quindi, è plausibile pensare che si faccia riferimento ai *rectores* di tutte le provincie. Al di là di questo, poi, un elemento che può risultare indicativo è rappresentato dall'espressione *nusquam gentium*, che sta a significare "in nessuna parte del mondo"⁷⁴³. Pertanto, in conclusione, il legislatore, prevedendo che la *privata testatio* di cui è menzione potesse essere fatta anche in nome di coloro che non fossero "da nessuna parte nel mondo"⁷⁴⁴, indirettamente testimonia che CTh.2.4.2 potesse avere un respiro universale.

⁷³⁷ A. Biscardi, *Le papyrus de la "prokatarxis"*, in *SDHI*, XXXIII, 1987.

⁷³⁸ M. Wlassak, *Zum römischen Provinzialprozes*, 1919, pp.47 e ss.

⁷³⁹ J. Boyé, *La denuntiatio introductive d'instance sous le principat*, Bordeaux 1922, pp.323 e ss.

⁷⁴⁰ L. Aru, *Il processo civile cit.*, p.146. Salvo poi a specificare ulteriormente nel senso che Wlassak rettifica la propria posizione ritenendo che i *rectores* richiamati siano quelli delle provincie sulle quali si estendeva la giurisdizione del prefetto della città di Roma, mentre Boyé fa notare che quelle provincie erano rette da *vicarii* e *correctores* e non da *rectores*.

⁷⁴¹ V. Mannino, *Ricerche cit.*, p.50.

⁷⁴² Mommsen precisa che nell'anno 322 Costantino si trovava in Illirico, cfr. T. Mommsen, *Prolegomena cit.*, p.CCXVI.

⁷⁴³ L'espressione che conosce anche la variante del genitivo *terrarum*, è presente in un'altra costituzione del Teodosiano: CTh.9.45.4, emessa da Teodosio II, dove però figura al positivo *usquam*. Pharr traduce con "nowhere in this world", cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code*, Princeton 1952, p.40.

⁷⁴⁴ Da notarsi il silenzio di Mannino su questo punto, dal momento che lo studioso, nell'offrire la parafrasi della disposizione, si limita a tradurre soltanto le prime due previsioni del legislatore (persone defunte e persone assenti in terre lontane) e non anche la terza, cfr. V. Mannino, *Ricerche cit.*, p.31.

Una seconda costituzione tratta dal titolo tredicesimo del libro quarto che si occupa di *vectigalia*, è CTh.4.13.2 del 13 luglio 321:

IMP. CONSTANTINUS A. MENANDRO. *Universi provinciales pro his rebus, quas ad u(su)m proprium vel ad fiscum inferunt vel exercendi ruris (gr)atia revehunt, nullum vectigal a stationariis exigantur. Ea vero, quae extra praedictas causas vel negotiationis gratia (portant)ur, solitae praestationi subiugamus.* DAT. III ID. IUL. [CRISPO] II ET CONSTANTINO CONSS.

Non sappiamo dove sia stata emanata questa costituzione indirizzata a tale Menandro. Nonostante il Teodosiano riporti cinque costituzioni, tutte del periodo costantiniano, dirette a questo presunto funzionario, in nessuna di esse è presente la qualifica relativa⁷⁴⁵. Da un esame dei contenuti delle *leges* a lui indirizzate, Porena⁷⁴⁶ ritiene si tratti di un soggetto esercente la propria attività in Africa⁷⁴⁷.

Alla luce di questi aspetti, la Dupont giunge a pensare che CTh.4.13.2, così come la seguente CTh.4.13.3, sia limitata al solo suolo africano⁷⁴⁸.

Ora, la legge si occupa di disciplinare l'*exactio* del *portorium*, un tipo particolare di *vectigal*, affidandone il compito agli *stationarii*.⁷⁴⁹ Dato l'argomento trattato, in verità, non vi sarebbero motivi ostativi a ritenerne l'efficacia anche per altre parti dell'impero e non, quindi, alla sola Africa. Peraltro, il riferimento agli *universi provinciales* dovrebbe deporre in tal senso.

Giunti al termine di questa serie di fonti, possiamo dire che le leggi che si caratterizzano per la loro portata universale, attengono per lo più a settori del diritto pubblico, quindi a materie che potevano interessare tutto l'impero. Si è potuto anche constatare come, in via principale, i dati più significativi per formulare questa ipotesi provengano dalle destinazioni dei provvedimenti esaminati: infatti, a parte le ultime due fonti, la maggior parte delle leggi presentano la particolarità di risultare indirizzate a una moltitudine di soggetti e non a singoli funzionari. È questa una caratteristica che si riscontra in via quasi esclusiva nella legislazione costantiniana, mentre, come vedremo, più avanti troveremo un numero decisamente prevalente di costituzioni imperiali aventi la forma di *epistula*.

3.3 Confronto tra le costituzioni di Costantino e quelle di Licinio. collegamenti e presunti contrasti: 1) nell'ambito delle leggi del Teodosiano

Come già detto in apertura, non conosciamo molto dell'attività normativa di Licinio, ma, di certo, una produzione di leggi più o meno intensa rispetto a quella del collega dovette esservi, altrimenti non avrebbe avuto senso l'intervento normativo di Costantino disposto con

⁷⁴⁵ P. Porena, *Le origini della prefettura del pretorio tardo antica*, p.376. Mommsen, d'altronde, annovera Menander nell'elenco denominato *magistratus non enuntiati*, cfr. T. Mommsen, *Prolegomena cit.*, p.CCVI.

⁷⁴⁶ P. Porena, *Le origini cit.*, p.377.

⁷⁴⁷ In questo senso i testi più indicativi al riguardo sono rappresentati da CTh.11.27.2 del 6 luglio 322 ove si menzionano i *proconsules praesidesque et rationales per universam Africam* oppure addirittura la costituzione che segue quella che stiamo considerando, ovvero CTh.4.13.3 del 1 agosto 321 in cui si fa riferimento alla legione III Augusta che, appunto, era di stanza in Africa, cfr. P. Porena, *Le origini cit.*, p.377.

⁷⁴⁸ C. Dupont, *Constantin et la prefecture d'Afrique*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, II, Torino 1968, p. 521. L'autrice, tuttavia, mantiene un dubbio intorno a una delle costituzioni costantiniane dirette a Menandro, ovvero CTh.15.1.2, della quale, dice la studiosa, non rileva alcun elemento indicativo tale da poterla assegnare alla sola Africa. Su CTh.4.13.2 e 3 si veda, della medesima studiosa, anche *La réglementation économique dans les constitutions de Constantin*, Lille 1963, pp.92 e pp.162-164.

⁷⁴⁹ C. Dupont, *La réglementation économique dans les constitutions de Constantin*, Lille 1963, p.162. A differenza dell'altro studio, Constantin cit., qui la studiosa non affronta il problema dell'efficacia territoriale della legge.

CTh.15.14.1 del 16 dicembre 324 d.C e diretto a rimuovere gli atti normativi del "tiranno" e a imporre i *propria statuta*.

IMP. CONSTANTINUS A. AD CONSTANTIUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Remotis Licini tyranni constitutionibus et legibus omnes sciant veteris iuris et statutorum nostrorum observari debere sanctionem.* P(RO)P(OSITA) XVII KAL. IUN. CRISPO III ET CONSTANTINO III CAESS. CONSS.

Eppure, nonostante questa misura di carattere generale, provvedimenti normativi di Licinio si sono conservati nel Codice Teodosiano, quantunque il suo nome non compaia mai. È stato merito, come detto, della dottrina averle sapute ricostruire sulla scorta di vari fattori, non ultimo anche un esame del merito che avrebbe posto in luce discordanze e similitudini.

Passiamo, dunque, a fare un confronto, laddove possibile, tra le leggi dei due imperatori, iniziando dalle fonti interne al Teodosiano stesso. La prima esemplificazione che si pone prende le mosse da quattro frammenti tutti datati 21 luglio 317 e che, molto probabilmente, sono parti di un medesimo editto indirizzato *ad Bithynos*:

CTh.8.4.3

IMP. CONSTANTINUS A. AD BITHYNOS. *Primipilaribus post emeritam militiam perfectissimus vel ducenae vel centenae vel egregiatus dari dignitas potest.* DAT. XII KAL. AUG. GALLICANO ET BASSO CONSS.

CTh.10.7.1

IMP. CONSTANTINUS A. AD BITHYNOS. *Caesarianos in actu dumtaxat constitutos ad perfectissimus vel ducenae vel centenae vel egregiatus dignitates non oportet admitti. Sed si inculpate compleverint suum officium et ab omni vacent ratione fiscali iudicio, datam huiusmodi dignitatem prodesse eis oportet.* DAT. XII KAL. AUG. GALLICANO ET BASSO CONSS.

CTh.10.20.1

IMP. CONSTANTINUS A. AD BITHYNOS. *Monetarios in sua semper durare condicione oportet nec dignitates eis perfectissimus tribui vel ducenae vel centenae vel egregiatus.* DAT. XII KAL. AUG. GALLICANO ET BASSO CONSS.

CTh.12.1.5

IMP. CONSTANTINUS A. AD BITHYNOS. *Eos qui in palatio militarunt et eos quibus provinciae commissae sunt quique merito amplissimarum administrationum honorem perfectissimus vel egregiatus adepti sunt, nec non et illos, qui decuriones vel principales constituti cuncta suae patriae munera impleverunt, frui oportet dignitate indulta. Si vero decurio suffragio comparato perfectissimus vel ducenae vel centenae vel egregiatus meruerit dignitatem declinare suam curiam cupiens, codicillis amissis suae condicione reddatur, ut omnium honorum et munerum civilium discussione perfunctus iuxta legem municipalem aliquam praerogativam obtineat. Eum quoque, qui originis gratia vel incolatus vel ex possidendi condicione vocatur ad curiam, perfectissimus suffragio inpetrati dignitas non defendit, qua remota tradi eum curiae oportebit.* DAT. XII KAL. AUG. GALLICANO ET BASSO CONSS.

Questi quattro testi affrontano la disciplina della concessione di *dignitates*⁷⁵⁰ a diverse categorie di funzionari: *primipilares* (CTh.8.4.3), *Caesariani* (CTh.10.7.1), *monetarii*⁷⁵¹(

⁷⁵⁰ Gli onori in questione sono i seguenti: *perfectissimus, ducena, centena, egregiatus*.

⁷⁵¹ Per i quali il legislatore nega comunque il conferimento di dignità.

CTh.10.20.1) *palatini*, governatori delle provincie, *decuriones*, *principales* (CTh.12.1.5)⁷⁵². Tali disposizioni sono tutte incentrate sull'annoso problema, assai diffuso nell'età tardo antica, relativo al fatto che i *munera* curiali venissero assolti regolarmente e che i curiali non si sottraessero, agognando titoli prestigiosi prima del tempo, prima cioè di aver onorato i loro doveri.

Lasciando da parte i problemi interni che possono nascere da una lettura congiunta e sistematica dei quattro brani⁷⁵³, uno di essi, CTh.12.1.5, ha suscitato in dottrina il sorgere di un'ipotesi di confronto con un altro testo del medesimo periodo, appartenente a Costantino, cioè CTh.12.1.4 del 19 gennaio 317:

IMP. CONSTANTINUS A. AD OCTAVIANUM COMITEM HISPANIARUM. *Hi, qui honoris indebiti arripere insignia voluerunt, cum in consilium primates municipalesque coguntur, adsistunt sedentibus his, quibus emeritis omnis honor iure meritoque debetur. Ideoque sublimitas tua nullum omnino faciet praesidatus praerogativa laetari, nisi qui cunctos in patria gradus egressus per ordinem venerit, ita ut illi etiam, qui praesidatum ante tempus reportarunt, post expletos honores civicos honestamentis praestitis potiantur.* P(RO)P(OSITA) XIII KAL. FEB. GALLICANO ET BASSO CONSS.

Secondo Voci⁷⁵⁴, con CTh.12.1.5 Licinio avrebbe ripetuto quanto il suo collega occidentale aveva statuito in materia, dando luogo a uno di quei casi che il romanista chiama di "imitazione", ovvero la possibilità che l'imperatore di una *pars* aveva, al fine di rendere la legislazione uniforme in tutto l'impero.

Tuttavia, a ben vedere, le due norme per quanto ispirate al medesimo principio informatore, non possono dirsi del tutto uguali, se non nella parte dispositiva; per il resto, la struttura di CTh.12.1.5, infatti, si presenta più articolata e con riferimenti specifici rispetto all'altra.

La costituzione di Licinio, peraltro, sembra quasi che trovi la propria *ocasio* nell'ambito del contesto orientale che evoca: viene, infatti, utilizzato l'inciso "*iuxta legem municipalem aliquam praerogativam obtineat*", secondo il quale si prevedeva che, laddove vi fosse stata un'indagine sull'assolvimento di tutti i *munera et honores*, in accordo con la "legge locale", il *decurio* avrebbe ottenuto "qualche" prerogativa. Seguendo Pharr, il quale reputa che la *lex municipalis* richiamata nel testo possa essere una legge che riguardava le comunità della Bitinia⁷⁵⁵, possiamo pertanto ipotizzare che Licinio abbia piegato il principio generale di CTh.12.1.4 al fine di disciplinare un caso concreto che probabilmente si poneva tra i Bitini.

Pertanto, se vuol utilizzarsi il termine "imitazione", l'accezione dev'essere limitata alla *ratio legis*, trovandosi confacenti le parole di Seeck che sembra cogliere la reale entità del rapporto tra le due norme, sostenendo che "*Gesetz des Licinius, das teilweise das Gesetz Constantins vom 19. Jan. Wiederholt*", appunto nel senso di una riproduzione "parziale"⁷⁵⁶. Non pare possa parlarsi di imitazione nel senso che Licinio avrebbe rieditato una legge occidentale che non avrebbe potuto trovare applicazione nei suoi territori. Invero, neanche lo stesso Voci si spinge a dire tanto; può darsi, infatti, che CTh.12.1.4 sia stata trasmessa in Oriente ed ivi pubblicata (deponendo in favore di ciò, per quanto debolmente, il fatto che la *subscriptio* indichi

⁷⁵² M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.566. Cfr. anche E. Lo Cascio, *Intorno a una legge di Licinio sull'obbligo curiale*, in *Helikon*, VIII, 1968, p.355.; S. Corcoran, *The empire cit.*, p.283 e ss.; J. Gaudemet, *Constantin, restaurateur cit.*, p.668.

⁷⁵³ E. Lo Cascio, *Intorno a una legge cit.*, pp.355 e ss. Lo studioso avanza altresì, sia pur timidamente, l'ipotesi che al grande "editto" *ad Bythinios* del 317 si possa ricongiungere anche la costituzione liciniana ricordata e abrogata da Costantino in CTh.8.4.1. Vd. meglio *infra*.

⁷⁵⁴ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, I, pp.331- 332.

⁷⁵⁵ C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.342 nt.22.

⁷⁵⁶ O. Seeck, *Regesten*, p.165. Di "similitudine" parla Liebs, in D. Liebs, *Privilegien und Standeszwang in den Gesetzen Konstantins*, in *RIDA* 24, 1977, p.340 che parla di "similitudine".

soltanto *proposita*) e che Licinio l'abbia presa a modello per un'altra situazione simile, ma particolare della Bitinia. Non deve comunque dimenticarsi quanto osserva Gaudemet, il quale ricorda come il problema affrontato in questi testi normativi che abbiamo indicato mostra come "Licinius en proie aux m□mes difficultés que son collègue d'Occident"⁷⁵⁷, visto che il problema dei curiali era proprio di tutto l'Impero, e, quindi, imitazione o propria iniziativa⁷⁵⁸, Licinio in tal modo mostrava di uniformarsi ad un orientamento normativo che era lo stesso tanto in Occidente quanto in Oriente⁷⁵⁹.

Le fonti che adesso passiamo a considerare pongono delicati problemi interpretativi. Al di là, infatti, delle ripercussioni che questi possono avere sulla nostra ricerca, si tratta di vere e proprie difficoltà inerenti la disciplina giuridica sostanziale. Facciamo riferimento ad alcune norme ricomprese nel titolo dodicesimo del libro IV del Teodosiano, rubricate sotto la voce *Ad senatusconsultum Claudianum*⁷⁶⁰ e che, per riprendere un'efficace espressione di Biondi, riguardano, appunto, le "vicende postclassiche del senatusconsulto Claudiano"⁷⁶¹. L'istituto che, in generale disciplinava il caso della donna libera unitasi in *contubernium*⁷⁶² con uno schiavo, verrà preso in considerazione limitatamente all'ipotesi per cui il servo apparteneva non alla donna, bensì ad altro *dominus*.

Delle sette *leges* che figurano nel suddetto titolo, limitiamo l'attenzione soltanto a CTh.4.12.1, 2 e 4. Vediamole in sequenza:

CTh.4.12.1 del 1 aprile 314:

IMP. CONSTANTINUS A. AD PROBUM. *Si quae mulieres liberae vel a servis vel a quolibet alio vim perpeasae contra voluntatem suam servilis condicionis hominibus iunctae sint, competenti legum severitate vindictam consequantur. Si qua autem mulier suae sit immemor honestatis, libertatem amittat atque eius filii servi sint domini, cuius se contubernio coniunxit. Quam legem et de praeterito custodiri oportet.* P(RO)P(OSITA) KAL. APRIL. VOLUSIANO ET ANNIANO CONSS.

Segue, poi, CTh.4.12.2 del 28 gennaio 317:

.....
DAT. V KAL. FEBR. GALLICANO ET BASSO CONSS.

INTERPRETATIO. *Septem testibus civibus Romanis praesentibus tertio ex senatus consulto Claudiano denuntiandum.*

⁷⁵⁷ J. Gaudemet, *Constantin restaurateur cit*, p.668.

⁷⁵⁸ S. Corcoran, *The empire cit.*, pp.283-284.

⁷⁵⁹ Si osservi, ancora, un'ulteriore considerazione: presupposta la correttezza delle date, 19 gennaio 317 per CTh.12.1.4 e 21 luglio 317 per CTh.12.1.5, si può anche suggerire che, in quanto molto vicine alla fine delle prime ostilità tra Costantino e Licinio, potrebbero testimoniare del clima di relativa pace tra i due, durato sino alla ripresa della definitiva conflittualità dal 320 al 324 d.C.

⁷⁶⁰ Si tratta di un provvedimento senatorio risalente al 52 d.C. Le principali fonti in merito sono rappresentate da Tac. *ann.* 12.53.1: "Inter quae refert ad patres de poena feminarum, quae servis coniungerentur; statuiturque, ut ignaro domino ad id prolapsa in servitute, sin consensisset, pro libertatis haberetur" e Gai. 1.84: "Ecce enim ex senatus consulto Claudiano poterat civis Romana, quae alieno servo volente domino eius coit, ipsa ex pactione libera permanere, sed servum procreare: nam quod inter eam et dominum istius servi convenerit, ex senatus consulto ratum esse iubetur. Sed postea divus Hadrianus iniquitate rei et inelegantia iuris motus restituit iuris gentium regulam, ut cum ipsa mulier libera permaneat, liberum pariat". Esso fu oggetto di modifiche sotto il regno dell'imperatore Adriano. In generale, fra i tanti, cfr. A. J. B. Sirks, "Der Zweck des Senatus Consultum Claudianum von 52 n.Chr.", in *ZRG*, 122, 2005 e C. M. Doria, *La denuntiatio nel Senatusconsultum Claudianum: i legittimati e la struttura del procedimento*, in *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, a cura di C. Cascione, E. Germino, C. Masi Doria, Napoli, 2006

⁷⁶¹ B. Biondi, *Vicende postclassiche del SC. Claudiano*, in *IURA* 3, 1952, pp.142 e ss.

⁷⁶² Il *contubernium* individuava una sorta di unione matrimoniale tra schiavi. Poteva anche identificare il connubio tra un padrone e la sua schiava, cfr. A. Berger, *Encyclopedic dictionary of Roman law*, Philadelphia 1953, p.415.

Di questa seconda, come si nota, non possediamo il testo dispositivo, ma soltanto una parte della *subscriptio* e l'*Interpretatio*. In ultimo, il quadro si completa con una terza costituzione rappresentata da CTh.4.12.4 del 6 ottobre 331:

[*IDEM A.*] [Q]uaecumque mulierum post hanc legem servi contubernio [se] miscuerit, et non conventa per denuntiationes, sicut ius sta[tu]ebat anticum, statum libertatis amittat. DAT. PRID. NON. OCT.[*BAS*]SO ET ABLABIO CONSS.

Entrando nel merito del discorso, CTh.4.12.1 stabilisce che la donna, la quale *spontaneamente*⁷⁶³ si unisca allo schiavo di altro *dominus*, perda la libertà, e i figli nati da tale unione diventino servi del *dominus*. Come è possibile constatare, la norma non prevede il ricorso al sistema della triplice *denuntiatio* previsto dal regime classico del Claudiano⁷⁶⁴, ma, data l'assenza, la conseguenza delle *reductio in servitutem* sembra avvenire in maniera del tutto automatica ed *ipso iure*. La seconda *lex*, CTh.4.12.2, che purtroppo non conosciamo, conserva soltanto l'*Interpretatio*, che, invece, allude a tre *denuntiationes* da compiersi *ex senatusconsulto Claudiano* alla presenza di sette cittadini romani. Infine ci troviamo di fronte alla terza disposizione, quella del 331, in cui esplicitamente si dice, con tono generale, che qualunque donna si sia unita ad uno schiavo, *et non conventa per denuntiationes, sicut ius statuebat antiquum*, perda lo *status libertatis*, orbene, quest'ultimo precetto afferma, senza che vi sia adito a dubbi, che la conseguenza della perdita della libertà consegua a prescindere dalle *denuntiationes*. Sembrerebbe sancire, dunque, un contenuto in linea con la normativa del 314 d.C.

Questo andamento ondivago fatto palese dalle tre norme è stato oggetto di attenzione da parte di molti studiosi e non ha mancato di essere spiegato alla luce di un differente specifico regime privatistico vigente negli anni di Costantino e Licinio, tanto che lo stesso Sargenti ha parlato di "caso più noto"⁷⁶⁵ di presunta difformità normativa tra Oriente ed Occidente.

Il ragionamento seguito da questi studiosi per addivenire a simile congettura prende le mosse dalla qualifica del destinatario di CTh.4.12.1, Probo, probabilmente prefetto del pretorio d'Oriente, secondo l'identificazione proposta per la prima volta da Seeck⁷⁶⁶. In conseguenza di ciò, dunque, per il principio della ripartizione amministrativa, la legge del 314 d.C. apparterebbe a Licinio, mentre le altre due a Costantino.

⁷⁶³ L'avverbio di modo è messo in evidenza, in quanto serve a distinguere l'ipotesi di cui ci stiamo occupando dalla prima (*contra voluntatem*) inclusa nella stessa CTh.4.12.1 che non viene in evidenza ai nostri fini.

⁷⁶⁴ Harper ci informa di un dibattito circa la questione se questo requisito fosse di epoca classica o postclassica. Ci sono, comunque, buone e valide ragioni per ritenere esso risalisse all'età imperiale, cfr. K. Harper, *The SC. Claudianum in the Codex Theodosianus: social history and legal texts*, in *Classical Quarterly*, 60.2, 2010, p.621. Contro la natura classica delle *denuntiationes* cfr. B. Biondi, *Vicende postclassiche cit.*. Convinto in tale senso sembra Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.560 nt.186. Si discute anche intorno al numero di queste *denuntiationes*, ovvero se fosse soltanto una oppure tre, cfr. B. Albanese, "Appunti sul SC. Claudiano", in *Scritti giuridici*, I, Palermo 1991, (orig.1951), pp.29-39

⁷⁶⁵ M. Sargenti, *Contributi alla palinogenesi delle costituzioni imperiali, I, Vat.Fr.35 e CTh.3,1,2*, in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, p.268

⁷⁶⁶ O. Seeck, *Regesten*, p.53. Lo studioso tedesco, invero, porta a sostegno della propria ipotesi l'accostamento di CTh. 4.12.1 con C.1.6.1.3: "Imperator Constantinus . Si fugitivi servi deprehendantur ad barbaricum transeuntes, aut pede amputato debilitentur aut metallo dentur aut qualibet alia poena adficiantur. CONST. A. ET LICIN. C. AD PROBUM. * <A 317 -323 SINE DIE ET CONSULE.> Quest'ultima, in verità, per quanto riguarda sempre il tema della schiavitù, si occupa dei servi fugitivi ed è ritenuto da Harper un argomento debole per convalidare la tesi dell'origine orientale di CTh.4.12.1, cfr. K. Harper, *The SC. Claudianum cit.*, p.618. Il consolato di Probo del 310 d.C. era stato riconosciuto da Licinio, Galerio e Massimino Daia, ma non da Massenzio in Italia, né da Costantino in Gallia, cfr. A.H.M. Jones, J.R. Martindale & J. Morris, *The Prosopography of the later roman Empire*, Cambridge 1971, p.740. *Contra* Mommsen include *Probus* nella lista dei *magistratus incertus*, cfr. T. Mommsen, *Prolegomena*, pag. CCVII.

Questa attribuzione ha poi portato parte della dottrina⁷⁶⁷ a giustificare le diverse previsioni e, quindi, un separatismo normativo. Il quadro sarebbe stato il seguente: durante gli anni di correggenza, in Oriente non vi sarebbe stata la prassi delle *denuntiationes*, quindi un regime meno garantista, in quanto la donna avrebbe perso la sua *libertas* senza prima ricevere degli "avvertimenti"; al contrario in Occidente Costantino nel 317 d.C. avrebbe ancora richiesto quegli adempimenti in virtù di un *favor libertatis*. Per spiegare, poi, l'aderenza di CTh.4.12.4 al contenuto della prima norma, si è detto che ciò sarebbe dipeso dal fatto che Costantino, una volta imperatore unico di tutto il territorio nel 331 d.C., avrebbe accettato la norma in uso nei territori orientali⁷⁶⁸.

A dire il vero, però, questa ricostruzione presta il fianco a non poche critiche e, comunque, non assurge a un livello tale da fondare una testimonianza forte di presunto dualismo.

Innanzitutto, non mancano altri autori che riconducono tutte e tre le fonti al solo Costantino⁷⁶⁹. Va da sé che ad essere maggiormente interessata è CTh.4.12.1, visto che in generale la si attribuisce a Licinio. Al contrario, invece, Harper sostiene con argomentazioni di tipo lessicale che la costituzione dovrebbe appartenere all'Augusto Occidentale o, comunque, provenire dalla sua cancelleria⁷⁷⁰.

Sin da ora, peraltro, si può tentare di rispondere a una facile obiezione che verrebbe mossa. Se anche la legge del 314 fosse di Costantino, rimarrebbe impregiudicata la qualifica di Probo, quale prefetto orientale e, pertanto, qualcuno potrebbe sostenere che ciò sarebbe un impasse. In effetti, un simile modo di ragionare non eviterebbe di nascondere una certa simpatia per l'impostazione dualista; noi, però, sappiamo anche che, almeno sino al 396 d.C., il Teodosiano attesta presunti casi di invio di costituzioni da una parte all'altra dell'impero. Nulla di strano, pertanto, che anche nel caso di CTh.4.12.1 (la quale, a tacer d'altro, ha una *subscriptio* che non indica la *datio legis*) le cose siano andate in questi termini, a maggior ragione visto che siamo in un'età in cui molto forte è l'eredità del sentimento diocleziano di unità imperiale.

Di certo, però, al di là di questa notazione, il discorso sulle fonti in questione si dovrebbe arrestare qui, dal momento che non avrebbe senso continuare a parlare di leggi di un solo imperatore. Tuttavia, è anche vero che non per questo le incongruenze non verrebbero meno.

Tanto se CTh.4.12.1 fosse di Costantino, quanto se fosse di Licinio, rimane sempre un dato sicuro e cioè che non possediamo il testo di CTh.4.12.2, ma soltanto la sua *Interpretatio*. Ora, è vero che questa fa riferimento alle tre *denuntiationes* di cui non si fa menzione in CTh.4.12.1, ma non dobbiamo dimenticare che a parlare non è la fonte normativa vera e

⁷⁶⁷ "Pour la constitution à Probus, il semble difficile d'en restituer la paternité à Constantin. Sans doute, l'argument tiré par Seeck de la personne du destinataire n'est pas à lui seul décisif. Il fournit ce pendant un indice, qui requiert un examen plus poussé du texte", cfr. J. Gaudemet, *Constantin restaurateur cit.*, p.669. In queste parole del romanista francese sembra quasi leggersi un'anticipazione di quella che sarà la critica mossa al de Dominicis (vedi *supra*), quasi a testimonianza di una sorta di diffidenza nutrita nei confronti dell'affidabilità dei dati trasmessi dal Codice Teodosiano. Sulla stessa scia cfr. R. Andreotti, *L'imperatore Licinio cit.*, pp.43 e ss.

⁷⁶⁸ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.331.

⁷⁶⁹ Tra gli altri W. Waldstein, *Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, in *AARC*, VIII, Napoli 1990, p.131, il quale, però, non sembra prendere in considerazione CTh.4.12.2; M. Navarra, *Unione tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana*, *ibidem*, p.428; S. Castagnetti, *Giuliano imperatore e il Senatusconsultum Claudianum. Alcune osservazioni su CTh.4.12*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 6, 2013, p.2.

⁷⁷⁰ L'autore, infatti, pone a confronto il testo di CTh.4.12.1 e CTh.5.8.1. Quest'ultima, indirizzata a Volusiano, reca la data del 24 aprile 314: "IMP. CONSTANT(INUS) A. AD VOLUSIANUM. *Universi devoti(onis stu)dio contentant, si quos ingenuis natalibus procreatos s(ub ty)ranno ingenuitatem amisisse aut propria contenti (cons)cientia aut aliorum indicis recognoscunt, natalibus (suis res)tituere nec expectata iudicis interpellatione. Na(m si quis) contra conscientiam suam vel certissima testim(onia) plurimorum in eadem avaritiae tenacitate perm(anserit,) severissima poena multabitur. Placet autem e(tiam eos) periculo subjugari, qui scientes ingenuos servit(utis necessitatem per iniuriam sustinere dissimulant).* P(RO)P(OSITA) VIII KAL. MAI. ROM(AE) VOLUSIANO ET ANNIANO CONSS. Dal confronto tra i due brani emerge la forte analogia tra le parole *si quae...contra voluntatem suam* di CTh.4.12.1 e *si quis contra conscientiam suam* di CTh.5.8.1, cfr. K. Harper, *The SC. Claudianum cit.*, p.618.

propria, bensì un commento ermeneutico scritto da altri a distanza di molti anni. In ragione di ciò, quindi, in ogni caso bisogna stare molto attenti a formulare ipotesi ricostruttive che si basino su una documentazione che versa in questo stato.

In conclusione, dunque, di fronte a panorama del genere, appare preferibile sospendere il giudizio, sebbene non sia difficile con poche argomentazioni rigettare di sicuro l'idea che le fonti attestino un caso di dualismo, in quanto superficiali sono le ipotesi di coloro che la sostengono⁷⁷¹.

Passiamo ad esaminare un altro caso che, in verità, non pare essere stato intensamente seguito dagli studiosi che si sono occupati dell'argomento. Si tratta di una ricostruzione operata da Castello a proposito dei rapporti tra CTh.8.18.1 e CTh.8.18.2, con riguardo all'istituto dei *bona materna*⁷⁷².

Innanzitutto, sgombriamo il campo da dubbi in merito alla paternità delle suddette costituzioni imperiali, nel senso che entrambe, emanate in tempi e località diversi, appartengono comunque a Costantino⁷⁷³. Prendiamo adesso i testi.

CTh.8.18.1 del 18 luglio 319 [315]

IMP. CONSTANTINUS A. CONSULIBUS, PRAETORIBUS, TRIBUNIS PLEBIS, SENATUI SALUTEM DICIT. *Cesset itaque in maternis dumtaxat successionibus commentum cretionis, et res, quae ex matris successione fuerint ad filios devolutae, ita sint in parentum potestate atque dominio, ut fruendi pontificium habeant, alienandi eis licentia derogetur. Nam maternum patrimonium, quod filiis in*

⁷⁷¹ Se le norme appartenessero a due legislatori diversi, non è detto comunque che si possa parlare di separazione normativa tra Oriente e Occidente. Al di là del caso specifico di CTh.4.12.2 che non ha testo, anche le altre norme si presentano in uno stato ridotto e questo, di certo, non giova a una piena comprensione della realtà che si voleva normare a quel tempo. Poi, vi è da dire che anche quando i regimi fossero stati differenti, non si esclude che uno dei due indicasse la regola, mentre l'altro rappresentasse l'eccezione, magari motivata da esigenze di tipo regionale o locale. Non si dimentichi, comunque, che nel suo essere altalenante, il descritto trittico normativo non determina differenze in punto di *quid iuris*: quello che si vuole dire è che il risultato che il legislatore intendeva raggiungere era pur sempre quello della *reductio in sevitutem* della donna libera, quantunque il *quomodo* fosse diverso (*ipso iure* o a mezzo di *denuntiationes*). Pertanto, potremmo anche pensare all'intenzione di venire incontro a prassi particolari. Laddove, poi, si ritenesse di attribuire anche CTh.4.12.1 a Costantino, come già evidenziato, i problemi ermeneutici non verrebbero meno: in ogni caso bisognerebbe spiegare il perché l'imperatore avrebbe cambiato indirizzo più volte. Anche qui, comunque, i rilievi critici sarebbero sempre gli stessi (cioè dipendenti dallo stato in cui si trovano le fonti), con l'aggiunta della considerazione per cui la legislazione postclassica, anche di un solo imperatore, non è esente da fenomeni di alternanza tra discipline aspre e lievi.

⁷⁷² C. Castello, *Rapporti legislativi tra Costantino e Licinio alla luce dell'"inscriptio" e della "subscriptio" di CTh.8,18,1*, in *AARC*, II, Perugia 1976, pp.35-47.

⁷⁷³ Per quanto riguarda in particolare CTh.8.18.1 si possono fare due rilievi dal punto di vista degli elementi formali della stessa. Si osserva, infatti, che l'*inscriptio* si conclude con *dicit*, verbo al singolare, il quale potrebbe far pensare (a meno di correzioni operate successivamente da altri a seguito dell'espunzione del nome di Licinio per *damnatio memoriae*) che la legge sia da ascrivere materialmente e formalmente al solo Costantino (diversamente abbiamo il caso, per esempio, di CTh.1.6.11 di Onorio e Teodosio II del 6 agosto 423, la quale contiene la medesima formula di saluto con il verbo, però, coniugato al plurale *dicunt*, ad indicare la formale riconducibilità all'intero collegio imperiale). Tale aspetto, come si vedrà a breve, può presentare ripercussioni anche dal nostro punto di vista. In secondo luogo, poi, si consideri anche la destinazione al senato: la legge ebbe per forza una prima destinazione occidentale, in quanto ancora al 315 o al 319 l'unico senato esistente era quello avente sede a Roma. Per approfondimenti su quest'ultimo punto, cfr. G. Dagron, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)*, Torino 1991, pp.117 e ss. Guardando alle leggi vere e proprie, si discute in dottrina intorno al loro contenuto, in quanto, per esempio, mentre Gaudemet sostiene che CTh.8.18.2 sia una "*rédaction médiocre*" di CTh.8.18.1 (J. Gaudemet, *La transmission des constitutions relatives au droit successoral au Bas-Empire et dans les royaumes barbares*, in *RIDA*, 7, 1960, p.413), per Archi, invece, trattasi di due testi, che per quanto abbiano diversi punti di contatto, si appalesano diversi nel loro scopo, in quanto CTh.8.18.2 "lungi dall'essere la pedissequa ripetizione della antecedente", rappresenta la risposta ad un quesito necessitato dall'innovazione introdotta da CTh.8.18.1, cfr. G. G. Archi, *Contributo alla critica del codice teodosiano. Osservazioni su C.Th.8,18,1 e C.Th.8,18,2*, in *Scritti di diritto romano*, III, Milano, 1981, p.1754.

potestate constitutis obvenerit, quum patre mortuo sui iuris fuerint, praecipuum habere eos et sine cuiusquam consortio placuit. Quod si pater suum filium patremfamilias videre desiderans, eum emancipaverit, repraesentare ei maternam debet substantiam, ita ut filius accepto munere libertatis, reique suae dominus effectus, ne videatur ingratus, tertiam partem custoditae sibi rei muneris causa parenti offerat, aestimatione, si res dividi coeperint, bonorum virorum arbitrio permittenda, quam tertiam alienare quoque pater, si hoc maluerit, habebit liberam potestatem. Ante emancipationem autem parentes, penes quos maternas rerum utendi fruendique potestas est, omnem debent tuendae rei diligentiam adhibere et, quod iure filiis debetur, in examine poscere, et sumptus ex fructibus inpigre facere, et litem inferentibus resistere, atque ita omnia agere, tanquam solidum perfectumque dominium et personam gerant legitimam; ita ut, si quando rem alienare voluerint, emptor vel is, cui res donatur, observet, ne quam partem earum rerum, quas alienari prohibitum est, sciens accipiat vel ignorans. docere enim pater debet, proprii iuris eam rem esse, quam donat aut distrahit; et emptori, si velit, sponsorem aut fideiussorem licebit accipere, quia nullam poterit praescriptionem opponere filiis quandoque rem suam vindicantibus. DAT. XV. KAL. AUG. AQUIL(EIAE) RECITATA APUT VETTIUM RUFINUM P(RAEFECTUM) U(RBI) IN SENATU NON. SEPT., CONSTANTINO A. V. ET LICINIO C. CONSS.

CTh.8.18.2 del 7 settembre 319:

IMP. CONSTANTINUS A. IULIO SEVERO. Cum ad patrem aliquid ex materna successione interposita cretione pervenerit, et ad liberos maternas rerum successiones defluerint, ita eas haberi placet in parentum potestate, ut dominium tantum possessionis usurpent, alienandi vero licentiam facultatemque non habeant, ut quum aetates legitimae liberorum ad emancipationem parentes invitaverint, et patresfamilias videre liberos suos voluerint, tertiam partem maternas bonorum eis filii tanquam muneris causa offerant; quam si suscipiendam patres putaverint, faciendae divisionis arbitrium permitti oportebit iustitiae bonorum virorum, per quos facta divisione tertiam partem oblatam parentes ita accipient, ut alienandae quoque eius partis habeant facultatem, s(i modo ullus potuerit inve)niri, cui placeat hanc am(plecti licentiam, quum omni) modo filios conducat an(niti, ut pio sedulitatis affec)tu mereantur accipere eam, quam (atribus dederint), portionem. DAT. VII. ID. SEPT. MED(IOLANO), ACC. NON. OCT. CONSTANTINO A. V. ET LICINIO C. CONSS.

La prima osservazione da fare riguarda l'aspetto cronologico: mentre per la dottrina non vi sono dubbi circa la datazione di CTh.8.18.2 al 319, in ordine alla prima, invece, Castello, come altri romanisti, seguono l'emendazione di Mommsen che corregge la data in 315⁷⁷⁴.

Se, dunque, ci troviamo di fronte a due leggi del medesimo autore e provenienti dallo stesso Occidente, perché affrontarne l'esame?

Come si diceva, lo scritto di Castello, che sovente viene citato in letteratura quale contributo intorno alla presunta esistenza di un separatismo legislativo negli anni in questione, solleverebbe un problema. Secondo l'autore, infatti, CTh.8.18.1 emessa nel 315, non sarebbe stata applicata da Licinio in Oriente, mentre ciò sarebbe avvenuto quattro anni più tardi, in occasione dell'emissione di CTh.8.18.2 nel 319. Tutto questo, a suo dire, scaturirebbe dal seguente ragionamento: la *subscriptio* di CTh.8.18.1 riporta il quinto consolato di Costantino, piuttosto che il quarto; il quarto, infatti, si ebbe soltanto nel 319, come correttamente indica la *subscriptio* di CTh.8.18.2, pertanto vi sarebbe stata un'integrazione erronea della stessa, allorché la prima costituzione fu inviata in Oriente, misura necessaria per poter applicare anche la seconda. La conseguenza fu, secondo Castello, che anche CTh.8.18.1 venne ad essere attribuita al quinto consolato⁷⁷⁵.

⁷⁷⁴ Di questo avviso sono anche J. Gaudemet, *La transmission cit.*, p.413; A. Chastagnol, *Les fastes de la préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962, p.64; S. Roda, *Magistrature senatorie minori nel tardo impero romano*, in *SDHI*, XLIII, 1977, p.94 nt.71; G. G. Archi, *Contributo alla critica cit.*, p.1746.

⁷⁷⁵ C. Castello, *Rapporti legislativi cit.*, p.46.

L'ipotesi di questo studioso, per sua stessa ammissione, è appunto soltanto un'ipotesi⁷⁷⁶. Il suo fondamento è basato su una serie di congetture che non hanno riscontro nelle fonti.

Innanzitutto, deve tenersi conto del fatto che i dati delle costituzioni imperiali presentano delle difficoltà di lettura ed interpretazione dovute alle vicende della tradizione manoscritta⁷⁷⁷. Al netto di questa circostanza che, nel caso che ci occupa, potrebbe essere determinante (sebbene la dottrina maggioritaria che si è occupata delle tematiche connesse alla successione dei *fili familias* non sembra aver prestato attenzione alla congettura in esame)⁷⁷⁸, c'è da dire che nell'ipotesi in questione, qualora fosse convalidata, non si vedrebbe comunque nulla di strano: infatti non è da escludere che l'Augusto di una *pars* potesse editare un testo normativo e, conseguentemente, il collega dell'altra *pars*, laddove lo ritenesse congruo per i suoi territori, provvedesse all'applicazione anche lì⁷⁷⁹.

A dispetto di quanto affermato da Castello e cioè che in quel lasso di tempo "salva rara eccezione, ogni imperatore legiferò separatamente come ha posto in luce la dottrina"⁷⁸⁰, il caso che ci occupa, invece, se fosse verificato, dimostrerebbe viepiù l'esistenza di modalità di trasmissione dei testi legislativi che, in casi come questi, avrebbero condotto l'impero su di un piano di uniformità normativa e a questo caso se ne potrebbero aggiungere altri, sol che si pensi a tematiche e materie che potrebbero aver avuto la stessa regolamentazione in tutto l'Impero. Affermare, come dice l'autore, che ogni imperatore legiferò separatamente non è di per sé una reale motivazione per sostenere l'esistenza di un dualismo legislativo che verrebbe sconfessato proprio dal fatto che una costituzione occidentale veniva applicata dal collega orientale. In realtà, "la rara eccezione" di cui parla Castello era tutt'altro che rara, in quanto, a parte i casi in cui gli imperatori legiferavano insieme perché fisicamente vicini⁷⁸¹, in via ordinaria essi si trovavano in sedi diverse e distanti tra loro. La nostra ricerca indaga proprio questi casi di invio di leggi dall'Occidente all'Oriente, che, appare ovvio, si verificano ogni volta in cui un provvedimento poteva interessare l'intero robe romano, mentre in altri casi poteva anche non avvenire, se l'Augusto emanava una norma destinata a valere per le proprie *partes*: in quest'ultimo caso, lo si ribadisce, ciò poteva dipendere dalla necessità di regolamentare situazioni regionali e locali che, se notevolmente evidenti, non avrebbero permesso di estendere la portata della norma anche ad altri territori (e, si badi, non soltanto appartenenti alle due grandi aree dell'impero, ma anche all'interno della stessa *pars Occidentis* o *Orientis*).

⁷⁷⁶ C. Castello, *Rapporti legislativi cit.*, p.47.

⁷⁷⁷ A tacer d'altro, si osserva ancora che i consolati delle *leges* del IV secolo sono spesso falsificati, in quanto i compilatori teodosiani, trovandosi di fronte a subscriptiones scovre di indicazioni, provvedevano a delle integrazioni che, per quanto mosse da buona fede, finivano non poche volte ad alterare le datazioni. Cfr. F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975, p.120. Un'ipotesi di confusione relativa ai dati consolari è quella che prospetta de Bonfils in relazione a CTh.16.8.2, cfr. G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.19 nt.46.

⁷⁷⁸ Si veda per esempio il contributo de La Rosa, cfr. F. La Rosa, *Accettazione ed acquisto dell'eredità materna attraverso il Teodosiano*, in *Annali del Seminario Giuridico*, IV, Napoli 1950.

⁷⁷⁹ Un caso simile, per esempio, viene attestato dalla letteratura in ordine al rapporto tra CTh.5.1.2 e CTh.5.1.7. Entrambe le costituzioni si occupano della successione della madre nei confronti dei figli, a seconda che la prima avesse o o meno il *ius liberorum*, dettando una nuova disciplina postclassica intorno alla vigenza del *Senatusconsultum Tertullianum* del II sec. d.C.: orbene, mentre la prima di Valente, emanata a Costantinopoli nel 369 avrebbe introdotto il nuovo regime in Oriente, più tardi la riforma sarebbe stata applicata in Occidente da Valentiniano con CTh.5.1.7 del 426. Cfr. G. Lavaggi, *Modifiche legislative postclassiche al Senatoconsulto Tertulliano*, in *Scritti giuridici raccolti per il centenario della casa editrice Jovene*, Napoli 1954, p.765. A sottolineare l'assenza di novità della legge del 426 rispetto a quella del 369 e, pertanto, l'adesione pedissequa da parte dell'Occidente ad una legge orientale, cfr. B. Santalucia, *Contributo allo studio della Parafasi di Teofilo*, in *SDHI*, 31, 1965, p.196.

⁷⁸⁰ C. Castello, *Rapporti legislativi cit.*, p.42.

⁷⁸¹ Per restare agli anni in questione, l'esempio più noto è rappresentato dal cosiddetto Editto di Milano del 313 d.C.

In conclusione, dunque, l'ipotesi di Castello, legata agli aspetti formali della datazione consolare, rimane tale, sebbene nella sua essenza sia, al contrario, da avvalorare quale possibile testimonianza di un caso di applicazione di legge occidentale in Oriente. Sembra strano che altri autori, come Gaudemet, che tanto hanno scritto sulla legislazione costantiniana, non abbiano preso in considerazione una simile congettura. Certo, essa non è l'unica ricostruzione, in quanto potremmo tener conto anche di un'altra studiosa specialista delle costituzioni costantiniane, la Dupont, la quale, dal canto suo, attraverso un esame di merito del contenuto di CTh.8.18.1, ha escluso che il *pater familias* ancora nel 315 d.C. avesse un usufrutto sui *bona materna* dei figli e che quindi continuasse ad avere un *dominium* in aderenza alle concezioni del diritto romano classico, sia pur temperato da un'interdizione di utilizzo dei beni stessi. Contenuto identico avrebbe anche CTh.8.18.2 che, per la studiosa, avrebbe avuto un *occasio* accidentale⁷⁸².

Se, pertanto, vi era un'adesione di Costantino a moduli giuridici classici, quell'immagine di *novator turbatorque priscarum legum* forgiata dall'imperatore Giuliano⁷⁸³, andrebbe temperata, in quanto il primo imperatore cristiano riconobbe pur sempre in capo al *pater familias* il *dominium* sui *bona materna*, sia pur limitandone l'uso con la preclusione della facoltà di alienazione⁷⁸⁴.

Non essendo questa la sede per discutere circa le ragioni che indussero Costantino a farsi così riformista⁷⁸⁵, anche se un'ulteriore ipotesi potrebbe essere la seguente: fermi restando i motivi ispiratori, potremmo pensare, con la Dupont, che Costantino iniziava a gettare le basi per le sue riforme del diritto di famiglia, cosicché, una volta diventato imperatore unico nel 324 d.C., le sue leggi occidentali avrebbero trovato in Oriente, predisposto a simili consuetudini, un terreno preparato alla loro ricezione ed applicazione⁷⁸⁶.

Infine, da uno studio di Pergami⁷⁸⁷ emerge quello che potrebbe assurgere ad ennesimo caso di ipotetico contrasto tra la legislazione di Costantino e quella di Licinio.

Nell'ambito della possibile esistenza di un "diritto amministrativo romano", lo studioso affronta l'esame di tre costituzioni imperiali, iniziando da CTh.11.30.10 del 8 luglio 320:

IMP. CONSTANTINUS A. AD CRISPINUM. *Si quis per absentiam nominatus ad provocationis auxilium cucurrerit, ex eo die interponendae appellationis duorum mensum tempora ei computanda sunt, ex quo contra se celebratam nominationem didicisse se monstraverit. Nam praesenti, qui factam nominationem cognovit et appellare voluerit, statim debet duorum mensum spatium computari.* DAT. VIII ID. IUL. CONSTANTINO A. VI ET CONSTANTINO C. CONSS.

Questa legge stabilisce che contro il provvedimento amministrativo di nomina era possibile ricorrere a un mezzo di gravame di natura giurisdizionale, ovvero l'*appellatio*, fissandone i relativi termini di esperimento.

Tuttavia, se anche questa costituzione sembri conformarsi, per Pergami, ad un indirizzo giuridico romano ormai consolidato, lo stesso studioso pone in evidenza come il Teodosiano riporti altri due brani che, per identità dei dati risultanti, con ogni verosimiglianza,

⁷⁸² C. Dupont, *Les jura in re aliena dans le Code Théodosien*, in *RIDA*, 24,1997, pp.242-247.

⁷⁸³ *Amm.Marc.*,XXI,10.

⁷⁸⁴ S. Longo, *Senatusconsultum Macedonianum. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano*, Torino 2012, p.206.

⁷⁸⁵ Biondi sembra attribuire il cambio di rotta all'influsso cristiano che pare essere una fattore più credibile rispetto alla conformità alle consuetudini orientali, di cui parla Dalla, mutuata dal mondo greco: quest'ultima opzione sembra ostare con il fatto che entrambe le leggi appartengono al periodo occidentale di Costantino. Per approfondimenti cfr. S. Longo, *Senatusconsultum cit.*, p.205 nt.15 e p.206 nt.18.

⁷⁸⁶ C. Dupont, *Les jura cit.*, p.247.

⁷⁸⁷ F. Pergami, *Il controllo di legittimità degli atti amministrativi nel diritto romano della tarda antichità*, in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, pp.325-333.

costituiscono parti di un medesimo testo normativo: CTh.11.30.12 e CTh.12.1.8 del 13 aprile 323⁷⁸⁸.

IMP. CONSTANTINUS A. AD FLORENTINUM. *Si nominatus magistratus aliquis refragetur, non appellatio, sed querimonia hoc dicetur, appellationis enim verbum in maioribus rebus dici oportet. Similiter et si ad exactionem annonariam nominatus de iniustitia queratur, non appellatio, sed querella hoc esse videbitur. Ideoque nec tempora appellationum servanda sunt, sed mox super huiusmodi querimoniis disceptandum.* DAT. ID. APRIL. CONSTANTINOP(OLI) SEVERO ET RUFINO CONSS.

IMP. CONSTANTINUS A. AD FLORENTIUM. *Decuriones ad magistratum vel exactionem annonarum ante tres menses vel amplius nominari debent, ut, si querimonia eorum iusta videatur, sine impedimento in absolvendi locum alius subrogetur.* DAT. ID. APRIL. CONSTANTINOP(OLI) SEVERO ET RUFINO CONSS.

La prima nota particolare che emerge da questi due frammenti risiede nel luogo di *datio* indicato nelle *subscriptions*, Costantinopoli⁷⁸⁹, che sembra essere in contrasto non solo con l'attribuzione delle leggi a Costantino, ma anche con la cronologia delle stesse, dal momento che nel 323 ancora Costantinopoli neanche esisteva, ma aveva il vecchio nome di Bisanzio ed avrebbe assunto il nuovo nome, mutuandolo dal primo imperatore cristiano, soltanto successivamente con l'intitolazione e la conseguente inaugurazione della nuova città, assurta a capitale della *pars Orientis* dell'impero, nel 330 d.C.

Nel solco, quindi, della questione dibattuta intorno all'uso che si fa del nome Costantinopoli nelle due *subscriptions*⁷⁹⁰, Pergami risolve nel senso di attribuirle a Licinio, forte soprattutto del loro contenuto. Infatti, a differenza di quanto affermato in CTh.11.30.10, negli altri due brani si parla di un diverso rimedio esperibile contro i vizi di un provvedimento amministrativo e, precisamente, *querimonia* o *querella*, quali reclami che si situavano al di fuori della *cognitio extra ordinem*.

Pertanto, in conclusione, sulla base di considerazioni fondate sui dati formali e sull'esame del contenuto, lo studioso giunge ad ipotizzare che CTh.11.30.10 da un lato e la coppia CTh.11.30.12 e CTh.12.1.8 dall'altro vadano ad individuare due diversi orientamenti tra le *partes imperii* in merito all'impugnazione degli atti amministrativi.

Se questa è la congettura di Pergami, non possiamo, tuttavia, esimerci dal prospettare anche altri ulteriori spunti che l'esame delle fonti ci permette.

Innanzitutto Pergami non indugia sulla figura del destinatario delle leggi del 323, ovvero tale *Florentinus*, altrimenti detto *Florentius* in CTh.12.1.8. Per quanto concerne questo

⁷⁸⁸ Per quanto riguarda la seconda *lex*, Mommsen pone una formula dubitativa intorno all'anno, cfr. T. Mommsen, *Theodosiani libri XVI cit.*, p.664.

⁷⁸⁹ Le presenti due *leges generales* non sono state enumerate in precedenza, nell'ambito dell'elencazione delle leggi liciniane, in quanto, come si vedrà anche nel seguito di questa esposizione, ancora oggi in dottrina persistono dubbi sull'attribuzione delle stesse.

⁷⁹⁰ Pergami passa in rassegna le tesi espone in dottrina in merito alle vicende interpretative dei dati di cui si sta discorrendo: iniziando con Mommsen, si ricorda come per il grande storico tedesco il nome di Costantinopoli fosse da cancellare, se la *scriptio* è vera, cfr. T. Mommsen, *ad CTh.11,30,12 e 12,1,8 cit.*, p.627 e 664; Seeck, dal canto suo, riteneva che le due leggi siano state emanate sì da Costantino, il quale, avendo sconfinato nei territori di Licinio, aveva legiferato a Bisanzio, antico nome della capitale d'Oriente, poi, si suppone, cambiato in Costantinopoli dai compilatori teodosiani, cfr. O. Seeck, *Regesten cit.*, pp.110 e ss. Intermedia, ma non senza contrasti è la posizione di Pharr, il quale mentre per CTh.11.30.2 ritiene che l'indicazione di Costantinopoli sia corretta, *op.cit.*, p.324 nt.42, invece per quanto concerne CTh.12.1.8 si conforma alla supposizione di Mommsen (in effetti è la traduzione letterale del commento dello storico tedesco), *op.cit.*, p.343 nt.35. Da ultimo Corcoran, pur assumendo una posizione molto vicina a quella di Seeck, tuttavia non esclude che, in linea di principio, le leggi possano essere di Licinio, *The empire cit.*, p.286.

funzionario, Mommsen lo include tra i *magistratus non enuntiati*, ma non riguardo a CTh.12.1.8, per la quale, invece, parla di un *rationalis*⁷⁹¹. Quest'ultima carica viene mantenuta dubitativamente da Pharr per CTh.11.30.12⁷⁹², mentre, in ordine a CTh.12.1.8 afferma che "his position is unknown"⁷⁹³. Ancora, poi, Cruz e Tucci opinano decisamente per *Florentinus rationalis*⁷⁹⁴. Ora, se quest'ultima qualifica scaturisce, molto probabilmente, dall'assimilazione del destinatario delle nostre due costituzioni con l'unico che risulta con questa qualifica (peraltro senza sapere se appartenesse alla *pars Occidentis* ovvero *Orientis*) da CTh.9.3.1 del 30 giugno 320⁷⁹⁵, non dobbiamo dimenticare che un'altra ricostruzione è operata da Krüger a proposito della versione giustiniana di CTh.12.1.8, ovvero C.I.1.56.1⁷⁹⁶:

Imperator Constantinus . *Decuriones ad magistratum vel exactionem annonarum ante tres menses vel amplius nominari debent, ut, si querimonia eorum iusta videatur, sine impedimento in absolvendi locum alius subrogetur.* * CONST. A. AD FLORENTIUM PP. * <A 323 D. ID. APRIL. CONSTANTINOPOLI SEVERO ET RUFINO CONSS.>.

Da quest'ultimo testo, ancora apprendiamo un'altra informazione e cioè che *Florentius* fosse un prefetto del pretorio senza sapere se appartenesse all'amministrazione occidentale o orientale.

Infine, possiamo avvalorare un'altra tesi che trova fondamento nella prosopografia di Jones, Martindale e Morris, dove invece si suppone che il *Florentinus* delle costituzioni di cui stiamo parlando sia un magistrato della *pars Occidentis*⁷⁹⁷ e che le stesse leggi siano opera di Costantino.

In ragione di quest'ultima posizione, il ventaglio delle ipotesi ricostruttive si amplia, in quanto CTh.11.30.12 e CTh.12.1.8, tanto se opera di Costantino quanto se opera di Licinio, potrebbero essere state inviate dall'Oriente (Bisanzio?) ad un funzionario occidentale, venendo meno, quindi, la conclusione di Pergami circa la possibilità che due regimi diversi esistessero in Occidente e in Oriente. Anzi, accogliendosi proprio la nostra ipotesi, l'innovazione di regime normativo testimoniata dalle leggi suddette, sarebbe stata estesa a tutto l'impero, chiunque sia stato l'autore delle stesse. In ogni caso, poi, per quanto le fonti storiche attestino un indubbio clima conflittuale e di belligeranza tra i due reggenti dell'impero negli anni venti del IV secolo, la conclusione di Pergami, secondo la quale la differenza di normativa sarebbe imputabile proprio a questo clima, non risulterebbe una spiegazione idonea, in quanto non si capirebbe

⁷⁹¹ T. Mommsen, *Prolegomena cit.*, p.CCIII.

⁷⁹² C.Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.324 nt.39.

⁷⁹³ C.Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.343 nt.33.

⁷⁹⁴ J. R. Cruz e Tucci, *La "querimonia" nella legislazione di Costantino il Grande*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, IV, Napoli 1984, p.1790.

⁷⁹⁵ IMP. CONSTANTINUS A. AD FLORENTIUM RATIONALEM. *In quacumque causa reo exhibito, sive accusator existat sive eum publicae sollicitudinis cura perduxerit, statim debet quaestio fieri, ut noxius puniatur, innocens absolvatur. Quod si accusator aberit ad tempus aut sociorum praesentia necessaria videatur, id quidem debet quam celerrime procurari. Interea vero exhibito non ferreas manicas et inhaerentes ossibus mitti oportet, sed prolixiores catenas, ut et cruciatio desit et permaneat fida custodia. Nec vero sedis intimae tenebras pati debebit inclusus, sed usurpata luce vegetari et, ubi nox geminaverit custodiam, vestibulis carcerum et salubribus locis recipi ac revertente iterum die ad primum solis ortum ilico ad publicum lumen educi, ne poenis carceris perimatur, quod innocentibus miserum, noxiis non satis severum esse cognoscitur. Illud etiam observabitur, ut neque his qui stratorum funguntur officio neque ministris eorum liceat crudelitatem suam accusatoribus vendere et innocentes intra carcerum saepa leto dare aut subtractos audientiae longa tabe consumere. Non enim existimationis tantum, sed etiam periculi metus iudici imminet, si aliquem ultra debitum tempus inedia aut quocumque modo aliquis stratorum exhausserit et non statim eum penes quem officium custodiae est adque eius ministros capitali poena subiecerit.* DAT. PRID. CAL. IUL. SERDICAЕ CONSTANTINO A. VI ET CONSTANTINO CAES. CONSS.

⁷⁹⁶ *Codex Iustinianus*, Hildesheim 1989.

⁷⁹⁷ A. H. M. Jones, J. R. Martindale & Morris, *The prosopography cit.*, p.362.

come un difficile rapporto politico tra i due imperatori possa aver avuto ripercussioni su una materia, come quella procedurale, che difficilmente risentirebbe di questo tipo di motivazioni.

In conclusione, quindi, limitatamente a queste osservazioni, la soluzione di Pergami non appare pacifica. Essa rimane, appunto, un'ipotesi, come un'ipotesi è quella di chi attribuisce le tre leggi allo stesso Costantino, ma rimarcandosi come la legislazione del tempo non sia estranea a tendenze ondivaghe, del resto presenti anche in altri campi del diritto, così come messo in evidenza in queste stesse pagine. Aggiungasi, infine, che l'esame delle norme in questione non attesterebbe in ogni caso un contrasto, bensì potrebbe dare adito ad un regime concorrente dove l'uno non escluda l'altro.

3.3.1 *Segue*: Confronto tra fonti del Codice Teodosiano e dei *Vaticana Fragmenta*

Oltre al Codice Teodosiano, altre preziose informazioni possono ricavarsi dai *Fragmenta Vaticana*⁷⁹⁸.

La necessità di allargare l'indagine anche a quest'altra raccolta normativa d'età postclassica si pone, in quanto le fonti che riguardano Licinio sono poche, quindi, l'estensione anche a questi altri brani può consentirci di avere un quadro più articolato possibile. I dati in nostro possesso si riferiscono a previsioni di diritto privato.

A proposito di questioni relative alla vendita dei figli, la raccolta occidentale contiene un rescritto del 315, Vat.Fr.33 che, vietando la vendita dei figli *ingenui*, si pone in linea con tutto lo svolgimento pregresso del diritto romano:

Vat.Fr.33:

Augg. et caess. Rutiliae Primae. Ingenuos progenitos servitutis adfligi dispendiis minime oportere etiam nostri temporis tranquillitate sancitur, nec sub obtentu inita venditionis inlicite decet ingenuitatem infringi. Quare iudicem competentem adire par est, qui in liberali causa ea faciet compleri, quae in huiusmodi contentionibus ordinari consuerunt, secundum iudiciariam disciplinam partibus audientiam praebiturus. * Pp. ibid. aug. Romae Constantino et Licinio augg. IIII cons.

La consonanza di questo rescritto rispetto al passato può evincersi da un altro emanato dall'imperatore Diocleziano e riportato in C.I.4.43.1:

"Liberos a parentibus neque venditionis neque donationis titulo neque pignoris iure aut quolibet alio modo, nec sub praetextu ignorantiae accipientis in alium transferri posse manifesti iuris est".

Come è dato vedere, le due fonti sembrano attestare una medesima linea in *subiecta materia*. Tuttavia è possibile riscontrare un altro rescritto, Vat.Fr.34, sempre del 313 che, invece, pone una disciplina che si discosta dal passato.

Vat.Fr.34:

Augg. et caess. Flaviae Aprillae. Cum profitearis te certa quantitate mancipium ex sanguine comparasse, cuius pretium te exsolvisse dicis et instrumentis esse firmatum, hoc a nobis iam olim

⁷⁹⁸ Trattasi di una raccolta mista di *leges* e *iura* che prende il nome dalla scoperta fatta in Vaticano dal cardinale Angelo Mai nella prima metà dell'800. L'opera, molto probabilmente, fu composta in Occidente e comprende brani di giuristi classici, come Paolo, Ulpiano e Papiniano, nonché costituzioni imperiali che vanno dal 205 d.C. alla più recente costituzione di Valentiniano, Valente e Graziano e che risale al 369-372 d.C.; in considerazione, poi, del fatto che i testi di queste ultime si presentano in forma più estesa rispetto a quelli contenuti nel Codice di Teodosio II, si è arguito che l'opera sia precedente alla grande raccolta orientale e che, secondo il Mommsen possa esser stata composta durante l'età di Costantino.

*praescriptum est, quod, si voluerit liberum suum recipere, tunc in eius locum mancipium domino dare aut pretium quo valuisse numeraret. Etiamnunc, si a suis parentibus certo pretio comparasti, ius dominii possidere te existimamus. Nullum autem ex gentilibus liberum adprobari licet.** Subscr. XII kal. aug. Costantino aug. III cons.

Quest'ultimo testo, infatti, sembra porsi in rotta di collisione rispetto alla tradizione di *ius civile Romanorum*, in quanto riconosce come fosse possibile riscattare il *filium venundatum*, attraverso la consegna di un altro schiavo ovvero la restituzione del prezzo; si faccia, però, attenzione che il legislatore stabiliva che l'acquirente conservava il *ius dominii*, a significare che, come dice Sargenti, non si faceva riferimento alla "proprietà, al *ius domini*, ma solo all'esercizio di fatto dei diritti del proprietario, e si faceva salva, così, la libertà dell'infante venduto"⁷⁹⁹. Come spiegare, quindi, questa discrasia nell'ambito della stessa legislazione costantiniana? Lo studioso da ultimo indicato ritiene che una possibile soluzione possa trovarsi, attribuendo Vat.Fr.34 alla cancelleria orientale di Licinio, mentre Vat.Fr.33, rispondendo ai canoni tradizionali del diritto romano sia stato emesso proprio da Costantino. La plausibilità di questa spiegazione, secondo Sargenti, riposerebbe sul fatto che successivamente, ormai imperatore unico di tutto l'Impero, Costantino avrebbe fatto proprio questo principio giuridico di matrice orientale, attraverso l'emissione nel 329 a Serdica di CTh.5.10.1 indirizzata *Italīs suis*, che riprende, nella veste di *lex generalis* il portato prescrittivo di Vat.Fr.34, estendendolo, quale nuovo regime, agli italici:

IMP. CONSTANT(INUS) A. ITALIS SUIS. *Secundum statuta priorum principum, si quis infantem a sanguine quoquo modo legitime comparaverit vel nutriendum putaverit, obtinendi eius servitii habeat potestatem: ita ut, si quis post seriem annorum ad libertatem eum repetat vel servum defendat, eiusdem modi alium praestet aut pretium, quod potest valere, exsolvat. Qui enim pretium competens instrumento confecto dederit, ita debet firmiter possidere, ut et distrahendi pro suo debito causam liberam habeat: poenae subiciendis his, qui contra hanc legem venire temptaverint.* DAT. XV. KAL. SEPT. SERDICAЕ CONSTANTINO A. VIII ET CONSTANTINO CAES. IV CONSS.

Questa spiegazione ha sicuramente il pregio di tentare la risoluzione dell'antinomia che potrebbe scaturire dal riferire i due rescritti alla medesima cancelleria occidentale, ma non si può dire che sia completamente al sicuro da critiche. Vediamo, innanzitutto, quelle di carattere formale, fermando per ora l'attenzione ai soli due rescritti.

Lo stesso Sargenti nota come la *subscriptio* di Vat.Fr.34 sia incompleta, in quanto non ci fornisce indicazioni circa la sua provenienza, mentre quella di Vat.Fr.33 indica soltanto che il rescritto è stato *propositum* a Roma; quest'ultimo è di certo il dato in linea con le pronunce imperiali pregresse, di cui si rivendica l'origine occidentale, ma che questa stessa possa inferirsi "con sicurezza" dalla *propositio*, come dice l'autore, non è in verità proprio certo.

Ancora, poi, possiamo osservare come lo stesso de Bonfils, che pure si trova a seguire la posizione di Sargenti, pone la condizione secondo la quale la lettura di quest'ultima è possibile nella misura in cui si accetti "un atteggiamento molto conservativo" nei confronti di Vat.Fr.34⁸⁰⁰, ricusando la diversa datazione proposta da parte di Seeck che la pone al 329⁸⁰¹.

⁷⁹⁹ M. Sargenti, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino*, in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, p.11.

⁸⁰⁰ G. de Bonfils, *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*. Bari 1993, p.82 nt.104.

⁸⁰¹ O. Seeck, *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins*, in *ZSS*, 10, 1889, p.240. Lo stesso storico tedesco, di contro, tenta di retrodatare CTh.5.10.1 al 319, rendendo, quindi, il rescritto in questione un'applicazione concreta della *lex generalis*, sulla base dell'espressione "*a nobis iam olim praescriptum est*". Appare chiaro che così facendo CTh.5.10.1 non apparterebbe più a Costantino, ma a Licinio, rappresentando ciò la conferma di una sua disposizione in elusione del disposto generale di CTh.15.14.1.

Per quanto riguarda il contenuto, può poi formularsi un'altra ipotesi. Sargenti sottolinea più volte la pervicacia con cui altri studiosi tentino di salvare la paternità dei due rescritti, attribuendoli a Costantino, non costituendo ciò un ostacolo all'ammissione dell'esistenza di una legislazione che, sebbene di un solo imperatore, palesasse degli aspetti contraddittori, come appunto potrebbe leggersi nel nostro caso⁸⁰².

Il punto di forza, appunto, di questi studiosi che riconducono all'opera di Costantino entrambi i rescritti indicati è dato dal fatto, come dice Sargenti, che le due fattispecie si basano su requisiti diversi, in quanto se Vat.Fr.33 si riferisce alla "vendita di un fanciullo già uscito dalla prima età"⁸⁰³, dall'altro lato Vat.Fr.34, invece, prende ad oggetto il neonato, ovvero l'ipotesi del *sanguinolentus*. Come nota la Dupont, Costantino "n'autorise que la vente de l'enfant sanguinolentus et non celle de l'enfant possédant déjà une certaine capacité de travail"⁸⁰⁴. In secondo luogo si osservi che l'Augusto d'Occidente con Vat.Fr.34 emana un rescritto e, quindi, risponde su di un caso particolare, per di più, a fronte di una particolare contingenza economica che, a quanto è dato desumere anche da due costituzioni coeve del Teodosiano, affliggeva buona parte della *pars Occidentis*.

Un altro caso offerto sempre dalle medesime fonti di cognizione è rappresentato da Vat.Fr.35 e CTh.3.1.2, da un lato, e CTh.11.3.1 dall'altro. Vediamo il primo brano:

Vat.Fr.35.

Augg. et caess. Nulla verecundiae vel quietis mora vel quolibet intervallo cunctandi passim nunc singuli, modo populi prouentes nostros in obtutus sic uniformes querellas isdem fere sermocinationibus volutarunt, ut nec interpellantium credulitati valeret occurri nec allegationum qualitas disparari, parens carissime atque amantissime nobis. Pari siquidem exemplo vociferationibus consertis multitudines memorarunt non iuste res suas esse diuenditas, aliis possidentibus se fiscalia luere, frequenti denique obsecratione delata remedium cupiverunt. His sumus valde permoti, verentes ne alicuius calliditibus auersabili emolumento persuasi res suas venderent sine censu ac post subsidia nostrae mansuetudinis precarentur, itaque versutis calliditatis commenta miscentibus, dum insidiarum fallentium non suspicamur arcana, pro innocentiae nostrae natura ceteros aestimantes, detrimento census nocentes levaremus. Has fraudes, hos dolos, istas argutias lege prohibemus, constitutione secludimus, et idcirco iustae providentiae consulta deliberatione sancimus, ut omnino qui comparat rei comparatae ius cognoscat et censum, neque liceat alicui rem sine censu vel comparare vel vendere. Inspectio autem publica vel fiscalis esse debet hac lege, ut si aliquid sine censu venierit et post ab aliquo deferetur, venditor quidem possessionem, comparator vero id quod dedit pretium fisco vindicante deperdat. Id etiam volumus omnibus intimari nostrae clementiae placuisse neminem debere ad venditionem rei cuiuslibet adfectare et accedere, nisi eo tempore, quo inter venditorem et emptorem contractus sollemniter explicatur, certa et vera proprietatis vicinis praesentibus demonstratur: usque eo legis istius cautione currente, ut etiamsi subsellia vel ut vulgo aiunt scamna vendantur, ostendendae proprietatis probatio compleatur. Hinc etenim iurgia

⁸⁰² Tra coloro che ritengono di ricondurre sia Vat.Fr.33 che 34 a Costantino, ricordiamo C. Dupont, *La vente dans les constitutions de Constantin*, in *RIDA*, 2,1995, pp.237 e ss. Ancora E. Volterra, *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, in *Scritti giuridici*, V, Napoli 1993, p.28 nt.60, il quale, com'è noto in letteratura, non è estraneo a posizioni vicini al cosiddetto dualismo legislativo e per di più specialista delle concezioni giuridiche orientali, come è testimoniato in un altro suo importante saggio, *L'efficacia delle costituzioni imperiali emanate per le provincie e l'istituto dell'expositio*, in *Studi in onore di Enrico Besta*, I, Milano 1937-1939, pp.449 e ss. Si veda anche Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, il quale afferma che CTh.5.10.1 e Vat.Fr.34 sono entrambi di Costantino, asserendo che "il tenore delle norme è sempre di pretto spirito costantiniano". Sui rapporti tra la legislazione diocleziana e quella costantiniana, si veda dello stesso autore, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960. Non del tutto convinto dell'attribuzione di Vat.Fr.34 a Licinio, S. Corcoran, *The empire cit.*, p.272, il quale afferma che il rescritto in questione "has been assigned on dubious grounds to Licinius".

⁸⁰³ M. Sargenti, *Contributi alla palingenesi cit.*, p.271 nt.18.

⁸⁰⁴ C Dupont, *Les Constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV Siècle. Les Personnes*. Roma, 1968, p. 137.

multa nascuntur; hinc proprietatis iura temerantur hinc dominiis vetustissimis molestia comparatur, cum caecitate praepropera et rei inquisitione neglecta, luce veritatis omissa nec perpetuitate cogitata domini, iuris ratione postposita ad rei comparationem accedunt. Omissis omnibus dissimulatis atque neglectis id properant atque festinant, ut quoque ^quoquo?^ Modo cuniculis nescio quibus inter emptorem et venditorem sollemnia celebrentur: cum longe sit melius, sicuti diximus, ut luce veritatis, fidei testimonio publica voce, sub clamationibus populi idoneus venditor adprobetur, quo sic felix comparator atque securus aevo diuturno persistat. Quod pro quiete totius successionis eloquimur, ne forte aliquis venditor suum esse dicat, quod esse constat alienum, idque comparator malo venditore deterior incautus et credulus, cum testificantibus vicinis omnia debeat quaerere, ab universorum disquisitione dissimulet quem sic oporteat agere, ut nec illud debeat requiri quod ex iure dicitur: "si a domino res vendita sit". Ita ergo venditionum omnium est tractanda sollemnitas, ut fallax illa et fraudulenta venditio penitus sepulta depereat. Cui legi deinceps cuncti parere debebunt, ut omnia diligenti circumspectione quaesita per universas successiones tuto decurrant neque aliquem ex improvidentia casum malignae captionis horrescant. D. IIII kal. sept. a praefecto praetorio ad correctorem Piceni Aquileia.* Acc. XIII kal. oct. Albae Constantino aug. III. cons.*

Il secondo è CTh.3.1.2:

IMP. CONSTANT(INUS) A. AD GREGORIUM. Qui comparat, censum rei comparatae cognoscat: neque liceat alicui, rem sine censu vel comparare vel vendere. Inspectio autem publica vel fiscalis esse debet hac lege, ut, si aliquid sine censu venierit et id ab alio deferetur, venditor quidem possessionem, comparator vero id quod dedit pretium fisco vindicante perdat. Id etiam placuit neminem ad venditionem rei cuiuslibet accedere, nisi eo tempore, quo inter venditorem et emptorem contractus solemniter explicatur, certa et vera proprietas a vicinis demonstretur; usque eo legis istius cautione currente, ut, etiamsi subsellia vel, ut vulgo aiunt, scamna vendantur, ostendendae proprietatis probatio compleatur. Nec inter emptorem et venditorem sollemnia in exquisitis cuniculis celebrentur, sed fraudulenta venditio penitus sepulta depereat. DAT. PRID. NON. FEBRUAR. CONSTANT(INO)P(OLI), FELICIANO ET TITIANO CONSS.

Infine il terzo, CTh.11.3.1:

IMP. CONSTANTINUS A. AD ANTONIUM MARCELLINUM PRAESIDEM PROVINCIAE LUGDUNENSIS PRIMAE. Rei annonariae emolumenta tractantes, ut cognosceremus, quanta reliqua per singulas quasque provincias et per quae nomina ex huiusmodi pensationibus resedissent, cognovimus hanc esse causam maxime reliquorum, quod nonnulli captantes aliquorum momentarias necessitates sub hac condicione fundos opimos conparent et electos, ut nec reliqua eorum fisco inferant et immunes eos possideant. Ideoque placuit, ut, si quem constiterit huiusmodi habuisse contractum atque hoc genere possessionem esse mercatum, tam pro solidis censibus fundi comparati quam pro reliquis universis eiusdem possessionis obnoxius teneatur. DAT. KAL. IUL. AGRIPPINAE CONSTANTINO A. V ET LICINIO C. CONSS.

Dobbiamo subito avvertire che il confronto che può instaurarsi fra questi tre testi si presenta molto problematico, in quanto essi pongono grossi problemi di datazione, paternità e autenticità⁸⁰⁵. Poiché, quindi, i fattori ostativi a una serena comparazione sono tali e tanti (cosa

⁸⁰⁵ Per una visione di insieme delle questioni che affliggono queste fonti si rinvia a M. Sargenti, *Contributi alla palinogenesi delle costituzioni tardo-imperiali. Vat Fr. 35 e CTh.3,1,2*, in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, pp.259 e ss. (già in *AARC*, V, Perugia 1983) ed ivi ulteriore bibliografia. Su queste fonti esiste un'amplessima letteratura di cui qui si segnalano i maggiori autori che se ne sono occupati: P. Bonfante, *Res mancipi e nec mancipi*, II, Roma 1889, p.343 e ID., *Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana*, in *Scritti giuridici*, II, Roma 1926, p.311 nt.1; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, Napoli 1954, p.94; C. Dupont, *La vente dans les constitutions*

del resto che connota, dove più dove meno, tutta la legislazione del periodo in questione) sarebbe meglio non affrontare lo studio degli stessi. Tuttavia, poiché per completezza si ritiene utile ai fini del nostro discorso, possiamo soltanto accennarvi.

Partendo dall'impostazione di Sargenti, secondo il quale CTh.3.1.2 e Vat. Fr.35 individuano la medesima norma, con la differenza che il brano dei *Vaticana Fragmenta* riprodurrebbe *in extenso* la versione più contenuta del Teodosiano, per il resto esse si discosterebbero dal disposto di CTh.11.3.1, in quanto sebbene tutte riguardino il medesimo istituto, cioè la vendita *sine censu*, differirebbero poi per la diversa sanzione irrogata: mentre CTh.11.3.1 prevede soltanto la nullità dei patti di esonero del compratore dall'obbligo di pagare arretrati ed imposta futura, Vat.Fr.35 e quindi CTh.3.1.2 al contrario prevederebbero una più rigorosa pena, consistente nella confisca sia del bene venduto sia del prezzo pagato⁸⁰⁶. Per lo studioso, dunque, questa diversità sarebbe riconducibile a differente origine dei provvedimenti, oltre che a distinta datazione⁸⁰⁷. A quest'ultimo riguardo, infatti, in maniera succinta può riportarsi che secondo Sargenti Vat. Fr. 35 risalirebbe al 313 d.C. e apparterebbe a Licinio, quindi proverrebbe dall'Oriente; poi sarebbe stata ripresa, sia pure "con qualche non irrilevante modificazione" da Costantino⁸⁰⁸, nel 337, anno di CTh.3.1.2, che appunto avrebbe fatto propria la norma dell'antagonista, una volta divenuto imperatore unico di tutto l'impero⁸⁰⁹. Per quanto concerne CTh.11.3.1, invece, risalirebbe al 319 d.C. e apparterebbe fin dall'inizio a Costantino, Augusto della sola *pars Occidentis* sino al 324, ma soprattutto in ragione della *datio* che risulta ad *Agrippina* e per la destinazione a *Antonium Marcellinum, praeses provinciae Lugdunensis Prima*. Da questa ricostruzione emerge subito un'analogia con l'altro caso simile rappresentato dalle norme già viste in tema di senatoconsulto Claudiano.

Se questa, che abbiamo riportato nei suoi aspetti essenziali, è la posizione di Sargenti, diciamo subito che, per quanto autorevole, è pur sempre una delle tante ipotesi ricostruttive che si possono tentare. Innanzitutto, non è scontato che il testo di Vat. Fr. 35 appartenga a Licinio. Non mancano, invero, altri autorevoli studiosi che riconducono tutte queste disposizioni all'attività normativa del solo Costantino⁸¹⁰. La stessa "inconsueta"⁸¹¹ forma della *subscriptio* del frammento deporrebbe per un riferimento alla *pars Occidentis*. La particolarità, infatti, non è sfuggita allo stesso Sargenti, e, per tentare di trovare una spiegazione, si trova ad affermare che la legge liciniana "emanata e pubblicata da prima in Oriente, trasmessa poi in Occidente e che il prefetto del pretorio di Costantino diramava ai governatori delle provincie"⁸¹². Alla luce di quest'ultima precisazione, però, vi è da dire che, se anche la ricostruzione di Sargenti cogliesse nel vero, non potrebbe negarsi un dato a favore dell'unità

de Constantino, in *RIDA*, 3^a, II, 1955, Bruxelles 1955, pp.237 e ss.; F. Gallo, *Per l'interpretazione di Vat. Fr.35*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, II, Milano 1962, pp.447 e ss.; P. Voci, *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in *Iura*, 38, 1987, pp.108 e ss.; A. Palma, *Donazione e vendita "advocata vicinitate"*, in *Index*, 20, 1992, pp.486-491. Da ultimo, ripercorre le principali tappe del dibattito in materia S. Romeo, *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano*, Milano 2010, *praecipue* pp.214-215 nt.138.

⁸⁰⁶ M. Sargenti, *Contributi cit.*, p.274.

⁸⁰⁷ Per Sargenti, infatti, la sanzione della nullità del patto sarebbe una previsione in linea con la tradizione romana, mentre quella più severa riporterebbe alla prassi del mondo ellenistico-orientale, cfr. M. Sargenti, *Contributi cit.*, p.276.

⁸⁰⁸ M. Sargenti, *Contributi cit.*, p.278.

⁸⁰⁹ Si ponga mente al fatto che CTh.3.1.2 risulta *data* a Costantinopoli.

⁸¹⁰ Tra i tanti possiamo qui ricordare i principali studi: P. Bonfante, *Res mancipi e nec mancipi*, II, Roma 1889; C. Dupont, *La vente cit.*, 1955, pp.237 e ss.; M. Amelotti, *Per l'interpretazione cit.*; F. Gallo, *Per l'interpretazione cit.*, pp.447.

⁸¹¹ M. Sargenti, *Contributi cit.*, p.276.

⁸¹² M. Sargenti, *Contributi cit.*, p.276. La posizione dello studioso riecheggia quanto scriveva e rettificava Bonfante, il quale, se in un primo momento aveva pensato che la legge del 313 fosse stata estesa all'Oriente nel 337 (cfr. *Res mancipi cit.*, p.343), in un secondo momento parlava di un invio dall'Oriente all'Occidente (cfr. *Forme primitive cit.*, p. 311 nt.11).

normativa, in quanto indirettamente si avrebbe la conferma dell'invio di una legge orientale in Occidente, dove avrebbe trovato vigore.

Volendo, però, concludere su queste fonti che richiederebbero un'indagine più approfondita sul contenuto che in questa sede non può neanche tentarsi, possiamo provare soltanto a fornire qualche indizio per ulteriori ipotesi.

Se anche Vat. Fr. 35 fosse di Licinio, la riscontrata presunta divergenza di disciplina non sarebbe prova di per sé dell'esistenza di un dualismo legislativo, in quanto essa potrebbe trovare diverse spiegazioni. Per esempio, potremmo pensare che la disposizione riguardasse una realtà locale, alla quale occorreva dare una regolamentazione specifica che tenesse conto di talune peculiarità, magari proprie di un contesto orientale (ricordiamo sempre che i brani che esaminiamo non sono quelli originali, quindi è probabile che alcune informazioni di carattere territoriale si siano perse nel tempo). Ancora, può ipotizzarsi che lo stato di confusione normativa proprio dell'età tardoantica e connessi fenomeni di tardiva trasmissione delle leggi abbiano potuto creare situazioni di incertezza e mancato raccordo tra le cancellerie. Colpisce, poi, che studiosi di chiara impostazione dualista non abbiano messo in evidenza la rilevata differenza di disciplina e che, quindi, non abbiano dato peso alla questione che magari non ravvisano⁸¹³. In ultimo, poi, se riteniamo che tutte e tre le leggi appartengano a Costantino, dati come risolti i problemi di datazione, potremmo anche pensare che la reiterazione delle norme nel tempo abbia seguito un processo di inasprimento della normativa in materia e da qui il passaggio da una sanzione più mite ad una più aspra.

3.4 Una testimonianza epigrafica: la tavola di Brigetio

Possiamo dare termine alla nostra trattazione sulla legislazione di questo periodo, parlando adesso di una fonte epigrafica su supporto bronzeo, ovvero la Tavola di Brigetio, dal nome della località ubicata nell'odierna Ungheria, e nota anche come *Epistula Constantini et Licinii de privilegiis militum et veteranorum*. Si tratta di un documento molto importante che, attraverso il rimando a un'altra costituzione già vista, CTh.7.20.3, dimostra quanto i legislatori del tempo avessero a cuore le vicende di soldati e veterani⁸¹⁴.

Consideriamo il testo:

Imp(erator) Caes(ar) Fla(vius) Val(erius) Constantinus P(ius) F(elix) In(victus)
Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) tri(bunicia) p(otestate) VII imp(erator) VI
co(n)s(ul) p(ater) p(atriciae) p(ro)co(n)s(s)(ul) et / Imp(erator) Caes(ar) Val(erius)
[[Lici(nianus) Licinius]] P(ius) F(elix) In(victus) Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus)
tri(bunicia) p(otestate) IIII imp(erator) III co(n)s(ul) p(ater) p(atriciae) p(ro)co(n)s(s)(ul)
// Exempl(um) sacra(rum) litterarum / have Dalmati carissime nobis / cum in omnibus
pro devotione ac laboribus suis militum nostrorum commodis / adque utilitatibus
semper consultum esse cupiamus in hoc etiam dispo/sitionum nostrarum provisione

⁸¹³ Si allude, in tal senso, alle posizioni di Gaudemet (*Constantin, restaurateur de l'ordre*, in *Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli 1948, pp. 652 e ss.) ovvero di Andreotti (*L'imperatore Licinio ed alcuni problemi della legislazione costantiniana*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, III, Milano 1962, pp.41 e ss.). Pensiamo, ancora, al fatto che Amelotti assegna la data del 337 anche a Vat. Fr. 35 e non 313 come fa Sargenti. Alla luce di ciò, quindi, se anche per l'autore esistesse una differenza tra quanto previsto da Costantino con CTh.11.3.1 nel 319 e successivamente nel 337, comunque con quest'ultima saremmo già in un momento diverso, quando ormai l'Augusto reggeva tutto l'impero e, dunque, il problema non si pone più, cfr. M. Amelotti, *Per l'interpretazione cit.*, p.103.

⁸¹⁴ La disposizione accordava ai soldati e ai veterani esenzioni fiscali e vantaggi proporzionali secondo le diverse categorie di truppe, cfr. J.-M. Carrié, *Eserciti e strategie*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, 18, *La Roma tardoantica. Per una preistoria dell'idea di Europa* (= *Storia di Roma*, III/1, Torino 1993), Milano 2008, pp.125.126.

eiusdem(!) militibus nostris consulendum / esse credidimus Dalmati carissime unde intuentes labores eorundem mili/tum nostrum(!) quos pro rei pub(licae) statu et commodis adsiduis discursibus sustinent / providendum ac disponendum esse credidimus ut et militiae suae tempore iucundis laborum / suorum fructibus ex nostra provisione se perfrui gaudeant et pos(t) militiam quiaeto(!) otio et congrua securitate / S potiantur itaque devotioni tuae significandum esse credidimus ut idem milites nostri militiae quidem / suae tempore quinquem(!) capita iuxta statutum nostrum ex censu adque a pr(a)estationibus sollemnibus / annonariae pensitationis excusent eademque immunia habeant adque cum completis stipendiis legitimis / honestam missionem idem fuerint consecuti sed hii qu(i) licet posd(!) viginti stipendia ad(a)eque honestam missionem / F adepti fuerint ab annonario titulo duo kapita excusent id est tam suum quam etiam uxoris suae si quis forte ex preli / vulnere causarius fuerit effectus etiam si intra viginti stipendia ex ea causa rerum suarum vacationem / fuerit consecutus ad beneficium eiusdem indulgentiae nostrae pert(i)niat(!) ita ut suum et uxoris / suae kaput excuset adque ut omni modo tam quietis suae securitati quam etiam commodis con/sultum provisionis nostrae beneficio idem milites gratulentur licet eiusmodi antehac con/{con}suetudo fuerit ut plurimi homines simul honestam missionem a duce perciperent penes / actarium missoria permanente exempla sibi singuli quique exciperent tamen volu/mus ut cum vel honestam vel ca(u)sariam sicuti supra dictum est missionem milites consecun/tur singuli quique specialem a duce in personam suam accipiant missionem quo probatione / veritatis ac fidei aput permanente securitate stabili at firmissima perfruantur pervidet / sane dicatio tua eos qui dilicti sui gratia dimittuntur ad beneficium legis eiusdem pertinere / non posse cum utriusque rei ratione haberi oporteat ac vitae probabilis instituta adquae(!) / honestam missionem sed et merit[a m]ilitiae pr(a)emia a nobis condigna percipere conveat(!) ut et / eiusdem indulgentiae nostrae beneficio perpetuo idem milites perpetuo perfruantur / ac sempiterna dispositionis nostrae provisio obtineat firmitatem volumus teno/rem huius indulgentiae nostrae describunt(!) per singula qu(a)eque castra aput signa in ta/bula aerea consecrari quo tam legionarii milites quam etiam equites in vexillationi/bus constituti Inlyriciani(!) sicuti simil<e=l>s labor<e=l>s militiae suae sustinent ita / etiam provisionis nostrae similibus commodis perfruantur et manu divina / vale Dalmati carissime nobis / divo Maximiano VIII [[et d(omino) n(ostro) Maximino]] / [[Aug(usto) iterum]] conssulibus / IIII Idus Iunias Serdica

Trattasi della copia (*Exemplum sacrarum litterarum*) di una disposizione normativa sulla quale, così come visto a proposito della costituzione diocleziana contro i Manichei, pende la questione relativa alla sua tipologia, nonostante, secondo Amelotti, non dovrebbero esservi dubbi che trattasi di un editto⁸¹⁵. Per quanto concerne invece la paternità, la dottrina dominante la attribuisce a Licinio⁸¹⁶, sebbene, come sempre, l'*inscriptio* riporti i nomi di entrambi gli Augusti. Tuttavia, le vicende dell'intitolazione presentano, per Voci, una storia tutta particolare, dal momento che la tavola andò incontro a delle manomissioni necessarie per rendere conto degli effetti della *damnatio memoriae*⁸¹⁷. Infatti, vi è da dire che, risalendo il provvedimento originale al 311 d.C., l'*inscriptio* non poteva che contenere i nomi di Massimino Daia, Costantino e Licinio. Successivamente si verificò l'erasione del primo e del terzo nome.

⁸¹⁵ M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.521 nt. 83. Voci parla di *epistula*, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.329, mentre Seston di rescritto.

⁸¹⁶ Osservando i dati offerti dalla *subscriptio*, si ricava che la misura è stata emanata, dopo la morte di Galerio, l'11 giugno del 311 a Serdica in Illirico, a quel tempo territorio di Licinio. Si veda anche N. Sharankov, *Three roman documents on bronze*, in *Archaeologia Bulgarica*, XIII,2,2009, p.67.

⁸¹⁷ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.330.

Ora, al di là di tali questioni, ciò che importa rilevare è il modo di procedere di Voci, il quale ritiene che Costantino, una volta acquisito il controllo sull'Illirico, avrebbe fatto propria la legge del collega attraverso una conferma. Il romanista, peraltro, aggiunge che la fonte sarebbe importante in quanto testimonierebbe un caso di ricezione da parte dell'Augusto occidentale di una legge orientale⁸¹⁸.

In effetti, questa posizione lascia perplessi. Dobbiamo intenderci sul significato di "conferma" usato da Voci. A mio modo di vedere, non si tratta di una conferma così come la si suole intendere nell'ambito del dualismo legislativo, ovvero che sarebbe occorsa una nuova legge per confermare, appunto, la precedente. Al contrario, dobbiamo pensare che Costantino non avrebbe fatto altro che continuare ad applicare la stessa legge voluta da Licinio e ciò per due ragioni fondamentali: in primo luogo perché l'*inscriptio* era collegiale, quindi quella disposizione era anche di Costantino, in secondo luogo perché era la medesima legge a rimanere in vigore. Se di conferma, dunque, deve parlarsi, la si deve intendere come mantenimento in vigore di una legge di Licinio che, a tacer d'altro, rimase esente dal travolgimento della *rescissio actorum* operato con CTh.15.14.1.

Il fatto stesso, poi, che Costantino non sentisse il bisogno di statuire diversamente, potrebbe indurci a pensare che in materia di privilegi ai veterani vi fosse consonanza di intenti tra le due cancellerie, con ciò raggiungendosi quella uniformità e coerenza di linea normativa che si manterrà costante sino a Teodosio II⁸¹⁹.

Discussi questi aspetti, passiamo adesso al testo normativo vero e proprio, per cercare di scorgere indicazioni utili a definirne l'ambito di estensione territoriale.

La costituzione, indirizzata al *magister militum Dalmatius*⁸²⁰, in apertura, sembra avere una connotazione molto ampia, non presentando elementi di restrizione territoriale. In particolare, nella parte in cui il legislatore invita *Dalmatius* a considerare le fatiche dei *milites*, vi è un riferimento al fatto che queste sono sostenute per il bene della *res publica*, quindi dello Stato.

Oltre a ciò, quale sintomo di una diffusione ampia del testo, può portarsi a sostegno il fatto che del provvedimento di cui stiamo discutendo esiste un'altra copia, ritrovata nella vecchia *Durostorum* e che contiene le medesime prescrizioni che, è chiaro, sono indirizzate a un altro funzionario altrettanto anonimo dal nome *Tertius*⁸²¹. Sharankov, pertanto, sostiene che varie copie del testo dovettero essere inviate in "different military camps. [...] and sent to the appropriate persons in charge".

Tuttavia, quasi al termine del testo, troviamo l'espressione *tam legionarii milites quam etiam equites in vexillationibus constituti Inlyriciani* che, a primo acchito, sembrerebbe restringere il campo di applicazione della stessa, rendendola una sorta di *lex* territoriale, ma che nel contempo si appalesa con un significato non proprio univoco: per Amelotti, per esempio, il termine *Inlyriciani* acquista un significato geografico, in linea con i territori controllati al tempo dell'emissione del provvedimento⁸²², mentre per la De Francesco, la legge sembra "rivolgersi a tutti i corpi dell'esercito"⁸²³.

⁸¹⁸ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, pp.330-331.

⁸¹⁹ A. De Francesco, *Note sull'"anzianità di servizio" nel lessico della legislazione imperiale romana*, in *Diritto @ Storia, Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana*, 11, 2013, nt.70 – on line http://www.dirittoestoria.it/11/tradizione/De-Francesco-Anzianita-servizio-lessico-legislazione-imperiale.htm#_ftn69

⁸²⁰ Si tratterebbe di un comandante militare, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.329 nt.184. Su questo personaggio sono state espresse diverse ipotesi, cfr. N. Sharankov, *Three roman documents cit.*, p.67.

⁸²¹ N. Sharankov, *Three roman documents cit.*, pp.61-67.

⁸²² M. Amelotti, *Da Diocleziano cit.*, p.524 nt.91.

⁸²³ A. De Francesco, *Note sull'"anzianità" cit.*

3.5 Considerazioni finali sulla legislazione di questo periodo.

Dopo aver esaminato le fonti rilevanti ai fini della ricerca, cerchiamo di trarre delle conclusioni per quanto riguarda gli anni dal 313 al 324 d.C. Come già anticipato e confermato anche dall'indagine, il quadro normativo, purtroppo, è parziale. Per certi versi, l'insieme delle fonti costantiniane riportate dal Teodosiano riproduce, *mutatis mutandis* e con riferimento a un numero di costituzioni decisamente superiore, la stessa situazione che abbiamo riscontrato a proposito della legislazione tetrarchica; infatti, così come nel precedente capitolo abbiamo considerato editti di sola matrice diocleziana, anche qui abbiamo fatto riferimento a fonti quasi esclusivamente di Costantino. Certo, sono state individuate anche costituzioni che, con ogni verosimiglianza, sono state emanate da Licinio e che, fortunatamente, si sono conservate, ma il rapporto tra produzione occidentale e orientale è nettamente a vantaggio del primo imperatore cristiano, quindi, non vi sono estremi per poter valutare con ampi margini di sicurezza quale fosse il reale stato dei rapporti legislativi in quel tempo.

In ogni caso, alla luce delle testimonianze esaminate, possiamo dire che non mancano leggi costantiniane che possano essere ritenute valide per tutto l'impero. A differenza degli altri periodi, per gli anni in questione, molte sono le *leges generales* che si caratterizzano per la loro *inscriptio* (abbiamo potuto vedere, per esempio, quanto sia alto il numero di disposizioni indirizzate *ad populum*), mentre di gran lunga inferiore è il numero di *epistulae*, che si segnalano per il loro contenuto. In ordine a quest'ultima sproporzione, comunque, è sempre da dire che i brani del Teodosiano risultano sfrondata di buona parte di informazioni che oggi avrebbero non poco aiutato gli interpreti: la gran parte dei frammenti costantiniani si presenta in uno stato anodino e poco indicativo ai fini della possibilità di individuare estremi di efficacia territoriale.

Circa i contenuti delle leggi studiate, abbiamo potuto vedere come esse trattino, anche qui, materie che chiamano in causa interessi pubblici facenti capo alla *res publica*: fisco, amministrazione, procedura civile, *status* ed oneri dei curiali, organizzazione ecclesiastica, questioni relative ai militari e ai veterani in particolare, tutti settori questi che non potevano che ricevere una disciplina uniforme e valevole per tutto l'impero. D'altro canto, anche per Costantino possono valere considerazioni analoghe fatte a proposito di Diocleziano, in quanto, al netto della diversa posizione assunta nei confronti del cristianesimo con il cosiddetto Editto di Milano, comunque il figlio di Costanzo rimaneva pur sempre un uomo di governo formatosi negli anni della tetrarchia e, dunque, ereditava una indiscutibile immagine di unità imperiale.

Con la legislazione di questi anni, poi, abbiamo visto come la dottrina abbia potuto trovare modo di instaurare confronti tra la produzione occidentale e orientale, ravvisando addirittura delle difformità che starebbero alla base di un presunto dualismo normativo. A dire il vero, però, come detto, la legislazione di Licinio di cui siamo in possesso è numericamente inadeguata, per poter tentare una comparazione significativa. Inoltre, poi, lo stato delle fonti, come visto, è talmente controverso, che formulare ipotesi di un certo tipo è molto arduo e ciò spiega, appunto, le esitazioni di autorevoli studiosi oppure il fatto che determinate ricostruzioni rimangono appannaggio di una dottrina comunque minoritaria. Da quanto abbiamo potuto vedere, in effetti, non emerge nulla che possa deporre a favore del dualismo. Si pensi, per esempio, a quanto controverso sia il complesso delle norme sull'applicazione del *senatusconsultum Claudianum* oppure ai brani dei *Vaticana Fragmenta*; si ricordino, anche e soprattutto, le questioni intorno alla paternità di determinate fonti, che non è detto appartengano a Licinio, mentre potrebbero essere dello stesso Costantino: in tal modo, verrebbero a mancare anche gli stessi presupposti per tentare un confronto. Dallo studio di queste testimonianze, l'impressione che in verità si ricava è quella per cui parte della dottrina abbia raggiunto certe conclusioni, soltanto per adeguarsi al canone tradizionale che vuole l'impero diviso in due parti. Tuttavia, anche quando si volesse seguire la tesi degli studiosi che

credono ai contrasti di regolamentazione tra i due imperatori, comunque, ciò non significherebbe per nulla dualismo: le difformità, infatti, che la dottrina ha evidenziato riguardano materie di natura privatistica e, come tali, è probabile che la loro disciplina avrà posto il legislatore (orientale) nella necessità di tener conto di particolarità e costumanze proprie di certe regioni.

CAPITOLO IV

LA LEGISLAZIONE DEI COSTANTINIDI (Anni 337-349)

4.1 Le costituzioni imperiali occidentali e orientali

L'inizio del regno dei figli di Costantino il Grande si situa all'indomani della morte del padre avvenuta nel 337 d.C.

Questa età può suddividersi in tre segmenti, in quanto i tre discendenti della dinastia costantiniana, Costantino II, Costante e Costanzo II, non governarono sempre insieme.

I tre periodi, pertanto, che debbono essere messi in evidenza sono i seguenti:

- 1) dal 337 al 340 d.C. (regno congiunto di Costantino II, Costante e Costanzo II);
- 2) dal 340 al 349 d.C. (regno congiunto di Costante e Costanzo II),
- 3) dal 350 al 361 (compresenza dell'usurpatore Magnenzio e Costanzo II fino al 353 e successivamente regno unitario del solo Costanzo II)

Appare chiaro, dunque, che, ai fini della metodologia seguita nel presente lavoro, dei tre intervalli temporali sopra indicati interessano soltanto il primo e il secondo, dal momento che il terzo, al netto della figura del tiranno Magnenzio, vede l'impero retto da un solo imperatore legittimo.

Per quanto concerne le costituzioni imperiali degli anni che vanno dal 337 al 349 d.C. vi è da dire, però, che esse si presentano in uno stato davvero molto lacunoso e frammentario, forse in misura maggiore di quanto è possibile osservare con riferimento alla produzione legislativa degli altri imperatori.

Problemi di cronologia, questioni intorno alla paternità di questa o quell'altra *lex generalis*, assenza di molti dati che di regola erano contenuti nelle *subscriptiones* (si pensi, per esempio, all'importanza più volte ribadita dell'indicazione del luogo di *datio*), di certo, non rendono all'interprete un compito facile nello studio delle fonti. Inoltre, poi, è ovvio che tali problemi si ripercuotono anche sullo studio dei rapporti legislativi.

Un caso peculiare che sembra verificarsi nelle fonti teodosiane di questi anni è quello relativo al fatto che, anche dopo la morte di Costante e, pertanto durante gli anni in cui l'impero tornò nelle mani di un unico imperatore, le *inscriptiones* delle *leges generales* recano pur sempre i nomi di tutti gli Augusti⁸²⁴. Tale evidenza si ripropone diverse volte nelle costituzioni del periodo e, infatti, essa non è sfuggita a Mommsen, il quale la spiegava come frutto dell'opera dei compilatori teodosiani⁸²⁵, così seguito anche da Krüger.

Di certo, qui, non si vuole neanche tentare di affrontare questo fenomeno, ma soltanto mettere in evidenza come un fatto del genere, insieme con una cronologia spesso dubbia, implica sempre la necessità di procedere con una certa cautela.

Premesso tutto ciò, pertanto, nel passare a considerare l'esiguo numero delle costituzioni imperiali dei figli di Costantino, appare opportuno non suddividerle secondo la provenienza geografica (la quale, laddove più o meno sicura, verrà comunque messa in evidenza), ma è preferibile affrontarne lo studio in un unico contesto.

Partiamo, innanzitutto, da quelle che presentano elementi formali rilevanti contenuti nell'*inscriptio*. Per quanto riguarda le prime due costituzioni imperiali che passiamo a esaminare, quantunque esse risultino documentalmente indirizzate a due popolazioni provinciali ben precise, e, quindi, per *opinio communis* potrebbero ritenersi *stricto sensu* "leges territorialmente

⁸²⁴ G. de Bonfils, *Alcune riflessioni sulla legislazione di Costanzo II e Costante*, in *AARC*, V, 1983, p.299.

⁸²⁵ T. Mommsen, *Prolegomena*, p.CLX

circoscritte", la necessità del loro esame nasce dalle considerazioni che la dottrina ha avuto modo di svolgere intorno alla loro possibile sfera di efficacia nello spazio.

Iniziamo da CTh.9.34.5 del 18 giugno 338:

IMP. CONSTANTIUS A. AD AFROS. *Libellis quos famosos vocant, si fieri possit, abolendis inclutus pater noster providit et huiusmodi libellos ne in cognitionem quidem suam vel publicam iussit admitti. NON igitur vita cuiusquam, non dignitas concussa his machinis vacillabit; nam omnes huiusmodi libellos concremari decernimus.* DAT. XIII KAL. IUL. URSO ET POLEMIO CONSS.

Abbiamo già parlato di questa costituzione quando si è puntata l'attenzione sulla rilevanza maggiore o minore che si può riconoscere ai destinatari che seguono nelle *inscriptiones*. In ragione di ciò, dunque, possiamo richiamare le argomentazioni già svolte.

Ciò che in questa sede può rilevare è l'assenza dei nomi degli altri Augusti nell'*inscriptio*. Come si vede, infatti, quest'ultima presenta il nome del solo Costanzo II: cosa può arguirsi da questa constatazione? Al di là del rilievo per cui, come già detto più volte, le fonti del Teodosiano presentano evidenti segni di corruzione testuale e lacunosità, potremmo, comunque, avanzare due considerazioni.

Innanzitutto, per quanto non sia un argomento cogente, potrebbe anche ipotizzarsi che ci troviamo di fronte a un caso di invio di costituzione imperiale dall'Oriente all'Occidente.

Tale spiegazione, per quanto ricavata in maniera inferenziale e puramente ipotetica, potrebbe non essere totalmente incongruente con il resto dei dati a nostra disposizione. Infatti, al di là del fatto che la *subscriptio* non ci informa intorno al luogo di emanazione di CTh.9.34.5 e, di conseguenza, non sappiamo se la sua provenienza sia sicuramente orientale⁸²⁶, tuttavia la presenza del solo nome di Costanzo II potrebbe costituire un indice in tal senso. Peraltro, poi, se ci rifacciamo alla minuziosa ed articolata indagine condotta da de Dominicis, il periodo in questione conosce comunque casi di trasmissione di *leges* da una parte all'altra dell'impero⁸²⁷, quindi, non potrebbe escludersi in astratto che anche la presente costituzione imperiale possa rappresentarne una esemplificazione.

Ancora può sostenersi un'altra considerazione.

Per quanto riguarda l'imperatore Costanzo II, il Teodosiano contempla, in materia di *libelli famosi*, che costituiscono "uno dei più scottanti problemi della vita del tardo impero"⁸²⁸, un'altra costituzione, CTh.9.34.6 del 31 ottobre 355, periodo in cui ormai lo stesso era reggente dell'intero impero:

IMP. CONSTANTIUS A. AD POPULUM. *Nemo prorsus de famosis libellis, qui neque aput me neque in iudiciis ullum obtinent locum, calumniam patiat. Nam et innocens creditur, cui defuit accusator, cum non defuerit inimicus.* DAT. PRID. KAL. NOV. MED(IOLANO) ARBITIONE ET LOLLIANO CONSS.

Si tratta di una legge *ad populum* che è in linea con il senso precettivo di quella del 338 d.C. In conseguenza di ciò, pertanto, non può escludersi che anche CTh.9.34.5 sia da ascrivere alla volontà normativa di Costanzo.

⁸²⁶ È sempre Sargenti che ci ragguaglia sui problemi che scaturiscono da queste mancanze anche ai fini del corretto inquadramento del campo di applicazione di una costituzione imperiale, cfr. M. Sargenti, *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, in *SDHI*, 61, 1995, p.395.

⁸²⁷ Di ciò si avrà modo di parlare successivamente.

⁸²⁸ M. Sargenti, *Il Codice Teodosiano cit.*, p.389.

Per quanto riguarda, invece, la destinazione *ad Afros*, Luzzatto⁸²⁹ riferiva la questione della applicabilità al solo contesto locale richiamato ovvero se una legge del genere fosse estensibile a tutto l'impero. In anni più recenti Sargenti, come già visto nelle pagine precedenti, è tornato a domandarsi se CTh.9.34.5 fosse una costituzione rientrante tra quelle *in certis provinciis seu locis valere aut proponi iussae*, oppure, come allo stesso studioso appare più corretto, stante l'incidenza ampia del problema dei *libelli famosi*, se quel testo normativo fosse da ritenere un editto generale di ampia portata che il Teodosiano restituisce nella copia che i compilatori hanno ritrovato negli archivi provinciali africani⁸³⁰.

La seconda legge, invece, che risulta indirizzata a specifici *provinciales* è CTh.3.12.1 del 31 marzo 342⁸³¹:

IMPP. CONSTANTIUS ET CONSTANS AA. AD PROVINCIALES FOENICES. *Si quis filiam fratris sororisve faciendam crediderit abominanter uxorem aut in eius amplexum non ut patruus aut avunculus convolaverit, capitalis sententiae poena teneatur.* DAT. PRID. KAL. APR. ANTIOCHIAE CONSTANTIO III ET CONSTATE II AA. CONSS.

INT] *Quicumque hominum cum fratris filia vel sororis incestam coniunctionem se habere crediderit, capitale periculum se noverit incursum.*

Si tratta una legge dettata in tema di nozze tra consanguinei⁸³² e, in particolare, essa stabilisce il divieto di nozze tra lo zio e la nipote, sia che fosse figlia della sorella sia che, invece, fosse figlia del fratello.

Conviene esporre brevemente il quadro storico-normativo di riferimento. Mentre il matrimonio fra consanguinei in linea retta tanto maschile (*agnatio*) che femminile (*cognatio*) venne mantenuto in termini rigorosi sin dall'età arcaica, la possibilità che consanguinei in linea collaterale potessero instaurare un vincolo matrimoniale, sia pur con certi limiti, conobbe delle deroghe⁸³³.

Nell'ambito di quest'ultima ipotesi, il diritto romano, tuttavia, aveva sempre mantenuto vigente l'impedimento relativo alle nozze tra parenti di terzo grado in linea collaterale e, tra questi, in particolare tra lo zio, paterno o materno, e la nipote. Va detto, infatti, che Roma

⁸²⁹ G. I. Luzzatto, *sull'applicazione delle costituzioni imperiali nelle provincie*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini pubblicati dalla R. Università di Pavia*, Milano 1946.

⁸³⁰ M. Sargenti, *Il Codice Teodosiano cit.*, p.392. Il romanista rimarca, comunque, il sempre ricorrente problema relativo all'efficacia generale o limitata delle costituzioni imperiali ricomprese nel Codice Teodosiano.

⁸³¹ La Dupont assegna questa legge all'anno 339 d.C., cfr. C. Dupont, *Peine et relations pécuniaires entre fiancés et conjoints dans les constitutions rendes de 312 à 565 après Jésus-Christ*, in *RIDA*, 3^e série, tome XXIII, 1976, p.132 nt.47

⁸³² Si tratta di una fonte importante anche perché inerisce a un tema assai dibattuto per tutto l'arco dell'età tardoantica. Essa, infatti, tornerà in argomento più avanti quando, in occasione dell'esame delle norme relative ai matrimoni tra cugini, si affronterà lo studio della legislazione di Arcadio e Onorio. Sulla legge di Costanzo II esiste una letteratura copiosa. Tra gli altri ricordiamo P. Bonfante, *Corso di diritto romano*. I. *La famiglia*, Roma 1925, p.202; A. Guarino, *Studi sull'"incestum"*, in *ZSS*, 63, 1943, p.259; E. Volterra, *Lezioni di diritto romano. Il matrimonio romano*, Roma 1961, p.343; R. Bonini, *Considerazioni in tema di impedimenti matrimoniali nel diritto postclassico e giustiniano*, in *Studi in onore di B. Biondi*, I, 1965, pp.485 e ss.; O. Robleda, *El matrimonio en el derecho romano*, Roma 1970, p.185; M. Kaser, *Römisches Privatrecht*, Monaco 1971, p.113; C. Dupont, *Peine cit.*, p.132 nt.47; S. Roda, *Il matrimonio fra cugini germani nella legislazione tardo imperiale*, in *SDHI*, 45, 1979, p.295; M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, p.139; G. Pugliese, *Istituzioni di diritto romano*², Torino 1990; G. de Bonfils, *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari 1992, pp.148 e ss.; P. O. Cuneo, (a cura di), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997, pp.93-94; C. Fayer, *La familia romana*, Roma 2005, pp.397-398; R. Astolfi, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli 2012, pp.98 e ss.; A. Cusmà Piccione, *Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV secolo d.C. alla luce del pensiero cristiano*, in *AUPA*, LV, 2012, pp.248 e ss.; J. E. Grubbs, *Making the Private Public: Illegitimacy and Incest in Roman Law*, 2015, p.133 nt. 77.

⁸³³ R. Astolfi, *Studi sul matrimonio cit.*, p.91.

aveva sempre ritenuto che la materia matrimoniale fosse dominata dal principio esogamico, contrapposto alle pratiche endogamiche vissute nelle provincie orientali. Questo fondamento, come ricorda Astolfi, era già presente durante il periodo classico⁸³⁴, quindi, al tempo della legge di Costanzo II non vi era nulla di cui stupirsi. Tuttavia, nel 49 d.C., durante il regno dell'imperatore Claudio, era intervenuto un senatoconsulto *ad personam*, al fine di consentire le nozze dell'Augusto con la nipote Agrippina, figlia del fratello di Claudio. Stante, quindi, la finalità alla quale tendeva, peraltro da situare in un contesto normativo di netto sfavore ad un simile matrimonio, appare chiaro che l'innovazione introdotta per mezzo della deliberazione senatoria, aveva un carattere eccezionale.

Tale ultima deroga si mantenne ancora sotto la vigenza del noto Editto di Diocleziano riportato da *Coll.6.4*, emanato a Damasco dal fondatore della tetrarchia intorno alla fine del III sec. d.C. Quest'ultimo, come si ricorderà, aveva avuto efficacia per tutto l'impero⁸³⁵ e, in questa sede, va ricordato perché, appunto, aveva preservato la liceità delle nozze tra lo zio e la nipote *ex fratre*, mentre aveva ribadito il divieto di quelle con la nipote *ex sorore*. Con la *lex* di Costanzo II del 342, da un lato si confermò quest'ultima ipotesi, dall'altro venne ripristinato il divieto di matrimonio che, sotto Claudio, era stato reso lecito⁸³⁶.

Se questo, dunque, è il panorama delle linee evolutive dell'istituto, adesso dobbiamo discutere dell'efficacia territoriale di CTh.3.12.1, la quale è tutt'altro che pacifica in dottrina.

Partendo dai dati a nostra disposizione, la *subscriptio* ci informa che la legge è stata concessa ad Antiochia, quindi nella *pars* di Costanzo II. L'*inscriptio*, tuttavia, conserva, oltre al nome di quest'ultimo, anche quello del fratello e collega occidentale, Costante. Tale uso viene spiegato da Cusmà Piccione come riflesso della "formale unità giuridica che caratterizza la produzione normativa di questo periodo"⁸³⁷.

Per quanto concerne il destinatario, la fonte ci dice che essa fu destinata "ai provinciali della Fenicia", unico esemplare avente questa destinazione⁸³⁸.

Dal momento che il testo⁸³⁹ non contiene nulla di dirimente ai nostri fini, è proprio questa destinazione "particolare" che costituisce l'ago della bilancia e rende gli studiosi perplessi circa l'ambito di estensione territoriale.

Per quanto concerne l'*occasio legis* la dottrina non è unanime: volontà di vietare costumi endogamici, intenzione di abrogare il senatoconsulto del 49 d.C., ispirazione cristiana sono tutti argomenti validi che però non dicono nulla sulla reale portata della norma. Di fronte a un contenuto scarno sotto questo profilo, rimane l'interrogativo della Cuneo: legge dal respiro territoriale limitato⁸⁴⁰ (ciò implicherebbe di ritenere vincolante la sola destinazione, visto che il testo, così come non depone a favore di un'estensione *toto orbe*, parimenti non autorizza a ritenerlo proprio della *pars Orientis*) oppure esemplare di un provvedimento diramato in altre copie ad altri destinatari?⁸⁴¹

Non è facile fornire una risposta a un simile interrogativo in assenza di ulteriori dati, quindi, il campo rimane soggetto alle congetture più diverse.

A proposito della vigenza nello spazio, è da notare l'ipotesi di de Bonfils, soprattutto se messa in relazione alla sua posizione dualista. Il romanista, infatti, ritiene che la destinazione *ad provinciales Foenices* non deve far pensare che alla legge "fosse riservato un ambito ristretto di

⁸³⁴ R. Astolfi, *Studi sul matrimonio cit.*, p.98.

⁸³⁵ G. de Bonfils, *Gli schiavi cit.*, p.153 p.55.

⁸³⁶ C. Fayer, *La familia cit.*, p.398.

⁸³⁷ A. Cusmà Piccione, *Vincoli parentali cit.*, p.251.

⁸³⁸ A. Cusmà Piccione, *Vincoli parentali cit.*, p.251.

⁸³⁹ Dal punto di vista dello stile e della terminologia il testo normativo in esame è oggetto di un altro studio di G. de Bonfils, *La "terminologia matrimoniale" di Costanzo II. Uso della lingua e adattamento politico*, in *Labeo*, 42, 1996, pp.254 e ss.

⁸⁴⁰ "Come di solito si ritiene", aggiunge la Cuneo, cfr. *La legislazione di Costantino II cit.*, p. LXXXIX.

⁸⁴¹ A. Cusmà Piccione, *Vincoli parentali cit.*, p.251.

applicazione⁸⁴². A questa osservazione lo studioso aggiunge l'ipotesi che, oltre ai Fenici, l'imperatore Costanzo stesse pensando anche alla Persia⁸⁴³. Ora, non è chiaro se de Bonfils pensi a una efficacia della legge per tutto l'impero, ma, comunque, sembra chiaro che non la reputi una costituzione destinata a una sola provincia. Nonostante, comunque, la configurazione resti nel vago, è da ricordare che sempre questo studioso, in altra sede, ritiene che l'impero dei figli di Costantino abbia mantenuto una struttura unitaria⁸⁴⁴.

Un altro punto di vista in merito è quello di Cusmà Piccione. Lo studioso messinese, infatti, sia pur mantenendo una prudenza intorno alla questione, afferma che della legge di Costanzo II "non vi sono tracce della sua applicazione generale in tutti i territori", e, in particolare, prosegue che "in Occidente sembra essere sconosciuta"⁸⁴⁵.

Premettendo che l'applicazione della legge, diversamente dall'efficacia, può anche essere mancata, Cusmà adduce quale argomento un'epistola del vescovo Ambrogio scritta intorno al 393 d.C.⁸⁴⁶

Attraverso questa fonte apprendiamo di una risposta data dal vescovo di Milano a Paterno, alto funzionario imperiale, il quale aveva chiesto un parere sull'opportunità di far sposare al proprio figlio la nipote, nata dalla figlia⁸⁴⁷.

Ora, ricorda Cusmà, nel dissuadere il suo interlocutore da questo proposito, Ambrogio gli rammenta che ciò non era consono alla legge divina e naturale, alla consuetudine, nonché alla legge civile; tuttavia, a quest'ultimo proposito, piuttosto che evocare la legge di Costanzo II, che appunto verteva su questi casi, menzionava una legge di Teodosio I che sanzionava il matrimonio *inter consobrinos*.⁸⁴⁸ Alla base, dunque, di questo silenzio, l'autore ritiene che in Occidente non si sarebbe avuta notizia di CTh.3.12.1.

Contro questa conclusione, però, si oppone l'idea di Astolfi. La legge di Teodosio a cui allude Cusmà e che è riferita nel brano ambrosiano non è nota attraverso raccolte giuridiche⁸⁴⁹, ma la possiamo ricostruire attraverso altri riferimenti, come nel caso dell'epistola in questione, oppure attraverso i rimandi presenti in altre fonti giuridiche. A quest'ultimo proposito lo spunto è offerto da una legge dei figli di Teodosio I. Si tratta di CTh.3.12.3 del 8 dicembre 396, di cui, per il momento, riproduciamo parte del *principium*, utile ai nostri fini:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. EUTYCHIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Manente circa eos sententia, qui post latam dudum legem quoquomodo absoluti sunt aut puniti, si quis incestis posthac consobrinae suae vel sororis aut fratris filiae uxorisve eius postremo, cuius vetitum damnatumque coniugium est.

Rinviando a un momento successivo l'esame specifico di questa *lex generalis*, qui ci limiteremo a osservare che Arcadio fa riferimento a una costituzione recente, che, secondo

⁸⁴² G. de Bonfils, *Gli schiavi cit.*, p.148 nt.52.

⁸⁴³ G. de Bonfils, *Gli schiavi cit.*, p.149 nt.52.

⁸⁴⁴ G. de Bonfils, *Omnes ad implenda munia teneantur*, Bari 2000, p.69.

⁸⁴⁵ A. Cusmà Piccione, *Vincoli parentali cit.*, p.251.

⁸⁴⁶ Ep.60: "Numquid ideo licet, quia non est prohibitum? Minime; interdictum est enim naturae iure, interdictum est lege, quae est in cordibus singulorum: interdictum est inviolabili praescriptione pietatis, titulo necessitudinis ... 8. Sed si divina et praetereunt, saltem imperatorum praecepta, a quibus amplissimum accepisti honorem, haudquaquam praeterire te debuerunt. Nam Theodosius imperator etiam patruales fratres et consobrinos vetuit inter se coniugii convenire nomine, et severissimam poenam statuit, si quis temerare ausus esset fratrum pia pignora; et tamen illi invicem sibi aequales sunt: tantummodo quia propinquitatis necessitudine et fraternae societatis ligantur vinculo, pietati eos voluit debere, quod nati sunt.

⁸⁴⁷ *Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio. Materiali per una palinogenesi delle costituzioni tardo-imperiali*, a cura di M. Sargenti e R.B. Bruno Siola, Milano 1991, pp.109-110.

⁸⁴⁸ A. Cusmà Piccione, *Vincoli parentali cit.*, p.252

⁸⁴⁹ *La legislazione di Costantino II cit.*, p.94; *Normativa imperiale cit.*, p.109. Il *Breviarium Alaricianum* non è ha riportato il testo, ma soltanto l'*Interpretatio*, cfr. R. Astolfi, *Studi cit.*, p.99.

Astoldi, non può essere dello stesso Augusto, bensì del di lui padre Teodosio I⁸⁵⁰ (*latam dudum legem*).

Ora, questa legge "recente" stabiliva non soltanto una sanzione nei confronti di chi avesse contratto matrimonio con la cugina (*consobrinae suae*), ma anche nei confronti di chi avesse sposato *sororis aut fratris filiam*, ovvero la figlia della sorella o del fratello e, quindi, la nipote.

Pertanto, questa disposizione teodosiana, se emanata poco tempo prima del richiamo fatto da Arcadio, non può che appartenere al periodo "occidentale" di Teodosio, in quanto l'imperatore morì a Milano nel gennaio del 395; di conseguenza, per Astolfi, il divieto di nozze tra zio e nipote era conosciuto e vigente in Occidente: sicuramente già con Teodosio I, a meno che, ritiene lo studioso, questa vigenza non l'avesse avuta con la legge di Costanzo II di cui stiamo discutendo⁸⁵¹.

Concludendo, dunque, su questa fonte, possiamo opinare che il silenzio serbato da Ambrogio nella sua lettera a proposito della legge di Costanzo II, se per Cusmà assume un rilievo quasi decisivo, potrebbe, in effetti, non avere alcuna importanza, in quanto il vescovo milanese, magari, avrà fatto riferimento alla più recente legge di Teodosio I (confermativa di un divieto che comunque era in linea con i precetti del più consolidato diritto matrimoniale romano), ed inoltre maggiormente reperibile rispetto a un provvedimento risalente a circa cinquant'anni prima.

Sempre continuando nel solco delle leggi imperiali che si caratterizzano per la loro *inscriptio*, ci troviamo di fronte a CTh.7.9.1 del 12 agosto 340, la quale tratta della disciplina dell'ospitalità:

IMPP. CONSTANTIUS ET CONSTANS AA. AD PROVINCIALES. *Quicumque propria voluntate eum, quem domum receperit, necessariis rebus, oleo et ligno aliisque huiusmodi voluerit adiuvare, facultatem sibi istius rei sciat esse concessam. quod si quis contra interdictum nostrum eadem ipsa a vobis violenter voluerit usurpare, interpellandi praepositum habebitis copiam deque iniuria conquerendi liberam facultatem, ut nec spontanea in vobis humanitas retardetur nec contra voluntatem vestram ac patronorum vestrorum familiaris res adteratur.* DAT. PRID. ID. AUG., ACC. CAPUAE ACYNDINO ET PROCULO [CONSS].

La costituzione in esame stabiliva che i provinciali fossero tenuti a fornire ai militari e ai funzionari di passaggio l'alloggio, ma non il *salgamum*, ovvero il vitto⁸⁵². Questa è l'unica costituzione dell'età dei Costantinidi che risulta indirizzata in maniera indifferenziata *ad provinciales*. Così come è possibile riscontrare anche in altri casi simili, qui la genericità dell'*inscriptio* non permette di trarre argomenti sicuri per affermare se la legge in questione si riferisse ai provinciali di tutto l'impero oppure a quelli di un determinato territorio (ipotizzando, per esempio, che nelle vicende della tradizione manoscritta oppure per intervento dei commissari di Teodosio II sia stata omessa la specificazione del sostantivo). A questo riguardo, Gotofredo, il quale definisce *edictum* la legge di cui stiamo parlando, a proposito dei *provinciales* indicati nell'*inscriptio*, con un'evidente esitazione, afferma che: "*si non omnes, saltem Campaniae, ubi haec lex Urbe Capuae, Accepta dicitur*"⁸⁵³. Anche il celebre commentatore, pertanto, nella necessità di individuare i provinciali interessati, mostra di individuarli in tutti o, quanto meno, in quelli campani, traendo questa congettura dall'indicazione del luogo di ricezione della legge (*Capuae*). Passando, poi, al testo dispositivo

⁸⁵⁰ R. Astolfi, *Studi cit.*, pp.92-93.

⁸⁵¹ R. Astolfi, *Studi cit.*, p.100.

⁸⁵² P. Voci, P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. I. Dal Principato alla fine del IV secolo*, (già in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, II, 1982) in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, p.335. Il *salgamum* era *quidquid militibus ab eorum hospitibus praebetur*, cfr. A. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, s.v. *Salgamum*, IV, secunda impressio anastatica confecta quartae editionis aa.1864-1926, Patavii, p.199.

⁸⁵³ I. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, II, Lipsiae MDCCXXXVII, p.360.

vero e proprio, esso non fornisce indicazione alcuna che possa aiutarci nella nostra opera di interpretazione.

La soluzione, quindi, non è semplice, né la dottrina si pronuncia su questo punto⁸⁵⁴. Si può dire soltanto che in quanto intestata a entrambi gli imperatori, secondo il principio dell'unità normativa, dovremmo ritenere che la legge valesse per tutto l'impero, così come pensare che, data la materia oggetto della regolamentazione, non vi fossero differenze sostanziali tra le due i vari territori dell'impero.

Tuttavia, oltre a queste notazioni, possiamo proporre ulteriori congetture.

La fonte in questione è stata studiata da Voci⁸⁵⁵, il quale ne ha fatto termine di confronto con CTh.7.9.2, ipotizzando che le due leggi possano essere alla base di un presunto contrasto normativo tra le due Occidente e Oriente.

Vediamo il testo di questa seconda fonte normativa:

IMPP. CONSTANTIUS ET CONSTANS AA. LEONTIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Ne quis comitum vel tribunorum au(t) praepositorum aut militum nomine culcitas lignum oleum a suis extorqueat hospitibus nec volentibus, vel magis[tra]tibus vel hospitibus in praedictis speciebus aliquid auferan(t), sed provinciales sint nostri ab hac praebitione (se)curi, comitibus tribunis vel certe praepositis militib(us)que gravi vexationi subiacentibus.* DAT. V ID. OCT. CONSS.

Secondo lo studioso, la divergenza tra le due norme risiederebbe in questo: mentre CTh.7.9.1 consente al padrone di casa di fornire agli *hospites* vivande e quant'altro, purché non vi sia costretto, l'altra legge, invece, sembrerebbe vietare anche la prestazione spontanea. Ancora, poi, mentre CTh.7.9.2 si può attribuire all'Oriente e quindi a Costanzo, in quanto indirizzata a Leonzio, prefetto del pretorio orientale, la prima, invece, viene ricondotta da Voci a Costante, in quanto risulta *accepta* a Capua, quindi in Occidente.

Assumere quest'ultima osservazione significa dare per scontato che ogni imperatore indirizzasse una *lex generalis*, in primo luogo, a un qualsivoglia destinatario della propria parte. Se ciò è vero in generale, dall'altro lato, però, è necessario contestualizzare CTh.7.9.1 nell'ambito della produzione normativa dei figli di Costantino.

Innanzitutto, nel caso di CTh.7.9.2, ancorché la sua *subscriptio* sia mutila e quindi nulla dica intorno alla località in cui sarebbe stata *data*, tuttavia possiamo provare a tenere per buona la paternità di Costanzo II, sulla base della destinazione della legge a Leonzio, alto funzionario orientale.

Nel caso, al contrario, di CTh.7.9.1 i dubbi sono più incisivi. Anche in questo caso la *subscriptio* non soltanto non ci informa sulla *datio*, ma, per di più, la sola indicazione dell'*acceptio* non è di per sé sufficiente per poter affermare con sicurezza che la legge sia stata emanata in Occidente. Se, quindi, consideriamo questo elemento unitamente al fatto che la disposizione è indirizzata a un destinatario (i *provinciales* senza alcuna ulteriore specificazione) che non ci permette di dire nulla sulla localizzazione geografica, ne consegue che, al limite, il provvedimento possa esser stato emesso dallo stesso Costanzo II in Oriente e "ricevuto" in Occidente.

Una simile ricostruzione, in verità, non appare del tutto peregrina, sol considerando che le fonti del Teodosiano del periodo che stiamo esaminando, così come della successiva età dei Valentinianidi, presentano testimonianze di questo tipo.

Un esempio di tal fatta che avremo modo di riprendere più avanti, è rappresentato proprio da CTh.6.4.18 di Valentiniano I, la quale, emessa a Milano, risulta *accepta* a

⁸⁵⁴ Sul punto Giuffré, il quale non affronta l'esame di questa costituzione come della successiva CTh.7.9.2, rinvia al noto scritto di Luzzatto sull'efficacia generale o meno delle costituzioni imperiali "provinciali", cfr. V. Giuffré, "Iura" e "arma". *Intorno al VII libro del codice teodosiano*, Napoli 1981, p.134,

⁸⁵⁵ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.335,

Costantinopoli. Con riferimento a tale fonte, vedremo, infatti, che Voci e de Dominicis la ritengono attendibile in ordine all'invio dalla *pars Occidentis* alla *pars Orientis*⁸⁵⁶.

Concludendo, quindi, su questo punto, nulla di strano che le cose siano andate così, anche perché, a differenza di Voci che la ritiene una legge di Costante, troviamo Dillon, il quale la attribuisce a Costanzo II⁸⁵⁷.

A quanto appena detto, poi, può aggiungersi un'altra considerazione. CTh.7.9.2, comunque, menziona nel testo sempre i *provinciales* (*sed provinciales sint nostri ab hac praebitione (se)curi*), garantendoli dalle imposizioni che la norma orientale vuole evitare. In considerazione di ciò e sempre volendo ipotizzare che i provinciali in questione siano proprio i « provinciali di tutto l'impero », appare difficile pensare che i due imperatori regolassero la materia in maniera così antitetica. Se, al contrario, pensiamo che entrambe le costituzioni appartengano alla medesima *pars* e quindi al medesimo imperatore, la discrasia tra le stesse potrebbe spiegarsi alla luce di un normale avvicendamento nel tempo di leggi. Quest'ultima potrebbe essere la ragione per cui il Codice di Giustiano ha recepito soltanto CTh.7.9.2 (=C.I.12.41.1⁸⁵⁸).

Vi è ancora un'ulteriore riflessione da porre. Al di là delle congetture formulate intorno a un possibile invio di CTh.7.9.1 dall'Oriente verso l'Occidente, vi è da rilevare che la datazione di CTh.7.9.2 non è sicura. Mentre Seeck⁸⁵⁹, seguito da Voci, ritiene che la legge in questione risalga al 340 d.C., Mommsen, al contrario, non pare decidere in maniera univoca per questo anno. Lo storico tedesco, infatti, pone l'alternativa tra il 340 e il 361.

Se, quindi, il reale anno di emanazione di CTh.7.9.2 fosse quest'ultimo⁸⁶⁰, la seconda legge sarebbe stata presa a distanza di circa vent'anni dalla prima, quindi, l'idea che, dopo tutti quegli anni, possa esser stata varata una nuova normativa, per certi versi anche dissonante da quella precedente, non appare per nulla difficile da ammettere, nè da ritenere, per forza fonte, di un contrasto.

A seguire, va testimonianza molto interessante che proviene dal libro XVI del Teodosiano, medesimo titolo II relativo all'organizzazione ecclesiastica e ai privilegi di cui godevano i propri membri, la quale rileva per l'indicazione del destinatario.

Si tratta di CTh.16.2.10⁸⁶¹:

IMPP. CONSTANTIUS ET CONSTANS AA. UNIVERSIS EPISCOPIS PER DIVERSAS PROVINCIAS. *Ut ecclesiarum coetus concursu populorum ingentium frequentetur, clericis ac iuvenibus praebeatur immunitas repellaturque ab his exactio munerum sordidorum. Negotiatorum dispendiis minime obligentur, cum certum sit quaestus, quos ex tabernaculis adque ergasteriis colligunt, pauperibus profuturos. Ab hominibus etiam eorum, qui mercimoniis student, cuncta dispendia esse sancimus.*

⁸⁵⁶ Cfr. *infra*.

⁸⁵⁷ J. Dillon, *The Justice of Constantine. Law, Communication and Control*, University of Michigan Press, 2012, p.53 ed ivi nt.74.

⁸⁵⁸ Imperatores Constantius, Constans. *Ne quis comitum vel tribunorum aut praepositorum aut militum nomine salgami gratia, id est culcitas lignum oleum a suis extorqueat hospitibus: sed nec volentibus hospitibus in praedictis speciebus aliquid auferant: sed provinciales sint nostri ab hac praebitione securi: comitibus tribunis vel certe praepositis militibusque gravi vexationi subiacentibus.* * CONSTANTIUS ET CONSTANS AA. LEONTIO PP. * <A 340 ? D. V ID. OCT.....CONSS.>.

⁸⁵⁹ O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, p.188.

⁸⁶⁰ Secondo Mommsen, infatti, si ipotizza che CTh.7.9.2 possa appartenere anche al 11 ottobre del 361, quindi poco tempo prima della sua morte avvenuta nei primi giorni del mese di Novembre. Per quanto poi riguarda la titolazione imperiale di questa fonte, lo storico tedesco annota "IDEM aa.", basandosi su CTh.7.9.1 che precede immediatamente e che reca "IMPP. Constantius et Constans AA.". Al di là del fatto che Costante era morto da tempo (ricordiamo che molte *inscriptions* di questo periodo sono caratterizzate dalla particolarità di riportare il nome dell'ex Augusto d'Occidente anche in leggi di molto successive alla sua morte), vi è da dire che già nel 360 si era avuta la proclamazione a imperatore del nuovo Augusto Giuliano, cfr. P. Maraval, *I figli di Costantino*, Palermo 2015, p.165.

⁸⁶¹ C. Shepardson, *Late antique Antioch and the spatial politics of religious controversy*, Berkeley/Los Angeles/London 2014, p.206.

Parangariarum quoque parili modo cesset exactio. Quod et coniugibus et liberis eorum et ministeriis, maribus pariter ac feminis, indulgemus, quos a censibus etiam iubemus perseverare immunes. DAT. VII KAL. IUN. CONSTAN(TINO)P(OLI) CONSTANTIO VI ET CONSTATE CONSS.

È questa una disposizione di grande favore con la quale Costanzo II (la *datio* risulta a Costantinopoli) stabilisce una serie di privilegi personali nei confronti di chierici e loro familiari⁸⁶².

Per quanto concerne i dati riportati nella sua *subscriptio* dobbiamo osservare che, stando alla data riportata dai manoscritti, la legge dovrebbe risalire al 26 maggio 353. Mommsen congettura, invece, che possa risalire al 320⁸⁶³, mentre si ritiene che sia corretta la datazione proposta da Seeck che la riporta al 346⁸⁶⁴.

Se, pertanto, la cronologia proposta da quest'ultimo studioso cogliesse nel vero, la legge potrebbe rientrare a pieno titolo nel nostro novero, e, quindi, prestarsi a un'attenta valutazione, in quanto si rivolge a "tutti i vescovi per le diverse provincie", assumendo "una portata generalissima", come afferma Bove⁸⁶⁵.

⁸⁶² A. J. B. Sirks, *The Summaria Antiqua Codicis Theodosiani in the ms. vat. reg. Lat. 886*, in ZSS,113,1996, p.261. Il Teodosiano riporta un'altra costituzione, risalente a qualche anno prima, in linea con il tenore della presente fonte, cfr. G. L. Falchi, *Legislazione e politica ecclesiastica nell'impero romano dal 380 d.C. al Codice Teodosiano*, in AARC, VI, Città di Castello (PG), 1986, p.184. Si tratta di CTh.16.2.8 del 27 agosto del 343, riporta anche dal Codice di Giustiniano sotto la numerazione C.1.1.3.1: "Imp. Constantius a. clericis salutem dicit. *Iuxta sanctionem, quam dudum meruisse perhibemini, et vos et mancipia vestra nullus novis collationibus obligabit, sed vacatione gaudebitis. Praeterea neque hospites suscipietis et si qui de vobis alimoniae causa negotiationem exercere volunt, immunitate potientur.* Dat. VI kal. sept. Placido et Romulo cons." Se ci attenissimo alla sua cronologia, anno 343, la legge in questione potrebbe rientrare a pieno titolo nel novero delle fonti che stiamo passando in rassegna, ancorché l'*inscriptio* rechi il nome del solo Costanzo II, aspetto "normale" e "costante", come detto, nella tradizione delle leggi dei Costantinidi. Tuttavia, nel presente caso, CTh.16.2.8 potrebbe riportare un'*inscriptio* fedele ai dati che trasmette, in quanto il solo nome dell'Augusto d'Oriente si trova coordinato con il verbo *dicit* al singolare. In conclusione, dunque, a meno di non voler supporre un intervento modificativo che oltre a cancellare il nome di Costante, abbia anche mutato il verbo da *dicitur* a *dicit*, può ritenersi, con la Cuneo, che la disposizione (una lettera di risposta a una petizione rivolta da un gruppo di ecclesiastici, dice l'autrice) sia frutto dell'esclusiva volontà dell'imperatore d'Oriente, cfr. P. O. Cuneo (a cura di), *La legislazione cit.*, pp.122-123.

⁸⁶³ T. Mommsen, *Prolegomena cit.*, p.CCXXX. Se la datazione proposta dall'autore fosse esatta, comunque l'*inscriptio* di CTh.16.2.10 sarebbe ugualmente degna di nota, in quanto la legge sarebbe da ricondurre alla legislazione di Costantino quando ancora divideva l'impero con Licinio e costituire un'ulteriore fonte di prova per arguire l'esistenza di un regime di unità normativa a quel tempo.

⁸⁶⁴ O. Seeck, *Regesten cit.*, p.194. Cfr. anche *La legislazione di Costantino II cit.*, p. 143. Anche lo stesso Mommsen aveva considerato che negli anni 352-354 Costanzo II non si era trovato a Costantinopoli, ma, alla fine, seppur dubitativamente, aveva proposto l'attribuzione a Costantino, riportandola al 320 e nello stesso senso, successivamente, hanno pensato anche Ferrari e Biondi, cfr. L. Bove, *Immunità fondiaria di chiese e chierici nel basso impero*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio Ruiz*, vol. II, Napoli 1984, p.890 ed ivi anche nt.13. Considerazioni intorno alla datazione del 320 proposta dal Mommsen anche in P. Frezza, *L'esperienza della tolleranza religiosa fra pagani e cristiani dal IV al V sec. d.C. nell'Oriente ellenistico*, in *SDHI*, 55,1989, p.85. Contrario alla datazione del manoscritto è Gaudemet, il quale, sulla scorta di Gotofredo, *ad legem*, infatti, rileva l'inconciliabilità della data del 353 con la presenza di Costanzo a Costantinopoli, seguendo la data del 346, salvo poi a considerare comunque limitata alla sola *pars Orientis* la stessa costituzione, cfr. J. Gaudemet, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^{ème} siècle*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, II, Milano 1956, pp.327 e 328 nt.10. *Contra*, invece, Falchi, il quale accoglie la data del Teodosiano, riportando, quindi, la costituzione all'epoca in cui Costanzo II era unico imperatore e giustificando in tal modo, per ovvi motivi, la destinazione universale della stessa, cfr. G. L. Falchi, *La diffusione della legislazione imperiale ecclesiastica nei secoli IV e V*, in *Legislazione imperiale e religione nel IV secolo*, AA.VV., Roma 2000, pagg139 e 140. Dubbioso si mostra De Giovanni, il quale mantiene la perplessità intorno alla cronologia, senza, tuttavia indugiare sulla destinazione universale, cfr. L. De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli 1980, p.65.

⁸⁶⁵ L. Bove, *Immunità fondiaria cit.*, p.890. Sulla presente costituzione anche G. Barone-Adesi, *Il ruolo sociale dei patrimoni ecclesiastici nel C.Th.*, in *BIDR*, 83, 1980, il quale, però, nulla osserva intorno all'ampia destinazione risultante dall'*inscriptio*.

Il testo, poi, avvalorava ancor di più il tenore "universale" della costituzione, dal momento che richiama, come dice la Cuneo, "il *concorsus populorum* nel *coetus ecclesiarum*", menzionando la "pluralità dei popoli".

La particolare destinazione di CTh.16.2.10, in verità, non ha destato grande attenzione nella dottrina dei rapporti legislativi, probabilmente a causa del fatto che la datazione risultante dai manoscritti la situa nel 353, quindi in periodo di impero retto da un unico Augusto. In ogni caso, non può farsi a meno di notare la prudenza di Dove, allorché accennando alla nostra costituzione in tema di rapporti tra l'autorità del vescovo e l'imperatore, afferma che la *lex* è "documentalmente" rivolta *universis episcopis per diversas provincias*, chiaramente nel senso che almeno formalmente la misura normativa concerneva tutti i vescovi dell'impero⁸⁶⁶.

A sostegno e indiretta conferma, infine, della portata universale della costituzione in parola, si potrebbe addurre un'ulteriore considerazione che nasce dal confronto con le parole usate nell'*Epistula Valentiniani Valentis Gratiani de moenibus instaurandis et de redditibus fundorum civitatum Asiae* del 370/371 d.C.⁸⁶⁷.

Come testimonia la stessa denominazione di questa *epistula*, insieme con il suo contenuto, trattasi di una costituzione dal carattere territoriale. Ai fini del confronto di cui sopra, è sufficiente riportare le parole contenute nell'esordio: " (*Quod ex redditibus fundorum iuris re(i publicae, quo)s intra Asiam diversis quibusque civitatibus....*". Si parla qui di fondi ricompresi in diverse città all'interno dell'Asia; certo, emerge un carattere di generalità, ma pur sempre circoscritto ad una ben precisa zona e il legislatore lo sottolinea attraverso l'uso dell'aggettivo *diversis* riferito a *civitates*⁸⁶⁸. Si tratta, in sostanza, dello stesso aggettivo che ritroviamo nella *inscriptio* di CTh.16.2.10, ma con un'accezione più ristretta. La riflessione, pertanto, che si vuol tentare è nel senso che pur ricorrendo, in entrambi i casi, l'utilizzo dello stesso aggettivo, tuttavia il contesto deve aiutare l'interprete per tentare di individuare il campo di efficacia della norma. Laddove il legislatore intendeva limitare la portata di una legge, lo specificava attraverso il riferimento alla regione alla quale la disposizione medesima era indirizzata, mentre quando non specificava, come nel caso dell'*inscriptio* di CTh.16.2.10, dobbiamo ritenere che lo stesso non poneva limiti e quindi, potenzialmente, la legge poteva valere per tutto l'impero.

Passando, adesso, alle costituzioni imperiali che si segnalano per il testo, restando in tema di religione iniziamo da CTh.16.10.3, la quale dovrebbe risalire al 346⁸⁶⁹ e la cui *subscriptio*, purtroppo, non ci informa sulla località dalla quale provenga:

IMP. CONSTANTIVS A. AD CATVLLINVM P(RAEFECTVM) V(RBI). *Quamquam omnis superstitio penitus eruenda sit, tamen volumus, ut aedes templorum, quae extra muros sunt positae, intactae incorruptaeque consistant. Nam cum ex nonnullis vel ludorum vel circensium vel agonum origo fuerit exorta, non convenit ea convelli, ex quibus populo Romano praebeatur priscarum sollemnitatis voluptatum.* DAT. KAL. NOV. CONSTANTIO IIII ET CONSTATE III AA. CONSS.

Con questa costituzione il legislatore condannava ogni *superstitio*, ma nel contempo statuiva che i templi collocati fuori le mura rimanessero intatti, dal momento che da essi avevano tratto origine giochi e spettacoli. Pertanto, al legislatore non sembrava conveniente che fossero distrutti quei luoghi di interesse storico che avevano arrecato fasto al *populus Romanus*.

⁸⁶⁶ E. Dove, "Ius principale" e "catholica lex". Dal Teodosiano agli editti su Calcedonia. Napoli 1995, p.167 e praecipue nt.114.

⁸⁶⁷ Fira, I, (*Leges*), 108, Firenze 1968, pp.511-513.

⁸⁶⁸ D'altro canto, se si prosegue con la lettura del testo epigrafico, non mancano di certo le conferme circa il carattere locale della misura normativa:

⁸⁶⁹ Dubbioso sulla data si mostra Castello che pone l'alternativa con il 342, cfr. C. Castello, *Cenni sulla repressione del reato di magia dagli inizi del Principato fino a Costanzo II*, in *AARC*, VIII, 1990, p.679 e p.686. Al 342 guarda L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.139.

Discussa è la paternità della costituzione in questione in ragione del fatto che l'*inscriptio* della legge riporta il nome del solo Costanzo II. Partendo dalla qualifica del destinatario della stessa, Gotofredo ritiene che l'autore della legge sia Costante, imperatore dell'Occidente⁸⁷⁰. Nella letteratura più recente, invece, notiamo come Castello riferisce la legge all'intero collegio imperiale, mentre la Baccari, dal canto suo, la ascrive alla produzione normativa di Costanzo II⁸⁷¹.

Al di là di questi aspetti che mantengono la loro importanza, comunque, l'interesse di questo testo normativo scaturisce proprio dall'espressione, *populus Romanus*, che per i romanisti dev'essere adeguatamente intesa, dal momento che, come afferma la Baccari⁸⁷², di volta in volta è da ritenere come comprensivo di tutti i *cives orbis Romani* ovvero limitatamente agli abitanti dell'*Urbs*.

Nel caso di CTh.16.10.3, dunque, quale significato assegnare? Nel caso specifico, un'analisi preliminare volta a questo scopo dovrebbe prendere le mosse dalla qualifica del destinatario della legge, proprio per la connessione che potrebbe instaurarsi con il contenuto.

La legge è, infatti, indirizzata al *praefectus Urbi* Catullino. Ciò potrebbe indurci a pensare con Frezza⁸⁷³ che la costituzione possa aver avuto riguardo alla città di Roma, quantunque la *subscriptio* non dica nulla in merito ad una possibile *datio* ovvero *propositio* avvenuta nell'*Urbe*, come per esempio è possibile scorgere in altri casi presenti soprattutto nella legislazione costantiniana.

Peraltro l'*inscriptio* reca soltanto il nome di Costanzo II che, al netto delle ben note lacune e imprecisioni presenti nelle *inscriptiones* delle leggi di questo periodo, se fosse confermata la sua paternità, potrebbe deporre anche per un possibile caso di invio dall'Oriente all'Occidente. Si consideri, infatti, che al tempo di CTh.16.10.3 ancora non esisteva un prefetto urbano di Costantinopoli, quindi il destinatario in questo caso non poteva che essere l'unico prefetto al tempo esistente soltanto a Roma⁸⁷⁴.

Fermo restando quanto detto, se dovessimo ipotizzare che la paternità della legge sia realmente di Costanzo II⁸⁷⁵ e non di Costante, già basterebbe questa prima argomentazione per indurci a considerare CTh.16.10.3 quale esempio rilevante ai fini della tematica dei rapporti legislativi, dal momento che, anche laddove l'espressione in commento, *populus Romanus*, fosse da intendere come popolo della città di Roma, comunque la testimonianza sarebbe pur sempre interessante.

⁸⁷⁰ I. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, VI, pars I, Lipsiae MDCCXLIII, p.298.

⁸⁷¹ M. P. Baccari, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 1996., p.138.

⁸⁷² M. P. Baccari, *Cittadini cit.*, p.133.

⁸⁷³ P. Frezza, *L'esperienza della tolleranza religiosa cit.*, pp.72-73 e p.83.

⁸⁷⁴ Invero la prefettura urbana fece la sua comparsa nella capitale d'Oriente soltanto intorno al 359, cfr. G. Dagron, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)*, Torino 1991, p.239.

⁸⁷⁵ Al di là del dato testuale la costituzione immediatamente precedente la nostra, CTh.16.10.2 del 341, appartiene allo stesso Costanzo II e le parole "*cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania*", sono indicative di un medesimo corso normativo, insieme con CTh.16.10.4 e CTh.16.10.6, cfr. L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.139 ed ivi anche nt.77. Ancora indugiando sul rapporto sul richiamo a CTh.16.10.2, prendendo spunto da uno studio di De Giovanni sui rapporti tra l'imperatore Costantino e il paganesimo del suo tempo, potremmo anche inferire ulteriori elementi utili alla nostra indagine. Infatti prendendo le mosse dallo studio e analisi del noto rescritto di Costantino agli abitanti di Spello, De Giovanni, nell'esegesi del concetto di *superstitio*, giunge a ritenere che tale documento, emanato sul finire della vita di Costantino ed in ogni caso a partire dal 326, abbia costituito l'applicazione particolare di una legge universale, emessa dall'imperatore cristiano dopo la sconfitta di Licinio, che, piuttosto che vietare la *superstitio* in quanto tale, abbia invero avuto riguardo al divieto dei sacrifici. Di questa legge vi sarebbe conferma tanto in Eusebio (*vita Const.*, II,45), quanto appunto in CTh.16.10.2 di Costanzo II che la richiama, peraltro con un taglio assai generale, da far propendere che anche essa stessa potesse essere una legge valevole per tutto l'impero (*...Nam quicumque contra legem divi principis parentis nostri et haec nostrae mansuetudinis iussionem ausus fuerit sacrificia celebrare...*). Per maggiori approfondimenti, cfr. L. De Giovanni, *Costantino e il mondo pagano*, Napoli, p.137.

Nonostante ciò, però, non pare che sia questo il significato proprio da assegnare all'espressione citata, bensì il diverso e più lato riferimento a tutti i *cives* dell'Impero. Se, infatti, la Baccari non indugia su questo aspetto, Castello, dal canto suo, afferma che è "quasi certo che la norma abbia provocato malcontenti in tutto l'Impero, sebbene soprattutto nella parte occidentale"⁸⁷⁶, specificazione, quest'ultima, condivisibile, in quanto è probabile che i maggiori effetti si siano visti in quei territori in cui si era più legati alla tradizione latina.

Per quanto concerne la costituzione successiva, CTh.16.10.4, sulla stessa pende una questione che riguarda la sua datazione:

idem aa.? IMP. CONSTANTIUS A. AD TAURUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Placuit omnibus locis adque urbibus universis claudi protinus templa et accessu vetito omnibus licentiam delinquendi perditis abnegari. Volumus etiam cunctos sacrificiis abstinere. Quod si quis aliquid forte huiusmodi perpetraverit, gladio ultore sternatur. Facultates etiam perempti fisco decernimus vindicari et similiter adfligi rectores provinciarum, si facinora vindicare neglexerint.* DAT. KAL. DEC. CONSTANTIO IIII ET CONSTATE III AA. CONSS.

La legge stabilisce, con riferimento a tutto l'impero⁸⁷⁷ (*omnibus locis adque urbibus universis*) la chiusura dei templi e inoltre comanda a tutti (*cunctos*) di astenersi dai sacrifici. Non essendo questa la sede per un'approfondita disamina del merito per la quale si rinvia a testi più indicati⁸⁷⁸, tuttavia non pare che questa fonte possa rientrare nel nostro novero, in quanto, sebbene il Codice Teodosiano riporti la data del 346, sembra invece che la *lex vada* ricondotta a un'età successiva, quando Costanzo II era ormai diventato imperatore unico dell'impero⁸⁷⁹. Se quest'ultima, quindi, sembra essere la posizione della dottrina dominante, non si può fare a meno di indicare anche la posizione di Stein, il quale, pur con le dovute cautele del caso, preferisce mantenere la data del manoscritto⁸⁸⁰. In conclusione, quindi, se CTh.16.10.4 fosse realmente del 346 non dovrebbero esserci dubbi circa la sua verosimile estensione a tutto l'impero romano, e, in ogni caso, essa sarebbe in linea con CTh.16.10.3: in entrambi i casi, infatti, le norme inibiscono l'uso dei templi pagani.

Tuttavia, trovandoci di fronte ad un quadro così controverso, è preferibile sospendere il giudizio e commentare con Seeck " che non si potrà mai dire una parola definitiva sulla cronologia delle costituzioni imperiali, quando essa è incerta, a meno che non si avrà modo di scoprire nuovo materiale, soprattutto epigrafico"⁸⁸¹.

Ancora, proseguiamo con CTh.13.4.2 del 2 agosto 337:

IMP. CONSTANTINUS A. AD MAXIMUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Artifices artium brevi subdito comprehensarum per singulas civitates morantes ab universis muneribus vacare praecipimus, si quidem ediscendis artibus otium sit adcommoandum; quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios erudire.* DAT. IIII NON. AUG. FELICIANO ET TITIANO CONSS.

⁸⁷⁶ C. Castello, *Cenni sulla repressione cit.*, p.687.

⁸⁷⁷ C. Castello, *Cenni sulla repressione cit.*, p.687.

⁸⁷⁸ Cfr. il già citato *Costantino e il mondo pagano* di L. De Giovanni.

⁸⁷⁹ De Giovanni e Castello riportano la costituzione al 356, cfr. rispettive *op.cit.*, mentre Gaudemet al 354, cfr. J. Gaudemet, *La politique religieuse imperiale au IVe siècle*, in J. Gaudemet – P. Siniscalco – G. L. Falchi, *Legislazione imperiale e religione nel IV secolo*, Roma 2000, p.30. Già lo stesso Mommsen manifestava delle perplessità, pur propendendo per la data del 354.

⁸⁸⁰ E. Stein, *Geschichte des spätromischen Reiches*, I, Wien 1928, p.205 nt.4

⁸⁸¹ O. Seeck, "Die Reichspräfektur des vierten Jahrhunderts", in *Rhein. Mus.*, LXIX 1914, p.35

Come si può osservare, la prescrizione normativa riguarda gli *artifices*⁸⁸² che dimorano *per singulas civitates*. La costituzione, che dovrebbe appartenere a Costantino II, di cui peraltro si ignora il luogo di emanazione, non contiene altri riferimenti che siano indicativi di una settorializzazione nello spazio.

Prendendo un altro testo che rileva per il suo contenuto, consideriamo CTh.11.30.22 del 24 febbraio 343:

IMPP. CONSTANTIUS ET CONSTANS AA. AD SCYLACIUM. *Omnes praesides moneantur, ut, si quis provocatione sibi opus esse cognoscit, iuxta morem ordinemque legum accipiant libellos et ad eos qui consuerunt audire transmittant, nec appellantes iniuriarum adflictatione deterritos a suffragio necessariae defensionis expellant. Inponimus enim praesentis multae fascem, ut iudex, qui suscipere neglexerit, auri libras X et officium eius quindecim pendat.* P(RO)P(OSITA) CYZICO VI KAL. MART. PLACIDO ET ROMULO CONSS.

La disposizione sanciva che “tutti” i *praesides*, giudici di prima istanza, erano avvertiti nel senso di *accipere libellos iuxta morem ordinemque legum*, nonché a trasmettere i relativi fascicoli ai giudici superiori⁸⁸³. Data la natura della materia che, appunto, afferisce a questione di procedura giudiziale, è difficile reputare che essa non fosse valida per tutto l'impero⁸⁸⁴.

Un altro esempio di testo che potrebbe essere indicativo è quello che si riferisce agli *universi officiales diversorum officiorum* e cioè CTh.8.7.3 del 27 maggio 349:

IMP. CONSTANTIUS A. AD SILVANUM COM(ITEM) ET MAGISTRUM MILITUM. POST ALIA: *Universi officiales diversorum officiorum, qui ex protectoribus epistulas meruerunt, officiis pristinis militiaeque reddantur nec opponant quaesitae sibi vocabulum dignitatis.* DAT. VI KAL. IUN. SIRMI LIMENIO ET CATULLINO CONSS.

Il brano sopra riportato concerne « tutti » gli ufficiali dei diversi uffici, i quali si erano procacciati la possibilità di mutare il proprio titolo di servizio. Date le modalità, il legislatore dispose che essi venissero, pertanto, ricondotti alle precedenti mansioni. Nonostante la brevità del dettato normativo, non dovrebbero esserci dubbi sulla sua portata universale.

Dopo aver passato in rassegna questo primo gruppo di fonti, cerchiamo di avanzare qualche conclusione. Come già detto all'inizio, i brani dei Costantinidi restituitici dal Teodosiano si trovano in uno stato che non ci consente di fornire delle salde spiegazioni, in quanto, come visto, le ipotesi ricostruttive che si possono formulare sono tante. Ad una corretta comprensione e contestualizzazione dei brani osta, in primo luogo, lo stato lacunoso e corrotto dei testi che comporta diversi problemi (dalla difficoltà di individuare l'autore di una legge alla definizione di un'esatta cronologia). Di certo, però, non mancano spunti interessanti

⁸⁸² Gli *artifices* erano artisti dediti a determinate attività, per lo più manuali. A partire da una legge di Costantino del 337 d.C. essi furono esentati dall'assolvimento dei *munera* pubblici, cfr. A. Berger, *Encyclopedic dictionary of roman law*, Philadelphia 1953, p.367. La norma in questione (= C.I.10.66.1) escludeva i medici, i veterinari, gli architetti e gli scultori, cfr. A. Wacke, *Die Anerkennung der Medizin als ars liberalis und der Honoraranspruch des Arztes*, in *ZSS*, 113, 1996, p.405 nt.102.

⁸⁸³ Cfr. F. Pergami, *Organizzazione giudiziaria e responsabilità dei funzionari*, in *Nuovi studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2014, pp.71-72. Su questa fonte cfr. anche O. F. Robinson, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London/New York, 2007; S. D. W. Lafferty, *Law and Society in the Age of Theoderic the Great. A Study of Edictum Theoderici*, Cambridge 2013, p.133.

⁸⁸⁴ Il Teodosiano restituisce questa *lex generalis* nell'esemplare che risulta *propositum* a Cyzico, una località orientale. Per quanto concerne, invece, il destinatario, Mommsen nulla specifica in ordine alla sua qualifica, cfr. T. Mommsen, *Prolegomena cit.*, p.CCXXVII. A questo riguardo, Jones ritiene che *Scylacius* sia un *vicarius Asiae*, dal momento che appare probabile che la legge, in quanto relativa alla regolamentazione degli appelli, fosse indirizzata a un magistrato superiore rispetto ai governatori provinciali, A.H.M Jones, J. R. Martindale & J. Morris, *The Prosopography of the later roman empire*, I, A.D.260-395, Cambridge 1971, p.811.

per formulare ipotesi diverse anche sotto il profilo del cosiddetto dualismo legislativo. È possibile, come visto, avanzare anche nuove proposte per leggere sotto una diversa luce le singole norme e i rapporti tra le stesse: per esempio, piuttosto che fermarsi, come fa la dottrina dualista, a un primo livello di analisi che porta in evidenza un apparente contrasto tra una norma di provenienza occidentale e una orientale, si può andare oltre e ipotizzare che quel « contrasto » sia soltanto apparente, nel senso che dipende dallo stato dei brani così come li leggiamo oggi (si pensi al rapporto tra CTh.7.9.1 e 2). Altrove, poi, come nel caso della norma sul divieto di nozze tra zio e nipote, non per forza deve arrivarsi alla conclusione che esistessero due diversi regimi normativi, ma al contrario può anche pensarsi che esistessero una norma universale e poi una od anche più eccezioni proprio per singole realtà locali (realtà più probabile nel campo privatistico che in quello pubblicistico).

In altri casi, poi, si è visto come le fonti esaminate non siano comunque avere di indicazioni per ritenerle proprie di tutto l'impero. Anche qui, i libri del Teodosiano che più di altri risultano rilevanti sono il settimo e il sedicesimo, che trattano, rispettivamente, di materia militare e religiosa. Proprio con riguardo alle fonti relative ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa, abbiamo visto tre *leges generales* (CTh.16.2.10, CTh.16.10.3, CTh.16.10.4) che, come ricorda Falchi, si trovano in sintonia con quanto già disposto dal padre Costantino⁸⁸⁵; esse quindi si inseriscono lungo un *continuum* storico-normativo che assicurava l'uniformità di quella politica legislativa in tutto l'impero. Inoltre, poi, il complesso di questi tre brani ci porta ad un'altra conclusione. Se, come sembra, questi provvedimenti sono da attribuire all'opera normativa dell'Augusto d'Oriente, data l'assenza di leggi in materia di Costante o Costantino II, la conseguenza che dobbiamo trarre, *rebus sic stantibus*, è che nel periodo in esame l'unico legislatore ad occuparsi di "religione" fu Costanzo II. Se non ammettessimo, dunque, che queste sue leggi fossero valide per tutto l'impero, dovremmo arrivare alla conclusione poco verosimile che l'Occidente, in quel torno di anni, sarebbe rimasto sfornito di regolamentazione nei settori chiamati in causa.

4.2 I casi di invio di costituzioni imperiali da una parte all'altra dell'impero

Quando abbiamo parlato dello stato della dottrina, si è fatto riferimento alla articolata indagine realizzata da de Dominicis a metà degli anni '50 del secolo scorso. Nell'ambito di questo studio, che prende le mosse proprio dall'età che stiamo considerando, lo studioso, tra le altre cose, ha messo in evidenza delle testimonianze, poche in verità, che proverebbero l'invio di costituzioni imperiali da una parte all'altra dell'impero e che, sempre secondo de Dominicis, sarebbero attestate sino al 395 d.C.⁸⁸⁶

Limitandoci per ora all'età dei Costantinidi, affrontiamo adesso lo studio di questi casi, iniziando da CTh.15.8.1 del 4 luglio 343:

IMP. CONSTANTIVS A. AD SEVERVM PRAEFECTVM VRBI. *Si quis feminas, quae se dedicasse venerationi Christianae legis sanctissimae dinoscuntur, ludibriis quibusdam subicere voluerit ac lupanaribus venditas faciat vile ministerium prostituti pudoris explere, nemo alter easdem coemendi habeat facultatem, nisi aut ii, qui ecclesiastici esse noscuntur aut Christiani homines demonstrantur, competenti pretio persoluto.* DAT. IIII NON. IUL. HIERAP(OLI) PLACIDO ET ROMULO CONSS.

⁸⁸⁵ G. L. Falchi, *op.cit.*, pp.183-184. Per quanto riguarda in particolare CTh.16.2.10 cfr. anche R. Arcuri, *I beni della Chiesa nel VI sec. d.C. tra economia, diritto e religione*, in *Atti Accademia Pontaniana*, LI, Napoli 2012, p.123 nt.1

⁸⁸⁶ M. A. de Dominicis, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra "Occidente e Oriente" nel basso impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, in *Rendiconti della classe di lettere e scienze morali e storiche dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere*, LXXXVII, Milano 1954.

Per quanto concerne questa costituzione essa risulta *data* in una località orientale e, quindi, si attribuisce a Costanzo II⁸⁸⁷. L'aspetto peculiare è rappresentato dal destinatario, Severo, il quale, secondo Mommsen, rivestiva la carica di *praefectus Urbi*.

Ora, come detto prima a proposito di CTh.16.10.3, non può non rilevarsi che a quel tempo, nel 343, questa carica esisteva nella sola città di Roma, mentre l'omologo ufficio costantinopolitano sarebbe stato creato soltanto anni dopo⁸⁸⁸. Il rilievo, infatti, non è sfuggito neanche a de Dominicis, il quale nel suo studio ipotizza che il luogo in cui probabilmente la costituzione sarebbe stata *accepta* sia proprio Roma⁸⁸⁹.

A questa ricostruzione, però, si è opposta la visione di Gaudemet, il quale sostiene che l'aggiunta relativa alla carica di *P.U.* sia dovuta ai compilatori teodosiani⁸⁹⁰, oltre al fatto che Severo non sarebbe attestato nelle liste dei prefetti romani⁸⁹¹ e che, pertanto, CTh.15.8.1 non possa aver avuto una destinazione occidentale.

La diversa ipotesi dello studioso francese, in ogni caso, ha trovato seguito negli scritti degli autori successivi⁸⁹², ancorché de Bonfils, per quanto manifesti qualche perplessità sempre in ordine alla attribuzione della suddetta qualifica, tuttavia, in conclusione, coglie il nesso tra il contenuto della nostra *lex generalis* e le competenze del *praefectus Urbi*⁸⁹³. Rileva, inoltre, il fatto che quest'ultimo, noto sostenitore del dualismo legislativo, non sembra far leva su tale incongruenza per avallare l'idea di una separazione normativa.

L'incertezza, quindi, che regna al riguardo, se da un lato non può condurci, come fa Gaudemet, ad accettare semplicisticamente la conclusione secondo la quale, esclusa la qualifica di *praefectus Urbi*, Severo debba esser stato necessariamente un funzionario orientale, rende semmai preferibile l'idea della Cuneo, secondo la quale si dovrebbe rinunciare ad identificarlo⁸⁹⁴.

Un'altra testimonianza è offerta da CTh.12.1.39 del 1 aprile 349:

IMPP. CONSTANTIUS ET CONSTANS AA. AD ANATOLIUM P(RAEFECTUM) P(RAETORIO). *In perpetuum observandum esse sancimus, ut citra iniuriam corporis, quod in servis etiam probrosum atque postremum est, cuncti primarii et curiales praecepta a iudicibus exequantur. Frequenti ergo monitione atque hortatu tam primarios curiarum quam hos, qui magistratus gerunt atque gesserunt, sinceritas tua incitare debebit, ut promptius praecepta suscipiant omni corporalis contumeliae timore sublato.* DAT. KAL. AP(RI)L. ANTIOCHIAE LIMENIO ET CATULLINO CONSS.

Anche per questa seconda costituzione, secondo l'analisi di de Dominicis, ci troveremmo di fronte ad un invio dall'Oriente all'Occidente, in quanto la *subscriptio* ci informa che la costituzione è stata *data* ad Antiochia e l'*inscriptio* contempla Anatolio, quale *praefectus praetorio* dell'Illirico.

Così come abbiamo visto prima, anche qui, non è mancata l'attenzione di Gaudemet, il quale ha sollevato un'obiezione relativa all'incongruenza tra la qualifica del destinatario e la

⁸⁸⁷ T. A. J. McGinn, *Ne serva prostituatur*, in ZSS, 107, 1990, p.339 nt.88.

⁸⁸⁸ Il primo prefetto costantinopolitano di nome Onorato è attestato per l'anno 359, cfr. G. Dagron, *Costantinopoli cit.*, p.239.

⁸⁸⁹ M. A. de Dominicis, *Il problema cit.*, p.389.

⁸⁹⁰ J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-empire d'après un ouvrage récent*, in SDHI, 21, 1955, p. 324 ed ivi per altra bibliografia.

⁸⁹¹ O. Seeck, *Regesten cit.*, p.119.

⁸⁹² A. Sicari, *Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Un problema di politica legislativa nell'impero romano*. Bari 1991, p.28 nt.6.

⁸⁹³ G. de Bonfils, *Gli schiavi degli ebrei cit.*, p.70 nt.81.

⁸⁹⁴ P. O. Cuneo (a cura di), *La legislazione di Costantino II cit.*, p.117.

datazione della costituzione, riprendendo la tesi di Seeck e, quindi, ritenendo che il destinatario di CTh.12.1.39 fosse un funzionario o governatore provinciale orientale⁸⁹⁵.

A questa ricostruzione, tuttavia, non aderisce la Cuneo, la quale non ritiene sia da escludere una prefettura del pretorio illiriana in capo ad Anatolio proprio per l'anno 349, quindi concludendo che la costituzione possa essere stata inviata dall'Oriente all'Occidente⁸⁹⁶.

Di certo non è possibile in questa sede provare a risolvere problemi di natura palinogenetica intorno ad una costituzione come CTh.12.1.39 che, per identità di destinatario e analogie di tematiche, va esaminata in relazione a quella che la precede e cioè CTh.12.1.38⁸⁹⁷.

In conclusione, però, possiamo ipotizzare che nel caso di CTh.12.1.39 il contenuto potrebbe avvalorare qualche congettura in più.

Come la stessa Cuneo osserva, il testo della costituzione in esame è indubbiamente generale e riguarda la disposizione secondo la quale "tutti" i *primarii* e i *curiales* debbano seguire le istruzioni dei giudici (*cuncti primarii et curiales praecepta a iudicibus exequantur*).

Stante, quindi, questa formulazione totalizzante, non sarebbe difficile ritenere che, appunto, la costituzione sia stata accolta anche da un prefetto della amministrazione occidentale.

4.3 Casi controversi discussi dalla dottrina: confronto tra leggi occidentali e leggi orientali

Lo studio della legislazione dei Costantinidi ha permesso agli studiosi anche la possibilità di effettuare delle comparazioni tra alcune costituzioni di provenienza occidentale ed altre di origine orientale. In particolare, attraverso l'esame di determinati testi, Voci è giunto alla conclusione che, tra le leggi emanate dai figli di Costantino, talvolta vi fu contrasto, talvolta imitazione⁸⁹⁸. Vediamo più da vicino di quali *leges* si tratta.

Il primo caso che si segnala riguarda la disciplina del fenomeno della fuga dei curiali dalle curie e conseguente loro ritorno. La questione mette in relazione tre fonti del Teodosiano, due di origine occidentale e una orientale.

Vediamo le prime due:

CTh.12.1.24 del 12 dicembre 338:

IMP. CONSTANTIUS A. ACONIO CATULLINO VIC(ARI)O AFRIC(AE). *Quicumque fugientes obsequia curiarum affectaverint adumbratae nomina dignitatis, etsi eos spes falsi honoris inluserit, XXX argenti libras inferre cogantur.* ACC. KARTHAG(INE) PRID. ID. DEC. URSO ET POLEMIO CONSS.

CTh.12.1.26 del 1 novembre 338:

IMPP. CONSTANTIUS ET CONSTANS AA. AD CATULLINUM VIC(ARIUM) AFRIC(AE). *Cunctos ex comitibus cuiuslibet ordinis et ex praesidibus et rationalibus et magistris studiorum, denique ex perfectissimis honorarios vel affectus eorum ad civica onera constringes, si quidem rectius patriae vel honoribus vel magistratibus expendere debuissent, quaecumque ab his foedantibus honores consumpta sunt.* DAT. KAL. NOV. URSO ET POLEMIO CONSS.

mentre la terza è CTh.12.1.25 del 28 ottobre 338:

⁸⁹⁵ J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-empire cit.*, p.324.

⁸⁹⁶ P. O. Cuneo (a cura di) *La legislazione di Costantino II cit.*, p.176.

⁸⁹⁷ P. O. Cuneo (a cura di) *La legislazione di Costantino II cit.*, pp.140 e ss.

⁸⁹⁸ P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. I. Dal Principato alla fine del IV secolo*, in *Studi di diritto romano II*, Padova 1985, pp.334-336.

IMP. CONSTANTIUS A. *Quoniam emptae dignitatis obtentu curias vacuefactas esse non dubium est, placuit, ut cuncti, qui suffragiis dignitatum insignia consecuti sunt, inmeriti honoris splendore privati civilium munerum sollemnitate fungantur. Eorum sane intemeratas inconcussasque dignitates volumus permanere, qui vel iudicio provinciarum in officium legationis electi sunt vel honestis testimoniis adminiculis enitentes talium dignitatum privilegia insigniaque meruerunt.* DAT. V KAL. NOV. EMESA URSO ET POLEMIO CONSS.

Per quanto concerne le prime due costituzioni possiamo osservare che esse sono indirizzate a Catullino, *vicarius Africae* e, della prima, sappiamo anche che è stata *accepta* a Cartagine.

Di CTh.12.1.25, invece, non conosciamo il destinatario e deduciamo la sua origine orientale dal fatto che risulta *data* ad Emesa, in Oriente.

Tutte le *leges* esprimono il medesimo indirizzo e cioè quello di combattere il fenomeno dell'acquisto delle dignità da parte dei curiali per mezzo della corruzione⁸⁹⁹ (*suffragiis* come dice il testo di CTh.12.1.25).

Com'è possibile constatare dai riferimenti cronologici, le tre leggi sono state emanate nel 338 d.C. a distanza ravvicinata l'una dall'altra. Ipotizzando un caso di imitazione, potremmo dire che CTh.12.1.25 di Costanzo II sia stato il primo provvedimento normativo che abbia funto da modello per gli omologhi testi emanati da Costante in Occidente. Dall'altro lato, invece, possiamo anche pensare che ognuno degli Augusti abbia legiferato in maniera autonoma (sia pur con formulazioni testuali di ampio respiro⁹⁰⁰) con riferimento a ben precise regioni dell'Impero che, nel caso delle costituzioni occidentali è agevole ravvisare in quelle africane, mentre nel caso di CTh.12.1.25, non conoscendo il destinatario, ignoriamo a chi si sia rivolto Costanzo II.

Sta di fatto che il fenomeno disciplinato attraverso tutte queste misure doveva essere diffuso tanto in Oriente quanto in Occidente, come appunto si trova ad affermare Gotofredo nel suo commento a CTh.12.1.27 che, ancora una volta, ha riguardo alla realtà africana⁹⁰¹.

Un altro caso concerne la convalida delle donazioni. Consideriamo il seguente testo che appartiene a CTh.10.10.6:

IMP. CONSTANTIUS A. AD EUSEBIUM COM(ITEM) R(ERUM) P(RIVATARUM).
Donationes a divo genitore nostro ex privatis rebus factas valere praecipimus. DAT. VIII ID. APRIL.
SAVARIAE CONSTANTIO A. III ET CONSTATE ITERUM CONSS.

Mommsen ritiene che questa costituzione sia del 6 aprile 342⁹⁰². Essa risulta emessa a Savaria, in Pannonia, quindi dovrebbe appartenere a Costante, nonostante la sua *inscriptio* contenga il nome del solo Costanzo II. Il testo dispone che siano valide le donazioni fatte in passato dal padre Costantino.

Secondo Voci questa *lex* si spiegherebbe soltanto ipotizzando l'esistenza di disposizioni normative contrarie prese dai fratelli di Costante, così, indirettamente, assumendo che si tratti di una costituzione destinata a valere soltanto nei suoi territori. In effetti, a ben guardare non esistono nel Teodosiano disposizioni che statuiscono in maniera contraria, quindi, quella di

⁸⁹⁹ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.334.

⁹⁰⁰ Si noti l'uso di *quicumque* in CTh.12.1.24, ovvero *cunctos... cuiuslibet ordinis...* in CTh.12.1.26, ovvero ancora *cuncti* in CTh.12.1.25.

⁹⁰¹ Come lascia chiaramente intendere il riferimento al senato della *splendidissima Karthago*. Cfr. I. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, IV, Lipsiae MDCCXL, p.388.

⁹⁰² Seeck la data al 339, cfr. O. Seeck, *Regesten*, p.48.

Voci rimane soltanto una congettura. Nulla esclude, infatti, che CTh.10.10.6 potesse valere per tutto l'impero.

Passiamo adesso al caso dell'acquisto in favore del *socius liberalitatis imperialis*⁹⁰³. Voci segnala un caso di imitazione tra CTh.10.14.1, del 21 gennaio [346] e che dice essere di Costanzo e CTh.10.14.2 del 17 giugno 348, di Costante. Vediamo rispettivamente i due testi:

IMP. CONSTANTINUS A. AD MYGDONIUM CASTRENSEM S. PALATII. *Si quis forte decesserit eorum, qui communi nomine donatum aliquid a nostra impetraverunt clementia, nec superstites dereliquerit successores, placet, non ad extraneam quamcumque* personam, sed ad socium vel consortem pervenire portionem illius, qui intestatus aut sine liberis defunctus est.* DAT. XII KAL. APRIL. ANTIOCHIA, CONSTANTINO A. IIII ET LICINIO IIII CONSS. (315 [?] Mart. 21)

IMP. CONSTANTINUS A. ORIONI V(IRO) C(LARISSIMO). *Nonnulli in nostro vel patris nostri obsequio constituti nominibus iunctis professionem sibi largientibus nobis tribui poposcerunt. Iubemus itaque, ut si qui forsitan ex his, qui communiter aliquid impetraverint, nullo herede derelicto decesserit, ad consortem potius solacium quam ad personam aliam pars perveniat decedentis.* DAT. XV KAL. IUL. MED(IOLANO) PHILIPPO ET SALLIA CONSS. (348 Iun. 17)

Effettivamente le norme sono molto simili ed offrono a Voci⁹⁰⁴ l'occasione per ritenere che la seconda, per quanto non menzioni il nome di Costante, al quale, comunque sarebbe da ricondurre sulla scorta del destinatario e del luogo di emissione, sia un ripetizione ovvero un'imitazione di CTh.10.14.1.

A dire il vero, però, è necessario osservare che il confronto tra le due disposizioni non riposa su elementi del tutto pacifici in dottrina. È da notare, infatti, che Voci attribuisce CTh.10.14.1 a Costanzo II sulla scorta della emendazione di Seck che corregge la data del manoscritto in 346⁹⁰⁵. Se si accoglie, quindi, questa correzione in effetti vi sarebbe la presenza di due norme quasi identiche in Oriente ed Occidente. Se, invece, si prestasse fede, come fa Corcoran⁹⁰⁶, all'idea che CTh.10.14.1 sia di Licinio, si eliminerebbe l'antinomia e, di conseguenza, in tema di successione del *socius imperialis* si avrebbe, per il periodo oggetto delle presenti pagine, soltanto la norma occidentale. Pertanto, se ritenessimo di opinare come fa lo studioso inglese, tale conclusione potrebbe, al limite, trovare un piccolo supporto argomentativo nella seguente considerazione. Soltanto CTh.10.14.2 di Costante contiene la menzione *patri nostri*, che rimanderebbe alla donazioni elargite, appunto, da Costantino⁹⁰⁷; in ciò potrebbe trovarsi una corrispondenza con l'altra costituzione imperiale già esaminata, CTh.10.10.6 del 342, con la quale sempre Costante prende un provvedimento di convalida delle donazioni già disposte *a divo genitore*. In conclusione, dunque, può darsi che nell'età dei figli di Costantino vi sia stata una sola produzione normativa, quella occidentale *in subiecta materia* e che CTh.10.14.1 sia stata in origine una costituzione di Licinio che aveva già stabilito un principio analogo per l'Oriente, fatto proprio successivamente da Costantino, visto che il Teodosiano ce la restituisce.

Un'ulteriore ipotesi, peraltro, è quella formulata dalla Cuneo, secondo la quale CTh.10.14.1 potrebbe essere di Costantino e Antiochia sarebbe il luogo di pubblicazione della

⁹⁰³ *Socius liberalitatis imperialis* è definito colui che, insieme con altri, abbia ricevuto una donazione da parte dell'imperatore, cfr. P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Il IV secolo. Prima parte*, in *IURA* 29, 1978, p.25.

⁹⁰⁴ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.335 e *Il diritto ereditario cit.*, p.25.

⁹⁰⁵ Della presente questione si è accennato nella parte relativa alla legislazione di Costantino e Licinio.

⁹⁰⁶ S. Corcoran, S. Corcoran, *The empire of the tetrarchs : imperial pronouncements and government, AD 284-324*, Oxford 1996, pp.281 e ss.

⁹⁰⁷ S. Corcoran, *The empire of tetrarchs cit.*, p.282 nt.99.

legge recepita in Oriente⁹⁰⁸. Si consideri, inoltre, che laddove CTh.10.14.1 fosse attribuita a Costanzo II, il relativo titolo XIII del libro X del codice, che è intitolato *Si petitionis socius sine herede defecerit*, che è composto soltanto da queste due *leges*, riporterebbe, paradossalmente, due identiche misure imperiali risalenti allo stesso periodo, ponendo la questione del perché i commissari di Teodosio II avrebbero inserito due misure identiche. Si ribadisce che queste sono soltanto delle ipotesi, in quanto, stante il carattere non pacifico dell'attribuzione, la questione, *rebus sic stantibus*, dovrebbe rimanere quanto meno sospesa.

Infine il caso *de bonis militum*. Il titolo VI del libro V del codice inizia con una costituzione di Costanzo II, *data a Ierapoli l'11 maggio 347*, CTh.5.6.1⁹⁰⁹:

IMP. CONSTANT(IUS) A. AD BONOSUM MAG(ISTRUM) EQUITUM. *Universis tam legionibus quam vexillationibus comitatensibus seu cuneis insinuare debebis, uti cognoscant, quum aliquis fuerit rebus humanis exemptus atque intestatus sine legitimo herede decesserit, ad vexillationem, in qua militaverit, res eiusdem necessario pervenire.* DAT. V. ID. MAI. HIERAPOLI RUFINO ET EUSEBIO CONSS.

Segue l'Interpretatio:

Si milites sine legitimo herede intestati decesserint et proximos non habuerint, eorum bona, qui in eodem officio militant, vindicabunt.

Con questa disposizione l'imperatore d'Oriente comandava al *magister equitum* Bonoso di diffondere la conoscenza della sua statuizione, per cui in caso di morte del militare intestato e senza eredi legittimi succedeva l'unità ovvero la legione di appartenenza⁹¹⁰. Anche in questo caso Voci istituisce un confronto tra questa fontela e un'altra di Costante, riportata nel Codice di Giustiniano, C.I.6.62.3 che viene subito dopo la versione giustiniana di CTh.5.6.1:

Imperator Constantius . *Si quis cohortali condicione gravatus sine testamento vel quolibet successore ultimum diem obierit, successionem eius non ad fiscum, sed ad ceteros cohortales eiusdem provinciae pertinere iubemus.* CONSTANTIIUS A. RUFINO PP. * <A 349 D. V K. IAN. LIMENIO ET CATULINO CONSS.>

Secondo lo studioso, Costante fissa lo stesso principio statuito dal fratello in Oriente, ma lo "estende" ai *cohortales*⁹¹¹. Stando così le cose, non si avrebbe un vero e proprio duplicato occidentale della norma orientale, ma una norma che trae ispirazione dalla prima e che rimane comunque diversa. D'altronde CTh.5.6.1 contempla una serie di destinatari che all'inizio del testo vengono individuati in *universi* e poi specificati in *vexillatores, comitatenses seu cunei*.

⁹⁰⁸ Questa ipotesi che l'autrice sembra preferire alle altre che riferisce e che rimontano ai diversi studiosi (Mommsen, Seock), riposa sul fatto che i rapporti legislativi del periodo di correggenza tra Costantino e Licinio non sono ancora chiari e che, in definitiva, se CTh.10.14.1 fosse di Costantino, come già pensava Gotofredo.

⁹⁰⁹ Il Codice di Giustiniano contiene un testo identico: C.I.6.62.2 e non C.I.6.62.6, evidente errore di stampa in R. Röhle, *Interpolationem in CTh.5.6.1*, in ZSS, 96,1979, "accurato studio" sulla *lex* in esame, come riporta la Cuneo in *La legislazione di Costantino II cit.*, p.158.

⁹¹⁰ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, pp.335-336; dello stesso cfr. *Il diritto ereditario cit.*, p.26. Anche P. Cuneo, *La legislazione cit.*, p.155

⁹¹¹ Si tratta, afferma Voci, dei dipendenti dei governatori provinciali.

Sul testo di CTh.5.6.1, comunque, incombe un dibattito in dottrina⁹¹² per comprendere il quale si rinvia alla letteratura in argomento, non ritenendo, in questa sede, che le controversie che lo caratterizzano possano essere proficue ai fini della presente ricerca. In definitiva, quindi, si può pensare che la costituzione orientale, a questo punto, da reputare conosciuta in Occidente, sia stata soltanto un modello per la cancelleria di Costante, il quale con C.I.6.62.3 ha statuito la medesima previsione per il caso dei *cohortales*, ribadendo che se imitazione, come dice Voci, vi è stata, questa non è, verosimilmente, da intendere nel senso che la norma orientale aveva bisogno di un'omologa occidentale, in quanto si tratta di previsioni simili, ma diverse. È probabile, infatti, che tutte e due le norme fossero in vigore in tutto l'impero.

Tirando le somme dall'esame di queste fonti, possiamo provare a formulare delle ipotesi diverse da quelle cui è giunta la dottrina. Come visto, il Teodosiano spesso restituisce brani di costituzioni molto simili tra di loro o che talvolta divergono per alcuni aspetti. Premesso sempre che il Codice non riporta i testi originali, la presenza di provvedimenti di questo tipo non vuol dire affatto che esistesse dualismo normativo. Innanzitutto, come già accennato, sarebbe stato molto strano che i commissari di Teodosio II riportassero leggi uguali; poi, ancora, le spiegazioni potrebbero essere altre. Prima di tutto, si è visto, un' perfetta identità tra le fonti non sembra emergere; come abbiamo potuto osservare, i brani presentano sempre delle particolarità che non rendono propriamente identici i testi. Questo stato di fatto, poi, potrebbe portarci a parlare appunto di imitazione, ma non nel senso che un imperatore imitava pedissequamente la norma del collega, perché aveva bisogno di una sua legge *ad hoc* per la propria "*pars imperii*". Se si vuol parlare di imitazione, al contrario, è più logico avanzare questa spiegazione: per esempio, un imperatore veniva a sapere di una legge emanata dal collega e, di fronte ad una esigenza non prevista da quest'ultima, ne emanava un'altra che dalla prima prendesse spunto. In questo modo, pertanto, si può ammettere che continuasse a vigere una legge universale, da intendere come normativa principale di riferimento, e, accanto ad essa, una serie di norme speciali che erano destinate a disciplinare casi che ponevano delle particolarità (per esempio di tipo regionale).

4.4 Considerazioni finali sulla legislazione del periodo

Anche per la legislazione dei figli di Costantino valgono considerazioni analoghe a quanto detto per l'età precedente. Innanzitutto, lo stato e la condizione dei testi giuridici di questo periodo, come visto, è molto lacunoso e frammentario, forse in misura maggiore di quanto possiamo riscontrare per le altre produzioni normative; non a caso, infatti, si è scelto di raggruppare le leggi occidentali e orientali in un'unica rassegna, proprio perché le *inscriptions* e le *subscriptions* omettono i particolari rilevanti ai fini di una corretta identificazione delle costituzioni imperiali.

Dallo studio delle testimonianze, comunque, non è emerso alcun indizio che possa convalidare l'esistenza di difformità normative rilevanti, né di un dualismo legislativo, che per de Dominicis si sarebbe attestato proprio a partire da Costantino II, Costante e Costanzo II. La conclusione cui siamo pervenuti è, invece, in tutt'altro senso: non tanto perché anche la

⁹¹² La Cuneo, a p.158 de *La legislazione cit.*, riporta lo *status quaestionis* riguardante il testo di CTh.5.6.1 che, oggetto di attenzione, in passato, da parte di tanti studiosi, da ultimo è stato ritenuto interpolato da Röhle, il quale, per esempio, per quanto possa interessare ai nostri fini, ritiene che l'*universis* iniziale sia appunto un'aggiunta. Cfr. R. Röhle, *op.cit.*, pag.313. Un altro aspetto che viene in evidenza è legato alla figura del destinatario, Bonoso, *magister equitum*, che il Mommsen, in *Prolegomena cit.*, pag.CCXXVII, non colloca territorialmente; il funzionario al servizio di Costanzo II viene conosciuto solo per il tramite di questa costituzione e non altrimenti (*Codex Theodosianus, Le Code Théodosien, V, Belgium 2009, p.311*), come anche il fatto che *Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Band II, Stuttgart 1997, v. n.2 Bonosus, p.746*, ci parli di un *Flavius Bonosus*, console nel 344, ma conosciuto "nur im Westen", complica le cose.

stessa dottrina dualista non è unanime su questo termine iniziale e ritiene che l'impero fosse unito ancora sotto quei tre Augusti, quanto perché è infondata una tesi che pretende di affermare l'esistenza di un separatismo legislativo sulla base del fatto che le costituzioni di ogni *pars* erano destinate a funzionari della medesima parte. Innanzitutto, non dimentichiamo che i frammenti normativi sono quelli tratti dal Teodosiano che restituisce non gli originali, ma le copie ricavate dagli archivi: erano, quindi, copie particolari di provvedimenti che avevano avuto più ampia diffusione. In secondo, luogo, perché tutt'al più dimostrerebbe un separatismo soltanto burocratico, ma questo non contraddice la tesi dell'unità normativa. Ancora, poi, l'arbitrarietà di un simile punto di inizio verrebbe sconfessata dal fatto che già all'epoca di Costantino e Licinio le leggi erano indirizzate a destinatari occidentali e orientali: perché allora non far iniziare il dualismo già dal 313 d.C.? In ultimo, non è mancato chi ha preteso di affermare che, soprattutto nel periodo tra il 337 e il 340 d.C., quando al governo dell'impero si trovavano tutti e tre i fratelli, ognuno legiferasse soltanto per i propri territori, come se l'impero fosse addirittura diviso in tre parti e non in due. Come si vede, una ipotesi che non regge, come qualunque altra argomentazione in senso dualista.

A dire il vero, non si esclude (ma ciò vale per qualunque collegio imperiale), che anche i singoli imperatori abbiano potuto emanare norme dal carattere territoriale: si pensi, per esempio, a CTh.3.12.1 emanata da Costanzo II in Oriente e destinata ai provinciali Fenici. Certo, questo è plausibile, ma le testimonianze mostrano anche che non mancarono leggi destinate a tutto l'impero, come CTh.16.2.10 indirizzata *universis episcopis per diversas provincias*. Abbiamo visto come su questa fonte pendano dubbi di cronologia, ma se fosse da ricondurre agli anni in questione, potremmo ancora una volta vedere come l'*inscriptio* denoti universalità e sempre per una materia, quella *lato sensu* ecclesiastica, per la quale l'interesse degli imperatori non era limitato a questo o a quel territorio. Forse, visto che questa come altre leggi rilevanti sono opera di Costanzo II, può portarci a ipotizzare che, dei tre Augusti, il reggente della *pars Orientis* rivestiva un maggior carisma rispetto ai fratelli (non a caso rimase l'unico imperatore a partire dal 350 d.C.), ma in ogni caso le *inscriptiones* rispettano sempre il principio dell'unità del collegio imperiale. Non indugiamo su quei fattori di unità di cui abbiamo già parlato, ma il fatto stesso che le *inscriptiones* delle leggi emanate da Costanzo II negli anni di reggenza unica siano rispettose dell'indicazione collegiale, al netto sempre delle questioni palinogenetiche, dimostrerebbe un'attenzione mai venuta meno per l'unità del collegio imperiale.

Relativamente a questi anni, poi, il Teodosiano restituisce due testimonianze che attesterebbero la trasmissione di leggi orientali a funzionari dell'amministrazione occidentale. Rimandando alla relativa trattazione, in questa sede, possiamo limitarci a notare come non è del tutto improbabile che disposizioni aventi il contenuto di CTh.15.8.1 e CTh.12.1.39 abbiano potuto interessare l'intero impero, come appunto si evince dalle stesse fonti. Sempre con riguardo alle materie di interesse generale, infine ricordiamo CTh.9.34.5 indirizzata da Costanzo II *ad Afros dei libelli famosi*. Era questa una problematica diffusa in tutto il territorio imperiale, affrontata già da Costantino e poi da Costanzo II anche in veste di imperatore unico: ne consegue che è davvero improbabile che una disposizione come CTh.9.34.5 abbia potuto avere un'incidenza soltanto territoriale, sol perché nel 338 l'impero era retto da più Augusti.

CAPITOLO V

LA LEGISLAZIONE DI VALENTINIANO I E VALENTE (364-375 d.C.)

5.1 Cenni introduttivi

Anche con riferimento a questa coppia imperiale sono necessarie alcune precisazioni di ordine metodologico.

Come già esposto in precedenza, all'indomani dei brevi regni unici di Giuliano e Gioviano, le truppe acclamarono il nuovo Augusto: Valentiniano I.

Quest'ultimo si trovò ad essere unico imperatore per un mese soltanto, ovvero sino al 28 marzo del 364 d.C., quando, dopo esser stato incalzato dalle truppe, lo stesso provvide a nominare un collega nella persona del fratello Valente.

I due regnarono insieme, vicini fisicamente, sino all'agosto dello stesso anno, quando si separarono per non riavvicinarsi più nei dodici anni che contraddistinsero il loro regno⁹¹³: così Valentiniano I andò verso Occidente, mentre Valente si diresse in Oriente.

Queste informazioni preliminari sono molto importanti, in quanto si riflettono sulla considerazione dell'attività normativa dei due imperatori ai fini della presente ricerca.

Sulla base di quanto detto prima, dunque, dovremo espungere dalla nostra analisi, non soltanto le fonti normative che risalgono al primo periodo in cui Valentiniano resse l'impero da solo⁹¹⁴, ma anche quelle che riguardano i mesi del 364, durante i quali gli imperatori governarono fianco a fianco, dal momento che si tratta di leggi riconducibili alla comune volontà dei due.

Nonostante, quindi, queste precisazioni che non possono non essere presupposte, ancora dobbiamo mettere in conto gli inevitabili problemi di ricostruzione palinogenetica del materiale normativo di questi anni (così come, d'altronde, si è visto con riferimento all'attività dei Costantinidi), in ordine ai quali, di certo non è pensabile che, in questa sede, si tenti di risolvere *difficultates insolitae...et saepe insuperabiles*⁹¹⁵ legate alla datazione delle costituzioni imperiali, su cui tanto Pergami⁹¹⁶ quanto, ancor più di recente, Schmidt-Hofner⁹¹⁷ hanno insistito.

Tuttavia, comunque, è necessario cercare di individuare, sia pur con un certo margine di approssimazione, la *lex generalis* che possa essere presa a punto di riferimento quale termine iniziale della successione di fonti che si dipartono dal momento in cui i due Augusti si separarono. Tale primo provvedimento normativo può essere ravvisato in CTh.12.13.2 del 28

⁹¹³ Le fonti del Teodosiano attestano che ancora alla fine di luglio del 364 i due imperatori si trovavano insieme a Sirmio (CTh.5.15.5), Cfr. F. Pergami, (a cura di) *La legislazione di Valentiniano I e Valente (364-375)*, a cura di, *Materiali per una palinogenesi delle costituzioni tardo-imperiali*, Milano 1993, p.71. Probabilmente la prima costituzione riconducibile all'attività del solo Valentiniano è CTh.12.13.2 del 28 agosto 364, cfr. sempre Pergami, *La legislazione cit.*, p.73.

⁹¹⁴ A questo brevissimo intervallo temporale dovrebbero appartenere quattro costituzioni. Una di queste costituzioni, con ogni verosimiglianza, è CTh.1.28.2, che, Caputo, datando al 6 maggio dello stesso, definisce, una sorta di "biglietto da visita della politica legislativa", così in M. Caputo, *Note sulla figura dei defensores senatus nel Codice Teodosiano*, in *SDHI*, LXXIV, 2008, p.147. Le altre costituzioni sono CTh.13.5.10; CTh.8.5.17; CTh.14.17.1.

⁹¹⁵ T. Mommsen, *Prolegomena, cit.*, p.CCXLI.

⁹¹⁶ F. Pergami, (a cura di) *La legislazione di Valentiniano I.*, *precipue pp. XV e ss.*

⁹¹⁷ S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n.Chr.*, in *ZSS*, 125, 2008.

agosto 364 che risulta emanato ad Emona, quale prima tappa del percorso compiuto da Valentiniano in direzione di Milano⁹¹⁸ e ormai reggente della *pars Occidentis*⁹¹⁹.

Infine, poi, un'ultima osservazione. Si è già detto nel corso dell'esposizione dello stato della dottrina che il periodo di governo di Valentiniano I e Valente assume un particolare rilievo nell'ambito della dottrina in tema di rapporti legislativi tra Oriente e Occidente.

Infatti, proprio in relazione a questi anni che adesso consideriamo, Gaudemet afferma che: "A partir de 364, le partage législatif devient habituel"⁹²⁰. In effetti la legislazione dell'arco cronologico che va dal 364 al 375 d.C., oltre ad essere cospicua (con netta prevalenza di quella occidentale rispetto a quella orientale⁹²¹), mette in risalto aspetti critici e controversi che hanno costituito e continuano a costituire un banco di prova per la dottrina che si occupa del *partage*.

In ogni caso, per quanto le notazioni e le argomentazioni di Gaudemet e degli altri studiosi che a lui si richiamano siano degne di considerazione, tuttavia non può, ancora una volta, non richiamarsi l'obiezione fondamentale già espressa in precedenza a uno dei presupposti del dualismo legislativo. Se, infatti, i Valentinianidi segnano il sorgere della questione, non si dimentichi che la dottrina non è unanime in tal senso, in quanto non manca chi, come de Dominicis, riconduce l'origine del problema ad anni precedenti, e chi, ancora, lo sposta in avanti, financo al 395 d.C.

L'impressione, pertanto, che se ne ricava, e che è bene ribadire, è data dal fatto che la tesi del dualismo legislativo non è in grado di esprimere una visione comune in punto di individuazione del termine *a quo*. Questa non può che essere la conseguenza di un'ipotesi non convalidata dalle fonti né altrimenti documentabile.

5.2 Le costituzioni occidentali

Per quanto concerne le costituzioni emanate da Valentiniano I, possiamo prendere le mosse da CTh.4.17.1 del 3 dicembre 374:

IMPPP. VALENTIN(IANUS), VAL(ENS) ET GRAT(IANUS) AAA. AD PROBUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Statutis generalibus iusseramus, ut universi iudices, quibus reddendi iuris in provinciis permittimus facultatem, cognitis causis ultimas definitiones de scripti recitatione proferant. Huic adicimus sanctioni, ut sententia, quae dicta fuerit, cum scripta non esset, ne nomen quidem sententiae habere mereatur, nec ad rescissionem perperam decretorum appellationis sollemnitatis requiratur.* DAT. III NON. DEC. TREVIRIS GRATIANO A. III ET EQUITIO V. C. CONSS.

⁹¹⁸ F. Pergami, (a cura di) *La legislazione di Valentiniano I.*, p.73.

⁹¹⁹ P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. I. Dal principato alla fine del IV secolo*, in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, p.336.

⁹²⁰ J. Gaudemet, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^{ème} siècle*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, II, Milano 1956., p.328. Si ricorda, infatti, che lo studio affrontato dal romanista francese, già richiamato nell'introduzione, prende in considerazione il periodo che va dal 364 al 395 d.C. Il carattere, diciamo determinante, dell'avvento al trono dei due Valentinianidi nel 364 d.C., viene evidenziato da G. de Bonfils, il quale, notando come solo con i due fratelli, a differenza dei Costantinidi, (i quali, a suo dire, avrebbero retto un impero "unico con più titolari") si possa parlare di collegio imperiale, "l'analisi concreta sull'efficacia territoriale di una legge rispetto all'altra *pars Imperii* si deve iniziare allora solo a partire dall'età di Valentiniano e Valente", in G. de Bonfils, *Omnnes... ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari 2000, p.69. Ancora sul carattere dirimente, assunto nella nostra questione, rappresentato dall'età dei Valentinianidi insiste la De Marini Avonzo, la quale parla di "duplicazione degli uffici centrali e periferici delle due *partes imperii* ad opera di Valentiniano, che portò all'assenza di collaborazione nel preparare le costituzioni imperiali, nonostante il persistere della doppia intestazione contenuta nelle *inscriptiones*, cfr. F. De Marini Avonzo, *Lezioni di storia del diritto romano*, 1999, p. 286.

⁹²¹ Nota Pergami che delle oltre quattrocento costituzioni incluse nel Codice Teodosiano, poco più di una settantina si possono ascrivere all'attività normativa di Valente, ammentando, inoltre, che il numero delle stesse possa anche variare, poiché non sempre, come già detto, i dati a nostra disposizione sono molto affidanti. Cfr. F. Pergami, (a cura di) *La legislazione di Valentiniano I.*, p.43.

La costituzione inizia con un esordio che richiama precedenti *statuti generales*. Secondo Pergami⁹²², questi ultimi possono essere individuati in una costituzione contenuta nel libro VII del Codice di Giustiniano, C.I.7.44.2⁹²³, ma al di là di questa premessa, la *lex* prosegue menzionando il riferimento agli *universi iudices, quibus reddendi iuris in provinciis permittimus*. Alla luce del richiamo agli *universi iudices* non può non ritenersi la portata “universale” della costituzione.

Il testo seguente, al contrario, si connota per la dimensione universale assunta dal destinatario che segue nella *inscriptio*. Si tratta di CTh.7.20.8:

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD UNIVERSOS PROVINCIALES. *Omnibus benemeritis veteranis quam volunt patriam damus et immunitatem perpetuam pollicemur. Habeant ex vacantibus sive ex diversis, ubi elegerint, agros et ea lege habeant, ut sibi soli eorundem fructus cessuros esse cognoscant; nullum ex his agris stipendium, nullam annuam praestationem postulabimus: amplius addentes, ut etiam ad culturam eorundem agrorum et animalia et semina praebeamus, ita ut is, qui ex protectore dimissus erit, duo boum paria et centum modios utriusque frugis consequatur, alii vero, qui honestas missiones sive causarias consequuntur, singula paria boum et quinquaginta modios utriusque frugis accipiant. Super quibus praebendis ad competentes iudices scripta congrua destinata sunt. Si quos etiam veterani servulos familiasve ad agrum duxerint, immunes perpetuo possideant.* DAT. XV KAL. DEC. ROMAE DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.

Unica *lex generalis* del dodicennio in questione indirizzata *ad universos provinciales*, sarebbe stata emanata a Roma il 17 novembre 364⁹²⁴, ancorché Pergami ritenga questa data poco sicura, proponendo, invece, che tutt'al più si tratti della data relativa alla *propositio*⁹²⁵. La nota rilevante è data dal fatto che il settimo libro del Teodosiano ci restituisce un'altra costituzione avente una destinazione così lata, e cioè la costantiniana CTh.7.20.3.

L'esordio del testo, peraltro, si riferisce *omnibus benemeritis veteranis*, palesando un interesse costante nel tempo da parte degli imperatori verso, appunto, i veterani; è probabile, in conclusione, che in siffatta materia, rilevassero aspetti che coinvolgevano l'assetto dell'intero impero, traducendosi poi questa attenzione e trovando propri riflessi appunto nei dati formali dell'*inscriptio*, oltre che nel contenuto normativo.

Ancora il libro VII ci riserva un altro caso un po' diverso, ma ugualmente foriero di indicazioni. Si tratta di CTh.7.4.12, per la quale il Codice indica la data del 27 novembre 364:

⁹²² F. Pergami, (a cura di) *La legislazione di Valentiniano I.*, p.639. Sullo stile di questa costituzione cfr. anche A. Coşkun, il quale, tuttavia, nulla osserva intorno ai profili che interessano la ricerca, *op.cit.*, p.337.

⁹²³ Imperatores Valentinianus, Valens, Gratianus. *Hac lege perpetua credimus ordinandum, ut iudices, quos cognoscendi et pronuntiandi necessitas teneret, non subitas, sed deliberatione habita post negotium sententias ponderatas sibi ante formarent et emendatas statim in libellum secuta fidelitate conferrent scriptasque ex libello partibus legerent, sed ne sit eis posthac copia corrigendi vel mutandi. Exceptis tam viris eminentissimis praefectis praetorio quam aliis illustrem administrationem gerentibus ceterisque illustribus iudicibus, quibus licentia conceditur etiam per officium suum et eos, qui ministerium suum eis accommodant, sententias definitivas recitare.* * VALENTIN. VALENS ET GRAT. AAA. AD PROBUM PP. * <A 371 D. XII K. FEBR. GRATIANO A. II ET PROBO CONSS.>

⁹²⁴ Gaudemet ritiene che CTh.7.20,8, per quanto risalente al novembre del 364, quindi a circa tre mesi di distanza dall'avvenuta separazione dei due fratelli, possa essere stata “elaborata” al tempo in cui i due imperatori non si erano ancora separati (analogamente argomenta in relazione a CTh.9.16.7 del 9 settembre 364). In effetti la congettura tentata dallo studioso francese non riposa su dati certi e sembra quasi un modo per giustificare una destinazione così ampia come quella *ad universos provinciales* che, come si è già visto, ricorre anche in costituzioni costantiniane del periodo della coreggenza con Licinio, cfr. J. Gaudemet, *Le partage législatif* cit. p.327. Pergami nulla osserva intorno all'entità della *inscriptio*, cfr. F. Pergami, (a cura di) *La legislazione di Valentiniano I.*, p.107.

⁹²⁵ F. Pergami, (a cura di) *La legislazione di Valentiniano I.*, p.107.

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD VICTOREM MAG(ISTRUM) MIL(ITUM). *In provinciis statione militum adfici possidentes Ursicini comitis suggestione cognovimus, a quibus superstatutorum grave atque inusitatum quoddam nomen cenaticorum fuerit introductum. Quod magna auctoritas tua missis competentibus litteris in omnibus provinciis iubebit aboleri, ut milites recordentur commoda sua, quae in annonarum perceptione adipiscuntur, extrinsecus detrimentis provincialium non esse cumulanda.* DAT. VI KAL. IAN. BONAMANSIONE DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.

Il dato interessante rappresentato da questa costituzione inerisce all'ordine rivolto a Vittore dall'imperatore, affinché desse diffusione al precetto imperiale *in omnibus provinciis*.

Riguardo a questa costituzione, tuttavia sia Mommsen che Seeck propendono per un'altra datazione e cioè 27 maggio, la qual congettura porrebbe fuori dal nostro novero la costituzione per i motivi prima esposti relativi ai rapporti tra i due Augusti nei primi mesi dell'anno 364. Conviene, pertanto, lasciare in sospeso il giudizio⁹²⁶.

Rimanendo sempre *de re militari*, passiamo, adesso, a considerare il testo seguente e cioè CTh.7.13.4 del 27 aprile 367:

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD MAGNUM VIC(ARI)UM URB(IS) ROM(AE). *Eos, qui amputatione digitorum castra fugiunt, secundum divi Constantini decretum tua sinceritas non sinat manus deformatione defendi, si quidem possint in quacumque rei publicae parte prodesse qui se sponte truncaverunt.* DAT. V KAL. MAI. LUPICINO ET IOVINO CONSS.

Per mezzo di questa legge⁹²⁷ di cui non conosciamo il luogo di emissione, ma che possiamo ricondurre a Valentiniano I e alla *pars Occidentis* in ragione della qualifica del destinatario, l'imperatore stabilì che, in virtù di un decreto di Costantino, laddove si fossero verificati casi di amputazione delle dita delle mani ad opera di *militēs* fuggiaschi, il *vicarius urbis Romae* non avrebbe dovuto permettere che tale stato di fatto consentisse agli stessi mutilati di tutelarsi, ma che al contrario avrebbe dovuto impiegarli in "qualunque parte dello Stato", sempre che fossero stati utili e se avessero proceduto alla mutilazione spontaneamente.

La costituzione contiene la suddetta espressione, *in quacumque rei publicae parte*, che Pharr traduce con "State"⁹²⁸, cioè lo Stato. Potremmo anche ritenere che, attraverso questa espressione, il legislatore intendesse far riferimento comunque all'impero nella sua unità, come d'altronde si trova a dire Eutropio, allorquando, commentando la condizione dell'impero all'indomani della morte di Galerio, esprime: "Ita *res publica* tum a novis quattuor imperatoribus tenebatur, Constantino et Maxentio, filiis Augustorum, Licinio et Maximino, novis hominibus"⁹²⁹. Se, quindi, *res publica* contenesse proprio questo riferimento, potremmo anche avanzare l'ipotesi che CTh.7.13.4, la quale, come visto, si rivolge specificamente al vicario di Roma (*tua sinceritas*), possa rappresentare la copia di un provvedimento normativo dalla portata più ampia, che magari era stato inviato anche ad altri destinatari e che il Codice Teodosiano riporta nell'esemplare citato in questa sede.

Un'altra costituzione occidentale che rileva per la destinazione che segue l'*inscriptio* è CTh.8.11.2 del 11 gennaio 365:

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. PROVINCIALIBUS SALUTEM DICUNT. *Si quando victoriae, si quando laetitiae publicae nuntiantur vel novorum consulum nomina perferuntur, collationi*

⁹²⁶ Di questa costituzione, peraltro, non si parla in V. Giuffrè, "Iura" e "arma". *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli 1981

⁹²⁷ Su questa costituzione cfr. R. Soraci, *L'imperatore Valentiniano*, Catania 1971, pp.51 e ss.

⁹²⁸ C. Pharr, *The Theodosian Code*, Princeton 1952, p.170.

⁹²⁹ Eutropio, X,4. Cfr. anche X,1 e X,9.

nullus locus, nulla sit licentia; nihil quisquam exigat, nihil audeat postulare. Si quis vero honoratorum sponte quid offerre voluerit, id tantum recte dandum iudicamus. Ceterum quidquid expostulatum, quidquid fuerit indictum, rector quidem provinciae eius, in qua res ita gesta erit, duplum quod indixerit quodve dare coegerit ex suo fisci viribus pendet, officium autem quadrupli summam pro eadem necessitate persolvat. DAT. III ID. IAN. MED(IOLANO) VALENTINIANO ET VALENTE AUGUSTIS CONSS.

Dall'*inscriptio* si ricava subito il dato della destinazione generale, sebbene in questo caso, a differenza di altri, il sostantivo *provincialibus* non sia corroborato dall'aggettivo *universis*, come, per esempio, i già visti veterani sono qualificati in CTh.7.20.8.

Il particolare, infatti, non dovrebbe ostare a quanto si è sostenuto in relazione ad altre costituzioni che risultano genericamente indirizzate ai provinciali; aggiungasi, poi, che il presente testo dovrebbe essere assimilato ad un editto generale, stante l'uso del verbo *dicunt* al plurale (si riferisce chiaramente ad entrambi gli imperatori), raro nelle costituzioni d'età postclassica incluse in una compilazione come quella teodosiana, ma che negli originali doveva campeggiare più frequentemente⁹³⁰. In ogni caso, poiché la costituzione in questione è stata oggetto di studio in relazione ad un'altra orientale, se ne rinvia la discussione ad altra parte.

Allo stesso libro ottavo, ma a rubrica diversa appartiene un'altra fonte, la quale presenta il suo interesse sempre motivi formali. Si tratta di CTh.8.7.11 del 23 dicembre 371:

IMPPP. VALENTINIANUS, VALENS ET GRATIANUS AAA. SEVERO MAG(ISTRO) MILITUM.
Si quando praefectus praetorio vel vicarius aut rector provinciae significaverit eum, qui chartis ac ratiociniis publicis invenitur obnoxius, ad praeposituram castris ac militum transisse, retractus illi adsignetur officio, a quo ad necessitatem praestandi ratiocinii devocatur; tamen in relecti vero locum is potissimum destinetur, cui meritorum adstipulentur insignia. DAT. X KAL. IAN. GRATIANO A. II ET PROBO CONSS., EMISSA AD MAGISTROS MILITUM ET COMITES ET DUCES OMNES.

La costituzione in parola non indica il luogo di emissione, ma sulla scorta del destinatario, Severo, possiamo ricondurla all'ambito normativo di Valentiniano I⁹³¹. Come può facilmente leggersi, Severo risulta rivestire la carica di *magister militum*, che, è lapalissiano affermarlo, trattasi di un ufficio legato alla carriera militare.

Tale qualifica permette, però, di instaurare un legame con l'indicazione che emerge dalla *subscriptio*, in quanto la costituzione risulta indirizzata *ad magistros militum et comites et duces omnes*, quindi, vale a dire, "a tutti i *magistri militum*, a tutti i *comites* e a tutti i *duces*: si tratta come si vede di cariche che riguardano pur sempre l'ambito della carriera militare. La particolarità della sottoscrizione imperiale ci induce a ritenere che la legge in questione possa essere una copia particolare indirizzata a Severo, ma che, in effetti, poteva interessare tutti gli altri funzionari legati al medesimo settore di intervento. D'altronde, il legislatore, con questa disposizione, sta ad indicare che colui che fosse passato a rivestire il comando di un *castrum* ovvero di *milites* (*ad praeposituram castris ac militum transisse*), dovesse essere ricondotto al precedente ufficio. Spiegato, pertanto, il legame tra il contenuto della legge e la natura dei soggetti destinatari della stessa, alla luce del tenore ampio ed universale di quanto riportato in *subscriptio*, unitamente alla riconducibilità della *constitutio* all'intero collegio imperiale, appare ragionevole pensare che la stessa possa aver riguardato l'intero impero.

⁹³⁰ Si pensi, per fare un esempio molto indicativo, al più volte richiamato *Edictum de pretiis rerum venalium*. Sul problema dello stato di conservazione e trattamento dei testi delle costituzioni imperiali si rinvia per i debiti approfondimenti al noto studio di E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*...

⁹³¹ È Ammiano Marcellino che ci informa circa la figura di questo funzionario militare, cfr. Amm., XXVII,8,2; XXVII,6,3; XXVII,10,6; XXIX,4,3.

Un'altra fonte del Teodosiano che possiamo ad esaminare risulta escerpta dal libro XIII. Parliamo di CTh.13.9.2 del 372 o 375 d.C.⁹³²:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS AAA. AD DEMETRIANUM (RAE)F(ECTUM) ANN(ONAE) AFRIC(AE). *Si quando causatio est de impetu procellarum, medium ex his nautis numerum navicularius exhibeat quaestioni, quos eum in navi pro modo capacitatis constat habuisse, quo eorum tormentis plenior veritas possit inquiri. De casu autem navis, quae ad urbem romam directa fuerit, intra annum quidquid acciderit iudiciis publicetur, de his vero, quae ad portus expeditionales longius vel Constantinopolim sint profectae, intra biennium oblato praedicto numero nautarum super fide casus examen agitetur. Addimus etiam, ut, si intra praefinitum tempus nulla fuerit delata querimonia, omnis posthac deplorationum aditus obstruatur. ACC(EPTA) AQUIL(EIAE), LECTA ACTIS.*

La *subscriptio* non ci dice nulla sulla *datio* della costituzione, mentre sappiamo soltanto che è stata *accepta* ad Aquileia⁹³³, elemento, questo, che a sua volta dev'essere messo in relazione con il destinatario, prefetto dell'annona d'Africa.

Questa "apparente" discrasia ha attirato l'attenzione di Seeck, il quale ha voluto correggere la località di *acceptio*, ipotizzando che si potesse trattare di un sito africano, al fine di creare una coerenza con la carica del funzionario a cui è destinata⁹³⁴.

A questa congettura proposta dallo studioso tedesco si oppone la diversa ricostruzione di Pergami, il quale lascia inalterati i dati del manoscritto, facendo presente che comunque Aquileia era un sito in prossimità di uno sbocco sul mare Adriatico⁹³⁵. La "presunta" incongruenza", pertanto, potrebbe giustificarsi alla luce del fatto che CTh.13.9.2 possa essere l'esemplare di un provvedimento dalla portata più vasta e che i compilatori teodosiani hanno inserito nel Codice, estraendolo da un archivio provinciale.

Che, infatti, CTh.13.9.2 potesse essere un provvedimento normativo di ampio respiro, lo denuncia lo stesso contenuto, in quanto, affrontando i diversi tempi necessari ai fini dell'espletamento dell'inchiesta susseguente il verificarsi di un naufragio a causa di tempesta, prende in considerazione degli aspetti rilevanti ai nostri fini.

Si prevede, infatti, che vi fosse un'escussione testimoniale da eseguirsi nel termine di un anno se la nave interessata era diretta a Roma, due anni, invece, se era diretta verso Costantinopoli ovvero verso i *portus expeditionales*⁹³⁶.

⁹³² A. J. B. Sirks., *Food for Rome. The legal structure of the transportation and processing of supplies for the imperial distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam 1991, pp.158-159.

⁹³³ Non può non registrarsi l'apparente "discrasia" tra il luogo di *acceptio* e la qualifica del destinatario, prefetto annonario d'Africa. Il particolare, infatti, non ha lasciato indifferente Seeck, il quale ha cercato di correggere Aquileia con il nome di altra città africana, cfr. O. Seeck, *Regesten*..... Certamente è un'ipotesi, ma un'altra, forse più plausibile, potrebbe essere quella prospettata da Pergami, secondo il quale, sulla scorta dello stretto legame che in effetti dovrebbe instaurarsi *ratione materiae* con CTh.13.9.1 (la quale, come l'altra, tratta dell'inchiesta conseguente ad un naufragio e risulta pubblicata a Berito), pensa che CTh.13.9.2 sia "il riflesso di un provvedimento più generale" e che comunque avrebbe avuto benissimo attinenza con una città come Aquileia, peraltro affacciata sul mar Adriatico. Cfr. F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.600.

⁹³⁴ O. Seeck, *Regesten cit.*, p.108.

⁹³⁵ F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano.*, p.600. Non si dimentichi, poi, quanto descrive il tariffario annesso all'*edictum de pretiis* diocleziano.

⁹³⁶ Secondo la De Salvo i *portus expeditionales* erano quei porti da cui partivano le spedizioni militari. La studiosa afferma che Herz avrebbe individuato questi porti nelle città di Berito (CTh.13.9.1), Aquileia (CTh.13.9.2) ed altri ancora come a Salona e Tessalonica, ma la De Salvo non ritiene che quando si parla di tali portus ci si riferisca a località ben precise, bensì, in generale, ai porti da cui appunto partivano le spedizioni militari. Invero si potrebbe anche essere d'accordo con la storica siciliana, in quanto l'ipotesi di Herz sembra poggiare sui dati indicati nelle *subscriptioes*, ma, alla luce di un confronto con i contenuti di CTh.13.9.1 e CTh.13.9.2, non sembra possa evincersi un'indicazione utile ai fini dell'individuazione di cui si parla. Cfr. L. De Salvo, *Economia privata e pubblici servizi nel mondo romano. I corpora naviculariorum*, Messina 1992, p.356 nt.296.

Come ben rileva Pergami⁹³⁷, dalla previsione di queste diverse destinazioni scaturisce la fondata possibilità che la costituzione imperiale di cui stiamo parlando potesse essere applicata a vicende e situazioni, potenzialmente verificabili in qualunque parte del bacino del Mediterraneo, oltre alla considerazione che, come è testimoniato anche nell'*Edictum de pretiis* di Diocleziano, esistevano, chiaramente, delle rotte commerciali che solcavano i mari tra le due *partes imperii*, come appunto è attestato dalle fonti antiche anche per il caso che stiamo esaminando⁹³⁸.

Ma ancora, maggiori spunti di riflessione possono sorgere dal confronto con la costituzione che immediatamente precede e cioè CTh.13.9.1, che appartiene allo stesso collegio imperiale e alla stessa epoca:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS AAA. AD MODESTUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Si quis navicularius naufragium sustinuisse adfirmat, provinciae iudicem, eius videlicet, in qua res agitur, adire festinet ac probet apud eum testibus eventum relatioque ad sublimissimam referatur praefecturam, ita ut intra anni spatium veritate relata remedium ex indulgentia consequatur. Quod si per huiusmodi negligentiam praefinitum anni spatium fortasse claudatur, supervacuas serasque actiones emenso anno placuit non admitti.* DAT. P(RO)P(OSITA) BERYTI NON. IUN. MODESTO ET ARINTH(AEO) CONSS.

Questo provvedimento⁹³⁹, la cui *subscriptio* ci informa della sola *propositio* a Berito avvenuta il 5 giugno 372, dovrebbe appartenere a Valente, in quanto indirizzato a Modesto, prefetto del pretorio della *pars Orientis*.

In dottrina si sostiene la stretta connessione tra questo e CTh.13.9.2⁹⁴⁰, così come sembra emergere non solo dall'identità di contenuto, ma anche dalla previsione della prova testimoniale richiesta, dell'organo istruttore al quale era affidata la *quaestio* e del lasso di tempo di tempo entro il quale l'inchiesta avrebbe dovuto svolgersi.

Per quanto riguarda il *iudex provinciae* innanzi al quale avrebbe dovuto avvenire la *probatio testis*, la De Salvo, seguendo Cuiacio⁹⁴¹, ritiene che, presumibilmente, esso doveva essere quello della provincia in cui si era verificato il naufragio (*in qua res agitur*), mentre Gotofredo, al contrario, pensava al governatore della provincia a cui i rifornimenti alimentari erano destinati.

Prima di poter congetturare una possibile conclusione, dobbiamo vedere l'aspetto legato al tempo necessario per l'istruzione della *quaestio*. Lasciando da parte questioni esegetiche che richiederebbero un approfondimento maggiore da destinare ad altra sede⁹⁴², come si può leggere dal testo di CTh.13.9.1, il tempo previsto è di un anno, lo stesso preso in considerazione da CTh.13.9.2 nel caso di nave diretta a Roma.

Quest'ultima legge, poi, come già visto, prevede altresì anche un altro tempo, un biennio, nel caso in cui invece la nave fosse diretta a Costantinopoli ovvero ai *portus expeditionales*.

Volendo a questo punto tentare qualche riflessione, possiamo immaginare il seguente quadro. Come dice Pergami, CTh.13.9.1 rappresenta una legge dal contenuto molto

⁹³⁷ F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.600.

⁹³⁸ Per maggiori approfondimenti sulle testimonianze degli autori del passato intorno a questo argomento, cfr. L. De Salvo, *Economia privata cit.*, p.356 nt.295, ove l'autrice mette in evidenza che sebbene l'Africa rifornisse Roma e l'Egitto provvedesse all'approvvigionamento di Costantinopoli, sono attestati casi che ci parlano di rifornimenti "invertiti".

⁹³⁹ A. J. B. Sirks, *Food for Rome cit.*, pp.207 e ss.

⁹⁴⁰ F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, pp.586 e 600; L. De Salvo, *Economia privata cit.*, pp.355 e ss.

⁹⁴¹ L. De Salvo, *Economia privata cit.*, p.355 nt.291.

⁹⁴² Sul rapporto tra CTh.13.9.1 e CTh.13.9.6 cfr. A.D. Manfredini, *Les naviculaires et le naufrage*, in *RIDA*, 3,1986, pp.135-148.

importante per poter riguardare soltanto la *pars Orientis*; è probabile, dunque, che la stessa potesse riguardare anche l'Occidente.

La disposizione imperiale, avendo in primo luogo una applicabilità orientale (risulta d'altronde pubblicata a Berito), prevede pur sempre il termine di un anno per l'inchiesta. Se, dunque, la mettiamo a confronto con CTh.13.9.2 sembrerebbe scaturire un'apparente discrasia, in quanto in quest'ultima il tempo di un anno è previsto per l'ipotesi di Roma e in ragione del fatto che essa è indirizzata al prefetto annonario d'Africa. Ne consegue che il termine annuale troverebbe la sua ragion d'essere nel minore tempo richiesto per il tragitto dall'Africa alla capitale della parte occidentale. Se, tuttavia, applichiamo lo stesso metro alla costituzione pubblicata a Berito, la conclusione non potrebbe reggere, in quanto Roma era molto più distante dalla città orientale. La conclusione, quindi, potrebbe essere che il termine annuale doveva essere previsto tanto in Occidente quanto in Oriente, ma in quest'ultimo caso per l'ipotesi in cui la nave fosse diretta, per esempio, a Costantinopoli (sebbene lo stiamo soltanto ipotizzando).

Quello che l'interprete dovrebbe fare è mettersi nei panni del legislatore del tempo e domandarsi, anche nel caso di CTh.13.9.1, dove la nave, del cui naufragio si tratta, fosse diretta. Possiamo, quindi, immaginare che, reggendo questa ricostruzione, ancorché si voglia sostenere con il dualismo legislativo che CTh.13.9.1 valesse per il solo Oriente e CTh.13.9.2 per il solo Occidente, quanto meno l'unicità del termine temporale per lo svolgimento dell'inchiesta probatoria, creasse alla fine gli estremi per un'uniformità legislativa in tutto l'impero.

L'altro aspetto da tenere in conto, invece, riguarda la competenza giurisdizionale dello *iudex provinciae* e richiede ugualmente il confronto tra le due disposizioni.

Se accogliamo l'ipotesi che pare più accreditata, secondo la quale competente era il governatore della provincia in cui il naufragio era avvenuto, ne consegue che CTh.13.9.2 avrebbe dovuto gioco forza avere efficacia in tutto l'impero, in quanto potremmo immaginare il caso della nave diretta a Costantinopoli o ad altro *portus* situato pur sempre in oriente, e il naufragio si fosse verificato in località orientale o comunque vicina alla destinazione. Lo *iudex provinciae* della *pars Orientis* che si fosse trovato a dirigere la *quaestio* non avrebbe potuto non tenere conto di CTh.13.9.2, costituzione *accepta* in *pars Occidentis*, ai fini del computo dei termini.

Ma, a maggior ragione, questa congettura dovrebbe valere anche nel caso in cui fosse accolta l'interpretazione di Gotofredo, quindi valesse la competenza territoriale del governatore della provincia tributaria delle derrate trasportate dalle navi.

Il libro successivo della codificazione ci restituisce un altro esemplare degno di nota, cioè CTh.14.9.1, emanato il 12 marzo del 370:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS AAA. AD OLYBRIUM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Quicumque ad urbem discendi cupiditate veniunt, primitus ad magistrum census provincialium iudicum, a quibus copia est danda veniendi, eiusmodi litteras perferant, ut oppida hominum et natales et merita expressa teneantur; deinde ut in primo statim profiteantur introitu, quibus potissimum studiis operam navare proponant; tertio ut hospitia eorum sollicite censualium norit officium, quo ei rei impertiant curam, quam se adseruerint expetisse. Idem immineant censuales, ut singuli eorum tales se in conventibus praebeant, quales esse debent, qui turpem inhonestamque famam et consociationes, quas proximas putamus esse criminibus, aestiment fugiendas neve spectacula frequentius adeant aut adpetant vulgo intempestiva convivia. Quin etiam tribuimus potestatem, ut, si quis de his non ita in urbe se gesserit, quemadmodum liberalium rerum dignitas poscat, publice verberibus adfectus statimque navigio superpositus abiciatur urbe domumque redeat. His sane, qui sedulo operam professionibus navant, usque ad vicesimum aetatis suae annum Romae liceat commorari. Post id vero tempus qui neglexerit sponte remeare, sollicitudine praefecturae etiam impurius ad patriam revertatur. Verum ne*

haec perfunctorie fortasse curentur, praecelsa sinceritas tua officium censuale commoneat, ut per singulos menses, qui vel unde veniant quive sint pro ratione temporis ad Africam vel ad ceteras provincias remittendi, brevibus comprehendat, his dumtaxat exceptis, qui corporatorum sunt oneribus adiuncti. Similes autem breves etiam ad scrinia mansuetudinis nostrae annis singulis dirigantur, quo meritis singulorum institutionibusque compertis utrum quandoque nobis sint necessarii, iudicemus. DAT. IIII ID. MART. TREV(IRIS) VALENTINIANO ET VALENTE III AA. CONSS.

Si tratta di una fonte molto importante che apre il titolo nono del libro quattordicesimo, intitolato *De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae*, e che, in senso lato, si occupa della regolamentazione dello statuto degli studi⁹⁴³. In particolare, per mezzo di questa disposizione, il legislatore intendeva disciplinare il flusso di studenti che si recavano a Roma, fissando, tra le altre cose, che ognuno di loro portasse con sé un permesso rilasciatogli dal governatore della provincia di origine e che tenesse un contegno adeguato una volta nell'Urbe. Da questo punto di vista, dunque, appare chiaro che CTh.14.9.1 fosse, in primo luogo, una legge destinata a disciplinare una ben precisa situazione presente nella capitale occidentale⁹⁴⁴;

⁹⁴³ Su questo testo esiste una letteratura copiosa. Per restare agli autori principali che se ne sono occupati, ricordiamo H.I. Marrou, *Histoire de l'éducation dans l'antiquité*, Paris, 1964, p.392; R. Soraci, *L'imperatore Valentiniano cit.*, p.214 nt.34; M. A. de Dominicis, *Satura critica sulle fonti postclassiche*, in *Studi in onore di E. Volterra*, I, Milano 1971, p.505; W. Kaser, rec. a F. Betancourt, *El libro anónimo "de interdictis". Codex Vaticanus Latinus Nr.5766*, Sevilla 1997, in *ZSS*, 116,1999, p.359; M. Bretone, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2004, p.268; L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. I. La classificazione degli incolae*, Milano 2006, p.407 nt.232; L. Di Paola, *Insegnamento e diritto a Roma tra IV e VI secolo*, in *AARC*, XVI, 2007, pp.93 e ss.; L. Canfora, *L'educazione*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, XXIII, Milano 2008, p.768; L. Di Pinto, *Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli 2013, pp.178 e ss. (ed ivi ulteriore bibliografia) e ID, *Lo studio del diritto nella legislazione tardo antica. Alcune testimonianze*, in *TSDP*, VII, 2014, p.3; O. Licandro, *Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, in *KOINONIA*, 38, 2014, p.446.

⁹⁴⁴ In dottrina si è discusso anche della possibilità di ritenere CTh.14.9.1 estensibile anche ad altre scuole site in altre località dell'impero. Per esempio, circa la possibilità che la legge potesse riferirsi anche alla scuola di Costantinopoli, de Dominicis ritiene che questa estensione, tutt'al più, potè verificarsi soltanto dopo l'inclusione della disposizione medesima nel Codice Teodosiano, destinato a valere per tutto l'impero, mentre, rimontando al tempo della vigenza originaria, CTh.14.9.1 avrebbe avuto valore per il solo Occidente, cfr. M. A. de Dominicis, *Satura critica cit.*, p.505. Cfr. anche L. Di Pinto, *Cura studiorum cit.*, p.180 nt.53. Il romanista, come si sa, è condizionato dal rispetto dei dati formali della fonte che lo portano a questa conclusione sulla base della corrispondenza tra luogo di emanazione e collocazione geografica del destinatario. Pure la Coppola pensa che dopo il 439 d.C. la legge dovette riguardare anche la capitale d'Oriente, mentre si mostra esitante circa la vigenza originaria, cfr. G. Coppola, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*. Milano 1994. Un problema analogo a questo è stato prospettato anche in relazione a un'altra costituzione imperiale in tema di studi e ricompresa nella stessa rubrica. Si tratta di CTh.14.9.3 emanata da Teodosio II a Costantinopoli il 27 febbraio del 425, la quale si occupa, più in particolare, del divieto dell'insegnamento privato aperto al pubblico, cfr. di recente di A. M. Giomaro, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, 2011. "IMP. THEOD(OSIUS) A. ET VALENTINIANUS CAES. *Universos, qui usurpantes sibi nomina magistrorum in publicis magistrationibus cellulisque collectos undecumque discipulos circumferre consuerunt, ab ostentatione vulgari praecipimus amoveri, ita ut, si qui eorum post emissos divinae sanctionis adfatus quae prohibemus adque damnamus iterum forte temptaverit, non solum eius quam meretur infamiae notam subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa ubi versatur inlicite urbe cognoscat. Illos vero, qui intra plurimorum domus eadem exercere privatim studia consuerunt, si ipsi tantummodo discipulis vacare maluerint, quos intra parietes domesticos docent, nulla huiusmodi interminatione prohibemus. Sin autem ex eorum numero fuerint, qui videntur intra Capitolii auditorium constituti, ii omnibus modis privatarum aedium studia sibi interdicta esse cognoscant scituri, quod, si adversum caelestia statuta facientes fuerint deprehensi, nihil penitus ex illis privilegiis consequentur, quae his, qui in Capitolio tantum docere praecepti sunt, merito deferuntur. Habeat igitur auditorium specialiter nostrum in his primum, quos Romanae eloquentiae doctrina commendat, oratores quidem tres numero, decem vero grammaticos; in his etiam, qui facundia Graecitatis pollere noscuntur, quinque numero sint sofistae et grammatici aequae decem. Et quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae adque doctrinae memoratis magistris sociamus auctores. Unum igitur adiungi ceteris volumus, qui philosophiae arcana rimetur, duo quoque, qui iuris ac legum formulas pandant, ita ut unicuique loca specialiter deputata adsignari faciat tua sublimitas, ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel magistri neve linguarum confusio permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio litterarum avertat.* DAT. III KAL. MART. CONSTAN(TINO)P(OLI) THEODOSIO A. XI ET VALENT(INIANO) CONSS.". Come possiamo ricavare dalla *subscriptio*, questa fonte risulta *data* a Costantinopoli, ma, purtroppo, manca dell'indicazione del destinatario,

ciò, peraltro, è avvalorato anche dal fatto che la disposizione medesima risulta indirizzata a Olibrio, prefetto della città di Roma⁹⁴⁵. Ancora, poi, una costituzione come CTh.14.9.1 è probante del prestigio e dell'autorevolezza che le scuole e la cultura giuridica occidentali avevano nel IV secolo, contro quel topos storiografico tradizionale non fondato sulle fonti che vuole un Oriente culturalmente florido rispetto a un più povero Occidente⁹⁴⁶.

Se, dunque, da un lato la legge di Valentiniano I aveva questa indicata portata territorialmente circoscritta all'Urbe, dall'altro, poiché le scuole giuridiche di Roma esercitavano un fascino riconosciuto dappertutto, occorre vedere adesso se la norma medesima prevedesse anche un'ampia operatività dei suoi effetti giuridici, a tal punto da poter dire che essa potesse valere in tutto l'impero.

Innanzitutto, sul piano dell'*inscriptio*, come nel resto delle altre costituzioni imperiali, anche qui figurano i nomi di tutti gli imperatori. Venendo al testo, poi, già l'esordio rende palese una ampiezza di intenti, in quanto il legislatore si rivolge a chiunque (*quicumque*).

I dati più interessanti, però, provengono dalla lettura successiva del brano. Infatti, nella parte in cui il legislatore impone al prefetto urbano il compito di verificare chi, tra gli studenti, dovesse essere rispedito nel proprio paese d'origine, menziona sia l'Africa che le *ceteras provincias*. Possiamo, dunque, vedere come la legge faccia riferimento da un lato ad una ben precisa provincia, l'Africa, mentre poi menziona tutte le altre. È, infatti, questa seconda aggiunta che deve indurci a ritenere che CTh.14.9.1 potesse riguardare tutto l'impero e, come ben afferma la Di Pinto, sono proprio queste parole a distinguere la portata di tale norma rispetto a un rescritto diocleziano, C.I.10.50 [49].⁹⁴⁷, il cui raggio d'azione era limitato ai soli studenti orientali⁹⁴⁸.

Si deve ritenere, pertanto, che le *ceterae provinciae* di cui parla il testo siano da intendere come le provincie occidentali e orientali. Già Gotofredo opinava in tal senso, quando parlava degli *scholares seu adolescentes*, i quali, *discendi cupiditate ex omnibus orbis Romani Provinciis proficiscentes*, partivano, appunto, "da tutte le provincie del mondo romano"⁹⁴⁹ e, in tal senso, ritiene ancora la dottrina più recente⁹⁵⁰.

cfr. E. Watts, *Ordering Intellectual Life*, in *The Age of Attila*, edited by M. Maas, Cambridge 2015, p.380. Nel suo commento Gotofredo afferma che CTh.14.9.3 si riferiva esclusivamente ai docenti della città di Costantinopoli e non anche a quelli di Roma o Berito, ponendo in evidenza come altre tradizioni operino, al contrario, "inesatte estensioni", cfr. Gotofredo, *ad l.*, p.226. Si segnala, poi, la posizione della Di Paola, la quale ritiene che la versione giustiniana di CTh.14.9.3 rechi una normativa "enunciata anche per Roma", cfr. L. Di Paola, *Insegnamento e diritto cit.*, p.96. In ordine alla sua estensione nello spazio, la dottrina è per lo più concorde nel ritenerla limitata alla sola città di Costantinopoli, non soltanto in ragione della *datio*, ma soprattutto perché essa si riferisce al *Capitolium* della capitale orientale, ovvero a quella che Watts definisce "University of Constantinople". Come detto per CTh.14.9.1, anche per CTh.14.9.3 si congetta che la sua estensione alla *pars Occidentis* dovette verificarsi soltanto dopo l'inclusione nel Teodosiano, cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, p.343 nt.28; G. Coppola, *Cultura e potere cit.*, p.373 e nt.201 e 202; L. Di Pinto, *Cura studiorum cit.*, p.190 nt.86.

⁹⁴⁵ A proposito della destinazione formale di CTh.14.9.1 osserviamo che Canfora afferma che "l'editto è indirizzato ai prefetti delle due capitali", cfr. L. Canfora, *L'educazione cit.*, p.768. Circa quest'ultima osservazione che è in contrasto con la lettera della fonte, vi è da dire che non esiste nel Teodosiano alcun provvedimento avente una destinazione siffatta.

⁹⁴⁶ Ricordiamo che Roma era definita *domicilium legum* da Sidonio Apollinare, Ep.,1.6.2. Sull'importanza delle scuole occidentali di diritto da porre in debita evidenza rispetto al canone tralaticio dell'altrettanto prestigio di quelle orientali cfr. O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.446.

⁹⁴⁷ Imperatores Diocletianus, Maximianus. *Cum vos adfirmetis liberalibus studiis operam dare, maxime circa professionem iuris, consistendo in civitate Berytorum provinciae Phoenices, providendum utilitati publicae et spei vestrae decernimus, ut singuli usque ad vicesimum quintum annum aetatis suae studiis non avocentur.* * DIOCL. ET MAXIM. AA. SEVERINO ET CETERIS SCHOLASTICIS ARABIIS.* <A XXX >.

⁹⁴⁸ L. Di Pinto, *Cura studiorum cit.*, p.179.

⁹⁴⁹ I. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, V, Lipsiae MDCCXLI, p.222.

⁹⁵⁰ L. Di Pinto, *Cura studiorum cit.*, p.180 e O. Licandro, *Tra pensiero giuridico cit.*, p.446, il quale parla di "giovani studenti provenienti da ogni regione dell'Impero". Più generici e senza dare un'idea di totalità, cfr. C.

In conclusione, poi, se anche non dovessero bastare le suggestioni derivanti dall'interpretazione degli studiosi moderni che credono all'unità dell'Impero e alla validità universale delle *leges generales*, in ogni caso soccorre il retore Libanio⁹⁵¹, il quale, contemporaneo della legge in questione, ricorda come Roma esercitasse un fascino sui giovani studenti provenienti non soltanto dalle regioni della *pars Occidentis*, ma anche dai territori dell'Oriente, compresa la sua Antiochia⁹⁵².

Spostandoci dal XIV al libro XV, esaminiamo quest'altro testo rubricato sotto la dicitura "De operis publicis"⁹⁵³. Si tratta di CTh.15.1.18, costituzione che risulta pubblicata a Sirmio, recando come data 26 gennaio 374:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS AAA. AD PROBUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Rectores provinciarum quodcumque opus inchoandum esse necessario viderint in aliqua civitate, id arripere non dubitent. Si civitatis eius res publica tantum in tertia pensionis parte non habeat, quantum coeptae fabricae poscat impendium, ex aliarum civitatum rei publicae canone praesumant, tertiae videlicet portionis.* P(RO)P(OSITA). VII KAL. FEB. SIRMIO GR(ATI)ANO A. III ET EQUITIO CONSS.

La legge⁹⁵⁴, indirizzata al prefetto del pretorio Probo, presenta degli evidenti tratti indicativi di un'estensione di ampia portata, in quanto ritroviamo espressioni come *rectores provinciarum*, in *aliqua civitate, ex aliarum civitatum*. Ma di che cosa si occupa questa disposizione normativa?

Il testo statuisce che i *rectores* delle provincie, laddove si ravvisi la necessità che un'opera pubblica debba essere iniziata, non esitino al riguardo; pertanto se l'amministrazione della città (*civitatis eius res publica*) non dispone del terzo delle rendite, può rivolgersi, in una sorta di rapporto di solidarietà⁹⁵⁵, al canone dell'amministrazione delle altre città.

A parte il fatto che in questo contesto l'espressione *res publica* riveste un'accezione diversa da quella che per esempio abbiamo potuto riscontrare in CTh.7.13.4, già esaminata, dove abbiamo potuto vedere che in quella particolare circostanza è possibile tradurla con il significato di "Stato", nel caso che qui ci offre il testo di CTh.15.1.18 la traduzione, invece, è nel senso di far riferimento alla singola *civitas*.

Tuttavia, per poter comprendere appieno la portata di questo provvedimento, dobbiamo inevitabilmente considerare un quadro normativo più ampio che presuppone altre due costituzioni di Valentiniano, che, modificando la disciplina pregressa, avevano disposto che i *fundi rei publicae* fossero rivendicati alla *res privata principis*.

Kunderewicz, *Le Gouvernement et les étudiants dans le code théodosien*, in *RHD*, L, 1972, p.576 e L. Di Paola, *Insegnamento e diritto cit.*, p.94.

⁹⁵¹ Lib., *or.*48.22; *ep.*961. Cfr. E. Volterra, *Appunti sulle scuole postclassiche occidentali*, in *Scritti giuridici*, IV, Napoli 1993, p.517.

⁹⁵² L. Di Paola, *Insegnamento e diritto cit.*, p.92; L. Di Pinto, *Cura studiorum cit.*, p.179 nt.51; O. Licandro, *Tra pensiero giuridico cit.*, p.446.

⁹⁵³ Di recente in materia si segnala J. Dubouloz, *Réflexions sur la composition et la portée normative du titre de operibus publicis dans le Code Théodosien (CTh.XV,1)*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien* (éds. S. Crogiez-Pétrequin – P. Jaillette), Université Lille 3, 2012, pp.129-147

⁹⁵⁴ Su questa costituzione si veda per ulteriori approfondimenti F. Pergami, *Rilievi sulla appartenenza dei fondi rei publicae alla res privata principis nella legislazione tardo imperiale*, in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, pp.63-82; R. Delmaire, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impériale et son administration du IVe au VIe siècle*, Roma 1989, p.653

⁹⁵⁵ F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.619.

Dopo di ciò è un'epigrafe rinvenuta ad Efeso ad informarci degli sviluppi della normativa in materia. Si tratta di un'epistula, probabilmente degli anni 370-372, indirizzata da Valente al proconsole d'Asia Eutropio⁹⁵⁶:

D.D.D. n.n.n. Auggg. Valentinia[nus, Valens,] Gratianus. Hab(e), Eutropi car(issim)e nobis.

[Quod ex red]itibus fundorum iuris re[fi] publicae, quo]s intra Asiam diuersis quibusque ciuitatibus ad instaurand[am] mo]nium fac[iem] pr]o certis | [partib]us habita aestimatione concensimus capere quidem urb[e]s singulas beneficii nostri uberem fructum et pro [temporum] r]efers felici[tate] nostror]um a foedo | [recentiu]m squalore ruinarum in antiquam sui faciem noua reparatione consurgere, uerum non integram gra[tiam] con]cessi ad [ur]bes singulas benefi[ci]i nostri | peru]enire, si quidem pro partibus praestitis redditus ciuitatibus potius q[ua]m ipsi cum redditibus fundi fuerint restitu[en]di et ministrandi, idem redditus ab acto[ri]bus | | [pr]ibatae rei nostrae et diu miserabiliterque poscantur et uix aegreque tribuantur adque id quod amplius e[st] i]sdem fundis super statutum canonem | [c]olligatur, et isdem ciuitatibus pereat eorundemque actorum fraudibus deuoratum nihil tamen aerario nostro adiciat augmenti possitque | a curialibus uel excultione maiore uel propensione diligentia nonnullus praestitionis cumulus ad gratiam concessionis accedere, igitur cuncta | diligenti coram inuestigatione perspeximus. Et primum Efesenae urbi, quae Asiae caput est, missa ad nos dudum legatione poscen[ti] | | p]artem reddituum non fundorum aduertimus fuisse concessam ; unde illi interim, quam esse omnium maximam nulla dubitatio est, in parte co[n]c]essa cum eo fundo, quem Leucem nomine nostra iam liberalitate detentat, tra[di] centum iuga promulgata sanctione mandauimus, ut eius exemplo, quid adhuc ista in reparandis moenibus profecerit intuentes, an reliquis praestandum sit similia decernamus. Hac san(e) quia ration[e] plenissima, quot intra Asiam rei publicae | iu]ga esse uideantur cuiusque qualitatis quantumue annua praestatione dependant, mansuetudo nostra instructa [c]ognouit, offerendam experientiae tu[ae] | credidimus optionem, ut, si omnem hanc iugationem, quae est per omnem diffusa prouinciam, id est sex milia septingenta triginta sex semis opim[a] | | adque idonea iuga, quae praeter uinum solidorum ad fixum semel canonem trea milia extrinsecus solidorum annua praestare referuntur, sed et septingenta tr[ia] deserta | et iam defecta [a]c sterilia iuga, quae p[er] illa, quae idonea diximus, sustententur, suscipere propria praestatione non abnuis, petitis maiestas nostra consen[tiat], | s[c]ilicet u[ost]r]o arbitrio tuo per curias singulas omni iugatione dispersa retracto eo reddituum modo, quem unicuique ciuitatum propria largitate concen[simus], | r]eliquam summam per officium tuum rei priuatae nostrae inferre festines, ut et omnem usuram diligentia auidis eripiamus actoribus et, si quid extrinsecus | lucr]i est, cedat rationibus ciuitatum. Sane quia rerum omnium integram cupimus habere notitiam et ex industria nobis tuam expertam diligen[ti]a[m] | | pollic]emur, plena te uolumus ratione disquirere per omnem Asiam prouinciam fundos iugationemque memoratam, qui in praesentem diem ha[bita] | donati]one possideant et quantum per iuga singula rei priuatae nostrae annua praestatione dependant, qui etiam opimi adque utiles fundi | [fisc]o gr[ati] si]ngulis quibusque potentissimis fuerint elocati et qui contra infecundi ac steriles in damnum rei nostrae paenes actores | [f]uerint d[er]elicti, s[c]ilicet ut omni per idoneos ratione discussa a(c) confectis quam diligentissime breuib[us] mansuetudini nostrae ueri | fidem nunt[i]es, u[ost]r]i i[n]structi super omnibus amplissimum efficacis industriae praestantiae tuae testimonium deferamus.

Di questo testo dobbiamo prendere in considerazione le prime linee, laddove il legislatore stabilisce che per quanto concerne le città dell'Asia una parte dei redditi derivanti dai *fundi rei publicae* vada alle città stesse (*[Quod ex red]itibus fundorum iuris re[fi] publicae, quo]s intra Asiam diuersis quibusque ciuitatibus ad instaurand[am] mo]nium fac[iem] pr]o certis | [partib]us*), per quanto la

⁹⁵⁶ Fira, I, 2, n. 108. Per quanto riguarda lo studio dell'iscrizione epigrafica si veda A. Chastagnol, *La législation sur les biens des villes au I^{er} siècle à la lumière d'une inscription d'Éphèse*, in AARC, VI, Città di Castello (PG), 1986, pp. 77-104.

loro titolarità rientri sempre nella *res privata*, in ossequio alle precedenti disposizioni di Valentiniano, quindi della parte occidentale⁹⁵⁷.

L'iscrizione di Efeso mostra chiaramente i segni di una territorialità limitata alla regione d'Asia (*intra Asiam...per omnem Asiam*), quindi, deve ritenersi che non abbia interessato altre zone, financo dello stesso Oriente. A quest'ultimo provvedimento, comunque, fece seguito un'altra legge di Valentiniano CTh.4.13.7 del settembre del 374⁹⁵⁸, con la quale, appunto, l'imperatore della *pars Occidentis* stabilì, per la prima volta, che un terzo delle rendite degli immobili cittadini doveva essere reso alle città stesse:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VAL(ENS) ET GRAT(IANUS) AAA. AD CONSTANTIUM PROC(ONSULEM) AFRIC(AE). *Ex redditibus rei publicae o[m]niumque titulorum ad singulas quasque pertinentium c[ivita]tes duae partes totius pensionis ad largitiones nostras [perve]niant, tertia probabilibus civitatum deputetur expensis. [DAT.] VII ID. SEPT. MOGONTIACI P. C. GRAT(IANI) A. III ET EQUITI V. C. CONSS.*

A questa, di poi, fece seguito la legge che stiamo considerando, vale a dire CTh.15.1.18, la quale, adeguandosi al previsto sistema del terzo delle rendite, andava a stabilire quel vincolo di solidarietà tra le città.

Ora quest'ultima disposizione, come già visto, reca una data precedente a CTh.4.13.7, ma, secondo la ricostruzione di Pergami alla quale si rinvia, assumiamo che invece il processo sia stato inverso.

Una volta, quindi, delineate le linee dell'avvicendamento delle disposizioni, possiamo vedere che, dal nostro punto di vista, se Pergami ritiene che vi sia stata una successione di norme nel tempo che hanno portato, alla fine, all'adozione, verosimilmente in tutto l'impero, delle innovazioni volute da Valentiniano I che andavano a fissare una quota ben precisa a fronte del sistema variabile introdotto in Oriente da Valente, Delmaire, invece, pensa all'esistenza di due diversi sistemi normativi tra Occidente ed Oriente⁹⁵⁹.

Lo stato delle fonti, comunque, non permette di ipotizzare uno scenario ulteriore, ma c'è da dire che se la ricostruzione di Pergami coglie nel giusto, potremmo anche pensare che CTh.15.1.18 possa avere avuto un'efficacia per tutto l'impero, visto e considerato il suo tenore e la sua formulazione.

Sempre nell'ambito del libro XV, un'altra *lex generalis* fa al caso nostro. Vediamo il testo di CTh.15.7.1 del 11 febbraio 371 [367]:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS AAA. AD VIVENTIUM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Scaenici et scaenicae, qui in ultimo vitae ac necessitate cogente interitus imminenti ad dei summi sacramenta properarunt, si fortassis evaserint, nulla posthac in theatralis spectaculi conventionione revocentur. Ante omnia tamen diligenti observari ac tueri sanctione iubemus, ut vere et in extremo periculo constituti id pro salute poscentes, si tamen antistites probant, beneficium consequantur. Quod ut fideliter fiat, statim eorum ad iudices, si in praesenti sunt, vel curatores urbium singularum desiderium perferatur, quod ut inspectoribus missis sedula exploratione quaeratur, an indulgeri his necessitas poscat extrema suffragia. DAT. III ID. FEB. TREV(IRIS) GR(ATI)ANO A. II ET PROBO V. C. CONSS.*

⁹⁵⁷ F. Pergami, *Rilievi cit.*, p.75.

⁹⁵⁸ Per i problemi legati alla palingenesi di questa come di CTh.15.1.18, cfr. F. Pergami, *Rilievi cit.* e S. Schimdt-Hofnrer, *Die Regesten der Kaiser Valentinian cit.*, p.571. Sullo stile di questa costituzione cfr. anche A. Coşkun, *Ausonius und die spätantike Quaestur*, in *ZSS*, 118, 2001, pp.336-337.

⁹⁵⁹ R. Delmaire, *Largesses sacrées cit.*, p.653.

La norma si occupa della somministrazione dei sacramenti in favore di uomini e donne di spettacolo, quando questi si trovassero in punto di morte⁹⁶⁰. Al di là del merito della presente costituzione, ciò che risalta è l'apparente contrasto tra il destinatario della stessa, Ampelio, *praefectus Urbi*, e la previsione dell'intervento di *curatores urbium singularum*. Tale particolare ha indotto la dottrina a rivedere la figura dello stesso destinatario⁹⁶¹ e, quindi, a ritenere che la portata della disposizione non potesse riguardare soltanto la città di Roma, dove era chiamato ad esercitare le proprie funzioni Ampelio.

Infine giungiamo al XVI e ultimo libro del Teodosiano, ovvero quello concernente il rapporto tra lo Stato e il tema della religione intesa in senso lato.

Per l'età dei Valentinianidi, in particolare, l'attenzione si rivolge a CTh.16.5.3 del 2 marzo 372, una legge antimanichea.

Come visto in precedenza, già durante l'età di Diocleziano era stato emanato un editto (*Coll.15.3*) che aveva sancito una disciplina rigorosa in punto di manicheismo, quale culto legato al regno persiano, secolare nemico dell'impero di Roma.

Tuttavia, come afferma Minale, dopo Diocleziano e poi con Costantino, la politica legislativa degli imperatori in tale materia era andata incontro a un cambiamento di prospettiva, in quanto se ancora con il fondatore della tetrarchia si intendeva reprimere quella religione soprattutto perché proveniente dall'esterno e perché ritenuta tale da inquinare i costumi tradizionali, con l'andare del tempo, il manicheismo venne sempre più assimilato a una setta eretica, espressione deteriore di un certo gnosticismo cristiano⁹⁶²:

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD AMPELIUM P(RAEFECTUM) U(RBI).
Ubicumque Manichaeorum conventus vel turba huiusmodi repperitur, doctoribus gravi censione multatis his quoque qui conveniunt ut infamibus atque probrosis a coetu hominum segregatis, domus et habitacula, in quibus profana institutio docetur, fisci viribus indubitanter adsciscantur. DAT. VI NON. MART. TREV(IRIS) MODESTO ET ARINTHAEO CONSS.

La legge risulta indirizzata ad Ampelio, prefetto della città di Roma. Il suo esordio potrebbe essere sintomatico di una estensione lata della norma, in quanto si afferma che *ubicumque Manichaeorum conventus vel turba huiusmodi repperitur*, ovvero "in qualunque luogo"⁹⁶³ venga trovata una riunione di manichei⁹⁶⁴. Certo, non si esclude che l'avverbio *ubicumque* vada posto in relazione con la sfera di influenza del destinatario del provvedimento, ma a ciò può obiettarsi che, all'opposto, l'accezione potrebbe anche essere più ampia e quindi interessare "qualunque" luogo o posto situato nell'intero impero (non si trascuri che CTh.16.5.3 è comunemente intestata ad entrambi gli Augusti).

Ancora, il testo può rivelare un altro indice della sua universalità. Infatti Valentiniano dispone che i manichei sia tenuti lontani *a coetus hominum*, vale a dire dalla comunione generale, dal consorzio degli uomini "retti" che vengono indicati, appunto, in senso generico⁹⁶⁵. In

⁹⁶⁰ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*. Napoli 1980, p.53.

⁹⁶¹ F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.539.

⁹⁶² V. M. Minale, *Legislazione imperiale e manicheismo. Da Diocleziano a Costantino*, Napoli 2013, pp.234 e ss. Per Barone-Adesi, la legge occidentale CTh.16.5.3 risulta, dal punto di vista delle motivazioni, assai dipendente dal richiamato editto di Diocleziano. Secondo l'autore, infatti, la prima vera condanna del manicheismo quale eresia cristiana si sarebbe avuta soltanto con la successiva CTh.16.5.7, cfr. G. Barone-Adesi, *Eresie "sociali" ed inquisizione teodosiana*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG) 1986, p.156 nt.97. Su CTh.16.5.3 si vedano anche G. L. Falchi, *Legislazione e politica ecclesiastica nell'impero romano dal 380 d.C. al Codice Teodosiano*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG) 1986, p.185; A. Biscardi, *CTH.2,1,10 nel quadro della normativa giurisdizionale d'ispirazione religiosa*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG) 1986, p.213; G. Nocera, *"Cuius regio eius religio"*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG) 1986, pp.320-321 nt.30.

⁹⁶³ *Lexicon totius latinitatis Aegidii Frocellini*, Tomo IV, Bologna MCMLXV, p.847.

⁹⁶⁴ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.93.

⁹⁶⁵ M.P.Baccari, *Cittadini, popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 1996, p.250.

ultimo, può risultare probante ai nostri fini il fatto che, secondo Voci, questa legge di Valentiniano sui Manichei sia stata ripresa da Teodosio I con la sua CTh.16.5.7 del 8 maggio 381 ed emanata a Costantinopoli⁹⁶⁶:

IMPPP. GRATIANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. EUTROPIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Si quis Manichaeus Manichaeave ex die latae dudum legis ac primitus a nostris parentibus in quamlibet personam condito testamento.....*DAT. VIII ID. MAI. CONST(ANTINO)P(OLI) EUCHERIO ET SYAGRIO CONSS.

Ai fini del presente studio, basta riportare soltanto l'*incipit* della costituzione teodosiana che riguarda le incapacità successorie dei manichei. Come ben afferma Voci⁹⁶⁷, Teodosio I presuppone il vigore in Oriente della costituzione occidentale di Valentiniano⁹⁶⁸, ancorché, si aggiunge, non sappiamo in che modo quest'ultima sia entrata in vigore nei suoi territori, cioè per ricezione da parte del legislatore orientale ovvero *ipso iure*.

5.3 Le costituzioni orientali

Abbiamo sin qui esaminato gli esempi più rilevanti tratti dalla legislazione occidentale. Come si diceva all'inizio, quest'ultima non è soltanto una delle produzioni più ricche se confrontata con quella di altri imperatori della medesima *pars Occidentis*, ma risulta anche più abbondante rispetto alla esigua produzione normativa di marca orientale posta in essere ad opera dell'imperatore Valente. La dottrina, di solito, spiega questa discrepanza in ragione della preminente personalità di Valentiniano I, il quale, verosimilmente, si sarebbe "fatto carico" della disciplina normativa di grandi temi, nel segno di un impero avvertito come sempre unito⁹⁶⁹. In effetti, a voler riscontrare la legislazione orientale riconducibile a Valente, essa, per lo più, si segnala per interventi che risultano concretizzarsi in misure dal tenore e dal contenuto territorialmente limitato ovvero di dettaglio (come istruzioni amministrative ed esecutive più che veri e propri provvedimenti precettivi).

In ogni caso, se questa è l'opinione dominante in dottrina, dalla rassegna delle *leges generales* è possibile individuare delle fonti riconducibili a Valente, che si presentano indicative dal nostro punto di vista.

Un primo esemplare può essere testimoniato CTh.7.4.15 del 3 maggio 369:

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD AUXONIUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Sicut fieri per omnes limites salubri prospectione praecipimus, species annonarias a vicinioribus limitibus provincialibus ordinabis ad castra conferri. et in vicinioribus castris constituti milites duas alimontiarum*

⁹⁶⁶ Secondo Barone-Adesi, il riferimento alla costituzione di Valentiniano contenuto in CTh.16.5.7 si accorda con altre testimonianze tramandate dal Teodosiano. L'autore, peraltro, nota come Teodosio sia più propenso a rievocare disposizioni di Valentiniano (si pensi a CTh.9.42.10 oppure CTh.10.3.3) che non di Valente. Ciò viene spiegato alla luce del fatto che Teodosio intendeva rinsaldare l'unità dell'impero attraverso l'adesione a una normativa ortodossa come quella Occidentale, piuttosto che a quella disposta dal suo predecessore Valente, Augusto di provata fede ariana, cfr. G. Barone Adesi, *Eresie "sociali"* cit., p.132 nt.25. *Contra* Rougé, il quale, al contrario, ritiene che la legge richiamata in apertura da CTh.16.5.7 non ci sia pervenuta, cfr. J. Rougé, *La législation de Théodose contre les hérétiques*, in *Epektasis*, Paris 1972, p.638 nt. 17.

⁹⁶⁷ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.342

⁹⁶⁸ Un ulteriore dettaglio può essere rappresentato dal fatto che Teodosio I riferisce la precedente disposizione ad entrambi gli imperatori (*a nostris parentibus*), senza distinguerli, segno che probabilmente sta ad indicare l'unità del collegio imperiale, al quale si imputava la legge di Valentiniano I.

⁹⁶⁹ Si rinvia, al riguardo, alla recente pubblicazione dal titolo sintomatico di J.W. Drijvers, *The divisio regni of 364: The End of Unity?*, in *East and West in the Roman Empire of the Fourth Century. An End of Unity?*, Leiden/Boston 2015, pp.82-96.

partes ibidem de conditis sumant nec amplius quam tertiam partem ipsi vehere cogantur. DAT. V NON. MAI. MARCIANOPOLI VALENTINIANO N. P. ET VICTORE CONSS.

Invero, questo provvedimento non è rilevante di per sé, ma lo diventa nella misura in cui è in grado di farsi testimone di una precedente normativa di ampio respiro. Consideriamo l'*incipit*: l'imperatore, infatti, sulla base di quanto si era stabilito *sicut fieri per omnes limites*, ovvero "per tutti i confini", impartisce un'istruzione ad Ausonio, affinché quest'ultimo ponga, ai provinciali *vicinioribus*, limiti nel conferimento di *species annonarias*. Il dettato, quindi, della costituzione in esame, sembra consistere in una misura di conformità a una statuizione che era stata presa con riferimento "a tutti i confini", quindi con efficacia universale⁹⁷⁰.

In effetti, come si accennava, CTh.7.4.15 non può dirsi una legge universale, ma, al contrario, rientra in quella visione della dottrina maggioritaria che, come si è detto, tende a individuare nella legislazione dell'Augusto d'Oriente testimonianze di provvedimenti che che assomigliano per lo più a misure attuative ed esecutive.

Discorso diverso, invece, sembra farsi in ordine alla successiva disposizione, cioè CTh.9.34.7:

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD EDICTUM. *Famosorum infame nomen est libellorum, ac si quis vel colligendos vel legendos putaverit ac non statim chartas igni consumpserit, sciat, se capitali sententia subiugandum. Sane si quis devotionis suae ac salutis publicae custodiam gerit, nomen suum profiteatur et ea, quae per famosum persequenda putavit, ore proprio edicat, ita ut absque ulla trepidatione accedat, sciens quod, si adsertionibus veri fides fuerit opitulata, laudem maximam ac praemium a nostra clementia consequetur.* DAT. XIII KAL. MAR. CONSTANTINOP(OLI) VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

Dalla *subscriptio* di questo provvedimento apprendiamo che esso è stato emesso a Costantinopoli, ma l'anno è incerto, in quanto non si sa se ascriverlo al 16 febbraio del 365 ovvero del 368 o 370 o ancora del 373. Essa è l'unica costituzione *ad edictum* di Valente e si occupa della questione dei *libelli famosi*. Il contenuto non lascia intravedere particolarità in ordine all'efficacia territoriale della stessa, anzi si segnala per l'uso di espressioni come *si quis*, che indicano non molto di più che un tipo di formulazione generalizzante in linea con il modello di *lex generalis*, mentre di per sé nulla specificano intorno a un'estensione *toto orbe* oppure limitata a un ristretto ambito territoriale.

In ordine a questa costituzione, tuttavia, possono svolgersi delle ulteriori argomentazioni foriere di ricadute sul nostro tema.

Innanzitutto, si può osservare che il tema trattato da questa *lex generalis* avrebbe dovuto essere di importanza tale da non ritenersi propria di una sola *pars imperii* e il fatto stesso che l'imperatore abbia emanato una costituzione di natura edittale⁹⁷¹ dovrebbe essere, quanto meno, un indice non del tutto indifferente.

A questa considerazione può aggiungersi un'ulteriore ricostruzione proposta da Pergami, il quale, partendo dalla constatazione della comminazione della pena di morte prevista da CTh.9.34.7, legherebbe a quest'ultima un'altra *lex* e cioè CTh.10.10.10 del 4 febbraio 365, dove si prevede la pena *gladii* per i *delatores*⁹⁷²:

⁹⁷⁰ Giuffrè parla di "estensione del regime adottato per i territori di confine", omettendo, però, che si trattava di "tutti i confini", cfr. V. Giuffrè, "Iura" e "arma". *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli 1981, p.129.

⁹⁷¹ Riprendendo una congettura di Mommsen (il quale annota in ordine a CTh.9.16.3), Pergami ritiene che l'indicazione *ad edictum* sia stata sostituita dai *librarii* al posto dell'originario e più corretto *edictum*, cfr. F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.164.

⁹⁷² F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.164.

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD PROVINCIALES AFROS. *In tantum humani generis inimicos arbitra aequitate persequimur, ut delatores pronuntiatos puniri gladio iusserimus.* DAT. PRID. NON. FEB. MED(IOLANO) VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

Questa seconda legge emanata a Milano, è indirizzata ai provinciali d'Africa e, dal punto di vista contenutistico, non presenta estremi tali da ritenerla una costituzione territoriale, a meno che non riteniamo vincolante l'indicazione *ad Afros* contenuta nell'*inscriptio*.

Può, quindi, anche qui assumersi l'insegnamento di Luzzatto a proposito delle costituzioni imperiali relative alle provincie e verificarne, di volta in volta, l'ambito di efficacia⁹⁷³. Tuttavia, laddove invece dovessimo addivenire alla certezza che CTh.10.10.10 fosse davvero una costituzione provinciale, comunque, alla luce della conformità della della sanzione comminata per la fattispecie ivi prevista, potremmo sempre ritenere che l'impero avesse raggiunto una uniformità normativa.

A seguire, un'altra breve costituzione che può darci un'ulteriore indicazione è data da CTh.11.1.16 del 25 ottobre 367:

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD DRACONTIUM. *Provinciales nostri tributa fiscalia per anni curriculum tripertita satisfactione restituant.* DAT. VIII KAL. NOV. NICOMEDIAE POST CONS. GR(ATI)ANI A. ET DAGALAIFI.

Questo piccolissimo frammento dispone per i *provinciales*, definiti *nostri*, consentendo loro di pagare i debiti fiscali attraverso una sorta di rateazione⁹⁷⁴. I provinciali così richiamati non sono individuati con riferimento ad una determinata area territoriale, né, dall'altro lato, il termine è rafforzato da un aggettivo come *universi*, *omnes* ovvero *cuncti*, così come possiamo vedere in altri casi. Ciò che può avvalorare l'idea che il brano possa appartenere a una legge riferibile a tutto l'impero è il fatto che l'aggettivo possessivo *nostri* riguardi entrambi gli imperatori al potere⁹⁷⁵.

⁹⁷³ Non sfugge che la data di CTh.10.10.10 risulta anteriore a quella di CTh.9.34.7. Tale discrasia potrebbe essere superata laddove si supponga che la data di quest'ultima non sia quella della *datio*, ma quella della *propositio*, cfr. *La legislazione di Valentiniano I cit.*, pp.163 e ss. Se, pertanto, la congettura proposta dall'autore fosse nel vero, avremmo il caso di una normativa (concernente, appunto, la questione dei *delatores* e dei *libelli famosi*) uguale ed uniforme in tutto l'impero. A questo riguardo può richiamarsi l'ipotesi di Schmidt-Hofner, il quale ritiene che CTh.9.34.7 sia "müsse die Ausfertigung des valentinianischen Erlasses für den Osten sein", ovvero che il provvedimento di Valente sia la copia della legge emanata dal fratello, cfr. S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten cit.*, p.537.

⁹⁷⁴ Su questa legge cfr. F. Morgenstern, *Die Kaisergesetze gegen die Donatisten in Nordafrika (Mitte 4. Jh bis 429)*, in ZSS, 110,1993, p.111 nt.61.

⁹⁷⁵ Sul piano dei dati formali, la fonte presenterebbe un aspetto controverso. La *subscriptio*, infatti, indica quale luogo della *datio* la città orientale di Nicomedia. Se quest'ultima indicazione fosse esatta, la costituzione in questione offrirebbe un ulteriore spunto ai fini del nostro studio, in quanto potrebbe essere annoverata tra le fonti che testimoniano un invio dall'Oriente all'Occidente, in quanto il destinatario di CTh.11.1.16 risponde al nome di Draconzio, *vicarius Africae*, cfr. A.H.M. Jones, J. R. Martindale & j. Morris, *The Prosopography of the later roman Empire*, I, Cambridge 1971, p.271. Nonostante questa osservazione, tuttavia, ricordiamo che la dottrina maggioritaria ritiene non esatta l'indicazione della *datio* e che addirittura questa legge sia da attribuire a Valentiniano I. Partendo dal dato storico per cui Valente non si trovava a Nicomedia e da quello di "ripartizione amministrativa", per cui di norma una legge era indirizzata a un funzionario appartenente alla stessa *pars imperii* in cui veniva emessa, si è giunti alla conclusione che l'autore della stessa sia Valentiniano e che quindi la località di *datio* sia occidentale. Sulla base di ciò, quindi, già Gotofredo ipotizzava che Nicomedia andasse corretta in *Nicromedium*, mentre Seeck suggeriva di ravvisare il nome di una città della Gallia, *Novesia*, cfr. O. Seeck, *Regesten cit.*, p.107. Per quanto concerne gli autori più vicini a noi, se Pergami preferisce mantenere Nicomedia, sebbene la intenda quale città di *propositio* e non di *datio*, cfr. F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.338, al contrario Schmidt-Hofner, sempre sulla base della relazione tra CTh.11.1.16 e CTh.12.7.3, ritiene che la prima legge come la seconda siano state emesse a Nemasia, cfr. S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten cit.*, p.551. Anche la

5.4 Casi controversi discussi dalla dottrina: collegamenti tra leggi occidentali e leggi orientali

Passiamo adesso a esaminare un gruppo di testimonianze che sono state studiate dalla dottrina e che pongono alcuni problemi interpretativi.

Innanzitutto, possiamo ascrivere a questo secondo novero di fonti una costituzione di Valentiniano e una di Valente.

Un testo sul quale dobbiamo spendere qualche parola è quello di CTh.6.31.1:

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD ZOSIMUM PRAESIDEM NOVAE EPIRI. *Per omnes provincias edictum generale misimus, ut ab stratoribus unus tantum solidus probae nomine posceretur et in offerendis equis certam formam staturam aetatem provinciales nostri custodiendam esse cognoscerent. Quos etiam fisco certo solidorum modo obnoxios fecimus, si, quod stratores petere numquam metuunt, illi dare stratoribus non timerent. Officium quoque gravitatis tuae centum argenti libras multabitur, si sciens praedictam rem gestam fuisse non ilico eam severitati iudicariae prodidisset.* DAT. XIII KAL. IUL. APOLLONIAE VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

Questo frammento presenta due aspetti controversi: da un lato la sua cronologia⁹⁷⁶, dall'altro la località indicata nella *subscriptio*⁹⁷⁷. In ogni caso, ai fini del nostro tema, questi non sono punti propriamente determinanti, così come invece le parole iniziali di questa costituzione che, appunto, si apre con "*Per omnes provincias edictum generale misimus*".

La disposizione si occupa della disciplina degli *stratores*, i quali erano dei membri dell'esercito addetti al trasporto e risulta indirizzata a Zosimo, *praeses* dell'Epiro. Il provvedimento, così come CTh.12.10.1 che si ritiene essere connesso al primo⁹⁷⁸, non avrebbe un tenore normativo, ma si tratterebbe soltanto di un'istruzione amministrativa che non sappiamo se limitata a Zosimo ovvero divulgata in altre copie ad altri funzionari e governatori. Sta di fatto, comunque, che CTh.6.31.1 richiama la normativa generale alla quale queste istruzioni fanno riferimento, cioè quell'*edictum generale* che gli imperatori hanno inviato per *omnes provincias*: purtroppo non conosciamo questo provvedimento di ampio respiro⁹⁷⁹, per quanto, comunque, dovremmo presumerne l'universalità proprio perché "inviato a tutte le provincie dell'impero".

L'altra è ricompresa nel titolo *de naviculariis* e si tratta di CTh.13.5.14 del 11 febbraio 371:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS, AAA. AD MODESTUM P(RAEFECTUM) P(RAETOR)O. *Iuxta eum tenorem, quem a divo principe Constantio datum*

stessa cronologia appare incerta. Pergami propende per il 366 d.C., cfr. F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.338, mentre Schmidt-Hofner, mettendo in relazione la fonte in questione con CTh.12.7.3 la riporta al 367 d.C., cfr. *Die Regesten cit.*, p.549 e ss.

⁹⁷⁶ Secondo Pergami la datazione dovrebbe riportarla al 364, cfr. F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano.*, p.110, mentre la versione giustiniana di C.I.12.24.1 indica la data del 373.

⁹⁷⁷ Per quanto riguarda la cronologia, apprendiamo da Pergami che Seeck riporta la suddetta costituzione agli anni 364-365, mentre Jones la riconduce al 373-374. In ordine poi alla *datio*, probabilmente Apollonia (come già sospettava Mommsen, *Codex Theodosianus*, volumen I, *pars prior Prolegomena*, pag.CCXLIII) è il luogo di *propositio*, cfr. per approfondimenti, *La legislazione di Valentiniano e Valente cit.*, pag.111. Per quanto riguarda questa città, è da dire che nell'impero romano erano presenti, probabilmente almeno quattro siti con il nome di Apollonia: nell'Epiro, in Illirico, in Cirenaica e in Tracia. Eccettuate queste ultime due località, situate nell'ambito della *pars Orientis* (sicuramente la seconda), laddove si seguisse la congettura di Mommsen e Pergami e cioè si ritenesse che Apollonia fosse il luogo della *propositio*, allora appare più ragionevole, stante il destinatario, che in questo caso la città sia da individuare nella Apollonia d'Epiro.

⁹⁷⁸ Su questa connessione cfr. anche S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten cit.*, pp.562-563.

⁹⁷⁹ Oltre a Pergami anche Sargenti allude a questa disposizione nell'ambito del suo saggio più ampio incentrato proprio su quei tanti testi legislativi che il Codice di Teodosio II non ci ha conservato, nonostante i richiami ad essi, cfr. M. Sargenti, *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, in *SDHI*, 61, 1995, p.387.

Musoniani clarissimae memoriae p(raefecti) p(raetorio) executione constat esse roboratum, intra Orientales provincias naviculariorum corpus impleri iubemus, ea videlicet statutorum ratione servata, ut per eminentiam tuam numerus naviculariorum designetur tam intra Orientem quam intra Aegyptiacas partes, qui praesenti possit indictione conpleri, excusandis videlicet pro denu milium modiorum luitione quinquagenis numero iugis in annonaria praestatione dumtaxat, ita ut vestes adque equi ceteraeque canonicae species ab indictione eadem non negentur. Ad conficienda vero competentia navigia a provincialibus cunctis primitus materiae postulentur, reparationem deinceps per singulos annos isdem naviculariis ex concessa iugorum immunitate curaturis. Eorundem autem naviculariorum ex fide nobis nomina loca substantiae nuntientur brevibus duplici ratione conscriptis, quot videlicet de veteribus quotque sint et quales recenti adsociati delectu. His autem naviculariis, qui fuerint instituti, servari privilegia Africana decernimus, ita ut facultatibus propriis per succedaneas hereditatum vices perpetuo sint obnoxii functioni. Et sunt corpora, de quibus navicularii ex indictione quinta decima constituendi sunt iuxta sacram iussionem ita: ex administratoribus ceterisque honorariis viris praeter eos, qui intra palatium sacrum versati sunt, de coetibus curialibus et de veteribus idoneis naviculariis et de ordine primipilario. Et de senatoria dignitate ut, si qui voluerint freti facultatibus, consortio naviculariorum congregentur. DAT. III ID. FEB. CONSTANT(INO)P(OLI) GRATIANO A. II ET PROBO CONSS.

Con questa costituzione richiamata⁹⁸⁰, Valente, confermando una precedente disposizione dell'imperatore Costanzo⁹⁸¹, comunicava al proprio prefetto del pretorio Modesto l'intenzione di procedere all'implementazione del numero degli appartenenti al *corpus naviculariorum* d'Oriente⁹⁸².

Non vi è dubbio che tale provvedimento abbia un carattere nettamente locale⁹⁸³ e, in particolar modo, proprio delle regioni orientali⁹⁸⁴, visto l'evidente riferimento alle *Orientales provincias* prima, specificandosi in seguito in *tam intra Orientem quam intra Aegyptiacas partes*⁹⁸⁵.

Se, pertanto, guardiamo a questa costituzione, sono altre le motivazioni che vanno tenute in conto. Innanzitutto si osserva che il *corpus* degli "imprenditori marittimi" nel corso del IV secolo venne gratificato con esenzioni e benefici imperiali, a titolo di ricompensa, per il servizio di approvvigionamento annonario prestato nei riguardi principalmente delle due capitali dell'Impero: in particolare, in questa sede, si ricorda la costituzione di Costantino con la quale nel 326 si dispose un'esenzione generale valevole per tutti i *navicularii* dell'Impero che

⁹⁸⁰ Su questa costituzione cfr. A. J. B. Sirks, *The Summaria Antiqua Codicis Theodosiani in the ms. Vat. reg. Lat.886*, in ZSS, 113, 1996, p.264; W. Kaser, *Burgundisches Ehegüterrecht in der Hs. Berlin Staatsbibl. lat. fol. 269 (f.39r)? Zu einem unbekanntem Fragment eines Gesetzes über das Schicksal der Eheschenkung beim Tod des Ehemannes*, in ZSS, 119, 2002, p.242 nt.183; S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten cit.*, p.565.

⁹⁸¹ Secondo Pharr tale costituzione non risulta. Cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.392. Così anche F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano.*, p.538.

⁹⁸² Spesso gli imperatori ricorrevano al reclutamento coatto come in questa circostanza. Cfr. F. M. de Robertis, *Il diritto associativo romano. Dai collegi della repubblica alle corporazioni del basso impero*. Bari 1938, p.438. Come osserva la De Salvo il *munus naviculariorum* era stato introdotto in Oriente da Costantino con CTh.13.5.7 e non da Valente con la presente costituzione, la quale si limita a disporre un aumento del *numerus*. Cfr. L. De Salvo, *Economia privata cit.*, Messina, p.486. Vedi anche F. de Robertis, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, II, Bari 1973, p.175.

⁹⁸³ In ossequio, d'altronde, alle disposizioni dettate da Teodosio II con la ben nota CTh.1.1.6 del 435 d.C.

⁹⁸⁴ F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.XXXIV.

⁹⁸⁵ Peraltro si noti come il legislatore del tempo usi non soltanto il plurale di *pars* (*partes*), riferito all'Egitto, quindi ad una "porzione" di territorio rientrante in Oriente, ma anche lo stesso Oriente, tenuto separato dal primo, viene identificato con il solo sostantivo. In ogni caso la De Salvo, partendo dall'osservazione per cui il naviculariato sia un'istituzione occidentale, nota come i *navicularii* d'Oriente (ai quali globalmente si indirizza CTh.13.5.5 emanata da Costantino nel 334) nel IV secolo erano tenuti distinti da quelli d'Egitto, cfr. L. De Salvo, *Economia privata cit.*, p.464. Pur tuttavia la stessa studiosa considera che le *Orientales provinciae* richiamate per prime nel testo comprendevano anche l'Egitto e che quindi *partes* (riferito all'Egitto) abbia un'accezione tecnica per individuare la relativa diocesi, la cui separazione da quella d'Oriente sarebbe dovuta avvenire, secondo l'Autrice, fra il 370 e il 371, cfr. ivi p.515 nt.136.

contempla, appunto, l'espressione, apparentemente inequivocabile, "*ab omnibus oneribus ac muneribus*"⁹⁸⁶.

Tornando a CTh.13.5.14, invece, la De Salvo nota come la stessa preveda un'esenzione parziale dalla *annonaria praestatio*⁹⁸⁷ e porta in luce come in dottrina, seppur dai tempi di Gotofredo questo aspetto sia stato messo in evidenza, non si è riflettuto abbastanza sul fatto se l'esenzione medesima fosse limitata ai *navicularii* destinatari di CTh.13.5.14 ovvero anche agli altri dislocati nelle diverse parti dell'impero⁹⁸⁸.

Come dice la studiosa, se l'esonero parziale veniva proposto come un vantaggio, probabilmente (almeno nel lasso di tempo intercorrente tra Costanzo e Valente), ciò non avrebbe riguardato gli esponenti dei *corpora* delle altre parti dell'impero.

A questo riguardo, però, un indizio in direzione contraria potrebbe provenire da quanto si dice nella continuazione del testo, allorché il legislatore afferma:

CTh.13.5.14: "..... *His autem naviculariis, qui fuerint instituti, servari privilegia Africana decernimus, ita ut facultatibus propriis per succedaneas hereditatum vices perpetuo sint obnoxii functioni.*"

Nel frammento appena riportato si dice innanzitutto che: "decretiamo che a questi *navicularii*, che sono stati organizzati, siano conservati i *privilegia Africana* che, secondo la De Salvo, consisterebbero nel "diritto-dovere di trasmettere la *functio* ai propri figli" (*ita ut facultatibus propriis per succedaneas hereditatum vices perpetuo sint obnoxii functioni*)⁹⁸⁹. Pertanto, questa appartenenza al *corpus* doveva apparire come un *privilegium*, così come era avvenuto in Africa.

La studiosa, quindi, arriva alla possibile conclusione che quell'esonero parziale dalla prestazione annonaria, probabilmente, rientrava anche in questi privilegi e che, pertanto, tra l'Africa e l'Egitto (l'una e l'altro appartenenti alle due diverse parti dell'impero), in quanto principali fornitori, rispettivamente, di Roma e Costantinopoli, vi fosse un'eguaglianza di trattamento giuridico per i membri dei locali *corpora naviculariorum*. Accogliendo le parole della studiosa non sappiamo di preciso in cosa consistessero questi privilegi "Africani"⁹⁹⁰, ma possiamo immaginare siano stati previsti da qualche precedente costituzione, quasi sicuramente di provenienza occidentale, che poi con CTh.13.5.14 di Valente furono richiamati ed estesi anche in Oriente⁹⁹¹, sempre che non fossero già in vigore in forza, appunto, della legge che li prevedeva.

Proseguiamo, adesso, con altre testimonianze che in dottrina hanno ricevuto un'attenzione maggiore⁹⁹².

La prima esemplificazione prende spunto da una costituzione occidentale, CTh.12.1.59 del 12 settembre 364 emanata ad Aquileia da Valentiniano I e destinata ad *Byzacenos*:

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD BYZACENOS. *Qui partes eligit ecclesiae, aut in propinquum bona propria conferendo eum pro se faciat curialem aut facultatibus curiae cedat quam*

⁹⁸⁶ CTh.13.5.5pr.: "IMP. CONSTANTINUS A. AD ABLAVIUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Navicularios omnes per orbem terrarum per omne aevum ab omnibus oneribus et muneribus cuiuscumque fuerint loci vel dignitatis, securos vacuos innumesque esse praecipimus, sive decuriones sint sive plebei seu potioris alterius dignitatis, ut a collationibus et omnibus oblationibus liberati integris patrimoniis navicularium munus exerceant.* dat. xiiii kal. octob. constantino a. vii et constantio caes. cons.

⁹⁸⁷ Tenuti invece alla collatio equorum e alla vestis militare per De Robertis, cfr. *Il diritto associativo cit.*, p.451 nt.76.

⁹⁸⁸ L. De Salvo, *Economia priva cit.*, p.514.

⁹⁸⁹ L. De Salvo, *Economia priva cit.*, p.514.

⁹⁹⁰ Si veda al riguardo A. B. J. Sirks, *Food for Rome. The legal structure of the transportation and processing of supplies for the imperial distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam 1991, pp.227 e ss., *praecipue* p.230.

⁹⁹¹ Lo stesso Gotofredo commentava *Africanorum Naviculariorum privilegia in exemplum trahuntur, ad Orientales, & Aegyptiacos*, cfr. *Gothofredus, ad legem* CTh.13.5.14, p.80.

⁹⁹² P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, pp.337; G. de Bonfils, *Omnes cit.*, pp.71-72.

reliquit, ex necessitate revocando eo, qui neutrum fecit, cum clericus esse coepisset. ET CETERA. DAT. IIII ID. SEPT. AQUIL(EIAE) DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.

La norma, che secondo Sargenti richiamava precedenti prescrizioni di Costanzo⁹⁹³ e Giuliano⁹⁹⁴, disciplina il passaggio dei curiali al sacerdozio⁹⁹⁵. Secondo Voci, questa legge sarebbe stata accolta da Valente in Oriente, in quanto quest'ultimo il 17 ottobre del 370 emanò CTh.16.2.19, che alla prima fa riferimento:

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. MODESTO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Quicumque ex curialium natus genere ad clericatum venerit et praeiudicio sanguinis coeperit postulari, certi temporis definitione defendatur, ut, si in consortio clericatus decennium quietis impleverit, cum patrimonio suo in perpetuum habeatur immunis, si vero intra finitos annos fuerit a curia revocatus, cum substantia sua functionibus subiaceat civitatis: observando hoc, ut hi, quos decennium vindicat, petitione superflua minime fatigentur.* DAT. XVI KAL. NOV. HIERAP(OLI) VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

Con questa *lex generalis* l'Augusto d'Oriente concesse un indulto alle infrazioni relative alle disposizioni occidentali. Se così stanno le cose, si può essere certi che Valente non solo avesse contezza della norma occidentale, ma che quest'ultima dovesse operare anche in Oriente. Al di là di questo, poi, sempre secondo lo studioso richiamato⁹⁹⁶, Valentiniano si trovò a seguire la disposizione orientale del 370, prevedendo anche lui un'immunità, attraverso l'emanazione di CTh.16.2.21 del 17 maggio 371:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS AAA. AD AMPELIUM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Ii, qui ecclesiae iuge obsequium deputarunt, curiis habeantur immunes, si tamen eos ante ortum imperii nostri ad cultum se legis nostrae contulisse constiterit: ceteri revocentur, qui se post id tempus ecclesiasticis congregarunt.* DAT. XVI KAL. IUN. GR(ATI)ANO A. II ET PROBO CONSS.

e successivamente con CTh.16.2.22 data a Treviri il 1 dicembre 372:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS AAA. AD PAULINUM PRAESIDEM EPIRI NOVAE. *Forma praecedentis consulti etiam circa episcoporum virginumque personas et circa alias, quarum statuto praecedenti facta complexio est, valeat ac porrigatur.* DAT. KAL. DECEM(B). TREV(IRIS) MODESTO ET ARINTHAEO CONSS.

⁹⁹³ M. Sargenti, *L'opera legislativa dell'Imperatore Giuliano*, in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, p.204 nt.54.

⁹⁹⁴ *Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di Sant'Ambrogio*, a cura di M. Sargenti e R. B. Bruno Siola, Milano 1991, pp.55-56. Sargenti ricorda come la costituzione di Valentiniano e Valente fosse stata richiamata in CTh.12.1.99 dell'aprile del 383: "Idem aaa. ad Hypatium praefectum praetorio. Post alia: *iussio, qua sibi iudaeae legis homines blandiuntur, per quam eis curialium munerum datur immunitas, rescindatur, cum ne clericis quidem liberum sit prius se divinis ministeriis mancipare, quam patriae debita universa persolvant. Quisquis igitur vere deo dicatus est, alium instructum facultatibus suis ad munera pro se complenda constituat.* Dat. XIII kal. mai. Mediolano Merobaude II et Saturnino cons.", nonché, cosa ancor più rilevante, in una legge emanata da Teodosio nel novembre dello stesso ed emanata a Costantinopoli, CTh.12.1.104: "Idem aaa. Postumiano praefecto praetorio. *Curiales, qui ecclesiis malunt servire quam curiis, si volunt esse quod simulant, contemnant illa, quae subtrahunt. Nec enim eos aliter nisi contemptis patrimoniis liberamus. Quippe animos divina observatione devinctos non decet patrimoniorum desideriis occupari.* Dat. VII id. nov. Constantinopoli Merobaude II et Saturnino cons."

⁹⁹⁵ S. Schimdt-Hofner, *Die Regesten cit.*, p.517. L'autore definisce editto la misura in questione di cui CTh.12.1.59 costituisce un frammento.

⁹⁹⁶ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.337.

Le somiglianze e i collegamenti tra le costituzioni appena richiamate sono evidenti, pertanto, se anche i contenuti da soli non siano sufficienti a dirci qualcosa sulla portata territoriale delle norme, comunque, *in subiecta materia* vi doveva essere una uniformità normativa tra le due *partes imperii*.

Un altro caso che vede i due fratelli relazionarsi sul piano normativo è rappresentato dal confronto tra CTh.8.11.1 e CTh.8.11.2.

Si tratta della disciplina dei donativi *publicae laetitiae causa*. Una costituzione di Valente, CTh.8.11.1 del 16 dicembre 364⁹⁹⁷ vieta la richiesta di doni da parte di coloro che annunciano, per le provincie, i nomi dei consoli:

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD EUGRAMMIMUM. *Cum anni exordia certis inchoanda consulibus nuntiantur, a tenuioribus, sportulae specie, conlationis necessitas separetur, ne scilicet discriptione facta pro capitacione aut iugacione quicquam isdem veluti legitimi muneris exprimatur. Iubemus tamen, ut viri per provincias emerito iam honore pollentes, praeterea curiales, quos his gradus honore et in collationibus honestate functionis convenit esse finitimos, arbitratu suo tribuant, quantum putaverint largiendum: porro tenuioribus ab hac sorte iniuriosae necessitatis alienis, quod quidem interdicti severitate fieri vetamus in posterum, ut rectores provinciarum vicenis auri lib(ris), porro officia quadragenis constituamus esse multanda, si quicquam pauperes hac adscriptione praebuerint vel his extorqueri quicquam passi fuerint aut aequae, quos contra vetitum fecisse cognoverint, taciturnitate alicuius dissimulationis aboleverint.* DAT. XVII KAL. IAN. CONST(ANTINO)P(OLI) DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.

Stesso contenuto presenta una costituzione di respiro generale (già messa in evidenza nell'ambito del novero che precede in ragione della particolarità della sua *inscriptio*), emanata a Milano e indirizzata *provincialibus*, a nome di entrambi gli imperatori, ma di fatto del solo Valentiniano: CTh.8.11.2 del 11 gennaio 365:

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. PROVINCIALIBUS SALUTEM DICUNT. *Si quando victoriae, si quando laetitiae publicae nuntiantur vel novorum consulum nomina perferuntur, collationi nullus locus, nulla sit licentia; nihil quisquam exigat, nihil audeat postulare. Si quis vero honoratorum sponte quid offerre voluerit, id tantum recte dandum iudicamus. Ceterum quidquid expostulatum, quidquid fuerit indictum, rector quidem provinciae eius, in qua res ita gesta erit, duplum quod indixerit quodve dare coegerit ex suo fisci viribus pendet, officium autem quadrupli summam pro eadem necessitate persolvat.* DAT. III ID. IAN. MED(IOLANO) VALENTINIANO ET VALENTE AUGUSTIS CONSS.

In relazione a questa seconda costituzione, de Bonfils nutre una perplessità, in quanto essa sarebbe stata emanata a distanza di un mese circa dalla precedente⁹⁹⁸. Invero, pare cogliere nel segno la precisazione di Voci, il quale, appunto, nota che Valentiniano con CTh.8.11.2 abbia "ripetuto ed esteso" quella di Valente. Basti considerare l'*exordium* della legge occidentale: accanto all'ipotesi dei *novorum consulum nomina*, nella protasi iniziale si contemplano anche le ipotesi delle *victoriae* e delle *laetitiae publicae*. Probabilmente tale estensione di contenuto avrà indotto il legislatore occidentale a prevedere anche una più ampia sfera di destinatari, quali appunto i *provinciales* richiamati nell'*inscriptio*. Pertanto, sembra che non si tratti di una ripromulgazione pura e semplice della legge orientale, ma di un distinto provvedimento che può aver preso ispirazione dalla disposizione di Valente. Non si dimentichi di osservare, poi, che già lo stesso testo di quest'ultima sembra prevedere una regolamentazione generale (*ut viri per provincias emerito iam honore pollentes*), temperato poi da un'eccezione di natura personale

⁹⁹⁷ T. Honoré, *The Making of the Theodosian Code*, in ZSS, 103, 1986, p.197 nt.54.

⁹⁹⁸ G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.72.

(*praeterea curiales [...] arbitrato suo tribuant*) Successivamente, ricorda Voci, l'imperatore della *pars Occidentis* ritornò in argomento con CTh.8.11.3 del 13 febbraio 369 [365?]:

IMPPP. VALENTINIANUS, VALENS ET GRATIANUS AAA. AD MAMERTINUM P(RAEFECTUM) P(RAETORIO). *Si quando faustorum nuntiorum gaudia provincialibus intimantur quotiensque quid per terrarum orbem disseminatur, seu militum illustres victoriae seu strages hostium aut nostri triumphus perferuntur vel hi quos geremus aut deferimus consulatus, nulli publica distributione et arbitrio iudicis munera, quae vocant sportulas, deputentur. Ceterum si quis iudicum vim decretorum nostrorum violaverit, eius rei, quae viritim distributa fuerit et coacta, duplicem poenam subibit aut officium quoque, quod ei paruerit, in quattuor partibus multa exaggerata constringat. Honorati vero et urbibus suis eminentes ex arbitrio suo, quantum mens tulerit, largiantur.* MISSA A P(RAEFECTO) P(RAETORIO) DIE ID. FEB. MED(IOLANO) VALENTINIANO NB. P. ET VICTORE V. C. CONSS.

In effetti, per quanto concerne questa terza disposizione imperiale, occorre prestare attenzione alla *subscriptio* che contiene le parole "*missa a praefecto praetorio*". Ciò potrebbe significare che nel Codice Teodosiano sia stata inclusa la copia che il prefetto del pretorio avrebbe inviato a sua volta, diramando il volere imperiale.

Oltre a ciò occorre tener presente che il prefetto del pretorio Mamertino rimase in carica proprio sino al 365⁹⁹⁹. Se, quindi, riconduciamo CTh.8.11.3 al 365, previa correzione anche dell'*inscriptio*, cioè espungendo il nome di Graziano (al tempo non ancora presente nel collegio imperiale), potremmo anche avanzare l'ipotesi che la stessa sia la riedizione operata da parte del prefetto e, quindi, cronologicamente in linea con CTh.8.11.2. A giustificare questo *modus procedendi*, può soccorrere anche un'altra argomentazione: ricordiamo che CTh.8.11.2 è destinata *provincialibus*, mentre nel caso di CTh.8.11.3, sebbene questo indirizzo non si ritrovi nella *inscriptio*, comunque è presente nel testo vero e proprio, laddove afferma che i *gaudia* siano annunciati, appunto, *provincialibus*.

In ultimo, poi, prima di chiudere con l'esame di questa testimonianza, possiamo scorgere un altro indizio nelle successive parole di CTh.8.11.3. Nella fonte in questione le "annunciazioni di *gaudia* ai provinciali" sono poste sullo stesso piano di "ogni cosa sia divulgato per tutto il mondo" (*quid per terrarum orbem disseminatur*), che, di seguito, l'autore del testo esemplifica in "vittorie militari" (*militum illustres victoriae*), "stragi di nemici" (*strages hostium*) oppure «nostri trionfi» (*nostri triumphus*). Non vi è alternativa (*vel, aut, seu*) tra *gaudia intimantur* e *quid...disseminatur*, ma coordinazione, come si inferisce dalla congiunzione enclitica *que* che lega la seconda parte (da *quotiens* in poi) della protasi introdotta da *si quando*. Alla luce di tale ipotesi ricostruttiva, allora possiamo anche ipotizzare che il dettato di CTh.8.11.3 ritenga che sussista un'equivalenza tra "ciò che viene comunicato ai provinciali" e "ciò che viene diffuso *per orbem terrarum*", con la conseguenza, dunque, che, in questo caso, il legislatore si riferisca "ai provinciali" ritenendo che si tratti di quelli di tutto l'impero, sebbene il sostantivo non sia accompagnato da aggettivi come *omnes, universi* oppure *cuncti*. In conclusione, dunque, si vuole dire che l'autore del testo di CTh.8.11.3, quando prospetta la condizione *Si quando...* (al verificarsi della quale ne consegue tutto il resto previsto dalla norma), faccia riferimento ai *provinciales* e, dopo, includa un più ampia previsione rafforzativa ed esplicativa (che ha come sfondo *l'orbe terrarum*) di modo che quest'ultima possa inglobare (o ritenere equipollente) il fenomeno della divulgazione ai provinciali che non possono che essere quelli di tutto l'impero (si aggiunga che proprio l'espressione *orbe terrarum* escluderebbe l'ipotesi che nel testo originale i *provinciales* di CTh.8.11.3 potessero essere definiti con riguardo a un preciso ambito territoriale, in quanto si verrebbe a creare comunque una *contradictio in adiecto*).

⁹⁹⁹ F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.159.

Passiamo adesso ad altre due testimonianze assai note alla dottrina del dualismo legislativo. La prima di queste è stata già presentata in sede di esposizione dello stato della dottrina e riguarda il caso studiato *ex professo* da Gualandi¹⁰⁰⁰ e relativo al rapporto tra una fonte giuridica del Teodosiano, ovvero CTh.4.6.4, emanata da Valentiniano del 16 agosto 371, e un brano proveniente, invece, da una fonte letteraria, cioè l'autobiografia del retore antiocheno Libanio¹⁰⁰¹.

Partiamo dal testo della costituzione occidentale¹⁰⁰² :

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS VAL(ENS) ET GRAT(IANUS) AAA. AD AMPELIUM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Placuit man(entibus) ceteris, quae de naturalibus liberis Constantinianis legibus c(auta) sunt, haec tantummodo temperare, ut is, qui heredem h(eredes)ve filios ex legitimo matrimonio vel nepotes, qui filioru(m loco) habendi sunt, patrem quoque matremve dimittit, si ex cons(ortio) cuiuslibet mulieris naturales susceperit, unam tant(um bo)norum suorum et hereditatis unciam naturalibus vel m(ulier) donandi aut relinquendi habeat facultatem. Si qui(s vero) nullo ex his, quos excipimus, superstitute morietur, at(que ex mu)liere, quam sibi adiunxerat, naturalem pluresve d(imit)tet, usque ad tres tantum, si volet, uncias tam in mulie(rem) quam in naturales, quo maluerit iure, transcri(bat. DAT.) XVII K. SEPT. CONTIONACI, GRAT(IANO) A. II ET PROBO CONSS.*

Questa disposizione, indirizzata ad Ampelio, *praefectus urbi Romae*, è collocata sotto la rubrica concernente la disciplina dei *fili naturali* e, in particolare, rileva sotto il profilo della loro capacità a ricevere dal proprio padre sia per atto *inter vivos* che *mortis causa*.

Il legislatore, innanzitutto, dichiara di mantenere ferme altre statuizioni (*manentibus ceteris*) che erano state adottate per mezzo di un provvedimento dell'imperatore Costantino¹⁰⁰³. La modifica disposta da Valentiniano I intervenne soltanto a mitigare (*tantummodo temperare*) le clausole relative all'acquisto dal padre nel caso esclusivo della successione *mortis causa*: nello specifico, l'Augusto veniva a fissare determinate quote ereditarie, variabili a seconda che il padre avesse avuto o meno figli o genitori legittimi. Per quanto poi concerne gli aspetti che a noi interessano maggiormente, il contenuto non presenta nulla di rilevante sul piano dell'estensione territoriale, anzi, in astratto, potremmo ritenerla una legge applicabile a tutto l'impero.

¹⁰⁰⁰ G. Gualandi, *Privilegi imperiali e dualità legislativa nel Basso Impero alla luce di alcuni testi di Libanio*, in *Archivio Giuridico* 25, 1959.

¹⁰⁰¹ *Or.*, 1.145, cfr. Libanios, *Discours*, tome I, *Autobiographie* (Discours I), Paris 1979, p.156.

¹⁰⁰² Su questa costituzione cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, p.474 nt.19; M. G. Bianchini, *Caso concreto e "lex generalis". Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979, pp.34 e nt.41; A. J. B. Sirks, *Sulpicius Severus' letter to Salvius*, in *BIDR*, 85, 1982, p.161 nt.56 e p.162 nt.58; P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.342; T. Honoré, *The Making of the Theodosian Code*, in *ZSS*, 103, 1986, p.219; G. Luchetti, *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, Milano 1990, pp.23 e ss.; H. Wieling, *Die Gesetzgebung Constantins zur Erwerbsfähigkeit der Konkubinenkinder*, in *AARC*, VIII, Napoli 1990, p.471; A. Lippold, *rec. a Atti dell'accademia romanistica costantiniana VIII*, in *ZSS*, 122, 1992, p.719; S. Pietrini, *Sui rapporti legislativi tra Oriente e Occidente*, in *SDHI*, 64, 1998, pp.523-524; A. Arjava, *Ein verschollenes Gesetz des Codex Theodosianus über ueheliche Kinder (CTh.4.6.7a)*, in *ZSS*, 115, 1998, pp.414 e ss.; G. de Bonfils, *Commune imperium divisio tantum sedibus: i rapporti legislativi tra le partes imperii alla fine del IV secolo*, in *AARC*, XIII, 2001, pp.116-118; D. Liebs (I)/P. Nagel (II), *rec. a W. Selb/H. Kaufhold, Das Syrisch-römische Rechtsbuch. Bd. I Einleitung, II Texte und Übersetzungen und III Kommentar*, Wien 2002, in *ZSS*, 121, 2004, p.570 nt.41.

¹⁰⁰³ Si tratta di CTh.4.6.2 del 29 aprile 336: "
. *ri fecit vel si ipsorum nomine comparavit, totum legi[tima] suboles recipiat. Quod si non sint filii legitimi nec fra[ter] consanguineus aut soror aut pater, totum fisci viribus [vind]icetur. Itaque Liciniani etiam filio, qui per rescriptum sancti[tissimi]mum dignitatis culmen ascendit, omnis substantia auferat[ur] et secundum hanc legem fisco adiudicetur, ipso verbe[rato] compedibus vinciendo, ad suae originis primordia redi[gen]do. LECT. III K. MAI. CARTH(AGINE) NEPOTIANO ET FACUNDO CONSS. Cfr. P. Voci, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova 1989, p.222 e nt.20.*

Per sciogliere questo dubbio è utile esaminare il frammento di Libanio, a cui si faceva cenno prima, in quanto è proprio tale fonte che manifesta tutta la sua importanza per la questione:

“Σὸν ἔργον, ὦ δαῖμον, καὶ τὸ τεθῆναι νόμον τῶν παίδων τοῖς νόθοις ἐπίκουρον. Τὸ μὲν οὖν ἐπὶ νοῦν τε αὐτὸν τῷ πρεσβυτέρῳ τοῖν βασιλείοιν ἐλθεῖν, ἕνα τε τῶν κρατούντων τοῖς ἐκείνου γεγονέναι γράμμασι, κοινῆς τοῦτο ἔστω τῆς τῶν ἐν χρεῖα τοῦ νόμου καθεστηκότων τύχης· τὸ δὲ τὸν νεώτερον ἥκιστα αὐτὸν ἐπαινοῦντα μάλιστα ἐπαινοῦντα φανῆναι, ποιῆσαι τε κύριον ἐπειδὴ με ἐξουσίας τῆς ἀπ’ αὐτοῦ δεόμενον ἦσθετο, πῶς οὐκ ἂν ἐν δίκῃ τῆς ἐμῆς κριθείῃ τύχης;”

A quel tempo il retore si trova presso la città orientale di Antiochia. In quanto padre dell'unico figlio naturale Cimone, si mostra interessato all'applicazione dell'innovazione normativa disposta in Occidente e, pertanto, la invoca innanzi all'imperatore Valente, proprio per beneficiare il proprio figlio.

Al di là dell'impianto retorico e altisonante che fa da cornice alla descrizione della vicenda, quest'ultima nel suo carattere sommario palesa da subito la chiara ed evidente connessione con il nostro tema.

Innanzitutto, il primo aspetto rilevante che si coglie dall'esame del passo di Libanio è rappresentato dalla conoscenza che il retore dimostra di avere di una norma emanata in Occidente. Difficile stabilire come ciò sia avvenuto¹⁰⁰⁴, ma, come nota la Pietrini, indipendentemente dalla natura privata o pubblica della fonte di informazione, tale circostanza, comunque, depone più per l'unità che per la specialità legislativa¹⁰⁰⁵.

Venendo, invece, all'aspetto dell'acquisita efficacia di CTh.4.6.4 in Oriente, la dottrina maggioritaria non ha mancato di evidenziare come la fonte letteraria rappresenti una fondamentale testimonianza dell'esistenza di un regime di “completa” separazione normativa¹⁰⁰⁶. Il frammento autobiografico testimonierebbe la prassi, seguita già a metà inoltrata del IV secolo d.C., secondo la quale una norma emessa in una *pars imperii* poteva diventare efficace anche nell'altra *pars*, a condizione che l'Augusto reggente di quest'ultima emanasse un autonomo atto di ricezione. Ciò, si dice, sarebbe stato equivalente a una nuova promulgazione della legge e avrebbe confermato l'inesistenza¹⁰⁰⁷ di un regime fondato sulla efficacia *ipso iure*, come pretenderebbe la tesi dell'unità.

L'impostazione dualista fa leva sul compiacimento di Libanio, quale responsabile dell'invocazione della norma, la quale, senza il suo intervento, sarebbe rimasta inattuata; ciò,

¹⁰⁰⁴ Il punto è controverso. Secondo Gualandi, stando alle informazioni che scaturiscono dallo stesso Libanio, quest'ultimo sarebbe venuto a conoscenza per via privata, in quanto informato dallo stesso Ampelio, destinatario di CTh.4.6.4 e con il quale il retore si trovava in rapporto d'amicizia. In virtù di ciò, quindi, osserva lo studioso, Libanio sarebbe venuto a conoscenza della legge occidentale in un tempo decisamente inferiore rispetto a quello occorrente per le trasmissioni in via ufficiale, cfr. G. Gualandi, *Privilegi cit.*, pp.29-30. Sul tema delle comunicazioni legislative non si può prescindere da M. A. de Dominicis, *Le comunicazioni legislative nel Basso Impero*, in *Rend. Ist. Lomb. di scienze e lettere*, LXXX, 1950. Non convinta da questa ipotesi sembra la Pietrini, cfr. S. Pietrini, *Sui rapporti cit.*, pp.523-524 nt.17. Al di là, comunque, della veridicità dell'ipotesi di Gualandi, dalle parole del romanista si trae un dato interessante, messo in luce in sede di trattazione degli indici di unità costituzionale dell'impero; Gualandi, infatti, scrive che il prefetto urbano Ampelio era un concittadino di Libanio, quindi un uomo proveniente dalla *pars Orientis*. Ciò conferma, vieppiù, che ancora al tempo di Valentiniano I e Valente (e, per di più, già parecchi anni dopo il loro avvento al potere quando Ammiano Marcellino ci dice essere avvenuta la separazione delle strutture amministrative) un funzionario di un *pars imperii* si trovava a ricoprire una carica nell'ambito dell'altra parte.

¹⁰⁰⁵ S. Pietrini, *Sui rapporti cit.*, p.523 nt.17.

¹⁰⁰⁶ Sono le parole di G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.74; ID., *Commune imperium cit.*, pp.116-118. Per tutti, comunque, Gualandi, *Privilegi cit.*, il cui titolo è indicativo delle conclusioni sul punto alle quali l'autore perviene.

¹⁰⁰⁷ G. Gualandi, *Privilegi cit.*, p.34.

peraltro, non avrebbe rappresentato nulla di anomalo, ma, al contrario, sarebbe stato un modo di agire pienamente conforme allo stato dei rapporti legislativi¹⁰⁰⁸. Grazie alla richiesta del retore, Valente, dapprima insoddisfatto, poi acquiescente verso la soluzione normativa del fratello, decise di dare esecuzione a CTh.4.6.4, la quale così avrebbe iniziato a valere anche per i territori orientali.

Passando, adesso, ai sostenitori della tesi dell'unità legislativa, in verità non si segnala un'attenzione specifica verso la testimonianza di Libanio. Per esempio, Pergami, nonostante abbia affrontato lo studio di tutta la produzione normativa di questo periodo, a differenza di altri casi esemplari, non la prende in considerazione¹⁰⁰⁹. Soltanto la Pietrini offre un'interpretazione che, come visto nelle pagine precedenti, si basa sul supposto principio di obbligatorietà di invio e ricezione delle *leges generales*. Come si ricorderà, la romanista sostiene che l'invocazione di Libanio rappresenta un fatto fine a sé stesso, in quanto non ebbe alcuna influenza sulla scelta di Valente. Quest'ultimo, infatti, avrebbe dovuto dare applicazione alla legge del fratello, a meno che non ritenesse che CTh.4.6.4 fosse una legge inadeguata per le regioni orientali; in tal caso, però, il comportamento dell'Augusto avrebbe dovuto essere diverso e, cioè, si sarebbe dovuto concretizzare in un atto di riconsiderazione esplicita, analogamente a quanto Onorio dichiarò nella famosa CTh.12.1.158, per mezzo della quale rifiutò l'applicazione della legge orientale, presuntivamente, concessa in Oriente e invocata dagli ebrei dell'Italia meridionale.

Ora, il *punctus dolens* di tutta la vicenda ruota attorno alle parole usate dal retore antiocheno: ποιῆσαι τε κύριον (sottinteso νόμον). Occorre vedere allora cosa realmente queste parole significhino.

In maniera conforme alla sua cultura atticistica, Libanio si trova ad usare un'espressione nota alle fonti dell'età classica. I dizionari di lingua greca riportano il costrutto κύριον νόμον e, al riguardo, traducono nel senso che a una norma si dà conferma¹⁰¹⁰, convalida ovvero forza e autorità¹⁰¹¹. Cimentandosi nella traduzione del brano greco, Gotofredo traduce *ratamque fecerit*¹⁰¹², quindi Valente "ratificò" la legge concessa in Occidente.

Se, pertanto, assumiamo queste traduzioni, sembra quasi che si debba rendere giustizia alle conclusioni del dualismo. Anche la stessa Pietrini, la quale muove da un'ottica sostanzialmente monista, si mostra esitante al riguardo e, secondo la sua ricostruzione, comunque, un atto di riconoscimento da parte dell'imperatore ricevente non significherebbe separazione normativa. Tuttavia, per quanto la studiosa ritenga obbligatorio l'atto di ricezione che conduce pur sempre al risultato dell'unità (o sarebbe meglio dire uniformità) in tutto l'impero, non significa adesione piena all'idea di un'efficacia *ipso iure*.

In effetti, con i dati a nostra disposizione, appare difficile concordare su quest'ultimo senso. Certamente, CTh.4.6.4 è una costituzione che, come in moltissimi altri casi, riporta i nomi di tutti i componenti il collegio imperiale e ciò, sappiamo, reca con sé una grande rilevanza per la teoria dell'unità.

Volendo suggerire ulteriori argomenti a quest'ultima idea, possiamo pensarne due in particolare. Da un lato la testimonianza di Libanio rappresenta comunque un *unicum*, in quanto non è dato riscontrare altre fonti, giuridiche e non, così pregnanti; dall'altro lato, ancora, non dimentichiamo che il retore di Antiochia non era un giurista di professione, quindi, può anche sospettarsi (di fronte a una questione tecnica che chiama in causa principi di *ius publicum*) che egli usi un'espressione (di certo ricorrente nell'oratoria di tipo giudiziario), ma in maniera

¹⁰⁰⁸ G. Gualandi, *Privilegi* cit., p.28.

¹⁰⁰⁹ F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano* cit., p.560.

¹⁰¹⁰ W.Pape, *Griechisch-Deutsches Handwörterbuch*, erster band, A-K, Graz 1954, v. *kyrios*, p.1537.

¹⁰¹¹ *Thesaurus Graecae Linguae*, vol.V, Graz 1954, v. *kyrios*: "K. Nomos, Lex quae vim et auctoritatem obtinet, et quae non est abrogata", p.2148.

¹⁰¹² I. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, I, Lipsiae, MDCCXXXVI, p.394.

impropria, per indicare un semplice caso di applicazione della norma. Pertanto, se così fosse, il tutto avrebbe la sua coerenza, dal momento che ad essere discussa non sarebbe la vigenza (scontata) in tutto l'impero di CTh.4.6.4, ma soltanto la decisione di metterla in applicazione.

Fin qui la descrizione della vicenda che interessò il destino di CTh.4.6.4 durante gli anni di Valentiniano e Valente. La materia oggetto di questa fonte fu interessata anche da costituzioni imperiali d'età successiva, le quali mostrano un andamento altalenante della relativa disciplina. Se ne parlerà nelle pagine successive.

L'altro caso emblematico che l'età dei Valentinianidi ci restituisce è rappresentato dal confronto che nasce da due costituzioni imperiali ricomprese sotto il medesimo titolo *De metallis et metallariis* del libro X. Si tratta di CTh.10.19.5 e CTh.10.19.7¹⁰¹³.

Iniziamo da CTh.10.19.5:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS AAA. FORTUNATIANO COM(ITI)R(ERUM) P(RIVATARUM). *Nullam partem Romani orbis credidimus relinquendam, ex qua non metallarii, qui incolunt latebras, producantur, et quos domus nostrae secreta retinent. Et in comprehendendis eis investigatores eorum rectores congruis auxiliis prosequantur.* DAT. PRID. KAL. MAI. ANTIOCHIAE VALENTINIANO NB. P. ET VICTORE CONSS.

Innanzitutto, si osserva in dottrina che la cronologia e la *datio* di questa costituzione sono controverse¹⁰¹⁴. Con questo provvedimento l'imperatore Valente dispose che i *metallarii*, adibiti al lavoro presso le miniere di proprietà statale¹⁰¹⁵, poiché si erano dati alla fuga, venissero ricercati dagli *investigatores*. Si stabiliva inoltre che i governatori provinciali avrebbero avuto l'obbligo di fornire aiuti, anche di natura militare, ai funzionari incaricati di catturare i fuggiaschi.

Venendo al profilo che ci interessa, nel testo della costituzione si legge che la ricerca, così disposta da Valente, avrebbe dovuto riguardare l'intero "orbe romano"¹⁰¹⁶. Il legislatore, infatti, si esprime al riguardo, dicendo che "nessuna parte del mondo romano era da tralasciare" (*Nullam partem Romani orbis credidimus relinquendam ...*).

¹⁰¹³ Su questi testi cfr. J. Gaudemet, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^{ème} siècle*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, II, Milano 1954, p.345; P. Meloni, *L'amministrazione della Sardegna da Augusto all'invasione vandalica*, Roma 1966, pp.156-157; P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.341; A. B. J. S., *From the Theodosian to the Justinian Code*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG), 1986, pp.267-268; F. Pergami, (a cura di) *La legislazione cit.*, p.XXXVII e p.448 e p.491; P. Lepore, *CTh.10.19.7: un esempio di collaborazione tra Valentiniano I e Valente*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici (in memoria di G. Impallomeni)*, 26, 1998, pp.199-230 (= in *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente e Occidente nel tardo impero romano*, Roma 2012, pp.151-187. Nel prosieguo della trattazione si farà riferimento alla pagine relative a questa seconda pubblicazione); S. Pietrini, *Sui rapporti cit.*, pp.525-526; C. Vogler, *L'or dans la circulation monétaire de l'Empire romain au IV^e siècle d'après les textes législatif*, in *AARC*, XII, Napoli 1998, 147 e ss.; G. de Bonfils, *Commune imperium cit.* pp.111-112; S. Schimdt-Hofner, *Die Regesten cit.*, p.544-547; C. Freu, *Le statut du metallarius dans le Code Théodosien*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien* (éds. S. Crogiez-Pétrequin – P. Jailllette), Université Lille 3, 2012, p.441.

¹⁰¹⁴ Il Teodosiano data CTh.10.19.5 al 30 aprile del 369 d.C. Le fonti storiche che narrano gli eventi del tempo (Zosimo, Ammiano Marcellino) affermano che l'imperatore d'Oriente, in quel tempo, non poteva trovarsi ad Antiochia. A questo si agiunga che il destinatario della legge, *Fortunatianus*, non era ancora *comes rerum privatarum* nel 369 d.C., cfr. P. Lepore, *op.cit.*, p.158. Secondo Seeck la legge sarebbe da ricondurre al 370, cfr. O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 N. Chr.*, Stuttgart 1919, pp.71-72. Pergami propende per la datazione dello storico tedesco, ma ritiene di collocarvi la *propositio* e non la *datio*, cfr. F. Pergami (a cura di), *La legislazione Valentiniano cit.*, p.448.

¹⁰¹⁵ La denominazione di *metallarii* individua una categoria di corporati, soggetti al vincolo reale che li legava al loro lavoro e alla loro origine, per quanto rimanessero uomini liberi, cfr. P. Lepore, *op.cit.*, pp.151-152. Per una più ampia trattazione cfr. C. Freu, *Le statut cit.*, pp.427-450.

¹⁰¹⁶ Circa il significato di *orbis*, cfr. TLL, I s.v. "Orbis", p.916 e ss. ove si dice: "(de imperio Romano) *orbis appellatur vel pars Romana totius terrae vel tota οἰκουμένη imperio Romano subiecta* [...]"; C. Molé, *La terminologia dello spazio romano nelle fonti geografiche tardo antiche*, in *Popoli e spazio romano tra diritto e profezia. Da Roma alla Terza Roma. Documenti e Studi III*, 1983, pp.326 ed ivi ulteriore bibliografia.

Nonostante il carattere lapalissiano del significato letterale delle parole che difficilmente possono essere travisate, conducendo a un esito diverso dalla totalità dell'impero, tuttavia, molti studiosi non la pensano negli stessi termini.

A quest'ultimo riguardo, infatti, già Gotofredo riteneva che Valente, mediante l'uso di *Romani orbis*, esprimesse una visione coincidente con la sola *pars Orientis* da lui governata. La convinzione del commentatore nasceva da una triplice serie di motivi: 1) provenienza orientale di CTh.10.19.5; 2) l'idea che i *metallarii* di cui parla la costituzione fossero Traci; 3) il rapporto con il testo di CTh.10.19.7.

Lasciando da parte la facile obiezione che potrebbe muoversi al primo motivo di Gotofredo, per comprendere gli altri due, non possiamo prescindere dall'esame di CTh.10.19.7, emanata da Valentiniano I a Treviri:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS AAA. AD PROBUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Quemadmodum dominus noster Valens per omnem Orientem eos, qui ibidem auri metallum vago errore sectantur, a possessoribus cunctis iussit arceri, ita sinceritas tua universos per Illyricum et dioecesim Macedonicam provinciales edicto conveniat, ut nemo quemquam Thracem ultra in possessione propria putet esse celandum, sed ut singulos potius regredi ad solum genitale compellant, quos inde venisse cognoscunt. Alioquin gravis in eum animadversio proferetur, qui latebram huiusmodi hominibus post haec interdicta praebuerit.* DAT. XIII KAL. APRIL. TREV(IRIS) VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

Prima di entrare nel merito del contenuto, va chiarita una questione preliminare. Nell'esordio di questo secondo brano, Valentiniano richiama l'operato del fratello Valente. Sulla base di questo riferimento, la maggior parte della dottrina, a partire sempre da Gotofredo, non ha avuto esitazione a identificare l'oggetto di tale richiamo con CTh.10.19.5¹⁰¹⁷, la cui interpretazione è stata proprio basata sulle informazioni che si ricavano dalla costituzione occidentale.

Tuttavia, è bene avvertire che non tutti gli studiosi ritengono che sussista questo nesso¹⁰¹⁸ e d'altro canto, evidenti problemi di cronologia anche per CTh.10.19.7, non rendono facile il lavoro esegetico volto a instaurare il predetto collegamento tra i due brani.

Se, in ogni caso, proviamo a seguire la dottrina tradizionale, vediamo adesso cosa intese stabilire Valentiniano. L'Augusto d'Occidente affermava che, così come Valente aveva ordinato "per tutto l'Oriente" (*per omnem Orientem*) l'allontanamento da tutti i fondi, ove avessero trovato rifugio i *metallarii* (*rectius* gli aurileguli, cioè coloro che fiutavano nuove vene d'oro¹⁰¹⁹), adesso Valentiniano incaricava Probo, prefetto del pretorio d'Italia, Africa e Illirico, di convenire, a mezzo proprio editto, tutti i *provinciales* dell'Illirico e della diocesi macedonica (*universos per Illyricum et dioecesim Macedonicam provinciales*). L'obiettivo dell'imperatore occidentale era quello per cui, laddove i fuggiaschi fossero stati ritrovati nei possessi privati, i relativi proprietari avrebbero dovuto costringerli a tornare *ad solum genitale*, cioè alla propria terra d'origine. Si deve ritenere che quest'ultima fosse la Tracia, dal momento che Valentiniano dice, in maniera espressa, *quemquam Thracem*.

Quest'ultima precisazione, consente, quindi, di capire perché Gotofredo fosse convinto che anche i *metallarii* di cui parla Valente fossero pure Traci, seppure, ad essere precisi, il testo di CTh.10.19.5 non parli di origine dei minatori.

¹⁰¹⁷ D'altronde, osserva Gotofredo, essa è l'unica costituzione teodosiana di Valente in materia di *metallarii*, cfr. P. Lepore, *op.cit.*, p.170.

¹⁰¹⁸ Per Pharr, per esempio, la disposizione di Valente richiamata dal fratello sarebbe perduta, cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.284 nt.18.

¹⁰¹⁹ P. Lepore, *CTh.10.19.7 cit.*, p.167.

Al di là di questa considerazione, ciò su cui dobbiamo puntare l'attenzione è l'espressione *per omnem Orientem* che sembrerebbe non conciliarsi con le parole usate da Valente, ovvero *Nullam partem Romani orbis*.

Afferma Lepore¹⁰²⁰ che bisogna comunque presupporre sempre che l'allusione di Valentiniano I a CTh.10.19.5 sia tutta da dimostrare. Ciò, come detto, non è semplice.

Ma se anche l'Augusto occidentale avesse davvero inteso fare riferimento alla legge del fratello, non appare convincente la spiegazione proposta da alcuni autori per rendere compatibili le due espressioni riferite. Per esempio, Voci ritiene di risolvere il contrasto, ipotizzando che Valente "avrebbe dovuto esprimersi meglio" e cioè che l'orbe romano di CTh.10.19.5 deve ritenersi il solo Oriente¹⁰²¹, come, in un certo senso, provvede a rettificare Valentiniano con CTh.10.19.7¹⁰²².

Aggiunge de Bonfils che la reazione di Valentiniano è una prova della divisione tra Oriente e Occidente sul terreno normativo¹⁰²³, testimoniata dal fatto che l'imperatore occidentale intese precisare quali erano gli ambiti di competenza: Valente avrebbe statuito per l'Oriente, mentre Valentiniano per l'Occidente. A de Bonfils si aggiunge, per esempio Sirks, il quale sostiene che, a causa della separazione, Valentiniano avrebbe ripetuto le medesime statuizioni per la sua *pars imperii* o, sarebbe più corretto dire, per i soli Illirico e Macedonia¹⁰²⁴.

Se queste sono le affermazioni dei sostenitori del dualismo, non vi è chi non veda come tutto ciò possa sembrare una forzatura operata sui testi, basata sul preconconcetto dell'esistenza di due diverse tradizioni normative.

A prescindere dall'aspetto propriamente normativo, la vicenda in questione dimostra l'esistenza di un impero unito. La prima nota da osservare è la collaborazione prestata da Valentiniano al fratello per un grave fenomeno che si stava verificando in alcune regioni orientali dell'impero. Oltre a questo dato (sul quale la dottrina, in effetti, non mostra esitazione) si può aggiungere anche che il principio unitario non si manifesta soltanto nell'attività di ricerca dei minatori, intesa in senso puro e semplice, ma anche nel fatto che le autorità occidentali avrebbero agevolato la riconduzione dei fuggitivi *ad solum genitale*, quindi in Tracia che apparteneva alla *pars Orientis*.

Passando, invece, al carattere tecnico della vicenda, deve osservarsi che la conoscenza di CTh.10.19.5 era giunta in Occidente, altrimenti Valentiniano non avrebbe potuto assumere il provvedimento concesso con CTh.10.19.7. Ciò è ovvio anche alla luce della previsione estesa a tutto l'impero, resa inequivocabile dalle parole *Nullam partem Romani orbis*.

Certo, rimane da affrontare il problema rappresentato da quanto afferma Valentiniano e cioè che Valente *iussit per omnem Orientem*.

Una valida ipotesi ricostruttiva emerge la offre Lepore¹⁰²⁵. L'autore, innanzitutto, parte dal presupposto che i termini con cui esordisce il dettato di CTh.10.19.5, sorretti dal verbo *credidimus*, manifestino l'intenzione di estendere le ricerche dei *metallarii* in entrambe le *partes imperii*, visto che le immediate zone limitrofe dell'Occidente erano appunto l'Illirico e la Tracia appartenenti, fino al 395 d.C., all'impero d'Occidente.

Per quanto, invece, concerne la formula *per omnem Orientem*, non è da credere, come dice la Pietrini, che Valentiniano intendesse "rimproverare" il fratello per lo sconfinamento della sua competenza orientale¹⁰²⁶. Al riguardo, infatti, può pensarsi anche in maniera differente e con una certa dose di probabilità.

¹⁰²⁰ P. Lepore, *CTh.10.19.7 cit.*, p.178.

¹⁰²¹ Come tiene a precisare ancora di recente Freu, affermando che Valente intende "l'Orient dans son ensemble", cfr. C. Freu, *Le statut cit.*, p.441.

¹⁰²² P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.341.

¹⁰²³ G. de Bonfils, *Commune imperium cit.*, pp.111-112.

¹⁰²⁴ A. B. J. Sirks, *From Theodosian cit.*, p.268.

¹⁰²⁵ P. Lepore, *Sui rapporti cit.*, pp.183 e ss.

¹⁰²⁶ S. Pietrini, *Sui rapporti cit.*, pp.525-526

Assumendo che la norma base di riferimento sia proprio CTh.10.19.5, quello di Valentiniano potrebbe anche costituire il provvedimento destinato a dare attuazione alla legge del fratello¹⁰²⁷. A mio avviso, occorre essere cauti nel valutare la portata delle fonti in esame. Il testo di CTh.10.19.7, infatti, non sembra contenere clausole propriamente normative, bensì, come afferma Pergami, sembra assurgere al rango di un'istruzione amministrativa¹⁰²⁸, peraltro di natura territoriale¹⁰²⁹.

La disposizione di Valentiniano è destinata, lo si ripete, a Probo, prefetto del pretorio a capo delle zone interessate dalla fuga dei minatori traci e contiene l'invito rivolto all'alto funzionario, affinché si adoperasse con proprio editto. Ne consegue, pertanto, che, con una formula mutuata dalla teoria generale del diritto, CTh.10.19.7 non sia una "norma di relazione", diretta a disciplinare il comportamento dei consociati, quanto una "norma di azione", un *mandatum* rivolto dall'imperatore perché si desse applicazione a una legge che non poteva non essere quella di Valente.

Tornando all'inizio di CTh.10.19.7, non è detto che il termine *Oriens* sia da intendere come sinonimo di *pars imperii* (si ricordino le ipotesi intorno all'uso del singolare *pars-partis* di cui abbiamo parlato nelle pagine introduttive), ma che stia a significare la prefettura d'Oriente.

Pertanto, la questione dovrebbe essere impostata non tanto sul terreno normativo, quanto su quello amministrativo, ovvero del riparto di strutture burocratiche tra Oriente e Occidente, dove poi si giocava il momento applicativo della legge.

Dovendo giungere alla conclusione di questa disamina che richiederebbe ulteriori approfondimenti, può avanzarsi ancora un altro spunto.

Nel tentativo di proporre una conciliazione, soprattutto dal punto di vista cronologico, tra CTh.10.19.5 e 7, Lepore ritiene che sul piano contenutistico potrebbe esserci una discrasia tra il dettato di CTh.10.19.5 e la qualifica del destinatario, cioè *Fortunatianus, comes rerum privatarum*. Secondo lo studioso, infatti, poiché nella legge di Valente si tratta di lavoratori adibiti alle miniere statali, la competenza primaria sarebbe stata del *comes rerum largitionum*, ovvero del "ministro delle finanze pubbliche"¹⁰³⁰. In ragione di ciò, dunque, Lepore (con evidente necessità di sostenere la propria tesi) arriva a ipotizzare l'esistenza di un precedente analogo provvedimento indirizzato proprio al *comes rerum largitionum*.

Se, dunque, ciò appare plausibile, perché non ammettere anche che Valente avesse indirizzato una copia di CTh.10.19.5 anche al prefetto del pretorio d'Oriente? Certo, si tratta soltanto di un'ipotesi, ma ciò potrebbe fornire una possibile risposta al modo di esprimersi di Valentiniano, allorquando, interloquendo con il proprio prefetto Probo, allude ad un analogo modo di procedere (*Quemadmodum*) di Valente *per omnem Orientem*.

¹⁰²⁷ S. Pietrini, *Sui rapporti.cit.*, p.526

¹⁰²⁸ F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.XXXVII.

¹⁰²⁹ La fonte in questo senso è chiara. Valentiniano non parla di tutta la *pars Occidentis*, ma destina CTh.10.19.7 a risolvere una situazione che si era verificata nei territori limitrofi con i confini della *pars Orientis*. Il dettato di CTh.10.19.7, peraltro, offre anche un ulteriore spunto di riflessione a proposito dell'uso che nei testi si fa degli aggettivi indefiniti. Nelle pagine precedenti sono state prospettate delle ipotesi intorno al fatto che gli imperatori, quando impiegano nei propri provvedimenti aggettivi come *omnes*, *universi* o *cuncti*, intendano riferirsi a "tutti" (soggetti generici, se gli aggettivi sono utilizzati in maniera sostantivata). Nel caso in questione il legislatore definisce *universi i provinciales per Illyricum et diocesim Macedonicam*: la conseguenza che ne traiamo è che l'imperatore quando voleva riferirsi a "tutti" coloro che rientravano in un determinato territorio, lo specificava come in CTh.10.19.7 e in altri testi che abbiamo esemplificato.

¹⁰³⁰ P. Lepore, *CTh.10.19.7 cit.*, p.175.

5.5 Casi di trasmissione di costituzioni imperiali da una parte all'altra dell'impero sulla base dei dati risultanti dalle fonti

Relativamente al periodo preso in considerazione in queste pagine, il Teodosiano presenta una serie di casi che testimoniarebbero l'invio di una costituzione imperiale da una *pars* all'altra dell'Impero. Tali testimonianze scaturiscono da un esame diretto dei dati presenti nelle *subscriptiones* delle *leges generales* e spetta principalmente a de Dominicis l'aver individuato e catalogato questi, come altri, nella sua articolata ricerca¹⁰³¹.

Innanzitutto il romanista individua una serie di costituzioni che risultano *datae* in una *pars imperii* e trasmesse a un funzionario che si trovava nell'altra:

CTh.4.12.6 del 4 aprile 366, la quale risulta data a Treviri, quindi da parte di Valentiniano, ma indirizzata al prefetto del pretorio d'Oriente, Secondo¹⁰³².

CTh.13.5.10 del 8 marzo 364, la quale risulta emessa da Adrianopoli, quindi da Valente, ma indirizzata ad Ampelio, *proconsul Africae*.

CTh.7.4.10 del 22 aprile 364¹⁰³³, la quale risulta emessa ad Antiochia, quindi dovrebbe essere opera di Valente, ed è indirizzata a Simmaco, *praefectus urbis Romae*.¹⁰³⁴

CTh.6.37.1 del 31 ottobre 364, la quale risulta emessa a Filippopoli, quindi da Valente, ed indirizzata a Mamertino, *ppo* d'Italia.

CTh.11.1.16 del 22 ottobre 367¹⁰³⁵, la quale risulta emessa a Nicomedia, quindi da Valente, ma indirizzata a Draconzio, *vicarius Africae*.

Infine de Dominicis individua un'ultima costituzione imperiale che classifica nell'ambito di quelle che furono, presumibilmente, oggetto di ritrasmissione, nel senso che, emanate dall'imperatore di una *pars* ed indirizzate a funzionari della medesima *pars*, sarebbero state ritrasmesse a funzionari dell'altra *pars*. (Prospetto D – lettera α della sua ricerca)¹⁰³⁶:

CTh.6.4.18 e CTh.12.1.67 del 28 agosto 365¹⁰³⁷. Entrambe sono opera di Valentiniano. La prima, in particolare, reca nella *scriptio* l'indicazione dell'*acceptio*, individuata in Costantinopoli.

Dal novero di questa breve elencazione dobbiamo, tuttavia, espungere due costituzioni, in quanto, in base ai loro riferimenti temporali, sono da riportare al primo periodo della coreggenza dei due imperatori, quando ancora non si erano separati a Sirmio il 4 agosto del 364: si tratta di CTh.13.5.10 e CTh.7.4.10.

¹⁰³¹ M. A. de Dominicis, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi cit., passim*.

¹⁰³² A. H. M. Jones, J. R. Martindale, J. Morris, *The Prosopography of the later Roman empire*, Cambridge 1971, p.814. G. de Bonfils, *Il comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, Napoli 1981, p.184.

¹⁰³³ De Dominicis data la presente costituzione al 22 settembre 364, cfr. M. A. de Dominicis, *Il problema dei rapporti cit.*, p.389.

¹⁰³⁴ Si osserva che il Mommsen nota altri due casi di invio a Simmaco, sempre *ex Oriente*: trattasi di CTh.8.5.19 e CTh.15.1.11 sempre relative al periodo anteriore alla separazione tra i due fratelli.

¹⁰³⁵ Il Mommsen data questa costituzione al 25 ottobre 367, cfr. T. Mommsen, *Codex Theodosianus*, p.575.

¹⁰³⁶ M. A. de Dominicis, *Il problema dei rapporti cit.* p.393.

¹⁰³⁷ Mommsen data entrambe le costituzioni al 28 giugno 365, cfr. Mommsen, *Codex Theodosianus*, p.254.

Fatta questa debita esclusione, passiamo a considerare quanto riferisce Pergami, il quale accanto a CTh.4.12.6; CTh.11.1.16, CTh.6.4.18 e CTh.12.1.67, reca altre due testimonianze di tenore analogo¹⁰³⁸.

CTh.9.16.7 del 9 settembre 364 che non riporta alcuna indicazione in ordine alla *datio* e che risulta indirizzata al prefetto del pretorio d'Oriente, Secondo.

CTh.7.1.8 del 24 settembre 365 che, dai dati del Teodosiano, risulta *data* ad Eraclea ed indirizzata ad Equizio, *comes et magister militum*.

Approfondendo l'esame di ciascuno di questi esempi, iniziamo con CTh.4.12.6:

IM(PP)P. VAL(ENTINI)ANUS, VAL(ENS) ET GRAT(IANUS) AAA. AD SECUNDUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Si apud libi(di)nosam mulierem plus valuit cupiditas quam libertas, ancil(la) facta est non bello, non praemio, sed conubio, ita ut eius (fili iu)go servitutis subiaceant. Manifestum est enim an(cil)lam esse voluisse eam, quam liberam esse paenituit.* DAT. (PR)ID. NON. APRIL. TRIV(ERIS) GRAT(IANO) N. P. ET DAGALAIFO CONSS. (366 [?] Apr. 4).

La costituzione, come visto, risulta emessa a Treviri, ma è indirizzata a Secondo, prefetto del pretorio d'Oriente. Questa discrepanza ha indotto in passato Seeck a ritenere corrotta la *subscriptio*¹⁰³⁹, mentre de Dominicis la ritiene un caso fededeigno. Essa è posta sotto il titolo relativo al *Senatusconsultum Claudianum*¹⁰⁴⁰, le cui vicissitudini in età postclassica, come già visto in occasione dell'esame della legislazione costantiniana, lambiscono anche la questione dei rapporti normativi tardo imperiali. Dall'esame del testo è possibile ottenere una costante conferma delle statuizioni della misura d'età classica, in quanto continua a prescriversi, quale conseguenza dell'unione di una donna libera con l'altrui servo, la riduzione in schiavitù della prima insieme con i suoi figli. Non è questa la sede per un approfondimento della disciplina dell'istituto¹⁰⁴¹, ma si coglie soltanto l'occasione per evidenziare come le conseguenze sanzionatorie, soprattutto lo spirito della misura normativa, siano rimaste pressoché uguali nel corso dell'epoca postclassica, segno di una continuità di indirizzo dall'epoca costantiniana sino all'ultima costituzione riportata sotto il titolo relativo e che appartiene ad Arcadio, unica, a quanto risulta, emanata in Oriente il 7 marzo 398¹⁰⁴². Tornando a CTh.4.12.6, pertanto, la dottrina è divisa circa la determinazione della sua paternità, in quanto da un lato c'è chi sostiene che sia da attribuire a Valente¹⁰⁴³, mentre dall'altro lato c'è, invece, chi la riconduce a Valentiniano¹⁰⁴⁴. La diversa assegnazione, com'è ovvio, muta la prospettiva della ricerca, in

¹⁰³⁸ F. Pergami, *Rilievi sul valore normativo delle costituzioni imperiali nel tardo impero romano: Oriente e Occidente nella legislazione di Valentiniano I e Valente*, in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, pp.99-100.

¹⁰³⁹ O. Seeck, *Regesten*, p.109. Lo storico, infatti, pensa che l'indicazione della località in cui sarebbe stata concessa debba essere corretta in Thyatira, dove Valente si sarebbe trovato in quel periodo, impegnato contro l'usurpatore Procopio (Zos., *Hist. Nova*, 4,8,1). In effetti la *subscriptio* attesta *Triv(eris)* e non *Treviris* come appare sempre ricorrente. Ricerche paleografiche potrebbero spiegare meglio. Si ricordi, comunque, che Seeck riteneva che il processo di separazione burocratica tra le due *partes Imperii* avesse avuto forti conseguenze anche sul piano della legislazione, pertanto era indotto a ritenere che la costituzione, in quanto indirizzata all'alto funzionario imperiale, non potesse che provenire dall'oriente.

¹⁰⁴⁰ L'importanza della costituzione in esame per l'intero titolo 4.12 del Teodosiano è sottolineata da Sirks, cfr. A. B. J. Sirks, *Der Zweck des Senatus Consultum Claudianum von 52 n.Chr.*, in *ZSS*, 122, 2005, p.139 nt.8.

¹⁰⁴¹ Si è già visto in sede di trattazione delle *leges* di Costantino e Licinio, come l'argomento (in particolare le diverse modalità applicative dell'istituto attestate dalle fonti) abbia generato in dottrina il sorgere di una *querelle* circa un'ipotesi di contrasto normativo tra le due *partes imperii*.

¹⁰⁴² Si ricorda che il *Senatusconsultum Claudianum* sarà definitivamente abolito in età giustiniana.

¹⁰⁴³ Oltre a Seeck, si ricorda anche W. Waldstein, *Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, in *AARC*, VIII, 1990, p.137 nt.59 e J. Gaudemet, *Le partage législatif cit.*, p.322.

¹⁰⁴⁴ Oltre al de Dominicis, ricordiamo F. Pergami, (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit*, p.51.

quanto, se scegliamo la seconda ipotesi, si comprende come ciò porterebbe una testimonianza in più allo stato dei rapporti legislativi tra Oriente ed Occidente a metà del IV sec.. Può dirsi, comunque, che l'importanza dell'istituto in questione sia un argomento forte per ritenere che la disciplina interessasse tutto l'Impero, e che quindi possa derivare da Valentiniano, personalità dominante rispetto a Valente, soprattutto autore di una legislazione che tocca i temi giuridici più rilevanti.

A seguire troviamo CTh.6.37.1 del 31 ottobre 364:

(IMP)P. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD MAMERTINUM P(RAE)FECTUM P(RAE)TORIO. *Equites Romani, quos secundi gradus in urbe omnium optinere volumus dignitatem, ex indigenis Romanis et civibus eligantur, vel his peregrinis, quos corporatis non oportet adnecti. Et quia vacuos huiusmodi viros esse privilegiis non oportet, corporalium eos iniuriarum et prosecutionum formido non vexet, ab indictionibus quoque, quae senatorium ordinem manent, habebuntur immunes.* DAT. PRID. KAL. NOV. PHILIPPOLI DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.

Su questa costituzione pendono alcuni dubbi. Secondo de Dominicis ci troveremmo di fronte a un invio dall'Oriente al prefetto del pretorio d'Italia Mamertino¹⁰⁴⁵; infatti, egli ritiene che nell'ottobre del 364 Valente si trovasse a Filippopoli, mentre Valentiniano di lì a poco si sarebbe trovato a Milano.

Se quest'ultima circostanza, per de Dominicis, può risultare provata dalla *subscriptio* di CTh.11.30.34 che risale al 9 novembre 364, la stessa sicurezza non l'abbiamo per CTh.6.37.1. Infatti, in ordine a quest'ultima, non possiamo accettare la giustificazione del citato studioso che vorrebbe ricavarla da un'altra legge di Valente, CTh.6.35.1, dal momento che quest'ultima non appartiene a Valente, ma a Costantino e risale al 29 ottobre 314¹⁰⁴⁶. In effetti, pare che a sostenere questo caso di invio dall'Oriente all'Occidente sia soltanto de Dominicis, in quanto gli altri studiosi propongono una giustificazione diversa. Non potendo avvalerci dell'omologo testo contenuto in C.I.12.31.1¹⁰⁴⁷, il quale riporta i medesimi dati, oltre che un contenuto precettivo più ridotto rispetto alla versione teodosiana, diciamo subito che già lo stesso Mommsen manifestava la propria perplessità in ordine al mese di ottobre e annotava, nel contempo, che allora Valente non si trovava nella località orientale¹⁰⁴⁸.

Vi è da dire, poi, che Gaudemet¹⁰⁴⁹ e Pergami¹⁰⁵⁰ riportano la legge medesima al mese di maggio dello stesso anno, allorché tanto Valentiniano quanto Valente si trovavano insieme a Filippopoli. Se così stessero le cose, allora va da sé che CTh.6.37.1 sia da escludere dal nostro novero. Della legge in questione si occupano anche la Baccari¹⁰⁵¹ e De Martino¹⁰⁵², i quali però non affrontano *ex professo* la questione.

L'altra costituzione è CTh.11.1.16 del 25 ottobre 367:

¹⁰⁴⁵ M. A. de Dominicis, *Il problema cit.*, p.390.

¹⁰⁴⁶ IMP. CONSTANTINUS A. PALATINIS BENE MERITIS SUIS SALUTEM. *A palatinis tam his, qui obsequiis nostris inculcata officia praebuerunt, quam illis, qui in scriniis nostris, id est memoriae epistularum libellorumque, versati sunt, procul universas cal(um)nias sive nominationes iubemus esse summotas, idque beneficium ad filios eorum atque nepote(s) ipso ordine sanguinis pervenire atque immunes eos a cunctis muneribus sordidis et personalibu(s) permanere cum universis mobilibus et manci(pi)is urbanis, neque iniurias eis ab aliquibus inferri, it(a) ut, qui haec contempserit, indiscreta dignitate poenas debitas exigatur.* DAT. IIII KAL. NOV. TREVIRIS VOLUSIANO ET ANNIANO CONSS.

¹⁰⁴⁷ Imperatores Valentinianus, Valens. *Equites Romanos secundum gradum post clarissimatus dignitatem obtinere iubemus.*

* VALENTIN. ET VALENS AA. AD MAMERTINUM PP. * <A 364 D. PRID. K. NOV. PHILIPPOLI DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.>.

¹⁰⁴⁸ T. Mommsen, *Codex Theodosianus*, p.308.

¹⁰⁴⁹ J. Gaudemet, *Le partage législatif au bas-empire cit.*, p.325.

¹⁰⁵⁰ F. Pergami, (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.40.

¹⁰⁵¹ M. P. Baccari, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 1996, p.72.

¹⁰⁵² F. De Martino, *Storia della costituzione cit.*, p.216.

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD DRACONTIUM. *Provinciales nostri tributa fiscalia per anni curriculum tripartita satisfactione restituant.* DAT. VIII KAL. NOV. NICOMEDIAE POST CONS. GR(ATI)ANI A. ET DAGALAIFI.

Essa risulta indirizzata a Draconzio, *vicarius Africae*, ma nella *subscriptio* reca, come luogo della *datio*, Nicomedia. Anche in questo caso, tale indicazione è stata assunta, *sic et simpliciter*, da parte di de Dominicis quale ulteriore testimonianza di trasmissione avente ad oggetto una costituzione imperiale dall'Oriente all'Occidente. Ancora una volta, però, non mancano le contestazioni di altra dottrina, come Pergami, per il quale pare che i dati in questione non siano così pacifici¹⁰⁵³. Per quanto, comunque, non vi sia sul punto consonanza di intenti, ci si scontra in ogni caso con l'elemento della presenza del nome Nicomedia, dove sicuramente Valente non si trovava al tempo, ma che potrebbe ritenersi luogo di *acceptio* o di *propositio*. È singolare, infatti, che Gaudemet, per quanto ritenga CTh.11.1.16 con sicurezza prodotto della cancelleria occidentale, non affermi nulla sul nome di Nicomedia¹⁰⁵⁴. Lo studioso francese, infatti, muove dalla considerazione che esiste un analogo testo normativo, CTh.11.1.15 del 19 maggio 366, indirizzato al prefetto del pretorio d'Occidente, Probo, e concesso a Remis, in Occidente, da Valentiniano:

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD PROBUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Unusquisque annonarias species pro modo capitacionis et sortium praebiturus per quaternos menses anni curriculo distributo tribus vicibus summam conlationis implebit. Si vero quisque uno tempore omnia sua debita optat expendere, proprio in adcelerandis necessitatibus suis utatur arbitrio.* DAT. XIII. KAL. IUN. REMIS GR(ATI)ANO ET DAGALAIFO CONSS.

INT] *Ista lex hoc praecipit, ut in inferendo publicis horreis tritico, quod debetur, possessor pro rata canonis sui tribus inlationibus, id est quaternis mensibus singulas debitorum partes adceleret, ut per annum summa debiti canonis impleatur. Erit autem in ipsius arbitrio, si celerius potuerit, debita frumenta convehere.*

Il suo contenuto richiama¹⁰⁵⁵ quello di CTh.11.1.16, in quanto in entrambi i casi viene concessa la facoltà di pagare le imposte in tre rate nel corso dell'anno e, cosa molto importante, in entrambe le fonti il legislatore fa uso di espressioni generalizzanti come *unusquisque* in CTh.11.1.15 e *Provinciales nostri* in CTh.11.1.16.

Si potrebbe, a questo punto, tentare una ipotesi conclusiva. Entrambi i testi possono essere, con ogni verosimiglianza, considerati fonti occidentali, che dispongono la medesima misura di natura fiscale; quest'ultima, poi, ha il tenore di un provvedimento generale, non solo per la sua essenza, ma anche per i termini con cui viene formulata. Non è da escludere, quindi, che la conclusione cui perviene Gaudemet abbia un senso, allorquando prospetti che si possa trattare di due copie del medesimo testo¹⁰⁵⁶. Ciò, se da un lato potrebbe dare conferma del fatto che di uno stesso testo gli imperatori diramavano per l'impero diverse copie¹⁰⁵⁷, dall'altro

¹⁰⁵³Così l'autore afferma che "gli interpreti hanno unanimemente ritenuta corrotta tale indicazione", in *La legislazione cit.*, p.53. È comunque da osservare che alcune ricostruzioni, come quella di Seeck o di Gotofredo, nonostante il livello delle loro interpretazioni, non sembrano possano ritenersi appropriate. Si anche pensare, in maniera verosimile, che i compilatori incaricati da Teodosio abbiano attinto da archivi situati nelle principali città e che quindi Nicomedia, in qualche modo, possa essere plausibile, per quanto non località di *datio*.

¹⁰⁵⁴J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-Empire cit.*, p.325.

¹⁰⁵⁵Invero in CTh.11.1.15 si parla di *capitatio*, mentre in CTh.11.1.16 si parla in generale di *tributa fiscalia*.

¹⁰⁵⁶Ipotesi, d'altronde, prospettata dallo stesso Seeck che appunto parla di "eine andere Ausfertigung", cfr. O. Seeck, *Regesten cit.*, p.71.

¹⁰⁵⁷Come lo stesso Gaudemet riconosce, *Le partage cit.*, p.324.

però non risolve il dubbio della menzione di Nicomedia. Ne consegue¹⁰⁵⁸, pertanto, che quest'ultima possa ritenersi luogo di *acceptio* oppure di *propositio* di un provvedimento che, comunque, avrebbe potuto avere importanza per l'intero *orbe* romano.

Un caso interessante che, per de Dominicis, individua l'unica ipotesi di "ritrasmissione" di una costituzione occidentale, prima inviata ad un funzionario dell'Occidente stesso e, successivamente appunto ritrasmessa a un omologo orientale, è rappresentato da CTh.6.4.18 e CTh.12.1.67, entrambe del 28 giugno 365 e, molto probabilmente, parti del medesimo testo normativo:

CTh.6.4.18

[IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA.] AD VOLUSIANUM P(RAEFECTUM) U(RBI). Legem divae memoriae Constan[t]ni, qua editores munerum sive ludorum, si editionis [te]mpore abesse voluissent, condemnari pro dignitatis [gra]du certa tritici quantitate praecepti sunt, fixam at[que in]violabilem volumus permanere. Sinceritas tua igi[tur abs]que his, quibus liberum conneatum clementia no[stra] concesserit, in omnes reliquos promulgatam [legem extendat. [DATA....]MED(IOLANO), [AC]C(EPTA) IIII KAL. IUL. CONSTAN(TINO)P(OLI) VAL(ENTINI)ANO ET VAL(EN)TE AA. CONSS.

CTh.12.1.67

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD VOLUSIANUM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Nullus exceptis palatinis qualibet praerogativa fultus a debitis muneribus habeatur immunis.* DAT. IIII KAL. IUL. MED(IOLANO) VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

E' soprattutto la *subscriptio* della prima costituzione a risultare rilevante, in quanto, oltre a menzionare *Medi(olano)*, figura anche l'*acceptio* individuata in Costantinopoli. Il caso, di conseguenza, ha attirato l'attenzione di altri studiosi, come Voci¹⁰⁵⁹, Garbarino¹⁰⁶⁰ e Pergami¹⁰⁶¹, ritenendo possa trattarsi di un caso interessante di costituzione che, ancorché indirizzata a un funzionario occidentale, sia stata ricevuta anche in Oriente.

Infine occorre considerare i due casi prospettati da Pergami. Il primo è relativo a CTh.7.1.8 del 24 settembre 365, legge indirizzata al *comes et magister militum* Equizio:

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD EDQUITIUM COM(ITEM) ET MAG(ISTRUM) MIL(ITUM). *Omnibus omnino veteranis auctoritas tua denuntiet, quod, si quis filium suum armorum honore condignum non propria voluntate militiae, quam ipse sudarit, obtulerit, nostrae sit legis laqueis implicandus.* DAT. VIII KAL. OCT. HERACLEAE VALENTINIANO ET VALENTE AA. CONSS.

¹⁰⁵⁸ Ritiene, invece, che ciò sia da escludere Hofne in ZSS 2008, p.549.

¹⁰⁵⁹ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p. che parla, appunto, di un regolamento comune tra Oriente ed Occidente.

¹⁰⁶⁰ P. Garbarino, *Ricerche sulla procedura di ammissione al Senato nel Tardo Impero romano*, Milano 1988, p.102 nt.54. L'autore, peraltro, osserva la particolarità del caso e afferma che "potrebbe trattarsi di uno dei rari casi di comunicazione legislativa tra le due partes[...] "Questa circostanza potrebbe costituire l'indizio di una regolamentazione comune, almeno di base, dei due senati (come del resto sembra ovvio).

¹⁰⁶¹ F. Pergami, (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.52 e, sempre dello stesso autore, *Rilievi sul valore normativo delle costituzioni imperiali cit...* *Contra* J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-Empire cit.*, p.326. Invero la spiegazione fornita dallo studioso francese si basa sul fatto che CTh.6.4.18, come tutte le altre costituzioni del libro VI del Teodosiano, è conosciuta per il tramite del solo codice *Parisinus 9643*, il quale riporta il nome di Costantinopoli abbreviato in diverse fogge, che non includono quella della nostra costituzione, ciò determinando il sospetto nel romanista. Di certo, però, può osservarsi che proprio la diversità delle diverse abbreviazioni renderebbe alquanto probabile che la località dell'*acceptio* sia corretta. Sulla stessa linea del Gaudemet il de Bonfils, il quale afferma che la *subscriptio* di CTh.6.4.18 sia "poco credibile" e che "l'accettazione della legge a Costantinopoli non ha possibilità di confronto", in G. de Bonfils, *rc. a La legislazione di Valentiniano e Valente*, a cura di F. Pergami, in *Index 24*, 1996, p.404.

Essa richiama l'obbligo dei veterani a far arruolare i figli nell'esercito. Stando ai dati del Teodosiano, essa risulterebbe emanata a Eraclea e, pertanto, sarebbe opera di Valente; tuttavia, ragioni storiche¹⁰⁶² portano ad escludere la presenza dell'imperatore d'Oriente in quella città. Così, la costituzione è stata ricondotta all'opera di Valentiniano, il quale, insieme con il fratello durante i primi mesi di regno congiunto, aveva già emanato una *lex*, sempre sotto lo stesso titolo primo del libro VII del Teodosiano, CTh.7.1.5 del 29 aprile 364, senza destinatario, in cui stabilivano appunto che i *liberi* di coloro *qui armis inhaeserunt* si arruolassero:

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. *Eorum liberos, qui armis inhaeserunt, ad usum bellicum et castra revocantes [ei]s quoque eorum stipendiorum copiam deferemus, qui alterius gradus militia salutarem maxime rei publicae operam persecuntur. Quod si quosdam aut inbecillitas validitinis [a]ut habitudo corporis aut mediocritas proceritatis ab armatae militiae con[d]icione submoverit, eos iubemus in officiis ceteris militare. Nam si post definitam a nobis aetatem ignobile otium adamaverint, curiis obnoxii erunt sine controversia pro virium qualitate, ita ut ii, quos debilitas fortuita aut morbus et corporis validudo confecta ita enervaverit, ut ad usum castrorum militiaeque idonei esse non possint, vacationem perpetuam depulsis curialium munerum sollicitudinibus consequantur. et cetera.* DAT. III K. MAI. HADRIANOP(OLI) DIVO IOVIANO AT VARRONIANO CONSS.

Si è, pertanto, notato un collegamento tra quest'ultima e la precedente CTh.7.1.8¹⁰⁶³, la quale, in tal modo, è stata intesa come la copia particolare di un provvedimento inviato ad Equizio (esercitante funzioni di comandante militare) al quale, appunto, ci si rivolge, attraverso quella che può ritenersi un'istruzione di servizio, per ribadire la misura che, a tacer d'altro, riguarda *omnes veteranos*. Pertanto, in conclusione, stante il carattere di un atto che nel contenuto presenta evidenti segni di generalità e dove comunque figura il nome della città Eraclea, quest'ultima potrebbe essere il luogo di pubblicazione dello stesso.

L'ultimo caso di questo tipo è rappresentato da CTh.9.16.7 del 9 settembre 364 che sanziona tutti coloro (*ne quis*) si diano a sacrifici notturni:

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD SECUNDUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Ne quis deinceps nocturnis temporibus aut nefarias preces aut magicos apparatus aut sacrificia funesta celebrare conetur. Detectum enim adque convictum competenti animadversione mactari perenni auctoritate censemus.* DAT. V ID. SEPTEMB. DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.

INT] *Quicumque nocturna sacrificia daemonum celebraverit vel incantationibus daemones invocaverit, capite puniatur.*

Il destinatario di questo provvedimento, che non ci restituisce il luogo della *datio*, è Secondo, prefetto del pretorio d'Oriente, che abbiamo già visto a proposito di CTh.4.12.6. Per i sostenitori del dualismo legislativo, il fatto che la legge sia indirizzata al funzionario orientale sarebbe indice di portata territorialmente limitata alla sola *pars Orientis* e, di conseguenza, sarebbe da ascrivere a Valente¹⁰⁶⁴.

¹⁰⁶² F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.52.

¹⁰⁶³ Non soltanto Pergami ritiene vi sia connessione, ma anche Giuffrè parla di queste due *leges* che "rappresentano il cardine della minuta regolamentazione...", cfr. V. Giuffrè, "Iura" e "arma". *Intorno al VII libro del codice teodosiano*, Napoli 1983, p.28. R. Andreotti, *Incoerenza cit.*, p.459 nt.3.

¹⁰⁶⁴ O. Seeck, *Regesten cit.*, p.217. Una formula dubitativa è presente in de Bonfils, *Omnes cit.*, p.70, il quale a proposito dell'inizio dell'attività legislativa di Valente afferma che essa "forse iniziò solo a settembre". Quest'ultima posizione risente dell'idea che, secondo l'autore, i provvedimenti normativi del 364, ancorché emanati dopo la separazione dei due fratelli, sarebbero stati informati ad un lavoro preparatorio comune svolto dalla cancelleria prima della loro separazione. In tal senso anche Gaudemet, *Le partage cit.*, il quale mostra di attribuirli, appunto a Valente.

Tuttavia, sulla scorta di Zosimo¹⁰⁶⁵, il provvedimento in questione dovrebbe essere attribuito a Valentiniano, il quale poi lo avrebbe abrogato a seguito delle rimostranze di Pretestato, proconsole d'Acaia¹⁰⁶⁶. Tirando le conclusioni, quindi, e prestando fede all'attribuzione operata da Zosimo, si giustificherebbe un'ulteriore ipotesi di invio dall'occidente a un funzionario orientale. Ancora, poi, il contenuto non può non ritenersi di carattere generale¹⁰⁶⁷, così come intuito anche dallo stesso Gaudemet, il quale, per quanto l'attribuisca a Valente, non solo definiva questa misura un "editto", ma riteneva anche che essa fosse conosciuta in Acaia¹⁰⁶⁸, territorio rientrante nella *pars Occidentis* di Valentiniano. Quello che, invece, non pare sostenibile è l'esistenza, ipotizzata da Gaudemet, di una analoga misura per l'occidente editata da Valentiniano: di quest'ultima, infatti, allo stato attuale, le fonti non forniscono alcuna prova¹⁰⁶⁹.

5.6 Casi controversi discussi dalla dottrina: presunti contratti normativi tra leggi occidentali e leggi orientali

Tra i prospettati casi di divergenze nella normativa di Valentiniano e Valente, troviamo, innanzitutto, l'esempio di CTh.8.1.9 del 16 febbraio 365:

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD CLEARCHUM. *Numerarii qui appellari consueverant consularium ac praesidium, dumtaxat tabularii posthac nostra sanctione vocabuntur, scientes sese tormentis esse subiectos, nisi iudicibus vel his, qui proveci nostro iudicio ad provincias venerint vel his, qui ibid[em] diutius fuerint commorati, debitorum ac reliquorum modum frequenter ingesserint sub actorum testificatione: quos scire oportet cum his qui debitores sunt sese ad solutionem esse retinendos, nisi omnia debita ipsis fuerint indicantibus persoluta. Triennii tamen spatio tabulariorum decet tempus omne concludi. denique cum peregrinos deligi adque ad singulas quasque provincias oporteat destinari, peractis triennii spatiis adque hoc tempore completo biennio post administrationem in provinciis residere debebunt, obsequia iudicum praestolantes, ut edant rationem torporis adque segnitiae ac subiaceant dispendiis, quae communicari isdem cum exactoribus convenit, si detrectasse fidem praetermissis suggestionibus monstrabuntur.* DAT. XIII KAL. MART.CONST(ANTINO)P(OLI) VALENTINIANO ET VALENTE AA. CONSS.

¹⁰⁶⁵ Zosimo, *Storia Nuova*, IV,3,2 (ed. Rusconi, Milano 1977, traduzione italiana a cura di F. Conca): "Dunque, dopo questa divisione dell'impero, Valentiniano iniziò a governare con grande severità: trattava con rigore i magistrati ed era assai scrupoloso nell'esigere i tributi, nel procurarsi i viveri e nel distribuirli ai soldati. Decise pure di emanare delle leggi e incominciò, si direbbe, da casa sua, vietando i sacrifici notturni: con questa decisione voleva impedire le cerimonie misteriche".

¹⁰⁶⁶ F. Pergami, *La legislazione cit.*, p.51. Di una "speciale concessione" in favore di tale proconsole parla R. Andreotti, *Incoerenza cit.*, p.506. Zosimo, *Storia Nuova*, IV,3,3, in effetti dice: "Ma Pretestato [...] Jobietto che per i Greci la vita sarebbe diventata insopportabile se con questa legge si fosse vietata la celebrazione dei misteri più sacri che assicurano la salvezza del genere umano; allora l'imperatore concesse che la legge venisse abrogata[...]": dal passo tratto dall'opera dello storico greco sembrerebbe, infatti, che la "disapplicazione" della norma in questione si sia limitata alla sola Grecia (Acaia), ma di questo non siamo totalmente sicuri e, quindi, non sappiamo se la norma continuò a vigere in tutto il resto dell'impero.

¹⁰⁶⁷ Nonostante l'adesione alla tesi del separatismo normativo, Andreotti parla di "sacrifici notturni proibiti per tutto l'impero", cfr. R. Andreotti, *Incoerenza cit.*, p.506.

¹⁰⁶⁸ La conoscenza di questa legge in quella regione spiega, appunto, il motivo della protesta degli ambienti pagani di cui si fa portavoce Pretestato.

¹⁰⁶⁹ La tesi di Gaudemet collide, infatti, con quanto affermato nel passo di Zosimo, prima richiamato, il quale chiaramente attribuisce la legge riprodotta in CTh.9.16.7 a Valentiniano. Il Codice Teodosiano, in effetti, riporta, per il periodo che stiamo considerando quattro costituzioni imperiali che vanno, appunto, da CTh.9.16.7 a CTh.9.16.10; del luogo di emanazione ci informano, però, le *subscriptiones* di due sole costituzioni, CTh.9.16.8 e CTh.9.16.9, rispettivamente emesse a Costantinopoli e Treviri. In ogni caso nessuna delle quattro è la riedizione della misura contenuta in CTh.9.16.7.

Trattasi di una *lex* di Valente, indirizzata a Clearco e *data* a Costantinopoli, di cui si deve sottolineare l'*incipit*, dove si afferma che i *numerarii, posthac nostra sanctione*, saranno chiamati *tabularii*. La divergenza rispetto all'Occidente dovrebbe emergere dal confronto con la successiva CTh.8.1.11, la quale, emessa da Valentiniano a Parigi il 12 dicembre 365, continua ad attestare l'uso di *numerarii* :

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD RUFINUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Super numerariis celsissimi officii tui aliter est nostra sententia quam divae memoriae iulianus duxerat sanciendum. Ille lege proposita numerarios omisso cingulo, condicionis conscios vilioris necessitati publicae obsecundare praecepit: nos, qui malumus obsequia hominum esse voluntaria quam coacta, sumere cingulum et militiae ordinem tenere numerarios iubemus, cum, si in aliquo fraudium scelere fuerint deprehensi, nullo modo possint a corporali iniuria vindicari.* DAT. PRID. ID. DEC. PARISIIS VALENTINIANO ET VALENTE AA. CONSS.

Invero, l'esame di questi due testi difficilmente potrebbe giungere a fondare un caso vero e proprio di difformità normativa tra le due *partes imperii*.

Innanzitutto perché non si tratta di contenuti precettivi, ma soltanto di una differenza terminologica che costituisce un dato di non grande momento rispetto a più ampi e ben più pregnanti contrasti, in senso lato, tra l'Oriente e l'Occidente. Inoltre, occorre considerare un aspetto: CTh.8.1.9 sembrerebbe fare riferimento a una particolare categoria di *numerarii* e cioè quelli in servizio presso *consulares ac praesides*, mentre la burocrazia tardo antica attestava la presenza di questi collaboratori anche presso altri uffici¹⁰⁷⁰.

Ancora, come si legge nel Du Cange¹⁰⁷¹, i *tabularii* subentrarono nominalmente ai *numerarii*, tanto è vero che sempre in Oriente *nec multo post*¹⁰⁷² due *tabularii* furono creati in singole province da Teodosio I con CTh.8.1.12 indirizzata "a tutti i *rectores provinciarum*":

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. OMNIBUS RECTORIBUS PROVINCICIARUM. *In provinciis singulis duo tabularii collocentur, quo ad unum fiscalis arcae ratiocinium, ad alterum largitionales pertinere tituli iubeantur, scituri, quod, si ex alienis quicquam actibus ad alteram partem illicita fuerit usurpatione translatum, si, qui iudicis culpam dissimulatione texerit, gravissimo sit supplicio subiugandus.* DAT. III KAL. APRIL. CONST(ANTINO)P(OLI) ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

Stando a tale ultima costituzione teodosiana, in Oriente quest'uso si sarebbe consolidato, ma in realtà dobbiamo prendere in considerazione l'omologo testo giustiniano di CTh.8.1.12, vale a dire C.I.12.49.4:

Imperatores Gratianus, Valentinianus, Theodosius. *In provinciis singulis duo numerarii, qui et tabularii, collocentur, quo ad unum fiscalis arcae ratiocinium, ad alterum largitionales pertinere tituli iubeantur : scituri, quod, si ex alienis quicquam actibus ad alteram partem illicita fuerit usurpatione translatum, is, qui iudicis culpam dissimulatione texerit, gravissimo sit supplicio subiugandus.* GRAT. VALENTIN. ET THEODOS. AAA. OMN. RECTORIBUS PROVINCICIARUM.* <A 382 D. III K. APRIL. CONSTANTINOPOLI ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.>.

¹⁰⁷⁰ A. Forcellini, *Totius latinitatis lexicon*, III, s.v. *Numerarius*, secunda impressio anastatice confecta quartae editionis aa. 1864-1926, Patavii, p.406, dove si afferma che i suddetti collaboratori furono in servizio non solo presso *praesides et consulares*, ma anche presso *praefectum praetorio, duces, magistri officiorum*.

¹⁰⁷¹ *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, VIII Band, Graz 1954, v. *tabularii*, p.8. *Tabularii, qui tabulas publicas civitatum, et rei vectigalis rationes tractant, ita appellati ex lege Valentis Imp. cum antea Numerarii dicerentur.*

¹⁰⁷² *Glossarium mediae et infimae latinitatis cit.* p.8.

Quest'ultima pone in evidenza, invece, il nome *numerarii*, accostando a questo l'inciso *qui et tabularii*, quasi a voler significare che fossero la stessa cosa e che si trattasse degli stessi funzionari¹⁰⁷³. In ogni caso non si dimentichi che ancora l'uso del sostantivo *numerarius* è attestato in costituzioni orientali più tarde¹⁰⁷⁴.

In conclusione, quindi, in linea con Pergami, il confronto tra CTh.8.1.9 e CTh.8.1.11 non si ritiene probante di un vero e proprio contrasto tra la legislazione delle due parti, potendo la differenza nominalistica attestare un fatto puramente, particolaristico, contingente e affatto interno ai ruoli della burocrazia imperiale d'Oriente.

Un'altra ipotesi di divergenza normativa tra Oriente e Occidente è stata individuata nel confronto tra CTh.12.1.57 e CTh.12.1.58 da un lato e CTh.12.1.69 dall'altro.

Le prime due disposizioni risalgono, distanziate di sei giorni l'una dall'altra, al maggio del 364 e, per essere precisi, la prima al 7 maggio e la seconda al 13¹⁰⁷⁵.

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD MAMERTINUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Nemo ad ordinem senatorium ante functionem omnium munerum municipalium senator accedat. Cum autem universis transactis patriae stipendia fuerit emensus, tum eum ita ordinis senatorii complexus excipiet, ut reposcentium civium flagitatio non fatiget. Li autem, qui legem nostram neglexerint, exempti senatorio albo, quoad municipalibus necessitatibus satisfaciant, non capiant cassi honoris augmentum. Nam qui cupiunt incrementum honoris adipisci, perfunctos se esse muneribus actis debent ordinarii iudicis adprobare, in locum suum scilicet filiis subrogatis, si eos successio familiae ad exsequendam universam legis nostrae mentem docebitur adiuvare.* DAT. NON. MAI. DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD MAMERTINUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Militiae vero nullus gradus, nulla diuturnitas defendet eum, qui ut curialem contrahens originem repetetur. Sed et qui nexum curialem nascendi opportunitate vitaverit, nisi cum duodeviginti annos expleverit militiam exerceat, per quam parentibus eius immunitas quaesita est, securus esse non poterit propter sortem originis.* DAT. III ID. MAI. HADRIANOP(OLI) DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.

Come detto più volte, anche in questo caso non dovrebbe fare difetto la conclusione che, essendo state emanate nel periodo in cui i due imperatori si trovavano insieme, avrebbero dovuto trovare applicazione in tutto l'impero. A questo dato, poi, potremmo aggiungere il carattere di una normativa di spessore che andava a riguardare la regolamentazione di accesso al senato e, quindi, non poteva non riguardare tanto Roma quanto Costantinopoli, oltre il fatto che affrontava, in qualche modo, anche un problema diffuso in tutto il territorio imperiale e cioè la fuga dei curiali dai propri *munera*.

Le due *leges* stabiliscono che, laddove un curiale, prima ancora di aver assolto ai propri obblighi, avesse acquisito la dignità senatoria, decadde da questo privilegio. Successivamente,

¹⁰⁷³ Si noti ancora che sempre Teodosio in CTh.8.1.13 del 14 settembre 382, quindi di poco successiva all'altra sua costituzione richiamata usa ancora l'espressione *numerarii*.

¹⁰⁷⁴ CTh.8.1.14 del 28 giugno 398; CTh.8.1.15 del 16 marzo 415; CTh.8.1.16 del 24 ottobre 417; CTh.8.1.17 del 3 luglio 433, quindi per tutto il titolo primo del libro VIII.

¹⁰⁷⁵ Si registra in dottrina un contrasto di posizioni intorno alla relazione che leggherebbe queste due disposizioni; mentre per Gaudemet, *Le partage législatif cit.* p.332, e Andreotti, *Incoerenza cit.*, p.492, CTh.12.1.58 sarebbe stata necessaria per ribadire il principio, forse non rispettato, di CTh.12.1.57, per Garbarino, *Ricerche sulla procedura di ammissione al Senato nel tardo impero romano*, Milano 1988, p.110 nt.69, si tratterebbe di una misura, non puramente iterativa come ritengono i primi due, bensì un provvedimento, sì distinto dal precedente di carattere generale, ma indirizzato ad una categoria più ristretta. Contra Pergami, *La legislazione cit.*, p.48, che invece pensa che si tratti di due parti dello stesso "complesso normativo".

però, in Oriente, venne emanata, ad opera di Valente, CTh.12.1.69, indirizzata ad Auxonio, vicario della diocesi Asiana:

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD AUXONIUM V(I)C(ARIUM) DIOEC(ESEOS) ASIANAE. *Universi, qui praematura cupiditate senatorios coetus honoribus patriae praetulisse noscuntur, habeant quidem incolumem statum senatoriae dignitatis, verum fungantur his honoribus, quos patriae nondum reddiderunt. Quin etiam liberos suos indicent, quos ante senatoriam dignitatem quisque suscepit.* DAT. PRID. NON. OCT. VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

Con quest'ultima disposizione pare che l'imperatore d'Oriente abbia voluto apportare una deroga al regime pregresso e al quale anche lui aveva partecipato. Infatti con CTh.12.1.69 venne stabilito che *universi*, acquisita la dignità senatoria *praematura cupiditate*, la mantenessero, sebbene l'assolvimento dei compiti curiali fosse pur sempre inderogabile. Detto ciò, quindi, se vi è contrasto, esso deve leggersi esclusivamente nell'ambito della perdita ovvero del mantenimento della qualifica di membro del Senato, nel senso che l'Occidente avrebbe previsto una sanzione più rigorosa di quella disposta dalla precedente normativa.

A sostegno di una idea di specialità normativa Gaudemet osserva che una serie di costituzioni imperiali successive a CTh.12.1.57 e 58, che hanno insistito sull'arrivo prematuro alla carica senatoria, sono tutte occidentali, CTh.12.1.65, CTh.12.1.71 e CTh.12.1.73¹⁰⁷⁶ (addirittura, le ultime due, successive alla stessa CTh.12.1.65), arguendo da ciò che in Occidente si sarebbe confermata una certa linea, mentre in Oriente questa sarebbe stata più mite. Ora, a ben vedere, non pare che in Oriente e in Occidente si sia venuto meno al principio per cui i doveri curiali dovessero essere assolti. Tutte queste costituzioni imperiali ribadiscono che i doveri curiali andassero assolti senza ombra di dubbio¹⁰⁷⁷, mentre il presunto contrasto dovrebbe limitarsi, come detto, al mantenimento o meno della *dignitas* assunta prima del tempo. Anche la stessa CTh.12.1.69 di Valente non deroga alla necessità di assolvere i doveri che la curia imponeva, mentre si limita a differenziarsi per la sola menzione della conservazione dello *status* senatorio, laddove, invece, CTh.12.1.57 prevede che *exempti albo senatorio*.

In conclusione, quindi, possono abbracciarsi più ipotesi. Laddove fosse pienamente dimostrato che le costituzioni occidentali concernono altri aspetti, potremmo anche ritenere che la *lex* di Valente, in quanto successiva, abbia voluto introdurre in tutto l'impero (*universi*), una sanzione più morbida, rispetto a quella di CTh.12.1.57; tuttavia, se la destinazione ad Auxonio, contrariamente a quanto dice Pergami, fosse da ritenersi territorialmente vincolante, potremmo anche pensare che Valente abbia previsto la "sua" disciplina più lieve per la sola diocesi Asiana. In definitiva, comunque, c'è da osservare che se lo *status* senatorio fosse da intendere in senso puramente formale, nel senso di un aspetto puramente certificativo (d'altronde CTh.12.1.57 parla di albo senatorio), potremmo anche pensare che la modifica di Valente sia, appunto, una disposizione puramente amministrativa dal carattere territoriale e puntuale (non si capirebbe, altrimenti, perché in Occidente la produzione normativa *in subiecta materia* sarebbe continuata, mentre in Oriente, il ruolo di disciplina differente dovrebbe essere assegnata ad una sola *lex*).

¹⁰⁷⁶ J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.332. Al novero di queste *leges* indicate da Gaudemet, Pergami accosta anche CTh.12.1.70, cfr. F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, pp.49-50.

¹⁰⁷⁷ Pergami, per esempio, pensa che CTh.12.1.70 e CTh.12.1.73, possano per esempio riguardare un aspetto diverso, per quanto vicino e cioè il possesso dei requisiti, cfr. F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano cit.*, p.50.

5.7 Richiami di costituzioni imperiali di questo periodo contenuti nella legislazione d'età successiva

Un'altra possibile modalità per conoscere la dinamica dei rapporti legislativi tra le due *partes imperii* è quella di verificare i richiami di *leges generales* contenuti in altre emanate dagli imperatori di anni posteriori.

Come detto nelle pagine introduttive, simile modo di procedere attesterebbe, per Gaudemet, l'ennesima conferma della specialità legislativa tra Oriente ed Occidente, dal momento che vi sarebbero molte costituzioni imperiali occidentali ovvero orientali che rinviano nei loro testi ad altre misure legislative, con la discriminante fondamentale che si tratta di disposizioni riconducibili alla medesima *pars imperii* alla quale appartiene la fonte richiamante. Lo studioso francese definisce questo stato di fatto come "une sorte de filiation des textes occidentaux d'une part, orientaux de l'autre"¹⁰⁷⁸.

Se questo è innegabile e, come dice sempre Gaudemet, rappresenta una costante, dall'altro lato, lo stesso romanista non evita di evidenziare che "contatti tra le due cancellerie imperiali e scambi reciproci di costituzioni restavano ancora possibili". Non manca di osservarsi, infatti, l'affermazione secondo la quale "Si chaque empereur est maître chez lui, il n'ignore pas toujours la législation de son collègue. Plusieurs constitutions se réfèrent à la législation de l'autre *pars*, pour y faire une simple allusion, l'écarter ou s'en inspirer et réaliser, par une double législation, qui respecte le partage territorial, un droit uniforme, signe d'universalisme"¹⁰⁷⁹ e l'età dei Valentinianidi non si sottrae a questo esame, anzi, forse, rappresenta l'epoca più feconda di disposizioni oggetto di richiamo da parte degli imperatori degli anni successivi.

Abbiamo più sopra visto un esempio rilevante, rappresentato dalla legge di Valentiniano a proposito dei manichei, CTh.16.5.3 del 2 marzo 372 che adesso riproponiamo:

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD AMPELIUM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Ubicumque Manichaeorum conventus vel turba huiusmodi repperitur, doctoribus gravi censione multatis his quoque qui conveniunt ut infamibus atque probrosis a coetu hominum segregatis, domus et habitacula, in quibus profana institutio docetur, fisci viribus indubitanter adsciscantur.* DAT. VI NON. MART. TREV(IRIS) MODESTO ET ARINTHAEO CONSS.

Oltre a mettersi in risalto l'evidenza *in re ipsa* di *lex generalis* che, con ogni verosimiglianza, ha avuto estensione in tutto l'impero, stante l'avverbio *ubicumque*, la medesima disposizione viene ricordata da Teodosio I con la sua CTh.16.5.7 del 381, la quale la riprende attraverso le parole *a nostris parentibus* e di cui basta riprodurre soltanto la prima parte:

IMPPP. GRATIANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. EUTROPIO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). *Si quis Manichaeus Manichaeave ex die latae dudum legis ac primitus a nostris parentibus in quamlibet personam condito testamento vel cuiuslibet titulo liberalitatis atque specie donationis transmisit proprias facultates, vel quisquam ex his aditae per quamlibet successionis formam conlatione ditatus est, quoniam isdem sub perpetua inustae infamiae nota testandi ac vivendi iure Romano omnem protinus eripimus facultatem neque eos aut relinquendae aut capiendae alicuius hereditatis habere sinimus potestatem, totum fisci nostri viribus imminentis indagazione societur. Sive id marito sive propinquo aut cuilibet bene merito sive etiam filiis, quos tamen vitae eiusdem et criminis facinora sociata coniungent, sive etiam per interpositam quamlibet personam profuturum eidem, qui e tali hominum genere et grege repperitur, illicita liberalitate provenerit, caduci titulo vindicetur. [...]* DAT. VIII ID. MAI. CONST(ANTINO)P(OLI) EUCHERIO ET SYAGRIO CONSS.

¹⁰⁷⁸ J. Gaudemet, *Le partage cit.*, pp. 333 e ss.

¹⁰⁷⁹ J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.345.

La fonte in questione, in questa sede, assolve ancora a un altro scopo, in quanto assurge a testimone per sottoporre a critica quanto sostiene Gaudemet¹⁰⁸⁰, proprio con riferimento a quanto riportato in apertura di questo paragrafo.

Per il caso in esame, infatti, lo studioso cita CTh.16.7.3 emanata dall'imperatore occidentale Graziano, figlio di Valentiniano I, il 21 maggio 383, quale fonte che richiama le pene stabilite contro i manichei proprio da CTh.16.5.3 (*quam vel divalis arbitrii genitor Valentinianus adscripsit*), mentre nulla osserva intorno alla rievocazione fatta da Teodosio con CTh.16.5.7. L'impressione che si ricava, quindi, è che Gaudemet è spinto a dar conto di un'impostazione dualista che, però, non rende giustizia alle risultanze che si traggono da una visione d'insieme delle fonti, anche orientali. Al contrario, la citazione della legge di Valentiniano fatta da CTh.16.5.7 viene messa in evidenza da Voci¹⁰⁸¹.

Si potrebbe, ancora, continuare con CTh.9.42.10 emanata a Costantinopoli da Teodosio I il 6 aprile 383 in materia di *bona damnatorum*:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. POSTUMIANO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). *Ad beneficium legis Valentinianae pertineant postumi quoque puniti patris, ut bona faciant non caduca. Et ne quis partum, qui fuerit, vel subpositum arguat vel non subpositum mentiatur, si forte eo tempore, quo maritum severitas rapiet ad poenam, excepto tamen maiestatis reatu, sicut ante praeceptum est, gravidam se uxor adverterit, mittat ad iudicem, conveniat magistratus, maneat deposita de conceptione testatio, petantur futurae partitudinis testimonia adhibitisque custodibus foecunditas pudica servetur. Quippe illam fidem solam generis fisco nostro volumus esse potioem, de cuius minime nativitate dubitetur.* DAT. VIII ID. APRIL. CONSTANTINOP(OLI) MEROBAUDE II ET SATURNINO CONSS.

Il frammento inizia con le parole *Ad beneficium legis Valentinianae*. La legge cui si allude viene ravvisata in CTh.9.42.6 *data* a Milano da Valentiniano I il 25 novembre 364:

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD SYMMACHUM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Substantiam damnatorum integram ad liberos pervenire et in qualibet causa positis parentibus liberos heredes esse praecipimus, excepta sola maiestatis quaestione: quam si quis sacrilego animo adsumit, iuste poenam ad suos etiam posteros mittit.* DAT. VII KAL. DECEMB. MED(IOLANO) DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.

L'espressione usata dal legislatore orientale per richiamare la normativa occidentale di Valentiniano, come afferma Voci, presuppone che quest'ultima fosse stata già trasmessa in Oriente dove appare ovvio che vigesse già da prima¹⁰⁸². Teodosio I, infatti, non usa espressioni indicative della necessità di un atto di recepimento, ma semplicemente richiama il vigore di una norma che rispondeva al regime della validità *ipso iure*.

5.8 Considerazioni finali sulla legislazione di questo periodo

Con la legislazione dell'età dei Valentinianidi, dal punto di vista dei principali studi in materia di *partage législatif*, possiamo dire di aver trattato le prime questioni storiche più significative in merito al presunto dualismo. Infatti, al di là dell'eccezione di de Dominicis e di pochi altri che lo hanno seguito, la gran parte della dottrina che si richiama al separatismo normativo, a partire da Gaudemet in avanti, sostiene che la divisione si sarebbe affermata

¹⁰⁸⁰ J. Gaudemet, *Le partage cit.*, pp.333-334.

¹⁰⁸¹ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.342.

¹⁰⁸² P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, I, p.338.

proprio negli anni di Valentiniano I e Valente. Oltre a rilevare la solita discordia sull'individuazione del punto iniziale, a dire il vero, ancora una volta, lo studio delle fonti giuridiche non ha dimostrato nulla di tutto ciò, anzi, possiamo dire con Sargenti, conferma la tesi dell'unità.

L'esame dei testi, infatti, non ha portato in evidenza alcun dato formale che possa autorizzarci a dire che i due fratelli si comportarono in modo diverso dai predecessori. Certamente l'intervallo da metà del 364 al 375 d.C. presenta le prime testimonianze più critiche e controverse, ma un'attenta esegesi dei brani ha permesso di proporre ricostruzioni alternative che si pongono in linea con la tesi dell'unità normativa.

Prima di fare un resoconto sui casi già discussi in dottrina, possiamo dire che anche per Valentiniano I e Valente non mancano leggi dal carattere universale. A questo punto, però, è necessaria una precisazione. A dire il vero, l'indagine ha potuto confermare quanto già noto agli studiosi che si sono occupati di questo periodo, ovvero che la produzione normativa di Valentiniano I risulta quantitativamente superiore a quella orientale del fratello ed in più, come emerso proprio dalla presente ricerca, che la legislazione occidentale è quella che si segnala per i profili di universalità. Quale significato assume dunque questo dato ai fini dell'indagine? L'ipotesi che si è formulata, peraltro corroborata dalle fonti storiche che parlano di Valentiniano come figura dominante rispetto al più timido Valente, è che Valentiniano si sia fatto carico dei principali problemi che affliggevano tutto l'impero, mentre il fratello si sarebbe limitato ad una legislazione di dettaglio e dal carattere regionale. Se, infatti, vi fossero state due tradizioni normative, la conseguenza illogica sarebbe stata che, su molti fondamentali settori la *pars Orientis*, sarebbe rimasta priva di regolamentazione. In realtà, dunque, a Valentiniano I appartengono disposizioni che, sia per le loro *inscriptiones* (come CTh.7.20.8 *ad universos provinciales*) sia per i loro contenuti, hanno avuto riguardo a tutto l'impero. Eppure, sebbene non sfugga la suggestione, come anche nel caso di Teodosio I, secondo la quale le leggi di Valentiniano avrebbero avuto efficacia universale, perché provenienti dalla volontà dell'Augusto predominante, va ribadito che le costituzioni esaminate recano sempre il nome anche di Valente, quindi erano imputabili all'intero collegio e, per tale ragione giuridica e non soltanto politica, efficaci *toto orbe*.

Per quanto concerne le materie interessate dalla legislazione di questi anni, abbiamo potuto vedere come sempre la materia militare abbia attratto l'attenzione degli Augusti: la già richiamata CTh.7.20.8 destinata a "tutti i provinciali dell'impero" ne è un esempio, seguito da CTh.7.4.12 e CTh.7.13.4. Poi, ancora, rilevanti sono le costituzioni tratte dal libro XIII del Teodosiano e relative ai trasporti marittimi, che con la loro disciplina ci fanno intendere chiaramente come il problema dei traffici e delle rotte commerciali stesse molto a cuore alle cancellerie imperiali. Ancora poi una legge in materia di organizzazione degli studi, CTh.14.9.1, che puntando l'attenzione sulle scuole di Roma e delle altre città dell'impero, lascia intravedere l'ottica universalistica con cui il legislatore predisponesse la disciplina. Dopo alcune altre leggi in materia di opere pubbliche, fisco e amministrazione imperiale, infine si è giunti a esaminare l'unica *lex generalis* di Valentiniano I in materia di religione, CTh.16.5.3: quest'ultima, inserita lungo una linea che da Diocleziano ancora sarebbe proseguita, dispose l'ennesima opera repressiva nei confronti del manicheismo, antico nemico dell'impero. Per quanto riguarda Valente, invece, al netto degli aspetti controversi, non sono emerse leggi di carattere rilevante.

Per quanto concerne le testimonianze studiate dalla dottrina, anch'esse sembrano essere coerenti con un regime di unità. Tanto i richiami e i collegamenti operati tra l'una legislazione e l'altra, quanto le indicazioni formali attestanti l'avvenuto invio di leggi dai territori occidentali a quelli orientali, sono tutti fattori probanti un clima di perfetta concordia tra le due cancellerie; in sostanza, possiamo dire che quella collaborazione di cui le fonti parlano con riferimento alle questioni politiche e militari si rifletteva, senza ombra di dubbio, anche sul terreno normativo e i richiami operati dalle costituzioni altro non provano la realtà ordinaria di

vigenza universale delle *leges* imperiali. In ordine, poi, alle presunte difformità, vi è da dire che, per gli anni in questione, sono talmente poche e irrilevanti da non poter fondare una conclusione in senso separatista. Se riteniamo che dualismo significhi "esistenza di due distinte tradizioni normative", quindi indirizzi e orientamenti giuridici distanti tra loro su istituti fondamentali, si capisce come il confronto che la dottrina ha instaurato, per esempio, per la triade CTh.12.1.57, CTh.12.1.58 e CTh.12.1.69 sia talmente pretestuoso che non può non apparire il frutto di un approccio pregiudiziale al problema al fine di sostenere ad ogni costo il dualismo stesso.

Infine, veniamo ai due casi più controversi che hanno arrovellato la dottrina: il racconto di Libanio e la questione della ricerca dei *metallarii* tra Occidente e Oriente. In ordine al primo punto, abbiamo visto come ai fini dell'applicazione in Oriente della legge di Valentiniano sulla successione dei figli naturali (CTh.4.6.4), nessun elemento testuale è in grado di convincerci che occorresse un atto di recepimento da parte di Valente perché quella legge trovasse efficacia. Si tratta, infatti, di un mero caso di applicazione di una legge che aveva (è documentato d'altronde dal racconto del retore antiocheno) una indubbia efficacia universale. Con riguardo, invece, alla questione dei *metallarii*, con CTh.10.19.7 Valentiniano I non intendeva precisare che la legge del fratello fosse da limitare alla *pars Orientis*, ma al contrario, intendeva, probabilmente, proprio dare applicazione a CTh.10.19.5 di Valente, che aveva una portata estesa all'intero orbe. In conclusione, dunque, anche per il tempo di Valentiniano I e Valente, l'unità normativa rifletteva la compagine unitaria dell'impero.

CAPITOLO VI

LA LEGISLAZIONE DI GRAZIANO, VALENTINIANO II E TEODOSIO I (379 – 395 d.C.)

6.1 Il biennio 376-378

Seguendo la cronologia dell'edizione mommseniana del Codice Teodosiano, possiamo notare come nel biennio 376-378 non vi siano costituzioni imperiali rilevanti ai nostri fini. Soltanto una si segnala per la particolarità del suo contenuto.

Si tratta di CTh.16.6.2, emanata il 17 ottobre 377 e ricompresa sotto il titolo VI del sedicesimo libro del Teodosiano. Controversi sono la paternità, il luogo di *datio* e il destinatario¹⁰⁸³. Essa riguarda le disposizioni interdittive della reiterazione del sacramento del battesimo¹⁰⁸⁴:

IMPPP. VALENS, GRATIANUS ET VAL(ENTI)NIANUS AAA. AD FLORIANUM VIC(ARIUM) ASIAE. *Eorum condemnamus errorem, qui apostolorum praecepta calcantes christiani nominis sacramenta sortitos alio rursus baptisate non purificant, sed incestant, lavacri nomine polluentes. Eos igitur auctoritas tua erroribus miseris iubebit absistere ecclesiis, quas contra fidem retinent, restitutis catholicae. Eorum quippe institutiones sequendae sunt, qui apostolicam fidem sine intermutatione baptismatis probaverunt. Nihil enim aliud praecipimus volumus, quam quod evangeliorum et apostolorum fides et traditio incorrupta servavit, sicut lege divali parentum nostrorum Constantini Constanti Valentiniani decreta sunt. Sed plerique expulsi de ecclesiis occulto tamen furore grassantur, loca magnarum domorum seu fundorum inlicite frequentantes; quos fiscalis publicatio comprehendet, si piaculari doctrinae secreta praebuerint, nihil ut ab eo tenore sanctio nostra deminuat, qui dato dudum ad nitentium praecepto fuerat constitutus. Quod si errorem suum diligunt, suis malis domesticoque secreto, soli tamen, foveant virus impiae disciplinae.* DAT. XVI KAL. NOV. CONST(ANTINO)P(OLI) GRATIONA A. IIII ET MEROBAUDE CONSS.

¹⁰⁸³ La fonte si ritrova non soltanto nel manoscritto del Teodosiano, ma anche in un altro del Codice di Giustiniano, il quale riporta un breve escerto della stessa fonte, C.I.: "Imperatores Valens, Gratianus, Valentinianus. *Antistitem, qui sanctitatem baptismatis illicita usurpatione geminaverit, sacerdotio indignum esse censemus. Eorum enim condemnamus errorem, qui apostolorum praecepta calcantes christiani nominis sacramenta sortitos alio rursus baptisate non purificant, sed incestant, lavacri nomine polluentes.*" * VALENS GRAT. ET VALENTIN. AAA. AD FLORIANUM VIC. ASIAE. * <A 377 D. XVI K. NOV. CONSTANTINOPOLI GRATIANO A. IIII ET MEROBAUDE CONSS.>". Nella sua edizione Krueger nulla osserva intorno all'indicazione Costantinopoli riportata nella subscriptio, cfr. P. Krueger, *Codex Iustinianus*, Berlin 1877, nuova edizione 1998, pp.86-87. Al contrario Mommsen congettura che la località non sia esatta, in quanto Valente giunse nella città di Costantinopoli non prima del 30 maggio 378, quindi un anno dopo la data in cui CTh.16.6.2 sarebbe stata emessa, cfr. T. Mommsen, *Theodosiani libri XVI*, Pars posterior, p.881. Negli stessi Prolegomena lo storico tedesco osserva che tutte le fonti antiche concordano sul punto, ma collocano gli spostamenti di Valente pur sempre in località della pars Orientis, cfr. T. Mommsen, *Prolegomena cit.*, p.CCLIV. Un'altra questione, poi, è quella concernente il destinatario della costituzione imperiale. Pharr osserva che mentre il manoscritto del Teodosiano riporta Flavianus, *vicarius Africae*, al contrario quello del Codice di Giustiniano riferisce Florianus, *vicarius Asiae*, cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code*, Princeton 1953, p.463 nt.5. Mentre Mommsen aderisce a quest'ultima indicazione, Gotofredo, invece, mantiene fermo l'indirizzo della legge al funzionario africano, cfr. Gotofredo, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis, ad I.*, p.214. In ragione di ciò, pertanto, e non ritenendo che il luogo di *datio* sia Costantinopoli, il celebre commentatore secentesco finisce con l'attribuire la paternità di CTh.16.6.2 a Graziano, assegnandole, dunque un'origine occidentale.

¹⁰⁸⁴ L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, p.267.

Nel disciplinare la suddetta materia, il legislatore orientale richiama il vigore di precedenti disposizioni normative, la cui paternità è da ricondurre a Costantino, Costanzo II¹⁰⁸⁵ e Valentiniano I; purtroppo le fonti non ci forniscono elementi per appurare l'entità dei suddetti provvedimenti passati¹⁰⁸⁶. Considerando, quindi, che il quadro a nostra disposizione è dubbio, prima di formulare un'ipotesi ricostruttiva, dobbiamo tenere in considerazione alcune osservazioni.

Dal nostro punto di vista l'interesse di CTh.16.6.2 scaturisce dal fatto che, se essa fosse realmente di Valente, il richiamo al vigore di una legge del fratello Valentiniano potrebbe risultare indicativo per la dimostrazione della vigenza di una legge verosimilmente occidentale nei territori orientali. La stessa quasi sicurezza, invece, non si potrebbe avere con riferimento alle statuizioni di Costantino e Costanzo¹⁰⁸⁷.

Se, al contrario, CTh.16.6.2, come ritiene Gotofredo, fosse opera di Graziano, l'interesse potrebbe anche venir meno, in quanto legge richiamante e statuizioni richiamate rientrerebbero nell'ambito della medesima *pars imperii*¹⁰⁸⁸. In ogni caso, possiamo spingerci a considerare l'entità della legge di Valentiniano così come è richiamata.

Consideriamo la versione della stessa costituzione riportata nel Codice di Giustiniano ovvero C.I.1.6.1:

Imperatores Valens, Gratianus, Valentinianus. *Antistitem, qui sanctitatem baptismatis illicita usurpatione geminaverit, sacerdotio indignum esse censemus. Eorum enim condemnamus errorem, qui apostolorum praecepta calcantes christiani nominis sacramenta sortitos alio rursus baptisate non purificant, sed incestant, lavacri nomine polluentes.* * VALENS GRAT. ET VALENTIN. AAA. AD FLORIANUM VIC. ASIAE. * <A 377 D. XVI K. NOV. CONSTANTINOPOLI GRATIANO A. IIII ET MEROBAUDE CONSS.>.

Il testo, come si vede, è assai breve, ma, al di là di tutto, presenta un aspetto interessante. Il primo periodo della legge, infatti, non lo ritroviamo nel corrispondente brano di CTh.16.6.2, bensì in CTh.16.6.1, sia pur con una piccola aggiunta che non dovrebbe essere dirimente:

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD IULIANUM PROCONS(ULEM) AFRICAE. *Antistitem, qui sanctitatem baptismi illicita usurpatione geminaverit et contra instituta omnium eam gratiam iterando contaminaverit, sacerdotio indignum esse censemus.* DAT.X KAL. MART. TREV(IRIS) VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE IIII AA. CONSS.

Ora, CTh.16.6.1, riguarda una costituzione di Valentiniano I, *data* a Treviri il 20 febbraio 373 e indirizzata a *Iulianus, proconsul Africae*. Come rilevato prima, esso è inserito, all'inizio, nel corpo di C.I.1.6.1, dove si ritrova congiunto con un escerto di CTh.16.6.2.

Quale ipotesi possiamo formulare al riguardo? Si potrebbe pensare, infatti, che i compilatori di Giustiniano abbiano unito i due frammenti, forse alla luce della contiguità concettuale che essi presentavano. Se fosse così, e sempre che CTh.16.6.2 sia di Valente, potremmo anche pensare che la disposizione di Valentiniano I richiamata dal fratello nel 377 sia proprio quella contenuta in CTh.16.6.1. Ma, è chiaro, si tratta di congettura bisognevole di ulteriori approfondimenti.

¹⁰⁸⁵ Gotofredo preferisce che si corregga in *Constantis*. In tal modo, quindi, il riferimento sarebbe a un imperatore della *pars Occidentis*, cfr. ad I., p.215.

¹⁰⁸⁶ C. Pharr, *The Theodosian Code*, Princeton 1962, p.464.

¹⁰⁸⁷ Infatti i primi due imperatori richiamati potrebbero risultare rilevanti nel nostro caso soltanto se: 1) la normativa di Costantino risalisse al suo periodo occidentale; 2) nel caso di Costanzo, invece, l'indicazione potrebbe essere interessante, se al contrario si accogliesse l'emenda di Gotofredo che, come visto prima, intende *Constantis*.

¹⁰⁸⁸ Vedi, però, le congetture fatte nella nota precedente.

In ultimo, poi, laddove questa ipotesi venisse confermata, dal nostro punto di vista, occorrerebbe verificare in che termini la legge di Valentiniano abbia assunto vigore nei territori orientali. Prima del richiamo o dopo? In assenza di prove ben precise, possiamo anche ritenere che, secondo i principi dell'unità normativa, la costituzione di Valentiniano, se intestata a entrambi gli Augusti, fosse in vigore *ipso iure* in tutto l'impero.

Morto Valente nella disfatta conseguente alla battaglia di Adrianopoli nel 378 d.C., l'anno seguente Graziano associò alla porpora imperiale un generale spagnolo, Teodosio, al quale venne affidato il governo della *pars Orientis*. A seguito di questo evento, seguendo le indicazioni di Voci¹⁰⁸⁹, è possibile ripartire l'esame della produzione legislativa di questi anni in due periodi.

Un primo segmento riguarda gli anni in cui Teodosio si trovò a reggere la sola *pars Orientis* dell'impero. In maniera del tutto analoga a quanto già visto con i suoi predecessori, il nuovo Augusto provvide all'emanazione di costituzioni imperiali che risultano *datae* in Oriente e destinate a funzionari della medesima parte.

Per quanto concerne, invece, il secondo periodo, Teodosio passò in Italia nel 388, riunendo sotto la sua egida tutto il territorio imperiale e, pertanto, di fatto si ritrovò ad assumere un potere monocratico. Si ribadisce che tale circostanza fu una semplice conseguenza degli eventi storici e che per nulla sconvolse il principio per cui le *leges generales* rimanevano intestate a tutti gli imperatori componenti il collegio imperiale.

6.2 Le costituzioni occidentali (dal 379 al 386 d.C.)

La prima disposizione che possiamo osservare è CTh.11.6.1 del 26 maggio [?] 382 in materia di *superindictiones*, seguita dalla relativa *Interpretatio*:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET TEOD(OSIUS) AAA. AD PROCONSULES, VICARIOS OMNESQUE RECTORES. *Nihil superindictorum nomine ad solas praefecturae litteras quisquam provincialis exsolvat; neque ullius omnino indictionis titulis etiam sollemnibus, immineat, nisi eum nostro confirmata iudicio et imperialibus nexa praeceptis sedis amplissimae deposcat indictio et cogat exactio.* DAT. VII KAL. IUN. MED(IOLANO) ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

INT] *Haec lex hoc praecipit, ut nullum per rectores provinciae superindictum provincialibus imponatur, nisi forte ex hac re processisse praeceptio dominica conprobetur. Tunc enim id, quod superindictum est, aut peti aut exigi poterit, quando a rerum domino cognoscitur constitutum.*

Essa risulta indirizzata ai proconsoli, vicari e a tutti i *rectores*. Si punta l'attenzione sulla qualifica di questi destinatari e, in particolar modo, sulla generalità e completezza con cui sono richiamati, sebbene manchi una ulteriore specificazione in senso geografico delle cariche menzionate. Anche qui, dunque, laddove ragionassimo secondo lo schema del dualismo, dovremmo al solito concludere che si tratti dei funzionari della *pars Occidentis*. Invero, si tratta solo di una semplice ipotesi, anche perché il testo, assai generico, potrebbe, al contrario, convalidarne un'altra e cioè che la legge avesse un respiro universale. Al riguardo, infatti, nel contenuto della legge possiamo scorgere un ulteriore elemento, rappresentato dalla frase d'apertura: "*Nihil superindictorum nomine ad solas praefecturae litteras quisquam provincialis exsolvat*". Queste parole risultano sintomatiche, in quanto l'imperatore Graziano sta qui

¹⁰⁸⁹ P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. I. Dal principato alla fine del IV secolo*, in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, p.342.

affermando che “nessun provinciale sarà tenuto a pagare *superindicta* alla prefettura sulla sola base di qualsiasi atto di imposizione”.

Ancora, però, l'esame di questa *lex generalis* permette di svolgere un'altra breve considerazione. CTh.11.6.1 è una costituzione di Graziano emanata a Milano. Come messo in luce dalla dottrina¹⁰⁹⁰, questa disposizione aveva abrogato una precedente costituzione di Valente, cioè CTh.11.16.11, emanata a Costantinopoli il 19 marzo del 365 e diretta al prefetto del pretorio Secondo, in virtù della quale i *munera extraordinaria* erano stati totalmente aboliti, mentre la più recente norma di Graziano intendeva subordinare esclusivamente la loro *indictio* al volere imperiale:

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. SECUNDO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Nihil a provincialibus extraordinaria patimur indictione deposci. Caveat igitur magna auctoritas tua, ne praeter ea, quae a mansuetudine nostra patuerit indicta, tenuiorum oneret functionem; ut, si quis usurpatoria temeritate amplius aliquid fuerit conatus exigere, obnoxius quadrupli repetitione teneatur. Quae severitas iussionis ad ordinariorum iudicum officiorumque terrorem debet excurrere, ut, si eorum vel gratiosa conventia vel ignobili dissimulatione temeritas admiserit curialis, eos quoque damni similis poena castiget.* DAT. XIII. KAL. APRIL. CONSTANTINOP(OLI) VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

In ogni caso, tornando agli aspetti che più interessano il nostro argomento, ci accorgiamo come ancora una volta l'abrogazione di CTh.11.16.11, legge orientale ad opera della legge occidentale di Graziano, confermerebbe la visione dell'unitarietà del fenomeno legislativo romano. Se poi consideriamo anche il tenore di CTh.11.6.1 e della sua ampia destinazione, non dovrebbe risultare difficile immaginare che essa potesse valere per tutto l'impero.

A seguire un altro testo assai rilevante è CTh.12.12.9 del 10 maggio 382:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AD PROVINCIALES. *Sive integra dioecesis in commune consuluerit sive singulae inter se voluerint provinciae convenire, ullius iudicis potestate tractatus utilitati earum congruus differatur neque provinciae rector aut praesidens vicariae potestati aut ipsa etiam praefectura decretum aestimet requirendum. Illud etiam addimus, ut si integra dioecesis unum vel duos elegerit, quibus desideria cuncta committat, redae cursualis unius isdem tribuatur vectio; si vero singulae provinciae separatim putaverint dirigendos, singularum angariarum copia praebeatur, dummodo, sicut licere volumus oppressis deflere quae perferunt, ita provinciales nostri nec incassum peregrinationem suscipiendam eaque ad sacras aures deferenda cognoscant, quae probabiliter principibus adserantur nec superfluis perennitatem nostram existiment actibus occupandam.* DAT. VI ID. MAI. BRIXIAE ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

Si tratta di una costituzione emanata a *Brixia*, l'odierna Brescia, ed indirizzata *ad provinciales*. Come in altri casi che abbiamo già visto, anche qui l'*inscriptio* non connota il sostantivo *provinciales* con un'appartenenza geografica o etnica, né, dall'altro lato, è presente un aggettivo come *omnis* o *universus*. Le argomentazioni che possiamo addurre, quindi, sono le medesime che si sono viste in altri casi analoghi. L'unico dettaglio che possiamo aggiungere è il fatto che questi *provinciales* sono richiamati anche nel testo con la specificazione *nostri*.

Sempre dal testo emerge un altro particolare. La legge di cui stiamo discutendo è collocata sotto il titolo XII, denominato *De legatis et decretis legationum*. Nello specifico, essa si occupa della regolamentazione delle richieste che i provinciali facevano pervenire, a mezzo propri delegati dislocati nei vari decentramenti amministrativi, all'indirizzo degli imperatori. Al fine di

¹⁰⁹⁰ G. Gera – S. Giglio, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*. Roma 1984, pp.44-45; S. Giglio, *Il tardo impero d'occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*. Napoli 1990, pp.106 e ss. Tuttavia questi autori, in merito a CTh.11.6.1, non indulgano sugli aspetti legati all'efficacia territoriale della costituzione.

evitare che questi ultimi venissero impegnati con petizioni superflue (*nec superfluis perennitatem nostram existiment actibus occupandam*), il legislatore stabiliva che i *provinciales* adissero gli imperatori medesimi laddove fosse necessario (*ad sacras aures deferenda cognoscant, quae probabiliter principibus adserantur*).

Dal nostro punto di vista, è interessante rilevare che, in ordine a quest'ultima previsione, il legislatore detta una prescrizione riferendosi a entrambi gli imperatori (*principibus*) e non a uno soltanto. Al contrario, invece, Pharr traduce al singolare "Emperor", non restando coerente con la lettera del testo¹⁰⁹¹.

Concludiamo questa prima rassegna con delle *leges* che rientrano nel libro XIII. Iniziamo da CTh.13.5.16 del 6 febbraio 380 emessa a Treviri:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. CORPORUM NAVICULARIORUM. *Delatam vobis a divo Constantino et Iuliano principibus aeternis equestri ordinis dignitatem nos firmamus. Quod cum ita sit, si quis contra interdicta innumerabilium sanctionum corporali vos iniuria pulsare audeat, digna expiatione est luiturus ausum inmanis admissi, apparitione quoque sua ultimo supplicio deputanda, cuius monitio hanc debet sollicitudinem sustinere, ut iudices prava forsitan indignatione succensos ab illicitis tempestitiva suggestionibus deducat. Huic illud additur, ne, qui certum ordinem ex nostra definitione retinetis, ulli vos alteri hominum generi haerere vereamini nec timeatis vos civitatum municipibus innecti. Ex nullo itaque nexu, nulla causa, nulla persona decurionum vos obsequia contingant, cum praesertim priscis constitutionibus, quarum series orationis paginis antelata est, magis illud invaluisse perhibeatis, ut plerumque et ordinarios curiales naviculariorum sibi necessitas vindicaret. Quod vero ad negotiationis commodum advehendasque merces spectat ac respicit, in eo sollers cura competentium iudicum providebit, ut optentu nominis vestri non passim ac sine consideratione negotiatorum lateat immunitas nec ipsi dudum delati beneficii privilegiis fructuque fraudemini.* DAT. VIII ID. FEB. TREV(IRIS) GR(ATI)ANO V ET THEOD(OSIO) I AA. CONSS.

A parte la questione della conferma di alcune dignità concernenti l'ordine equestre e concesse da Costantino e Giuliano, ma di cui ignoriamo il contenuto¹⁰⁹², per quanto sempre riguarda il profilo della nostra indagine, la costituzione in discorso si segnala per un'*inscriptio* che può ingenerare dei dubbi.

Infatti, CTh.13.5.16 risulta indirizzata al *corpus naviculariorum* genericamente inteso. Secondo la De Salvo, tuttavia, l'indicazione non deve trarre in inganno, in quanto si afferma che nell'impero romano esistevano diversi *corpora*, i quali, sulla base delle specificazioni che emergono dall'esame delle fonti, sono caratterizzati da una denominazione accessoria che ne qualifica la loro collocazione geografica¹⁰⁹³. In ragione di ciò, quindi, la studiosa ritiene che una costituzione imperiale come quella oggetto della presente critica possa fuorviare l'interprete e indurlo a ritenere che nell'impero esistesse un unico *corpus* onnicomprensivo, rendendo facile, in tal modo, giungere alla conclusione che la stessa disposizione normativa valesse per l'intero impero.

Ecco, quindi, che la stranezza di questa destinazione rimane e non convince. Non a caso, infatti, la disposizione normativa, con la quale la dottrina maggioritaria ritiene che CTh.13.5.16

¹⁰⁹¹ C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.381.

¹⁰⁹² C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.392 nt.29.

¹⁰⁹³ L. De Salvo, *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I corpora naviculariorum*. Messina 1992, p.375. Tale circostanza non sembra oggetto di indagine da parte di Sirks, cfr. A. J. B. Sirks, *Food for Rome: The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople* (Studia Amstelodamensia ad epigraphicam, ius antiquum et papyrologicam pertinentia XXXI). Amsterdam, 1991, pp.155, 171, 174,175,176.

formasse un unico testo normativo, cioè CTh.13.9.3 del 6 febbraio 380, risulta indirizzata ai *navicularii* d'Africa¹⁰⁹⁴:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. NAVICULARIIS AFRIS SAL(UTEM). *Quotiens obruta vel submersa fluctibus navi examen adhibetur praefecti annonae duorum vel trium quaestione destitutum, purgandi in alios nautas licentia offeratur. Quid est enim, quod non abunde intra praefinitum numerum sollers quaesitor inveniat? Circa magistros navium, quibus est scientia plenior, inmoretur; qui si fatali sorte defuerint, in alios inquisitio transferetur. Sane si universos violentia tempestatis obruerit, ne veritas lateat, sequimur constantiniana legis providam sanctionem, ut adfectionibus naviculariorum intra iudicia constitutis super eorum quaeratur interitu, quos navicularius naufragio perisse contendit. Cuius rei examen placuit unius lustris spatio terminari, ut omnis in posterum ut a duarum semis centesimarum, quae ex hibernis oneribus postulantur a vobis, petitio conquiescat. Placuit sane, ut, Novembri mense navigatione subtracta, April(is), qui aestati est proximus, susceptionibus adplicetur. Cuius susceptionis necessitas ex kal. Aprilib. in diem kal. Octob. mansura servabitur; in diem vero iduum earundem navigatio porrigitur. Et quia ordinem vestrum ampliari etiam hominum adiectione gaudemus, quoscumque vacuos publico invenerit officio, in complexum vestri ordinis adplicate, dummodo is, qui in municipalibus manet causis, nominatione ordinis non teneatur.* DAT. VIII ID. FEB. TREV(IRIS) GR(ATI)ANO V ET THEOD(OSIO) I AA. CONSS.

L'identità di data nonché di luogo di emanazione, Treviri, hanno indotto la Dupont a ritenere che anche CTh.13.5.16 fosse indirizzata ai *navicularii* africani¹⁰⁹⁵, mentre la De Salvo, basandosi sulla città di Treviri, potrebbe pensare che i destinatari fossero gli armatori della Gallia¹⁰⁹⁶.

In conclusione, quindi, al di là di chi possa esser stato realmente il destinatario di CTh.13.5.16, resta il dato che l'*inscriptio* si appalesa molto generica, così come d'altronde un'altra costituzione, CTh.13.6.1, emanata il 28 ottobre 326 da Costantino, ormai unico imperatore dell'intero territorio, e della quale non si conosce il luogo di emissione¹⁰⁹⁷. Questa *lex*, infatti, risulta diretta *ad decretum naviculariorum*; sarebbe semplice affermare che essendo stata emanata da Costantino, dopo la sconfitta di Licinio, e con una destinazione così generica, la stessa disposizione potesse aver avuto efficacia in tutto l'impero. Tuttavia, nota opportunamente la studiosa siciliana, appare veramente difficile pensare che " tutti i *navicularii* di tutto l'impero si riunissero in assemblea per emettere un decreto"¹⁰⁹⁸. Pertanto, di fronte al resto delle misure normative che si rivolgono agli imprenditori mercantili e navali delle diverse località del territorio imperiale, queste indicazioni così generiche debbono essere attentamente vagliate, fermo restando poi che anche quelle che risultano specificamente rivolte a dei destinatari particolari possano aver avuto estensione agli omologhi delle altre aree dell'impero¹⁰⁹⁹.

¹⁰⁹⁴ A. J. B. Sirks, *Food for Rome cit.*, pp.214-215.

¹⁰⁹⁵ C. Dupont, *La réglementation économique dans les constitutions de Constantin*, Lille 1936, p.129 nt.84; Per CTh.13.9.3, ma senza intervenire sul punto in questione, cfr. C. M. Moschetti, *Gubernare navem, gubernare rem publicam. Contributo alla storia del diritto marittimo e del diritto pubblico romano*, Milano 1966, p.24 nt.43.

¹⁰⁹⁶ L. De Salvo, *Economia privata cit.*, pp.375-376. In effetti la posizione della studiosa non è chiara, dal momento che, altrove, sembra propendere per l'accostamento proposto dalla Dupont, cfr. *op.cit.*, p.284 nt.313.

¹⁰⁹⁷ Imp. Constantinus a. ad decretum naviculariorum. *Alienationes possessionum a naviculariis factas fugiendi muneris gratia praeiudicare vobis non sinimus. Ideoque volumus, ut comparatores supra scriptarum possessionum interpellato praefecto annonae ad id obsequium compellantur, cui se obnoxios esse fecerunt.* Dat. V kal. nov. Constantino a. VII et Constantio caes. cons.

¹⁰⁹⁸ L. De Salvo, *Economia privata cit.*, p.376.

¹⁰⁹⁹ Come osserva Jones, Valentiniano III, nel tentativo di definire le *leges generales* nel 426 d.C, cercando di tracciare altresì una loro demarcazione rispetto ai provvedimenti di natura particolare, aveva negato la condizione delle prime alle leggi emanate alle assemblee provinciali ovvero a quelle indirizzate alle corporazioni, come l'esempio sopra prospettato. Tuttavia, osserva l'attento studioso inglese, se queste disposizioni normative finirono

L'altra legge che rientra nel libro XIII è CT.13.10.8 del 5 marzo 383:

IMPPP. GRATIANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. AD POPULUM. *Nemo aliquid immune possideat; sit irritum, si quid domui nostrae tale concessimus; exaequationes censuum, quas consensus provinciarum, quas nostra responsa, quas censorum et peraequatorum officia, quas auctoritates denique ordinariorum et amplissimorum iudicum necessaria emendatione vel constitutione probaverant, inconcussa aeternitate permaneant. Inmunitates vero specialiter datae, iugatio vel capitatio libris publicis et civitatum ac provinciarum encautariis sine aliqua probatione factae penes fruentes ereptae in functionem pristinam redeant. His nostrae serenitatis edictis civitatum tabulariis erit flamma supplicium, si cuiusquam fraude ambitu potestate iniusta cuiuspiam profiteretur immunitas, ac non secundum praecedentem definitionem omnes omnino, abolita specialium inmunitatum gratia, necessitas tributariae functionis firmata censorum peraequatorum provincialium iudicum peraequatione constrinxerit.* DAT. III NON. MAR. MED(IOLANO) MEROBAUDE II ET SATURNINO CONSS.

È questa l'unica costituzione *ad populum* risalente al periodo considerato. Risulta concessa a Milano e si occupa della disciplina delle immunità fiscali. Anche per questa legge si pone l'interrogativo di individuare il *populus* destinatario e l'ambito di efficacia. Ragionando con gli schemi del dualismo, dovremmo ritenere che la legge, in quanto concessa a Milano, sia rivolta al popolo di Roma, perché ricadente nella medesima *pars imperii* occidentale. Non vi è chi non veda come un simile modo di procedere non possa essere accolto, dal momento che appare forzato e frutto quasi di un automatismo privo di ogni logica. Come sappiamo, infatti, nonostante la dottrina tradizionale tenda a vedere nel popolo quello dell'urbe, è meglio seguire i criteri indicati dalla Dupont¹¹⁰⁰ e, dunque, in primo luogo tenere conto del contenuto. Quest'ultimo non autorizza a pensare alla popolazione di una città determinata, ma può attagliarsi a qualunque centro urbano dell'impero. A giustificare una lettura ampia della norma soccorrono poi alcune espressioni usate dal legislatore come *civitates* e *provinciae*, declinate appunto al plurale, chiamandone in causa i *libri publici* e gli *encautaria*¹¹⁰¹ (*libris publicis et civitatum ac provinciarum encautariis*) ed ancora, nel comminare la sanzione della *flamma* per i *tabularii civitatum*¹¹⁰², non solo fa riferimento alle *civitates*, ma usa anche l'espressione *his nostrae serenitatis edictis*.

6.3 Le costituzioni orientali (379-386 d.C.)

Dopo aver passato in rassegna le *leges generales* di provenienza occidentale, volgiamo adesso l'attenzione alle altre orientali. La prima che consideriamo è CTh.7.13.8 del 29 gennaio 380:

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EDICTUM AD PROVINCIALES. *Inter optimas lectissimorum militum turmas neminem e numero servorum dandum esse decernimus neve ex caupona ductum vel ex famosarum ministeriis tabernarum aut ex cocorum aut pistorum numero vel etiam eo, quem obsequii deformitas militia secernit, nec tracta de ergastulis nomina.*

incluse nel Codex Theodosianus, erano state presumibilmente accettate dai tribunali come applicabili in generale. Era quindi tutt'altro che sicuro che una data legge era applicabile a tutti i casi oppure valida solo localmente", cfr. A.H.M. Jones, *Il tardo impero romano (284-602)*, trad. italiana di E. Petretti, Milano 1974, p.688.

¹¹⁰⁰ C. Dupont, *Le constitutions ad populum*, in *RHDFE*, IV, IXL, Paris 1971, *passim*.

¹¹⁰¹ Trattasi di archivi.

¹¹⁰² Si coglie il parallelismo con una costituzione costantiniana che abbiamo già preso in esame e in cui si fa appunto uso della medesima espressione *tabularii civitatum*. Si tratta di CTh.13.10.1 del 313 d.C., per la quale non soltanto la Dupont, quanto Palacios ritengono che valesse per tutto l'impero. Stessa conclusione, dunque, può prospettarsi anche per CTh.13.10.8. Si noti inoltre come due leggi *ad populum* siano ricomprese nel medesimo libro e titolo.

Poenam etenim gravis dispendii nulla excusatione fugit[u]ri sunt, si hoc cuiusdam indicio illustribus viris magistris equitum peditum fuerit intimatum. Sed cum illum animadversio dura damnavit offerentem, tum triplicata nobilioris tironis fatigabit illatio. DAT. IIII. KAL. FEB. CONST(ANTINO)P(OLI) GRATIANO A. V ET THEODOSIO A. I CONSS.

Ci troviamo di fronte ad una costituzione che, concessa a Costantinopoli, si traduce in un editto ai provinciali, che Teodosio emanò per statuire che fra le truppe scelte (*inter optimas lectissimorum militum turmas*) non figurassero esponenti di determinate categorie che la norma descrive¹¹⁰³. Dall'*inscriptio*, anche qui, rifacendoci alle stesse argomentazioni svolte per casi analoghi, possiamo ricavare l'ipotesi plausibile che simile disposizione normativa avesse riguardo a tutti i provinciali dell'impero, sebbene il termine non sia accompagnato da aggettivi come *universi* ovvero *omnes*.

Altro esempio di questa rassegna è CTh.8.1.12, del 30 marzo 382:

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. OMNIBUS RECTORIBUS PROVINCIIARUM. *In provinciis singulis duo tabularii collocentur, quo ad unum fiscalis arcae ratiocinium, ad alterum largitionales pertinere tituli iubeantur, scituri, quod, si ex alienis quicquam actibus ad alteram partem illicita fuerit usurpatione translatus, si, qui iudicis culpam dissimulatione texerit, gravissimo sit supplicio subiugandus.* DAT. III KAL. APRIL. CONST(ANTINO)P(OLI) ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

Essa è rivolta a "tutti i *rectores* delle provincie", richiamate in esordio del testo, stabilendosi che ivi siano collocati due *tabularii*.

Altro *edictum ad provinciales*, concesso a Costantinopoli il 22 giugno 386, CTh.9.27.6, riguarda la *lex Iulia repetundarum*:

IMPPP. GRATIANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. ET ARCADIUS A. EDICTUM AD PROVINCIALES. *Iubemus hortamur, ut, si quis forte honoratorum decurionum possessorum, postremo etiam colonorum aut cuiuslibet ordinis a iudice fuerit aliqua ratione concussus, si quis scit venalem de iure fuisse sententiam, si quis poenam vel pretio remissam vel vitio cupiditatis ingestam, si quis postremo quacumque de causa improbum iudicem potuerit adprobare, is vel administrante eo vel post administrationem depositam in publicum prodeat, crimen deferat, delatum adprobet, cum probaverit et victoriam reportaturus et gloriam.* DAT. X KAL. IUL. CONSTANTINOPOLI HONORIO N. P. ET EVODIO CONSS.

Si tratta di una legge che colpisce i fenomeni di corruzione presenti nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. Il testo in sé non contiene riferimenti di sorta a questa o a quell'altra parte dell'impero, né tanto meno sono contenuti elementi tali da denotarlo in un senso ancor più ristretto sul piano geografico. Dato il tema trattato, non è da escludere che la *lex* abbia potuto aver riguardo ai *provinciales* di tutto l'impero.

Proseguendo nella rassegna, troviamo un terzo *edictum ad provinciales*, emanato il 31 agosto del 380 a Tessalonica, CTh.10.10.13, si occupa di *delatores*:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. EDICTUM AD PROV(INCI)ALES. *Delatores ab ipsis, qui bona a nobis delata vel carptim suscipiunt fundos vel vacantia rura tam rustica quam urbana, cum rescriptum allegatur, primum aput vir(um) c(larissimum) com(item) inducantur, deinde ad provinciam provinciasve ducantur, ut praesentibus ibidem probationibus quae detulerant indicarent. Illud etiam odio eorum ducti decernendum esse censuimus, ut, etsi vera in*

¹¹⁰³ V. Giuffrè, "Iura" e "arma". *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, II ed., Napoli 1981, pp.39 nt.49 e 73-74.

delationem negotia detulissent, post victoriam tertiae delationis delator capite plecteretur. DAT. PRID. KAL. SEPT. THESSAL(ONICAE) GR(ATI)ANO V ET THEOD(OSIO) I AA. CONSS.

Conosciamo l'attenzione riservata dagli imperatori romani sin dall'epoca di Costantino, così come l'entità di un fenomeno che non poteva che aver riguardo a tutto l'impero. Andando avanti ci imbattiamo in CTh.12.1.113 del 3 settembre 386:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. UNIVERSIS COM(ITI)B(US) ET MAG(IS)TRIS EQUIT(UM) ET PEDITUM. *Admonitis v(iris) c(larissimis) ducibus tribunis praepositis cunctos transfugas statuatur inlustris magnificentia vestra ad originem pristinam revocari, seu qui diversis officiis dedicati seu qui sacramentis militaribus mancipati sunt. Nemo se annositate tueatur, nemo, si tamen eius pater aut avus decuriones fuerunt, factum suum incongrua usurpatione defendat. Ordines quoque meminerint se condemnationi obnoxios et periculo, si quibuscumque in locis reppertos non, etiam renitentes ac repugnantes, huius statuti auctoritate reddiderint.* DAT. III NON. SEPT. VALENTIAE HONOR(IO) N. P. ET EVODIO CONSS.

La costituzione risulta *data* a Valentia¹¹⁰⁴ e, sin dalla sua intestazione, presenta una destinazione quanto mai ampia e generale, essendo indirizzata *universis comitibus et magistris equitum et peditum*. Essa dispone un ordine (*inlustris magnificentia vestra*), indirizzato a una serie di categorie (*duces, tribuni, praepositi*), oltre a quelli già contemplati nell'*inscriptio*, affinché si diano carico di ricondurre alla *pristina origo* tutti i curiali che abbiano disertato i propri *munera* (*cunctas transfugas*). Dal testo non emergono indicazioni intorno all'efficacia spaziale di questa *lex* e, alla luce delle poche considerazioni che possiamo svolgere, non dovrebbero esserci fatti in contrario a che potesse esplicitare i propri effetti su tutto il territorio dell'impero.

Finiamo questa seconda rassegna di legge orientali con due disposizioni escerpate dal libro sedicesimo. La prima è CTh.16.1.2 del 27 febbraio 380 e presenta un indiscutibile valore storico ed ideologico¹¹⁰⁵, oltreché una certa rilevanza ai fini della presente ricerca. Trattasi, infatti, del ben noto Editto di Tessalonica¹¹⁰⁶, per mezzo del quale Teodosio I dispose la trasformazione dell'impero romano in Stato confessionale¹¹⁰⁷: per mezzo di questo

¹¹⁰⁴ Mommsen ipotizza che la località in questione possa essere sostituita con *Melentias*, città a circa venti miglia da Costantinopoli, cfr. T. Mommsen, *Prolegomena cit.*, p.CCLIV. Così anche Gotofredo, *ad l.*, p.486.

¹¹⁰⁵ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli 1980, pp.33-34 ed ivi maggiore bibliografia. Su questa costituzione, tra gli altri, si vedano, G. Barone-Adesi, *Eresie "sociali" ed inquisizione teodosiana*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG), 1986, pp.125-129; G. L. Falchi, *Legislazione e politica ecclesiastica nell'impero romano dal 380 d.C. al Codice Teodosiano*, in *ibidem*, pp.187-188; D. Vera, *Teodosio I tra religione e politica: i riflessi della crisi gotica dopo Adrianopoli*, in *ibidem*, pp.234-235; G. Nocera, *"Cuius regio eius religio"*, in *ibidem*, p.305; O. Bucci, *Intolleranza ellenica e libertà romana nel libro XVI del Codice Teodosiano*, in *ibidem*, p.378 nt.40; A. Lippold, *rec. Atti dell'Accademia romanistica Costantiniana. VI Convegno Internazionale. Università degli studi di Perugia*, 1986. XIV, in *ZSS*, 105,1988, p.915; K.-H. Ziegler, *rec. a M. P. Baccari, Cittadini cit.*, in *ZSS*,117,2000, p.605. La legge di Teodosio, posta nell'ambito del libro XVI del Codice Teodosiano, quindi l'ultima parte della compilazione, risulta, al contrario, collocata addirittura in apertura del libro primo del Codice di Giustiniano (C.I.1.1.1), sotto la rubrica intitolata *De summa trinitate et de fide catholica et ut nemo de ea publice contendere audeat*. Da ultimo cfr. J. Lokin, *The first constitution of the Codex Iustinianus. Some remarks about imperial legal sources in the Codices Justiniani*, in *Subseciva Groningana. Studies in Roman and Byzantine Law*, IX, Groningae, 2014, pp.343-382

¹¹⁰⁶ Nonostante l'opinione consolidata ravvisi nel provvedimento normativo in questione gli estremi di un *edictum*, Waelkens sostiene che, invece, in origine esso sia stato propriamente un *decretum*, per mezzo del quale Teodosio I statui sulla questione di rendere l'imperatore (nel senso di espressione del potere civile), responsabile ai fini dell'*exequatur*, ovvero titolare del potere di dare esecuzione alle sentenze dei vescovi che avessero aderito al credo niceno così come la disposizione del 380 volesse. Non si tralascia la considerazione di Lokin, secondo il quale questa proposta si presenta quale "completely new interpretation", cfr. J. Lokin, *The first constitution cit.*, p.348.

¹¹⁰⁷ G. L. Falchi, *La diffusione della legislazione imperiale ecclesiastica nei secoli IV e V*, in *Legislazione imperiale e religione nel IV secolo*, AA.VV., Roma 2000, *praecipue* pp.124 e 125.

provvedimento, infatti, l'Augusto d'Oriente statui che la religione cristiana, basata sui precetti del simbolo niceno, divenisse religione di Stato:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THE(O)D(OSIUS) AAA. EDICTUM AD POPULUM URB(IS) CONSTANTIN(OPOLITANAE). *Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episcopum virum apostolicae sanctitatis, hoc est, ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub pia trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos.* DAT. III KAL. MAR. THESSAL(ONICAE) GR(ATI)ANO A. V ET THEOD(OSIO) A. I CONSS.

Dai dati della *scriptio* vediamo che l'*edictum* risulta concesso a Tessalonica, mentre l'*inscriptio* indica che è indirizzato al "popolo della città di Costantinopoli"¹¹⁰⁸. L'aspetto testuale che rileva ai nostri fini è, al contrario, dato dalle parole con cui esordisce il testo prescrittivo della costituzione, vale a dire *Cunctos populos*, "tutti i popoli".

La domanda che a questo punto sorge è questa: si trattava di "tutti i popoli" dell'intero impero ovvero della sola *pars Orientis*? La dottrina, al riguardo, sembra non esprimere una voce unanime. Stando a quello che affermano, per esempio, De Giovanni¹¹⁰⁹ e Falchi¹¹¹⁰, i popoli di cui parla CTh.16.1.2 sarebbero "tutti" quelli che ricadevano sotto il governo dello stesso Teodosio I, e quindi "i suoi sudditi" (*Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum*). Per la Lizzi Testa, addirittura, Teodosio con CTh.16.1.2 "non intese imporre la fede nicena a tutto l'impero", in quanto "le disposizioni antipagane raramente furono leggi generali applicate con efficacia"¹¹¹¹.

Nell'ambito del dualismo, poi, si segnala la posizione di Gaudemet. Lo studioso, infatti, fa presente che, secondo una tradizione che rimonta a Gotofredo, la misura di Teodosio, tesa a garantire l'unità della fede cattolica, è stata sempre considerata un provvedimento dalla portata generale anche per la sola parte orientale, se non per tutto l'impero¹¹¹². L'elemento principale

¹¹⁰⁸ Come visto in precedenza, Waelkens ritiene che il provvedimento emesso a Tessalonica sia un *decretum*, quindi una decisione giudiziale. Dal momento che ciò gli appare difficilmente conciliabile con la destinazione *ad populum*, l'autore stima che in realtà l'*inscriptio* non sia corretta e che quindi il termine *populus* derivi da un errato scioglimento dell'abbreviazione *pu* presente sul manoscritto originale. Le lettere *pu* starebbero, secondo lo studioso, per *praefectus Urbi* (ovviamente della città di Costantinopoli), quindi ciò sarebbe compatibile con l'ipotesi che un *decretum* venisse destinato all'indirizzo di un singolo magistrato. *Contra* Lokin, il quale ritiene simile congettura altamente improbabile, dal momento che nel Teodosiano, così come nel Codice di Giustiniano, nel corpo delle *inscriptiones* giammai si incontra la dicitura *ad praefectum urbis Constantinopolitanae*, in quanto si da per scontato che tale funzionario non poteva che essere deputato all'esercizio dei suoi compiti in una delle due capitali dell'impero. Al contrario il termine *populus* si ritrova associato al nome della capitale d'Oriente, cfr. J. Lokin, *The first constitution cit.*, pp.378-379.

¹¹⁰⁹ L. De Giovanni, *op.cit.*, p.32 e ID, *Ortodossia, eresia, funzione dei chierici. Aspetti e problemi della legislazione religiosa tra Teodosio I e Teodosio II*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG) 1986, p.60, ove, peraltro, si afferma che l'editto avrebbe ricevuto la destinazione che risulta dall'*inscriptio* in quanto nella capitale d'Oriente, gli eretici erano tanti e, tra questi, soprattutto gli ariani.

¹¹¹⁰ G. L. Falchi, *La diffusione della legislazione cit.*, p.161 e ID., *La tradizione giustiniana del materiale teodosiano (CTh.XVI)*, in *SDHI*, LVII,1991, p.33.

¹¹¹¹ R. Lizzi Testa, *Introduzione. Le relazioni tra pagani e cristiani: nuove prospettive su un antico tema*, in *Cristianesimo nella storia. Ricerche storiche esegetiche teologiche*, anno XXX, II, 2009, p.262 L'autrice, ancora, pensa che una legge come CTh.16.10.12 "non fu" probabilmente neppure diffusa in Occidente".

¹¹¹² J. Gaudemet, *La politique religieuse impériale au IV^e siècle*, in *Legislazione imperiale e religione nel IV secolo*, AA.VV., Roma 2000.

su cui si è fatto leva, afferma lo studioso, è dato dalla considerazione per cui il popolo della città di Costantinopoli è stato inteso come rappresentante dell'intero popolo di tutto il territorio imperiale¹¹¹³. Questo riferimento all'interezza del mondo romano sembra essere tenuto in considerazione dal romanista francese, il quale, anche altrove, arriva a sostenere che la formula iniziale *Cunctos populos*, evocando indubitalmente una misura di portata generale, non può che condurre alla consapevolezza dell'estensione della stessa a tutti gli abitanti dell'impero¹¹¹⁴.

Tra gli studiosi, invece, che con maggiore determinazione sostengono la portata universale dell'Editto di Tessalonica, ricordiamo, per esempio, la Giacchero, la quale afferma che il credo niceno fu posto da Teodosio come fondamento della dottrina cristiana assunta al rango di religione di stato per tutto l'impero¹¹¹⁵. Ancora, Voci, pur osservando che la costituzione è diretta al popolo di Costantinopoli, ritiene che il suo contenuto sia "ecumenico", arrivando, addirittura, a stimare "indubbia" la recezione in Occidente della costituzione¹¹¹⁶. Anche la Baccari, partendo dalla considerazione dell'uso che gli imperatori fanno di espressioni come *omnes populi* e *cuncti populi* nelle costituzioni, mette in evidenza come queste stiano ad indicare "l'esigenza della generale divulgazione ed applicazione delle disposizioni" e CTh.16.1.2 non fa eccezione¹¹¹⁷. Oltre a queste osservazioni, l'autrice insiste sull'uso che nel testo si fa del sostantivo *Romanis*¹¹¹⁸: l'imperatore, infatti, vuole affermare la centralità di quella religione che Pietro *tradidit Romanis*, salvo a chiedersi chi siano questi ultimi o, meglio, come debbano interpretarsi. Al riguardo, la Baccari pensa che il termine *Romani*, assai ricorrente nelle costituzioni imperiali di età tardo antica, possa assumere nel caso di CTh.16.1.2 un duplice significato e, cioè, uno più ristretto, "locale" ed uno, invece, più lato. La prima accezione starebbe a significare "coloro che sono a Roma"¹¹¹⁹, un significato, dunque, non giuridico che si diparte dal contesto neotestamentario, mentre la seconda accezione,

¹¹¹³ Gaudemet non aderisce alla posizione della Di Mauro Todini, la quale, invece, premessa la destinazione di CTh.16.1.2, pensa che la legge riguardi soltanto Costantinopoli, quindi assegna all'editto una portata soltanto locale, cfr. J. Gaudemet, *La politique cit.*, p.15. In effetti allorquando in dottrina si usa, come visto sopra, l'espressione "suoi sudditi", può darsi che gli studiosi che ne fanno uso intendano riferirsi ai destinatari immediati del provvedimento così come risultante dall'indicazione della città di Costantinopoli contenuta nell'*inscriptio*; a questo modo di vedere, può indurre la lettura di U. Roberto, *L'impero di Teodosio*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo, il Mondo antico*, VII. *L'impero tardoantico*. Roma 2010, p.155, dove l'autore, a proposito del noto Editto, afferma: "Ma la virata autoritaria sorprende, soprattutto quando si pensa che Teodosio si rivolgeva in questo modo ai suoi sudditi, appena tredici mesi dopo la sua proclamazione. Egli non sembrava interessato al consenso generale, piuttosto esigeva obbedienza e sottomissione. *L'unità dell'impero e dei sudditi*, sotto tutti i punti di vista, è uno dei caratteri centrali dell'azione politica di Teodosio, ed emerge con intransigente durezza già in questi suoi primi provvedimenti".

¹¹¹⁴ Non sembrano esserci dubbi nella posizione che lo storico francese al riguardo esprime allorquando, altrove, così interpreta la disposizione teodosiana: "Tous les peuples de l'Empire devaient suivre la religion....", ovvero laddove ancora si parla della religione cattolica come "la seule religion de l'Empire", cfr. J. Gaudemet, *Politique ecclésiastique et législation religieuse après l'édit de Théodose I de 380*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG) 1986, pp.1 e 16. Sempre di Gaudemet si riscontra un'espressione identica in altro scritto, cfr. ID., *Orthodoxie et interpolations (à propos de CTh.XVI,1,4 et XVI,4,1)*, in *Revue de droit canonique*, X, 1960, p.160. Sulla stessa linea dello studioso d'Oltralpe si situa anche il pensiero di un'altra studiosa, la cui posizione in materia di *partage législatif* è ben nota ed orientata in senso dualista, cioè la Bianchini, la quale afferma che al credo religioso (in chiave nicena) di cui parla CTh.16.1.2 Teodosio I "ha attribuito carattere vincolante per tutto l'impero", cfr. M. G. Bianchini, *Cadenze liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni*, in *AARC*, VI, 1986, p.247.

¹¹¹⁵ M. Giacchero, *La chiesa armena come etnia religiosa da Diocleziano ad Eraclio*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG), 1986, p.105.

¹¹¹⁶ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.343.

¹¹¹⁷ M. P. Baccari, *Cittadini cit.*, pp.191 e ss.

¹¹¹⁸ M. P. Baccari, *Cittadini cit.*, pp.47 e ss.

¹¹¹⁹ Cfr. nota precedente

quella propriamente giuridica, starebbe ad indicare tutti i cittadini dell'impero. Non si dimentichi, peraltro, che ancora in età tarda i bizantini chiamavano se stessi *Ρωμαίοι*¹¹²⁰.

Nell'ambito del suo studio sulle costituzioni *ad populum*, la Dupont ritiene che l'Editto di Tessalonica sia proprio un esempio eclatante di legge indirizzata a vari *populi*, non soltanto a quello costantinopolitano. Richiamando, infatti, l'interpretazione che la romanista francese segue a proposito, il plurale *populi* sarebbe proprio la conferma di una disposizione normativa diretta a varie città¹¹²¹.

Da ultimo, poi, si segnala la tesi di Lokin, il quale mostra di riconoscere che in Teodosio I risiedeva una forte idea di unità dell'impero e, pertanto, secondo lo studioso olandese, l'Augusto con il proprio editto intendeva preservare e rinsaldare proprio questo proposito stabilendo "the elevation of one religion above the others"¹¹²².

In conclusione, dunque, molte considerazioni portano a sostenere che CTh.16.1.2 fosse una legge destinata a tutto l'impero. Possiamo aggiungere, ancora, due riflessioni. Per quanto concerne l'*inscriptio* che indica la destinazione al popolo costantinopolitano, possiamo sempre ricordare che può trattarsi della destinazione particolare di una copia del provvedimento imperiale, proprio quella relativa alla capitale orientale e ricavata, quindi, dall'archivio centrale. In secondo luogo, poi, anche ragioni di carattere sistematico, possono portare alla nostra conclusione, in quanto CTh.16.1.2 non è l'unico esempio di costituzione imperiale dal contenuto così ampio, ma ad essa si accostano altre due leggi molto simili come CTh.16.5.6, emanata sempre da Teodosio il 10 gennaio 381, che prevede sanzioni contro gli eretici e in cui campeggia l'espressione *toto orbe* ed un'altra precedente, di provenienza occidentale, CTh.16.5.5, emanata da Graziano il 3 agosto 379; quest'ultima, in particolare, aveva già indicato una linea normativa contro gli eretici, esercitando un'influenza su Teodosio I e portandolo quindi ad adottare la ben nota misura edittoale che, essendo in sintonia con una legislazione occidentale antieretica, non può non aver avuto rilevanza per tutto l'impero¹¹²³.

Affine all'Editto di Tessalonica è CTh.16.5.6 del 10 gennaio 381, provvedimento che riprende i concetti della più nota disposizione, ribadendo la volontà imperiale di combattere le eresie:

IMPPP. GRATIANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. EUTROPIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Nullus haereticis mysteriorum locus, nulla ad exercendam animi obstinatio dementiam pateat occasio. Sciant omnes etiam si quid speciali quolibet rescripto per fraudem elicito ab huiusmodi hominum genere impetratum est, non valere. Arceantur cunctorum haereticorum ab illicitis congregationibus turbae. Unius et summi dei nomen ubique celebretur; Nicaenae fidei dudum a maioribus traditae et divinae religionis testimonio atque adsertione firmatae observantia semper mansura*

¹¹²⁰ Altrimenti detti anche "Romei" cfr. S. Impellizzeri, *La letteratura bizantina*, Milano 1975, p.12; M. Centanni, *Fantasmii dell'antico: tradizione greca e Medioevo occidentale*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, X – *La tradizione della cultura greca. L'eredità dei Greci dal Medioevo all'età liberale*, Milano 2008, p.819. Secondo l'argomentazione di Inglebert, a partire dal 300 d.C. in Oriente l'ellenismo iniziò a prendere sempre più una connotazione di tipo religioso e culturale: infatti, gli orientali cominciarono a poco a poco a definire se stessi come elleni e di più come romani e ciò maggiormente a partire dal 363 d.C., cfr. H Inglebert, *Les discours de l'unité romaine au quatrième siècle*, in *East and West in the Roman Empire of the Fourth Century. An End of Unity?*, Leiden/Boston 2015, p.22.

¹¹²¹ C. Dupont, *Les constitutions ad Populum*, in *Revue Historique de droit français et étranger*, XLIX, Paris 1971, pp594-595.

¹¹²² J. Lokin, *The first constitution cit.*, p.352. Lo studioso mostra di riconoscere la valenza ecumenica dell'editto, anche quando riferisce la posizione di Walkens. Per quest'ultimo, infatti, (e in conformità alla sua ipotesi circa la tipologia di *constitutio principis*) le parole iniziali della *lex* di Teodosio I non starebbero a significare "all peoples who submit to the majesty of the emperor", ma "the (two) peoples of East and West submitting to the jurisdiction of the emperor". In tal modo, comunque, Lokin da conto del fatto che anche per Waelkens il provvedimento (per quanto *decretum*) valesse per tutto l'impero, cfr. J. Lokin, *The first constitution cit.*, p.349.

¹¹²³ La costituzione del 3 agosto del 379, secondo Roberto, prelude infatti all'Editto di Tessalonica, cfr. U. Roberto, *L'impero di Teodosio cit.*, p.154.

teneatur; Fotiniana labis contaminatio, Arriani sacrilegii venenum, Eunomiana perfidiae crimen et nefanda monstruosis nominibus auctorum prodigia sectarum ab ipso etiam aboleantur auditu. Is autem Nicaenae adsertor fidei, catholicae religionis verus cultor accipiendus est, qui omnipotentem deum et Christum filium dei uno nomine confitetur, deum de deo, lumen ex lumine: qui spiritum sanctum, quem ex summo rerum parente speramus et accipimus, negando non violat: apud quem intemeratae fidei sensu viget incorruptae trinitatis indivisa substantia, quae Graeci adsertione verbi ousia recte credentibus dicitur. Haec profecto nobis magis probata, haec veneranda sunt. Qui vero isdem non inserviunt, desinant adfectatis dolis alienum verae religionis nomen adsumere et suis apertis criminibus denotentur. Ab omnium submoti ecclesiarum limine penitus arceantur, cum omnes haereticos illicitas agere intra oppida congregationes vetemus ac, si quid eruptio factiosa temptaverit, ab ipsis etiam urbium moenibus exterminato furore propelli iubeamus, ut cunctis orthodoxis episcopis, qui Nicaenam fidem tenent, catholicae ecclesiae toto orbe reddantur. DAT. IIII ID. IAN. CONST(ANTINO)P(OLI) EUCHERIO ET SYAGRIO CONSS.

Dal testo è possibile ricavare una serie di attestazioni di generalità, per non dire universalità. Espressioni come *cunctorum haereticorum* ovvero *cunctis orthodoxis episcopis* testimoniano un riferimento ecumenico voluto dal legislatore¹¹²⁴, ma, ancor più pregnante si rivela il periodo finale in cui Teodosio I comanda che gli eretici siano espulsi, affinché “in tutto il mondo” vengano ricondotti “a tutti i vescovi ortodossi della chiesa cattolica” (*ab ipsis etiam urbium moenibus exterminato furore propelli iubeamus, ut cunctis orthodoxis episcopis, qui Nicaenam fidem tenent, catholicae ecclesiae toto orbe reddantur*). Appare chiaro, quindi, che un’espressione come *toto orbe* non possa non fare riferimento all’intero impero romano e ciò al di là della destinazione particolare al prefetto d’Oriente Eutropio.

Strano, invece, è che gli studiosi che maggiormente hanno trattato in dottrina le tematiche connesse con la legislazione d’età tardo antica in materia di rapporti tra impero e Chiesa non abbiano focalizzato l’attenzione sulle suddette espressioni, cercando di trarre delle conclusioni con riguardo al tema dei rapporti legislativi¹¹²⁵. Un timido accenno alla possibile estensione “*toto orbe*” del testo normativo in discorso potrebbe ricavarsi dal peso che la Baccari dà alle importantissime parole *unius et summi dei nomen ubique celebretur*, le quali pongono l’invito all’unità, ma chiaramente dal punto di vista della fede, presente, come dice la studiosa, anche in altre costituzioni imperiali¹¹²⁶.

6.4 Casi di invio di costituzioni imperiali da una parte all’altra dell’impero

Il periodo che stiamo esaminando, e cioè sino al 386 d.C., presenta altre testimonianze di *leges generales* che mettono in relazione le due parti dell’impero.

La prima che passiamo a esaminare è offerta da CTh.12.13.4 del 10 agosto 379:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. PANCRATIO P(RAEFECTO) U(RBI). *Quae diversarum ordines curiarum vel amore proprio vel indulgentiarum laetitia vel rebus prospere gestis admoniti in coronis aureis signisque diversis obtulerint, in quacumque fuerint oblata materia, in ea suscipiantur, ne id, quod voluntate offertur, occasione obryzae incrementi,*

¹¹²⁴ Si ricordi che l’aggettivo “*cunctus* significat quidem omnes, sed coniuncti et congregati: at vero *omnes*, etiam si diversis locis sint”, cfr. *Lexicon totius latinitatis* ab Aegidio Forcellini, v.*cunctus*, p.913.

¹¹²⁵ Tra i diversi autori, basti, in questa sede, ricordare G. G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976 L. De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano cit.*; E. Dove, “*Ius principale*” e “*catholica lex*”. *Dal Teodosiano agli editti di Calcedonia*, Napoli 1995; G. L. Falchi, *La diffusione della legislazione cit.* La particolarità nasce, appunto, dal fatto che, come si sa, gli Autori indicati hanno affrontato il tema dei rapporti legislativi tra le due *partes Imperii* in età tardo imperiale.

¹¹²⁶ M. P. Baccari, *op.cit.*, p.213 nt.20.

necessitatis iniuria insequatur. DAT. IIII ID. AUG. VICO AUGUSTI AUXONIO ET OLYBRIO CONSS.

La costituzione in questione risulta *data* a Vico Augusti, in Africa, ed è indirizzata a Pancrazio, *praefectus Urbi* di Costantinopoli o *comes rerum privatarum* d'Oriente
Un altro caso è dato da CTh.7.22.11 del 8 settembre 380:

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. HAVE, NEOTERI, K(ARISSIME) N(OBIS). *Si filii primipilariū reperti fuerint, qui ingressi legitimos annos nullis stipendiis fulciuntur, sed anno proximo, quo ad curiam fuerint lacessiti, semet militiae manciparint, ad curiam teneantur, ita ut ne officii quidem, cum transacto anno esse coeperint curiales, praepostera audiatur circa eius personam ac sera petitio. Quod si in eadem domo duo filii erunt et latum adeo felixque patrimonium, quod possit duplicium necessitatum suscipere functiones, unum oportebit militiae, unum curiae vindicari. Quod servandum pari norma erit, si tres aut quattuor liberi vel etiam plures numero familiam eiusdem stirpis ornaverint, ut etiam ex numerosis fratribus unus ad curiam devocetur.* DAT. VI ID. SEPT. SIRMIO¹¹²⁷ GRATIANO V ET THEODOSIO I AA. CONSS.

Per quanto concerne questa costituzione imperiale, si registra la discordanza tra de Dominicis e Gaudemet. Infatti, mentre il primo ritiene che essa sia opera di Valentiniano¹¹²⁸, dal momento che Teodosio non poteva trovarsi in Occidente, lo studioso francese, invece, esclude del tutto che l'autore sia l'esponente della dinastia valentinianide, e, se si dovesse convergere su una figura di imperatore occidentale, questo dovrebbe essere Graziano¹¹²⁹. Tuttavia, Gaudemet, in conclusione della propria critica, non sembra proprio convincersi intorno alla paternità di Graziano, dal momento che per lui Teodosio I raggiunse il primo a Sirmio (evento, invece, che de Dominicis, sulla base delle fonti antiche che Gaudemet non indica, esclude), e pertanto la costituzione potrebbe anche essere dell'Augusto orientale. In ultimo si segnala la posizione di Giuffré, il quale, senza prender partito per l'una o l'altra ipotesi, attribuisce genericamente all'intero collegio imperiale il testo normativo¹¹³⁰. Concludendo, quindi, non appare improbabile che CTh.7.22.1 sia stata inviata dall'occidente all'oriente e la posizione di Gaudemet potrebbe nascere dall'idea radicata che ogni costituzione imperiale dovesse completare il proprio *iter* all'interno della stessa *pars imperii* in cui veniva emanata, a maggior ragione, sol che si consideri che sulla qualifica del destinatario il romanista francese non ha alcun dubbio.

Ancora consideriamo CTh.9.27.3 del 12 giugno 382:

IMPPP. GRATIANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. MATRONIANO DUCI ET PRAESIDI SARDINIAE. *Ut unius poena metus possit esse multorum, natalem quondam ducem sub custodia protectorum ad provinciam quam nudaverat ire praecipimus, ut non solum quod eius non dicam domesticus, sed manipularius et minister accepit, verum etiam quod ipse a provincialibus nostris rapuit ac sustulit, in quadruplum invitus exsolvat.* DAT. PRID. ID. IUN. CONSTANTINOP(OLI) ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

Con questa costituzione ci troveremmo in presenza di un invio dall'Oriente all'Occidente. Anche qui si evidenziano le diverse posizioni tra i due autori prima indicati, i quali, comunque,

¹¹²⁷ Il Mommsen ipotizza che Sirmio possa essere luogo di *propositio*, cfr. T. Mommsen, *Prolegomena*, p.CCLVII.

¹¹²⁸ M. A. de Dominicis, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra "Occidente ed Oriente" nel Basso impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, Pavia 1954, p.388.

¹¹²⁹ J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-empire d'après un ouvrage récent*, in *SDHI*, XXI, 1955, p323.

¹¹³⁰ V. Giuffré, *Iura e arma cit.*, pp.103-104.

convengono sulla provenienza orientale della costituzione sulla base di Mommsen¹¹³¹. La discordanza fra i due, invece, si registra sul destinatario, dal momento che mentre de Dominicis presta fede alla qualifica assegnata dal manoscritto a Matroniano¹¹³² (dove viene indicato quale *dux et praeses Sardiniae*), dall'altro lato, invece, Gaudemet preferisce seguire Seeck¹¹³³, il quale lo riconduce alla regione orientale dell'Isauria¹¹³⁴, così come risulta anche dall'*inscriptio* della corrispondente costituzione riportata in C.I.9.27.1¹¹³⁵. Alla luce di ciò, quindi, constatiamo che i due Codici riportano ciascuno una sola testimonianza di Matroniano, ma attribuendo allo stesso diversa collocazione geografica. In ragione, però, di quanto sostengono i diversi autori, fatta eccezione per de Dominicis, la maggior parte reputa che la figura di Matroniano non possa legarsi all'ambito della Sardegna, precisazione fatta anche da Ensslin, il quale afferma che il nome *Sardinia* "überliefert ist, was aber Seeck mit Recht in *Isauriae* verbesserte"¹¹³⁶ ed anche in ragione dell'analisi di Meloni, il quale, nonostante riporti che il titolo del governatore della Sardegna tardo antica sia quello di *praeses*, tuttavia l'endiadi *dux et praeses* che figura in CTh.9.27.3, rimonderebbe alla fusione dei poteri civili e militari che si era avuta nelle provincie d'Oriente, quindi eliminando il nome di Matroniano dalla lista dei governatori dell'isola occidentale¹¹³⁷.

Ci avviciniamo adesso a CTh.12.1.107 del 31 agosto 384:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. CYNEGIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Quicumque heres curiali vel legitimus vel electus testamento graduve successerit quique fideicommissarius aut legatarius eiusdem arbitrio morientis exstiterit vel si quem liberalitas locupletaverit forte viventis, quos a curiae nexu condicio solet dirimere, sciant pecuniariis descriptionibus pro ea tantum parte patrimonii, in quam quisque successit ad denarium sive uncias sese auctoris sui nomine retinendum.* DAT. PRID. KAL. SEPT. VERONAE RICHOMERE ET CLEARCHO CONSS.

Anche qui ci troviamo di fronte ad una costituzione che, emanata in Occidente, risulta indirizzata al prefetto del pretorio d'Oriente. Nonostante lo stesso Mommsen avverta che nel caso delle due costituzioni indirizzate a Cinegio, *oppida Italica nominant, cum rerum ordine tradito conciliari nequeunt*¹¹³⁸, de Dominicis avalla l'autenticità dei dati di CTh.12.1.107, mentre dall'altro lato Gaudemet, pur ritenendo in questo caso fededegni i suddetti dati¹¹³⁹, tuttavia non reputa che questo caso faccia deroga al dualismo legislativo, dal momento che, secondo lui, la paternità della costituzione sarebbe da ascrivere a Teodosio, in quel tempo presente in Italia¹¹⁴⁰.

Un'ulteriore testimonianza ancora si ravvisa in CTh.3.1.5 del 22 settembre 384:

¹¹³¹ Theodosius per totum annum mansit Constantinopoli, cfr. T. Mommsen, *Prolegomena*, p.CCLIX.

¹¹³² M. A. de Dominicis, *Il problema dei rapporti cit.*, p.390.

¹¹³³ J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-empire cit.*, p.325.

¹¹³⁴ O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n.Chr.*, Stuttgart 1919, p.259. In accordo con Seeck ipotizza Mommsen, cfr. *Prolegomena cit.*, p.CCLX.

¹¹³⁵ Imperatores Gratianus, Valentinianus, Theodosius . *Ut unius poena metus possit esse multorum, ducem qui male egit ad provinciam quam nudaverat cum custodia competenti ire praecipimus, ut non solum, quod eius non dicam domesticus, sed manipularius et minister accepit, verum etiam quod ipse a provincialibus nostris rapuit aut sustulit, in quadruplum invitus exsolvat.* * GRAT. VALENTIN. ET THEODOS. AAA. MATRONIANO DUCI ET PRAES. ISAURIAE.*<A 382 D.PRID.ID.IUN.CONSTANTINOPOLI ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.>

¹¹³⁶ W. Ensslin, v. "Matronianus", in *RE*,14,2, Stuttgart 1930, p.2309.

¹¹³⁷ P. Meloni, *L'amministrazione della Sardegna da Augusto all'invasione vandolica*, Roma 1966, pp.71-72. L'autore, inoltre, a sostegno della propria tesi, pensa che Costantinopoli, non sia il luogo di *datio*, bensì di *propositio*.

¹¹³⁸ T. Mommsen, *Prolegomena*, p.CCLXII.

¹¹³⁹ J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-empire cit.*, p.323.

¹¹⁴⁰ J. Gaudemet, *Le partage législatif dans la seconde cit.*, p.331. *Contra* Mommsen, che segnala *Theodosius hoc anno (384) morabatur Constantinopoli, nisi quod per menses Iunium et Iulium secessit in vicinam Heracleam*, cfr. *Prolegomena*, p.CCLXII

IMPPP. GRAT(IANUS), VALENTIN(IANUS) ET THEOD(OSIUS) AAA. CYNEGIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Ne quis omnino Iudaeorum Christianum comparet servum neue ex Christiano Iudaicis sacramentis admittat. Quod si factum publica indago conpererit, et servi abstrahi debent et tales domini congruae atque aptae facinori poenae subiaceant, addito eo, ut, si qui apud Iudaeos vel adhuc Christiani servi vel ex Christianis Iudaei reperti fuerint, soluto per Christianos competenti pretio ab indigna servitute redimantur.* ACCEPTA X KAL. OCTOB. REGIO RICHOMERE ET CLEARCHO CONSS.

La presente costituzione, a differenza delle altre che abbiamo passato in rassegna, ha attirato particolarmente l'attenzione di molti studiosi a causa della località, *Regio*, in cui risulta *accepta*. In effetti qui ci troviamo di fronte a una testimonianza certamente diversa dalle altre, dal momento che non si tratta del semplice invio di una costituzione che, *data* in una *pars imperii*, risulta destinata ad un funzionario presente nell'altra, ma di una *lex* che, sebbene situata per origine¹¹⁴¹ e destinazione *in parte Orientis*, viene indicata come un provvedimento indirizzato ad un funzionario orientale e da questo, per usare la terminologia di de Dominicis¹¹⁴², "rispedito" ad uno occidentale.

Ora, la località di *acceptio, Regio*, è stata tradizionalmente intesa con riferimento all'omonimo sito presente in territorio italico, sebbene le spiegazioni di ciò siano state diverse. Un resoconto, infatti, delle principali posizioni emerse in dottrina intorno al problema della ricezione di CTh.3.1.5 è stato di recente ripercorso da Paola Biavaschi¹¹⁴³, partendo dalla posizione di Gaudemet. Quest'ultimo, in risposta a de Dominicis, pur non contestando i dati formali presenti nell'*inscriptio* e nella *subscriptio* della costituzione imperiale, ha, tuttavia, sostenuto che la costituzione è sì opera di Teodosio, ma nel senso che l'imperatore d'Oriente avrebbe "imposto" la sua superiorità sul giovanissimo Valentiniano II e sulla di lui madre Giustina¹¹⁴⁴. Da qui, secondo lo studioso francese, la cancelleria occidentale avrebbe utilizzato la copia, appunto, ricevuta a *Regio*, ma senza cambiare il nome del destinatario originale¹¹⁴⁵. Di certo, l'ipotesi di Gaudemet sembra un po' eccessiva, poiché dovrebbe tener conto di una serie di condizioni che forse risultano forzate, oltretutto far leva sull'argomento, quello della "superiorità politica" di Teodosio, che la dottrina in tema di *partage* riprende per giustificare l'invio di leggi teodosiane da una parte all'altra dell'impero (per lo più dall'oriente all'occidente).

Più realistica ed anche meno forzata, appare, invece la posizione di Castello¹¹⁴⁶, il quale pensa ad un caso di costituzione orientale ricevuta in Occidente da Valentiniano II (per il tramite, chiaramente, della sua cancelleria, data la giovanissima età), giustificandosi in tal modo, con de Bonfils, la sua portata generale e la sua ampia diffusione¹¹⁴⁷. Ancora poi si ricorda la tesi di Juster, il quale, invece, pensa che *Regio* sia una piccola località, vicina a Costantinopoli. Si avrà modo di tornare più avanti su argomentazioni analoghe a proposito dell'esame di CTh.15.5.35 del 396 nell'ambito della legislazione di Onorio e Arcadio.

Veniamo adesso a un caso diverso da quelli sinora considerati che presenta non minori aspetti problematici. Si tratta di una testimonianza relativa a un probabile rapporto tra le

¹¹⁴¹ La *subscriptio* non riferisce l'indicazione della datio, ma si ritiene comunque che l'autore sia Teodosio I.

¹¹⁴² M. A. de Dominicis, *op.cit.*, p.396 ed ivi *praecipue* per CTh.3.1.5.

¹¹⁴³ Nell'ambito di un progetto di ricerca, coordinato da Iole Fargnoli, intorno alla palingenesi delle costituzioni imperiali d'età teodosiana, cfr.

<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/?/rivistadirittoromano/palingenesi.html>

¹¹⁴⁴ Presente in Italia per un viaggio sia pur di breve durata, cfr. J. Gaudemet, *Le partage législatif dans la seconde cit.*, p.349.

¹¹⁴⁵ J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-empire cit.*, p.328.

¹¹⁴⁶ C. Castello, *L'umanesimo cristiano di Stilicone*, in *AARC*, 4,1981, p.79.

¹¹⁴⁷ G. de Bonfils, *CTh.3.1.5 e la politica ebraica di Teodosio I*, in *BIDR*, 92-93, 1989-1990; ID., *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari, 1999, p.162 nt.2.

cancellaria orientale e il Senato romano e riguarda una deliberazione da parte di quest'ultimo intorno alla limitazione delle spese per i giochi a cui provvedevano i membri dell'alto consesso.

Di tale vicenda siamo innanzitutto informati da Simmaco, il quale rivestiva il ruolo di *praefectus urbi Romae*, carica che in età tardo antica comportava anche la presidenza dell'assemblea dei *patres*. Data la connessione tra le due cariche, il Senato veniva a limitare la propria azione a questioni concernenti soprattutto l'amministrazione dell'Urbe¹¹⁴⁸.

Tornando al nostro discorso, Simmaco è autore di una *relatio*¹¹⁴⁹, precisamente l'ottava, che indirizza agli imperatori d'Oriente, Teodosio e Arcadio: *dd.nn. Theodosio et Arcadio*.

Egli mette in evidenza il problema delle spese (*Nam cum foeda iactatio senatorias funciones gravi bus inpendiis obruisset*), ringraziando (*Agit igitur divinis sanctionibus vestris gratias ordo reverendus*) i *domini imperatores* per aver inviato una costituzione, sotto forma di *oratio ad senatum*, che purtroppo non ci è pervenuta, e con la quale avevano invitato il senato a deliberare su una regolamentazione (quindi un senatoconsulto) in materia di limitazione e riduzione delle spese (*Superest ut ea, quae serenitas vestra patribus deliberanda legavit*); in seconda battuta, poi, una legge imperiale avrebbe confermato questo senatoconsulto (*cognito senatus consulto lex augusta confirmet*).

Successivamente, Simmaco informa gli imperatori dell'avvenuta approvazione (*Nulla enim dissentiente decretum est*), facendo infine richiesta di quella *firmitas* che sarebbe scaturita dalla conferma a mezzo provvedimento imperiale (*Iussis parvumus; expectamus oraculum, quo salutariter, ut vestro numini familiare est, patrum decreta firmetis*).

Voci¹¹⁵⁰ e Garbarino¹¹⁵¹ ritengono che, tradizionalmente, la risposta imperiale alla *relatio* di Simmaco si ravvisa in C.Th.15.9.1+C.I.1.16.1, fonti queste che costituirebbero parti di un medesimo provvedimento legislativo¹¹⁵².

Per quanto riguarda C.Th.15.9.1, emessa a Eraclea il 25 luglio 384 ed indirizzata *ad senatum*, osserviamone il testo:

¹¹⁴⁸ O. Licandro, in F. Arcaria – O. Licandro *Diritto romano I – Storia costituzionale di Roma*, Torino 2014, p.376.

¹¹⁴⁹ Del senatore romano, uomo di profonda cultura ed esponente dell'ultimo ceto pagano tradizionalista, ci restano pochi frammenti di sue orazioni e alcuni panegirici. Ben più corposo è il materiale relativo al suo epistolario, composto in dieci libri e contenente più di 900 lettere; nell'ambito di questo vi sono poi, appunto, le *Relationes*, presenti nel decimo libro, sono circa cinquanta e, in quanto lettere ufficiali indirizzate agli imperatori, a differenza delle altre epistole che ci informano su aspetti di vita quotidiana, quelle ci forniscono dettagli assai interessanti per ricostruire aspetti della burocrazia imperiale del tardo impero, nonché questioni giuridiche e politiche. Cfr. G. B. Conte, *Letteratura latina II. L'età imperiale*. Firenze 2002, pp.574-575. Si ricordi ancora che, stando alle parole usate da Valentiniano III in C.1.14.3 (Impp.Theodosius et Valentinianus AA. *ad senatum*) del 426 d.C., la *relatio*, insieme con la *lis mota* e la *precatio*, costituiva uno dei possibili spunti (*ocasio legis*), per giungere all'emanazione di una *lex generalis*, che il predetto imperatore d'Occidente, con la nota costituzione richiamata si preoccupa di disciplinare e soprattutto definire. In particolare la *relatio* era la relazione che di un funzionario ovvero un magistrato, con la quale si chiedeva all'imperatore di fornire un'indicazione, una risposta per risolvere una questione ovvero un punto controverso. Le *relationes*, inoltre, potevano dar luogo ad una risposta puntuale concernente soltanto il caso sollevato oppure potevano costituire il pretesto perché l'imperatore legiferasse nuovamente sull'intera materia, cfr. F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975, pp.88-89. Infatti le *relationes*, dette anche *suggestiones* o *consultationes* (De Marini Avonzo), mettevano in moto l'*iter* formativo tipico della legislazione tardo antica, cfr. O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.428.

¹¹⁵⁰ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.345.

¹¹⁵¹ P. Garbarino, *Appunti sulla conferma imperiale di senatoconsulti nel tardo impero romano*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, CCIV, 1984, p.517.

¹¹⁵² In effetti, in questa sede, occorre puntare l'attenzione soltanto sul brano riportato nel Codice Teodosiano, dal momento che l'altro frammento, per quanto importantissimo sulla procedura di conferma imperiale dei senatoconsulti d'età tardo antica, non rileva ai fini della presente ricerca. C.I.1.16.1: "Imperatores Valentinianus, Theodosius, Arcadius. *Quamvis consultum senatus perpetuam per se obtineat firmitatem, tamen etiam nostris legibus idem prosequimur adicientes, ut, si quisquam speciali supplicatione eliciendum aliquod rescriptum temptaverit, ut transire ei formam liceat statutorum, tertia patrimonii parte multatus et damnatus ambitus crimine maneat infamis.* * VALENTIN. THEODOS. ET ARCAD. AAA. AD SENATUM. * <A 384 D. VII K. AUG. HERACLEAE RICOMERE ET CLEARCHO CONSS.>".

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. AD SENATUM. *Nulli privatorum liceat holosericam vestem sub qualibet editione largiri. Illud etiam constitutione solidamus, ut exceptis consulibus ordinariis nulli prorsus alteri auream sportulam, diptycha ex ebore dandi facultas sit. Cum publica celebrantur officia, sit sportulis nummus argenteus, alia materia diptychis. Nec maiorem argenteum nummum fas sit expendere, quam qui formari solet, cum argenti libra una in argenteos sexaginta dividitur; minorem dare volentibus non solum liberum, sed etiam honestum esse permittimus.*
DAT. VIII KAL. AUG. HERACLEAE RICHOMERE ET CLEARCHO CONSS.

Nonostante Garbarino sostenga che a partire da Gotofredo sia stata questa la tesi invalsa, nel senso, come accennato prima, che CTh.15.9.1 sia stata indirizzata al Senato di Roma¹¹⁵³, tuttavia si registrano in dottrina delle resistenze ad accettarla¹¹⁵⁴, dal momento che, appunto, il rapporto tra *Rel.8* del *praefectus Urbi* e CTh.15.9.1 inevitabilmente chiama in causa aspetti legati al tema della presente ricerca.

Al riguardo, infatti, volendo affrontare tale sfaccettatura, non sfugge a una lettura, anche superficiale, che la *relatio* di Simmaco risulta indirizzata ai soli imperatori d'Oriente, mancando il nome di Valentiniano II. L'impressione più immediata che si ricava da tale osservazione è quella per cui un alto funzionario della città di Roma, quasi sul finire del IV secolo d.C., si rivolgeva non all'imperatore della propria *pars*, cioè quella *Occidentis*, bensì ai suoi colleghi dell'altra *pars*. Se l'*inscriptio* della *relatio* è attendibile, tuttavia non si è mancato di osservare che, analogamente a quanto la letteratura ha rilevato per i testi delle costituzioni imperiali, anche i destinatari delle *inscriptiones* delle *relationes* di Simmaco spesso non sono proprio corretti¹¹⁵⁵, quindi potrebbe adombrarsi l'ipotesi che l'*inscriptio* contemplasse anche il nome di Valentiniano II.

Ferme queste due posizioni, nell'esame condotto intorno a questa testimonianza, pesa, come spesso accade, la convinzione per cui, in quel tempo, il dualismo burocratico-legislativo fosse già particolarmente accentuato, essendo ormai l'impero, prossimo a quella formale e definitiva separazione che, si ritiene, sarebbe avvenuta con Arcadio ed Onorio nel 395 d.C. Alla luce di ciò, dunque, gli studiosi, sostenitori del separatismo normativo tardo antico hanno pensato che il senato, destinatario di CTh.15.9.1, non sia quello di Roma, bensì il suo omologo di Costantinopoli, proprio perché, come si è più volte detto, ogni imperatore destinava i propri atti normativi a funzionari, governatori ed altri soggetti, ricompresi comunque nella propria *pars imperii*.

Interpretandosi in siffatta maniera, dunque, va da sé che lo stesso rapporto tra la *relatio* di Simmaco e il testo di CTh.15.9.1 ne risulta stravolto: il *praefectus Urbi*, in sostanza, avrebbe fatto riferimento ad altra costituzione imperiale, forse non arrivata sino a noi, e comunque si sarebbe rivolto a Valentiniano II.

¹¹⁵³ *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Icohi Gothofredi*, tomo V, Hildesheim-New York 1975, p.435. Nondimeno è da notare che il celebre commentatore affermi che "*hoc tempore urbem Romam in commune a Valentiniano Iun. & a Theodosio M. administratam*": non sfugge, invero, che, come può ricavarsi dalla subscriptio di CTh.15.9.1, oltre che dalle parole del Mommsen, *Prolegomena*, p.CCLXII, nel 384 d.C. Teodosio *morabatur Constantinopoli, nisi quod per mensem Iunium secessit in vicinam Heracleam*.

¹¹⁵⁴ P. Garbarino, *Appunti cit.*, p.518. Tra gli avversari della tesi in parola si possono ricordare, tra i tanti, J. Gaudemet, *Le partage législative cit.* ed altri cui si rinvia, per maggiori approfondimenti, allo stesso saggio di Garbarino *Appunti cit.*, p.516 nt.19 e pag.518 nt.24.

¹¹⁵⁵ Garbarino riporta l'opinione di Vera, il quale ha messo in luce le incongruenze denunciate, pur non sottovalutando il fatto che lo stesso Vera parta dal presupposto, errato per Garbarino come per altri, che CTh.15.9.1 non abbia alcun rapporto con la lettera di Simmaco, cfr. P. Garbarino, *Appunti cit.*, p.515 nt.18; D. Vera, *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco. Introduzione, commento, testo, traduzione, appendice sul libro X, 1-2, indici*. Pisa 1981, *praecipue* pp.74 e ss., al quale si rinvia per gli approfondimenti.

Ancora, per sostenere l'improponibilità del collegamento tra l'epistola ufficiale di Simmaco e il testo del Teodosiano, si è fatto ricorso all'analisi dei contenuti che sarebbero diversi, e che, quindi, il rapporto tra le due fonti non sia così come è stato inteso a partire appunto dal Gotofredo, ma sia da concepire in senso inverso, come se la lettera del senatore romano abbia seguito, piuttosto che precedere l'emissione della costituzione orientale, come sostengono Seeck e Jones¹¹⁵⁶.

Volendo, invece, guardare agli argomenti su cui maggiormente si basa la tesi che vede un chiaro rapporto tra i due testi, si sostiene che quelli ricavati dal celebre commentatore secentesco del *Codex Theodosianus* siano ancora oggi validi: la contestualità temporale, l'identità di materia, le concordanze lessicali e la sanzione indicata tanto nel testo imperiale quanto in Simmaco.

Di certo, come indica Garbarino, il problema non è di semplice soluzione, tuttavia si possono formulare alcune considerazioni che potrebbero deporre in favore della tesi del collegamento.

Innanzitutto, sembra quasi che la dottrina che nega la relazione tra le due fonti esaminate, opini ciò come conseguenza di una preconcepita visione dualista, che non rende completamente giustizia al fenomeno dei rapporti legislativi. Infatti, come ben si sa, secondo le risultanze dell'analisi condotta da de Dominicis, principale sostenitore italiano della separazione normativa, sino al 395 d.C. sarebbero attestati casi di rapporti tra gli imperatori di una *pars* e funzionari situati nell'altra *pars*. Il regime di Teodosio, ricadente proprio negli anni presi in considerazione dal romanista citato, non farebbe difetto e, pertanto, le due testimonianze che abbiamo considerato, collocate entrambe nel 384 d.C., sarebbero perfettamente compatibili con la cronologia della ricerca di de Dominicis.

Tra chi contesta che *Rel.8* sia connessa a CTh.15.9.1 vi è Gaudemet, il quale non solo ritiene che i loro contenuti non siano compatibili, ma argomenta nel senso che le costituzioni del Teodosiano che risultano indirizzate a Simmaco, sono concesse a Milano da Valentiniano II¹¹⁵⁷. Da queste coincidenze il romanista francese vorrebbe trarre la probabile conseguenza che anche la relazione di cui stiamo discutendo fosse indirizzata a Valentiniano e non a Teodosio e Arcadio. Di certo è una supposizione plausibile, ma non costituisce una prova certa, dal momento che una considerazione numerica può costituire un indizio di probabilità e non fondare una completa certezza.

La fonte di Simmaco e la critica di Gaudemet, ancora, permettono di svolgere un'ulteriore riflessione. Nel suo studio monografico più volte citato, il romanista francese si occupa delle *Relationes* di Simmaco, soprattutto alla luce della loro *inscriptio*, al fine di dimostrare che l'*unanimitas*, rappresentata dall'indicazione di tutti i componenti del collegio imperiale, altro non sia che un dato puramente simbolico e formale, dal momento che il *partage* sarebbe stato operativo di fatto¹¹⁵⁸. Per sostenere le sue ragioni, lo studioso non manca di rilevare, per esempio, che nel caso di un'altra *relatio*, cioè *Rel.28*, pur essendo rivolta *D.D.D. Imppp.*, il suo testo contenga l'espressione al singolare *divus frater numinis vestri...statuit...*, e che, pertanto, per quanto la forma sia rispettosa dell'unità imperiale, deporrebbe a favore di un solo imperatore¹¹⁵⁹. Se ciò non può essere negato, dall'altro lato, tuttavia, Gaudemet non rileva che nel caso che ci occupa, non solo *Rel.8* è indirizzata ai due imperatori (*DD. NN. Theodosio et Arcadio semper Augg.*), ma anche il testo, quasi in esordio, contempla l'espressione al plurale *domini imperatores*. Quindi Simmaco si sta rivolgendo sostanzialmente a più di un imperatore, al

¹¹⁵⁶ P. Garbarino, *Appunti cit.*, p.516 nt.19. Della ricostruzione di Seeck da contezza anche Voci, in *Note sull'efficacia cit.*, p.345 nt.235.

¹¹⁵⁷ J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.344 ed ivi nt.1.

¹¹⁵⁸ J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.344.

¹¹⁵⁹ Un altro esempio citato dallo storico d'Oltralpe è *Rel.30*.

di là del fatto che l'*inscriptio* sia rispettosa del dato formale della plurima titolatura¹¹⁶⁰. A sostegno, ancora, di quest'ultima notazione non può non rilevarsi che Ambrogio, insieme con altri vescovi italici, si trovò ad indirizzare un'epistola all'imperatore Teodosio, e a lui soltanto, che si trovava in Oriente, com'è possibile evincere dall'intestazione della stessa *Beatissimo Imperatori et clementissimo principi Theodosio Ambrosius et ceteri episcopi Italiae*¹¹⁶¹: la congettura che si vuol trarre da quest'ultima aggiunta è che non necessariamente deve supporre la corruzione del testo, sol perché può apparire anomalo che da una parte dell'impero ci si rivolgesse all'imperatore dell'altra parte, dal momento che il collegio imperiale era pur sempre unico e gli imperatori, per quanto ciascuno fosse reggente dei propri territori, insieme erano pur sempre i governanti dell'impero universalmente considerato.

6.5 Casi controversi discussi dalla dottrina: collegamenti tra leggi occidentali e leggi orientali

Sempre nell'ambito della legislazione del primo periodo che stiamo esaminando, possiamo osservare il caso di due *leges* di Teodosio I relative ai *bona vacantia*¹¹⁶². Si tratta di CTh.10.10.12¹¹⁶³ e 13, rispettivamente *datae* il 30 gennaio 380 e 31 agosto 380, in entrambi i casi, a Tessalonica:

CTh.10.10.12. IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. PANCRATIO COM(ITI) R(ERUM) P(RIVATARUM). *Qui cum ex praesenti die ut caducas poposcerit facultates ex consensu nostrae liberalitatis acceperit, non ante allegare rescriptum, non prius obtinere sententiam, non denique effectum executionis debet accipere, quam eum iudiciis introducat, a quo sibi id quod poposcerit delatum adserit esse patrimonium. Quod quidem non solum in generali iubemus bonorum petitione servari, verum etiam si carptim fundos vel vacantia rura, aliqua denique praedia vel rustica vel urbana poscentur, aliqua etiam huiusmodi, quae viritim solent obtentu liberalitatis invadi, ut, si causam non tenuerit, cautum legibus supplicium delator excipiat. Neque sane introduci eum satis erit eo tempore, quo rescriptum allegatur ac liberalitas intimatur, verum dirigendus is erit ad eam provinciam provinciasve, in quibus patrimonia delata consistunt, ut eius instruat actiones qui nostra liberalitate nitetur et cuius se honestati per blandum ministerium iniustae delationis immersit, ut scilicet maiore omnium plausu detecta ibi calumnia eius supplicio publicae severitati litetur, ubi securi ac tuti domini trepidavere fortunae. Illud etiam ad professionem odii, quo universas delationes exsecramur, adiungimus, ut, si idem delator etiam in bonis causis, tertio tamen fuerit inventus, post victoriam tertiae prodicionis capitali supplicio coherceatur.* DAT. III KAL. FEB. THESSAL(ONICAE) GR(ATI)ANO V ET THEOD(OSIO) I AA. CONSS.

CTh.10.10.13. IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. EDICTUM AD PROV(INCI)ALES. *Delatores ab ipsis, qui bona a nobis delata vel carptim suscipiunt*

¹¹⁶⁰ De Martino mette in evidenza, quale forte segno dell'unità imperiale, il fatto che "le petizioni di funzionari o di sudditi erano erano rivolte collegialmente a tutti gli imperatori", cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, p.237.

¹¹⁶¹ Si tratta dell'*Epistula extra collect.9* (=Maur.13) del 381 d.C., per mezzo della Ambrogio e gli altri vescovi ringraziarono l'imperatore d'Oriente per i provvedimenti normativi restitutivi delle chiese ai cattolici dopo le persecuzioni contro gli ariani. Il testo della lettera è in *Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio. Epistulae – De officiis – Orationes funebres*, a cura di M. Sargenti e R. B. Bruno Siola, Milano 1991, p.69.

¹¹⁶² Si tratta dei beni che, in mancanza di eredi, andavano alla *res privata principis*. La loro presenza era denunciata da *delatores* e l'imperatore, in forza di un rescritto di favore, avrebbe potuto farne oggetto di donazione. Cfr. P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Le costituzioni del IV secolo*, in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, p.89 e *Note sull'efficacia cit.*, p.343.

¹¹⁶³ Su questo brano cfr. F. Mercogliano, *Die petitores in der Fiskalgesetzgebung*, in ZSS,111, 1994, p.452.

fundos vel vacantia rura tam rustica quam urbana, cum rescriptum allegatur, primum apud vir(um) c(larissimum) com(item) inducantur, deinde ad provinciam provinciasve ducantur, ut praesentibus ibidem probationibus quae detulerant indicarent. Illud etiam odio eorum ducti discernendum esse censuimus, ut, etsi vera in delationem negotia detulissent, post victoriam tertiae delationis delator capite plecteretur.
DAT. PRID. KAL. SEPT. THESSAL(ONICAE) GR(ATI)ANO V ET THEOD(OSIO) I AA. CONSS.

Pur avendo la medesima origine orientale, i due provvedimenti si indirizzano a diversi destinatari: il primo si presenta sotto forma di *epistula* indirizzata a Pancrazio, *comes rerum privatarum*, il secondo reca la dicitura di *edictum ad provinciales*.

Ora, possiamo innanzitutto ipotizzare che si tratti di uno stesso contenuto diramato a diversi soggetti e che, quindi, CTh.10.10.12 non sia altro che la copia di un editto che è ricompreso in CTh.10.10.13 indirizzato ai provinciali. Questi ultimi poi, per quanto non qualificati *universi* o *omnes*, potrebbero pur sempre essere quelli di tutto l'impero. Dal canto suo, il testo della misura normativa non offre adito a pensarlo limitato a una sola zona dell'impero, nè d'altronde possiamo pensare che il problema dei *delatores* (ai quali viene intimata la minaccia della pena capitale, laddove la delazione venga esperita per la terza volta, in quanto si voleva evitare che tale attività venisse svolta abitualmente a tal punto da diventare una professione¹¹⁶⁴) fosse proprio dell'Oriente¹¹⁶⁵.

Detto ciò, in ogni caso, secondo la ricostruzione di Voci, tali disposizioni di Teodosio I, ebbero valore anche in Occidente, stando a CTh.10.10.22, una legge di Onorio del 27 ottobre 398:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. FIRMINO COM(ITI) R(ERUM) P(RIVATARUM).
Divi patris nostri statuta renovantes aeterna lege sancimus officium palatinum quinquaginta auri libras de suis facultatibus exigi, si prius allegari divalia rescripta permiserit, quam delator in iudicio fuerit constitutus. DAT. VI KAL. NOV. MED(IOLANO) HONOR(IO) A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS.

Dalle parole comprese in quest'ultimo testo, si evince che le costituzioni di Teodosio I (*Divi patris statuta*) ebbero vigore anche in Occidente (e si consideri l'aspetto importante per cui queste ultime risalgono al periodo in cui ancora Teodosio reggeva la sola *pars Orientis*, quindi, si presentano, dal nostro punto di vista, come provvedimenti normativi, almeno nella forma, esclusivamente orientali), in quanto, a distanza di anni, il figlio Onorio, imperatore della *pars Occidentis*, come dice Voci, "le ricorda".

In effetti, la *lex* di Onorio fa uso del participio presente *renovantes*, significando cioè che intendeva "rinnovare" gli *statuta* del padre. La legge di Onorio non sembra riconoscere per la prima volta la costituzioni "teodosiane", ma, al contrario, contiene un'affermazione alla luce della quale si voleva ribadire delle disposizioni. Inoltre, sempre secondo Voci, CTh.10.10.22 procede a un'integrazione rispetto alle leggi paterne, in quanto la prima disposizione presenta parti di contenuto che non è dato ritrovare nelle altre due leggi. Può darsi, quindi, che in occasione della necessità di legiferare ancora in tema di delatori, Onorio, con una nuova previsione normativa, abbia inteso richiamare le vecchie prescrizioni paterne, ribadendole probabilmente perchè il problema disciplinato dalle stesse era ancora attuale.

Ancora, seguendo Voci, si può instaurare un confronto tra altre leggi che negano agli apostati la capacità di testare. Ne vengono ricordate due in particolare e cioè CTh.16.7.1 del 2 maggio 381 e CTh.16.7.2 del 20 maggio 383:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. AD EUTROPIUM
P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *His, qui ex Christianis pagani facti sunt, eripiatur facultas iusque*

¹¹⁶⁴ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.343.

¹¹⁶⁵ Si vedano le considerazioni di Sargenti a questo proposito, cfr. M. Sargenti, *Centralismo o autonomie nella tarda antichità? Posizioni attuali e prospettive future*, in *AARC*, XIII, 2001, *passim*.

testandi et omne defuncti, si quod est testamentum submota conditione rescindatur. DAT. VI NON. MAI. CONST(ANTINO)P(OLI), SYAGRIO ET EUCHERIO CONSS.

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. POSTUMIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Christianis ac fidelibus, qui ad paganos ritus cultusque migrarunt, omnem in quamcumque personam testamenti condendi interdicimus potestatem, ut sint absque iure Romano. His vero, qui Christiani et catechumeni tantum venerabili religione neglecta ad aras et templa transierint, si filios vel fratres germanos habebunt, hoc est aut suam aut legitimam successionem, testandi arbitrato proprio in quaslibet alias personas ius adimatur. Pari et circa eorum personas in capiendis custodienda forma, ut praeter suas et legitimas, quae isdem ex parentum vel germanorum fratrum bonis pervenire potuerint, successiones, iudicio etiam, si ita res ferent, conditae voluntatis nulla omnino in capiendis hereditatibus testamenti iura sibi vindicent et indubitate ab omni testamentorum debeant non solum condendorum, sed etiam sub adipiscendae pontificio hereditatis usurpandorum potestate excludi.* DAT. XIII KAL. IUN. CONST(ANTINO)P(O)L(I) MEROBAUDE II ET SATURNINO CONSS.

Secondo quanto afferma lo studioso, le due leggi sono molto simili dal punto di vista contenutistico, ma non completamente identiche.

Infatti, mentre la prima recisamente dispone che ai cristiani che *ad paganos ritus cultusque migrarunt* (quindi colpevoli di apostasia) siano negati *facultas iusque testandi*, la seconda, di tre anni successiva, opera una differenza tra *Christianis ac fidelibus*, cioè i battezzati ai quali, dice lo studioso, continua ad applicarsi la volontà normativa di CTh.16.7.1, e *Christiani et catechumeni*, ovvero i non battezzati, ai quali, al contrario, è consentito testare, ma soltanto nei confronti di figli e fratelli germani, potendo anche ricevere da questi ultimi¹¹⁶⁶.

Guardando all'Occidente, possiamo vedere come Graziano¹¹⁶⁷, precisamente un giorno dopo rispetto a CTh.16.7.2, emanò a Padova un'altra costituzione, CTh.16.7.3, dal tenore analogo alle precedenti, ma non identico:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. AD HYPATIUM P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Christianorum ad aras et templa migrantium negata testandi licentia vindicamus admissum. Eorum quoque flagitia puniantur, qui Christianae religionis et nominis dignitate neglecta, iudaicis semet polluere contagiis. Eos vero, qui Manichaeorum nefanda secreta et scelerosos aliquando sectari maluere secessus, ea iugiter atque perpetuo poena comitetur, quam vel divalis arbitrii genitor Valentinianus adscripsit vel nostra nihilo minus saepius decreta iusserunt. Auctores vero persuasionis huius, qui lubricas mentes in proprium deflexerant consortium, eademque reos erroris huiusmodi poena comitetur, quin etiam graviora plerumque pro motibus iudicum et qualitate commissi extra ordinem promi in nefarios sceleris huius artifices supplicia censemus. Sed ne vel mortuos perpetua vexet criminationis iniuria vel hereditariae quaestiones temporum varietate longorum prorsus emortuae in redivivos semper agitentur conflictus, huiusmodi quaestionibus metam temporis adscribimus, ut, si quis defunctum violatae atque desertae Christianae religionis accusat eumque in sacrilegia templorum vel in ritus Iudaicos vel ad Manichaeorum dedecus transisse contendit eaque gratia testari minime potuisse confirmat, intra quinquennium iuge, quod inofficiosi actionibus constitutum est, proprias exerat actiones futurique iudici huiusmodi sortiatur exordium, ut eodem in luce durante, cuius praevaricatio criminanda est, flagitii huius et sceleris praesens fuisse doceatur publica sub testificatione testatus, probet indicium, neque enim eam superno nomine tacitus praestitisse perfidiam sceleribus adquiescens praevaricationem deinceps tamquam ignarus accuset.* DAT. XII KAL. IUN. PATAVI MEROBAUDE II ET SATURNINO CONSS.

¹¹⁶⁶ P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero cit.*, pp.164 e ss.

¹¹⁶⁷ M. P. Baccari, *Gli apostati nel Codice Teodosiano*, in *Apollinaris*, LIV, 1981, p.561, ove si apprende che già con il Gotofredo si era avanzata l'ipotesi che la legge fosse di Valentiniano II.

La formula di apertura di CTh.16.7.3, *Christianorum ad aras et templa migrantium negata testandi licentia vindicamus admissum*, riecheggia quella iniziale di CTh.16.7.2, ma, a parte questo, dal punto di vista della disciplina, la legge di Graziano riprende CTh.16.7.1 e non la seconda¹¹⁶⁸, di cui, infatti, non ripete le clausole di favore dei catecumeni.

Sempre secondo Voci, la ragione di ciò viene ricondotta all'aspetto temporale, in quanto tra CTh.16.7.2 e CTh.16.7.3 intercorre soltanto un giorno di distanza e, quindi, Graziano non avrebbe avuto materialmente il tempo di conoscere il contenuto della seconda legge del collega d'Oriente.

Sempre su questa linea, la Baccari, seguendo l'impostazione di Gaudemet¹¹⁶⁹, giunge a riconoscere che l'espressione iniziale di CTh.16.7.3, *negata testandi licentia vindicamus admissum*, alluda a una recezione in Occidente della disciplina teodosiana contenuta in CTh.16.7.1 del 381¹¹⁷⁰; analogamente, la stessa studiosa coglie un collegamento tra le due disposizioni, che consiste nella menzione dei *nostra decreta*, posta accanto al riferimento al padre Valentiniano I, presente sempre in CTh.16.7.3.

I *decreta* in questione farebbero riferimento a CTh.16.5.7, emanata da Teodosio I sempre nel 381, la quale potrebbe essere congiunta a CTh.16.7.1¹¹⁷¹. Ora, è probabile che la disciplina orientale di Teodosio I sia stata recepita in Occidente, essendo quello dell'apostasia un fenomeno comune ad entrambe le *partes imperii*, però vi è anche da dire che il testo più lungo di CTh.16.7.3 punta l'attenzione su quei cristiani che abbiano subito l'influenza giudaica o manichea. Vero è che il testo di CTh.16.7.1 è molto breve per tentare di fare un confronto con la disciplina occidentale, però è anche ipotizzabile che la normativa teodosiana del 381 abbia fornito lo spunto all'imperatore d'Occidente per intraprendere una politica legislativa uniforme in tutto l'Impero, fermo restando che l'*occasio legis* in Occidente possa essere stata un'altra a tal punto da generare una legge nuova e diversa rispetto a quella orientale, e non come suppone Gaudemet che il dualismo legislativo avrebbe richiesto una legge occidentale per far applicare un'altra orientale¹¹⁷². In quest'ultimo senso, infatti, sembra più precisa la spiegazione che fornisce Voci¹¹⁷³, il quale rigetta l'ipotesi della recezione e ammette quella dell'imitazione, che, secondo la Baccari, comunque non da luogo a una legge pedissequa, ma si traduce in una legge diversa.

Una lunga costituzione, CTh.3.8.2, emanata a Costantinopoli da Teodosio I il 17 dicembre del 382, stabilisce che, nel caso una donna passi a seconde nozze, laddove dal primo matrimonio siano nati dei figli, i beni connessi al primo matrimonio vadano comunque ai figli:

IMPPP. GRAT(IANUS), VALENTIN(IANUS) ET THEOD(OSIUS) AAA. FLORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Feminae, quae susceptis ex priori matrimonio filiis ad secundas transierint nubtias, quicquid ex facultatibus priorum maritorum sponsaliorum iure, quicquid etiam nubtiarum solennitate perceperint, quicquid aut mortis causa donationibus factis aut testamenti iure directo aut fideicommissi vel legati titulo vel cuiuslibet munificae liberalitatis praemio ex bonis maritorum fuerint assecutae, id totum ita ut perceperint, integrum ad filios, quos ex praecedenti coniugio habuerint, transmittant vel ad*

¹¹⁶⁸ Si osserva con De Giovanni che comunque CTh.16.7.3 non è un pedissequo atto emulativo di CTh.16.7.1, in quanto il legislatore occidentale completa il contenuto delle altre due costituzioni, prevedendo il delitto di apostasia anche quando il cristiano passi al giudaismo o al manicheismo, cfr. L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.114.

¹¹⁶⁹ J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.345.

¹¹⁷⁰ M. P. Baccari, *Gli apostati cit.*, p.561.

¹¹⁷¹ M. P. Baccari, *Gli apostati cit.*, p.562.

¹¹⁷² J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.346 nt.2.

¹¹⁷³ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.344. Vi è da osservare che Gaudemet riferisce il pensiero di Piganiol, il quale parlava della legge teodosiana come "exécutoire aussi en Occident", cfr. precedente nt.79. Si potrebbe, pertanto, ipotizzare anche che la legge orientale del 381 fosse stata trasmessa in Occidente e da lì Graziano avrebbe preso, appunto, spunto per introdurre una sua disciplina.

quemlibet ex filiis, dummodo ex his tantum, quos tali successione dignissimos iudicamus, in quem contemplatione meritorum liberalitatis suae iudicium mater crediderit dirigendum. Nec quidquam eadem feminae ex isdem facultatibus abalienandi in quamlibet extraneam personam vel successionem ex alterius matrimonii coniunctione susceptam praesumant atque habeant potestatem: possidendi tantum in diem vitae, non etiam abalienandi facultate concessa. Nam si quid ex isdem rebus per fraudem scaevioris animi in alium quemlibet fuerit a possidente translatum, maternas redintegrabitur compensationibus facultatum, quo inlibata ad hos quos statuimus heredes bona et incorrupta perveniant. Illud etiam addimus legi, ut, si aliquis ex iisdem filiis, quos ex priore matrimonio susceptos esse constabit, forte decesserit, qui sorores vel sororem, non etiam fratrem relinquens senatus consulti beneficio matri simul ac sororibus successionis locum fecisse videatur, seu etiam filia, quae nullo existente fratre et superstitionibus matre ac sororibus tantum, adeundae hereditatis locum matri pro dimidia portione servabit, quod successionis beneficio mater videbitur consecuta, in diem vitae pro sibi debita portione sola tantum possessione delata, omne his, qui supererunt ex priore suscepti matrimonio filiis relinquat nec super istiusmodi facultatibus testandi in quamlibet aliam extraneam personam vel quidquam abalienandi habeat potestatem. Quod si nullam ex priore matrimonio habuerit successionem vel natus native decesserint, omne, quod quoquomodo perceperit, pleni proprietate iuris obtineat, atque ex iis nanciscendi dominii et testandi, circa quem voluerit, liberam habeat potestatem. Similiter etiam admoneri maritos volumus et pietatis et legis exemplo; quos, etsi vinculo non adstringimus velut inpositae severius sanctionis, religionis tamen iure cohibemus, ut sciant id a se promptius sperari contemplatione iustitiae, quod necessitate propositae observationis matribus imperatur: ne, si ita necessitas persuaserit, et circa eorum personam subsidio sanctionis exigi ab eis oporteat, quod optari interim sperarique condeceat. DAT. XVI KAL. IAN. CONSTANT(INO)P(OLI), ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

L'avvenuta recezione in Occidente di questa costituzione imperiale sarebbe testimoniata da un'altra di Onorio, CTh.3.8.3 emanata il 22 giugno 412:

IMPP. HON(ORIUS) ET THEOD(OSIUS) AA. IOANNI P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Nulli videatur ambiguum eorum, quae nubtiarum tempore mulieres accipiunt, etiamsi ad secundas nubtias exstantibus ex priore matrimonio liberis emenso tempore forte migraverint, in diem vitae usumfructum circa eas debere durare, salva his proprietate, quibus ius integrum post earum obitum leges sacratissimae reservarunt, ut manifestum est, quod delatum ex priori coniugio liberis constat. DAT. X KAL. IUL. RAV(ENNA) DD. NN. HONORIO VIII ET THEOD(OSIO) V. AA CONSS.

Il testo di quest'ultima richiama delle *leges sacratissimae*, che, secondo Pharr¹¹⁷⁴, sono da ricondurre appunto alla legge di Teodosio I.

Un'altra testimonianza di comparazione coeva tra una legge occidentale ed una orientale è quella che si instaura tra CTh.12.1.101 del 16 giugno 383 e CTh.12.1.102 del 19 luglio 383¹¹⁷⁵:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. AD BASILIUM COMITEM S(ACRARUM) L(ARGITIONUM). Exemplo senatorii ordinis patris originem municeps unusquisque sequatur. Nec valeant specialiter delata rescripta, si quis se matris origine defendens a maiore curia ad minorem transferri fortasse promeruerit, neque ulla pro more provinciae referri sinatur exceptio. DAT. XVI KAL. IUL. ROM(AE) MEROB(AUDE) II ET SATURNINO CONSS.

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. POSTUMIANO II P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Quotiescumque se ex rescriptis nostris aliquid inpetrasse contendent ii, quos obnoxios curiae vel origo fecerit vel latum inter partes iudicium designarit, nullam prorsus spem

¹¹⁷⁴ C. Pharr, *The Theodosian Code*, 1952, p.73 nt.10.

¹¹⁷⁵ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.344.

curias declinandi ex colore sacrae iussionis accipiant. DAT. XIII KAL. AUG.
CONSTANT(INO)P(OLI) MEROB(AUDE) II ET SATURNINO CONSS.

Con CTh.12.1.101 l'imperatore Graziano, in Occidente, provvede a sancire il principio secondo il quale il curiale segue, per l'appartenenza, la curia del padre e non quella della madre, a nulla valendo un eventuale rescritto di favore che venisse impetrato (*Nec valeant specialiter delata rescripta*).

Esaminando di seguito la seconda legge di Teodosio, per quanto non si ripeta esplicitamente il precedente principio dell'obbligo di seguire la curia paterna, tuttavia, il suo contenuto, che comunque fa leva sulla contrarietà ai rescritti di favore e menziona chiaramente l'*origo*, manifesta, per Voci, la presupposta conoscenza della legge occidentale di Graziano che, a questo punto, doveva essere nota anche in Oriente. Non sfugge ancora allo studioso il fatto che le date delle due *leges* si distanziano di un mese circa, potendo ciò creare una difficoltà tale da generare il dubbio come l'imperatore d'Oriente abbia potuto conoscere CTh.12.1.101: per evitare, quindi, di cadere in questa impasse, Voci¹¹⁷⁶ sembra accogliere la emendazione proposta da Mommsen, allorquando corregge il *data* della *scriptio* di CTh.12.1.101 in *proposita*¹¹⁷⁷.

6.6 Gli anni del "solo" Teodosio I (dal 388 al 394 d.C.)

Gli anni in questione conoscono episodi e tentativi di usurpazione, più o meno riusciti, che sconvolsero non poco la stabilità e i rapporti tra le due *partes imperii*. Man mano che Teodosio I andava risolvendo questi problemi, progressivamente cresceva il suo potere. La situazione che ne scaturì portò, in sostanza, il nuovo Augusto ad assumere una supremazia su tutto l'impero, sebbene, dal punto di vista formale, gli imperatori continuavano comunque a essere più di uno, come sempre testimoniato dalla titolature imperiali.

Accingendoci, quindi, ad affrontare la disamina delle costituzioni imperiali di questa seconda fase del governo teodosiano, vediamo quali di queste presentino aspetti indicativi di un'estensione universale.

Si segnalano, in particolare, cinque *leges generales*, di cui quattro hanno provenienza occidentale, mentre la quinta, CTh.9.14.2 del 1 luglio 391, presentando una *scriptio* incompleta, non ci permette di conoscere il luogo della *datio* e, per di più, è diretta genericamente *ad provinciales*.

6.7 Le costituzioni imperiali

Iniziamo da CTh.2.8.19 del 7 agosto 389:

(I)MPPP. VAL(ENTIN)ANUS, THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. ALBINO P(RAEFECTO) U(RBI). *Omnes dies iubemus esse (i)uridicos. Illos tantum manere feriarum dies fas erit, quos geminis mensibus ad requiem laboris indulgentior annus accepit, aestivis fervoribus mitigandis et autumnis foetibus decerpendis. Kalendarum quoque Ianuariarum consuetos dies otio mancipamus. His adicimus natalicios dies urbium maximarum, Romae atque Constantinopolis, quibus debent iura differri, quia et ab (i)psis nata sunt. Sacros quoque paschae dies, qui septeno vel praecedunt numero vel sequuntur, in eadem observatione numeramus, nec non et dies solis, qui repetito in se calculo revolvuntur.*

¹¹⁷⁶ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.344 nt.233.

¹¹⁷⁷ T. Mommsen, *Prolegomena*, p.CCLXI.

Parem necesse est habere reverentiam nostris etiam diebus, qui vel lucis auspicia vel ortus imperii (p)rotulerunt. DAT. VII. ID. AUG. ROM(AE), TIMASIO ET PROMOTO CONSS.

Nel caso di questa costituzione non siamo in grado di appurare con certezza chi sia l'autore, in quanto a Roma, città in cui risulta avvenuta la *datio*, si trovavano entrambi gli imperatori¹¹⁷⁸. Pertanto potrebbe essere del solo Teodosio I oppure del solo Valentiniano II, oppure ancora di entrambi. Il terzo Augusto, Arcadio, si trovava in Oriente a reggere formalmente, vista la giovanissima età, quei territori. Alla luce di ciò, dunque, se anche assumessimo che CTh.2.8.19 fosse il frutto della volontà congiunta di Valentiniano II e Teodosio I, la circostanza, comunque, non deve trarre in inganno, in quanto, dal punto di vista giuridico il collegio imperiale era pur sempre formato da tre imperatori e il nome di Arcadio, non partecipa della formazione concreta del testo normativo, figura pur sempre nell'*inscriptio*. La conseguenza, pertanto, è nel senso che la fonte giuridica rientra a pieno titolo nella nostra rassegna. Al di là, in ogni caso, di queste ipotesi, la dottrina maggioritaria non sembra avere dubbi nel rivendicare la paternità teodosiana della legge. La norma si presenta quale testimonianza assai interessante, dal momento che dal suo contenuto emergono spunti di universalità.

Essa si occupa della regolamentazione dei *dies feriales*, quindi fissando un calendario relativo alla trattazione degli affari giuridici e stabilendo che essi potessero essere affrontati ogni giorno (*Omnes dies iubemus esse iuridicos*). Segue, poi, una lista di festività che pongono eccezioni alla regola generale. Nell'ambito di queste si contempla l'occasione dei giorni natali delle "due massime città" (*adicimus natalicios dies urbium maximarum, Romae atque Constantinopolis*)¹¹⁷⁹, quando i tribunali rimanevano chiusi anche fin dopo i giorni di celebrazione¹¹⁸⁰. Appare evidente che la costituzione, indirizzata al prefetto della città di Roma, non potesse valere soltanto per la *pars Occidentis*, in quanto è messo ben in evidenza il riferimento anche alla capitale d'Oriente. Ne consegue, pertanto, che la disposizione doveva interessare l'intero impero, rappresentato nella sua interezza proprio dal richiamo alle due *maximae urbes*.

Passiamo adesso a CTh.9.14.2 del 1 luglio 391:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. AD PROVINCIALES.
Liberam resistendi cunctis tribuimus facultatem, ut quicumque militum vel privatorum ad agros nocturnus populator intraverit aut itinera frequentata insidiis adgressionis obsederit, permessa cuicumque licentia dignus ilico supplicio subiugetur ac mortem quam minabatur excipiat et id quod intendebat

¹¹⁷⁸ T. Mommsen, *Prolegomena*, p. CCLXVII. I due Augusti fecero ingresso a Roma il 13 giugno del 389 e vi rimasero sino al successivo 1 settembre dello stesso anno.

¹¹⁷⁹ Secondo de Dominicis questa espressione è interpolata. Tuttavia, l'autore afferma che "la perequazione di Costantinopoli a Roma circa la data delle ferie giudiziarie è conforme a una tendenza generale dei teodosiani, accertata anche in un altro punto del Codice Teodosiano (CTh.14.9.1 del 370)", cfr. M. A. de Dominicis, *Satura sulle fonti postclassiche*, in *Studi in onore di E. Volterra*, 1, Milano 1971, p.506. La *lex generalis* del 370 richiamata dal romanista appartiene a Valentiniano I ed è stata fatta oggetto di disamina precedentemente nell'ambito dello studio della legislazione propria dei Valentinianidi.

¹¹⁸⁰ K. L. Noethlichs, *The Legal Framework of Religious Identity in the Roman Empire*, in *Group Identity and Religious individuality in Late Antiquity*, edited by É. Rebillard and J. Rüpke, Washington 2015, p.24. A proposito di questa *lex generalis* si vedano anche J. Vanderspoel, *Themistius and the Imperial Court. Oratory, Civic Duty, and Paideia from Constantius to Theodosius*, University of Michigan 1995, p.209; R. M. Errington, *Roman Imperial Policy from Julian to Theodosius*, 2006; R. R. Chenault, *Rome Without Emperors: The Revival of a Senatorial City in the Fourth Century*, University of Michigan 2008, p.235 nt.20 C. Ventrella Mancini, *Tempo divino e identità religiosa. Culto rappresentanza simboli dalle origini all'VIII secolo*, Torino 2012, p.109; B.D. Shaw, *Bringing in the Sheaves. Economy and Metaphor in the Roman World*, Toronto/London, 2013; J. L. Canizar Palacios, *From vetus Byzantium (Amm.22.8.8) to urbs regia: Representation of Constantinople in Late Roman Empire Laws*, in *New Perspectives on Late Antiquity in the Eastern Roman Empire*, edited by A. de Francisco Heredero, D. H. de la Fuente and S. Torries Prieto, Cambridge 2014 p.282 nt.9.

incurrat. Melius est enim occurrere in tempore, quam post exitum vindicari. Vestram igitur vobis permittimus ultionem et, quod serum est punire iudicio, subiugamus edicto: nullus parcat militi, cui obviari telo oporteat ut latroni. DAT. KAL. IUL. TATIANO ET SYMMACHO CONSS.

Non sappiamo dove si collochi il *datum* di questo *edictum* (come si definisce la stessa costituzione) che dall'*inscriptio* ricaviamo esser stata inviata *ad provinciales*, ovvero "agli abitanti di tutte le provincie", come sostiene Manfredini¹¹⁸¹. Anche in questo caso, in mancanza di prove contrarie, dobbiamo ritenere che la legge abbia avuto un'efficacia quanto mai ampia¹¹⁸²: non solo, infatti, per l'indicazione del destinatario, ma anche per il suo contenuto relativo alla materia processuale, dal momento che in apertura gli imperatori attribuiscono *cunctis* la *liberam facultatem resistendi*.

Assai rilevante, invece, si presenta CTh.11.16.18 del 5 luglio 390:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, TEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. TATIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Extraordinarium munerum beneficiis nullum omnino potiri iubemus, sed quidquid talis obsequii communis omnibus populis functio postularit, id ab omnibus indiscretum meritis atque personis iubemus impleri. Neque sane deest, ubi vel meritorum privilegia vel dignitatum a communi vindicemus, si quidem ea munera, quae sordida nuncupantur, exceptas lege prohibeamus obire personas, scilicet ne ad eorum obsequia amplissimarum etiam militari fastigio nomina dignitatum vel consistoriani comites devocentur. Quae simili privilegio ecclesiis, rhetoribus adque grammaticis institutionis utriusque largimur. Ac ne in occulto lateat quae sit, munerum enumeratio sordidorum vocabulis ipsis signata respondet. Eius igitur patrimonium, quem ab his obsequiis lex nostra defendit, cura conficiendi pollinis non habebit; nullam excoctionem panis agnoscat; nulla pistrinis obsequia dependet; operas atque artifices non praebebit; excoquendae ab eo calcis sollicitudo cessabit; non conferendis tabulatis obnoxia, non lignis, indulgam quoque materiam sub eadem exceptione numerabit; nulla paraveredorum et parangariarum praebitione pulsabitur exceptis his, quas Raetiarum limes, expeditiones Illyricae, quas pastus translatio militaris vel pro necessitate vel pro sollemnitate deposcunt; carbonis ab eo inlatio non cogetur, nisi vel monetalis cusio vel antiquo more necessaria fabricatio poscit armorum; nullam sollicitudinem publicarum aedium vel sacrarum constituendarum reparandarumve suscipiet; nulla pontium vel viarum constructione retinebitur; temonis sive capituli onera non sentiet; allectis atque legatis nihil in sumptuum collatione numerabit. Quae universa ita enumerati viri ad suum noverint privilegium pertinere, ut ea nec uxorum facultatibus indulta cognoscant et suis patrimoniis cum vivendi circumscripta temporibus. Neque enim ea, quae laborum contemplatione singulis sunt delata personis, heres poterit vindicare securus. DAT. III NON. IUL. MED(IOLANO) VAL(ENTINI)ANO A. IIII ET NEOTER(IO) CONSS.*

La legge risulta *data* a Milano ed è indirizzata a Taziano, prefetto d'Oriente. Essa si occupa dei *munera sordida*, stabilendo che nessuno possa godere di speciali privilegi per sottrarsi al servizio pubblico straordinario. In particolare, il legislatore statuisce che la *functio obsequii communis* riguardi *omnibus populis*. Quest'ultima espressione, come già visto, riecheggia l'analoga *cunctos populos* di CTh.16.1.2 o, meglio ancora, gli *omnes populi* che vedremo a proposito della parte finale di NTh.1 del 438. Non vi può essere dubbio che la legge avesse una portata universale, a maggior ragione, come afferma la Baccari, perchè al già onnicomprensivo

¹¹⁸¹ A. Manfredini, *Voleurs, brigands et légitime défense*, in *RHD* 74,1996, p.520. Su questa *lex* si veda anche K.-W. Welwei, *Die frühromische Klientel im Spiegel der Überlieferung*, in *ZSS*, 118, 2001, p.229 ed ivi nt.45.

¹¹⁸² Nel rintracciare l'*occasio* di questa legge, Gotofredo ritiene che il destinatario *ad provinciales* vada specificato, in quanto per lui, sulla scorta di Zosimo, IV, 48-49, si tratterebbe dei provinciali di Macedonia, cfr. *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, III, p.93.

sostantivo plurale *populi*, si accompagna l'aggettivo che conferisce maggior enfasi al dettato normativo.¹¹⁸³

Ci imbattiamo, adesso, in CTh.15.1.26 del 16 gennaio 390. Questa legge, emanata a Milano e diretta a Polemio, *praefectus praetorio Illyrici et Italiae*, ricompresa sotto la rubrica dedicata alle opere pubbliche, presenta un *incipit* che potrebbe essere indicativo ai nostri fini, dal momento che richiama le *clariores urbes per singulas quasque provincias*, senza ulteriormente specificare:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. POLEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O ILLYRICI ET ITALIAE. *Quotiens clariores urbes per singulas quasque provincias expensis propriis et vectigalibus maiorem pecuniam absolvendi cuiuslibet operis necessitate deponunt, id ex minorum viribus vindicetur, ita ut non ante poscatur, quam omnis summa, quae isdem ex suis compendiis quaeri solet, instaurandis aedibus adsumatur. Consequens vero erit, ut in notitiam serenitatis nostrae, quotiens habita fuerit haec vectigalium usurpatio, dirigatur, quantum fuerit aliunde praesumptum, per quos expensum, quatenus consummatum.* DAT. XVII KAL. FEB. MED(IOLANO) VALENTINIANO A. IIII ET NEOTERIO CONSS.

In ultimo giungiamo all'esame di CTh.16.5.18 del 17 giugno 389:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. ALBINO P(RAEFECTO) U(RBI). *Quicumque sub nomine Manichaeorum mundum sollicitant, ex omni quidem orbe terrarum, sed quam maxime de hac urbe pellantur sub interminatione iudicii. Voluntates autem eorundem, quin immo ipsae etiam facultates populo publicatae nec vim testamentorum teneant nec derelinqui per eos aut isdem fas sit. Nihil ad summum his sit commune cum mundo.* DAT. XV KAL. IUL. ROM(AE) TIMASIO ET PROMOTO CONSS.

Tale costituzione risulta concessa a Roma e diretta al prefetto della stessa città. Per quanto riguarda la sua paternità, possono certo richiamarsi le riflessioni fatte a proposito della precedente CTh.2.8.19, ma qui aggiungiamo anche un'altra ipotesi.

Premettiamo che il testo in questione si inserisce nell'ambito di una politica legislativa decisamente di sfavore e di contrasto netto a tutti gli eretici, declinandosi, nel caso di specie, nei confronti dei manichei, dei quali non si disponeva soltanto l'espulsione e la separazione dalla comunità cattolica, ma si sancivano anche ricadute limitative in punto di *testamenti factio* attiva e passiva. Queste prescrizioni riprendono e riecheggiano le già viste disposizioni¹¹⁸⁴ dettate con CTh.16.5.7 del 4 giugno 389 nei confronti degli Eunomiani¹¹⁸⁵.

Il parallelo con quest'ultima *lex generalis* potrebbe darci, quindi, qualche suggerimento in più intorno alla paternità di CTh.16.5.18. Dal momento che la prima legge è indirizzata a Taziano, *praefectus praetorio Orientis*, quindi, non si nasconde la quasi sicura paternità teodosiana,

¹¹⁸³ M. P. Baccari, *Cittadini cit.*, p.192.

¹¹⁸⁴ Come mette in evidenza anche Honoré la formula di chiusura di CTh.16.5.17 (*Nihil ad summum habeant commune cum reliquis*) è quasi identica a quella che si situa al termine della successiva CTh.16.5.18 (*Nihil ad summum his sit commune cum mundo*): mentre nel primo caso si dice che gli Eunomiani non debbono avere "niente in comune con il resto della società", nel secondo caso, invece, si dice che i Manichei non debbono avere "niente in comune con il mondo), cfr. T. Honoré, *The making of Theodosian Code*, in ZSS,103,1986, p.213.

¹¹⁸⁵ Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius aaa. Tatiano praefecto praetorio. *Eunomiani spadones nec faciendi nec adipiscendi habeant licentiam testamenti. Quod circa omnes, quos vivos lex invenerit, volumus custodiri nec quemquam praeteritae cuiuspiam voluntatis privilegio defensari, cum, seu facta prius testamenta seu infecta doceantur, post hanc nostri oraculi sanctionem non habeant possidendi licentiam, non petendi, non etiam relinquendi heredem nomine principali, non fideicommissario, non legatario, non tacito fideicommisso vel quamcumque in huiusmodi negotiis nuncupationem iuris ordo constituit: sed omnia, quae talium esse vel futura esse constiterit, ut caduca fisci nostri viribus vindicentur. Nihil ad summum habeant commune cum reliquis.* Dat. IIII non. mai. Mediolano Timasio et Promoto cons.

l'affinità concettuale e sostanziale di contenuto con la legge successiva potrebbe indurci alla medesima conclusione anche per CTh.16.5.18. D'altro canto, già a partire dall'Editto di Tessalonica del 380, Teodosio aveva avviato un percorso di difesa dell'ortodossia che mantenne la sua coerenza con le prescrizioni degli anni a venire.

A proposito degli aspetti che più da vicino ci riguardano, la costituzione si rivela molto interessante, in quanto prevede che "coloro che infestano il mondo (*mundum*)¹¹⁸⁶ sotto il nome di manichei, siano espulsi *da ogni parte del mondo (ex omni quidem orbe terrarum)*, ma massimamente da questa città (Roma)"¹¹⁸⁷, la quale, come commenta Gotofredo, "*ut quae Imperii caput, Regina esset, & a qua velut capite in orbem terrarum virus defunditur*"¹¹⁸⁸.

È probabile che Roma (se così debbono interpretarsi le parole *de hac urbe*) abbia costituito il pretesto (non a caso la stessa legge è indirizzata al prefetto della città), per assumere una misura normativa dall'estensione universale¹¹⁸⁹.

6.8 Casi controversi discussi in dottrina

Uno dei casi presenti in letteratura riguarda la rescissione degli atti dell'usurpatore Massimo, il quale, dopo la morte di Graziano, aveva governato sulle Gallie e sull'Italia.

Interessati ad eliminare gli *acta Maximi* erano tanto Teodosio I quanto Valentiniano II. Vediamo, di seguito, i testi normativi che rilevano a tal fine:

CTh.15.14.6 del 22 settembre 388:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. TRIFOLIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Nullus sibi honorem audeat vindicare, quem tyrannica concessit audacia, sed ad pristinum statum damnata praesumptio revocetur.* DAT. X KAL. OCTOB. AQUIL(EIAE) THEOD(OSIO) A. II ET CYNEGIO CONSS.

CTh.15.14.7 del 10 ottobre 388:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. TRIFOLIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Omne iudicium, quod vafra mente conceptum iniuriam, non iura reddendo Maximus infandissimus tyrannorum anumis promulgandum, damnabimus. Nullus igitur sibi lege eius, nullus iudicio blandiatur.* DAT. VI ID. OCTOB. MED(IOLANO) THEODOSIO A. II ET CYNEGIO CONSS.

CTh.15.14.8 del 14 gennaio 389¹¹⁹⁰:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. CONSTANTIANO PRAEFECTO PRAETORIO GALLIARUM. *Omnes, qui tyranni anumission propecti cuiuslibet acceperunt*

¹¹⁸⁶ Secondo Pharr al sostantivo *mundus* andrebbe assegnato il significato lato di mondo, in senso universale, a differenza del sintagma *orbis terrarum* (utilizzato poco più avanti dal legislatore) per indicare pur sempre il mondo in senso universale, ma limitando l'accezione al mondo romano, come impero romano, cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.453 nt.45.

¹¹⁸⁷ T. Honoré, *The Making cit.*, p.214.

¹¹⁸⁸ *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi*, VI, pars I, Lipsiae p.150.

¹¹⁸⁹ In questo senso, correttamente, la intende De Giovanni, per quanto attribuisca la costituzione a Valentiniano III (a meno di non supporre un errore materiale per Valentiniano II), cfr. L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.94, il quale, ancora sottolinea la tendenza ad universalizzare la lotta contro l'eresia in tutte e due le *partes imperii*, cfr. *ibidem* p.90; Stranamente l'espressione *ex omni quidem orbi terrarum* non viene presa in considerazione da Voci, in occasione della menzione della stessa e nonostante lo studioso propenda, nel proprio lavoro, per la trattazione dei casi uniformità ovvero unità legislativa nel tardo impero romano, cfr. P. Voce, *Note sull'efficacia cit.*, p.348.

¹¹⁹⁰ R. Haensch, *Das Statthalterarchiv*, in *ZSS*, 109, 1992, p.229.

nomen illicitum dignitatis, codicillos adque anumiss et promere iubemus et reddere. Iuris quoque dictionem adque sententias, quas promere nequiverunt qui iudicum nomen habere non potuerunt, ex omnibus publicorum anumission scriniis iubemus auferri, ut abolita auctoritate gestorum nullus his iudicatis conetur inniti, quae et tempore et auctore delentur. Exceptis his tantum negotiis adque in sui integra firmitate mansuris, quae conventionibus pactisque anumi sunt, si dolo metuve caruerunt: his quoque anumis exceptis, quae anumiss transtulit, anumission liberavit, contulit anumission praemia meritae servitutis, quia in his omnibus voluisse sat iuris est. DAT. XVIII KAL. FEB. MED(IOLANO) TIMASIO ET PROMOTO VV. CC. CONSS.

Le prime due costituzioni appartengono a Teodosio I, mentre la terza a Valentiniano II. Tale distinzione, si osserva, dipenderebbe dal dato formale del destinatario: infatti, le leggi teodosiane sono entrambe indirizzate a Trifolio, *praefectus praetorio Italiae*¹¹⁹¹, mentre CTh.15.14.8 è rivolta a Costanziano, prefetto del pretorio delle Gallie, territorio, come detto, rimasto sotto il controllo di Valentiniano. Secondo Voci, tale modo di procedere provverebbe la distinzione delle sfere di governo¹¹⁹².

Le tre misure normative non sono uguali. Infatti, si riconosce con Voci, che le prime due costituzioni di Teodosio hanno oggetto diverso, in quanto la prima si occupa delle nomine dei funzionari, mentre la seconda delle sentenze; per quanto concerne la terza disposizione, invece, quantunque si ponga sulla stessa linea delle prime due, non pare che sia proprio identica alle stesse, dal momento che contiene un'aggiunta che riguarda gli atti di diritto privato, quindi differisce da quanto statuito da Teodosio.

In conclusione, pertanto, in questo esempio vuol vedersi una separazione a livello di burocrazia ovvero di apparati amministrativi, e di certo non si obietta alcunché dal momento che è ben noto che Valentiniano II in quel tempo ebbe il governo della sola Gallia. Tuttavia, non può ritenersi che CTh.15.14.8 si rese necessaria perché le altre due di Teodosio I non avrebbero avuto valore nei suoi territori. E' più probabile, infatti, stante sempre la diversità dei contenuti, ritenere che i tre provvedimenti normativi siano stati occasionati da diverse esigenze e che non abbia senso parlare di divisione legislativa.

Un'altra testimonianza coeva chiama in causa ancora una volta il rapporto tra una costituzione imperiale ricompresa nel Teodosiano e il prefetto romano Simmaco. Con ciò facciamo riferimento alla connessione tra CTh.4.4.2 del 23 gennaio 389¹¹⁹³ e Symm., *Ep.* II 13.

Questa disposizione risulta concessa a Milano ed è indirizzata, com'è frequente negli anni occidentali di Teodosio I, al prefetto della città di Costantinopoli, Proculo:

IMPPP. VALENT(INIANUS), THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. PROCULO P(RAEFECTO) U(RBI). *Quae codicillis aut epistolis nobis necessitudinibusve nostris relinquuntur, non admittimus; sit ille usus inter privatos ratus. Et sane hoc loco praebemus licentiam, ut civiliter sive criminaliter, ut actor elegerit, super prolata epistola requiratur et incumbat probatio ei primitus, qui scripturam obtulerit. Ceterum quod ad nos nostrosque adinet, codicillos et epistolas adeo refutamus, ut ex illis, etiamsi veras eas esse quaestionum series adprobarit, quidquid nobis relictum nostrisve*

¹¹⁹¹ A.H.M. Jones, J. R. Martindale & J. Morris, *The Prosopography of the later roman Empire*, I, Cambridge 1971, p.923. L'autore ricorda come Trifolio era stato *comes sacrarum largitionum* dell'apparato orientale e che, probabilmente, era giunto in Occidente a seguito di Teodosio.

¹¹⁹² P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.346.

¹¹⁹³ Della costituzione in discorso il Codice di Giustiniano conserva un suo esemplare che presenta una veste assai ridotta al corrispondente testo del Teodosiano. C.I.9.22.24: "Imperatores Valentinianus, Theodosius, Arcadius . Praebemus licentiam, ut civiliter sive criminaliter, ut actor elegerit, super prolatis codicillis vel aliis instrumentis requiratur et incumbat probatio fidei instrumenti ei primitus, qui scripturam obtulerit, deinde ei, qui stricta instantia falsum arguere paratus est. * VALENTIN. THEODOS. ET ARCAD. AAA. PROCULO PU. * <A 389 D.MEDIOLANI X.K.FEBR.TIMASIO ET PROMOTO CONSS. Circa il rapporto tra le due versioni, cfr. P. Krüger, *Beiträge zum Codex Theodosianus*, in *ZSS*, 38, 1927, pp.27 e ss.

constiterit, ad liberos defuncti vel, si hi non sint, ad proximum quemque iudicii nostri humanitate pertineat. Testamenti vero scripturam legitimam vel nuncupationem, quae in nomen nostrum forte processerit, iure capiemus, nec in ea re distare ius nostrum a privatis heredibus profiteamur. DAT. X KAL. FEBR. MEDIOL(ANO) TIMASIO ET PROMOTO CONSS.

Questa legge si occupava di disciplinare i lasciti ereditari in favore degli imperatori¹¹⁹⁴. Risultando destinata al più alto rappresentante del potere imperiale a Costantinopoli, non vi è dubbio che il primo campo di applicazione della costituzione fosse la prefettura d'Oriente.

Tuttavia, se ciò non costituisce oggetto controverso, l'aspetto rilevante che nasce da questo episodio è il fatto che Simmaco la richiama¹¹⁹⁵ in una sua epistola scritta al fratello Flaviano:

Symm., *Ep.* II,13: " *Cum civile et bellicas laudes domini nostri Theodosii styli honore percurrerem*".

Il *praefectus urbi Romae* tesse le lodi di Teodosio (si noti il riferimento specifico all'autore effettivo di CTh.4.4.2) ed esalta quella che sembra essere la legge indirizzata a Proculo: "Verum haec recens sanctio de fideicommissis, et codicillorum commodis ab optimo principe in aeternum repudiatur".

Come ritiene Voci¹¹⁹⁶, visto che Simmaco ricorda la legge di cui stiamo discutendo, ciò dovrebbe essere la riprova che essa sia stata recepita anche in Occidente o quanto meno nota agli ambienti di quelle regioni. Di recente, anche la Fagnoli ha reputato che simile episodio dovrebbe indurci a ritenere che „probabilmente“ la legge fosse efficace anche in Occidente.

¹¹⁹⁴ La norma dispone che un lascito all'imperatore poteva essere disposto legittimamente soltanto per testamento, scritto od orale che fosse, e non mediante codicilli, essendo l'uso di questi ultimi ammesso tra privati (*sit ille usus inter privatos ratus*). Il divieto dei secondi, dice Voci, è disposto in quanto più facilmente falsificabili. Secondo l'autore, poi, l'*occasio* di CTh.4.4.2 dovette essere spontanea e non provocata da una *suggestio* di Proculo, in quanto si afferma che "nessun funzionario fa certe domande", cfr. P. Voci, *Note cit.*, p.302. L'aspetto della *occasio legis*, ai nostri fini, potrebbe rilevare per quanto si vede di seguito, intorno cioè ad una molto probabile conoscenza che della norma si ebbe in Occidente, quindi nel senso che l'imperatore avrebbe preso l'iniziativa di emanare una siffatta *lex*, diramandola in entrambe le *partes imperii*. Oltre a stabilire un rigido formalismo, la legge disciplinava anche l'ipotesi per cui, durante un processo, sorgesse contestazione circa l'efficacia probatoria di un documento. Laddove, dunque, si intendesse percorrere la via diretta a discutere il valore di un documento, chi intendeva fare ciò, aveva a disposizione due strade: o attraverso un procedura civile oppure per mezzo di un procedimento di natura criminale. Qualunque fosse stata la scelta, si trattava pur sempre di un giudizio incidentale indipendente dalla causa principale e l'*onus probandi* era da porre in capo a colui che esperiva il suddetto procedimento, cfr. G. G. Archi, *La prova nel diritto del Basso-Impero*, in *Jura*, 12, 1961, p.13; ID., "Civiliter vel criminaliter agitur" in tema di falso documentale, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, 1, Milano 1947, p.46 (= in *Scritti di diritto romano*, III, *Studi di diritto penale. Studi di diritto postclassico e giustiniano*, Milano 1981), p.1654; E. Levy, "Exceptio non numeratae pecuniae". *La loi de 215: une révolution dans le droit de la preuve?*, in *Jura*, 36, 1985, p.113 nt.21. Parte della dottrina, inoltre, ritiene che CTh.4.4.2 affermerebbe, ancora in età postclassica, l'esistenza di due forme distinte di testamento, cioè scritto e orale, cfr. E. Albertario, *Civiliter. Nota esegetica*, in *Studi di diritto romano. Saggi critici e studi vari*, Milano 1953, p.197 nt.3 e G. G. Archi, "Testamentum civile, testamentum praetorium", in *Studi in memoria di Paoli*, Firenze 1956, p.28. Su questa legge cfr. anche J. Gaudemet, *La transmission de constitutions relatives au droit successoral au Bas-Empire et dans les royaumes barbares*, in *RIDA*, 7, 1960, p.431.

¹¹⁹⁵ Circa la conoscenza che Simmaco aveva della legge teodosiana, cfr. A. Steinwenter, *Die Briefe des Qu.Aur.Symmachus als Rechtsquelle*, in *ZSS*, 74, 1957, p.11. Altri autori, al contrario, non mettono in rapporto le due norme, cfr. R. Bonini, *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano 1990, pp.112 e ss. e p161.

¹¹⁹⁶ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.347.

La prossima testimonianza nasce dal confronto tra due costituzioni imperiali di Teodosio e relative alla lotta intrapresa da questo imperatore contro il paganesimo. Si tratta di CTh.16.10.10 e di CTh.16.10.11¹¹⁹⁷:

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. AD ALBINUM (RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Nemo se hostiis polluat, nemo insontem victimam caedat, nemo delubra adeat, templa perlustret et mortali opere formata simulacra suspiciat, ne divinis adque humanis sanctionibus reus fiat. Iudices quoque haec forma contineat, ut, si quis profano ritui deditus templum uspiam vel in itinere vel in urbe adoraturus intraverit, quindecim pondo auri ipse protinus inferre cogatur nec non officium eius parem summam simili maturitate dissolvat, si non et obstiterit iudici et confestim publica adtestatione rettulerit. Consulares senas, officia eorum simili modo, correctores et praesides quaternas, apparitiones illorum similem normam aequali sorte dissolvant.* DAT. VI KAL. MART. MED(IOLANO) TATIANO ET SYMMACHO CONSS.

IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. EVAGRIO P(RAE)F(ECTO) AUGUSTALI ET ROMANO COM(ITI) AEG(YPTI). *Nulli sacrificandi tribuatur potestas, nemo templa circumeat, nemo delubra suspiciat. Interclusos sibi nostrae legis obstaculo profanos aditus recognoscant adeo, ut, si qui vel de diis aliquid contra vetitum sacrisque molietur, nullis exuendum se indulgentiis recognoscat. Iudex quoque si quis tempore administrationis suae fretus privilegio potestatis polluta loca sacrilegus temerator intraverit, quindecim auri pondo, officium vero eius, nisi collatis viribus obviarit, parem summam aerario nostro inferre cogatur.* DAT. XVI KAL. IUL. AQUIL(EIAE) TATIANO ET SYMMACHO CONSS.

La prima costituzione risulta *data* a Milano il 24 febbraio 391 ed è indirizzata ad Albino, che dovrebbe essere stato *praefectus Urbi Romae*¹¹⁹⁸, mentre la seconda, concessa ad Aquileia, a breve distanza dalla prima, il 16 giugno 391, è rivolta al prefetto augustale d'Egitto, Evagrio.

Con questi due provvedimenti normativi ci troviamo di fronte a un caso abbastanza noto in tema di presunto dualismo legislativo, dal momento che, come afferma Voci¹¹⁹⁹, si tratta di due costituzioni che hanno identica sostanza, ma forma diversa. Tuttavia, a ben guardare, una differenza fra i testi in questione può essere ravvisata nell'assenza in CTh.16.10.11 della chiusa finale presente, invece, in CTh.16.10.10, nella parte in cui vengono menzionati i *consularaes, correctores* e *praesides*. Per Gaudemet, questa mancanza fu dovuta all'intervento dei compilatori e pertanto non assume un valore determinante nell'economia dell'interpretazione del brano¹²⁰⁰. Un'altra differenza può, ancora, ravvisarsi nel fatto che in CTh.16.10.11 l'imperatore sancisce che le pratiche pagane erano vietate, quantunque si fosse tentato di ottenere un rescritto di favore imperiale¹²⁰¹ (*nullis exuendum se indulgentiis recognoscat*).

Pertanto, se vogliamo essere precisi, le due fonti non sono proprio identiche, a meno che, con Voci, non si voglia cogliere la *ratio* che è uguale.

Vediamo, adesso, quegli aspetti che più da vicino toccano il nostro tema. Innanzitutto, in dottrina è invalsa l'ipotesi che entrambe le misure antipagane siano da attribuire a Teodosio che, al tempo, si trovava in Occidente venuto in soccorso del giovane Valentiniano II. Tuttavia, però, anche se oggi questa conclusione sembra essere assurta a certezza, non può non segnalarsi che per quanto riguarda in particolare CTh.16.10.10, la letteratura ha ravvisato

¹¹⁹⁷ Volendo contestualizzare nel tempo, i due *exempla* rappresentano un segnale evidente della lotta antipagana intrapresa da Teodosio I in epoca successiva all'editto di Tessalonica (CTh.16.1.2) che aveva indicato la religione cattolica quale unica religione ammessa nell'impero.

¹¹⁹⁸ E non prefetto del pretorio, cfr. J. Gaudemet, *La condamnation des pratiques paiennes en 391*, in *Epektasis. Mélanges patristiques offerts au cardinal Jean Daniélou*, 1972, p.598; P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.348 nt.242.

¹¹⁹⁹ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.348.

¹²⁰⁰ J. Gaudemet, *La condamnation cit.*, p.599 nt.22.

¹²⁰¹ G. Nocera, *Cuius regio cit.*, p.317 nt.25.

la necessità di specificare che legge non possa essere di Valentiniano II. Questa esigenza di precisazione, quindi, può essere indice della persistenza di dubbi relativi allo stato delle fonti ovvero alla veridicità delle notizie trasmesse: in ogni caso, in aderenza all'opinione dominante e per l'autorevolezza degli studiosi che l'hanno espressa, seguiamo la ricostruzione che rivendica la paternità teodosiana della legge, ma con la consapevolezza che essa possa essere smentita¹²⁰². Se infatti un qualche ruolo, sia pure subordinato, possa aver avuto il giovane Valentiniano II o comunque la sua cancelleria, a questo punto, non è da escludere anche l'ipotesi che la legge sia stata concertata dai due Augusti¹²⁰³.

Tornando, quindi, all'impostazione tradizionale del problema, Gaudemet, partendo dall'assunto che Teodosio esprimeva una maggior autorevolezza rispetto al collega, a tal punto da poter legiferare per tutto l'impero, arriva a ritenere che questa unità normativa era soltanto apparente, essendo il dualismo legislativo-amministrativo ormai una realtà di fatto assodata e di ciò una riprova si troverebbe proprio nel rapporto tra CTh.16.10.10 e 11.

Afferma, infatti, lo studioso francese che, per risolvere un identico problema, Teodosio emanò due costituzioni imperiali dal medesimo oggetto, ma diverse perché indirizzate da luoghi diversi, in tempi diversi e soprattutto a funzionari collocanti in due zone appartenenti ciascuna alla *pars Occidentis* e *Orientis*.

Pertanto, per Gaudemet, seguito negli stessi termini anche da Cervenca¹²⁰⁴, il dualismo sarebbe provato proprio da questo modo di agire.

A ben guardare, però, una prima e immediata obiezione che potrebbe muoversi a questa ricostruzione sarebbe quella secondo la quale i compilatori avrebbero inserito nel Codice due esemplari del medesimo testo diffuso in tutto l'impero, ipotesi questa che potrebbe essere avallata sia dalla somiglianza delle espressioni usate nei testi sia dal fatto che, come dice Cervenca, l'imperatore con le due leggi mostrò così „l'intenzione di stabilire un divieto con efficacia generale“, evincibile dall'iterazione del pronome *Nemo* in CTh.16.10.10 e *Nulli* in CTh.16.10.11.

Una simile congettura, però, si scontra con l'evidenza delle diverse località di *datio* indicate nelle *subscriptions* delle leggi, in quanto ritroviamo Milano per CTh.16.10.10 e Aquileia per CTh.16.10.11.

Tuttavia, a quest'ultima eccezione se ne potrebbe muovere una di riflesso, che per quanto non sia così cogente come altre, in astratto potrebbe anche essere presa in considerazione. Infatti, come ben sappiamo, lo stato delle *subscriptions* imperiali del Teodosiano è lacunoso e le leggi in origine avrebbero dovuto indicare tre dati: *datio*, *acceptio* e *propositio*, mentre noi oggi ritroviamo quasi esclusivamente soltanto la *datio*.

¹²⁰² Sul punto dobbiamo soffermarci. Se Gaudemet, senza ombra di dubbio, sostiene che "cette attribution ne saurait être mise en question" (cfr. *La condemnation cit.*, p.598 e anche il suo *Le partage cit.*, p.351), tuttavia si ricorda che il Gotofredo, forte della destinazione di CTh.16.10.10 ad un funzionario occidentale, pensava che la costituzione potesse essere attribuita a Valentiniano II, seppur sotto l'ispirazione di Teodosio, cfr. *La condemnation cit.*, p.598 nt.10. In qualche modo vicina alla tesi del Gotofredo si presenta la posizione di Mommsen, il quale parla della presenza a Milano di Valentiniano II accanto a Teodosio I, cfr. T. Mommsen, *Prolegomena ad CTh.*, I, pp.CCLXVIII-CCLXX. De Giovanni attribuisce, sia pure sul piano formale, la costituzione ad entrambi gli Augusti, sia pur riportandola in realtà al solo Teodosio I, così aderendo alla tesi di Gaudemet, cfr. L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.139 ed ivi nt.79. A Teodosio la riporta anche T. Honoré, *Law in the crisis of the empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*. Oxford 1998, p.70.

¹²⁰³ Che quanto meno l'ispirazione del provvedimento rimonti a Teodosio non sembrano esserci dubbi, sol che si pensi all'influenza del vescovo Ambrogio su di lui o allo stile delle sue costituzioni così come all'ideologia religiosa che le pervade. Tuttavia si segnala la corretta osservazione di Corsaro che, peraltro, denomina "editto" CTh.16.10.10, il quale nota che ancora il 24 febbraio del 391 Teodosio I non era imperatore della *pars Occidentis*, ma lo sarebbe diventato dopo la morte di Valentiniano II avvenuta il 15 maggio del 392, cfr. F. Corsaro, *L'autore del De mortibus boum, Paolino da Nola e la politica religiosa di Teodosio*, in *Orpheus. Rivista di umanità classica e cristiana*, XXII,1-2, 1975, p.13 ed ivi nt.49

¹²⁰⁴ G. Cervenca, *Il Dominato*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, a cura di M. Talamanca, Milano 1989, p.598.

Se assumiamo, dunque, questa chiave di lettura, potrebbe darsi che anche le fonti che stiamo considerando risentano di ciò. Con questo si vuol dire, per esempio, che le date, peraltro vicine, delle due leggi (16 febbraio e 16 giugno entrambe del 391 d.C.) potrebbero suggerire anche un riferimento alla *propositio* (venuta a cadere nelle vicende della tradizione manoscritta oppure omessa dai compilatori) di due esemplari del medesimo testo normativo. Lo stesso Gaudemet, d'altronde, di fronte ai due destinatari dalle competenze limitate, ammette che un testo normativo così importante abbia potuto avere altri invii, in Occidente come in Oriente, quindi, indirettamente, confermando l'ipotesi che si tratti appunto di più esemplari di una medesima legge¹²⁰⁵. Così facendo, Teodosio I avrebbe realmente legiferato per tutto l'impero¹²⁰⁶ e verrebbe a cadere anche la stessa idea di un dualismo legislativo.

Oltre a queste interpretazioni, le due *constitutiones* potrebbero, invece, dar adito ad una diversa valutazione. Considerando, infatti, che i commissari di Teodosio II, in sede di redazione del secondo *Codex* nel 435 d.C, ricevettero l'ordine di „intervenire sui testi delle costituzioni“¹²⁰⁷ per eliminare „la vuota abbondanza verbale“, non è da escludere che CTh.16.10.10 e 11, ridotte così all'enunciazione di un principio dispositivo generale, contenessero in origine ulteriori riferimenti, utili oggi per conoscere il campo di applicazione. Ciò, per esempio, si può immaginare soprattutto con riguardo a CTh.16.10.11, indirizzata al prefetto d'Egitto, in quanto in quella terra si erano avute delle ribellioni da parte di pagani a tal punto da indurre Teofilo, vescovo di Alessandria, ad informare l'imperatore¹²⁰⁸. Non è da escludere, in definitiva, che le due leggi abbiano avuto motivazioni del tutto particolari e contingenti, come sembra scorgere parte della dottrina¹²⁰⁹, di cui però non è rimasta traccia.

A queste due leggi fece seguito successivamente un'altra misura di più ampio respiro, vale a dire CTh.16.10.12 del 8 novembre 392, che la Fagnoli indica come il cosiddetto l'editto di Costantinopoli¹²¹⁰ e che trattiamo in questa sede, a causa della contiguità logica e cronologica con le precedenti due *leges*:

IMPPP. THEOD(OSIUS), ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AAA. AD RUFINUM P(RAEFECTUM) P(RAETOR)IO. *Nullus omnino ex quolibet genere ordine hominum dignitatum vel in potestate positus vel honore perfunctus, sive potens sorte nascendi seu humilis genere condicione ortuna in nullo penitus loco, in nulla urbe sensu carentibus simulacris vel insontem victimam caedat vel secretiore piaculo larem igne, mero genium, penates odore veneratus accendat lumina, inponat tura, sarta suspendat. Quod si quispiam immolare hostiam sacrificaturus audebit aut spirantia exta consulere, ad exemplum maiestatis reus licita cunctis accusatione delatus excipiat sententiam competentem, etiamsi nihil contra salutem principum aut de salute quaesierit. Sufficit enim ad criminis molem naturae ipsius leges velle rescindere, illicita perscrutari, occulta recludere, interdita temptare, finem quaerere salutis alienae, spem alieni interitus polliceri. Si quis vero mortali opere facta et aevum passura simulacra inposito ture venerabitur ac ridiculo exemplo, metuens subito quae ipse simulaverit, vel redimita vittis arbore vel erecta effossis ara cespitibus, vanas imagines, humiliore licet muneris praemio, tamen plena religionis iniuria honorare*

¹²⁰⁵ J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.351 ed ivi nt.5.

¹²⁰⁶ Come, d'altronde, ritiene anche Wagner, che parla di "ein Verbot mit allgemeiner Wirkung für das ganze Reich", cfr. H. Wagner, *rec. a Lineamenti di storia del diritto romano*, AA.VV., a cura di M. Talamanca, Milano 1989, in ZSS, 108, 1991, p.429.

¹²⁰⁷ O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.436.

¹²⁰⁸ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.139. Lo scrittore Zosimo ci racconta dell'indole particolarmente avversa ai pagani di Teofilo. Ad Alessandria, peraltro, Teodosio aveva ordinato la distruzione del Serapeo, cfr. Zosimo, *Storia Nuova*, a cura di F. Conca, Milano 1977, p.284 nt.5.

¹²⁰⁹ La natura particolare di CTh.16.10.10 e 11 viene rilevata in contrapposizione al provvedimento normativo che a distanza di poco più di un anno Teodosio I avrebbe preso e di cui si parlerà a breve. F. Corsaro, *L'autore cit.*, p.13; O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.405.

¹²¹⁰ I. Fagnoli, *Sulla "caduta senza rumore" delle Olimpiadi classiche*, in *RIDA*, 50, 2003, p.145. Data l'importanza di questo editto si segnala la copiosa, ma parziale bibliografia in argomento, rinviandosi appunto alle indicazioni contenute in questo contributo della Fagnoli.

temptaverit, is utpote violatae religionis reus ea domo seu possessione multabitur, in qua eum gentilicia constiterit superstitione famulatum. namque omnia loca, quae turis constiterit vapore fumasse, si tamen ea in iure fuisse turificantium probabuntur, fisco nostro adsocianda censemus. Sin vero in templis fanisve publicis aut in aedibus agrisve alienis tale quispiam sacrificandi genus exercere temptaverit, si ignorante domino usurpata constiterit, viginti quinque libras auri multae nomine cogetur inferre, coniventem vero huic scelere par ac sacrificantem poena retinebit. Quod quidem ita per iudices ac defensores et curiales singularum urbium volumus custodiri, ut ilico per hos comperta in iudicium deferantur, per illos delata plectantur. Si quid autem ii tegendum gratia aut incuria praetermittendum esse crediderint, commotioni iudiciariae, subiacebunt; illi vero moniti si vindictam dissimulatione distulerint, triginta librarum auri dispendio multabuntur, officiis quoque eorum damno parilli subiugandis. DAT. VI ID. NOV. CONST(ANTINO)P(OLI) ARCAD(IO) A. II ET RUFINO CONSS.

Teodosio I emanò questa costituzione da Costantinopoli. Il testo mostra chiari segni della volontà imperiale di aver riguardo a tutto l'impero e nei confronti di tutti i sudditi, come è fatto evidente da espressioni del tipo *Nullus omnino ex quolibet genere ordine hominum dignitatum vel in potestate positus vel honore perfunctus, sive potens sorte nascendi seu humilis genere condicione ortuna* oppure *in nullo penitus loco, in nulla urbe* ovvero ancora *Quod quidem ita per iudices ac defensores et curiales singularum urbium volumus custodiri*.

Alla luce di ciò, infatti, anche gran parte della dottrina non ha dubbi nel ritenere questa legge una misura universale, che andava a completare il disegno teodosiano della lotta antipagana intrapresa con le altre due misure di cui abbiamo parlato prima¹²¹¹.

A questo punto, possiamo anche giungere alla conclusione di questo *iter* ricostruttivo. Le tre leggi di cui sinora abbiamo discorso si sono succedute nel tempo, affermando sempre lo stesso principio: ostacolare e reprimere le pratiche del vecchio culto romano. È cosa caratteristica del periodo tardoantico la pratica degli imperatori di reiterare nel corso degli anni a più riprese le medesime disposizioni al fine, come sostengono De Giovanni¹²¹² e La Fargnoli, di garantire nel miglior modo possibile l'applicazione delle leggi che, molto probabilmente, stentavano a trovare la giusta considerazione¹²¹³.

¹²¹¹ Tra gli altri affermano la natura universale della legge in parola F. Corsaro, *L'autore .cit.*, p.13; M. P. Baccari, *Gli apostati cit.*, p.571; I. Fargnoli, *Sulla "caduta senza rumore" cit.*, p.146; O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.405. A mostrarsi dubbioso circa il carattere *toto orbe* della legge, stante la spedizione fatta al prefetto del pretorio orientale è Gaudemet, *Le partage cit.*, p.352. Anche la Lizzi Testa, come visto, ritiene che CTh.16.10.12 probabilmente non ebbe diffusione in Occidente, cfr. R. Lizzi Testa, *Introduzione cit.*, p.262.

¹²¹² L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.150; I. Fargnoli, *Sulla caduta cit.*, p.144. A questo modo di vedere pare aderisca anche la Di Mauro Todini, la quale afferma che nel giugno del 391 Teodosio I si trovò ad *estendere* all'Egitto le misure già prese a Milano nel febbraio precedente, *rafforzandole* con la previsione ulteriore che non si sarebbe usata indulgenza verso coloro che le avessero disattese, cfr. A Di Mauro Todini, *A proposito di CTh.16.10.13*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, I, Milano 2007, pp.201-202 Anche qui ci troviamo di fronte all'affermazione del "ribadimento" di una misura, per di più molto simile, ma suggerisce anche qualche spunto e cioè che la studiosa, parlando di "estensione" della legge, potrebbe far pensare che Teodosio I si sia comportato come in altre ipotesi in cui a confrontarsi erano due imperatori, dove l'uno estendeva ai propri territori la legge dell'altro. In sostanza, possiamo immaginare anche che CTh.16.10.11 non sia una legge formalmente diversa, come ritiene Gaudemet, ma la stessa legge emanata a Milano e, successivamente, estesa all'Egitto: in conclusione un caso di applicazione di legge nata per l'Occidente ed applicata ad un territorio dell'Oriente.

¹²¹³ È necessario rendersi conto che lo Stato romano tardoantico, per quanto dotato di una capillare rete burocratica, non è paragonabile alla struttura di uno Stato moderno o, meglio ancora, contemporaneo. La mancanza di un sistema che veicolasse le informazioni in maniera rapida e di un efficace apparato di vigilanza avranno creato le condizioni perché l'applicazione delle norme dipendesse, molto spesso, dall'iniziativa o arbitrio delle autorità locali, deputate a far rispettare la legge. Questo stato di fatto, dunque, avrà portato a situazioni diametralmente opposte: da un lato blandizie, dall'altro estremo vigore, cfr. P. De Labriolle, *La distruzione del paganesimo*, in *Storia della chiesa. Dalla morte di Teodosio all'avvento di san Gregorio Magno (395-590)*, IV, di P. De Labriolle, G. Bardy, L. Bréhier, G. De Plinval, Milano 1995, p.25. Questa incertezza, per esempio, sembra emergere da una precisa fonte normativa, allorché in tema di distruzioni dei templi, l'imperatore si domanda se residuassero ancora strutture integre. Facciamo riferimento ai CTh.16.10.25 del 14 novembre 435:" IMPP.

Infine, un'ultima fattispecie da affrontare riguarda il diritto di rappresentazione alla luce di CTh.5.1.4 del 25 febbraio 389 di Valentiniano II:

IMPPP. Valentinianus, Theodosius et Arcadius aaa. Constantiano pf. p. Galliarum. *Si defunctus cuiuscumque* sexus aut numeri reliquerit filios et ex filia defuncta cuiuscumque sexus aut numeri nepotes, eius partis, quam defuncti filia, superstes patri, inter fratres suos fuisset habitura, duas partes consequantur nepotes ex eadem filia, tertia pars fratribus sororibusve eius, quae defuncta est, id est filiis filiabusque eius, de cuius bonis agitur, avunculis scilicet sive materteris eorum, quorum commodo legem sancimus, accrescat. Quod si hic defunctus, de cuius bonis loquimur, habebit ex filia nepotes, et praeterea filios non habebit, sed qui praeferrari nepotibus possint, habebit agnatos, in quandam falcidiam et in dodrantem nepotes iure succedant. Haec eadem, quae de avi materni bonis constituimus, de aviae maternae sive etiam paternae simili aequitate sancimus; nisi forte avia elogia inurenda impiis nepotibus iusta semotis ratione monstraverit. Non solum autem, si intestatus avus aviave defecerit, haec nepotibus, quae sancimus, iura servamus, sed et si avus vel avia, quibus huiusmodi nepotes erant, testati obierint et praeterierint nepotes aut exheredaverint eosdem, et de iniusto avorum testamento, et si quae filiae poterant vel de re vel de lite competere actiones nepotibus deferimus, secundum iustum nostrae legis modum, quae de parentum inofficiosi testamentis competunt filiis.* Dat. v. kal. mart. Mediolano, Timasio et Promoto coss.

A questo provvedimento in materia successoria fa riscontro una *lex* di Arcadio del 6 ottobre 396, CTh.5.1.5:

IMPPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. AURELIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Nepotes ex filia avis pro rata parte hac condicione succedant, qua et matres, si viverent, hereditatem patrum sibi cum fratribus vindicarent, scilicet ut mixtis matrum suarum dotibus avi hereditatem pro rata parte, quam lex divalis censuit, cum avunculis partiantur; nec amplius his quicquam de avitis facultatibus tribuatur, quam legis dudum latae sanctio comprehendit, scilicet detracta tertia partis eius, quae eorum matri, si dotem iungeret, debebatur. Si vero dotem matris miscere noluerint, maternis et paternis facultatibus oportet esse contentos, quos constat alienae iam familiae esse procreatos.*DAT. PRID. NON. OCTOB. CONSTANT(INO)P(OLI) ARCAD(IO) IV ET HONORIO III AA. CONSS.

Il testo di questa costituzione orientale menziona una *lex divalis* che, secondo Voci¹²¹⁴, è da identificare con la richiamata legge di Valentiniano II.

Dobbiamo ancora dire, però, che laddove il riferimento di Arcadio sia realmente inteso a individuare CTh.5.1.4, avremmo un'ulteriore considerazione da fare. Per quanto, infatti, a seguito della presenza predominante di Teodosio I in Occidente, Valentiniano II fosse stato relegato in Gallia, da dove legiferò indirizzando le proprie norme a funzionari locali, il richiamo fatto dalla successiva legge di Arcadio dimostrebbe ancora una volta che il giovane

THEOD(OSIUS) ET VAL(ENTINI)ANUS AA. ISIDORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Omnibus sceleratae mentis paganae execrandis hostiarum immolationibus damnandisque sacrificiis ceterisque antiquiorum sanctionum auctoritate prohibitis interdicimus cunctaque eorum fana templa delubra, si qua etiam nunc restant integra, praecepto magistratuum destrui conlocationeque venerandae Christianae religionis signi expiari praecipimus, scientibus universis, si quem huic legi aput competentem iudicem idoneis probationibus inluisse constiterit, eum morte esse multandum.* DAT. XVIII KAL. DEC. CONST(ANTINO)P(OLI) THEOD(OSIO) XV ET VAL(ENTINI)ANO IIII AA. CONSS. Come avremo modo di vedere più avanti con la legislazione di Onorio e Arcadio, pare che la distruzione dei templi pagani abbia interessato più le regioni orientali che quelle occidentali. In ogni caso, in questa sede, importa puntare l'attenzione sull'espressione usata da Teodosio II e cioè *si qua etiam nunc restant integra*, la quale esprime appunto il dubbio del legislatore intorno all'efficacia dell'azione repressiva condotta sul territorio, quindi ciò spiegherebbe un ulteriore, ennesimo intervento normativo. Questo fenomeno di ribadimento delle misure normative è, per esempio, preso in considerazione da Santalucia con riferimento alla legislazione criminale (in particolare quella relativa alla carcerazione preventiva) di epoca tardo imperiale, cfr. B. Santalucia, *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna 2013, pp.126-128.

¹²¹⁴ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, pp.346-347.

imperatore non aveva un campo d'azione limitato, così come vorrebbe suggerire Voci, ma che al contrario, come ogni componente il collegio imperiale, poteva dettare norme con riferimento a tutto l'impero.

Ancora, poi, consideriamo la stessa *interpretatio* di CTh.5.1.5 che fa riferimento ad una *lex superior*, qualificandola *similis*, ancorché *amplius habet*:

Haec lex similis est superiori: sed hoc amplius habet, quod dotem pro filia in generum factam, vel quicquid ipsa filia accepit tempore nuptiarum, post mortem avunculi recipien nepotes confundere iubet, ita ut de dote in hereditatem recipi duas partes de eo, quod mater eorum erat habitura, recipiant: aut, si noluerint confundere nepotes, sint acceptis tempore nuptiarum rebus vel sola dote contenti.

L'inciso contenuto nell'*interpretatio* relativo alle parole *amplius habet* potrebbe essere indicativo ed utile per affrontare altri casi analoghi in tema di rapporti legislativi; come si sa e come può vedersi nella rassegna contenuta in queste pagine, in molti casi la letteratura ha parlato di identità ovvero, per usare un termine "vociano", di imitazione, spesso dando l'impressione che gli autori non si siano abbastanza soffermati sull'esame del testo e, pertanto, arrivando alla conclusione che due *leges* fossero identiche. In effetti occorre attentamente ponderare i contenuti normativi, in quanto, come lascia intendere la "nota esplicativa" di CTh.5.1.5, non è raro che una *lex generalis* emanata in una parte dell'impero potesse mantenere sì la stessa *ratio*, prevedendo, però, delle aggiunte.

Concludiamo questa rassegna con una testimonianza in materia di privilegi degli *scriniarii* imperiali, ovvero coloro che erano adibiti agli *scrinia*, attraverso l'esame di CTh.6.26.5 emanata da Valentiniano II l'8 novembre 389:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. CONSTANTIO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). *In sacris scriniis militantes ordinarii iudices a salutatione non arceant, etiam inviti in consessum accipiant; scituris vel principe vel cornicul(ario) vel capitibus (officii ternas libras auri ex suis facultatibus) eruendas, si consistorium nostr(um) saepe ingredientibus secretarii iudicum n(on) patuerit ingressus aut reverentia non fu(erit) in salutatione delata aut sedendi cum iudice so(cie)tas denegata.* DAT.VI ID. NOV. TREVIRIS TIMASIO ET P[RO]MOTO VIRIS CLARISSIMIS CONSS.

La legge predetta viene presa in considerazione da una successiva *constitutio* di Arcadio, emanata a Costantinopoli il 14 febbraio del 396, CTh.6.26.7 :

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONORIUS AA. CAESARIO P(RAEFECTO) P(RAETORIO)O. *Privilegia, quae divae memoriae Iulianus in sacris scriniis militantibus tribuit, et illum honorem, quem augustae memoriae Val(entini)anus isdem detulit, confirmantes, scilicet ut ingrediendi sponte sine ullo nuntio secretarium iudicantem, considendi etiam iudicibus habeant potestatem, id etiam nostra moderatione decernimus, ut XX anni[s] in militia scriniorum memoriae epistularum libellorumque versatus consularis inter allectos dignitate cumulatus abscedat eumque honorem vel aput rectorem vel in coetu amplissimi senatus obtineat. Ita autem eos post militiam esse volumus otiosos, ut ab omni publica molestia habeantur immunes nec iniungendi quicquam quis in eos habeat potestatem.* DAT. XVI KAL. MART. CONST(ANTINO)P(OLI) ARCAD(IO) IIII ET HONORIO III AA. CONSS.

La costituzione di Arcadio mostra chiaramente di *confirmare* sia ciò che aveva disposto in precedenza Giuliano, sia quanto statuito da Valentiniano in materia di onori e appannaggi degli *scriniarii*. Il fulcro fondamentale per intendere il rapporto tra CTh.6.26.7 e le altre disposizioni richiamate nella norma medesima, vale a dire CTh.6.26.1 del 25 settembre 362

appartenente a Giuliano¹²¹⁵ e la predetta CTh.6.26.5 di Valentiniano II, risiede nell'uso che Arcadio fa del participio presente *confirmantes*, che, appunto secondo Voci¹²¹⁶, attesta la conferma, da parte della cancelleria imperiale d'Oriente, dei privilegi precedentemente stabiliti ed inoltre provvede a una estensione di contenuto e previsioni voluta proprio da Arcadio e che costituisce un *quid pluris* rispetto alla normativa pregressa (*id etiam nostra moderatione decernimus*).

Se, pertanto, "l'aggiunta" voluta da CTh.6.26.7 può costituire un aspetto in virtù del quale la cancelleria costantinopolitana nel 396 intendeva mettere del suo, una volta preso spunto, "imitato" (per usare la terminologia di Voci stesso) le precedenti disposizioni, così adattando una certa normativa a nuove esigenze, la nostra attenzione deve più che altro fermarsi su quel *confirmantes* di cui si parlava, limitiamoci alla sola costituzione di Valentiniano II.

Secondo lo studioso, CTh.6.26.5 era già vigente nei territori della *pars Orientis*, al momento della conferma del 396. Ciò che si vuol mettere in rilievo è il fatto che con quel participio presente, il figlio di Teodosio non dà il proprio assenso a che la norma di Valentiniano II *per la prima volta* potesse dispiegare la propria efficacia in Oriente, in quanto essa norma era ivi già operativa, innanzitutto in forza del fatto che, come in tutti gli altri casi, reca nell'*inscriptio* i nomi di tutti gli Augusti. Inoltre, così come già visto nell'esame della fattispecie precedente, se ce ne fosse bisogno, nonostante CTh.6.26.5 sia stata indirizzata da Valentiniano II al prefetto del pretorio delle Gallie, comunque, era conosciuta anche in Oriente, a dimostrazione del fatto che il giovane imperatore occidentale non "era costretto" a limitare l'esercizio del suo potere legislativo alla Gallia, dove era stato "relegato" da Teodosio I.

Ma c'è di più. Come visto, CTh.6.26.7 non conferma soltanto la legge di Valentiniano, ma anche la predetta CTh.6.26.1. Come sappiamo, il regno dell'imperatore che è passato alla storia con l'appellativo di Apostata, per quanto breve, fu un regno unico, nel senso che in quei pochi anni non si trovò a condividere il governo con un altro collega. Tale stato di fatto, come già sceverato ampiamente nelle premesse metodologiche al presente lavoro, non è privo di significato ai fini dello studio delle relazioni legislative tra due Augusti, in quanto le leggi generali di Giuliano, così come di ogni altro imperatore che abbia governato da solo, erano sicuramente efficaci in tutto l'impero¹²¹⁷ e, chiaramente, non essendoci un secondo Augusto, nessuno avrebbe dovuto confermare le predette disposizioni.

Ora, come è possibile inferire dai dati presenti in CTh.6.26.1, essa risulta indirizzata al prefetto del pretorio d'Oriente Secundo ed emanata ad Antiochia, quindi una legge orientale che viene successivamente confermata da CTh.6.26.7 di Arcadio, ugualmente orientale. Va da sé, pertanto (ed è perfettamente coerente con uno dei postulati di Gaudemet in merito al principio di cosiddetta "discendenza" di un filone orientale ed uno occidentale) che tra due leggi della medesima parte dell'impero non si poneva il problema dell'assenso prestato dall'imperatore perché la legge dispiegasse la propria operatività, in quanto essa era efficace di per se stessa. Pertanto, se assumiamo, come sembra evidente che sia, che Arcadio confermava tanto la legge di Giuliano (che, ribadiamo, era universalmente efficace) quanto quella di Valentiniano II, si deve arrivare, logicamente, alla conclusione che anche quest'ultima doveva essere efficace già da prima nei territori orientali, altrimenti, devesi supporre, la cancelleria orientale del 396 avrebbe dovuto specificare diversamente, mentre invece, fa un discorso unitario e lineare, senza diversificare le due ipotesi.

¹²¹⁵ IMP. IULIANUS A. AD SECUNDUM P(AEFFECTUM) P(RAETORI)O. *In rebus prima militia est, secundus in litterarum praesidiis pacis ornatus. Ideoque scriniorum nostrorum merita perpendentes secundum eis in privilegiis locum tribuimus, ut omnes, qui quindecim annis in scriniis laboraverunt memoriae ac dispositionibus epistularum ac libellorum, licet patre vel avo ceterisque maioribus curialibus orti ac prodi sint, tamen ab omni hac necessitate habeantur immunes nec ad curiam (dev)ocentur.* dat. vii kal. oct. antiochiae, acc. v id. nov. ...isis mamertino et nevitta v. c. cons.

¹²¹⁶ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.347.

¹²¹⁷ G. Cervencia, *Il Dominato cit.*, p.596.

Come, poi, si vedrà più avanti, anche Teodosio II il 16 marzo del 437 si troverà a confermare una legge di Valentiniano III del 24 marzo 432: si tratta del rapporto tra CTh.6.23.3 e CTh.6.23.4. Anche in questo caso, vedremo che l'Augusto d'Oriente utilizza il verbo *confirmamus*, per dare, appunto, "conferma" al contenuto di una legge occidentale che da Honoré viene ritenuta operativa già da prima nei territori d'Oriente¹²¹⁸.

6.9 Considerazioni finali sulla legislazione di questo periodo

Circa gli anni dal 379 al 395 d.C., come detto, abbiamo diviso l'esame della legislazione in due parti. Per quanto riguarda la prima fino al 386 d.C., abbiamo posto a confronto la produzione occidentale e quella orientale. Dallo studio dei contenuti è emerso che, come per gli altri periodi già considerati, le materie disciplinate con norme di respiro universale sono al solito quelle relative all'amministrazione burocratica in senso lato, esazione fiscale, *delatores*, problema dei *curiales* che cercavano di sottrarsi alla loro condizione di regime vincolistico. Possiamo dire che esiste una certa proporzione tra le disposizioni provenienti dalle diverse cancellerie.

Tuttavia, rispetto agli anni precedenti, si segnala una sorta di novità. Con Teodosio I, ancora Augusto della sola *pars Orientis*, si nota un innalzamento del tenore della produzione della sua cancelleria, in quanto proprio in questo periodo viene emanato un editto destinato a cambiare le sorti dei rapporti tra l'impero e la Chiesa; si tratta del famoso editto di Tessalonica del 380 d.C., restituitoci tanto dal Codice Teodosiano quanto da quello di Giustiniano. Inutile, in questa sede, insistere sulla portata universale di questo provvedimento, che sarebbe stato seguito da altre misure repressive nei confronti delle eresie, prima fra tutte, al solito, quella manichea. Con Teodosio, in sostanza, si inaugura una nuova stagione che avrebbe ridisegnato le linee delle questioni religiose.

Dall'esame, poi, delle fonti che testimoniano invii e trasmissioni di leggi da una parte all'altra dell'impero, salvo i casi controversi (come quello di CTh.9.27.3), abbiamo potuto appurare come altre leggi, in particolare quelle escerpate dal libro XII, abbiano potuto riguardare tutto l'impero. Ancora, poi, sono stati approfondite altre ipotesi di studio che già in dottrina avevano suscitato l'interesse verso l'individuazione di collegamenti e intese tra la cancelleria occidentale e quella orientale: in particolare, ricordiamo il rapporto tra CTh.16.7.1, CTh.16.7.2 e CTh.16.7.3 che vietavano agli apostati di testare. Ancora una volta, quindi, erano le problematiche relative alle correnti cristiane eterodosse che ponevano ai legislatori la necessità di intervenire su larga scala e, poichè, l'orientamento verso tali questioni era identico tanto a Occidente quanto a Oriente, non dovevano mancare le circostanze, perchè una norma emanata da un imperatore desse lo spunto per l'emissione di un'altra ad opera del collega. Un'altra testimonianza interessante che abbiamo considerato è poi quella che si basa sulla *Relatio* di Simmaco: da questa fonte risulta che anche il prefetto urbano di Roma poteva rivolgere proprie richieste agli imperatori d'Oriente, proprio perchè essi insieme con il collega occidentale costituivano un unico collegio imperiale.

La conclusione, dunque, cui si può giungere per gli anni sino al 386 d.C. è sempre nel senso dell'unità imperiale e di quella normativa in particolare, la quale ultima, addirittura può essere rafforzata dal fatto che la dottrina non ha individuato casi di presunto contrasto normativo. Ciò suscita un'osservazione importante: a meno di non voler supporre che molte fonti non ci sono pervenute o che si trovano in uno stato lacunoso, appare difficile credere al postulato del dualismo che vorrebbe individuare difformità già negli anni dei Valentinianidi e poi non ravvisarne in un'età successiva, in cui semmai si sarebbero dovute intensificare.

¹²¹⁸ T. Honoré, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998 p.131.

Siamo, poi, passati a verificare le fonti degli anni successivi all'uscita di scena di Graziano e alla presenza sempre più incisiva e preponderante di Teodosio I. Quest'ultimo, poi, si spostò ad Occidente da dove inviò leggi anche a funzionari orientali, come nel caso di CTh.11.16.18, rivolta al prefetto del pretorio d'Oriente. Dobbiamo ritenere che ciò fosse una circostanza eccezionale, che non metteva in discussione un regime dualista già consolidato? In effetti, non possiamo disconoscere che con Teodosio, protagonista degli anni occidentali, fonti di questo tipo sono numerose e, probabilmente, ciò poteva anche dipendere dalla posizione predominante dell'Augusto. Tuttavia, se osserviamo le stesse fonti da altro punto di vista, casi del genere dimostrano al contrario l'universalità del potere normativo imperiale. Poi, ancora, invii di leggi dall'Occidente all'Oriente non furono mica una prerogativa di Teodosio, ma, come visto per i Costantinidi e i Valentinianidi, si verificarono anche in altre epoche, senza che si tirino in ballo le stesse argomentazioni per spiegare il fenomeno. Ribadiamo ancora una volta che le leggi imperiali circolavano per tutto il territorio e in diverse copie, ma purtroppo noi oggi dobbiamo cercare di studiare queste dinamiche alla luce del materiale talvolta scarso che possediamo. Ancora, poi, l'esame del contenuto normativo ha dimostrato come non abbia proprio senso pensare che con Teodosio le norme ebbero diffusione in tutto l'impero, in quanto emanate da un imperatore dotato di grande carisma; l'indagine, al contrario, ha messo in evidenza che le leggi universali (come CTh.2.8.19) erano comunque tali per la loro portata intrinseca e non per fattori metagiuridici. Argomentazione, per certi versi, analoga può farsi per il ruolo di Valentiniano II che, si dice, fosse stato relegato in Gallia, dove avrebbe esercitato un'attività legislativa limitata a quei territori, visto che ormai quasi tutto l'Occidente era in mano a Teodosio I. Anche qui, possiamo vedere come si tratti di spiegazione infondata, in quanto abbiamo visto come una legge di Arcadio del 396, CTh.6.26.7, confermi proprio un'altra occidentale di Valentiniano II. Alla fine, le ragioni del dualismo non spiegano l'efficacia di una legge occidentale in Oriente. Infine, poi, Teodosio I avrà pure assunto un ruolo di primo piano, ma non dimentichiamo che il collegio imperiale era pur sempre formato da Valentiniano II in Occidente e da suo figlio Arcadio in Oriente: l'unità imperiale era pur sempre rispettata.

Infine, poi, ricordiamo come tra le testimonianze più controverse di questo periodo vi sia una coppia di leggi, CTh.16.10.10 e CTh.16.10.11, entrambe di Teodosio, ma indirizzate a funzionari appartenenti alle due diverse amministrazioni. Anche per queste fonti, la semplicistica giustificazione del dualismo si scontra con proposte alternative idonee a conformarsi a una visione propria dell'unità legislativa.

CAPITOLO VII
LA LEGISLAZIONE DI ONORIO E ARCADIO
(anni 395-401)

7.1 Le costituzioni occidentali

Iniziamo questa rassegna da una costituzione presa proprio dal libro primo del Codice, CTh.1.5.11 del 11 febbraio 398:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HON(ORIU)S AA. VINCENTIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Omnes, qui provincias regunt, reliqua sui temporis deposita administratione compellant; possessores vero, quos ad implendas necessitates nulla potest verecundia commovere, conventi intra annum trina vice, nisi omnes impleverint functiones, duplatum debitum per officium magnificentiae tuae impleant.* DAT. III ID. FEB. MED(IOLANO) HON(ORIO) A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS.

Quest'altra legge emanata a Milano si occupa di comunicare al prefetto del pretorio delle Gallie Vincenzo di prendere provvedimenti, laddove si fossero registrate lacune nell'espletamento delle mansioni, nei confronti di *omnes qui regunt provincias*, con evidente riferimento, quindi, agli ufficiali, governatori e funzionari subordinati chiamati a reggere le sorti delle provincie ricomprese nella prefettura del pretorio. Al di là delle evidenze testuali (*omnes*), dobbiamo osservare che la costituzione è ricompresa nel titolo V del libro I del Teodosiano che, appunto, contiene norme relative all'ufficio del prefetto del pretorio. Da questa collocazione possiamo arguire che la presente disposizione non possa leggersi quale misura particolare per la sola Gallia o per la sola *pars Occidentis*, in quanto è verosimile pensare che un provvedimento siffatto non possa intendersi come limitato a una zona soltanto e non riguardare piuttosto tutte le prefetture del pretorio. In ragione di ciò, pertanto, può anche dirsi che l'uso dell'espressione declinata alla seconda persona singolare, *per officium magnificentiae tuae*, possa essere indicativo del fatto che CTh.1.5.11 altro non fosse che una copia particolare, indirizzata a Vincenzo, di un provvedimento più generale spedito anche agli altri prefetti del pretorio.

Sempre in tema di amministrazione imperiale troviamo CTh.6.4.27 del 1 novembre 395:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. DEXTRO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). *Cunctos qu[aes]tores et praetores, qui in agris degunt, susce[ptum] et promissum munus pro notitia officii cen[sua]lis pro eorum dignitate, vel quod spontanea [volun]tate professi sunt, dare praecepimus.* DAT. KAL. N[OV]. BRIXIAE OLYBRIO ET PROBINO VIRIS CLARISSIMIS CONSS.

Il breve frammento è tratto da una legge di Onorio che disciplina l'attività di "questori e pretori", i quali vivono *in agris*. l'uso dell'aggettivo *cuncti* non può non farci pensare all'insieme di questi magistrati con riferimento a tutto l'impero.

Il libro successivo ci riporta a CTh.7.8.6 del 17 gennaio 400:

IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. VINCENTIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Cunctos iudices scire volumus a praetoriis ordinariorum iudicium his praesentibus abstinendum.* DAT. XVI KAL. FEB. MED(IOLANO) STILICHONE ET AURELIANO VV CC CONSS.

Questa lapidaria disposizione, di sicuro, è stata tratta da un complesso normativo più ampio e, come la precedente, risulta indirizzata a Vincenzio, prefetto del pretorio delle Gallie. La rilevanza di questo frammento, secondo Barbati, riposa sul fatto che essa opera una distinzione tra *iudices* e *iudices ordinarii*¹²¹⁹ e, al riguardo, statuisce sul cosiddetto *ius hospitale*, cioè il “diritto di acquartieramento delle *militiae* imperiali”, quindi vietando a tutti i giudici (*cunctos iudices*) di alloggiare nel *praetorium*, la residenza dei giudici ordinari, mentre questi ultimi erano presenti. Dovremmo convenire che la portata del precetto, sia pur espressa da un ridottissimo frammento, sia tale da intenderla universalmente e non limitata alla sola zona delle Gallie, in quanto non soltanto Onorio si rivolge a “tutti” i giudici, ma anche perché la costituzione è intestata ad entrambi gli Augusti.

Sempre in materia di *res militaris* osserviamo CTh.7.13.12 del 17 giugno 397:

IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. HYPERECHIO COM(ITI) R(ERUM) P(RIVATARUM). *Publica suasit utilitas iuniores in arma conscribere, ideoque ne patrimonium quidem nostrum a praestatione praesenti immune esse patimur. Igitur per omnes provincias, per quas res nostra distenditur, ex patrimonio sacro maturitate qua convenit praerberi volumus iuniores.* DAT. XV KAL. IUL. MEDIOLANO CAESARIO ET ATTICO VIRIS CLARISSIMIS CONSS.

Questa fonte si inquadra, come dice Giuffré¹²²⁰, in un contesto eccezionale, nel senso che, allorché lo richiedeva la *publica utilitas*¹²²¹, il patrimonio imperiale poteva essere chiamato, come in questo caso, a contribuire sotto forma di fornitura di reclute. L’aspetto rilevante di questa costituzione risiede nella menzione che il legislatore fa dell’espressione *per omnes provincias per quas res nostra distenditur*, ovvero “per tutte le province attraverso le quali si espandono le nostre proprietà¹²²²”: l’imperatore, pertanto, fa riferimento a “tutte le province”, senza che emerga la particolare collocazione geografica in questa o in quell’altra zona della *pars Occidentis*.

Di seguito troviamo CTh.8.8.6 del 15 giugno 395:

IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. AD PROVINCIALES ET AD PROCONSULES. *Ne per diversas provinciarum partes aut palatinus exactor accederet aut in(lustri)um virorum apparitor vagaretur vel militaris terror inferret formidinem, hac lege sancimus, ut omnis memoratis intentio ad provinciae rectorem sit, cum eo agant, illo insistente disponente adque agnoscente suo periculo rem peragendam compleant universa.* DAT. XVII KAL. IUL. MED(IOLANO) OLYBRIO ET PROBINO CONSS.

Questa costituzione emanata da Onorio a Milano già dalla sua *inscriptio* mostra i segnali di un’ampia porta, in quanto si rivolge “ai provinciali e ai proconsoli”. Il contenuto della legge, poi, corrobora questa ipotesi, in quanto si precisa che *per diversas provinciarum partes*, la competenza spetti al *rector provinciae*, affinché non si verificino sconfinamenti di competenza da parte di un *exactor* o un *apparitor*. Infine, la fonte si presenta interessante, dal momento che contiene l’ennesima menzione di *partes*, al plurale, che, nella fattispecie, non sta ad indicare grandi regioni, ma verosimilmente “porzioni” delle province. Pertanto, vediamo come questo termine potesse essere utilizzato anche per individuare territori talora piccoli.

Una costituzione degna di nota è CTh.11.20.3 del 5 ottobre 400 ovvero 405:

¹²¹⁹ S. Barbati, *I iudices ordinarii nell’ordinamento giudiziario tardoromano*, in *Jus*, 1, 2007, p.67 nt.1.

¹²²⁰ V. Giuffré, “*Iura*” e “*arma*”. *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli 1981, p.69 e ss.

¹²²¹ Su questo concetto si veda G. Longo, “*Utilitas publica*”, in *Labeo*, 18, 1972, p.52.

¹²²² Pharr traduce “property”, cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code*, Princeton 1952, p.172; “nostri possedimenti” in Giuffré, *Iura cit.*, p.70.

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. HADRIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Exigua quodammodo aedificiorum pensitatio nullum erga possessiones suas superindicti oneris pondus agnoscat. Per omnes autem civitates municipia vicos castella ex horreis balneis ergasteriis tabernis domibus cenaculis, salinis etiam omnibus praeter mancipum, quae populi Romani lavacris inserviunt, vel his, quae in memoratis locis sub pensionis locatione retinentur, nullius excepta persona unius anni, hoc est tertiae indictionis devotione congrua a locorum dominis pensio conferatur, excepta scilicet aeternabili urbe, quam ab huiusmodi munere reverentia propriae maiestatis excusat. Ea videlicet ratione servata, ut, si qui dominorum defuerit, vel a procuratoribus vel ab his qui haec loca sub conductione detentant, id quod praeceptum est inferatur dominorum rationibus inputandum, ea condicione servata, ut sciant tantum, quantum ipsi percipere consueverunt, omni maturitate oportere conferre.* DAT. III NON. OCTOB. RAV(ENNAE) STILICHONE ET AURELIANO CONSS.

Per mezzo di questa legge Onorio stabilì l'introduzione di una contribuzione straordinaria¹²²³, una *pensitatio*¹²²⁴, a carico degli edifici urbani che di norma erano esenti da questo tipo di imposizioni fiscali, in quanto il carico tributario per lo più gravava sulle attività agricole¹²²⁵. Al di là del merito della questione, vediamo come il legislatore occidentale compia questa imposizione con un'enumerazione esplicita attraverso le parole *per omnes autem civitates municipia vicos castella*, ma prevedendo, precisa la Baccari, anche delle eccezioni come le saline che servono ai *lavacra* del *populus Romanus* e quella relativa alla *aeternabilis urbs*, vale a dire la città di Roma, che appunto da questo tipo di *munus* era da considerarsi esente per il proprio *status*. Poiché il legislatore guarda a due differenti contesti (tutte le *civitates* e tutti i *municipia*, da un lato, e l'antica e gloriosa capitale occidentale, dall'altro, per la quale si prevede un'eccezione rispetto all'imposizione), non sarebbe infondato ritenere che la medesima statuizione avesse un taglio universale, ma dall'interesse anche locale.

La costituzione seguente appare interessante per l'*inscriptio* e si tratta di CTh.11.17.3 del 21 marzo 401:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. P(RAEFECTIS) P(RAETORI)O ET COM(ITI) S(ACRARUM) L(ARGITIONUM). *Equos canonicos militares dioeceseos Africanae secundum subiectam notitiam singularum provinciarum ex praesenti duodecima indictione iussimus adaerari, in tribuendis viris clarissimis comitibus stabuli sportulis in binis solidis pro singulis equis servari consuetudinem decernentes. Quam formam quodannis observari praecipimus, ut secundum postulationem Gaudenti viri clarissimi comitis Afric(ae) devotissimo militi septeni solidi pro equis singulis tribuantur.* DAT. XII KAL. APRIL. MED(IOLANO) VINCENTIO ET FRAVITO CONSS.

Come si accennava, il presente testo si segnala per la sua *inscriptio* singolare, sintomo e conferma dell'intuizione di Gaudemet, secondo il quale una costituzione imperiale poteva essere inviata a diversi destinatari¹²²⁶. Infatti CTh.11.17.3, nell'esemplare restituitoci dal Codice Teodosiano, appare rivolto ai *prefetti del pretorio* e al *comes sacrarum largitionum*. Per quanto riguarda poi i primi destinatari del provvedimento e cioè appunto gli alti titolari delle prefetture, questi non sono individuati in ragione di un preciso apparato amministrativo (che,

¹²²³ M. P. Baccari, M. P. Baccari, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino, 1996, p.cit., pp.144-145.

¹²²⁴ Il termine in questione, proprio della lingua latina tarda, assume il significato generico di pagamento e, nello specifico, anche quello di tributo, imposta, cfr. J.Reszzyński, *Impendere, Impensa, Impendium. Sulla terminologia delle spese in diritto romano*, in *SDHI*, LV, 1989, p.196.

¹²²⁵ F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, p.436 nt.132, dove, però, la legge è attribuita a Teodosio.

¹²²⁶ J. Gaudemet, *La formation du droit séculier et du droit et l'Église aux I^{ve} et V^e siècles*, Paris 1979, p.13.

nella fattispecie, dovrebbe essere quello occidentale, visto che la legge è emanata a Milano), ma sono indicati genericamente come sembra ben intendere Delmaire¹²²⁷.

Venendo al contenuto, poi, la norma si occupa di aderenza e, in particolar modo, della conversione del pagamento fiscale da cavalli militari (*equi canonici militares*) a denaro. Il testo, poi, sembra far riferimento a una situazione che si è verificata in Africa (ovvero, come nota Mazzarino¹²²⁸, una *postulatio* scritta dal *comes Africae* per l'aderazione dei cavalli), prendendo spunto da essa per dettare una regola (*forma*) che, secondo Pharr, è di tipo generale¹²²⁹. In ragione, quindi, della formulazione della legge, ben può accordarsi il suo significato e il suo senso con l'ampia destinazione che la stessa riceve dall'imperatore.

Si passi a considerare un altro testo in materia di curiali, CTh.12.1.156 del 21 dicembre 397:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. FLORENTINO P(RAEFECTO) U(RBI). POST ALIA: *Omnes ordines collegia centuriones ac si qui...cuiusque muneribus vel officiis, ubicumque sunt corporati, ita generaliter inligentur, ut testimoniales inpetratas sciant sibi nihil honoris privilegii excusationisve conferre.* ET CETERA. DAT. XII KAL. IAN. MED(IOLANO) CAESARIO ET ATTICO CONSS.

Com'è possibile inferire dall'esordio e dalla fine di questo brano, esso è escerpito da un contesto normativo più ampio. Il contenuto riguarda ancora una volta i vincoli a cui erano soggetti gli appartenenti a determinate realtà associative. In questo caso il legislatore fa riferimento a "tutti gli ordini, collegi e centurioni...ovunque (*ubicumque*) siano costituiti in un *corpus*", affinché sappiano che non potevano ottenere privilegi e favori, evidentemente allo scopo di sottrarsi ai propri *munera*. Il testo presenta degli evidenti caratteri di universalità.

Alla stessa *ratio* possiamo ricondurre la successiva fonte estratta sempre dal libro dodicesimo, CTh.12.19.1 del 29 giugno 400:

IMPP. ARC(ADIUS) ET HON(ORIUS) AA. VINCENTIO P(RAEFECTO) P(RAETORIO) GALL(IARUM). *Destitutae ministeriis civitates splendorem, quo pridem nituerant, amiserunt: plurimi siquidem collegiati cultum urbium deserentes agrestem vitam secuti in secreta sese et devia contulerunt. Sed talia ingenia huiusmodi auctoritate destruimus, ut, ubicumque terrarum repperit fuerint, ad officia sua sine ullius nisu exceptionis revocentur. De eorum vero filiis, qui tamen intra hos proxime quadraginta annos docebuntur fuisse suscepti, haec forma servabitur, ut inter civitatem et eos, quorum inquilinas vel colonas vel ancillas duxerint, dividantur, ita ut in ulteriorem gradum missa successio nullam calumniam perhorrescat.* ET CETERA. DAT. III KAL. IUL. MED(IOLANO) STILICHONE ET AURELIANO VV. CC. CONSS.

La legge risulta concessa a Milano e, ancora una volta, destinata al prefetto del pretorio delle Gallie, Vincenzo. Essa si inserisce nel quadro delle difficili condizioni socio-economiche che attanagliavano la vita non solo delle singole persone in quanto tali, ma anche dei cosiddetti "corporati", da intendersi come coloro i quali appartenevano ad associazioni professionali esercenti un servizio pubblico¹²³⁰ (come i già visti *navicularii*, *pistores* ed altri). Stante il regime vincolistico del tardo impero, se inizialmente le pastorie che riguardavano questi soggetti erano solo di natura patrimoniale, con il tempo divennero anche personali, limitando la loro libertà

¹²²⁷ R. Delmaire, *Largesses sacre et res privata. L'aerarium imperiale et son administration du IVe au VIe siècle*, Roma 1989, p.318.

¹²²⁸ S. Mazzarino, *Aspetti sociali del IV secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Milano 2002, p.123. Lo studioso, tuttavia, non accenna al carattere singolare dell'*inscriptio*.

¹²²⁹ C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.310.

¹²³⁰ O. Licandro, (F. Arcaria – O. Licandro), *Diritto romano I – Storia costituzionale di Roma*, Torino 2014, p.394.

di movimento nello spazio. Appunto, è a questo stato di fatto che fa riferimento Onorio con la sua costituzione allorché dispone che tali *collegiati*, i quali rifuggivano i loro *munera* nascondendosi, venissero ricercati *ubicumque terrarum repperi fuerint*, ovvero “ovunque fossero stati scoperti e trovati”, per essere, quindi, ricondotti ai propri doveri.

Di tale *lex generalis* occorre mettere in evidenza l'espressione *ubicumque terrarum*, la quale, con il significato che le assegna Pharr di “wherever in the world”¹²³¹, assurge a elemento tale da conferire alla norma stessa la portata così ampia che non può non essere in linea con la vastità del fenomeno della fuga dal regime suddetto.

L'ennesimo testo è offerto da CTh.15.1.34 del 24 marzo 396:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. CAESARIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Omnes provinciarum rectores litteris moneantur, ut sciant ordines adque incolas urbium singularum muros vel novos debere facere vel firmiter veteres renovare, scilicet hoc pacto impendiis ordinandis, ut adscriptio currat pro viribus singulorum, dein describantur pro aestimatione futuri operis territoria civium, ne plus poscatur aliquid quam necessitas imperaverit neve minus, ne instans impediatur effectus. Oportet namque per singula iuga certa quaeque distribui, ut par cunctis praebendorum sumptuum necessitas inponatur.* DAT. VIII KAL. APRIL. ARCAD(IO) IIII ET HONOR(IO) III AA. CONSS.

In questo caso il legislatore, indirizzando la costituzione al prefetto del pretorio Cesario, stabilisce che “tutti i *rectores provinciarum*” si attivassero, debitamente informati a mezzo *litteris*, al fine di sovrintendere alla realizzazione di mura cittadine nuove ovvero al rifacimento di vecchie. L'imperatore, riferendosi *omnibus*, non può non aver fatto riferimento appunto a tutti i *rectores* delle province dell'impero.

Proseguiamo questa rassegna di costituzioni provenienti dall'Occidente con altre che, emanate a partire dal 402 d.C, anno di associazione al soglio imperiale di Teodosio II, figlio di Arcadio, vedono anche il nuovo Augusto d'Oriente contitolare insieme con il padre del governo delle *partes Orientis* sino al 408.

Premettiamo una nota particolare e cioè che le fonti che andiamo adesso a considerare si situano nell'ambito dei due libri del Teodosiano che contengono il maggior numero di testimonianze normative proprie di tutto l'impero: il settimo e il sedicesimo libro.

Iniziamo con due fonti legate tra di loro, entrambe dell'aprile del 406 e destinate tutte e due *Provincialibus*. La prima è CTh.7.13.16 del 17 aprile 406:

IMPPP. ARCADIUS, HONORIUS ET THEODOSIUS AAA. PROVINCIALIBUS. *Contra hostiles impetus non solas iubemus personas considerari, sed vires, et licet ingenuos amore patriae credamus incitari, servos etiam huius auctoritate edicti exhortamur, ut quamprimum se bellicis sudoribus offerant, praemium libertatis, si apti ad militiam arma susceperint, pulveratici etiam nomine binos solidos accepturi: praecipue sane eorum servos, quos militia armata detentat, foederatorum nihilo minus et dediticiorum, quoniam ipsos quoque una cum dominis constat bella tractare.* DAT. XV KAL.MAI. RAV(ENNA) ARCADIO A. VI ET PROBO VIRO CLARISSIMO CONSS.

L'altra è CTh.7.13.17 del 19 aprile 406:

IMPPP. ARCADIUS, HONORIUS ET THEODOSIUS AAA. PROVINCIALIBUS. *Provinciales pro imminentibus necessitatibus omnes invitamus edicto, quos erigit ad militiam innata libertas. ingenui igitur, qui militiae obtentu arma capiunt amore pacis et patriae, sciant se denos solidos patris rebus de nostro percepturos aerario, quibus tamen ternos ex summa supra dicta iam nunc solidos praeberi*

¹²³¹ C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.383.

mandavimus, nam optimos futuros confidimus, quos virtus et utilitas publica necessitatibus obtulit.
DAT. XIII KAL. MAI. RAVENNA ARCADIO A. VI ET PROBO CONSS.

Con queste due *leges generales* la cancelleria d'occidente intese prendere provvedimenti in ordine al fenomeno delle invasioni da parte degli Ostrogoti di Radagaiso che erano avvenute tra la fine del 405 e gli inizi del 406 d.C.. Di fronte a questo pericolo per l'Italia, Stilicone, vero ispiratore delle due costituzioni imperiali, fece sì, per mezzo di CTh.7.13.16, che per la prima volta si ricorresse all'arruolamento degli schiavi, promettendo loro la ricompensa della libertà insieme con del denaro. Colpisce, infine, che il legislatore non prevedesse preclusione alcuna, nel senso che da tale iniziativa non erano esclusi né i federati¹²³² né i *dediticii*.¹²³³ Per quanto concerne invece la seconda, emanata appena qualche giorno dopo, essa doveva servire, come afferma Giuffrè, a non "scontentare" i liberi che altrimenti avrebbero avuto un trattamento peggiore rispetto ai *servi*.

Venendo ai profili che ci interessano, si può dire innanzitutto che le due costituzioni non solo si presentano di ampia portata¹²³⁴, in quanto entrambe destinate *Provincialibus*, senza che questi siano altrimenti definiti come in altri casi, ma anche per i testi così come sono formulati: in entrambi i casi, infatti, presentano un tono solenne e un invito "formulato in termini generali"¹²³⁵, reso evidente dall'espressione *amore patriae* di CTh.7.13.16 e *amore pacis et patriae* di CTh.7.13.17, dal fatto che entrambi i provvedimenti si definiscono *edicta* e, nel caso specifico di CTh.7.13.17, dal fatto che i *provinciales* (nel testo precettivo vero e proprio) vengano qualificati *omnes*.

Tradizionalmente la letteratura ritiene che queste due leggi fossero limitate alla *pars Occidentis*, in quanto ivi emanate ed anche perchè il problema delle invasioni barbariche, in quel torno di anni, riguardava fondamentalmente la sola Italia. Tuttavia, l'esame dei testi, unitamente ad alcune considerazioni, potrebbe indurre a fondare una diversa ipotesi, nel senso che le due costituzioni, quanto meno in linea di principio, avrebbero potuto avere efficacia normativa in tutto l'impero, per quanto l'*occasio legis* riguardasse precipuamente il solo Occidente.

Innanzitutto, ricordiamo che il pericolo dei barbari non era proprio di una sola *pars*, ma, al contrario, era un problema comune a tutto l'impero¹²³⁶. In considerazione di ciò, per quanto le due leggi in questione fossero motivate dalla necessità di difendere, in primo luogo, i territori occidentali, essendo comunque intestate anche all'imperatore d'Oriente, potrebbero aver avuto riguardo anche ai *provinciales* d'Oriente¹²³⁷, possibilmente interessati alle promesse di

¹²³² Marotta ricorda come tra i federati era possibile annoverare genti di varia stirpe barbarica come alani, goti ed anche gli unni che, come si sa, provenivano da est, cfr. V. Marotta, *Il potere imperiale dalla morte di Giuliano al crollo dell'Impero d'Occidente*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, XIX. *La crisi dell'impero. Accentramento e disgregazione*, Milano 2008, p.579.

¹²³³ Su questi eventi così come su queste due costituzioni abbiamo una cospicua bibliografia che va dal classico di S. Mazzarino, S. Mazzarino, *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio²*, Milano 1990, pp.19-201 al saggio di V. Giuffrè, "Iura" e "arma" cit., pp.114 e ss. La costituzione imperiale in questione è presa in considerazione anche dalla letteratura straniera come T. Burns, *Barbarians within the gates of Rome. A Study of Roman Military Policy and the Barbarians, ca.375-425 A.D.*,1994, p.321; T. Honoré, *Law in the crisis of empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998, p.228; K. Harper, *Slavery in the Late Roman World, AD 275-425*, Cambridge 2011, p.278; M. Maas, *The Cambridge Companion to the Age of Attila*, Cambridge 2015, p.133.

¹²³⁴ Honoré pensa che CTh.7.13.16 sia soltanto una pura misura amministrativa riferita alla sola *pars Occidentis*, cfr. T. Honoré, *The making of the Theodosian Code*, in *ZSS*,103,1986, p.177 ed ivi anche nt.84.

¹²³⁵ A. Barbero, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*. Bari 2006, p.151.

¹²³⁶ Secondo la tesi di Heather gli Unni avrebbero provocato lo spostamento verso Occidente non solo di Radagaiso, ma anche l'avanzata verso le Gallie dei Suebi e Vandali e Uldino verso la Tracia, cfr. P. Heather, *La caduta dell'Impero romano: una nuova storia*, Milano 2006.

¹²³⁷ A proposito di CTh.3.14.1 emanata da Valentiniano I e Valente il 28 maggio del 370 o 373 ed indirizzata ad *Theodosium, magistrum equitum*, Savan pone il problema della identificazione dei provinciali richiamati nel testo e ai quali non era data possibilità di stringere un *coniugium* con una donna barbara. Lo studioso, non potendo dare una

ricompensa in esse previste ed invogliati, come quelli dell'Occidente, anche dalla possibilità di fare carriera nell'esercito¹²³⁸.

Un'altro spunto di riflessione, poi, potrebbe aggiungere, argomentando per analogia con quanto verificatosi in occasione della battaglia di Adrianopoli del 9 agosto 378, allorché l'esercito romano subì una dolorosa sconfitta ad opera dei Goti durante il regno di Valente. Vero è che ci si trovava a fronteggiare un pericolo che riguardava esclusivamente la Tracia, ma per quel sentimento di unità imperiale, insieme con l'elemento dinastico, rappresentato dal fatto che in Occidente, a quel tempo, governava Graziano, quest'ultimo, su richiesta dello zio, Augusto d'Oriente, non esitò ad inviare un contingente militare occidentale al comando del generale Frigerido, seguito poi dalla partenza di Ricomere che dalla Gallia si diresse verso la Tracia¹²³⁹. Il pericolo costituito dai Goti, al di là di tutto, era anche un fattore di rischio per l'Occidente, altrimenti, non si spiegherebbero, come argomenta Barbero, certe manovre strategiche del generale Frigerido, il quale, trovandosi accampato in Illirico, ebbe a cuore che i Goti non travalicassero, ritrovandosi nei Balcani occidentali e, quindi, nei territori di Graziano¹²⁴⁰. In conclusione, quindi, anche per le leggi del 406 potrebbero farsi congetture analoghe, le quali non sarebbero da considerare del tutto peregrine, sol che si consideri che, in quegli anni, come afferma la Nemo-Pekelman, Stilicone era venuto in aiuto del governo orientale "dans sa guerre contre le Huns en Thrace et en Asie"¹²⁴¹.

risposta a tale quesito, suppone che la stessa abbia ricevuto un rimaneggiamento da parte dei compilatori teodosiani, i quali avrebbero tolto il superfluo, ma, in ogni caso, "the employment of this term (*provincialis*) is in itself a confirmation of the law's original limited sphere of application. The emphasis in the case of the unnamed provincials is on inclusiveness with regard to social rank and domicile". Quantunque non si metta in dubbio che i testi del Teodosiano siano stati sfrondata di parti non ritenute necessarie dai compilatori e ridotti, per questa via, all'essenziale, e pur riconoscendo che, a differenza di CTh.7.13.16 e 17 il termine *provincialis* risulta soltanto nel testo (*Nulli provincialium*), in quanto, come visto la legge ha la forma di un'epistola, non si comprende il motivo per cui una *lex generalis* non avrebbe potuto avere una destinazione ampia "ai provinciali" in quanto tali e senza specificazione geografica alcuna, visto, a maggior ragione, che quando gli imperatori intendevano rispondevano ad una richiesta, per esempio, proveniente dai provinciali d'Africa ovvero di altre zone, non mancavano di menzionare quell'indicazione, che, come si sa, campeggia in molte *inscriptions*. Oltre a ciò aggiungasi che, per quanto non si discuta della perdita di molti dati in origine presenti nei testi normativi raccolti nel Codice Teodosiano, l'eliminazione di una particolarità territoriale osterebbe al precetto di Teodosio II contenuto in CTh.1.1.6 del 435 con la quale diede l'ordine ai propri commissari di includere, oltre alle *leges generales*, anche *constitutiones vel in certis provinciis seu locis valere aut proponi iussae*. Cfr. H. S. Sivan, *Why not marry a barbarian? Marital frontiers in late antiquity (the example of CTh.3.14.1)*, in *Shifting frontiers in late antiquity*, edited by R. W. Mathisen and H. S. Sivan, Hampshire 1996, p.137; Non rispondente alle fonti, anche in considerazione del fatto che la *subscriptio* non ci informa della *datio*, è l'interpretazione di Amory, il quale ritiene che i provinciali in questione siano traci, cfr. P. Amory, *People and identity in Ostrogothic Italy, 489-554*, Cambridge 1997, p.25 nt.47. A questo riguardo, infatti, non si dimentichi che il destinatario di CTh.3.14.1 è Flavio Teodosio, padre del futuro Teodosio I e *magister militum* che nel 373 venne inviato in *Africa*, quindi nella *pars Occidentis*, cfr. M. McCormick, *Vittoria eterna. Sovranità trionfale nella tarda antichità, a Bisanzio e nell'Occidente altomedievale*, Cambridge 1986, p.319. Su CTh.3.14.1 da ultimo, ma senza indugiare sulla questione dell'origine dei provinciali, M. J. Garcia Garrido, *Nazionalismo e Romanismo nel diritto dei Visigoti. I principi della personalità e territorialità del diritto nel Regno Visigoto*, in *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità compresenza di diversi piani normativi*, Ravenna 2013, p.8. Per le costituzione indirizzate genericamente *ad provinciales* o *provincialibus*, cfr. G. I. Luzzatto, *Ricerche sull'applicazione delle costituzioni imperiali nelle provincie*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini pubblicati dalla R. Università di Pavia*, Milano 1946.

¹²³⁸ F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, p.465 ed ivi anche nt.91.

¹²³⁹ È lo storico Ammiano Marcellino ad informarci su queste vicende, cfr. Amm., XXXI,7,3-4: "hi numeri nondum experti quid cum desperatione rabies valeret indomita, trusus hostes ultra Haemi montis abscisos scopulos faucibus impegere praeruptis, ubi barbaros locis inclusos, nusquam reperientes exitum diuturna consumeret fames et opperirentur ipsi Frigeridum ducem, cum Pannonicis et transalpinis auxiliis adventantem, quem petito Valentis Gratianus ire disposuit in procinctum, laturum suppetias his qui ad ultimum vexabantur exitium. Post quem Richomerus a, domesticorum tunc comes, imperatu eiusdem Gratiani motus e Galliis, properavit ad Thracias [...]".

¹²⁴⁰ A. Barbero, *9 agosto 378. Il giorno dei barbari*, Bari 2012, p.142.

¹²⁴¹ C. Nemo-Pekelman, *Rome et le ses citoyens juifs (IV^e-V^e siècles)*, Paris 2010, pp.47-48.

Come si accennava, poi, il testo include due indicazioni foriere di spunti interessanti. Tanto CTh.7.13.16 quanto CTh.7.13.17 contengono e, di conseguenza si autodefiniscono, editti, quindi, come si sa, una tipologia di costituzione imperiale per mezzo della quale gli imperatori dettavano una disciplina atta a regolamentare problematiche in relazione ad una generalità di individui. La collocazione temporale delle due leggi aiuta a svolgere la seguente riflessione: in entrambi i casi siamo nel 406 d.C., venti anni prima che, sempre da Ravenna, città di *datio* delle nostre costituzioni, sarebbe stata emanata una legge, C.I.1.14.3, con la quale Valentiniano III avrebbe dettato i criteri guida in virtù dei quali sarebbe stato possibile individuare le *leges generales*. Senza voler qui riprendere un tema che da solo richiederebbe una specifica ed argomentata discussione, tra le varie definizioni previste, vi è anche il caso in cui la legge medesima si definisca "editto", come nei presenti casi, assurgendo, pertanto, a dignità di *lex generalis* e, come tale, *ab omnibus aequabiliter in posterum observeretur*, quindi che "da tutti egualmente in futuro fosse osservata", e "quale che fosse l'occasione della norma"¹²⁴².

Del resto, nel prosieguo del testo legislativo Valentiniano III afferma che "leggi generali sono anche quelle che siano individuate con il nome di editto oppure siano rese note a tutte le popolazioni con un proclama dei funzionari periferici, oppure ancora che espressamente vi sia contenuto che i principi hanno assunto una decisione valida anche per i casi simili". In tali ultime ipotesi la *lex* non solo sarebbe stata *generalis*, ma anche universale¹²⁴³, sebbene il legislatore di C.I.1.14.3, in apertura, affermi comunque che le *leges ut generales* sono quelle *ab omnibus...observerentur*, senza usare espressioni sintomatiche di una restrizione territoriale, nel caso specifico, alla sola *pars Occidentis* e poi, ancora, che si dica che una legge "otterrà la forza dell'editto" se è chiamata generale ovvero è stato decretato che concerna tutti (*Sed et si generalis lex vocata est vel ad omnes iussa est pertinere, vim obtineat edicti [...]*).

Ora, se la Bianchi Fossati Vanzetti ritiene che in quest'ultimo caso la norma sia universale, perchè riguarda "tutti i sudditi dell'impero"¹²⁴⁴, ne consegue che questo carattere universale sia quello di CTh.7.13.17, la quale usa l'espressione "*Provinciales pro imminentibus necessitatibus omnes invitamus edicto*".

Oltre a questa notazione di carattere formale possiamo ancora valutare un altro aspetto. In ambedue le costituzioni si fa uso di due espressioni quasi identiche: *amore patriae* in CTh.7.13.16 e *amore pacis et patriae* in CTh.7.13.17. In entrambe le leggi, dunque, compare il termine *patria*, dal forte carattere evocativo, soprattutto se impiegato, com'è, nell'ambito di due costituzioni imperiali che si occupano di problemi legati alla difesa dell'impero, quindi chiama in causa i sentimenti dei *milites* che, così, vengono indotti a prendere le armi contro il pericolo esterno. Dobbiamo, però, vedere se con il termine *patria* la cancelleria abbia voluto far riferimento all'intero impero oppure no¹²⁴⁵.

In generale, il sostantivo *patria* indicava il *natale solum*¹²⁴⁶. Per quanto consapevoli che questo termine evocò soprattutto sentimenti di appartenenza alla terra d'origine, non è da escludere che il legislatore nell'impiegarlo avesse in mente l'intero impero. Al riguardo, in linea con questa ipotesi sembrerebbe situarsi l'idea di Berger, secondo il quale *patria*, come terra natia, fa riferimento all'intero Stato romano (entire Roman state), anche, e forse soprattutto, associato all'espressione *pater patriae*.¹²⁴⁷

Ora, senza voler compiere forzature, quest'ultima espressione può risultare utile per instaurare un legame con il contesto storico-politico in cui si collocano le costituzioni imperiali

¹²⁴² M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le novelle di Valentiniano III. I Fonti*. Padova 1988, p.4.

¹²⁴³ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le novelle cit.*, p.5.

¹²⁴⁴ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, p.4.

¹²⁴⁵ In generale, sull'argomento, si rinvia a F. Paschoud, *Roma aeterna. Études sur le patriotisme romain dans l'Occident latin à l'époque des grandes invasions*, Neuchâtel 1967.

¹²⁴⁶ A. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, III, s.v. *Patria*, secunda impressio anastatica confecta quartae editionis aa. 1864-1926, Patavii, p.595.

¹²⁴⁷ A. Berger, *Encyclopedic dictionary of roman law*, Philadelphia 1953, p.620.

di cui stiamo discorrendo. Non si dimentichi che per Claudiano, Stilicone era una sorta di « padre della patria », « salvatore e continuatore dell'impero »¹²⁴⁸. Ancora, in un altro poeta di quegli anni, Rutilio Namaziano, detrattore del « tutore » dei figli di Teodosio I, il sostantivo *patria* ha il « significato univoco di impero romano »¹²⁴⁹. Poi, come mette in evidenza la Gualandri, prendendo spunto sempre da Claudio Claudiano e in particolare dal suo *Panegirico per il consolato di Stilicone* del 400 d.C. , il generale semibarbaro viene definito anche *parens*, talvolta di entrambi gli Augusti, talaltra di Roma e dell'impero¹²⁵⁰.

Val la pena, ancora, di richiamare quanto afferma di recente Palacios intorno al termine *patria*. Nell'ambito di uno studio avente ad oggetto le *inscriptiones* delle leggi contenute nel Teodosiano, lo studioso si trova ad affermare che il materiale normativo ivi contenuto impiega il termine *patria* « con un valor universal », « ampliando su definicion, ya que no alude únicamente al ámbito municipal o al lugar de origen del individuo, sino que se utiliza también para referirse al conjunto del territorio romano, haciendo partícipe del mismo a todos su habitantes »¹²⁵¹.

Rimanendo nell'ambito del libro settimo, vediamo CTh.7.18.13 del 2 ottobre 403:

IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. ET THEODOSIUS A. HADRIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Desertores modis omnibus adtinendos esse censemus. Universi igitur provinciales sciunt opprimendorum sibi desertorum facultatem esse permissam: quibus ne sit tarditas poenae solacio, velox ubicumque iubemus esse supplicium. Quod ad notitiam primatium urbium vicorum castellorumque deveniat, quo scire possint etiam occultatores eorum ad subeundam poenam, quae divi genitoris nostri est constituta legibus, adtineri.* DAT. VI NON. OCT. THEODOSIO A. I ET RUMORIDO CONSS.

La *subscriptio* non ci informa della località in cui avvenne la *datio* della presente costituzione imperiale, che comunque dovrebbe essere ascrivita alla cancelleria ravennate¹²⁵². Essa ci mostra un certo atteggiamento da parte dell'imperatore a non concedere spazio alcuno alla difesa dei disertori, dal momento che attribuisce *universis provincialibus* la facoltà di fermarli e, conseguentemente, di giustiziarli ovunque. Inoltre, l'imperatore dispone che le suddette prescrizioni siano portate a conoscenza "delle principali città, paesi e castelli", statuendo che vi fosse una conoscenza del provvedimento quanto più ampia possibile.

Purtroppo, anche in questo caso non sappiamo le reali motivazioni che indussero la cancelleria occidentale ad emanare questa legge, sfrondata com'è dell'indicazione dell'*occasio legis* e quant'altro. Infatti, come osserva Giuffrè, i problemi sollevati dall'esame di questo brano, come di altri coevi che allo stesso si accompagnano nel novero del Codice, sono tanti e tra questi ci si domanda se, per caso, CTh.7.18.13 sia da connettere con la prima invasione dell'Italia da parte di Alarico¹²⁵³. In mancanza di altre indicazioni non possiamo fare a meno di attenerci a quello che dice il testo e fare i conti con le espressioni di generalità ovvero di universalità per ipotizzare che così com'è formulata, la legge avrebbe potuto avere efficacia in tutto l'impero romano.

¹²⁴⁸ D. Lassandro, *Echi dell'opposizione a Stilicone in Rutilio Namaziano e in Onorio*, in *L'opposizione nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano 2000, p.299.

¹²⁴⁹ A. Ceccarelli, *Da patria a nazione*, in *Dizionario di storia*, 2011, www.treccani.it. Si ricorda il verso famoso del *De reditu suo*, I, 63: " *Fecisti patriam diversis gentibus unam*", riferito alla città di Roma, che riecheggia le parole del giurista Modestino, in D.(50,1) 33: " *Roma communis nostra patria est*".

¹²⁵⁰ I. Gualandri, *Un "generalissimo" semibarbaro suocero e genero di imperatori: Stilicone in Claudiano*, in *Annali della Facoltà di Lettere e di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano*, LXIII, fascicolo III, 2010, p.51.

¹²⁵¹ J. L. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales: la población bajoimperial en la inscriptio de las constituciones del Codex Theodosianus*, in *Veleia*, 27, 2010, p.287.

¹²⁵² V. Giuffrè, "lura" e "arma" cit., p.80.

¹²⁵³ V. Giuffrè, "lura" e "arma" cit., p.121 nt.168.

Cambiando ambito e rivolgendoci a quello religioso, possiamo adesso osservare CTh.16.5.38 del 12 febbraio 405:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. EDICTUM. *Nemo Manichaeum, nemo Donatistam, qui praecipue, ut conperimus, furere non desistunt, in memoriam revocet. Una sit catholica veneratio, una salus sit, trinitatis par sibi que congruens sanctitas expetatur. Quod si quis audeat interdictis sese illicitisque miscere, et praeteritorum innumerabilium constitutorum et legis nuper a mansuetudine nostra prolatae laqueos non evadat et si turbae forte convenerint seditionis, concitatos aculeos acrioris conmotionis non dubitet exserendos.* DAT. PRID. ID. FEB. RAV(ENNAE) STILICHONE II ET ANTHEMIO CONSS.

L' *inscriptio* indica che siamo in presenza di un *edictum*, quindi una forma di manifestazione della volontà normativa diretta a regolare una certa situazione con riferimento a una generalità di destinatari. La legge si occupa di riaffermare l'unità della chiesa cattolica, così come veniva sancito dai tempi dell'Editto di Tessalonica di Teodosio I, padre dell'imperatore Onorio, autore del presente testo.

Ma non si tratta di una riaffermazione di principio fine a se stessa, in quanto tale proclamazione viene fatta per arginare gli aderenti al manicheismo e al donatismo; l'attacco che dal legislatore viene mosso a queste due eresie potrebbe offrire anche interessanti spunti in ordine alla sfera di efficacia della costituzione medesima.

Infatti, per quanto concerne il donatismo, esso era un movimento religioso prevalentemente circoscritto alle regioni dell'Africa¹²⁵⁴, quindi il "pericolo" da esso rappresentato era limitato a una zona ben precisa. A rafforzare questa visione soccorrono tanto l'*occasio legis* scaturita dal Concilio di Cartagine¹²⁵⁵ e la considerazione che con un'altra legge, CTh.16.11.2, di appena un mese successiva e diretta a un funzionario locale¹²⁵⁶, Onorio ribadiva la volontà affinché venisse data la più ampia diffusione possibile *per Africanas regiones* all'editto *de unitate* riportato, appunto, in CTh.16.5.38¹²⁵⁷.

Tuttavia, per quanto la scaturigine concreta così come il primo campo di applicazione possano essere ritrovati in Africa, in linea di principio CTh.16.5.38 non può dirsi una legge esclusivamente diretta a risolvere un problema locale.

Infatti, nonostante il donatismo fosse una eresia africana, esso, come avverte De Giovanni, comunque costituì un problema per tutto l'impero, in quanto riusciva a farsi da catalizzatore per tutti quei movimenti di opposizione al potere politico. Pertanto, possiamo proprio ipotizzare che CTh.16.5.38, non a caso un *edictum*, fosse proprio il provvedimento generale, al quale poi seguì, quale misura particolare applicativa, CTh.16.11.2 che lo diffuse nelle *Africanas regiones*¹²⁵⁸.

Dall'altro lato, poi, la stessa norma si occupa anche dei manichei, i quali, quantunque aventi una propria diffusione anche in Africa¹²⁵⁹, da quando avevano fatto la loro comparsa in

¹²⁵⁴ Tale confessione, sorta in Africa del Nord al tempo delle persecuzioni disposte da Diocleziano, prendeva il nome da Donato e si opponeva alla chiesa cattolica, in quanto ritenuta compromessa con il potere politico imperiale. L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, pp.94-95; M. Simonetti – E. Prinzivalli, *Storia della letteratura cristiana cit.*, pp.242-243.

¹²⁵⁵ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.96 nt.95.

¹²⁵⁶ IMPPP. ARCAD(IUS), HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AAA. DIOTIMO PROC(ONSULI) AFRIC(AE). *Edictum, quod de unitate per Africanas regiones clementia nostra direxit, per diversa proponi volumus, ut omnibus innotescat dei omnipotentis unam et veram fidem catholicam, quam recta credulitas confitetur, esse retinendam.* DAT. III NON. MART. RAV(ENNAE) STILICHONE II ET ANTHEMIO CONSS. 5 marzo 405.

¹²⁵⁷ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.151.

¹²⁵⁸ G. G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*. Napoli 1976, p.168.

¹²⁵⁹ Si ricordi la costituzione di Diocleziano contro i manichei che è indirizzata proprio a Giuliano, *proconsul Africae*.

Oriente costituirono sempre un problema per l'intero impero, sol che si ricordi la già esaminata costituzione di Valentiniano II del 17 giugno 389, allorchando l'imperatore espresse la sua volontà di espellerli *ex omni quidem orbe terrarum*.¹²⁶⁰

Sempre in tema di lotta ai movimenti eretici, il titolo quinto del libro sedicesimo restituisce un'altra costituzione imperiale, CTh.16.5.41 del 15 novembre 407:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. PORFYRIO PROC(ONSULI) AFRIC(AE). *Licet crimina soleat poena purgare, nos tamen pravos hominum voluntates admonitione paenitentiae volumus emendare. Quicumque igitur haereticorum, sive Donatistae sint sive Manichaei vel cuiuscumque alterius pravae opinionis ac sectae profanis ritibus adgregati, catholicam fidem et ritum, quem per omnes homines cupimus observari, simplici confessione susceperint, licet adeo inveteratum malum longa ac diuturna meditatione nutriverint, ut etiam legibus ante latis videantur obnoxii, tamen hos, statim ut fuerint deum simplici religione confessi, ab omni noxa absolvendos esse censemus, ut ad omnem reatum, seu ante contractus est seu postea quod nolumus contrahitur, etiamsi maxime reos poena videatur urgere, sufficiat ad abolitionem errorem proprio damnasse iudicio et dei omnipotentis nomen, inter ipsa quoque pericula requisitum, fuisse complexum, quia nusquam debet in miseris invocatum religionis deesse subsidium. Ut igitur priores quas statuimus leges in excidium sacrilegarum mentium omni executionis urgeri iubemus effectu, ita hos, qui simplicis fidem religionis licet sera confessione maluerint, censemus datis legibus non teneri. Quae ideo sanximus, quo universi cognoscant nec profanis hominum studiis deesse vindictam et ad rectum redundare cultum legum quoque adesse suffragium.* DAT. XVII KAL. DEC. ROM(AE) HONORIO VII ET THEODOSIO II AA. CONSS.

Attraverso questa disposizione Onorio riconobbe la possibilità a "qualunque eretico" (*quicumque igitur haereticorum*), fosse esso un donatista, un manicheo ovvero di qualunque altra eresia (*cuiuscumque alterius pravae opinionis ac sectae profanis ritibus adgregati*) di lasciare "l'errore" e quindi risultare assolto, laddove egli avesse abbracciato, con una propria confessione, la fede cattolica¹²⁶¹.

Come già visto con CTh.16.5.38 di due anni prima, l'imperatore della *pars Occidentis* si era pronunciato contro donatisti e manichei, cogliendo l'occasione per ribadire l'unità della fede cattolica, attraverso, appunto una costituzione che si qualifica *edictum*. Invece, con CTh.16.5.41 l'Augusto si indirizza al *proconsul Africae*, ma tale destinazione particolare non dovrebbe far pensare a una legge dalla portata territoriale, nonostante la presenza cospicua di donatisti in Africa.

Come già detto prima, il donatismo era assunto a problema generale per l'integrità religiosa dell'impero, ma al di là di questo, la costituzione, con una formulazione generale, (*quicumque*), richiama anche i manichei e soprattutto gli appartenenti a qualunque (*cuiuslibet*) altra setta religiosa. Questa ricomprensione generale serve al legislatore per esprimere il suo principio dispositivo e cioè quello di concedere a tutti questi eretici la possibilità di perdono, laddove avessero abbracciato *simplici confessione* quella fede e quel rito cattolici che *per omnes homines* (gli imperatori) *cupiunt observari*, quel desiderio "cogente" a che l'unica e vera fede venisse osservata da tutti gli uomini che, in quanto *omnes*, per usare le parole di Catalano, sono da intendere, quale "riflesso linguistico dell'universalismo giuridico", come tutti *qui in orbe Romano sunt*¹²⁶².

Infine la disposizione in questione si chiude con un'altra formula onnicomprensiva, dove si afferma che gli imperatori hanno sancito tali precetti affinché *universi*, ovvero tutti, sappiano di non incorrere nella punizione dello Stato.

¹²⁶⁰ CTh.16.5.18.

¹²⁶¹ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.97.

¹²⁶² P. Catalano, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*. Torino 1990, p.73.

Il titolo quinto rimane ancora alla nostra attenzione, perché ci indica un testo, CTh.16.5.43 del 15 novembre 408 [407] che non va considerato a sé stante, bensì insieme con altre due fonti che sono CTh.16.10.19 e un'altra ricompresa, invece, nell'ambito delle *Constitutiones Sirmondianae*, ovvero *Sirm.12*¹²⁶³.

Vediamo in sequenza i testi, iniziando da CTh.16.5.43:

IMPP. HONORIUS ET THEOD(OSIUS) AA. CURTIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Omnia, quae in Donatistas, qui et Montenses vocantur, Manichaeos sive Priscillianistas vel in gentiles a nobis generalium legum auctoritate decreta sunt, non solum manere decernimus, verum in executionem plenissimam effectumque deduci, ita ut aedificia quoque vel horum vel Caelicolarum etiam, qui nescio cuius dogmatis novi conventus habent, ecclesiis vindicentur. Poena vero lege proposita veluti convictos tenere debebit eos, qui Donatistas se confessi fuerint vel catholicorum communionem refugerint scaevae religionis obtentu, quamvis Christianos esse se simulent.* ET CETERA. DAT. XVII KAL. DEC. ROM(AE) BASSO ET PHILIPPO CONSS.

CTh.16.10.19:

IMPPP. ARCADIUS, HONORIUS ET THEOD(OSIUS) AAA. CURTIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. POST ALIA: *Templorum detrahantur annonae et rem annonariam iuvent expensis devotissimorum militum profuturae. Simulacra, si qua etiamnunc in templis fanisque consistunt et quae alicubi ritum vel acceperunt vel accipiunt paganorum, suis sedibus evellantur, cum hoc repetita sciamus saepius sanctione decretum. Aedificia ipsa templorum, quae in civitatibus vel oppidis vel extra oppida sunt, ad usum publicum vindicentur. Arae locis omnibus destruantur omniaque templa in possessionibus nostris ad usum adcomodos transferantur; domini destruere cogantur. Non liceat omnino in onorem sacrilegi ritus funestioribus locis exercere convivias vel quicquam sollemnitatis agitare. Episcopis quoque locorum haec ipsa prohibendi ecclesiasticae manus tribuimus facultatem; iudices autem viginti librarum auri poena constringimus et pari forma officia eorum, si haec eorum fuerint dissimulatione neglecta.* DAT. XVII KAL. DEC. ROMAE BASSO ET PHILIPPO CONSS.

Sirm.12 :

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AUGG. CURTIO PRAEFECTO PRAETORII. *Profanos haereticorum spiritus superstitionemque gentilium vel sola quidem religiosorum virorum sacerdotum dei in observandis sollicitudo criminibus, sedulitas in monendo, auctoritas in docendo emendare debuerat. Nec nostrarum tamen legum scita cessarunt, quae in dei omnipotentis cultum poenae etiam terrore proposito reducerent deviantes, ignaros quoque in ministeria divina formarent. Sed nimirum ipsa vis mali humana pariter ac divina permiscens deceptos plerosque persuasionibus pravis tam in praesens quam in futurum impellit exitium et deo simul ac nobis perdit infelicitium vitas, quas et hic legibus dedit et illic cogit ferre iudicium. Compulsi igitur donatistarum pertinacia, furore gentilium, quae quidem mala desidia iudicum, coniventia officiorum, ordinum contemptus accendit, necessarium putamus iterare quae iussimus. Quapropter omnia, quae in donatistas, qui et montenses vocantur, manichaeos sive priscillianistas vel in gentiles a nobis generalium legum auctoritate decreta sunt, non solum manere decernimus, verum in executionem plenissimam effectumque deduci, ita ut aedificia quoque vel horum vel caelicolarum etiam, qui nescio cuius dogmatis novi conventus habent, ecclesiis vindicentur. Poena vero lege proposita velut convictos tenere debebit eos, qui donatistas se confessi fuerint vel catholicorum sacerdotum scaevae religionis obtentu communionem refugerint, quamvis*

¹²⁶³ Per un approfondimento dell'esame congiunto di queste tre testimonianze con particolare riferimento ai problemi cronologici e filologici che il loro studio solleva, cfr. E. Demougeot, *Sur les lois du 15 novembre 407*, in *Revue historique de droit français et étranger*, XXVIII, Paris 1950, pp.403-412.

christianos esse se simulent. Iam vero templorum detrahantur annonae et rem annonariam iuvent expensis devotissimorum militum profuturae. Simulacra, si qua etiam nunc in templis fanisque constistunt et quae aliquem ritum vel acceperunt vel accipiunt paganorum, suis sedibus revellantur, cum hoc repetita sciamus saepius sanctione decretum. Aedificia ipsa templorum, quae in civitatibus vel oppidis vel extra oppida sunt, ad usum publicum vindicentur. Arae locis omnibus destruantur omniaque templa in possessionibus nostris ad usus adcommodos transferantur, domini destruere cogantur. Non liceat omnino in honorem sacrilegi ritus funestioribus locis exercere convivia vel quicquam sollemnitatis agitare. Episcopis quoque locorum haec ipsa prohibendi ecclesiasticae manus tribuimus facultatem. Nam et agentum in rebus executionem maximi, iuliani, eutychi, ut ea, quae generalibus legibus contra donatistas, manichaeos adque huiusmodi haereticos vel gentiles statuta sunt, impleantur, indulsumus. Qui tamen scient in omnibus modum statutorum esse servandum, ut ea, quae contra vetitum videntur esse commissa, mox iudicibus iuxta vim legum deferant vindicanda. Quos quidem viginti librarum auri poena statutae dudum multae constringet, pari multa officiis ordinibusque proposita, si haec quae statuimus eorum fuerint dissimulatione neglecta, curti parens carissime adque amantissime. Quod ad continendos hominum mores religionemque provisum et ad rectores provinciarum sublimis magnificentia tua faciet pervenire et digno per omnes iubebit vigore servari. DATA VII KAL. DECEMB. ROMAE, PROPOSITA CARTHAGINE IN FORO SUB PROGRAMMATE PORPHYRII PROCONSULIS NONIS IUNIIS BASSO ET FILIPPO VV. CC. CONSS.

I primi due brani sono restituiti dal Teodosiano in maniera ridotta all'essenziale parte dispositiva, mentre il terzo testo, come è caratteristica di tutte le costituzioni rientranti nella raccolta secentesca, è più lungo e articolato¹²⁶⁴; proseguiamo, dunque, con il discorso, ponendoci come guida proprio quest'ultimo esemplare, perchè più completo.

Innanzitutto, possiamo vedere come in tutti e tre i casi i dati formali coincidono, nel senso che tutti i tre esemplari risultano indirizzati sempre al medesimo soggetto, cioè Curzio, *praefectus praetorio Italiae et Africae*, mentre le *subscriptiones* riportano sempre lo stesso luogo della *datio*, vale a dire Roma. Il *quid pluris* che invece la sirmondiana ci mostra è dato dal fatto che l'indicazione della *datio* è seguita da quella dell'avvenuta *propositio* in Cartagine nel foro, a mezzo di *programma* del *proconsul* Porfirio. Al di là del fatto che è interessante notare come una costituzione pubblicata a Cartagine risulti ricompresa nel novero delle sirmondiane che sappiamo essere una raccolta privata realizzata molto probabilmente in Gallia, in ogni caso la *scriptio* sta a indicare che la costituzione di Onorio è stata pubblicata in Africa non a mezzo di un editto di pubblicazione del prefetto del pretorio Curzio, bensì ad opera di un provvedimento del proconsole Porfirio, quindi un funzionario subordinato al quale evidentemente Curzio aveva a sua volta indirizzato il testo¹²⁶⁵. Se, tuttavia, dovessimo attenerci soltanto a questo dato, la conclusione cui perverremmo sarebbe nel senso di ritenere la costituzione di Onorio come interessante non la sola Africa, ma connettendo *Sirm.12* con le altre due testimonianze, che purtroppo presentano una *scriptio* lacunosa, potremmo anche ritenere che CTh.16.10.19 e CTh.16.5.43 abbiano trovato applicazione altrove, ma senza avere maggiori informazioni.

Le tre fonti a nostra disposizione, pertanto, costituiscono un buon punto di partenza per reputare che esistessero diverse copie circolanti nell'impero afferenti a un medesimo provvedimento imperiale, quindi, un argomento in più per concludere che *Sirm.12* non poteva essere un provvedimento destinato alla sola Africa. Allora alla sola *pars Occidentis* oppure a

¹²⁶⁴ L'estrazione da un più ampio contesto risulta evidente dalle espressioni *post alia...et cetera*. Appare, altresì, chiara la diversa collocazione sotto l'egida dei diversi titoli del libro XVI in base a ciò che i compilatori intendevano mettere in evidenza.

¹²⁶⁵ A proposito di questo aspetto si veda O. Huck, *Le lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)*, II, Paris 2009, p.468.

tutto l'impero? Per tentare di rispondere a questa domanda, dobbiamo inevitabilmente affrontare l'esame del testo e, come già anticipato, prendiamo a modello, dei tre, proprio il contenuto più lungo che abbiamo a nostra disposizione, tale scelta riposando sulla considerazione del merito del provvedimento, ma soprattutto sull'ordine di pubblicazione rivolto da Onorio al proprio prefetto, che, com'è evidente, è stato soppresso nelle altre copie.

Sirm.12 riprende contenuti antieretici che non erano, come già visto, per nulla estranei agli intendimenti normativi della cancelleria occidentale. Sono, infatti, presenti delle conferme di precedenti atti imperiali che vengono ribaditi e, ancora una volta, si prendono di mira tanto gli eretici (donatisti e manichei in particolar modo), ma anche i pagani (*gentiles*). Dal punto di vista della presente ricerca quello che va particolarmente evidenziato è l'ordine dell'imperatore concernente i *templa*, in quanto si disponeva di sottrarre a questi ultimi dei sussidi per destinarli ai soldati, di ritirare delle statue che ricevevano ancora ossequi da parte dei pagani, gli edifici dei templi pubblici, situati *in civitatibus vel oppidis vel extra oppida sunt*, sarebbero stati destinati all'uso pubblico, si sanciva la distruzione degli altari, la destinazione dei templi presenti sui possedimenti imperiali ad uso conveniente e quelli insistenti su immobili privati sarebbero stati distrutti¹²⁶⁶. I precetti in questione ci riportano ad altre due costituzioni imperiali, una di Onorio (ecco quindi il richiamo ai precedenti contenuti in *Sirm.12*) e l'altra di Arcadio, sulle quali la dottrina ha ravvisato gli estremi per ritenere esistente un contrasto tra normativa occidentale ed orientale.

Quella di Onorio è CTh.16.10.15, emessa a Ravenna il 29 gennaio 399:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONORIUS AA. MACROBIO VICARIO HISPANIARUM ET PROCLIANO VICARIO QUINQUE PROVINCIIARUM. *Sicut sacrificia prohibemus, ita volumus publicorum operum ornamenta servari. ac ne sibi aliqua auctoritate blandiantur, qui ea conantur evertere, si quod rescriptum, si qua lex forte praetenditur. Erutae huiusmodi chartae ex eorum manibus ad nostram scientiam referantur, si illicitis evectioes aut suo aut alieno nomine potuerint demonstrare, quas oblatas ad nos mitti decernimus. Qui vero talibus cursum praebuerint, binas auri libras inferre cogantur.* DAT. IIII KAL. FEB. RAVENNAE THEODORO V. C. CONS.

L'altra, di Arcadio, invece, è CTh.16.10.16 e risulta *proposita* a Damasco con data 10 luglio 399:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONORIUS AA. AD EUTYCHIANUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Si qua in agris templa sunt, sine turba ac tumultu diruantur. His enim deiectis atque sublatis omnis superstitioni materia consumetur.* DAT. VI ID. IUL.; P(RO)P(OSITA) DAMASCO THEODORO V. C. CONS.

Il presunto contrasto che è stato ravvisato in letteratura tra le due disposizioni richiede un'attenta valutazione dei dati a nostra disposizione. Per quanto riguarda la costituzione occidentale, infatti, si sostiene che con essa Onorio proibì la devastazione dei templi pagani, tutelando nel contempo i loro *ornamenta*¹²⁶⁷; dal canto suo, invece, Arcadio risulta aver permesso la distruzione dei *templa in agris* purché fatta *sine turba ac tumultu*.

A ben guardare, però, pare che una difformità di orientamenti normativi tra Occidente e Oriente non vi sia.

Le due costituzioni, infatti, trattano argomenti separati, in quanto CTh.16.10.15 si occupa di *opera publica* e degli annessi ornamenti, mentre CTh.16.10.16, dal campo d'azione più limitato, riguarda i *templa in agris*, ritenuti di minor pregio¹²⁶⁸. In conclusione, quindi, sembra

¹²⁶⁶ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.146.

¹²⁶⁷ Così P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. II. Il V secolo*, in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985 (già in *SDHI*, 48, 1982), p. 387

¹²⁶⁸ Sui rapporti tra le due leggi pendono anche i dubbi relativi alla datazione delle stesse. Secondo Voci, infatti, risultando CTh.16.10.15 del 29 gennaio sarebbe precedente a quella di Arcadio, la cui CTh.16.10.16 sarebbe un

potersi condividere l'opinione di de Bonfils¹²⁶⁹, il quale riconosce i diversi campi d'azione delle due *leges*, dal momento che i *templa in agris* non sono opere pubbliche e, proprio per questo, sembra mostrarsi cauto nella formulazione di un'ipotesi di dualismo *in subiecta materia*¹²⁷⁰. Al di là, quindi, della questione appena prospettata, ritornando a *Sirm.12*, per quanto successiva, non pare assolutamente possa esservi assenza di sintonia sia nella medesima *pars Occidentis* che in quella orientale: anche Onorio, infatti, nel 407 prevede l'ipotesi della distruzione dei *templa* se situati in luoghi privati, e dunque non sembra risultare fondata l'impressione che vuole vedere in Oriente una maggiore severità¹²⁷¹, possibile fonte di una divisione normativa.

Ma *Sirm.12* contiene un aspetto che è assente nelle altre due testimonianze. Si tratta dell'ultima parte della disposizione relativa alle istruzioni rivolte dall'imperatore al suo destinatario, affinché provvedesse alla pubblicazione della costituzione imperiale. La cancelleria, infatti, afferma: "...per omnes iubebit servari", nel senso che si dà al prefetto l'ordine di divulgare il testo normativo, affinché "tutti lo osservassero". Questi "tutti", in effetti, non sono individuati con riferimento a una regione o a un territorio in particolare, bensì, forti delle indicazioni della Bianchi Fossati Vanzetti in materia di *propositio*¹²⁷², in maniera generica. Inoltre, come sempre fa presente la studiosa, si ribadisce che gli editti di pubblicazione emanati dai prefetti del pretorio recavano, similmente alle *leges* imperiali, un'*inscriptio* contenente i nomi di tutti i prefetti, segno inequivocabile della unità dell'impero¹²⁷³.

Premesse queste argomentazioni che vogliono supportare l'ipotesi di un'estensione all'intero impero di *Sirm.12*, possiamo concludere questa digressione, ricordando peraltro l'opinione sostenuta proprio su questa fonte dalla Demougeot, secondo la quale la costituzione "décrète contre les hérétiques et les païens des mesures générales, valables pour tout l'Empire": l'affermazione della studiosa assume maggiore pregnanza, sol che si consideri la nota posizione dualista da parte della stessa¹²⁷⁴.

Rimanendo sempre in tema di fede, ci spostiamo di titolo, per passare alla successiva rubrica tedosiana che riguarda la questione della reiterazione del sacramento del battesimo.

Lasciando da parte l'approfondimento sulle motivazioni che portarono gli imperatori romani a legiferare financo in materia sacramentale, quindi, in ordine a una prerogativa propria

atto normativo volto a specificare i termini della questione, mentre Seeck riterrebbe invertito il rapporto temporale. Cfr. G. de Bonfils, G. de Bonfils, *Omnes...ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari 2000, p.80 nt.83.

¹²⁶⁹ G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.80 e nt.83. A questo distinguo tra le diverse fattispecie sembra far riferimento anche De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.146 nt.114.

¹²⁷⁰ La distruzione dei templi pagani potrebbe anche aver avuto applicazione diversa in base alle diverse realtà territoriali. Per esempio, in Oriente, i templi rurali o rustici dovevano essere più numerosi, quindi, è probabile che in quelle regioni si sia data un'energica incisività all'azione repressiva voluta dal legislatore. Per quanto riguarda, invece, l'Occidente, sembra doversi fare un discorso diverso. Infatti, pare che limitatamente a Roma e all'Italia, sia stato mostrato un rispetto maggiore per i santuari pagani, stando alla testimonianza fornitaci dalle epistole di San Girolamo, cfr. *Epist.*, CVII.2. Tuttavia, in Africa, quindi sempre nella *pars Occidentis*, molti templi vennero chiusi o distrutti, cfr. P. De Labriolle, *La distruzione del paganesimo*, in *Storia della chiesa. Dalla morte di Teodosio all'avvento di san Gregorio Magno (395-590)*, IV, di P. De Labriolle, G. Bardy, L. Bréhier, G. De Plinval, Milano 1995, p.36. Rimane sempre aperta, comunque, l'ipotesi che CTh.16.10.16 possa esser stata una legge dal limitato tenore territoriale o finalizzata a disciplinare una certa situazione locale, se è vero, come si diceva prima, che i *templa in agris* erano più diffusi nelle regioni orientali. D'altro canto, considerati i dati a nostra disposizione, la *subscriptio* ci informa soltanto circa la *propositio* a Damasco e lo stesso testo appare molto ridotto: non è da escludere, quindi, che la stesura originaria della fonte contenesse dei particolari che oggi potrebbero darci maggiori informazioni ai fini dell'interpretazione.

¹²⁷¹ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.146 nt.114.

¹²⁷² M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, p.49.

¹²⁷³ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, pp.53-54, per quanto per l'autrice tale elemento era più formale che altro.

¹²⁷⁴ E. Demougeot, *Sur les lois cit.*, p.412.

degli organi ecclesiastici¹²⁷⁵, relativamente al periodo che stiamo passando in rassegna, una costituzione imperiale sembra fare al caso nostro.

Si tratta di un *edictum* riconducibile a CTh.16.6.3 del 12 febbraio 405, che definisce eretica la prassi di reiterare il battesimo:

IMPPP. ARCAD(IUS), HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AAA. EDICTUM. *Rebaptizantium non patimur devios errores. ET CETERA. DAT. PRID.ID. FEB. RAVENN(AE) STILICHONE II ET ANTHEMIO CONSS.*

Il brevissimo escerto riportato doveva far parte di un più ampio testo normativo¹²⁷⁶ (reso palese dalla dicitura "et cetera" posta prima della *subscriptio*). L'edizione mommseniana ci dice soltanto che si tratta di un editto senza ulteriore specificazione, mentre Gotofredo ritiene che si tratti di una misura solenne da identificare in un "Editto de unitate seu Henoticum"¹²⁷⁷, un provvedimento volto, appunto, a garantire l'unità della fede cattolica contro i movimenti eretici.

Secondo il commentatore secentesco, CTh.16.6.3 era diretto *ad Africanas regiones*, perchè indirizzato, in primo luogo, contro la minaccia donatista che imperversava in quei territori. Ciò, com'è evidente, non emerge dal piccolo contenuto che abbiamo di fronte, ma è conseguenza del fatto che Gotofredo connette il brano in esame con altre due leggi di Onorio, CTh.16.6.4 e CTh.16.6.5, entrambe recanti la medesima data della disposizione precedente, cioè 12 febbraio 405, ma indirizzate al prefetto del pretorio Adriano.

Vediamone i testi a partire da CTh.16.6.4:

IMPPP. ARCAD(IUS), HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AAA. HADRIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Adversarios catholicae fidei extirpare huius decreti auctoritate prospeximus. Ideoque intercidendam specialiter eam sectam nova constitutione censuimus, quae, ne haeresis vocaretur, appellationem schismatis praeferebat. In tantum enim sceleris progressi dicuntur hi, quos Donatistas vocant, ut baptismum sacrosanctum mysteriis recalcatis temeritate noxia iterarint et homines semel, ut traditum est, munere divinitatis ablutos contagione profanae repetitionis infecerint. Ita contigit, ut haeresis ex schismate nasceretur. Inde male credulas mentes ad spem secundae indulgentiae blandus error invitat; facile est enim persuadere peccantibus veniam prius praestitam denuo posse praestari, quae, si concedi iterum eodem modo potest, non intellegimus, cur tertio denegetur. Hi vero et servos vel homines iuri proprio subditos iterati baptismatis polluunt sacrilegio. Quare hac lege sancimus, ut quisquis post haec fuerit rebaptizasse detectus, iudici qui provinciae praesidet offeratur, ut facultatum omnium publicatione multatus inopiae poenam, qua in perpetuum afficiatur, expendat, ita ut filiis eorum, si a paternae societatis pravitate dissentiunt, ea quae fuerint paterna non pereant, ut, si ipsos forsitan scaevitas paternae depravationis implicuit ac reverti ad catholicam religionem malunt, adipiscendorum his bonorum copia non negetur. Ea praeterea loca seu praedia, quae feralibus*

¹²⁷⁵ Si può qui rinviare al contributo di Caron, il quale mette in relazione questa ingerenza del potere normativo civile in questioni di fede con il contesto storico che si venne a creare all'indomani dell'emanazione dell'editto di Tessalonica del 380 ad opera di Teodosio I, cfr. P. G. Caron, "Ne sanctum baptismum iteretur" (CTh.16.6; C.I.1.6), in *AARC*, VI, Città di Castello (PG), 1986, pp.167-178. Lo scritto dell'autore è incentrato sulla problematica vissuta dalle confessioni cristiane (ortodossia ed eresie) durante l'età tardoantica e avente ad oggetto la questione, appunto, della liceità o meno di reiterare il battesimo. In sostanza i termini della contesa erano i seguenti: mentre per la Chiesa di Roma il battesimo era considerato valido in qualunque caso e da chiunque lo avesse somministrato (quindi anche eretico), al contrario, altre confessioni cristiane (per esempio i Donatisti) ritenevano che fosse necessario procedere a un nuovo sacramento laddove l'adepto eretico avesse deciso di aderire a una nuova religione. Sull'argomento si veda anche il contributo recente di E. Dovero, *Il primo Codice ufficiale, le rubriche conclusive, il rebaptisma*, (già in *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, I, a cura di A. Palma, Torino 2013), in *Il secolo breve del Teodosiano*, Bari 2016, praecipue pp.93 e ss.

¹²⁷⁶ P. G. Caron, *Ne sanctum cit.*, p.175.

¹²⁷⁷ I. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, VI, pars I, Lipsiae MDCCXLIII, p.217.

sacrilegiis deinceps constiterit praebuisse secretum, fisci viribus adplicentur, si tamen dominus aut domina aut praesens forte fuisse aut consensum praestitisse prodetur: quos quidem iusta etiam per sententiam notabit infamia. si vero his nesciis per conductorem procuratoremve eorum in domo agitata huiusmodi facinus conprobatur, praeiudicio a praediorum publicatione suspenso impliciti sceleris auctores coercitos plumbo exilium, in quo omni vitae suae tempore adficiantur, accipiet. Ac ne forsitan sit liberum conscientiam piacularis flagitii perpetrati intra domesticos parietes silentio celare, servis, si qui forsitan ad rebaptizandum cogentur, refugiendi ad ecclesiam catholicam sit facultas, ut eius praesidio adversus huius criminis et societatis auctores adtributae libertatis praesidio defendantur liceatque his sub hac condicione fidem tueri, quam extorquere ab invitis domini temptaverint, nec adsertores dogmatis catholici ea, qua ceteros, qui in potestate sunt positi, oportet ad facinus lege constringi, et maxime convenit omnes homines sine ullo discrimine condicionis aut status infusae caelitus sanctitatis esse custodes. Sciant ii vero, qui ex supra dictis sectis iterare baptismum non timuerint aut qui consentiendo hoc facinus propria huius societatis permixtione damnaverint, non solum testandi sibi, verum adipiscendi aliquid sub specie donationis vel agitantorum contractuum in perpetuum copiam denegatam, nisi pravae mentis errorem revertendo ad veram fidem consilii emendatione correxerint. Illos quoque par nihilo minus poena constringat, si qui memoratorum interdictis coetibus seu ministeriis praebuerint conventiam, ita ut moderatores provinciarum, si in contemptum sanctionis huiusce consensum putaverint commodandum, sciant se viginti libras auri esse multandos, officia etiam sua simili condemnatione subiuganda. Principales vel defensores civitatum, nisi id quod praecipimus fuerint exsecuti vel his praesentibus ecclesiae catholicae vis fuerit illata, eadem multa se noverint adtinendos. DAT. PRID. ID. FEB. RAV(ENNAE) STILICHONE II ET ANTHEMIO CONSS.

E poi CTh.16.6.5 :

IMPPP. ARCAD(IUS), HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AAA. HADRIANO P(RAEFECTO) (RAETORI)O. *Ne divinam gratiam sub repetito baptismo polluta Donatistarum vel Montanistarum secta violaret, fallendi occasionem severitate huius praeceptionis abolemus statuentes, ut certa huiusmodi homines poena sequatur legisque censuram experiantur ultricem, qui in catholicam religionem perverso dogmate commisissent. Iubemus igitur, ut, si quis posthac fuerit rebaptizare detectus, iudici qui provinciae praesidet offeratur, ut facultatum omnium publicatione multatus inopiae poenam expendat. ET CETERA. DAT. PRID. ID. FEB. RAV(ENNAE) STILICHONE II ET ANTHEMIO CONSS.*

Mentre la seconda fonte, come afferma Caron, è rivolta « in modo particolare » contro i Donatisti¹²⁷⁸, la cui prassi di reiterare il battesimo era considerata eretica dal legislatore allo stesso modo di quanto prescrive CTh.16.6.3, la terza, invece, è vero che conferma il medesimo divieto, ma oltre ai donatisti, prevede anche i montanisti.

Le tre costituzioni imperiali non contengono indicazioni tali da ritenerle proprie dell'intero impero oppure di una sola regione, nella specie l'Africa. Per quanto riguarda CTh.16.6.3 possiamo appellarci soltanto alla definizione di *edictum*, ma, come sappiamo, sebbene non fosse ulteriormente specificata, di per sé non prova nulla, visto che un editto poteva concernere soltanto una popolazione o un determinato territorio. Possiamo soltanto ricordare che in passato si è sostenuto che l'Enotico fu disposto dall'imperatore Onorio per proscrivere « tutte le sette » separate dalla Chiesa cattolica¹²⁷⁹. Se ancora CTh.16.6.4 fa riferimento ai donatisti, i quali erano per lo più diffusi in Africa, soltanto l'ultima, CTh.16.6.5, può assurgere a testo probante un'efficacia universale della norma, dal momento che prendeva in considerazione non soltanto i seguaci di Donato, ma anche i montanisti, i quali, al contrario, erano diffusi anche e soprattutto nella regione microasiatica in cui il movimento era sorto, in

¹²⁷⁸ P. G. Caron, *Ne sanctum cit.*, p.175.

¹²⁷⁹ C. Le Beau, *Storia del basso impero*, in *Grande collezione storica di AA.VV.*, LXXIV, Venezia 1851, p.209.

particolare la Frigia, donde l'altro nome di « frigi » con cui erano conosciuti¹²⁸⁰. Tuttavia, se fin qui abbiamo svolto considerazioni intorno a tre leggi che provengono tutte dall'Occidente, e nonostante siano stati ravvisati indici verosimili per fondare un'efficacia universale, maggiori spunti possono ricavarsi da una visione d'insieme dell'intero titolo VI del libro XVI del Teodosiano. La rubrica in questione contempla soltanto sei costituzioni imperiali. La prima, CTh.16.6.1, risale a Valentiniano I e fu emessa il 20 febbraio del 373¹²⁸¹, primo testo normativo imperiale concernente il problema della ripetizione dell'istituzione battesimale. In un secondo momento intervenne CTh.16.6.2, emessa a Costantinopoli il 17 ottobre 377¹²⁸². Di quest'ultima misura normativa abbiamo già discusso in occasione della legislazione di Valentiniano I e Valente e abbiamo anche visto quanti aspetti controversi essa presenti. L'interesse, comunque, che scaturisce da CTh.16.6.2, la quale dovrebbe appartenere a Valente, riguarda il richiamo della vigenza di precedenti disposizioni, una delle quali appartiene a Valentiniano I. Purtroppo, però, le fonti non ci illuminano intorno alla identificazione di questo provvedimento così richiamato in CTh.16.6.2. Si è ipotizzato, tuttavia, che il rinvio alla legge di Valentiniano I concerna proprio CTh.16.6.1 ; in tal modo, pertanto, potremmo anche sostenere che, durante il regno dei Valentinianidi, la *pars Occidentis* e la *pars Orientis* abbiano conosciuto una disciplina uniforme. Si è poi arrivati alle leggi del 405, quindi un lungo lasso di tempo dalla disposizione di Valente, ma la linea normativa seguita dai legislatori non ha mostrato segni di cambiamenti. Caron, infatti, insiste sul fatto che i successori di Teodosio I confermarono il divieto di reiterazione del battesimo¹²⁸³. Alle tre *leges* occidentali di cui abbiamo parlato fecero seguito le ultime due con cui si chiude il titolo VI ovvero CTh.16.6.6 del 21 marzo 413¹²⁸⁴ e CTh.16.6.7 del 29 marzo 413¹²⁸⁵.

¹²⁸⁰ G. Barone – Adesi, *Monachesimo ortodosso d'oriente e diritto romano nel tardo antico*, Milano 1990, pp.27-28. L'autore ricorda che i montanisti erano altresì detti *tascodrogiti*. Cfr. sempre il testo di Barone-Adesi per le questioni relative la genesi del movimento eretico e la sua diffusione nell'impero, con particolare riferimento anche all'Africa *op.cit.*, p.28 nt.68 ed ivi altra bibliografia. Cfr. anche M. Simonetti – E. Prinzivalli, *Storia della letteratura cristiana antica*, Asti 2005, p.58.

¹²⁸¹ Imppp. Valentinianus et Valens aa. ad Iulianum proconsulem Africae. *Antistitem, qui sanctitatem baptismi illicita usurpatione geminaverit et contra instituta omnium eam gratiam iterando contaminaverit, sacerdotio indignum esse censemus*. Dat. X kal. mart. Trevisis Valentiniano et Valente IIII aa. cons.

¹²⁸² Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus aaa. ad Florianum vicarium Asiae. *Eorum condemnamus errorem, qui apostolorum praecepta calcantes christiani nominis sacramenta sortitos alio rursus baptisate non purificant, sed incestant, lavacri nomine polluentes. Eos igitur auctoritas tua erroribus miseris iubebit absistere ecclesiis, quas contra fidem retinent, restitutis catholicae. Eorum quippe institutiones sequendae sunt, qui apostolicam fidem sine intermutatione baptismatis probaverunt. Nihil enim aliud praecipimus, quam quod evangeliorum et apostolorum fides et traditio incorrupta servavit, sicut lege divali parentum nostrorum Constantini Constanti Valentiniani decreta sunt. Sed plerique expulsi de ecclesiis occulto tamen furore grassantur, loca magnarum domorum seu fundorum illicite frequentantes; quos fiscalis publicatio comprehendet, si piaculari doctrinae secreta praebuerint, nihil ut ab eo tenore sanctio nostra deminuat, qui dato dudum ad nitentium praecepto fuerat constitutus. Quod si errorem suum diligunt, suis malis domesticoque secreto, soli tamen, foveant virus impiae disciplinae*. Dat. XVI kal. nov. Constantinopoli Gratiana a. IIII et Merobaude cons.

¹²⁸³ P. G. Caron, *Ne sanctum cit.*, p.175.

¹²⁸⁴ Imppp. Honorius et Theodosius aa. ad Anthemium praefectum praetorio. *Nullus rebaptizandi scelus adripiat nec eos, qui orthodoxorum ritu fuerint initiati, caeno profanatarum religionum haereticorumque sordibus polluere moliantur. Quod licet fidamus metu severissimae interminationis a nullo penitus, ex quo interdictum est, fuisse commissum, tamen, ut pravae mentis homines ab illicitis temperent vel coacti, volumus renovari, ut, si quis rebaptizasse, ex quo lex lata est, quempiam de mysteriis catholicae sectae fuerit detectus, una cum eo, quia piaculare crimen commisit, si tamen criminis per aetatem capax sit cui persuasum sit, statuti prioris supplicio percellatur. Illud etiam, quod a retro principibus dissimulatum est et in iniuriam sacrae legis ab execrandis hominibus agitur et ab his potissimum, qui, novatianorum collegio desertores ac refugae, auctores se quam potiores memoratae sectae haberi contendunt, quibus ex crimine nomen est, cum se protopaschitas appellari desiderant, inultum esse non patimur. Sed si alio die novatiani, quam quo orthodoxorum antistites, praedicandum ac memorabilem saeculis diem paschae duxerint celebrandum, auctores illius conventionis deportatio pariter ac proscriptio subsequatur, contra quos acrior etiam poena fuerat promulganda, si quidem hoc delicto etiam haereticorum vesaniam superent, qui alio tempore quam quo orthodoxi paschae festivitatem observantes alium paene dei filium, non quem colimus venerantur*. Dat. XII kal. april. Constantinopoli Lucio v. c. cons.

¹²⁸⁵ Idem aa. Anthemio praefecto praetorio. *Nefarios eunomianorum coetus ac funesta conventicula penitus arceri iubemus: eos, qui episcoporum seu clericorum vel ministrorum nomine usurpato huiusmodi coetibus praesunt quorumve in domibus seu in agris*

In conclusione, dunque, tutte queste fonti denunciano uno stato di fatto di piena uniformità normativa tra le due *partes* e ciò, almeno, a partire dall'età di Valentiniano I per quello che possiamo apprendere dal materiale del Teodosiano.

Quello che ancora, a mio avviso, va posto in risalto è il fatto che queste disposizioni non hanno combattuto la pratica in questione, come se fosse il principale obiettivo da reprimere, ma, al contrario, lasciano pensare che la reiterazione del sacramento abbia rappresentato un valido e concreto pretesto per avversare sempre più la « piaga » della diffusione delle eresie all'interno delle quali si poneva. Tre delle sei *leges generales* passate in rassegna, d'altronde, menzionano e prendono di mira determinate confessioni : CTh.16.6.4 si occupa dei donatisti, CTh.16.6.5 riguarda tanto i donatisti quanto i montanisti, infine CTh.16.6.7 gli eunomiani.

Questa considerazione deve portare a ritenere l'esistenza di una contiguità non soltanto di collocazione all'interno del Teodosiano, ma anche e soprattutto concettuale, tra le leggi ricomprese sotto il titolo V e quelle poste sotto il VI, una contiguità che, alla fine, giova alla tesi che si intende sostenere in questa ricerca.

7.2 Le costituzioni orientali

Procediamo, adesso, con l'elencazione delle costituzioni imperiali di provenienza orientale, emanate tra il 395 e il 401 d.C.

Il primo caso che passiamo ad esaminare è un breve testo relativo a CTh.2.8.23 del 27 agosto 399:

[IM]PP. ARCAD(IUS) ET HON(ORIVS) AA. AD AURELIANUM PRAEFECTUM PRAETORIO.
Die dominico, cui nomen ex ipsa reverentia inditum est, nec ludi teatrales nec equorum certamina nec quicquam, quod ad molliendos animos repertum est, spectaculorum in civitate aliqua celebretur. Natalis vero imperatorum, etiamsi die dominico incidit, celebretur. DAT. VI K. SEPT.
CONSTANT(INO)P(OLIVS) THEOD(ORIVS) V.C. CONSS.

La disposizione possiede un chiarissimo significato normativo, in quanto essa preclude che nel giorno del Signore (*die dominico*) si celebrino *nec ludi nec quicquam spectaculorum in civitate aliqua*, appunto "in qualunque città". Oltre a ciò, il legislatore medesimo pone un'eccezione, in quanto laddove nel giorno di domenica dovesse cadere il *dies natalis* "degli imperatori", quest'ultimo verrebbe celebrato comunque. Arcadio, quindi, non usa il singolare per alludere soltanto a sé stesso, ma utilizza il plurale, con un evidente riferimento al fratello Onorio.

A seguire, un altro brano che rievoca un argomento già trattato nell'ambito del confronto tra le disposizioni di Costantino e quelle di Licinio, rappresentando proprio uno dei casi più controversi che a tutt'oggi affanna la scienza romanistica per quanto concerne i rapporti legislativi relativi a quei due imperatori. Torniamo, infatti, a parlare della disciplina del senatoconsulto Claudiano in età postclassica, per la quale gli anni che stiamo esaminando portano in evidenza una costituzione di Arcadio, CTh.4.12.7 del 7 marzo 398, che si pone quale ultima della serie rientrante sotto l'egida del titolo dodicesimo del libro IV:

(IM)PP. ARCAD(IUS) ET HON(ORIVS) AA. AD ANATOLIUM P(RAE)F(ECTUM)
P(RAETORIVS)O ILLYRICI. *Cuncti provin(cia)les agnoscant, nisi trinis denuntiationibus liberae feminae*

conventicula eunomianorum celebrantur illicita, si non ab hoc facinore ignoratione defendantur, cum in hoc fuerint scelere deprehensi, stilum proscriptionis incurrere et bonorum amissione coherceri; eos vero, qui fide, ut dictum est, inbutos inmani furore rebaptizare deteguntur, cum his qui rebaptizantur si hac sint aetate, cui crimen possit opponi.Dat. IIII kal. april. Lucio v. c. cons.

servorum con(so)rtiis arceantur, nullo modo posse eas ad servitium deti(ne)ri. DAT. NON. MART. CONST(ANTINO)P(OLI) HON(ORIO) A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS.

La legge stabilisce che tutti i provinciali conoscano che le *tres denuntiationes* sono necessarie, perché una donna libera, unitasi in contubernio con uno schiavo, cada in schiavitù¹²⁸⁶. Per quanto riguarda la portata territoriale della legge, così come abbiamo detto a proposito di altri casi analoghi, il fatto che il legislatore si rivolga *cunctis provincialibus* dovrebbe portarci a dire che si tratta dei provinciali di tutto l'impero¹²⁸⁷. Tuttavia, a proposito di questa fonte, potrebbe rimanere il sospetto che, invece, Arcadio potesse riferirsi ai soli provinciali orientali, in quanto, come si ricorderà alla luce della legislazione di Costantino e Licinio, pare che in Oriente vigesse un regime differente da quello del diritto romano tradizionale che non prevedeva il ricorso alla triplice *denuntiatio*.

Per provare a fugare il dubbio e intendere, invece, che Arcadio si rivolgesse proprio ai provinciali di tutto l'impero, possiamo ipotizzare la seguente ricostruzione. Fermo restando che le vicende della tradizione manoscritta possano aver avuto la loro influenza, determinando, per esempio, il venir meno di una specificazione geografica, tuttavia, non è detto che le cose siano andate sempre così e, quindi, possiamo anche dire che il legislatore, ogni volta che intendeva connotare geograficamente i destinatari dei suoi provvedimenti, lo indicava in maniera chiara. Qui possiamo ricordare un esempio già noto. Si tratta di CTh.10.19.7, costituzione di Valentiniano I, esaminata insieme con CTh.10.19.5 del fratello Valente a proposito della questione della fuga dei *metallarii*:

IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS AAA. AD PROBUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Quemadmodum dominus noster Valens per omnem Orientem eos, qui ibidem auri metallum vago errore sectantur, a possessoribus cunctis iussit arceri, ita sinceritas tua universos per Illyricum et dioecesim Macedonicam provinciales edicto conveniat, ut nemo quemquam Thracem ultra in possessione propria putet esse celandum, sed ut singulos potius regredi ad solum genitale compellant, quos inde venisse cognoscunt. Alioquin gravis in eum animadversio proferetur, qui latebram huiusmodi hominibus post haec interdicta praebuerit.* DAT. XIII KAL. APRIL. TREV(IRIS) VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

In questa fonte Valentiniano I parla sì di *universi provinciales*, ma intende riferirsi a "tutti" quelli *per Illyricum et dioecesim Macedonicam*, non a caso, infatti, questa interpretazione ci ha portato a dire che, molto probabilmente, CTh.10.19.7 fosse una legge territoriale. Al contrario, nel caso di CTh.4.12.7 i *provinciales* sono definiti *cuncti* senza ulteriore indicazione.

Proseguiamo con CTh.6.29.8 del maggio 395, indirizzata al *magister officiorum* Marcello:

IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. MARCELLO MAGISTRO OFFICIOR[UM]. *Agentes in rebus singulos per singulas provincias mi(tten)dos esse censemus, quibus tamen inspiciendarum e(ve)ctionum tantum debeat cura mandari, ut nihil pro(rsus) commune aut cum iudicibus aut provincialibus habe(ant). Nec naves debebunt illicita concussionem vexare ne(c li)bellos aut contestationes suscipere aut in carcere(m) quemquam trudere, sed cursui solum vacare.* DAT. ... KAL. IUN. CONST(ANTINO)P(OLI) OLYBRIO ET PROBINO CONSS.

¹²⁸⁶ T. Honoré, *Eutropius' cit.*, p.192.

¹²⁸⁷ S. Castagnetti, *Giuliano imperatore e il senatusconsultum Claudianum. Alcune osservazioni su CTh.4.12*, in *Teoria e storia del diritto privato*, VI, 2013, p.11. L'autore, invero, non qualifica i provinciali in senso universale, ma neanche specifica che fossero orientali.

La disposizione è tratta dal titolo relativo "De curiosis"¹²⁸⁸. Attraverso questo testo l'imperatore d'Oriente stabiliva che gli *agentes in rebus* che avevano la *cura inspiciendarum evectionum*, quindi *agentes* con funzioni di *curiosi*¹²⁸⁹, erano da inviare *per singulas provincias*. A tale invio provvedeva il *magister officiorum*, carica, non a caso, rivestita da Marcello, destinatario della costituzione.

Per quanto concerne il profilo dell'efficacia territoriale della norma, la legge si limita a dire che i predetti funzionari sarebbero stati mandati *per diversas provincias*. Poiché non emergono elementi che possano suggerire una restrizione della vigenza ad un determinato territorio, ne dovrebbe conseguire che la costituzione potesse fare riferimento a tutto l'impero. Questa ipotesi, d'altronde, può essere rafforzata dalle parole della Formigoni Candini, la quale ricorda che la presenza dei *curiosi* era richiesta in tutti i luoghi attraversati dal *cursus publicus*¹²⁹⁰ e, va da sé che quest'ultimo interessasse l'intero impero.

Anche il libro settimo è rappresentato dalla produzione normativa orientale per mezzo della seguente costituzione, il cui testo può indurre a considerazioni assai indicative. Si tratta di CTh.7.4.25:

IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. EUTYCHIANO P(RAEFACTO) P(RAETORI)O.
Quoniam clementia nostra poscenti Epifanis ordini consensit, ut novembri mense novellum vinum militi praebetur, propterea quod veteris dispendiosa videtur erogatio, illustris auctoritas tua per omnes provincias cunctis numeris ac militibus a novembri mense de novello vino annonam dari disponat. DAT. X KAL. IUN. CONST(ANTINO)P(OLI) HONORIO A. IIII ET EUTYCHIANO V. C. CONSS.

Dai dati a nostra disposizione vediamo che la legge (probabilmente un'istruzione amministrativa) è stata concessa a Costantinopoli il 3 maggio 398 e risulta indirizzata al prefetto del pretorio d'Oriente. Il contenuto mostra un esempio della tecnica normativa della cancelleria, in quanto l'imperatore ci dice che aveva acconsentito a una richiesta del consiglio cittadino di Epifaneia, affinché ai soldati si desse del vino nuovo a partire dal mese di novembre; pertanto, da un caso particolare si era andati avanti in senso generalizzante, di

¹²⁸⁸ Su questa costituzione cfr. G. Purpura, "I Curiosi e la schola agentum in rebus", in *AUPA*, XXXIV, 1973, pp.165-275; ID., "Il magister officiorum e la schola agentum in rebus", in *Labeo*, 25, 1979, pp.202-208; A. Giardina, *Aspetti della burocrazia del basso impero*, Roma 1977; W. Formigoni Candini, *I Curiosi nel tit.29 del libro VI del Codex Theodosianus*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, eds par S. Crogiez-Pétrequin – P. Jailllette, Université de Lille 2012, pp.245-263. La fonte menziona espressamente gli *agentes in rebus*, i quali erano funzionari tipici dello stato romano tardo-antico, istituiti sin dal IV secolo d.C. ed aventi diversi compiti. In via principale, possiamo dire che essi costituivano un corpo di un migliaio di uomini deputati a una sorta di servizio segreto del tempo con lo scopo di informare le autorità circa i diversi fenomeni che si verificavano nell'ambito dell'amministrazione, cfr. A. Berger, *Encyclopedic dictionary of roman law*, Philadelphia 1953, p.356. Ora, se agli *agentes in rebus* è propriamente dedicato il titolo XXVII dello stesso libro VI, qui, invece, ci troviamo di fronte a una fonte posta sotto il titolo XXIX, quindi in tema di *curiosi*. Come sempre afferma Berger, questi ultimi rientravano pur sempre nella più ampia categoria degli *agentes in rebus*, di cui costituivano una sorta di corpo separato destinato al controllo del *cursus publicus*. Il loro nome, d'altronde, trae origine dal fatto che svolgevano un'attività inquirente, tanto è vero che essi assumevano una *cura* (essi, infatti, in età postclassica furono definiti pure *curagendarii*, cioè coloro che avevano le *curae agenda*, cfr. G. Purpura, *I Curiosi cit.*, p.175. Per quanto riguarda la loro destinazione specifica al controllo del *cursus publicus*, si deve ritenere che ciò avvenne con le riforme dell'imperatore Costanzo II, cfr. G. Purpura, *I Curiosi cit.*, p.176. Sempre Costanzo II fu autore di un provvedimento (CTh.6.29.2 del 357 d.C.) con il quale venne disposta l'innovazione consistente nel fatto che i *curiosi* dovevano essere scelti a seguito di un addestramento, che ne certificasse i requisiti di professionalità, nell'ambito della *schola agentum rebus*, cfr. W. Formigoni Candini, *op.cit.*, p.248. Si aggiunga, poi, che, come indica la *Notitia Dignitatum*, i *curiosi* rientravano nell'officium del *magister officiorum*, cfr. G. Purpura, *I Curiosi cit.*, p.203.

¹²⁸⁹ G. Purpura, *I Curiosi cit.*, p.182. L'autore, inoltre, afferma che questa *cura* doveva essere l'unico fattore che legasse il *curiosus* al *cursus publicus*.

¹²⁹⁰ W. Formigoni Candini, *op.cit.*, p.252

modo che il prefetto del pretorio disponesse nello stesso senso, ma *per omnes provincias cunctis numeris ac militibus*.¹²⁹¹

La fonte in questione ci permette di conoscere i motivi particolari che indussero l'imperatore a emanare una *lex generalis*, ma, oltre a ciò, possiamo fare il confronto con la versione giustiniana della medesima disposizione normativa che ci viene restituita da C.I.12.37.10:

*Imperatores Arcadius, Honorius . Iubemus per omnes provincias cunctis numeris ac militibus a novembri mense de novello vino annonam dari, quoniam veteris dispendiosa videtur erogatio. **
ARCAD. ET HONOR. AA. EUTYCHIANO PP. * <A 398 D.X
K.IUN.CONSTANTINOPOLI HONORIO A.III ET EUTYCHIANO VC.CONSS.>

Dalla comparazione tra le due versioni possiamo immediatamente constatare come i compilatori giustiniani abbiano eliminato il riferimento al caso concreto che è presente in CTh.7.4.25, fornendoci un estratto del testo normativo ridotto all'essenziale, cioè al solo principio dispositivo. Tuttavia, nell'operare questi tagli, anche lo stesso tenore della legge risulta stravolto, in quanto l'impianto generalizzante appare sin da subito "voluto" dal legislatore, senza che traspaia quell'operazione di "induzione" dal particolare al generale che invece emerge dalla costituzione del Teodosiano.

Si prosegue, infine, con due esemplificazioni tratte dal libro sedicesimo del Teodosiano. Iniziamo dalla prima, che è tratta dal titolo quinto, ovvero la rubrica delle norme antieretiche: la prima riflessione che, dunque, possiamo fare è che in quegli anni entrambe le cancellerie manifestarono orientamenti simili in una materia che non poteva che avere rilievo per tutto l'impero. La fonte in questione è CTh.16.5.34, emanata a Costantinopoli il 4 marzo 398:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. EUTYCHIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Eunomianae superstitionis clerici seu montanistae consortio vel conversatione civitatum universarum adque urbium expellantur. qui si forte in rure degentes aut populum congregare aut aliquos probabuntur inire conventus, perpetuo deportentur, procuratore possessionis ultima animadversione punito, domino possessione privando, in qua his consciis ac tacentibus infausti damnatique conventus probabuntur agitati. Si vero in qualibet post publicatam sollemniter iussionem urbe deprehensi aut aliquam celebrandae superstitionis gratia ingressi domum probabuntur, et ipsi ademptis bonis ultima animadversione plectantur et domus, in qua ea sorte, qua dictum est, ingressi nec statim a domino dominave domus expulsi ac proditi fuerint, fisco sine dilatione societur. Codices sane eorum scelerum omnium doctrinam ac materiam continentis summa sagacitate mox quaeri ac prodi exerta auctoritate mandamus sub aspectibus iudicantium incendio mox cremandos. Ex quibus si qui forte aliquid qualibet occasione vel fraude occultasse nec prodidisse convincitur, sciat se velut noxiorum codicum et maleficii crimine conscriptorum retentorem capite esse plectendum. DAT. IIII NON MART. CONST(ANTINO)P(OLI) HONOR(IO) A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS.

Nel caso di specie in CTh.16.5.34 vengono richiamate due movimenti eretici in particolare, ovvero Eunomiani e Montanisti, particolarmente diffusi in Oriente. La legge, di carattere penale, si compone di due parti, ma di queste, ai fini del nostro lavoro, interessa soprattutto l'inciso iniziale, laddove si dice che i clerici, membri delle confessioni religiose eretiche, siano espulsi *consortio vel conversazione civitatum universarum adque urbium*, ovvero "dall'insieme di tutte (*universae*) le città", così come intende la Escribano Paño¹²⁹², sebbene sempre la stessa studiosa, altrove, specifichi che nonostante l'ordine generale di espulsione

¹²⁹¹ V. Giuffrè, "Iura" e "arma" cit., p.130.

¹²⁹² M. V. Escribano Paño, *La quema de libros heréticos en el Codex Theodosianus XVI,5*, in *Revista de Ciencias de las Religiones*, XIX, 2007, p.183.

degli eunomiani dalle città, ciò in particolare concerneva Costantinopoli¹²⁹³. In effetti, è probabile che la scaturigine della legge in questione fosse legata agli ambienti della corte d'Oriente ove il pericolo eretico era maggiormente avvertito, quindi è plausibile che la legge abbia ricevuto la sua più immediata¹²⁹⁴ e, probabilmente, unica applicazione in quella *pars*, fermo restando che il contenuto lascia intendere un'amplissima portata normativa, anche in considerazione della diffusione delle eresie nel resto dell'Impero, soprattutto quella montanista. Infatti è da dire che se anche la dottrina di Eunomio forse non si propagò in Occidente, per quanto concerne il montanismo abbiamo attestazioni di penetrazione del relativo credo al di qua della *pars Orientis*, diffondendosi anche a Roma e in Africa¹²⁹⁵. Il culto di Montano, nato in Frigia e nelle località limitrofe dell'Asia Minore, dove il profetismo attecchì parecchio, si presentava comunque diffuso, nel corso del IV secolo, nell'arco di tutto il Mediterraneo, da Roma e Cartagine sino alla Cappadocia, Cilicia e Costantinopoli¹²⁹⁶.

Ma si potrebbe dire qualcosa di più sulla portata di questa costituzione imperiale. In un certo senso, sul piano della tecnica normativa della cancelleria imperiale d'Oriente, potremmo anche immaginare che l'accostamento degli eunomiani ai montanisti sia stato volutamente cercato da Arcadio per dare un'impronta universale, coprendo così con un'unica disposizione tutto il territorio dell'impero; pertanto, gli eunomiani venivano colpiti in Oriente, mentre i montanisti venivano perseguiti anche in Occidente.

A sostegno della tesi che verosimilmente vuole reputare CTh.16.5.34 estensibile ad ogni territorio, può addursi un'altra espressione contenuta nel medesimo testo, ove si allude alla pubblicazione della legge: "*Si vero in qualibet post publicatam sollemniter iussionem urbe*". Come possiamo leggere, il legislatore non dispone propriamente l'ordine di pubblicazione ad un determinato destinatario, ma dice che dopo che la legge (*iussio*) sia stata pubblicata *sollemniter*, quindi implicante una conoscenza o conoscibilità generale¹²⁹⁷, *in qualibet urbe*, ovvero in qualsivoglia città, le *domus*, in cui fossero stati trovati eretici, sarebbero state requisite dagli organi pubblici.

Rimanendo in tema di costituzioni imperiali aventi ad oggetto la disciplina *lato sensu* delle questioni afferenti i membri di confessioni religiose, giungiamo a individuare CTh.16.8.10, emanata a Costantinopoli il 27 febbraio 396:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. AD IUDAEOS. *Nemo exterus religionis iudaeorum iudaeis pretia statuet, cum venalia proponentur: iustum est enim sua cuique committere. Itaque rectores provinciae vobis nullum discussorem aut moderatorem esse concedent. Quod si quis sumere sibi curam praeter vos proceresque vestros audeat, tum velut aliena adpetentem supplicio coherceri festinent.* DAT. III KAL. MART. CONSTANT(INO)P(OLI) ARCAD(IO) IIII ET HONOR(IO) III AA. CONSS.

Com'è possibile ricavare dall'*inscriptio*, questa *lex generalis* è indirizzata in maniera generica agli ebrei¹²⁹⁸. La norma si occupa di inibire ai soggetti estranei alla professione di fede giudaica la fissazione del prezzo nelle transazioni relative agli appartenenti a quell'etnia¹²⁹⁹ e, inoltre, di precludere ai *rectores* la possibilità di demandare ai propri ispettori il controllo dei prezzi. Dibattuto è il problema della efficacia territoriale di questa legge.

¹²⁹³ M. V. Escribano Pano, *La quema de libros heréticos en el Codex Theodosianus: el silencio imperativo de las voces disidentes en el s.IV d.C.*, in *Anales de Historia antigua, medieval y moderna*, 44, Buenos Aires 2012.

¹²⁹⁴ Secondo Filostorgio, *hist. eccl.* 11,5 e *Soz. hist. eccl.* 7,17,7 l'eunuco Eutropio fu ispiratore di questo "editto", cfr. M. V. Escribano Pano, *La quema de libros heréticos en el Codex Theodosianus XVI,5 cit.* p.182.

¹²⁹⁵ M. Simonetti – E. Prinzivalli, *Storia della letteratura cristiana cit.*, p.58.

¹²⁹⁶ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.101.

¹²⁹⁷ M. V. Escribano Pano, *La quema de libros heréticos en el Codex Theodosianus XVI,5 cit.* p.191.

¹²⁹⁸ Unico esempio di questo tipo, cfr. G. de Bonfils, *Omnes... ad implenda munia teneantur*, Bari 2000, p.125 nt.94.

¹²⁹⁹ T. Honoré, *Eutropius' Lawyer (396-9) and the other Quaestors of Arcadius (394-408)*, in *ZSS*, 112, 1995, p.187.

Richiamando le ricerche di Luzzatto intorno all'efficacia normativa delle costituzioni imperiali emanate per le provincie¹³⁰⁰, lo studioso enumera, tra le tante, anche CTh.16.8.10, e lo fa, appunto, nell'ambito di quelle specificamente rivolte alle singole provincie ovvero connotate geograficamente¹³⁰¹, contrapponendole a quelle del tipo "ad universos provinciales". In effetti, però, dati i caratteri ampi della diffusione degli ebrei interessati dalla Diaspora in tutto l'impero, risulta difficile ritenere che una costituzione come quella in questione potesse essere limitata a una certa zona dell'impero, così come invece può dirsi di tante altre *leges generales* dal carattere territoriale accentuato ovvero perchè nell'*inscriptio* recano la particolare menzione di una località.

Anche quando Luzzatto parli poi specificamente delle leggi inviate agli appartenenti alla nazione giudaica, parla sempre di singole comunità, ma nel caso che ci occupa sembra chiaro che Arcadio intenda riferirsi ai Giudei in senso generico senza connotarli geograficamente¹³⁰².

La questione intorno all'ambito di efficacia di CTh.16.8.10 ancora oggi non è risolta. Una sintesi delle posizioni al riguardo viene offerta da de Bonfils, il quale sottolinea come il carattere indeterminato dell'indicazione del destinatario abbia suscitato il sorgere di diverse posizioni¹³⁰³. Da un lato, infatti, troviamo Linder, il quale pensava a un'originaria destinazione alla Palestina, nonostante la sua generale formulazione¹³⁰⁴, dall'altro Juster, che basandosi sulla versione giustiniana della presente legge¹³⁰⁵ e partendo dalla correzione, operata dai compilatori costantinopolitani del VI secolo, che ha mutato *rectores provinciae* di CTh.16.8.10 in *rectores provinciarum*, è giunto alla conclusione che la destinazione originaria della disposizione riguardasse tutto l'impero¹³⁰⁶. Ciò che, dunque, ha indotto parte degli studiosi, come il già visto Linder, a ritenere la nostra legge indirizzata precipuamente agli ebrei di Palestina, sarebbe il riferimento a quel genitivo singolare *provinciae*, contenuto nel testo, oltre al fatto che in Palestina aveva sede l'organizzazione centrale con Tiberiade che controllava i fedeli di tutto l'impero¹³⁰⁷. Tuttavia, se ancora insistiamo sul carattere generico della indicazione presente nell'*inscriptio* e consideriamo bene il testo, il legislatore non sembra specificare nel modo che alcuni interpreti moderni vogliono vedere, dal momento che se l'imperatore avesse voluto rivolgersi a degli ebrei di una certa zona lo avrebbe esplicitato, come nel caso dell'editto di Costantino rivolto ai provinciali della Palestina di cui ci parla Eusebio di Cesarea¹³⁰⁸.

In considerazione di ciò, quindi, non sembra errare de Bonfils allorché ritiene che CTh.16.8.10 abbia una destinazione generale, ancorché lo studioso la limiti agli ebrei della sola

¹³⁰⁰ G. Luzzatto, *Ricerche sull'applicazione delle costituzioni imperiali nelle provincie*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini*, Milano 1946.

¹³⁰¹ G. Luzzatto, *Ricerche cit.*, p.269 nt.1.

¹³⁰² G. Luzzatto, *Ricerche cit.*, pp.274-275.

¹³⁰³ G. de Bonfils, *Omnes cit*, p.125.

¹³⁰⁴ Questa opinione, per esempio, è ancora seguita di recente da Nemo-Pekelman, la quale parla di "édit à la population juive de Palestine", cfr. C. Nemo-Pekelman, *Rome et ses citoyens juifs (IV^e – V^e siècles)*, Paris, 2010, p.45.

¹³⁰⁵ C.1.1.9.9: "Imperatores Arcadius, Honorius . Nemo exterus religionis iudaeorum iudaeis pretia statuet, cum venalia proponentur. Iustum est enim sua cuique committere. Itaque rectores provinciarum vobis nullum discussorem aut moderatorem esse concedent. Quod si quis sumere sibi curam praeter vos proceresque vestros audeat, eum velut aliena appetentem supplicio coercere festinent. * ARCAD. ET HONOR. AA. AD IUDAEOS. * <A 396 D. III K. MART. CONSTANTINOPOLI ARCADIO IIII ET HONORIO III AA. CONSS.>

¹³⁰⁶ J. Juster, *Les Juifs dans l'Empire romain; leur condition juridique, économique et sociale*, Paris 1914, p.362 nt.1.

¹³⁰⁷ G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.28. C. Nemo-Pekelman, *op.cit.*, p.45 nt.92.

¹³⁰⁸ Eus., *Vita Const.*,2.24. A proposito di questo editto, paradossalmente per il discorso che si sta conducendo, si ricorda che per Luzzatto esso, nonostante la suddetta intitolazione, avrebbe avuto efficacia per tutta la *pars Orientis*, in quanto Costantino lo avrebbe emanato proprio per rimuovere ogni traccia della legislazione di Licinio all'indomani della definitiva sconfitta del tiranno e, conseguentemente, il ritorno all'unità dell'impero. Cfr. G. Luzzatto, *op.cit.*,pp.279-280

*pars Orientis*¹³⁰⁹. In ogni caso, anche questa limitazione a una sola parte dell'impero risulta difficile da comprendere. Che Arcadio potesse trovare l'*occasio legis* nei suoi territori e financo nella stessa Palestina non è da escludere, ma ciò, comunque, non significherebbe ammettere l'esistenza di un dualismo legislativo, in quanto la disciplina dettata dal legislatore per la regolamentazione dei mercati ebraici non pare possa intendersi come una "prerogativa orientale", tanto è vero che lo stesso de Bonfils, trattando della costantiniana CTh.16.8.3 che, abbiamo visto, è indirizzata ai decurioni di Colonia, allude a una consistente presenza ebraica in città, che essendo un centro commerciale può aver attirato commercianti ebrei, interessati a nuovi mercati¹³¹⁰.

In conclusione, quindi, la legge di Arcadio del 396, per quanto abbia potuto avere una scaturigine tutta orientale, non è detto che di conseguenza abbia interessato la sola *pars Orientis* ovvero la sola Palestina come unici ed esclusivi ambiti di applicazione. Nel senso delle parole di Mazzarino, il quale ricorda come nel 396 (anno di CTh.16.8.10) "si erano stabilite relazioni amichevoli tra le due *partes*"¹³¹¹, ciò può anche contribuire a fare da sfondo a una legge che, in quella temperie politica, essendo genericamente indirizzata *ad Iudaeos* in senso lato, abbia potuto testimoniare una volontà imperiale diretta a legiferare per tutto l'impero. A quest'ultimo modo di vedere può accostarsi il pensiero di Rozenfeld, secondo il quale una tale indicazione del destinatario potrebbe correttamente far pensare a un'estensione a tutti i territori dell'impero, ovunque vi fossero Giudei, sebbene, molto probabilmente, la sua applicazione concreta fu limitata alla Palestina, "the only place where there were markets run exclusively by Jews"¹³¹².

7.3 Casi controversi discussi dalla dottrina: confronto tra leggi occidentali e leggi orientali

In questo paragrafo esaminiamo due casi affrontati dalla dottrina che, relativamente al periodo in esame, ci danno uno spaccato dello stato dei rapporti legislativi tra Onorio e Arcadio. Si tratta di due ipotesi di studio diverse, in quanto la prima nasce da una ricostruzione operata dalla dottrina stessa, mentre la seconda scaturisce proprio dalla stessa fonte.

In ordine alla prima testimonianza intendiamo parlare di CTh.11.8.1, la quale si situa nel solco di quelle *leges generales* che, emanate in una *pars* contengono un richiamo a una *lex* appartenente all'altra *pars*:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. CAESARIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Si quis exactorum superexactionis crimen fuerit confutatus, eandem poenam subeat, quae divi Valentiniani sanctione dudum fuerat definita. Capitis namque periculo posthac cupiditas amovenda est, quae prohibita totiens in isdem sceleribus perseverat.* DAT. PRID. NON. MART. CONSTANTINOP(OLI) CAESARIO ET ATTICO CONSS.

È questa una costituzione emanata da Arcadio a Costantinopoli il 6 marzo 397 d.C. Essa tratta del *crimen superxactionis*¹³¹³ e stabilisce, per tale ipotesi delittuosa, che si applichi la stessa

¹³⁰⁹ Si fa notare, altresì, che lo studioso nel medesimo libro (*Omnes ...ad implenda cit.*), riprende il discorso su CTh.16.8.10, riportando una datazione errata e intendendo la sua disciplina "come un atto di grande favore verso tutti gli ebrei dell'impero. Cfr. G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.156.

¹³¹⁰ G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.7. Una considerazione intorno alla vivacità commerciale e mercantile di Colonia è presente in G. G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976, pp.65-66.

¹³¹¹ S. Mazzarino, *Stilicone cit.*, p.63.

¹³¹² B. T. Rozenfeld, *Markets and marketing in Roman Palestine*, Netherlands 2005, pp.139-140.

¹³¹³ Tale *crimen* consisteva nella condotta dell'esattore che "conveniva i contribuenti per carichi di imposta non dovuti", cfr. P. Lepore, *CTh.11,8,1: alcune considerazioni in margine ai rapporti legislativi tra le due partes Imperii nel IV*

pena che era stata già definita *divi Valentiniani sanctione*. Pertanto, una legge orientale richiama una legge occidentale, ma non contemporanea, bensì precedente qual è appunto quella di Valentiniano I.

Secondo Gotofredo quest'ultima non si conosce¹³¹⁴ e, di conseguenza, opta per una legge di Valente che Lepore individua in CTh.11.16.11, *data* a Costantinopoli il 19 marzo 365¹³¹⁵. L'ipotesi del celebre commentatore, tuttavia, è difficile da condividere, in quanto Arcadio fa menzione proprio di una legge di Valentiniano. In effetti, proprio la presenza ineludibile di questo elemento testuale dovette portare Gotofredo a formulare, in un secondo momento, una seconda ipotesi, vale a dire l'ammissione della possibilità che una legge occidentale avesse potuto accogliere il contenuto dispositivo di un'altra orientale¹³¹⁶.

Tornando al discorso principale, proviamo a ragionare secondo i termini proposti da Gotofredo, ipotizzando che la legge richiamata, quindi, potrebbe essere CTh.11.16.11:

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. SECUNDO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Nihil a provincialibus extraordinaria patimur indictione deposci. Caveat igitur magna auctoritas tua, ne praeter ea, quae a mansuetudine nostra patuerit indicta, tenuiorum oneret functionem; ut, si quis usurpatoria temeritate amplius aliquid fuerit conatus exigere, obnoxius quadrupli repetitione teneatur. Quae severitas iussionis ad ordinariorum iudicum fficiorumque terrorem debet excurrere, ut, si eorum vel gratiosa coniventia vel ignobili dissimulatione temeritas admiserit curialis, eos quoque damni similis poena castiget.* DAT. XIII. KAL. APRIL. CONSTANTINOP(OLI) VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

Nonostante non vi sia dubbio che sul piano concettuale quanto statuito da Valente sia in linea con le prescrizioni di Arcadio, resta comunque l'ostacolo insormontabile dalla menzione specifica della *sanctio divi Valentiniani*.

Pertanto, si è pensato di identificare quest'ultima con CTh.11.11.1 del 30 settembre 368:

IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD PROBUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O ILLYRICI. *Si qui eorum, qui provincialiarum rectoribus obsequuntur quique in diversis agunt officiis principatus, et qui sub quocumque praetextu muneris publici possunt esse terribiles, rusticano cuiquam necessitatem obsequii quasi mancipio sui iuris inponat aut servum eius vel forsitan bovem in usus proprios necessitatesque converterit sive xenia aut munuscula, quae canonica ex more fecerunt, extorserit vel sponte haec quae inprobata sunt oblata non refutaverit, ablati omnibus facultatibus ultimo subiugetur exitio, et nihilo minus rusticanum, qui se in eiusdem operas sponte propria detulisse responderit, par poenae severitudo constringat. Eadem vero circa eos censura servetur, qui xenia aut munera deferri sibi a possessoribus cogunt aut oblata non respuunt.* DAT. PRID. KAL. OCTOB. AGRIPPINAE VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

Orbene, quest'ultima è stata ritenuta il *pendant* di CTh.11.8.1¹³¹⁷, in quanto offre le caratteristiche che la dottrina cerca per giustificare il richiamo contenuto in quella di Arcadio e per quanto non riguardi proprio gli *exactores*, si pensa che a questi possa attagliarsi.

secolo d.C., in *RIL* 130, 1996, ora anche in *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo impero romano*, Roma 2012, p.123.

¹³¹⁴ I. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, IV, Lipsiae MDCCXL, p. 89

¹³¹⁵ P. Lepore, *CTh.11,8,1 cit.*, p.123.

¹³¹⁶ P. Lepore, *CTh.11,8,1 cit.*, p.134. L'insistenza di Gotofredo nel ribadire la sua posizione potrebbe essere un'ulteriore indice del fatto che per lui esistesse un vero e proprio dualismo legislativo. All'ipotesi del celebre commentatore del Teodosiano sembra aderire Pharr, allorché richiama, appunto, CTh.11.16.11, cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.302.

¹³¹⁷ Per tutti cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. I. Dal Principato alla fine del IV secolo*, (già in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, II, 1982) in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, pp.338-339.

Se con queste osservazioni possiamo anche congedarci dall'esame di questo aspetto che non pone la necessità di indugiare oltre, tuttavia le fonti di cui stiamo parlando hanno altresì offerto l'occasione per chiedersi, con Lepore, se l'ambito di estensione territoriale non solo di CTh.11.8.1, ma anche della richiamata costituzione di Valente, CTh.11.16.11 sia stato esclusivamente orientale oppure no.

Al riguardo dobbiamo fare un salto in avanti e arrivare a una costituzione di Onorio del 29 febbraio 410, CTh.11.7.20, indirizzata ad Eucherio, proconsole d'Africa:

IMPP. HONOR(IUS) ET TEOD(OSIUS) AA. EUCHARIO PROCON(SULI) AFRIC(AE). POST ALIA: *Constituto tempore publice apud Karthaginem in secretario, admissio populo, exactorum ordinabuntur idoneae strenuaeque personae. De quibus si popularis accusatio ulla processerit, in eorum locum alios par erit destinari, ita ut severa indagatione, si in concussione possessorum deprehensi fuerint, ilico et capitali periculo subiaceant, et direptorum quadrupli poena ex eorum patrimonio eruatur. Iudices autem triginta librarum auri multae acerbitate sciant se esse plectendos, nisi ea, quae salubriter ordinata sunt, necessaria devotione compleverint.* DAT. PRID. KAL. MART. RAV(ENNA) HONOR(IO) VIII ET TEOD(OSIO) V AA. CONSS.

INT] *Haec lex hoc praecipit exactores ad exigendas tributarias functiones idoneos esse mittendos, ita ut, si de his populi accusatio ulla processerit, id est querella deposita fuerit, in eorum locum alii dirigantur, ut habita diligenti inquisitione, si in dispendia provincialium de superexactionis crimine convinci potuerint, et capitali periculo subiaceant et ex eorum facultatibus in quadruplum quae sunt superexacta reddantur. Iudices vero provinciarum triginta librarum auri se poena noverint feriendos, si haec, quae statuta sunt implere neglexerint.*

Si pensa, infatti, che con tale costituzione Onorio abbia recepito in Occidente tanto la pena prevista da CTh.11.16.11 di Valente, quanto quella più severa prevista da CTh.11.8.1 di Arcadio. Anche in questo caso ignoriamo le modalità attraverso le quali Onorio in Occidente avrebbe avuto contezza delle norme orientali, ma, al di là di tutto, questa breve disamina serve a mettere in luce taluni aspetti che dovrebbero portare a rivalutare tralasciate opinioni consolidate secondo cui alla fine del IV secolo i rapporti legislativi tra le due *partes* sarebbero stati improntati sulla totale autonomia ed indipendenza¹³¹⁸, ancora una volta notando come l'indagine del merito e del contenuto delle costituzioni imperiali permette di andare oltre i risultati ottenuti da de Dominicis sulla scorta dei soli elementi formali.

Passiamo, adesso, all'esame di una fonte, che pone all'interprete interessanti spunti di riflessione, in ragione del confronto tra i dati dell'*inscriptio* e quelli della *subscriptio*. Si tratta di CTh.15.1.35 del 396 d.C.:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. CAESARIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Quidquid de palatiis aut praetoriis iudicum aut horreis aut stabulis et receptaculis animalium publicorum ruina lapsum fuerit, id rectorum facultatibus reparari praecipimus, qui a primo consulatu divi genitoris nostri usque praesens tempus gesserunt iudiciariam potestatem.* P(RO)P(OSITA) REGIO ARCAD(IO) IIII ET HONOR(IO) III AA. CONSS.

La legge suindicata risulta indirizzata al prefetto del pretorio d'Oriente, Cesario, ma, per quanto la *subscriptio* non ci informi intorno al *datum*, conserva l'indicazione della *propositio*,

¹³¹⁸ P. Lepore, *CTh.11.8.1 cit.*, p.148 al quale si rinvia per un maggiore approfondimento degli aspetti di merito oltre che per i numerosi riferimenti bibliografici. Sulla stessa scia S. Pietrini, *Sui rapporti legislativi fra Oriente ed Occidente*, in *SDHI*, 64,1989, p.527 nt.30.

ovvero la pubblicazione avvenuta a *Regio*. A questo punto sorge la domanda che affatica la dottrina: questa località si trovava in Occidente o in Oriente?

Abbiamo già affrontato un caso analogo a proposito della legislazione di Teodosio I, allorché abbiamo trattato CTh.3.1.5 del 22 settembre 384, con la differenza (per la verità di poco, considerati gli scopi che ci prefiggiamo) che in quel caso *Regio* risulta quale località di *acceptio* e non di *propositio*.

Per quanto riguarda CTh.15.1.35 il discorso non muta granché, in quanto gli studiosi continuano ad essere divisi intorno all'individuazione di questo sito. Da un lato, per esempio, si segnala la posizione di de Bonfils, il quale in maniera recisa afferma che *Regio* non sia da identificare con le omonime città occidentali di Reggio Calabria o Reggio Emilia, bensì con una piccola località situata vicino a Costantinopoli e rispondente al nome di *Regium* o *Reghion*¹³¹⁹.

Voci non sembra aderire a quest'ultima ipotesi, ma, nella sua stringatezza, sembrerebbe tendere verso l'indeterminazione con le località italiche¹³²⁰. Chi, invece, propende decisamente per quest'ultima soluzione è Mazzarino, il quale, peraltro, motiva l'avvenuta pubblicazione della legge orientale in Occidente alla luce delle "relazioni amichevoli" che si erano create nel 396 d.C. tra le due *partes*.¹³²¹

In conclusione, dunque, se ci si pone con distacco equanime, è difficile prendere posizione intorno a un caso come questo, dal momento che sia l'una che l'altra ricostruzione sono equipollenti. Quello che in questa sede può esprimersi è tutt'al più un giudizio per cui è verosimile pensare che *Regio* a cui si riferisce la *subscriptio* di CTh.15.1.35 sia Reggio Calabria, in quanto centro notevole nella tarda antichità rispetto alla più modesta e omonima località orientale che si ha l'impressione venga tirata in ballo in questo caso solo per avallare forzatamente la tesi del dualismo legislativo.

D'altronde, non si dimentichi che il Teodosiano contiene altri casi di sottoscrizioni che riportano la località in questione, come CTh.7.22.1 del 16 febbraio del 319 e CTh.11.29.1 del 27 dicembre 312 o 313, entrambe di Costantino. In particolare, poi, CTh.11.29.1, che è indirizzata ad *Claudium Plotianum, corrector Lucaniae et Brittiorum* e *accepta a Regio*, permette di istituire un legame tra il sito di *acceptio* e la qualifica del destinatario della stessa legge.

In definitiva, dal nostro punto di vista, la conferma che anche nel caso di CTh.15.1.35 risalente al 396 d.C. si possa trattare dell'omonima località dell'Italia meridionale, apporterebbe un'ulteriore dimostrazione al fatto che il 395 d.C. sia soltanto una data convenzionale creata dalla storiografia moderna per giustificare la separazione definitiva tra le due parti dell'impero, come se a partire da quel momento si fossero creati "due imperi" autonomi, quando invece proprio un caso come CTh.15.1.35 dimostra, al contrario, un fenomeno di normale trasmissione di una legge, in questo caso, dall'Oriente all'Occidente.

7.4 Casi controversi discussi dalla dottrina: presunte divergenze normative tra occidente e oriente

Secondo de Bonfils il quadro della legislazione di questo periodo difficile della storia tardo antica rifletterebbe una situazione di « completa indipendenza » tra la *pars Occidentis* e la

¹³¹⁹ G. de Bonfils, G. de Bonfils, *Commune imperium divisum tantum sedibus: i rapporti legislativi tra le partes imperii alla fine del IV secolo*, in *AARC*, XIII, 2001, p.125. Si trattava di una città sita in Tracia a circa dodici miglia da Bisanzio, cfr. Oberhammer, v. *Reghion*, in *PRWI*, Stuttgart 1914, p.476.

¹³²⁰ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, II, p.383.

¹³²¹ S. Mazzarino, *Stilicone cit.*, p.63.

*pars Orientis*¹³²². Dobbiamo, pertanto, passare a esaminare i casi riscontrati in dottrina, per cercare di far luce su questo stato di fatto.

Un primo confronto può instaurarsi tra CTh.6.26.11 e CTh.6.26.17 in tema di *proximatus*¹³²³. Innanzitutto occorre partire dall'esame di una costituzione orientale precedente, CTh.6.26.6, emanata da Arcadio il 18 gennaio 396:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONORIUS AA. HOSIO MAGISTRO OFFICIO[RUM]. *De his, qui in sacris scriniorum proximi transacto biennio conquiescant dentque locum ceteris, qui ad cup[itum] gradum pervenire festinant. Eos sane, qui ante ho[c] statutum in locis memoratis inventi sunt, ad me[fas] triennii concedimus pervenire.* DAT. XV KAL. FEB. A[R]CADIO IIII ET HONORIO III AA. CONSS.

Con questa disposizione¹³²⁴ l'Augusto d'Oriente in primo luogo statuiva che i *proximi* restassero in servizio due anni, per poi lasciare il posto ad altri. Si passa, poi, a una seconda ipotesi, per cui coloro che fossero in carica già prima dell'emanazione di questa legge rimanessero per un triennio.

Nel mese di luglio dell'anno successivo Onorio emanò a Milano CTh.6.26.11, con la quale stabiliva che il *proximatus*, invece, durasse un anno, andandosi di seguito in quiescenza con la *dignitas* di *vicarii* e richiamando in tal modo una precedente disposizione del padre Teodosio I¹³²⁵:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONORIUS AA. HADRIANO MAG(IS)TRO OFFICIORUM. *Per omnia scrinia nostra singulis annis emensis qui sunt in capite constituti uno anno teneant proximatum, locum per ordinem succedentibus dantes, manente penes eos nihilominus dignitate, quam divus pater noster huius ordinis viris singularis meritorum arbiter dedit, scilicet ut quicumque ex proximo post stipendia tandem acta discesserit, vi[c]ariis conferatur, ac si eam ipsam egerit dignitat[em], integris omnibus privilegiis, quae cunctis scriniis o[mnes] retro principes diversis legibus praestiterunt. Atque [ut] nulla posthac de statuto tempore possit esse con[ten]tio, genuinus natalis nostri dies quotannis comi[tivam] proximatus mansura in longum aetate celebrabi[t], ut expeti ambitione non possit, quod laboris praemi[um] speciali munere aestimavimus.* DAT. III NON. IUL. ME[D(IOLANO)] CAESARIO ET ATTICO CONSS.

Stanti queste due *leges*, vi sarebbe, quindi, un apparente contrasto tra la normativa occidentale e quella orientale, salvo a voler considerare che CTh.6.26.11 abbia abrogato CTh.6.26.6 a titolo di successione di norme nel tempo. Ma a scalzare siffatta ultima ipotesi, soccorrerebbe CTh.6.26.17 di Teodosio II, emanata a Costantinopoli il 6 febbraio 416, con la quale si ridusse a un anno il tempo necessario, richiamando così la disciplina occidentale di Onorio:

¹³²² G. de Bonfils, *Commune imperium divisus tantum sedibus: I rapporti legislativi tra le partes Imperii alla fine del IV secolo*, in *AARC*, XIII, 2001, p.121

¹³²³ I *proximi* rappresentavano il livello più alto degli addetti agli *scrinia*, cfr. A. H. M. Jones, *The later roman Empire. 284-602. A social economic and administrative survey*, II, Oxford 1964, p.576. Era previsto, infatti, un avanzamento di carriere che si fondava sull'anzianità di servizio, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, II, p.385.

¹³²⁴ Il Mommsen riferisce l'esistenza di una costituzione gemina che individua in CTh.6.30.14 sempre del 18 gennaio 396 a Costantinopoli, ma indirizzata a Martiniano, *comes sacrarum largitionum*. Il testo, nella sua parte dispositiva, è molto simile a quello di CTh.6.26.6, ma è destinata ai *primicerii*. A questo proposito Giardina afferma che il testo di un provvedimento normativo poteva subire degli adattamenti a seconda del funzionario cui veniva inviata, cfr. A. Giardina, *Aspetti della burocrazia nel basso impero*, Roma 1977, p.155 nt.12. Cfr. anche J. Gaudemet, *Un problème de la codification théodosienne: Les constitutions gémées*, in *RIDA*, iv, 1957, pp.253 e ss.

¹³²⁵ CTh.6.24.4, data a Costantinopoli il 30 aprile 386.

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. EUSTATHIO VIRO INL(USTRI) QUAESTORI ET HELIONI VIRO INL(USTRI) MAGISTRO OFFICIORUM. *Pro biennio annum solum age(re) deinceps decernimus eos, qui in tribus scriniis memoriae epistularum libellorumque ordine ac merito st(i)pendiorum ad gradum pervenerint proximorum. Sed inter cetera privilegia, quae divalibus beneficiis sacris scriniis adtributa sunt quaeque salva atque intemerata in perpetuum manere decernimus, ut eorum, qui potestatem vicariam administraverint, pro tenore veterum et nostrarum sanctionum hi, qui proximum egerint, honore censeantur. Secundi etiam ordinis comitivae codicillos accipiant, cum eum locum nacti fuerint, in quo hactenus tertiae comitivae gradu fruebantur, ita ut ex lege iam debitos atque sollemnes codicillos genuino die natalis meae clementiae in posterum, dum agunt proximum, singulis quibusque annis accipiant, post depositum actum inter eos, qui vicariam potestatem egerint, honorandi. Quam legem secundum ipsorum petitionem prae[te]r tres melloproximos, id est Benagium, Hypatium et Theodorum, circa omnes alios valere praecipimus.* [D]AT. VIII ID. FEBR. CONST(ANTINO)P(OLI) THEODOSIO A. VII ET PALLADIO CONSS.

Di fronte a questo trittico normativo, secondo l'ottica dualista, Jones ritiene che vi fossero due regimi diversi che, se inizialmente prevedevano tre anni di servizio, determinarono poi un abbassamento a due anni in Oriente e a un anno in Occidente, finché non si giunse a CTh.6.26.17 che uniformò il regime di un anno in tutto l'impero¹³²⁶.

In conclusione, quindi, per quanto riguarda le ragioni relative all'esistenza di due differenti regimi nella *pars Occidentis* e in quella *Orientis*, possiamo formulare diverse ipotesi: 1) se da un lato, per esempio, Voci pensa al fatto che ciascun imperatore, in materia di burocrazia, potesse legiferare soltanto per i propri dipendenti¹³²⁷, dall'altro la Bianchini pensa sia la conseguenza di una separazione di fatto tra le due parti dell'impero che porta a divergenze presenti in questo come in altri settori¹³²⁸; 2) dall'altro ancora possiamo ricordare quanto Gaudemet diceva a proposito di un'opposizione tra le due costituzioni di Valentiniano e Valente a proposito del reclutamento dei *susceptores*: mentre per Andreotti ciò avrebbe significato sintomo di separazione normativa, per lo studioso francese, al contrario, si sarebbe potuto trattare di diverse "prassi" e, quindi, anche nel caso che ci occupa, potremmo ipotizzare una situazione simile¹³²⁹.

Di certo le due previsioni normative possono rispondere, complice anche il particolare contesto storico di quegli anni, a esigenze e aspettative di diverso genere. Si consideri che nel caso specifico i *proximi* o i *melloproximi* erano funzionari di altissimo livello nella burocrazia imperiale, paragonabili a quelli che oggi possiamo chiamare l'alta dirigenza, e implicanti pertanto un contatto diretto con le alte sfere del potere imperiale. Non appare strano, quindi, che diverse soluzioni normative potessero scaturire da ragioni recondite, ma del tutto particolari e locali.

Occorre adesso tornare a un tema già ampiamente affrontato in occasione dell'esame della legislazione dei Valentinianidi e cioè le norme in materia di successione dei figli naturali. Si è visto, precedentemente, come l'imperatore Valentiniano con la costituzione CTh.4.6.4 del 16 agosto 371 d.C avesse introdotto un regime di limitato favore per la successibilità dei figli naturali, rispetto, alla normativa più severa emanata prima da Costantino.

¹³²⁶ Il testo di CTh.6.26.17 è molto importante, tra l'altro, in quanto contiene una deroga alla disciplina introdotta, relativamente a tre *melloproximi*, indicati nominativamente, precisando, tuttavia, che, eccettuati i tre alti funzionari, la legge *circa omnes alios valere* confermando, quindi, il valore generale. Per gli interessanti riflessi che lo studio di CTh.6.26.17 può implicare si rinvia alla trattazione che ne fa la Bianchini, in *Caso concreto e "lex generalis"*, *Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979.

¹³²⁷ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, II, p.385.

¹³²⁸ M. Bianchini, *Caso concreto cit.*, pp.106 e ss.

¹³²⁹ J. Gaudemet, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^{ème} siècle*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, II, Milano 1956, p.332 nt.7.

Si è visto pure come, secondo quanto ci riferisce il retore Libanio, la legge occidentale del 371 d.C., sebbene non proprio gradita a Valente, sia stata poi da quest'ultimo applicata anche in Oriente: in tal modo, quindi, abbiamo potuto sperimentare, attraverso il resoconto della fonte letteraria come si sia realizzata l'unità normativa sul piano concreto¹³³⁰.

Nondimeno, come dice Voci¹³³¹, quest'ultima durò ben poco, dal momento che con Teodosio I si tornò al vecchio sistema costantiniano.

Ancora una volta, pertanto, vediamo come la legislazione d'età tardo antica manifestasse, per lo più in materia di rapporti tra privati, un'oscillazione e un andamento altalenanti che si realizzavano tanto in chiave sincronica, nei rapporti cioè tra le due legislazioni o in seno alla legislazione dello stesso Occidente oppure Oriente¹³³², quanto a livello diacronico tra i diversi imperatori che si succedevano negli anni.

Tornando comunque al nostro discorso, ad informarci sulla costituzione teodosiana è un'altra *lex generalis*, CTh.4.6.5, emanata a Milano dal figlio Onorio il 28 aprile 397. In questa disposizione si ricordano le norme di Costantino e *genitoris nostri*, ma purtroppo, in quest'ultimo caso, non sappiamo di quale costituzione si tratti; possiamo soltanto supporre fondatamente che essa fosse in linea con il regime voluto da Costantino e che presumibilmente valesse per l'intero impero¹³³³. Consideriamo adesso il testo della costituzione occidentale del 397:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HON(ORIUS) AA. PETRONIO VIC(ARIO) HISPANIARUM. *Le[gibus] Constantini et genitoris nostri praeceptis edoc[ti prae]cipimus, ut exclusis naturalibus filiis ad fiscum tr[ansfe]ratur, quod ab ipsorum persona decidit, sin ci... cipitur, et omne, quod legitimis competit, legis ...tia non negatur.* DAT. IIII K. MAI. MED(IOLANO) CAESARIO ET ATTI[CO CONSS.]

Dal testo lacunoso e, per certi versi, poco chiaro emerge che comunque i figli naturali sono esclusi dalla possibilità di succedere *mortis causa* (*exclusis naturalibus filiis*).

Non si porrebbe alcun problema, se a distanza di alcuni anni, non fosse intervenuta un'altra *lex*, CTh.4.6.6, *data* a Costantinopoli il 13 novembre 405, con la quale il fratello Arcadio dispose diversamente, riprendendo i precetti di Valentiniano I, la cui legge, CTh.4.6.4, ricordiamo con Libanio, era nota in Oriente, perché ivi applicata da Valente¹³³⁴:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HON(ORIUS) AA. ET THEOD(OSIUS) A. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Damus patrum arbitri[o, si ta]men legitima prole careant nec filios vel nepote[s ex fil]lio matremve habeant, naturales filios, quos ex qu[olibet] susceperint contubernio, eorumve matrem, tre[s usque bo]norum suorum uncias largitate prosequi seu ul[tima vo]luntate: matre vero vel ceteris*

¹³³⁰ Appare opportuno ricordare la tesi della Pietrini, la quale ritiene, sulla base delle parole di Libanio, che Valente non avrebbe avuto scelta di fronte alla legge del fratello Valentiniano I: accettarla oppure, laddove fosse stato contrario, avrebbe dovuto rigettarla con un atto espresso. Come sappiamo l'Augusto d'Oriente scelse la prima soluzione e non pare probabile, come afferma la studiosa, che prende tale decisione soltanto perché il retore Antiocheno gliene fa richiesta, in quanto si trovava di fronte ad un atto autorevole quale *lex imperialis*. Laddove, invece, Valente avesse optato per la soluzione opposta avrebbe dovuto quanto meno motivare la sua scelta: è certo questa un'ipotesi, ma avvalorata da altre fonti come nel caso delle leggi dei Valentinianidi in tema di nomina dei susceptores ovvero come opinò Onorio con la sua CTh.12,1,158. Cfr. S. Pietrini, *Sui rapporti legislativi cit.*, pp.523-524 ed ivi nt.18.

¹³³¹ P. Voci, *Nuovi studi sulla legislazione romana del Tardo Impero romano*, Padova 1989, p. 223.

¹³³² G. Rotondi

¹³³³ Dal momento che non conosciamo il tempo della *lex* che avrebbe emanato Teodosio e sapendo che quest'ultimo in determinati anni del suo regno si trovò a reggere le sorti di quasi tutto l'impero, non è, appunto, da escludere che il suddetto testo normativo avesse un'estensione universale, proprio in forza della sua acquisita maggiore supremazia. *Contra* P. Voci, *Nuovi studi cit.*, p. 223.

¹³³⁴ *Contra* Bianchini, la quale, invece, pensa che la disposizione del 371 sia stata applicata per la prima volta da Arcadio proprio con la legge del 405, cfr. M. G. Bianchini, *Caso concreto cit.*, p.34 nt.41.

personis, quae ex [iustis?] sunt, hoc est legitimis filiis vel nepotibus ex filio u[no pluri]busve existentibus, pater bonorum suorum unam ta[ntum] unciam naturalibus filiis eorumque generici largi[endi vel] relinquendi habeat potestatem. DAT. ID. NOV. CON[STANTINOPOLI] STILICHONE II ET ANTHEMIO CONSS.

Sembra, dunque, che anche in questa materia Occidente e Oriente abbiano proceduto separatamente. Di certo, però, non possiamo non considerare che tra le due *leges* intercorrono circa otto anni di distanza e che le oscillazioni in materia privatistica sono frequenti in età tardo antica.

Il fatto, poi, che di fronte a così grande disparità non vi fosse un richiamo esplicito quanto meno nella successiva legge di Arcadio per manifestare la propria contrarietà ovvero per ruscare il vigore di una legge nei propri territori (come accade nei casi di CTh.12.1.158 o CTh.16.5.48), lascia perplessi.

Possiamo immaginare che Arcadio non conoscesse la legge di Onorio e quest'ultimo, a sua volta, non abbia avuto modo di conoscere quella del fratello?¹³³⁵ Le ipotesi, quindi, che si possono formulare sono tante, non ultima quella per cui in un caso come questo ci possiamo trovare di fronte ad una normale successione di norme nel tempo ovvero all'esistenza di norme dettate per esigenze particolari o locali.

Passiamo, adesso, all'esame di un altro caso sempre di natura privatistica, ma forse ancor più controverso del precedente, vale a dire quello relativo al divieto di nozze tra cugini di primo grado (*consobrin*), che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, pare aver avuto un differente regime nelle due parti dell'impero¹³³⁶.

Senza voler indugiare sul tema complesso della disciplina degli impedimenti matrimoniali vevoli tanto in linea retta quanto collaterale, per quanto riguarda quest'ultimo tipo fermiamo l'attenzione sulla questione del matrimonio tra cugini, il quale ammesso e ritenuto lecito per tutto il periodo classico, incontrò una prima battuta d'arresto in senso repressivo soltanto alla fine del IV secolo d.C.¹³³⁷, quando una legge di Teodosio I lo vietò per la prima volta.

Purtroppo non conosciamo la fonte diretta di questa disposizione richiamata, di cui C.I.5.5.5 del 22 novembre 387¹³³⁸ è ritenuta una parte, ma possiamo ricostruirla, in maniera tale da farcene un'idea, attraverso fonti letterarie¹³³⁹ e le costituzioni imperiali d'età successiva.

Per quanto riguarda gli scopi della presente ricerca, possiamo ricordare che questa costituzione di Teodosio I dovette essere nota, sulla base di Ambrogio e di Agostino, anche in Oriente, in quanto, stando a quello che riferiscono Bonfante e Astolfi, il retore antiocheno

¹³³⁵ Voci pensa ad un mancato invio della legge orientale in Occidente, forse a causa dei cattivi rapporti tra le due parti; il periodo in questione, d'altronde, non è estraneo a contrasti tra le due *partes*, cfr. P. Voci, *Nuovi studi cit.*, p.223 e nt.27.

¹³³⁶ R. Astolfi, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli 2012, p.95 nt.18.

¹³³⁷ Come afferma la Fayer, non pare che esistano fonti che neghino validità o addirittura parlino di illiceità di queste nozze per il periodo precedente alla fine del IV secolo, anzi, al contrario, esistendo giuristi che parlano in termini di liceità, come Marcello e Papiniano, cfr. C. Fayer, *La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia. Matrimonio. Dote*, Roma 2005, p.398. Di dubbi sull'aspetto etico di questi matrimoni esistenti già prima della fine del IV secolo parla Astolfi, *Studi cit.*, p.92. La letteratura in materia è ricca: tra gli altri possiamo ricordare A. Guarino, *Studi sull'"incestum"*, in *ZSS*, 63,1943; J. Gaudemet, "Iustum matrimonium", in *Études de droit romain*, III, 1979, p.143; S. Roda, *Il matrimonio fra cugini germani nella legislazione tardo imperiale*, in *SDHI*, XLV,1979, pp.296 e ss.; S. Puliatti, *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano 2001, pp.172 e ss.; A. Cusmà Piccione, *Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV sec.d.C. alla luce del pensiero cristiano*, in *AUPA*, LV, 2012, pp.266-275.

¹³³⁸ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.383 nt.69; S. Puliatti, *op.cit.*, p.172. In ogni caso è da osservare che il frammento del Codice di Giustiniano indicato riguardo una parte della legge che concerne divieti matrimoniali di altro tipo e non afferenti ai cugini, per tal ragione non si riporta il testo del frammento

¹³³⁹ Per quanto riguarda le fonti non giuridiche, che ci informano circa la legge teodosiana, possiamo ricordare un'*epistula* di Sant'Ambrogio, *Ep.*,58,8 (P.L.16,1236); *Epit.de Caes.*,48,10. Al novero, ancora, può aggiungersi *Cass., Var.*, 7,46,1.

Libanio conosceva il divieto di matrimonio tra cugini che, al di là di tutto, elogiava¹³⁴⁰. Da queste piccole notazioni potremmo, pertanto, giungere a ritenere che la costituzione di Teodosio I sia stata universale, anche e soprattutto per la tematica di grande interesse che andava a toccare.

Per quanto riguarda, invece, le costituzioni imperiali dalle quali è possibile apprendere informazioni intorno al contenuto di questa legge di Teodosio, iniziamo con quella di Arcadio, con la quale il regime dell'istituto in questione iniziò a prendere una piega diversa, segnando, almeno in apparenza, un *iter* normativo differente tra le due *pars Occidentis e Orientis*; per il momento, tuttavia, limitiamoci a considerare queste fonti successive quali puri e semplici documenti storici di cognizione per mezzo dei quali veniamo a conoscenza di un'altra fonte che è appunto quella paterna. La legge orientale di Arcadio è CTh.3.12.3, emanata a Costantinopoli il giorno 8 dicembre 396:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. EUTYCHIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Manente circa eos sententia, qui post latam dudum legem quoquomodo absoluti sunt aut puniti, si quis incestis posthac consobrinae suae vel sororis aut fratris filiae uxorisve eius postremo, cuius vetitum damnatumque coniugium est, sese nubitiis funestavit, designato quidem lege supplicio, hoc est ignium et proscriptionis, careat, proprias etiam, quamdiu vixerit, teneat facultates: sed neque uxorem neque filios ex ea editos habere credatur, nihil prorsus praedictis ne per interpositam quidem personam vel donet superstes vel mortuus derelinquat. Dos, si qua forte solemniter aut data aut dicta aut promissa fuerit, iuxta ius antiquum fisci nostri commodis cedat. Testamento suo extraneis nihil derelinquat, sed sive testato sive intestato legibus ei et iure succedant, si qui forte ex iusto et legitimo matrimonio editi fuerint, hoc est de descendentibus filius filia nepos neptis pronepos proneptis, de ascendentibus pater mater avus avia, de latere frater soror patruus amita. Testandi sane ita demum habeat facultatem, ut his tantum personis pro iuris ac legum quod voluerit arbitrio relinquat, quas succedere imperialis praecepti tenore mandavimus; ita tamen, ut hereditate diem functi penitus arceatur, si quis ex his, quos memoravimus, in contrahendis incestis nubitiis participatum atque consilium inisse monstrabitur, successuro in locum illius, qui post eum gradum proximus invenitur. Id sane, quod de viris cavimus, etiam de feminis, quae praedictorum sese consortiis commaculaverint, custodiat. Memoratis vero personis non exstantibus, fisco locus pateat. Ad cuius legis nexum et condicionem pertinere iubemus, si qui forte iam dudum, hoc est ante promulgationem huiusce legis, illicitis memoratarum nubtiarum sceleribus commaculati quoquo modo latere potuerunt. DAT. VI ID. DECEMB. CONSTANT(INO)P(OLI), ARCAD(IO) IIII ET HONOR(IO) III. AA. CONSS.

Da questo testo riusciamo ad apprendere che l'Augusto d'Oriente fa riferimento a una legge anteriore recente (*post latam dudum legem*), che, per una tesi condivisibile della dottrina prevalente¹³⁴¹, dev'essere quella del padre. Di quest'ultima, infatti, ne riferisce il contenuto, del quale riportiamo soltanto la parte relativa al divieto di nozze tra cugini (*si quis incestis posthac consobrinae suae...*). Le sanzioni in precedenza previste erano molto dure e severe, ma vennero mitigate da Arcadio: tale modifica segnò il primo segnale di un atteggiamento destinato a farsi, come vedremo, più incisivo.

Completando il discorso sul contenuto della legge teodosiana, conviene andare subito all'altra costituzione interessata, vale a dire CTh.3.10.1, emanata in Occidente da Onorio il 28 gennaio 409 d.C.:

IMPP. HON(ORIUS) ET THEOD(OSIUS). AA. THEODORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Quidam vetusti iuris ordine praetermisso obreptione precum nubtias, quas se intelligunt non mereri, de nobis aestimant postulandas, se habere puellae consensum confingentes. Quapropter tale sponsalium

¹³⁴⁰ P. Bonfante, *Corso di diritto romano. I. Diritto di famiglia*, Roma 1925, p.203; R. Astolfi, *Studi cit.*, p.95.

¹³⁴¹ A. Cusmà Piccione, *Vincoli parentali cit.*, p.268.

genus praesentis legis definitione prohibemus. Si quis igitur contra hanc definitionem nubtias precum surreptione meruerit, amissionem bonorum et poenam deportationis subiturum se esse non ambigat et amisso iure matrimonii, quod prohibita usurpatione meruerit, filios se iuste hac ratione susceptos non habiturum, nec umquam postulatae indulgentiae annotationisve principis indulto efficacem se veniae effectum meruisse: exceptis his, quos consobrinorum, hoc est quarti gradus, coniunctionem lex triumphalis memoriae patris nostri exemplo indultorum supplicare non vetavit, exceptisque his, qui parentum sponsionem de nubtiis filiarum impleri desiderant vel sponsalia, hoc est arrarum data nomine, reddi sibi praecepto legum cum quadrupli poena deposcunt. Nos enim peti de nobis nubtias supplicatione prohibemus, quas deceat de voluntate parentum vel de ipsis adultis puellis aut mulieribus impetrari. Nam si negato coniugio, quod fuerat ante promissum, lis aliqua legum praecepto nascatur, de iure nos consuli non vetamus. DAT. X KAL. FEBRUAR. RAV(ENNA) DD. NN. HONOR(IO) VIII ET THEOD(OSIO) III AA. CONSS.

Da quest'ultima legge veniamo a sapere che Teodosio doveva aver previsto che per i matrimoni tra cugini, pur rimanendo essi in astratto oggetto di un divieto, tuttavia fosse possibile ottenere un rescritto di grazia, al fine di autorizzarli.

Chiuso, quindi, il discorso sulla legge del padre, torniamo al regime stabilito dai figli. Abbiamo visto, poc'anzi, che Arcadio nel 396, attenuò le sanzioni, pur confermando il divieto di nozze; successivamente sempre lo stesso imperatore dispose una misura ancor più permissiva, in quanto sancì la liceità delle nozze tra consobrini. Si tratta di una costituzione che non ci è stata restituita dal Codice teodosiano, bensì da quello di Giustiniano. Vediamo, quindi, il testo di C.I.5.4.19, *data* a Nicea l'11 giugno 405:

Imperatores Arcadius, Honorius. Celebrandis inter consobrinos matrimoniis licentia huius legis salubritate indulta est, ut revocata prisci iuris auctoritate restinctisque calumniarum fomentis matrimonium inter consobrinos habeatur legitimum, sive ex duobus fratribus sive ex duabus sororibus sive ex fratre et sorore nati sunt, et ex eo matrimonio editi legitimi et suis patribus successores habeantur.
* ARCAD. ET HONOR. AA. EUTYCHIANO PP. * <A 405 D. III ID. IUN. NICAIAE STILICHONE II ET ANTHEMIO CONSS.>

Come possiamo facilmente leggere, con questo secondo intervento Arcadio fu addirittura più radicale e risolutivo, abrogando il divieto di nozze e rendendole lecite così come era stato in passato, prima che suo padre le vietasse.

Se questa era quindi la situazione venutasi a creare nel 405 in Oriente, vediamo adesso cosa successe in Occidente, dove si continuava a richiamare la rigorosa legge teodosiana. Per quanto riguarda i territori occidentali, Onorio, quattro anni dopo, legiferò in materia di *supplicationes* surrettiziamente indirizzate all'imperatore, al fine di ottenere autorizzazioni per i matrimoni vietati. Si tratta della già vista CTh.3.10.1 del 28 gennaio 410, di cui, adesso riproduciamo soltanto il brano che ci interessa ai fini del prosieguo della trattazione:

IMPP. HON(ORIUS) ET THEOD(OSIUS). AA. THEODORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
..... *exceptis his, quos consobrinorum, hoc est quarti gradus, coniunctionem lex triumphalis memoriae patris nostri exemplo indultorum supplicare non vetavit...*

Il fatto che Onorio, trattando delle richieste di dispensa, menzioni l'eccezione dei consobrini, deve far capire che in Occidente il regime restava uguale a quello originariamente voluto dal padre.

Fermi a questo punto, parrebbe aver ragione quella tesi che dai tempi di Gotofredo¹³⁴², e ancora oggi prevalente, afferma l'esistenza di un presunto dualismo legisaltivo. Vediamo, però, adesso come può proseguire il discorso. Si è detto prima che il divieto di matrimonio *inter consobrinos* venne introdotto legislativamente per la prima volta da Teodosio e abbiamo anche supposto che la legge di quest'ultimo fosse di validità universale, dal momento che le fonti letterarie, orientali ed occidentali, la conoscono. Molto probabilmente la decisione di Teodosio fu ispirata dalla vicinanza del vescovo Ambrogio, trovando terreno fertile in un contesto imperiale ormai di sempre più dilagante fede cristiana¹³⁴³.

Dobbiamo, poi, sempre tener presente che la prima legge di Arcadio non aboliva il divieto, ma mitigava soltanto le sanzioni, mentre, appena dieci anni dopo, lo stesso imperatore d'Oriente lo avrebbe abolito, per mezzo di C.I.5.4.19 del 405. Ora, giustamente, Voci pone il dubbio se Onorio in Occidente sia venuto a conoscenza di quest'ultima normativa ovvero l'abbia conosciuta e non applicata¹³⁴⁴, dato il contesto socioculturale di riferimento. Per quanto infatti, come dice Astolfi, le *partes* Occidentale e Orientale erano cristiane, tuttavia i territori di Onorio (che con C.Th.3.10.1 si trova a confermare l'indirizzo normativo paterno) erano di gran lunga più inclini a conservare "la pratica romana di un'esogamia rigorosa"¹³⁴⁵. Ecco, dunque, che il contrasto tra le due normative è stato ravvisato proprio tra rispetto occidentale del principio esogamico e concessione del diritto romano in terra d'Oriente a consuetudini locali, più permissive nei confronti di matrimoni rientranti in determinati schemi endogamici.

A quest'ultimo riguardo si possono ricordare la posizione di Guarino, il quale, a proposito di C.I.5.4.19, parla di "ritrattazione piena di una regolamentazione contrastante con gli antichi costumi locali"¹³⁴⁶, e poi Roda, che riferisce quella, che è la giustificazione tradizionalmente data al nostro problema, e cioè il riferimento a un contesto etnico e socioculturale "in cui il matrimonio tra cugini" rientrava nella più completa normalità"¹³⁴⁷.

Il quadro così descritto, tuttavia, è perfettamente compatibile con uno *status quo* che vedeva un impero romano abitato da popolazioni eterogenee, soprattutto quelle orientali che facevano affidamento su costumi, prassi e consuetudini, le quali a loro volta venivano a porre condizioni di particolarità regionali da affrontare, come dice Licandro, con "*leges* dal carattere locale talmente accentuato da impedirne l'applicazione al di fuori della *pars imperii* di emanazione"¹³⁴⁸. Ma ammettere ciò non vuol dire che si debba parlare di dualismo legislativo.

Ad onor del vero, ancora possono prospettarsi altre ipotesi ricostruttive intorno a questa antinomia. Un'interessante punto di vista, per esempio, viene messo in evidenza da Cusmà, il quale, affermando come ancora nel 413 Agostino ricordava l'esistenza del divieto di contrarre nozze *inter consobrinos*¹³⁴⁹, tuttavia lo stesso Padre della Chiesa riconosceva che questo tipo di unioni avvenivano raramente (*raro*). In ragione di ciò, quindi, il differente regime era più teorico che altro, in quanto se in astratto il divieto rimaneva, dall'altro in concreto la possibilità della dispensa procurava un risultato non tanto dissimile da quello che si aveva in Oriente, giungendosi in definitiva ad una uniformità normativa¹³⁵⁰.

¹³⁴² I. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, I, Lipsiae MDCCXXXVI, p.330 e ss. Minoritaria, invece, è la tesi che si basa sulle corrottele del testo di C.I.5.4.19 di Arcadio, cfr. G. Rotondi, *Studi sulle fonti del Codice giustiniano*, in *BIDR*, 29, 1916, pp.133 e ss.

¹³⁴³ Ma sull'incidenza del pensiero cristiano *in subiecta materia* cfr. il citato lavoro di A. Cusmà Piccione, *Vincoli cit.*, pp.273-275.

¹³⁴⁴ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, II, p.384

¹³⁴⁵ R. Astolfi, *Studi cit.*, p.97.

¹³⁴⁶ A. Guarino, *Studi cit.*, p.261.

¹³⁴⁷ S. Roda, *Il matrimonio cit.*, p.298.

¹³⁴⁸ O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.430.

¹³⁴⁹ Aug., *De Civit. Dei*, 15,16: "*Experti autem sumus in connubiis consobrinarum etiam nostris temporibus propter gradum propinquitatis fraterno gradui proximum quam raro per mores fiebat, quod fieri per leges licebat, quia id nec divina prohibuit et nondum prohibuerat lex humana*".

¹³⁵⁰ A. Cusmà Piccione, *Vincoli cit.*, p.272.

Passando ad altre chiavi di lettura, Bonfante, per quanto non vi aderisca, riferisce in ordine alla legge del 405 “che non è certo che Arcadio e Onorio avessero ripristinato [...] la liceità di questi matrimoni: la costituzione inserita nel *Corpus iuris* è indubbiamente interpolata”¹³⁵¹. Precisando che il romanista non sposa la tesi della interpolazione, va comunque detto che essa in passato è stata comunque sostenuta.¹³⁵² Ora, noi sappiamo che la legge del 405 non è presente nel Codice Teodosiano, ma in quello di Giustiniano e offre un testo breve che può esser stato rimaneggiato, nel senso che avrebbe potuto contenere anche altri riferimenti, come, per esempio, quello stesso relativo alla previsione della dispensa, sulla falsariga di CTh.3.10.1 di Onorio.

Oltre a ciò, si è anche obiettato che due leggi di contenuto uguale a distanza di pochi anni l'una dall'altra non avrebbero avuto senso. Ma a questo, però, può ancora muoversi un'obiezione di riflesso e cioè che, come abbiamo visto in altri casi, nello stesso Teodosiano non mancano testimonianze di costituzioni molto simili per le quali la dottrina si è arrovellata (si pensi al rapporto tra le teodosiane CTh.16.10.10 e 11) e, in ogni caso, anche quando il riferimento alla dispensa imperiale fosse stato inserito anche in C.I.5.4.19 non vorrebbe comunque dire che le leggi, per quanto ravvicinate nel tempo, fossero proprio identiche: può darsi, infatti, che la più antica avesse offerto lo spunto per regolamentare un caso simile ma non uguale.

Seguendo Astolfi, l'ipotesi del rimaneggiamento di C.I.5.4.19 potrebbe anche apparire suggestiva, alla luce del fatto che Giustiniano stesso accolse nel proprio codice anche CTh.3.10.1 sotto la numerazione C.I.5.8.1 e il riferimento alla possibilità di ottenere legittimamente la dispensa venne soppresso¹³⁵³.

Imperatores Honorius, Theodosius. *Quidam vetusti iuris ordine praetermisso obreptione precum nuptias, quas se intellegunt non mereri, de nobis existimant postulandas, saepe habere puellae consensum confingentes. Quapropter tale sponsalium genus praesentis legis definitione prohibemus Si quis igitur contra hanc definitionem nuptias precum subreptione meruerit, amissionem bonorum et poenam deportationis subiturum se esse non ambigat et amisso iure matrimonii, quod prohibita usurpatione meruerit, filios se ex hac coniunctione susceptos iustos non habiturum nec umquam postulatae indulgentiae adnotationisve indulto efficacem se veniae effectum meruisse: exceptis his, qui parentum sponsionem de nuptiis filiarum impleri desiderant vel sponsalia, hoc est arrarum data nomine, reddi sibi praecepto legum cum statuta poena deposcunt.* * HONOR. ET THEODOS. AA. THEODORO PP. * <A 409 D. K. FEBR. RAVENNAE HONORIO VIII ET THEODOSIO III AA. CONSS.>

Un'ultima ricostruzione che non può essere pretermessa è quella che fa leva sul carattere ondivago della legislazione postclassica. Abbiamo visto, infatti, come ciò sia stato sostenuto per tentare di spiegare le oscillazioni di diverso indirizzo nell'ambito della normativa di un medesimo imperatore (si vedano alcune delle testimonianze trattate a proposito della legislazione di Costantino), quindi, a maggior ragione non ci si dovrebbe stupire che ciò sia avvenuto fra diversi imperatori (si ricordi l'altra ipotesi di studio, già vista, ovvero quella legata all'avvicendamento delle leggi imperiali in materia di successione dei figli naturali). A questa interpretazione, poi, la storia della legislazione in materia di matrimoni tra cugini si presterebbe in maniera davvero evidente: ammessa la liceità di queste unioni sino alla fine del IV secolo d.C, successivamente il divieto di Teodosio, poi il riconoscimento di legittimità da parte di Arcadio, persistenza del divieto in Occidente con Onorio, nuovo riconoscimento di liceità con

¹³⁵¹ P. Bonfante, *op.cit.*, p.203.

¹³⁵² S. Roda, *Il matrimonio cit.*, p.299.

¹³⁵³ R. Astolfi, *Studi cit.*, p.96.

Giustiniano¹³⁵⁴ e infine ritorno al divieto nel tardo diritto bizantino¹³⁵⁵. Il quadro, dunque, è veramente articolato.

Un'ulteriore ipotesi di studio nell'ambito del confronto tra legislazione occidentale e orientale può ancorarsi sulla questione dell'*aurum coronarium* corrisposto dagli ebrei dislocati nei territori di tutto l'impero e diretto al Patriarca di Gerusalemme.

Si ricorda che le fonti chiamate in causa sono due leggi emanate in Occidente dall'imperatore Onorio. La prima che viene in evidenza è CTh.16.8.14 del 11 dicembre 399, la quale dev'essere inquadrata nella temperie di forte scontro politico tra l'Occidente e l'Oriente negli anni stiliconiani¹³⁵⁶:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. MESSALAE P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Superstitionis indignae est, ut archisynagogi sive presbyteri Iudaeorum vel quos ipsi apostolos vocant, qui ad exigendum aurum adque argentum a patriarcha certo tempore diriguntur, a singulis synagogis exactam summam adque susceptam ad eundem reportent. Qua de re omne, quidquid considerata temporis ratione confidimus esse collectum, fideliter ad nostrum dirigatur aerarium: de cetero autem nihil praedicto decernimus esse mittendum. Noverint igitur populi iudaeorum removisse nos depraedationis huiusmodi functionem. Quod si qui ab illo depopulatore iudaeorum ad hoc officium exactionis fuerint directi, iudicibus offerantur, ita ut tamquam in legum nostrarum violatores sententia proferatur. DAT. III ID. APRIL. MED(IOLANO) THEODORO V. C. CONS.

Ora, tradizionalmente questa costituzione è stata intesa come destinata alla sola *pars Occidentis*¹³⁵⁷, vista e considerata l'esigenza imposta da Onorio (ma sarebbe meglio dire da Stilicone), diretta a frenare l'esportazione dei capitali verso Oriente¹³⁵⁸. Al contrario, invece, De Giovanni non fa riferimento alcuno alla questione dell'efficacia territoriale limitata all'Occidente¹³⁵⁹.

In effetti, se puntiamo l'attenzione sulla lettera del testo, l'Augusto occidentale parla di *populi iudaeorum*, indicandoli non solo al plurale¹³⁶⁰ (e non poteva fare diversamente se, appunto, l'*aurum coronarium* era stato sempre elargito da tutti gli ebrei dell'impero¹³⁶¹), ma anche senza specificare a quali zone dovessero riferirsi. Se, pertanto, teniamo presente questa circostanza non da poco e considerando che l'intento del legislatore era quello di colpire l'Oriente, non è completamente da escludere che, con questo testo precettivo, in forza della sua autorità imperiale, Onorio intendesse riferirsi a tutti gli ebrei dell'impero, tanto occidentali, quanto orientali¹³⁶².

Dall'altro, tuttavia, a fornirci maggiori indizi interpretativi per il dettato della legge del 399 interviene il successivo provvedimento di Onorio, e cioè CTh.16.8.17 del 25 luglio 404, con il quale la corte occidentale fece dietrofront sulla questione dell'*aurum coronarium*, revocando appunto la legge emanata cinque anni prima:

¹³⁵⁴ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, II p.384.

¹³⁵⁵ P. Bonfante, *op.cit.*, p.203.

¹³⁵⁶ A. Bernardi, *Tendenze di fondo dell'economia del tardo impero romano*, in *SDHI*, 31, 1965, p.131.

¹³⁵⁷ J. Juster, *Les Juifs dans l'empire romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, I, New York 1914, p.386.

¹³⁵⁸ Oltre il già più volte citato de Bonfils, al quale si rinvia per gli ulteriori riferimenti bibliografici più indicativi, su questa costituzione si segnala A. M. Rabello, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche*, II, Milano 1988 e, nella letteratura recente, *Jews in Byzantium. Dialectics of Minority and Majority Cultures*, edited by R. Bonfil *et alii*, Leiden 2012, p.164.

¹³⁵⁹ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato.cit.*, p.128.

¹³⁶⁰ M. P. Baccari, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 1996, p.175.

¹³⁶¹ G. de Bonfils, *I Patriarchi della legislazione tardo antica*, Bari 2006, p.76.

¹³⁶² Un'ipotesi, in qualche modo simile, viene ammessa dallo stesso de Bonfils, il quale ritiene che CTh.16.8.14 era destinata a valere anche contro orientali dediti alla colletta dell'*aurum*, purchè presenti nella *pars Occidentis*. G. de Bonfils, *I patriarchi cit.*, p.83.

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS)AA. HADRIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Dudum iusseramus, ut ea, quae patriarchis a iudaeis istarum partium ex consuetudine praebebantur, minime praeberentur. Verum nunc amota prima iussione secundum veterum principum statuta privilegia cunctos scire volumus Iudaeis mittendi copiam a nostra clementia esse concessam.* DAT. VIII KAL. AUG. ROM(AE) HONORIO A. VI ET ARISTAENETO CONSS.

Considerando il testo, possiamo vedere come nella prima parte di esso l'Augusto occidentale dica che in precedenza era stata presa una disposizione normativa (*Dudum iusseramus*) circa l'elargizione fatta *patriarchis a iudaeis istarum partium*, ovvero "dai giudei di codeste parti"¹³⁶³.

Cosa intendeva, quindi, il legislatore con questo genitivo plurale? Si è già discusso a proposito dell'uso che si fa di *partes* nei testi del Teodosiano e, di conseguenza, si rinvia alle pagine pregresse per la lettura dei termini della questione. In questa sede, al contrario, dobbiamo soltanto limitarci a dire che, indipendentemente dalla restrizione territoriale che questo sostantivo sta a indicare (se "tutte le regioni occidentali" ovvero "soltanto alcune di esse") la *lex* richiamata nel 404, e cioè CTh.16.8.14, con ogni verosimiglianza era una legge dallo spiccato carattere territoriale e, per di più, motivata da fattori di antagonismo politico¹³⁶⁴ che non avevano alcuna incidenza sugli sviluppi di un particolare orientamento normativo tali da creare delle differenze istituzionali sostanziali e strutturali tra un "diritto occidentale" e uno "orientale".

Ciò, d'altronde, trova riscontro nelle parole di Schwartz, il quale allude ad una differente posizione tra Occidente ed Oriente, in quanto, se nel primo, Onorio, sia pur per poco tempo, aveva imposto la sospensione del pagamento dell'*aurum*, "in the eastern empire this right was consistently affirmed"¹³⁶⁵; a ben vedere, lo studioso giustifica quest'ultima asserzione con riferimento a CTh.16.8.15, emanata da Arcadio il 3 febbraio 404:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. EUTYCHIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Cuncta privilegia, quae viris spectabilibus patriarchis vel his, quos ipsi ceteris praeposuerunt, divae memoriae pater noster adque retro principes detulerunt, suum robur tenere censemus.* DAT. III NON. FEB.CONSTANT(INO)P(OLI) HONORIO A. VI ET ARISTAENETO CONSS.

Quest'ultima fonte risale allo stesso anno di CTh.16.8.17, ovvero il 404 d.C., quando anche Onorio ormai era tornato sui suoi passi riconoscendo agli ebrei la facoltà di corrispondere l'obolo. In ogni caso, più che vedere un contrasto tra CTh.16.8.15 e la precedente CTh.16.8.14 (la quale deve rimanere ancorata a un ben preciso ed episodico frangente politico), sarebbe forse meglio ravvisare la consonanza di intenti tra la legge di Arcadio del 404 con la successiva legge permissiva di Onorio dello stesso anno, a sottolineare, pertanto come entrambe le cancellerie si fossero ormai riconciliate sotto questo aspetto.

Completiamo il quadro della normativa in fatto di *aurum coronarium* ricordando un'ultima disposizione emanata da Teodosio II, cioè CTh.16.8.29 del 30 maggio 429:

IMPP. THEOD(OSIUS) ET VAL(ENTINI)ANUS AA. IOHANNI COM(ITI) SACR(ARUM) L(ARGITIONUM). *Iudaeorum primates, qui in utriusque Palaestinae synedriis nominantur vel in aliis provinciis degunt, quaecumque post excessum patriarcharum pensionis nomine susceperunt, cogantur exsolvere. In futurum vero periculo eorundem anniversarius canon de synagogis omnibus palatinis*

¹³⁶³ *Istarum partium* è tradotto da Pharr con "regions", cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.469.

¹³⁶⁴ Secondo la Nemo-Pekelman la misura normativa non era, in realtà, diretta, a danneggiare il patriarca ebraico, ma, al contrario, andrebbe vista quale misura di ritorsione verso Eutropio, al tempo, vero e proprio ispiratore della politica orientale, cfr. C. Nemo-Pekelman, *Rome et ses citoyens juifs (IV^e - V^e siècles)*, Paris 2010, pp.51-52.

¹³⁶⁵ S. Schwartz, *Imperialism and Jewish society, 200 B.C.E. to 640 C.E.*, Princeton 2001, p.117.

compellentibus exigatur ad eam formam, quam patriarchae quondam coronarii auri nomine postulabant; quae tamen quanta sit, sollerti inquisitione discutias; et quod de occidentalibus partibus patriarchis conferri consueverat, nostris largitionibus inferatur. DAT. III KAL. IUN. CONSTANTINOP(OLI) FLORENTIO ET DIONYSIO CONSS.

Con questa disposizione l'Augusto assunse un atteggiamento non molto dissimile da quello che lo zio Onorio aveva tenuto nel 399. Adesso è l'Augusto orientale a contrastare la figura del Patriarca giudaico, sancendo che l'*aurum coronarium* finisse nelle *largitiones* imperiali e che la raccolta fosse effettuata sotto il controllo dei funzionari imperiali¹³⁶⁶.

Al di là del merito, il dato più interessante è il riferimento alle *occidentalibus partibus*, ovvero alle "regioni occidentali", sempre al plurale così come si esprime l'imperatore, e non come intendono Pharr e de Bonfils che traducono l'espressione al singolare, uno con "western part" e l'altro con "parte occidentale"¹³⁶⁷. Dal testo, pertanto, si evince che con questa costituzione Teodosio II, forte anche e soprattutto della giovane età del collega Valentiniano III, legiferava anche per l'Occidente, visto che il denaro che si soleva raccogliere "in quelle parti" avrebbe dovuto essere destinato alle casse imperiali.

Sempre in tema di legislazione ebraica, ci accingiamo a riprendere una testimonianza normativa già più volte richiamata nelle pagine introduttive. Si tratta di un'ipotesi particolarmente dibattuta dalla dottrina che si è cimentata in materia e che ha coinvolto quasi tutti gli studiosi che al tema hanno profuso le proprie energie.

Questa fonte costituisce un autentico banco di prova e rappresenta, ancora oggi, il documento utilizzato dagli studiosi ora per provare l'unità legislativa ora il dualismo. In sostanza si parla di CTh.12.1.158, costituzione emanata da Onorio il 13 settembre 398 che, come afferma de Bonfils, da sola "occupa un'intera pagina della storia del problema dei rapporti legislativi tra le due *partes imperii*"¹³⁶⁸.

Come la precedente CTh.16.8.14, anche l'attuale disposizione va studiata consapevoli della necessità di calarla nel contesto storico-politico di riferimento¹³⁶⁹, influenzato dalla figura del reggente Flavio Stilicone, ma soprattutto legandola a una precedente legge, sempre di Onorio, vale a dire CTh.12.1.157, emanata il 13 febbraio dello stesso 398¹³⁷⁰, il cui testo, dunque, dev'essere presupposto:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. THEODORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Omnes, qui quolibet curiae iure debentur, cuiuscumque superstitionis sint, ad implenda munia teneantur. DAT. ID. FEB. MED(IOLANO) HON(ORIO) A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS.

Con questa disposizione l'imperatore d'Occidente aveva stabilito un principio generale, in virtù del quale tutti erano tenuti ai doveri curiali, indipendentemente dall'appartenenza religiosa.

Tuttavia, a fronte di questa prescrizione, sempre il medesimo legislatore occidentale intervenne nuovamente in materia per mezzo di CTh.12.1.158, occasionata da vicende del tutto particolari e contingenti:

¹³⁶⁶ G. de Bonfils, *I patriarchi cit.*, pp.87-88.

¹³⁶⁷ C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.471, il quale, peraltro, come già visto a proposito di CTh.16.8.17, traduce correttamente il genitivo plurale *partium* con "regions"; G. de Bonfils, *I Patriarchi cit.*, p.88. Quest'ultimo, comunque, se nella traduzione letterale del brano usa il termine al singolare, nel commento ricorre all'espressione "regioni occidentali", *op.cit.*, p.88.

¹³⁶⁸ G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.65.

¹³⁶⁹ Che nel caso specifico di CTh.12.1.158 trova un'esemplificazione in quanto dice T. Honoré, *The making of the Theodosian Code*, in *ZSS* 103, 1986, p.177.

¹³⁷⁰ Si segnala che secondo de Bonfils le leggi in argomento costituiscono due distinti provvedimenti e non parti dello stesso. Per l'approfondimento si rinvia al medesimo autore, in *Omnes cit.* nt.1, pp.56 e ss.

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. THEODORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Vaccillare per Apuliam Calabriamque plurimos ordines civitatum comperimus, quia Iudaicae superstitionis sunt et quadam se lege, quae in Orientis partibus lata est, necessitate subeundorum munerum aestimant defendendos. Itaque hac auctoritate decernimus, ut eadem, si qua est, lege cessante, quam constat meis partibus esse damnosam, omnes, qui quolibet modo curiae iure debentur, cuiuscumque superstitionis sint, ad complenda suarum civitatum munia teneantur. DAT. ID. SEPT. MED(IOLANO) HON(ORIO) A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS.

Con questa seconda legge, Onorio dichiarava di essere venuto a conoscenza (*comperimus*) di tensioni, esternate dai locali ordini cittadini, che scuotevano (*vaccillare*) l'*Apulia et Calabria*. Tale situazione si era originata dal fatto che gli ebrei del posto, in virtù di una legge *data* in Oriente (*lege, quae in Orientis partibus lata est*), intendevano sottrarsi ai doveri curiali. Di tutto punto la risposta dell'imperatore d'Occidente non si fece attendere e, pertanto, si dispose che la suddetta legge orientale, se davvero fosse esistita (*si qua est*), era da abrogare ovvero da far decadere (*lege cessante*), in quanto dannosa per le parti dell'imperatore (*meis partibus esse damnosam*). In sostanza, poi, si concludeva, ribadendo il principio generale contenuto nella precedente CTh.12.1.157, per cui tutti erano tenuti agli obblighi delle curie, a prescindere dall'appartenenza religiosa (*cuiuscumque superstitionis sint*)¹³⁷¹.

La prima domanda che dobbiamo porci è la seguente: qual è la legge orientale invocata dagli ebrei dell'Italia meridionale? Sulla scia di una tradizione che rimonta a Gotofredo si tratterebbe di CTh.16.8.13 del 1 luglio 397¹³⁷²:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. CAESARIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Iudaei sint obstricti caerimoniis suis: nos interea in conservandis eorum privilegiis veteres imitemur, quorum sanctionibus definitum est, ut privilegia his, qui inlustrium patriarcharum ditioni subiecti sunt, archisynagogis patriarchisque ac presbyteris ceterisque, qui in eius religionis sacramento versantur, nutu nostri numinis perseverent ea, quae venerandae Christianae legis primis clericis sanctimonia deferunt. Id enim et divi principes Constantinus et Constantius, Valentinianus et Valens divino arbitrio decreverunt. Sint igitur etiam a curialibus muneribus alieni pareantque legibus suis. DAT. KAL. IUL. CAESARIO ET ATTICO CONSS.

Con quest'ultima disposizione, l'anno precedente Arcadio aveva adottato un atteggiamento di tolleranza nei confronti dei "primi del culto giudaico", dal momento che, in conformità a quanto decretato da Costantino e Costanzo, Valentiniano e Valente, si accordavano immunità dagli obblighi curiali. Secondo alcuni autori, quindi, è a questa legge che gli ebrei di Puglia e Calabria facevano riferimento, per ottenere il medesimo privilegio anche *in partibus Occidentis*¹³⁷³. Dall'altro lato, invece, facendo leva sul fatto che la suddetta legge

¹³⁷¹ L'identità delle parole finali di CTh.12.1.158 con il piccolo brano che, invece, costituisce il testo di CTh.12.1.157 ha portato Voci ad ipotizzare un caso di geminazione, congetturando che la seconda costituzione, in quanto di portata ampia e senza limitazioni di sorta sia stata addirittura pubblicata in Oriente, mentre la prima, dalla portata regionale abbia rappresentato l'esemplare pubblicato in Occidente ovvero, potremmo aggiungere, un esempio di applicazione particolare in Occidente di una costituzione, appunto, di più ampio respiro. Cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia*, II, *cit.*, p.387. Vd. particolarmente *infra*.

¹³⁷² Così C. Pharr, *The Theodosian Code*, p.365 nt.294; L. Cracco Ruggini, *Ebrei e orientali nell'Italia settentrionale fra il IV e il VI secolo d.Cr.*, in *SDHI*, 25, 1959, p.238 nt.143; de Bonfils, *Omnes cit.*, p.83 nt.96; C. Nemo-Pekelman, *op.cit.*, p.43 ed ivi nt.88. Gaudemet ritiene si tratti anche di CTh.16.8.12, cfr. J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.329 nt.1.

¹³⁷³ Secondo Voci, il quale correttamente distingue, in materia di soggezione ai doveri curiali, tra ebrei e loro sacerdoti, CTh.16.8.13 fa riferimento proprio a questi ultimi (cfr. nota seguente) e, pertanto, gli ebrei dell'Italia meridionale ne avrebbero tentato di "allargare" la portata normativa a coloro che non erano interessati da incarichi nella gestione del culto. Si osservi, inoltre, che sempre secondo questo autore, la legge di Arcadio, richiamando i precedenti imperatori, avrebbe superato una legge di Graziano, CTh.12.1.99, emanata a Milano nel

di Arcadio chiama in causa, in maniera specifica, i patriarchi, gli archisynagoghi, i presbiteri e tutti quelli versati *in eius religionis sacramento*, De Giovanni, sulla scia di Juster¹³⁷⁴, afferma che la legge orientale cui si allude in CTh.12.1.158 non sia CTh.16.8.3 (dal momento che quella di Onorio fa riferimento a una norma che avrebbe esonerato "tutti i giudei" e non soltanto i primati), bensì una legge diversa che non ci è pervenuta¹³⁷⁵.

Tornando al testo di CTh.12.1.158 si osserva che Onorio mostra di non sapere con esattezza di questa legge orientale, ma se essa davvero esisteva (*si qua est*) se ne doveva disporre l'abrogazione, in quanto dannosa per le sue parti.

Che cosa arguire dal mero dato normativo? Innanzitutto un paragone è possibile instaurarlo con il passo di Libanio che abbiamo esaminato a proposito dell'estensione in Oriente della disposizione di Valentiniano, CTh.4.6.4; così come il retore era venuto a conoscenza della legge occidentale e, pertanto, si rivolgeva a Valente per sollecitarne l'applicazione, nel caso presente gli ebrei erano venuti a conoscenza della legge orientale e, con ogni verosimiglianza, avevano presentato una richiesta ad Onorio¹³⁷⁶. Ciò, a tacer d'altro, offre ancora una volta un'ulteriore testimonianza di come, quasi agli esordi del V secolo, le comunicazioni legislative tra le due Occidente e Oriente fossero un dato di fatto incontestabile¹³⁷⁷.

Al di là comunque di questo riscontro che può anche apparire scontato e poco rilevante, ciò che ha attratto la romanistica è rappresentato dalle parole *si qua est, lege cessante*, che ancora oggi costituiscono un vero e proprio rovello.

Innanzitutto, per quanto riguarda il primo inciso *si qua est*, non è chiaro cosa debba intendersi. Al riguardo, due ipotesi vengono prospettate dalla Pietrini¹³⁷⁸. Avendo presente l'impostazione di questa studiosa, si potrebbe pensare che la legge orientale non sia stata trasmessa dall'Oriente all'Occidente (si ricordi che la romanista parla di una sorta di "Grundnorm" che avrebbe posto l'obbligo in capo alle cancellerie di provvedere all'invio reciproco dei testi) oppure si potrebbe immaginare che la legge sia stata inviata, ma che per qualche ragione oscura, Onorio non ne fosse venuto a conoscenza. In effetti questa seconda ipotesi non sarebbe del tutto inconciliabile con quello che sappiamo delle condizioni della cultura giuridica d'età tardoantica.

Poiché, comunque, l'interpretazione dell'inciso in questione rimane ancorata a un vaglio di ipotesi che non è il caso di estendere¹³⁷⁹, passiamo a considerare il resto della fonte. Con le parole *lege cessante*, l'imperatore occidentale dispone un intervento abrogativo. Qual è il dato che dobbiamo cogliere perché rilevante ai fini del nostro discorso? Seguendo la dottrina che si richiama all'unità legislativa, come già visto, Onorio dispose in questi termini, perché evidentemente la legge orientale invocata dagli ebrei era da considerarsi efficace *ipso iure* anche nei suoi territori. Ciò, al solito, perché una *lex generalis* intestata a entrambi gli imperatori era da

383, che aveva abolito il trattamento di favore che inizialmente era stato disposto da Costantino nei confronti proprio dei sacerdoti ebrei, implicitamente emergendo che tale ultima legge doveva essere nota in Oriente se, appunto, Arcadio ritorna al regime normativo pregresso, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia*, II, *cit.*, p.386 e nt.80. Circa lo stato di uniformità normativa tra Occidente e Oriente in punto di privilegi, si veda Nemo-Pekelman, *op.cit.*, p.46.

¹³⁷⁴ J. Juster, *Les Juifs dans l'empire romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, II, New York 1914, p.260 nt.2.

¹³⁷⁵ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.127 nt.41.

¹³⁷⁶ Sempre Voci pensa che il verbo *conperimus* stia proprio ad indicare una modalità conoscitiva diversa da una *suggestio* da parte del prefetto del pretorio, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia*, II, *cit.*, p.386.

¹³⁷⁷ Tali dinamiche non sono negate neanche dal Gaudemet, il quale tuttavia osserva che il fenomeno "ne fut pas régulière", cfr. J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.328.

¹³⁷⁸ S. Pietrini, *Sui rapporti cit.*, p.526.

¹³⁷⁹ Possiamo, per esempio, ricordarne ancora una proposta dalla Nemo-Pekelman, secondo la quale la cancelleria finge "pour des raisons sans doute rhétoriques", cfr. C. Nemo-Pekelman, *op.cit.*, p.47.

considerarsi vigente in tutto l'impero¹³⁸⁰. D'altro canto, se così non fosse stato, perché mai l'Augusto occidentale avrebbe dovuto darsi la briga di intervenire? Se, ancora, non fosse stata questa la regola, come dice Voci, non avrebbe avuto senso un'abrogazione *in incertam legem*¹³⁸¹, visto che pende sempre la questione dell'incertezza sulla legge orientale invocata. Al contrario, Onorio prende comunque l'iniziativa. E allora, quest'ultima indirettamente dimostra che la legge di Arcadio avrebbe dovuto esplicitare, di per sé, una qualche forza nei territori di Onorio e potrebbe altresì rendere giustizia di un certo principio che, ancorché non scritto, comunque fosse consacrato nella realtà della storia giuridica romana tardo antica: le leggi, in quanto recanti il nome di entrambi gli Augusti, valevano ovunque.

Nonostante la coerenza e la linearità di tale spiegazione, la dottrina che si rifa al dualismo non manca di argomentare diversamente. Tra gli autori che non sono convinti della vigenza *ipso iure* di una *lex generalis*, possiamo considerare de Bonfils, attento studioso della fonte in esame. Quest'ultimo, infatti, ritiene che alla fine del IV secolo fosse "necessario un atto formale di ricezione da parte di Onorio", perché la legge orientale valesse in Occidente e, ipotizzando che fosse strano che la propria cancelleria non sapesse di aver "ripromulgato" la stessa, giunge a mostrare che l'inciso *si qua est*, per queste ragioni, concernesse proprio il dubbio intorno all'esistenza stessa della legge in Oriente e quindi preferisce eliminare in radice il problema¹³⁸².

Ora, non vi è chi non veda come una simile ricostruzione (che fa leva sul fatto che quanto meno a partire dai Valentinianidi la disciplina dei rapporti legislativi fosse così regolata) non trova aderenza nelle fonti¹³⁸³, richiamando la posizione di Sargenti che è stata discussa nelle pagine precedenti. Proprio intorno a tale questione il romanista ha affermato che non esiste fonte documentale che attesti (quanto meno per gli anni che stiamo considerando) la necessità di una simile procedura perché la *lex* di un imperatore trovasse vigenza nei territori governati dal collega.

Piuttosto, i sostenitori del dualismo legislativo, non riuscendo a superare le argomentazioni che sono state addotte per giustificare l'immediatezza dell'intervento abrogativo di Onorio, hanno spostato l'attenzione dalle questioni di mero diritto a quelle di contenuto, nel senso che CTh.12.1.158 è servita per sostenere la diversa politica normativa condotta dalle due *partes* in fatto di regolamentazione dell'assolvimento degli obblighi curiali.

Fermo restando che, come dice Mazzarino, gli aspetti contingenti delle decisioni politiche e di governo, le quali potevano anche essere diverse, soggiacciono di fronte alla realtà dell'unità imperiale,¹³⁸⁴ occorre adesso vedere cosa possiamo ipotizzare al riguardo.

Onorio afferma che la legge di cui si chiedeva l'applicazione era *damnosa* per i suoi territori. Ancora una volta, si consideri con attenzione che l'imperatore esprime un giudizio assiologico, mentre non entra per niente in gioco la questione dell'efficacia o della validità formale. In considerazione di ciò, quindi, sembra non errare la Nemo-Pekelman quando

¹³⁸⁰ Tra gli altri, T. Honoré, *Law in the crisis cit.*, p.131; D. Mantovani, *Il diritto da Augusto cit.*, p.525. Sempre per l'unità legislativa, ma senza puntare sul dato dell'*inscriptio*, cfr. S. Pietrini, *Sui rapporti cit.*, pp.526-527, la quale addirittura sostiene che la legge orientale fosse universale.

¹³⁸¹ E' di questo avviso lo stesso Voci, il quale pensa che, forse, con una formula dubitativa di tal fatta, Onorio intendesse chiudere la faccenda, piuttosto che intraprendere una ricerca d'archivio, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia*, II, *cit.*, pp.386-387 nt.81.

¹³⁸² G. de Bonfils, *Omnes cit.*p.83.

¹³⁸³ M. Sargenti, *Centralismo o autonomie nella tarda antichità? Posizioni attuali e prospettive future*, in *AARC*, XIII Conv., 2001, p.808.

¹³⁸⁴ Mazzarino, infatti, pensa che alla base dell'abrogazione della legge orientale vi stesse non solo l'atteggiamento antisemitico esistente in Occidente, ma anche ragioni di ordine fiscale. Lo studioso, comunque, pone in risalto come CTh.12.1.158 stesse anche a riflettere il particolare clima di ostilità tra le due *partes* così come si era raggiunto nel 398. Cfr. S. Mazzarino, *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*, Milano 1990, p.63.

ritiene che le ragioni della riconsiderazione della norma di Arcadio non sono da ricercare sul piano del diritto, ma, per esempio, su quello finanziario¹³⁸⁵.

Tuttavia, andiamo avanti e vediamo quali furono le disposizioni successive. Un anno dopo le leggi di Onorio, in Oriente Arcadio tornò sulla questione con CTh.12.1.165 del 30 dicembre [?] 399¹³⁸⁶.

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. EUTYCHIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Quicumque ex Iudaeis obnoxii curiae conprobantur, curiae mancipentur. DAT. III KAL. IAN.
THEODORO V. C. CONS.

Come osservano Gaudemet¹³⁸⁷ e Voci¹³⁸⁸, Arcadio per mezzo di questa disposizione si sarebbe uniformato al precedente indirizzo occidentale, rappresentato da CTh.12.1.157, provvedendo con una misura in linea con questo orientamento¹³⁸⁹ ed estendendo a tutti i giudei, compresi i loro capi (si ricordi CTh.16.8.13), come dice De Giovanni, l'obbligo di dedicarsi ai *munera civilia*. Se, quindi, appare chiaro che in tal modo la difformità pregressa veniva superata da una nuova uniformità, si potrebbe indugiare sulle ragioni che avrebbero indotto il legislatore orientale ad adottare una misura analoga¹³⁹⁰, così come potrebbe riflettersi su come Arcadio, stando al rapporto tra la sua legge e CTh.12.1.157, sarebbe venuto a conoscenza della costituzione del fratello¹³⁹¹.

Concludendo, dunque, l'esame di queste fonti, possiamo prospettare il seguente quadro. Per mezzo di CTh.12.1.157 Onorio intese fissare un principio valido, in potenza, per tutto il territorio imperiale (*Omnes...*)¹³⁹²; successivamente si giunse a CTh.12.1.158, per mezzo della quale gli ebrei dell'Italia meridionale invocavano una "legge orientale" che, potrebbe essere CTh.16.8.13 oppure un'altra legge che però non conosciamo.

Stando così le cose, tuttavia, non possiamo dire molto, ma soltanto congetturare che forse la legge orientale di cui parlavano gli ebrei era una disposizione dal carattere territoriale ovvero regionale, giudicata *damnosa* per i territori di Onorio. Nonostante ciò, comunque, poiché anche *leges* di quest'ultimo tipo non contravvenivano alla regola della doppia intestazione, la Pietrini non esita a rivendicarne il carattere comunque universale. È probabile, dunque, che poi spettasse agli imperatori disporre, in caso, la disapplicazione, come lascia intendere proprio CTh.12.1.158.

¹³⁸⁵ La studiosa afferma che, in quegli anni, la situazione economica dell'Occidente era disastrosa e il potere imperiale era logorato da anni di guerre. Si pensi, infatti, alla situazione sul Reno per affermare la pace con i Germani, il ristabilimento dell'ordine nella diocesi dell'Illirico (occidentale), ovvero ancora l'aiuto offerto al governo orientale nella guerra contro gli Unni in Tracia e in Asia. La conseguenza di tutto ciò, pertanto, era che tutti i soggetti dovevano partecipare allo sforzo della guerra, cfr. C. Nemo-Pekelman, *op.cit.*, pp.47-48. Dal canto suo, Mazzarino, per esempio, pensa anche alle motivazioni di ordine religioso, oltre che a quelle di tipo economico, cfr. S. Mazzarino, *Stilicone cit.*, p.

¹³⁸⁶ Per De Giovanni, infatti, CTh.12.1.165 rappresenta un frammento che insieme con CTh.12.1.163 e 164 formano un unico testo, cfr. L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.127 nt.43.

¹³⁸⁷ J. Gaudemet, *Le partage cit.* p.329 e nt.3.

¹³⁸⁸ P. Voci, *Note cit.*, p.387.

¹³⁸⁹ Alla luce, infatti, dell'analisi di de Bonfils, l'espressione, ricorrente nelle fonti, di *curiis mancipare* indica la necessità di "stabilire o ristabilire il rapporto di soggezione di un individuo agli obblighi ed agli oneri che derivano dalla sua condizione [...]", cfr. G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.99.

¹³⁹⁰ Come precisa Gaudemet, infatti, la brevità del frammento non ci permette di sapere se effettivamente Arcadio abbia tratto ispirazione dalla costituzione del fratello oppure se, come sostiene lo studioso francese, si tratti dell'influenza di Giovanni Crisostomo. Cfr. J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.329. Nello stesso senso Voci.

¹³⁹¹ Con una ipotesi, in verità, non supportata dalle fonti, Voci pensa che CTh.12.1.157 possa esser stata pubblicata in Oriente, vd. precedente nt.4.

¹³⁹² La costituzione non è stata inserita nell'elenco iniziale, proprio perché manifesta la sua rilevanza in relazione a questo caso controverso della letteratura, quindi si è preferito discuterne in relazione a CTh.12.1.158.

Si è visto anche come con CTh.12.1.165 Arcadio ebbe ad affermare un principio in linea con la politica occidentale, per quanto centrato sui soli ebrei e non su qualsivoglia aderente a qualunque professione religiosa. La dottrina, come detto, parla di una conformazione della *pars Orientis* alle tendenze dell'Occidente, ma, in verità, considerando la cronologia delle costituzioni, appare difficile che a distanza di un solo anno vi potesse essere un cambio repentino.

Al contrario, invece, può ipotizzarsi un'altra conclusione. Se mettiamo assieme il fatto che la legge orientale di cui si chiedeva l'applicazione non si conosce e che il testo di CTh.12.1.165 è molto breve, potremmo anche pensare che a livello di politica generale non vi fosse alcuna differenza tra Occidente e Oriente in tema di soccombenza dei giudei ai doveri curiali e che, appunto, la norma orientale cui allude CTh.12.1.158 fosse proprio un provvedimento particolare, motivato da ignote esigenze peculiari, al limite, di carattere locale.

In ultimo, giova ribadirlo, se gli ebrei dell'Italia meridionale, laddove consapevoli dell'ipotetico carattere regionale delle disposizioni da loro richiamata, erano sicuri di poterla invocare innanzi alla corte occidentale, dovremmo convenire che gli uomini del tempo non percepissero per niente un problema di dualismo legislativo come la dottrina moderna pretende di affermare¹³⁹³.

7.5 Considerazioni finali sulla legislazione di questo periodo

In questo capitolo abbiamo affrontato l'esame della produzione normativa di quello che è considerato il periodo più controverso in fatto di rapporti legislativi tra la *pars Occidentis* e la *pars Orientis*. La storiografia tradizionale, infatti, è convinta che nel 395 d.C., anno di morte di Teodosio I e avvento al potere dei suoi due figli, si sia verificata la definitiva separazione dell'impero, arrivandosi a parlare di un "impero romano d'Occidente" e un "impero romano d'Oriente". Anche la dottrina romanistica ha seguito questo canone tralaticio, che, per quanto ci interessa, è stato declinato anche dal punto di vista normativo, segnando la punta più alta di separazione tra Oriente e Occidente.

A dire il vero, però, l'esame condotto sulle fonti giuridiche non ha dimostrato nulla di tutto ciò. Anzi, al contrario, a meno di non voler essere prudenti e ritenere che quanto meno gli anni di Onorio e Arcadio siano stati uguali ai precedenti, potremmo anche arrivare a sostenere che proprio questi anni mostrino i segni più evidenti dell'efficacia *ipso iure* delle *leges generales* in tutto l'impero rispetto a quanto è emerso dalle legislazioni degli altri imperatori con i quali, addirittura l'impero avrebbe dovuto essere ancora più lontano da quella "presunta separazione".

Fermo restando che nessun documento, né altra fonte ci parli di una divisione costituzionale che sarebbe avvenuta con la morte di Teodosio I, ribadiamo, a sostegno della persistente unità dell'impero, che senza soluzione di continuità, le *inscriptiones* poste in testa alle costituzioni imperiali continuano a recare i nomi di entrambi gli Augusti: la persistenza del collegio unitario dato dalla coppia Onorio e Arcadio è riscontrabile in tutte le costituzioni imperiali provenienti dalle rispettive cancellerie. Certo, non si nega che la fine del IV secolo sia stato un periodo di contese accese, ma, come già detto più volte, ciò fu soltanto lo scontro tra opposti centri di potere ovvero tra indirizzi politici e di governo che non intaccarono mai

¹³⁹³ Proprio come sostiene la Nemo-Pekelman, la quale pensa che l'invocazione delle legge orientale piuttosto che di una legge occidentale di Valentiniano sarebbe assurda proprio a sintomo del "l'unité juridique de l'Empire", cfr. C. Nemo-Pekelman, *op.cit.*, pp.46-47. Vi è da dire, però, che la legge di Valentiniano (che sia il padre o il figlio poco cambia, dice l'autrice) non si conosce, cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.468 nt.25, e, sempre considerando quanto detto prima, e cioè che potrebbe trattarsi di una legge non perfettamente in linea con quanto statuito da Onorio.

l'unità costituzionale. Se, quindi, a partire dal 395 d.C., si fossero creati i cosiddetti "due imperi", che senso avrebbe avuto mantenere la doppia intestazione delle *leges generales*? Anche la stessa motivazione addotta dal dualismo e cioè che vi era un mero rispetto formale o simbolico, non ha ragion d'essere, in quanto se le due corti avessero preso strade separate non vi sarebbe stata la necessità neanche di un rispetto formale.

Venendo alle fonti giuridiche esaminate, ancora una volta, abbiamo constatato come non manchino, tanto per l'Occidente quanto per l'Oriente, costituzioni che per diversi motivi sono da considerarsi proprie di tutto l'impero. Circa la produzione di Onorio, molte disposizioni riguardano la materia militare, con ciò uniformandosi a un interesse già visto per i collegi imperiali precedenti. Abbiamo potuto vedere, per esempio, il caso di CTh.7.13.16 e 17, ricche peraltro di spunti. Certamente il problema barbarico era fortemente sentito e la presenza di un uomo di governo come Stilicone rendeva concreta quella idea di unità imperiale, ereditata da Teodosio I. Abbiamo visto altri provvedimenti che riguardano problemi tipici del tardo impero, come lo *status* di coloro che erano vincolati a determinate professioni, e che erano problemi diffusi in tutto il territorio. Non manca, ancora, l'interesse di Onorio verso le questioni religiose e, per l'ennesima volta, contro le eresie e il manicheismo in particolare. Anche da parte orientale i temi trattati sono sempre gli stessi: esercito, amministrazione, esazione fiscale, servizio di controllo e di ordine pubblico, religione che, ormai, dopo il nuovo corso inaugurato dall'Editto di Tessalonica del 380, galvanizzava l'attenzione degli imperatori con le loro leggi a difesa del culto cattolico.

Passando ai casi discussi dalla dottrina, anche qui abbiamo potuto rilevare e prospettare ipotesi alternative in linea con la tesi unitaria. Per esempio, si è visto il caso rappresentato da CTh.15.1.35, legge indirizzata al prefetto orientale, ma che potrebbe esser stata pubblicata in Occidente. Per quanto si tratti di un'unica testimonianza, se fosse confermata, costituirebbe un'ulteriore riprova che nel 395 d.C. l'impero non si era diviso affatto.

Poi abbiamo preso in considerazione i casi di cosiddetto contrasto normativo. Anche a questo riguardo, l'attento esame dei testi ha permesso di concludere che nulla prova l'esistenza del dualismo. Tra i più noti esempi di presunta difformità si ricorda la coppia di costituzioni CTh.16.10.15 e CTh.16.10.16 a proposito della questione tra conservazione e distruzione dei templi pagani. Si tratta, invero, di questione infondata, perché le norme trattano aspetti differenti. Abbiamo visto, è vero, testimonianze più difficili da risolvere, come la disciplina della successione dei figli naturali e quella relativa ai matrimoni tra cugini. Tuttavia, anche di fronte a questi casi, non ci siamo potuti arrestare a semplici e comode giustificazioni portate avanti da parte della dottrina che liquida le questioni come espressioni di indirizzi giuridici diversi. Fermo restando che queste rilevate differenze riguardano aspetti comunque marginali se rapportati alla normativa di *ius civile* ormai consolidata da secoli intorno ad istituti importanti come la filiazione e il matrimonio, vi è da dire ancora che è possibile percorrere altre strade, una delle quali è quella che non vede opposizione tra una disciplina occidentale e una orientale, ma la compresenza nell'impero di norme universali e di altre dal carattere locale accentuato, che tenevano conto di particolari usi e costumi propri di determinate regioni (soprattutto orientali) che resistevano rispetto alla tendenza di uniformità. Proprio da un caso di inapplicabilità di una queste leggi territoriali al di fuori dell'area di riferimento, abbiamo l'ennesima prova che il dualismo non esistesse. Ci riferiamo, in sintesi, al contenuto della più volte citata CTh.12.1.158. La fonte è emblematica di una di queste situazioni, poiché, quando gli ebrei dell'Italia meridionale chiesero all'imperatore di applicare la disposizione orientale, Onorio rifiutò perché la riteneva dannosa, forse per il carattere specifico che aveva. Ma piuttosto che insistere, come fanno altri, sulla diversità di contenuto che può anche sussistere senza problemi, il dato rilevante è proprio quello giuridico: Onorio è costretto ad un intervento abrogativo, perché altrimenti la legge avrebbe esplicato efficacia. Tanto basta, dunque, per dire che la vigenza universale era *ipso iure*.

CAPITOLO VIII

LA LEGISLAZIONE DI ONORIO E TEODOSIO II (anni 408-423)

8.1 Le costituzioni occidentali

Iniziamo la rassegna delle costituzioni imperiali di provenienza occidentale con CTh.1.27.2 del 13 dicembre 408:

IMPPP. ARCADIUS, HONORIUS ET THEODOSIUS AAA. THEODORO P(RAEFACTO) P(RAETORI)O. *Episcopale iudicium sit ratum omnibus, qui se audiri a sacerdotibus adqueverint. Cum enim possint privati inter consentientes etiam iudice nesciente audire, his licere id patimur, quos necessario veneramus eamque illorum iudicationi adhibendam esse reverentiam, quam vestris deferri necesse est potestatibus, a quibus non licet provocare. Per publicum quoque officium, ne sit cassa cognitio, [definitioni exsecutio tribuatur. DAT. ID. DEC. BASSO ET PHILIPPO CONSS.]*

La presente costituzione concerne il tema complesso della *episcopalis audientia*¹³⁹⁴ e, nello specifico, si inserisce nel dibattito che vede la dottrina divisa tra coloro i quali sostengono che in materia civilistica a partire da Costantino i vescovi avessero un potere giurisdizionale al pari dei magistrati imperiali, e quelli che, al contrario, pensano che agissero come qualunque altro privato, nominato arbitro, per accordo dei privati¹³⁹⁵. Il suo esame, invero, coinvolge il richiamo di altre leggi a partire proprio dall'età costantiniana e dalla cui analisi in questa sede si prescinde¹³⁹⁶. Qui dobbiamo vedere cosa afferma CTh.1.27.2 e se dal suo testo possano trarsi

¹³⁹⁴ L'istituto in questione rappresenta un'ulteriore testimonianza del sempre maggiore radicamento della struttura ecclesiastica in rapporto allo Stato. Si tratta di un "binario giurisdizionale", per mezzo del quale si dava ai chierici, così come ai laici, la possibilità, se d'accordo, di adire la giurisdizione dell'autorità vescovile, piuttosto che quella del giudice imperiale. Le sentenze, infine, aveva la stessa forza esecutiva delle altre. Cfr. O. Licandro, F. Arcaria – O. Licandro, *Diritto romano I – Storia costituzionale di Roma*, Torino 2014, pp.406-407.

¹³⁹⁵ P. De Francisci, *Per la storia dell'episcopalis audientia fino alla Nov. XXXV (XXXIV) di Valentiniano*, in *Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia*, vol.XXX – 1915/1918, *Scritti dedicati alla memoria del prof. Oscar Scalvanti*, Roma 1918, p.51. L'autore ricorda come ancora alla fine del IV secolo la giurisdizione dei vescovi (se escludiamo chiaramente l'arbitrato) era limitata alla sola materia spirituale, così come dimostra una legge di Arcadio e Onorio del 20 agosto 399, CTh.16.11.1: *Impm. Arcadius et Honorius aa. Apollodoro proconsuli Africae. Quoties de religione agitur, episcopus convenit agitare; ceteras vero causas, quae ad ordinarios cognitores vel ad usum publici iuris pertinent, legibus oportet audiri. Dat. XIII. kal. sept. Patavio, Theodoro v. c. cos. Al contrario, invece, Vismara pensa che quella dei vescovi fosse una normale attività giurisdizionale, seppur in qualche caso eccezionale esso si sia comportato come "amichevole compositore", cfr. G. Vismara, *Episcopalis audientia. L'attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono*, Milano 1937, p.80.*

¹³⁹⁶ Per una trattazione globale dell'argomento non può prescindere dal testo di M. R. Cimma, *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989. A Costantino si riconducono due costituzioni: CTh.1.27.1 del 318 e un'altra del 333 che non figura nel Teodosiano, ma è compresa nell'ambito delle Sirmondiane, vale a dire Sirm.1. Se per la prima la dottrina non ha dubbi nel ritenere che essa affermi la natura arbitrale del giudizio episcopale, per quanto concerne la seconda, la quale affermerebbe la possibilità di ricorrere al vescovo anche per iniziativa unilaterale di una parte processuale soltanto, gran parte della dottrina sostiene il suo carattere apocrifo (tra i tanti Gotofredo, Savigny, Blume, Krueger). In senso favorevole all'autenticità di Sirm.1: Haenel, Bethmann-Hollweg, Witte, Cuq, cfr. P. De Francisci, *Per la storia cit.*, p.55. Anche Vismara crede che Sirm.1 sia autentica e, per di più, in nulla differente dalle prescrizioni contenute in CTh.1.27.1, cfr. G. Vismara, *Episcopalis cit.*, p.24. Per un contributo recente avente specificamente a oggetto le due leggi costantiniane, cfr. O. Huck, *A propos de CTh.1,27,1 et CSirm 1. Sur deux textes controversés relatifs à l'episcopalis audientia*

argomenti utili al fine di verificare se anche ad essa possiamo assegnare una validità per tutto l'impero. Per quanto concerne proprio quest'ultimo aspetto, il dato al quale possiamo far riferimento è rappresentato dall'aggettivo *omnibus*, laddove l'imperatore afferma che *Episcopale iudicium sit ratum omnibus, qui se audiri a sacerdotibus adqueverint*, ovvero che "il giudizio episcopale sia valido per tutti coloro che avessero acconsentito a farsi ascoltare dai sacerdoti". Pertanto, la norma non soltanto è chiara nell'affermare che fosse necessario "il consenso delle parti per provocare una pronuncia del vescovo"¹³⁹⁷, ma inoltre, per quanto riguarda il nostro profilo, non specifica un determinato ambito territoriale di efficacia. Alla luce, quindi, di quest'ultima osservazione, così come abbiamo visto in altre circostanze, potremmo dedurre che anche CTh.1.27.2, almeno nello stato in cui ce la restituisce il Teodosiano, potesse aver riguardo a "tutti" coloro che si trovassero nei territori dell'impero.

Quella della efficacia territoriale, in effetti è una questione che ha attratto gli autori che si sono occupati della legge in esame. Di questa, comunque, non si può discutere se non mettiamo la norma in relazione con un'altra che viene studiata in parallelo con CTh.1.27.2 e che è riportata dal Codice di Giustiniano. Si tratta di C.I.1.4.7 del 27 luglio 398:

Imperatores Arcadius, Honorius. *Si qui ex consensu apud sacrae legis antistitem litigare voluerint, non vetabuntur, sed experientur illius (in civili dumtaxat negotio) arbitri more residentis sponte iudicium. Quod his obesse non poterit nec debbit, quos ad praedicti cognitoris examen conventos potius afuisse quam sponte venisse constiterit.* * ARCAD. ET HONOR. AA. EUTYCHIANO PP. * <A 398 D. VI K. AUG. MEDIOLANI HONORIO A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS.>

In primo luogo osserviamo che se da un lato la legge è indirizzata a Eutichiano, prefetto del pretorio d'Oriente, la *datio* la collocherebbe in Occidente, stante l'indicazione *Mediolani*. Al riguardo, però, seguendo l'emendazione di Mommsen e di Seeck, la costituzione sarebbe da ricondurre a un ambito orientale, e precisamente Mnizo¹³⁹⁸.

La Cimma afferma che "la maggior parte della dottrina" ritiene che C.I.1.4.7 abbia trovato applicazione solo in Oriente, mentre CTh.1.27.2 soltanto in Occidente¹³⁹⁹.

Si ripropone così la solita impostazione dualista, per il fatto stesso che la prima legge è destinata a un funzionario orientale e la seconda a un omologo occidentale. La studiosa non sembra di questo avviso e, al contrario, pensa che entrambe abbiano avuto applicazione in tutto l'impero. A quest'ultimo riguardo si può ricordare quanto afferma De Francisci, il quale

constantinienne, in ZSS,120,2003, pp.78-105. L'autore, in particolare, contesta le argomentazioni della Cimma e di Vismara, *cf. praecipue* pp.100 e ss.

¹³⁹⁷ M. R. Cimma, *L'episcopalis cit.*, p.87.

¹³⁹⁸ T. Mommsen, *Prolegomena ad Theod.*, p.CCLXXX; O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n.Chr.*, Stuttgart 1919, p.111. La correzione ipotizzata da Mommsen si basa sulla comparazione che lo storico opera tra C.I.1.4.7 e altre costituzioni presenti nel Teodosiano: CTh.9.40.16, CTh.11.30.57, CTh.9.45.3 e CTh.16.2.33. Queste quattro fonti, infatti, risultano datate tutte al 27 luglio 398, indirizzate sempre a Eutichiano e *datae* a Mnizo. In ragione, dunque, di questi dati, appare plausibile che l'anomalia nella *scriptio* di C.I.1.4.7 debba essere appunto emendata. Tuttavia si deve segnalare che Dionigi Gotofredo, nella sua edizione del Giustiniano, nulla osserva intorno alla *datio* della costituzione di cui stiamo parlando, *cf. ad l., Corpus iuris civilis Dionysii Gothofredi*, IV, Napoli MDCCCXXX. Per quanto riguarda, poi, l'edizione di Krueger, quest'ultimo esprime una perplessità circa la sostituzione di *Mediolanum* con Mnizo, *cf. ad l., Codex Iustinianus*, Berolini 1877. Nonostante sia molto arduo dare una spiegazione esatta della presenza della località occidentale nella *scriptio* di C.I.1.4.7, appare necessario far presente che laddove, invece, la *datio* a Milano fosse confermata, la fonte assumerebbe un'importanza non da poco nell'ambito dei rapporti legislativi, in quanto sarebbe la riprova dell'invio di una legge "occidentale" a un funzionario imperiale e, collocandosi dopo il 395 d.C., sarebbe un argomento in più per affermare, contrariamente agli esiti già visti dell'indagine di de Dominicis, che anche dopo quella data le comunicazioni normative tra una parte e l'altra dell'impero continuarono.

¹³⁹⁹ M. R. Cimma, *op.cit.*, p.82 nt.6.

non nasconde che C.I.1.4.7 possa essere stata una costituzione generale non limitata al solo Oriente (anche, si aggiunge, in considerazione del fatto che il testo non presenta nulla di indicativo) e lo stesso ribadisce a proposito di C.Th.1.27.2, della quale, addirittura, sottolinea in maniera esplicita il valore per tutto l'impero¹⁴⁰⁰.

Ora, approfondire la questione dell'efficacia territoriale di C.I.1.4.7 richiederebbe un esame del merito della legge, e ciò, chiaramente, esula dagli scopi della presente ricerca, ma qui possiamo limitarci a dire con De Francisci che anche la costituzione di Arcadio, così come quella di Onorio del 408, vedeva pur sempre nel vescovo la figura di un arbitro al quale si potesse ricorrere con il consenso delle parti. In sostanza, emerge la medesima *ratio legis*.

Detto ciò, anche quando non si voglia ipotizzare la vigenza per tutto l'impero tanto dell'una quanto dell'altra costituzione, non si può fare a meno di osservare che, tra la fine del IV e gli inizi del V secolo d.C., in materia di *episcopalis audientia* tra le cancellerie d'Occidente e d'Oriente, come dice la Cimma, vi fosse un'uniformità di intenti "nel ridurre la competenza di tribunali diversi da quelli statali"¹⁴⁰¹, basata, come ancora nota Archi¹⁴⁰², sul fatto che sia la prima che la seconda disposizione richiedevano la necessità dell'accordo tra le parti.

Sulla conformità tra il dettato di C.I.1.4.7 e C.Th.1.27.2 conviene anche Vismara, il quale, però, nulla osserva circa l'efficacia territoriale di quest'ultima. Lo studioso, in verità, si limita a notare che nel 408, con la sua costituzione, Onorio intese offrire una prima disciplina organica dell'*episcopalis audientia* a proposito delle cause civili tra laici¹⁴⁰³. In ogni caso, però, l'autore dimostra di credere al valore universale di C.Th.1.27.2 attraverso le considerazioni che fa a proposito delle modifiche all'istituto apportate da Valentiniano III nel 452 d.C. Per mezzo di Nov.35¹⁴⁰⁴, quest'ultimo dettò una regola che andava a modificare le linee fondamentali

¹⁴⁰⁰ P. De Francisci, *Per la storia cit.*, pp.66-67.

¹⁴⁰¹ M. R. Cimma, *L'episcopalis cit.*, pp.90-91.

¹⁴⁰² G. G. Archi, *Teodosio II cit.*, p.176.

¹⁴⁰³ G. Vismara, *Episcopalis cit.*, p.40.

¹⁴⁰⁴ Imp. Valentinianus a. Firmino praefecto praetorio et patricio. *De episcopali iudicio diversorum saepe causatio est: ne ulterius querella procedat, necesse est praesenti lege sanciri. Itaque cum inter clericos iurgium vertitur, et ipsis litigatoribus convenit, habeat episcopus licentiam iudicandi, praeunte tamen vinculo compromissi. Quod et laicis, si consentiant, auctoritas nostra permittit: aliter eos iudices esse non patimur, nisi voluntas iurgantium interposita, sicut dictum est, condicione praecedat, quoniam constat episcopos [et presbyteros] forum legibus non habere nec de aliis causis secundum Arcadii et Honorii divalia constituta, quae Theodosianum corpus ostendit, praeter religionem posse cognoscere. Si ambo eiusdem officii litigatores nolint vel alteruter, agant publicis legibus et iure communi: sin vero petitor laicus, seu in civili seu in criminali causa, cuiuslibet loci clericum adversarium suum, si id magis eligat, per auctoritatem legitimam in publico iudicio respondere compellat. 1. Quam formam etiam circa episcoporum personam observari oportere censemus, ut, si in huiusce ordinis homines actionem pervasionis et atrocium iniuriarum dirigi necesse fuerit, per procuratorem sollemniter ordinatum apud iudicem publicum inter leges et iura confligant, iudicati exitu ad mandatores sine dubio reversuro. Quod his religionis et sacerdotii veneratione permittimus. Nam notum est procuratorem in criminalibus negotiis non posse concedi. Sed ut sit ulla discretio meritorum, episcopis [et presbyteris] tantum id oportet impendi; in reliquis negotiis criminalibus iuxta legum ordinem per se iudicium subire cogantur. Si ab executore conventi parere detrectent, servato iuris ordine sententia teneat contumaces. 2. In clerico petitore consequens erit, ut secundum leges pulsati forum sequatur, si, ut dictum est, adversarius suus ad episcopi [vel presbyteri] audientiam non praestat adsensum: poena defensoribus negotii, qui in eodem extraordinario iudicio adfuerint atque egerint, huiusmodi constituta, ut causidicum officii amissio, iurisconsultum existimationis et interdictae civitatis damna percillant. 3. Nullus originarius, inquilinus, servus vel colonus ad clericale munus accedat neque monachis et monasteriis adgregetur, ut vinculum debitae condicionis evadat, non corporatus urbis Romae vel cuiuslibet urbis alterius, non curialis, non exprimario, non aurarius, civis collegiatus sevir aut publicus servus. 4. Iubemus, ut clerici nihil prorsus negotiationis exercent. Si velint negotiari, sciant se iudicibus subditos clericorum privilegio non muniri. 5. Defensores ecclesiae de expressis urbium ministeriis non liceat ordinari: adquiescentes huic officio rerum suarum amissio comitetur, quas curiae vel corpori suo praecipimus applicari. Si custodire haec et exsequi neglexerint iudices competentes, facultatibus suis et status privilegiis exuantur, primoribus officii capitali discrimine constituto, ipsi nihilominus a tali officio repellendis, ut ab urbis suae competentibus obsequiis non recedant. Hi autem, qui intra decennium transactum a die latae huius legis diacones ordinati sunt, suffectos pro se dare debebunt; si non habent, unde sibi hac ratione prospiciant, ipsi ad nexum proprium reducantur; ceteris inferioris gradus ad competentia ministeria retrahendis, exceptis episcopis atque presbyteris, servatis tamen, quae de patrimonio talium personarum legum praecedentium statuta sanxerunt. 6. Originarii sane vel servi, qui iugum natalium declinantes ad ecclesiasticum se ordinem transtulerunt, exceptis episcopis ut dictum est, et presbyteris ad dominorum iuraredeant, si non in eodem officio annum tricesimum compleverunt: ita ut huius condicionis diaconus domino pro se vicarium reddat, omni pariter peculio restituto. Circa quem nihilominus, si copia vicarii dandi non suppetat,*

dell'*episcopalis audientia* così come si erano venute a creare a partire da CTh.1.27.1. Infatti, la nuova *constitutio* di Valentiniano III stabiliva che l'accordo delle parti (ricordiamo che era un elemento necessario per adire l'intervento dirimente del vescovo) fosse consacrato nella forma solenne del *compromissum*¹⁴⁰⁵. Vi è da dire, però, che tale disposizione non trovò una larga applicazione, né ebbe vita duratura, per quanto in ogni caso pare aver segnato un punto di rottura rispetto alla normativa pregressa. Afferma ancora Vismara che questa norma restrittiva non ebbe vigore nelle regioni orientali, dal momento che alcune costituzioni di

quae de ministeriis urbium superius sunt statuta servantur. 7. Universis clericis praeter ecclesiasticos actus nihil omnino cum aliis causis decet esse commune nec cum locis iuris publici, quae quasi destituta plerumque et non necessaria elicitis supplicationibus velut ad usum quandam religionis evertunt: poena XX librarum auri scriniorum proximis interposita, si aditus huic supplicationi fuerit attributus. 8. Opportunum duximus occasione legis ea de successione decernere, quae anterioribus constitutis non sunt evidenter expressa. Itaque si vir sine liberis uxore superstite moriatur, sponsalium, quae mulier accepit, obeuntis patri matrive mediam restituat portionem, sibi residuum servatura. Si desint personae, quas loquimur, ipsi universa proficiant pro pudore percepta, quae non exstantibus tam caris religionisque nominibus imminui non oportet. 9. Similis erit de dote condicio, quam dari praesentis oraculi decernit auctoritas, ut, si nullis interpositis condicionibus viro fuerit contributa (quae lucrativa esse potest), uxoriae mortis eventu patri matrive defunctae maritus acceptae dotis mediam restituat quantitatem. Pars vero feminae tantum dare debebit, quantum sponsalibus maritus intulerit, ut dantis et accipientis sit aequa condicio, ne placita futuraque coniunctio uni lucrum, alteri faciat detrimentum. 10. Muliere in matrimonio intestata deficiente superstitibus filiis derelictis pater ususfructus totius patrimonii habeat potestatem usque ad vicesimum filiorum aetatis annum: post medietatem restituat filio filiaeve, sibi in diem vitae suae medietate detenta. Si expleto filiorum vicesimo anno medietatem portionis suae unicuique dare noluerit, suboli, quae medietatem ex bonis maternis a patre non fuerit consecuta, (fructus eius medietatis) post obitum patris a successoribus aestimatione habita iubemus exsolvi, ut, quod in familia quis constitutus amisit, futura saltem compenset aetate. 11. In ipsorum autem matrimoniorum reverentiae et vinculum, ne passim et temere deserantur, antiquata novella lege, quae solvi coniugia sola contraria voluntate permiserat, ea quae a divo patre nostro Constantio decreta sunt intemerata servantur. 12. Tricennali temporum definitione concludi ea praecipimus, quae perpetuis aut infinitis saeculis servabantur, exceptis Afrorum negotiis, qui se probaverint necessitatem Wandalicam pertulisse, ut de eorum causis illa tempora praefixo tricennio subtrahantur, quae claruerit sub hostilitate consumpta. Ceterum alia intra expressa metarum suarum censem spatia contineri. 13. Sane sicut non coeptam intra tricennium quamlibet causam vetuimus inchoari, ita quae contestatae litis sumptis exordium, excepto privilegio pupillaribus aetatis, quod divae memoriae patris nostri Theodosii lege concessum est, intra eadem tempora terminetur, nisi forte post vicesimum quintum annum ex eo, competere actio coeperat, contestata lis fuerit. Cui si is casus eveniat, emenso hoc tricennio, quod statutum est, aliud quinquennium prorogamus, intra quod debent negotia universa consumi, ne a malitiosis ingeniis, calumniando legem priorem contestatis litibus aliud tricennium vindicetur. Abunde enim sufficit quinquennii adiectio, qua evoluta nulli penitus actioni copia tribuetur. Quae autem intra vicesimum quintum annum contestata lis fuerit, statuto tricennio modis omnibus consumatur. 14. Petitorem iubemus, postquam edito actionis genere adversarium suum tenuit et ad respondendum coegit, propositae litis probationibus imminere, quoniam ad damnosam iudicii observationem quemquam prius non debet ullus adtrahere quam omnia documenta praepararit, quibus exhibitum in disceptatione convincat: quod et scitis veterum principum continetur. Alias, si quis ad iudicium quem venire compulerit, et eodem in officio, vel fideiussionis vinculo constituto non urgeat, quo intra quattuor menses institutas peragat actiones, et constiterit iudicem causas alias cognovisse, petitor, qui secretarium vitio suo noluit introire, sumptus expensasque restituat, quoniam actoris tergiversationem esse non convenit impunitam, pulsatus his recuperatis ab observationis necessitate integro petitori negotio liber abscedat. 15. Quod si pulsatus quis adesse neglexerit, evocatus secundum ordinem iuris sententiam excipiat contumacis. Exhibitus sane si de solo pulsatus fuerit, cessante fideiussionis necessitate, periculo negotii observationem se subiturum promittat. In pecuniariis autem causis non nisi pro quantitate debiti, quod fuerit postulatum, praesentiae suae fideiussorem dabit, si maluerit subire conflictum: si tamen eum in his locis, in quibus pulsatus fuerit, patrimonium petitaee summae conveniens constiterit non habere. 16. Si quis a suspecto iudice inlustri viro praefecto urbis Romae propter aliquas domesticas et privatas simultates vocem appellationis emisit, apud successorem eius sequentem mox quas ante timuit exserat actiones, ut relationis difficultatem ac morarum, quas intercedere ad respondendum nolumus, necessitas auferatur. 17. Nec quisquam provocet a praefecto cognitore in causa, cuius meritum intra centum solidos continetur. 18. Si forte duorum praediorum unus dominus atque possessor ex referto originariis et colonis agro ad alterum rus aliquos homines propria voluntate et ordinatione transtulerit, ita id maneat, ut, sive venditione seu donatione seu quolibet alio modo ad diversos dominos res utraque pervenerit, translato originis iure et titulo revocari non liceat. Indecorum est auctoris facta convelli, quae pro consilio suo et tractatu necessaria iudicavit, cum magis deceat ad eius reverentiam quae illi visa sunt inviolata servari. 19. Quod autem antehac promulgata lege censuimus amissae temporibus originariae sobolem priori domino non perire, id in argumentum trahi aperta definitione prohibemus: scilicet secundum legem ad Palladium datam subolem dividi censem, quae de originario suscepta fuerit alieno, Firmine parens karissime atque amantissime. 20. Quare inlustri et praecelsa magnitudo tua hanc saluberrimam edictalem legem etiam pendentibus in foro negotiis profuturam propositis vulgabit edictis, ut, quanta nobis disponendae quietis publicae cura sit, omnibus innotescat. Dat. XVII. kal. mai. Romae, Herculano vc. cons.

¹⁴⁰⁵ G. Vismara, *Episcopalis cit.*, p.86.

imperatori locali¹⁴⁰⁶ continuarono a basarsi sulla disciplina fissata nel 408 da Onorio¹⁴⁰⁷. Invero, però, vi è da dire che la Nov.35 reca nell'*inscriptio* soltanto il nome di Valentiniano III e non anche quello di Marciano che, come si ricorda, in un primo tempo non fu riconosciuto dall'imperatore d'Occidente; in conseguenza di ciò, dunque, è probabile che la legge del 452 valesse soltanto per i territori di Valentiniano per questa ragione oppure perché, come dice Vismara, avesse rappresentato "un'eccezione determinata da motivi contingenti"¹⁴⁰⁸. Al di là, comunque, di tutte queste faccende, a noi interessa puntare l'attenzione sul fatto che CTh.1.27.2, legge occidentale, ebbe vigore in Oriente così come testimoniato dalla conformità delle successive leggi orientali.

In conclusione, pertanto, non credo vi siano ostacoli ad ammettere che le cose fossero andate in questi termini, anche perché appare logico ipotizzare che una materia come quella giurisdizionale in senso lato non potesse che ricevere la medesima regolamentazione in tutto l'impero e ciò assume particolare rilievo sol che si consideri che le leggi vengono a cadere in un periodo in cui la dottrina sul *partage* legislativo ritiene fosse già in stato avanzato la cosiddetta "separazione" tra le cosiddette due *partes imperii*.

Passando dal primo al quinto libro, troviamo, una legge indirizzata al prefetto Teodoro e diretta a rimuovere i segni del precedente regime stiliconiano. Si tratta di CTh.5.7.2 del 10 dicembre 408¹⁴⁰⁹:

IMPP. HON(ORIUS) ET THEOD(OSIUS) AA. THEODORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Diversarum homines (provin)ciarum cuiuslibet sexus, condicionis, aetatis, quos bar(bari)ca feritas captiva necessitate transduxerat, invitos nemo retineat, sed ad propria redire cupientibus libera sit facul(tas). Quibus si quicquam in usum vestium vel alimoniae in(pen)sum est, humanitati sit praestitum, nec maneat vi(ctualis) sumptus repetitio: exceptis iis, quos barbaris vende(ntibus) emptos esse docebitur, a quibus status sui pretium pr(opter) utilitatem publicam emptoribus aequum est redhibe(ri). Ne) quando enim damni consideratio in tali necessitate (positis) negari faciat emptionem, decet redemptos aut datum pr(o se pretium) emptoribus restituere aut labore, obsequio vel opere quinquennii vicem referre beneficii, habituros incolumem, si in ea nati sunt, libertatem. Reddantur igitur sedibus prop(riis) sub moderatione, qua iussimus, quibus iure postlim(inii) etiam veterum responsis incolumia cuncta servata sunt. Si quis itaque huic praecepto fuerit conatus obsist(ere actor), conductor procuratorque, dari se metallis cum poena (depor)tationis non ambigat; si vero possessionis dominus, re(m suam) fisco noverit vindicandam seque deportandum. Et ut f(acilis) exsecutio proveniat, Christianos proximorum loc(or)um volumus huius rei sollicitudinem gerere. Curiales quoque proximarum civitatum placuit admoneri, ut emer(gen)tibus talibus causis sciant, legis nostrae auxilium def(eren)dum; ita ut noverint rectores universi decem librar(um au)ri a se et tantundem a suis apparitionibus exigendum, si p(raecep)tum neglexerint.
DAT. IV. ID. DEC. RAV(ENNA) HON(ORIO) VIII ET THEOD(OSIO) III. AA. CONSS.

È questa una disposizione in tema di *redemptio ab hostibus* e *postliminium* che, secondo de Bonfils¹⁴¹⁰, probabilmente si ritrova integra in *Sirm.*16:

¹⁴⁰⁶ Si tratta di C.I.1.3.25 e C.I.1.4.13 emanate da Marciano nel 456 e C.I.1.3.32 emanate da Leone e Antemio nel 472.

¹⁴⁰⁷ Segno, dice l'autore, del corso postclassico diretto a ridurre le formalità richieste dal diritto antico, cfr. G. Vismara, *Episcopalis cit.*, p.89.

¹⁴⁰⁸ G. Vismara, *Episcopalis cit.*, p.89.

¹⁴⁰⁹ La data del manoscritto che riferisce la nostra costituzione al 409 dev'essere appunto corretta in 408, cfr. G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.290 nt.80.

¹⁴¹⁰ G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.289. Nel senso dell'identità delle disposizioni anche L. Amirante, *Appunti per la storia della "redemptio ab hostibus"*, in *Labeo*, III, 1957, pp.188 e ss. e anche M. Memmer, *Ad servitatem aut ad lupanar...*, in *ZSS*, 108, p. 88 nt.232. Per le ipotesi, invece, di non riconducibilità di CTh.5.7.2 alla costituzione sirmondiana, cfr. G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.290 nt.80.

IMP. HONORIUS AD THEOD(ORUM) II PRAEF(ECTUM) PRAETOR(II). *Punitis auctoribus mali publici laesorum quidem dolori dedimus ultionem, sed provincialibus nostris libertatis restituendae festinatione sentimus uno eodemque tempore armis et legibus consulendum. Hinc denique bellorum curis mixta ratio et salubris constitutio admonuit faciendum, ut diversarum homines provinciarum cuiuslibet sexus condicionis aetatis, quos barbaricae feritatis discursus captiva necessitate transduxerat, invitos nemo retineat, sed ad propria redire cupientibus libera sit facultas. Quibus si quicquam in usum recuperandarum virium vestium vel alimoniae dicatur impensum, humanitati sit praestitum, nec maculet boni facti gloriam avara victualis sumptus repetitio, cum forsitan alimoniae istius mercedes operarum reddiderit compensatio. Quod in examen venire non patimur, ne ad propria redire cupientes indecoris contentionibus retardentur: exceptis his, quos quis barbaris vendentibus emisse docebitur, a quibus status sui pretium propter utilitatem publicam emptoribus aequum est redhiberi: ne ingentis damni consideratio in tali necessitate positus negari faciat emptionem, et inveniamur, quorum libertati consuli volumus, saluti potius obfuisse. Hos decet aut datum pro se pretium emptoribus restituere, aut labore, obsequio vel opere quinquennii vicem referre beneficii, habituros incolumem, si in ea nati sunt, libertatem. Nec honestas emptoribus quinquennii tempus ad compensationem maioris forsitan pretii datum ingemiscat exiguum, quia humanae vitae fragilitas forte intra metas potest temporis constituti deficere nec ad legis beneficium pervenire. Credant saltem perditum casibus, quod humanitate detulerint, licet humana misericordia deo iudice quod alteri tribuit, sibi praestet. Quapropter servata definitione legis, cuius moderationem placere non dubium est, reddantur sedibus propriis, quibus iure postliminii et veterum responsis prudentium incolumia cuncta servata sunt. Quam sanctionem adeo volumus custodiri, ut, si quisquam temeritate sacrilega praeceptis fuerit conatus obsistere, actor et conductor procuratorque, qui ad tuendam absentis domini possessionem esse detegitur, dari se metallo aut poenam deportationis non ambigat subiturum. Si vero possessionis dominus contra mansuetudinis nostrae salubre constitutum venire temptaverit, rem suam fisco noverit vindicandam seque per rectoris provinciae sententiam deportandum. Et ut facilis exsecutio proveniat imperatis, christianae sacerdotes, vicinorum et proximorum locorum ecclesias retinentes, quorum moribus congruit effectus talium praeceptorum, curiales quoque proximarum civitatum placuit admoneri, ut emergentibus talium necessitatum causis adeant iudices legis nostrae auxilium petitori. Et ne quis contumaciae suae culpam praecepti ignorance tueatur, Theodore parens carissime adque amantissime, illustris magnificentia tua legis tenorem litteris suis edictisque propositis ad omnium iudicum et provincialium notitiam faciet pervenire, ita ut noverint rectores universi decem libras auri a se et tantundem ponderis a suis apparitoribus exigendum, si quod praeceptum est, in gratiam cuiuspiam neglectum esse doceatur: cum saluberrimae sanctionis exsecutionem deferri ab omnibus quidem, sed iudicum maxime et officiorum cura obsequioque iubemus. DATA III NON. DECEMB. RAVENNAE BASSO ET FILIPPO VV. CC. CONSS., ACCEPTA XVI KAL. IANUARIAS.*

Al di là dell'osservazione per cui rispetto a CTh.5.7.2, *Sirm.16* contempla nell'*inscriptio* il solo nome di Onorio, l'espressione principale, che ricorre tanto nell'una quanto nell'altro esemplare e su cui dobbiamo puntare l'attenzione è *Diversarum homines (provin)ciarum cuiuslibet sexus, condicionis, aetatis*. Essa, appunto, fa riferimento ai profughi delle "diverse provincie" di qualunque sesso, condizione, età, scappati innanzi al *barbaricae feritatis discursus* e che, seguendo Amirante¹⁴¹¹, si lega alla prima parte della costituzione, laddove si vieta che costoro venissero tratti dal tornare alle proprie terre. Guardando, invece, al testo presente nella versione più lunga del dettato normativo, ci imbattiamo nell'espressione *provincialibus nostris*; ora, secondo de Bonfils, queste parole poste in apertura del brano, costituiscono proprio un *incipit* che palesa il nuovo atteggiamento della corte occidentale "nei confronti di tutti i sudditi dell'impero"¹⁴¹². Se questi, pertanto, sono gli elementi che più di altri potrebbero darci qualche informazione sulla possibile portata normativa della legge in esame, tornando ancora ad Amirante, la seconda

¹⁴¹¹ L. Amirante, *op.cit.*, p.190.

¹⁴¹² G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.290.

parte della stessa riguarda una nuova disciplina dettata da Onorio in tema di *redemptio ab hostibus*, ovvero il riscatto dei *redempti* ad opera di altri, i cosiddetti *redemptores*. L'imperatore, infatti, da Ravenna, stabilì un nuovo principio che si innestava su una regolamentazione ormai tralatizia e cioè che, per quanto fosse un punto fermo del diritto romano il fatto che il riscattato dovesse rimborsare il suo "liberatore" dell'opera prestata, tuttavia, consapevole delle gravi condizioni che si erano venute a creare e dell'arroganza dei *redemptores* che tendevano a non lasciar libero il riscattato, statui che in ogni caso il redento, trascorsi cinque anni di lavoro alle dipendenze del suo liberatore, potesse nuovamente godere della libertà¹⁴¹³. Appare chiaro, quindi, che una siffatta norma andava a tener conto della temperie sociale ed economica del tempo, dettando una regolamentazione che, al di là del motivo specifico che l'aveva originata, non avrebbe giovato soltanto ad una parte dell'impero, ma avrebbe potuto tornare a vantaggio dell'intero territorio.

In chiusura, ancora in *Sirm.16*, troviamo, com'è tipico delle costituzioni riportate dalla raccolta secentesca, l'invito (in questo caso rivolto a Teodoro) a dare un'amplissima conoscenza del provvedimento, richiamando quivi le argomentazioni già fatte ad altro proposito¹⁴¹⁴ (*Theodore parens carissime adque amantissime, illustris magnificentia tua legis tenorem litteris suis edictisque propositis ad omnium iudicum et provincialium notitiam faciet pervenire, ita ut noverint rectores universi decem libras auri a se et tantundem ponderis a suis apparitoribus exigendum, si quod praeceptum est, in gratiam cuiuspiam neglectum esse doceatur: cum saluberrimae sanctionis executionem deferri ab omnibus quidem, sed iudicum maxime et officiorum cura obsequioque iubemus*).

Sempre il libro quinto, ma titolo diciottesimo, ci restituisce quest'altra fonte, CTh.5.18.1 del 26 giugno 419:

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. PALLADIO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). *Si quis colonus originalis vel inquilinus ante hos triginta annos de possessione discessit neque ad solum genitale silentii continuatione repetitus est, omnis ab ipso vel a quo forte possidetur calumnia penitus excludatur, quem annorum numerum futuris quoque temporibus volumus observari. Quod si quis originarius intra hos triginta annos de possessione discessit sive per fugam lapsus seu sponte seu sollicitatione transductus neque de eius condicione dubitatur, eum contradictione submota loco, cui natus est, cum origine iubemus sine dilatione restitui. Quod si forte ipse, de cuius proprietate certatur, fatali sorte consumptus est, eius posteritatem agrorum iuri cum omni peculio atque mercedibus, velut eo superstite qui decessit, celeri iubemus executione revocari. In feminis sane observationem volumus esse diversam. Itaque mulierum, quae fuisse originariae docebuntur, si ante vicesimum annum de solo, cui debebantur, abscesserint, universa repetitio cesset; earum vero, quarum intra comprehensum tempus discessio comprobatur ac de condicione nulla dubitatio est, prorsus dominis perire non sinimus, ea tamen condicione servata, ut vicaria cum agnatione partis tertiae non negetur, quae de colono suscepta est alieno, ita ut pro filiis quoque contrarii praebeantur. Quod si non ad alienum praedium, sed cuiuscumque liberi hominis ac sui iuris secuta consortium in urbibus vel in quibuscumque locis victura consistit, si modo intra praefinitum tempus repositur, eius omnem originem secundum vetera constituta conveniet revocari. Contestatas autem lites, si tamen quisque docebitur sollemniter fuisse conventus, salvas repentibus esse decernimus. DAT. VI KAL. IUL. RAV(ENNA) MONAXIO ET PLINTA CONSS.*

Con questa costituzione concessa a Ravenna, Onorio interviene sul problema della fuga dei coloni e delle colone, riconoscendo, rispettivamente, una prescrizione trentennale ovvero ventennale, nel senso che laddove fossero trascorsi, appunto, trenta o venti anni dal momento della fuga, i coloni o le colone non sarebbero più stati ricondotti al padrone di origine¹⁴¹⁵. In tal modo, pertanto, l'Augusto d'Occidente si trovava ad applicare l'istituto della *longi temporis*

¹⁴¹³ L. Amirante, *op.cit.*, p. 192.

¹⁴¹⁴ Si veda a proposito di *Sirm.9*.

¹⁴¹⁵ A. Santilli, *Appunti sull'origine del colonato*, in *Studi Senesi*, LXXXVII, III serie, fasc.1, Siena 1975, 150.

praescriptio a questi *coloni fugitivi*¹⁴¹⁶, chiaramente se *originales vel inquilini*, come sancisce la norma¹⁴¹⁷.

Ai nostri fini, tuttavia, è importante quanto il testo seguita a dire, riguardo alle sole donne, poichè si prevede che laddove una colona, sempre che non fosse ricaduta in un *praedium* altrui, ma avesse seguito la compagnia di qualunque uomo libero o *sui iuris*, vivendo la propria vita “nelle città o in qualunque luogo” e sempre che fosse stata reclamata entro il tempo della prescrizione, si prevedeva che venisse ricondotta al precedente *status*. Nonostante gli autori non abbiano riposto attenzione alle parole *in urbibus vel in quibuscumque locis*, comunque può ragionevolmente pensarsi che si tratti di espressioni generiche che non sono tali da fondare una ben precisa localizzazione, anche in considerazione del fatto che il colonato, così come il connesso problema della fuga, non erano fenomeni propri di una sola *pars*. Non è un caso, forse, che quantunque CTh.5.18.1 si presenti sotto formula di *epistula* indirizzata al prefetto del pretorio Palladio, Koptev si riferisca ad essa con il termine di “edict”¹⁴¹⁸, probabilmente per sottolineare il carattere generale della misura normativa adottata.

Torna anche nella produzione normativa di questo collegio imperiale una disposizione afferente la materia militare. Si tratta di CTh.7.20.13 del 22 marzo 409 [407]:

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. STILICHONI COMITI ET MAGISTRO UTRISQUE MILITIAE. *Oportet inter eos, qui ambitu ac suffragiis ad tribunatus praepositurasque perveniunt, et eos, qui labore periculis atque ordine militiae decurso huiusmodi dignitates acceperint, esse discretionem. Quare immunes eos haberi decernimus, qui militiae praerogativa, ut dignum est, ad tribunatum praeposituramve perveniunt. Conmonendi autem sunt comites et duces militum, ut et ipsi eos relevatos esse cognoscant neque aliquid hoc nomine ab his flagitandum. de quibus ad omnes militares iudices paria scripta direximus.* DAT. XI KAL. APRIL. ROMA HONORIO VIII ET THEODOSIO III AA. CONSS.

Con questa disposizione *data* a Roma, Onorio statuisce che vi dev'essere una differenza di trattamento tra coloro che pervengono al ruolo di tribuno ovvero di *praepositus* con la corruzione e coloro che invece vi giungono per meriti e dopo aver onorato la carriera militare: solo per questi ultimi il legislatore prevede l'immunità dagli oneri.

Di per sé la testimonianza sopra indicata non sarebbe rilevante, a meno di non voler considerarla valida per tutto l'impero alla luce del contenuto. Infatti, proprio a quest'ultimo riguardo, sono le parole con cui la disposizione si chiude che potrebbero far riflettere sulla portata ampia di CTh.7.20.13, ovvero allorquando l'imperatore afferma che, sull'argomento di cui si tratta, sono stati inviati “a tutti i giudici militari” scritti analoghi. Una rilevante disposizione è CTh.9.16.12 del 1 febbraio 409:

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. CAECILIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Mathematicos, nisi parati sint codicibus erroris proprii sub oculis episcoporum incendio concrematis catholicae religionis cultui fidem tradere numquam ad errorem praeteritum redituri, non solum urbe Roma, sed etiam omnibus civitatibus pelli decernimus. Quod si hoc non fecerint et contra clementiae nostrae salubre constitutum in civitatibus fuerint deprehensi vel secreta erroris sui et professionis insinuaverint, deportationis poenam excipiant.* DAT. KAL. FEB. RAV(ENNAE) HONOR(IO) VIII ET THEOD(OSIO) III AA. CONSS.

¹⁴¹⁶ O. Licandro, *Diritto romano cit.*, p.392.

¹⁴¹⁷ A. Koptev, *The late roman colonus as persona iuris alieni*, in *AARC*, 2011, p.319.

¹⁴¹⁸ A. Koptev, *The late roman colonus cit.*, p.312.

La presente costituzione emessa a Ravenna prende di mira l'astrologia¹⁴¹⁹. Essa punisce i matematici con l'espulsione, se non accettano di sottoporsi a un rito di espiazione che consisteva nel bruciare i loro libri sotto gli occhi del vescovo (*sub oculis episcoporum incendio*), unitamente alla richiesta di professione di fede cattolica. Se non avessero ottemperato ciò e una volta espulsi avessero fatto ritorno nelle città, sarebbero andati incontro alla *poena deportationis*¹⁴²⁰.

Ai fini dell'efficacia territoriale la nostra attenzione deve concentrarsi su alcune parole del testo. In particolare l'ordine di espulsione disposto da Onorio riguarda *non solum Romae, sed etiam omnibus civitatibus*: insomma, l'imperatore statuisce che i matematici, al ricorrere delle condizioni di punibilità, avrebbero dovuto essere espulsi "non soltanto da Roma, ma anche da tutte le città".

La Desanti, invero, non indugia molto su questo aspetto, limitandosi a dire genericamente che gli astrologi sarebbero stati espulsi "dalle città"¹⁴²¹, mentre, per quanto concerne Roma, questa avrebbe offerto soltanto l'*occasio legis*¹⁴²².

Tra gli altri autori che se ne sono occupati, Resano sembra puntare l'attenzione più sulla città di Roma richiamata nel testo che anche sulle altre città per le quali la prescrizione comunque valeva¹⁴²³. Una argomentazione interessante, invece, la ritroviamo in Teja, il quale, non soltanto sottolinea il carattere generale della prescrizione mettendo in evidenza il fatto che gli scritti dei matematici erano sottoposti al rogo sotto gli occhi dei "vescovi" (appunto indicati al plurale perché appartenenti a diverse città), ma, dall'altro, riprendendo un episodio narrato nella Vita di Severo di Zaccaria Scolastico, ci riferisce che a Berito pare che il vescovo avesse delegato il locale *defensor* "en contra de lo establecido en CTh.9.16.12", quindi, implicitamente ammettendo che quest'ultima valesse anche per l'Oriente¹⁴²⁴.

In ultimo, ancora una considerazione della Desanti può essere utile a inquadrare la nostra costituzione nell'ambito della legislazione imperiale in materia. In particolare la studiosa osserva come la legge di Onorio possa rendersi perfettamente compatibile con una precedente costituzione di Valente, CTh.9.16.8 del 12 dicembre del 370 o 373:

Idem aa. ad Modestum praefectum praetorio. *Cesset mathematicorum tractatus. Nam si qui publice aut privatim in die noctuque deprehensus fuerit in cohibito errore versari, capitali sententia feriatur uterque. Neque enim culpa dissimilis est prohibita discere quam docere.* Dat. prid. id. decemb. Constantinopoli Valentiniano et Valente aa. cons.

Questa seconda disposizione interdice i *tractatus mathematicorum* e commina la punizione della *capitalis sententia*. Osserva in maniera corretta la studiosa che non è chiaro se a quel tempo tale sanzione stesse a indicare la pena di morte oppure un'altra, come la *deportatio*. Non è dato sapere quale delle due accezioni sia meglio accogliere, ma in ogni caso, qualunque opzione si voglia, non credo possa nascere incongruenza alcuna. Infatti, sempre considerando che il

¹⁴¹⁹ L. Desanti, *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas. Indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano 1990, p.157. La legge è diretta a colpire i *mathematici*, i quali, per la studiosa, sono denominati in vario modo e, tra questi, anche con il termine utilizzato in CTh.9.16.12, cfr. *op.cit.*, p.5 nt.21.

¹⁴²⁰ L. Desanti, *Sileat cit.*, p.158.

¹⁴²¹ L. Desanti, *Sileat cit.*, p.158.

¹⁴²² L. Desanti, *Sileat cit.*, p.161. Si ipotizza che la legge sia stata ispirata dal pontefice a seguito del fatalismo dilagante nell'Urbe.

¹⁴²³ L'autore, infatti, include CTh.9.16.12 tra le "leyes de procedencia romana", sebbene la *subscriptio* faccia riferimento a Ravenna. Cfr. E. M. Resano, *La legislación sobre los cultos tradicionales de Constantino y sus sucesores en las compilaciones oficiales romanas*, in *Política, religione e legislazione nell'impero romano (IV e V secolo d.C.)*, a cura di M. V. Escribano Paño e R. L. Testa, Bari 2014, p.186 ed ivi nt.29.

¹⁴²⁴ R. Teja, *Sub oculis episcoporum (CTh.9,16,12): la inhibición de los obispos en la represión de la magia en el imperio cristiano*, in *Política, religione e legislazione nell'impero romano (IV e V secolo d.C.)*, a cura di M. V. Escribano Paño e R. L. Testa, Bari 2014, p.248.

breve frammento di Valente possa dirsi una legge valida per tutto l'impero e non piuttosto una costituzione di carattere territoriale, possiamo dire che: 1) se si interpreta la sanzione come pena di morte, è probabile che CTh.9.16.12 abbia apportato una mitigazione per tutto l'impero; 2) se, al contrario, la si intende come *deportatio*, allora, come afferma la Desanti, la legge di Valente sarebbe in linea con l'orientamento della legislazione in materia del V secolo, e quindi anche con CTh.9.16.12¹⁴²⁵.

Un'altra fonte è CTh.11.8.3 del 21 gennaio 409:

IMPP. HONOR(IUS) ET TEOD(OSIUS) AA. CAECILIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. POST ALIA: *Velut licito committi frequenti laesorum deploratione didicimus, ut maioribus subiectis mensuris atque ponderibus gravi possessor damno quatiatur. Iubemus, ut cura et sollertia defensorum hoc fieri a susceptoribus non sinant deprehensosque ad iudicium dirigant, cum ipso commissae fraudis indicio. Idem fieri notum est, ut provincialibus nostris contestari iniurias suas cupientibus actorum confectio a defensoribus, ordinibus, curatore et magistratibus denegetur idque gratia tribuatur eorum, quos rationabiliter intellexerint arguendos. Quod ne accidat, noverint cuncti provinciales, quotiens petitam sibi actorum copiam a memoratis viderint denegari, querellae propriae libellum conscribunt eo tenore quo fuerat contestandum in frequentioribus civitatum locis adfigendum conveniendosque scribas tabularios et cetera officia publica commonenda, per quae libellum colligi oportebit atque invitis supra memoratis personis sub actorum confectioe ingeri, quorum quaestione fides possit inquiri: qua probata in eos, quos gestorum petitam confectioem negasse constiterit, vigor iudiciarius exeratur.* DAT. XII KAL. FEB. RAV(ENNAE) HONOR(IO) VIII ET THEOD(OSIO) III AA. CONSS.

La superiore disposizione informa circa il fatto che l'imperatore intendeva prendere provvedimenti laddove ai provinciali, che avessero subito un torto da parte dei *susceptores*¹⁴²⁶, fosse stata negata una tutela legale dai soggetti preposti a fornirla (come il *defensor plebis*¹⁴²⁷). Nel dettare, quindi, il suo provvedimento, l'imperatore Onorio si rivolge "a tutti i provinciali" (*noverint cuncti provinciales*), i quali, trovandosi nelle ipotesi previste dalla norma, dovranno affiggere un *libellus*, nei posti più frequentati delle città.

Anche in questo novero di disposizioni troviamo una legge sui *navicularii*, ovvero CTh.13.5.35 del 6 marzo 412 ed emanata a Ravenna:

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. SELEUCO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Universos, quos naviculariae conditioni obnoxios invenit antiquitas, praedictae functioni conveniet famulari. Personas igitur memoratas et eorum heredes et praedia perseguenda esse decernimus, ut canon sacratissimae urbis vel expeditionalium portuum necessitas impleatur.* DAT. PRID. NON. MAR. RAVENNAE HONORIO VIII ET THEODOSIO V. AA. CONSS.

La legge in questione stabilisce che "tutti" coloro che erano sottoposti alla condizione di *navicularii* dovevano rimanere legati alla predetta funzione. La necessità, infatti, dell'approvvigionamento era fortemente sentita: ma dove serviva questo rifornimento di *species annonariae*? La disposizione parla di *sacratissima urbs* e dei *portus expeditionales*.

Per quanto riguarda la prima espressione, se ragionassimo secondo gli schemi del dualismo legislativo, dovrebbe riferirsi alla città di Roma, dal momento che la legge risulta data a *Ravenna*, quindi si rimarrebbe nell'ambito della stessa *pars Occidentis*. In verità, tale identificazione è tutta da dimostrare e, dunque, non vi sono motivi per escludere che con la

¹⁴²⁵ L. Desanti, *Sileat cit.*, p.152 nt.95.

¹⁴²⁶ Nell'amministrazione finanziaria del tardo impero i *susceptores* erano coloro che provvedevano alla riscossione delle imposte in denaro o in natura, cfr. A. Berger, *Encyclopedic dictionary of Roman law*, Philadelphia 1953, p.726.

¹⁴²⁷ F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, p.503.

medesima formula, utilizzata spesso nelle norme del Teodosiano, ci si potrebbe riferire anche alla capitale d'Oriente, Costantinopoli¹⁴²⁸. Infatti, se anche nel nostro caso non fosse possibile affermare con sicurezza che il legislatore abbia fatto riferimento a quest'ultimo centro urbano, in forza del principio costituzionale della doppia intestazione delle *leges* imperiali ad entrambi gli Augusti si potrebbe giustificare l'applicazione della medesima norma anche alla *pars* governata da Teodosio II.

Per quanto concerne, invece, la menzione dei *portus expeditionales*, che la De Salvo ritiene essere "porti dai quali partivano le spedizioni"¹⁴²⁹, questi ultimi, in effetti, potevano trovarsi in qualunque posto, tanto in Occidente, quanto in Oriente e, considerando quanto la stessa studiosa si trova ad affermare, i *navicularii* potevano avere interesse a guadagnare il più possibile dalla vendita dell'annona, per cui non si ponevano limiti nella destinazione da raggiungere e da sopperire con le vivande.

Le ultime leggi che passiamo a considerare sono tratte dal libro sedicesimo del Teodosiano, sebbene da diversi titoli. In ogni caso, la materia *lato sensu* religiosa che ne costituisce l'oggetto permette non soltanto una trattazione unitaria, ma anche una ulteriore considerazione per cui anche per Onorio le disposizioni che andremo a vedere sono di interesse per tutto l'impero.

Passando all'esame delle singole *leges*, iniziamo da CTh.16.2.39 del 27 novembre 408¹⁴³⁰, concessa a Ravenna, e che, innanzitutto, leggiamo nella più lunga versione riportata da *Sirm.*9, al fine di ricavarne maggiori informazioni:

IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AUGG. THEODORO ITERUM PRAE(FECTO) PRAETORII. *Utinam quidem ii tantum clericorum nomen induerent, quorum in deteriorem partem relabi vita non possit. Esset laetitia communis et facile pios ritus cultusque divinos veneratio humana sequeretur. Sed facile vitia subrepunt, ut illuc etiam error irrepit, ubi esse nisi pura non possunt. Et si censura iudicii sacerdotalis in specula provideat, ut inter bonos non sint, qui boni esse non possunt; ne tamen crimina deprehensa luxurient et sit libera peccantibus pertinacia, placet, ut, quemcumque clericum indignum officio suo episcopus iudicavit et ab ecclesiae ministerio segregaverit, aut qui professum sacrae religionis obsequium sponte dereliquerit, continuo eum curia sibi vindicet, ut liber illi ultra ad ecclesiam recursus esse non possit et pro hominum qualitate vel quantitate patrimonii vel ordini suo vel collegio civitatis adiungat, modo ut quibuscumque apti erunt publicis necessitatibus obligentur, ita ut colludium quoque locus non sit: ut per singulos binae librae auri inferendae aerario nostro a decem primis curialibus exigantur, si alicui illicitam conniventiam et colludium foeda praestiterint, omnisque hominibus improbissimis ab omnibus officiis militiae aditus obstruatur. Nusquam enim fidi esse possunt, quos infideles deo summo ecclesia refutaverit, theodore parens carissime adque amantissime.*

¹⁴²⁸ In effetti Pharr, a commento della suddetta legge, per quanto riguarda l'indicazione della città, pone l'alternativa tra Roma e Costantinopoli, cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code* cit., p.395 nt.58. Questa sembra essere l'opinione di L. De Salvo, *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I corpora naviculariorum*, Messina, pp.95-96. Ipotesi non del tutto peregrina sol che si consideri la già esaminata CTh.13.9.2 risalente ai Valentinianidi e che, pur essendo *accepta* in Occidente, parla esplicitamente di Costantinopoli. In virtù di un'analisi condotta da Palacios risulta che l'appellativo in questione, usato inizialmente per la sola città di Roma, venne col tempo, nel processo di assimilazione tra le due capitali, ad essere applicato sempre più estensivamente anche a Costantinopoli e ciò a partire da CTh.14.12.1 del 386, cfr. J. L. Cañizar Palacios, *From vetus Byzantium (Amm.22.8.8) to urbs regia: Representation of Constantinople in Late Roman Empire Laws*, in *New Perspectives on Late Antiquity in the Eastern Roman Empire*, Cambridge 2014, p.299.

¹⁴²⁹ L. De Salvo, *Economia privata cit.*, p.356 nt.296 ed ivi ulteriore bibliografia sull'argomento.

¹⁴³⁰ Imppp. Arcadius, Honorius et Theodosius aaa. Theodoro praefecto praetorio. *Quemcumque* clericum indignum officio suo episcopus iudicaverit et ab ecclesiae ministerio segregaverit, aut si qui professum sacrae religionis obsequium sponte dereliquerit, continuo eum curia sibi vindicet, ut liber illi ultra ad ecclesiam recursus esse non possit, et pro hominum qualitate et quantitate patrimonii vel ordini suo vel collegio civitatis adiungatur: modo ut quibuscumque* apti erunt publicis necessitatibus obligentur, ita ut colludium quoque locus non sit. Per singulos igitur binae librae auri inferendae aerario nostro a decem primis curialibus exigantur, si aliquibus illicitam conniventiam et colludium foeda praestiterint, hominibusque improbissimis ab omnibus officiis militiae aditus obstruatur.* Dat. V. kal. dec. Ravennae, Basso et Philippo coss.

Quod illustris magnificentia tua in omnium notitiam datis ad singularum iudices provinciarum litteris faciet pervenire, ut universis id proposita sollemniter edicta declarent. DATA V KAL. DECEMB. RAVEANNAE BASSO ET FILIPPO VV. CC. CONSS.

Con tale costituzione il legislatore disponeva in favore del clero cattolico, statuendo che laddove i chierici, i quali *vitia subrepunt*, avrebbero dovuto essere ricondotti alle curie di origine, a seguito di un provvedimento di esclusione dal ministero ecclesiastico da parte dell'autorità vescovile¹⁴³¹.

Il testo, di per sé, non contiene riferimenti espliciti in ordine all'estensione territoriale della norma, mentre possiamo svolgere una diversa riflessione sulla base dell'ultimo periodo della costituzione, ove è contenuto l'invito, rivolto proprio al prefetto del pretorio, di provvedere alla più ampia pubblicazione della legge medesima. Vediamo nello specifico cosa si dice. L'epilogo è il seguente: " *Quod illustris magnificentia tua in omnium notitiam datis ad singularum iudices provinciarum litteris faciet pervenire, ut universis id proposita sollemniter edicta declarent*"; la clausola dispone l'obbligo del prefetto di far giungere il contenuto della costituzione con lettere inviate ai giudici delle singole province in modo che tutti ne abbiano, e, quindi, che gli editti fossero pubblicati in maniera solenne di modo che, a loro volta, potessero dichiarare e render noti i precetti normativi *universis*¹⁴³².

Come abbiamo già detto in precedenza, il prefetto del pretorio, quando riceveva l'ordine di provvedere alla pubblicazione di una legge imperiale, svolgeva il suo compito limitatamente alla propria circoscrizione¹⁴³³, tuttavia è necessario far presenti alcuni aspetti che potrebbero riflettere un altro quadro.

Al riguardo, la Bianchi Fossati Vanzetti, nel suo studio sulle Novelle di Valentiniano III¹⁴³⁴, ci fa vedere come spesso il legislatore usasse riferirsi a tutte le province e ai rispettivi governatori con espressioni e formule generiche ovvero specifiche che, nel nostro caso, sono rappresentate da *ad singularum iudices provinciarum* e *universis*, nonché dall'indicazione di *in omnium notitiam*, cioè "a conoscenza di tutti", senza ulteriore specificazione. Tali espressioni dovrebbero concernere tutti in senso assoluto, altrimenti l'imperatore lo avrebbe specificato¹⁴³⁵.

Infatti, a quest'ultimo proposito, può citarsi un esempio cui ricorre la studiosa e cioè Nov.13¹⁴³⁶, dove viene indicato che il risultato da raggiungere con la pubblicazione della legge era limitato, mentre ciò non sembra ravvisarsi nel caso di *Sirm.9*, che, pertanto, può ben rappresentare la copia particolare di un provvedimento legislativo di ben più ampia portata.

In ultimo, poi, può aggiungersi quanto già detto nelle pagine precedenti e cioè che gli editti di pubblicazione recavano nell'*inscriptio* i nomi di tutti i prefetti del pretorio, tanto occidentali quanto orientali, come segno dell'unità dell'impero¹⁴³⁷.

¹⁴³¹ G. de Bonfils, *Omnes... ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*. Bari 2000, p.292.

¹⁴³² Su questo aspetto particolare della diramazione "a cascata" dall'alto verso il basso ai fini della pubblicazione di *Sirm.9*, cfr. O. Huck, *Les Constitutions Sirmondiennes*, in *Sources chrétiennes* n°531, *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)*, vol.II, Paris 2009, pp.467-468.

¹⁴³³ F. Arcaria, *Sul potere normativo del prefetto del pretorio*, in *SDHI*, 63,1997, p.336.

¹⁴³⁴ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle di Valentiniano III. I, Fonti*. Padova 1988.

¹⁴³⁵ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, p.61.

¹⁴³⁶ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, pp.48-49. La novella, indirizzata al prefetto del pretorio Albino, venne emanata su richiesta di un'ambasceria di interessati per la Numidia e la Mauria Sitifensis e, in chiusura, essa afferma: "*Inlustris et praecelsa magnificentia tua ad utriusque provinciae legationem beneficia praesentis legis propositis vulgabit edictis...*", ovvero che il prefetto avrebbe dovuto provvedere alla diffusione del testo normativo *ad utriusque provinciae legationem*.

¹⁴³⁷ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, pp.53-54.

A seguire, nella successione del Teodosiano, troviamo, CTh.16.2.40, del 25 maggio 412 che riportiamo nella versione più articolata di *Sirm.11* a cui diamo la precedenza nell'esposizione:

DD. NN. IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AUGG. MELITIO PRAEFECTO PRAETORII. *Recte clementiam nostram sacrosanctae religionis obsequiis devotis adsiduitatibus servientem ad confirmationem privilegiorum, quae ecclesiis dicavit vetustas, magnificentiae tuae suggestio religiosa commonuit, ut temerariorum hominum conatibus penitus obpressis, quibus studium est christianam innocentiam semper appetere, eam nostri formam sanciamus arbitrii, cui deinceps nullus impune refragator existat. Placet igitur rationabilis consilii tenore perpense, quoniam quid remedii confusa nequissimis ausibus viam relinquunt, destituta moderatione praescribere, a quibus specialiter necessitatibus ecclesiae urbium singularum habeantur immunes. Primo quippe illius usurpationis contumelia depellenda est, ne praedia usibus caelestium secretorum dicata sordidorum munerum fasce vexentur. Nulla iugationem talium privilegiorum sorte gratulantem muniendi itineris constringat iniuria; nihil extraordinarium ab hac vel superindicticum flagitetur; nulla pontium instauratio, nulla translationum sollicitudo gignatur. Non aurum ceteraque talia poscantur. Postremo nihil, quod praeter canonicam illationem adventiciae necessitatis sarcina repentina depoposcerit, eius functionibus adscribatur. Vacent ecclesiae solis, quibus bene consciae sunt, divinae praedicationis officii, cuncta in orationibus celebrandis horarum omnium momenta consumant. Gaudeant nostra in perpetuum liberalitate munitae, quarum nos erga cultum pietatis aeternae devotione gaudemus. Quapropter sublimis magnificentia tua religiosis mentibus in huiusmodi negotio nobiscum decenter adincta, oraculi praesentis adque in omne aevum perpeti firmitate duraturi serie comperta, roboratis omnibus, quae sacrosanctae venerationis intuitu huiusce sanctionis auctoritate praescribimus, provinciarum iudices scriptis currentibus admonebit, quo evidenter agnoscant universos, qui deinceps temerariae praesumptionis adnisi in iniuriam ecclesiarum nostrique praecepti aliquid fortasse temptaverint, severissima interminatione quatiendos, ita ut in talibus deprehensi contumacia fervente peccati post debitae ultionis acrimoniam, quae erga sacrilegos iure promenda est, exilio perpetuae deportationis utantur.* DATA VIII KAL. IULIAS RAVENNAE DD. NN. THEOD(OSIO) AUG. IIII CONS.

In virtù di questa disposizione Onorio, da Ravenna, metteva in discussione un sistema di privilegi che Costanzo aveva accordato alla chiesa cattolica. Infatti, se sanciva l'immunità delle *ecclesiae urbium singularum* in materia *munera extraordinaria* e *sordida*, dall'altro, tuttavia, statuiva la sottoposizione delle stesse alla *canonica inlatio*, ovvero all'imposta fondiaria¹⁴³⁸. Il punto interessante ai nostri fini è proprio quello rappresentato da quelle *urbes singulares* in cui si trovano le chiese nei cui confronti è destinato ad operare il precetto normativo così stabilito. In dottrina questa ampia portata del provvedimento in questione sembra emergere da Bove, il quale, oltre ad imputare la legge ad entrambi gli imperatori, parla di "generale tendenza" messa in atto dagli Augusti nei confronti dei beni ecclesiastici¹⁴³⁹ e da Falchi che, mettendo l'accento sull'ampia diffusione del testo normativo¹⁴⁴⁰, giunge alla conclusione che tale regime ebbe applicazione "nell'ambito dell'Impero, in Oriente ed in Occidente"¹⁴⁴¹. Infine, se il tratto rilevante di questa legge (*urbium singularum*) è in comune tra CTh.16.2.40 e *Sirm.11*, quest'ultima, com'è usuale nelle sirmondiane, contiene l'invito affinché la conoscenza della norma medesima fosse più ampia possibile (*agnoscant universi*).

¹⁴³⁸ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.72.

¹⁴³⁹ L. Bove, *Immunità fondiaria di chiese e chierici nel basso impero*, in *Syntelexis Vincenzo Arangio-Ruiz*, II, Napoli 1984, p.894.

¹⁴⁴⁰ Oltre che ad essere riprodotta integralmente in *Sirm.11*, ritroviamo la versione giustiniana C.I.1.2.5.

¹⁴⁴¹ G. L. Falchi, *La diffusione delle legislazione imperiale ecclesiastica nei secoli IV e V*, in J. Gaudemet – P. Siniscalco – G. L. Falchi, *Legislazione imperiale e religione nel IV secolo*, Roma 2000, pp.137-138.

Ultima *lex generalis* rientrante nel titolo secondo è CTh.16.2.44 del 8 maggio 420, riprodotta in versione maggiormente integra in *Sirm.10*:

[IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. PALLADIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)I]. *Religiosi sacerdotis fida suggestio exigit probabilem saeculo disciplinam. Agit enim bonis moribus, ne clerici sacris ministeriis servientes feminis iungantur externis, quas decolore consortio sororiae appellationis excusant. Credimus quidem hanc devotis mentibus dei inesse reverentiam, ut divorsorii huius habitaculum conscientia pravae persuasionis ignoret. Sed hac societate seu amicitia non penetret, fama contaminat, datque sinistris moribus locum alterni sexus adiunctio, cum foris positos ac publico iure viventes ad illecebram criminis trahit obscaenae suspicionis exemplum. Quae cum ita sint, illustris et praecelsa magnificentia tua praesentis oraculi sanctionem propositis ubique divulget edictis, ut noverint cuncti, qui cuiuscumque gradus sacerdotio fulciuntur vel clericatus honore censentur, extraneorum sibi mulierum interdicta consortia: hac sibi tantum facultate concessa, ut matres, filias adque germanas intra domorum suarum saepta contineant. In his enim nihil scaevi criminis aestimari foedus naturale permittit. Illas etiam non relinquere castitatis hortatur affectio, quae ante sacerdotium maritorum legitime meruere coniugium. Neque enim clericis incompetenter adiunctae sunt, quae dignos sacerdotio viros sui conversatione fecerunt. Illam vero desiderii partem legum quoque praeaeuntium scita solidarunt, ut quisquis dedicatam deo virginem prodigus sui raptor ambierit, publicatis bonis deportatione plectatur, cunctis accusationis huius licentia absque metu delationis indulta. Neque exigi convenit proditorem, quem pro pudicitia religionis invitat humanitas. DATA VIII ID. MAI. RAVENNAE DOMNO N THEODOSIO AUG. VIII ET CONSTANTIO III V. C. CONSS.*

Con questa misura normativa il legislatore vuole evitare che i chierici e gli uomini di Chiesa potessero convivere negli stessi luoghi con vergini consacrate a Dio, secondo una pratica affermata intorno al I secolo d.C.¹⁴⁴². Come si è proceduto per le altre testimonianze date dalle costituzioni sirmondiane, anche qui riproduciamo il testo più ampio di *Sirm.10* che, rispetto al brano sfrondata di CTh.16.2.44, presenta appunto gli elementi utili ai fini della classificazione tra le costituzioni che possono aver avuto efficacia in tutto l'impero. Entrambi i testi citati si segnalano per l'uso di espressioni generalizzanti, ma *Sirm.10* contiene al solito l'invito rivolto al prefetto del pretorio, in questo caso Palladio, affinché *sanctionem propositis ubique divulget edictis, ut noverint cuncti, qui cuiuscumque gradus sacerdotio fulciuntur vel clericatus honore censentur*, ovvero provvedesse a divulgare ovunque, per mezzo di editti pubblicati, la sanzione imperiale, perché la conoscessero tutti quelli che appartenevano a qualunque grado sacerdotale.

A seguire nella rassegna delle leggi generali di provenienza occidentale, ci imbattiamo in un'altra fonte tratta sempre dal libro sedicesimo, ma ricompresa sotto il titolo quinto relativo alle norme sulle eresie. Si tratta di CTh.16.5.45 del 27 novembre 408:

IMPP. HONORIUS ET THEOD(OSIUS) AA. THEODORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O II. *Defensorum curialium omniumque officiorum specula custodiat, ne quis intra aliquam civitatem vel ulla territorii parte secreta, qui ab ecclesiae catholico sacerdote dissidet, illicitae coitionis habeat facultatem. Ipsa etiam loca iuri publico sociari seclusa omni excusatione censemus et proscriptos eos in exilium detrudi, qui audent disputare ea et adserere, quae institutio divina condemnat. DAT. V KAL. DEC. R(A)V(ENNAE) BASSO ET FIL(IPPO) CONSS.*

Come la fonte precedente, anche questa, secondo de Bonfils, si iscrive nel medesimo orientamento manifestato dalla corte occidentale e diretto a tutelare il complesso sinergico

¹⁴⁴² L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.63.

Impero-Chiesa, nel senso che, in quel tempo, non sarebbe stato concepibile che lo Stato non mettesse a disposizione i propri mezzi al fine di difendere l'integrità dell'istituzione ecclesiastica¹⁴⁴³. Nel caso che ci occupa, sono i *defensores civitatis* ad essere chiamati in causa perché agissero contro i sacerdoti cattolici dissidenti¹⁴⁴⁴. Circa la portata territoriale di CTh.16.5.45, sempre de Bonfils si trova a sostenere che la legge potrebbe aver avuto una particolare destinazione territoriale, pur senza specificare quale¹⁴⁴⁵; è questa una ipotesi che non può essere esclusa, dal momento che il frammento che il Teodosiano ci restituisce è molto breve, quindi ammissibile è l'idea che, per varie ragioni, possa essere stato privato di determinati riferimenti. Tuttavia, nello stato in cui la fonte si trova, non possiamo fare a meno di osservare che il testo, nel rivolgere la prescrizione ai *defensores*, prende in considerazione il fatto che il sacerdote dissidente si trovi *in aliqua civitate* ovvero *ulla secreta parte territorii*, espressioni queste connotate in maniera così generica da poterle riferire a qualunque ambito dell'impero.

Passiamo nuovamente ad una costituzione del libro XVI del Teodosiano, CTh.16.8.19 del 1 aprile 409:

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. IOVIO PRAEFECTO PRAETORIO. *Caelicolarum nomen inauditum quodammodo novum crimen superstitionis vindicabit. Ii nisi intra anni terminos ad dei cultum venerationemque Christianam conversi fuerint, his legibus, quibus praecepimus haereticos adstringi, se quoque noverint adtinendos. Certum est enim, quidquid a fide Christianorum discrepat, legi Christianae esse contrarium. Quam quidam adhuc, vitae suae etiam et iuris inmemores, adtrectare ita audent, ut de Christianis quosdam foedum cogant taetrumque iudaeorum nomen induere. Et quamvis qui haec admiserint, priscorum principum legibus iure damnati sint, non tamen paenitet saepius admonere, ne mysteriis Christianis inbuti perversitatem Iudaicam et alienam Romano imperio post Christianitatem cogantur arripere. Ac si quisquam id crediderit esse temptandum, auctores facti cum consciis ad poenam praeteritis legibus cautam praecepimus constringi, quippe cum gravius morte sit et inmitius caede, si quis ex Christiana fide incredulitate Iudaica polluat. Et idcirco iubemus, ne ecclesiis quisquam nocens vel cuiusquam abducere fideli ac devota deo praeceptione sancimus, sub hac videlicet definitione, ut, si quisquam contra hanc legem venire temptaverit, sciat, se ad maiestatis crimen esse retinendum.* DAT. KAL. APRIL. RAV(ENNAE) HONOR(IO) VIII ET THEOD(OSIO) III AA. CONSS.

Si tratta di una legge emanata da Onorio, rinchiuso a Ravenna a causa del pericolo dei vandali di Alarico, prossimo alle porte di Roma, per fronteggiare ancora una volta il problema rappresentato dalle eresie e dal giudaismo. Essa si iscrive nel percorso di quelle leggi ebraiche del periodo successivo all'uscita di scena di Stilicone che de Bonfils evidenzia nel senso di essere caratterizzate dall'alternanza tra tolleranza e persecuzione¹⁴⁴⁶.

Quest'ultima declinazione, infatti, è propria del presente testo normativo che innanzitutto si rivolge ai Celicoli, eretici dal nome sconosciuto e mai udito prima, la cui diffusione,

¹⁴⁴³ De Bonfils ritiene che ciò sia testimonianza di una "sorta di rinuncia alle prerogative statuali a favore del clero cattolico", nel senso che i funzionari imperiali, in tal modo, venivano asserviti alle istanze provenienti dagli uomini di Chiesa, cfr. G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.293.

¹⁴⁴⁴ G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.293. Morgenstern sembra inquadrare CTh.16.5.45 nel clima di lotta alle eresie (in particolare quella donatista), proprio in ragione del fatto che i membri del clero cattolico avrebbero potuto allontanarsi dall'ortodossia per abbracciare una diversa confessione religiosa, cfr. F. Morgenstern, *Die Kaisergesetze gegen die Donatisten in Nord-Afrika (Mitte 4. Jh. Bis 429) im Zusammenhang mit dem antidonatistischen Wirken des Augustinus*, in *ZSS*, 110, 1993, p.118.

¹⁴⁴⁵ A questo riguardo ricordiamo che due grandi autori del passato hanno una visione diversa intorno alla fonte che stiamo considerando. Premettendo, infatti, che CTh.16.5.45 risulta avere la stessa data di CTh.16.2.39=Sirm.9, Mommsen non ritiene che tutti i brani appartengano al medesimo complesso normativo. Diversa, invece, è l'opinione di Seeck, il quale pensa che CTh.16.5.45 sia la norma esecutiva di Sirm.9.

¹⁴⁴⁶ G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.158. Da ultimo lo stesso autore, in *Aspetti della politica religiosa dell'imperatore Onorio tra intolleranza e moderazione*, in *AARC*, XIX, 2013, pp.105-124.

probabilmente, pare fosse limitata all'Africa: a questi, quindi, l'imperatore prescrive di convertirsi al cristianesimo nel termine di un anno.

Tuttavia, non è questa nuova setta eretica che sembra gettare preoccupazione sull'animo dell'imperatore, bensì la fattispecie che viene descritta successivamente nella medesima norma e che riguarda l'azione coercitiva messa in atto dagli ebrei, al fine di portare i cristiani al proprio credo.

Senza voler entrare nel merito di questa legge, non possiamo fare a meno di notare come il legislatore adoperi espressioni cariche ed evocative di suggestioni che inducono a render peggiore il credo giudaico, appunto definito *perversitas*: è questa "degenerazione" che la cancelleria ravennate definisce *alienam Romano imperio*. Quest'ultima espressione ha attirato l'attenzione di vari studiosi¹⁴⁴⁷, ma interessante può reputarsi il senso che De Giovanni e de Bonfils assegnano alla medesima, rendendo ad essa un'accezione di tipo territoriale, dal momento che l'espressione *Romano imperio* viene proprio intesa come "impero romano"¹⁴⁴⁸: sembra chiaro, quindi, che Onorio, ritenendo la religione ebraica una *perversitas* lontana dall'impero, divenuto cristiano dopo l'Editto di Tessalonica, abbia ben presente l'interesse dell'orbe romano.

In conclusione, quindi, per quanto voglia ritenersi che CTh.16.8.19 sia stata motivata da fattori contingenti ovvero territorialmente limitati, non può esservi dubbio che, attraverso l'uso che di quell'espressione fa il legislatore ravennate, si intendesse aver riguardo all'intero orbe, ancora avvertito come unito ai primi anni del V secolo, minacciato da quella *perversitas Iudaica* cui si allude.

Infine, possiamo ad esaminare una legge che attira parecchio l'attenzione per il suo contenuto ricco di indicazioni. Si tratta di CTh.16.10.20 emessa a Ravenna il 30 agosto 415:

IMPP. HONORIUS ET THEOD(OSIUS) AA. *Sacerdotales paganae superstitionis competenti coercitioni subiacerre praecipimus, nisi intra diem kalendarum Novembrium de Karthagine decedentes ad civitates redierint gentiles, ita ut simili quoque censurae per totam Africam sacerdotales obnoxii teneantur, nisi de metropolitanis urbibus discesserint et remearint ad proprias civitates. Omnia etiam loca, quae sacris error veterum deputavit, secundum divi Gratiani constituta nostrae rei iubemus sociari ita ut ex eo tempore, quo inhibitus est publicus sumptus superstitioni deterrimae exhiberi, fructus ab incubatoribus exigantur, quod autem ex eo iure ubicumque ad singulas quasque personas vel praecedentium principum largitas vel nostra maiestas voluit pervenire, id in eorum patrimoniis aeterna firmitate perduret. Quod non tam per Africam quam per omnes regiones in nostro orbe positas custodiri decernimus. Ea autem, quae multiplicibus constitutis ad venerabilem ecclesiam volumus pertinere, Christiana sibi merito religio vindicabit, ita ut omnis expensa illius temporis ad superstitionem pertinens, quae iure damnata est, omniaque loca, quae frediani, quae dendrophori, quae singula quaeque nomina et professiones gentiliciae tenuerunt epulis vel sumptibus deputata, possint hoc errore submoto compendia nostrae domus sublevare. Sane si quondam consecrata sacrificiis deceptionem hominum praestiterunt, ab usibus lavacrorum vel publicis affectibus separentur, ne inlecebram errantibus praestent. Chiliarchas insuper et centonarios vel qui sibi plebis distributionem usurpare dicuntur censuimus removendos, ita ut capitalem sententiam non evadat, si quis aut volens ad huiusmodi nomen accesserit aut passus fuerit vel invitum se huiusmodi praesumptioni atque invidiae deputari. DAT. III KAL. SEPT. RAVEN(AE) HONORIO X ET THEOD(OSIO) VI AA. CONSS.*

Di questa fonte abbiamo parlato già nelle pagine introduttive, in quanto si iscrive nel novero di quei casi paradigmatici volti a sostenere l'idea che una legge potesse avere un raggio di efficacia universale.

¹⁴⁴⁷ Fra questi G. Barone Adesi, *L'età della Lex Dei*, Napoli 1992, p.117 e M. P. Baccari, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 1996, p.240 e p.258.

¹⁴⁴⁸ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit*, p.129; G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.172.

Mentre nella versione conservata nel Codice Teodosiano non è presente il nome del destinatario, quest'ultimo si è conservato nell'esemplare, C.I.1.11.5, restituitoci da quello Giustiniano, il quale, dal suo canto, ci mostra che la costituzione è indirizzata al popolo Cartaginese¹⁴⁴⁹.

Con questo provvedimento repressivo del culto pagano Onorio statuiva che i *sacerdotes*, entro il 1° novembre, avrebbero dovuto lasciare la città di Cartagine per far ritorno ai luoghi di origine, altrimenti sarebbero incorsi in una pena e la stessa avrebbe colpito anche coloro che non avessero lasciato le metropoli *per totam Africam*¹⁴⁵⁰.

Limitandoci, dunque, a questa prima parte del disposto precettivo, la *lex* sembrerebbe essere una costituzione di carattere territoriale¹⁴⁵¹. Tuttavia, andando avanti nella lettura, ci accorgiamo che il tenore della misura imperiale prende un'altra piega. Infatti, richiamandosi precedenti disposizioni dell'imperatore Graziano¹⁴⁵², il legislatore afferma che i beni immobili che il culto pagano aveva adibito all'esercizio dei riti e di altro, debbono essere attribuiti alla *res privata* imperiale, mentre, dall'altro lato, si permette a coloro che fruiscono singolarmente di liberalità imperiali di poterne continuare a godere. A questo punto, e probabilmente limitandosi a queste ultime clausole, Onorio decreta che "ciò sia mantenuto non tanto per l'Africa quanto per tutte le regioni poste nel nostro mondo" (*Quod non tam per Africam quam per omnes regiones in nostro orbe positae custodiri decernimus*).

A fronte di un interesse ampio mostrato in dottrina intorno all'esame della presente costituzione, gli studiosi non hanno indugiato sul senso dell'espressione da ultimo riferita e densa di implicazioni notevoli sul piano della disciplina dei rapporti legislativi.¹⁴⁵³ Tra chi ha cercato di spiegare il significato, comunque chiarissimo, delle suddette parole vi è la Lizzi Testa, secondo la quale l'Augusto d'Occidente, operando in accordo con i *divi Gratiani constituta*, avrebbe esteso un "rescritto" di quest'ultimo, che era stato valido soltanto per la città di Cartagine, "a tutta la parte occidentale" soltanto¹⁴⁵⁴. A quest'ultimo riguardo, voler intendere l'espressione *in nostro orbe* con un evidente limite alla sola parte occidentale dell'impero, sembra un modo per forzare il senso delle parole della cancelleria ravennate. Come sappiamo il sostantivo *orbis* si ritrova alcune volte nei testi del Codice Teodosiano (in particolare in quelli

¹⁴⁴⁹ C.I. Imperatores Honorius, Theodosius . *Omnia loca, quae sacris error veterum deputavit, nostrae rei iubemus sociari. Quod autem ex eo iure ubicumque ad singulas quasque personas vel praecedentium principum largitas vel nostra maiestas voluit pervenire, id in eorum patrimonii aeterna firmitate perduret. Ea vero, quae multiplicibus constitutis ad venerabilem ecclesiam volumus pertinere, christiana sibi merito religio vindicabit.* * HONOR. ET THEODOS. AA. POPULO CARTHAGINIENSI. * <A 415 D. III K. SEPT.RAVENNAE HONORIO X ET THEODOSIO VI AA. CONSS.>. Secondo Rougé l'indicazione della suddetta destinazione è "manifestement fausse", in quanto, afferma l'Autore, se per i suoi aspetti essenziali la costituzione si rivolge all'Africa, nondimeno essa presenta "une valeur beaucoup plus générale", appunto, come si vedrà meglio più avanti, un'efficacia di gran lunga più generale, cfr. J. Rougé, *Code Théodosien XVI, 10, 20: essai d'interprétation*, in *Revue historique de droit français et étranger*, LIX, Paris 1981, p.56.

¹⁴⁵⁰ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.147.

¹⁴⁵¹ Tale, per esempio, è per Gaudemet, il quale afferma che la costituzione riguardava l'Africa, cfr. J. Gaudemet, *La politique religieuse impériale au IV^e siècle (envers les Païens, les Juifs, les Hérétiques, les Donatistes)*, in *Legislazione imperiale e religione nel IV secolo*, AA.VV., Roma 2000, p.41.

¹⁴⁵² Non conosciamo il testo di questo provvedimento cui allude CTh.16.10.20, cfr. L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.149.

¹⁴⁵³ Per esempio la Baccari, attenta a questa tematica, non la prende in considerazione nonostante il riferimento ecumenico in essa contenuto, cfr. M. P. Baccari, *Cittadini cit.* Un esame della stessa, come visto, in De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, ma senza alcuna allusione all'espressione in discorso. Ancora menzioni di CTh.16.10.20 nella letteratura più recente, come per esempio A. Leone, *The end of the pagan city. Religion, economy and urbanism in Late Antique North Africa*, Oxford 2013, p.46.

¹⁴⁵⁴ R. Lizzi Testa, *Legislazione imperiale e reazione pagana: i limiti del conflitto*, in *Pagans and Christians in the Roman Empire: The Breaking of a Dialogue (IVth – Vith Century A.D.)*. Berlino 2011, p.480.

relativi alla materia religiosa) e il senso che viene assegnato è sempre quello che guarda all'interezza dell'impero romano¹⁴⁵⁵.

In conclusione, pertanto, con ogni fondata verosimiglianza, la misura disposta da Onorio e concernente la destinazione dei fondi utilizzati per i riti pagani ebbe efficacia per tutto l'impero e, da questo punto di vista, coglie bene nel segno Gaudemet, il quale, studiando l'aspetto documentale rappresentato dalle *inscriptiones* delle costituzioni imperiali, seppur ne riconosca il grande pregio di indagine, quali dati forieri di indicazioni, tuttavia afferma che dai contenuti veri e propri degli atti normativi possono scaturire altre informazioni che, in ordine alla sfera di applicazione di una *lex generalis*, possono condurci ad altre conclusioni rispetto a quelle che otterremmo laddove ci fermassimo al dato formale. Nel caso che ci occupa, infatti, il romanista francese riconosce che l'esemplare di cui siamo in possesso è indirizzato al popolo cartaginese, ma poi va avanti valutando opportunamente il senso dell'espressione *quod non tam per Africam quam per omnes regiones in nostro orbe positas custodiri decernimus*, segno, peraltro, indicativo del fatto che molto probabilmente, oltre alla copia del provvedimento che il Teodosiano ci conserva, altre ne sarebbero esistite.¹⁴⁵⁶ Questa supposizione ci permette, a questo punto, di valutare l'ipotesi di Rougé, in merito alla destinazione della costituzione in esame. Come già accennato, quest'ultimo ritiene che l'indicazione del popolo Cartaginese non corrisponda al vero, dal momento che, intendendo correttamente la misura come interessante un ambito più lato della sola Africa, (ma per lui pur sempre coincidente con la sola *pars Occidentis*), ritiene che essa avrebbe dovuto essere destinata a funzionari più alti in grado e dalle competenze amministrative più ampie, come appunto un prefetto del pretorio¹⁴⁵⁷. Tuttavia, però, il discorso condotto dallo studioso sembra essere viziato dalla visione dualista del fenomeno dei rapporti legislativi, in quanto non solo menziona governatori e funzionari della sola *pars Occidentis*, ma per di più traduce *nostro orbe* con "notre ressort", ovvero "nostra giurisdizione", espressione che riporterebbe al riparto di competenze dei prefetti del pretorio. In conclusione, quindi, per quanto una circoscrizione amministrativa attribuita all'esercizio dei poteri di un prefetto del pretorio fosse molto ampia¹⁴⁵⁸, risulta difficile che il legislatore, con il termine *orbe*, intendesse questo, quando siamo in possesso di esempi che potrebbero sconfessare una simile interpretazione¹⁴⁵⁹. Pertanto, come si diceva prima, una possibile ipotesi è quella per cui, ferma restando la giustezza della menzione del popolo Cartaginese, nulla esclude che esistessero altre copie del medesimo provvedimento.

Ma ancora è possibile svolgere la seguente considerazione, in quanto non si dimentichi che al modo di agire dell'Occidente in termini di contrasto al paganesimo, non era estraneo

¹⁴⁵⁵ Se pensiamo a CTh.10.19.5 di Valente, non sono mancati, anche tra gli stessi sostenitori del dualismo legislativo, coloro che non hanno potuto fare a meno di interpretare l'espressione *Nullam parte Romani orbis*, appunto, con riferimento all'intero impero, cfr. P. Lepore, *CTh.10,19,7: un esempio di collaborazione tra Valentiniano I e Valente*, in *Index*, 26, 1998, pp.199-230, ora anche in ID., *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo impero romano*, Roma 2012, pp.151-187. Altri due esempi che ancora possono essere ritenuti assai indicativi sono rappresentati da CTh.16.5.6 e CTh.16.5.18.

¹⁴⁵⁶ J. Gaudemet, *La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux IV^e et V^e siècles*, Paris 1979, pp.16-17. Non può comunque lasciare da parte il fatto che in altra sede Gaudemet afferma recisamente che CTh.16.10.20 concerneva l'Africa, cfr. J. Gaudemet, *La politique religieuse impériale au IV^e siècle (envers les Païens, les Juifs, les Hérétiques, les Donatistes)*, in *Legislazione imperiale e religione nel IV secolo*, AA.VV., Roma 2000, p.41.

¹⁴⁵⁷ J. Rougé, *op.cit.*, p.56.

¹⁴⁵⁸ Si veda al riguardo il contributo di F. Gorla, *La prefettura del pretorio tardo-antica e la sua attività editale*, Lezione tenuta presso la Sede napoletana dell'Associazione studi tardo antichi il 24 maggio 2011.

¹⁴⁵⁹ Pur non essendo molti i casi di costituzioni del Teodosiano in cui compare il suddetto sostantivo, possiamo qui limitarci all'esempio di CTh.13.5.5 del 18 settembre 326, la quale, per quanto emanata dall'imperatore Costantino in anni di impero unico (e quindi esulante dalla nostra ricerca), tuttavia risulta indicativa, in quanto si tratta di cogliere non solo il senso della norma, ma anche questo senso in relazione al suo destinatario, Ablavio, prefetto del pretorio.

l'Oriente, dove già nel 395 Arcadio aveva emanato CTh.16.10.13, una disposizione, come si vede, rientrante nello stesso titolo decimo:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONORIUS AA. RUFINO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Statuimus nullum ad fanum vel quodlibet templum habere quempiam licentiam accedendi vel abominanda sacrificia celebrandi quolibet loco vel tempore. Igitur universi, qui a catholicae religionis dogmate deviare contendunt, ea, quae nuper decrevimus, properent custodire et quae olim constituta sunt vel de haereticis vel de paganis, non audeant praeterire, scituri, quidquid divi genitoris nostri legibus est in ipsos vel supplicii vel dispendii constitutum, nunc acrius exsequendum. Sciant autem moderatores provinciarum nostrarum et his apparitio obsecundans, primates etiam civitatum, defensores nec non et curiales, procuratores possessionum nostrarum, in quibus sine timore dispendii coetus illicitos haereticos inire comperimus, eo, quod fisco sociari non possunt, quippe ad eius dominium pertinentes, si quid adversus scita nostra temptatum non fuerit vindicatum adque in vestigio ipso punitum, omnibus se detrimentis et supplicii subiugandos, quae scitis sunt veteribus constituta. Speciatim vero hac lege in moderatores austeriora sancimus et decernimus: namque his non custoditis omni industria adque cautela non solum hanc multam, quae in ipsos constituta est, exerceri, verum etiam quae in eos praefinita est qui commissi videntur auctores, nec his tamen remissa, quibus ob contumaciam suam iuste est inrogata. Insuper capitali supplicio iudicamus officia coercenda, quae statuta neglexerint.* DAT. VII ID. AUG. CONS(TANTINO)P(OLI) OLYBRIO ET PROBINO CONSS.

Anche Arcadio, quindi, richiamando il rigore delle leggi paterne, con questa costituzione perseguiva una linea dura nella lotta contro le manifestazioni pagane. Anche in questa legge, sebbene essa non faccia uso di un'espressione come *in nostro orbe*, tuttavia è possibile scorgere i segni di un atto di volontà normativa dai tratti ampi e generali (*Statuimus nullum ad fanum vel quodlibet templum habere quempiam licentiam accedendi vel abominanda sacrificia celebrandi quolibet loco vel tempore. Igitur universi, qui a catholicae religionis dogmate deviare contendunt, ea, quae nuper decrevimus, properent custodire...*). Pertanto, laddove si voglia ritenere che CTh.16.10.20 abbia avuto un'applicazione circoscritta alla sola *pars Occidentis*, comunque, il solco della guerra dichiarata da Teodosio I e dai suoi figli contro i pagani era già tracciato e lo si può ritenere comune a tutto l'impero, quale tensione comunque verso un'uniformità normativa tra le due parti.

8.2 Le costituzioni orientali

L'elenco delle costituzioni di provenienza orientale può prendere le mosse da un piccolo brano riportato in CTh.3.1.9 del 17 febbraio 415:

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. AD POPULUM. *Venditiones donationes transactiones, quae per potentiam extortae sunt, praecipimus infirmari.* DAT. XIII KALEND. MART. CONSTANT(INO)P(OLI) [HONORIO X ET¹ THEODOSIO VI AA. CONSS.

Si tratta di una costituzione emessa a Costantinopoli e indirizzata al popolo. Con tale previsione normativa il legislatore sancisce che le vendite, le donazioni e le transazioni, che sono state estorte *per potentiam*¹⁴⁶⁰, debbano essere invalidate e, quindi, dichiarate nulle.

Non entrando nel merito del problema tanto diffuso nell'età tardo antica e per il quale si rinvia ad una trattazione specifica come quella di Giglio¹⁴⁶¹, qui, come sempre, cerchiamo di mettere in evidenza gli aspetti che più da vicino ci riguardano.

¹⁴⁶⁰ L'inciso *per potentiam* fa riferimento al rapporto di *patrocinium* costituito, appunto, con un *potentior*.

¹⁴⁶¹ S. Giglio, *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano*, Perugia 1995.

Partendo dal presupposto che il *patrocinium* individuava un particolare istituto diffuso tanto in Occidente quanto in Oriente, non si esclude che avendo esso delle inevitabili ricadute sul piano economico-sociale, presentasse, nel concreto, delle particolarità che richiedevano interventi normativi mirati. Si può pensare, in questo senso, al fatto che per esempio le costituzioni 1-6 del titolo 11.24 del Teodosiano e concernenti il cosiddetto *patrocinium vicorum* siano orientali. A quest'ultimo riguardo, infatti, tale tipo di rapporto non pare si discostasse, in linea di principio, dal tipo generale di *patrocinium*, ma, pur sempre, si segnalava per la peculiarità dei soggetti passivi chiamati in causa nella costituzione del rapporto con il potente di turno.

Tornando, quindi, a CTh.3.1.9, se da un lato il testo ridotto alla pura massima non offre dati indicativi intorno alla sua sfera di operatività territoriale, dall'altro bisogna puntare l'attenzione sull'*inscriptio* che presenta la dicitura *ad populum*. Se ragionassimo secondo lo schema interpretativo del dualismo, anche in questo caso dovremmo pensare che qui il popolo chiamato in questione sia quello di Costantinopoli; tuttavia, ancora una volta, non possiamo accettare una soluzione così semplice, ma, al contrario, dobbiamo preferire le osservazioni che sono state esposte tanto in sede di classificazione generale, quanto a proposito dei singoli testi che riportano tale tipo di *inscriptio*, e, dunque, ritenere che il *populus* in questione sia indeterminato e dunque inteso in generale.

La scarna formulazione della norma, magari così sfrondata dai compilatori, non ci autorizza a pensare che CTh.3.1.9 abbia potuto avere una destinazione limitata alla sola *pars Orientis*. Spunti interessanti, infatti, sono messi in risalto da Giglio, allorché pone in rapporto questa *lex* con un'altra occidentale, opera di Onorio. Quest'ultima non ci è pervenuta¹⁴⁶², ma possiamo inferirne l'esistenza sulla base di Nov.Val.32.1, emanata a Roma da Valentiniano III il 31 gennaio 451 e di cui riportiamo il frammento che a noi interessa:

Imp. Valentinianus a. Firmino praefecto Praetorio et patricio. *Quae plerique in legibus constituta dissimulant, necesse est praesenti iussione sanciri, ut, omni ambiguitate submota instauratione solidiora reddantur. In administratione enim et in militia positus emendi licentiam denegatam superflua nonnullorum dicitur esse persuasio, cum lex divi Honorii ad Palladium praefectum praetorio missa, in Theodosianum redacta corpus, hanc copiam talibus legatur dedisse personis.*

Come ben ritiene Giglio, negli stessi anni in cui in Oriente Teodosio II legiferava, in Occidente Onorio dettava norme per contrastare il patrocinio imposto con la violenza, allorché fosse in gioco il trasferimento di proprietà. Pertanto, così come disponeva CTh.3.1.9, anche l'Augusto d'Occidente vietava a coloro che si trovassero *in administratione et in militia* di acquistare beni immobili, dichiarandone nulli gli atti estorti con la violenza¹⁴⁶³.

In conclusione, pertanto, possiamo ritenere che in questa materia tra le due cancellerie vi fosse una sottostante *ratio* comune. Si può ipotizzare che la legge orientale di Teodosio II, essendo indirizzata *ad populum*, abbia costituito la formulazione generale di un principio dispositivo che nella legge occidentale di Onorio trovava una declinazione particolare oppure che l'una abbia rappresentato un modello per l'altra, ancorché sia difficile sapere a quale anno risalga la legge di Onorio.

A seguire un'altra fonte che si caratterizza per la sua *inscriptio* particolare, vale a dire CTh.4.4.5 del 13 marzo 416:

IMPP. HONOR(II) ET THEODOS(II) AA. EDICTUM AD POPULUM URBIS CONSTANT(INO)P(OLITANAE) ET AD OMNES PROVINCIALES. *Nolumus convelli deficientium*

¹⁴⁶² Il testo della Novella di Valentiniano, come si legge, indica che la legge di Onorio venne inserita nel Codice, ma a noi non è pervenuta, per quanto il Mommsen, seguendo Haenel, ritenga che si possa identificare con CTh.3.1.10, cfr. S. Giglio, *Patrocinio cit.*, p.38 nt.65.

¹⁴⁶³ S. Giglio, *Patrocinio cit.*, pp.39-40.

scriptas iure ac sollemniter voluntates, dum quoddam morientis supremum et non adscriptum processisse confirmatur arbitrium, tanquam patrimonium suum ad nos deficiens maluerit pertinere. Omnibus enim privatis et militantibus interdiximus, ut huiusmodi perhibeant testimonia, et falsi criminis reos teneri praecipimus, si, cum scriptae iure ac sollemniter deficientium extiterint voluntates, non scriptum aliquid sub nostrorum nominum mentione falso adstruere moliantur. Nemo itaque relictus vel legibus ad successionem vocatus nostrum vel potentium nomen horrescat; nemo ferre testimonia in hunc modum vel suscipere gestis huiusmodi voces audeat nostro vel etiam privatorum potentium nomine. Maneat arbitrium, quod vera et sollemnis scriptura commendat; excludatur, si quid adversus eam vel deficientis animum sub deferenda hereditate nostrae perennitati per testimonia non scripta et falso contexta adseveratur; nemo scriptis proprium auferat robur et non scriptis sub praetextu nostri vel potentium nominis ingerat firmamentum. DAT. III ID. MART. CONSTANT(INO)P(OLI) THEODOSIO A. VII ET PALLADIO CONSS.

Questa costituzione, concessa da Teodosio II a Costantinopoli, si occupa di testamenti¹⁴⁶⁴. In particolare, l'Augusto orientale dispose che non si potesse impugnare un atto di ultima volontà con il pretesto che non contenesse disposizioni in favore dell'imperatore, ancorché la volontà del testatore, non manifestata per iscritto, fosse in tal senso. Pertanto, il principio era quello per cui il testamento fosse da invalidare, in quanto non rispondente alle intenzioni del suo autore e, di conseguenza, gli eredi, qualificati indegni, non avrebbero potuto acquistare, mentre il lascito ereditario sarebbe stato acquisito dalla *res privata principis*¹⁴⁶⁵.

Al di là delle espressioni contenute nel testo che individuano una generalità di soggetti interessati dalla prescrizione (*Omnibus enim privatis et militantibus interdiximus*), è l'*inscriptio* della stessa che deve essere particolarmente presa in considerazione¹⁴⁶⁶. Infatti la legge risulta qualificarsi quale editto¹⁴⁶⁷ indirizzato al popolo della città di Costantinopoli e a tutti i provinciali. Non vi è dubbio, pertanto, che in prima battuta siamo di fronte ad un provvedimento normativo di carattere generale.

L'esame di questa *inscriptio*, però, permette di andare oltre. Infatti non vi è chi non colga l'analogia con quella già vista di CTh.16.1.2, ovvero il famoso Editto teodosiano di Tessalonica del 380. Per quanto riguarda quest'ultimo, come si ricorderà, risulta indirizzato soltanto *ad populum urbis constantinopolitanae*, sebbene si sia anche visto come, nonostante la presenza di voci contrarie in dottrina, possa ritenersi senza dubbio una misura normativa che potesse valere per tutto l'impero, stante il richiamo iniziale *Cunctos populos*, che giustificerebbe questa ipotesi, oltre, chiaramente all'importanza concettuale che il provvedimento riveste per i rapporti Impero- religione cristiana. Ora, nel caso che ci occupa, anche quando avessimo dubbi sul contenuto in sè e per sè considerato, dall'altro lato non dovremmo avere esitazioni circa la sfera di operatività universale che discende dalla sua *inscriptio*.

Passiamo adesso a CTh.6.29.10, emanata a Costantinopoli il 9 novembre 412:

IMPP. HONORIUS ET THEOD(OSIUS) AA. SYNESIO. Constitutione cessante, qua super curiosis ex viri in(lustris) comitis et magistri officiorum iudicio dirigendis intra certum numerum forma concluditur, antiqua consuetudo servetur, ut curiosi idonei per diversas regiones atque provincias, litora insuper portusque et loca alia transmittantur, conmonitoriis competentibus atque mandatis instructi pro administratione tuae sublimitati commissa proque huius legis auctoritate. Ad quod nos ablatarum

¹⁴⁶⁴ G. Dagron, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)*, Torino 1991, p.306.

¹⁴⁶⁵ P. Voci, *Diritto ereditario cit.*, p.200.

¹⁴⁶⁶ M. P. Baccari, *Cittadini cit.*, p.173.

¹⁴⁶⁷ F. Gallo, *Per il riesame di una tesi fortunata sulla "solutio legibus"*, in *Sodalitas*, II, *Scritti in onore di Antonio Guarino*, Napoli, 1984, p.675, il quale, però, nulla osserva sulla *inscriptio* e relativa destinazione. Per Voci, invece, l'imperatore scelse la forma dell'edictum, in modo che risaltasse "il senso di giustizia del sovrano", cfr. P. Voci, *Diritto ereditario cit.*, p.367.

imperialium specierum movit occasio, ut impensiolem sollicitudinem adhiberi magnopere iuberemus, quo idoneus quisque a tua magnificentia destinatus inter alia adiuncta et congrue procuranda haec quoque studeat observare. DAT. V ID. NOV. CONST(ANTINO)P(OLI) HONORIO VIII ET THEODOSIO V AA. CONSS.

Con questa disposizione Teodosio II fa ricorso alla conferma di una antica consuetudine, in base alla quale si prevedeva l'invio di *curiosi*¹⁴⁶⁸, da destinare *per diversas regiones atque provincias, litora insuper portusque et loca alia*, ovvero, così come dice Puliatti, "in diversi luoghi dell'Impero", per operare dei controlli¹⁴⁶⁹. È da osservare, infatti, che i cosiddetti *curiosi*, come dice la Di Paola¹⁴⁷⁰, erano attivi "sia in Occidente nonché in Oriente", messi a difendere e rendere più sicuro lo stato, come i *curiosi litorum*, che si trovavano appunto "ai limiti dell'impero"¹⁴⁷¹.

Passando al libro settimo, troviamo CTh.7.4.35 del 14 febbraio 423:

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. ASCLEPIODOTO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Annonas omnes, quae univ(er)sis officiis atque sacri palatii ministeriis et sacris scriniis ceterisque cunctarum adminiculis dignitatum adsolent delegari quasque ii, qui ad earum exactionem mittuntur, pro cupiditate ac libidine sua graviter ex provincialium visceribus eruebant, ad similitudinem militum, quibus aerariae praebentur annonae, adaerari praecipimus, ut omnibus superius designatis emolumenta debita in pretiis dispositio culminis tui pro publica auctoritate taxatis praecipiat erogari.* DAT. XVI KAL. MART.CONST(ANTINO)P(OLI) ASCLEPIODOTO ET MARINIANO CONSS.

In virtù di questa disposizione normativa Teodosio II sancisce l'estensione dell'*aderatio* delle *annonae*, già prevista per i soldati, in favore degli appartenenti ad un'ampia schiera di uffici e amministrazioni civili, quelli che per Banaji costituivano "the lowest grades of the bureaucracy" che così dal 423 iniziarono a ricevere le retribuzioni in moneta¹⁴⁷².

Il testo, come si vede, non contiene espressioni limitanti la portata della legge, anzi, al contrario allude agli addetti agli *universi officii*, così come agli *adminiculis cunctarum dignitatum*, finanche a ricomprendere anche coloro che erano addetti all'esazione, i quali avevano vessato i *provinciales* a causa della loro cupidigia. Sembra, pertanto, che la formulazione abbia tutte le carte in regola per non definirsi propria di una certa regione. In ultimo colpisce, non tanto il silenzio di Giuffré circa gli effetti dell'operatività territoriale di CTh.7.4.35, quanto il fatto che la traduzione che lo studioso offre del brano in questione, non tenga in debito conto gli aggettivi come *universis* e *cunctarum*¹⁴⁷³.

Una seconda fonte sempre dello stesso libro è CTh.7.7.5 del 5 settembre 415:

IMPP. HONORIUS ET THEOD(OSIUS) AA. COMITIBUS ET MAGISTRIS MILITUM. *Prata provincialium nostrorum perniciosum est militum molesti(a) fatigari. Ideoque lege ad amplissimam praefectur(am) promulgata censuimus, ne hoc deinceps usurpetu(r). Super qua re universos quorum interest conven(i)re tua magnificentia non moretur, ne perm(it)tant possessores vel colonos pratorum gratia qualibet importunitate vexari.* DAT. NON. SEPT. DD. NN. HONORIO X ET THEODOSIO VI AA. CONSS.

¹⁴⁶⁸ Erano dei funzionari legati alla *schola* degli *agentes in rebus*.

¹⁴⁶⁹ S. Puliatti, *Tra letteratura e diritto. Ed.32.2 e il Commonitorium. In margine ad un recente studio*, in *Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris*. Ravenna 2014, p.163.

¹⁴⁷⁰ L. Di Paola, *Agentes in rebus, curiosi, basileos ophthalmoi, peuthenes e magistriani all'opera nel controllo dei corpi e delle menti*, in *AARC*, XIX, 2013, p.298.

¹⁴⁷¹ A. Giardina, *Aspetti della burocrazia nel basso impero*, Roma 1977, p.69.

¹⁴⁷² J. Banaji, *Agrarian change in late antiquity. Gold, labour, and aristocratic dominance*. Oxford 2002, p.57.

¹⁴⁷³ V. Giuffré, "lura" e "arma" cit., p.44 e *praecipue* p.45.

La costituzione¹⁴⁷⁴ non indica il luogo di emissione, né ulteriori elementi possono trarsi dall'indicazione del destinatario, in quanto generica. Infatti, in questo caso, non ci troviamo di fronte a una legge che risulta indirizzata a questo o quel funzionario imperiale, bensì ad un corpo onnicomprensivo, genericamente indicato come *comitibus et magistris militum*. L'impressione che può trarsi, pertanto, è quella per cui la legge deve aver avuto un'ampia efficacia, riguardando, appunto, queste due categorie che potrebbero riferirsi a tutto l'impero romano.

Dal punto di vista del contenuto, in effetti, vi sono degli elementi che possono indurci a questa ipotesi, dal momento che la disposizione intende proteggere i fondi dei provinciali dalla molestia arrecata dai *milites perniciosi*.

Il dettato normativo contiene, altresì, una particolarità. Per quanto la legge sia indirizzata agli appartenenti alle due categorie militari richiamate, la cancelleria sembra indirizzarsi a qualcuno in particolare, stante il riferimento alla *tua magnificentia* e, inoltre, allude a una legge *ad amplissimam praefecturam promulgata*. In effetti, stante questa costruzione, potremmo trovarci di fronte a un caso di invio plurimo di copie di un medesimo provvedimento imperiale di cui il Teodosiano conserva quella indirizzata *comitibus et magistris militum*, ma che, molto probabilmente, era stata diramata anche ad altri destinatari.

Le ipotesi di studio più interessanti restituite dal libro settimo sono, in verità, raggruppate sotto il titolo sedicesimo. Si tratta di sole tre costituzioni imperiali che esauriscono la relativa rubrica. Quelle che ci interessano maggiormente sono CTh.7.16.2 e 3, ma prima di procedere, conviene brevemente accennare alla prima, CTh.7.16.1 del 10 dicembre 408, anche perché ricadente negli anni che stiamo considerando:

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. THEODORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Hostis publicus Stilicho novum adque insolitum reppererat, ut litora et portus crebris vallaret excubiis, ne cuiquam ex Oriente ad hanc imperii partem pateret accessus. Huius iniquitate rei moti et ne rarior sit diversarum mercium commeatus, praecipimus hac sanctione, ut litorum desistat ac portuum perniciosam custodia et eundi ad redeundi libera sit facultas.* DAT. IIII ID. DEC. RAV(ENNA) BASSO ET PHILIPPO CONSS.

Abbiamo già parlato di questa fonte che rappresenta l'ultima legge antistiliconiana per mezzo della quale Onorio rimosse un provvedimento dell'ex tutore, con il quale era stato sbarrato l'accesso marittimo *ex Oriente ad hanc imperii partem*. Se, pertanto, il provvedimento abrogato può ricondursi entro lo schema di una legge territoriale, voluta dal *magister utriusque militiae* per interrompere i commerci con l'Oriente, non così deve intendersi CTh.7.16.1, in quanto, per gli scopi che si prefiggeva, non soltanto andava ad abrogare una precedente legge, ma, cosa più importante, gettava le basi per la ripresa di un clima disteso di rapporti in politica estera¹⁴⁷⁵. Pertanto, essendo diretta questa costituzione a ricreare le condizioni per una ripresa di queste relazioni, « la circostanza legittima il sospetto che la cancelleria costantinopolitana abbia puntualmente recepito ed apprezzato il contenuto del messaggio così inviato da Onorio », come dice la Bianchini ; quindi, va da sé che Costantinopoli conoscesse, CTh.7.16.1, perché ivi trasmessa.

Passando, invece, alla seconda legge contenuta in questa rubrica, che appunto prende il nome di *De litorum et itinerum custodia*, essa si occupa pur sempre di difesa dei confini marittimi,

¹⁴⁷⁴ Colpisce il silenzio di Giuffré di fronte a questa costituzione di cui si parla nel suo testo specificamente dedicato allo studio del libro VII del Codice Teodosiano (*Iura et arma* cit.).

¹⁴⁷⁵ Su questa legge cfr. M. G. Bianchini, *Caso concreto e "lex generalis". Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979, p.168; V. Giuffré, *"Iura" cit.*, pp.77-78; G. de Bonfils, *Omnes cit.*, pp.290-291.

traducendosi questa preoccupazione del legislatore in una richiesta rivolta al destinatario di CTh.7.16.2 che è il prefetto del pretorio d'Oriente Antemio :

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Omnes stationes navium portus litora, omnes abscessus provinciarum, abdita quin etiam loca et insulae tuae magnificentiae dispositione sollerti custodiantur indagine, ut nullus vel vi vel clam, vel aperto vel etiam occulto nostri possit imperii regiones irrepere, qui non aut interiectis prohibeatur obicibus aut, cum accesserit, ilico teneatur, nisi sacros apices a domino patruo meo Hon[or]io ad me perferre apertissima ratione monstraverit: cum eadem diligentia observando, ut, si ad alium quemquam a memorato principe dixerit habere affatus, portitore detento sacrae litterae cum omnibus chartis signatae ad meam clementiam transmittantur. Hoc enim et tyrannici furoris et barbaricae feritatis occasio persuadet et inter me domnumque et patruum meum Honorium vicissim recurrente admonitione convenit.* DAT. VIII KAL. MAI. CONST(ANTINO)P(OLI) VARANE V C CONS.

Il testo di questa fonte appare molto significativo per i suoi risvolti sul presente lavoro. Per mezzo di questa costituzione, emessa a Costantinopoli il 24 aprile del 410, Teodosio II intese manifestare l'esigenza che *Omnes stationes navium portus litora, omnes abscessus provinciarum, abdita quin etiam loca et insulae* dovessero essere oggetto di adeguata protezione, affinché nessuno, in vario modo, potesse trovare ingresso, dice l'imperatore, nelle *nostri imperii regiones*, a meno che (*nisi*) colui, che fosse riuscito a trovare ingresso, non recasse dei "sacri rescritti" da parte dell'imperatore Onorio, zio (*patruus*) di Teodosio II.

Al di là di quest'ultima prescrizione disposta dall'Augusto d'Oriente che può assurgere a emblema di unità tra le due parti, fermo restando il clima di concordia, anche familiare, tra i due Augusti, che si sostanzia nel chiaro riconoscimento di documenti ufficiali (*sacros apices*) dell'Occidente da parte dell'Oriente, dobbiamo capire, se possibile, quale contesto storico faccia da sfondo all'emissione di questa costituzione teodosiana. Essa venne emanata negli anni immediatamente successivi all'uscita di scena di Stilicone, in un momento in cui l'Italia (e l'Occidente in senso lato), doveva fronteggiare il pericolo di Alarico che mise a ferro e fuoco la città di Roma durante il famoso sacco del 410. Proprio in quel periodo il capo dei vandali aveva portato sul trono d'Occidente un senatore, Prisco Attalo, che chiaramente non solo non venne riconosciuto da Teodosio II quale nuovo imperatore, visto che quello legittimo, Onorio si trovava a Ravenna, ma venne addirittura definito un tiranno¹⁴⁷⁶. Ora, secondo Pharr, proprio a questa figura fa riferimento Teodosio II, allorché in chiusura della costituzione, menziona il *tyrannicus furor*¹⁴⁷⁷ accanto alla *barbarica feritas*, pertanto, sembra che le misure difensive, che l'Augusto d'Oriente intendeva prendere, fossero in favore dell'Oriente e contro chi provenisse dall'Occidente.

Il carattere territoriale di CTh.7.16.2 potrebbe rilevare dal fatto che Teodosio II usi la suindicata espressione *nostri imperii regiones* dove, per l'appunto, troviamo il termine *regio* al plurale, analogamente all'utilizzo che nelle fonti giuridiche si fa del sinonimo *partes*, come per esempio, abbiamo potuto vedere a proposito dell'esame di CTh.16.8.17 del 25 luglio 404, anche se in quest'ultimo caso il genitivo plurale *partium* (che, non a caso, sempre Pharr, traduce con "regions"¹⁴⁷⁸) era preceduto dall'aggettivo dimostrativo *istarum*, cioè "queste". Per quanto possa sembrare meno probabile, possiamo anche mettere in conto che se il contenuto di CTh.7.16.2 fosse da considerare avulso dal contesto storico di riferimento di cui abbiamo parlato, in astratto le parole usate dall'imperatore d'Oriente potrebbero fare riferimento a tutto

¹⁴⁷⁶ Per approfondimenti intorno a queste vicende cfr. A. Goldsworthy, *La caduta di Roma. La lunga fine di una superpotenza dalla morte di Marco Aurelio fino al 476 d.C.*, Roma 2013, pp.330-335.

¹⁴⁷⁷ C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.174 nt.7.

¹⁴⁷⁸ C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.469.

l'impero, come d'altronde si domanda anche Giuffré¹⁴⁷⁹, visto che nel testo si parla di *regiones* in generale legate al *nostrum imperium*, forse inteso nella sua interezza, e che la costituzione esordisce con le parole *Omnes stationes navium portus litora, omnes abscessus provinciarum*, dove si fa uso dell'aggettivo *omnes*, per indicare tutte le basi navali, i porti e gli accessi delle province.

Da queste considerazioni, quindi, giungiamo a esaminare le ultime parole di CTh.7.16.2, dove Teodosio II afferma che la costituzione fu una misura presa di comune accordo con lo zio Onorio (*Hoc enim et tyrannici furoris et barbaricae feritatis occasio persuadet et inter me domnumque et patruum meum Honorium vicissim recurrente admonitione convenit*). Trattandosi, dunque, di una legge concordata tra i due imperatori, l'interesse che per noi discende dalla adesione della volontà di Onorio agli scopi di CTh.7.16.2, potrebbe declinarsi principalmente in un senso: nel caso in cui, infatti, CTh.7.16.2 fosse un provvedimento territorialmente limitato, l'adesione della volontà da parte di Onorio dimostrerebbe che anche l'Augusto occidentale aveva a cuore le sorti dell'altra *pars*, quale ennesima conferma di un sentimento di unità imperiale (in sostanza sarebbe la conclusione, in un certo senso, speculare a quanto notato prima a proposito del riconoscimento dei *sacri apices* da parte dell'Augusto orientale). Se, al contrario, dovessimo ritenere che il contenuto di CTh.7.16.2 avesse riguardo a tutto l'impero, allora il discorso dovrebbe arrestarsi qui, perché non vi sarebbero dubbi sull'efficacia universale della stessa in ragione dell'essere frutto della volontà congiunta dei due Augusti.

Concludiamo questo *excursus*, con la terza e ultima *lex generalis*, la quale, per quanto successiva di dieci anni e, pertanto, non facente parte della presente serie cronologica, *ratione materiae* conviene esaminarla in questo contesto: CTh.7.16.3 del 18 settembre 420:

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. EUSTATHIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Saluberrima sanctione decrevimus, ne merces illicitae ad nationes barbaras deferantur, et quaecumque naves ex quolibet portu seu litore dimittuntur, nullam concussionem vel damna sustineant, gestis apud defensorem locorum praesente protectore seu duciano, qui dispositus est, sub hac observatione confectis, ut, et ad quas partes navigaturi sunt et quod nullam concussionem pertulerunt, apud acta deponant: quorum authenticum nauclerus sive mercator habebit scheda apud defensorem manente. DAT. XIII KAL. OCT.
CONSTANTINOPOLI D. N. THEODOSIO A. VIII ET QUI FUERIT NUNTIATUS.

Anche questo testo si palesa come degno di considerazione dal nostro punto di vista. In virtù di questa *sanctio*, con la quale si fissò un sistema di vigilanza e controllo¹⁴⁸⁰, Teodosio II dispose da Costantinopoli che, affinché merci di contrabbando non venissero portate alle "nazioni barbare" (*ad nationes barbaras*), qualunque nave che fosse partita da qualunque porto (*ex quolibet portu*) non avrebbe dovuto causare disagi e danni di questo tipo. Ora, è chiaro che l'esigenza avvertita dall'Augusto d'Oriente, così come era stato nell'aprile del 410 a proposito di CTh.7.16.2, è quella di difendere i confini dell'impero contro il pericolo rappresentato dalle incursioni barbariche. Ma c'è ancora un altro aspetto.

CTh.7.16.3 detta anche delle prescrizioni in ordine alle registrazioni da effettuare in presenza dei competenti organi istituzionali a ciò preposti. A tal proposito, infatti, il legislatore sancisce che i *naucleri*, ovvero i *mercatores*, dovevano comunicare "a quali *partes* erano diretti". Ancora una volta, quindi, vediamo come una fonte giuridica utilizzi il sostantivo plurale *partes*, e sempre, presumibilmente, con il significato di "regioni", territori". Ciò posto, quindi, in considerazione dell'assenza di ogni qualificazione geografica per *partes* e dell'espressione iniziale *ex quolibet portu*, si dovrebbe giungere all'ipotesi che la legge di cui stiamo parlando potesse interessare tutto l'impero e non soltanto una parte.

¹⁴⁷⁹ V. Giuffré, "Iura" cit., p.77 nt.95.

¹⁴⁸⁰ J. L. Zamora Manzano, *Algunas reflexiones sobre el control de mercancías en el derecho fiscal romano*, in *Hacia un derecho administrativo y fiscal romano*, (A. F. De Buján, G. G. Kraemer, B. M. Osuna co-editori) Madrid 2011, p.44, che, però, non affronta il profilo segnalato.

Vediamo adesso il contenuto di CTh.9.32.1 del 22 settembre 409:

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Si quis posthac per Aegyptum intra duodecimum cubitum fluminis Nili ulla fluenta de propriis ac vetustis usibus praeter fas praeterque morem antiquitatis usurpaverit, flammis eo loco consumatur, in quo vetustatis reverentiam et propemodum ipsius imperii adpetierit securitatem: consciis et consortibus eius oasenae deportationi constringendis, ita ut numquam supplicandi eis vel recipiendi civitatem vel dignitatem vel substantiam licentia tribuatur. DAT. X KAL. OCTOB. CONSTANTINOP(OLI) HONORIO VIII ET THEODOSIO III AA. CONSS.

Questa legge, emanata a Costantinopoli, è l'unica che il Codice Teodosiano riporta sotto la rubrica denominata *DE NILI AGGERIBUS NON CORRUMPENDIS*.

Il suo esordio, in effetti, ci riporta a una costituzione di natura territoriale, dal momento che si fa riferimento a una sanzione che avrebbe colpito colui che si fosse appropriato alcuni corsi d'acqua del fiume Nilo alla luce dei limiti fissati dal legislatore.

Se, dunque, da questo punto di vista la fonte non dovrebbe attirare la nostra attenzione, tuttavia l'aspetto che più ci interessa da vicino è contenuto nel riferimento all'*imperium* che si trova di seguito. Il legislatore, infatti, commina la pena delle fiamme da applicarsi nello stesso luogo in cui il colpevole abbia attentato alla *vetustatis reverentiam* e "quasi alla sicurezza dello stesso impero" (*et propemodum ipsius imperii adpetierit securitatem*). In conclusione, quindi, sebbene CTh.9.32.1 non possa di certo ascriversi al novero delle leggi che presumibilmente abbiano avuto efficacia in tutto l'impero, comunque il riferimento alla impero romano intero rappresenterebbe un fattore indicativo del riconoscimento, operato dal legislatore della prima metà del V secolo, di un'idea di unità che non era soltanto formale, ma che affondava, nella fattispecie, la propria essenza nella necessità di difenderlo contro gli atti vietati appunto dalla legge e che avrebbero potuto rappresentare un pericolo per il fiume Nilo, assai importante per l'economia e i commerci non solo dell'Oriente, ma anche dell'Occidente¹⁴⁸¹.

Veniamo adesso all'esame congiunto di più costituzioni imperiali. Prendiamo le mosse da CTh.11.28.10 del 11 luglio 415:

IMPP. HONOR(IUS) ET TEOD(OSIUS) AA. AURELIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Indulgentiam, quam ex undecima indictione Valentiaca in quintam usque nuper transactam generaliter per omnes provincias et populos sparsimus, nonnulli visi sunt in suum compendium rapinamque convertere, ut fierent privata debita, quae fuerant publica. Ideoque ut largitatem nostram non nomine, sed re ipsa provinciales experiantur, a nullo ordine obtentu anticipatae per se illationis ulterius aliquid exigantur, cum eis sufficere debeat ad medellam, quidquid et ipsi ex eadem indulgentia meruerunt, quam sacrilego animo temerare conati sunt. DAT. V ID. IUL. CONSTAN(TIN)OP(OLI) HONOR(IO) X ET THEOD(OSIO) VI AA. CONSS.

Da questa disposizione apprendiamo che Teodosio II concesse un'indulgenza relativamente all'arco temporale che andava dall'undicesima indizione sino alla quinta. La considerazione di maggior forza che dobbiamo trarre dalle informazioni in nostro possesso riguarda proprio l'ambito di estensione di questa indulgenza così concessa *generaliter*. Essa, infatti, venne elargita "per tutte le provincie e tutti i popoli". L'assenza di ogni ulteriore specificazione in merito potrebbe indurci a ipotizzare che la misura concessiva della cancelleria costantinopolitana fosse da estendere a tutto l'impero, considerando, altresì, che l'indizione era

¹⁴⁸¹ Pharr, infatti, sembra intendere il termine *imperium* nel suo significato più immediato ed ovvio, cioè di impero nel suo complesso, tanto è vero che riconosce all'Egitto quel ruolo di grande fonte di sostentamento anche per Roma, cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.249 ed ivi nt.5.

un provvedimento fiscale che assoggettava propriamente tutti i cittadini al pagamento dell'imposta.

A questo punto possiamo legare a questa disposizione normativa quanto sempre Teodosio II aveva sancito l'anno prima, il 9 aprile 414, con una *lex* indirizzata da Costantinopoli al prefetto Antemio ovvero CTh.11.28.9:

IMPP. HONOR(IUS) ET TEOD(OSIUS) AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Per omnes provincias Orientis ex indictione undecima Valentiaca in quintam usque nuper transactam indictionem, annorum scilicet quadraginta, id est ex consulatu divorum Valentiniani et Valentis iterum Augustorum usque ad consulatum invictissimi Honorii patrum mei septies et meum iterum, omnium generalium titulorum sub aequa lance tam curiis quam conlatori privato et patrimoniali, divinae quin etiam domui omnique iuri munifico, nec non et cellariis, praeter trium metallorum debitoribus Docimeni, Proconensis et Troadensis, concessimus reliqua, sive species sive aes pecunia aurum argentumque debetur, ita ut nec horreis et praefectoriae arcae nec nostro aliquid ex his aerario debeatur; sequentis temporis debitis ex indictione sexta usque ad praesentem duodecimam emergentibus necessitatibus reservatis.* DAT. V ID. APRIL. CONSTA(NTI)NOP(OLI) CONSTANTIO ET CONSTATE CONSS. DE EADEM RE SCRIBTUM EDICTUM AD POPULUM: AD MARCIANUM COM(ITEM) S(ACRARUM) L(ARGITIONUM): MUSELLIO PRAEPOSITO SACRI CUBICULI DE TITULIS AD DOMUM SACRAM PERTINENTIBUS: AD RECTORES PROVINCiarUM: ET DE METALLARIIS EDICTUM AD POPULUM PER PROVINCIAS ILLYRICI ET AD RECTORES PROVINCiarUM.

A differenza di CTh.11.28.10, qui l'imperatore, pur facendo riferimento al medesimo turno di tempo indicato nella precedente costituzione, afferma che la concessione era stata diramata non secondo un ambito spaziale ampio come indicato in CTh.11.28.10, bensì più ristretto e cioè, come dice la stessa legge, *per omnes provincias Orientis*. Possiamo vedere, quindi, che ancora una volta quando il legislatore voleva delimitare il campo di azione di una norma lo faceva attraverso le dovute formulazioni. Ma CTh.11.28.9 offre ulteriori spunti di riflessione. Innanzitutto, possiamo notare quanto indicativa sia la *subscriptio*, dal momento che ci può illuminare su quello che doveva essere nella tarda antichità il percorso seguito dalle cancellerie nell'opera di diramazione delle diverse copie di un testo normativo. Notiamo, infatti, come venga indicato che "sulla medesima questione" (*De eadem re*) erano stati inviati altri esemplari ai diversi destinatari, come un *edictum al populum* e altre copie per i titolari dei diversi uffici.

L'altro aspetto che può denotare un certo interesse è il fatto che CTh.11.28.9, nel prendere in considerazione l'intervallo temporale, riguarda il periodo che andava dal consolato di Valentiniano e Valente, poi Augusti, sino a quello di Onorio e dello stesso Teodosio. La conclusione ipotetica che si vuol mettere in risalto è che la cancelleria aveva ben presente l'unità imperiale testimoniata da quella del collegio consolare¹⁴⁸². Una certa analogia può riscontrarsi in un altro brano coevo del 3 aprile 414, ma di provenienza occidentale, CTh.11.28.8:

IMPP. HONOR(IUS) ET TEOD(OSIUS) AA. SELEUCO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Naviculariis intra Africam ex quarta decima indictione consulatus Valentiniani Aug. III et Eutropi v(iri) c(larissimi) usque ad indictionem quartam consulatus nostri septies et Theodosi iterum omnia reliqua indulgemus.* DAT. III NON. APRIL. RAV(ENNAE) CONSTANTIO ET CONSTATE CONSS.

La norma riguarda i *navicularii* africani e anche qui l'unità imperiale viene richiamata attraverso il riferimento al consolato di Onorio (*consulatus nostri*) e quello di Teodosio.

¹⁴⁸² G. Poma, *Le istituzioni politiche del mondo romano*, Bologna 2002, p.187.

Anche in questi anni troviamo un'altra costituzione del titolo più lungo di tutto il Codice Teodosiano, CTh.12.1.168 del 18 maggio 409:

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
*Universarum civitatum ordinibus consulentes retro principum statuta firmamus, ut nemo nexui curiae
mancipatus ad cuiuslibet militiae sacramentum audeat adspirare vel hoc admissio mox abstractus militia
obsequiis oppidaneis mancipetur.* DAT. XV KAL. IUN. CONSTANT(INO)P(OLI) HONOR(IO) VIII
ET THEOD(OSIO) III AA. CONSS.

Per mezzo di brano Teodosio II conferma (*firmamus*) precedenti *statuta* imperiali¹⁴⁸³, e, con formulazioni di tenore universale (*Universarum civitatum.....nemo....cuiuslibet*), dispone che nessun curiale osi aspirare a una qualche dignità militare, in quanto sarebbe ricondotto ai doveri civili pregressi. Ancora una volta, pertanto, ci troviamo in presenza di un testo normativo avente riguardo a un problema diffuso in tutto l'impero.

Veniamo a CTh.15.3.6 *data* a Costantinopoli il 15 febbraio del 423:

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. ASCLEPIODOTO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
*Absit, ut nos instructionem viae publicae et pontium stratarumque operam titulis magnorum principum
dedicatam inter sordida munera numeremus. Igitur ad instructiones reparationesque itinerum pontiumque
nullum genus hominum nulliusque dignitatis ac venerationis meritis cessare oportet. domos etiam divinas ac
venerandas ecclesias tam laudabili titulo libenter adscribimus. Quam legem cunctarum provinciarum iudicibus
intimari conveniet, ut noverint, quae viis publicis antiquitas tribuenda decrevit, sine ullius vel reverentiae vel
dignitatis exceptione praestanda.* DAT. XV KAL. MART. CONSTAN(TINO)P(OLI) ASCLEPIODOTO ET
MARINIANO CONSS.

Si tratta di una disposizione con la quale Teodosio II stabilisce una sorta di chiamata all'opera, affinché non ci si tirasse indietro dal procedere alla costruzione o riparazione di opere pubbliche, come strade, ponti ed altro. Il testo mette in evidenza come ognuno fosse chiamato a svolgere questi compiti civili (*nullum genus hominum nulliusque dignitatis ac venerationis meritis cessare oportet*) e questo riferimento alla generalità del corpo civico viene posto in risalto da Dey, il quale accosta la nostra costituzione ad altre, come CTh.15.1.34 del 396¹⁴⁸⁴.

In effetti, oltre a questo particolare citato, il contenuto presenta un ulteriore elemento assai indicativo e cioè il fatto che il legislatore vuole che la presente legge intimi i giudici "di tutte le provincie" (*cunctarum provinciarum*). Appare molto verosimile che tale espressione faccia riferimento a tutte le provincie dell'impero, unitamente alla considerazione che un provvedimento normativo, che verteva sulla necessità di chiamare tutti a contribuire al mantenimento delle opere pubbliche, difficilmente potesse ritenersi limitato a una sola zona del territorio.

A corroborare il fatto che il testo possa riferirsi propriamente a tutte le provincie dell'impero, può invocarsi un'altra fonte non strettamente giuridica e rappresentata da un passo dei *Gesta Collationis Carthagenensis*¹⁴⁸⁵:

GCC:" *Unde cunctos per Africam tam Catholicae quam Donatianae partis episcopos huius edicti
tenore commoneo, ut intra tempus lege praescriptum, id est intra quatuor menses, qui dies intra diem
kalendarum luniarum sine dubio concludetur, ad civitatem splendidam Carthagenensem concilii faciendi*

¹⁴⁸³ Che per Pharr sono da individuare in CTh.12.1.175 e 164, cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code* cit.

¹⁴⁸⁴ H. W. Dey, *The Aurelian Wall and the Refashioning of Imperial Rome AD 271-855*, Cambridge 2011, p.101 ed ivi nt.102.

¹⁴⁸⁵ Si tratta del verbale della Conferenza di Cartagine del giugno 411 in cui si discusse dei rapporti tra Chiesa cattolica e donatista in Africa. Documento assai importante per questa tematica, mette in risalto la figura di Agostino, vescovo di Ippona, partecipante alla stessa Conferenza.

gratia convenire non differant, ne eam partem de merito propriae fidei appareat iudicasse (f. dubitasse), quam defuisse constiterit. Universos etiam cunctarum provinciarum curatores, magistratus et ordinis viros, necnon et actores, procuratores, vel seniores singulorum locorum, pari admonitione convenio, sub propriae existimationis dignitatis reatu salutisque periculo, quatenus in civitatibus locisque in quibus consistunt utriusque partis episcopos convenire, vel sub gestorum confectione, vel sub cuiuslibet scripturae documento exstante, festinent: ita ut si ipso in tempore in civitatibus non potuerint inveniri, per rura etiam perquisitis tam imperialis praecepti forma, quam tenor huius innotescat edicti, quatenus intra hos quatuor menses ordinum relatione cognoscam, singularum partium voluntatem.

Durante la prima delle tre sedute in cui si articolò tale conferenza, a seguito di un intervento normativo dell'imperatore Onorio, il cui esordio, peraltro, denota un interesse primario per le attenzioni da riservare alla *lex Catholica* "nell'ambito dell'Impero"¹⁴⁸⁶, il segretario Marziale annotava che si era data disposizione di convenire "tutti i vescovi" di parte cattolica e di parte donatista" attraverso l'Africa e, a tal fine, che tutti i funzionari e giudici "di tutte le provincie" (*cunctarum provinciarum*) fossero sollecitati. Tornando all'argomento da cui eravamo partiti, appare chiaro che in quest'ultimo caso l'espressione "di tutte le provincie" non può che assumere un significato territorialmente limitato, dal momento che riguarda sì tutte le provincie, ma quelle rientranti nella diocesi d'Africa. La costituzione imperiale da cui siamo partiti, invece, presenta un contenuto scevro di riferimenti territoriali, pertanto, al netto di eventuali tagli e rimaneggiamenti ipoteticamente compiuti dai compilatori, non possiamo sapere con certezza se in origine il dettato normativo fosse quello che oggi noi leggiamo.

Un'altra disposizione estratta dal penultimo libro del Teodosiano è CTh.15.5.3 del 6 agosto 409:

¹⁴⁸⁶ GCC: "Imperatores Caesares Flavius Honorius et Theodosius pii, felices, victores, ac triumphatores semper Augusti, Flavio Marcellino suo salutem. *Inter imperii nostri maximas curas, Catholicae legis reverentia, aut prima semper, aut sola est: neque enim aliud aut belli laboribus agimus, aut pacis consiliis ordinamus, nisi ut verum Dei cultum orbis nostri plebs devota custodiat. Ut etiam Donatistas vel terrore vel monitu olim implere convenerat, qui Africam, hoc est, regni nostri maximam partem, et saecularibus officiis fideliter servientem, vano errore et dissensione superflua decolorant. Nos tamen eadem frequentius non piget replicare, quae omnium retro principum devota in Deum definivit auctoritas, ne temporibus nostris si quid forte in iniuriam legis catholicae fuerit generatum, iusto iudicio hoc nobis possit imputare posteritas. Nec sane latet conscientiam nostram sermo coelestis oraculi, quem errore suo posse proficere saeva Donatistarum interpretatio profitetur; qui quamvis depravatos animos ad correctionem mitius invitaret, aboleri eum tamen etiam ante iussimus, ne qua superstitionibus praestaretur occasio. Nunc quoque excludendam subreptionem simili auctoritate censemus, illudque merito profitemur, libenter nos ea quae statuta fuerant submovere, ne in divinum cultum nobis se quisquam auctoribus aestimet posse peccare. Et quamvis una sit omnium et manifesta sententia Catholicae legis plenam veritatem recto hominum cultu et coelesti sententia comprobata, studio pacis et gratiae, venerabilium virorum episcoporum legationem libenter admisimus; quae congregari Donatistas episcopos ad coetum celeberrimae desiderat civitatis, ut electis etiam sacerdotibus quos pars utraque delegerit habitis disputationibus superstitionem ratio manifesta confutet. Quam rem intra quatuor menses praecipimus explicari, ut conversos animos populorum etiam nostra clementia, sicut desiderat, celerius possit cognoscere (Aug. Brevic. Collat. diei 1, c. 1). Quod si intra praestitutum tempus studiosae Donatistarum episcopi declinaverint convenire trini edicti vocatione contumacium tempora concludantur: quibus emensis atque transactis, si provocati adesse contempserint, cedat cum ecclesiis populus qui doctores suos silentio cognoverit superatos, et victum se aliquando gratuletur, sciatque si non praeceptis nostris, vel Catholicae legis veris imperiis serviendum. Cui quidem disputationi principe loco te iudicem volumus residere (quicquid etiam ante in mandatis acceperis, plenissime meministi) omnemque vel in congregandis episcopis, vel evocandis, si adesse contempserint, curam te volumus sustinere, ut et ea quae ante mandata sunt et quae nunc statuta cognoscis, probata possis implere solertia; id ante omnia servaturus, ut ea quae circa Catholicam legem vel olim ordinavit antiquitas, vel parentum nostrorum auctoritas religiosa constituit, vel nostra serenitas roboravit, novella subreptione submota integra et inviolata custodias. Ut sane adminicula competentia actibus tuis deesse non possint, viros spectabiles proconsulem atque vicarium serenitas nostra commonuit, ut si propriarum dignitatum statum cupiunt retinere, si apparitionem suam extrema declinare supplicia, tam ex propriis officiis, quam ex omnium iudicum apparitione, abunde necessarios faciant deputari. Eri iam sollicitudinis tuae, si quid ulla cognoveris arte differri, missis relationibus indicare, ut neglegentes puniat digna correctio. Omnia sane quae vel in unum episcopis congregatis disputatio completa firmaverit, vel desistentibus forte statuerit circa contumaces lata sententia, te referre conveniet; ut quid ad confirmandam Catholicam fidem praeceptio nostra profecerit, celerius possimus agnoscere. Et divina manu: Vale, Marcelline carissime nobis. Data pridie Idus Octobris Ravennae. Varane viro clarissimo consule. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit: Recitata venerabilis lex gestis praesentibus inseratur, cuius definitio evidenter apparuit, unde nunc edictorum meorum per ordinem forma recitetur.*

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Nemo iudicum ex quacumque civitate in aliud oppidum vel ex provinciae solo equos curules aurigas cives temptet traducere, ne, dum popularibus plausibus intemperate serviunt, et publicarum rerum statum fatigent et festivitatem impediunt in cunctis oppidis celebrandam, ita ut, si quis hanc violaverit iussionem, poena teneatur ea, quae legum violatores persequitur. DAT. VIII ID. AUG. CONSTAN(TINO)P(OLI) HONORIO VIII ET THEOD(OSIO) III AA. CONSS.

Con questa *lex* Teodosio II, così come interpreta la Franciosi¹⁴⁸⁷, vieta ai giudici di trasferire *equi, curules, aurigae* e *cives* "da qualunque città ad altra", cioè la propria, al fine di cercare il favore popolare, così impedendo agli abitanti di celebrare feste "in tutte quante le città". Anche qui si notano espressioni indicative come appunto *ex quacumque civitate...in cunctis oppidis*.

Infine, chiudiamo anche questa rassegna normativa con altre fonti relative al libro sedicesimo. Partiamo da CTh.16.5.59 del 9 aprile 423:

IMPP. HONORIUS ET THEOD(OSIUS) AA. ASCLEPIODOTO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
POST ALIA: *Manichaei et Fryges, quos Pepyztas sive Priscillianistas vel alio latentiore vocabulo appellant, Arriani itidem Macedonianique et Eunomiani, Novatiani ac Sabbatiani ceterique haeretici sciant universa sibi hac quoque constitutione denegari, quae illis generalium sanctionum interdixit auctoritas, puniendis, qui contra generalium constitutionum interdicta venire temptaverint.* DAT. V ID. APRIL. CONST(ANTINO)P(OLI) ASCLEPIODOTO ET MARINIANO CONSS.

È questa sopra riportata l'ennesima costituzione per mezzo della quale un imperatore romano si rivolgeva ancora una volta contro le eresie, ribadendo la punizione di tutti coloro che fossero andati contro le norme generali imperiali. Sono menzionate parecchie eresie, ma limitiamo la nostra attenzione a due soltanto: i Priscillianisti e i Novaziani.

La costituzione in esame, seppure emessa a Costantinopoli, difficilmente avrà potuto avere efficacia soltanto in Oriente, dal momento che i Priscillianisti erano adepti di un movimento ereticale diffuso quasi esclusivamente in Occidente ed in particolare in Spagna¹⁴⁸⁸. Infatti, essi sono presenti tanto nei testi normativi occidentali di Onorio¹⁴⁸⁹, quanto in altri orientali¹⁴⁹⁰, come appunto quello che stiamo considerando; per quanto riguarda, poi, i Novaziani¹⁴⁹¹, li ritroviamo tanto in Occidente quanto in Oriente¹⁴⁹², come ad Alessandria, in Bitinia e in Frigia.

Infine non possiamo omettere un riferimento anche ai Manichei richiamati *in primis* nell'esordio del testo normativo, i quali, come già visto, hanno rappresentato un bersaglio costante della repressione romana diffusa in tutto l'impero¹⁴⁹³. A questo brano non può non legarsi anche quello successivo che, infatti, presenta delle similitudini, segno di una tendenza diuturna della cancelleria imperiale a dare forte contrasto ai movimenti ereticali. Si tratta di CTh.16.5.60 del 8 giugno 423:

¹⁴⁸⁷ E. Franciosi, *Qui agitandi munus exercent*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, 2009, p.118.

¹⁴⁸⁸ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.104.

¹⁴⁸⁹ Limitandoci, infatti a questo periodo, possiamo ricordare CTh.16.5.40 e CTh.16.5.43 entrambe del 407.

¹⁴⁹⁰ Oltre, infatti, a CTh.16.5.59 possiamo menzionare CTh.16.5.48 del 410 e CTh.16.5.65 del 428.

¹⁴⁹¹ Eretici rigoristi che prendevano il nome appunto da Novaziano, un sacerdote che a metà del III sec. era stato nominato vescovo di Roma, cfr. L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.160. Presenti nei territori dell'impero almeno sino al V secolo, la loro situazione iniziò a peggiorare quando, a Roma e a Costantinopoli, furono resi oggetto di persecuzione dai vescovi Celestino e Nestorio, cfr. J. Stevenson, *La civiltà delle catacombe*, Roma 1979, p.90.

¹⁴⁹² L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.160.

¹⁴⁹³ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.92.

IMPP. HONORIUS ET THEOD(OSIUS) AA. ASCLEPIODOTO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
*De haereticis omnibus, quorum et errorem execramur et nomen, hoc est de Eunomianis Arrianis
Macedonianis ceterisque omnibus, quorum sectas piissimae sanctioni taedet inserere, quibus cunctis
diversa sunt nomina, sed una perfidia, illa praecipimus debere servari, quae divi avus et pater nostrae
clementiae constituerunt, scituris universis, quod, si in eodem furore permanserint, interminatae poenae
erunt obnoxii.* ET CETERA. DAT. VI ID. IUN. CONST(ANTINO)P(OLI) ASCLEPIODOTO ET
MARINIANO CONSS.

Ancora una volta il legislatore orientale prende di mira “tutti gli eretici”; menziona in maniera esplicita Eunomiani, Ariani e Macedoniani e poi si riferisce genericamente a tutti gli altri. In ultimo, stabilisce che debbono conservarsi le disposizioni che tanto Teodosio I (*divus avus*), quanto Arcadio (*pater*), avevano emanato. Tuttavia, a differenza di CTh.16.5.59, il brano attuale, facendo particolarmente riferimento alle tre sette ereticali richiamate, potrebbe aver avuto di mira il contesto orientale, visto che, come afferma Sant’Agostino¹⁴⁹⁴, questi movimenti rappresentavano i “tre gruppi eterodossi d’Oriente”¹⁴⁹⁵. Pertanto, se anche è vero che la cancelleria fa specifico riguardo a queste tre sette, non da meno è il riferimento a *ceteris omnibus* eretici che potrebbe intendersi come formula onnicomprensiva per indicare anche altri movimenti, non esclusi quelli “occidentali”, che erano stati previsti già in CTh.16.5.59 di pochi mesi prima.

Si chiude con un’altra legge, CTh.16.10.24 del 8 giugno 423:

IMPP. HONORIUS ET THEOD(OSIUS) AA. ASCLEPIODOTO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
POST ALIA: *Manichaeos illosque, quos Pepyztas vocant, nec non et eos, qui omnibus haereticis hac una
sunt persuasione peiores, quod in venerabili die paschae ab omnibus dissentiunt, si in eadem amentia
perseverant, eadem poena multamus, bonorum proscriptione atque exilio. Sed hoc Christianis, qui vel
vere sunt vel esse dicuntur, specialiter demandamus, ut Iudaeis ac paganis in quiete degentibus nihilque
temptantibus turbulentum legibusque contrarium non audeant manus inferre religionis auctoritate abusi.
Nam si contra securos fuerint violenti vel eorum bona diripuerint, non ea sola quae abstulerint, sed
conventi in triplum et quadruplum quae rapuerint restituere compellantur. Rectores etiam provinciarum et
officia et provinciales cognoscant se, si fieri permiserint, ut eos qui fecerint puniendos.* DAT. VI ID. IUN.
CONST(ANTINO)P(OLI) ASOLE(IODOTO) ET MAR(INIANO) CONSS.

La comunanza di data con CTh.16.5.60, il tenore del testo e l’inciso *post alia*, indicato subito dopo l’*inscriptio*, fanno fondatamente pensare che i due brani, insieme con altri¹⁴⁹⁶, potessero far parte di un unico grande provvedimento¹⁴⁹⁷. Questa costituzione, ancora una volta, prende di mira il pericolo rappresentato in primo luogo da Manichei e Pepuziti, nonché da tutti coloro *omnibus haereticis peiores*, i quali dissentono *ab omnibus* per quanto riguardava la celebrazione del giorno della Pasqua. Dopo, la norma passa a considerare un’altra fattispecie, vale a dire la punizione di quei cristiani che oltraggiassero pagani ed ebrei che agivano conformemente alle disposizioni legislative, prevenendosi che i *rectores provinciarum*, gli *officia* e i *provinciales* conoscessero le suddette statuizioni, andando incontro alla punizione laddove avessero permesso il verificarsi di quanto fosse così vietato dal legislatore.

Riguardo a questa costituzione non pare possano sussistere motivi fondati per ritenerla propria dei soli territori orientali, ma al contrario piena di precetti così formulati, è immaginabile che avesse validità universale.

¹⁴⁹⁴ *Epistula ad catholicos de secta Donatistarum, 3.6: " Si in solis orientalibus, inter Arrianos et Eunomianos et Macedonianos et si qui illic alii sunt, requirenda est".*

¹⁴⁹⁵ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.103.

¹⁴⁹⁶ CTh.16.8.23 e CTh.16.8.27.

¹⁴⁹⁷ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, pp.170-171.

8.3 Casi discussi dalla dottrina: collegamento e presunto contrasto tra la legislazione occidentale e quella orientale

Anche per gli anni in questione non mancano testimonianze controverse in fatto di rapporti legislativi tra l'Occidente e l'Oriente romani.

Uno di questi, già visto a proposito dello stato della dottrina, prende le mosse da CTh.16.5.48, legge emanata a Costantinopoli il 21 febbraio 410 d.C.:

IMPP. HONORIUS ET THEOD(OSIUS) AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Montanistas et Priscillianistas et alia huiusmodi genera nefariae superstitionis per multiplicata scita divalia diversa ultionum supplicia contemnentis ad sacramenta quidem militiae, quae nostris obsecundat imperiis, nequaquam admitti censemus: si quos vero ex his curialis origo vel ordinum nexus aut cohortalinae militiae inligat obsequiis et functionibus, his adstringi praecipimus, ne sub colore damnatae religionis eliciant vacationis cupitae sibi suffragia. Nec enim placet ex lege, quae in occidentalibus partibus promulgata praedictas caerimonias ita insecuta est, ut ab omni contractu eos et propemodum Romana conversatione submoverit, cohortalis militiae vel curiarum eos necessitatibus liberari.* DAT. VIII KAL. MAR. CONST(ANTINO)P(OLI) VARANE V. C. CONS.

Con questa legge Teodosio II intendeva affermare il principio per cui i Montanisti, i Priscillianisti e altri eretici non avrebbero potuto assolvere i servizi imperiali, ad eccezione di quelli che, per nascita, era già connessi alle curie o ai *cohortales*¹⁴⁹⁸. Dal nostro punto di vista, tuttavia, occorre fermare l'attenzione su un inciso contenuto in questo testo: "*Nec enim placet ex lege, quae in occidentalibus partibus promulgata praedictas caerimonias ita insecuta est*". Con queste parole l'imperatore d'Oriente intendeva affermare che non si sarebbe seguita un'altra legge, che era stata promulgata « nelle parti occidentali »: quest'ultima, infatti, è tradizionalmente individuata dalla dottrina in CTh.16.5.40, emanata a Ravenna il 12 febbraio del 405¹⁴⁹⁹:

CTh.16.5.40 Idem AAA. SENATORI PRAEFECTO URBI. *Quid de donatistis sentiremus, nuper ostendimus. Praecipue tamen manichaeos vel frygas sive priscillianistas meritissima severitate persequimur. Huic itaque hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus sit commune cum ceteris. Ac primum quidem volumus esse publicum crimen, quia quod in religionem divinam committitur, in omnium fertur iniuriam. Quos bonorum etiam publicatione persequimur, quae tamen cedere iubemus proximis quibusque personis, ita ut ascendentium vel descendentium vel venientium ex latere cognatorum usque ad secundum gradum velut in successione ordo servetur. quibus ita demum ad capiendas facultates esse ius patimur, si non et ipsi pari conscientia polluuntur. Ipsos quoque volumus amoveri ab omni liberalitate et successione quolibet titulo veniente. Praeterea non donandi, non emendi, non vendendi, non postremo contrahendi cuique convicto relinquimus facultatem. In mortem quoque inquisitio tendit. Nam si in criminibus maiestatis licet memoriam accusare defuncti, non inmerito et hic debet subire iudicium. Ergo et suprema illius scriptura irrita sit, sive testamento sive codicillo sive epistula sive quolibet genere reliquerit voluntatis qui aut Manichaeus aut Fryga aut Priscillianista fuisse convincitur, hoc quoque casu eadem illa circa gradus superius comprehensos condicione servata: alioquin nec filios heredes existere aut adire permittimus, nisi a paterna pravitate discesserint: delicti enim veniam paenitentibus damus. Servos etiam extra noxam esse volumus, si dominum sacrilegum revertentes ad ecclesiam catholicam servitio fideliore transierint. Praedium, quo se huiusmodi hominum coetus, domino, etsi non communione criminis implicato, sciente tamen nec prohibente, contraxit, patrimonio nostro societur, ac, si dominus ignoravit, actor vel procurator possessionis coercitus plumbo perpeti metallorum*

¹⁴⁹⁸ J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.330; L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.89 nt.62. Si mostra dubbioso Voci, il quale non è altrettanto sicuro e, quindi, si limita a dire che CTh.16.5.40 potrebbe essere la legge richiamata di cui si ricusa l'applicazione in Oriente, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia*, II, *cit.*, p.388, nt.85.

¹⁴⁹⁹ Cfr., tra i molti, J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.330 nt.7 e G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.63 nt.17.

operi deputetur, conductor, si idoneus est, deportabitur. Rector provinciae, si haec crimina dissimulatione vel gratia delata distulerit aut convicta neglexerit, sciat se multa viginti librarum auri ferendum. Defensores quoque et principales urbium singularum nec non et officia provincialia decem librarum auri poena constringet, nisi in his, quae a iudicibus super hoc praecepta fuerint, exsequendis et sagacissimam curam et sollertissimam operam commodarint. DAT. VIII KAL. MART. ROM(AE) HONORIO VII ET THEODOSIO II AA. CONSS.

La legge occidentale appena richiamata prende dei provvedimenti contro gli eretici. Essa qualifica prima di tutto l'eresia come un *crimen publicum* e prende di mira *praecipue* i Manichei, i Frigi e i Priscillianisti; questi ultimi, poi, rappresentano gli unici eretici che vengono esplicitamente richiamati tanto in questa disposizione quanto in CTh.16.5.48, mentre, dall'altro lato, si segnala l'assenza dei Montanisti¹⁵⁰⁰.

Per quanto riguarda poi la verosimile portata territoriale delle legge di Onorio, pare molto probabile che essa avesse un'efficacia universale. Innanzitutto vediamo gli elementi testuali, dal momento che si afferma che gli eretici non debbono avere costumi né leggi "in comune con gli altri" (*nihil...sit commune cum ceteris*)¹⁵⁰¹, come, d'altronde, indirettamente ribadito da Teodosio II nella sua CTh.16.5.48 in cui si parla di esclusione totale degli eretici dalla comunità romana (*Romana conversatione*)¹⁵⁰². In secondo luogo, poi, il contenuto rivela altri indici che possiamo ravvisare in espressioni quali *in omnium fertur iniuriam* e *defensores quoque et principales urbium singularum*. In ultima istanza, è possibile porre una ipotesi aggiuntiva, sol considerando che essa normativa si rivolge contro i Priscillianisti, setta eretica tenuta in conto tanto da leggi orientali quanto da occidentali¹⁵⁰³ e contro i Manichei, pericolosi per tutto l'Impero.

Tornando adesso a CTh.16.5.48 e all'espressione che maggiormente attira la nostra attenzione, cioè *Nec enim placet ex lege, quae in occidentalibus partibus promulgata praedictas caerimonias ita insecuta est, ut ab omni contractu eos et propemodum Romana conversatione submoverit, cohortalis militiae vel curiarum eos necessitatibus liberari*, il legislatore orientale afferma di non desiderare la legge emanata nelle regioni occidentali¹⁵⁰⁴ che, in effetti, appariva troppo severa, vista la sua portata assolutamente escludente. Alla luce di ciò, quindi, l'Augusto d'Oriente da un lato intendeva di certo ribadire (al pari del collega occidentale) la sua contrarietà all'eresia che, comunque, viene definita *nefaria*¹⁵⁰⁵, dall'altro, invece, nonostante il divieto per gli eretici di occupare posti nel servizio imperiale, esclude l'estensione del divieto medesimo verso quegli eretici di condizione curiale o appartenenti alla *militia* coortalina.

Cerchiamo di trarre qualche conclusione. In dottrina, mentre Gaudemet non affronta il *punctus dolens*, limitandosi a scorgere delle differenze di legislazione, Honoré suppone che CTh.16.5.40 fosse valida per le due parti, se non addirittura applicabile¹⁵⁰⁶. In linea con quest'ultima posizione anche la Pietrini osserva che CTh.16.5.40 doveva essere una costituzione universale, altrimenti, se fosse stata applicabile o valida solo per l'Occidente, non

¹⁵⁰⁰ Si ricordi che i seguaci di Montano, sebbene professassero una eresia sorta in Frigia, nel corso dei secoli si erano largamente diffusi anche in Occidente, a Roma e sino alle lontane chiese della valle del Rodano, così come a Cartagine, cfr. J. Stevenson, *La civiltà cit.*, p.97.

¹⁵⁰¹ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.87.

¹⁵⁰² J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.331.

¹⁵⁰³ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.104.

¹⁵⁰⁴ D. Mantovani, *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in AA.VV., *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 2004, p.524; O. Licandro, *Odoarce e Teoderico. Dalla reggenza della pars Occidentis al protettorato gotico*, in *AARC*, XX, 2014, p.242 nt.19.

¹⁵⁰⁵ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.105. Lo studioso, in effetti, si limita a pochi accenni in merito alla trattazione di CTh.16-5.48, senza occuparsi della questione relativa alla non applicazione della legge occidentale. Un timido accenno, semmai, è presente nella recensione al volume di Tony Honoré, contenuta in *IURA*, XLIX,1998, pp.161-162.

¹⁵⁰⁶ T. Honoré, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998, p.131.

vi sarebbe stato motivo per Teodosio II di richiamarla o almeno è lecito pensarlo¹⁵⁰⁷. Pertanto, appare sicuro che la legge occidentale dovesse avere una validità universale (così come emerge, peraltro, dalle precedenti argomentazioni), mentre CTh.16.5.48 potrebbe ritenersi una legge particolare che tenesse conto di peculiarità locali.

Un'altra testimonianza di questi anni è quella che riguarda il tema del *ius commune liberorum*. Questo istituto era stato introdotto durante il periodo augusteo nel I sec. d.C. nel quadro della politica di incremento demografico voluto da Ottaviano e scaturiva in maniera automatica dalla nascita dei figli ovvero a seguito di concessione da parte dell'imperatore. La sua titolarità comportava una serie di privilegi¹⁵⁰⁸. Ai fini del discorso che qui interessa, importante è il conseguimento della piena *capacitas* che si aveva in conseguenza della nascita di figli e, in particolar modo, la previsione che i coniugi, titolari di questo *ius*, potessero succedere reciprocamente a mezzo testamento.

Restrungendo l'osservazione all'età postclassica, dobbiamo dire però che in pieno IV secolo, con Costantino, l'atteggiamento *in subiecta materia* mutò¹⁵⁰⁹; infatti, le fonti attestano la prassi di coniugi senza figli di richiedere all'imperatore l'elargizione di questo *ius*, come se i figli ci fossero realmente, attraverso una sorta *factio* quindi, in modo da raggiungere pur sempre lo scopo di rendersi erede l'uno dell'altra.

Il Codice Teodosiano, al riguardo, prevede il titolo *De iure liberorum* in cui sono comprese alcune costituzioni imperiali che rilevano ai fini della nostra indagine. Queste fonti segnalano tutte un atteggiamento, da parte degli imperatori, volto a un maggior lassismo nei riguardi dell'istituto *de quo*, partendosi da CTh.8.17.1 con la quale Arcadio stabilì che i requisiti posti alla base della concessione del *ius* fossero particolarmente mitigati¹⁵¹⁰, per poi arrivare a CTh.8.17.2¹⁵¹¹ e 3 di Teodosio II, probabilmente parti di un medesimo più ampio testo normativo¹⁵¹², da collocarsi sempre lungo la stessa linea riformatrice. Con la seconda costituzione, pertanto, l'Augusto dispose l'abrogazione, "in modo generale"¹⁵¹³, del regime dell'*incapacitas* dei coniugi nella successione testamentaria; in tal modo, non vi era più necessità che alcuno impetrasse all'imperatore la concessione del *ius liberorum*, dal momento che questo privilegio era ormai da ritenersi riconosciuto in maniera automatica. Vediamo il brevissimo testo di CTh.8.17.3 del 4 settembre 410:

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. ISIDORO P(RAEFECTO) U(RBI). *Nemo post haec a nobis ius liberorum petat, quod simul hac lege detulimus.* ET CETERA. DAT. PRID. NON. SEPT. VARANE V. C. CONS.

¹⁵⁰⁷ S. Pietrini, *Sui rapporti legislativi fra Oriente e Occidente*, in *SDHI*, 64, 1998, pp.527-528.

¹⁵⁰⁸ Questi potevano essere di natura pubblica o privata. Tra i primi figuravano l'esenzione da determinati *munera publica*, mentre tra i secondi ricordiamo la liberazione del donna dalla tutela. Cfr. R. Astolfi, *La Lex Iulia et Papia*², Padova 1995, pp.72 e ss.

¹⁵⁰⁹ Si pensi allo *status* di *caelibes et orbi*, con notevole stravolgimento rispetto all'età augustea, cfr. P. Voci, *Diritto ereditario romano nel tardo impero II*, in *Studi di diritto romano II*, Padova 1985, p.206.

¹⁵¹⁰ CTh.8.17.1 del 9 maggio 396:" IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. AD CAESARIUM (PRAEFECTUM) P(RAETORIO). *Sancimus, ut sit in petendo iure liberorum sine definitione temporis licentia supplicandi, nec inplorantum preces aetas vel tempus impediatur, sed sola miseris ad poscendum auxilium sufficiat desperatio liberorum.* DAT. VII ID. MAI. CONSTANTINOPOLI ARCADIO IIII ET H[ONORIO III AA. C]ONSS. Cfr. T. Honoré, *Eutropius' Lawyer (396-399) and the other Quaestors of Arcadius (394-408)*, in *ZSS*, 112, 1995, p.183 ed ivi nt.113.

¹⁵¹¹ CTh.8.17.2 del 4 settembre 410:" IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. ISIDORO P(RAEFECTO) U(RBI). *In perpetuum hac lege decernimus inter virum et uxorem rationem cessare ex lege papia decimarum et, quamvis non interveniant liberi, ex suis quoque eos solidum capere testamentis, nisi forte lex alia minuerit derelicta. Tantum igitur post haec maritus vel uxor sibi invicem derelinquant, quantum superstes amor exegerit.* DAT. PRID. NON. SEPT. VARANE V. C. CONS.

¹⁵¹² P. Voci, *Diritto ereditario cit.*, p. 207, il quale segnala l'identità di destinatario e di data.

¹⁵¹³ P. Voci, *Diritto ereditario cit.*, p.207.

Il dettato prescrittivo è chiaro nella sua lapidaria formulazione e, peraltro, non sembra sottrarsi al vaglio del riconoscimento chiaro di una certa generalità alla luce del pronome iniziale *Nemo*. Quest'ultima disposizione deve essere messa in relazione con CTh.8.17.4, emanata a Ravenna da Onorio il 413 d.C.¹⁵¹⁴:

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. IOHANNI PRAEFECTO PRAETORIO. POST ALIA:
Quod impetratum ius communium liberorum superstite Catullino clarissimo viro minus allegatum esse cognoscitur, nec succedenti obesse permittimus nec ulli umquam in simili causa statuimus nociturum. ET CETERA. DAT. XIII KAL. MART. RAV(ENNAE) HONORIO VIII ET THEODOSIO V AA. CONSS.

Questa seconda *lex* si presenta con una veste redazionale completamente diversa da CTh.8.17.3, come opportunamente segnala la Bianchini¹⁵¹⁵. In essa si menziona il caso di un tale Catullino, il quale, erede della moglie, decedeva nel corso di un giudizio, ponendo il proprio erede, a sua volta, nella necessità di rappresentare all'imperatore che la *supplicatio* con la quale si era richiesta la concessione del *ius liberorum* non era stata allegata agli atti. L'imperatore, pertanto, rispondeva che il *minus allegatum* non avrebbe avuto conseguenze negative nei confronti dell'erede e nei confronti di chiunque altro si fosse trovato nella medesima situazione, quindi, prevedendosi un'estensione del caso concreto e specifico anche ad altre ipotesi analoghe¹⁵¹⁶.

Dal confronto puro e semplice tra le due leggi sembrerebbe scaturire una difformità normativa, nel senso che mentre in Oriente si era disposta l'abrogazione della necessità di rivolgersi all'imperatore per ottenere il *ius commune liberorum*, in Occidente, al contrario, ancora alcuni dopo, l'uso del termine *impetratum* in CTh.8.17.4 sembrerebbe far propendere per la prosecuzione della prassi che in Oriente era stata abrogata.

Da questo stato di fatto la Bianchini, ferma sostenitrice del dualismo legislativo, trae la conclusione che la costituzione orientale del 410 non era stata recepita in Occidente, dove appunto si proseguiva con la vecchia normativa¹⁵¹⁷.

A questa ipotesi di mancato ricevimento di CTh.8.17.3 in Occidente sembra aderire anche la Biavaschi, in quanto la stessa studiosa nota che la legge successiva del 413 non contiene alcun riferimento alla soppressione della *supplicatio*, ma si limita a sancire che la mancata produzione in giudizio della prova dell'*impetratio* non danneggiava l'erede postulante¹⁵¹⁸.

Contro queste ipotesi appena indicate si pongono altri autori, i quali, invece, ritengono che la legge orientale fosse senz'altro vigente in Occidente. A quest'ultimo proposito, per esempio Astolfi nota come Catullino avesse piena *capacitas* di ereditare dalla moglie non in forza della concessione del *ius communium liberorum* (ormai riconosciuto in automatico), ma appunto in virtù della legge di Teodosio II del 410¹⁵¹⁹. D'altronde CTh.8.17.4 parla soltanto del fatto che si era omessa l'allegazione agli atti di causa della richiesta del *ius* in questione e che tale mancanza non avrebbe pregiudicato né l'istante né i futuri soggetti che si sarebbero trovati nella medesima condizione. A quest'ordine di idee è vicino anche Voci, il quale, discostandosi dalla posizione della Bianchini¹⁵²⁰, cerca di risolvere il problema calandolo nella

¹⁵¹⁴ La dottrina pare essere concorde nel ritenere che la data del manoscritto, 17 febbraio 412, debba essere corretta sulla scorta di Seeck, cfr. P. Voci, *Diritto ereditario cit.*, p. 207 nt.75; P. Biavaschi, *La trasformazione del ius liberorum in Occidente tra il IV e VI secolo d.C.: profili romanistici e legislazione visigotica*, in *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi*, 2013, p.89 nt.36.

¹⁵¹⁵ M. G. Bianchini, *Caso concreto e "lex generalis". Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979, pp.70 e ss..

¹⁵¹⁶ Voci, appunto, parla di *rescriptum ad relationem*, cfr. P. Voci, *Diritto ereditario cit.*, p.208.

¹⁵¹⁷ M. G. Bianchini, *Caso concreto cit.*, p.72.

¹⁵¹⁸ P. Biavaschi, *La trasformazione cit.*, p.90.

¹⁵¹⁹ R. Astolfi, *La lex Iulia cit.*, p.77-78.

¹⁵²⁰ P. Voci, *Diritto ereditario cit.*, p.208 nt.76.

dimensione processuale della vicenda descritta in CTh.8.17.4. L'autore, infatti, pensa che Catullino avesse richiesto e ottenuto il *ius communium liberorum*, per cui morta la moglie che lo aveva istituito erede ne reclamava l'eredità. Si pose, però, un inconveniente, in quanto il postulante non era in grado di allegare al giudizio, che ne era nato, la prova del suo *ius commune liberorum*. Tale omissione, dice Voci, di certo aveva la sua rilevanza se la valutiamo alla luce del diritto vigente al momento in cui era nato il giudizio. Dati i lunghi tempi della giustizia¹⁵²¹, era pervenuta nel frattempo in Occidente la legge di Teodosio II che, sempre secondo Voci¹⁵²², disponendo retroattivamente in materia, avrebbe trovato applicazione al caso *del quo*. In conclusione, quindi, l'apparente difformità normativa tra Occidente ed Oriente è da ascrivere soltanto alle lungaggini processuali.

8.4 Richiami di precedenti costituzioni imperiali presenti nella legislazione di questo periodo

Gli anni in questione presentano due testimonianze: CTh.6.7.16 del 8 ottobre 413 e CTh.8.4.28 del 18 maggio 423. Da de Bonfils apprendiamo che, per mezzo di queste due leggi, Teodosio II intese aver riguardo ad un'altra di Valentiniano I, da un lato per confermarla e dall'altro per abrogarla¹⁵²³. Vediamo, innanzitutto, la prima, CTh.6.27.16:

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Nemo post insignia principatus, quae stipendiis ac sudore promeruit, nec revocari ad originem, si forte natus est curialis, nec nominari, quod nefas quidem dictu est, perhorrescat. in medio sane militiae tempore si quem huiusmodi lis iurgiumque perculerit, sua defensione nitatur, nec enim ordines civitatum suis decurionibus passim spoliari oportet. Quod si forte quis, ut adsolet, honorarii principatus insignibus impetratis isdem privilegiis uti voluerit, ita impetrata largitate [fru]atur, si incassum se pulsari sub iudiciaria cogni[tione] probaverit, nisi forte annosa militia et longa [sti]pendiorum mole vexatus et in ordine non temnen[dae] militiae constitutus principatum non ut laborum compendium voluit expectare, sed ut portum quietis maluit indipisci. Quod etiam in his custodiri oportet, qui [a]rmata militia perfruuntur, ita ut divi Valentiniani [c]onstitutio valeat potianturque et ipsi fructu stipendiorum suorum, si eadem sine ullo naevo excusationis incurrere valuerunt. Sed his addimus, ut, si quis ex lucrativa causa de substantia aliquid perceperit curialis, pro contingenti portione onera, quae huiusmodi facultates secuntur, et universas descriptiones sustineat.* DAT. VIII ID. OCT. LUCIO V. C. CONS.

La *subscriptio* di questa fonte, purtroppo, è mancante dell'informazione sulla *datio*, ma dal nome del destinatario, Antemio, possiamo arguire che si tratti di ambito orientale. La richiamata *Valentiniani [c]onstitutio* sarebbe CTh.7.1.6 del 23 aprile 368¹⁵²⁴:

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. MAURIS SITIFENSIBUS. *Si quis armatae sacramenta militiae impigro quinquennii labore pertulerit, avo licet ac patre sit decurione progenitus, ab omni nexu curiali personam dumtaxat propriam vindicaverit. diversis autem officiis servientes quinque et viginti annis in militia decursis pari securitate donamus.* ET CETERA. DAT. VIII K. MAI. TREVERIS VALENTINIANO ET VALENTE AA. CONSS.

¹⁵²¹ Alla lunga durata dei procedimenti giudiziari in età postclassica accenna anche Vismara, nel senso di mettere in rilievo un aspetto negativo della giurisdizione secolare a vantaggio del progressivo affermarsi della preferenza per quella vescovile, cfr. G. Vismara, *Episcopalis audientia cit.*, pp.53 e ss.

¹⁵²² P. Voci, *Diritto ereditario cit.*, p.207-208.

¹⁵²³ G. de Bonfils, *Omnes cit.*, p.73.

¹⁵²⁴ In effetti la cronologia di questa costituzione rimane incerta, cfr. V. Giuffrè, *"lura" e "arma" cit.*, pp.26-27.

Con quest'ultimo provvedimento, emesso a Treviri e indirizzato *Mauris Sitifensibus*, popolazione africana, Valentiniano I statuiva che "chiunque" avesse svolto il proprio servizio militare, secondo determinati parametri, avrebbe potuto affrancarsi dai doveri curiali. Nonostante la destinazione particolare¹⁵²⁵, il testo risulta connotato da ampia generalità, della quale è riflesso, per esempio, l'uso del pronome relativo *quis* posto in apertura del testo.

Tornando alla disposizione di Teodosio II, bisogna fare attenzione alle parole usate dall'imperatore "*divi Valentiniani [c]onstitutio valeat*". Queste stanno a significare che la costituzione del divo Valentiniano "valga" ovvero "abbia valore", "sia efficace" e ciò già dai tempi dell'emanazione di CTh.7.1.6. Il testo in sé e per sé considerato autorizza questa conclusione e non sembra possa accettarsi quella proposta da de Bonfils, il quale parla di "conferma", essendo questo caso diverso da quello rappresentato da CTh.6.23.4 del 432, dove sempre Teodosio II si troverà appunto ad usare il verbo *confirmamus* relativamente ad una legge occidentale di Valentiniano III emessa qualche anno prima. Ma di quest'altro caso torneremo a parlare meglio successivamente.

In ultimo, ancora, una considerazione che è stata già proposta nelle pagine precedenti, ma che merita di essere richiamata. Si è più volte detto che parte della dottrina ritiene una legge come CTh.7.1.6 caratterizzata da uno spiccato carattere provinciale, in quanto indirizzata a una popolazione ben precisa, cioè *Mauris Sitifensibus*. Se, dunque, questa conclusione fosse giusta e, quindi, la legge di Valentiniano avesse avuto sul serio un carattere provinciale, il suo richiamo da parte della norma teodosiana dovrebbe indurci a un'osservazione assai rilevante. Infatti, sebbene nel corso di questo lavoro si è sostenuto che l'*inscriptio* possa non essere sempre rilevante per le ragioni che abbiamo detto, al contrario se dovessimo ritenere che CTh.7.1.6 sia invece proprio l'unico esemplare di una norma specificamente dettata per quella popolazione dell'Africa, potremmo anche giungere alla conclusione che anche una disposizione territoriale occidentale (intestata pur sempre ad entrambi gli Augusti, come lo è appunto CTh.7.1.6) potesse essere richiamata in Oriente, probabilmente perché, al di là del caso specifico, la cancelleria orientale coglieva pur sempre la sottostante *ratio* generale. Tutto ciò porta alla memoria le considerazioni fatte a proposito di CTh.12.1.158: la dottrina, infatti, ritiene che la legge orientale invocata dagli ebrei dell'Italia meridionale dovesse essere una norma dallo spiccato carattere locale, che Onorio fu costretto ad abrogare, per eliminare quella implicita efficacia *ipso iure* che altrimenti avrebbe esplicato.

Passando adesso a CTh.8.4.28 vediamo cosa dice il testo:

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. ASCLEPIODOTO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Valentinianae ceterarumque legum, quae diversa super temporibus usurpatae militiae statuerunt, auctoritate cessante haec praecipimus observari: primum ut neque curialis neque cohortalinus neque curialis aut cohortalini filius condicione deserta ad aliam audeat adspirare fortunam, cui maiorum suorum exempla praeiudicant. Dein, si quis memoratarum condicionum laqueis irretitus ad militiam armatam per subreptionem vel illicitum patrocinium transierit et id curia, ex qua tiro ortus est, per decennium iugiter siluerit, ut is, qui in castris sine aliqua fortunae pristinae conventione incessanter stipendia meruerit designata sibi et strenue susceptis armis insudaverit, minime conveniatur ulterius, sed privilegia et praemia viri fortis expectet.* ET CETERA. DAT. XV KAL. IUN. CONST(ANTINO)P(OLI) ASCLEPIODOTO ET MARINIANO VV. CC. CONSS.

Dieci anni dopo dalla prima legge, l'Augusto d'Oriente tornò sui suoi passi disponendo l'abrogazione¹⁵²⁶ delle *Valentinianae ceterarumque legum*, quindi in primo luogo di CTh.7.1.6.

¹⁵²⁵ G. I. Luzzatto, *Ricerche sull'applicazione delle costituzioni imperiali nelle provincie*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini*, Milano 1946, p.268.

¹⁵²⁶ S. Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I*, Munich 2008, p.89 nt.149.

L'espressione rilevante utilizzata dal legislatore è *auctoritate cessante*, ablativo assoluto analogo a quel *lege cessante* di CTh.12.1.158, con la differenza minima che qui si punta alla forza, al vigore della disposizione normativa, più che alla norma nominalmente richiamata.

8.5 Considerazioni finali sulla legislazione di questo periodo

Anche lo studio della produzione normativa di quest'altro periodo ha portato in evidenza fonti giuridiche molto significative per rilevare come l'impero fosse retto da un'unica legislazione.

Dal punto di vista delle costituzioni occidentali abbiamo preso le mosse da CTh.1.27.2, la quale, con la sua disciplina sulla *episcopalis audientia*, ci ha fatto vedere come il legislatore del tempo continuasse a percorrere la strada ormai intrapresa di pieno supporto alla progressiva crescita dell'organizzazione istituzionale ecclesiastica.

Sempre su questo solco, il nuovo corso inaugurato dalla emanazione dell'Editto di Tessalonica del 380 d.C., anche in questi primi anni del V secolo, portava gli imperatori a contrastare fenomeni che potessero mettere a repentaglio il rispetto della nuova fede cattolica, ormai dilagata in tutto l'impero. Di Onorio abbiamo visto, per esempio, CTh.9.16.12, diretta a colpire l'astrologia, ritenuta una pratica deteriore, quale espressione della vecchia cultura pagana. Sempre su questo fronte, come abbiamo visto, una costituzione dai risvolti assai interessanti è rappresentata da CTh.16.10.20; il testo di quest'ultima, infatti, ha potuto mostrare anche aspetti di tecnica normativa, utilizzati dalla cancelleria, in quanto, attraverso il suo esame, si è visto come con lo stesso provvedimento si mirasse a due distinti ambiti di efficacia: uno circoscritto ai territori africani e l'altro coinvolgente l'intero impero. Infine, poi, abbiamo parlato anche di altre misure, come CTh.5.18.1, diretta a risolvere il problema della fuga dei coloni e CTh.7.20.13, mirante ad arginare fenomeni di corruzione nell'ambito della carriera militare. Anche per queste due ultime problematiche, l'imperatore è intervenuto con misure che si reputano universali proprio perché gli stessi fatti denunciati erano diffusi sulla larga scala in tutto l'impero.

Per quanto riguarda, invece, la produzione di Teodosio II, possono richiamarsi in questa sede il suo intervento diretto a contrastare fenomeni di abuso in tema di *patrocinium*, come abbiamo visto con CTh.3.1.9 oppure una costituzione dall'*inscriptio* significativa, come CTh.4.4.5, la quale occupandosi di testamenti, era diretta non soltanto al popolo della città di Costantinopoli, ma anche "a tutti i provinciali". Abbiamo poi preso in considerazione le tre costituzioni poste sotto il titolo sedicesimo del libro settimo; in questa sede, possiamo richiamare in particolare CTh.7.16.2, il cui testo ha permesso di mettere in evidenza come anche sul terreno dei rapporti normativi si esplicasse la ritrovata *concordia Augustorum* dopo le difficoltà del periodo stiliconiano. A dispetto, quindi, di quella dottrina che insiste sulla separazione dell'impero che in questi anni avrebbe raggiunto punte di notevole allontanamento, al contrario un testo come quello di CTh.7.16.2 mostra i segni di unità costituzionale e giuridica. Anche da parte orientale, infine, non mancano quelle disposizioni ancora una volta dirette a reprimere i movimenti eretici e i manichei in particolare.

Per quanto riguarda, infine, i casi controversi già noti alla dottrina, si è avuta la possibilità di approfondirne uno in particolare. Proprio attraverso questa testimonianza, possiamo vedere come in concreto operasse la validità universale delle *leges* imperiali. Richiamiamo, infatti, CTh.16.5.40 e CTh.16.5.48 che, neanche a farlo apposta appartengono allo stesso titolo quinto del libro sedicesimo, dal quale abbiamo tratto diversi esempi di leggi universali tanto provenienti dall'Occidente quanto dall'Oriente. Anche nel caso della occidentale CTh.16.5.40, abbiamo potuto vedere come il suo contenuto mostri segni evidenti di universalità e la riprova di ciò è rappresentata dal fatto che con CTh.16.5.48 Teodosio II indica di conoscerla e ne prende le distanze. Se l'impero fosse stato diviso in due *partes* distinte e diverse, avrebbe avuto

senso il richiamo di CTh.16.5.40? La nostra conclusione è di certo che la presa in considerazione riposa proprio sul fatto che CTh.16.5.40 fosse efficace *ipso iure* in Oriente come in Occidente. Pertanto, ancora una volta, non è questione di differenza di disciplina, come mette in risalto il dualismo, a costituire la nota rilevante; il particolarismo normativo può di certo starci in un impero vastissimo, mentre è importante riconoscere il *modus agendi* dell'imperatore giustificato dal fatto che l'impero era unito e godeva delle medesime leggi. Inoltre, poi, è il caso di precisare che, ancora ai primi del V secolo, in CTh.16.5.48 l'Augusto orientale si esprimeva usando l'espressione *partes occidentales*, quindi l'insieme dei territori, e non *pars imperii*, quale quella presunta "metà dell'impero".

CAPITOLO IX

LA LEGISLAZIONE DI TEODOSIO II E VALENTINIANO III

(dal 16 ottobre del 424 al 437 d.C.)

9.1 Le costituzioni occidentali

Per quanto riguarda l'Occidente, l'anno 425 si segnala per poche costituzioni imperiali, tutte emanate da Aquileia, dove il giovane Valentiniano si trovava insieme con l'esercito inviato in quelle terre da Teodosio II¹⁵²⁷.

Come adesso avremo modo di vedere, tutte queste disposizioni riguardano la materia *lato sensu* religiosa, essendo tratte dal libro XVI del Codice, palesando in tal modo un particolare interesse verso tali tematiche da parte della cancelleria occidentale.

Possiamo prendere le mosse da *Sirm.6* del 9 luglio [6 agosto] 425 che, in quanto non facente parte della tradizione del Teodosiano e, quindi, presumendosi più vicina all'originale, presenta un testo e un contenuto più articolato:

Impm. Theodosius a. et Valentinianus caesar Amatio v. i. praefecto praetorio Galliarum. *Privilegia ecclesiarum vel clericorum omnium, quae saeculo nostro tyrannus inviderat, prona devotione revocamus. Scilicet ut quidquid a divis principibus singuli quique antistites impetrarunt, iugi solidata aeternitate servantur nec cuiusquam audeat titillare praesumptio, in quo nos nobis magis praestitum confitemur. Clericos etiam, quos indiscretim ad saeculares iudices debere deduci infaustus praesumptor edixerat, episcopali audientiae reservamus, his manentibus, quae circa eos sanxit antiquitas. Fas enim non est, ut divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio. Illustris itaque auctoritas tua omni aevo mansura quae iussimus in provinciarum missa notitiam praecipiet etiam sub poena sacrilegii custodiri, specialiter id illustribus comprehensura praeceptis, ut in omnibus circa ecclesiastica privilegia veterum principum statuta servantur. Diversos vero episcopos nefarium pelagianum et caelestiani dogmatis errorem sequentes per Patroclum sacrosanctae legis antistitem praecipimus conveniri: quos quia confidimus emendari, nisi intra viginti dies ex conventionis tempore, intra quos deliberandi tribuimus facultatem, errata correxerint seseque catholicae fidei reddiderint, gallicanis regionibus expelli adque in eorum loco sacerdotium fidelium subrogari, quatenus praesentis erroris macula de populorum animis tergeatur et futurae bonum disciplinae iustioris instituat. Sane quia religiosos populos nullis decet superstitionibus depravari, manichaeos omnesque haereticos vel schismaticos sive mathematicos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbium diversarum exterminari debere praecipimus, ut nec praesentiae quidem criminorum contagione foedentur. Iudaeis quoque vel paganis causas agendi vel militandi licentiam denegamus: quibus Christianae legis nolumus servire personas, ne occasione dominii sectam venerandae religionis inmutent. Omnes igitur personas erroris infausti iubemus excludi, nisi his emendatio matura subvenerit.* Data VII idus iulias Aquileiae d. n. Theodosio a. XI et Valentiniano cons.

¹⁵²⁷ È lo storico cristiano Socrate Scolastico a narrarci questi eventi in *H.E.*, VII, 24 ed è interessante notare come l'autore, per riferirsi all'Occidente, destinazione di Valentiniano, usi l'espressione *ἐπὶ τὰ ἑσπέρια μέρη*, ovvero letteralmente "nelle parti occidentali" e, quindi, corrispondente all'omologa espressione latina *in partes Occidentis*. Socrate, quindi, costituisce un'ulteriore testimonianza di come anche nelle fonti letterarie non ricorra l'uso del termine *μέρος* ovvero *pars*, declinato al singolare, bensì al plurale. Cfr. D. Mantovani, *Il diritto da Augusto al Teodosiano*, in *Introduzione alla storia romana*, Milano 2004, p.524.

Questa è quella che per usare le parole di Gaudemet viene definita la “première mesure législative” di Valentiniano III¹⁵²⁸; essa risulta emanata ad Aquileia e indirizzata ad Amazio, prefetto del pretorio delle Gallie.

Il Teodosiano, in verità, riporta altri tre brani, CTh.16.2.47, CTh.16.5.62 e CTh.16.5.64, che riproducono parte del testo qui sopra riportato. Mentre il primo che risulta indirizzato a Basso, *comes rerum privatarum*, può essere tralasciato non rilevando ai fini del presente lavoro¹⁵²⁹, dobbiamo invece puntare l'attenzione sugli altri due frammenti, collocati sotto la rubrica relativa agli eretici, che, invece, riproducono con delle varianti la parte dispositiva che maggiormente ci interessa. Procediamo con CTh.16.5.62 del 17 luglio [6 agosto] del 425:

IMP. THEOD(OSIUS), A. ET VAL(ENTINI)ANUS CAES. AD FAUSTUM P(RAE)FECTUM U(RBI). *Manichaeos haereticos schismaticos sive mathematicos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbis Romae exterminari praecipimus, ut nec praesentiae criminorum contagione foedetur. Circa hos autem maxime exercenda commonitio est, qui pravis suasionibus a venerabilis papae sese communionem suspendunt, quorum schismate plebs etiam reliqua vitiatur. His conventionem praemissa viginti dierum condonavimus inducias, intra quos nisi ad communionem redierint unitatem, expulsi usque ad centesimum lapidem solitudine quam eligunt macerentur.* DAT. XVI KAL. AUG. AQUIL(EIAE) THEOD(OSIO) A. XI ET VALENTINIANO CAES. CONSS.

Anche questa legge risulta emanata ad Aquileia, ma a differenza di *Sirm.6* è indirizzata al prefetto della città di Roma Fausto.

Dall'altro lato, poi, troviamo CTh.16.5.64 del 6 agosto 425:

IMP. THEOD(OSIUS) A. ET VAL(ENTINI)ANUS CAES. BASSO C(OMITI) R(ERUM) P(RIVATARUM). POST ALIA: *Manichaeos haereticos sive schismaticos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbium diversarum exterminari praecipimus, ut nec praesentiae criminorum contagione foedentur. Omnes igitur personas erroris infausti iubemus excludi, nisi his emendatio matura subvenerit.* ET CETERA. DAT. VIII ID. AUG. AQUIL(EIAE) D. N. THEOD(OSIO) A. XI ET VALENTINIANO CAES. CONSS.

Anche in questo caso, pertanto, la costituzione risulta emessa ad Aquileia, ma indirizzata a Basso, il *comes rerum privatarum* della già menzionata CTh.16.2.47.

Se per i problemi di cronologia e palingenesi di questi quattro testi può rinviarsi alle ricerche in tal proposito di Sargenti¹⁵³⁰, non sfugge, ad un esame anche superficiale, che essi probabilmente sono copie particolari di un comune esemplare normativo, diramato, per come le *inscriptiones* indicano e per i dettagli di contenuto che adesso andiamo a considerare, in diverse direzioni.

Partendo, dunque, dall'esame di *Sirm.6*, iniziamo con il vedere che l'esordio riguarda la restaurazione dei privilegi delle chiese e di tutti i clerici che il “tiranno”, ovvero l'usurpatore Giovanni¹⁵³¹, aveva eliminato. Secondo la Elia, agendo in questi termini, la corte ravennate si

¹⁵²⁸ J. Gaudemet, *La première mesure législative de Valentinien III*, in *IURA*, 20, 1969, pp.129 e ss.

¹⁵²⁹ *Idem a. et caes. Basso comiti rerum privatarum. Privilegia ecclesiarum omnium, quae saeculo nostro tyrannus inviderat, prona devotione revocamus, scilicet ut quidquid a divinis principibus constitutum est vel quae singuli quique antistites pro causis ecclesiasticis impetrarant, sub poena sacrilegii iugi solidata aeternitate servantur. Clericos etiam, quos indiscretim ad saeculares iudices debere deduci infaustus praesumptor edixerat, episcopali audientiae reservamus. Fas enim non est, ut divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio. Et cetera.* Dat. VIII id. octob. Aquileiae d. n. Theodosio a. XI et Valentiniano c. cons.

¹⁵³⁰ M. Sargenti, *Contributi alla palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali. II. Momenti della normativa religiosa da Teodosio I a Teodosio II*, in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, pp.325-332.

¹⁵³¹ Trattasi di Giovanni Primicerio, il quale usurpò il trono occidentale dal 423 al 425, anno della sua morte.

poneva sullo stesso piano della politica legislativa della corte di Costantinopoli¹⁵³², quindi, veniva a creare le condizioni per una uniformità normativa in tutto l'impero.

Oltre alla precedente statuizione, il testo prosegue con le prescrizioni intorno alle questioni relative ai movimenti ereticali, i quali, nel caso specifico, sono innanzitutto individuati nei pelagiani e celestiani per i quali si prevede l'espulsione dalle *gallicanis regionibus*. Quest'ultima delimitazione territoriale, unitamente al fatto che l'unica delle tre copie che ne parla è proprio *Sirm.6* indirizzata al prefetto del pretorio delle Gallie, induce Sargenti a ritenere che il provvedimento si applicasse in quei territori¹⁵³³. Non nasconde, però, lo studioso che, se comunque il pelagianesimo poteva costituire un problema "territoriale" limitato ad alcune zone ben precise dell'Occidente, la legge in argomento avesse una portata generale "per lo meno per tutta la parte occidentale dell'Impero".

Ora, sulla base della metodologia seguita dagli storici che, come Sargenti, si sono occupati di efficacia delle *leges generales* nell'ambito dell'impero tardo antico, affermare una ipotesi del genere, significa muoversi negli schemi di un dualismo che, nel caso specifico, ci porterebbe a restringere il campo di applicazione delle norme alla sola *pars Occidentis*. Questo scaturisce dal fatto che sia *Sirm.6* sia CTh.16.5.62 e 64 hanno come destinatari dei funzionari rientranti in quei territori. Cerchiamo, quindi, di capire se effettivamente dall'esame ulteriore dei testi possiamo giungere a formulare una diversa ricostruzione.

Proseguendo sempre con la costituzione sirmondiana, vediamo che, accantonato il problema locale dei pelagiani e celestiani, per i quali, deve ritenersi, l'efficacia normativa riguardava unicamente le regioni galliche¹⁵³⁴, il legislatore prosegue, aprendo il ventaglio delle prescrizioni ed estendendolo, nella esigenza di tutelare i *religiosi populi*, anche ad altre sette eretiche (*Sane quia religiosos populos nullis decet superstitionibus depravari, manichaeos omnesque haereticos vel schismaticos sive mathematicos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbium diversarum exterminari debere praecipimus*). Prima di tutto osserviamo che vi è il richiamo dei "popoli religiosi" che, nel loro essere definiti al plurale, non possono non implicare un senso e un significato onnicomprensivo¹⁵³⁵. A seguire, poi, il legislatore parla di manichei e di tutti gli eretici (*omnesque haereticos*), scismatici o matematici e, per concludere, "ogni setta nemica di quella cattolica". Appare chiaro che il riferimento, a questo punto, si allarga e assume una connotazione molto ampia. In più, per finire, l'imperatore dispone che, relativamente a tutti questi eretici che sono richiamati, essi vengano allontanati dalle "diverse città".

Volendo provare a trarre delle conclusioni intorno alla portata di *Sirm.6*, non possiamo non constatare come vi sia una serie di indicatori utili a reputare che la norma abbia avuto un'efficacia non limitata al solo Occidente; al di là dei ripetuti *omnes* che da sé danno la misura dell'interesse, l'ordine di espulsione riguarda le *diversae urbes* che, opportunamente, la Bianchini rende in maniera sinonimica con *universae*¹⁵³⁶. In ultima istanza, ancora, come non considerare il fatto che la norma sia diretta anche contro gli eterni e giurati nemici dell'impero, vale a dire i manichei, i quali erano diffusi in tutto il territorio.

Passando agli altri frammenti che abbiamo prima indicato, il medesimo ordine di espulsione dalle "diverse città" è contenuto anche in CTh.16.5.64 che, invece, è indirizzata al *comes rerum privatarum* Basso. Ma per trovare ancora un ulteriore spunto di riflessione dobbiamo

¹⁵³² F. Elia, *Valentiniano III*, Catania 1999, p.178

¹⁵³³ M. Sargenti, *Contributi cit.*, p.327. Non a caso, poi, la raccolta di costituzioni imperiali che va sotto il nome di Jacques Sirmond viene considerata, senza alcun dubbio, realizzata "negli ambienti romano-cristiani della Gallia, cfr. O. Licandro, *Diritto romano I – Storia costituzionale di Roma*, Torino 2014, p.434.

¹⁵³⁴ Un ordine di allontanamento che stranamente Sargenti riferisce anche a CTh.16.5.62 che riguarda la città di Roma, nel cui testo, invece, non compare, come adesso vediamo subito, alcun riferimento in tal senso, cfr. M. Sargenti, *Contributi cit.*, p.330.

¹⁵³⁵ M. P. Baccari, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 1996, p.193.

¹⁵³⁶ M. G. Bianchini, *Caso concreto e "lex generalis". Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979, p.94 nt.186. Dello stesso avviso è la Elia, *Valentiniano III cit.*, p.186.

passare a esaminare CTh.16.5.62, la quale, a differenza dei primi due brani, limita lo stesso ordine di espulsione, rivolto pur sempre agli stessi eretici, (*Manichaeos haereticos schismaticos sive mathematicos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbis Romae exterminari praecipimus*) alla città di Roma.

Per di più, poi, quest'ultima costituzione contiene, come dice Sargenti, un'ulteriore variante che la rende tale da attagliarsi al contesto dell'urbe, laddove si parla della separazione a *venerabilis papae communionem*.

Volendo, pertanto, chiudere e trarre qualche considerazione dall'esame congiunto di questi tre brani possiamo vedere come si tratti di copie simili di quella che doveva essere un'unica legge, e che, tuttavia, presentano delle varianti tali da renderle conformi all'ufficio del funzionario chiamato a darne esecuzione¹⁵³⁷ (le *regiones gallicanae* di *Sirm.6* con il prefetto delle Gallie oppure il contenuto di CTh.16.5.62 e la menzione della città di Roma con Fausto, *praefectus Urbis*). Questo confronto permette di ipotizzare il modo di procedere del legislatore del tempo, nonché dei compilatori, i quali avranno reperito, presso i diversi archivi, le copie che, comunque, dai dati che presentano risultano provenire tutte da contesti della *pars Occidentis*. Com'è emerso, però, dall'esame di queste fonti, il loro tenore è tale per cui potrebbe riconoscersi un'efficacia a tutto l'impero, non soltanto per le tracce testuali, ma, soprattutto, per la tematica volta a ribadire l'unità della ortodossia cattolica e, non ultimo, il fatto che alla preparazione della legge non sia rimasta estranea un'influenza della cancelleria orientale¹⁵³⁸.

In materia di lotta alle eresie si segnala anche la costituzione imperiale che per collocazione all'interno del Codice, si trova in mezzo a queste due che abbiamo appena esaminato, e cioè CTh.16.5.63 del 6 luglio vel 4 agosto 425:

IMP. THEOD(OSIUS) A. ET VAL(ENTINI)ANUS CAES. GEORGIO PROC(ONSULI) AFRIC(AE). *Omnes haereses omnesque perfidias, omnia schismata superstitionesque gentilium, omnes catholicae legi inimicos insectamur errores. Si quos vero ... , haec quoque clementiae nostrae statuta poena comitetur et noverint sacrilegae superstitionis auctores participes conscios proscrizione plectendos, ut ab errore perfidiae, si ratione retrahi nequeunt, saltem terrore revocentur et universo supplicationum aditu in perpetuum denegato criminibus debita severitate plectantur.* ET CETERA. DAT. PRID. NON. AUG. AQUIL(EIAE) D. N. THEOD(OSIO) A. XI ET VAL(ENTINI)ANO CAES. CONSS.

Questo brano, che probabilmente è stato escerpito da un altro contesto (*Et cetera*), mostra una *ratio legis* in linea con le precedenti *leges* imperiali di cui abbiamo parlato; anche qui, infatti, la vocazione del legislatore dev'essere ritenuta di ampio respiro, stanti le espressioni *Omnes haereses...omnes catholicae legi inimicos...*

Fatto il punto della normativa imperiale contro gli eretici, possiamo vedere, alla fine, un orientamento costante. Se anche non si riuscisse a dimostrare pienamente che le predette *leges generales* abbiano avuto un'efficacia o abbiano ricevuto un'applicazione in tutto l'impero, non si dimentichi che questa tendenza a contrastare i nemici delle fede cattolica non era esclusiva della sola *pars Occidentis*, ma comune anche alla *pars Orientis*, com'è possibile inferire, per esempio, da una precedente costituzione, per quanto territoriale, ovvero CTh.16.5.30 del 3 marzo 396 [402], emanata nella capitale d'Oriente da Arcadio e diretta a Clearco, prefetto della città di Costantinopoli:

¹⁵³⁷ Cfr. ancora M. G. Bianchini, *Caso concreto cit.*, p.94 nt.186. La Elia parla di una sorta di "gemmazione calibrata di interventi legislativi", realizzati allo scopo di venire incontro alle diverse realtà territoriali, cfr. F. Elia, *Valentiniano III cit.*, p.184.

¹⁵³⁸ Prima si evidenziava la conformità dell'indirizzo normativo di *Sirm.6* agli intendimenti costantinopolitani. Un ulteriore indizio, poi, può emergere da un'altra considerazione che fa la Elia: in quanto prima misura normativa di Valentiniano III ancora *Caesar*, non è appunto da escludere che Teodosio II abbia esercitato la sua linea sul collega "non ancora Augusto", cfr. F. Elia, *Valentiniano III cit.*, p.178.

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. CLEARCHO P(RAEFECTO) U(RBI). *Cuncti haeretici procul dubio noverint omnia sibi loca huius urbis adimenda esse, sive sub ecclesiarum nomine teneantur sive quae diaconica appellantur vel etiam decanica, sive in privatis domibus vel locis huiusmodi coetibus copiam praebere videantur, his aedibus vel locis privatis fisco nostro adcorporandis. Praeterea omnes clerici haeticorum ex sacratissima urbe pellantur neque his finibus liceat convenire. Ad hoc interdicatur his omnibus ad litaniam faciendam intra civitatem noctu vel interdie profanis coire conventibus, statuta videlicet condemnatione centum librarum auri contra officium sublimitatis tuae, si quid huiusmodi fieri vel in publico vel in privatis aedibus concedatur.* DAT. V NON. MAR. CONST(ANTINO)P(OLI) ARCAD(IO) IIII ET HONORIO III AA. CONSS.

Anche in questa costituzione orientale si prendono misure analoghe a quelle disposte in occidente e lo si inferisce, per esempio, dall'espressione *Praeterea omnes clerici haeticorum ex sacratissima urbe pellantur*, sempre nel senso di procedere all'espulsione, in questo caso da Costantinopoli, degli eretici¹⁵³⁹. Ma se ancora volessimo cercare delle sintonie tra le legislazioni occidentale e quella orientale, possiamo comunque far riferimento allo stesso periodo delle leggi di Valentiniano III, alludendo a un importante testo normativo concernente proprio la lotta alle eresie, vale a dire CTh.16.5.65 del 30 maggio 428, quindi emanato a soli tre anni di distanza dalle leggi occidentali.

Come si vedrà meglio più avanti, quest'ultima legge di Teodosio II, oltre a segnalarsi per indici di amplissima estensione territoriale, presenta un'analogia con CTh.16.5.64 e *Sirm.6* per quanto concerne l'ordine di espulsione dei manichei dalle città: nel testo di CTh.16.5.65 si legge, infatti, *...Manichaeis etiam de civitatibus expellendis...*, a conferma dell'intenzione imperiale di evitare che gli aderenti a questa fede, secolare nemico dell'impero, potessero contaminare gli altri.

Proseguendo nella rassegna delle leggi occidentali, arriviamo all'anno seguente, dove troviamo CTh.6.2.25 del 26 aprile 426:

[IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. AD SENATUM URBIS] ROM(AE) POST ALIA: *Oblationem nobis amplissimi ordinis [prom]pta liberalitate promissam [partim] remittimus vobis, partim patriae communi urbique largimur.* DAT. VI KAL. [MAI. ROM(AE)], RECITATA IN SENATU PER THEODOSIUM PRIMICERIUM N[OTARIO]RUM DD. NN. THEODOSIO XII ET VALENTINIANO II AA. CONSS.

Per mezzo di questa costituzione si attuò la volontà di Galla Placidia¹⁵⁴⁰ diretta a ingraziarsi il favore della plebe romana, in quanto venne disposta la restituzione al Senato di parte dell'*aurum oblativum*, che veniva offerto. La restante parte, afferma la legge, fu invece devoluta *patriae communi urbique*, ovvero alla patria comune e alla città (da intendersi Roma).

Gli studiosi che hanno considerato la norma in questione, in verità, non hanno prestato attenzione all'espressione *patria communis*¹⁵⁴¹, a parte Pharr, il quale traducendo l'espressione, la rende con il sostantivo "fatherland", affermando inoltre che "apparently refers to Rome"¹⁵⁴². A dire il vero, l'espressione *patria communis* è posta accanto a un altro sostantivo che sta ad

¹⁵³⁹ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli 1980, p.84.

¹⁵⁴⁰ S. Giglio, *Il tardo impero d'occidente e il suo senato: privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli 1990, p.125.

¹⁵⁴¹ Oltre al già citato libro di Giglio, si pensi, per esempio a T. Honorè, *Law in the crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998, p.249; M. Humphries, *Valentinian III and the City of Rome (425-455): Patronage, Politics, Power*, in *Two Romes. Rome and Constantinople in Late Antiquity*, a cura di Lucy Grig e Gavin Kelly, Oxford 2012, p.165.

¹⁵⁴² C. Pharr, *The Theodosian Code*, Princeton 1952, p.120 nt.31.

indicare la città di Roma e cioè il dativo *urbi*, pertanto, non è da escludere che *patria* stia ad indicare l'impero¹⁵⁴³.

Passiamo adesso a CTh.11.1.35, *data* a Ravenna il 14 febbraio 429:

IMPP. TEOD(OSIUS) ET VAL(ENTINI)ANUS AA. VOLUSIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. POST ALIA: *Ne provinciales, ad quorum utilitates spectat omnis haec nostra provisio, a devotione revocet nimia securitas et solvendi voluntas cesset necessitate submota, ea, quae nostro aerario pensantur, hac ratione dissolvent, ut omni modo, antequam elabatur indictio, annua tributa gratis beneficiis nostris possessor exsolvat. Si quis vero solutionem voluerit in tempora longiora differre, hunc provinciae rector omni exactionis acerbitate compellat.* ET CETERA. DAT. XVI KAL. MART. RAV(ENNAE) POST CONS. FELICIS ET TAURI.

Per mezzo della disposizione in esame, che evidentemente è stata escerpita da un contesto normativo più ampio, stanti le diciture *post alia* e *et cetera*, Valentiniano III si trova ad affermare che i *provinciales* dovevano ottemperare il proprio obbligo di pagamento dell'annona all'erario imperiale entro l'anno fiscale. Laddove ciò non fosse avvenuto, il rettore provinciale avrebbe potuto intervenire con i normali mezzi di esazione.

Per quanto riguarda la specificazione di questi provinciali, Giglio¹⁵⁴⁴ ritiene che si tratti di quelli africani, desumendo ciò, probabilmente, dalla qualifica del destinatario, Volusiano, che era *praefectus praetorio* di Italia e Africa. Tuttavia, a ben vedere, anche qui, come in altri casi già esaminati, i *provinciales* richiamati nel testo non vengono identificati, né *aliunde* la disposizione ci informa di altri elementi. Alla luce di ciò, dunque, se da un lato potremmo pensare anche ad una misura territorialmente limitata alla sola Africa, dall'altro non si esclude che la portata della stessa fosse più ampia, rappresentando CTh.11.1.35 soltanto l'esemplare di un provvedimento che non era destinato al solo Volusiano¹⁵⁴⁵.

¹⁵⁴³ Per quanto concerne una discussione del termine *patria* nell'ambito delle fonti trattate, si rinvia all'esame di CTh.7.13.16 e 17.

¹⁵⁴⁴ S. Giglio, *Il tardo impero d'Occidente cit.*, p.163. Lo stesso anche in G. Gera – Stefano Giglio, *La tassazione dei senatori nel Tardo Impero romano*, Roma 1984, p.127.

¹⁵⁴⁵ La questione intorno alla efficacia territoriale di CTh.11.1.35 permette di fare un parallelismo con un'altra costituzione, emanata da Costantino, CTh.11.27.2 del 6 luglio 322, sebbene essa riguardi un argomento diverso: "Idem a. Menandro. *Provinciales egestate victus atque alimoniae inopia laborantes liberos suos vendere vel obpignorare cognovimus. Quisquis igitur huiusmodi reperietur, qui nulla rei familiaris substantia fultus est quique liberos suos aegre ac difficile sustentet, per fiscum nostrum, antequam fiat calamitati obnoxius, adiuvetur, ita ut proconsules praesidesque et rationales per universam africanam habeant potestatem et universis, quos adverterint in egestate miserabili constitutos, stipem necessariam largiantur atque ex horreis substantiam protinus tribuant competentem. Abhorret enim nostris moribus, ut quemquam fame confici vel ad indignum facinus prorumpere concedamus.* Dat. prid. non. iul. Romae Probianus et Iuliano cons. Instaurare un confronto con questo secondo provvedimento può essere utile per suffragare l'ipotesi prima prospettata secondo la quale i *provinciales* di CTh.11.1.35 possano essere quelli di tutto l'impero. Ricordiamo che CTh.11.27.2 fa riferimento a un contesto particolare con il quale si dovette confrontare l'imperatore Costantino. Il testo parla delle condizioni di povertà che affliggevano i provinciali, i quali, per tali motivi, ricorrevano alla vendita dei propri figli o alla loro dazione in pegno (*liberos suos vendere vel obpignorare*), pertanto l'Augusto, con il suo provvedimento, intendeva correre ai ripari (per un esame di queste tematiche non si può prescindere dallo studio di E. Volterra, *L'efficacia delle costituzioni imperiali emanate per le provincie e l'istituto dell'expositio*, in *Studi Besta I*, ora in *Scritti giuridici*, IV, *Le fonti*, Napoli 1993, *praecipue* pp.408 e ss., dove lo studioso mette in relazione la fonte con la precedente, sempre costantiniana, CTh.11.27.1 del 13 maggio 315, la quale invece riguarda l'Italia, allo scopo di sottolineare le differenze di regime giuridico tra le diverse provincie dell'impero nell'affrontare un tema così delicata come l'abbandono e il conseguente riscatto degli infanti esposti. Sulle due leggi di età costantiniana si veda anche il recente contributo di C. Corbo, *Paupertas. La legislazione tardoantica*, Napoli 2006, *praecipue* pp.11-22 ed ivi ulteriore bibliografia. Tornando al profilo che ci interessa, vediamo come CTh.11.27.2 sia indirizzata a Menando (e non ai provinciali, come afferma Volterra, cfr., *L'efficacia cit.*, p.409). Nonostante non si conosca con esattezza la sfera d'azione di questo soggetto, l'esame del testo induce a ritenere che si trattasse di un alto funzionario africano, superiore, per posizione, ai *proconsules*, *praesides* e *rationales* chiamati a dare esecuzione alla norma, cfr. P. Porena, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, pp.376-378; C. Corbo, *Paupertas cit.*, p.19. Per quanto

9.2 Le costituzioni orientali

Passando ad esaminare la legislazione imperiale di provenienza orientale, iniziamo con la seguente costituzione, CTh.5.12.3 del 18 giugno 434:

(IMPP. THEOD)OSIUS E(T) VAL(ENTINI)ANUS AA. TAURO P(RAEFECTO) P(RAETOR)IO ET PATRICIO. *Possessores (vel emphyteuticarii patrimoniales, qui fundos minime nunc (usque con)pararunt, eodem largitatis modo nequaquam ad eo(rum con)parationem urgeantur, sed tamquam pretiis (depensis) sic eis nostri numinis beneficio potiantur, ut, (quod iuri)s alter inferendo pretium consecutus est, hoc (nostra li)beralitate praedictus emphyteuticarius habeat: (illud quoque iu)s, in quibus coluit praediis, quod aut ex successione aut (ex comparati)one privata aut nostri numinis liberalitate aut (quocum)que modo possedit, sciat illibatum intemeratum(que servar)i. Et quia praestitis a nostra pietate indulgen[tiis usque a]d undecimam nuper transactam indictionem [leuata re]liquorum sarcina universis concessa est, pro [his quoque] annis, qui post decimam indictionem secuti sunt [ad hoc us]que tempus, in quod patrimonialium fundorum [....ex]sistit, nullum reliquorum exactio premat. Nam cum praedia quae colebat minime eua.ur conparare, san[ctimus nul]lum pristinum colonum vel possessorem su[per reliqu]is temporis subsequuti molestiam aut inquie[tudinem s]ustinere. DAT. XIII K. IUL. CONSTANT(INO)P(OLI) ARIOVINDO ET ASPARE CONSS.*

Siamo qui di fronte a una legge imperiale emanata a Costantinopoli, con la quale Teodosio II dispose l'inviolabilità del diritto di tutti quelli che possedevano, a qualunque titolo (*quocumque modo possedit*), fondi patrimoniali o enfiteuticari. Si osserva, inoltre, che a tutti questi è attribuita (*universis concessa est*) l'immunità dal pagamento di tasse straordinarie¹⁵⁴⁶. Per quanto concerne il nostro profilo, invero, la studiosa non accenna alla possibile sfera di efficacia territoriale della norma, la quale, facendo uso dell'aggettivo *universis*, può aver avuto riguardo a tutto l'impero oppure a una zona territorialmente limitata che, però, alla luce dello stato di conservazione del frammento teodosiano (il quale sembra anche corrotto e parzialmente integrato dagli editori) non è chiaro conoscere, né emerge dalla trattazione della studiosa citata.

A questa segue un'altra costituzione, CTh.7.8.14, del 22 giugno del 427:

IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. HELIONI PATRICIO ET MAGISTRO OFFICIORUM. *Universi cuiuslibet ordinis, cuiuslibet etiam dignitatis, si quidem felicibus pro salute rei publicae expeditionibus occupati aliarum provinciarum aliarumque urbium domiciliis detinemur, propriis domibus nullo vetante pro dignitatibus suis vel praestitis sibi beneficiis perfruantur; si vero secundum communia vota securi intra huius florentissimae urbis tecta residemus, nullius specialiter domum in(ustri)um quoque, etiamsi ad summa conscenderint fastigia dignitatum, praeter singulas tantum, in quibus eosdem manere constiterit, excusari ab hospitibus praecipimus cessante omni beneficio principali. DAT. X KAL. IUL. CONST(ANTINO)P(OLI) HIERIO ET ARDABURE VV CC CONSS.*

concerne l'aspetto della configurazione di una prefettura d'Africa in età costantiniana, cfr. C. Dupont, *Constantin et la préfecture d'Afrique*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, II, Torino 1968. Ora, le diverse categorie di soggetti sottordinati che Menandro avrebbe dovuto informare sono definiti, sul piano territoriale, con riferimento *per universam Africam*, ovvero "a tutta l'Africa" (inciso che non viene preso in considerazione nel citato testo di Volterra, *L'efficacia cit.*, p.409. Da questa delimitazione si potrebbe, dunque, inferire che gli stessi *provinciales* richiamati nell'esordio del testo, siano appunto i provinciali africani. L'*excursus* seguito, dunque, vuole avere soltanto lo scopo di dire che laddove l'imperatore intendeva limitare l'efficacia di una legge ai provinciali di una certa zona, lo specificava come appunto fa in CTh.11.27.2; in altri casi, come in CTh.11.1.35, invece, la fonte non dice nulla, quindi, a meno di non ipotizzare rimaneggiamenti del testo oppure riscontri fondati che nascono dal contenuto particolare, dobbiamo ritenere che i provinciali siano quelli di tutto l'impero

¹⁵⁴⁶ A. Bottiglieri, *La nozione romana di enfiteusi*, Napoli 1984, pp.61-62.

La legge in questione si occupa del *munus hospitalitatis*, vale a dire il dovere imposto ai proprietari di abitazioni di offrire rifugio alle truppe in occasione del loro passaggio, allorquando vi fossero in corso spedizioni militari¹⁵⁴⁷.

Al di là del merito della faccenda, questa legge, che prende in considerazione due fattispecie, si segnala per la sua verosimile ampia portata normativa. Innanzitutto, il testo parte dalla previsione per cui “tutti di qualunque ordine e dignità” (*Universi cuiuslibet ordinis, cuiuslibet etiam dignitatis*) possono godere delle proprie abitazioni in ragione del titolo rivestito, se, afferma Teodosio II, impegnati in felici spedizioni “per la salvezza dello Stato (*pro salute rei publicae*), ci si trova ad occupare le abitazioni “di altre provincie ed altre città” (*aliarum provinciarum aliarumque urbium domiciliis*). Una volta individuata questa fattispecie, il legislatore passa a prevederne un'altra più ristretta dal punto di vista territoriale, in quanto, in alternativa, stabilisce che se invece ci si trova a risiedere “in dimore di questa floridissima città” (*intra huius florentissimae urbis tecta residemus*) nessuna esenzione per chiunque, anche di alto grado, può essere prevista.

Ora, mentre per quanto riguarda la seconda fattispecie appena descritta si deve ritenere fondatamente che essa riguardi la città di Costantinopoli, in ragione anche dell'indicazione del *datum* contenuto nella *subscriptio*, la prima parte della disposizione prende in esame un'ipotesi di più ampio respiro, in quanto da un lato si rivolge a tutti (*universi*), ma dall'altro menziona il caso di spedizioni militari nell'interesse della *res publica*, ovvero dello Stato e, quindi, si ritiene dell'impero in generale, e poi le espressioni *aliarum provinciarum et aliarum urbium*, con riferimento alle altre provincie e alle altre città¹⁵⁴⁸.

La prossima costituzione riguarda un'ipotesi di studio che afferisce alla disciplina del diritto d'asilo in ambito ecclesiastico. Per affrontare l'esame di questa materia, dobbiamo, però, prendere le mosse da una costituzione precedente e cioè CTh.9.45.3 del 27 giugno 398.

Secondo Melluso, la costituzione in questione offriva una prima regolamentazione dell'asilo nelle chiese, disponendo però una preclusione dello stesso nei confronti di una serie di categorie sociali, come i *servi* principalmente, i quali tendevano a rifugiarsi chiesa; laddove si verificasse un caso di tal fatta, si prevedeva la conseguenza che essi venissero ricondotti *ad pristinam sortem*¹⁵⁴⁹. Esaminiamo il testo:

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. EUTYCHIANO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). *Si quis in posterum servus ancilla, curialis, debitor publicus, procurator, murilegulus, quilibet postremo publicis privatisve rationibus involutus ad ecclesiam confugiens vel clericus ordinatus vel quocumque modo a clericis fuerit defensatus nec statim conventionem praemissa pristinae conditioni reddatur, decuriones quidem et omnes, quos solita ad debitum munus functio vocat, vigore et sollertia iudicantium ad pristinam sortem velut manu mox iniecta revocentur: quibus ulterius legem prodesse non patimur, quae cessione patrimonii subsecuta decuriones esse clericos non vetabat. Sed etiam hi, quos oeconomus vocant, hoc est qui ecclesiasticas consueverunt tractare rationes, ad eam debiti vel publici vel privati redhibitionem amota dilatione cogantur, in qua eos obnoxios esse constiterit, quos clerici defensandos receperint nec mox crediderint exhibendos. ET CETERA. DAT. VI KAL. AUG. MNIZO HONORIO A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS.*

¹⁵⁴⁷ V. Giuffrè, “*Iura*” e “*arma*”. *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli 1981, pp.53 e ss.

¹⁵⁴⁸ Occorre, al riguardo, mettere in evidenza che nella traduzione che di questa legge offre Giuffrè, “*Iura*” cit., p.54 nt.69, non viene resa l'espressione *pro salute rei publicae*, così come il termine *provinciarum* è sostituito con “persone”.

¹⁵⁴⁹ M. Melluso, *In tema di servi fuggitivi in ecclesia in epoca giustiniana. Le Bullae Sanctae Sophiae*, in *Dialogues d'histoire ancienne*, XXVIII, 1, 2002, pp.76-77.

Il provvedimento si presenta con tratti generalizzanti e, nel contempo, non offre elementi tali da indurci a ritenerlo una legge territoriale, ancorché esso dev'essere stato escerpito da un testo più ampio, come testimoniato dall'inciso *Et cetera finale*¹⁵⁵⁰.

In ordine alle riflessioni della dottrina su questo frammento, secondo Melluso CTh.9.45.3 rappresenta "l'ultima normativa comune a tutto l'impero" e ne attribuisce la paternità a Onorio¹⁵⁵¹.

In materia, tuttavia, la produzione normativa imperiale non si arrestò, ma andò avanti con una legge occidentale di Onorio che, per la prima volta, diede all'asilo, prima previsto soltanto come *coutume*¹⁵⁵², il riconoscimento di diritto a tutti gli effetti. Questa prassi di rifugiarsi nelle chiese venne, appunto, istituzionalizzata, come afferma Lenzerini¹⁵⁵³, proprio con una legge di Onorio del 21 novembre (o dicembre) del 419 che né il Codice Teodosiano, né quello Giustiniano ci hanno tramandato, ma che conosciamo per il tramite delle costituzioni Sirmondiane. Vediamo, quindi, il testo di *Sirm.13*:

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS PII AUGG. *Convenit, nostris praescita temporibus ut iustitiam inflectat humanitas. Nam cum plerique vim fortunae saevientis aufugerint adque ecclesiasticae defensionis munimen elegerint, patiuntur inclusi non minorem quam vitavere custodiam: nullis enim temporibus in luce vestibuli eis aperitur egressus. Adque ideo quinquaginta passibus ultra basilicae fores ecclesiasticae venerationis sanctitas inhaerebit. Ex quo loco quisque tenuerit exeuntem, sacrilegii crimen incurrat. Nihil enim confugientibus miserationis impenditur, si aura liberior negatur adflictis. Eam quoque sacerdoti concedimus facultatem, ut carceris ope miserationis aulas introeat, medicetur aegros, alat pauperes, consoletur insontes et cum singulorum causas scrutatus agnoverit, interventiones suas apud iudicem competentem pro iure moderetur. Scimus enim idque crebris aditionibus supplicatum frequenter ideo plerosque in custodiam detrudi, ut adeundi iudicis libertate priventur et, cum semel coeperit humilior persona pati custodiam, antequam causa sciatur, iniuriae poneam sustinere compellitur. Confestim duas auri libras fisco nostro contumax solvet officium, si sacerdotem negotia tam sancta curantem ianitor feralis excluserit.* DATA XI KAL. DECEMB. RAVENNAE MONAXIO ET PLINTA VV. CC. CONSS.

Per mezzo di questa legge la cancelleria ravennate, come ben afferma la Ducloux, non creò il diritto d'asilo, ma lo legalizzò, a tal punto da elevare a infrazione penale la sua violazione¹⁵⁵⁴. Essa, poi, si occupava di fissare l'inviolabilità del diritto medesimo "fino a cinquanta passi" dalle porte della basilica ovvero luogo di culto¹⁵⁵⁵.

Al di là comunque della ragioni di merito che hanno indotto il legislatore ad adottare questa normativa e per le quali si rinvia alla bibliografia in argomento¹⁵⁵⁶, per quanto concerne il problema dell'efficacia territoriale della norma la dottrina non manifesta dei punti fermi.

Se, infatti, torniamo al testo di *Sirm.13*, anche in questo caso non siamo in grado di dire con certezza quale fosse l'ambito di operatività della norma e inoltre un'altra grossa difficoltà ci viene dall'assenza del nome del destinatario nell'*inscriptio*. La lacuna in questione è stata

¹⁵⁵⁰ È sempre Melluso a notare come CTh.9.45.3 sia parte di qualcos'altro i cui altri frammenti risultano tanto nel Teodosiano quanto nel Giustiniano, cfr. M. Melluso, *In tema di servi fuggitivi cit.*, p.77

¹⁵⁵¹ In realtà la legge risulta data a Mnizo, in Oriente, quindi è da attribuire ad Arcadio, cfr. L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.54; A. Manfredini, *Debitori pubblici e privati "in ecclesias confugientes" da Teodosio a Giustiniano*, in *Rivista di Diritto Romano*, II, 2002 (www.ledonline.it), p.309. Nell'ottica dualista colpisce la qualificazione che Melluso assegna alla legge, dal momento che reputandola una "normativa comune a tutto l'impero" da indirettamente conto dell'esistenza di un caso di unità normativa ben dopo il 395 d.C.

¹⁵⁵² A. Ducloux, *Ad ecclesiam confugere. Naissance du droit d'asile dans les églises (IVe – milieu du Ve s.)*, Paris 1994, p.72.

¹⁵⁵³ F. Lenzerini, *Asilo e diritti umani. L'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto internazionale*, Milano 2009, p.15

¹⁵⁵⁴ A. Ducloux, *Ad ecclesiam cit.*, p.207.

¹⁵⁵⁵ M. Melluso, *In tema di servi fuggitivi cit.*, p.77.

¹⁵⁵⁶ In particolare il già citato testo della Ducloux.

messa in evidenza dalla Ducloux e, nonostante la stessa si trovi a manifestare la perplessità di una conclusione certa in ordine all'applicazione della legge (se cioè ritenerla una norma a carattere territoriale ovvero una disposizione estesa a tutto l'impero), per una serie di criteri presi in considerazione,¹⁵⁵⁷ conclude nel senso di reputarla una normativa soltanto occidentale¹⁵⁵⁸ che non sarebbe stata applicata all'Oriente di Teodosio II.

Alla posizione "dualista" della storica francese che, si ribadisce, sembra essere il frutto di una serie di argomentazioni ricavate da ipotesi esterne, si affianca anche quella di Hallebeek, il quale afferma che la costituzione del 419 "was probably only in force for the Western Empire and was not to be adopted in the *Codex Theodosianus*"¹⁵⁵⁹. Ma ancora, alla cautela di Hallebeek si accosta la Osaba¹⁵⁶⁰, la quale addirittura non affronta neanche il problema, limitandosi a un timido accenno a questa legge come alla successiva orientale di Teodosio II che adesso passiamo a considerare.

In conclusione, pertanto, il testo di *Sirm.13* non offre elementi così forti da dire se si sia trattato di una legge estesa a tutto l'impero (si consideri ancora, per esempio, l'assenza dell'indicazione del destinatario) oppure una legge territoriale. Di certo, a differenza delle altre fonti trasmesse dalla raccolta delle Sirmondiane, nel caso che ci occupa il testo appare ridotto rispetto alla maggiore lunghezza di quelli che siamo abituati a considerare quando ci avviciniamo alle fonti trasmesse dalla raccolta secentesca. Alla fine, però, dal momento che *Sirm.13* per la prima volta operava il riconoscimento giuridico del diritto d'asilo, è verosimile pensare che anche in Oriente vi siano stati ambienti interessati alla sua conoscenza. Altro, poi, è la questione dell'applicazione così come dell'*occasio legis* che diede scaturigine alla norma.

Infine veniamo alla legge orientale di Teodosio II che, in sè e a prescindere dai rapporti di compatibilità con la normativa che l'ha preceduta, offre gli elementi più interessanti da considerare dal punto di vista dell'efficacia normativa nello spazio. Si tratta di CTh.9.45.4 del 23 marzo 431¹⁵⁶¹:

IMPP. THEOD(OSIUS) ET VAL(ENTINI)ANUS AA. ANTIOCHO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). *Pateant summi dei templa timentibus; nec sola altaria et oratorium templi circumiectum, qui ecclesias quadripertito intrinsecus parietum septo concludit, ad tuitionem confugientium sancimus esse proposita, sed usque ad extremas fores ecclesiae, quas oratum gestiens populus primas ingreditur, confugientibus aram salutis esse praecipimus, ut inter templi quem parietum describimus cinctum et post loca publica ianuas primas ecclesiae quidquid fuerit interiacens sive in cellulis sive in domibus hortulis balneis areis atque porticibus, confugas interioris templi vice tueatur. Nec in extrahendos eos conetur quisquam sacrilegas manus inmittere, ne qui hoc ausus sit, cum discrimen suum videat, ad expetendam opem ipse quoque confugiat. Hanc autem spatii latitudinem ideo indulgemus, ne*

¹⁵⁵⁷ Oltre a questo dato, la studiosa si avvale anche del fatto che il provvedimento di Onorio non è stato trasmesso dalle codificazioni ufficiali, ma soltanto dalla raccolta sirmondiana. Per quanto la Ducloux osservi correttamente che altre costituzioni sirmondiane si ritrovino smembrate in diversi titoli all'interno del Teodosiano mentre lo stesso non avviene con *Sirm.13*, nondimeno non sembra questo un argomento convincente per quello che a breve si ipotizza. Cfr. A. Ducloux, *Ad ecclesiam .cit.*, p.217.

¹⁵⁵⁸ A. Ducloux, *Ad ecclesiam cit.*, pp.207-220.

¹⁵⁵⁹ J. Hallebeek, *Church Asylum in Late Antiquity*, 2003, p.172.

¹⁵⁶⁰ E. Osaba, *Deudores y derecho de asilo en la lex visigothorum*, in *RIDA*, LIII,2006, p.320.

¹⁵⁶¹ Questa disposizione ci è pervenuta per il tramite di tre canali di trasmissione. Oltre alla versione prolissa presente nel Teodosiano come CTh.9.45.4, essa è stata restituita, in lingua greca, anche dal Codice di Giustiniano, C.1.1.12.3. nonché, sempre in greco, dagli atti del concilio di Efeso. Questi ultimi documenti, peraltro, attestano che la legge in questione che, come indicato, risulta emessa il 23 marzo 431, sarebbe stata pubblicata ad Alessandria d'Egitto il 7 aprile successivo, fornendo così un'ulteriore prova, semmai ce ne fosse ancora bisogno, della prassi di inviare diverse copie di un medesimo provvedimento normativo, per quanto, nel caso che ci occupa, ciò sia rimasto sempre nell'ambito della medesima *pars Orientis*. Su questi aspetti per maggior approfondimenti si rinvia al contributo di F. De Marini Avonzo, *La pubblicazione in Alessandria di una legge di Teodosio II*, in *Dall'impero cristiano al medioevo*, 2001, pp.83-92.

in ipso dei templo et sacrosanctis altaribus confugientium quemquam manere vel vescere, cubare vel pernoctare liceat: ipsis hoc clericis religionis causa vetantibus, ipsis, qui confugiunt, pietatis ratione servantibus. Arma quoque in quovis telo, ferro vel specie eos, qui confugiunt, minime intra ecclesias habere praecipimus, quae non modo a summi dei templis ac divinis altaribus prohibentur, sed etiam cellulis domibus hortulis balneis areis atque porticibus. Proinde hi, qui sine armis ad sanctissimum dei templum aut ad sacrosanctum altare sive usquam gentium sive in hac alma urbe confugiunt, somnum intra templum sive ipsum altare vel omnino cibum capere absque aliqua eorum iniuria ab ipsis clericis arceantur, designantibus spatia, quae in ecclesiasticis septis eorum tuitioni sufficiant, ac docentibus capitalem poenam esse propositam, si qui eos conentur invadere. Quibus si perfuga non adnuit, neque consentit, praeferenda humanitati religio est et a divinis ad loca quae diximus turbanda temeritas. Hos vero, qui templa cum armis ingredi audent, ne hoc faciant, praemonemus; dein si telis cincti quovis ecclesiae loco vel ad templi septa vel circa vel extra sint, statim eos, ut arma deponant, auctoritate episcopi a solis clericis severius conveniri praecipimus, data eis fiducia, quod religionis nomine melius quam armorum praesidio muniantur. Sed si ecclesiae voce moniti, post tot tantorumque denuntiationes, noluerint arma relinquere, iam, clementiae nostrae apud deum et episcoporum causa purgata, armatis, si ita res exegerit, intromissis, trahendos se abstrahendosque esse cognoscant et omnibus casibus esse subdendos. Sed neque episcopo inconsulto nec sine nostra sive iudicum in hac alma urbe vel ubicumque iussione armatum quemquam ab ecclesiis abstrahi oportebit, ne, si multis passim hoc liceat, confusio generetur. DAT. X KAL. APRIL. CONSTANT(INO)P(OLI) ANTIOCHO V. C. CONS. ET QUI FUERIT NUNTIATUS.

A seguire l' *Interpretatio*:

Ecclesiae ac loca deo dicata reos, qui ibidem compulsi timore refugerint ita tueantur, ut nullus locis sanctis ad direptionem reorum vim ac manus afferre praesumant: sed quidquid spatii vel in porticibus vel in atriis vel in domibus vel in areis ad ecclesiam adiacentibus pertinet, velut interiora templi praecipimus custodiri, ut reos timoris necessitas non constringat circa altaria manere et loca veneratione digna polluere. Sane si qui ad loca sancta confugerint, arma si qua secum portaverint, mox deponant, nec se existiment magis armorum praesidio quam sanctorum locorum veneratione defendi. Quod si deponere arma noluerint et sacerdoti vel clericis non crediderint, sciant se armatorum viribus extrahendos. Si vero extrahere de locis sanctis quemlibet reum quacumque ratione quis tentaverit, noverit se capitali supplicio esse damnandum.

Con questa ulteriore costituzione, rispetto alla legge del 419, Teodosio II dispose un'estensione dell'asilo ai luoghi circostanti alle chiese (come portici e atri). Secondo la Ducloux, la quale come visto ritiene che *Sirm.13* abbia avuto applicazione soltanto in Occidente, CTh.9.45.4, di conseguenza, rappresenta la prima regolamentazione del diritto d'asilo nella *pars Orientis*¹⁵⁶².

Ma, in effetti, la *lex* orientale non è proprio identica alla precedente di Onorio, in quanto, come osserva la Di Cintio, essa vietava di entrare armati in chiesa¹⁵⁶³.

Quest'ultimo aspetto ci è utile per il presente lavoro, in quanto il legislatore orientale, nel riferirsi proprio ai *confugientes sine armis*, da un lato prende in considerazione l'*hac alma urbs*, che chiaramente fa riferimento alla capitale d'Oriente dove si erano verificati i fatti che avevano

¹⁵⁶² A. Ducloux, *Ad ecclesiam cit.*, p.218.

¹⁵⁶³ L. Di Cintio, *L' "interpretatio Visigothorum" al "Codex Theodosianus". Il libro IX*, Milano 2013, p.219. Per quanto riguarda l'*occasio legis* di CTh.9.45.4 si può far riferimento a quanto sostiene la De Marini Avonzo, la quale conferisce peso alla versione riferita dallo storico Socrate Scolastico, il quale, a sua volta, parlava di un episodio che aveva visto per protagonisti alcuni schiavi barbari, i quali, armati, si erano rifugiati presso l'altare di una chiesa di Costantinopoli. Cfr. F. De Marini Avonzo, *Codice Teodosiano e Concilio di Efeso*, in *Dall'impero cristiano al medioevo. Studi di diritto tardoantico*, 2001, p.76.

dato scaturigine all'emanazione della legge¹⁵⁶⁴, ma dall'altro usa l'espressione *usquam gentium*, la quale sta significare "in qualunque luogo del mondo"¹⁵⁶⁵.

Il genitivo partitivo *gentium* (come anche la variante *terrarum*) sembra conferire alla previsione normativa quel carattere di ampia portata che, contestualmente all'ipotesi locale (visto che la città di Costantinopoli sembra essere particolarmente interessata dal fenomeno che la legge intendeva reprimere), renderebbe CTh.9.45.4 estensibile a tutto l'impero.

Questo carattere ampio della previsione legislativa non sembra essere emerso nella dottrina che maggiormente si è dedicata allo studio di CTh.9.45¹⁵⁶⁶, eppure nel testo risulta ribadito ancora dalle ultime parole usate dalla costituzione, allorquando si prevede l'espulsione dai luoghi sacri di chiunque (*quemquam*) fosse entrato armato. Infatti, si ritrova un'espressione simile che a Costantinopoli (*in hac alma urbe*) contrappone "tutti gli altri luoghi" (dell'impero), per mezzo dell'avverbio *ubicumque*.

Giungendo al termine di una disamina che ha dovuto necessariamente esser breve per cogliere i soli aspetti rilevanti ai fini dell'efficacia normativa dello spazio, non potendo indugiare su una tematica assai pregnante quale la materia di cui si occupano le costituzioni sinora prese in considerazione, può abbozzarsi un'ipotesi conclusiva.

Come visto, in letteratura, per lo più si ritiene che *Sirm.13* e CTh.9.45.4 abbiano dato riconoscimento legale al diritto d'asilo, offrendone una articolata regolamentazione, ognuna per ciascuna parte dell'impero, salvo poi ammettere, come fa la Ducloux, che la seconda costituzione sia stata applicata a tutto l'impero, quale conseguenza della sua inclusione nel Codice Teodosiano¹⁵⁶⁷.

Ora, pur non essendo completamente certi che *Sirm.13* non sia stata trasmessa alla *pars Orientis*, il testo di CTh.9.45.4, dal canto suo, offre degli elementi per ritenerla una legge valida per tutto l'impero, a prescindere dalla sua trasmissione ed applicazione alla *pars Occidentis*. Poiché, poi, la legge orientale del 431, nel disciplinare aspetti non contemplati in *Sirm.13* (come la questione dell'ingresso di gente armata nei luoghi sacri), include, nel suo ampio testo, un riconoscimento "spaziale" dell'esercizio del diritto d'asilo che a sua volta sembra essere più vasto dei "50 passi dalle porte degli edifici" di *Sirm.13*, possiamo anche immaginare che CTh.9.45.4, in quanto disciplina più lata abbia inglobato, superandola, la normativa occidentale, che, per questa via, non sarebbe stata inserita nel Teodosiano, potendosi così spiegare, nel caso, la sua trasmissione per mezzo delle sole *constitutiones Sirmondianae*¹⁵⁶⁸.

Dal libro undicesimo ricaviamo CTh.11.28.16 del 22 aprile 433, la quale è ritenuta una legge orientale in ragione della qualifica del suo destinatario Tauro:

IMPP. TEOD(OSIUS) ET VAL(ENTINI)ANUS AA. TAURO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *A sexta indictione, ad quam superior indulgentia usque processit, ad undecimam nuper transactam sub aequa dimensione tam curiis quam possessori privato ac patrimoniali, divinae quin etiam domui, ex omni iure munifico nec non et in speciebus cellariensibus reliqua indulgemus, ita ut, quae in istis viginti annis a sexta, qua dictum est, indictione undecimam usque per omnes titulos sive in speciebus sive pecunia auro argentoque, debentur nomine reliquorum, omnibus concedantur. Nihil de his viginti annis speret publicorum cumulus horreorum, nihil arca amplissimae praefecturae, nihil utrumque nostrum aerarium.* DAT. X KAL. MAI. THEOD(OSIO) A. XIII ET MAXIMO V. C. CONSS.

¹⁵⁶⁴ Cfr. nt.precedente.

¹⁵⁶⁵ Nel Codice Teodosiano l'espressione in discorso si ritrova soltanto in un'altra *lex generalis* di Costantino del 23 maggio 322, in cui ravvisiamo la versione in negativo *nusquam gentium*.

¹⁵⁶⁶ Sembra fare eccezione il contributo di Hallebeek, il quale afferma che "the right of Church asylum was phrased *generally* in a constitution of the Emperors Theodosius II and Valentinianus of 23 March 431, cfr. op.cit., p.172.

¹⁵⁶⁷ A. Ducloux, *Ad ecclesiam cit.*, p.164.

¹⁵⁶⁸ Questa è l'ipotesi di O. Huck, *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)*, II, Paris 2009, pp.456 e ss., *praecipue* p.461.

Si tratta di una disposizione concernente un'indulgenza concessa ai debitori relativamente a un determinato arco temporale che andava dal sesto all'undicesimo anno dell'indizione¹⁵⁶⁹. La presente norma potrebbe aver avuto efficacia in tutto l'impero, in quanto si afferma *omnibus concedantur*. A conferma di questa ipotesi potrebbe indicarsi il fatto che il legislatore, in chiusura del brano, fa riferimento all'assenza di aspettativa di *utrumque nostrum aerarium*, vale a dire "l'erario imperiale di entrambi" che, infatti, Pharr traduce con l'espressione "Our two treasuries"¹⁵⁷⁰, ovvero "le nostre due casse.

Proseguiamo con CTh.15.5.5 del 1 febbraio 425, la quale si occupa della regolamentazione degli spettacoli e dei giochi in concomitanza con le festività cristiane:

IMP. THEO(DOSIUS) A. ET VAL(ENTINI)ANUS CAES. ASCLEPIODOTO P(RAEFACTO) P(RAETORI)O. *Dominico, qui septimanae totius primus est dies, et natali adque epifaniorum Christi, paschae etiam et quinquagesimae diebus, quamdiu caelestis lumen lavacri imitantia novam sancti baptismatis lucem vestimenta testantur, quo tempore et commemoratio apostolicae passionis totius Christianitatis magistrae a cunctis iure celebratur, omni theatrorum adque circensium voluptate per universas urbes earundem populis denegata totae Christianorum ac fidelium mentes dei cultibus occupentur. Si qui etiam nunc vel iudaeae impietatis amentia vel stolidae paganitatis errore adque insania detinentur, aliud esse supplicationum noverint tempus, aliud voluptatum. Ac ne quis existimet in honorem numinis nostri veluti maiore quadam imperialis officii necessitate compelli et, nisi divina religione contempta spectaculis operam praestat, subeundam forsitan sibi nostrae serenitatis offensam, si minus circa nos devotionis ostenderit quam solebat, nemo ambigat, quod tunc maxime mansuetudini nostrae ab humano genere defertur, cum virtutibus dei omnipotentis ac meritis universi obsequium orbis inpenditur.* DAT. KAL. FEB. CONSTAN(TINO)P(OLI) THEOD(OSIO) A. XI ET VAL(ENTINI)ANO CAES. I CONSS.

Dato il tema affrontato da questa *lex generalis*, definita editto da Mordechai Rabello¹⁵⁷¹, e considerato il clima religioso successivo ai dettami universali dell'Editto di Tessalonica di Teodosio I, essa presenta un testo che difficilmente può lasciare adito a dubbi, nel senso che, ancorché la stessa sia stata indirizzata al prefetto del pretorio d'Oriente, Asclepiodoto, verosimilmente non può ritenersi propria della sola *pars Orientis*.

Infatti, oltre alla considerazione che la disciplina in questione avrebbe potuto interessare anche la *pars Occidentis*, la formulazione del testo prescrittivo mostra inequivocabili segni di ampia generalità, come [...] *commemoratio apostolicae passionis totius Christianitatis magistrae a cunctis iure celebratur* [...]; [...] *adque circensium voluptate per universas urbes earundem populis denegata totae Christianorum ac fidelium mentes dei cultibus occupentur* [...] e in ultimo, plausibilmente la dicitura più indicativa, laddove si afferma che "la riverenza del mondo intero è rivolta alle virtù e ai meriti di Dio onnipotente" [...] *cum virtutibus dei omnipotentis ac meritis universi obsequium orbis inpenditur* [...].

Infine chiudiamo questa rassegna con due costituzioni imperiali che, ancora una volta, toccano il tema della lotta alle eresie. La prima che passiamo ad esaminare è una fonte di grande rilievo, vale a dire CTh.16.5.65 del 30 maggio 428:

IMP. THEOD(OSIUS) ET VAL(ENTINI)ANUS AA. FLORENTIO P(RAEFACTO) P(RAETORI)O. *Haereticorum ita est reprimenda insania, ut ante omnia quas ab orthodoxis abreptas*

¹⁵⁶⁹ Si tratta di venti anni che, secondo Pharr, sono da collocare tra il 1 settembre 407/408 e 1 settembre 427/428, cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code*, Princeton 1952, p.321 ed ivi nt.49 e 51.

¹⁵⁷⁰ C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.321.

¹⁵⁷¹ A. Mordechai Rabello, *Ebraismo e diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli Ebrei nell'Impero Romano scelti e raccolti da Francesco Lucrezi*, tomo I, 2009, p.130.

tenent ubicumque ecclesias statim catholicae ecclesiae tradendas esse non ambigant, quia ferri non potest, ut, qui nec proprias habere debuerant, ab orthodoxis possessas aut conditas suaque temeritate invasas ultra detineant. Dein ut, si alios sibi adiungant clericos vel, ut ipsi aestimant, sacerdotes, decem librarum auri multa per singulos ab eo, qui fecerit et qui fieri passus sit vel, si paupertatem praetendant, de communi clericorum eiusdem superstitionis corpore vel etiam donariis ipsis extorta nostro inferatur aerario. Post haec, quoniam non omnes eadem austeritate plectendi sunt, Arrianis quidem, Macedonianis et Apollinarianis, quorum hoc est facinus, quod nocenti meditatione decepti credunt de veritatis fonte mendacia, intra nullam civitatem ecclesiam habere liceat; Novatianis autem et Sabbatianis omnis innovationis adimatur licentia, si quam forte temptaverint; Eunomiani vero, Valentiniani, Montanistae seu Priscillianistae, Fryges, Marcianistae, Borboriani, Messaliani, Euchitae sive Enthusiastae, Donatistae, Audiani, Hydroparastatae, Tascodrogitae, Fotiniani, Pauliani, Marcelliani et qui ad imam usque scelerum nequitiam pervenerunt Manichaei nusquam in Romano solo conveniendi orandique habeant facultatem; Manichaeis etiam de civitatibus expellendis, quoniam nihil his omnibus relinquendum loci est, in quo ipsis etiam elementis fiat iniuria. Nulla his penitus praeter cohortalinam in provinciis et castrensem indulgenda militia; nullo donationis faciendae invicem, nullo testamenti aut voluntatis ultimae penitus iure concesso; cunctisque legibus, quae contra hos ceterosque, qui nostrae fidei refragantur, olim latae sunt diversisque promulgatae temporibus, semper viridi observantia valituris, sive de donationibus in haereticorum factis ecclesias, sive ex ultima voluntate rebus qualitercumque relictis, sive de privatis aedificiis, in quae domino permittente vel conivente convenerint, venerandae nobis catholicae vindicandis ecclesiae, sive de procuratore, qui hoc nesciente domino fecerit, decem librarum auri multam vel exilium, si sit ingenuus, subituro, metallum vero post verbera, si servilis condicionis sit; ita ut nec in publico convenire loco nec aedificare sibi ecclesias nec ad circumscriptionem legum quicquam meditari valeant, omni civili et militari, curiarum etiam et defensorum et iudicum sub viginti librarum auri interminatione prohibendi auxilio. Illis etiam in sua omnibus manentibus firmitate, quae de militia et donandi iure ac testamenti factione vel neganda penitus vel in certas vix concessa personas poenisque variis de diversis sunt haereticis promulgatae, ita ut nec speciale quidem beneficium adversus leges valeat impetratum. Nulli haereticorum danda licentia vel ingenuos vel servos proprios, qui orthodoxorum sunt initiati mysteriis, ad suum rursus baptismum deducendi, nec vero illos, quos emerint vel qualitercumque habuerint nequid suae superstitioni coniunctos, prohibendi catholicae sequi religionem ecclesiae. Quod qui fecerit vel, cum sit ingenuus, in se fieri passus sit vel factum non detulerit, exilio ac decem librarum auri multa damnabitur, testamenti et donationis faciendae utrique deneganda licentia. Quae omnia ita custodiri decernimus, ut nulli iudicum liceat delatum ad se crimen minori aut nulli coercitioni mandare, nisi ipse id pati velit, quod aliis dissimulando concesserit. DAT. III KAL. IUN. CONST(ANTINO)P(OLI) FELICE ET TAURO CONSS.

Definita da De Giovanni la costituzione "più significativa" emessa da Teodosio II sugli eretici¹⁵⁷², CTh.16.5.65 è una legge imperiale che fa il punto sulla posizione degli eretici nell'ambito dell'impero romano.

Essa menziona ben ventitré sette eretiche¹⁵⁷³ e, molto probabilmente, fu concessa dall'Augusto d'Oriente per l'influenza esercitata sullo stesso da parte di Nestorio, patriarca di

¹⁵⁷² L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.161.

¹⁵⁷³ G. Barone – Adesi, *Eresie "sociali" ed inquisizione teodosiana*, in *AARC*, VI, 1986, p.159. L'autore mette, altresì, in luce, che nella versione giustiniana della presente costituzione imperiale risultano aggiunte altre eresie (per esempio gli encratiti), segno evidente di un'interpolazione operata dai compilatori del VI secolo, cfr. *op.cit.*, pp.160-161. A dispetto del carattere orientale delle motivazioni che diedero luogo alla legge, si nota che non è certo che tutte le eresie richiamate fossero presenti in quei territori. Bardy osserva il carattere "alla rinfusa" dell'enumerazione, forse allo scopo di non dimenticare alcuna di queste sette (in verità, il testo non menziona i pelagiani), ma a questa interpretazione può opporsi quella della natura ecumenica dell'editto, diretto ad affermare la primazia dell'ortodossia su tutto il territorio imperiale, cfr. G. Bardy, *Inizio del nestorianesimo (428-433)*, in *Storia della chiesa. Dalla morte di Teodosio all'avvento di Gregorio Magno (395-590)*, di P. Labriolle, G. Bardy, L. Bréhier, G. De Plinval, Milano 1995, pp.206-207.

Costantinopoli¹⁵⁷⁴. Il ruolo di quest'ultimo risulterebbe più chiaro dalle sue parole riferite nella *Storia ecclesiastica* dello storico bizantino Socrate: " Dammi, o imperatore, la terra purgata di eretici e io ti restituirò il cielo"¹⁵⁷⁵.

Da queste parole già emergerebbe la futura portata della legge in esame, in quanto la richiesta fatta dal vescovo di Costantinopoli è chiara in tal senso, proprio a intendere e desiderare che "tutto il mondo" fosse liberato dal pericolo degli eretici.

A conferma di ciò ricorre, indubbiamente, il contenuto di CTh.16.5.65, la cui interpretazione ci porta a vedere dei trattamenti differenziati in ragione dei diversi culti menzionati e repressi dalla norma.

Innanzitutto esso esordisce con l'intimazione indirizzata "a tutti gli eretici"¹⁵⁷⁶ di restituire gli edifici di culto sottratti indebitamente al clero cattolico *ubicumque*, cioè ovunque. Successivamente, dopo aver indicato che non tutti sono da perseguire con la medesima severità (*quoniam non omnes eadem austeritate plectendi sunt*), passa, appunto, a diversificare il trattamento punitivo, iniziando con il dire che per ariani, macedoniani e apollinariani non è lecito possedere chiese *intra nullam civitatem*, cioè all'interno di alcuna città.

Un regime di gran lunga più severo, rigoroso e restrittivo è, invece, previsto per tutta un'altra serie di eresie: *eunomiani, valentiniani, montanistae seu priscillianistae, fryges, marcianistae, borboriani, messaliani, euchitae sive enthusiastae, donatistae, audiani, hydroparastatae, tascodrogitae, fotiniani, pauliani, martelliani* e soprattutto coloro che sono giunti alla peggiore nequizia, cioè i *manichei*.

Per tutti questi che sono stati appena elencati il legislatore vietava addirittura il diritto di riunirsi e di pregare *in Romano solo*. Appare chiaro che con quest'ultima espressione l'imperatore della *pars Orientis* intendesse riferirsi al "suolo", territorio dell'orbe romano, intendendosi il senso fisico della terra che andava a delimitare proprio i confini dell'idea di impero¹⁵⁷⁷, quasi in sintonia con quella "terra", richiamata dalle parole di Nestorio e riferite da Socrate Scolastico¹⁵⁷⁸. Il concetto di *Romanum solum* è inteso in chiave universalistica da Catalano, il quale parla, appunto, dell'esclusione degli eretici dalla "spazio romano"¹⁵⁷⁹. Anche Forcellini ad intendere la voce *solum* quale sinonimo per alludere a *quicumque locus, regio, sedes*¹⁵⁸⁰.

L'efficacia *universale*, dunque, che CTh.16.5.65 doveva avere, oltre ad essere avallata dall'espressione indicata, può, altresì, essere confermata dall'elencazione dei movimenti eretici e in particolare dei valentiniani, marcianisti, manichei e donatisti. Infatti, mentre i donatisti erano presenti pressoché esclusivamente in Africa, dall'altro lato le altre tre categorie di eretici erano invece diffuse sia in Occidente che in Oriente¹⁵⁸¹. Alla luce anche di ciò, pertanto, appare evidente che la disposizione di Teodosio II, se non per altro, deve avere avuto efficacia *toto orbe* proprio in ragione della sua previsione avente ad oggetto quasi tutte le sette eretiche presenti al tempo in tutto il territorio imperiale.

¹⁵⁷⁴ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.161; G. Barone – Adesi, *Eresie cit.*, p.159.

¹⁵⁷⁵ Socr., *hist.eccl.*, 7,29.

¹⁵⁷⁶ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.163.

¹⁵⁷⁷ Per quanto concerne il profilo della differenza rispetto al *barbarum solum*, vale a dire ciò che stava al di fuori dell'Impero, si guardi al passo di Ammiano Marcellino (27,5,9) allorché parlando del goto Atanarico dice: "*ne solum calcaret aliquando Romanum*". Cfr. anche Sulpicio Severo, *chron.*2,3,6: "*siquidem Romanum solum ab exteris genti bus aut rebellibus occupatum.*".

¹⁵⁷⁸ Altra similitudine di senso la si potrebbe ritrovare in quel *solum terrae*, ad indicare "la stessa terra", di cui parla Lucrezio nel suo *De rerum naturae*, V,1288.

¹⁵⁷⁹ Lo studioso mette in relazione l'espressione *in Romano solo* contenuta in CTh.16.5.65 con l'altra analoga *Romani imperii solum*, presente in una costituzione di Valentiniano III e Marciano del 455, C.I.1.7.6, che, vertendo pur sempre in materia di lotta alle eresie, prende di mira alcune in particolare, ricordando nel contempo come altre leggi avevano sancito "l'allontanamento" dalla spazio romano dei manichei (chiaro il richiamo di CTh.16.5.65). Cfr. P. Catalano, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*. I. Torino 1990, pp.75 ess.

¹⁵⁸⁰ A. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, IV, s.v. *Solum*, secunda impressio anastatiche confecta quartae editionis aa. 1864-1926, Patavii, p.413.

¹⁵⁸¹ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.161.

Per quanto poi concerne la figura dei manichei, avvertiti da tempo risalente quale pericolo per la sicurezza dell'impero¹⁵⁸², CTh.16.5.65 contempla inoltre un'ulteriore prescrizione e cioè quella dell'espulsione da tutte le città¹⁵⁸³ (*etiam de civitatibus expellendis*), riservando agli stessi quello che Fiorentini ritiene essere "una sorta di trattamento speciale"¹⁵⁸⁴.

In conclusione, pertanto, il contenuto essenziale della *lex* di Teodosio II non sembra lasciare adito a dubbi interpretativi in ordine alla sua sfera di estensione territoriale.

Legata a quest'ultima disposizione che abbiamo esaminato, è la successiva, CTh.16.5.66 del 3 agosto 435:

IMP. THEOD(OSIUS) ET VAL(ENTINI)ANUS AA. LEONTIO P(RAEFECTO) U(RBI).
Damnato portentuosae superstitionis auctore Nestorio nota congrui nominis eius inuratur gregalibus, ne Christianorum appellatione abutantur: sed quemadmodum Arriani lege divinae memoriae Constantini ob similitudinem impietatis Porfyriani a Porfyrio nuncupantur, sic ubique participes nefariae sectae Nestorii Simoniani vocentur, ut, cuius scelus sunt in deserendo deo imitati, eius vocabulum iure videantur esse sortiti. Nec vero impios libros nefandi et sacrilegi Nestorii adversus venerabilem orthodoxorum sectam decretaque sanctissimi coetus antistitum Ephesi habiti scriptos habere aut legere aut describere quisquam audeat: quos diligenti studio requiri ac publice conburi decernimus. Ita ut nemo in religionis disputatione alio quam supra dicto nomine faciat mentionem aut quibusdam eorum habendi concilii gratia in aedibus aut villa aut suburbano suo aut alio quolibet loco conventiculum clam aut aperte praebeat, quos omni conventus celebrandi licentia privari statuimus, scientibus universis violatorem huius legis publicatione bonorum esse coercendum. DAT. III NON. AUG. CONST(ANTINO)P(OLI) D. N. THEOD(OSIO) A. XV ET QUI FUERIT NUNTIATUS CONSS.

Questa costituzione imperiale fu concessa a Costantinopoli e indirizzata a Leonzio, prefetto della città.

Per quanto concerne il contenuto, la legge, che chiude il titolo quinto del libro sedicesimo, essa si occupa ancora una volta di eresie e, in particolare, di quella che nasceva dalla predicazione di Nestorio, patriarca di Costantinopoli, il quale, come visto, alcuni anni prima era stato addirittura ispiratore della famosa CTh.16.5.65.

La dottrina di Nestorio venne condannata dal Concilio di Efeso del 431 d.C, i cui decreti sono citati nel testo¹⁵⁸⁵, dopo vari scontri cristologici che avevano visto il patriarca costantinopolitano opposto a Cirillo, vescovo di Alessandria d'Egitto.

Il nestorianesimo, quasi sicuramente, ebbe una diffusione limitata alla sola *pars Orientis* dell'Impero, ma, osservando il testo della disposizione di cui ci stiamo occupando, non si escludono altri utili spunti ricostruttivi.

Innanzitutto, è da considerare che all'inizio del brano il legislatore, nel condannare il nome del patriarca, si trova ad affermare che i suoi proseliti (*participes*) venissero chiamati con il nome di Simoniani da Simon Mago¹⁵⁸⁶. Il riferimento a questi sodali è fatto dalla cancelleria emittente con riguardo a "ovunque essi si trovassero" (*ubique*).

Proseguendo ancora nel discorso, l'imperatore Teodosio II si scaglia contro gli scritti nestoriani, intimando a chiunque (*quisquam*) di non possederli, leggerli o copiarli. Si va avanti con la prescrizione a non tenere assemblee o conciliaboli non solo in *aedibus*, ma anche *alio*

¹⁵⁸² Si pensi ancora una volta alle parole esplicative del preambolo di *Coll.*, 15.3.

¹⁵⁸³ È Barone – Adesi a cogliere la portata ampia della misura normativa, cfr. G. Barone – Adesi, *Eresie cit.*, p.160.

¹⁵⁸⁴ M. Fiorentini, *François Boudin e gli eretici. Dell'uso strumentale delle fonti romane e di una non innocente interpolazione*, in *Tradizione romanistica Costituzione*, diretto da L. Labruna, a cura di M. P. Baccari e C. Cascione, II, Napoli 2006, p.1506.

¹⁵⁸⁵ Per quanto riguarda gli aspetti contenutistici legati al recepimento e incorporazione in una *lex* imperiale dei *decreta* conciliari si veda E. Dovere, *Normativa teodosiana "de fide": la scelta conciliare (AA.435-449)*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, III, Milano 2007, *praecipue* pp.251-255.

¹⁵⁸⁶ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.164.

quolibet loco. Infine, si sancisce che tutti conoscano (*scientibus universis*) queste disposizioni, pena la prevista sanzione della confisca dei beni.

Per quanto si voglia correttamente ritenere che CTh.16.5.66 sia il frutto di una volontà e di un'iniziativa tutta proiettata a risolvere un problema legato agli ambienti della *pars Orientis* che, molto probabilmente, erano gli unici a viverlo, non può disconoscersi che la legge, nel testo che oggi si pone agli interpreti, si presenti con un dettato connotato da ampia generalità, senza che indichi specificazioni di sorta intorno alla possibile sfera d'applicazione territoriale della norma.

Dalle costituzioni imperiali concernenti la lotta alle eresie emerge la costante attenzione degli imperatori a dare un'ampia diffusione alle proprie prescrizioni normative, sia nel caso di eresie che erano presenti nella *pars Occidentis* e nella *pars Orientis*, sia anche nel presente caso che concerne il nestorianesimo che, forse, in Occidente non ebbe modo di propagarsi¹⁵⁸⁷, ma sempre, come dice De Giovanni, al fine di difendere la "pace religiosa e la prosperità" dello Stato¹⁵⁸⁸.

Inoltre, dall'indagine condotta da De Giovanni intorno al XVI libro del Teodosiano, potremmo ancora trarre qualche altro utile spunto di riflessione intorno alla genesi di questa costituzione imperiale. Anche quando volessimo ritenere CTh.16.5.66 una legge territorialmente limitata, la Chiesa di Roma non era rimasta indifferente a tale questione, in quanto Cirillo, avversario di Nestorio, aveva richiesto l'intervento del vescovo di Roma, papa Celestino, il quale, afferma De Giovanni, "inviò a Cirillo una lettera che lo autorizzava a deporre il suo avversario dalla sede di Costantinopoli"¹⁵⁸⁹. Ora, è anche vero che queste vicende si situano intorno al 428-429 d.C., quindi, qualche anno prima dell'emanazione di CTh.16.5.66, ma è possibile ritenere che esse abbiano avuto un qualche effetto sulla cancelleria orientale. La particolare attenzione che l'impero riservava alla Chiesa nel suo complesso, la difesa dell'integrità e dell'unità dell'ortodossia nicena, la particolare indole di Teodosio II, uomo profondamente religioso e non digiuno di letture sacre, sono tutti fattori che, nonostante la loro natura metagiuridica, concorrono a disegnare un quadro unitario entro il quale, probabilmente, si concepì il disegno di CTh.16.5.66, il quale, per ovvi motivi, interessava tanto l'Occidente¹⁵⁹⁰ quanto soprattutto l'Oriente.

Infine, un'ulteriore conferma a queste ipotesi potrebbe provenire anche dalla seguente argomentazione.

¹⁵⁸⁷ Di certo, però, ogni qualvolta ci si trovi di fronte a leggi che disciplinano fattispecie aventi ad oggetto quelli che oggi possiamo identificare nei reati d'opinione o a matrice ideologica, è quasi impossibile determinarne l'ambito di estensione territoriale, in quanto un libero pensiero può espandersi, chiaramente senza tener conto di confini tra Stati o nazioni. Per restare in tema di eresie, infatti, si ricordi che nel 395 Arcadio aveva emanato a Costantinopoli una legge, CTh.16.5.28, indirizzata a Aureliano, proconsole d'Asia. Attraverso questa disposizione normativa l'imperatore forniva un chiarimento in ordine alla natura di eretico di un vescovo, Euresio, probabilmente afferente al movimento dei luciferiani, così denominati da Lucifero di Cagliari, la cui dottrina si era diffusa anche in Oriente. Quello che si vuol dire, in definitiva, è che questo esempio dimostra ancora una volta che un'eresia, come qualunque corrente di pensiero, poteva certo essere circoscritta in una zona dell'Impero, ma in linea di principio poteva fare proseliti ovunque. Cfr. L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.81 ed ivi nt.29.

¹⁵⁸⁸ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.165.

¹⁵⁸⁹ L. De Giovanni, *Chiesa e Stato cit.*, p.21. Nel puntare l'attenzione sul clima ideologico che contornava la preparazione del concilio di Efeso, anche la De Marini Avonzo parla del coinvolgimento del vescovo di Roma, il quale inviò ad Antioco, prefetto del pretorio d'Oriente, una lettera che attestava la ricezione di documenti concernenti l'eresia nestoriana. I rapporti, quindi tra i vertici della Chiesa cattolica di tutto l'Impero sembra, pertanto, evidenti e, di conseguenza, non vi sarebbero motivi per escludere che anche la CTh.16.5.55 sia stata inviata in Occidente, dove gli esponenti locali potevano essere interessati. Cfr. F. De Marini Avonzo, *Codice teodosiano cit.*, p.76.

¹⁵⁹⁰ D'altronde non si dimentichi che a seguito della richiesta di intervento avanzata da Cirillo, Celestino convocò anche un concilio romano che condannò la dottrina di Nestorio: al di là dell'evidente aspetto legato alla unità della fede cattolica, non è da escludere il timore paventato dagli occidentali a che germi di nestorianesimo si potessero diffondere anche in quelle *partes*.

Come si è avuto modo di vedere nelle pagine introduttive della presente indagine, attraverso le fonti ecclesiastiche¹⁵⁹¹ possiamo conoscere alcuni editti di pubblicazione emessi dai prefetti del pretorio in relazione a talune leggi imperiali. Uno di questi accompagna la costituzione contro Nestorio ed entrambi ci sono restituiti dall'opera del Mansi¹⁵⁹² in allegato agli atti del concilio di Efeso. A differenza di quella teodosiana, questa versione è mancante dell'indicazione del destinatario e della data.

Ora, dall'editto di pubblicazione che l'accompagna possiamo trarre delle utili indicazioni ai fini della nostra tesi. Innanzitutto consideriamo l'*inscriptio* di questo editto dove possiamo leggere i nomi di tre prefetti: *Flavius Antemius Isidorus* (d'Oriente), *Flavius Bassus* (d'Italia) e *Flavius Simplicius Reginus* (dell'Illirico). Non sappiamo, però, a quale di essi sia imputabile, visto che il documento nulla dice al riguardo. Ragionando secondo gli schemi del dualismo, dovremmo ritenere che si tratti del prefetto d'Oriente, quindi Isidoro, ma è sintomatico il fatto che la Bianchi Fossati Vanzetti, studiosa non di certo sostenitrice dell'unità normativa, al riguardo si mostri dubbiosa¹⁵⁹³. Un dato, però, è sicuro: mentre dal Teodosiano apprendiamo la destinazione al prefetto urbano, qui invece, parlandosi della pubblicazione ad opera di altri funzionari, indirettamente presupponiamo che almeno un'altra copia della legge era stata diramata e che, quindi, quella che ci restituisce la codificazione di Teodosio II non sia l'unico esemplare.

Tornando all'*inscriptio*, nonostante l'assenza del quarto prefetto, comunque i tre indicati sono pur sempre indicativi non soltanto dell'unità del collegio magistratuale che componevano (notiamo anche la formula di chiusura della stessa *inscriptio praefecti edicunt*), ma anche della stessa unità imperiale, analogamente alle *inscriptiones* delle *leges generales*.

Passando all'editto vero e proprio, riportato, in versione latina, nelle colonne 415 e 418, l'esordio ci mostra come il funzionario emittente non si richiami ad un solo imperatore, bensì a entrambi: "*Nihil imperatoribus nostris aequae gratum est, quam per omnia pietatem colere*". Proseguendo, il prefetto, conformemente allo stile retorico e ampolloso tipico degli editti romani, si abbandona a un'argomentazione che da adito a un'interpretazione di ampio respiro, come quando afferma che "*ut prorsus eiusmodi conventibus nulla pars terrae pateat*" oppure, più avanti, "*ne tanti erroris monumenta si in republica volutentur*", mentre in chiusura, nella colonna 418, si trova ad affermare "*tum in terrarum orbem collatis vicissitudinem omnipotenti Deo per fidem reddunt*".

Sempre alla fine del testo prefettizio, poi, si trova l'espressione "*imperator legem ferens*", la quale potrebbe dare luogo a un'incongruenza con la formula iniziale, laddove, come visto, si fa riferimento a entrambi gli imperatori (*Nihil imperatoribus nostris...*). Ebbene, si deve ritenere che ciò, al contrario, non dia luogo ad alcuna opposizione di sorta, né far pensare che l'espressione al plurale sia un puro espediente retorico inneggiante a una unità formale o simbolica. In realtà, al termine dell'editto, il funzionario pubblicante fa riferimento soltanto all'imperatore "proponente la legge" (*legem ferens*), in tutto e per tutto compatibile con il fatto che, in concreto, a proporre le leggi era soltanto un Augusto.

¹⁵⁹¹ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, p.49 e p.52 ed ivi nt.14.

¹⁵⁹² J.D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio*, V, Florentiae 1761.

¹⁵⁹³ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, p.52 nt.14. Di certo, essendo presente anche il nome di Flavio Simplicio Regino, prefetto dell'Illirico (altra circoscrizione amministrativa orientale) potremmo anche ipotizzare che l'editto appartenga a quest'ultimo. Tuttavia rimane sempre possibile l'ipotesi che possa trattarsi anche di Flavio Basso e, quindi, aprire una luce interessante sullo stato dei rapporti legislativi.

9.3 Casi controversi discussi dalla dottrina: collegamento e presunto contrasto tra la legislazione occidentale e quella orientale

Le fonti giuridiche di questo periodo ci offrono ancora l'opportunità di valutare un confronto tra le legislazioni occidentale e orientale di questo periodo, attraverso la testimonianza della regolamentazione dei *filii naturales* in materia successoria e in fatto di forma del matrimonio romano in età postclassica. Si tratta di due questioni che solitamente la dottrina affronta congiuntamente, essendo esse disciplinate nei medesimi brani normativi, che, spesso, risultano essere escerpiti da contesti legislativi di più ampio respiro e che adesso si trovano smembrati sotto diverse categorie.

Iniziamo dalla tematica della successione dei figli naturali che chiama in causa una vicenda già affrontata dai precedenti imperatori. In ragione di ciò, quindi, non sarà inutile un breve riepilogo che faccia da sfondo alla trattazione poi delle costituzioni di questi anni che vanno a chiudere la questione prima della promulgazione del Teodosiano.

Il regime normativo precedente all'avvento di Costantino prevedeva che i figli naturali potessero ricevere, senza limiti, il lascito ereditario dal loro padre. Successivamente, il primo imperatore cristiano stabilì una normativa assai rigorosa, vietando ogni lascito in favore dei figli naturali, in qualunque modalità esso venisse disposto¹⁵⁹⁴. Di fronte a questo stato di fatto, Valentiniano I nel 371 con CTh.4.6.4, concesse delle aperture e cioè stabilì che un padre avrebbe potuto lasciare ai figli naturali e alla loro madre fino ad un quarto delle sostanze, sempre che non vi concorressero figli o genitori legittimi, perché, in tal caso, la quota ereditaria sarebbe scesa a un dodicesimo. Conosciamo le vicende che hanno accompagnato l'applicazione in Oriente presso il fratello Valente attraverso il già visto resoconto di Libanio, al quale si rinvia¹⁵⁹⁵. In virtù di questo fatto, quindi, *in subiecta* materia invalse l'unità legislativa, visto che la disciplina così voluta da Valentiniano I trovò efficacia in tutto l'impero.

Si dice, però, che questa unità sarebbe durata poco. Infatti, una costituzione emanata da Teodosio I e non trasmessa dal Teodosiano, riconfermò le disposizioni costantiniane¹⁵⁹⁶ e, di conseguenza, lo stesso fece in Occidente Onorio con CTh.4.6.5 del 397 che, non a caso, richiama tanto Costantino quanto il suo genitore.

Secondo Voci, la legge di Teodosio I "forse" operò soltanto per l'Oriente, dal momento che Onorio, nel 397 prese un autonomo provvedimento per "confermare" il disposto paterno. Non è detto che le cose siano andate così, non solo per la posizione di supremazia solitamente riconosciuta a Teodosio, ma anche e soprattutto per ragioni più cogenti: 1) il testo di CTh.4.6.5 è mutilo; 2) perché la stessa costituzione esordisce con *Constantini et genitoris nostri praeceptis edoc[ti prae]cipimus*, ovvero "edotti dai precetti di Costantino e del nostro genitore, stabiliamo...", quindi nessuna espressione di "conferma" che possa indurci a ritenere che fu Onorio a riconoscere, per la prima volta, vigenza alla legge teodosiana, la quale, al contrario, sembra aver avuto vigore sin dalla sua emanazione.

Proseguendo ancora nella nostra disamina, vediamo come il differente regime tra Occidente e Oriente si appalesa definitivamente quando Arcadio nel 405 torna, al più

¹⁵⁹⁴ P. Voci, *Polemiche legislative in tema di matrimonio e di figli naturali*, in *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova 1989, p.222. Come afferma l'Autore, probabilmente il rigore costantiniano (CTh.4.6.2), ma il suo contenuto si desume da quanto afferma Valentiniano I nella sua CTh.4.6.4) si giustificava in ragione della necessità che gli uomini ricorressero al concubinato.

¹⁵⁹⁵ Sull'obbligo che avrebbe portato ad applicare, sia pur malvolentieri, la legge del fratello, cfr. S. Pietrini, *Sui rapporti legislativi fra Oriente e Occidente*, in *SDHI*, 64, 1998, pp.523-524.

¹⁵⁹⁶ P. Voci, *Polemiche cit.*, p.223.

favorevole trattamento di Valentiniano I, (che, per la Bianchini, avrebbe trovato applicazione “per la prima volta” in Oriente proprio grazie ad Arcadio¹⁵⁹⁷), con CTh.4.6.6.

Salvo diverse interpretazioni, dunque, con Arcadio si sarebbe tornati a una legislazione differente in punto di successione dei figli naturali. Ancora, però, un altro intervento normativo (e giungiamo così agli anni in questione), è quello di Valentiniano III che si esprime con CTh.4.6.7, risalente probabilmente al 426:

IMPP. THEOD(OSIUS) ET VAL(ENTINI)ANUS AA. AD BASSUM P(RAEFFECTUM) P(RAETORIO). *Naturali[um his no]men sancimus imponi, quos sine honesta cele[bratione] matrimonii procreatos legitima coniunctio fud[erit in lu]cem; servos autem ex ancillae utero ipso iure gen[erari pat]et, quamvis per vim naturae ne illis quidem possi[t natura]lium nomen auferri. In hereditariis tamen cor..... Naturales sane, si ex ancilla nati fuerint et non manumittuntur a domino, inter hereditaria mancipia computantur. Quod si aut de ingenua fuerint naturales aut de liberta aut certe libertina, ultra sescunciam matri cum naturalibus filiis dari amplius non licebit, hac ratione, ut donatio nuptialis in hereditatis supputatione non veniat, sed de eo, quod supra donationem nuptialem fuerit, inde sescuncia deputata naturalibus iure debetur. Quod si aliquid ultra aut per donationem aut per testamentum aut per suppositam quamcumque personam illis fuerit derelictum, ab herede legitimo legibus revocetur.*

Purtroppo trattasi di un testo lacunoso che non ci trasmette la *subscriptio* e, pertanto, sulla scorta dell'ipotesi di Voci che la lega a CTh.4.10.3 del 30 marzo 426, la riconduciamo alla medesima data¹⁵⁹⁸. Il testo normativo in questione si occupa della definizione dei *filiis naturales*, stimando tali coloro che, sebbene non siano stati procreati nell'ambito di una *honesta celebratio matrimonii*, comunque sono riconducibili ad una *legitima coniunctio*¹⁵⁹⁹.

Lasciando per il momento da parte la questione relativa al matrimonio, rimaniamo sulle disposizioni che concernono il lascito ereditario in favore dei figli naturali. Come si vede, Valentiniano III dispose che ai figli non nati da regolare matrimonio e alla loro madre il padre avrebbe potuto destinare soltanto un ottavo e ciò in ogni caso, cioè sia in presenza di altri concorrenti legittimi all'eredità sia in loro assenza, uniformando tutte le ipotesi.

A questa *lex*, tuttavia, fa riscontro un'altro provvedimento di Teodosio II, emanato a Costantinopoli il 20 febbraio 428, CTh.4.6.8:

IMPP. THEOD(OSIUS) ET VALENTIN(IANUS) AA. HIERIO P(RAEFFECTO) P(RAETORIO). POST ALIA: *Naturales liberi eorumque matres nec parentum arbitrio in successioni bus ceterisque modis, quibus rei mobilis vel immobilis dominium confirmatur, passim et sine legis distinctione congrua permittantur, nec tamen legis, quae nuper lata est, asperitate premantur, cum satis sit eos secundum priorem constitutionem, aut exstantibus iustis liberis aut etiam non exstantibus id tantum consequi, si patris deferatur arbitrio, quod per eam iusta moderatione decretum est; ceteris, quae de eorum matribus, libertis libertinisque per novam constitutionem decreta sunt, in sua manentibus firmitate.* DAT. X KAL. MART CONSTANT(INO)P(OLI) TAURO ET FELICE CONSS.

¹⁵⁹⁷ M. G. Bianchini, *Caso concreto e “lex generalis”. Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979, p.34 nt.41. Secondo la studiosa, infatti, le richieste di Libanio sarebbero cadute nel vuoto.

¹⁵⁹⁸ P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. II. Il V secolo*, in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, p.389.

¹⁵⁹⁹ Dall'esame di testo può, in prima battuta, ricavarsi che la differenza tra le due espressioni porta a ritenere che la *coniunctio* altro non è che il concubinato, non occasionale, e, per di più *legitima*, in quanto implicante il rapporto con una donna libera, *ingenua* o *liberta* non importa; ciò, quindi, che fa difetto perchè questa *coniunctio* assurga a matrimonio è appunto la *honesta celebratio*. Cfr. R. Astolfi, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli 2012, p.12.

In virtù di questa disposizione l'Augusto d'Oriente mostra di non trovarsi d'accordo con quanto statuito dal collega e nipote in Occidente, se dobbiamo credere che la *lex nuper lata*, ovvero "la legge da poco emanata", sia appunto CTh.4.6.7. Inoltre, l'imperatore dichiara esplicitamente di voler tornare alla *prior constitutio*, cioè quella di Arcadio del 405, vale a dire CTh.4.6.6, che appunto stabiliva un regime più favorevole, in quanto prevedeva la destinazione di un quarto in assenza di chiamati all'eredità legittimi e un dodicesimo in caso contrario.

Teodosio II, pertanto, parzialmente¹⁶⁰⁰, rigetta la soluzione normativa adottata in Occidente da Valentiniano III, in quanto ravvisa l'*asperitas* di CTh.4.6.7 e, di conseguenza, torna alla precedente legge, CTh.4.6.5 di Arcadio, e che a sua volta era quella occidentale di Valentiniano I del 371.

Per quanto riguarda il profilo della presente ricerca, dobbiamo dire che nulla esclude che un imperatore ritenesse di non applicare la normativa emessa dal collega dell'altra *pars*, se non la reputava confacente ai propri territori. D'altro canto, CTh.4.6.8 non rappresenta, come visto, un caso isolato. Occorre segnalare, poi, su un piano, per così dire, di "tecnica normativa", che Teodosio II, con il riferimento all'*asperitas*, motiva la scelta di non aderire alla soluzione occidentale e, in più, dichiara implicitamente di rifarsi alla legge di Arcadio. Tutto ciò potrebbe essere visto nell'ottica della Pietrini, allorché afferma che un imperatore aveva l'obbligo di applicare la costituzione del collega, a meno che non la rifiutasse esplicitamente ovvero emanasse una disposizione contraria, come appunto nel caso che ci occupa¹⁶⁰¹. Di certo vi è, comunque, che la legge di Valentiniano III era pervenuta in Oriente e, pertanto, se Teodosio II formula la propria norma in quel modo è perché le riconosceva un'efficacia, altrimenti non avrebbe avuto senso il richiamo.

Non sappiamo, però, quale sia stata la sorte di CTh.4.6.8, nel senso se la dobbiamo ritenere una legge soltanto territoriale per le regioni orientali ovvero riconoscerle una portata tale da aver abrogato a sua volta la legge di Valentiniano III. Si dovrebbe propendere per la prima soluzione, visto che lo stesso legislatore orientale si è curato soltanto di attaccare la parte del disposto che non divideva, lasciando inalterato il resto.

In conclusione, quindi, CTh.4.6.7 e CTh.4.6.8, soltanto in punto di successione dei figli naturali, sembrano porre due diversi regimi normativi, probabilmente per venire incontro ad esigenze locali e particolari dei loro territori.

Se da un lato, però, Gaudemet¹⁶⁰² ravvisa in queste due testimonianze l'ennesimo esempio che gli giova a confermare un pilastro della sua tesi dualista e cioè quello che fa leva sulla "fidélité" alla legislazione orientale (sia pur dimentico del fatto che confermando la legge di Arcadio, Teodosio II indirettamente confermava pur sempre un'originaria disposizione occidentale di Valentiniano I), dall'altro, per esempio, Amelotti allude "all'oscillante atteggiamento postclassico verso i figli naturali, che alterna leggi dure ad altre benevole"¹⁶⁰³ oppure Orestano che addirittura (come evidenzia Sargenti¹⁶⁰⁴) definisce "teodosiana" CTh.4.6.7, probabilmente a voler indicare che comunque avrebbe potuto esserci anche un

¹⁶⁰⁰ Per le parti restanti, infatti, CTh.4.6.7 viene mantenuta, cfr. M. Amelotti, *Per la ricostruzione di una legge di Teodosio II*, in *Studi in onore di Pietro de Francisci*, II, Milano 1956, p.315.

¹⁶⁰¹ S. Pietrini, *Sui rapporti cit.*, p.524.

¹⁶⁰² J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.336.

¹⁶⁰³ M. Amelotti, *Per la ricostruzione cit.*, pp.314-315. Lo studioso mette altresì in luce un altro aspetto: come è noto alla dottrina che si è occupata dei testi normativi che stiamo esaminando, CTh.4.6.8 è ritenuta essere parte di un provvedimento più ampio che, nella stessa materia successoria, testimoniava anche di un atteggiamento completamente diverso, come nel caso di CTh.5.1.9 che limita molto le successioni intestate fra coniugi, cfr. *op.cit.*, p.305.

¹⁶⁰⁴ M. Sargenti, *Il matrimonio nella legislazione di Valentiniano e Teodosio*, in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, p.242.

comune sentire tra le due cancellerie, ancora una volta sintomo di unità normativa ovvero un'influenza dello stesso Teodosio II¹⁶⁰⁵.

Affrontato, quindi, il caso della successione dei figli naturali, passiamo adesso a considerare l'altro aspetto per cui merita di essere ricordata la sola CTh.4.6.7:

IMPP. THEOD(OSIUS) ET VAL(ENTINI)ANUS AA. AD BASSUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Naturali[um his no]men sancimus imponi, quos sine honesta cele[bratione] matrimonii procreatos legitima coniunctio fud[erit in lu]cem; servos autem ex ancillae utero ipso iure gen[erari pat]et, quamvis per vim naturae ne illis quidem possi[t natura]llium nomen auferri. In hereditariis tamen cor..... Naturales sane, si ex ancilla nati fuerint et non manumittuntur a domino, inter hereditaria mancipia computantur. Quod si aut de ingenua fuerint naturales aut de liberta aut certe libertina, ultra sescunciam matri cum naturalibus filiis dari amplius non licebit, hac ratione, ut donatio nuptialis in hereditatis supputatione non veniat, sed de eo, quod supra donationem nuptialem fuerit, inde sescuncia deputata naturalibus iure debetur. Quod si aliquid ultra aut per donationem aut per testamentum aut per suppositam quamcumque personam illis fuerit derelictum, ab herede legitimo legibus revocetur.*

La norma menziona l'espressione *honesta celebratio matrimonii*, ma, a differenza dei *fili naturales*, non fornisce della stessa una definizione. Tale formula, pertanto, ha dato adito in dottrina a una serie di interpretazioni per le quali si rinvia alla letteratura che ha trattato l'esame delle norme in materia¹⁶⁰⁶, fornendosi in questa sede soltanto gli estremi principali della questione.

Al riguardo, infatti, nel tentativo di comprendere l'espressione usata nella legge occidentale la dottrina ricava informazioni da un'altra disposizione che appartiene all'imperatore Teodosio II e che si ritrova in CTh.3.7.3 del 20 febbraio 428:

IMPP. THEOD(OSIUS) ET VALENTIN (IANUS) AA. HIERIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Si donationum ante nuptias vel dotis instrumenta defuerint, pompa etiam aliaque nuptiarum celebritas omittatur, nullus aestimet, ob id deesse recte alias inito matrimonio firmitatem vel ex eo natis liberis iura posse legitimorum auferri, inter pares honestate personas nulla lege impediende consortium, quod ipsorum consensu atque amicorum fide firmatur. ET CETERA. DAT. X. KAL. MART. CONSTANT(INO)P(OLI), FELICE ET TAURO CONSS.*

In questo frammento l'Augusto d'Oriente intende dirci che *nullus aestimet* che il matrimonio sia invalido sol perchè siano mancate la *donatio ante nuptias* ovvero gli *instrumenta dotis*, in quanto il vincolo *inter pares honestate personas* resta valido *consensu atque amicorum fide*; si è arguito, pertanto, che la formalità solenne di cui parla la costituzione orientale in apertura valga soltanto tra persone di diversa condizione.

Dal nostro punto di vista, quindi, in materia di matrimonio non vi sarebbe stata alcuna discrepanza tra l'Oriente e l'Occidente, anzi la norma orientale, servendo a spiegare il senso dell'altra occidentale, è stata ritenuta in linea con quest'ultima, tutt'al più interpretandola¹⁶⁰⁷.

In conclusione, pertanto, quantunque in letteratura le opinioni sulla ricostruzione e sull'esame congiunto di queste norme divergano, resta il dato comune che, come dice Sargenti

¹⁶⁰⁵ R. Orestano, *Consenso e solennità matrimoniale nella legislazione matrimoniale teodosiana*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, II, Milano 1947, pp.160-173

¹⁶⁰⁶ Molti sono i contributi in materia a partire da Orestano (*Consenso e solennità cit.*) che lo stesso Sargenti ha definito "il primo a dedicare uno studio accurato ad entrambe le costituzioni e a metterne in rilievo l'importanza nella storia del matrimonio romano. Si ricordano ancora P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, pp.389-392 e più diffusamente in *Polemiche legislative cit.*, pp.219-249; M. Sargenti, *Il matrimonio cit.*, pp.239-257; G. Luchetti, *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardoimperiali e giustiniane*, Milano 1990; R. Astolfi, *Studi cit.*, pp.11-17.

¹⁶⁰⁷ R. Astolfi, *Studi cit.* p.16.

(il quale peraltro, nella fattispecie, ha una visione diversa del problema rispetto, per esempio, a Voci), comunque il contrasto tra Valentiniano III e Teodosio II si registra soltanto sul piano dei figli naturali e non anche su quello del matrimonio, dal momento che per lo studioso "le due legislazioni sono autonome, ma non contrastanti"¹⁶⁰⁸.

Rimaniamo sempre nell'ambito della materia privatistica, dove possiamo prendere in considerazione un'altra testimonianza.

Il Teodosiano riporta una costituzione imperiale, CTh.8.19.1, emessa a Ravenna il 7 novembre 426. Unica *lex* ricompresa nel titolo XVIII del Codice, si occupa *de bonis, quae filiisfamilias ex matrimonio adquiruntur* e la troviamo riprodotta anche nel Codice di Giustiniano, C.1.6.61.1:

IMPP. THEODOS. ET VALENT. AA. AD SENATUM. POST ALIA: *Quum venerandae leges vetuerint patribus iure potestatis conquiri, quicquid eorum filiis avus avia, proavus proavia, alio modo a linea materna venientes quocumque titulo contulissent: hoc quoque convenit observari, ut, quicquid vel uxor marito non emancipato vel maritus uxori in potestate positae quocumque titulo vel iure contulerit sive transmiserit, hoc patri nullatenus acquiratur, atque ideo in eius tantum, cui delatum est, iure durabit.* ET CETERA. DAT. VIII. ID. NOV. RAVENNA, DD. NN. THEODOSIO XII ET VALENTINIANO II. AA. CONSS.

La costituzione disciplina la seguente ipotesi: in caso di scioglimento del matrimonio di un *filius* e vivente il *pater familias*, i beni conferiti dall'altro coniuge saranno oggetto di nuda proprietà in capo al figlio, mentre il padre ne conserva l'usufrutto¹⁶⁰⁹. Secondo Voci, due anni dopo, in Oriente a Costantinopoli Teodosio II si trovò a emanare un'altra legge, C.1.6.61.2, che è riportata soltanto nel Codice di Giustiniano, con la quale intendeva offrire uno strumento per interpretare e rendere più chiaro il messaggio della legge di Valentiniano III:

Imperatores Theodosius, Valentinianus. *Constitutionis novae capitulum clariore interpretatione sancimus, ut, quae per filios nepotes pronepotes itemque filias neptes proneptes, quamvis in potestate sint, minime adquiri decrevimus a marito vel uxore quocumque titulo collata sive ultima voluntate transmissa, nullus ad id quoque pertinere existimet, quod ab ipso parente datum vel ante nuptias donationis causa pro una ex memoratis personis praestitum fuerat, ut minime ad eum, si casus tulerit, revertatur (prospiciendum est enim, ne hac iniecta formidine parentum circa liberos munificentia retardetur): sed ut his potestatis iure ad parentes reversis cetera, quae ex substantia speciali coniugis ad superstitem devenerunt, quamvis idem in sacris sit, fructu tamen solo atque usu parentibus deputato, dominium ei qui a coniuge vel quae meruit reservetur, parente pro emancipationis etiam beneficio, si voluerit, sicut in maternis rebus vel quae per eandem lineam veniunt, praemium habituro.* * THEODOS. ET VALENTIN. AA. HIERIO PP. * <A 428 D. X K. MART. FELICE ET TAURO CONSS.> .

Come possiamo vedere, infatti, il secondo testo si presenta più particolareggiato, ma, al di là del contenuto specifico, quello che poniamo in evidenza è l'*incipit*, laddove l'Augusto d'Oriente afferma *Constitutionis novae capitulum clariore interpretatione sancimus*, nel senso che si è

¹⁶⁰⁸ M. Sargenti, *Il matrimonio cit.*, p.257. È interessante notare, infatti, che lo stesso Gaudemet ha visto bene, nel senso che ha individuato la differenza tra Occidente ed Oriente soltanto in fatto di successione dei figli naturali, mentre non accenna alla questione della forma del matrimonio.

¹⁶⁰⁹P. Voci, *Diritto ereditario romano nell'età del tardo impero II*, in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, p.220. L'autore pone un'analogia con il regime dei *bona materna* in relazione ai quali, appunto, si verificava la stessa scissione tra nuda proprietà in capo al figlio-coniuge e usufrutto al *pater*.

voluto statuire ai fini di una più "chiara interpretazione"¹⁶¹⁰ della nuova costituzione che è appunto CTh.8.19.1. Le parole usate da Teodosio così come il contenuto di C.I.6.61.2 dimostrano, quindi, che la legge di Valentiniano III era nota in Oriente e, pertanto, doveva essere in vigore. *In subiecta materia*, pertanto, deve ritenere non sussistesse alcuna difformità di indirizzo normativo.

In ultimo passiamo a considerare un caso particolarmente dibattuto in dottrina, in quanto ha offerto l'occasione per l'ennesimo fronteggiarsi delle opposte visioni in tema di rapporti legislativi. Si tratta del confronto tra CTh.6.23.3¹⁶¹¹ e CTh.6.23.4, due costituzioni imperiali, rispettivamente occidentale ed orientale, che si occupano di privilegi in favore di *decuriones* e *silentiarii*¹⁶¹². Prendiamo quindi i testi, iniziando dalla prima legge emessa a Ravenna il 24 marzo 432, con la quale Valentiniano III conferma tutti i privilegi già riconosciuti dai precedenti imperatori:

IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. FLAVIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Decurionibus et silentiariis vel his, qui post hanc militiam honoratae quietis otio perfruuntur vel ad superiorem gradum successu meliore transcendunt, omnia privilegia, quae iam dudum divorum principum iudicio meruerunt, legis istius praeceptione noveris esse firmata. Illa quoque, quae prioribus indultis omissa videntur, adicienda esse censemus, ne angarias vel parangarias sive paraveredos ulla eis amplissimae praeceptionis imponat auctoritas. A sordidis quoque muneribus, excoctione calcis et superin(d)icticiis titulis, non praeiudicatura quacumque generalitate pragmatici, peculiari eos beneficio esse iu[be]mus alienos, permessa veniendi ad comitatum licentia praeter evocatoriae securitatem, et multa X librarum auri iudicibus provinciarum eorumque officiis infligenda, si statuta numinis nostri (cr)ediderint esse temnenda. DAT. VIII KAL. APRIL. RAV(ENNA) [AE]TIO ET VALERIO CONSS.*

Subito dopo questa costituzione il Codice riporta l'altra emanata a Costantinopoli da Teodosio II a cinque anni di distanza dalla prima e, precisamente, il 16 marzo 437:

[IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA.] DARIO VIRO ILLUSTRIS P(RAEFECTO) P(RAETORI)O ORIENTIS. *Decurionum et silentiariorum meritis provocati collata in eos beneficia, quae dominus ac filius noster Valentinianus semper Augustus erga eos contulit, confirmamus, specialibus eisdem privilegiis honorantes, ut eorum videlicet possessiones nullas angarias sive parangarias vel etiam paraveredos alicuius calumnia dare cogantur nec sordidis sint adstricti muneribus. Omni quoque eos excoctione calcis, omni superindicti gravamine liberamus, licentiam post militiam tribuentes, ut, ubi eis fuerit visum, etiam accedendi ad sacratissimum comitatum habeant facultatem, provinciarum rectoribus eorumque apparitionibus denarum librarum auri dispendio feriendis, si mansuetudinis nostrae statuta violare temptaverint. His addimus, ut, cum optatam*

¹⁶¹⁰ A tal proposito, infatti, Voci ricorda che Valentiniano III avesse esteso il regime dei *bona materna* a quello dei *bona ex matrimonio filiis familias adquisita* e, sebbene per lo studioso le parole della cancelleria ravennate fossero precise, tuttavia è Teodosio II a specificare parlando, appunto, di usufrutto per il padre e *dominium* per il figlio.

¹⁶¹¹ Parte della dottrina (De Marini Avonzo, Sirks) ritengono che la prima legge non sia CTh.6.23.3, bensì CTh.6.23.2, ma, in verità, è lo stesso dettato normativo di CTh.6.23.4 a sconfiggere questa asserzione, in quanto, come a breve vedremo, la norma orientale parla di *filius noster Valentinianus semper Augustus*, quindi correttamente individuando la legge occidentale in CTh.6.23.3, opera della cancelleria di Valentiniano III, mentre CTh.6.23.2, oltre ad essere più antica, risulta essere opera di Onorio.

¹⁶¹² Come avverte Pharr, la costituzione in esame si occupa dei decurioni di palazzo che non debbono essere confusi con i membri dei consigli municipali, cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code cit.*, p.134 nt.1. Infatti i *decuriones*, così come i *silentiarii*, di cui è menzione nelle presenti costituzioni, erano organizzati rispettivamente in numero di tre e trenta ed erano adibiti "as ushers within the palace at meetings of the consistory, cfr. A. H. M. Jones, *The later roman empire. 284-602. A social economic and administrative survey*, II, Oxford 1964, pp.571-572 e *op.cit.*, III, nt.15 p.164. Berger ci dice che i *silentiarii* furono creati nel IV sec.e in seguito assunsero anche funzioni militari. Essi erano al servizio dei *decuriones*, i quali erano tra i più alti funzionari del palazzo imperiale, cfr. A. Berger, *Encyclopedic dictionary of roman law*, Philadelphia 1953, p.707.

quietem acceperint et inter senatores coeperint numerari, honore curiae sine aliqua functione laentur inmunitatisque gaudio plena dignitatis (lae)titia potiantur, nec praetoriano nomine pulsandi nec glebali onere praegravan[di], sed ut dignitatem solam habeant ex senatu. D(omos) quoque eorum vel (in) hac sacratissima urbe vel in qualibet alia positas civitate immunes ab om(ni) hospitem cuiuslibet dignitatis inquietudine (vin)dicamus: sub hac videlicet definitione, ut trigi(n)ta tantummodo numero haec privilegia cons(e)quantur, decuriones quoque tres, quos numquam plures fieri inveterata consuetudo permisit. (Sed) eos tum demum potiri decernimus benefici(is su)pra scriptis, cum continuos tredecim anno(s in)culpatus excubias peregerint. in(l)ustris auctoritas [tua] statuta nostrae clementiae edictis propositis ad omnium notitiam faciet pervenire. DAT. XVII KAL. APRIL. CONST(ANTINO)P(OLI) POST CONSULATUM ISIDORI ET SENATORIS VV. [CC.]

Limitando, per il momento la nostra attenzione al primo periodo del provvedimento, osserviamo che l'imperatore d'Oriente, sollecitato (*provocati*) dai *decuriones* e *silentiarii*, decise di *confirmare* i *beneficia* che il collega occidentale (*dominus ac filius noster Valentinianus semper Augustus*) aveva già disposto nei loro confronti (*erga eos contulit*), appunto con CTh.6.23.3. L'interesse che le due costituzioni rivestono ai fini della nostra ricerca discende dall'uso che Teodosio II fa del termine *confirmamus*. Come dobbiamo intendere questo verbo? *Confirmare* nel senso di dare validità nei territori orientali a una legge occidentale che altrimenti non ne avrebbe avuto oppure *confirmare* nel senso di richiamare in auge ovvero ribadire la vigenza di una costituzione che era da ritenersi in vigore già in epoca antecedente al provvedimento di Teodosio II a prescindere da una sua applicazione concreta?

Vediamo cosa dice la dottrina a proposito. Nonostante il dettato di CTh.6.23.3 non sia perspicuo, possiamo vedere come la De Marini Avonzo reputi che la disposizione sia riferita a una categoria professionale ben precisa. Questa supposizione nasce dal fatto che la studiosa interpreta la norma in esame alla luce delle prescrizioni e delle limitazioni dettate da Valentiniano III con C.I.1.14.2¹⁶¹³ e 3¹⁶¹⁴, negandole, pertanto la qualifica di *iura generalia*. Tuttavia, poi, la romanista, di fronte al richiamo operato da Teodosio II, non può fare a meno di ipotizzare un ineliminabile carattere generale intrinseco che ne avrebbe determinato, appunto, la possibilità di valere al di là dei soggetti per i quali era stata dettata; per ottenere, però, il risultato pratico l'Augusto d'Oriente dovette provvedere con una nuova costituzione¹⁶¹⁵. Nulla, poi, la studiosa osserva sul significato di *confirmamus*.

Sirks va oltre e, non reputando possibile che CTh.6.23.3 fosse già vigente in Oriente, ritiene che divenne tale soltanto con la legge orientale del 437, opinando che ciò fosse avvenuto in base al principio per cui la legge di una parte potesse entrare in vigore nell'altra,

¹⁶¹³ Imperatores Theodosius, Valentinianus . *Quae ex relationibus vel suggestionibus iudicantium per consultationem in commune florentissimorum sacri nostri palatii procerum auditorium introducto negotio statuimus vel quibuslibet corporibus aut legatis aut provinciae vel civitati vel curiae donavimus, nec generalia iura sint, sed leges fiant his dumtaxat negotiis atque personis, pro quibus fuerint promulgata, nec ab aliquo retractentur: notam infamiae subituro eo, qui vel astute ea interpretari voluerit vel impetrato impugnare rescripto, nec habituro fructum per subreptionem elicit: et iudices, si dissimulaverint vel ulterius litigantem audierint vel aliquid allegandum admiserint vel sub quodam ambiguitatis colore ad nos rettulerint, triginta librarum auri condemnatione plectendi sunt. * THEODOS. ET VALENTIN. AA. AD SENATUM. * <A 426 D. VIII ID. NOV. RAVENNAE THEODOSIO XII ET VALENTINIANO II AA. CONSS.>.*

¹⁶¹⁴ Imperatores Theodosius, Valentinianus . *Leges ut generales ab omnibus aequabiliter in posterum observentur, quae vel missa ad venerabilem coetum oratione conduntur vel inserto edicti vocabulo nuncupantur, sive eas nobis spontaneus motus ingesserit sive precatio vel relatio vel lis mota legis occasionem postulaverit. Nam satis est edicti eas nuncupatione censi vel per omnes populos iudicum programme divulgari vel expressius contineri, quod principes censuerunt ea, quae in certis negotiis statuta sunt similium quoque causarum fata componere. Sed et si generalis lex vocata est vel ad omnes iussa est pertinere, vim obtineat edicti: interlocutionibus, quas in uno negotio iudicantes protulimus vel postea proferemus, non in commune praedictantibus, nec his, quae specialiter quibusdam concessa sunt civitatibus vel provinciis vel corporibus, ad generalitatis observantiam pertinentibus. * THEODOS. ET VALENTIN. AA. AD SENATUM. * <A 426 D. VIII ID. NOV. RAVENNAE THEODOSIO XII ET VALENTINIANO II AA. CONSS.>.*

¹⁶¹⁵ F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*², Torino 1975, pp.95-96.

previa accettazione ad opera dell'imperatore di quest'ultima. Anzi, aggiunge sempre lo studioso olandese, questa prassi avrebbe costituito un'anticipazione di quella che sarebbe diventata la regola codificata dopo la promulgazione del Codice Teodosiano, secondo quanto stabilisce NTh.1.5¹⁶¹⁶. Allo stesso modo di vedere sembra debba ascriversi l'opinione della Atzeri, la quale afferma che con CTh.6.23.4 Teodosio II "confermò per l'Oriente le disposizioni assunte da Valentiniano III"¹⁶¹⁷.

A questi autori che sposano una visione dualista del fenomeno, si oppone la posizione di Honoré, sostenitore dell'unità legislativa. Per lo studioso anglosassone, per quanto la legge di Valentiniano III avesse un implicito carattere territoriale, tuttavia, proprio perché intestata a entrambi gli Augusti, doveva essere efficace *toto orbe* prima ancora della conferma operata da Teodosio. Ciò, peraltro, risulta anche dal fatto che, a differenza della De Marini Avonzo, per Honoré non era necessario che si ricorresse all'emanazione di una nuova legge, in quanto "the 437 law confirms 423 law"¹⁶¹⁸.

In ultimo, poi, e in posizione mediana tra le opposte tesi, si ricordi l'opinione di Gaudemet¹⁶¹⁹, il quale osserva che CTh.6.23.4 rinnova quanto dice l'altra legge, costituendo ciò prova di una "communauté" normativa tra le due *partes imperii*. In sostanza, per il romanista francese, *in subiecta materia* e a prescindere dal "come", comunque si venne a realizzare un regime, quanto meno, di uniformità normativa.

Dopo aver passato in rassegna le opinioni che la dottrina ha espresso intorno al rapporto tra le due costituzioni, dobbiamo adesso insistere sul tenore del testo e, in particolare, sul significato di *confirmare*, per tentare una diversa ipotesi ricostruttiva.

Innanzitutto, si è visto prima che taluni romanisti ritengono che CTh.6.23.3 fosse una legge territoriale, dalla generalità più o meno accentuata, ma comunque riguardante i *decuriones* e i *silentiarii* della sola *pars Occidentis*. Se, però, ci atteniamo al mero dato letterale della legge, non è dato riscontrare particolarità di sorta intorno alla sua sfera d'applicazione territoriale. Il contenuto anodino dei frammenti del Teodosiano è un fenomeno che riguarda proprio la maggior parte degli stessi, a differenza di una piccola parte di leggi dal contenuto chiaro nel mostrare il proprio ambito di efficacia.

Riprendiamo, adesso, le prime parole di CTh.6.23.4: "..... *Decurionum et silentiariorum meritis provocati collata in eos beneficia, quae dominus ac filius noster Valentinianus semper Augustus erga eos contulit, confirmamus...*"

Il legislatore orientale in maniera chiara ci informa che «sollecitati dai meriti dei decurioni e silenziari, confermiamo i benefici a loro concessi che il *dominus* e il *noster filius Valentinianus semper Augustus* ha largito nei loro confronti».

Ora, rimanendo proprio sulla lettera della legge, sembra quasi che i decurioni che sollecitano Teodosio II siano quelli orientali¹⁶²⁰, ma per di più, per come la norma risulta formulata, sembra ancora che siano gli stessi destinatari dei benefici già concessi da Valentiniano III. Se riprendiamo, poi, l'esordio di CTh.6.23.3, è vero che i decurioni non sono qualificati in un senso onnicomprensivo, ma neanche possiamo affermare che siano individuati specificamente in quelli d'Occidente¹⁶²¹.

¹⁶¹⁶ A. J. B. Sirks, *The Theodosian Code. A Study*, Friedrichsdorf 2007, p.90.

¹⁶¹⁷ L. Atzeri, *Alcuni problemi relativi ai constitutionarii*, in AARC, XVI Convegno, Perugia/Napoli 2007, p.284.

¹⁶¹⁸ T. Honoré, *Law in the Crisis of Empire. 379-455 AD: The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998, pp.130-131.

¹⁶¹⁹ J. Gaudemet, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IVème siècle*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, II, Milano 1956, p.347.

¹⁶²⁰ Anche qui, tuttavia, in verità dovremmo ammettere il beneficio del dubbio, dal momento che, per quanto non informati sul caso specifico, possiamo provare anche pensare, come d'altronde parecchie fonti attestano, che una richiesta rivolta all'Augusto di una *pars imperii* potesse provenire da un soggetto che si trovava nell'altra.

¹⁶²¹ A questo riguardo osserviamo la traduzione di Pharr. Per quanto concerne CTh.6.23.4 l'autore rende le prime parole della costituzione, intendendo che i soggetti che sollecitano la corte costantinopolitana siano quelli stessi

Se, dunque, questa interpretazione cogliesse nel segno, potremmo avvalorare l'idea che, quando Valentiniano III dispose queste misure di favore, lo fece con riguardo a tutta la categoria di *decuriones* e *silentiarii*, quindi anche quelli d'Oriente.

Concludendo, dunque, su questo punto, rimane aperta la possibilità che, diversamente da quanto ritenuto dagli studiosi, CTh.6.23.3 non sia una legge destinata a una cerchia limitata, ma che possa al contrario esser considerata una legge universale dal punto di vista contenutistico.

C'è, poi, un altro punto ancora. Come visto, la De Marini Avonzo sostiene che CTh.6.23.3 sia una disposizione rivolta agli appartenenti a dei *corpora*, quindi, come tale, alla luce dei dettami di C.I.1.14.2 e C.I.1.14.3, non in grado di assurgere a legge generale, ma avente, al contrario, un'efficacia limitata al caso particolare. Come notato, sempre la stessa studiosa ritiene che un certo grado di generalità sia pur sempre da riconoscere, ma al di là di ciò, siamo proprio sicuri che *decuriones* e *silentiarii* appartenessero a un *corpus*? Non è più probabile che Valentiniano con l'espressione *quibuslibet corporibus* di C.I.1.14.2 avesse in mente altre figure professionali, come *pistores* o *navicularii*, alle quali si attaglierebbe meglio la denominazione di *corpora*?¹⁶²²

Vediamo adesso a proposito del verbo *confirmare*. Quest'ultimo, così come il suo omologo *firmare*, ricorrono parecchie volte nelle costituzioni del Teodosiano. In non pochi casi esso viene utilizzato nel senso di conferma di precedenti disposizioni che appartengono alla medesima *pars* della legge "confermante" oppure si tratta di leggi di cui non si conosce l'autore¹⁶²³. Lasciando da parte quest'ultima tipologia, per quanto riguarda il primo caso, non vi è dubbio che il verbo *confirmare* non assuma per nulla il significato che la dottrina dualista pretende di ravvisare, in quanto va da sé che il problema che stiamo affrontando non aveva ragion d'essere tra norme emesse nella medesima *pars Occidentis* oppure *Orientis*. Considerato ciò, tanto *confirmare* quanto *firmare* non possono avere altro senso che quello di *firmum stabilemque reddere* come esplicita Forcellini, ovvero di "rendere qualcosa fermo e stabile"¹⁶²⁴.

Nelle fonti del Teodosiano non è vi alcuna indicazione che possa indurci ad attribuire il significato di ratificare ovvero di render valido. D'altro canto, a parte le ipotesi in cui l'oggetto del verbo è dato da precedenti costituzioni imperiali, lo ritroviamo impiegato anche in relazione ad altri contesti dove, per ovvi motivi, il significato non può essere che quello di "rendere stabile", di "rafforzare qualcosa" e giammai può averne uno relativo alla questione dei rapporti legislativi¹⁶²⁵. A voler essere precisi, anche nel caso di CTh.6.23.4, ad essere

che avevano ricevuto i benefici dalla norma di Valentiniano III ("Induced by the merits of the decurions and the silentaries We confirm the special grants of imperial favor conferred upon them, as they were so conferred Our son..."), cfr. *op.cit.*, p.135. In ordine, invece a CTh.6.23.3, pur essendo evidente che il testo latino *Decurionibus et silentariis* non sia accompagnato da un aggettivo come *cunctis, universis* ovvero *omnibus*, frequenti nelle costituzioni del Teodosiano, lo studioso traduce comunque "all decurions et silentaries", ovvero come "tutti i decurioni e silenziari", possibile indice del fatto che si sia colta la portata universalistica e non territoriale della norma in esame, cfr., *op.cit.*, p.134.

¹⁶²² O. Licandro, *Diritto romano cit.*, pp.393-394.

¹⁶²³ Si pensi all'uso che se ne fa in CTh.12.1.168 del 18 maggio 409: "Impm. Honorius et Theodosius aa. Anthemio praefecto praetorio. *Universarum civitatum ordinibus consulentes retro principum statuta firmamus, ut nemo nexui curiae mancipatus ad cuiuslibet militiae sacramentum audeat adspirare vel hoc admissio mox abstractus militia obsequiis oppidanis mancipetur.* Dat. XV kal. iun. Constantinopoli Honorio VIII et Theodosio III aa. cons."

¹⁶²⁴ A. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, I, s.v. *Confirmo*, secunda impressio anastaticae confecta quartae editionis aa. 1864-1926, Patavii, p.774.

¹⁶²⁵ Un esempio può essere tratto dall'esordio della nota legge delle citazioni, CTh.1.4.3: "Papiniani, Pauli, Gaii, Vlpiani atque Modestini scripta universa firmamus..." in cui si parla, appunto, di conferma degli scritti dei cinque giuristi menzionati. Si pensi ancora all'impiego che se ne fa in una costituzione che abbiamo già avuto modo di considerare, CTh.3.7.3: "IMPP. THEOD(OSIUS) ET VALENTIN(IANUS) AA. HIERIO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). *Si donationum ante nubtias vel dotis instrumenta defuerint, pompa etiam aliaque nubtiarum celebritas omittatur, nullus aestimet, ob id deesse recte alias inito matrimonio firmitatem vel ex eo natis liberis iura posse legitimorum auferri, inter pares honestate personas nulla lege impediende consortium, quod ipsorum consensu atque amicorum fide firmatur.* ET CETERA.

oggetto di conferma non è propriamente la legge di Valentiniano III, ma i *beneficia* previsti da quella legge. Ne consegue, quindi, che a rigore un problema relativo all'efficacia della costituzione neanche si dovrebbe porre.

In ogni caso, anche dallo stesso commento che Gotofredo dedica al riguardo¹⁶²⁶ sembra ricavarsi l'impressione che il senso da attribuire al verbo sia proprio questo di cui stiamo parlando. Gotofredo, infatti, commenta attraverso le seguenti parole: "*privilegia firmat*". Se ancora però persistessero dei dubbi, ecco che un'altra fonte del Teodosiano concorre a fugare l'eventualità che il verbo *confirmo* possa rendere l'idea di "assegnare efficacia a un atto normativo". Consideriamo il testo di CTh.6.26.7 del 14 febbraio 396 :

IMPP AA. CAESARIO P(RAEFECTO) P(RAETOR)O. *Privilegia, quae divae memoriae Iulianus in sacris scriniis militantibus tribuit, et illum honorem, quem augustae memoriae Val(entini)anus isdem detulit, confirmantes, scilicet ut ingrediendi sponte sine ullo nuntio secretarium iudicantur, considendi etiam iudicibus habeant potestatem, id etiam nostra moderatione decernimus, ut XX anni[s] in militia scriniorum memoriae epistularum libellorumque versatus consularis inter allectos dignitate cumulatus abscedat eumque honorem vel aput rectorum vel in coetu amplissimi senatus obtineat. Ita autem eos post militiam esse volumus otiosos, ut ab omni publica molestia habeantur immunes nec iniungendi quicquam quis in eos habeat potestatem.* DAT. XVI KAL. MART. CONST(ANTINO)P(OLI) ARCAD)IO IIII ET HONORIO III AA. CONSS.

Si tratta di una legge, alla quale abbiamo già accennato, emanata da Arcadio a Costantinopoli, con la quale l'Augusto da « conferma » ai *privilegia* nei confronti di coloro che militano *in sacris scriniis*. L'imperatore, al riguardo, richiama tanto quelli largiti da Giuliano¹⁶²⁷ quanto quelli concessi da Valentiniano II¹⁶²⁸.

L'ipotesi, dunque, che vogliamo formulare alla luce di quest'ultima fonte è la seguente. Leggendo bene il brano, ci accorgiamo come il participio *confirmantes* non distingue tra i privilegi concessi da Giuliano e quelli fissati da Valentiniano, nè in alcun modo il legislatore fa differenza tra la provenienza delle due leggi, una orientale (al pari di quella richiamante), e una occidentale. L'interpretazione delle fonti ci conduce a queste conclusioni : 1) innanzitutto, come abbiamo anticipato nelle pagine iniziali, non è legittimo fondare una distinzione ontologica in base alla provenienza geografica di una *lex generalis* : questa era tale e rimaneva pur sempre una legge dell'unico collegio imperiale a prescindere da qualunque territorio o zona dell'impero provenisse; 2) la conferma delle due costituzioni ha, in entrambi i casi, lo stesso significato e cioè ribadire, rinvigorire qualcosa di precedente.

Ora, partiamo dal presupposto che le due norme non siano identiche. Se così fosse stato, non si sarebbe capito il motivo per cui Teodosio II avrebbe dovuto emanare una seconda legge. Infatti, se tali fossero state, secondo il principio dell'unità legislativa l'Augusto orientale avrebbe potuto far ricorso alla costituzione del collega (al contrario, infatti, si darebbe ragione

¹⁶²⁶ I. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, II, Lipsiae MDCCXXXVII, p.129.

¹⁶²⁷ CTh.6.26.1 del 25 settembre 362: "IMP. IULIANUS A. AD SECUNDUM P(RAEFECTUM) P(RAETOR)O. *In rebus prima militia est, secundus in litterarum praesidiis pacis ornatus. Ideoque scriniorum nostrorum merita perpendentes secundum eis in privilegiis locum tribuimus, ut omnes, qui quindecim annis in scriniis laboraverunt memoriae ac dispositionibus epistularum ac libellorum, licet patre vel avo ceterisque maioribus curialibus orti ac prodi sint, tamen ab omni hac necessitate habeantur immunes nec ad curiam (dev)ocentur.* DAT. VII KAL. OCT. ANTIOCHIAE, ACC. V ID. NOV. **ISIS MAMERTINO ET NEVITTA V. C. CONSS.

¹⁶²⁸ CTh.6.26.5 del 8 novembre 389: "IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. CONSTANTIO P(RAEFECTO) P(RAETOR)O. *In sacris scriniis nostris militantes ordinarii iudices a salutatione non arceant, etiam inviti in consessum accipiant, scituris vel principe vel cornicul(ario) vel capitibus (officii ternas libras auri ex suis facultatibus) eruendas, si consistorium nostr(um) saepe ingredientibus secretarii iudicum n(on) patuerit ingressus aut reverentia non fu(erit) in salutatione delata aut sedendi cum iudice so(cie)tas denegata.* DAT. VI ID NOV. TREVIRIS TIMASIO ET P[RO]MOTO VIRIS CLARISSIMIS CONSS.

al dualismo, perché si finirebbe con l'avallare l'idea che ogni *pars imperii* poteva far ricorso alle sole leggi proprie).

Ma le cose stanno diversamente e, che non vi sia identità tra le due leggi scaturisce in maniera chiara dalla parte additiva¹⁶²⁹, introdotta dalla parole *His addimus* della legge del 437: si dice che, oltre ai privilegi già "confermati", altri se ne aggiungono¹⁶³⁰.

Secondo Gaudemet, l'Augusto d'Oriente opera questa addizione, facendo sì che la sua legge avesse "modalités propres" e ciò per sottolineare come ancora dopo l'enfasi del *coniunctissimum imperium* di CTh.1.1.5 del 429 d.C. e l'affermazione di unità normativa voluta da Teodosio II, ogni *pars imperii* presentasse delle specificità¹⁶³¹. A ben guardare, con la sua costituzione, sembra che il legislatore abbia voluto far fronte a esigenze proprie della *pars Orientis* o, per essere precisi, della stessa città di Costantinopoli (*in hac sacratissima urbe*), come nota lo stesso Salway allorquando, a proposito dell'esclusione dall'*inquietudo hospitum*, dice che ciò era "relating specifically to residence in Constantinople"¹⁶³². C'è da dire, però, che CTh.6.23.4 non parla soltanto di Costantinopoli¹⁶³³, ma la pone in alternativa con *alia qualibet civitate*, quindi assumendo un riferimento ampio, probabilmente anche universale.

Pertanto, almeno relativamente alle immunità concernenti le *domus*, si può dire che il respiro della norma fosse quanto mai ampio e comunque non limitato alla sola *pars Orientis*. Una simile ipotesi, d'altronde, potrebbe ancora inferirsi dall'ultima parte della disposizione, che in questo caso, contrariamente al resto delle leggi contenute nel *Codex*, si ritrova e cioè l'ordine rivolto al prefetto del pretorio d'Oriente Dario di procedere alla pubblicazione attraverso propri editti: "*in(ustris) auctoritas [tua] statuta nostrae clementiae edictis propositis ad omnium notitiam faciet pervenire*".

¹⁶²⁹ Il senso, quindi, della "fusione" tra le due leggi è chiaro, mentre si è perso nella corrispondente versione giustiniana riportata in C.I.12.16.3: "Imperatores Theodosius, Valentinianus. *Decurionibus et silentiariis, etiam si ad superiorem gradum successu meliore transcendunt, omnia privilegia, quae iam dudum divorum principum iudicio meruerunt, legis istius praeceptione noveris esse firmata, non praeiudicatura quacumque generalitate pragmatica. Nec angarias vel parangarias sive paraveredos ulla eis amplissima praeceptionis imponat auctoritas. Sordidis quoque muneribus, excoctione calcis et superindicti gravamine eos liberamus. Domus quoque eorum non tantum in hac sacratissima urbe, sed in qualibet alia positas civitate immunes ab omni hospitum cuiuslibet dignitatis inquietudine vindicamus: permitta eis veniendi ad comitatum licentia praeter evocatoriae securitatem. Multa decem librarum auri iudicibus provinciarum eorumque officiis infligenda, si statuta numinis nostri crediderint esse contemnenda. His addimus, ut, cum optatam quietem acceperint et inter viros illustres senatores coeperint numerari, honore curiae sine aliqua functione laetentur, immunitatisque gaudio plena dignitatis laetitia potiantur, ut dignitatem solam habeant ex senatu: sub hac videlicet definitione, ut triginta tantummodo numero ea privilegia consequantur, decuriones quoque tres. Sed eos tunc demum perpotiri decernimus beneficiis supra scriptis, cum per continuos tredecim annos inculpata excubias peregerint. * THEODOS. ET VALENTIN. AA. FLAVIANO PP. * <A 432 D. VIII K. APRIL. RAVENNAE AETIO ET VALERIO CONSS.> cfr. J. Gaudemet, *Le partage cit.*, pp.347 e ss.*

¹⁶³⁰ J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.347; P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, II, p.393; L. Atzeri, *Alcuni problemi cit.*, p.284.

¹⁶³¹ J. Gaudemet, *Le partage cit.*, p.347.

¹⁶³² B. Salway, *The publication and application of the Theodosian Code. NTh 1, the Gesta senatus, and the constitutionarii*, in *Mefra* (on-line), 125-2, 2013.

¹⁶³³ A proposito dell'individuazione delle parole *hac sacratissima urbe*, Pharr annota l'alternativa che si possa parlare di Roma o di Costantinopoli, cfr. C. Pharr, *op.cit.*, p.135 nt.18. Come si sa, non è l'unico caso in cui un legislatore fa uso di questa espressione per designare una della due capitali. Tuttavia, se in altre fonti (per esempio CTh.6.2.20 del 397 d.C.) le parole in questione, in effetti, possono dare adito al dubbio se debba trattarsi dell'una come dell'altra città, per quanto concerne CTh.6.23.4, sembra che debbano farsi due notazioni che indirizzino soltanto verso Costantinopoli. Infatti, mentre nell'esempio di CTh.6.2.20 ricorrono soltanto le parole *in urbe* e la *datio* risulta a Milano, nel caso della legge di Teodosio II, *urbe* è preceduto da *hac*, ovvero dall'aggettivo dimostrativo "questo" che sembrerebbe mettere in relazione la città di cui si parla con il luogo dell'emanazione della legge che è appunto Costantinopoli. Pertanto, nonostante l'ipotesi di Pharr (autore noto alla dottrina per assumere una posizione incline al dualismo legislativo) possa risultare interessante ai nostri fini, in quanto, in astratto, potrebbe far pensare che Teodosio II abbia legiferato con riguardo alla città di Roma, più aderente alla lettera del testo sembra essere l'idea che la *sacratissima urbs* sia, invece, Costantinopoli. Resta salva, per quanto sfornita di prova, la congettura che di CTh.6.23.4 esistesse un altro testo modulato sulla capitale della *pars Occidentis*.

L'ordine di pubblicazione contenuto nella legge rispecchia le argomentazioni condotte in merito dalla Bianchi Fossati Vanzetti. La *lex*, presentandosi nella forma di *epistula* rivolta al prefetto del pretorio d'Oriente, contiene l'ordine di far conoscere a tutti la disposizione normativa, accompagnandola con propri editti¹⁶³⁴. Nel caso, poi, che ci occupa, rileviamo come CTh.6.23.4 presenti un'espressione consueta negli ordini pubblicazione e cioè *ad omnium notitiam.... pervenire*, una formula generica che dà l'idea di un volere imperiale quanto più ampio possibile, contrapposto ai casi in cui, come ben nota la studiosa, invece la costituzione non era universale e, di conseguenza, l'ordine di pubblicazione "precisava i limiti della sua comunicazione"¹⁶³⁵. Nonostante, comunque, queste argomentazioni e senza dimenticare che, come detto ad altro proposito, gli editti di *propositio* dei prefetti del pretorio avevano un'*inscriptio* che conteneva i nomi di tutti i componenti il collegio magistratuale, rimane sempre legittima la perplessità di Gorla, il quale afferma che questi aspetti legati ai provvedimenti prefettizi sono ancora da approfondire¹⁶³⁶.

Concludendo, dunque, su questa fonte, possiamo avanzare la seguente ricostruzione. Appare molto probabile che, per quanto ritenuta una legge dallo spiccato carattere territorialmente limitato, al contrario, in forza della sua *inscriptio* recante i nomi di tutti gli imperatori, CTh.6.23.3 fosse da considerarsi vigente anche in Oriente e ciò a prescindere e ancor prima della conferma operata da Teodosio II con la sua CTh.6.23.4 del 437. Il *confirmamus* usato dall'imperatore orientale altro significato non assume che quello generico di "rinsaldare", "rinvigorire", così come in tutti quei casi in cui a confermarsi fosse una legge appartenente alla medesima parte dell'impero in cui era stata emanata quella richiamante. Data poi la diversità tra le due fonti, si può immaginare che Teodosio II abbia disposto quella conferma, quale pretesto per legiferare ancora in tema di *decuriones et silentiarii* che, appunto, lo avevano sollecitato. Per spiegare il rapporto tra le due fonti, possiamo anche utilizzare la categoria di Voci che fa leva sulla "imitazione", ma non nel senso che un Augusto creava il duplicato della legge del collega (che non avrebbe avuto alcuna ragione di esistere in un impero unito), bensì per trarne spunto o ispirazione, legiferando nella stessa materia sia pur con correttivi o con delle previsioni specifiche.

9.4 Considerazioni finali sulla legislazione di questo periodo

Con il capitolo nono siamo giunti alla fine di un lungo percorso che partendo dalla legislazione editale di Diocleziano è arrivato a quella dell'ultimo collegio imperiale preso in considerazione dalla nostra ricerca, ovvero la coppia formata da Valentiniano III e Teodosio II.

Dal fronte della cancelleria occidentale, sono state individuate poche leggi alle quali possa riconoscersi carattere universale. Si tratta, in ogni caso, di disposizioni relative alla materia, *lato sensu*, religiosa. Ancora una volta, abbiamo potuto vedere come le costituzioni Sirmondiane, riportando una redazione più integra rispetto ai brani e ai frammenti del Teodosiano, ci forniscano un aiuto davvero rilevante per l'interpretazione. Di Valentiniano, comunque, val la pena di ricordare in particolare quelle disposizioni repressive nei confronti delle eresie.

La comunanza di intenti su questo medesimo fronte con le scelte di politica legislativa da parte della cancelleria costantinopolitana mostra ancora una volta come l'impero fosse più unito che mai nella lotta contro i movimenti eterodossi; pur senza negare importanza alle disposizioni di marca occidentale, come *Sirm.6* e le corrispondenti CTh.16.5.62 e CTh.16.5.64,

¹⁶³⁴ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, p.48.

¹⁶³⁵ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, p.49.

¹⁶³⁶ F. Gorla, *La prefettura del pretorio tardo-antica e la sua attività editale* (lezione tenuta presso l'Associazione di studi tardo antichi il 24 maggio 2011).

ben altro tenore presentano leggi orientali come CTh.16.5.65 e CTh.16.5.66. Si tratta, infatti, di due testi che oltre a rivestire una certa importanza per i profili di efficacia territoriale *toto orbe*, non hanno mancato di attirare l'attenzione della dottrina anche e soprattutto per il loro contenuto. Rimanendo, però, sulla nostra linea di ricerca, l'approfondimento di una fonte come CTh.16.5.66, legge con la quale Teodosio II condannò il Nestorianesimo, seguendo gli esiti del Concilio di Efeso, ha permesso di individuare degli spunti assai interessanti che sono stati in parte sviluppati all'inizio di questo lavoro. Facciamo riferimento, come visto, all'editto di pubblicazione che accompagnava questa legge. L'esame anche di questa fonte, quindi, non soltanto mi ha spinto a considerare le altre, seppur poche testimonianze che ci sono pervenute, ma nello specifico mi ha indotto a mettere nel debito rilievo il fatto che anche le *inscriptiones* di questi *edicta* recavano i nomi di tutti i prefetti, alla stregua di quanto detto più volte a proposito delle *leges* imperiali. Ancora, poi, attraverso l'esame del contenuto dell'editto, abbiamo potuto vedere come sia stato molto utile per ricavare informazioni circa la portata territoriale della disposizione normativa vera e propria. Infine, un'altra fonte indicativa si è rivelata CTh.9.45.4 in materia di disciplina del diritto d'asilo nelle chiese.

Per quanto riguarda, poi, le testimonianze controverse relative a questo periodo, nonostante siano poche, comunque presentano una certa importanza. Possiamo richiamare due coppie di fonti: CTh.4.6.7 e CTh.4.6.8 da un lato e CTh.6.23.3 e CTh.6.23.4 dall'altro.

Circa le prime due norme, abbiamo visto che si occupano della questione della successione dei figli naturali che tanto ha affannato non soltanto il legislatore postclassico, ma anche la stessa dottrina moderna, la quale si è arrovellata per cercare di coordinare e interpretare in maniera sistemica le norme stesse. Tornando alla questione controversa, si ricorda che Teodosio II con la sua legge ritenne di non seguire il precetto occidentale. Nonostante la ricusazione, però, non significa che vi fosse il dualismo. A noi interessa affermare che se Teodosio II si comportò in questo modo è perché riconosceva efficacia alla legge del collega, altrimenti non avrebbe avuto motivo di esprimersi in quel modo; se, infatti, fosse stato necessario un atto di recepimento, l'Augusto orientale non avrebbe avuto bisogno di darsi questo pensiero, che invece si dà proprio perché la legge di Valentiniano era intestata anche a lui, quindi, vigente pure nei territori orientali.

Venendo all'altra coppia di fonti, se la regola era l'efficacia universale *ipso iure*, ne consegue che anche CTh.6.23.3 era valida in Oriente e, dunque, la "conferma" prestata da Teodosio II era semplicemente un mezzo per ribadirla e cogliere il pretesto per allargare il campo d'azione della sua legge con ulteriori previsioni. Lo studio, infatti, ha permesso di concludere che *confirmare* non aveva per nulla un'accezione tecnica così come pretende il dualismo, ma il suo puro e semplice significato letterale.

Prima di passare al prossimo capitolo dove affronteremo la questione della regolamentazione teodosiana dei rapporti legislativi a partire dall'entrata in vigore del Codice, per ora possiamo terminare dicendo che l'esame di un copiosissimo numero di fonti ci mette nelle condizioni di formulare una prima e parziale conclusione. Mettendo da parte la legislazione diocleziana, le costituzioni imperiali che a partire dall'età di Costantino e fino a Teodosio II sono state inserite nel Codice stesso non presentano un solo indizio che possa avallare la tesi del dualismo. In particolare, non si riscontra alcun elemento che possa suggerire fondatamente che fosse necessario un atto di recepimento o di riconoscimento ovvero di consenso da parte dell'imperatore diverso da quello emanante, perché la legge di quest'ultimo esplicasse efficacia nei territori del primo. Se, dunque, nulla di tutto ciò si riscontra, né è altrimenti documentato, appare logico ritenere che il regime dei rapporti legislativi fosse quello dell'unità, in base al quale ogni *lex generalis* era valida *ipso iure* in qualunque parte dell'impero.

CAPITOLO X

IL CODEX THEODOSIANUS.

10.1 La regolamentazione dei rapporti legislativi tra la *pars Occidentis* e la *pars Orientis* dopo l'entrata in vigore del Codice Teodosiano

Giunti al termine dell'esame delle costituzioni imperiali di carattere generale, abbiamo visto come l'indagine si sia concentrata quasi esclusivamente sulle fonti raccolte nel Codice Teodosiano.

È questo, d'altronde, un dato che abbiamo già portato in evidenza in occasione della presentazione metodologica del lavoro qui svolto. In quella sede si è anche parlato, sia pur a grosse linee, delle altre questioni che fanno da sfondo al tema indagato. Si pensi al discorso relativo ai problemi che affliggevano il mondo del diritto tardoantico per la cui risoluzione il legislatore orientale aveva approntato la realizzazione del primo codice ufficiale oppure alle problematiche legate alla raccolta e alla manipolazione dei testi ivi contenuti.

È chiaro che non si tornerà più su tali vicende, quantunque il Teodosiano sia comunque destinato a restare il protagonista delle prossime pagine. Vi sono, infatti, altri due motivi particolari.

Il primo non è nuovo, in quanto già abbozzato in occasione della descrizione dello stato dottrinario. Come si ricorderà, l'avvento della compilazione è stata scelta quale termine finale della nostra indagine, in quanto ad esso, o meglio, a una regola in esso contenuta, può assegnarsi un ben preciso posto nell'ambito della *vexata quaestio* dei rapporti legislativi, quasi una sorta di ideale punto di arrivo che venne a disciplinare, *ex nunc*, la regolamentazione degli stessi rapporti. Riprendere questi contenuti con la maggior consapevolezza derivante dall'aver indagato le fonti precedenti, assume ora maggiore pregnanza.

In secondo luogo, poi, passeremo a trattare, sia pur per linee generali, l'entrata in vigore del Codice stesso in entrambe le parti dell'impero, in quanto la procedura all'uopo prevista presenta degli innegabili punti di contatto con il tema generale.

Partiamo dalla prima questione e, quindi, da CTh.1.1.5 del 429 d.C.

Di essa non interessano le questioni programmatiche, poi novellate dalla successiva CTh.1.1.6 del 435, bensì l'ultima parte della legge:

MPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. AD SENATUM. [...] *In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur, sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum. Missum enim suscipi et indubitanter optinere conveniet, emendandi vel revocandi potestate nostrae clementiae reservata. Declarari autem invicem oportebit nec admittenda aliter. et cetera.* DAT. VII KAL. APRIL. CONST(ANTINO)P(OLI) FLORENTIO ET DIONYSIO CONSS.

Così come è avvenuto per un'altra fonte controversa quale CTh.12.1.158, anche i periodi finali di questo brano hanno costituito un banco di prova per la dottrina, la quale ha utilizzato la medesima fonte per dar luogo a due opposte interpretazioni, l'una incline al dualismo, l'altra aderente alla tesi dell'unità.

In ordine al dualismo, si è visto che gli studiosi ritengono la disposizione alla base della consacrazione del principio della separazione normativa¹⁶³⁷. Ci si è chiesto, poi, se con questa norma il legislatore abbia inteso codificare un principio già invalso nella prassi oppure se fosse da considerare una regola nuova, nel senso che sino alla sua entrata in vigore, la normalità fosse che le *leges generales* valessero per tutto l'impero¹⁶³⁸.

Quest'ultima opzione, per esempio, sembra esser stata seguita da Sargenti, il quale, per quanto convinto che sino a quel momento non emerga dal panorama delle testimonianze alcunché di assimilabile a quello che venne statuito da Teodosio II (in ragione dell'esistenza di un forte sentimento di unità), giunge comunque a pensare che simile procedura abbia rappresentato "il punto di arrivo di un lungo processo di differenziazione e allontanamento delle due parti dell'impero"¹⁶³⁹.

Al contrario, invece, la tesi dell'unità normativa, sin da Biondi¹⁶⁴⁰, ha puntato l'accento sul fatto che la norma teodosiana non abbia messo in discussione la validità universale delle leggi imperiali, la quale sembra presupposta come da sempre esistente¹⁶⁴¹, ma ha soltanto insistito sull'aspetto della trasmissione, dettando quei requisiti necessari per assicurare l'autenticità dei testi, al fine di evitare confusione e fraintendimenti.

Se queste sono le argomentazioni fondamentali portate avanti dai teorici dell'una come dell'altra corrente di pensiero, tuttavia dobbiamo dare atto che la tesi dell'unità normativa sembra essere quella più aderente al dettato di CTh.1.1.5.

Il dato saliente di quest'ultima è rappresentato dal fatto che, a partire da questo momento, ogni statuizione trasmessa da una parte all'altra dell'impero avrebbe dovuto essere accompagnata da *sacris adfatibus*, cioè una *pragmatica sanctio*, per essere recepita negli archivi imperiali e divulgata con il sistema solenne degli editti. Tali formalità si imponevano proprio per evitare che l'esistenza di una norma fosse invocata sulla base di un'affermazione dubbia o di natura privata.

Il legislatore, quindi, si muove entro l'ottica delle modalità di comunicazione o di trasmissione della legge, le quali, come si sa, individuano momenti particolari dell'*iter* normativo distinti e diversi da quello dell'efficacia o vigenza oppure ancora da quello dell'applicazione. Tutti i requisiti prescritti, infatti, portano in questa direzione: il *pragmaticum* accompagnatorio, la ricezione e la conservazione negli archivi¹⁶⁴² e, infine, la divulgazione editale per assicurarne la debita pubblicità.

Prosegue il testo, affermando che si stabiliva (*conveniet*) che la spedizione (*Missum*) dovesse essere ricevuta (*suscipi*) e valere senza ombra di dubbio (*indubitanter optinere*), ferma restando la potestà di ciascun Augusto di emendare o revocare il testo. Nel caso si desse luogo a tali ultime previsioni, sostiene Voci¹⁶⁴³, esse avrebbero dovuto essere vicendevolmente notificate all'uno come all'altro imperatore, senza che si ammettesse un *modus procedendi* difforme rispetto a quanto statuito.

¹⁶³⁷ F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli, p.475. Per gli altri autori che aderiscono alla medesima linea di pensiero si veda bibliografia a p.

¹⁶³⁸ F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*², Torino 1975, pp.126-127. La studiosa ritiene di aderire all'idea per cui Teodosio II avrebbe formalizzato una prassi già esistente.

¹⁶³⁹ M. Sargenti, *Centralismo o autonomie nella tarda antichità? Posizioni attuali e prospettive future*, in *AARC*, XIII Conv., 2001, p.808.

¹⁶⁴⁰ B. Biondi, *La L.12 Cod. de aed. priv.8,10 e la questione delle relazioni legislative tra le due parti dell'impero*, in *BIDR*, XLIV, 1936-7, p.376.

¹⁶⁴¹ D. Mantovani, *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in *A.a.V.v.*, *Introduzione alla storia di Roma*⁵, Milano 2004, p.526.

¹⁶⁴² Questo della custodia negli scrinia è un aspetto fondamentale messo in risalto da Voci, il quale, infatti, osserva che la mancanza di un testo normativo presso il luogo ufficiale avrebbe reso impossibile il confronto tra la copia posseduta dall'autorità e quella posseduta dai privati, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. II. Il V secolo*, in *Studi di diritto romano II*, Padova 1985 (già in *SDHI*,48,1982), p.382.

¹⁶⁴³ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, p.382.

Adesso, quindi, può riproporsi l'interrogativo immaginato dalla De Marini Avonzo: nel domandarci se le prescrizioni di Teodosio II fossero nuove oppure no, potremmo anche invertire i termini in cui la pongono i sostenitori del dualismo, e cioè che è verosimile che non vi fosse nulla di nuovo, ma non perché la prassi precedente fosse nel senso della separazione, ma al contrario perché CTh.1.1.5 codificava una *modus procedendi* in linea con l'idea dell'unità.

Al riguardo, infatti, se ci riallacciamo al periodo della fonte a partire da *Missum enim suscipi*, non vi è nulla di anomalo che non potesse esistere già in passato.

Se guardiamo alla ricezione, abbiamo visto nel corso dell'esposizione come le *subscriptiones*, per esempio, attestino formule di *acceptio*, quale indicatore di ricevimento di una legge. Il riconoscimento espresso prestato dall'imperatore ricevente la legge, peraltro, non esclude, come dice la Pietrini, l'universalità della norma¹⁶⁴⁴, né, per Licandro, implica l'attestazione di un dualismo come sinonimo di due distinte tradizioni normative¹⁶⁴⁵.

Circa, poi, la questione della possibilità dell'abrogazione, abbiamo visto che anche questa non fosse così peregrina come eventualità (si rievoca ancora una volta l'esempio di CTh.12.1.158). E anche la possibilità che un imperatore potesse mutare il precetto di una legge per adattarlo alla realtà dei propri territori, è un'altra evenienza tenuta in gran conto da Voci con la formula dell'imitazione. Ancora, poi, se anche queste dinamiche potessero dare adito alla persuasione per cui, in tal modo, ciascun Augusto decidesse una linea legislativa indipendente dall'altro, soccorre Archi, il quale, seppur consapevole che la dottrina abbia avallato una simile chiave di lettura, al contrario, sostiene un'interpretazione del tutto diversa, secondo la quale l'unità giuridica dell'impero, per mantenersi tale, aveva proprio bisogno di lasciare ciascun legislatore libero di regolare la normativa "anche" sulla base delle esigenze ed eccezioni locali¹⁶⁴⁶. Questa osservazione del romanista tende a dimostrare come la visione unitaria dell'impero da parte di Teodosio II non fosse un concetto astratto, ma un fattore concreto.

Alla luce di tutto ciò, semmai, ciò che sembra entrare in dissonanza rispetto alla nota classica della vecchia impostazione unitaria è il fatto che con la regolamentazione di Teodosio II sia venuto meno il principio dell'efficacia *ipso iure* di una *lex generalis*¹⁶⁴⁷. Visto che gli inconvenienti da evitare erano la contraddittorietà e la confusione tra norme, dal momento che con le nuove prescrizioni si veniva a subordinare la validità di una costituzione al rispetto delle condizioni prima evidenziate, va da sé che, in caso di loro inottemperanza, la legge di una *pars* sarebbe rimasta inefficace nell'altra *pars*. Ciò risulta non soltanto ribadito, ma soprattutto reso più chiaro in NTh.1 del 15 febbraio del 438:

Impm. Theodosius et Valentinianus aa. Florentio praefecto Orientis. [...] *His adicimus nullam constitutionem in posterum velut latam in partibus occidentis aliove in loco ab invictissimo principe filio nostrae clementiae, perpetuo Augusto Valentinianus posse proferri vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentibus intimetur. Quod observari necesse est in his etiam, quae per Orientem nobis auctoribus promulgantur* [...] Dat. XV. kal. mart. Constantinopoli, d n Theodosio a. XVI. cons. et qui fuerit nuntiatus.

Si tratta di un frammento della costituzione (che incontreremo ancora più avanti) con la quale l'imperatore orientale (ma la fonte è intestata anche a Valentiniano III) dispose la

¹⁶⁴⁴ S. Pietrini, *Sui rapporti legislativi tra Oriente e Occidente*, in *SDHI*, 64, 1998, pp.520-521.

¹⁶⁴⁵ O. Licandro, *Diritto romano I – Storia costituzionale di Roma*, Torino 2014, p.430.

¹⁶⁴⁶ G. G. Archi, *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Le codificazioni postclassiche*, in *in Studi sulle fonti del diritto romano nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano²*, Cagliari 1990, p.192; ID., *Aspetti giuridici dell'Occidente postteodosiano*, *ibidem*, pp.235-236 nt.29; ID., *I principi generali del diritto. Compilazione teodosiana e legislazione giustiniana*, in *SDHI*, 67, 1991, p.150.

¹⁶⁴⁷ G. L. Falchi, *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo*, Roma 1989, p.223; S. Pietrini, *Sui rapporti legislativi fra Oriente e Occidente*, in *SDHI*, 64, 1998, p.521 nt.8.

validazione ovvero la "pubblicazione"¹⁶⁴⁸ del Teodosiano. Il brano afferma che "in futuro nessuna costituzione *data* da Valentiniano III nei territori d'Occidente o in altro luogo¹⁶⁴⁹ potesse acquisire una qualche forza di legge, se non comunicata all'altro imperatore per mezzo di una *divina pragmatica*". La medesima procedura si sarebbe dovuta osservare anche quando una legge fosse stata promulgata in Oriente".

Com'è facile osservare anche per mezzo di una rapida lettura, a meno di non voler ritenere che NTh.1 contenga una forma compendiata della medesima regola presente già in CTh.1.1.5 ovvero una formula di rimando a quest'ultima (improbabile, visto che tra le due costituzioni intercorrono dieci anni di distanza), potrebbe anche ritenersi che il vero e proprio fulcro della regolamentazione dei rapporti normativi risiedesse in particolare nell'istituto del *pragmaticum* (*divina pragmatica intimetur*), come se questa fosse la reale novità piuttosto che l'inserimento negli archivi o la divulgazione per editti, i quali, sembra banale dirlo, erano adempimenti che da sempre avevano connotato la fase successiva dell'invio e ricezione della legge, adesso richiamati in funzione chiarificatrice. Può darsi, semmai, che prima di tale momento, queste ultime due modalità non fossero così cogenti come adesso e che, pertanto, si riconoscesse valida *ipso iure* una legge anche se la fonte di informazione fosse stata privata (pensiamo all'ipotesi formulata in merito alla conoscenza che Libanio ebbe di CTh.4.6.4).

Alla luce di questa ricostruzione, quindi, il cosiddetto dualismo non ha proprio ragione d'essere. Anche quando i sostenitori della separazione affermano che la legge inviata nell'altra parte dovesse essere ripromulgata come propria dall'Augusto ricevente¹⁶⁵⁰, merita di essere considerato in maniera attenta. Per discutere di ciò, dobbiamo intenderci sull'uso dei termini che vengono impiegati per definire il fenomeno.

Come messo in luce in maniera precisa dalla Atzeri, "nel linguaggio della cancelleria imperiale tardoantica *promulgare* voleva dire emanare ovvero emettere una costituzione"¹⁶⁵¹.

Se, dunque, ci atteniamo a questa definizione, appare ovvio che in un impero unito non avesse senso che l'imperatore ricevente emanasse una legge sua propria per confermare quella ricevuta, *rectius* "riemanasse" una costituzione dal contenuto identico. Si deve ritenere, invece, che a valere fosse sempre la legge inviata, la quale, a tacer d'altro, continuava a recare in testa i nomi di entrambi gli Augusti (secondo un uso che ancora sarebbe rimasto per tutto il V secolo inoltrato), quindi anche quello dell'imperatore ricevente.

Anche le stesse CTh.1.1.5 e NTh.1 sembrano avallare una tale ipotesi ricostruttiva. In nessuna delle due si dice che l'imperatore della *pars* che riceveva la legge doveva ripromulgarla, sempre che intendiamo quest'ultima parola secondo il significato che le è proprio per quel tempo. Le uniche parole usate nella costituzione del 429 d.C. che potrebbero, al limite, avvicinarsi a questa interpretazione possono essere *cum edictorum sollemnitate vulgandum*. Per Sirks, infatti, questa espressione sta a significare che la legge ricevuta andava promulgata "as an edict or *lex edictalis*"¹⁶⁵². Se questa è la visione dello studioso olandese, vi è da dire che la cancelleria costantinopolitana si esprime in maniera tale da indurre a pensare che il genitivo plurale *edictorum* non indichi l'*edictum*, quale atto normativo del sovrano, bensì l'altrettanto solenne editto di pubblicazione o proposizione emanato dai prefetti del pretorio (come anche

¹⁶⁴⁸ I termini della questione verranno esaminati in appresso.

¹⁶⁴⁹ Come evidenziato già nelle pagine che precedono, il frammento non soltanto costituisce l'ennesimo testimone dell'uso di riferire il sostantivo *pars-partis* al plurale, ma soprattutto rileva la previsione dell'esercizio del potere normativo in qualunque parte del territorio dell'impero, quale conferma del fatto "ovvio" che non era sancito da nessuna parte che esso rimanesse confinato entro i confini di ciascuna parte dell'impero.

¹⁶⁵⁰ F. De Marini Avonzo, *La politica cit.*, p.127; G. de Bonfils, *Omnes ... ad implenda munia teneantur*, Bari 2000, p.83.

¹⁶⁵¹ L. Atzeri, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione in Occidente*, Berlino 2008, p.180. Altra questione affrontata dalla studiosa e che riprenderemo più avanti è quella dell'uso promiscuo che si fa in letteratura tra promulgazione e pubblicazione.

¹⁶⁵² A. J. B. Sirks, *The Theodosian Code. A Study*, Friedrichsdorf 2007, p.65.

dai funzionari minori) e che recava il nome di tutti i componenti il collegio magistratuale. D'altro canto, il legislatore usa il termine *vulgare* che vuol dire diffondere¹⁶⁵³ e non statuire.

Tale chiave di lettura sembra trovare ulteriore conferma nell'esame congiunto di due novelle. La prima è NTh.2 del 1 ottobre 447:

Domino Valentiniano inclito victori ac triumphatori, semper augusto filio Theodosius perpetuus Augustus pater. *Postquam in corpus unius codicis divorum retro principum constitutiones nostrasque redegimus, aliam mox legem nostra pietas promulgavit, quae tam confecto codici vires auctoritatemque tribueret nec aliter in iudicio quas contineret leges, nisi ex ipso proferrentur, valere praeciperet, quam si quid iuris ab altero nostrum postea conderetur, id demum in alterius quoque principis regno vires proprias obtinere, quod generatim constitutum esset et divinis prosequentibus scriptis ad alterum principem fuisset emissum. Quia igitur diversis emergentibus causis per hoc transacti temporis intervallum ferri leges alias emergentium rerum necessitas persuasit, quae, nobis perpetua rerum publicarum occupatione districtis, ad scientiam perferri tuae maiestatis minime potuerunt, necessarium duximus eas nunc saltem universas tuae serenitati cum nostrae maiestatis subnotatione transmittere, quo subiectis et provinciis et populis sollemniter innotescant earumque vis etiam in occiduis partibus incipiat observari. Ac lites, quas inchoatas quidem necdum tamen finitas eo tempore quo publicantur invenerint, secundum earum tenorem volumus terminari; illas autem, quae iam vel sententiis definitivis vel transactionibus decisae sunt, minime resuscitari. Eas igitur, domine sancte fili, Auguste venerabilis, cunctis ex more facias divulgari et invicem mihi et provincialibus et populis orientalibus cavenda observandaque cum suae manus adumbratione transmitti, quaecumque per idem temporis spatium vestra perennitas generaliter promulgavit.* Dat. kal. oct. Constantinopoli, Ardabure vc. cons. et qui fuerit nuntiatus.

Questa costituzione, che è da intendersi come una sorta di atto di comunicazione personale tra l'uno e l'altro Augusto, non avente *in re ipsa* un vero e proprio contenuto normativo, ma amministrativo (si noti che *l'inscriptio* reca il solo nome di Teodosio II, quale imperatore emittente, mentre dall'altro, il destinatario è il collega d'Occidente), fa riferimento all'invio della produzione normativa realizzata successivamente all'emanazione del Codice Teodosiano e stabilisce che le nuove disposizioni iniziassero a valere anche *in occiduis partibus*¹⁶⁵⁴ (quindi nei territori occidentali) e non soltanto in quell'*alia pars* cui allude CTh.1.1.5, che dai più viene identificata "nell'altra metà del congiuntissimo impero". L'imperatore orientale, peraltro, invita il collega a provvedere alla "divulgazione" (*innotescant*) delle leggi, da operare in maniera "solenne", così come lascia intendere l'avverbio *sollemniter* che, a sua volta riecheggia, la *solemnitas* menzionata da CTh.1.1.5.

A questo provvedimento teodosiano corrispose in Occidente NVal.26, emanata il 3 giugno 448:

Impp. Theodosius et Valentinianus aa. Albino II. praefecto praetorio et patricio. *Gloriosissimus principum dominus Theodosius clementiae meae pater leges a se post Codicem nominis sui latas nuper ad nos, sicut repetitis constitutionibus caverat, prosequente sacra praeceptione direxit, Albine parens karissime atque amantissime. Inlustris et praecelsa magnificentia tua nostrorum quoque apicum tenorem secuta perferri eas in notitiam omnium cum supradicta venerabili iussione simul missa, quae nihil dubitationis reliquit, tam suis quam provincialium iudicum decernet edictis, ut, sicuti uterque orbis*

¹⁶⁵³ Pharr traduce questa parole con "and it shall be published with the due formality of edicts", cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code*, Princeton 1952, p.12. Alla pubblicazione sovrintendevano gli editti magistratuali e non gli *edicta* degli imperatori che, al contrario, erano norme legislative.

¹⁶⁵⁴ Nel latino tardo si segnala anche l'uso del neutro plurale *occidua* per indicare l'Occidente, A. Souter, *A glossary of later latin to 600 A.D.*, Oxford 1957, p.273.

individuis ordinationibus regitur, isdem quoque legibus temperetur. Dat. III. non. iun. Ravennae, Postumiano et Zenone vv. cc. cons.

La fonte in questione è quella che, per la De Marini Avonzo, rappresenta l'unico esempio di applicazione della regola sancita in CTh.1.1.5¹⁶⁵⁵. Essa, recante anche il nome di Teodosio, contiene l'ordine rivolto da Valentiniano III al prefetto Albino "di pubblicare con editti le novelle teodosiane" collegate a NTh.2, che erano state inviate dall'imperatore orientale insieme con la *sacra praeceptio*, ovvero la *pragmatica* di trasmissione¹⁶⁵⁶.

La Bianchi Fossati Vanzetti, comunque, mette ben in evidenza i passaggi che si immagina furono scrupolosamente seguiti, affinché le novelle di Teodosio II acquistassero efficacia in Occidente. Di tutta questa vicenda, in questa sede, importa notare che, da un lato, ad essere pubblicate furono pur sempre le disposizioni di Teodosio II provenienti dall'Oriente¹⁶⁵⁷ e non presunte nuove disposizioni occidentali destinate a inglobare i medesimi contenuti delle prime, dall'altro, poi, che NVal.26, come afferma sempre la Vanzetti, né si autoqualifica, né in alcun modo risulta simile alle *leges*¹⁶⁵⁸. Questa novella, infatti, può definirsi con la studiosa un *pragmaticum*, ovvero un provvedimento interno con il quale veniva impartito al prefetto di dare diffusione alle leggi orientali. Tutto questo, in definitiva, vuol significare che tale provvedimento preso da Valentiniano altro non è che l'istruzione assunta nel rispetto, probabilmente, di quella ripartizione amministrativa tra le due *partes*, la quale, in maniera verosimile, non rendeva possibile a Teodosio II di comandare qualcosa a un funzionario appartenente alla *pars Occidentis*.

Un'altra fonte assai preziosa da questo punto di vista è testimoniata da NAnth.2 del 19 marzo 468¹⁶⁵⁹:

Imp. Leo et Anthemius aa. Luperciano praefecto praetorio. *Ad consultationem clementiae nostrae dominus et pater meus princeps sacratissimus Leo super his, quae indulgentia principalis in diversos iam contulit vel processu temporis largietur, certum huius legis venerabili sanctione constituit, quod sub sacris suae perennitatis apicibus ad nostram quoque scientiam destinavit; quoniamque mundanis compendiis proficit, ut circa regendum utrumque orbem id praecipue custodiendum credamus, quod deliberatio communis elegerit, legem defaecatam libenter amplexi, quo ad omnes tam saluberrima constituta perveniant, sub hac pragmatica iussione ad amplitudinem tuam censuimus dirigendam, Luperciane parens karissime atque amantissime. Inlustris igitur et praecelsa magnificentia tua venerabilia constituta propositis divulgabit edictis, ut nullius praetereat notionem, quod in aeternum valere serenitas nostra decrevit.* Dat. sub die XIII. kal. april. Romae, d. n. Anthemio a. cons. Actum sub die eodem.

¹⁶⁵⁵ F. De Marini Avonzo, *op.cit.*, p.127. In realtà, come vedremo a breve, non pare che la Novella possa rivendicare questa esclusività.

¹⁶⁵⁶ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le novelle di Valentiniano III. I. Fonti*, Padova 1988, pp.105 e ss. Sul punto vedi anche F. Elia, *Valentiniano III*, Catania 1999, p.238.

¹⁶⁵⁷ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, p.108.

¹⁶⁵⁸ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, p.105.

¹⁶⁵⁹ Interessante è l'esordio di questa costituzione, in cui si dice che era stato proprio l'Augusto d'Occidente Antemio a farsi autore di una *consultatio* diretta a provocare la risposta del collega orientale. Proprio per questa ragione Voci ritiene che ci troviamo di fronte a un caso "straordinario" di *consultatio ante sententiam*, operata dall'Augusto più giovane nei confronti di quello più anziano e autorevole, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, II, p.369. La disposizione di Leone si riferisce a un caso di donazione di cosa altrui fatta dall'imperatore. Si prevede, dapprima, la norma generale e, successivamente, che questa deve valere anche nella lite concreta la parti in causa, cioè Donnina e Fortunato, cfr. A. S. Scarcella, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997, p.46 nt.86. Sull'istituto della *consultatio* cfr. F. Pergami, *Studi sulla "consultatio ante sententiam"*, Bergamo 2005, il quale, però, non sembra prendere in considerazione la fonte in discorso.

Anche in questo caso¹⁶⁶⁰ ci troviamo di fronte ad una *pragmatica iussio*, come si definisce la novella stessa. Con tale provvedimento Antemio rivolge al proprio prefetto Luperciano l'ordine di procedere con la pubblicazione, a mezzo suoi editti, della legge orientale di Leone¹⁶⁶¹.

¹⁶⁶⁰ La fonte in questione è stata già considerata nell'ambito dell'esame della legislazione di Valentiniano III e Teodosio II.

¹⁶⁶¹ Si tratta di NAnth.3 del 19 marzo 468, quindi la stessa data di NAnth.2: "Imp. Leo et Anthemius aa. Imperatoriae maiestatis est ex praesentibus causis etiam futuris providere temporibus et reserata ambiguitate sequenda decernere. Nam cunctorum census vocatur in dubium, si per licentiam principalem iura dominorum suam non habeant firmitatem. Itaque nos, quibus totius mundi regimen commisit superna provisio, et iuris regulam et aequitatis rationem volumus custodiri. Pius ac triumphator semper Augustus filius noster Anthemius, licet divina maiestas et nostra creatio pietati eius plenam imperii commiserit potestatem, tamen prudenti et cauta, qua pollet, aequitate per sacros adfatus nos credidit consulendos adserens in Italiae partibus multa exorta negotia ex donationibus, quas de alienis rebus principes contra legum cauta fecere. Nam ut quisque vel meruit vel precatum est, de imperatoria veluti largitate plurima et magna detentat; emergunt autem personae, quae plerumque praedia vel res aliquas sui iuris adserant esse, quas ex principis munificentia diversi illicito titulo quaesierunt. Nam saepe ea, quae caduca dicebantur et donata sunt, consanguineus eius, qui sine herede putabatur, emergens reposcit; vel de captivitate liberati iure postliminii, quae sua vel propinquorum fuerant et aliis a principe concessa sunt, reddi sibi iure desiderant adstruentes secundum sacratissimas constitutiones legitimum sibi auxilium suffragari. Et cum rea aliqua vindicatur a possessore, cui domus venerabilis aut donatione contulit aut venditione vel commutatione aut ultima voluntate transfudit quam scilicet iniuste aut minus idonee e contractu forsitan possidebat: utrum iure communi, quod petitor probavit suum, recipiet an praeter leges, quibus omnes utuntur, circa donationem regiam pronuntiandum erit, ut factum principis vel in aliena re donata aut vendita conprobetur? Nam cum de huiusmodi controversiis ab amplissimis cognitoribus tractaretur, prolata est constitutio de codice Theodosiano sub titulo 'de bonis vacantibus', qua divus Constantinus cavet, ut, si rem, quam princeps donavit, suam quisque potuerit adprobare, non eam recipiat, sed eo, cui donata est, firmiter possidente princeps petitori extrinsecus qua voluerit ratione succurrat. Haec cum nostris insinuarentur sensibus, relectis gestis, quae ad nos a filio nostro serenissimo principe sub praedicta consultatione directa sunt habita inter procuratores Dominae et Fortunati inlustrium personarum, serenitas nostra, cui cordi est in dies singulos consultiore tractatu et meliore deliberatione generi humano prospicere, satis putavit incongruum, ut tanta rebus negotiisque confusio vel iniquitas innectatur et unicuique suis uti non liceat neque pro suorum defensione legitimum habere tutamen, sed in arbitrio sit forte subripiens facilis et iniusta nonnumquam regiae donationis auctoritas et ut aliis iusta possessione fraudatis alii liberalitate iniusta ditentur, cum et ipse titulus supradictae constitutionis, unde consultata est nostra clementia, de vacantibus tantum, non de omnibus bonis atque substantiis evidenter loquatur. Hac igitur in perpetuum valitura lege sancimus, ut, si quidem de bonis re vera vacantibus imperator aliquid pro sua liberalitate donaverit, hoc perpetuum obtineat firmitatem et nemo calumniam patiat de re, quam principalis in eum liberalitas iure contulerit: sin autem aliquis rem suam, sive tamquam vacantem sive alio quolibet titulo donatam, cupit repetere eamque sui iuris esse vel ad se devolutam ex legitima successione monstraverit, communi legum fruatur auxilio nec ex ulla, licet imperiali, donatione seu commutatione vel ex aliqua cuiuslibet contractus specie contra generale praesidium omnino laedatur, sive etiam a retro principum aliquo beneficium adserat sibi esse delatum, sive post aliquid tale fuerit subsecutum. Hanc igitur constitutionem in causa etiam Dominae et Fortunati inlustrium personarum, quae huic legi praestitit occasionem, valere praecipimus, ut communi iure Cesiana massa, de qua quaeritur, praedictae Dominae inlustri feminae restituatur. Neque enim aliud imperatoriae maiestati, cui semper debet aequitas inhaerere et vigere iustitia, videtur admodum quam commune ius omnibus reservare subiectis et nihil amplius bonis licere principibus, nisi quod liceat privatis, et hanc liberalitatem praetendere, quae legibus et aequitate subnixata est, ut nemo se alienis et illicitis ditatum laetetur, nemo bonis propriis defleat esse se privatum, Luperciane parens karissime atque amatissime. Inlustrius igitur et magnifica auctoritas tua, quae hac saluberrima, lege serenitas nostra constituit, observari et ad omnium notitiam edictis ex more propositis iubeat pervenire. Dat. XIII kal. april. Romae, d. n. Anthemio perpetuo aug. II. cons. La novella n.3 è rubricata sotto il titolo *De bonis vacantibus* e discute della donazione di cosa altrui, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, II, p.370. Di questa fonte Voci evidenzia "varie singolarità". Al riguardo, lo studioso rileva che la legge, pur essendo intestata ad entrambi gli imperatori (aggiungiamo, secondo l'uso attestato), presenta un contenuto dispositivo che è condotto dal solo Leone. Invero, se escludiamo il caso particolare e cioè che qui l'Augusto orientale fornisce il suo "consulto" giuridico al collega d'Occidente, per il resto non dovrebbe esservi alcuna anomalia, dal momento che, nonostante la doppia titolazione, a parlare era sempre l'uno o l'altro imperatore. Ma se anche volessimo dare a questo aspetto il rilievo che sembra attribuire Voci, potremmo comunque sempre constatare che ciò sarebbe un elemento in più a favore dell'unità normativa, dal momento che il provvedimento adottato in concreto da un solo imperatore finisce con l'avere efficacia per tutto l'impero. Venendo agli altri aspetti, questi, al contrario, sono degni di considerazione, sebbene non sia possibile affrontarli *ex professo*, ma soltanto richiamarli *per relationem*. L'ultima parte di NAnth.3 riferisce l'ordine di pubblicazione rivolto a Luperciano, prefetto occidentale. Secondo Voci, a partire da questo punto, il testo della costituzione imperiale sarebbe alterato, in quanto l'originale avrebbe dovuto essere indirizzato al prefetto del pretorio d'Oriente, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, II, p.370 nt.47. Aderisce a questa interpretazione anche la Scarcella, cfr. A. S. Scarcella, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997, p.26 nt.55. A supporto di questa ipotesi può anche farsi notare che

Come ben nota la Bianchi Fossati Vanzetti, questa disposizione altro non significa che l'adeguamento a quella diffusione *edictorum sollemnitate* di cui parla CTh.1.1.5¹⁶⁶².

Importante, poi, è la precisazione, fatta dalla studiosa, per cui "oggetto dell'ordine è la legge trasmessa"¹⁶⁶³. Ulteriore conferma di questa interpretazione proviene da Voci, il quale scrive che "Antemio pubblica dunque *tal quale il testo pervenutogli*, e lo modifica solo nella clausola di pubblicazione, che adatta alla sua *pars imperii*".¹⁶⁶⁴

Le ultime due Novelle riportate mostrano come leggi orientali furono inviate in Occidente, mentre non risulta che avvenne l'inverso¹⁶⁶⁵; ricordiamo, infatti, che nell'ultima parte di NTh.2 Teodosio II aveva rivolto al collega l'invito a trasmettere le novelle occidentali, le quali, *rebus sic stantibus*, non sembra siano state trasmesse, come in generale tutta la produzione occidentale.

Non è questa la sede per indagare a fondo le ragioni di questo stato di fatto, anche se possiamo limitarci a fare qualche considerazione.

Il mancato invio in Oriente di leggi occidentali, secondo Cervenca, sarebbe la conseguenza del fatto che l'unità normativa "ripristinata" dalla promulgazione del Teodosiano¹⁶⁶⁶, sarebbe stata effimera, in quanto dopo il 438 d.C., le strade avrebbero di nuovo ripreso corsi separati¹⁶⁶⁷. Da qui, pertanto, l'assenza della risposta da parte di Valentiniano III.

In verità, questo silenzio potrebbe spiegarsi diversamente. Innanzitutto, il fatto che noi oggi non sappiamo se Valentiniano o altri suoi successori providero a un invio nell'altra *pars*, non è motivo sufficiente per sostenere che si sia trattato di un fatto intenzionale. Come si è cercato di ribadire più volte nel corso dell'indagine, lo stato dei documenti antichi non è completo, dunque l'assenza di "qualche fonte" che faccia, per così dire, da *pendant* non può

l'inscriptio manca dell'indicazione del destinatario che, altrimenti, sarebbe stato un prezioso fattore di possibile risoluzione. *Contra* si segnala la ricostruzione di Meyer, il quale, invece, pensa che l'alterazione di NAnth.3 inizi da prima, cfr. T. Mommsen – P. M. Meyer, *Codex Theodosianus*, II, *Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes*, Berolini 1905, p.206.

¹⁶⁶² M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, p.104.

¹⁶⁶³ M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, p.105. La studiosa afferma che la novella è "l'atto con cui Antemio mostra la sua volontà di accogliere la norma orientale e farla sua", cfr. *op.cit.*, p.104. Invero, se con la prima parte di tale dichiarazione si può essere d'accordo, una forzatura sembra la conclusione. A meno di non credere che l'autrice con le ultime parole abbia voluto indicare l'adeguamento da parte dell'Augusto alle prescrizioni di CTh.1.1.5 e NTh.1, non dimentichiamo che così come NAnth.2 è intestata a entrambi gli imperatori, dall'altro lato anche la costituzione di Leone recepita con la nostra novella, recava in testa i nomi di entrambi gli Augusti, quindi, la legge, quanto meno in astratto, era propria di tutti e due.

¹⁶⁶⁴ P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, II, p.370.

¹⁶⁶⁵ G. Cervenca, *Il Dominato*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, sotto la direzione di M. Talamanca, Milano 1989, p.599. La Scarcella parla di "casi sporadici" di invio dall'Oriente all'Occidente, cfr. A. S. Scarcella, *op.cit.*, p.27 nt.57. La questione dei rapporti legislativi limitatamente a quest'ultimo periodo del V secolo d.C. non è stata affrontata da tutti gli studiosi che al tema hanno dedicato la propria attenzione. In particolare, incursioni su tale torno di anni sono presenti in P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, II, pp.394-395 oppure in B. Biondi, *La L.12 Cod. Aed. Priv.8.10 cit.*, pp.363 e ss. Con riguardo particolare a quest'ultimo studioso, si è detto più volte della sua adesione alla tesi dell'unità normativa. Per restare alle novelle di Antemio e Leone, arriva, addirittura a sostenere che l'unità normativa non sarebbe provata soltanto da NAnth.2 e 3, ma anche da tutte le altre leggi in cui figurano i nomi di entrambi gli Augusti, per non dire di Leone soltanto, ipotizzandone l'invio dall'Oriente all'Occidente. A questa congettura si oppone la Scarcella, la quale ritiene che la prova, al contrario, non può dirsi raggiunta; infatti, la studiosa siciliana obietta che talune leggi recanti il solo nome di Leone furono emanate, mentre in Occidente vi erano Maggioriano, considerato subordinato al collega orientale, e Libio Severo che Leone si rifiutò di riconoscere. Diversa situazione, invece, con Antemio che fu riconosciuto dal collega, cfr. A. S. Scarcella, *La legislazione cit.*, pp.27-28 nt.57. Se la posizione di Biondi può peccare di eccesso da un lato, anche l'opinione della Scarcella non appare meno assoluta. In verità, la romanista afferma che l'invio della legge di Leone testimoniò una "simulazione" dell'unità dell'impero, oltre che sul piano politico, anche su quello legislativo.

¹⁶⁶⁶ Vedremo meglio nel paragrafo seguente.

¹⁶⁶⁷ G. Cervenca, *Il Dominato cit.*, pp.59-600.

essere addotta al fine di dimostrare in breve che le cose siano andate “per forza” in una certa maniera¹⁶⁶⁸. Ma se questo argomento *e silentio* non dovesse risultare convincente, non dobbiamo dimenticare che sono proprio le parole di Valentiniano III a sconfessare l'esistenza di un dualismo legislativo. Si prenda l'ultima parte della già vista NVal.26:

Impp. Theodosius et Valentinianus aa. Albino II. praefecto praetorio et patricio. [...] *ut, sicuti uterque orbis individuus ordinationibus regitur, isdem quoque legibus temperetur.* Dat. III. non. iun. Ravennae, Postumiano et Zenone vv. cc. cons.

Da Occidente, vediamo, si ergeva una voce in perfetta sintonia con quel *coniunctissimum imperium* di cui parlava Teodosio in CTh.1.1.5. Valentiniano III, infatti, chiudeva la sua novella, affermando che “come l'uno e l'altro mondo sono retti da ordinamenti indivisibili, così anche siano regolati dalle medesime leggi”¹⁶⁶⁹.

Mi sembra un'affermazione dal significato molto chiaro che depone a favore dell'unità tanto sul piano costituzionale e ordinamentale, quanto su quello normativo propriamente detto. Ed ancora, parole molto simili verranno riprese anni dopo da Antemio in NAnth.2:

[...] *quoniamque mundanis compendiis proficit, ut circa regendum utrumque orbem id praecipue custodiendum credamus quod deliberatio communis elegerit...*

ovvero che “è nell'interesse del mondo intero che le due parti siano rette da leggi comuni”¹⁶⁷⁰. Anche qui, un'espressione dal tenore lampante che non abbisogna di alcuno sforzo ermeneutico. Peraltro, la legge di Antemio, risalendo al 468 d.C., detta un segnale evidente di unità che andava a collocarsi alle porte di quel “fatidico” e noto 476 d.C.¹⁶⁷¹.

Se, dunque, le intenzioni di questi imperatori occidentali non mostrano esitazione al riguardo, potremmo anche provare a percorrere un'altra strada per spiegare la mancata trasmissione di leggi occidentali in Oriente. Se anche quelle parole fossero rimaste affermazioni di principio, può darsi che le dinamiche della realtà storico-politica abbiano avuto il loro peso.

In piena seconda metà del V secolo d.C. il centro propulsore dell'impero era ormai tutto spostato a Oriente, dunque è pensabile che lì si prendessero le decisioni di maggior interesse per tutto il territorio, a tal punto da poter spiegare l'interesse della *pars Orientis* ad inviare leggi

¹⁶⁶⁸ Un'esemplificazione calzante di questo modo di procedere verrà esaminata nel prossimo paragrafo a proposito della tesi di Sirks circa il “silenzio” della fonti in merito a una costituzione che avrebbe dovuto fare da *pendant*, appunto, a NTh.1 in Occidente.

¹⁶⁶⁹ L'espressione *uterque orbis* utilizzata dall'Augusto d'Occidente viene tradotta da Bianchi Fossati Vanzetti come “l'uno e l'altro impero”, cfr. M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, p.107 nt.100. In effetti, attenendoci alle parole presenti nella fonte non pare che sia questa la traduzione migliore. Valentiniano III, d'altronde, non usa *imperium*, né tanto meno *pars imperii*. Egli ricorre all'impiego di *orbis*, quasi a voler sottolineare la distinzione tra due mondi, appunto, che ormai sul piano culturale erano molto diversi, ma, devesi ritenere, che il termine non sottenda un'accezione giuridica propria del *ius publicum* del tempo. Un'eco del *coniunctissimum imperium* di Teodosio II si ritrova ancora in una fonte successiva e, precisamente, in un brano delle *Variae* di Cassiodoro (Cassiod., *Var.7.3.1-3*), che riportano un editto di Teoderico e in cui, appunto, si parla di *unum imperium*, cfr. O. Licandro, *Edictum Theoderici. Un misterioso caso librario del Cinquecento*, Roma 2013, pp.109-110.

¹⁶⁷⁰ La traduzione è di M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, p.105.

¹⁶⁷¹ Sul forte sentimento di unità imperiale percepito da Antemio si veda un recente contributo di U. Roberto, *Politica, tradizione e strategie familiari: Antemio e l'ultima difesa dell'unità dell'impero (467-472)*. Publications de l'École française de Rome, Roma 2015, pp.1-17. In questo scritto lo studioso illustra, ad ampio raggio, come le intenzioni di Antemio fossero rivolte tutte a difendere il principio dell'*unanimitas* da perseguire, innanzitutto, attraverso una politica dinastica che cementasse il vincolo delle due *partes imperii*. Tale obiettivo, condiviso anche dall'imperatore orientale Leone, era declinato, in primo luogo, nel senso di approntare una difesa comune contro il pericolo dei vandali di Genserico

in Occidente¹⁶⁷². Al di là, poi, del fatto che la *pars Occidentis* in quegli anni stava vivendo un periodo molto critico della sua storia¹⁶⁷³, le novelle occidentali sembrano connotarsi quali disposizioni dal carattere territorialmente limitato¹⁶⁷⁴, dunque non utili alla *pars Orientis*.

¹⁶⁷² Sintomatiche a inquadrare la cornice di quegli anni sono le parole di Roberto in un suo recente contributo a proposito del sacco di Roma nel 410 ad opera di Alarico e, soprattutto, della sua percezione nelle fonti storiche orientali. L'autore, infatti, scrive che "l'idea di unità politica e culturale del mondo romano era ormai concepibile solo se subordinata all'autonomia della *Pars Orientis*", cfr. U. Roberto, *Alarico e il sacco di Roma nelle fonti dell'Oriente romano*, in H. Harich – K. Pollmann (ed. by), *The Fall of Rome in 410 and the Resurrections of the Eternal City*, Berlin-New York, 2013, p.109

¹⁶⁷³ Sulle convulse vicende che interessarono in quegli anni l'avvicendamento degli imperatori sul trono della *pars Occidentis* si veda il quadro delineato da O. Licandro, *Occidente senza imperatori*, Roma 2012, pp.19-20. A proposito delle ripercussioni che simile temperie politica potè avere sull'esercizio potere normativo in Occidente, perentorio sembra il giudizio di Scherillo, il quale afferma: "Del resto, le condizioni dell'Impero d'Occidente negli ultimi anni erano tali da escludere qualsiasi attività legislativa imperiale", cfr. G. Scherillo, *Contributi alla storia delle novelle postteodosiane*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*. I. Milano 1937/39, p.298 nt.2. Circa il mancato invio in Oriente delle novelle di Valentiniano III, Voci lo pone come causa di "una notevole diversità tra le legislazioni delle due *partes*", cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, II, p.394. Dal momento che non risulta provata questa trasmissione dall'Occidente all'Oriente, si ipotizza che le due *partes* abbiano avuto regolamentazioni differenti intorno a determinati istituti. Ma siamo proprio sicuri che le cose siano andate così? Voci, per esempio, fa riferimento alle innovazioni di Valentiniano III in materia successoria e ne elenca parecchie: cosa dire dell'Oriente? Possiamo pensare che sulla stessa materia gli Augusti orientali non abbiano legiferato? Per poter tentare una possibile spiegazione è necessario, ancora una volta, esaminare la normativa. Lo studioso, però, propone anche una interessante chiave di lettura. Ponendo sempre alla base le condizioni di precarietà politica e militare in cui versava la parte occidentale dell'impero in quegli anni, tutto ciò avrà, di certo, avuto delle ripercussioni anche sugli scambi legislativi. Si vuole dire, in sostanza, che, anche quando Teodosio II aveva cercato di porre un rimedio al disordine normativo, le circostanze dell'Occidente romano del V secolo furono probabilmente tali da rendere difficile l'attuazione dei requisiti fissati nel 429 e 438 d.C. In ragione di ciò, quindi, pensa bene Voci al fatto che anche la diffusione ufficiale delle *leges* avrà sofferto ed ecco che, alle mancanze, avrà supplito l'iniziativa dei privati, in primo luogo degli avvocati e giuristi che avevano cura di raccogliere le fonti normative. Una testimonianza letteraria coeva è data da un'epistola di Sidonio Apollinare (VIII.6.7), che allude alla realizzazione delle raccolte private di leggi, cfr. P. Voci, *Note sull'efficacia cit.*, II, p.395 ed ivi nt.97.

¹⁶⁷⁴ A questa osservazione, d'altronde, può legarsi quanto dice Palacios a proposito delle *inscripciones* delle leggi occidentali di questo periodo. Lo studioso, infatti, nota che in due novelle di Valentiniano III (NVal.9 e 16) *l'inscriptio ad populum Romanum*, ovvero, l'aggettivo *romanus* accanto al ben più diffuso sostantivo *populus*. Come afferma lo studioso, si tratta di un caso singolare, in quanto nelle fonti del Teodosiano non è dato riscontrare alcun esempio di questo tipo. Palacios, altresì, mette in relazione il progressivo venir meno delle "destinazioni collettive" (*ad populum* oppure *ad provinciales*) delle *leges* con la particolare temperie storica che la *pars Occidentis* stava vivendo a ridosso del famigerato 476 d.C. e, in ogni caso, quelle poche testimonianze che abbiamo, sempre secondo lo storico, denotano il tentativo estremo degli Augusti di rafforzare il loro potere. Ben diversa, invece, la situazione della *pars Orientis* dove il potere imperiale godeva di ben altra condizione di forza e stabilità, dovute al fatto che non vi erano tutte quelle usurpazioni e incursioni barbariche che rendevano precario il governo dell'Occidente, cfr. J. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales: la población bajoimperial en la inscriptio de las constituciones del Codex Theodosianus*, in *Veleia*, 27, 2010, pp.296-298. Circa il carattere territoriale delle novelle occidentali, possiamo portare ad esempio una fonte di Valentiniano III quale NVal.1.2 del 440/441 d.C.: "Idem aa. ad Maximum II.praefectum praetorio. *Remissio tributorum pro vastitatis qualitate concessa redivivae devotionis fomitem subministrat: neque ingruentibus morbis revocari sanitas potest, nisi industriam suam medicina praestiterit, Maxime parens karissime atque amantissime. Unde inlustris et praecelsa magnitudo tua pragmatici nostri tenore conperto sciat secundum suggestionem suam, quam tam possessoribus utilem quam fisci commodis adprobamus, Siculum possessorem cum circumiectis insulis barbaricae vastitatis intuitu de eo censu, qui praesentibus chartis tenetur, septimam partem tributis fiscalibus oportere dissolvere. Syracusanus vero Catinensis Aetnensis Lilybitanus Thermitanus Soluntinus* Si tratta di un testo purtroppo lacunoso, ma che nella sua brevità dà la misura dei problemi che l'Augusto occidentale doveva affrontare per venire incontro ai suoi territori. È questo un provvedimento diretto a ridurre il carico fiscale, in primo luogo, degli abitanti siculi a causa della *barbarica vastitas*: ecco, un esempio di tal fatto potrebbe dimostrare come in Occidente le preoccupazioni fossero limitate a questioni locali.

10.2 Il Codice di Teodosio II e la procedura della sua estensione a tutto l'impero

Le ipotesi e le argomentazioni che precedono si sono proposte l'obiettivo di escludere ogni possibile barlume di esistenza di un presunto dualismo legislativo. Visto, poi, che ancora in anni parecchio successivi al 438 d.C. il principio unitario viene sostenuto a chiare lettere, appare evidente, oltre che inevitabile, che anche il fenomeno "Codice Teodosiano" non poteva che inscrivere in questo *continuum* storico e partecipare della stessa temperie.

Partiamo da un punto fermo: il Codice Teodosiano fu emanato per valere in tutto l'impero¹⁶⁷⁵. Appare fondamentale ricordare come ciò sia sostenuto anche dai massimi esponenti del dualismo, come Gaudemet, Volterra¹⁶⁷⁶, De Marini Avonzo, Cervenca e, sia pur in maniera eterodossa come vedremo meglio, Sirks: tutti questi non negano (e d'altro canto non potrebbero) che l'entrata in vigore del Codice segnò un momento forte di unità giuridica. Risulta chiaro, dunque, come affermazioni di questo tipo, che provengono da accesi sostenitori della separazione legislativa, mostrino in maniera evidente la difficoltà di spiegare la coerenza e la linearità delle loro ricostruzioni. Pertanto, dice bene Mantovani, quando afferma che la compilazione teodosiana, destinata ad entrare in vigore in tutto l'impero, negherebbe *in re ipsa* l'esistenza stessa del dualismo. Secondo lo studioso, infatti, che significato avrebbe il ripristino dell'unità giuridica se da circa sessant'anni prima si fosse venuta a creare una dualità di filoni normativi?¹⁶⁷⁷ Appare logico, invece, pensare che il corso della storia giuridica tardoimperiale abbia avuto una sua coerenza piuttosto che immaginare l'affermarsi di una regola, venuta poi meno con il suo esatto contrario che, a sua volta, riprendeva un principio da sempre applicato. Altra questione, poi, molto significativa è data dall'inclusione nell'opera di Teodosio II di *leges* tanto occidentali quanto orientali. Sebbene sugli effetti di questa inserzione non si abbiano ancora delle certezze¹⁶⁷⁸, per il momento a noi importa notare che,

¹⁶⁷⁵ Per inquadrare le vicende storico-giuridiche che fanno da sfondo alla realizzazione della compilazione di Teodosio II, non può prescindere da G. G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976, *praecipue* pp.3-37.

¹⁶⁷⁶ Tra gli altri cfr. E. Volterra, *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, 3ª serie, XXIII, LXXXIV i.s., 1981, p.91; ID., *La costituzione introduttiva del Codice Teodosiano*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, VI, Napoli 1984.

¹⁶⁷⁷ D. Mantovani, *Il diritto da Augusto cit.*, pp.525-526.

¹⁶⁷⁸ Si fa riferimento, in sostanza, al problema del valore territoriale assunto dalle costituzioni imperiali, una volta che il Teodosiano entrò in vigore in tutto l'impero. Fermo restando che un simile discorso non involge le leggi che già *ab origine* aveva una portata universale, al contrario assume un esclusivo rilievo per quelle *leges* che erano state emanate dapprincipio con riferimento ad un ambito territoriale circoscritto e che, in virtù, delle modificazioni apportate al progetto di codificazione con C.Th.1.1.6 del 435 d.C. erano state raccolte dai compilatori. *Quid est*, infatti, una volta recepita nel Teodosiano? Su tali aspetti si concentra l'indagine di Falchi, il quale richiama, innanzitutto, l'esistenza di due diverse correnti di pensiero. Una di queste, riconducibile a Orestano, ritiene che le tutte le *leges* presenti all'interno della codificazione, senza eccezioni di sorta, acquistarono vigenza per tutto l'impero. Al contrario, Luzzatto ritiene che questa conseguenza non interessò le leggi territoriali, le quali mantennero l'originario limite di efficacia, cfr. G. L. Falchi, *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo*, Roma 1989, pp.27-29. Nello specifico, poi, l'analisi di Falchi cerca di discutere la questione alle luce della sorte che queste leggi territoriali ebbero *ex post*, ovvero sulla base della sorte che incontrarono con le nuove raccolte normative: in Occidente la *Lex Romana Visigothorum* e in Oriente la compilazione di Giustiniano. Secondo gli esiti raggiunti dallo studioso, infatti, buona parte di questa categorie di costituzioni imperiali figurano tanto nell'una quanto nell'altra opera e, pertanto, la conclusione non può che essere quella di una raggiunta validità universale (nella specie, leggi di originaria provenienza orientale figurano nel *Breviarium Alaricianum*, così come disposizioni emanate con riferimento alla Gallia, sia pur raramente, si trovano nel *Codex* di Giustiniano. È anche vero, però, che non tutte le fonti andarono incontro a questa generalizzazione. A questo riguardo, l'autore sostiene che talune leggi mantennero il loro originario valore, sulla base della seguente argomentazione. Falchi, in sostanza, ritiene che alcune costituzioni imperiali risultano conservate soltanto nella *Lex Romana Visigothorum*, mentre non figurano nel *Codex* di Giustiniano; secondo lo studioso, quindi, tali fonti subirono un percorso ondivago, nel senso che con la loro inclusione nel Teodosiano da territoriali avrebbero conseguito un'efficacia generale, per poi tornare a comprimersi, in virtù di un fenomeno di desuetudine, nella loro primigenia natura di leggi territoriali destinate all'Occidente, tanto è vero che non vengono ricordate dall'opera di Giustiniano, cfr. G. L. Falchi, *Sulla codificazione cit.*, pp.41 e ss. Su quest'ultimo aspetto in particolare, insiste una critica di Manovani, il

relativamente al tempo della sua realizzazione, i compilatori furono incaricati di inserire tutte le *leges generales* che rispondevano ai requisiti prescritti, senza distinzione in base alla provenienza. Motivo ulteriore questo per affermare che le stesse diciture “legge occidentale” oppure “costituzione orientale” vanno bene se utilizzate come formule di comodità esplicativa, dal momento che, dal punto di vista delle fonti, esisteva soltanto la unica indiscutibile realtà “legge imperiale” senza ulteriore specificazione.

Fatta tale premessa, concentriamoci in particolare sul *modus procedendi* che portò il Codice a diventare legge vigente per tutto l'impero. Punto di partenza imprescindibile per comprendere lo svolgimento dei fatti è dato dai *Gesta senatus Romani de theodosiano publicando*, vale a dire il verbale della seduta senatoria svoltasi a Roma, in occasione della quale avvenne la presentazione del Codice nella *pars Occidentis*¹⁶⁷⁹.

Non affronteremo, è chiaro, l'esame dell'intera fonte, così come non verrà ripresa la discussione, già posta nelle premesse introduttive, intorno alla “convergenza d'intenti”¹⁶⁸⁰ tra la *pars Occidentis* e quella *Orientis* nell'affrontare i problemi legati al mondo del diritto tardoantico. Importa, in questa sede, mettere in risalto i non pochi aspetti rilevanti che contribuiscono e vanno a cementare la visione di un impero unitario.

quale pensa che la ricostruzione di Falchi non tenga conto di altri plausibili fattori, nel senso che il mancato corrispondente reperimento della fonte nella compilazione Ricordiamo, in questa sede, un punto in particolare della visione di Falchi, il quale giunge in quanto le ritroviamo bizantina del VI secolo potrebbe esser dipeso, per esempio, dall'abrogazione di leggi successive oppure da scelte di politica legislativa della corte Costantinopolitana. In ogni caso, Mantovani, pur riconoscendo che nel complesso lo studio di Falchi depone per una universalizzazione delle norme teodosiane, ritiene che questo processo non possa aver avuto una diversa variabilità in relazione all'efficacia delle singole costituzioni, cfr. D. Mantovani, *Sulle consolidazioni giuridiche tardo antiche*, in *Labeo*, XLI, 1995, p.254. Pensano a una validità *toto orbe* delle costituzioni imperiali inserite nel Codice Teodosiano anche J. Gaudemet, *La formation du droit séculier et du droit de l'église aux IV^e et Ve siècles*, Paris 1979, pp.21-29; J.-R. Palanque, *Collégialité et partages dans l'Empire Romain au IV et Ve siècles*, *REA*, 46, 1944, pp.47-64 e pp.280-298; E. Volterra, *Sul contenuto cit.*, p.347 e pp.350-351; ID., *La costituzioni introduttiva cit.*, p.3085; G. G. Archi, *I principi generali del diritto cit.*, pp.132-133 nt.19, Quest'ultimo coglie, altresì, per avversare la tesi di Sirks al riguardo. Secondo lo studioso olandese, la cui posizione dualista è nota e deve essere presupposta per comprendere la propria riflessione, prima di tutto bisogna distinguere tra leggi emanate per l'impero unito, leggi per l'impero “diviso” e quelle emesse per alcune province. Ora, Sirks ritiene che la validità territoriale delle *leges generales* incluse nel Teodosiano rimase invariata e tenta di dimostrare ciò attraverso alcuni argomenti, come la presenza nel Codice di uguali disposizioni provenienti da tutte e due le *partes imperii*. A questo proposito, l'autore cita l'esempio di CTh.6.23.3 e 4, che già abbiamo avuto modo di esaminare *ex professo* nell'ambito della legislazione di Valentiniano III e Teodosio II. Vi è da dire, però, che alla luce delle riflessioni già svolte, i due brani non sembra possano essere adottati ad esempio per sostenere la tesi di Sirks, in quanto, come visto, i contenuti non sono identici. Per la posizione di Sirks cfr. A. J. B. Sirks, *From the Theodosian to the Justinian Code*, in *AARC*, VI, 1986, pp.273-275 e p.283 e ID., *The Theodosian Code cit.*, pp.189-195.

¹⁶⁷⁹ Per una trattazione completa della questione si veda la recente monografia di L. Atzeri, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlino 2008. Sul rapporto tra Codice e sue vicende in Occidente si veda in particolare tra gli altri F. De Marini Avonzo, *La politica cit.*, pp.130-133; G. G. Archi, *Teodosio II cit.* pp.3-37; E. Volterra, *La costituzione introduttiva cit.*, *passim*; E. Dovere, “*Ius principale*” e “*catholica lex. Dal Teodosiano agli Editti su Calcedonia*”, Napoli 1995, pp.51-74; B. Salway, *The publication of the Theodosian Code and transmission of its text: some observations*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, S. Crogiez-Pétréquin – P. Jaillette édés., Université Lille 3, 2012, pp.21-61 e ID., *The publication and application of the Theodosian Code*, in *Mefra on-line*, 125-2, 2013; A. Lovato, *La pubblicazione del Codice Teodosiano in Oriente e in Occidente e il giudizio sull'attività dei prudentes*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, S. Crogiez-Pétréquin – P. Jaillette édés., Université Lille 3, 2012, pp.63-78; Elio Dovere, « *Epifania politica del Theodosianus* », *Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité* [En ligne], 125-2 | 2013; E. Dovere, *Sistema delle fonti e legge-codice: il Codex Theodosianus*, in *Il secolo breve del Teodosiano*, Bari 2016, pp.59-81 (già in *Principios Generales del Derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, coordinador F. Reinoso-Barbero, Madrid 2014). Sempre di Dovere si segnala ancora nella medesima raccolta *Il secolo breve cit.*, E. Dovere, *Il primo Codice ufficiale, le rubriche conclusive, il rebaptisma*, pp.83-93, già in *Civitas et civilista. Studi in onore di Francesco Guizzi*, I, a cura di A. Palma, Torino 2013); S. Barbati, *Idee vecchie e nuove sull'entrata in vigore del Codice Teodosiano in Occidente*, in *Iuris Antiqui Historia*, 7, 2015, pp.11-46;

¹⁶⁸⁰ G. G. Archi, *Teodosio II cit.*, pp.3-37.

La cornice alla quale facciamo riferimento è rappresentata dalle nozze tra il giovane Valentiniano III e Eudoxia, figlia di Teodosio II. Il già esistente legame dinastico tra i due Augusti venne così rafforzato dal matrimonio tenutosi a Costantinopoli nell'ottobre del 437 d.C. Appare chiaro che ancor più che le ripercussioni sui rapporti personali, tale evento andava a determinare, dopo un periodo di frizione politica, un nuovo corso distensivo tra la *pars Occidentis* e la *pars Orientis*, di cui, peraltro, la promulgazione del Teodosiano costituiva un suggello¹⁶⁸¹.

L'imperatore d'Occidente era stato accompagnato a Costantinopoli dal *praefectus praetorio Italiae* Fausto, il quale assurge a protagonista della seduta senatoria, nonché voce della *relatio* in cui riassume gli eventi:

Gesta 2

Aeternorum principum felicitas eo usque procedit augmento, ut ornamentis pacis instruat, quos bellorum sorte defendit. Proximo superiore anno cum felicissimam sacrorum omnium coniunctionem pro devotione comitarer, peractis feliciter nuptiis hanc quoque orbi suo sacratissimus princeps dominus noster Theodosius adicere voluit dignitatem, ut in unum collectis legum praeceptionibus sequenda per orbem sedecim librorum compendio, quos sacratissimo suo nomine voluit consecrari, constitui iuberet. Quam rem aeternus princeps dominus noster Valentinianus devotione socii, affectu filii comprobavit.

Dopo il richiamo iniziale alla *felicitas* di entrambi gli imperatori, rievocando le nozze, Fausto afferma che Teodosio (definito *noster* dal prefetto occidentale), aveva aggiunto un'ulteriore dignità (ovvero il Codice omonimo) *orbi suo*, sancendo nel contempo la diffusione per l'impero¹⁶⁸² della compilazione normativa.

Di questo brano, la nota che rileva maggiormente ai nostri fini è data dall'ultimo periodo: *Quam rem aeternus princeps dominus noster Valentinianus devotione socii, affectu filii comprobavit*. Emerge dal testo il fatto che l'approvazione prestata da Valentiniano III concerneva la progettazione voluta dal collega, a sottolineare la già richiamata unità di intenti tra Oriente e Occidente, mentre è evidente come non possa assegnarsi al verbo *comprobare* alcuna accezione così come lo intendono in generale i sostenitori del dualismo legislativo¹⁶⁸³. Come si vedrà meglio a breve, al riguardo Barbati ritiene che la *comprobatio* di Valentiniano III riguardò, più precisamente, la pubblicazione del Teodosiano in Occidente e non la sua promulgazione¹⁶⁸⁴, e si risolse, per lo studioso, in un semplice atto di assenso al comando dell'Augusto orientale, "sufficiente, nella

¹⁶⁸¹ F. Elia, *Valentiniano III cit.*, p.239; L. Atzeri, *Gesta senatus cit.*, p.120.

¹⁶⁸² Nel frammento in questione, il termine *orbis* viene impiegato due volte: da un lato lo ritroviamo declinato al dativo e accompagnato dall'aggettivo possessivo *suo*, mentre nel secondo caso è usato all'accusativo, preceduto dalla preposizione *per* e non più da alcun riferimento che indichi appartenenza. Cosa avrà voluto dire Teodosio II con queste due espressioni analoghe? A ben vedere, l'espressione *orbi suo* potrebbe prestarsi a una interpretazione incline ad accogliere le ragioni del dualismo, in quanto sarebbe agevole vedervi l'affermazione del "suo mondo", vale a dire i territori orientali governati da Teodosio II. In realtà, però, è rilevante notare come Pharr, il quale appoggia il dualismo, ritiene che *orbi suo* possa anche intendere "the whole Roman Empire", cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code and the Novels and the Sirmondian constitutions*, Princeton 1952, p.3. Di recente Barbati, mettendo in relazione le parole *orbi suo* con le successive *constitui sequenda per orbem*, propende decisamente per l'idea che *orbi suo* indichi senz'altro l'intero impero, piuttosto che le sole partes orientali, cfr. S. Barbati, *Idee vecchie e nuove cit.*, p.24 nt.1

¹⁶⁸³ La Atzeri cura l'interpretazione di questo passaggio. L'autrice, infatti, parla di "formale adesione al progetto di codificazione e, come ci sembra, anche un'accettazione per l'Occidente della raccolta normativa. Il verbo *comprobare*, peraltro, si lega concettualmente alle parole iniziali *Quam rem*, usate per intendere una formula comprensiva dell'intera "faccenda", cfr. L. Atzeri, *Gesta senatus cit.*, p.122 ed ivi nt.11.

¹⁶⁸⁴ Dal momento che riguardava il *iussus* teodosiano del *constitui sequenda per orbem*, cfr. S. Barbati, *Idee vecchie e nuove cit.*, p.23.

prospettiva dei contemporanei, a dare forza legale al mandato teodosiano anche per le *partes occidentales*¹⁶⁸⁵.

Subito dopo, Fausto passa a raccontare della fase procedurale vera e propria, ovvero quando lui e il suo omologo orientale vennero convocati da Teodosio II per ricevere ognuno un esemplare del Codice:

Gesta 3

Vocatis igitur me et in(ustri) viro illius temporis Orientis praefecto singulos codices sua nobis manu divina tradi iussit per orbem sui cum reverentia dirigendos, ita ut inter prima vestrae sublimitatis notioni provisionem suam sacratissimus princeps iuberet offerri. In manu est acceptus codex utriusque principis praeceptione directus. Constitutionarii praesentes sunt : si placet amplitudini vestrae, has ipsas leges, quibus hoc idem fieri iusserunt, amplitudo vestra relegi sibi iubeat, ut consultissimis aeternorum principum praeceptis consentanea devotione pareamus.

Anche questo brano è suscettibile di ulteriori spunti. Lasciando da parte la questione dell'ipotesi di una corruzione del testo e la conseguente proposta ricostruttiva della Atzeri¹⁶⁸⁶, il frammento allude, da un lato, alla *iussio* di Teodosio finalizzata alla diffusione del Codice, mentre, dall'altro, a due supposti ordini, "coincidenti nella sostanza"¹⁶⁸⁷ che rimandano ai due imperatori (*utriusque principis praeceptione*).

Circa quest'ultima indicazione, in verità, per quanto la fonte non lo menzioni in maniera espressa, già Mommsen¹⁶⁸⁸, così come Archi¹⁶⁸⁹, ipotizzava che Valentiniano III potesse essere presente alla cerimonia. Certo, vista la solennità del momento, la congettura non è del tutto infondata, e, d'altronde, Fausto parla di "entrambi gli imperatori" (*utriusque principis*). La Atzeri ritiene che ogni imperatore avrebbe dettato l'ordine di diffusione al proprio prefetto, vista la necessità di rispettare il riparto di competenze sui funzionari. In questa rappresentazione della vicenda, in effetti, da un certo punto di vista, non vi sarebbe nulla di anomalo, in quanto si ritiene generalmente che ogni imperatore avesse una competenza sui propri magistrati e funzionari, ciò rispecchiando quella ripartizione amministrativa di cui si è parlato nel corso di questo lavoro. Tuttavia, rimarrebbe pur sempre un nodo da sciogliere, rappresentato dal singolare *iussit*, il quale allude al comando di Teodosio II nei confronti di entrambi i prefetti, ribadito e accompagnato da un altro termine al singolare, cioè la *praeceptio*. Coglie bene questi aspetti e si dimostra più aderente alla lettera delle fonti la ricostruzione di Barbati, il quale insiste proprio su due elementi rilevanti: da un lato la superiorità della figura di Teodosio II, il quale domina tutta la dinamica degli eventi descritti da Fausto, ma dall'altro precisa che il mandato impartito al prefetto d'Italia e al prefetto d'Oriente fu uno soltanto e dato dal solo Teodosio¹⁶⁹⁰; in tal modo, dunque, secondo lo studioso, si sarebbe andati anche oltre una pretesa e rigida separazione amministrativa, in quanto una sola *iussio* sarebbe stata sufficiente per i due alti funzionari rispettivamente dell'Occidente e dell'Oriente. D'altro canto, la ricostruzione di Barbati permetterebbe di immaginare che in generale anche un solo

¹⁶⁸⁵ S. Barbati, *Idee vecchie e nuove cit.*, p.24 nt.1.

¹⁶⁸⁶ In questa parte i *Gesta* presenterebbero un'incongruenza: da un lato sembra emergere che i due prefetti avrebbero ricevuto l'esemplare del Codice dalle mani dello stesso Teodosio, dall'altro, al contrario, pare che vi sia stata l'intermediazione di qualche funzionario. Nel tentare di risolvere l'antinomia, la Atzeri propone l'ipotesi per cui l'infinito passivo *tradi* debba essere emendato in *traditos* e che quindi la *iussio* dell'imperatore non avrebbe riguardato la consegna degli esemplari, quanto l'ordine di diffusione *per orbem*, cfr. L. Atzeri, *Gesta senatus cit.*, p.124.

¹⁶⁸⁷ L. Atzeri, *Gesta senatus cit.*, p.125.

¹⁶⁸⁸ T. Mommsen, *Prolegomena*, p.IX.

¹⁶⁸⁹ G. G. Archi, *Teodosio II cit.*, p.10.

¹⁶⁹⁰ Chiaramente, dice Barbati, accompagnato dalla *comprobatio* di Valentiniano, cfr. S. Barbati, *Idee vecchie e nuove cit.*, pp.24-25.

imperatore, quale rappresentante dell'unico potere imperiale, potesse comportarsi nei termini descritti da Fausto e dare ordini, dunque, a funzionari dell'uno come dell'altro apparato amministrativo, in linea con quanto afferma De Martino, il quale precisa che il collegio dei prefetti era posto al servizio di tutti gli Augusti¹⁶⁹¹.

10.2.1 Segue: La presentazione del Codice al Senato di Roma

Lasciata Costantinopoli, il prefetto Fausto, sempre dietro la decisione di Teodosio di rendere partecipe il Senato romano (*ita ut inter prima vestrae sublimitatis notioni provisionem suam sacratissimus princeps iuberet offerri*), provvede alla presentazione del Codice innanzi alla assemblea dei *patres*.

Un utile punto di partenza per il nostro esame può, a buon diritto, essere rappresentato dalla lettura, da parte del prefetto d'Italia Fausto, del testo di CTh.1.1.5 del 429 d.C.¹⁶⁹². Tale avvenimento ha dato luogo a una serie di conseguenze tutt'altro che pacifiche nella dottrina romanistica, dal momento che esiste un dibattito circa l'assenza di ogni traccia intorno alla lettura, quanto meno, delle altre due fondamentali costituzioni, cioè CTh.1.1.6 del 435 e NTh.1 del 15 febbraio 438, le quali, a tacer d'altro, sono compatibili, sul piano cronologico, con lo svolgimento degli eventi narrati nei *Gesta senatus*¹⁶⁹³.

Al di là del carattere controverso di tale faccenda, vi è da dire che la *recitatio* di un solo testo normativo osterebbe con le parole di Fausto, laddove nel terzo frammento dei *Gesta*, più sopra riportato, si allude alla lettura di *has ipsas leges*, lasciando intendere in maniera chiara che vi fossero altre disposizioni. Per quanto, comunque, la Atzeri faccia i conti con l'assenza nel verbale di ogni riferimento ad altre leggi, trovandosi costretta a parlare di "un inspiegabile enigma"¹⁶⁹⁴, alla fine, procedendo in via congetturale, perviene alla probabile conclusione che tutte le costituzioni imperiali interessanti il Codice abbiano ricevuto lettura innanzi al Senato¹⁶⁹⁵.

Tuttavia, poiché dobbiamo confrontarci con i dati a nostra disposizione, concentriamo adesso l'attenzione sul significato che assunse la lettura di CTh.1.1.5: si trattò di un atto finalizzato a ottenere l'approvazione da parte del Senato oppure valse come pubblicazione?

¹⁶⁹¹ F. De Martino, *Storia della costituzione romana cit.*, p.237.

¹⁶⁹² Trascriviamo di seguito soltanto il discorso introduttivo, mentre possiamo tralasciare il testo della costituzione, in quanto riferito più volte e, soprattutto, perché ininfluenza ai fini del discorso in esame: "Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl., tertio ex praefecto urbi, praefectus p(raetori)o et consul ordinarius legit ex codice Theodosiano, libro primo, sub titulo 'de constitutionibus principum et edictis'" A seguire si trovano le *adclamationes* dei senatori.

¹⁶⁹³ La questione richiede che non si possa prescindere dallo studio fondamentale di Volterra sulla tradizione manoscritta del Teodosiano. Il grande romanista ci parla di tre diversi manoscritti del Codice, dai quali emerge che NTh.1 del 15 febbraio 438 d.C. non era estranea al Codice, anzi, dice lo studioso, costituiva "una specie di introduzione con la quale l'imperatore dichiarava solennemente l'opera compiuta". È questa una tradizione che, però, non si accorda con l'altra che scaturisce dai manoscritti del *Breviarium*, i quali, al contrario, pongono NTh.1 in testa alla raccolta delle Novelle posteodosiane. In ogni caso, conclude Volterra, allo stato attuale delle nostre conoscenze non sappiamo perché alla fine del 438 a Roma venne data lettura di CTh.1.1.5 del 429, ormai anacronistica, e non di NTh.1, cfr. E. Volterra, *La costituzione introduttiva cit., passim et praecipue* p.3103.

¹⁶⁹⁴ L. Atzeri, *Gesta senatus cit.*, p.144. In effetti, risulta strano che due disposizioni così importanti per l'intera vicenda codificatoria non abbiano ricevuto l'attenzione che si sarebbe dovuta attendere. La dottrina, infatti, sul punto è divisa. Da un lato troviamo Pharr (*The Theodosian Code cit.*, p.4 nt.20) e la De Marini Avonzo (*La politica legislativa cit.*, p.34 nt.1), i quali propendono per l'ipotesi della lettura tanto di CTh.1.1.5 quanto di CTh.1.1.6 e NTh.1. Contrario a questa visione, invece, è Archi, cfr. G. G. Archi, *Teodosio II cit.*, p.34 nt.49.

¹⁶⁹⁵ Le ipotesi accreditate dalla Atzeri sono due: da un lato si pensa a una lacuna della tradizione manoscritta, mentre dall'altro (ed è questa la congettura che la romanista mostra di seguire), si dovrebbe pensare al fatto che noi oggi leggiamo una versione epitomata dell'originale dei *Gesta*. In conclusione, dunque, molti dati non sarebbero stati trascritti, cfr. L. Atzeri, *Gesta senatus cit.*, pp.146-147.

Invero, delle due, quella da avvalorare dovrebbe essere la seconda, visto che la lettura in Senato assolveva proprio lo scopo della pubblicità¹⁶⁹⁶. Se ciò è vero in linea teorica, nel nostro caso, però, potrebbe non cogliere nel segno. A ben vedere la Atzeri osserva che la pubblicazione nel 438 di una legge risalente a dieci anni prima e, per di più, anche modificata da CTh1.1.6, non avrebbe avuto alcun senso. Questa ipotesi, a mio modo di vedere, potrebbe essere fondata. Secondo me, infatti, per quanto non abbiamo le prove dirette di una sua trasmissione in Occidente¹⁶⁹⁷, CTh.1.1.5 doveva essere già nota in quei territori sin da quando, appunto, Teodosio II aveva avviato il progetto di codificazione che fu realizzato in un clima di collaborazione tale da mettere in moto, come pensano Archi, Purpura e Licandro, la sinergia di entrambe le cancellerie di Ravenna e di Costantinopoli¹⁶⁹⁸.

Alla luce di ciò, dunque, ben altri possono essere i motivi che indussero nel 438 alla lettura della legge del 429. Già Haenel riteneva, per esempio, che l'interesse mostrato, in quella sede, verso la costituzione programmatica risiedesse nell'intenzione di consentire al senato di Roma di ripercorrere tutte le fasi della realizzazione del Codice¹⁶⁹⁹, quasi una sorta di promemoria riassuntivo. D'altro canto, data l'importanza di un testo fondamentale, come dice Archi¹⁷⁰⁰, quale CTh1.1.5, dobbiamo supporre che vi sia stata una precisa volontà nella scelta di questa fonte. Di certo, un'interpretazione altrettanto valida sembra quella di Dovere, il quale ritiene che la lettura di CTh1.1.5 non fu soltanto un'operazione di "archeologia culturale", ma è probabile che selezionare un testo di questo tipo, per di più tratto dalla rubrica sulle fonti del diritto, significava anche "mostrare in maniera inequivoca ai Romani un perfetto allineamento del *basileus* d'Italia con la scelta codificatoria del più autorevole collega orientale"¹⁷⁰¹. Per i nostri scopi, il discorso sulla *recitatio* della costituzione programmatica può terminare qui, in quanto nostro obiettivo era soltanto quello di mettere in luce che, molto probabilmente, CTh1.1.5 era già nota in Occidente prima ancora dell'arrivo del prefetto Fausto nel 438.

Proseguendo nella nostra disamina, restiamo sempre nell'ambito della seduta senatoria per mostrare cosa le fonti dicono intorno alla presentazione del Codice Teodosiano vero e proprio. Si avverte sin d'ora che si tratta di una questione sulla quale regna ancora oggi una certa confusione¹⁷⁰² e che chiama in causa la connessa problematica, non ancora sopita, relativa all'entrata in vigore del Teodosiano in Occidente¹⁷⁰³.

Per quanto concerne la vera e propria presentazione del Codice, come dice la Atzeri, il presupposto che sta alla base della discordia tra gli studiosi, e che anche ai nostri fini costituisce un valido punto di partenza, sta nella considerazione assunta circa l'equipollenza

¹⁶⁹⁶ Così Barbati. Infatti, lo studio pone la distinzione tra alcune tipologie di costituzioni imperiali, nel senso che nel caso dell'*epistula* e dell'*edictum ad populum* la pubblicazione consisteva nell'espletamento delle modalità di comunicazione del testo normativo alla popolazione, mentre, per quanto concerne l'*oratio ad Senatum*, la pubblicazione avveniva proprio con la lettura in Senato, cfr. S. Barbati, *Idee vecchie e nuove cit.*, pp.18-19.

¹⁶⁹⁷ "Ammesso, ma non concesso", dice correttamente Dovere, che CTh.1.1.5 "già fosse nota e circolante nella *pars imperii* retta da Valentiniano III", cfr. E. Dove, "*Ius principale*" e "*catholica lex*" cit., p.66 nt.40.

¹⁶⁹⁸ G. G. Archi, *Teodosio II cit.* p.28. Lo studioso afferma proprio che "la cancelleria di Costantinopoli ancora una volta è all'unisono con quella di Ravenna". In particolare, Archi parla di queste faccende alla luce delle modificazioni apportate al progetto codificatorio con CTh.1.1.6. Dal momento che l'idea del secondo *Codex* quale *magisterium vitae*, previsto nel 429 non si era concretizzata, un esempio eclatante di unità di intenti tra Ravenna e Costantinopoli si manifestava attraverso l'inclusione della ravennate "legge delle citazioni", inclusa nel Teodosiano per tentare di risolvere il problema della mancata coordinazione con le opere della giurisprudenza, cfr. *Teodosio II cit.*, pp.36-37; G. Purpura, *Il Colosso di Barletta e il Codice di Teodosio II*, in *AARC*, IX,, Napoli 1993, pp.465-466; O. Licandro, *Edictum Theoderici cit.*, p.88. Quest'ultimo, infatti, rimarca la collaborazione prestata da Ravenna, quanto meno, nella selezione del materiale.

¹⁶⁹⁹ G. Haenel, *Prolegomena ad Codex Theodosianus*, p.X. L. Atzeri, *Gesta senatus cit.*, p.150.

¹⁷⁰⁰ G. G. Archi, *Teodosio II cit.*, p.95.

¹⁷⁰¹ E. Dovere, *Ius principale e catholica lex cit.*, p.67.

¹⁷⁰² L. Atzeri, *Gesta senatus cit.*, p.172.

¹⁷⁰³ S. Barbati, *Idee vecchie e nuove cit.*, p.11.

tra il Teodosiano e una qualunque costituzione imperiale ai fini del rispetto dei medesimi requisiti per entrare in vigore¹⁷⁰⁴.

Sulla base di ciò, già Clossius aveva sostenuto che con l'arrivo del Codice in Occidente si fosse proceduto a una formale accettazione, per far sì che lo stesso acquistasse ivi vigore. A questa visione si è opposta quella di Mommsen, secondo il quale, al posto di una *receptio*, in Senato vi sarebbe stata una *publicatio*. Altri ancora, come Karlowa, hanno parlato di "presentazione ufficiale", senza tuttavia precisarne gli scopi.

Come si vede, dunque, il quadro è variegato e ancora oggi si mantiene tale, in quanto gli studiosi contemporanei si dividono nel dare adesione ora a questa ora a quell'altra tesi.

Se, però, riprendiamo le prime due proposte ricostruttive, ovvero quella della approvazione e della pubblicazione, non possiamo esimerci dal metterne in rilievo i limiti.

Per quanto riguarda la prima, si evidenzia che nei *Gesta* non vi è traccia di alcuna forma di approvazione che abbia avuto ad oggetto il Codice nella sua dimensione normativa. Certamente, parte delle *adclamationes* dei senatori hanno contenuto dispositivo, ma si deve ritenere che esse abbiano riguardato aspetti relativi alle modalità di riproduzione e diffusione del Codice¹⁷⁰⁵. Non vi è dubbio, quindi, che in età tardoantica e, per di più, com'è esplicitato dalle nuove prescrizioni di Teodosio II, era ormai l'imperatore che esercitava il potere di determinare la vigenza di una costituzione imperiale inviata dal collega¹⁷⁰⁶. Riguardo, invece, all'idea della pubblicazione, anche qui non mancano i rilievi critici. Fermo restando, come si diceva prima, che in Senato poteva anche prendere corpo una delle possibili forme di pubblicazione dei provvedimenti normativi, nel nostro caso, però, sono altre le peculiarità da portare in evidenza. Si è detto della convizione maturata in dottrina intorno all'equivalenza tra Teodosiano e una qualunque costituzione imperiale, ma, al di là di questo, non può nascondersi che sul piano pratico il Codice era, prima di tutto, un libro. Inoltre, poi, se anche accogliessimo la tesi della pubblicazione, rimane che, attesi gli scopi prefissi da Teodosio II circa la più ampia diffusione che la compilazione avrebbe dovuto avere, quella davanti al Senato non sarebbe stata sufficiente. Quindi, è probabile, come dice la Atzeri, che innanzi all'assemblea dei *patres* abbia avuto luogo soltanto il primo atto di un lungo e complesso procedimento che, mettendo insieme le sinergie di più soggetti deputati allo scopo, avrebbe dovuto portare alla più ampia divulgazione dell'opera teodosiana¹⁷⁰⁷, in linea con l'ordine di pubblicazione universale già disposto dallo stesso Augusto orientale ed approvato da Valentiniano III¹⁷⁰⁸.

In conclusione, dunque, gli atti posti in essere dal Senato dovettero avere più una risonanza politica che giuridica. Di certo l'assemblea dei *patres*, per quanto ormai privata del glorioso ruolo che aveva avuto un tempo, venne tenuta in gran conto (lo dimostra il fatto che

¹⁷⁰⁴ L. Atzeri, *Gesta senatus cit.*, p.172.

¹⁷⁰⁵ L. Atzeri, *Gesta senatus cit.*, p.192.

¹⁷⁰⁶ Nel caso specifico, però, deve dirsi che, a differenza di quanto ritiene la Atzeri, *op.cit.*, pp.186-187, la *conprobatio* prestata da Valentiniano III sembra essersi limitata alla sola fase progettuale del Codice e non anche alla sua "adozione quale fonte normativa per l'Occidente". Si ricordi, infatti, quanto dice il secondo brano dei *Gesta senatus*. Quanto detto trova conferma nelle parole di Sirks, il quale dice proprio che l'approvazione di Valentiniano significava "only his consent to the new design of the Code", cfr. A. J. B. Sirks, *The Theodosian Code cit.*, p.205. Meno convincente, invece, appare l'idea dello studioso olandese, laddove ritiene che il consenso di Valentiniano si fosse rivolto anche all'introduzione del Codice in Oriente, cfr. L. Atzeri, *Gesta senatus cit.*, p.206 nt.126. Per Barbati, invece, come visto la *conprobatio* prestata da Valentiniano riguardava l'ordine di pubblicazione, cfr. S. Barbati, *Idee vecchie e nuove cit.*, p.25.

¹⁷⁰⁷ Si è consapevoli che quelle che si propongono sono delle congetture, dal momento che in punto di pubblicazione vale l'osservazione della Bianchi Fossati Vanzetti, per cui essa, per quanto si concreti in un atto fondamentale e importante, "risulta essere ancora non chiara, né nei suoi modi, né nelle sue finalità", cfr. M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle cit.*, p.47.

¹⁷⁰⁸ S. Barbati, *Idee vecchie e nuove cit.*, pp.21-25.

la stessa CTh.1.1.5 aveva la forma di *oratio ad Senatam*). Per il resto, però, ai fini della tesi che vogliamo dimostrare, irrilevante sembra esser stata l'attività dell'illustre consesso.

Che, appunto, il senato non abbia potuto procedere all'approvazione del Codice è un principio sostenuto anche da Sirks¹⁷⁰⁹. In effetti, però, soltanto questa convizione può ritenersi un punto fermo dell'intera vicenda ricostruttiva tentata dallo studioso olandese, in quanto, nei diversi tempi, egli ha avuto modo di modificare l'iniziale impostazione di un'originale teoria¹⁷¹⁰. In sostanza, dal momento che lo stato della documentazione non permette di raggiungere conclusioni precise, Sirks ritiene che il Teodosiano avrebbe acquisito formale vigenza in Occidente soltanto nel 448 d.C., allorquando, come già visto in precedenza, Valentiniano III con NVal.26 ricevette le novelle emanate dall'imperatore d'Oriente successivamente alla promulgazione del Codice. Solo in quel momento, quindi, per Sirks vi sarebbe stata anche l'accettazione di NTh.1 da parte dell'Augusto occidentale e, pertanto, il Codice sarebbe entrato in vigore.

Il punto di forza della tesi di questo romanista, che risente dell'idea di una separazione normativa dai tratti parecchio accentuati, riposa sul fatto che non abbiamo traccia di una costituzione occidentale che abbia recepito e approvato NTh.1 già nell'immediatezza degli eventi. Tale ricostruzione, in verità, appare sì originale, ma non può dirsi del tutto sicura. Basta, infatti, ricordare, con la Atzeri¹⁷¹¹, le principali contestazioni che possono muoversi: 1) è difficile pensare che una cerimonia così sontuosa come quella descritta nei *Gesta senatus*, con la presenza di grandi autorità e funzionari, non abbia avuto alcuna incidenza per quello che il Codice avrebbe rappresentato nei tempi immediatamente successivi; 2) le condizioni in cui versa lo stato della tradizione manoscritta di cui anche Sirks è consapevole; 3) la considerazione che, molto probabilmente, la versione dei *Gesta* che noi possediamo altro non è che una redazione epitomata di un verbale originale più dettagliato.

Giungendo a chiusura di questo discorso che qui non può essere trattato che nei dettagli essenziali, proviamo adesso a dare una diversa interpretazione dei fatti che sono stati presentati. Dalle maglie della questione emerge una costante: la ricerca di una necessaria conferma ovvero un'approvazione che Valentiniano III avrebbe dovuto dare per far sì che la compilazione acquistasse vigore nei suoi territori. Tutto ciò, però, sembra che si basi su determinati presupposti che, di solito, si danno per scontati.

Di certo, il primo aspetto che, ancora una volta teniamo in conto, è dato dalle regole fissate da Teodosio II circa i rapporti legislativi e che avrebbero dovuto entrare in vigore, insieme con il Codice, il 1 gennaio del 439 d.C., data che può rivelarsi un fondamentale discrimine per quello che a breve diremo. Con riferimento a NTh.1, l'assenza di una fonte che possa testimoniare la ricezione o approvazione in Occidente ha portato la dottrina, soprattutto dualista, a dire ora che il Codice era entrato in vigore soltanto nella *pars Orientis* (il già visto Sirks), ora a ricercare altrimenti questa approvazione (es. da parte del Senato) che altrimenti non si troverebbe.

In secondo luogo, un'altra considerazione da mettere in evidenza è quella a cui abbiamo accennato prima e cioè l'equivalenza Teodosiano = qualsivoglia costituzione imperiale. Da tale equiparazione scaturisce il fatto che anche per la compilazione si sarebbero dovute osservare le medesime modalità di trasmissione e ricezione. A ben vedere, però, non è detto da nessuna

¹⁷⁰⁹ Dei molti contributi dati dallo studioso olandese intorno alle vicende interessanti in senso lato il Codice Teodosiano, in questa sede merita ricordare soltanto quelli specifici al rapporto tra esso e l'Occidente, A. J. B. Sirks, *From the Theodosian to the Justinian Code*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG), 1986, pp.265-302; ID., *Observations on the Theodosian Code: What did the Senate of Rome confirm on Dec.25th, 438? What did the commission of 429 do?*, in *AARC*, 16, 2003, pp.131-151; ID. *The Theodosian Code cit., praecipue* pp.188-211.

¹⁷¹⁰ L. Atzeri, *Gesta senatus cit.*, p.204.

¹⁷¹¹ L. Atzeri, *Gesta senatus cit.*, pp.210-211.

parte che il Codice, nel suo aspetto di documento contenitore, dovesse essere considerato come una qualunque disposizione imperiale.

In ultimo, poi, i *Gesta senatus* e le altre fonti nulla dicono intorno a questi aspetti su cui parte della dottrina moderna continua ad arrovellarsi.

Più aderente ai documenti si presenta la tesi di Barbati. Lo studioso, invero, critica le diverse posizioni assunte dalla dottrina: da un lato non crede, per i motivi già esposti, all'idea di una promulgazione da parte del Senato, né ad una promulgazione da parte di Valentiniano III¹⁷¹². Semmai, poiché lo studioso afferma che NTh.1 non era nota in Occidente ancora nel 438 d.C., ma che ivi sia giunta soltanto con la *pragmatica sanctio* del 447, e che inizialmente avesse disposto per il solo Oriente¹⁷¹³, si mostra più incline a capire le ragioni di Sirks; tuttavia, si discosta da quest'ultimo, in quanto ritiene che la già avviata attività ufficiale di diffusione e pubblicazione del Codice in Occidente era da ritenersi tale da conferire allo stesso Teodosiano il crisma della vigenza nelle *partes* di Valentiniano III.

Se, dunque, queste sono le posizioni della dottrina, un interrogativo si impone: è possibile che alla luce di una considerazione unitaria dell'impero da parte dei contemporanei e soprattutto in ragione della formula altisonante del *coniunctissimum imperium* e di un ordine di diffusione *per orbem* da parte di Teodosio II, quest'ultimo, poi, abbia pensato di promulgare la compilazione normativa per la sola *pars Orientis*? Possiamo, a questo punto, provare una diversa ricostruzione in linea sempre con la tesi unitaria dell'impero. Prendiamo le mosse da un elemento testuale già richiamato: la *conprobatio* di cui si fa menzione nel brano secondo dei *Gesta*:

[...] *Quam rem aeternus princeps dominus noster Valentinianus devotione socii, affectu filii conprobavit* [...]

L'unico caso in cui si parla di *conprobare* è proprio questo escerto e abbiamo visto come non possa conferirsi al verbo alcun significato che lo renda sinonimo di conferma legislativa. La fonte, qui, sta dicendo soltanto che Valentiniano III aveva "approvato" il "progetto compilatorio" dello zio e suocero Teodosio II¹⁷¹⁴. Pertanto, il testo è indicativo nel parlarci di un consenso prestato dall'Augusto occidentale a lavori non ancora ultimati. Ecco, dunque, che osserva bene Bonfante quando dice che: "Nel 437, cioè prima ancora che fosse finito, il Codice Teodosiano era stato accettato in Occidente dall'imperatore Valentiniano III"¹⁷¹⁵. Dello stesso avviso sembra essere anche Archi, laddove afferma: "Già nel 437, in occasione della venuta di Valentiniano III a Costantinopoli per sposare Eudoxia [...], il *Codex* era stato presentato all'imperatore d'Occidente [...]"¹⁷¹⁶. Appare, quindi, davvero difficile credere che, a seguito di questi incontri, Valentiniano III sia rimasto inerte e che quindi fosse necessaria un'altra approvazione. Se a tutto questo aggiungiamo che il prodotto compilatorio, forse, non era proprio assimilabile a una costituzione imperiale, ne scaturirebbe che nessun altro adempimento era dovuto dalla cancelleria ravennate.

Rimarrebbe ancora la considerazione del ruolo fondamentale di NTh.1. Rispetto al passato oggi tende a porsi in maggiore luce la funzione di validazione del Codice che tale legge

¹⁷¹² Per quanto concerne la figura dell'Augusto occidentale, Barbati, infatti, sostiene che non vi è traccia nelle fonti di una ipotetica e supposta costituzione imperiale che avrebbe promulgato il Codice per l'Occidente, mentre, dall'altro lato, lo ribadiamo ancora, la sua *conprobatio*, di cui è menzione nei *Gesta Senatus*, riguardò, la fase della pubblicazione, cfr. S. Barbati, *Idee vecchie e nuove cit.*, p.44.

¹⁷¹³ S. Barbati, *Idee vecchie e nuove cit.*, p.38.

¹⁷¹⁴ Risulta sintomatico, come abbiamo detto in precedenza, che anche lo stesso Sirks sia d'accordo con questa interpretazione. Lo vediamo anche in A. J. B. Sirks, *From the Theodosian cit.*, p.286.

¹⁷¹⁵ P. Bonfante, *Storia del diritto romano*, II, Milano 1959, p.35.

¹⁷¹⁶ G. G. Archi, *I principi generali cit.*, p.125.

assolse¹⁷¹⁷. Ancorato alla sua visione dualista, Sirks pensa, come visto, che la novella del 438 abbia promulgato il Codice soltanto per la *pars Orientis*, dal momento che risulta indirizzata a Florenzio. Ad essere precisi, però, Florenzio era titolare della sola prefettura d'Oriente e non di tutta la parte di impero sottoposta a Teodosio. Ne consegue, sulla scorta di Liebs¹⁷¹⁸, che allora l'Illirico ne sarebbe rimasto scoperto.

Non è il caso di tornare su questioni già discusse circa il carattere delle destinazioni che fanno seguito alle *inscriptiones* imperiali, mentre è più opportuno indugiare sulle parole di NTh.1. Dal punto di vista dell'efficacia territoriale, il testo in quanto tale non si rivela perpiscuo, nel senso che esso non presenta delle indicazioni tali da ritenerlo proprio della sola *pars Orientis*. Al contrario, invece, data l'importanza che esso riveste, non è da escludere che potesse avere proprio carattere universale e che, quindi, fosse proprio questa legge, come afferma Volterra¹⁷¹⁹, a validare e ad applicare il Codice per tutto l'impero.

A favore di simile ipotesi militano non pochi fattori. In via inferenziale, ricordiamo quanto è emerso prima, quando abbiamo portato l'attenzione sulle ultime parole di NVal.26 *ut, sicuti uterque orbis individuus ordinationibus regitur, isdem quoque legibus temperetur*, ovvero che "così come entrambe le *partes imperii* fossero rette da ordinamenti indivisibili, parimenti avrebbero dovuto essere governate da medesime leggi". Una tale affermazione che risale al 448 d.C. si deve ritenere, a mio avviso, compatibile con l'idea che una novella fondamentale come quella del 438 potesse valere per tutto l'impero.

Un altro aspetto, poi, discende dall'ordine di pubblicazione rivolto al prefetto d'Oriente: l'Augusto dispone che la legge sia portata a conoscenza *omnium populorum*, ovvero "di tutti i popoli". Vero è che vi è un invito particolare rivolto a Florenzio, ma un'espressione così ampia che riecheggia i *Cunctos populos* dell'Editto di Tessalonica e in generale la pluralità non di uomini, ma addirittura di popoli, difficilmente può intendersi limitata ad un ambito circoscritto, per quanto ampio come la prefettura d'Oriente¹⁷²⁰. Appare, dunque, probabile che esistessero più copie di NTh.1 con tanti ordini di pubblicazione calibrati in ragione dei diversi destinatari¹⁷²¹. Per finire, poi, *l'inscriptio*: la legge reca sempre i nomi di tutti e due gli Augusti.

¹⁷¹⁷ Nei primi tempi la dottrina era quasi unanime nell'attribuire a questa costituzione il compito di aver disposto la pubblicazione del Codice. Solo successivamente si è posto in risalto l'altra e, forse, più importante funzione, vale a dire quella di conferma della validità e dell'entrata in vigore il 1 gennaio del 439 d.C. D'altronde, come dice la Atzeri, vero è che, in chiusura, NTh.1 contiene un'ordine di pubblicazione rivolto a Florenzio, destinatario della medesima legge, ma in realtà si tratta di procedere alla pubblicazione non del Codice, bensì delle disposizioni che parlavano dell'ultima ed entrata in vigore dello stesso. Si intuisce, quindi, che portare a conoscenza di tutti queste novità è cosa diversa dalla presa di conoscenza del Codice stesso, cfr. L. Atzeri, *Gesta senatus cit.*, p.172 e ss. Alla funzione di promulgazione assunta da NTh.1 del 15 febbraio 438 crede anche Barbati, cfr. S. Barbati, *Idee vecchie e nuove cit.*, pp.19-21.

¹⁷¹⁸ D. Liebs, *Rec. a Food for Rome*, p.366.

¹⁷¹⁹ E. Volterra, *La costituzione introduttiva cit.*, p.3087.

¹⁷²⁰ La Baccari precisa che aggettivi come *cuncti, omnes, universi* uniti al termine plurale *populi* mettono ancor di più in evidenza l'idea della pluralità, M.P. Baccari, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 1996, pp.191-192.

¹⁷²¹ Una simile ipotesi non sembra essere ritenuta inverosimile neanche da Barbati. Lo studioso, infatti, suppone che le cose possano essere andate anche così, sebbene, alla fine, non vi creda, motivando le sue ragioni sulla base del fatto che i *Gesta Senatus* non fanno menzione della lettura di una "copia occidentale" di NTh.1, cfr. S. Barbati, *Idee vecchie e nuove cit.*, p.36. In senso contrario, tuttavia, potrebbero sostenersi le ragioni già indicate portate avanti dalla Atzeri, la quale parla di un testo (i *Gesta Senatus*) non integro. Non sarebbe, poi, del tutto peregrino studiare una clausola di pubblicazione come quella di NTh.1 che impone la diffusione del contenuto di questa in favore di *omnes populi* anche alla luce delle definizioni di C.I.1.4.3, cioè il frammento del noto testo normativo di Valentiniano III, per mezzo del quale venne sancito cosa dovesse intendersi per *leges generales* tali da essere *ab omnibus aequabiliter ...observerentur*. Tra le varie possibilità previste dal legislatore ravennate vi era anche quella per cui le leggi [...] *per omnes populos iudicum programmate divulgari* [...], cioè che le leggi "venissero rese note a tutte le popolazioni con un proclama dei funzionari pubblici". Alla luce di ciò, quindi, non è difficile vedere nelle parole di NTh.1 un'esemplificazione concreta di quanto previsto in astratto da Valentiniano III dodici anni prima e, quindi, a buon diritto definirsi una *lex generalis* come tale che tutti avrebbero dovuto osservare.

Per chi aderisce all'idea dell'unità normativa questo, come si sa, è tutt'altro che un fattore simbolico e non mancano studiosi che l'hanno sottolineato. Amelotti, il quale ha sempre mostrato in altri suoi scritti una predilezione per il dualismo¹⁷²², in anni più recenti ha affermato che: "All'applicazione del *Codex Theodosianus* in Occidente sarebbe bastata la sua trasmissione, essendo tutte le relative costituzioni, compresa quella di pubblicazione, intitolate anche a Valentiniano III"¹⁷²³. Interessante è anche la tesi di Honoré. Nel prender posizione contro le argomentazioni di Sirks, lo studioso inglese sostiene che "since the law of February 438 was a general law issued in the name of both emperors, there was no need in theory to promulgate it in the west, thug separate promulgation would be needed as regards future laws"¹⁷²⁴. Quest'ultima interpretazione potrebbe, pertanto, significare che sino alla fine del 438 non erano in vigore le nuove disposizioni sulla trasmissione delle costituzioni (che avrebbero iniziato a vigere a partire dal 1 gennaio del 439 d.C.¹⁷²⁵), ma ogni *lex generalis* avrebbe avuto validità *ipso iure* per il fatto stesso di recare i nomi di entrambi gli imperatori.

10.3 Considerazioni finali

In questo capitolo abbiamo affrontato le ultime vicende di un percorso normativo che si è snodato per un arco temporale molto ampio. Siamo arrivati, così, a trattare di un evento capitale della storia giuridica del V secolo d.C., senza tralasciare la possibilità di mettere in evidenza ulteriori spunti per proseguire la ricerca oltre il 438 d.C., anno di realizzazione del Codice Teodosiano.

In primo luogo, abbiamo potuto vedere come Teodosio II, preoccupato dello stato caotico e contraddittorio della circolazione delle *leges* in tutto l'impero, nonché della difficoltà relativa alla conoscenza delle norme, abbia non soltanto predisposto una compilazione ufficiale, ma anche una regola precisa per evitare che in futuro si verificassero quei problemi oramai lamentati da tempo.

¹⁷²² Si veda, tra i tanti, il suo *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960.

¹⁷²³ M. Amelotti, *Legge e volontà imperiale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano 2008, p.19.

¹⁷²⁴ T. Honoré, *Law in the crisis of empire. 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998, p.132. Alla tesi della vigenza *ipso iure* di NTh.1 non crede Barbati. Oltre al fatto, come già visto, che secondo lo studioso non vi è traccia nei *Gesta Senatus* della Novella teodosiana (o comunque di una sua copia per l'Occidente consegnata a Fausto), sono altre le ragioni che mette a sostegno della propria ricostruzione. Barbati è consapevole che NTh.1, così come CTh.1.1.5, sanciva le modalità di trasmissione per l'avvenire (*in posterum*), quindi essa, in linea di principio, avrebbe dovuto soggiacere alla regola della validità *ipso iure*; tuttavia a ciò sarebbe da ostacolo il fatto che essa fu trasmessa in Occidente soltanto nel 447 allo scopo di validare retroattivamente il Codice già vigente in Occidente. Ora, secondo il romanista, questo andrebbe spiegato con il fatto che la regola della vigenza automatica, per i contemporanei, avrebbe in realtà interessato le leggi fino al 437, mentre NTh.1, essendo del 438, avrebbe avuto la necessità della *pragmatica sanctio*, secondo le nuove direttive in materia, cfr. S. Barbati, *Idee vecchie e nuove cit.*, pp.38 e ss. Non è questa la sede per argomentare in maniera dettagliata, ma possiamo limitarci a sollevare alcune obiezioni. Innanzitutto, è da ritenere che le previsioni per l'avvenire contenute in CTh.1.1.5 e in NTh.1 fossero da ritenersi vincolanti a partire proprio dall'entrata in vigore del Codice, quindi dal gennaio del 439 d.C.; infatti, nelle fonti, nulla lascia pensare che fossero destinate a valere prima di quella data. In secondo luogo, poi, appare strano che, così come pensa Barbati, l'invalidità dell'entrata in vigore del Teodosiano in Occidente sia stata sanata soltanto con l'invio delle *leges* nel 447. Al di là della ricostruzione di Mommsen, il quale afferma che NTh.1 non sia stata trasmessa nel 447 d.C. e che in ogni caso non aveva nulla in comune con le altre leggi che in quell'anno vennero trasmesse, vi è da sottolineare l'anomalia per cui sarebbero intercorsi non pochi anni durante i quali il Codice, ritenuto comunque vigente e valido, sarebbe circolato e riprodotto senza una copertura legale volta a sanzionarne l'efficacia. La tesi di Barbati, secondo la quale i funzionari occidentali, non cogliendo come i loro colleghi orientali, la necessità di un atto per la promulgazione e di uno per la pubblicazione, avrebbero fatto leva soltanto su quest'ultima, in verità non convince totalmente e, soprattutto, a mio avviso, non tiene in debito conto il prestigio e la preparazione degli uffici occidentali, come la corte Ravennate che nel 426 d.C. aveva predisposto un testo molto importante e rilevante come la Legge delle Citazioni.

¹⁷²⁵ Oppure 2 gennaio, come pensa più probabile Barbati, cfr. S. Barbati, *Idee vecchie e nuove cit.*, p.13.

Per quanto riguarda proprio la disciplina dettata da CTh.1.1.5 del 429, si è potuto vedere come, contrariamente a quello che pensa parte della dottrina, essa non ha nulla a che vedere con il dualismo legislativo; ribadiamo, infatti, che tale questione è stata sollevata dai moderni e non si poneva in età tardoantica. La costituzione di Teodosio II era perfettamente in linea con l'unità normativa, che costituiva il regime normale della validità delle *leges generales* nello spazio. Essa, semmai, andava a precisare e a garantire l'autenticità e le modalità di trasmissione delle norme. Ma, in ogni caso, si ritiene che non andava a stabilire nulla di nuovo, in quanto la circolazione e la conservazione dei testi negli archivi era sempre avvenuta nell'ambito dell'impero.

Proprio perché l'unità normativa era il regime ovvio di un impero unito, si capisce perché il Codice Teodosiano, realizzato con la collaborazione della cancelleria ravennate, fosse destinato a valere in tutto l'impero. E infatti, si tratta di un dato talmente confortato dai documenti antichi che la stessa dottrina dualista non può che prenderne atto, con ciò chiaramente dimostrando come i suoi postulati siano infondati: ripetiamo, infatti, che appare illogica una conclusione secondo la quale il dualismo avrebbe fatto la comparsa nel corso del IV secolo, per poi venire sconfessato dalla riconosciuta validità universale del Teodosiano.

Anche relativamente all'entrata in vigore nella *pars Occidentis* di questo prodotto della cancelleria costantinopolitana, abbiamo potuto vedere come inutilmente la dottrina dualista si sia affannata nella ricerca di una costituzione occidentale di approvazione ovvero nello sforzo di attribuire il ruolo confirmatorio al Senato di Roma. La ricerca, infatti, ha voluto mostrare come non abbia senso presupporre una legge occidentale di recepimento che non può trovarsi, proprio perché non era richiesto dalla regolamentazione: la stessa NTh.1 del 438, legge di promulgazione del Teodosiano, in quanto intestata ad entrambi gli Augusti, valeva da sé sola perché il Codice entrasse in vigore anche in Occidente.

Cosa dire, poi, per il periodo successivo al 439? Ci siamo limitati a prendere in considerazione soltanto poche Novelle postteodosiane, quindi in assenza di un esame complessivo, non potremmo formulare un giudizio. Di certo, non può sottovalutarsi che le vicende storico-politiche assai critiche che la *pars Occidentis* stava vivendo in quegli anni avranno avuto una influenza anche sull'invio e sulla trasmissione delle leggi occidentali in Oriente, tuttavia, dall'altro lato, non può disconoscersi che le leggi successive si uniformarono comunque alle prescrizioni dettate da Teodosio II nel 429 d.C. seguendone la *ratio* ispiratrice unitaria e che gli imperatori continuarono a ribadire, fin quasi al "fatidico" 476 d.C., la necessità che un impero unito fosse governato dalle medesime leggi valide per tutto l'impero.

CONCLUSIONI

Giunti al termine dell'ampia rassegna di costituzioni imperiali di carattere generale che ha interessato un arco temporale molto vasto (circa centocinquanta'anni di produzione normativa tardo imperiale), si possono presentare le seguenti prime conclusioni che, per il momento, si sostanziano in ipotesi che potranno essere sviluppate ulteriormente.

La ricerca ha preso le mosse e si è prefissa di affrontare un tema arduo della storia del diritto romano tardo antico: il problema del cosiddetto dualismo legislativo. Il nocciolo della questione risiede nel riconoscimento della efficacia territoriale delle *leges generales* a partire dalla riorganizzazione diocleziana dell'impero, che portò alla progressiva e crescente divisione in due *partes* amministrative ben distinte: *pars Occidentis* e *pars Orientis*. Di fronte a questo stato di fatto, la dottrina si è chiesta se una *lex generalis* emanata in Occidente avesse efficacia *ipso iure* anche in Oriente e viceversa oppure se tale efficacia fosse da limitare alla sola *pars* in cui la legge stessa era emanata. Nel ripercorrere la storia della storiografia in materia, si è detto che il vero e proprio rilancio degli studi sul *partage legislatif* si è avuto negli anni cinquanta del secolo scorso e, da lì, è stata impressa una forte linea di marca dualista, seguita e divenuta maggioritaria negli anni successivi, sebbene non manchino ancora oggi altri studiosi che, in maniera convinta, sostengono il principio dell'universalità delle leggi imperiali romane.

Dall'indagine svolta è emerso che le argomentazioni di natura separatista hanno il sapore di una convinzione aprioristica, così come può anche affermarsi che il dualismo normativo è più una questione della dottrina moderna che un fenomeno della tarda antichità. Non vi è nulla, infatti, nelle fonti, giuridiche e non, che possa autorizzare l'esistenza di una divisione legislativa, così come non esiste documento antico che possa dimostrare con certezza che lo stesso impero sia andato incontro ad una separazione in due entità statuali distinte. Poiché, dunque, il presunto dualismo altro non è che il riflesso, sul piano dei rapporti normativi di questo canone storiografico tralaticio e ormai logoro, l'indagine ha cercato, prima di tutto, di mettere in evidenza e argomentare quelle fonti dalle quali si evince che l'*imperium Romanum* non è mai andato incontro ad alcuna scissione.

Questa realtà si è mantenuta sempre la stessa dall'età di Diocleziano sino agli anni di Valentiniano III e Teodosio II; quello che, in verità, accadde fu soltanto il risultato di un riordinamento su base amministrativa, reso necessario dal venire incontro a nuovi e complessi problemi, per i quali si richiedeva una maggiore presenza dell'imperatore e del suo apparato. Si comprende, dunque, come la collegialità imperiale, che pure era già stata sperimentata alla fine del II secolo d.C., divenne una regola costante. La presenza di due Augusti non significa, però, che l'impero fosse diviso, ma soltanto che fosse retto collegialmente. Ogni imperatore, così, fu affiancato da un proprio apparato istituzionale che in Oriente andò modellandosi, progressivamente, su quello ormai consolidato dell'Occidente.

Di fronte, dunque, a questo stato di fatto, è normale che si arrivasse a due centri di potere che con il tempo e, comunque, non prima della fine del IV secolo, divennero concorrenti, fintantoché il baricentro dell'impero si spostò ad Oriente, a fronte di una *pars Occidentis* che andava sempre più declinando. Di sicuro vi erano differenze tra questi "due mondi", ma non vi è chi non veda come in effetti esse vi erano sempre state nel corso dell'espansione del dominio romano. Diversità etniche, culturali, linguistiche, alle quali si affiancarono altre di tipo economico e religioso si ritiene siano state enfatizzate dalla dottrina, per prospettare l'esistenza di due entità distinte e separate. Si è cercato, al riguardo, di dimostrare che la nota espressione *pars imperii*, ricorrente nella letteratura per indicare "una parte dell'impero", non rispecchi quanto si evince dalle fonti, le quali mostrano al contrario un più frequente utilizzo del plurale *partes*, per indicare i territori e le regioni di tutto l'impero.

Constatata, dunque l'unità costituzionale, l'esame delle costituzioni imperiali ha fornito molti elementi per sostenere, in maniera fondata, che il regime relativo ai rapporti legislativi fosse di conseguenza proprio quello dell'unità normativa, la quale è stata studiata da diversi punti di vista.

Partiamo, prima di tutto, da un punto confermato dallo studio delle fonti: le leggi imperiali soggiacevano a un'unica distinzione e cioè leggi valide per tutto l'impero e leggi relative a territori circoscritti. Così era sempre stato nel corso dell'età imperiale, da quando gli *edicta* degli imperatori avevano fatto la loro comparsa nel panorama delle fonti di produzione del diritto. Non esisteva, in età tardoantica, una distinzione ontologica tra leggi orientali e leggi occidentali. Se oggi ricorriamo a queste qualificazioni, è soltanto per ragioni di comodità espositiva. Quando il dualismo afferma che una tale legge era occidentale oppure orientale, perché indirizzata a un funzionario della medesima *pars* in cui essa era stata emanata, in realtà, riflette un separatismo burocratico che indubbiamente esisteva, ma non collideva con il principio dell'unità. Peraltro, percorrendo questa via, si va incontro a una conclusione parziale, in quanto, nella maggior parte dei casi, di un testo normativo noi possediamo un unico esemplare che da solo non è in grado di dirci se esistevano (come è sicuro che fosse) altre copie che circolavano nell'impero.

Tornando alla distinzione tra leggi universali e leggi locali, poiché in entrambi casi esse riportano un'*inscriptio* con i nomi di tutti gli Augusti (segno questo che il rispetto dell'unità non veniva mai meno), abbiamo cercato di individuare i criteri utili allo scopo. Si è fatto riferimento a elementi formali ed elementi sostanziali.

Per quanto riguarda i primi, leggi valide per tutto l'impero dovevano essere quelle aventi determinate destinazioni, come, per esempio, *ad universos* o *ad omnes provinciales*. A parte questi casi che, in verità, sono molto pochi, lo studio di altre destinazioni generiche come *ad populum* o *ad provinciales* ha richiesto di integrare con l'esame dei contenuti precettivi veri e propri. Ci si è chiesti, poi, se una *lex* indirizzata a una popolazione ben precisa fosse da intendere come una disposizione provinciale senz'altro. Abbiamo visto come non sia semplice dare una risposta, in quanto una *inscriptio* specifica molte volte si scontra con un contenuto generico che non è in grado di confermarci quella destinazione. Ecco, dunque, che l'esame del contenuto diventa fondamentale. Se una legge aveva realmente un carattere territorialmente limitato, l'imperatore lo faceva presente, specificandolo nel dettare le prescrizioni.

Dall'altro lato, poi, sempre l'approfondimento dei contenuti ha permesso di ricavare indici significativi e probanti, che si sono rivelati molto importanti soprattutto in occasione dell'esame di quelle costituzioni (che poi sono la maggior parte) indirizzate a funzionari e aventi il nome specifico di *epistulae*. Per quanto concerne proprio le costituzioni destinate a tutto l'impero, l'attenzione si è concentrata su aggettivi indefiniti e totalizzanti, quali *omnes*, *cuncti* e *universi*, che se non declinati con riferimento a qualche regione particolare, ha portato a intenderli come inclusivi di tutti coloro che venivano designati quali soggetti passivi (in pratica tutti gli abitanti dell'impero, *qui in orbe Romano sunt*) degli effetti normativi sanciti dalle disposizioni. Se con queste formule grammaticali il legislatore guardava agli aspetti di efficacia personale della disciplina normativa che di volta in volta sanciva, per mezzo di altre espressioni sintomatiche, che alludono all'intero orbe romano, palesava di aver riguardo, al contrario, all'ambito spaziale.

Secondo, dunque, questi due piani esegetici, le fonti riescono a riflettere un concetto di unità legislativa che nasce dal fatto che ogni Augusto era detentore dell'esercizio di quell'indiviso potere normativo facente capo nella sua unicità al collegio imperiale. Le fonti di questo tipo dimostrano come qualunque imperatore fosse in grado di legiferare con riguardo a tutto l'impero.

La conclusione che si trae è, pertanto, nel senso che non esisteva una barriera invalicabile tra la *pars Occidentis* e la *pars Orientis*.

Se per questa via l'unità giuridica è stata affrontata dal punto di vista dei contenuti veri e propri, sotto altra angolazione, i contenuti medesimi hanno dimostrato in maniera chiara come questa unità si realizzasse anche attraverso i richiami di costituzioni contenuti in leggi successive. Al di là, infatti, di quei casi in cui le fonti rievocano precedenti disposizioni emanate da imperatori che avevano governato sulla medesima *pars Occidentis* o *Orientis* e al di là di quei casi, molti, in cui invece il richiamo è fatto verso precedenti normativi non identificati o che la dottrina non è riuscita a identificare, non mancano e sono anche numerose quelle testimonianze di norme orientali che attestano il richiamo di una legge occidentale o viceversa e ciò tanto sul piano sincronico quanto su quello diacronico.

Un altro modo ancora per poter affermare l'unità, abbiamo visto, è dato da quei casi che testimoniano l'invio di una legge dall'Occidente all'Oriente e viceversa. Ciò è stato verificato attraverso i dati delle *inscriptiones* e delle *subscriptiones*. Anche qui, però, ancora una volta i dati formali da soli restituirebbero un'immagine falsata se non fossero integrati dai contenuti. Se ci arrestassimo a quanto riportano le *inscriptiones* e le *subscriptiones*, dovremmo concludere, alla luce dei brani riportati dal Teodosiano, che il fenomeno dell'invio delle leggi dall'Occidente all'Oriente e viceversa, si sia limitato a circa sessant'anni e precisamente dai Costantinidi fino a Teodosio I. Se, però, andiamo oltre questi dati, possiamo vedere come la trasmissione dei testi in tutto l'impero era un fatto avvenuto sempre, prima e dopo quegli estremi temporali. Riprendendo il discorso sui richiami di leggi contenuti in altre successive, questi sono attestati fino all'età di Valentiniano III e Teodosio II, quindi la trasmissione e l'invio dei testi continuarono e non si trattava di episodi sporadici. Lo scarso numero dipende, purtroppo, dal fatto che ci confrontiamo con esemplari già selezionati in passato. Prima di concludere con questo argomento, richiamiamo un altro punto. Per quanto, testimonianze di questo tipo siano altamente probanti, esse non depongono in senso assoluto e sempre per l'universalità di una legge. Con questo si vuol dire che se un Augusto indirizzava a un funzionario dell'altra amministrazione una legge, non è detto che lo faceva perché questa era destinata a valere per tutto l'impero, in quanto poteva anche trattarsi di una disposizione particolare. Questo discorso, dunque, per dire che si può parlare di carattere universale del potere normativo imperiale senza che il suo esercizio si traducesse per forza in disposizioni ugualmente di carattere *toto orbe*. D'altro canto, lo ribadiamo, le *inscriptiones* recavano il nome di entrambi gli Augusti anche nel caso di leggi di tipo regionale. Era questa una regola che, salvi casi particolari, non faceva mai difetto.

Vediamo adesso quali conclusioni sono state raggiunte circa la vera e propria questione di fondo che coincide, d'altronde, con l'ennesimo punto di vista dal quale può discutersi dell'efficacia territoriale universale o meno di una *lex generalis*. Si tratta dell'aspetto legato proprio al modo tecnico con cui si realizzava concretamente la vigenza della legge su tutto il territorio. La domanda da cui siamo partiti è stata questa: bastava che una *lex* fosse intestata a tutti gli Augusti perché risultasse vigente *ipso iure* nei territori del collega oppure era necessario un atto formale di consenso, ricezione, approvazione o conferma da parte dell'imperatore diverso da quello emanante?

Sulla base dell'esame delle fonti, così come la tradizione del Teodosiano ce le ha restituite, nulla si evince a favore dell'idea che occorresse un formale consenso prestatato dall'imperatore al quale la legge veniva trasmessa. Quindi, in maniera indiretta, ne consegue che, *rebus sic stantibus*, l'unica soluzione rimane quella già sostenuta dalla più antica dottrina, per cui la contestuale presenza dei nomi degli imperatori in testa alle *leges generales* costituiva un elemento dal valore giuridicamente rilevante e non qualcosa di simbolico o fittizio.

I testi del Teodosiano, poi, confermano questo *modus procedendi*. Per riprendere un caso già citato parecchie volte, quando Onorio nel 398 d.C. si oppose alla richiesta degli ebrei dell'Italia meridionale che invocavano a loro favore una legge emanata in Oriente, l'imperatore dovette prendere l'iniziativa per togliere a quella legge medesima la connaturata efficacia che altrimenti avrebbe continuato a esplicare. L'Augusto occidentale non si oppose alla legge perché non la riconosceva, ma perché la giudicava dannosa per i suoi territori. Certo, le fonti giuridiche richiedono un attento esame, perché potrebbero prestarsi a letture diverse, però è anche vero che spesso si è partiti da presupposti controversi per avallare altre interpretazioni.

Per rimanere in tema, parte della dottrina ha ritenuto che alcuni studiosi, proprio per supplire alla mancanza di elementi certi, abbiano supposto che già nel IV secolo fosse necessario un atto di approvazione, interpretando "retroattivamente" le norme fissate da Teodosio nel 429 e nel 438 d.C. con lo scopo di regolare per l'avvenire la trasmissione delle leggi. Questi studiosi, infatti, ritenendo che con CTh.1.1.5 e NTh.1 Teodosio II avesse consacrato il separatismo, ciò sarebbe stata soltanto l'affermazione codificata di una regola già invalsa nella prassi. In realtà, per l'Augusto orientale non si poneva un problema di validità universale, che era scontata, ma soltanto la necessità di garantire l'autenticità dei testi normativi e la loro trasmissione. Ecco, per concludere questo punto, possiamo dire che probabilmente a partire dall'entrata in vigore del Teodosiano l'efficacia *ipso iure* venne meno, perché andava subordinata al rispetto di determinate condizioni. In ogni caso, ciò avvenne a partire dal 439 d.C. e non prima.

Indugiamo ancora un po' sull'entrata in vigore del Teodosiano, per ricordare, ancora una volta, come ciò rappresenti un banco di prova difficile da superare per il dualismo legislativo. È fuor di dubbio che il Codice di Teodosio II entrò in vigore in tutto l'impero, quindi, a rigore, avrebbe superato il dualismo. Ma se a metà del V secolo l'Augusto orientale definiva l'impero *coniunctissimum* e predisponeva una compilazione per l'intero orbe romano ricca di leggi occidentali e orientali, come spiegare che prima di quel momento le legislazioni avevano proceduto separatamente? Più logico, pertanto, pensare che l'unità normativa abbia sempre operato linearmente e senza soluzioni di continuità.

Altra questione, poi, dove si manifestano i limiti del dualismo è data dalla terminologia usata tanto nella manualistica quanto nelle opere monografiche che non è spesso perspicua e, talvolta, ingenera difficoltà di comprensione. Appare che in dottrina si faccia confusione tra categorie come vigenza o applicazione. Si tratta di concetti diversi tra di loro, ma che possono coesistere. Per rendere l'idea della differenza, basti considerare una cosa: ammesso e non concesso che una *lex generalis* fosse *ipso iure* vigente non è detto che lo stesso automatismo coinvolgesse anche il successivo momento dell'applicazione, della sua attuazione in concreto. Se riteniamo, infatti, che una legge entrasse in vigore nel momento della sua emanazione (*datio*), questa venuta in esistenza si verificava per tutto l'impero. L'*occasio legis* che induceva un imperatore a legiferare generava l'effetto immediato di darle applicazione in relazione a quella circostanza concreta che l'aveva suscitata e questo, indubbiamente e in primo luogo, con riferimento ad un determinato territorio. Ma ciò, lo si ribadisce, non comportava che anche l'altro Augusto dovesse darle applicazione fino a quando non fosse venuto a conoscenza di una situazione analoga tale da giustificarla. In definitiva, la legge rimaneva pur sempre operativa. La scelta, poi, di dare applicazione a una legge dipendeva anche da altri fattori: mancanza di gradimento da parte dell'imperatore, motivazioni ideologiche, scelte di convenienza politica, maggiore o minore lassismo dell'apparato deputato a dare attuazione.

La questione dell'applicazione si intreccia poi con un altro aspetto che adesso richiamiamo. Spesso si afferma che il maggior carisma di un Augusto abbia giocato un ruolo determinante per garantire l'unità giuridica in tutto l'impero; tuttavia, si sostiene, ciò sarebbe stato soltanto un fenomeno effimero e di superficie, che si sarebbe manifestato soprattutto con Teodosio I. Ora, la storia romana tardoantica presenta esempi di imperatori che, per varie

ragioni, hanno predominato sui colleghi: Diocleziano, Costantino, Costanzo II, Valentiniano I, Teodosio I ed anche Teodosio II. In realtà, però, qui si tratta di questioni che esulano dagli argomenti giuridici. Innanzitutto, ciò non è sempre dimostrabile o addirittura può non rispondere al vero: per l'età di Diocleziano si ricordi il rifiuto di Costanzo in Occidente di dare applicazione al primo editto contro i cristiani. Per quanto riguarda, invece, il caso più emblematico di Teodosio I, le cui vicende lo portarono a reggere Occidente e Oriente, abbiamo proposto altre obiezioni. Infatti, ricordiamo, al tempo di Teodosio I esisteva comunque un collegio imperiale che annoverava altri Augusti; poi gli invii di leggi dall'Occidente all'Oriente non erano un'esclusiva del suo governo, ma vi erano sempre stati, ed anzi confermerebbero l'universalità del potere normativo romano che non era qualcosa che scompariva e poi tornava a piacimento, ma era costante; se anche si riuscisse a dimostrare che il suo carisma era in grado di garantire l'applicazione delle norme in tutto l'impero, si tratta sempre di attuazione della norma e non di efficacia; leggi dal contenuto universale erano tanto di Teodosio quanto degli altri suoi colleghi, Valentiniano II e Graziano, come è emerso dall'indagine.

Possiamo, a questo punto, fare il punto relativo ai tratti davvero originali che sono scaturiti dalla ricerca. Lo studio dei brani e dei frammenti ha permesso anche di delineare un quadro della legislazione tardo imperiale, seguendo un criterio *ratione materiae*, per cercare di vedere in quali settori o ambiti gli imperatori abbiano legiferato con riferimento a tutto l'impero.

Nel descrivere lo stato della dottrina, abbiamo visto come non manca chi abbia colto questi aspetti. Vi sono, infatti, autori, i quali presumono, in assenza di prove contrarie, che leggi aventi ad oggetto, per esempio, la disciplina del processo criminale o civile piuttosto che l'organizzazione amministrativa o fiscale fossero efficaci per tutto l'impero. In queste presunzioni non vi è nulla di anomalo, anzi. Ma, proprio perché presunzioni, non possono essere accettate se manca un pieno riscontro nelle fonti. Proponendosi lo scopo di rafforzare ulteriormente queste conclusioni, la presente ricerca ha, dunque, sondato a fondo le informazioni contenute nelle fonti, per portare in evidenza proprio quegli elementi testuali di cui si parlava prima.

A un primo livello, abbiamo potuto constatare come, in linea generale, un po' tutti i sedici libri del Codice Teodosiano annoverino al proprio interno *leges* dallo spiccato carattere universale. Nello specifico, poi, queste vanno a concentrarsi in determinati libri.

Il maggior numero in assoluto si riscontra nel sedicesimo, cioè quello dedicato ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Nel corso dell'analisi si è potuto rilevare come non esista collegio imperiale che non abbia pronunciato su questioni di carattere religioso in senso lato. Andando ancora più a fondo, poi, può vedersi come dal punto di vista della distribuzione all'interno delle diverse rubriche, le leggi si collochino sotto i titoli relativi alle eresie, al giudaismo e al paganesimo e diventano più frequenti man mano che si avanza nel tempo.

A mio avviso questi dati si prestano a una lettura e interpretazione dai risvolti interessanti. Siamo partiti dagli editti di Diocleziano contro i cristiani e i manichei e, andando avanti nel tempo, il carattere universale delle misure normative è sempre emerso con una certa nettezza. Questa conclusione non è frutto soltanto di un esame dei dati testuali che già di per sé conduce a risultati rilevanti, ma lo stesso confronto tra le fonti antiche lo conferma. Possiamo, in questa sede, ricordare una legge di Teodosio II in tema di eresie, CTh.16.5.48, che ricusava, in parte, la soluzione occidentale contenuta in CTh.16.5.40 di Valentiniano I. Si tratta in entrambi i casi di *leges* rientranti, come si diceva, nel titolo quinto del libro sedicesimo, ma soprattutto è opportuno sottolineare il carattere universale di CTh.16.5.40 che è confermato dalla riconosciuta efficacia *ipso iure* da parte di Teodosio II.

Per quanto concerne, poi, la frequenza crescente nel tempo, ciò potrebbe avere una ragione specifica. La religione cristiana e l'organizzazione ecclesiastica non si affermarono di punto in bianco, ma seguirono un graduale percorso di assestamento che trovò nell'opera legislativa degli Augusti, vicini ormai alla nuova fede, un valido e indefettibile sostegno ideologico e giuridico. Questo periodo dell'impero può essere suddiviso in due fasi: da Costantino e Teodosio I e da quest'ultimo in avanti. Per quanto concerne la prima epoca, la nuova fede, ormai tollerata, aveva assunto un piano di parità con le altre confessioni. Soltanto a partire da Teodosio I le cose iniziarono a connotarsi diversamente. Infatti, con l'Editto di Tessalonica del 380 d.C. il cristianesimo, nel simbolo niceno dell'ortodossia, assurse al ruolo di religione di Stato.

Dal momento che l'impero diventava confessionale e assumeva il ruolo di difensore dell'organizzazione ecclesiastica (si pensi alle numerose norme emanate dai vari Augusti in favore dei chierici resi immuni da carichi fiscali e doveri curiali e ancora le norme sull'*episcopalis audientia* e il diritto d'asilo di chi si rifugiava nelle chiese), si venne a creare quasi una sorta di convergenza parallela tra le due strutture (si ricordi che la Chiesa tendeva a prendere le forme dell'organizzazione statale). Le norme imperiali erano dirette a proteggere questo *status quo*: esemplificando, quando un imperatore dettava una legge contro le eresie, nel contempo, perseguiva due obiettivi: tutela dell'integrità dell'ortodossia ed anche della stabilità e dell'ordine pubblico. Si può, a buon diritto, parlare del binomio unità dell'impero e unità della Chiesa.

Un altro settore in cui rilevano leggi dal tenore universale è quello della materia militare che rinvia al libro settimo del Teodosiano. Al di là del fatto che l'ambito presenta in *re ipsa* un chiaro riferimento alla tutela e alla difesa della *res publica*, in particolare il numero maggiore di costituzioni è rubricato sotto il titolo venti, vale a dire la disciplina dei veterani. Anche per questa non dovrebbero sfuggire le ragioni sottese alla necessità di dotare l'ordinamento di una legislazione valevole per tutto l'impero: sin dall'epoca di Ottaviano Augusto con la creazione dell'*aerarium militare*, possiamo dire che fu sempre avvertita, da parte degli imperatori romani, la necessità di provvedere all'erogazione di un premio per i soldati che si erano spesi per la difesa dell'impero.

Continuiamo con il diritto finanziario e fiscale, oggetto dell'undicesimo libro del Teodosiano. Anche qui risulta evidente la stretta connessione con l'esigenza da parte degli imperatori di dettare, da un lato, discipline uniformi per l'impero, dall'altro regolamentazioni intorno alla destinazione del gettito erariale.

Per finire le costituzioni dei libri nono e dodicesimo. Se il primo tratta del diritto criminale, una materia che è ovvio venisse regolata con uniformità in tutto l'impero, il secondo (e, in particolare, il titolo primo che è il più lungo dell'intera codificazione) si occupa dei decurioni. A questo proposito, un problema, verso il quale gli Augusti del tardo impero erano molto sensibili, riguardava proprio la fuga dei curiali dall'assolvimento dei loro doveri. Si trattava di un fenomeno proprio di tutto l'impero e che minava fortemente gli stessi capisaldi dell'economia tardoantica, a tal punto da indurre il legislatore a creare un vero e proprio regime vincolistico di appartenenza al territorio. Pertanto, dettare norme universali con riferimento a queste dinamiche significava, alla fine, proteggere i capisaldi dell'economia statale. E alla difesa dell'economia dell'impero erano ancora rivolte altre leggi. Sin dall'esame dell'*Edictum de pretiis rerum venalium* di Diocleziano si è visto quanto fosse presente l'attenzione degli Augusti intorno alla dinamica dei rapporti commerciali tra le varie parti dell'impero. Ancora in quel tempo, in cui Roma manteneva una centralità fondamentale e alla stessa affluivano merci provenienti da tutto l'impero, è fuor di dubbio (e il testo dell'Editto lo rivela in maniera chiara) che il provvedimento riguardasse i rapporti commerciali che legavano l'Oriente e l'Occidente vicendevolmente. E questo carattere di mutua interdipendenza è emerso anche in occasione dell'esame di alcune costituzioni di diversi imperatori tratte dal libro XIII del Teodosiano; facciamo riferimento ai provvedimenti concernenti la disciplina dei

trasporti marittimi affidata ai *navicularii*: l'esame di questi brani riflette davvero un'attenzione verso i "due mondi" facenti parte di un'unica struttura statale.

Dall'altro lato, invece, l'indagine ha permesso di ravvisare poche leggi di carattere universale nell'ambito dei libri dal secondo al quinto, i quali si occupano di diritto privato. Possiamo qui limitarci a ricordare una costituzione in tema di testamenti, come CTh.4.4.5 indirizzata *ad omnes provinciales* oppure un caso ancor più probante, perché è lo stesso confronto tra le fonti giuridiche a testimoniarlo, come le leggi in materia di successione dei figli naturali emanate da Valentiniano I e Valentiniano III, rispettivamente CTh.4.6.4 e CTh.4.6.7.

Queste considerazioni acquistano maggiore rilievo, inserendole nel quadro complessivo che abbiamo prospettato. Riassumendo, non si nega dunque che in misura proporzionale le materie dove per lo più gli imperatori legiferavano per tutto l'impero erano quelle di diritto pubblico rispetto al campo privatistico. Se questa è la conclusione cui si arriva dallo spoglio delle costituzioni imperiali, dall'altro lato le testimonianze controverse studiate dalla dottrina consentono di integrarla giungendo a una visione di insieme che, in tal modo, risulta più articolata e complessa. In sostanza, adesso si intende offrire qualche conclusione in ordine al punto più delicato dei rapporti legislativi e che costituisce l'argomento cogente del dualismo: si tratta delle presunte difformità e supposti differenti indirizzi normativi tra la *pars Occidentis* e la *pars Orientis*.

Partiamo subito da un presupposto. Questi contrasti di disciplina sono stati riscontrati tanto in materie pubblicistiche quanto in quelle privatistiche, però sempre, *mutatis mutandis*, con quella proporzione in linea con i risultati di cui parlavamo prima. Per quanto concerne, dunque, i settori di diritto pubblico, abbiamo potuto constatare non soltanto il numero esiguo, ma anche il loro carattere minimo e poco incisivo; in definitiva sono più da ricondurre all'ambito di diverse prassi che potevano anche diversificarsi a seconda delle esigenze delle amministrazioni. Queste, in linea di principio, non avrebbero dovuto inficiare la disciplina unitaria della carriera dei funzionari imperiali, così come, per esempio, risulta dal confronto tra CTh.6.23.3 e CTh.6.23.4, rispettivamente di Valentiniano III e Teodosio II. Il caso più emblematico di divergenza, semmai, può essere rappresentato sempre dalla solita CTh.12.1.158; tuttavia, l'esempio della legge orientale invocata da parte degli ebrei, non condivisa da Onorio, non vuol dire che vi fosse contrasto tra le due *partes*. Infatti, l'assolvimento degli oneri curiali da parte degli appartenenti a tutte le confessioni religiose era un principio universale espresso da CTh.12.1.157, mentre la presunta legge di cui gli ebrei chiedevano l'applicazione era tutt'al più una disposizione territoriale e che, probabilmente, riguardava soggetti o un caso specifici.

In ordine alla materia privatistica il discorso è un po' diverso, in quanto sono stati riscontrati casi ancora più controversi. Tuttavia, anche per queste fonti, è possibile offrire ipotesi ricostruttive diverse da quelle che propone il dualismo. Riprendiamo quanto si diceva prima a proposito delle *leges* sulla successione dei figli naturali. Attraverso il racconto di Libanio abbiamo visto come la legge di Valentiniano I fosse stata applicata in Oriente, confermandosi così la sua universalità e un unico regime in materia per tutto l'impero. Successivamente, però, abbiamo visto come le cose siano cambiate con Valentiniano III e Teodosio II; quest'ultimo, infatti, ricusò in parte la legge del collega, in quanto con la sua CTh.4.6.8 stabilì delle quote diverse di eredità rispetto a quelle previste da Valentiniano III. Ora, come è facile notare, la differenza, al netto di tutti gli altri aspetti dubbi che abbiamo prospettato, non mette minimamente in discussione l'istituto della successione in quanto tale, ma riposa su modalità particolari. È probabile, dunque, che si intendesse far riferimento a situazioni peculiari o locali con una previsione specifica che non intaccava l'unitarietà dell'ordinamento giuridico. Abbiamo, poi, visto un'ipotesi di studio ancora più difficile e cioè quella relativa al matrimonio tra cugini: anche qui, però, non è il caso di vedere una diversità

tra Occidente e Oriente, bensì soltanto una legge dallo spiccato carattere locale che non avrebbe potuto trovare applicazione altrove nell'impero. D'altro canto, il particolarismo normativo era un fenomeno presente ovunque e all'interno della medesima *pars* di riferimento. Infatti, bisogna sempre ricordare che le due *partes* erano molto vaste e ricomprendevano etnie tanto diverse tra loro. Pertanto, non è da escludere che una legge territoriale guardasse a una popolazione specifica, per esempio, della Siria e non a un'altra della Tracia, per non parlare a maggior ragione delle regioni dell'Illirico con la presenza di altre etnie ancora diverse. Eppure, erano tutte popolazioni della stessa *pars Orientis*. Ancora, poi, consideriamo anche un altro fattore: nel corso del lavoro, lo abbiamo detto prima, abbiamo riscontrato costituzioni il cui contenuto indica chiaramente a quale regione si riferissero e le abbiamo qualificate come territoriali. Non è da escludere, ancora, che anche per le fonti controverse di cui la dottrina parla, in origine fossero presenti delle indicazioni come quelle che abbiamo incontrato altrove e che poi, forse, a seguito di diverse vicende, si sono perse. Purtroppo i testi spesso lacunosi non consentono di affermarlo con esattezza, ma è un'ipotesi plausibile. Ancora, poi, non dimentichiamo che spesso un imperatore prendeva spunto da una norma, più o meno universale, e la piegava ad una determinata esigenza propria delle sue regioni. Si tratta di quel *modus operandi* che la dottrina chiama "imitazione", il quale portava comunque a due leggi diverse e non uguali, né l'una il duplicato dell'altra.

Infine, possiamo riferire queste ultime argomentazioni a un ben preciso sfondo storico-giuridico generale che le può giustificare. A partire, infatti, dalla costituzione di Caracalla del 212 d.C., il diritto romano era andato sempre più espandendosi nella sua funzione di ordinamento giuridico unificante, ma era venuto a contatto, soprattutto nelle regioni dell'oriente ellenico, con consuetudini inveterate che reclamavano pur sempre, se non la loro applicazione, quanto meno la necessità di tenerne conto. Ora, come ogni fenomeno umano, anche la progressione storica del diritto andava forgiandosi alla luce di fenomeni di commistione e trasmigrazione di contenuti da un ambito a un altro. Tali dinamiche sono alla base della costruzione ottocentesca del cosiddetto "diritto volgare", il quale è al centro di un dibattito dottrinario che oggi tende a negargli lo statuto di peculiare fenomeno dell'età tardoantica. La volgarizzazione del diritto è un fatto che ha sempre connotato lo sviluppo del diritto romano, dal momento che si basa sull'inevitabile dimensione viva e attiva che è propria di una creazione umana qual è il diritto.

Sono queste, quindi, le ragioni probabili, insieme con altre, di quelle discordanze o contraddizioni fra "leggi occidentali" e "leggi orientali" che la dottrina dualista ha proposto come esemplificazioni di un presunto "doppio binario" ordinamentale e normativo. Il particolarismo normativo di cui si parlava prima, quindi, era talmente accentuato che, con un'affermazione provocatoria, a rigore, non si dovrebbe parlare neanche di dualismo, ma di "pluralismo legislativo", con l'ovvia conclusione che sarebbe assurdo!

Si può chiudere questa esposizione con delle indicazioni circa gli sviluppi che questo lavoro, sin qui condotto, può ancora conseguire sia sotto il profilo della tipologia delle fonti che sotto il profilo dell'avanzamento cronologico.

In ordine al primo aspetto, ricordiamo che ci si è occupati delle sole *leges generales*, perché si è assunto il presupposto metodologico proprio di questi studi, per cui il problema della validità territoriale si porrebbe soltanto per le costituzioni di carattere generale. Questo è sicuramente vero, in quanto un *rescriptum* avente efficacia per il caso singolo e concreto dovrebbe esulare dal nostro campo; tuttavia i provvedimenti casistici possono rivelarsi altrettanto interessanti dal nostro punto di vista, quali fonti per studiare gli effetti nello spazio della loro *recitatio* in giudizio. Per fare un esempio, si potrebbe pensare al caso di un ipotetico avvocato che ad Antiochia richiamasse innanzi alla locale corte giudiziale il precedente consacrato in un *rescriptum* emanato in o per una località occidentale. La questione non è di scarso rilievo, e ciò per due motivi: da un lato perché le costituzioni particolari avevano pur

sempre un'*inscriptio* collettiva e dall'altro perché, nonostante il legislatore tardo imperiale nel corso del tempo abbia più volte ribadito i limiti di impiego analogico dei rescritti, i reiterati interventi normativi dimostrerebbero che nella concreta attività forense si perseguiva una prassi dura a morire e che quindi il problema si poneva.

Dal punto di vista della prosecuzione cronologica a cui la ricerca può ancora aprirsi, utile appare estenderla anche ad altre raccolte come le Novelle postteodosiane e il Codice di Giustiniano, al fine di poter verificare gli effetti dell'unità normativa fino al VI secolo d.C. avanzato.

BIBLIOGRAFIA

- R. Abdy, *Tetrarchy and the house of Constantine*, in *Greek and Roman coinage*, Oxford 2012
- U. Agnati, *Costantino abolisce la privata testatio*, in *TSDP,V*, 2012
- U. Agnati, Cronaca relativa all'incontro svoltosi a Parma nei giorni 28 e 29 novembre 2013 avente titolo " *Oltre l'intolleranza: l'evoluzione della politica religiosa imperiale e l'incontro di Milano del 313. Premesse storiche e ed ideologiche e alterni sviluppi fino a Giuliano l'Apostata*", in *European Legal Roots. The International Network of Legal History and Comparative Law*, 2013
- B. Albanese, " *Appunti sul SC. Claudiano*", in *Scritti giuridici*, I, Palermo 1991, (orig.1951)
- B. Albanese, *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo 1978
- E. Albertario, *Civilliter. Nota esegetica*, in *Studi di diritto romano. Saggi critici e studi vari*, Milano 1953
- E. Albertario, *Il diritto romano*, Milano-Messina 1940
- E. Albertario, *Oriente e Occidente nel diritto romano del basso Impero*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini pubblicati dalla R. Università di Pavia*, Milano 1946
- M. Amelotti, *Caratteri formali e fattori di sviluppo del diritto privato romano nel IV secolo* (già in *Da Costantino a Teodosio il Grande. Cultura, Società, Diritto. Atti del Convegno Internazionale*. Napoli 26-28 aprile 2001, a cura di U. Criscuolo, Napoli 2003), in *Altri scritti giuridici*, a cura di M. P. Pavese, Torino 2014
- M. Amelotti, *Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali*, in *Scritti giuridici* a cura di L. Migliardi Zingale, Torino 1996
- M. Amelotti, *La posizione degli atleti di fronte al diritto romano*, in *SDHI*, 21,1955
- M. Amelotti, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano 1958
- M. Amelotti, *Legge e volontà imperiale*, in *Altri scritti giuridici*, Torino 2014
- M. Amelotti, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960
- M. Amelotti, *Per la ricostruzione di una legge di Teodosio II*, in *Studi in onore di Pietro de Francisci*, II, Milano 1956
- M. Amelotti, *Programmazione e propaganda negli atti normativi di età tardo antica*, in *Altri scritti giuridici*, Torino 2014
- L. Amirante, *Appunti per la storia della "redemptio ab hostibus"*, in *Labeo*, III, 1957
- P. Amory, *People and identity in Ostrogothic Italy, 489-554*, Cambridge 1997
- R. Andreotti, *Incoerenza della legislazione dell'imperatore Valentiniano I*, in *NRS*, 15, 1931
- R. Andreotti, *L'imperatore Licinio ed alcuni problemi della legislazione costantiniana*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, III, Milano 1962
- H. Ankum, *Da Verlassen von Liegenschaften*, in *ZSS*, 114, 1997
- V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli 1957
- F. Arcaria, *Sul potere normativo del prefetto del pretorio*, in *SDHI*, 63, 1997
- F. Arcaria – O. Licandro, *Diritto romano I – Storia costituzionale di Roma*, Torino 2014

- G. G. Archi, *Aspetti giuridici dell'Occidente posteodosiano*, in *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano²*, Cagliari 1990
- G. G. Archi, "Civiliter vel criminaliter agitur" in tema di falso documentale, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, 1, Milano 1947, p.46 (= in *Scritti di diritto romano*, III, *Studi di diritto penale. Studi di diritto postclassico e giustiniano*, Milano 1981)
- G. G. Archi, *Contributo alla critica del codice teodosiano. Osservazioni su C.Th.8,18,1 e C.Th.8,18,2*, in *Scritti di diritto romano*, III, Milano, 1981
- G..G. Archi, *I principi generali del diritto, Compilazione teodosiana e legislazione giustiniana*, in *SDHI*, LXVII, 1991
- G. G. Archi, *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Le codificazioni postclassiche*, in *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano²*, Cagliari 1990
- G. G. Archi, *La legislazione di Giustiniano e un nuovo vocabolario delle costituzioni di questo imperatore*, in *Scritti di diritto romano*, III, Milano 1981 (= in *SDHI*, XLII, 1976)
- G. G. Archi, *La prova nel diritto del Basso-Impero*, in *Iura*, 12, 1961
- G. G. Archi, *Milano capitale e la legislazione imperiale postclassica*, in *BIDR*, XXX (terza serie), XCI (dell'intera collezione), Milano 1988
- G. G. Archi, *Problemi e modelli legislativi all'epoca di Teodosio II e di Giustiniano*, in *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*, Cagliari 1987, p.107 (già in *SDHI*, 50, 1984)
- G. G. Archi, *Sulla cosiddetta "massimazione" delle costituzioni imperiali*, in *SDHI*, 52, 1986
- G. G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976
- G. G. Archi, "Testamentum civile, testamentum praetorio", in *Studi in memoria di Paoli*, Firenze 1956
- R. Arcuri, *I beni della Chiesa nel VI sec. d.C. tra economia, diritto e religione*, in *Atti Accademia Pontaniana*, LI, Napoli 2012
- A. Arjava, *Ein verschollenes Gesetz des Codex Theodosianus über uneheliche Kinder (CTh.4,6,7a)*, in *ZSS*, 115, 1998
- L. Aru, *Il processo civile contumaciale. Studio di diritto romano*, Roma 1934
- M. Ascheri, *Il diritto dal tardo impero romano all'alto Medioevo. Estratto da Introduzione storica al diritto medioevale*, Torino 2007
- R. Astolfi, *La Lex Iulia et Papia³*, Padova 1995
- R. Astolfi, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli 2012
- L. Atzeri, *Alcuni problemi relativi ai constitutionarii*, in *AARC*, XVI, Perugia/Napoli 2007
- L. Atzeri, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin 2008
- A.a.V.v., *Le fonti di produzione del diritto romano*, Catania 2002
- M. P. Baccari, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino, 1996
- M. P. Baccari, *Gli apostati nel Codice Teodosiano*, in *Apollinaris*, LIV, 1981
- J. Banaji, *Agrarian change in late antiquity. Gold, labour, and aristocratic dominance*. Oxford 2002

- S. Barbati, *Idee vecchie e nuove sull'entrata in vigore del Codice Teodosiano in Occidente*, in *Iuris Antiqui Historia*, 7, 2015
- S. Barbati, *I iudices ordinarii nell'ordinamento giudiziario tardoromano*, in *Jus*, 1, 2007
- A. Barbero, *9 agosto 378. Il giorno dei barbari*, Roma-Bari 2012
- A. Barbero, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*. Bari 2006
- G. Bardy, *Inizio del nestorianesimo (428-433)*, in *Storia della chiesa. Dalla morte di Teodosio all'avvento di Gregorio Magno (395-590)*, di P. Labriolle, G. Bardy, L. Bréthier, G. De Plinval, Milano 1995
- G. Barone-Adesi, *Eresie "sociali" ed inquisizione teodosiana* in *AARC*, VI, Città di Castello (PG) 1986
- G. Barone-Adesi, *Il ruolo sociale dei patrimoni ecclesiastici nel C.Th.*, in *BIDR*, 83, 1980
- G. Barone-Adesi, *L'età della Lex Dei*, Napoli 1992
- G. Barone – Adesi, *Monachesimo ortodosso d'oriente e diritto romano nel tardo antico*, Milano 1990
- G. Barone-Adesi, *Ricerche sui corpora normativi dell'impero romano. 1 – I corpora degli iura tardo imperiali*, Torino 1998
- A.F. Barreiro, *Un edicto general de Diocleciano sobre procedimiento*, in *Estudios de derecho romano en honor de Alvaro D'Ors*, Pamplona, 1986
- G. Bassanelli Sommariva, *Il codice teodosiano e il codice giustiniano posti a confronto*, in *Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité* [En ligne], 125-2 | 2013
- G. Bassanelli Sommariva, *La legge di Valentiniano III del 7 novembre 426*, in *Labeo*, 29, 1983
- M. A. Bethmann-Hollweg, *Der römische Zivilprozess, III: Cognitiones*, Aalen 1866
- A. Berger, *Encyclopedic dictionary of roman law*, Philadelphia 1953
- A. Bernardi, *Tendenze di fondo dell'economia del tardo impero romano*, in *SDHI*, 31, 1965
- P. Bianchi, *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano 2007
- M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le novelle di Valentiniano III. I. Le fonti*, Padova 1988
- M. G. Bianchini, *Cadenze liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG), 1986
- M. G. Bianchini, *Caso concreto e "lex generalis". Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979
- P. Biavaschi, *La trasformazione del ius liberorum in Occidente tra il IV e VI secolo d.C.: profili romanistici e legislazione visigotica*, in *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi*, 2013
- B. Biondi, *La L.12 Cod. de aed priv.8,10 e la questione delle relazioni legislative tra le due parti dell'Impero*, in *Scritti giuridici*, II, Milano 1965
- B. Biondi, *Vicende postclassiche del SC. Claudiano*, in *IURA* 3, 1952
- A. Biscardi, *CTH.2,1,10 nel quadro della normativa giurisdizionale d'ispirazione religiosa*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG) 1986

- A. Biscardi, *Le papyrus de la "prokatarxis"*, in *SDHI*, XXXIII, 1987
- A. Biscardi, *Nuovi spunti sulle fonti del diritto nell'età del tardo impero*, in *AARC*, X, Napoli 1995
- A. Biscardi, *Studi sulla legislazione del Basso Impero, I. La legge delle citazioni di Valentiniano III*, in *Studi senesi*, LIII, 1939
- P. Bonfante, *Corso di diritto romano. I. La famiglia*, Roma 1925
- P. Bonfante, *Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana*, in *Scritti giuridici*, II, Roma 1926
- P. Bonfante, *Res Mancipi e nec Mancipi*, II, Roma 1889
- P. Bonfante, *Storia del diritto romano*³, II, Milano 1923
- R. Bonfil *et alii* (edited by), *Jews in Byzantium. Dialectics of Minority and Majority Cultures*, Leiden 2012
- R. Bonini, *Considerazioni in tema di impedimenti matrimoniali nel diritto postclassico e giustiniano*, in *Studi in onore di B. Biondi*, I, 1965
- R. Bonini, *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano 1990
- A. Bottiglieri, *La nozione romana di enfiteusi*, Napoli 1984
- L. Bove, *Immunità fondiaria di chiese e chierici nel basso impero*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio Ruiz*, vol. II, Napoli 1984
- M. Bretone, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2004
- P. Bruun, *Studies in Constantinian Chronology*, New York 1961
- O. Bucci, *Intolleranza ellenica e libertà romana nel libro XVI del Codice Teodosiano*, in *AARC*, VI, Città di castello (PG), 1986
- O. Bucci, *L'operosità scientifica di Edoardo Volterra: bilancio e prospettive*, Bruxelles 1985
- T. Burns, *Barbarians within the gates of Rome. A Study of Roman Military Policy and the Barbarians, ca.375–425 A.D.*, 1994
- S. Calderone, *Costantinopoli: la "seconda Roma"*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, XIX, Milano 2008
- A. Calore, *L'imperatore Costantino e la legge*, in *KOINΩNLΛ*, 38, 2014
- L. Canfora, *Il copista come autore*², Palermo 2006
- L. Canfora, *L'educazione*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, XXIII, Milano 2008
- J. L. Cañizar Palacios, *From vetus Byzantium (Amm.22.8.8) to urbs regia: Representation of Constantinople in Late Roman Empire Laws*, in *New Perspectives on Late Antiquity in the Eastern Roman Empire*, Cambridge 2014
- J. L. Cañizar Palacios, *Populus y provinciales: la población bajoimperial en la inscriptio de las constituciones del Codex Theodosianus*, in *Veleia*, 27, 2010
- L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2009
- A. Capone, *Edictum proponere: nota a margine dell'Editto di Galerio (30 aprile 311)*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, anno II, 2012

- M. Caputo, *Note sulla figura dei defensores senatus nel Codice Teodosiano*, in *SDHI*, LXXIV, 2008
- P. G. Caron, *L'esenzione fiscale del clero nella legislazione degli imperatori romani cristiani*, in *AARC*, XII,, Napoli 1998
- P. G. Caron, *"Ne sanctum baptismum iteretur"* (CTh.16.6; C.I.1,6), in *AARC*, VI, Città di Castello (PG), 1986
- J.-M- Carrié, *Eserciti e strategie*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, 18, *La Roma tardoantica. Per una preistoria dell'idea di Europa* (= *Storia di Roma*, III/1, Torino 1993), Milano 2008
- J. – M- Carrié, *Le riforme economiche da Aureliano a Costantino*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, XVIII. *La Roma tardo-antica. Per una preistoria dell'idea di Europa*, Milano 2008 (già *Storia di Roma*, III/1, Torino 1993)
- F. P. Casavola, *Dall'ecumene stoica all'ecumene imperiale*, in *Index*, 32, 2004
- M. Casella, *La formazione dell'impero cristiano*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo. Il mondo antico. III. L'ecumene romana. Vol.VII. L'impero tardoantico*, a cura di G. Traina, Roma 2010
- S. Castagnetti, *Giuliano imperatore e il Senatusconsultum Claudianum. Alcune osservazioni su CTh.4.12*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 6, 2013
- C. Castello, *Cenni sulla repressione del reato di magia dagli inizi del Principato fino a Costanzo II*, in *AARC*, VIII, 1990
- C. Castello, *L'umanesimo cristiano di Stilicone*, in *AARC*, 4, 1981
- C. Castello, *Rapporti legislativi tra Costantino e Licinio alla luce dell' "inscriptio" e della "subscriptio" di CTh. 8, 18, 1*, in *AARC*, II, 1976
- C. Castello, *Per una rilettura dell'editto di Galerio del 30 aprile 311*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano 2008
- P. Catalano, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano. I*. Torino 1990
- R. Cavenaile, *Corpus papyrorum latinarum*, Wiesbaden 1956/1958
- A. Ceccarelli, *Da patria a nazione*, in *Dizionario di storia*, 2011
- G. A. Cecconi, *Il rescritto di Spello: prospettive recenti*, in *Costantino prima e dopo Costantino*, a cura di G. Bonamente, N. Lenski, R. Lizzi Testa, Bari 2012
- P. Cerami, *Potere ed ordinamento nella esperienza costituzionale romana*, Torino 1987
- P. Cerami – A. Corbino – A. Metro – G. Purpura, *Storia del diritto romano. Profilo*, Catanzaro 1996,
- G. Cervenca, *Il Dominato*, in *Lineamenti di storia del diritto romano* (A.a.V.v. sotto la direzione di M. Talamanca), Milano 1989
- A. Chastagnol, *Constantin e le Sénat*, in *AARC*, II Convegno internazionale, Perugia 1976
- A. Chastagnol, *L'accentrarsi del sistema: la tetrarchia e Costantino*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, 18, *La Roma tardo-antica. Per una preistoria dell'idea di Europa*, (già *Storia di Roma*, III/1, Torino 1993) Milano 2008
- A. Chastagnol, *La législation sur les biens des villes au I^{er} siècle à la lumière d'une inscription d'Éphèse*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG), 1986

- A. Chastagnol, *Les fastes de la prefecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962
- R. R. Chenault, *Rome Without Emperors: The Revival of a Senatorial City in the Fourth Century*, University of Michigan 2008
- M. R. Cimma, *A proposito delle constitutiones Sirmondianae*, in *AARC*, X, 1995
- M. R. Cimma, *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989
- E. Cincotti, *Il crollo dell'Impero e della civiltà antica* in *NRS*, anno XIX, Fasc.VI, Milano-Genova-Roma-Napoli, 1935
- G. B. Conte, *Letteratura latina II. L'età imperiale*. Firenze 2002
- G. Coppola, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 1994
- C. Corbo, *Paupertas. La legislazione tardoantica*, Napoli 2006
- S. Corcoran, *From Unholy Madness to Right-mindedness: Or How to legislate for Religious Conformity from Decius to Justinian*, in *Conversion in Late Antiquity: Christianity, Islam and Beyond*. Papers from the Andrew W. Mellon Foundation Sawyer Seminar, University of Oxford, 2009-2010
- S. Corcoran, *The empire of the tetrarchs : imperial pronouncements and government, AD 284-324*, Oxford 1996
- J.- P. Coriat, *La technique du rescrit à la fin du principat*, in *SDHI*, 51, 1985
- F. Corsaro, *L'autore del De mortibus boum, Paolino da Nola e la politica religiosa di Teodosio*, in *Orpheus. Rivista di umanità classica e cristiana*, XXII,1-2, 1975
- A. Coşkun, *Ausonius und die spätantike Quaestur*, in *ZSS*, 118, 2001
- G. Costa, v. *Diocletianus* in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, di Ettore De Ruggiero, II, parte III, Roma 1961
- F. Costabile, *Storia del diritto pubblico romano*, Reggio Calabria 2012
- L. Cracco Ruggini, *Ebrei e orientali nell'Italia settentrionale fra il IV e il VI secolo d.Cr.*, in *SDHI*, 25, 1959
- G. Crifò, *Costantino, una metafora tradotta in realtà, alla prova della storia*, in *Diritto @ storia*, II, 2003
- J. R. Cruz e Tucci, *La "querimonia" nella legislazione di Costantino il Grande*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, IV, Napoli 1984
- P. O. Cuneo, *Anonymi graeci oratio funebris in Costantinum II*, Milano 2012
- P. O. Cuneo, *Codice Teodosiano, Codice Giustiniano e diritto del tardo impero*, in *Labeo*, 42, 1996
- P. Cuneo, *Economia di mercato e dirigismo nella normativa di Costanzo II*, in *AARC*, XII, Napoli 1998
- P. O. Cuneo, (a cura di), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997
- P. O. Cuneo, *Unità e separazione: la legislazione dei Costantinidi*, in *AARC*, XIII, 2001
- E. Cuq, *Manuel des institutions juridiques des romains*², Paris 1928

- A. Cusmà Piccione, *Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV secolo d.C. alla luce del pensiero cristiano*, in *AUPA*, LV, 2012
- G. Dagron, *Costantinopoli. Nascita di una capitale.330-451* (traduzione italiana) Torino 1999
- A. Dall'Oro, *Mandata et litterae*, Bologna 1960
- M. De Bernardi, *La legge "delle citazioni" del 426 d.C. e l'art.118 delle disposizioni per l'attuazione del vigente codice di procedura civile italiano*, in *Rivista di diritto romano*, XIII, 2013
- G. de Bonfils, *Ammiano Marcellino e l'imperatore*, Bari 1997
- G. de Bonfils, *Commune imperium divisus tantum sedibus: i rapporti legislativi tra le partes imperii alla fine del IV secolo*, in *AARC*, XIII, 2001
- G. de Bonfils, *Aspetti della politica religiosa dell'imperatore Onorio tra intolleranza e moderazione*, in *AARC*, XIX, 2013
- G. de Bonfils, *CTH.3,1,5 e la politica ebraica di Teodosio I*, in *BIDR*, 92, 1989
- G. de Bonfils, *CTh.12.1.157-158 e il prefetto Flavio Mallio Teodoro*, Bari 1994
- G. de Bonfils, *Gli schiavi degli Ebrei nella legislazione del IV secolo*, Bari 1992
- G. de Bonfils, *I Patriarchi della legislazione tardo antica*, Bari 2006
- G. de Bonfils, *I rapporti legislativi tra le due partes Imperii*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, a cura di S. Crogiez-Pétrequin e P. Jaillette, Lille 2012
- G. de Bonfils, *Il comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, Napoli 1981
- di G. de Bonfils, *La "terminologia matrimoniale" di Costanzo II. Uso della lingua e adattamento politico*, in *Labeo*, 42, 1996
- G. de Bonfils, *Omnes...ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari 2000
- G. de Bonfils, *rc. a La legislazione di Valentiniano e Valente*, a cura di F. Pergami, in *Index* 24, 1996
- M. A. de Dominicis, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra "Occidente e Oriente" nel basso impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, in *Rendiconti della classe di lettere e scienze morali e storiche dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere*, LXXXVII, Milano 1954
- M. A. de Dominicis, *Le comunicazioni legislative nel basso impero*, in *Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere*, 83, 1950
- M. A. de Dominicis, *Satura critica sulle fonti postclassiche*, in *Studi in onore di E. Volterra*, I, Milano 1971
- A. De Francesco, *Note sull'"anzianità di servizio" nel lessico della legislazione imperiale romana*, in *Diritto @ Storia, Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana*, 11, 2013
- P. De Francisci, *Arcana Imperii*, III, tomo III, Milano 1948
- P. De Francisci, *Osservazioni sulle condizioni della legislazione nei secoli IV e V*, in *Scritti della facoltà giuridica di Roma in onore di Antonio Salandra*, Milano 1926
- P. De Francisci, *Per la storia dell'episcopalis audientia fino alla Nov. XXXV (XXXIV) di Valentiniano*, in *Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia*, vol.XXX –

- 1915/1918, *Scritti dedicati alla memoria del prof. Oscar Scalvanti*, Roma 1918
- P. De Francisci, *Sintesi storica del diritto romano*³, Roma 1965
 - P. De Francisci, *Storia del diritto romano*, III, Milano 1936
 - L. De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli 1980
 - De Giovanni, *Costantino e il mondo pagano*, Napoli
 - L. De Giovanni, *Il diritto prima e dopo Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino*, a cura di G. Bonamente, N. Lenski, R. Lizzi Testa, Bari 2012
 - L. De Giovanni, *I "mali della giustizia" in una testimonianza di Ammiano Marcellino*, in *Fides, Humanitas, Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, III, Napoli 2003
 - L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*. Roma 2007
 - L. De Giovanni, *Le fonti del diritto nel mondo tardoantico*, in *Il calamo della memoria*, VI, 2014
 - L. De Giovanni, *Le forme costituzionali. L'età tardo antica*, in *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, a cura di Aldo Schiavone, Torino 2011
 - *Ortodossia, eresia, funzione dei chierici. Aspetti e problemi della legislazione religiosa tra Teodosio I e Teodosio II*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG) 1986
 - L. De Giovanni, *Potere e diritto nella tarda antichità*, in *Politica, religione e legislazione nell'impero romano (IV e V secolo d.C.)*, a cura di M. V. Escribano Paño e R. Lizzi Testa, Bari 2014
 - L. De Giovanni, *Prospettive di lettura riguardo ad alcune costituzioni del Codice Teodosiano*, in *Politica, cultura e religione nell'impero romano (secoli IV-VI) tra Oriente e Occidente*, Atti del Secondo Convegno dell'Associazione di Studi Tardoantichi, a cura di F. Conca, I. Gualandri, G. Lozza, Napoli 1993
 - Delmaire, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impériale t son administration du IVe au Vie siècle*, Roma 1989
 - F. De Marini Avonzo, *Codice Teodosiano e Concilio di Efeso*, in *AARC*, V, 1983
 - F. De Marini Avonzo, *Critica testuale e studio storico del diritto*³, Torino 2001
 - F. De Marini Avonzo, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in *AARC*, XI, Napoli 1996
 - F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975
 - F. De Marini Avonzo, *La pubblicazione in Alessandria di una legge di Teodosio II*, in *Dall'impero cristiano al medioevo*, 2001
 - F. De Marini Avonzo, *Lezioni di storia del diritto romano*, Padova, 1999
 - F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975
 - E. Demougeout, *De l'unité à la division de l'Empire romain*, Paris, 1951
 - E. Demougeot, *Sur les lois du 15 novembre 407*, in *Revue historique de droit français et étranger*, XXVIII, Paris 1950
 - F. M. de Robertis, *Il diritto associativo romano. Dai collegi della repubblica alle corporazioni del basso impero*. Bari 1938
 - F. M. De Robertis, *La "grande lacuna" – per la materia privatistica – nel Codice Teodosiano*, in

AARC, XIV, Napoli 2003

- F. de Robertis, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, II, Bari 1973
- L. De Salvo, *Economia privata e pubblici servizi nel mondo romano. I corpora naviculariorum*, Messina 1992
- L. Desanti, *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas. Indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano 1990
- H. W. Dey, *The Aurelian Wall and the Refashioning of Imperial Rome AD 271-855*, Cambridge 2011
- L. Di Cintio, *L' "interpretatio Visigothorum" al "Codex Theodosianus". Il libro IX*, Milano 2013
- L. Di Cintio, *Riflessioni sul libro IX della "Interpretatio" alaricana*, in *Rivista di diritto romano*, XII, 2012
- J.N. Dillon, *The justice of Constantine: Law, Communication, and Control*, University of Michigan Press, 2012
- A Di Mauro Todini, *A proposito di CTh. 16.10.13*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, I, Milano 2007
- L. Di Paola, *Agentes in rebus, curiosi, basileos ophthalmoi, peuthenes e magistriani all'opera nel controllo dei corpi e delle menti*, in *AARC*, XIX, 2013
- L. Di Paola, *Insegnamento e diritto a Roma tra IV e VI secolo*, in *AARC*, XVI, 2007
- L. Di Pinto, *Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli 2013
- L. Di Pinto, *Lo studio del diritto nella legislazione tardo antica. Alcune testimonianze*, in *TSDP*, VII, 2014
- L. Döderlein, *Hand-book of Latin Synonymes*, usato nella traduzione inglese di H. H. Arnold, London 1841
- C. M. Doria, *La denuntiatio nel Senatuconsultum Claudianum: i legittimati e la struttura del procedimento*, in *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, a cura di C. Cascione, E. Germino, C. Masi Doria, Napoli, 2006
- E. Dovere, *De Iure. L'esordio delle Epitomi di Ermogeniano*, Napoli 2005
- E. Dovere, « *Epifania politica del Theodosianus* », *Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité* [En ligne], 125-2 | 2013
- E. Dovere, *Funzione sistemica del Codice Teodosiano*, in *KOINΩNIA*, 37, 2013
- E. Dovere, *Il primo Codice ufficiale, le rubriche conclusive, il rebaptisma*, in *Il secolo breve del Teodosiano*, Bari 2016 (già in *Civitas et civilista. Studi in onore di Francesco Guizzi*, I, a cura di A. Palma, Torino 2013)
- E. Dovere, *"Ius principale" e "catholica lex". Dal Teodosiano agli editti su Calcedonia*. Napoli 1995
- E. Dovere, *Normativa teodosiana "de fide": la scelta conciliare (AA.435-449)*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, III, Milano 2007
- E. Dovere, *Sistema delle fonti e legge-codice: il Codex Theodosianus*, in *Il secolo breve del Teodosiano*, Bari 2016 (già in *Principios Generales del Derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, coordinador F. Reinoso-Barbero, Madrid 2014)
- E. Dovere, *Tracce di prassi costituzionale nella Narratio storiografica di Evagrio*, in *SDHI*, 61, 1995

- J. W. Drijvers, *The divisio regni of 364: The End of Unity?*, in *East and West in the Roman Empire of the Fourth Century. An End of Unity?*, Leiden/Boston 2015
- J. Dubouloz, *Réflexions sur la composition et la portée normative du titre de operibus publicis dans le Code Théodosien (CTh.XV,1)*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien* (éds. S. Crogiez-Pétrequin – P. Jaillette), Université Lille 3, 2012
- A. Ducloux, *Ad ecclesiam confugere. Naissance du droit d'asile dans les églises (IV^e – milieu du V^e s.)*, Paris 1994
- C. Dupont, *Constantin et la prefecture d'Afrique*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, II, Torino 1968
- C. Dupont, *Constantin et les constitutions imperiales*, in *Studi in onore di E. Volterra*, I, Milano 1971
- C. Dupont, *La domaine géographique d'application des teste constantiniens. Procédés de détermination*, in *IURA*, XVIII p.I, 1967
- C. Dupont, *La réglementation économique dans les constitutions de Constantin*, Lille 1963
- C. Dupont, *La vente dans le constitutions de Constantin*, in *RIDA*, 2,1995
- C. Dupont, *Les constitutions ad Populum*, in *Revue Historique de droit français et étranger*, XLIX, Paris 1971
- C. Dupont, *Les Constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV^e Siècle. Les Personnes*. Roma, 1968
- C. Dupont, *Les jura in re aliena dans le Code Théodosien*, in *RIDA*, 24,1997
- C. Dupont, *Peine et relations pécuniaires entre fiancés et conjoints dans les constitutions rendes de 312 à 565 après Jésus-Christ*, in *RIDA*, 3^e série, tome XXIII, 1976
- F. Elia, *Valentiniano III*, Catania 1999
- W. Ensslin, *Praefectus praetorio*, *RE* XXII/2
- T. Erim, J. Reynolds e M. Crawford, *Diocletian's Currency Reform; a new inscription*, in *JRS*, LXI,1971
- R. M. Errington, *Roman Imperial Policy from Julian to Theodosius*, 2006
- R. M. Errington, *The Accession of Theodosius I*, in *Klio*, 78, II, 1996
- M. V. Escribano Paño, *La quema de libros heréticos en el Codex Theodosianus XVI,5*, in *Revista de Ciencias de las Religiones*, XIX, 2007
- M. V. Escribano Pano, *La quema de libros heréticos en el Codex Theodosianus: el silencio imperativo de las voces disidentes en el s.IV d.C.*, in *Anales de Historia antigua, medieval y moderna*, 44, Buenos Aires 2012
- G. L. Falchi, *La codificazione di Teodosio II e la legge delle citazioni nella parte orientale dell'impero*, in *AARC*, V, Perugia 1983
- G. L. Falchi, *La diffusione della legislazione imperiale ecclesiastica nei secoli IV e V*, in *Legislazione imperiale e religione nel IV secolo*, AA.VV., Roma 2000
- G. L. Falchi, *La tradizione giustiniana del materiale teodosiano (CTh.XVI)*, in *SDHI*, LVII,1991
- G. L. Falchi, *Legislazione e politica ecclesiastica nell'impero romano dal 380 d.C. al Codice*

- Teodosiano*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG), 1986
- G. L. Falchi, *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo d.C.*, Roma 1989
 - G. Falcone, *Teodosio II e la "compendiosa divalium constitutionum scientia"*, in *Seminarios complutenses de derecho romano. Revista internacional de derecho romano y tradición romanística*, XXVIII, 2015
 - I. Fagnoli, *Sulla "caduta senza rumore" delle Olimpiadi classiche*, in *RIDA*, 50, 2003
 - C. Fayer, *La familia romana*, Roma 2005
 - G. Ferrari dalle Spade, *Privilegi degli Ebrei nell'impero romano-cristiano* (già in *Festschrift für Leopold Wenger*, II 1944, p.102-117), in *Scritti giuridici*, III, Milano 1956
 - M. Fiorentini, *François Boudin e gli eretici. Dell'uso strumentale delle fonti romane e di una non innocente interpolazione*, in *Tradizione romanisticae Costituzione*, diretto da L. Labruna, a cura di M. P. Baccari e C. Cascione, II, Napoli 2006
 - A. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, voll. I-III-IV, secunda impressio anastatica confecta quartae edizioni aa. 1864-1926 Patavii
 - W. Formigoni Candini, *I Curiosi nel tit.29 del libro VI del Codex Theodosianus*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, édés par S. Crogiez-Pétrequin – P. Jaillette, Université de Lille 2012
 - E. Franciosi, *Gloriae et virtutis causa. Status sociale e giuridico degli atleti nel mondo romano*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, III, Milano 2007
 - E. Franciosi, *Nov.66 e l'efficacia della legge in età giustiniana*, in *Legem ne quis se ignorasse confingat. Osservanza e applicazione del diritto in età tardo imperiale*, in *LR*, 1, 2012
 - E. Franciosi, *Qui agitandi munus exercent*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, 2009
 - G. Franciosi, *Manuale di storia del diritto romano*, Napoli 2001
 - C. Freu, *Le statut du metallarius dans le Code Théodosien*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien* (édés. S. Crogiez-Pétrequin – P. Jaillette), Université Lille 3, 2012
 - P. Frezza, *L'esperienza della tolleranza religiosa fra pagani e cristiani dal IV al V sec. d.C. nell'Oriente ellenistico*, in *SDHI*, 55, 1989
 - O. Fuoco (a cura di), *Claudio Claudiano. Fescennina dicta Honorio Augusto et Mariae*, Bari 2013
 - S.-A. Fusco, *Il Tardoantico, la "globalizzazione" e la crisi della giustizia*, in *SDHI*, LXIX, 2003
 - S.-A. Fusco, *Frequenza comparata dell'attività normativa imperiale in Occidente e in Oriente alla vigilia della codificazione teodosiana*, in *AARC*, IV, Perugia 1981
 - L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. I. La classificazione degli incolae*, Milano 2006
 - F. Gallo, *Per il riesame di una tesi fortunata sulla "solutio legibus"*, in *Sodalitas*, II, *Scritti in onore di Antonio Guarino*, Napoli, 1984
 - F. Gallo, *Per l'interpretazione di Vat.Fr.35*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, II, Milano 1962
 - P. Garbarino, *Appunti sulla conferma imperiale di senatoconsulti nel tardo impero romano*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, CCIV, 1984

- P. Garbarino, *Ricerche sulla procedura di ammissione al Senato nel Tardo Impero romano*, Milano 1988
- M. J. Garcia Garrido, *Nazionalismo e Romanismo nel diritto dei Visigoti. I principi della personalità e territorialità del diritto nel Regno Visigoto*, in *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità compresenza di diversi piani normativi*, Ravenna 2013
- J. Gaudemet, *Constantin, restaurateur de l'ordre*, in *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli 1948
- J. Gaudemet, *Cours de droit romain*, Paris 1951-52
- J. Gaudemet, *Théodosien (code)*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris 1965
- J. Gaudemet, *La condamnation des pratiques païennes en 391*, in *Epektasis. Mélanges patristiques offerts au cardinal Jean Daniélou*, 1972
- J. Gaudemet, *La formation du droit séculier et du droit de l'église aux IV^e et V^e siècles*, Parigi 1979
- J. Gaudemet, *La politique religieuse impériale au IV^e siècle*, in J. Gaudemet – P. Siniscalco – G. L. Falchi, *Legislazione imperiale e religione nel IV secolo*, Roma 2000
- J. Gaudemet, *La première mesure législative de Valentinien III*, in *IURA*, 20, 1969
- J. Gaudemet, *La transmission des constitutions relatives au droit successoral au Bas-Empire et dans les royaumes barbares*, in *RIDA*, 7, 1960
- J. Gaudemet, *Les constitutions constantiniennes du Code Théodosien*, in *AARC*, V Convegno internazionale, Città di Castello (PG), 1983
- J. Gaudemet, *Le partage législatif au Bas-empire d'après un ouvrage récent*, in *SDHI*, 21, 1955
- J. Gaudemet, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^{ème} siècle*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, II, Milano 1956
- J. Gaudemet, *Orthodoxie et interpolations (à propos de CTh.XVI,1,4 et XVI,4,1)*, in *Revue de droit canonique*, X, 1960
- J. Gaudemet, *Politique ecclésiastique et législation religieuse après l'édit de Théodose I de 380*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG) 1986
- J. Gaudemet, *Privilèges constantiniens en faveur des militaires et des vétérans*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, II, Milano 1982
- J. Gaudemet, *Quelques aspects de la politique législative au Ve siècle*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, I, Milano 1969
- J. Gaudemet, *Un problème de la codification théodosienne: Les constitutions géminées*, in *RIDA*, iv, 1957
- G. Gera – S. Giglio, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*. Roma 1984
- M. Giaccherio, *Edictum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum e Latinis Graecisque edidit Marta Giaccherio*, I *Edictum*, Genova 1974
- M. Giaccherio, *Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum e Latinis Graecisque fragmentis*, II^o, *Imagines*, Tav.II, Genova 1974
- M. Giaccherio, *La chiesa armena come etnia religiosa da Diocleziano ad Eraclio*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG), 1986
- M. Giaccherio, *Note sull'Editto-Calmiere di Diocleziano*, Genova 1962

- A. Giardina, *Aspetti della burocrazia del basso impero*, Roma 1977
- E. Gibbon, *Declino e caduta dell'impero romano*, (qui utilizzato in traduzione italiana), Milano 2007
- A. – E. Giffard, *Précis de droit romain*, I, Paris 1938
- S. Giglio, *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano*, Perugia 1995
- S. Giglio, *Il problema dell'iniziativa della "cognitio" criminale. Normative e prassi da Augusto a Diocleziano*. Torino 2009
- S. Giglio, *Il tardo impero d'occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*. Napoli 1990
- A. M. Giomaro, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, 2011
- V. Giuffré, *"Iura" e "arma". Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli 1981
- V. Giuffré, *Il prestito ad "interessi marittimi" nel tardo impero*, in *AARC*, XII, Napoli 1998
- V. Giuffré, *La "scientia" della "divales constitutiones"*, in *Divagazioni intorno al diritto romano*, Napoli 2014
- C. Giuffrida, *Dalla "rivoluzione costantiniana" alla formazione dei regni romano-barbarici*, in *Storia di Roma. Dalle origini alla tarda antichità*, A.a.V.v. (coordinam. di M. Mazza), Catania-Roma 2015
- A. Goldworthy, *La caduta di Roma. La lunga fine di una superpotenza dalla morte di Marco Aurelio fino al 476 d.C.*, Roma 2013
- F. Gorla, *La prefettura del pretorio tardo-antica e la sua attività edittale*, Lezione per l'Associazione studi tardo antichi, Napoli 2011
- I. Gothofredus (ed.), *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis in sex tomos divisus*, Lipsiae MDCCXXXVI - MDCCXLIII
- F. Grelle, *Le forme dell'Impero*, in *Storia di Roma. III. L'età tardoantica*, I, *Crisi e trasformazioni*, Torino 1993
- F. Grelle, *La forma dell'impero e L'esegesi dell'edictum de pretiis diocleziano e i fondamenti dell'attività normativa imperiale*, in *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di Lucia Fanizza, Roma 2005
- L. Grig and G. Kelly (edited by) *Two Romes. Rome and Constantinople in Late Antiquity*, New York 2012
- G. Grosso, *Lezioni di storia del diritto romano*⁵, Torino 1965
- J. E. Grubbs, *Making the Private Public: Illegitimacy and Incest in Roman Law*, 2015
- G. Gualandi, *Privilegi imperiali e dualità legislativa nel Basso Impero alla luce di alcuni testi di Libanio*, in *AG*, 25, 1959
- I. Gualandri, *Un "generalissimo" semibarbaro suocero e genero di imperatori: Stilicone in Claudiano*, in *Annali della Facoltà di Lettere e di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano*, LXIII, fascicolo III, 2010
- Margherita Guarducci, *Epigrafia greca*, II°, epigrafi di carattere pubblico, Istituto poligrafico di Stato, Roma 1969

- M. Guarducci, *La pubblicazione in Italia del calmiere di Diocleziano* in Atti della Accademia nazionale dei Lincei, serie ottava, *Rendiconti*, XVIII, Roma, 1963
- A. Guarino, *Diritto privato romano*¹¹, Napoli 1997
- A. Guarino, *L'ordinamento giuridico romano*⁴, Napoli 1990
- A. Guarino, *Storia del diritto romano*¹², Napoli 1998
- A. Guarino, *Studi sull'"incestum"*, in ZSS, 1943
- M. Gugliandolo, *Dall'età dei Severi alla morte di Giustiniano*, in *Storia di Roma. L'età tardo antica*, I, a cura di L. De Salvo e C. Neri, Roma 2010
- R. Haase, *Justinian I und raptus*, in ZSS, 111, 1994
- J. Hallebeek, *Church Asylum in Late Antiquity*, 2003
- K. Harper, *Slavery in the Late Roman World, AD 275-425*, Cambridge 2011
- K. Harper, *The SC. Claudianum in the Codex Theodosianus: social history and legal texts*, in *Classical Quarterly*, 60.2, 2010
- P. Heather, *La caduta dell'Impero romano: una nuova storia*, Milano 2006
- T. Honoré, *Eutropius' Lawyer (396-9) and the other Quaestors of Arcadius (394-408)*, in ZSS, 112, 1995
- T. Honoré, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998
- T. Honoré, *The making of the Theodosian Code*, in ZSS, 116, 1986
- O. Huck, *A propos de CTh.1,27,1 et CSirm 1. Sur deux textes controversés relatifs à l'episcopalis audientia constantinienne*, in ZSS, 120, 2003
- O. Huck, *Les Constitutions Sirmondienes*, in *Sources chrétiennes* n°531, *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)*, vol.II, Paris 2009
- O. Huck, *Le lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)*, II, Paris 2009
- M. Humphries, *Valentinian III and the City of Rome (425-455): Patronage, Politics, Power*, in *Two Romes. Rome and Constantinople in Late Antiquity*, a cura di Lucy Grig e Gavin Kelly, Oxford 2012
- H. Inglebert, *Les discours de l'unité romaine au quatrième siècle*, in *East and West in the Roman Empire of the Fourth Century. An End of Unity?*, Leiden/Boston 2015
- H. F. Jolowicz, *Historical introduction to the study of roman law*, Cambridge 1954
- A.H.M. Jones, *The later Roman empire. 284-602. A social economic and administrative survey*, I, Oxford 1964
- A.H.M. Jones, J. R. Martindale & j. Morris, *The Prosopography of the later roman Empire*, I, Cambridge 1971
- J. Juster, *Les Juifs dans l'Empire romain. Leur condition juridique, économique et sociale*. I. New York 1914
- J. Juster, *Les Juifs dans l'empire romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, II, New York 1914

- Johnson, Coleman-Norton & Bourne, *Ancient Roman Statutes*, Austin 1961
- O. Karlowa, *Römische Rechtgeschichte*, Erster Band – Staatsrecht und Rechtsquellen, Leipzig 1885
- M. Kaser, *Römisches Privatrecht*, Monaco 1971
- W. Kaser, rec. a F. Betancourt, *El libro anónimo "de interdictis". Codex Vaticanus Latinus Nr.5766*, Sevilla 1997, in *ZSS*, 116, 1999
- W. Kaser, *Burgundisches Ehegüterrecht in der Hs. Berlin Staatsbibl. lat. fol. 269 (f.39r)? Zu einem unbekanntem Fragment eines Gesetzes über das Schicksal der Eheschenkung beim Tod des Ehemannes*, in *ZSS*, 119, 2002
- G. Klingenberg, *Die venditio ob tributorum cessationem facta*, in *ZSS*, 109
- A. Koptev, *The late roman colonus as persona iuris alieni*, in *AARC*, 2011
- P. Krüger, *Beiträge zum Codex Theodosianus*, in *ZSS*, 38, 1927
- P. Krueger, *Histoire des sources du droit romain* (qui utilizzato nella traduzione francese), Paris 1894
- C. Kunderewicz, *Le Gouvernement et les étudiants dans le code théodosien*, in *RHD*, L, 1972
- P. De Labriolle, *La distruzione del paganesimo*, in *Storia della chiesa. Dalla morte di Teodosio all'avvento di san Gregorio Magno (395-590)*, IV, di P. De Labriolle, G. Bardy, L. Bréhier, G. De Plinval, Milano 1995
- S. D. W. Lafferty, *Law and Society in the Age of Theoderic the Great. A Study of Edictum Theoderici*, Cambridge 2013
- R. Lambertini, *Introduzione allo studio esegetico del diritto romano*, Bologna 1997
- G. Lanata, *Gli atti dei martiri come documenti processuali*, Milano 1973
- A. Laquerrière-Lacroix, *Le droit de l'empire roman tardif*, in *L'oeuvre scientifique de Jean Gaudemet. Actes du colloque tenu à Sceaux et à Paris les 26 et 27 janvier 2012*, Paris 2012
- A. Laquerrière-Lacroix, *Unanimitas et partitio imperii. Comment unir un empire divisé? (IV-V siècles)*, in *Carmina Iuris. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert*, Paris 2012
- F. La Rosa, *Accettazione ed acquisto dell'eredità materna attraverso il Teodosiano*, in *Annali del Seminario Giuridico*, IV, Napoli 1950
- J. A. O. Larsen, *Representative government in Greek and Roman history*, Berkeley/Los Angeles, London 1966
- D. Lassandro, *Echi dell'opposizione a Stilicone in Rutilio Namaziano e in Onorio*, in *L'opposizione nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano 2000
- S. Lauffer, (ed.) *Diokletians Preisedikt*, Berlin 1971
- G. Lavaggi, *Modifiche legislative postclassiche al Senatoconsulto Tertulliano*, in *Scritti giuridici raccolti per il centenario della casa editrice Jovene*, Napoli 1954
- C. Le Beau, *Storia del basso impero*, in *Grande collezione storica di AA.VV.*, LXXIV, Venezia 1851
- F. Lenzerini, *Asilo e diritti umani. L'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto internazionale*, Milano 2009

- A. Leone, *The end of the pagan city. Religion, economy and urbanism in Late Antique North Africa*, Oxford 2013
- P. Lepore, *CTh.10.19.7: un esempio di collaborazione tra Valentiniano I e Valente*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici (in memoria di G. Impallomeni)*, 26, 1998, pp.199-230 (= in *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente e Occidente nel tardo impero romano*, Roma 2012)
- P. Lepore, *CTh.11,8,1: alcune considerazioni in margine ai rapporti legislativi tra le due partes Imperii nel IV secolo d.C.*, in *RIL* 130, 1996, (ora anche in *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo impero romano*, Roma 2012)
- P. Lepore, *Un problema ancora aperto: i rapporti legislativi tra Oriente e Occidente nel tardo Impero romano*, già in *SDHI*, 66, 2000, ora in *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente e Occidente nel tardo Impero romano*, Roma 2012
- P. Lepore, *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente e Occidente nel tardo Impero romano*, Roma 2012
- H. Leppin, *Old Religions Transformed: Religions and Religious Policy from Decius to Constantine*, in *A companion to Roman religion*, edited by J. Rüpke, 2011
- M. A. Levi – P. Meloni, *Storia romana dagli Etruschi a Teodosio*, Varese-Milano 1968
- E. Levy, “*Exceptio non numeratae pecuniae*”. *La loi de 215: une révolution dans le droit de la preuve?*, in *Iura*, 36, 1985
- Libanios, *Discours*, I, *Autobiographie* (Discours I), Paris 1979
- O. Licandro, *Edictum Theoderici. Un misterioso caso librario del Cinquecento*, Roma 2013
- O. Licandro, *Il “diritto inciso”. Lineamenti di epigrafia giuridica romana*, Catania 2002
- O. Licandro, *L’Occidente senza imperatori*, Roma 2012
- O. Licandro, *Odoacre e Teoderico. Dalla reggenza della pars Occidentis al protettorato gotico*, in *AARC*, XX, 2014
- O. Licandro, *Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, in *KOINΩNIA*, 38, 2014
- R.-J. Lilie, *Bisanzio, la seconda Roma. La storia dell’Impero Romano d’Oriente, dalla sua nascita nel 330 d.C. alla sua caduta definitiva nel 1453*, Roma 2006
- D. Liebs, *Privilegien und Standezwang in den Gesetzen Konstantins*, in *RIDA* 24, 1977
- D. Liebs, *Rec. a Food for Rome*
- D. Liebs (I)/P. Nagel (II), *rec. a W. Selb/H. Kaufhold, Das Syrisch-römische Rechtsbuch. Bd. I Einleitung, II Texte und Übersetzungen und III Kommentar*, Wien 2002, in *ZSS*, 121
- A. Lippold, *rec. Atti dell’Accademia romanistica Costantiniana. VI Convegno Internazionale. Università degli studi di Perugia*, 1986. XIV, in *ZSS*, 105
- A. Lippold, *rec. a Atti dell’Accademia romanistica costantiniana VIII*, in *ZSS*, 122
- R. Lizzi Testa, *Costantino nel Codice Teodosiano*, in *Costantino prima e dopo Costantino*, a cura di G. Bonamente, N. Lenski, R. Lizzi Testa, Bari 2012
- R. Lizzi Testa, *Introduzione. Le relazioni tra pagani e cristiani: nuove prospettive su un antico tema*, in *Cristianesimo nella storia. Ricerche storiche esegetiche teologiche*, anno XXX, II, 2009

- R. Lizzi Testa, *Legislazione imperiale e reazione pagana: i limiti del conflitto*, in *Pagans and Christians in the Roman Empire: The Breaking of a Dialogue (IVth – Vith Century A.D.)*. Berlino 2011
- E. Lo Cascio, *Intorno a una legge di Licinio sull'obbligo curiale*, in *Helikon*, VIII, 1968
- E. Löfstedt, *Il latino tardo. Aspetti e problemi*, Brescia 1980
- J. Lokin, *The first constitution of the Codex Iustinianus. Some remarks about imperial legal sources in the Codices Justiniani*, in *Subseciva Groningana. Studies in Roman and Byzantine Law*, IX, Groningae, 2014
- S. Longo, *Senatusconsultum Macedonianum. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano*, Torino 2012
- G. Longo, "Utilitas publica", in *Labeo*, 18, 1972
- C. Longo – Scherillo, *Storia del diritto romano*, Milano 1947
- A. Lovato, *La pubblicazione del Codice Teodosiano in Oriente e in Occidente e il giudizio sull'attività dei prudentes*, in *Société, Économie, Administration dans le Code Théodosien*, S. Crogiez-Pétrequin – P. Jaillette (éds), 2012
- G. Luchetti, *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, Milano 1990
- G. I. Luzzatto, *Ricerche sull'applicazione delle costituzioni imperiali nelle provincie*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini pubblicati dalla R. Università di Pavia*, Milano 1946
- M. Maas, *The Cambridge Companion to the Age of Attila*, Cambridge 2015
- G. Magdolna, *A cirkuszi játékok jogi szabályozása az antik Rómában*, Miskolc 2002
- L. Maggio, *Le fonti di produzione del diritto postclassico*, in *Le fonti di produzione del diritto romano. Epoca classica e postclassica²*, a cura di F. Arcaria, Catania 2001
- L. Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum*, in *SDHI.*, 61, 1995
- L. Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici. 2. L'efficacia normativa dei rescritti ad consultationes e dei rescritti ad preces emissa*, in *AARC*, XIV, Napoli 2003
- G. Mancini, *Pro tam magna sui confidentia*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin 2011
- A. Manfredini, *Debitori pubblici e privati "in ecclesias confugientes" da Teodosio a Giustiniano*, in *Rivista di Diritto Romano*, II, 2002
- A.D. Manfredini, *Les naviculaires et le naufrage*, in *RIDA*, 3, 1986
- A. D. Manfredini, *Osservazioni sulla compilazione teodosiana (CTh.1,1,5.6 e Nov.Theod.1), in margine a CTh.9.34 (de famosis libellis)*, in *AARC*, IV, Perugia 1981
- A. Manfredini, *Voleurs, brigands et légitime défense*, in *RHD* 74, 1996
- V. Mannino, *Ricerche sul "defensor civitatis"*, Milano 1984
- J. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, IV, Graz 1960
- J. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, V, Graz 1960
- D. Mantovani, *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in *A.a.V.v., Introduzione alla storia di Roma*, Milano 2000

- D. Mantovani, *Sulle consolidazioni giuridiche tardo antiche*, in *Labeo*, XLI, 1995
- D. Mantovani, Tavola rotonda, in *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità. Bilanci e prospettive*. Atti del Convegno internazionale, Napoli 21-23 novembre 2007, a cura di U. Criscuolo e L. De Giovanni, Napoli 2009
- P. Maraval, *I figli di Costantino*, Palermo 2015
- A. Marcone, *La politica religiosa*, in *Storia dei greci e dei romani*, XVIII, Milano 2008
- V. Marotta, *Il potere imperiale dalla morte di Giuliano al crollo dell'impero d'Occidente*, in *Storia dei Greci e dei Romani*. 19. *Accentramento e disgregazione* (da *Storia di Roma*, III/1, Torino 1993), Milano 2009
- H.I. Marrou, *Histoire de l'éducation dans l'antiquité*, Paris, 1964
- R. W. Mathisen, *Natio, Gens, Provincialis and Civis: Geographical Terminology and Personal Identity in Late Antiquity*, in *Shifting Genres in Late Antiquity*, UK, 2015
- J. F. Matthews, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, Yale 2000
- H. Mattingly, *Roman coins. From the earliest times to the fall of the western empire*, Chicago 1960
- A. Marcone, *La politica religiosa: dall'ultima persecuzione alla tolleranza*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, XVIII, Milano 2008
- S. Mazzarino, *Aspetti sociali del IV secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Milano 2002
- S. Mazzarino, *L'impero romano*, Bari 1973, (utilizzato nell'edizione Milano 2010)
- S. Mazzarino, *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio²*, Milano 1990
- M. McCormick, *Vittoria eterna. Sovranità trionfale nella tarda antichità, a Bisanzio e nell'Occidente altomedievale*, Cambridge 1986
- M. Mc Evoy, *Child Emperor Rule in the Late Roman West. AD 367-455*, Oxford 2014
- T. A. J. Mc Ginn, *Ne serva prostituatur*, in *ZSS*, 107, 1990
- J. P. Meincke, *rec. a T. Spagnuolo Vigorita, Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli 1984, in *ZSS*, 104, 1987
- P. Meloni, *L'amministrazione della Sardegna da Augusto all'invasione vandalica*, Roma 1966
- M. Melluso, *In tema di servi fugitivi in ecclesia in epoca giustiniana. Le Bullae Sanctae Sophiae*, in *Dialogues d'histoire ancienne*, XXVIII, 1, 2002
- M. Memmer, *Ad servitatem aut ad lupanar...*, in *ZSS*, 108
- F. Mercogliano, *Die petitores in der Fiskalgesetzgebung*, in *ZSS*, 111, 1994
- F. Mercogliano, *rec. a S. Pietrini*, in *ZSS*, 115, 1998
- E. Meynial, *Le mariage après les invasions*, in *Nouv.rev.hist.de droit franç. et étrang.*, XX, 1896
- J. P. Migne, *Patrologiae latinae*, LVI, 1865
- V. M. Minale, *Legislazione imperiale e manicheismo da Diocleziano a Costantino. Genesi di un'eresia*, Napoli 2013
- V. M. Minale, *Per execrandas consuetudine set scaevas leges persarum. Manicheismo e barabrità persiana in Coll. Legum 15,3 e sopravvivenza del clichè in età giustiniana*, in *AARC*, XX, Roma 2014

- S. Mitchell, *A History of the Later Roman Empire. AD 284-641*, Oxford 2007
- C. Molé, *La terminologia dello spazio romano nelle fonti geografiche tardo antiche*, in *Popoli e spazio romano tra diritto e profezia. Da Roma alla Terza Roma. Documenti e Studi* III, 1983
- T. Mommsen, *Abriss des römischen Staatsrechts*, Leipzig 1907
- T. Mommsen – P. Meyer (ed.), *Theodosiani Libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes* (3 voll.), Berlino 1905, ristampa Hildesheim 2005
- T. Mommsen, *Die Consuldatierung des getheilten Reiches in Neues Archiv*, 14, 1890 (= in *Gesammelte Schriften*, 6)
- T. Mommsen, *Die Inschrift von Hissarlik und die Römische Sammherrschaft in Ihrem Titularen Ausdruck*, in *Hermes*, 17, 1882
- T. Mommsen, *Der Maximaltarif des Diocletian*, Berlin, 1893
- T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II, parte seconda, Lipsia 1877 (qui utilizzato nella traduzione francese *Le droit public romain*, Paris 1896)
- R. Monier, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris 1947, ristampa della sesta edizione, 1970
- A. Mordechai Rabello, *Ebraismo e diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli Ebrei nell'Impero Romano scelti e raccolti da Francesco Lucrezi*, tomo I, 2009
- F. Morgenstern, *Die Kaisergesetze gegen die Donatisten in Nordafrika (Mitte 4. Jh bis 429)*, in *ZSS*, 110, 1993
- C. M. Moschetti, *Gubernare navem, gubernare rem publicam. Contributo alla storia del diritto marittimo e del diritto pubblico romano*, Milano 1966
- C. Nemo-Pekelman, *Rome et ses citoyens juifs (IV^e-V^e siècles)*, Paris 2010
- M. Navarra, *Unione tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana*, in *AARC*, VIII, Napoli 1990
- G. Nocera, *"Cuius regio eius religio"*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG) 1986
- G. Nocera, *Unità e assolutismo sotto i Teodosi*, *AARC*, IV, Perugia 1981
- K. L. Noethlichs, *The Legal Framework of Religious Identity in the Roman Empire*, in *Group Identity and Religious individuality in Late Antiquity*, edited by É. Rebillard and J. Rüpke, Washington 2015
- R. Orestano, *Consenso e solennità matrimoniale nella legislazione matrimoniale teodosiana*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, II, Milano 1947
- R. Orestano, *Gli editti imperiali. Contributo alla teoria della loro validità ed efficacia nel diritto romano classico*, in *BIDR*, 44, 1937
- R. Orestano, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali: Contributo alla teoria delle fonti del diritto nel periodo romano classico*, Torino 1962
- J. Ortolan, *Histoire de la législation romaine*, Paris 1884
- E. Osaba, *Deudores y derecho de asilo en la lex visigothorum*, in *RIDA*, LIII, 2006
- G. Ostrogorsky, *Storia dell'impero bizantino*, Monaco 1963 (qui utilizzato in edizione Milano 2011)

- A. Pabst, *Divisio Regni. Der Zerfall des Imperium Romanum in der Sicht der Zeitgenossen*, Bonn 1986
- G. Pacchioni, *Corso di diritto romano*, I, Innsbruck 1905
- J. Palanque, *Collégialité et partages dans l'Empire romainaux IVe et Ve siècles*, in *Revue des Études Anciennes*, 46, 1944
- N. Palazzolo, *Concezione giurisprudenziale e concezione legislativa del diritto: la svolta costantiniana*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di san Costantino imperatore tra Oriente e Occidente*, a cura di F. Sini e P. P. Onida, Torino 2003
- N. Palazzolo, *Crisi istituzionale e sistema delle fonti dai Severi a Costantino*, in *Società romana e impero tardoantico. Istituzioni, ceti, economie*, Bari 1986
- N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d.C.)*, in *IURA*, XXVIII, 1977
- W. Pape, *Griechisch- Deutsches Handwörterbuch*, erster band, A-K, Graz 1954
- F. Paschoud, *Roma aeterna. Études sur le patriotisme romain dans l'Occident latin a l'époque der grandes invasions*, Neuchâtel 1967
- F. Pergami, *Considerazioni sui rapporti legislativi fra oriente e occidente: unità normativa o partage législatif?*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, a cura di C. Russo Ruggeri, IV, Milano 2010 (= in *Studi di diritto romano tardo antico*, Torino 2011)
- F. Pergami, *Il controllo di legittimità degli atti amministrativi nel diritto romano della tarda antichità*, in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011
- F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375). Materiali per una palinogenesi delle costituzioni tardo imperiali*, Milano 1993
- F. Pergami, *Organizzazione giudiziaria e responsabilità dei funzionari*, in *Nuovi studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2014
- F. Pergami, *Rilievi sulla appartenenza dei fundi rei publicae alla res privata principis nella legislazione tardo imperiale*, in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011
- F. Pergami, *Studi sulla "consultatio ante sententiam"*, Bergamo 2005
- F. Pergami, *Un editto di Diocleziano in tema di processo in Atti del Convegno sulla Problematica Contrattuale in Diritto Romano*, Milano 11-12 maggio 1995 (Milano 1998) (= *Studi di diritto romano tardo antico*, Torino 2011
- C. Pharr, *The Theodosian Code*, Princeton 1952
- S. Pietrini, *Sui rapporti legislativi tra Oriente e Occidente*, in *SDHI*, 64, 1998
- S. Pietrini, *Sull'iniziativa del processo criminale romano. IV-V secolo*, Milano 1996
- S. Pietrini, *Una testimonianza sul potere normativo del praefectus praetorio*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, IV, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010
- G. Poma, *Le istituzioni politiche del mondo romano*, Bologna 2005
- P. Porena, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003
- H. – C. Puech (a cura di) *Storia delle religioni*, 8 Gnosticismo e Manicheismo, Bari 1977
- G. Pugliese, *Istituzioni di diritto romano⁴*, Torino 2012

- S. Puliatti, *Aspetti linguistici e diffusione dei testi normativi in età tardo imperiale*, in *Legem ne quis se ignorasse confingat. Osservanza e applicazione del diritto in età tardo imperiale*, in *LR*, 1, 2012
- S. Puliatti, *De cuius ereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino 2016
- S. Puliatti, *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*. Milano 2001
- S. Puliatti, *Le costituzioni tardo antiche: diffusione e autenticazione*, in *SDHI*, 74, 2008
- S. Puliatti, *Tra letteratura e diritto. Ed.32.2 e il Commonitorium. In margine ad un recente studio*, in *Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris*. Ravenna 2014
- G. Purpura, *"I Curiosi e la schola agentum in rebus"*, in *AUPA*, XXXIV, 1973
- G. Purpura, *Il Colosso di Barletta e il Codice di Teodosio II*, in *AARC*, IX,, Napoli 1993
- G. Purpura, *"Il magister officiorum e la schola agentum in rebus"*, in *Labeo*, 25, 1979
- G. Purpura, *I papiri e le costituzioni imperiali in Egitto*, relazione presentata in occasione del XIII Convegno Nazionale Istituto Italiano Civiltà Egizia (IICE): Colloqui di Egittologia e Papirologia "Egitto terra di papiri", Siracusa, 17 – 20 Giugno 2010
- G. Purpura, *La compilazione del Codice Teodosiano e la Lex Digna*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, V, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010
- A. M. Rabello, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche*, II, Milano 1988
- E. M. Resano, *La legislación sobre los cultos tradicionales de Constantino y sus sucesores en las compilaciones oficiales romanas*, in *Politica, religione e legislazione nell'impero romano (IV e V secolo d.C)*, a cura di M. V. Escribano Paño e R. L. Testa, Bari 2014
- J. Reszczyński, *Impendere, Impensa, Impendium. Sulla terminologia delle spese in diritto romano*, in *SDHI*, LV, 1989
- R. Ricci, *L'iscrizione di Arykanda*, in *BIDR* 6, 1893
- S. Riccobono, *Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano*, Milano 1954
- S. Riccobono, *Storia del diritto romano*, Palermo 1953
- U. Roberto, *Alarico e il sacco di Roma nelle fonti dell'Oriente romano*, in H. Harich – K. Pollmann (ed. by), *The Fall of Rome in 410 and the Resurrections of the Eternal City*, Berlin-New York, 2013
- U. Roberto, *L'impero di Teodosio*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, vol.VII. *L'impero tardoantico. Il mondo antico. III. L'ecumene romana*, (a cura di G. Traina), Roma 2010
- U. Roberto, *Politica, tradizione e strategie familiari: Antemio e l'ultima difesa dell'unità dell'impero (467-472)*. Publications de l'École française de Rome, Roma 2015
- O. F. Robinson, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London/New York, 2007
- O. Robleda, *El matrimonio en el derecho romano*, Roma 1970
- S. Roda, *Il matrimonio fra cugini germani nella legislazione tardo imperiale*, in *SDHI*, 45, 1979
- S. Roda, *Magistrature senatorie minori nel tardo impero romano*, in *SDHI*, XLIII, 1977
- G. Rotondi, *Studi sulle fonti del Codice giustiniano*, in *BIDR*, 29, 1916

- J. Rougé, *Code Théodosien XVI,10,20: essai d'interprétation*, in *Revue historique de droit français et étranger*, Quatrième série. Cinquante-neuvième année, Paris 1981
- J. Rougé, *La législation de Théodose contre les hérétiques*, in *Epektasis*, Paris 1972
- B. T. Rozenfeld, *Markets and marketing in Roman Palestine*, Netherlands 2005
- B. Salway, *The publication and application of the Theodosian Code. NTh 1, the Gesta senatus, and the constitutionarii*, in *Mefra* (on-line), 125-2, 2013
- B. Salway, *The publication of the Theodosian Code and transmission of its text: some observations*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, S. Crogiez-Pétrequin – P. Jaillette eds., Université Lille 3, 2012
- B. Santalucia, *Contributo allo studio della Parafrasi di Teofilo*, in *SDHI*, 31, 1965
- B. Santalucia, *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna 2013
- A. Santilli, *Appunti sull'origine del colonato*, in *Studi Senesi*, LXXXVII, III serie, fasc.1, Siena 1975
- M. Sargenti, *Centralismo o autonomie nella tarda antichità? Posizioni attuali e prospettive future*, in *AARC*, XIII, 2001
- M. Sargenti, *Contributi alla palinogenesi delle costituzioni tardo imperiali*, in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986
- M. Sargenti, *Contributi alla palinogenesi delle costituzioni tardo-imperiali. II. Momenti della normativa religiosa da Teodosio I a Teodosio II*, in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986
- M. Sargenti, *Discorsi di saluto*, in *AARC*, XIV, 2003
- M. Sargenti, *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, in *SDHI*, 61, 1995
- M. Sargenti, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino*, in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986
- M. Sargenti, *Il matrimonio nella legislazione di Valentiniano e Teodosio*, in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986
- M. Sargenti, *La diffusione del materiale normativo nell'impero romano*, in *Scritti in onore di Manlio Sargenti (1947-2006)*, Napoli 2011
- M. Sargenti, *L'opera legislativa dell'Imperatore Giuliano*, in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986
- M. Sargenti e R.B. Bruno Siola (a cura di), *Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio. Materiali per una palinogenesi delle costituzioni tardo-imperiali*, Milano 1991
- F. C. Savigny, *Storia del diritto romano nel medioevo*, I, Torino 1854
- A. S. Scarcella, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997
- S. Schwartz, *Imperialism and Jewish society, 200 B.C.E. to 640 C.E.*, Princeton 2001
- G. Scherillo, *Contributi alla storia delle novelle postteodosiane*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*. I. Milano 1937/39
- G. Scherillo, *La critica del Codice Teodosiano e la legge delle citazioni di Valentiniano III*, 1942, in *Scritti giuridici*, I, Milano 1992
- G. Scherillo, *Teodosiano, Gregoriano, Ermogeniano*, in *Studi Ratti*, Milano 1934

- A. Schiavone, *Dai giuristi ai codici. Letteratura giuridica e legislazione nel mondo tardoantico*, in *Storia di Roma*, vol. III/2, Torino 1993
- S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n.Chr.*, in *ZSS*, 125, 2008
- S. Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I*, Munich 2008
- O. Seeck, *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins*, in *ZSS*, 10, 1889
- O. Seeck, *Geschichte der Untergangs der antiken Welt*, VI., Stoccarda, 1920 (ristampa 1966)
- O. Seeck, *Notitia Dignitatum*, Berolini MDCCCLXXVI
- O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 (Frankfurt/Main 1984)
- W. Seston, "Authenticité et date de l'édit de Dioclétien contre le Manichéens", in *Mélanges A. Ernout*, Paris 1940
- W. Seston, *Dioclétien et la tétrarchie*, Paris, 1946
- N. Sharankov, *Three roman documents on bronze*, in *Archaeologia Bulgarica*, XIII, 2, 2009
- B.D. Shaw, *Bringing in the Sheaves. Economy and Metaphor in the Roman World*, Toronto/London, 2013
- C. Shepardson, *Late antique Antioch and the spatial politics of religious controversy*, Berkeley/Los Angeles/London 2014
- A. Sicari, *Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Un problema di politica legislativa nell'impero romano*. Bari 1991
- M. Silvestrini, *Il potere imperiale da Severo Alessandro ad Aureliano*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, 18, *La Roma tardo-antica. Per una preistoria dell'idea di Europa*, (già *Storia di Roma*, III/1, Torino 1993) Milano 2008
- D. V. Simon, rec. a G. G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976, in *ZSS*, 102, 1985
- M. Simonetti – E. Prinzivalli, *Storia della letteratura cristiana*, Asti 2005
- P. Siniscalco, *Gli imperatori romani e il cristianesimo nel IV secolo*, in *La legislazione imperiale e religione nel IV secolo*, Roma 2000
- P. Siniscalco, *Intorno al cosiddetto Editto di Milano e alla sua genesi*, in *V seminario sui fondamenti del diritto europeo "la libertà di coscienza"*, Roma (15 ottobre 2013), in *Archivio Giuridico*, CCXXXIV, I, 2014
- P. Siniscalco, *L'editto di Galerio del 311. Qualche osservazione storica alla luce della terminologia*, in *AARC*, 1995
- V. A. Sirago, *Diocleziano*, estratto da *Nuove Questioni di Storia Antica*, Milano 1967
- J. B. Sirks, "Der Zweck des Senatus Consultum Claudianum von 52 n.Chr.", in *ZRG*, 122, 2005
- A. J. B. Sirks, *Food for Rome: The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople* (Studia Amstelodamensia ad epigraphicam, ius antiquum et papyrologicam pertinentia XXXI). Amsterdam, 1991

- A. J. B. Sirks, *From the Theodosian to the Justinian Code*, in *AARC*, VI, 1983
- A. J. B. Sirks, *Observations on the Theodosian Code: Lex generalis, validity of Laws*, in *AARC*, XIV, 2003
- A. J. B. Sirks, *Sulpicius Severus' letter to Salvius*, in *BIDR*, 85, 1982
- A. J. B. Sirks, *The Summaria Antiqua Codicis Theodosiani in the ms.vat.reg.Lat.886*, in *ZSS*, 113, 1996
- A. J. B. Sirks, *The Theodosian Code. A study*, Friedrichsdorf 2007
- A. J. B. Sirks, *Where did the Theodosian compilers take their text from?*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, a cura di S. Crogiez-Pétrequin e P. Jaillette, Lille 2012
- H. Sivan, *Was Theodosius I A Usurper?*, in *Klio*, 78, I, 1996
- H. S. Sivan, *Why not marry a barbarian? Marital frontiers in late antiquity (the example of CTh.3.14.1)*, in *Shifting frontiers in late antiquity*, edited by R. W. Mathisen and H. S. Sivan, Hampshire 1996
- L. Solidoro Maruotti, *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino 2014
- R. Soraci, *L'imperatore Valentiniano*, Catania 1971
- R. Soraci, *Ricerche sui conubia tra Romani e Germani nei secoli IV – VI*, Catania 1974
- M. Sordi, *Il Cristianesimo e Roma*, Bologna 1965
- A. Souter, *A glossary of later latin to 600 A.D.*, Oxford 1957
- M. U. Sperandio, *Codex Gregorianus: origine e vicende*, Napoli 2005
- U. Sperandio, *Diocleziano e i cristiani. Diritto religione politica nell'era dei martiri*. Napoli 2013
- E. Stein, *Geschichte des spätrömischen Reiches*, I, Wien 1928
- A. Steinwenter, *Die Briefe des Qu.Aur.Symmachus als Rechtsquelle*, in *ZSS*, 74, 1957
- J. Stevenson, *La civiltà delle catacombe*, Roma 1979
- M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990
- R. Teja, *Sub oculis episcoporum (CTh.9,16,12): la inhibición de los obispos en la represión de la magia en el imperio cristiano*, in *Política, religione e legislazione nell'impero romano (IV e V secolo d.C)*, a cura di M. V. Escribano Paño e R. L. Testa, Bari 2014
- *Thesaurus Graecae Linguae*, v. kyrios, vol.V, Graz 1954
- *Thesaurus Linguae Latinae*, v. Orbis, vol. IX
- S. Tondo, *Aspetti giuridici della fondazione di Costantinopoli*, in *SDHI*, LXV, 1999
- S. Tondo, *Restaurazione dell'impero nel segno del dominato*, in *BIDR*, voll.XLII-XLIII, 2000-2001
- A. Torrent, *Derecho publico romano y sistema de fuentes*, Oviedo 1982
- W. Turpin, *Imperial subscriptions and the administration of justice*, in *JRS*, 81, 1991
- L. Vacca, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Torino 2012
- J. Vanderspoel, *Themistius and the Imperial Court. Oratory, Civic Duty, and Paideia from*

Constantius to Theodosius, University of Michigan 1995

- N. Van der Wal, *Die Textfassung der spätrömischen Kaisergesetze in der Codices*, in *BIDR*, 83, 1980
- N. Van der Wal, "Edictum und lex generalis: Form und Inhalt der Kaisergesetze im spätrömischen Reich", in *RIDA*, 28, 1981
- M. Varvaro, *Note sugli archivi imperiali nell'età del Principato*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, III, (a cura di C. Cascione – C. Masi Doria), Napoli 2007
- M. Varvaro, *Riflessioni sullo scopo del codice Ermogeniano*, in *AUPA*, XLIX, 2004
- C. Ventrella Mancini, *Tempo divino e identità religiosa. Culto rappresentanza simboli dalle origini all'VIII secolo*, Torino 2012
- D. Vera, *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco. Intorduzione, commento, testo, traduzione, appendice sul libro X, 1-2, indici*. Pisa 1981
- D. Vera, *Teodosio I tra religione e politica: i riflessi della crisi gotica dopo Adrianopoli*, in *AARC*, VI, Città di Castello (PG), 1986
- G. Vismara, *Episcopalis audientia. L'attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono*, Milano 1937
- P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Il IV secolo. Prima parte*, in *Iura*, 29, 1978
- P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Il IV secolo. Seconda parte*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, II, Milano 1982
- P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. I. Dal Principato alla fine del IV secolo*, (già in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, II, 1982) in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985
- P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. II. Il V secolo* (già pubblicato in *SDHI*, 48, 1982), in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985
- P. Voci, *Polemiche legislative in tema di matrimonio e di figli naturali*, in *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova 1989
- C. Vogler, *L'or dans la circulation monétaire de l'Empire romain au IV^e siècle d'après les textes législatif*, in *AARC*, XII, Napoli 1998
- E. Volterra, *Appunti sulle scuole postclassiche occidentali*, in *Scritti giuridici*, IV, Napoli 1993
- E. Volterra, *Diritto romano e diritti orientali*, Bologna 1937
- E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto*, "La critica del testo", Firenze 1971, ora in *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994
- E. Volterra, *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, in *Accademia dei Lincei*, serie VIII, 13, 1958, ora in *Scritti giuridici*, V, Napoli 1993
- E. Volterra, *Intorno alla formazione del Codice teodosiano*, in *BIDR*, 83, 1980, ora in *Scritti giuridici*, VI
- E. Volterra, *La costituzione di Diocleziano e Massimiano contro i Manichei* in *Accademia dei Lincei*, 1966, ora in *Scritti giuridici*, V, Napoli 1993
- E. Volterra, *La costituzione introduttiva del Codice Teodosiano*, in *Sodalitas. Scritti Guarino*, VI,

Napoli 1984, ora in *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994

- E. Volterra, *L'efficacia delle costituzioni imperiali emanate nelle provincie e l'istituto dell'expositio*, in *Studi E. Besta*, I, Milano 1937, ora in *Scritti giuridici*, IV, Napoli 1993)
- E. Volterra, *Lezioni di diritto romano. Il matrimonio romano*, Roma 1961
- E. Volterra, v. *Matrimonio (diritto romano)*, in *Scritti giuridici*, III, Napoli 1991
- E. Volterra, *rc.* a M. Giacchero, *Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum e Latinis Graecisque fragmentis*, I Edictum, Genova 1974, in *BIDR*, LXXIX, 1977
- E. Volterra, *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, LXXXIV, 1981-83, ora in *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994
- E. Volterra, *Sulla legge delle citazioni*, in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*, ser.VIII, 27, 1983, ora in *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994
- E. Volterra, *Sulle "inscriptiones" di alcune costituzioni di Diocleziano* in *BIDR.*, XV, 1973, ora in *Scritti giuridici*, V, Napoli 1993
- A. Wacke, *Die Amerkennung der Medizin als ars liberalis und der Honorarenspruch des Arztes*, in *ZSS*, 113, 1996
- H. Wagner, *rec.* a *Lineamenti di storia del diritto romano*, AA.VV., a cura di M. Talamanca, Milano 1989, in *ZSS*, 108, 1991
- W. Waldstein, *Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, in *AARC*, VIII, Napoli 1990
- E. Watts, *Ordering Intellectual Life*, in *The Age of Attila*, edited by M. Maas, Cambridge 2015
- K.-W. Welwei, *Die frühromische Klientel im Spiegel der Überlieferung*, in *ZSS*, 118, 2001
- H. Wieling, *Die Gesetzgebung Constantins zur Erwerbsfähigkeit der Konkubinenkinder*, in *AARC*, VIII, Napoli 1990,
- P. Willems, *Le droit public ou Les institutions politiques de Rome depuis l'origine de la ville jusqu'a Justinien*, Louvain/Paris, 1888
- H. J. Wolf, *Roman law. A historical introduction*, Oklahoma 1951
- J. L. Zamora Manzano, *Algunas reflexiones sobre el control de mercancías en el derecho fiscal romano*, in *Hacia un derecho administrativo y fiscal romano*, (A. F. De Buján, G. G. Kraemer, B. M. Osuna co-editores) Madrid 2011